Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

NAZIONALE
VITT. EMANUELE
203
6 F
6
ROMA

Digitized by Google

Q.13.5.Z.6

66

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

203.6.F.6.

REGNO D'ITALIA

# RELAZIONE

DEL

## MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

(PEPOLI)

SOPRA

## GLI ISTITUTI TECNICI
## LE SCUOLE DI ARTI E MESTIERI, LE SCUOLE DI NAUTICA
## LE SCUOLE DELLE MINIERE

E

## LE SCUOLE AGRARIE

Presentata alla Camera dei Deputati nella tornata del 4 luglio 1862

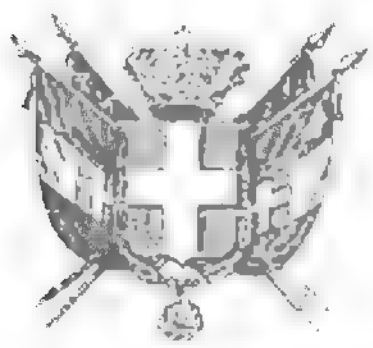

TORINO 1862
PER GLI EREDI BOTTA
Tipografi della Camera dei Deputati

Digitized by Google

Digitized by Google

## Signori Deputati,

Il sottoscritto si reca a debito di presentare alla Camera una relazione particolareggiata sopra gli istituti tecnici, affinchè il paese prima di porre mano a subitanee riforme legislative abbia contezza della loro condizione, della loro indole e natura. Senza del che riuscirà sempre malagevole preparare quelle utili e fruttuose innovazioni che pigliano origine e norma dal retto giudizio della coscienza pubblica.

Uno dei gravi impedimenti al buon avviamento dell'istruzione tecnica è la rigidezza delle leggi, le quali spesso non possono o non sanno piegarsi alle svariate necessità dei traffichi delle industrie e dell'agricoltura delle singole provincie. Questa difficoltà non si incontra per buona ventura nella legge vigente, la quale non discendendo nei particolari può essere acconciamente temperata nelle sue applicazioni.

Digitized by Google

Il sottoscritto è perciò d'avviso che abbia a tornare più proficuo per l'insegnamento tecnico del paese che il Governo si valga praticamente di cotesta larghezza per correggerne le parti difettive, senza rimutare da cima a fondo l'ordinamento legislativo degli istituti in cui detto insegnamento si dispensa.

Le mutazioni repentine spesso non fanno che peggiorare le istituzioni che si vogliono riformare, segnatamente quando queste mutazioni non sono precedute da un esame profondo.

Il modo più efficace e sicuro per volgere a scopo proficuo gli istituti tecnici pare sia quello di rinnovarli a mano a mano che si fanno aperti i loro mancamenti. Questa opera di progressivo e graduale rinnovamento può dal Ministero praticarsi di consenso colle podestà elettive delle provincie e del comune, il cui intervento nel governo ed indirizzo degli studi tecnici è altamente giovevole e conforme al discentramento amministrativo ed alle dottrine sul libero insegnamento.

Laonde il Ministero per mostrare fin da questo anno come esso intendesse conformarsi pienamente a coteste massime, sottopose i programmi di tutti gl'istituti al giudizio dei Consigli provinciali e comunali, non senza loro rappresentare la convenienza di esser parchi negli insegnamenti per non rinnovare l'errore in cui caddero alcune provincie le quali attuarono programmi soverchiamente vasti con grave sciupìo di denaro e senza concorso di alunni.

Sebbene un programma d'insegnamento, fatto *a priori* ed imposto per legge o per regolamento agli istituti tecnici, debba tenersi per cosa pressochè impossibile, tuttavia è malagevole il definire se tutti gli istituti commessi a questo Ministero vogliano riguardarsi quali scuole speciali rivolte esclusivamente ad apparecchiare i giovani ad una professione od arte, o quali scuole di coltura più ampia e più generale, che non è quella che per consueto si porge nelle scuole speciali. Cotesta quistione altrettanto importante quanto difficile verrà forse a poco a poco chiarita dall'avviamento pratico degli

Digitized by Google

stessi istituti, poichè le provincie ed i municipi che vi hanno notevole ingerimento aiuteranno il Governo a dare loro quell'indirizzo e quella forma che avviseranno meglio appropriata.

Giova non pertanto notare che, laddove questi istituti pigliano carattere e natura di scuole industriali e professionali, il loro insegnamento debbe essere ordinato ad apparecchiare abili banchieri e commercianti, direttori e contabili di associazioni industriali e finanziarie, capi-officine e macchinisti, misuratori, ragionieri, estimatori pubblici, e periti, agenti di cambio e sensali, verificatori di pesi e misure, saggiatori di zecca, uffiziali del marchio, dei telegrafi, delle strade ferrate, delle foreste e delle varie amministrazioni pubbliche. Esso deve servire ancora ad accrescere e divulgare la coltura necessaria per il perfezionamento delle nostre fabbriche, delle nostre tintorie, e di alcune industrie speciali, quali sono quelle che si riferiscono alla coltivazione dello solfo, delle miniere, e di altre che troppo lungo sarebbe l'enumerare.

Gli istituti che dovranno fondarsi nelle precipue città marittime congiungeranno agli altri insegnamenti quello della navigazione e astronomia nautica, dell'attrezzatura e manovra navale, non che quello della costruzione navale, per modo che gli alunni i quali frequenteranno questi corsi potranno conseguire l'idoneità per essere nominati costruttori di bastimenti, reggitori o patroni della marina mercantile, compiute, prima, le prove prescritte dai regolamenti.

Nelle città più importanti per commercio, per industria, per ricchezze e per coltura questi istituti, oltre all'apparecchio professionale, serviranno a mantenere vivo l'amore per gli studi tecnologici superiori, per le scoperte, per le invenzioni industriali e per i progressi economici d'ogni maniera. Cotesta elevata coltura tecnica vuole essere conservata ed accresciuta, e non abbandonata e scemata. L'Italia ha d'uopo che la gioventù si educhi con larghezza d'idee nelle industrie e spazii e s'interni nelle scienze applicate per gareggiare nobilmente colle civili nazioni.

Digitized by Google

Per questa precipua ragione il Ministero darà opera efficace perchè l'insegnamento tecnico negli istituti delle primarie città del regno, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo e Torino adempia così all'ufficio di conservare ed accrescere la coltura tecnica generale, come a quello di apparecchiare alle professioni speciali. Questo pare essere in sostanza il concetto e lo spirito che informa la legge del 13 novembre 1859 ed il successivo decreto.

Laonde la coltura letteraria vuole essere efficacemente promossa per il bene ed il lustro che ne deriva all'educazione generale della nazione, e per il vantaggio particolare che ne traggono il commercio, le industrie e gli uffizi amministrativi.

Negli esami di concorso ai premi nazionali testè datisi per cura di questo Ministero *(a)* si riconobbe appunto essere difettivi gli studi letterari, e scarso ed imperfetto il conoscimento della lingua patria nei nostri istituti. Per il che il Ministero credette suo debito di venirvi al riparo ampliando sin d'ora in alcuni programmi l'insegnamento letterario, e chiamando sopra di esso l'attenzione dei presidi degli istituti e dei professori *(b)*.

Fu pure osservato dalla Giunta esaminatrice per il mentovato concorso che i programmi delle discipline scientifiche volevano essere in alcune parti emendati, ritoccati e meglio ordinati alla pratica applicazione. Il Ministero reputando giuste le osservazioni della Giunta elesse tosto una Commissione, alla quale diede incarico di rivedere i programmi e proporre quei temperamenti che fossero riconosciuti acconci allo scopo.

Il numero degli alunni che intervengono alle lezioni nei vari istituti fu sino ad ora oltremodo ristretto e lontano d'assai da quello che il legislatore si riprometteva. Ciò è da attribuirsi non solo alla novità degli studi, alla utilità non ben conosciuta dei medesimi, ma eziandio all'avviamento della nostra gioventù verso le scuole

*(a)* Gli esami furono dati in Genova, Firenze, Milano e Torino addì 1 e 2 agosto. Vedi *Allegato* 106.

*(b)* Vedi *Allegato* 107.

Digitized by Google

classiche, alla gratuità e moltiplicità di queste scuole in tutte le provincie dello Stato, alle nostre condizioni industriali, al poco pregio in che sono ancora presso di noi tenuti gli insegnamenti delle scienze applicate, alla cognizione confusa delle professioni e degli uffizi a cui tendono i detti istituti, alla penuria di scuole tecniche inferiori e preparatorie ai medesimi. Nondimeno il vivo desiderio che le provincie ed i municipii nutrono per l'istruzione tecnica ci porge argomento a credere che non andrà molto che sarà presso di noi coltivata con felicissimo successo.

Delle quattro sezioni di cui si compongono gli istituti tecnici due sole si possono dire frequentate dai giovani, cioè la sezione amministrativo-commerciale e la sezione fisico-matematica. Le altre due sezioni, cioè l'agronomica e la chimica andarono finora deserte. Il che arguisce o che l'ordinamento degli insegnamenti agronomici e chimici è difettivo, o che non sentesi ancora dalla nostra gioventù la necessità dei medesimi, o che non è ben nota l'utilità e lo scopo. Le sezioni agronomiche, ad esempio degli istituti tecnici di Torino e di Piacenza, non ebbero alunni inscritti. Il Ministero si mostrò quindi restìo verso le provincie ed i municipii nel concedere le sezioni sovraccennate. Tuttavia la causa dell'infelice riuscita di cotesto insegnamento potendo derivare non tanto dalla natura intrinseca del medesimo quanto da condizioni estrinseche, perciò il Ministero giudica che sia conveniente, prima di proporne la soppressione, indagare anzitutto se non vi sia modo di renderlo proficuo con saggie innovazioni.

L'insegnamento amministrativo e commerciale è quello che pure è maggiormente in fiore negli istituti privati, dei quali va segnatamente ricca la città di Milano. Il Ministero desidera che cotesti istituti piglino radice ed incremento e competano in nobile gara cogli istituti governativi (*a*).

Temperare, correggere, innovare a seconda dei consigli dell'esperienza suffragati dall'opinione pubblica quanto trovasi difettivo negli

(*a*) Vedi *Allegato* 108.

istituti tecnici, è il principio che il Ministero intende attuare praticamente avanti di proporre provvedimenti legislativi. Esso è convinto che le leggi vigenti, sebbene in alcune parti imperfette, concedono tuttavia al Ministero facoltà sufficiente per ben avviare cotesti istituti e dar loro quella forma svariata che è nella loro indole, e che si appalesa fin da ora tra il programma delle scuole delle miniere di Caltanisetta e quello degli istituti tecnici di Napoli, di Milano, di Firenze e di Torino.

Ma affinchè il Ministero possa con più sicurezza governare acconciamente questi istituti è d'uopo che esso sia coadiuvato da uomini versati nelle discipline scientifiche, letterarie e nelle cose di educazione. Non potrebbe senza quest'aiuto mantenere le sue promesse e farsi mallevadore alla nazione dell'eseguimento delle leggi. Per non fallire adunque al suo ufficio esso ha divisato di istituire nel Ministero un Consiglio per sopravvedere a tutti gli istituti *(a)*.

Coll'opera di questo Consiglio congiunta a quella dei Consigli provinciali e comunali e delle Camere di commercio il Ministero potrà imprimere vigoroso impulso all'istruzione tecnica in Italia, ed elevarla all'altezza dei paesi che primeggiano nell'industria, nel traffico e nell'agricoltura. Per assicurarsi che le singole discipline siano insegnate in conformità dei progressi della scienza, esso commetterà nel prossimo anno scolastico agli uomini che acquistarono nelle scienze speciali meritata rinomanza l'ispezione dei singoli insegnamenti, dando contezza al paese del risultamento delle ispezioni fatte.

Il Consiglio direttivo volgerà pure le sue cure e la sua attenzione alle scuole agrarie di cui è cenno nella seconda parte di questa relazione.

L'insegnamento agrario tanto presso le altre nazioni quanto presso di noi va soggetto a vive discussioni ed a fervidi contrasti. Senza entrare nel merito di quelle e nell'esame di questi pare cosa

*(a)* Vedi *Allegato* 109.

Digitized by Google

dà non dubitarsi che i contadini ed i proprietari abbisognino di maggiore coltura agricola di quella che non hanno presentemente.

Il Ministero senza uscire dai limiti che le sue dottrine circa la libertà fissano al suo ingerimento, non può tuttavia non fare quanto è da sè perchè le cognizioni agricole si rendano universali, e l'Italia gareggi colle altre nazioni nel fecondare ed arricchire col suo intelletto quella terra che è già per se stessa cotanto ferace e ricca.

*Signori Deputati*,

Coll'attuazione dei provvedimenti ed intendimenti sovraccennati, il Ministero spera che gli istituti tecnici e l'insegnamento agrario del regno potranno portare quei frutti che l'Italia si ripromette e che le scienze applicate troveranno cultori operosi ed intelligenti nelle nostre scuole, le quali non possono non ricordare con orgoglio gli splendidi nomi che già le illustrarono e che in fine l'insegnamento letterario non andrà disgiunto dallo scientifico, come non andarono disgiunti questi due insegnamenti nei tempi in cui maggiormente fiorirono le scienze in Italia.

Digitized by Google

# PARTE PRIMA

## ISTITUTI TECNICI

### SCUOLE DI ARTI E MESTIERI, SCUOLE DI NAUTICA E SCUOLE DELLE MINIERE

Digitized by Google

# ISTITUTI TECNICI

Noi abbiamo assistito da alcun tempo, e assistiamo tuttora ad un grande innovamento nell'indirizzo della pubblica istruzione.

La fondazione di scuole, e sopratutto di istituti tecnici ha aperto una libera e ampia carriera a una gran parte di giovani, i quali altrimenti, o non avrebbero punto, o fiaccamente esercitato la loro operosità.

In mezzo ai grandi progressi delle industrie e dei commerci questa nuova maniera di pubblico insegnamento è divenuta oramai, per comune consenso, non pur vantaggiosa, ma necessaria.

La legge del 13 novembre 1859 ha creato e dato norma nelle antiche provincie a questi istituti, i quali vennero man mano stabilendosi e perfezionandosi nelle rimanenti parti del regno. È ufficio di questo Ministero renderli veramente profittevoli al commercio e alle industrie. La presente relazione che, secondo lo stile delle più colte nazioni esso ha l'onore di indirizzare al Parlamento, attesterà assai chiaro come a questo nobile còmpito non siasi venuto, nè si verrà meno in avvenire.

Prima di entrare a discorrere partitamente degli istituti tecnici che sono oggi in Italia, sarà opportuno qui ricordare per sommi capi le parti sostanziali della legge del 13 novembre 1859 concernente l'istruzione tecnica.

Secondo questá legge l'insegnamento tecnico è diviso in due ordini:

Scuole tecniche;

Istituti tecnici.

Le scuole tecniche nelle quali s'insegnano la lingua italiana e francese, l'aritmetica e la contabilità, gli elementi di algebra e di geometria, il disegno e la calligrafia, la geografia e la storia, gli elementi di storia naturale e di fisico-chimica, le nozioni intorno ai doveri e ai diritti dei cittadini non sono, come lo manifesta

l'esposizione di dette materie, che il complemento della istruzione primaria, non hanno alcun carattere propriamente tecnico, e vogliono per conseguenza essere riguardate come scuole di coltura generale.

In tutt'altra condizione si ritrovano gli istituti tecnici, il cui scopo principale si è quello di abilitare i giovani alle varie carriere amministrative, agricole, industriali e commerciali. Questi istituti, che avrebbero ad essere in tutte le città in cui si è accentrato un grande movimento industriale e commerciale, sono divisi in sezioni destinate particolarmente ad un ordine determinato di professioni. Le condizioni economiche della provincia nella quale è in vigore uno di codesti stabilimenti, sono quelle che fissano il numero delle sezioni e l'ampiezza degl'insegnamenti propri di ciascuna di esse.

Le discipline che possono essere date in uno di questi istituti completi concernono la letteratura italiana, la storia e geografia, la lingua inglese e tedesca, le istituzioni di diritto amministrativo e di diritto commerciale, l'economia pubblica, la materia commerciale, l'aritmetica, la chimica, la fisica e la meccanica elementare, l'algebra, la geometria piana e solida e la trigonometria rettilinea, il disegno e gli elementi di geometria descrittiva, l'agronomia e la storia naturale.

Contrariamente a ciò che ha fatto per i licei la legge summenzionata non ha determinato il numero dei professori ai quali sarebbero commessi questi insegnamenti: essa ha prescritto soltanto che il numero fosse ragguagliato alle sezioni, che, secondo i luoghi, sarà avvisato opportuno stabilire; giudicando conveniente per siffatto modo che il numero dei professori di ciascun istituto si dovesse poi determinare a seconda dei bisogni locali.

Le sezioni che possono appartenere ad un istituto tecnico, sono le seguenti:

1° Amministrativo-commerciale;

2° Agronomica;

3° Chimica;

4° Fisico-matematica.

La legge del 13 novembre 1859 ha stabilito che l'istruzione fosse impartita nello stadio di tre anni (articolo 273); però il regolamento

Digitized by Google

del 19 settembre 1860 all'articolo 14 ordinò che nelle prime sezioni il corso fosse biennale, e nella quarta invece di tre anni.

Quest'ordinamento dell'istruzione tecnica non impedisce punto che le provincie ed i comuni, ove lo credano conveniente, aggiungano a ciascuna sezione altre scuole pratiche o perfezionative, le quali però, sebbene soggette al preside dell'istituto, sono considerate come libere e poste intieramente a carico dei comuni, delle provincie o degli alunni (1).

Gli istituti tecnici creati dalla citata legge sono a carico delle provincie e dello Stato, il quale può essere chiamato a sottostare nella spesa sino alla metà di quella che è necessaria per gli stipendi dei professori. Il corredo scientifico degli istituti è fornito dalla provincia; quello non scientifico ed i casamenti sono forniti dai comuni dove ha sede l'istituto.

Premessi questi cenni per migliore chiarezza, noi passeremo ora in rassegna tutti e singoli gli istituti per giudicare in fine se essi rispondano alle presenti necessità delle industrie e dei commerci, e se non sieno opportuni alcuni temperamenti alla legge vigente, affinchè in questa istruzione di tanto momento nelle odierne condizioni della civiltà, l'Italia non rimanga inferiore all'antica sua fama, ed ai progressi delle altre nazioni.

Alcuni di questi istituti sono a carico dello Stato, o dello Stato e della provincia; altri dell'erario comunale; altri di privati. Perciò è sembrato opportuno dividerli in *Istituti tecnici governativi* e in *Istituti tecnici comunali* e *privati*.

Gl'istituti tecnici comunali e privati possono essere liberi o pareggiati ai governativi; gli studi fatti nei primi e gli attestati ivi ottenuti hanno lo stesso effetto legale di quelli riportati negli stabilimenti governativi.

(1) Vedi *Allegato* n° 1.

# ISTITUTI TECNICI GOVERNATIVI

## Istituto tecnico di Torino.

Gli studi tecnici furono inaugurati colla promulgazione della legge 4 ottobre 1848, la quale istituiva nei collegi nazionali un corso speciale inferiore triennale ed uno superiore di due anni.

Alcune scuole speciali furono da quell'epoca in poi per cura dei municipi stabilite; non fu tra gli ultimi a prender questa determinazione il municipio di Torino, il quale addì 16 novembre 1852 stipulava col ministro dell'istruzione pubblica una convenzione, per cui questo corso tecnico pigliò il carattere e la forma di un corso commerciale.

Nell'anno scolastico 1853-54 fu istituito il primo corso; e successivamente negli anni scolastici 1854-55, 1855-56, 1856-57 furono istituiti il secondo, terzo e quarto corso. Questa scuola però avrebbe dovuto, secondo la convenzione rimanere quadriennale; ma il regio decreto del 7 settembre 1856 nell'ordinare gli studi speciali li divise in corso primario di tre anni ed in corso secondario di due anni, distribuendoli in sezione industriale e commerciale; e così la scuola stessa fu regolata a norma dei nuovi provvedimenti e portata a cinque anni di corso, tre inferiori e due superiori.

Gli oggetti dell'insegnamento nel primo periodo triennale delle scuole speciali primarie erano: religione, lingua italiana, storia patria e geografia, aritmetica, sistema metrico, contabilità domestica o commerciale, principii di algebra e geometria, lingua francese, disegno e calligrafia, principii di scienze naturali.

Quello biennale delle scuole speciali secondarie era comune alle due sezioni: la religione, le lettere italiane, la storia e la geografia, il disegno di ornato.

Digitized by Google

Oltre a queste materie era obbligatorio l'insegnamento:

Per la sezione commerciale: della contabilità commerciale e tenuta dei libri, degli elementi di statistica, economia e diritto commerciale, della lingua inglese o tedesca;

Per la sezione industriale: della storia naturale tecnologica, delle matematiche applicate, della meccanica, del disegno delle macchine, della fisico-chimica.

All'incremento degli studi tecnici provvide il municipio iniziando un museo di scienze naturali, i laboratorii e gabinetti di chimica, di fisica e di storia naturale.

In tali condizioni dell' insegnamento tecnico in Torino fu promulgata la legge del 13 novembre 1859, nell'esecuzione della quale non si potè non tener conto di quanto era stato operato in addietro per l'ordinamento delle scuole speciali.

Il 26 novembre 1860 si dava incominciamento all'istituto tecnico di Torino, ordinato conformemente alla legge del 13 novembre 1859 con le sezioni:

Amministrativa-commerciale,
Chimica,
Fisico-matematica e
Agronomica.

All'aprirsi dei corsi il numero degli alunni e degli uditori era di 82 ripartiti come segue:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sezione commerciale: | 1° anno . . . . . | Alunni | 18 |
| Id. | 2° anno . . . . . | Id. | 19 |
| | | | 37 |
| Sezione fisico-matematica: | 1° anno . . . . . | Alunni | 9 |
| Id. | 2° anno . . . . . | Id. | 5 |
| | | | 14 |
| Uditori con esame . . . . . | | | 11 |
| Uditori liberi . . . . . | | | 20 |
| | | | 31 |



Digitized by Google

La sezione chimica e quella agronomica non annoverarono alcun allievo.

Alla fine dell'anno scolastico 1861 dodici alunni avevano abbandonato gli studi dell'istituto; il numero totale dei frequentatori tra alunni e uditori erasi ridotto a 70.

Al cominciare del successivo e corrente anno scolastico 1861-62 gli alunni e uditori sono stati 95, ripartiti nelle sezioni che seguono:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sezione amministrativa commerciale: | 1° anno . . . | Alunni | 11 |
| Id. | » | Uditori con esame | 12 |
| Id. | 2° anno . . . | Alunni | 11 |
| Id. | » | Uditori con esame | 3 |
| | | | 37 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sezione fisico-matematica: | 1° anno . . . . . | Alunni | 10 |
| Id. | » | Uditori con esame | 14 |
| Id. | 2° anno . . . . . | Alunni | 8 |
| Id. | » | Uditori con esame | 2 |
| Id. | 3° anno . . . . . | Alunni | 3 |
| Id. | » | Uditori con esame | 1 |
| | | | 38 |

Uditori liberi (1) dell'uno e dell'altro corso n° 20.

Come nell'anno decorso le sezioni chimica ed agronomica non ebbero alcun allievo.

La spesa di tutto il corpo insegnante e dirigente, sostenuta per metà dallo Stato e per metà dalla provincia, è di lire 30,060, così ripartita:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Preside . . . . . | L. | 3,000 |
| 5 | Professori titolari a L. 2,200 . . . . . | » | 11,000 |
| 5 | Professori reggenti » 1,760 . . . . . | » | 8,800 |
| 3 | Incaricati . . . » 1,120 . . . . . | » | 3,360 |
| 4 | Assistenti . . . » 800 . . . . . | » | 3,200 |
| 1 | Direttore spirituale . . . . . | » | 700 |
| N° 19 | | L. | 30,060 |

(1) Secondo l'articolo 296 della legge del 13 novembre 1859 e degli articoli 124 e 125 del regolamento del 19 settembre 1860, sono ammessi negli istituti tecnici anco gli uditori liberi senza obbligo di esame.

Digitized by Google

## Scuola dei misuratori in Torino.

Sebbene l'importanza della professione di misuratore sia a' dì nostri assai cresciuta per il notevole progresso dell'industria, pure da pochi anni soltanto gli studi relativi sono stati indirizzati in modo da migliorare la condizione di questa classe, che prima della pubblicazione del regio decreto 8 ottobre 1857 era veramente assai dimessa e quasi negletta.

Due qualità si potevano in allora ottenere: di misuratore cioè e di agrimensore; diverse fra loro in grado, ma sì affini, che dopo alcuni anni l'inferiore veniva facilmente a confondersi colla superiore: ciò che induceva molti a conseguire il grado inferiore come il più facile, nella certezza di poter in breve esercitare il loro ufficio non altrimenti che se fossero insigniti della qualità più elevata.

Per sostenere l'esame finale era d'uopo avere compiuto il corso di grammatica per ambedue le qualità, oltre all'aver fatto tre anni di pratica per la qualità di misuratore e due per quella di agrimensore.

Questa pratica però non essendo punto invigilata da podestà alcuna accadeva che non di rado si presentassero all'esame finale alunni con certificati di pratica regolari, senza che avessero adempiuto all'obbligo loro. Questo abuso era divenuto così frequente e palese, che il regio biglietto dell'8 agosto 1845 ed il susseguente manifesto del Magistrato della riforma del 10 settembre dello stesso anno (1) ordinarono che la pratica fosse consegnata di semestre in semestre ai riformatori degli studi della provincia in cui veniva fatta. L'articolo 3 di questo stesso manifesto ridusse di un anno la pratica antecedentemente prescritta a quelli che facessero constare di aver superato l'esame del primo anno di filosofia o di aver fatto il corso di geometria in una pubblica scuola e superato il relativo esame.

Le materie sulle quali dovevano aggirarsi gli esami finali di misuratore e di agrimensore consistevano, a norma del regio decreto del dì 8 aprile 1850 (2):

(1) Vedi *Allegato* n° 2.
(2) Vedi *Allegato* n° 3.

Digitized by Google

1° In un lavoro in iscritto o meglio nella soluzione grafica di un problema di misura, di livellazione o di altro dei problemi più frequenti nell'esercizio pratico della professione a cui il candidato aspirava;

2° Nell'esame verbale da aggirarsi per i misuratori sull'aritmetica, sulla geometria speculativa piana e solida, sulla misura dei terreni, sul rilevamento dei piani, sulla livellazione e sulla misura pratica dei solidi o delle fabbriche; per gli agrimensori sull'aritmetica, sulla geometria piana, sulla misura dei terreni o delle fabbriche rustiche.

Egli è evidente che questa semplice istruzione era ben lungi dal porre gli agrimensori e i misuratori in grado di rispondere alla aspettazione del Governo in occasione di qualche ufficio speciale che fosse stato loro commesso; ondechè pensossi a migliorare l'indirizzo degli studi, e con reale decreto del 25 settembre 1853 (1) ordinossi che nessuno fosse ammesso alla pratica di misuratore o di agrimensore se non desse prova in apposito esame di possedere sufficienti cognizioni di aritmetica, di geometria elementare e di lettere italiane o francesi. Da questo esame, detto di ammessione alla pratica, erano dispensati coloro che avevano già superato quello di magistero, o che aveano compiuto, presi i relativi esami, il corso speciale in uno dei collegi nazionali; o che infine avevano compiuto il corso e preso con buon successo l'esame sulle tre materie prementovate in un istituto tecnico o in un istituto commerciale approvato.

Il regolamento del 28 novembre 1853 (2), pubblicato dal Ministero della pubblica istruzione in esecuzione del citato regio decreto, stabiliva le norme da seguirsi nell'esame di ammessione.

Per queste disposizioni presero a vantaggiarsi non poco gli studi di misuratore e di agrimensore; gli aspiranti dovettero non solo dare prova della loro attitudine, ma altresì arricchirsi delle cognizioni teoriche indispensabili per l'esercizio pratico di tali professioni. Se non che questi manifesti, decreti e regolamenti ordinavano bensì gli studi e gli esami per la patente di misuratore o di agrimensore, ma non provvedevano punto a somministrare agli aspi-

(1) Vedi *Allegato* n° 4.
(2) Vedi *Allegato* n° 5.

Digitized by Google

ranti le cognizioni richieste che dovevano procacciarsi privatamente con grave dispendio.

Il reale decreto del 1° agosto 1852 (1) fondava l'istituto tecnico di Torino e vi univa una scuola di geometria applicata alle arti. Tant'era vivo negli aspiranti misuratori e agrimensori il desiderio di attingere l'istruzione loro necessaria che invasero, direi quasi, la scuola del regio istituto tecnico, e quantunque in sul principio l'insegnamento non fosse pari all'uopo, pure gli agrimensori ed i misuratori andarono di anno in anno crescendo per modo che sorpassarono di gran lunga il numero degli allievi artisti, ed il professore si trovò quasi obbligato a dare un'istruzione più elevata che corrispondesse alla coltura della più parte dei suoi uditori, così che in pochi anni la scuola divenne non di diritto, ma di fatto scuola dei misuratori, anzichè scuola applicata alle arti.

A fronte di tale condizione di cose il commendatore Quintino Sella, professore in allora di geometria, d'accordo coll'insigne professore Giulio (la cui morte la patria ancor lamenta), direttore del regio istituto, propose ed ottenne con regio decreto del dì 8 ottobre 1857 (2) e col regolamento del dì 22 ottobre dello stesso anno (3) che venisse fondato un corso speciale per gli aspiranti misuratori, sopprimendo il grado di agrimensore.

Questo corso consta delle lezioni di geometria, di topografia, di disegno di agraria e forestale.

Il corso dura sette mesi circa: dal 3 di novembre sino al 15 di giugno dell'anno successivo.

La seconda metà di giugno e tutto il mese di luglio e la seconda metà di ottobre e la prima di novembre sono destinate agli esami finali di patente.

Questo corso, che è il solo nel regno, se si eccettui quello che si compie per gli agrimensori nell'istituto tecnico di Firenze, non potevasi rendere obbligatorio, per non costringere tutti gli aspiranti misuratori a trasferirsi in Torino. Perciò il regio decreto instituendolo stabiliva che gli esami a darsi nel regio istituto tecnico di Torino si aggirassero anche per gli allievi liberi sulle materie

(1) Vedi *Allegato* n° 6.
(2) Vedi *Allegato* n° 7.
(3) Vedi *Allegato* n° 8.

Digitized by Google

insegnate nel corso stesso. Questi esami constano di tre distinte prove: di una operazione pratica, di un lavoro in disegno e in iscritto, e di un esperimento verbale.

Gli esami sono dati da apposite Commissioni composte di un professore della scuola che presiede, di un dottore in matematiche e di un uffiziale tecnico governativo.

Dacchè fu aperto il corso speciale dei misuratori non mancò di essere frequentato da ragguardevole numero di allievi. Quanto estesa e numerosa sia la classe dei misuratori, lo dimostra lo specchio che segue contenente il numero degli allievi che frequentarono in ciascun anno il corso speciale; il numero degli esami di misuratore dati in caduna sezione dell'anno 1857 in poi, sì agli allievi del corso come agli aspiranti misuratori esterni; e finalmente le medie degli esami finali in ciascuna sezione.

Digitized by Google

**SPECCHIO degli allievi inscritti al corso speciale degli aspiranti misuratori dalla sua instituzione in poi, e degli esami di misuratore dati nel cessato regio istituto tecnico, e quindi nella scuola di applicazione degli ingegneri di Torino.**

| ANNO | NUMERO DEGLI INSCRITTI AL CORSO SPECIALE DEI MISURATORI | ESAMI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OSSERVAZIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ALLIEVI DEL CORSO | | | | ESTERNI | | | | TOTALE DEGLI ESAMINATI | | MEDIA DEI PUNTI | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ALLIEVI DEL CORSO | | | | ESTERNI | | | | | |
| | | AMMESSI | | REIETTI | | AMMESSI | | REIETTI | | | | AMMESSI | | REIETTI | | AMMESSI | | REIETTI | | | |
| | | 1ª sezione | 2ª sezione | 1ª sezione | 2ª sezione | 1ª sezione | 2ª sezione | 1ª sezione | 2ª sezione | AMMESSI | REIETTI | 1ª sezione | 2ª sezione | 1ª sezione | 2ª sezione | 1ª sezione | 2ª sezione | 1ª sezione | 2ª sezione | | |
| 1857-58 | 60 | 29 | 5 | 21 | 11 | 30 | 31 | 39 | 37 | 95 | 108 | 21,06 | 18,40 | 13,23 | 14,18 | 21,20 | 20,13 | 12,26 | 13,27 | Ciascuna Commissione di esame dispone di 30 voti: per essere approvato è necessario che il candidato riporti almeno 18 voti favorevoli. |
| 1858-59 | 120 | 44 | 18 | 38 | 21 | 43 | 31 | 37 | 18 | 136 | 114 | 18,92 | 20,39 | 10,06 | 12,19 | 19,83 | 20,32 | 13,17 | 13,11 | | |
| 1859-60 | 58 | 41 | 9 | 11 | 5 | 28 | 19 | 10 | 7 | 97 | 33 | 21,05 | 19,33 | 13,02 | 12,40 | 19,09 | 20,94 | 09,08 | 13,57 | | |
| 1860-61 | 60 | 34 | 8 | 14 | 7 | 12 | 10 | 4 | 5 | 64 | 30 | 20,35 | 19,75 | 13,64 | 13,14 | 20,08 | 20,90 | 13,25 | 11,60 | | |
| 1861-62 | 84 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | | | | | | | | | | |
| | 382 | 148 | 40 | 84 | 44 | 113 | 91 | 90 | 67 | 392 | 285 | | | | | | | | | | |

Digitized by Google

## Istituto tecnico di Milano.

L'istituto tecnico di Milano aprì i suoi corsi sul cominciare dell'anno scolastico 1860-1861, a tenore della legge 13 novembre 1859. Le quattro sezioni stabilite furono frequentate dagli alunni già appartenenti alla reale scuola superiore in Milano (1). Non tardarono però ad essere introdotte assai gravi modificazioni nel sistema d'insegnamento, provocate dal Consiglio provinciale di quella nobile città. Avvisando esso che gli studi di quell'istituto dovessero essere determinati in modo da escludere per un lato il sommo di coltura scientifica propria degli istituti superiori e delle Università, e per altro lato quella meramente professionale, solo diretta a insegnare l'arte fabbrile, e che fosse preferita quell'istruzione oggi più che mai domandata dal commercio avente a suoi rappresentanti i capi-officina d'industria così chimica come meccanica, gli addetti ai traffici e i possessori di vaste proprietà agricole, propose risolutamente al Ministero la riforma del piano d'insegnamento.

Tuttavolta per quel primo anno l'istituto tecnico di Milano procedette innanzi sulle norme della legge del 13 novembre 1859. Il numero degli allievi fu di 186, ripartito nel modo che segue:

| | | |
|---|---|---|
| Sezione amministrativo-commerciale | . . | N° 116 |
| » Fisico-matematica | . . . . . | » 66 |
| » Chimica | . . . . . | » 2 |
| » Agronomica | . . . . . | » 2 |

de' quali in fine dell'anno scolastico ritiraronsi 25, furono espulsi 1; non sostennero l'esame 9; non superarono l'esperimento dell'esame 106 (2); furono promossi 25; ottennero la licenza 20.

Per il secondo anno fu con regio decreto 24 ottobre 1861 (3) stabilito che il corso degli studi delle quattro sezioni dell'istituto tecnico di Milano fosse triennale.

(1) Vedi *Allegato* n° 9.

(2) I 106 alunni non promossi appartenevano per la massima parte alla sezione amministrativa-commerciale, i cui studi compievansi entro il biennio. Non reputandosi dopo questo fatto bastante il biennio di studio, il Governo, sopra proposta del preside dell'istituto, con regio decreto 24 ottobre 1861 stabilì che i corsi in tutte le sezioni dell'istituto tecnico di Milano si compiessero in tre anni.

(3) Vedi *Allegato* n° 10.

Il nuovo corso principiò coll'anno scolastico 1861-1862; si presentarono agli esami incominciati il 30 ottobre 1861, 173 candidati, dei quali 63 erano studenti dell'istituto e 108 venivano per la prima volta ammessi.

Fra i primi, 36 furono i promossi; fra i secondi, 48 furono gli ammessi, che si divisero così: 23 alla sezione amministrativo-commerciale e 25 alle altre sezioni complessivamente.

Si presentarono:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Agli esami di licenza . . . | candidati | 54, | licenziati 25 |
| » di promozione | id. | 63, | promossi 36 |
| » di ammissione | id. | 108, | ammessi 48 |

Queste cifre dimostrano come la gioventù di Milano e delle varie provincie lombarde affluisca numerosa all'istituto e nel tempo stesso quanto sia scarsa la istruzione dei candidati. È causa di ciò:

1° Lo scadimento in cui sotto il Governo austriaco erano venute le scuole e principalmente la scuola reale superiore alla quale era succeduto l'istituto;

2° Le notevoli differenze tra il nuovo ordine di studi e quello che lo aveva preceduto.

Bisognò quindi aver riguardo a tali differenze, e perciò le condizioni per l'ammissione, quantunque maggiori di quelle dell'anno passato, non furono tuttavia quali si richiedevano dall'indole e dallo scopo dell'istituto; e fu necessario che gli esaminatori tenessero conto che i giovani erano più presto scolari del sistema abolito che non di quello nascente.

L'esame di ammissione alla prima classe non fu pari ai programmi per la licenza delle scuole tecniche, e fu giudicato conveniente di richiedere soltanto ai candidati che dessero prova:

1° Di sapere esporre con chiarezza in lingua italiana i propri pensieri, trattando un tema di argomento familiare;

2° Di saper calcolare con franchezza numeri intieri e frazioni ordinarie e decimali, estraendo anche radici quadrate e risolvendo proporzioni;

3° Di possedere le cognizioni elementari della geografia fisica e politica;

4° Di essere sufficientemente addestrati nel copiare tavole d'ornamenti a semplici contorni.



Digitized by Google

In questi limiti la Commissione esaminatrice potè essere giustamente severa; l'andamento dell'anno scolastico ha provato in favore del suo operato.

L'ammissione degli uditori produsse qualche difficoltà; molti candidati, non ammessi come studenti regolari, domandarono l'iscrizione come uditori, cercando così di eludere l'effetto del non riuscito esame; ma la stretta e rigorosa osservanza ai regolamenti fece sì che non se ne ammettessero che soli 21, togliendo di questa guisa l'inconveniente che ai corsi dell'istituto potesse nuocere l'affluenza di giovani, che avessero dato prova di non esser buoni a seguirli.

Il numero degli allievi e alunni iscritti per l'anno 1861-1862 fu di 141 così ripartiti:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sezione amministrativo-commerciale | alunni | N° | 73 |
| » Fisico-matematica . . . | Id. | | 47 |
| » Agronomica . . . . . | Id. | | |
| » Chimica . . . . . | Id. | | |
| Uditori . . . . . | | » | 21 |
| | | N° | 141 |

Le condizioni delle quattro sezioni dell'istituto non erano eguali tra loro nel principio dell'anno scolastico, e la disparità esistente non è scemata nel corso dell'anno.

Avanti di aprire i corsi fu riputato necessario di compilare un programma d'insegnamento che rispondesse al nuovo indirizzo dato alla scuola, ed alle condizioni di fatto nelle quali essa trovavasi in conseguenza del primo ordinamento che le era stato dato e di tutti gli altri suoi precedenti, perchè i programmi pubblicati col regio decreto del 24 novembre 1860 (1) non soddisfacevano ad alcuna di queste condizioni, nè si sarebbe con ragione potuto aspettare che vi soddisfacessero, essendo l'istituto tecnico di Milano in condizioni affatto speciali.

Incominciati i corsi e determinato il loro indirizzo a norma del regio decreto 24 ottobre 1861, l'istruzione procedette ordinatamente e alacremente.

(1) Vedi *Allegato* n° 11.

Digitized by Google

Con questo ordinamento, mentre migliorarono assai le condizioni scientifiche dell'istituto, si lasciò non pertanto libero il campo alla provincia di introdurvi col tempo quei perfezionamenti che man mano si sarebbero dimostrati opportuni, e di aggiungere altre scuole complementari. E già nella tornata del 18 aprile 1862 la Deputazione provinciale deliberò di creare presso il suddetto istituto un corso libero di bachicoltura, affidandone lo insegnamento al professore di storia naturale, Emilio Cornalia, il quale incominciò le sue lezioni nel maggio scorso.

La spesa sostenuta dallo Stato e dalla provincia di Milano per il corpo insegnante e dirigente di questo istituto è di L. 42,401 51, ripartita come segue:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Preside . . . . . | L. 3,000 | » |
| 9 | Professori titolari a L. 2,200 . . . . . | » 19,800 | » |
| 3 | Professori reggenti » 1,760 . . . . . | » 5,280 | » |
| 6 | Incaricati . . . » 1,120 . . . . . | » 6,720 | » |
| 8 | Assistenti . . . » 800 . . . . . | » 6,400 | » |
| 1 | Direttore spirituale . . . . . | » 1,201 | 51 |
| N° 28 | | L. 42,401 | 51 |

### Istituto tecnico di Genova.

Allorquando fu promulgata la legge sulla pubblica istruzione del 13 novembre 1859, l'insegnamento tecnico in Genova era eguale a quello che si dava in Torino nei corsi speciali conformemente al Regio Decreto del 7 settembre 1856 (1).

Avvenuta però la promulgazione della legge suindicata, il Consiglio provinciale di Genova incaricava una Commissione eletta tra i suoi per formare il disegno di un istituto tecnico da erigersi nella città di Genova. La Commissione, compiuti i suoi studi, propose che l'istituto tecnico fosse di due sole sezioni, la commerciale cioè e l'industriale, e gl'insegnamenti distribuiti nel modo seguente:

*Sezione commerciale.*

Economia politica applicata al commercio ed all'industria,
Diritto commerciale, pubblico, marittimo ed amministrativo,

(1) Vedi *Allegato* n° 12.

Digitized by Google

Storia civile e commerciale, geografia e statistica,
Contabilità,
Lingua francese,
Lingua inglese,
Lingua spagnuola,
Lingua tedesca,
Letteratura italiana,
Insegnamento morale.

*Sezione industriale:*

Algebra,
Geometria e trigonometria,
Meccanica,
Fisica ed elementi di storia naturale,
Chimica,
Geometria descrittiva e disegno.

Gli insegnamenti dell'economia, della contabilità, della letteratura e della morale dovevano essere comuni ad ambe le sezioni.

Tali erano gli intendimenti, tali le proposte della Commissione che la Deputazione provinciale stava per sottoporre in forma di schema alle deliberazioni del Consiglio, quando, pubblicatasi la circolare del Ministero della pubblica istruzione del dì 2 settembre 1860 ed il regolamento sull'istruzione tecnica col Regio Decreto del dì 19 settembre successivo, la Commissione ripigliando l'esame del proprio disegno, pensò che si avesse a conservare in gran parte, e propose che tre fossero le sezioni invece delle due suaccennate, cioè una commerciale, una chimica ed una fisico-matematica, le prime due con un corso biennale e la terza con un corso di tre anni; gli insegnamenti così ripartiti:

*Sezione commerciale:*

Lettere italiane,
Storia e geografia,
Economia politica, storia commerciale e industriale,
Diritto commerciale, pubblico-marittimo e amministrativo,
Computisteria,
Lingua inglese,
Lettere francesi,
Lingua tedesca.

Digitized by Google

*Sezione chimica:*

Fisica,
Mineralogia e geologia,
Chimica generale e tecnologica,
Lettere italiane,
Computisteria,
Lingua inglese,
Lingua tedesca.

*Sezione fisico-matematica:*

Algebra,
Geometria e trigonometria,
Meccanica applicata,
Fisica,
Mineralogia e geologia,
Geometria descrittiva e disegno,
Lingua inglese,
Lingua tedesca.

Questo disegno di studi fu approvato dal Consiglio provinciale e dal Governo.

L'istituto tecnico di Genova si aperse sul cominciare dell'anno scolastico 1860-61 con il seguente numero di alunni:

*Sezione fisico-matematica:*

| | |
|---|---|
| 3° anno di corso, alunni . . . . | N° 3 |
| 2° » » . . . . . | » 2 |
| 1° » » . . . . . | » 12 |
| Uditori . . . . . | » 8 |
| | N° 25 |

*Sezione amministrativo-commerciale:*

| | |
|---|---|
| 2° anno di corso, alunni . . . . | N° 16 |
| Uditori . . . . . | » 3 |
| 1° anno di corso, alunni . . . . | » 31 |
| Uditori . . . . . | » 5 |
| | N° 55 |

e così le due sezioni furono frequentate da 80 alunni.

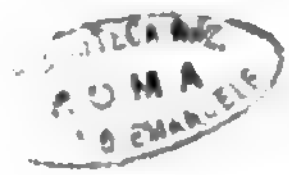


Digitized by Google

Alla fine dell'anno scolastico 1860-61 oltre gli alunni e uditori sovrindicati si presentarono altri 5 discenti, e così gli esami di promozione e di licenza furono dati a 85 candidati.

La sezione chimica rimase deserta, non essendosi iscritto alcun candidato per seguire i suoi corsi.

La frequentazione di questo istituto nell'anno scolastico corrente è stata maggiore di quella dell'anno scorso perchè tra alunni e uditori delle due sezioni fisico-meccanica e amministrativo-commerciale (non annoverando la sezione chimica alcun alunno) ascese al numero di 99, che sono così ripartiti:

*Sezione fisico-matematica:*

| | | |
|---|---|---|
| 3° anno, alunni . . . . . | N° 1 | N° 4 |
| Uditori . . . . . | » 3 | |
| 2° anno, alunni . . . . . | N° 7 | » 9 |
| Uditori . . . . . | » 2 | |
| 3° anno, alunni . . . . . | N° 10 | » 23 |
| Uditori . . . . . | » 13 | |
| | | N° 36 |

*Sezione amministrativo-commerciale:*

| | | |
|---|---|---|
| 2° anno, alunni . . . . . | N° 19 | N° 26 |
| Uditori . . . . . | » 7 | |
| 1° anno, alunni . . . . . | N° 24 | » 37 |
| Uditori . . . . . | » 13 | |
| | | N° 63 |

Anche la spesa del corpo insegnante e dirigente di questo istituto è sostenuta per metà dallo Stato e per metà dalla provincia. Il suo ammontare è di L. 22,780, ripartito come appresso:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 Preside . . . . . | | L. 3,000 | » |
| 3 Professori titolari a | L. 2,200 . . . . . | » 6,600 | » |
| 3 Professori reggenti | » 1,760 . . . . . | » 4,280 | » |
| 5 Incaricati . . . | » 1,120 . . . . . | » 5,600 | » |
| 2 Assistenti . . . | » 800 . . . . . | » 1,600 | » |
| 1 Direttore spirituale . . . . . | | » 700 | » |
| N° 15 | | L. 21,780 | » |

Digitized by Google

## Scuole tecniche di Genova.

La Regia Camera di commercio di Genova, nel lodevole intendimento di favorire il commercio e l'industria, espresse il voto nella tornata 28 gennaio 1846 che vi fosse in quella città l'insegnamento della chimica e della meccanica applicate alle arti. E nella successiva seduta del 27 novembre di detto anno mostrossi disposta a provvedere i locali, e a fare le spese di fondazione per le accennate scuole, nella fiducia che il Governo avesse nominati e retribuiti i professori e gli inservienti.

Il Ministero, riconosciuta l'utilità dell'istituto, nell'udienza del 28 novembre 1846 sottopose alla firma reale un Brevetto (1), per il quale stabilironsi in Genova due scuole, una di chimica e l'altra di meccanica applicate alle arti. Queste scuole vennero poste sotto la dipendenza allora del Ministero dell'interno e sotto l'ispezione della Camera di commercio di Genova, e aperte al pubblico insegnamento il 20 novembre 1847.

Così ebbero origine le scuole tecniche di Genova, che per i miglioramenti successivi vanno oggi fra le prime del regno.

Infatti nel 1848 si aggiunse a queste scuole l'insegnamento della geometria industriale, nel 1852 quello del disegno industriale e nel 1853 quelli di nautica, di costruzione navale e di matematiche elementari e preparatorie.

Se non che, mancando forse ancora l'unità d'indirizzo, la Regia Camera di commercio di Genova deliberò di affidare la direzione ad un ispettore, il professore G. Marchese, il quale sopravvegliasse e proponesse le riforme ed i provvedimenti opportuni e necessari.

Nel 1858 fu introdotto l'insegnamento di economia politica industriale, il quale fu coll'ispezione delle scuole commesso al commendatore professore Girolamo Boccardo.

Ad imitazione di ciò che da gran tempo si pratica nei più colti paesi di Europa, e particolarmente in Inghilterra ed in Ginevra, si fecero *libere letture* per cura di privati docenti. La Camera di commercio, cui siffatte letture tornano accette, dispose perchè l'anfiteatro potesse servire a quegli insegnanti che amano leggere intorno

(1) Vedi *Allegato* n° 13.

qualche scienza speciale, o manifestare al pubblico qualche scoperta industriale.

Nello scorso anno scolastico parecchi corsi liberi furono dati con lode e profitto, fra i quali quello di fisica del dottore G. M. Garibaldi, e quello di storia naturale-marina del cavaliere professore M. Lessona.

Colle cattedre aumentossi eziandio il materiale delle scuole, le quali oggi sono corredate:

1° Di un vasto laboratorio chimico;

2° Di un gabinetto di geometria;

3° Di un gabinetto di meccanica;

4° Di una copiosissima collezione di disegni;

5° Di un gabinetto di costruzione navale;

6° Di una raccolta di strumenti di nautica e di astronomia;

7° Di una raccolta mineralogica;

8° Di un museo tecnologico, nel quale si raccolgono campioni delle principali materie prime per le varie industrie, non che delle loro successive manifatturazioni;

9° Di una biblioteca.

La spesa del personale insegnante, dirigente e di servizio di queste scuole ascende alla somma di lire 20,800 così ripartita:

| | |
|---|---|
| Ispettore | L. 2,000 |
| Professore di economia politica | » 2,000 |
| Professore di chimica industriale | » 2,000 |
| Professore di chimica commerciale | » 1,200 |
| Professore di geometria applicata | » 1,200 |
| Professore di meccanica | » 2,000 |
| Professore di geometria, aritmetica e algebra in preparazione alla nautica | » 2,000 |
| Professore di nautica | » 2,000 |
| Professore di costruzione navale | » 2,000 |
| Professore di disegno | » 1,500 |
| Preparatore di chimica | » 600 |
| Assistente alla scuola di meccanica | » » |
| Bidello | » 900 |
| Portiere | » 480 |
| Altro portiere | » 200 |

Digitized by Google

Quella delle spese diverse per la conservazione ed ampliazione delle collezioni, della biblioteca, ecc., alla somma di lire 8,520, e così la spesa totale per l'insegnamento e per il materiale delle scuole tecniche di Genova ascende alla somma di lire 29,320; alla quale fino ad ora il Governo non ha concorso che per sole lire 5,440. Ma poichè l'articolo 41 della legge 6 luglio 1862 per l'istituzione e l'ordinamento delle Camere di commercio prescrive che « la nuova Camera di commercio che sarà stabilita in Genova non avrà diritto a percepire il prodotto della tassa sulle *Assicurazioni marittime*, sulle quali non potrà che percepire la parte compartita dalla presente legge, e che passerebbero a carico del bilancio dello Stato le spese delle scuole tecniche e nautiche da detta Camera istituite, » così col prossimo 1863 il mantenimento di queste scuole sarà a totale carico dello Stato.

Queste scuole sono governate da un regolamento approvato per decreto ministeriale del 25 novembre 1852 (1).

Le lezioni principiano ogni anno verso la metà di novembre e durano sino alla fine di giugno: esse sono pubbliche e gratuite, e per esservi ammessi non si domanda esame nè altra condizione qualsiasi; coloro però che desiderano un certificato di aver frequentato una o più scuole, e sostenere alla fine dell'anno scolastico qualche esame, devono prima del 15 novembre farsi iscrivere alla segreteria della Camera o all'uffizio d'ispezione, dichiarando il loro nome, cognome, età, patria, domicilio, professione e i corsi che intendono di seguire. Gli alunni iscritti sono ammessi a prender parte alle esercitazioni pratiche adatte alla natura di ciascun corso. Gli esami si dànno dopo la chiusura dei corsi, e sono tutti facoltativi.

Coll'aggiunta delle tre cattedre di meccanica e costruzione navale teorica e pratica, di navigazione e astronomia nautica, e di aritmetica, algebra, geometria e trigonometria, avvenuta nel 1853, si sente il bisogno di stabilire alcune norme per l'insegnamento e per gli esami di questi tre nuovi corsi, tanto più che queste cattedre formavano una sezione nautica da aggiungersi alle scuole tecniche già esistenti. E diffatti un regolamento (2) venne appro-

(1) Vedi *Allegato* n° 14.
(2) Vedi *Allegato* n° 15.



Digitized by Google

vato con decreto ministeriale del 24 ottobre 1853, secondo il quale il corso di nautica venne diviso in quattro classi: la prima per l'aritmetica ragionata, l'algebra fino alle equazioni di secondo grado, le definizioni della geometria piana e solida, e la definizione delle linee trigonometriche; la seconda per le definizioni della sfera, la risoluzione pratica dei principali quesiti di pilotaggio, il maneggio dell'ottante e del sestante; la terza per la geometria piana e solida, la trigonometria piana e sferica; la quarta per gli elementi di navigazione e l'astronomia nautica.

Il corso di architettura navale venne pure diviso in quattro classi: la prima per l'aritmetica ragionata, l'algebra fino alle equazioni di secondo grado e le definizioni della geometria piana e solida; la seconda per la costruzione navale pratica; la terza per la geometria piana e solida e la meccanica, per ciò che concerne le costruzioni navali; la quarta infine per il modo di tracciare i disegni geometrici di costruzione navale, i calcoli a ciò relativi, il tracciamento delle seste, la pratica del cantiere, i materiali in uso nella fabbricazione dei bastimenti, ed infine alcune nozioni elementari sui piroscafi.

Ogni classe richiede cinque mesi di studio, meno la quarta di costruzione navale, per la quale sono destinati dieci mesi.

Per aspirare al grado di capitano di prima classe della marina mercantile occorre avere compito il corso della prima, terza e quarta classe del corso di nautica.

Per aspirare al grado di capitano di seconda classe, oppure per ottenere il permesso di viaggiare come secondo a bordo di un legno mercantile, basta aver compiuto le prime due classi del corso di nautica.

Per aspirare al grado di costruttore navale di prima classe è necessario avere compiuto con profitto le due prime classi di costruzione navale.

Gli allievi delle scuole tecniche di Genova che finito il corso volessero subire l'esame e riportare la relativa patente, sono sottoposti all'esame stesso avanti una Commissione composta:

*Per i capitani*

Del presidente della Camera di commercio di Genova o di un suo rappresentante;

Digitized by Google

Di un ufficiale superiore e di un ufficiale subalterno della regia marina di guerra destinati dal comando della medesima, sopra invito della Camera di commercio, esaminatori per la parte pratica;

Del professore di aritmetica e geometria, e di quello di nautica, esaminatori per la parte teorica.

*Per i costruttori*

Del presidente della Camera di commercio o d'un suo delegato;

Del direttore delle costruzioni navali da guerra, o di altro ingegnere destinato dal comando della regia marina, previo invito della Camera di commercio;

Dei professori di aritmetica e geometria, e di costruzione navale.

L'esame è deliberato a voti, ed il relativo certificato contiene distintamente il risultato della parte teorica e pratica; è sottoscritto da tutta la Commissione esaminatrice.

Dal prospetto statistico che segue si vede quale fu la frequentazione media annuale delle singole scuole; nè è da tacersi che la maggior parte degli uditori non vi fu attratta dalla speranza di lauree o di diplomi, o da altro estraneo movente, ma soltanto dal nobile e disinteressato desiderio di imparare.

Finalmente, a proposito delle scuole tecniche di Genova, diremo che la Camera di commercio ai più meritevoli alunni iscritti alla scuola e aspiranti all'annuale esame di concorso suole assegnare annui premi in medaglie d'argento dorate, medaglie d'argento, medaglie di rame, e menzioni onorevoli.

**PROSPETTO STATISTICO delle lezioni date e della media annuale degli uditori intervenuti nelle scuole tecniche di Genova dall'anno scolastico 1853-54 all'anno scolastico 1861-62, meno l'annata 1857-58 della quale non si è potuto raccogliere cifre esatte**

| ANNI scolastici | ECONOMIA politico-industriale | | CHIMICA industriale | | CHIMICA commerciale | | MECCANICA industriale | | GEOMETRIA industriale | | DISEGNO industriale | | NAUTICA | | COSTRUZIONE navale | | MATEMATICHE elementari | | TOTALE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Numero delle lezioni | Media annuale degli Uditori | Numero delle lezioni | Media annuale degli Uditori | Numero delle lezioni | Media annuale degli Uditori | Numero delle lezioni | Media annuale degli Uditori | Numero delle lezioni | Media annuale degli Uditori | Numero delle lezioni | Media annuale degli Uditori | Numero delle lezioni | Media annuale degli Uditori | Numero delle lezioni | Media annuale degli Uditori | Numero delle lezioni | Media annuale degli Uditori | Numero delle lezioni | Media annuale degli Uditori |
| 1853-54 | » | » | 52 | 80 | » | » | 22 | 53 | 48 | 73 | 162 | 64 | » | » | » | » | » | » | 284 | 270 |
| 1854-55 | » | » | 42 | 149 | » | » | 51 | 31 | 50 | 41 | 156 | 64 | » | » | » | » | » | » | 199 | 285 |
| 1855-56 | » | » | 45 | 97 | » | » | 43 | 36 | 48 | 50 | 145 | 76 | 189 | 10 | 182 | 9 | 184 | 8 | 834 | 286 |
| 1856-57 | » | » | 44 | 67 | » | » | 38 | 25 | 40 | 40 | 116 | 65 | 170 | 15 | 170 | 10 | 79 | 23 | 657 | 245 |
| 1858-59 | 43 | 348 | 46 | 74 | » | » | 41 | 38 | 40 | 37 | 105 | 47 | 87 | 12 | 106 | 18 | 108 | 20 | 576 | 594 |
| 1859-60 | 41 | 291 | 38 | 72 | » | » | 41 | 43 | 40 | 40 | 112 | 53 | 116 | 6 | 103 | 7 | 98 | 19 | 589 | 531 |
| 1860-61 | 37 | 209 | 38 | 63 | 36 | 57 | 39 | 30 | 36 | 28 | 113 | 44 | 149 | 4 | 111 | 5 | 171 | 25 | 730 | 465 |
| 1861-62 | 32 | 221 | 37 | 79 | 37 | 57 | 36 | 31 | 40 | 35 | 98 | 15 | 116 | 7 | 102 | 9 | 141 | 31 | 639 | 485 |

Digitized by Google

## Istituto tecnico di Piacenza.

Il governatore delle provincie dell'Emilia con decreto dell'11 febbraio 1860 (1), mentre sopprimeva le scuole facoltative universitarie di Piacenza, ordinava che in loro vece fosse fondato in quella stessa città un istituto tecnico commerciale. Il Consiglio provinciale però nella tornata del 21 novembre successivo deliberò ad unanimità di suffragi la fondazione nella città di Piacenza di un istituto tecnico completo con le quattro sezioni amministrativo-commerciale, chimica, agronomica e fisico-matematica.

Dietro questa deliberazione, stata approvata dal Ministero della pubblica istruzione, il 15 gennaio del corrente anno si aprì in Piacenza l'istituto tecnico avente le quattro sezioni richieste, le quali sono così frequentate:

| SEZIONE | | | | | | | | TOTALE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amministrativo-Commerciale | | Chimica | | Agronomica | | Fisico-Matematica | | | |
| Alunni | Uditori | Alunni | Uditori | Alunni | Uditori | Alunni | Uditori | Alunni | Uditori |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 24 | 7 |
| | | | | | | | | 31 | |

La spesa del personale insegnante e dirigente dell'istituto tecnico di Piacenza è sostenuta metà dallo Stato e metà dalla provincia. La spesa totale, ascendente a L. 19,040, è così divisa:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Professori titolari a L. 2,000 | . . . . | L. 8,000 | » |
| 3 | Professori reggenti » 1,600 | . . . . . | » 4,800 | » |
| 3 | Incaricati . . . » 980 | . . . . . | » 2,940 | » |
| 3 | Assistenti . . . » 700 | . . . . . | » 2,100 | » |
| 1 | Direttore spirituale . . . . . | | » 500 | » |
| 1 | Bidello o inserviente . . . . . | | » 700 | » |
| N° 15 | | | L. 19,040 | » |

(1) Vedi *Allegato* n° 16.

Digitized by Google

## Istituto tecnico di Forlì.

Con decreto 14 febbraio 1860 (1) del governatore generale delle provincie dell'Emilia veniva fondato nella città di Forlì un istituto tecnico agronomico. Però il Consiglio provinciale forlivese, meglio pensando ai bisogni di quella provincia, stanziava nel suo bilancio la somma occorrente per dotare la città di Forlì di un istituto tecnico con le sezioni amministrativo-commerciale, fisico-meccanica e agronomica.

Tuttavia si apriva l'istituto nel dì 15 marzo del corrente anno colle due sole sezioni, fisico-matematica e amministrativo-commerciale, frequentate come segue:

*Sezione fisico-matematica:*

| | |
|---|---|
| Alunni . . . . . | N° 11 |

*Sezione amministrativo-commerciale:*

| | |
|---|---|
| Alunni . . . . . | » 5 |
| Uditori . . . . . | » 3 |
| | N° 19 |

La provincia di Forlì concorre con lo Stato nella spesa del personale insegnante e dirigente di quell'istituto, la quale ascende a L. 11,990, ed è così ripartita:

| | | | |
|---|---|---|---|
| N° 2 | Professori titolari a L. 2,000 . . . . . | L. 4,000 | » |
| 2 | Professori reggenti » 1,600 . . . . . | » 3,200 | » |
| 3 | Incaricati . . . » 980 . . . . . | » 2,940 | » |
| 1 | Assistente . . . . . | » 700 | » |
| 1 | Bidello . . . . . | » 650 | » |
| | Indennità ad un professore titolare per le funzioni di preside . . . . . | » 500 | » |
| N° 9 | | L. 11,990 | » |

(1) Vedi *Allegato* n° 17.

Digitized by Google

## Istituto tecnico di Firenze.

Non essendosi promulgata la legge 13 novembre 1859 nelle provincie toscane, l'istituto tecnico di Firenze è governato con norme diverse dagli istituti descritti nella legge, e racchiude in sè svariate ed utili istituzioni oltre a quelle che ad un istituto tecnico propriamente detto s'appartengono.

Prima di dire alcuna cosa sull'istituto di Firenze gioverà notare come l'insegnamento tecnologico fosse fino al tempo presente ben piccola cosa in Toscana, dacchè era ridotto quasi intieramente nella Regia Accademia di belle arti di Firenze, divisa fino al 1850 in tre classi destinate: una alle arti del disegno, della pittura e della scultura, una alla musica, ed una infine alle arti meccaniche.

La scuola delle belle arti, che sotto il titolo di *Confraternita di San Luca* ebbe in Firenze il suo incominciamento verso l'anno 1350, ricevè posteriormente da Cosimo I de' Medici il nome di Accademia e fu considerata come un magistrato avente diritto su tutte le arti che da essa dipendevano. Pietro Leopoldo I protesse questo stabilimento assegnandogli un locale migliore, e fra le altre cose vi creò una compagnia di artigiani, affinchè dai reciproci studi risultasse il perfezionamento delle toscane manifatture.

Anche il Governo francese non volle dimenticato questo stabilimento, e fin da' suoi primordi fondò un conservatorio d'arti e mestieri con una cattedra di meccanica, avente un copioso corredo di macchine e modelli relativi ai vari mestieri, ed una cattedra di chimica con un laboratorio fornito di quei comodi necessari a comprovare per via dell'esperienza la verità delle dottrine teoriche.

A lettori di meccanica e chimica furono chiamati i professori Focacci per la prima, e Targioni-Tozzetti per la seconda, il quale ultimo insegnò fino oltre la metà del secolo presente. Al Focacci successero altri, fra' quali basterà notare i nomi chiarissimi dei Professori Giorgini e Gonnella.

Se fu di qualche giovamento la istituzione di dette scuole, molto valse ad estendere le utili cognizioni l'Accademia d'arti e manifatture (ossia la terza classe dell'Accademia di belle arti sovra

Digitized by Google

enunciata), la quale nelle sue mensili adunanze faceva conoscere per mezzo degli uomini della scienza, ai manifattori ed industriali, i nuovi trovati, le nuove scoperte e le utili applicazioni.

Così fino al 1850; nel quale anno il Governo toscano avendo considerato come l'aggregazione delle scuole tecniche all'Accademia delle belle arti di Firenze non fosse razionale, perchè l'insegnamento relativo, sebbene potesse essere favorito dalle arti del disegno, tuttavia non aveva sostanziale analogia con le belle arti, ma era invece fondato principalmente nelle scienze fisiche e matematiche, con decreto del 14 gennaio (1) le separò affatto dall'Accademia stessa e nominò a presiederla un direttore. Ed affinchè gli alunni, i quali volontariamente frequentavano le scuole già esistenti, non fossero privati di quegli insegnamenti, furono esse tenute aperte, finchè nel 1852, per mancanza di alunni, doverono essere chiuse affatto.

Le lezioni delle già scuole tecniche miravano solo a illuminare la mente degli artigiani nell'esercizio pratico dei loro mestieri; non vi era obbligo di esame di ammissione; non rassegna; non corsi regolari; in sostanza erano insegnamenti liberi ai quali poteva intervenire chiunque.

Un decreto del 22 ottobre 1853 (2) riordinò questa istituzione, intitolandola « Istituto tecnico » e stabilendo le seguenti cattedre:

1° Geometria descrittiva e disegno tecnologico;

2° Fisica tecnologica e tecnologia speciale delle arti fisiche;

3° Meccanica sperimentale e tecnologia speciale delle arti meccaniche;

4° Storia naturale applicata alle arti;

5° Chimica applicata alle arti;

6° Metallurgia.

Questo decreto rimase per qualche tempo lettera morta, finchè nell'11 novembre 1856 (3) l'istituto fu compiutamente ordinato, e inoltre arricchito delle cattedre di chimica generale, di elementi di storia naturale, di botanica e di materia medica.

(1) Vedi *Allegato* n° 18.
(2) Vedi *Allegato* n° 19.
(3) Vedi *Allegato* n° 20.

Digitized by Google

L'istituto tecnico di Firenze possiede un gabinetto di fisica e di meccanica, ed un museo tecnologico, che contengono:

*a*) Macchine e apparecchi d'uso scientifico;

*b*) Macchine e apparecchi d'uso tecnico;

*c*) Macchine e apparecchi d'uso domestico;

*d*) Strumenti e arnesi per uso degli artigiani;

*e*) Modelli e disegni degli oggetti compresi nelle categorie precedenti, come pure di edifizi destinati a lavorazioni d'ogni genere;

*f*) La collezione dei modelli e disegni per lo studio della geometria descrittiva e del disegno tecnologico;

*g*) La collezione geologica delle roccie e fossili dei vari terreni della Toscana;

*h*) La collezione speciale dei minerali toscani utili alle arti;

*i*) La collezione geologica e mineralogica straniera;

*k*) La collezione dei prodotti organici toscani e stranieri;

*l*) La collezione dei saggi di varie lavorazioni.

Possiede altresì un'officina di meccanica, che provvede ai gabinetti di fisica e di meccanica, nonchè al laboratorio di chimica, i modelli e gli apparecchi necessari alle lezioni.

Finalmente va ricco di una biblioteca pregiata per opere scientifiche e di tecnologia, non che di pubblicazioni periodiche, delle quali si possono giovare i professori e gli alunni dell'istituto.

L'istituto fu aperto il 26 febbraio 1857, e fin dalla sua origine modificò il suo primitivo programma rivolgendo i suoi insegnamenti a quelle discipline che sono particolarmente necessarie a chi si indirizza alla professione di ingegnere civile e di perito agrimensore. E ciò avvenne perchè in Toscana, non prosperando gran fatto le grandi industrie a cagione delle condizioni politiche nelle quali per tanto tempo versò, i giovani non si vedevano per tal via aperta una soddisfacente carriera. Infatti nel prospetto statistico, che daremo in appresso, si vedrà come, scarso nei primi anni il numero della scolaresca, andò aumentando gradatamente quanto più si sentì il bisogno della istruzione per ottenere un posto qualsiasi nelle strade ferrate e nei telegrafi, e quanto più si avverava la mançanza di persone atte ad adempiere nelle campagne l'ufficio di geometra agrimensore e di perito estimatore.

Agli insegnamenti già prescritti, con risoluzione in data 15 no-



Digitized by Google

vembre 1860 del Governatore generale della Toscana (1) altri furono aggiunti affinchè questo istituto si conformasse agli altri del regno, ordinati secondo la legge del 23 novembre 1859 ed il regolamento del 19 settembre 1860. Quindi fu arricchito dell'insegnamento dell'agraria e della geografia fisica, politica e commerciale, e distinto in tre sezioni: quella di agrimensura, quella fisico-chimica e quella fisico-meccanica.

Alla sezione di agrimensura furono assegnati i seguenti insegnamenti:

Lingua italiana e geografia,
Disegno,
Geometria descrittiva e topografia,
Fisica elementare,
Chimica elementare e tecnologica,
Agraria;

Alla sezione di fisico-chimica quelli di:

Lingua italiana e geografia,
Disegno,
Chimica elementare e tecnologica,
Fisica elementare,
Storia naturale;

E finalmente alla sezione fisico-meccanica gli insegnamenti di:

Lingua italiana e geografia,
Disegno,
Geometria descrittiva e topografia,
Fisica elementare,
Chimica elementare,
Meccanica elementare ed applicata.

I corsi delle lezioni in queste sezioni si compiono in tre anni, compreso un anno preparatorio.

Per essere ammessi al corso i giovani sono sottoposti ad un esame che si aggira sulle seguenti materie:

Aritmetica ragionata,
Elementi di geometria,
Algebra elementare,
Trigonometria rettilinea.

(1) Vedi *Allegato* n° 21.

Digitized by Google

Quali sieno stati i risultati dei primi anni di esperimento dell'istituto tecnico di Firenze lo dimostrano i vari uffizi ed impieghi conseguiti dai suoi alunni licenziati dopo il 1859 (primo anno degli esami finali di licenza dacchè fu aperto l'istituto), la più parte dei quali, felicemente sostenuti gli esami finali, vide rimunerati i suoi studi, o nel pubblico insegnamento, o nel genio militare, o nelle strade ferrate, ed altri esercitano per conto proprio e con utile e soddisfazione dell'universale la professione di perito agrimensore.

All'istituto di Firenze furono nel 1° novembre 1859 (1), con decreto del Governo della Toscana, aggregate le scuole di disegno elementare delle arti decorative e delle arti meccaniche già appartenenti alla Regia Accademia di belle arti. E con ordinanza del 15 novembre 1860 (2) fu stabilito che in queste scuole fossero dati i seguenti insegnamenti:

1° Elementi del disegno di ornato, primi rudimenti del disegno di figura;

2° Principii del disegno di costruzione ed architettura elementare;

3° Elementi di composizione ornamentale applicata alle arti decorative ed alle industrie; elementi del disegno di figura;

4° Ornato modellato.

La scuola di architettura, prescindendo dalla sua indole elementare, giova ad arricchire di tutte le necessarie cognizioni quei giovani che frequentano le scuole superiori dell'istituto tecnico e che si dedicano in ispecial modo al corso di agrimensura.

Per essere ammessi alla sezione del disegno delle arti meccaniche e decorative gli alunni devono dar prova di conoscere bene tutto ciò che si insegna nelle scuole elementari, comprese le prime nozioni di geometria pratica e di disegno lineare, che appartengono a quell'insegnamento elementare. Così preparati ricavano maggior frutto dagli insegnamenti a cui attenderanno. Gli esercizi di questa sezione sono condotti in modo da servire e agli artigiani che si fermano in quel grado, ed a quelli che vogliono proseguire gli studi dell'istituto tecnico nelle sezioni di agrimensura e di fisico-chimica o di fisico-meccanica.

(1) Vedi *Allegato* n° 22.
(2) Vedi *Allegato* n° 23.

Digitized by Google

Il Ministero di agricoltura e commercio, nell'intento di cooperare all'incremento dell'industria mineraria, stimò opportuno di ordinare presso l'istituto tecnico di Firenze una scuola speciale di capi-maestri per le miniere e per le officine metallurgiche.

Una parte degl'insegnanti per tale scuola si ha già nei professori del ricordato istituto; non mancano per compierlo che due professori per l'insegnamento, uno dell'arte delle miniere, della metallurgia l'altro.

E poichè grandi difficoltà si presentano per trovare persone fornite delle cognizioni necessarie a questo speciale insegnamento, questo Ministero si è rivolto a quello della pubblica istruzione per ottenere che i due professori cav. Vegni e Burci insegnanti nell'istituto di perfezionamento di Firenze, fossero incaricati degl'insegnamenti proprii della scuola anzidetta.

Ecco ora il prospetto degli alunni che hanno frequentato l'istituto tecnico di Firenze dall'anno scolastico 1856-57 a tutto il corrente anno 1861-62.

Digitized by Google

| ANNO Accademico | SCUOLE di ornato elementare | di ornato decorativo e figura | di ornato modellato | di architettura | TOTALE delle scuole di disegno | CORSI SCIENTIFICI ANNO Preparatorio | AGRIMENSURA 1° anno | AGRIMENSURA 2° anno | FISICO-CHIMICA 1° anno | FISICO-CHIMICA 2° anno | FISICO-MECCANICA 1° anno | FISICO-MECCANICA 2° anno | TOTALE dei corsi scientifici | TOTALE GENERALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1856-57 | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | 20 | 20 |
| 1857-58 | — | — | — | — | — | 12 | 6 | — | 1 | — | 8 | — | 27 | 27 |
| 1858-59 | — | — | — | — | — | 10 | 2 | 2 | 1 | — | 9 | 7 | 31 | 31 |
| 1859-60 | — | — | — | — | — | 13 | 6 | 10 | — | — | 8 | 8 | 45 | 45 |
| 1860-61 | 105 | 41 | 35 | 40 | 221 | 12 | 16 | 7 | 1 | — | 8 | 3 | 47 | 268 |
| 1861-62 | 110 | 53 | — (*) | 77 | 240 | 28 | 11 | 16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 66 | 306 |

(*) Questa scuola è rimasta chiusa per la morte del maestro titolare. È stato calcolato che gli alunni dovessero superare i 50.

Digitized by Google

La spesa cui dà luogo l'istituto di Firenze è a tutto carico dello Stato. Essa ascende annualmente a lire 46,734, divisa in personale e materiale come segue:

PERSONALE DELL'ISTITUTO TECNICO DI FIRENZE

*Direzione, officina di meccanica, inservienti.*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| N° | 1 | Direttore | L. 3,000 | » |
| » | 1 | Cancelliere | » 1,800 | » |
| » | 1 | Copista e conservatore delle collezioni | » 1,200 | » |
| » | 1 | Computista, economo e munizioniere | » 1,200 | » |
| » | 1 | Custode | » 806 | 40 |
| » | 1 | Macchinista e capo dell'officina | » 1,209 | 60 |
| » | 1 | Supplente al medesimo | » 806 | 40 |
| » | 1 | Lavorante falegname | » 806 | 40 |
| » | 1 | Bidello | » 806 | 40 |
| » | 1 | Portiere | » 806 | 40 |
| » | 3 | Servienti a lire 705 60 | » 2,116 | 80 |
| » | 2 | Alunni dell'officina a lire 250 | » 500 | » |

*Corpo insegnante.*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| » | 1 | Professore di geometria descrittiva e topografia | » 2,000 | » |
| » | 1 | Id. di fisica | » 2,000 | » |
| » | 1 | Id. di chimica | » 2,000 | » |
| » | 1 | Id. di storia naturale | » 2,000 | » |
| » | 1 | Id. d'agraria | » 2,000 | » |
| » | 1 | Id. di geografia e storia de' viaggi | » 2,000 | » |
| » | 1 | Id. di matematiche | » 2,000 | » |
| » | 1 | Id. di meccanica | » 2,116 | 80 |
| | | Gratificazione al professore di chimica | » 1,000 | » |
| » | 1 | Assistente al professore di meccanica | » 300 | » |
| » | 1 | Aiuto e supplente alla cattedra di fisica | » 1,000 | » |
| » | 1 | Id. alla cattedra di chimica | » 1,000 | » |
| | | Gratificazioni per servigi straordinari | » 1,200 | » |
| N° | 26 | | L. 35,675 | 20 |

Digitized by Google

MATERIALE DELL' ISTITUTO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Geometria descrittiva | L. | 400 | » |
| Topografia | » | 400 | » |
| Meccanica | » | 1,000 | » |
| Fisica tecnologica | » | 1,000 | » |
| Chimica generale | » | 1,500 | » |
| Chimica tecnologica | » | 1,500 | » |
| Storia naturale | » | 700 | » |
| Botanica farmaceutica e materia medica | » | 700 | » |
| Agraria | » | 300 | » |
| Geografia e storia dei viaggi, delle scoperte, dei commerci e delle industrie | » | 100 | » |
| Spese per la biblioteca | » | 600 | » |
| Id. pel giardino | » | 80 | » |
| Id. per l'officina di meccanica | » | 550 | » |
| Id. per l'illuminazione per le lezioni serali | » | 420 | » |
| Id. di ufficio | » | 800 | » |
| Id. pel mantenimento del mobiliare | » | 500 | » |
| Id. per pigione dei locali dell'istituto | » | 1,858 | 80 |
| Id. per premii | » | 50 | » |
| Id. per la stampa degli atti dell'accademia di arti e manifatture | » | 1,200 | » |
| | L. | 13,658 | 80 |

## Istituto tecnico di Porto Maurizio.

In Porto Maurizio l'istituto tecnico si aprirà col nuovo anno scolastico 1862-63 (1). Il programma degli studi concordato tra il Ministero, la Deputazione provinciale ed il Municipio, comprende la sezione amministrativo-commerciale con i seguenti insegnamenti:

Diritto commerciale e amministrativo,
Economia pubblica,
Estimo,

(1) Vedi *Allegato* n° 24.

Digitized by Google

Computisteria,
Materie prime,
Lettere italiane,
Storia,
Geografia,
Calligrafia,
Disegno,
Lingua inglese.

La spesa totale annua per il corpo insegnante è di lire 6,760, metà a carico dello Stato e metà a carico della provincia. Essa così si ripartisce:

| | | | |
|---|---|---|---|
| N. 1 | Professore titolare . . . . . | L. 1,800 | » |
| » 2 | Professori reggenti a lire 1,440 . . . . . | » 2,880 | » |
| » 2 | Incaricati a lire 840 . . . . . | » 1,680 | » |
| | Indennità ad un professore per l'incarico di preside dell'istituto . . . . . | » 400 | » |
| N° 5 | | L. 6,760 | » |

Agli insegnamenti sovraindicati, il municipio di Porto Maurizio a tutto suo carico ha aggiunto quelli della fisica e della matematica.

Si vedrà più tardi se e come abbiano tali insegnamenti a far parte definitivamente dell'istituto.

### Istituto tecnico di Vigevano.

L'istituto tecnico di Vigevano avrà la sezione amministrativo-commerciale, nella quale saranno compresi i seguenti insegnamenti:

Lettere italiane;
Storia;
Geografia;
Diritto commerciale e amministrativo;
Economia pubblica;
Storia dei commerci e delle industrie;
Lingua inglese;
Contabilità;
Materie prime;

Digitized by Google

Disegno;

Calligrafia;

La spesa per il corpo insegnante in annue lire 6160, verrà ripartita come segue:

| | | |
|---|---|---|
| N° 1 | Professore titolare . . . . . | L. 1,800 |
| 1 | Professore reggente . . . . . | » 1,440 |
| 3 | Incaricati a L. 840 . . . . . | » 2,520 |
| | Indennità ad uno dei professori per l'incarico di adempiere all'ufficio di preside dell'istituto . . . | » 400 |
| N° 5 | | L. 6,160 |

A questi insegnamenti saranno aggiunti quelli di matematica, meccanica, fisica e chimica, che il municipio di Vigevano stabilirà a suo carico affidandoli a due professori.

### Istituto tecnico di Cagliari.

Anche in Cagliari, precipua città dell'isola di Sardegna, si aprirà nel venturo anno scolastico (1) l'istituto tecnico, il quale, secondo il programma di studi adottato, comprenderà i seguenti insegnamenti:

Economia pubblica,
Storia commerciale,
Diritto amministrativo e commerciale,
Materie prime,
Chimica generale,
Chimica tecnologica,
Fisica,
Mineralogia,
Geologia,
Lettere italiane,
Storia,
Geografia,
Computisteria,

(1) Vedi *Allegato* n° 25.



Digitized by Google

Calligrafia,
Disegno,
Lingua francese o inglese.

La spesa a carico dello Stato e della provincia è di lire 8,800 così ripartita:

| | | | |
|---|---|---|---|
| N° 2 | Professori titolari a lire 1,800 . . . . . | L. 3,600 | » |
| » 1 | Professore reggente . . . . . | » 1,440 | » |
| » 4 | Incaricati a lire 840 . . . . . | » 3,360 | » |
| | Indennità ad uno dei professori per l'incarico di adempiere all'ufficio di preside dell'istituto . | » 400 | » |
| N° 7 | | L. 8,800 | » |

### Istituto tecnico di Bergamo.

Per questa città eminentemente industriale e commerciale si possono ritenere terminate le pratiche relative alla fondazione dell'istituto (1).

La provincia ha stanziato nel suo bilancio la somma di lire ventimila per ispese di prima fondazione e per il suo concorso annuale negli stipendi dei professori; e questo stanziamento venne già approvato col reale decreto 12 giugno ultimo scorso.

Il programma degli studi comprende le sezioni amministrativo-commerciale, fisico-matematica e chimica, coi seguenti insegnamenti:

Economia pubblica,
Storia commerciale,
Diritto commerciale ed amministrativo,
Contabilità,
Lettere italiane,
Storia,
Geografia,
Lingua inglese od altra lingua moderna,
Disegno geometrico e tecnologico,
Meccanica,
Matematica,

(1) Vedi *Allegato* n° 26.

Digitized by Google

Geodesia pratica,
Fisica sperimentale,
Fisica tecnologica,
Chimica generale,
Chimica tecnologica,
Materie prime,
Geologia,
Mineralogia.

La spesa per questo insegnamento è di annue lire 15,780, così ripartita:

| | | |
|---|---|---|
| Numero 3 professori titolari a Lire 2,000 . . . . . | L. | 6,000 |
| » 5 professori reggenti a » 1,600 . . . . . | » | 8,000 |
| » 1 incaricato . . . . . | » | 980 |
| Indennità ad un professore titolare per l'ufficio di preside dell'istituto . . . . . | » | 800 |
| Numero 9 | L. | 15,780 |

Si sta studiando al modo di coordinare la sezione chimica all'insegnamento agronomico.

### Istituto tecnico di Brescia.

L'istituto tecnico di Brescia, essendo composto come quello di Bergamo delle tre sezioni fisico-matematica, amministrativo-commerciale e chimica, gl'insegnamenti e la spesa dei due istituti (1) sono uguali.

### Istituto tecnico di Cremona.

La deputazione provinciale di Cremona ha domandata l'attuazione in quella città di un istituto tecnico avente le sezioni amministrativo-commerciale, fisico-matematica e agronomica.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio ha proposto che questo istituto avesse le due sezioni amministrativo-commerciale

(1) Vedi *Allegato* n° 27.

Digitized by Google

e fisico-matematica, e non l'agronomica, perchè l'esperienza ha provato che cotesto insegnamento, ordinato quale è negl'istituti tecnici, non torna di grande vantaggio e non è frequentato dagli alunni, come raccogliesi dagli specchi scolastici delle sezioni agronomiche di Torino, di Milano e di Piacenza. Quindi venne adottato un piano di studi che abbraccia due sezioni: l'amministrativo-commerciale e la fisico-matematica; nondimeno, volendo il Ministero anche in quelle parti del programma in cui pienamente non consente secondare i desiderii delle provincie e dei comuni, e lasciare aperto il campo a nuovi esperimenti, dispose perchè si introducessero nel programma alcuni insegnamenti agronomici (1).

Riferiamo il programma primitivo:

Economia pubblica,
Storia dei commerci e delle industrie,
Diritto commerciale e amministrativo,
Contabilità,
Lettere italiane e storia,
Geografia,
Fisica,
Chimica,
Materie prime,
Matematiche,
Meccanica,
Geodesia pratica,
Disegno geometrico e tecnologico,
Lingua inglese o altra lingua viva.

La spesa annua pel corpo insegnante è di lire 10,600, così ripartita:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Numero 2 | professori titolari a lire 1,800 . . . . . | L. | 3,600 |
| » 4 | professori reggenti a lire 1,440 . . . . . | » | 5,760 |
| » 1 | incaricato . . . . . | » | 840 |
| | Indennità ad uno dei professori per l'ufficio di preside dell'istituto . . . . . | » | 400 |
| Numero 7 | | L. | 10,600 |

(1) Vedi *Allegato* n° 28.

Digitized by Google

## Istituto tecnico di Bologna.

Nel mese di giugno ultimo scorso la deputazione della provincia di Bologna si rivolgeva al Ministero di agricoltura, industria e commercio domandando il suo concorso per l'apertura in quella città di un istituto tecnico.

Il Ministero, premuroso di favorire una simile instituzione in una città come Bologna, centro di un notevole movimento industriale e commerciale, rescrisse immediatamente alla sullodata deputazione facendole conoscere le favorevoli intenzioni del Governo, e invitandola a provvedere nella parte che la riguarda, onde al venturo anno scolastico possa essere in atto l'istituto tecnico (1).

Ed affinchè fosse spianata la via alla deputazione provinciale, il Ministero ha trasmesso il programma degli studi che dovrebbero darsi nell'istituto tecnico di Bologna, perchè essa ne esamini accuratamente gli insegnamenti, e veda se corrispondono alle esigenze delle industrie esercitate nel paese. Questo programma di studi comprende gli insegnamenti che seguono:

Lettere italiane,
Storia,
Geografia,
Diritto commerciale e amministrativo,
Economia pubblica,
Storia commerciale,
Lingua inglese o francese,
Contabilità,
Materie prime,
Storia naturale,
Economia ed estimo rurale,
Disegno geometrico e tecnologico,
Chimica generale,
Chimica tecnologica,
Fisica sperimentale,
Fisica tecnologica,
Matematiche,

(1) Vedi *Allegato* n° 29.

Digitized by Google

Meccanica,

Geodesia pratica.

Questi insegnamenti affidati a nove professori porterebbero una spesa annua di lire 20,680, che verrebbe così ripartita:

| | | |
|---|---|---|
| Numero 1 | preside | L. 3,000 |
| » 2 | professori titolari a lire 2,200 | » 4,400 |
| » 6 | professori reggenti a lire 1,760 | » 10,560 |
| » 1 | incaricato | » 1,120 |
| » 2 | assistenti a lire 800 | » 1,600 |
| Numero 12 | | L. 20,680 |

## Istituto tecnico di Reggio.

L'istituto tecnico di Reggio sarà inaugurato nel principio del nuovo anno scolastico (1).

Un decreto dell'11 febbraio 1860 (2), promulgato dal governatore generale nelle provincie dell'Emilia, concedeva alla città di Reggio un istituto tecnico avente la sola sezione agronomica, che non potè essere attivato nel susseguente anno scolastico, atteso il nuovo indirizzo che il Consiglio provinciale voleva dare all'istituto stesso, e per condurre a termine le opportune pratiche tra il Governo, la provincia ed il municipio.

La deputazione provinciale adunque riconoscendo come la ricchezza e la prosperità del paese ritraesse alimento non solo dalla agricoltura, ma eziandio dall'industria e dal commercio, decise di domandare che l'istituto tecnico di Reggio avesse, oltre l'insegnamento agronomico, anco quello amministrativo-commerciale e fisico-matematico; ed in questo divisamento incontrò favorevole il Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale però, nel mentre aderiva a concedere l'insegnamento delle due sezioni nuovamente proposte, non concordava quanto all'altro per le stesse ragioni esposte superiormente, parlando dell'istituto tecnico di Cremona.

(1) Vedi *Allegato* n° 30.
(2) Vedi *Allegato* n° 16.

Digitized by Google

Di questa guisa l'istituto tecnico di Reggio avrà i seguenti insegnamenti:

Economia pubblica,
Storia commerciale,
Diritto commerciale ed amministrativo,
Geografia,
Fisica,
Chimica,
Materie prime,
Matematica,
Meccanica,
Geodesia pratica,
Contabilità,
Lettere italiane e storia,
Disegno,
Estimo e economia rurale,
Lingua inglese.

La spesa annua sarà di lire 13,480, così divisa:

| | | |
|---|---|---|
| Numero 2 | professori titolari a lire 2,000 . . . . . | L. 4,000 |
| » 5 | professori reggenti a lire 1,600 . . . . . | » 8,000 |
| » 1 | incaricato . . . . . | » 980 |
| | Indennità ad uno dei professori per l'ufficio di preside dell'istituto . . . . . | » 500 |
| Numero 8 | | L. 13,480 |

### Istituto tecnico di Carrara.

La deputazione provinciale di Massa e Carrara inoltrò domanda al Ministero di agricoltura, industria e commercio affinchè la città di Carrara fosse dotata di un istituto tecnico. Il Ministero aderì di buon grado e sottopose alla deputazione il programma degli studi relativi alla sezione amministrativo-commerciale (1), contenente i seguenti insegnamenti:

Diritto commerciale e amministrativo,

(1) Vedi *Allegato* n° 31.

Economia pubblica,
Computisteria,
Materie prime,
Calligrafia,
Disegno,
Lettere italiane,
Storia,
Geografia,
Lingua inglese.

La spesa annua è di lire 6,760, così divise:

| | | |
|---|---|---|
| Numero 1 | professore titolare . . . . . | L. 1,800 |
| » 2 | professori reggenti a lire 1,440 . . . . . | » 2,880 |
| » 2 | incaricati a lire 840 . . . . . | » 1,680 |
| | Indennità ad uno dei professori per le funzioni di preside dell'istituto . . . . . | » 400 |
| Numero 5 | | L. 6,760 |

### Istituto tecnico di Ancona.

Un decreto del commissario generale straordinario nelle provincie delle Marche del 27 ottobre 1860 (1) stabiliva che nella città di Ancona, attesa l'importanza del suo commercio di terra e di mare, fosse messa in atto l'istruzione tecnica di primo e di secondo grado, secondo le norme della legge del 13 novembre 1859; e che nel secondo corso (istituto tecnico), oltre alle cattedre prescritte dalla legge sovracitata, dovessero essere aggiunte due cattedre di nautica, una di contabilità commerciale ed una di diritto marittimo.

Con altro decreto dell'8 dicembre successivo (2) il regio commissario predetto, per dare esecuzione alle disposizioni surriferite, ordinava che fosse promulgato ed avesse vigore nelle provincie delle Marche il regolamento per l'istruzione tecnica, approvato col regio decreto del 19 settembre 1860; che l'istituto tecnico di Ancona dovesse comprendere le due sezioni amministrativo-commer-

(1) Vedi *Allegato* n° 32.
(2) Vedi *Allegato* n° 33.

ciale e fisico-matematica, con gl'insegnamenti accessorii di nautica.

Riferiamo il programma (1):

Economia pubblica,
Storia commerciale,
Diritto commerciale, amministrativo e marittimo,
Fisica sperimentale e tecnologica,
Lettere italiane, geografia e storia,
Matematiche,
Meccanica,
Geodesia pratica,
Contabilità,
Materie prime,
Disegno geometrico e tecnologico,
Lingua inglese,
Navigazione,
Astronomia nautica,
Attrazzatura e manovra navale,
Costruzioni navali e disegno ad esse relativo.

La spesa annua è di lire 20,370, così divisa:

| | | | |
|---|---|---|---|
| N° | 3 professori titolari a lire 2,200 . . | L. | 6,600 |
| » | 4 professori reggenti a lire 1,760 . . | » | 7,040 |
| » | 1 incaricato . . . . . | » | 1,120 |
| » | 2 altri incaricati . . . . . | » | 1,760 |
| » | 2 assistenti a lire 800 . . . . . | » | 1,600 |
| » | 1 bidello . . . . . | » | 750 |
| » | 1 inserviente . . . . . | » | 700 |
| | Indennità ad uno dei professori per le funzioni di preside dell'istituto . | » | 800 |
| N° | 14 | L. | 20,370 |

Nella cifra anzidetta non è compreso il professore d'attrazzatura e manovra navale, da nominarsi nel secondo anno.

Affinchè la città di Ancona incominciasse a fruire i vantaggi dell'insegnamento tecnico, quel comune aprì a tutte sue spese, sino

(1) Vedi *Allegato* n° 34.



Digitized by Google

dall'anno scorso, una scuola tecnica superiore come preparatoria all'istituto tecnico. In essa si insegnano:

Fisica e matematica,
Lettere italiane e geografia,
Nautica elementare,
Economia politica,
Lingua inglese,
Computisteria,
Disegno.

### Istituto tecnico di Fabriano.

Il commissario generale nelle provincie delle Marche, con decreto del 6 novembre 1860 (1), ordinava che in Fabriano, città notevole per industrie manifatturiere, fosse eretto un istituto tecnico, che poi coll'altro decreto dell'8 dicembre successivo (2) definì doversi comporre delle sezioni amministrativo-commerciale e chimica.

Il piano degli studi comprende i seguenti insegnamenti:

Lettere italiane,
Storia,
Geografia,
Economia pubblica,
Storia commerciale,
Diritto commerciale e amministrativo,
Chimica generale,
Chimica tecnologica,
Mineralogia,
Geologia,
Fisica,
Materie prime,
Contabilità,
Lingua inglese o altra lingua moderna.

La spesa annua del corpo insegnante sarà di lire 8,800, così divisa:

(1) Vedi *Allegato* n° 35.
(2) Vedi *Allegato* n° 33.

Digitized by Google

| | | |
|---|---|---|
| N° 2 professori titolari a lire 1,800 . | L. 3,600 | |
| » 1 professore reggente . . . . . | » 1,440 | |
| » 4 incaricati a 840 . . . . . | » 3,360 | |
| Indennità ad uno dei professori per adempiere all'ufficio di preside . | » 400 | |
| N° 7 | L. 8,800 | (1) |

### Istituto tecnico di Pesaro.

In Pesaro, in virtù dei decreti sovracitati del commissario delle Marche, sarà aperto l'istituto tecnico con la sezione fisico-matematica. E sebbene il decreto dell'8 dicembre 1860 prescriva che quest'istituto debba avere anco la sezione agronomica, pure il Ministero, per le ragioni dette più d'una volta a proposito di questa ultima sezione, ha creduto che il programma dovesse per ora restringersi alla sezione fisico-matematica con i seguenti insegnamenti:

Lettere italiane,
Storia,
Geografia,
Chimica generale e docimastica,
Matematiche,
Meccanica,
Disegno,
Fisica,
Mineralogia,
Geologia,
Lingua francese o altra lingua moderna.

La spesa annua per questo istituto sarà di lire 6,760, così divisa:

| | | |
|---|---|---|
| N° 1 professore titolare . . . . . | L. 1,800 | |
| » 2 professori reggenti a lire 1,440 . | » 2,880 | |
| » 2 incaricati a lire 840 . . . . . | » 1,680 | |
| Indennità ad uno dei professori per l'ufficio di preside dell'istituto . | » 400 | |
| N° 5 | L. 6,760 | (2) |

(1) Vedi *Allegato* n° 36.
(2) Vedi *Allegato* n° 37.

Digitized by Google

### Istituto tecnico di Jesi.

Col più volte citato decreto dell'8 dicembre 1860 il commissario delle Marche concedeva alla città di Jesi un istituto tecnico nel quale saranno dati i seguenti insegnamenti:

Diritto amministrativo e commerciale,
Economia pubblica,
Computisteria,
Materie prime,
Lettere italiane,
Storia,
Geografia,
Calligrafia,
Disegno,
Lingua inglese o francese.

La spesa totale annua per il corpo insegnante è di lire 6,760, così ripartita:

| | | |
|---|---|---|
| N° 1 | professore titolare . . . . . | L. 1,800 |
| » 2 | professori reggenti a lire 1440 . | » 2,880 |
| » 2 | incaricati a lire 840 . . . . | » 1,680 |
| | Indennità ad un professore per l'ufficio di preside dell'istituto . | » 400 |
| N° 5 | | L. 6,760 (1) |

### Istituto tecnico di Terni.

Con decreto 10 novembre 1860 (2) il commissario generale dell'Umbria, volendo dotare quelle provincie dell'insegnamento tecnico, decretò la fondazione in Terni, città centrale dell'Umbria, di un istituto tecnico. Il programma degli studi è quello della sezione amministrativo-commerciale, coll'aggiunta di alcuni insegnamenti relativi all'agrimensura, cioè:

Estimo,
Diritto commerciale,

(1) Vedi *Allegato* n° 38.
(2) Vedi *Allegato* n° 39.

Digitized by Google

Computisteria e stile epistolare,
Chimica,
Fisica,
Storia naturale,
Materie prime,
Calligrafia,
Disegno,
Lingua francese o altra lingua vivente.

La spesa è di lire 11,090, così divisa:

| | | |
|---|---|---|
| N° 1 professore titolare . . . . . | L. | 1,800 |
| » 4 professori reggenti a lire 1440 . | » | 5,760 |
| » 2 incaricati a lire 840 . . . . | » | 1,680 |
| » 1 assistente . . . . . | » | 650 |
| » 1 bidello . . . . . | » | 600 |
| Indennità ad un professore per l'uffizio di preside . . . . . | » | 600 |
| N° 9 | L. | 11,090 (1) |

### Istituto tecnico di Napoli.

Il Ministero senza verun eccitamento intavolò le trattative per l'apertura di un istituto tecnico e nautico nella città di Napoli.

Quindi compilò e sottopose all'esame della deputazione provinciale il seguente programma degli studi (2):

Lettere italiane,
Storia,
Geografia,
Diritto amministrativo,
Diritto commerciale e marittimo,
Economia pubblica,
Storia commerciale,
Lingua inglese o francese,
Contabilità,
Storia naturale,

(1) Vedi *Allegato* n° 40.
(2) Vedi *Allegato* n° 41.

Materie prime,
Economia ed estimo,
Disegno geometrico e tecnologico,
Disegno per le costruzioni navali,
Chimica generale,
Chimica tecnologica,
Fisica sperimentale,
Fisica tecnologica,
Matematiche,
Meccanica,
Geodesia pratica,
Attrazzatura e manovra navale,
Navigazione,
Astronomia nautica,
Costruzioni navali.

La spesa a carico dello Stato e della provincia è di lire 25,490, così ripartita:

| | | |
|---|---|---|
| N° 1 | preside . . . . . | L. 3,000 |
| » 2 | professori titolari a lire 2,200 . | » 4,400 |
| » 6 | professori reggenti a lire 1,760 | » 10,560 |
| » 4 | incaricati a lire 1,120 . . . | » 4,480 |
| N° 13 | | L. 22,440 |

Saranno inoltre a carico della provincia gli stipendi di due assistenti a lire 800 ciascuno, di un bidello a L. 750, e di un inserviente a L. 700.

### Istituto tecnico di Palermo.

L'istituto tecnico di Palermo, che verrà attuato per iniziativa del Governo, è uguale tanto per la natura dell'insegnamento, quanto per la spesa a quello di Napoli (1). Solo è da notare che gli stipendi dei professori e la provvista del materiale scientifico per questo istituto e per gli altri che saranno aperti nell'isola di Sicilia, e dei quali parleremo in seguito, è tutto a carico dello Stato

(1) Vedi *Allegato* n° 42.

per la disposizione data dal prodittatore coll'articolo 33 (1) del decreto del 17 ottobre 1860.

### Istituto tecnico di Messina.

Ciò che abbiamo detto per Palermo ripetesi per l'istituto tecnico di Messina, il quale, se differisce nella spesa per il divario della classe, non differisce negl'insegnamenti (2); quindi la spesa è di lire 17,470, così divisa:

| | | | |
|---|---|---|---|
| N° | 3 professori titolari a lire 1,800 . | L. | 5,400 |
| » | 4 professori reggenti a lire 1,440 | » | 5,760 |
| » | 4 incaricati a lire 840 . . . . | » | 3,360 |
| » | 2 assistenti a lire 650 . . . . | » | 1,300 |
| » | 1 bidello. . . . . | » | 650 |
| » | 1 inserviente . . . . . | » | 600 |
| | Indennità ad uno dei professori per le funzioni di preside dell'istituto . . . . . | » | 400 |
| N° | 15 | L. | 17,470 |

### Istituto tecnico di Catania.

Pure per iniziativa del Governo sarà aperto in Catania un istituto tecnico, il quale, secondo il piano di studi (3) già comunicato dal Ministero alla rappresentanza provinciale, comprenderà i seguenti insegnamenti:

Chimica generale,
Chimica tecnologica,
Fisica,
Geologia,
Mineralogia,
Matematica,

(1) Articolo 33 del decreto prodittatoriale del 17 ottobre 1860, n° 263: « Gl'istituti tecnici superiori e le scuole normali sono parimente a carico dello Stato per gli stipendi dei professori e il materiale scientifico; al rimanente provvedono le provincie. » — Vedi *Raccolta degli Atti del Governo dittatoriale e prodittatoriale in Sicilia*. (1860.) — Palermo, 1862, in-8°, pag. 485.

(2) Vedi *Allegato* n° 43.

(3) Vedi *Allegato* n° 44.

Digitized by Google

Estimo,
Computisteria agraria,
Geodesia pratica,
Disegno geometrico,
Disegno tecnologico.

La spesa è di lire 13,110, così divisa:

| | | |
|---|---|---|
| N° 1 preside . . . . . | L. | 2,200 |
| » 2 professori titolari a lire 1,800 . | » | 3,600 |
| » 4 professori reggenti a lire 1,440 . | » | 5,760 |
| » 1 assistente . . . . . | » | 800 |
| » 1 bidello e inserviente . . . . | » | 750 |
| N° 9 | L. | 13,110 |

### Istituto tecnico di Livorno.

Giusta il decreto 10 marzo 1860 (1) del Governo della Toscana, dovrà stabilirsi nella città di Livorno una scuola tecnica superiore. Il Governo dispone perchè la medesima possa essere aperta per l'anno scolastico 1863-64.

(1) Vedi *Allegato* n° 45.

# PROSPETTI STATISTICI

## DEGLI ISTITUTI TECNICI

Digitized by Google

# PROSPETTO STATISTICO *degli istituti*

| NUMERO D'ORDINE | SEDE DEGLI ISTITUTI TECNICI | CLASSE | NUMERO DEGLI ALUNNI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SEZIONI | | | | | | | | | CORSI | | | | | | | | |
| | | | AMMINISTRATIVO COMMERCIALE | | AGRARIA | | CHIMICA | | FISICO-MATEMATICA | | | AGRIMENSURA | | | FISICO-CHIMICA | | | FISICO-MECCANICA | | |
| | | | Primo anno | Secondo anno | Primo anno | Secondo anno | Primo anno | Secondo anno | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | Anno preparatorio | Primo anno | Secondo anno | Anno preparatorio | Primo anno | Secondo anno | Anno preparatorio | Primo anno | Secondo anno |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Torino | I | 23 | 15 | » | » | » | » | 24 | 10 | 4 | » | » | » | » | » | » | » | » | » |
| 2 | Milano | I | 73 | » | » | » | » | » | 57 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » |
| 3 | Genova | I | 37 | 26 | » | » | » | » | 23 | 9 | 4 | » | » | » | » | » | » | » | » | » |
| 4 | Piacenza | II | 17 | » | 1 | » | » | » | 13 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » |
| 5 | Forlì | II | 8 | » | » | » | » | » | 11 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » |
| 6 | Firenze | I | » | » | » | » | » | » | » | » | » | 22 | 11 | 16 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 |
| | | | 158 | 40 | 1 | » | » | » | 118 | 19 | 8 | 22 | 11 | 16 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 |

Digitized by Google

*tecnici governativi nell'anno scolastico 1861-62.*

| Scuole di disegno: Ornato elementare | Ornato decorativo | Ornato modellato | Architettura | Totali parziali: Sezioni | Corsi | Scuole | Totale generale | Personale addetto: Alla direzione | All'insegnamento | Alla custodia e servizio | Tasse percette nel primo semestre | Spese: Personale | Materiale | Totale | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| » | » | » | » | 75 | » | » | 75 | 1 | 14 | 4 | 652 50 | 30,060 » | (1) | 30,060 » | (1) Alla spesa del materiale degli istituti di Torino, di Milano, di Genova e di Piacenza provvedono le rispettive provincie; a quella degli istituti di Forlì e di Firenze provvede lo Stato. |
| » | » | » | » | 120 | » | » | 120 | 1 | 19 | 8 | 990 » | 42,401 51 | (1) | 42,401 51 | |
| » | » | » | » | 99 | » | » | 99 | 1 | 14 | 2 | 825 » | 21,780 » | (1) | 21,780 » | (2) Gli alunni degli istituti tecnici di Piacenza e di Firenze sono esenti dal pagamento della tassa per disposizioni speciali dei cessati Governi. |
| » | » | » | » | 31 | » | » | 31 | 1 | 11 | 4 | (2) | 19,040 » | (1) | 19,040 » | (3) Questa scuola è rimasta chiusa per la morte del maestro titolare. È stato calcolato che gli alunni dovessero superare i 50. |
| » | » | » | » | 19 | » | » | 19 | 1 | 7 | 2 | 187 50 | 11,990 » | 10,000 » | 21,990 » | |
| 110 | 53 | (3) | 77 | » | 66 | 240 | 306 | 4 | 8 | 14 | (2) | 35,675 20 | 11,058 80 | 46,734 » | |
| 110 | 53 | » | 77 | 344 | 66 | 240 | 650 | 9 | 73 | 34 | 2,555 » | 160,946 71 | 21,058 80 | 182,005 51 | |

Digitized by Google

## PROSPETTO STATISTICO *degli istituti tecnici*

| NUMERO D'ORDINE | SEDE DELL' ISTITUTO | CLASSE | SEZIONI | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Porto Maurizio . . . | III | Amministrativo-Commerciale | . . . . . | . . . . . | . . . . . |
| 2 | Vigevano . . . . . | III | Id. | . . . . . | . . . . . | . . . . . |
| 3 | Cagliari . . . . . | III | Id. | Chimica | . . . . . | . . . . . |
| 4 | Bergamo . . . . . | II | Id. | Fisico-Matematica | Chimica | . . . . . |
| 5 | Brescia . . . . . | II | Id. | Id. | Id. | . . . . . |
| 6 | Cremona . . . . . | III | Id. | Id. | . . . . . | . . . . . |
| 7 | Bologna . . . . . | I | Id. | Id. | Chimica | . . . . . |
| 8 | Reggio (Emilia) . . . | II | Id. | Id. | . . . . . | . . . . . |
| 9 | Carrara . . . . . | III | Id. | . . . . . | . . . . . | . . . . . |
| 10 | Ancona . . . . . | I | Id. | Fisico-Matematica | Nautica | . . . . . |
| 11 | Fabriano . . . . . | III | Id. | Chimica | . . . . . | . . . . . |
| 12 | Pesaro . . . . . | III | Fisico-Matematica | . . . . . | . . . . . | . . . . . |
| 13 | Iesi . . . . . | III | Amministrativo-Commerciale | . . . . . | . . . . . | . . . . . |
| 14 | Terni . . . . . | III | Id. | . . . . . | . . . . . | . . . . . |
| 15 | Napoli . . . . . | I | Id. | Fisico-Matematica | Chimica | Nautica |
| 16 | Palermo . . . . . | I | Id. | Id. | Id. | Id. |
| 17 | Messina . . . . . | III | Id. | Id. | Id. | Id. |
| 18 | Catania . . . . . | III | Fisico-Matematica | Chimica | . . . . . | . . . . . |

Digitized by Google

*overnativi che saranno aperti nell'anno scolastico 1862-63.*

| PERSONALE | | | | SPESA DEL PERSONALE | OSSERVAZIONI |
|---|---|---|---|---|---|
| ADDETTO | | | TOTALE | | |
| Alla direzione | All'insegnamento | Alla custodia e servizio | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 5 | » | 6 | 6,760 » | Alla sezione amministrativo-commerciale dell'istituto tecnico di Porto Maurizio, quel Municipio aggiunge a suo carico l'insegnamento della Fisica e delle Matematiche. |
| 1 | 5 | » | 6 | 6,160 » | Anche il Municipio di Vigevano aggiunge alla sezione amministrativo-commerciale altri insegnamenti a suo carico, quali sono quelli di matematica, meccanica, fisica e chimica. |
| 1 | 7 | » | 8 | 8,800 » | |
| 1 | 9 | » | 10 | 15,780 » | Per gli istituti di Bergamo e di Brescia si sta studiando al modo di coordinare la sezione chimica all'insegnamento agronomico. |
| 1 | 9 | » | 10 | 15,780 » | |
| 1 | 7 | » | 8 | 10,600 » | Per gli istituti di Palermo, Messina e Catania è a totale carico dello Stato lo stipendio del personale e la spesa del materiale scientifico. Per tutti gli altri istituti lo stipendio del personale è metà a carico della provincia; a carico della quale posa pure la provvista del materiale scientifico. |
| 1 | 9 | 2 | 12 | 20,680 » | |
| 1 | 8 | » | 9 | 13,480 » | |
| 1 | 5 | » | 6 | 6,760 » | |
| 1 | 9 | 4 | 14 | 20,370 » | |
| 1 | 8 | » | 9 | 8,200 » | |
| 1 | 5 | » | 6 | 6,760 » | |
| 1 | 5 | » | 6 | 6,760 » | |
| 1 | 7 | 2 | 10 | 11,090 » | |
| 1 | 12 | 4 | 17 | 25,490 » | |
| 1 | 12 | 4 | 17 | 25,490 » | |
| 1 | 11 | 4 | 16. | 17,470 » | |
| 1 | 6 | 2 | 9 | 13,110 » | |

Digitized by Google

Digitized by Google

# ISTITUTI TECNICI E SCUOLE SPECIALI, COMUNALI E PRIVATE

### Istituto tecnico di Novara.

Riordinata la istruzione tecnica con la legge del 13 novembre 1859, il corso speciale superiore creato dalla legge del 1856 fu pareggiato agli istituti tecnici con le due sezioni fisico-matematica e agronomica a spese del municipio.

Il corpo insegnante e dirigente di questo istituto è composto del
Direttore dell'istituto,
Direttore spirituale,
Professore di lettere italiane, di storia e di geografia,
Professore di matematica e di meccanica,
Professore di chimica,
Professore di fisica,
Professore di agronomia,
Professore di economia rurale e di agrimensura,
Professore di disegno,
Professore di lingua inglese.

Gli alunni nell'anno scolastico 1860-61 furono 15; nel corrente anno 1861-62 sono 13.

### Istituto tecnico di Tortona.

L'istituto tecnico di Tortona comprende la sola sezione fisico-matematica. Esso è a totale carico del comune di Tortona, ed è ordinato secondo la legge 13 novembre 1859; ha sei alunni.

L'insegnamento che si dà in questo primo anno di vita dell'istituto, e che è affidato a quattro professori, è il seguente:
Lettere italiane,
Fisica,
Matematica,
Disegno.

Digitized by Google

### Istituto tecnico di Vercelli.

Il corso speciale, inferiore e superiore stabilitosi in Vercelli dal comune secondo la legge del 1856, venne sul cominciare dell'anno scolastico 1860-1861 pareggiato alla sezione amministrativo-commerciale e fisico-matematica degli istituti tecnici governativi col seguente insegnamento:

Lettere italiane,
Storia,
Geografia,
Contabilità,
Materie prime,
Fisica,
Matematica,
Disegno,
Economia politica,
Diritto commerciale e amministrativo,
Storia commerciale,
Lingua inglese,
Storia naturale,
Chimica generale e docimastica.

Questi insegnamenti sono affidati ad otto professori.

Gli alunni inscritti alle lezioni del corrente anno scolastico sono in numero di undici.

### Istituto tecnico di Casale-Monferrato, detto *Istituto Leardi*.

L'istituto tecnico di Casal-Monferrato venne aperto nel 1858, e intitolato dalla fondatrice contessa Clara Leardi, la quale legò a tale uopo il suo grandioso palazzo e ben 250 mila lire alla città, imponendole l'obbligo di fondare e perpetuamente mantenere nel suo palazzo un istituto d'istruzione tecnica. La città di Casale e la provincia di Alessandria stanziarono nei propri bilanci un'annua somma per maggior decoro dell'istituto e profitto dell'istruzione.

Il corso inferiore corrispondente alle scuole tecniche ed il corso

Digitized by Google

superiore all'istituto tecnico propriamente detto si compiono in un triennio.

Il corso superiore è diviso in tre sezioni: sezione commerciale, sezione industriale e sezione agraria.

*Nella sezione commerciale s'insegna:*

Istruzione religiosa,
Doveri dell'uomo nella vita civile,
Lettere italiane,
Storia,
Economia pubblica,
Nozioni intorno allo Statuto ed alla pubblica amministrazione dello Stato,
Fisica,
Contabilità e nozioni pratiche sul commercio di terra e di mare,
Lingua inglese o tedesca a scelta degli allievi,
Calligrafia e disegno,
Chimica,
Diritto commerciale e procedura mercantile,
Geografia, statistica, storia del commercio.

*Nella sezione industriale s'insegna:*

Istruzione religiosa,
Doveri dell'uomo nella vita civile,
Lettere italiane,
Storia,
Economia pubblica,
Nozioni intorno allo Statuto ed alla pubblica amministrazione dello Stato,
Matematica,
Fisica applicata all'industria,
Disegno di ornato e di architettura,
Chimica generale ed industriale,
Meccanica generale ed applicata,
Disegno delle macchine,

Geometria descrittiva,
Geometria e trigonometria,
Nozioni igieniche per gli stabilimenti industriali.

*Nella sezione agraria s'insegna:*

Istruzione religiosa,
Doveri dell'uomo nella vita civile,
Lettere italiane,
Storia,
Economia pubblica,
Nozioni intorno allo Statuto ed alla pubblica amministrazione,
Fisica,
Chimica,
Botanica,
Contabilità,
Agrimensura teorica e pratica,
Nozioni di meteorologia, di agrologia e di veterinaria,
Agricoltura propriamente detta,
Economia e contabilità rurale,
Nozioni intorno alla irrigazione delle campagne.

Il corso inferiore serve di preparazione al superiore ed abilita i giovani ai minori uffici del commercio, dell'amministrazione e dell'industria.

Il corso superiore tende principalmente:

1° Nella sezione commerciale, a fare buoni impiegati per le banche, per le case di commercio, ecc.;

2° Nella sezione industriale, a rendere i giovani atti a prestare opera utile per la parte tecnica nelle fabbricazioni, nelle manifatture e nelle imprese industriali di ogni specie, nonchè nelle strade ferrate e nei telegrafi;

3° Nella sezione agronomica, a formar buoni agenti di campagna e proprietari capaci di condurre le loro terre con una pratica ragionata.

L'istituto è amministrato da una Commissione di nove persone nominata per due terzi dal Consiglio comunale e per un terzo dal Consiglio provinciale. Evvi oltreciò una Commissione di sorveglianza e di perfezionamento degli studi composta di tre, nominata come la

Digitized by Google

precedente. L'ufficio di queste Commissioni è gratuito. I loro componenti stanno in carica tre anni e si rinnovano per un terzo in cadun anno; possono però essere rieletti.

L'istituto si compone di un direttore, dei professori e dei loro assistenti o preparatori per le scuole che ne abbisognano, di un direttore spirituale, di un ispettore delle scuole, di un censore della disciplina, di un medico, di un chirurgo, di un economo, degli istitutori e degli inservienti.

La nomina del direttore dell'istituto, del direttore spirituale, dell'ispettore delle scuole e degli insegnanti è fatta dalla Commissione amministrativa dopo l'approvazione dell'autorità scolastica; la nomina degli altri ufficiali dalla Commissione stessa.

Gli alunni dell'istituto sono convittori o esterni.

La domanda per ammettere un giovinetto nell'istituto come convittore od esterno vuole essere indirizzata al Direttore dal padre o da chi ne fa le veci non più tardi del 15 settembre. L'età per la ammissione non deve essere minore di dieci anni, nè maggiore di dodici.

I convittori, oltre all'esser forniti del solito corredo, sono tenuti a pagare la pensione annua in lire 650; nel quale prezzo entrano le spese tutte di libri, carta, penne, bucato, vestito, medico, medicine, ecc. La pensione si paga in tre rate: la prima all'entrata, la seconda alla fine di dicembre, la terza alla fine di marzo.

Gli esterni pagano pure in tre rate eguali e nelle epoche sopracitate lire 24 per ciascun anno del corso inferiore, e lire 36 per ciascun anno del corso superiore.

Le scuole si aprono al cominciare del mese di ottobre e si chiudono alla fine di luglio.

Gli alunni sostengono esami parziali alla fine di ogni bimestre, e gli esami generali di promozione e di licenza nella seconda metà di luglio.

Questo istituto è ordinato da un regolamento organico (1) approvato per decreto reale del dì 3 agosto 1857.

Il numero degli alunni a questo istituto è stato il seguente:

(1) Vedi *Allegato* n° 46.

Digitized by Google

*Anno scolastico 1858-59.*

| | | |
|---|---|---|
| Scuola preparatoria — Convittori | N° | 15 |
| Scuola tecnica — Convittori | » | 17 |
| Detta — Esterni | » | 30 |
| | N° | 62 |

*Anno scolastico 1859-60.*

| | | |
|---|---|---|
| Scuola preparatoria — Convittori | N° | 16 |
| Scuola tecnica — Convittori | » | 24 |
| Detta — Esterni | » | 32 |
| | N° | 72 |

*Anno scolastico 1860-61.*

| | | |
|---|---|---|
| Scuola preparatoria — Convittori | N° | 30 |
| Scuola tecnica — Convittori | » | 32 |
| Detta — Esterni | » | 36 |
| Istituto tecnico, Sezione commerciale — Convittori | » | 3 |
| — Detta — Esterni | » | 2 |
| — Sezione fisico-matematica — Convittori | » | 3 |
| — Detta Esterni | » | 2 |
| | N° | 108 |

*Anno scolastico 1861-62.*

| | | |
|---|---|---|
| Scuola preparatoria — Convittori | N° | 38 |
| Scuola tecnica — Convittori | » | 44 |
| Detta — Esterni | » | 40 |
| Istituto tecnico, Sezione commerciale — Convittori | » | 3 |
| — Detta — Esterni | » | 2 |
| — Sezione fisico-matematica — Convittori | » | 3 |
| — Detta — Esterni | » | 2 |
| | N° | 132 |

E così riassumendo, abbiamo:

| Anno scolastico | Convittori | Esterni | Totale |
|---|---|---|---|
| 1858-59 | 32 | 30 | 62 |
| 1859-60 | 40 | 32 | 72 |
| 1860-61 | 68 | 40 | 108 |
| 1861-62 | 88 | 44 | 132 |

Digitized by Google

### Scuole tecniche dette di San Carlo in Torino.

Le scuole tecniche di San Carlo furono fondate da una benemerita società privata torinese, dalla quale vengono altresì mantenute ed amministrate. Il Governo concede un sussidio annuo.

In queste scuole si insegna la grammatica italiana, l'aritmetica, la geometria, il disegno geometrico, il disegno di ornato, quello architettonico e quello tecnologico.

Gli alunni sono ammessi compiuti che abbiano i diciotto anni, e dopo aver sostenuto un esame nel leggere, scrivere e far di conto.

Nel corrente anno scolastico frequentano questa scuola 150 allievi.

### Scuola centrale tecnica serale in Torino.

Questa scuola, mantenuta dal municipio, e alla quale possono intervenire artigiani di ogni età, è molto frequentata, perchè alla sera gli operai, finito il loro lavoro nelle officine, vi intervengono alle lezioni di disegno che servono a perfezionarli nella loro arte.

Si insegna il disegno geometrico, il disegno architettonico, il disegno industriale e il disegno di ornato.

È frequentata da circa 200 alunni.

### Scuola tecnica serale di Dora in Torino.

Oltre i vari insegnamenti di disegno indicati parlando della precedente, in questa scuola si imparano pure la lingua francese e l'aritmetica commerciale.

Gli alunni che intervengono agli insegnamenti di questa scuola sono 120.

### Istituto tecnico del signor Augusto Heer in Torino.

Nella città di Torino fu fondato da circa quattro anni un istituto tecnico commerciale privato, con convitto, diretto dal signor Augusto Heer. I convittori pagano lire 1200 annue, gli alunni esterni lire 400.

Digitized by Google

Il corso si compie in tre anni di studio, nei quali si insegnano:
Lettere italiane,
Storia,
Geografia,
Lingua francese, inglese e tedesca,
Matematica,
Fisica,
Storia naturale e materie prime,
Contabilità e corrispondenza commerciale,
Calligrafia.

Questo istituto è frequentato in media da 20 a 22 allievi tra interni ed esterni.

### Istituto tecnico dei Fratelli delle scuole cristiane in Torino.

Havvi ancora in Torino un altro istituto tecnico commerciale privato, intitolato di San Primitivo e diretto dai Fratelli delle scuole cristiane. È frequentato per la maggior parte da alunni convittori e da un piccolo numero di alunni esterni.

Il numero medio degli alunni tra interni ed esterni è di cento incirca.

Gli alunni interni pagano una pensione annua di lire 1,200.

Vi s'insegnano:
Lettere italiane,
Storia,
Geografia,
Matematiche,
Contabilità,
Calligrafia e disegno,
Lingue francese, inglese e tedesca,
Musica e canto,
Morale e religione.

### Istituto tecnico dei Fratelli delle scuole cristiane in Piacenza.

Piacenza possiede un istituto tecnico commerciale diretto dai Fratelli delle scuole cristiane, in tutto uguale al precedente.

Digitized by Google

### Istituto commerciale e industriale del signor Montefiore in Milano.

Questo istituto che fin dal 1860 è diretto dall'avvocato C. Montefiore si divide in due sezioni: l'una diurna, l'altra serale; il corso di amendue dura tre anni; per esservi ammessi i giovani debbono avere dodici anni e intendere al commercio ed alle industrie.

Le lezioni della prima sezione si danno in tutti i giorni, tranne nei festivi e nel giovedì dalle ore 9 antimeridiane alle 3 pomeridiane.

Le materie d'insegnamento sono:

Religione,

Lingue italiana, francese, inglese o tedesca con applicazione speciale alla corrispondenza mercantile,

Aritmetica,

Calligrafia,

Geografia,

Storia antica o moderna universale,

Diritto commerciale,

Diritto marittimo,

Diritto finanziario,

Diritto costituzionale,

Statistica commerciale,

Tenuta di libri.

Anco nella sezione seconda o serale, le lezioni si fanno in tutti i giorni, salvo nei festivi e nel giovedì, dalle ore 6 alle ore 8 pomeridiane, e vi assistono i giovani di qualunque età, cui le giornaliere occupazioni non lasciano libero che quel poco di tempo.

In questa sezione s'insegnano:

Lingue italiana, francese, tedesca ed inglese, con applicazione speciale al carteggio mercantile,

Calligrafia,

Aritmetica mercantile,

Tenuta dei libri,

Diritto commerciale,

Diritto marittimo,

Diritto finanziario.

Digitized by Google

La scuola ha un direttore, un vice-direttore e un numero indeterminato di professori.

Gli alunni che si inscrivono nella prima sezione pagano 200 franchi all'anno, quelli della seconda franchi 100.

L'anno scolastico incomincia il 5 novembre; termina col giorno 31 agosto. Nel qual tempo si danno gli esami che sono pubblici.

A questo istituto è annesso un convitto in cui i giovani, oltre il solito corredo di cui vogliono essere forniti, pagano una pensione annua di lire mille.

### Istituto di ragioneria, di commercio e di lingue del signor Gio. Battista Stampa in Milano.

Altro istituto in Milano è quello di ragioneria, di commercio e di lingue, fondato nel 1850 dal signor Giovanni Battista Stampa.

I corsi sono tre, e possono a scelta esser frequentati da alunni convittori o da alunni esterni.

Nel corso di ragioneria si insegna la ragioneria teorico-pratica, le relative nozioni legali, la calligrafia, la lingua francese e il disegno.

Nel corso commerciale si insegna la contabilità commerciale, la tenuta dei libri, la calligrafia, la scienza commerciale, il carteggio mercantile, le lingue italiana, francese, inglese e tedesca, il disegno.

Nel corso di lingue si insegna la lingua italiana, la francese, la tedesca, l'inglese, la spagnuola.

Ciascuno dei suddetti corsi compiesi in un solo anno scolastico che incomincia ai 5 di novembre e chiudesi col 31 di agosto.

Gli alunni convittori pagano un'annua retribuzione, tra pensione ed istruzione, dalle lire 900 alle lire 1000 a seconda dell'età e della specie di corso. Gli alunni esterni pagano lire 180 per il corso di ragioneria e per quello di commercio, e lire 160 per ciascuno di quelli delle lingue straniere.

Coloro che hanno compiuto il corso teorico di ragioneria e fatto un triennio di pratica, sostengono l'esame avanti ad una Commissione di ragionieri nominata dal prefetto, ed ottengono la patente di libero esercizio.

Digitized by Google

### Istituto ginnasiale, liceale, farmaceutico e commerciale-industriale del signor Ambrogio Robiati in Milano.

Al cominciare dell'anno scolastico 1855-56 per cura dell'ingegnere professore Ambrogio Robiati venne aperto in Milano un nuovo istituto, nel quale, oltre gli insegnamenti propri delle scuole ginnasiali, liceali e di farmacia, si dà un corso commerciale-industriale.

Questo corso si divide in corso inferiore, corso medio e corso superiore. Il primo si compie in tre anni e corrisponde ad un insegnamento generale e di preparazione; vi si insegnano le lingue italiana e francese, la geografia, l'aritmetica, il disegno elementare, la calligrafia e le nozioni fondamentali della chimica. Gli studenti debbono aver compiuta l'età di anni 10. Il secondo corso si compie in tre altri anni, nei quali si svolgono più ampiamente gli insegnamenti dati nel primo corso, con aggiunta delle lingue tedesca e inglese, della fisica, della storia naturale, delle matematiche, della geometria, dell'agricoltura, della scienza commerciale, del diritto commerciale, della storia e statistica commerciale. Il terzo corso può estendersi da due a quattro anni, a seconda degli studi speciali cui vogliono dedicarsi gli alunni. In questo corso, detto di perfezionamento, gli alunni sono esercitati nel carteggio epistolare in quattro lingue. Le discipline che comprende questo corso, sono la matematica superiore, la geometria descrittiva, le costruzioni in genere, gli opifici idraulici, le macchine a vapore, la meccanica razionale ed industriale, la metallurgia, il codice civile, il diritto commerciale, l'economia pubblica, le leggi finanziarie, la ragioneria, il setificio e la chimica.

A corredo di questa istruzione, l'istituto Robiati possiede, oltre ad un laboratorio di chimica, gabinetti in cui sono raccolti gli oggetti per lo studio di geometria, della fisica, della meccanica, della storia naturale e dell'agraria.

Questi gabinetti sono aperti al pubblico ogni domenica dalle ore 1 alle 4 pomeridiane.



Digitized by Google

### Istituto di commercio e di ragioneria del signor Lorenzo Santambrogio in Milano.

Il signor Lorenzo Santambrogio ha aperto in Milano un istituto di commercio e di ragioneria, nel quale, durante il periodo di tre anni, si insegnano da nove maestri le seguenti discipline:

Letteratura italiana,
Lingua francese, inglese e tedesca,
Matematiche,
Geometria descrittiva,
Meccanica razionale e industriale,
Diritto commerciale,
Economia pubblica,
Mercimonia,
Fisico-chimica,
Trattato dei cambi,
Statistica commerciale,
Ragioneria,
Tenuta dei libri,
Disegno di ornato e di macchine,
Calligrafia.

Nel corrente anno scolastico gli allievi che frequentano questo istituto sono 39.

L'istituto è fornito di gabinetti di geometria, di fisica, di storia naturale e di un laboratorio chimico.

### Istituto di commercio del signor Pietro Pietrasanta in Milano.

L'istituto di commercio del signor Pietro Pietrasanta fu fondato nel 1830; è frequentato in media annuale da 28 alunni. Il suo scopo è intieramente commerciale, e le materie che vi si insegnano sono: il conteggio, la ragioneria, il cambio, le lingue francese, inglese e tedesca; la calligrafia, il disegno, la geografia, la statistica commerciale e la storia naturale.

L'insegnamento è diviso in due corsi: primo corso, e corso su-

periore senza limite di anni, perchè, secondo il signor Pietrasanta, lo studente ha finito di studiare quando ha imparato.

L'istituto Pietrasanta è ricco di una biblioteca di oltre diecimila volumi, di un museo di storia naturale, di un gabinetto di fisica, di modelli di calligrafia e disegno, di carte geografiche e di carte statistiche e sinottiche.

### Istituto ginnasiale, commerciale ed elementare del signor Michele Sorre in Milano.

Il più antico istituto privato di Milano è quello diretto dal signor Michele Sorre, il quale fu fondato nel 1815, consta di tre parti: della ginnasiale, della commerciale e della elementare.

Nella parte commerciale gli alunni vengono istruiti nell'aritmetica, nella scrittura doppia economica e mercantile, nel trattato dei cambi, arbitraggi, ecc.; nella cognizione delle merci, nella geografia, nella statistica, nella storia applicata al commercio, nella calligrafia, nel disegno e specialmente nel comporre, giovandosi contemporaneamente delle lingue francese, inglese e tedesca.

### Scuola di disegno applicata alle arti nell'accademia di belle arti di Pisa.

Nell'academia di belle arti di Pisa si dà, oltre gli insegnamenti propri delle arti belle, un insegnamento applicato alle arti industriali, il quale consiste:

Disegno in figura e intaglio in rame,
Disegno di ornato,
Geometria pratica,
Architettura civile e prospettiva,
Architettura elementare,
Disegno topografico.

### Scuole tecniche in Siena.

Esistono in Siena scuole tecniche poste sotto la direzione di quell'accademia dei Tegei, ove s'insegna:

Chimica,
Geometria descrittiva.

Digitized by Google

### Scuole tecniche in Arezzo.

Le scuole tecniche di Arezzo furono istituite con rescritto del 15 marzo 1844; sono mantenute da una società di privati. I professori si prestano gratuitamente.

Vi s'insegna:

Geometria,

Meccanica,

Fisica,

Disegno geometrico e tecnologico.

### Scuola tecnica a Montevarchi.

Il municipio di Montevarchi mantiene a proprio carico una scuola nella quale si insegna:

Disegno di ornato,

Disegno geometrico,

Geometria piana,

Aritmetica,

Tenuta dei libri.

Questa scuola è frequentata da circa 40 alunni, ai quali vengono dati gli insegnamenti sovra indicati da tre maestri.

### Scuola tecnica a Pratovecchio.

Anche il municipio di Pratovecchio mantiene a proprie spese una scuola, dove si insegna:

L'aritmetica superiore,

Il disegno lineare e geometrico,

La geometria,

La lingua italiana,

La cosmografia.

### Scuole serali di disegno in Chiavari.

Le scuole serali di Chiavari sono mantenute da quel comune e vi si insegna:

Disegno di ornato,

Disegno di figura,

Disegno di architettura.

Digitized by Google

### Scuola di disegno in Varallo.

Il Consiglio generale della Corte superiore di Valsesia, volendo dotare quella valle, così ricca in prodotti inorganici, dell'insegnamento del disegno, per secondare altresì l'inclinazione dei giovani valsesiani all'arte dello scalpellino in pietra e in marmo, con deliberazione dell'anno 1778 fondava in Varallo una scuola di disegno, oggi mantenuta dal municipio, e nella quale sono insegnate le seguenti specie di disegno:

Disegno lineare, disegno di ornato, disegno di architettura, disegno di prospettiva, disegno di figura.

### Istituto tecnico di Savona.

Il municipio di Savona nel 1860 attuava in quella città la scuola tecnica di primo grado conforme alla legge del 13 novembre 1859, ed ora ha deliberato di aggiungervi a proprie spese un istituto tecnico con la sezione amministrativo-commerciale secondo il seguente programma:

Lettere italiane,
Storia,
Geografia,
Economia pubblica,
Storia commerciale,
Diritto commerciale e amministrativo,
Lingua inglese,
Contabilità,
Materie prime,
Disegno.

Digitized by Google

# PROSPETTO

*degli istituti tecnici e delle*

anno scolastico

| Numero d'ordine | SEDE | DENOMINAZIONE |
|---|---|---|
| 1 | Novara | Istituto tecnico comunale |
| 2 | Tortona | Istituto tecnico comunale |
| 3 | Vercelli | Istituto tecnico comunale |
| 4 | Casale-Monferrato | Istituto municipale Leardi |
| 5 | Torino | Scuole private dette di San Carlo |
| 6 | Torino | Scuola comunale detta Tecnica serale |
| 7 | Torino | Scuola comunale detta di Dora |
| 8 | Torino | Istituto privato Heer |
| 9 | Torino | Istituto privato dei Fratelli delle scuole cristiane |
| 10 | Piacenza | Istituto privato dei Fratelli delle scuole cristiane |
| 11 | Milano | Istituto privato Montefiore |
| 12 | Milano | Istituto privato Stampa |
| 13 | Milano | Istituto privato Robiati |
| 14 | Milano | Istituto privato Santambrogio |
| 15 | Milano | Istituto privato Pietrasanta |
| 16 | Milano | Istituto privato Sorre |
| 17 | Pisa | Scuola privata dell'accademia di belle arti |
| 18 | Siena | Scuola tecnica privata dell'accademia dei Tegei |
| 19 | Arezzo | Scuole tecniche comunali e private |
| 20 | Montevarchi | Scuola tecnica comunale |
| 21 | Pratovecchio | Scuola tecnica comunale |
| 22 | Chiavari | Scuola comunale |
| 23 | Varallo | Scuola comunale |
| 24 | Savona | Istituto tecnico comunale |

Digitized by Google

# STATISTICO

*scuole speciali comunali e private*

1861-1862

| QUALITÀ DELLE SEZIONI E DEGLI INSEGNAMENTI IN CIASCUN ISTITUTO | NUMERO degli ALUNNI | PERSONALE ADDETTO | | | | OSSERVAZIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Alla direzione | All'insegnamento | Alla custodia e servizio | TOTALE | |
| Fisico-matematica e agronomica | 12 | 1 | 9 | 2 | 12 | |
| Fisico-matematica | 6 | 1 | 5 | 2 | 8 | |
| Amministrativo-commerciale e fisico-matematica | 11 | 1 | 8 | 2 | 11 | |
| Commerciale industriale e agraria | 132 | 6 | 8 | 6 | 20 | |
| Disegno | 150 | | | | | |
| Disegno | 200 | | | | | |
| Disegno | 120 | | | | | |
| Commerciale | 22 | | | | | |
| Commerciale | 100 | | | | | |
| Commerciale | | | | | | |
| Commerciale e industriale | | | | | | |
| Commerciale, razioneria e lingue | | | | | | |
| Commerciale e industriale | | | | | | |
| Commerciale e razioneria | 39 | 1 | 9 | » | 10 | |
| Commerciale | 28 | | | | | |
| Commerciale | | | | | | |
| Disegno | | | | | | |
| Industriale | | | | | | |
| Industriale | | 1 | 5 | 1 | 6 | |
| Commerciale | 40 | » | 3 | 1 | 4 | |
| Commerciale | | | | | | |
| Disegno | | | | | | |
| Disegno | | | | | | |
| Amministrativo-commerciale | | | | | | |

Digitized by Google

Digitized by Google

# ISTITUTI E SCUOLE D'ARTI E MESTIERI

### Regio Albergo di Virtù in Torino.

Questo istituto, creato con lettere patenti ducali del 24 luglio 1587, accoglie al presente 118 giovani che attendono alle arti nell'istituto stesso professate, sebbene vi possano essere accolti 200 alunni. L'età prescritta per l'ammissione è dai 12 ai 14 anni. I postulanti devono, almeno mediocremente, saper leggere e scrivere, aver un piccolo corredo, e pagare per una sola volta, a titolo di *benentrata*, un diritto di lire cento. Si ammettono giovani da tutte le provincie italiane.

Si apprende nell'istituto a fabbricare stoffe, nastri e galloni in seta, in filaticcio e in cotone; a disegnare per i tessuti, a tessere calze di ogni qualità, a fabbricare guanti di pelle, cappelli, o oggetti di ebanisteria; si apprende pure l'arte del legatore da libri, dello scultore o del tornitore in legno, del serragliere, del falegname, del fabbricante di mobili, del fonditore e tornitore di metalli, e del coltellinaio; la fabbricazione di oggetti in zinco, il mestiere del sarto e quello del calzolaio.

Per più ampia coltura degli allievi e perchè possano con maggior vantaggio praticare le rispettive loro arti, la direzione di questo istituto stabilì che quotidianamente quei giovani ricevano lezioni di lingua italiana, lingua francese, calligrafia, aritmetica, geometria pratica applicata alle arti, disegno lineare e architettonico, disegno di ornato, nozioni di meccanica, teoria per la fabbricazione dei tessuti, e finalmente di disegno per la fabbricazione stessa, così detta *mise-en-carte*, il quale viene insegnato in una scuola speciale.

L'istituto è amministrato da tre direttori secolari nominati dal Re, ed il servizio interno è affidato ad un rettore e ad un vicerettore entrambi ecclesiastici (1).

I corsi sovracitati si compiono in cinque anni e possono essere frequentati anco da alcuni esterni.

(1) Vedi *Allegato* n° 47.



Digitized by Google

### Scuola per gli allievi macchinisti di strade ferrate stabilita presso la Direzione delle officine delle ferrovie dello Stato a Torino.

È instituita presso la direzione delle ferrovie dello Stato una scuola intesa a fornire agli operai apprendisti le cognizioni tecniche per preparare meccanici e conduttori di locomotive in numero sufficiente ai bisogni del servizio delle ferrovie medesime.

L'ordinamento di questa scuola, aperta il 15 aprile 1861, fu stabilito da un regolamento approvato con decreto ministeriale del 14 gennaio precedente (1).

Il corso completo dura quattro anni, e consta di lezioni orali, di esecuzioni di disegno e di lavoro nelle officine nel modo che segue:

*Anno 1°*

Aritmetica e nozioni algebriche,
Disegno lineare e calligrafia,
Lavoro nelle officine.

*Anno 2°*

Geometria piana e solida, elementare,
Rudimenti di fisica e chimica,
Disegno, copia di disegni,
Lavoro nelle officine.

*Anno 3°*

Elementi di meccanica,
Geometria descrittiva e cinematica,
Disegno, copia di macchine al vero,
Lavoro nelle officine.

*Anno 4°*

Macchine a vapore,
Geometria descrittiva e cinematica,
Disegno, composizione di parti di macchine,
Nozioni sui doveri del cittadino ed economia politica popolare,
Lavoro nelle officine.

Le lezioni durano nove mesi; i rimanenti tre mesi sono impiegati nel lavoro nelle officine.

Alla fine di ciascun anno scolastico gli allievi debbono sostenere

(1) Vedi *Allegato* n° 48.

Digitized by Google

tanti esami orali, quanti sono gli insegnamenti loro impartiti durante lo stesso anno scolastico.

I cinque alunni che ogni anno sono classificati i primi ricevono un premio di lire 50, che gli vien conferito in un'adunanza presieduta dal ministro dei lavori pubblici.

La scuola possiede una raccolta di disegni e modelli.

Sono accolti nella scuola i giovani dai dodici ai sedici anni che abbiano il certificato di promozione della quarta classe elementare.

L'insegnamento è gratuito, ed anzi, agli alunni degli anni successivi al primo è corrisposta una mercede proporzionata al lavoro utile che essi fanno nelle officine.

Gli alunni ammessi nell'anno scolastico ora trascorso furono 12, i quali alla fine di esso passarono al secondo anno di corso; quelli ammessi nel corrente anno ascesero al numero di 21, e questi fanno il primo anno di corso; cosicchè al presente gli alunni ammessi alla scuola ascendono al numero di 33.

### Istituto di arti e mestieri della società d'incoraggiamento in Milano.

Questo istituto si inaugurò nel 1844 dalla società d'incoraggiamento delle arti e mestieri di Milano con pubbliche lezioni serali di chimica applicata alle arti, dettate dal professore De Kramer, che alla sua morte, avvenuta nel 1853, legava alla società il suo privato laboratorio.

Nel 1855 alle lezioni di chimica si aggiunsero quelle di tessitura, di fisica industriale, di geometria e di meccanica applicate all'industria.

D'allora in poi l'istituto, per sottoscrizioni private, per legati cospicui di soci defunti e per sussidi della Camera di commercio di Milano, andò vieppiù ampliandosi, e si arricchì di un museo tecnologico, di gabinetti di macchine e di un ricco laboratorio di chimica.

Gli insegnamenti che si danno presentemente in questo istituto, sono:

La chimica applicata alle arti,
La meccanica industriale,
Il disegno di macchine,

Digitized by Google

La geometria descrittiva applicata alle arti,

La tessitura serica.

I corsi di chimica, di meccanica e di tessitura serica sono biennali; quello di geometria descrittiva è triennale.

Ai corsi delle lezioni sono ammessi scolari ordinari ed uditori. Gli scolari ordinari sono sottoposti ad un esame e possono conseguire un attestato. Per gli uditori non vi è obbligo alcuno.

Le lezioni sono accompagnate dalle esercitazioni pratiche nei gabinetti e nei laboratorii, eseguite dai professori coadiuvati da assistenti.

Gli alunni che frequentano questo istituto ascendono al numero di 76, ripartiti come segue:

| | |
|---|---|
| Allievi del laboratorio e scuola di chimica . . . . | N° 11 |
| Allievi della scuola di meccanica industriale e di disegno di macchine . . . . . | » 9 |
| Allievi della scuola di geometria descrittiva . . . . | » 24 |
| Allievi della scuola di setificio . . . . . | » 32 |

Oltre gli alunni di cui sopra, intervengono alle due scuole di chimica e di meccanica, in media, 80 uditori per ciascuna.

Nel prossimo anno scolastico la società d'incoraggiamento aprirà una nuova scuola di disegno industriale per gli operai (1).

### Civico istituto Bellini di arti e mestieri in Novara.

Questo istituto ebbe vita per la generosità della contessa Giuseppa Tornielli di Vergano, vedova del conte Marco Bellini di Gargarengo, la quale studiosa di arricchire Novara, sua patria, di uno stabilimento che provvedesse all'istruzione artigiana ed industriale, ottenne, il 9 febbraio 1833, dal Re Carlo Alberto la licenza di fondare una scuola di arti e mestieri, nella quale fossero due convitti tra loro affatto separati, uno pei maschi e l'altro per le femmine, ai quali potessero anche intervenire alunni esterni. Questo istituto, affidato al patronato del municipio (2), ricco di una biblioteca, di produzioni attenenti alle arti ed ai mestieri, fu dalla generosa contessa dotato di un capitale di lire 400,000, ripartito fra il man-

(1) Vedi *Allegato* n° 49.
(2) Vedi *Allegato* n° 50.

tenimento dei due convitti e il mantenimento della scuola e della biblioteca.

Con regio brevetto del 24 novembre 1838 veniva poi approvato il regolamento organico dell'istituto Bellini d'arti e mestieri.

Questo regolamento fu di poi per alcune modificazioni introdotte, specialmente nella parte amministrativa, nuovamente compilato; ed il Consiglio comunale di Novara, con deliberazione presa nella tornata del 30 gennaio 1852, ne domandava al Governo l'approvazione.

Un regio decreto del 18 novembre 1852, nel mentre approvava il nuovo regolamento (1) di cui è parola, ordinava che i posti nel convitto fossero pienamente gratuiti.

L'istruzione tanto dei maschi quanto delle femmine è teorica e pratica.

Le scuole teoriche sono:

Disegno lineare,
Disegno di figura,
Plastica,
Calligrafia,
Aritmetica,
Tenuta dei libri,
Grammatica italiana e stile epistolare,
Nozioni di storia e geografia,
Geometria applicata alle arti ed all'agricoltura,
Meccanica applicata,
Fisica applicata,
Chimica applicata,
Tecnologia,
Economia industriale.

Il corso di queste scuole è di otto anni per i maschi e di sei per le femmine.

Le scuole pratiche hanno luogo nelle officine dell'istituto e in officine esistenti nella città, designate dal direttore dell'istituto stesso. Ciò quanto ai maschi. Per le femmine il tirocinio pratico si compie nel convitto, e consiste in lavori femminili.

(1) Vedi *Allegato* n° 54.

Gli insegnamenti teorici sovraindicati sono affidati a sei professori, uno dei quali è direttore delle scuole.

Alla scuola dei maschi è ammesso un numero indeterminato di alunni esterni.

E sebbene quest'istituto sia frequentato da notevole numero di alunni, è da avvertire che esso non corrisponde ancora interamente alle volontà della fondatrice. Le rendite all'uopo consacrate riuscirono insufficienti; quindi non fu possibile di estendere come dovevasi l'insegnamento pratico. Questo è sempre rimasto ristretto alle sole arti dell'intaglio in legno, della plastica, della litografia e della scultura in pietra ed in marmo. Le principali arti industriali non hanno potuto aver luogo in questo istituto.

Facciamo seguire il prospetto degli alunni che hanno frequentato l'istituto Bellini dall'anno 1838-39, epoca della sua apertura al pubblico insegnamento, al corrente 1861-62:

Digitized by Google

**SPECCHIO degli alunni che frequentarono le scuole dell'istituto Bellini di arti e mestieri dall'epoca della sua fondazione sino all'anno 1862.**

| ANNI SCOLASTICI | DISEGNO | | CLASSI | | | | | | TOTALE | OSSERVAZIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lineare | Figura | Calligrafia | Aritmetica | Grammatica | Geometria | Chimica | Plastica | | |
| 1838-39 | 36 | » | 20 | » | » | » | » | » | 56 | Negli anni scolastici 1838-39 e 1839-40 furono aperte le sole scuole di disegno lineare e di calligrafia; nell'anno 1840-41 furono aggiunte le scuole di aritmetica e di grammatica; nel 1842-43 la cattedra di geometria e di meccanica applicata alle arti ed ai mestieri; nel 1853-1854 quella di chimica e fisica applicata alle arti, ai mestieri e all'agricoltura; nel 1854-55 fu aperta la scuola di plastica, e finalmente nell'anno 1855-56 la scuola del disegno di figura. |
| 1839-40 | 54 | » | 22 | » | » | » | » | » | 76 | |
| 1840-41 | 73 | » | 23 | 18 | 7 | » | » | » | 121 | |
| 1841-42 | 80 | » | 41 | 23 | 31 | » | » | » | 175 | |
| 1842-43 | 86 | » | 50 | 29 | 29 | 16 | » | » | 210 | |
| 1843-44 | 99 | » | 58 | 36 | 36 | 13 | » | » | 242 | |
| 1844-45 | 76 | » | 43 | 24 | 24 | 13 | » | » | 180 | |
| 1845-46 | 76 | » | 55 | 30 | 30 | 16 | » | » | 207 | |
| 1846-47 | 93 | » | 70 | 35 | 31 | 13 | » | » | 242 | |
| 1847-48 | 96 | » | 43 | 44 | 16 | 7 | » | » | 205 | |
| 1848-49 | 103 | » | 46 | 46 | 19 | 6 | » | » | 220 | |
| 1849-50 | 88 | » | 56 | 56 | 34 | 14 | » | » | 248 | |
| 1850-51 | 69 | » | 61 | 61 | 19 | 12 | » | » | 252 | |
| 1851-52 | 74 | » | 40 | 40 | 33 | 13 | » | » | 200 | |
| 1852-53 | 74 | » | 26 | 26 | 24 | 15 | » | » | 165 | |
| 1853-54 | 82 | » | 35 | 35 | 20 | 15 | 7 | » | 194 | |
| 1854-55 | 87 | » | 66 | 32 | 32 | 13 | 9 | 6 | 245 | |
| 1855-56 | 86 | 26 | 44 | 19 | 19 | 15 | 6 | 8 | 223 | |
| 1856-57 | 100 | 16 | 54 | 18 | 18 | 11 | 11 | 10 | 238 | |
| 1857-58 | 134 | 13 | 58 | 16 | 16 | 28 | 8 | 4 | 277 | |
| 1858-59 | 125 | 21 | 49 | 15 | 15 | 18 | 10 | 8 | 261 | |
| 1859-60 | 117 | 18 | 40 | 25 | 25 | 14 | 9 | 9 | 257 | |
| 1860-61 | 99 | 12 | 36 | 113 | | | | 8 | 268 | |
| 1861-62 | 110 | 15 | 45 | 117 | | | | 14 | 301 | |

Digitized by Google

### Scuola di arti e mestieri presso la società per l'avanzamento delle arti e dei mestieri in Biella.

Parecchie persone ragguardevoli della città e provincia di Biella si costituirono in società d'incoraggiamento per provvedere gradatamente al progresso delle arti, dei mestieri e dell'agricoltura; a tal fine compilarono un regolamento apposito (1), il quale venne approvato da S. M. nell'udienza del 2 giugno (2).

Conforme al regolamento accennato, la società di Biella istituì a spese proprie una scuola di arti e mestieri, nella quale viene gratuitamente insegnato

La calligrafia,
La grammatica,
Il disegno lineare e di ornato,
Il disegno di costruzioni architettoniche,
Il disegno di macchine,
La geometria applicata alle arti,
La meccanica,
L'agricoltura,
L'economia rurale.

In progresso di tempo al mantenimento di questa scuola si provvide con soscrizioni private e con un annuo sussidio dal Consiglio provinciale.

La detta scuola conferì assaissimo alla coltura degli artigiani della laboriosa popolazione biellese, e merita per la sua indole di essere presa ad esempio in altre provincie.

Gli allievi che frequentano nel corrente anno scolastico i corsi della scuola di arti e mestieri di Biella sono 373 divisi come segue:

(1) Vedi *Allegato* n° 52.
(2) Vedi *Allegato* n° 53.

Digitized by Google

| ANNO di corso | INSEGNAMENTI | ALLIEVI | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Regolari | Temporari | Uditori | Totale |
| I | Aritmetica e geometria piana applicata . . . | 40 | 60 | 4 | 104 |
| II | Geometria solida e descrittiva, voltimetria, livellazione, ombre e prospettiva . . . . . | 12 | 21 | 7 | 40 |
| III | Meccanica teorica e applicata e cinematica . | 4 | 6 | 2 | 12 |
| | Disegno lineare e di ornato . . . . . | 12 | 24 | — | 36 |
| | Disegno di costruzioni e di macchine . . . . | 8 | 18 | — | 26 |
| | Calligrafia . . . . . | 25 | 60 | — | 85 |
| | Grammatica . . . . . | 20 | 50 | — | 70 |
| | | 121 | 239 | 13 | 373 |

### Pia casa di lavoro di Firenze.

Questo pio istituto, eretto fino dal 18 dicembre 1815, è destinato a ricoverare gli indigenti della città di Firenze e del suburbio per essere educati ed assuefatti al lavoro.

Gli insegnamenti che vengono dati ai maschi ivi raccolti sono divisi in insegnamenti teorici ed in insegnamenti pratici. I primi consistono nella lingua italiana, nella storia, nella geografia, nell'aritmetica e nel disegno; i secondi nel lavoro che si fa eseguire in officine interne di lavori di metalli, di legno, in fonderie di metalli, nella tessitura di stoffe di lana, in lavori di calzoleria. Per le altre arti i ricoverati sono ammessi in officine private fuori dello stabilimento.

### Pia casa di rifugio per gli orfani di San Filippo Neri in Firenze.

La fondazione di questo pio istituto che risale al 1650 è dovuta al sacerdote Filippo Franci. Vi si ammettono gli orfani dai 10 ai 14 anni che si dedicano all'esercizio delle arti e dei mestieri. Il numero dei posti gratuiti è proporzionato alle rendite dello stabi-

limento; per gli altri alunni viene corrisposta una retta di lire 21 56 al mese.

In questo pio istituto gli alunni sono istruiti nel leggere, scrivere, aritmetica e disegno; e la direzione dell'istituto stesso fa istruire gli alunni in officine fuori dello stabilimento in quell'arte che viene da essi prescelta.

### Scuola di arti e mestieri annessa all'accademia di belle arti in Siena.

Nell'accademia di belle arti in Siena vi è una scuola detta *di arti e mestieri*, nella quale l'insegnamento del disegno è ordinato in modo da riescire utile specialmente a coloro che si dedicano all'arte dell'intaglio in legno.

L'insegnamento comprende le seguenti parti:

Ornato decorativo,

Geometria pratica applicata alle arti,

Architettura ed arte edificatoria.

Gli alunni attendono all'insegnamento teorico nelle prime ore della giornata; nelle altre alle officine private d'intaglio in legno, nella quale arte è meritamente celebre la città di Siena (1).

### Scuola di arti e mestieri nell'orfanotrofio di Prato.

Gaetano Magnolfi fondava nel 1838 un orfanotrofio nella città di Prato in Toscana, al quale è unita una scuola per guidare i giovani in esso ricoverati ad apprendere un'arte o un mestiere cui mostrino speciale inclinazione.

L'insegnamento teorico comprende:

Calligrafia,

Lingua italiana,

Aritmetica,

Disegno,

Geometria.

L'insegnamento pratico vien dato nelle officine e fonderie annesse allo stabilimento.

(1) Vedi *Allegato* n° 54.

Digitized by Google

### Istituto di arti e mestieri delle Marche stabilito in Fermo.

Con decreto 8 gennaio 1861 (1) del commissario generale straordinario nelle provincie delle Marche venne fondata nella città di Fermo, e dichiarata proprietà di questo comune, una scuola pubblica e gratuita, la quale dovesse portare il nome di *Istituto di arti e mestieri delle Marche.*

In questo stabilimento fu concentrata l'opera pia della fondazione privata Montani, la quale aveva il doppio carattere di ospizio pei fanciulli poveri e di scuola d'arti e mestieri. L'istruzione impartita in questa scuola restringevasi al leggere e scrivere, all'aritmetica, al disegno; le arti insegnate erano quella del falegname, del fabbro, del carrozziere e del verniciatore.

Mercè il decreto sovracitato, la scuola risorse a vita novella; imperciocchè, oltre all'essere per il futuro istituto arricchita del convento dei Domenicani, ricevette altresì l'assegno di lire diecimila annue sulla Cassa ecclesiastica, il quale, congiunto coi redditi già goduti dalla fondazione Montani, le aprì largo campo a notevoli progressi e miglioramenti.

E siccome il decreto stesso incaricava il municipio di Fermo di presentare al Ministero un disegno organico e disciplinare dell'istituto, venne sollecitamente nominata una Commissione, la quale compilò l'apposito regolamento che successivamente fu approvato dal Consiglio comunale. Secondo questo disegno, l'insegnamento a darsi nell'istituto deve servire tanto agli alunni artisti, quanto ad altri che intendano percorrere un corso scientifico (2).

In questo istituto dovranno essere costrutte otto officine, nelle quali gli alunni saranno divisi, e riceveranno l'insegnamento pratico insieme con quello teorico che verrà dato nelle scuole di lingua e letteratura italiana, di storia e geografia, di aritmetica, di geometria applicata, di meccanica applicata, di principii di fisica e chimica sperimentale, con particolare applicazione ai mestieri esercitati nelle officine, di nozioni di geografia fisica generale, di storia naturale singolarmente per ciò che riguarda la conoscenza dei pro-

(1) Vedi *Allegato* n° 55.
(2) Vedi *Allegato* n° 56.

Digitized by Google

dotti naturali adoperati nelle arti, di costruzioni di macchine, di disegno geometrico ornamentale ed architettonico, con lezioni speciali applicate alle varie arti.

Le otto officine, nelle quali gli alunni imprenderanno la parte pratica delle arti e dei mestieri, sono:

1ª Officina del fabbro-ferraio e dei mestieri derivati;
2ª Officina dell'ottonaio e dei mestieri derivati;
3ª Officina del falegname;
4ª Officina dell'argentiere;
5ª Officina del doratore e del verniciatore;
6ª Officina per costruzione di macchine;
7ª Officina per la fabbricazione delle carrozze;
8ª Officina per lavori di disegno e di plastica.

Questi corsi teorico-pratici sono divisi in cinque anni di studio, per cui gli alunni ammessi dai 12 ai 14 anni si troveranno in grado di esercitare la loro professione dai 18 ai 19 anni.

Il corso teorico serve pure come corso preparatorio agli alunni non artisti, per i quali vi ha poi un corso scientifico superiore in cui sono abilitati al grado di chimici industriali o mineralogici, architetti e agronomi.

Questo corso si compie in cinque anni, nei quali vengono impartiti i seguenti insegnamenti:

*Anno* 1°

Disegno — Aritmetica — Elementi di geometria applicata — Elementi di fisica e chimica applicata — Meccanica e dinamica applicata.

*Anno* 2°

Disegno — Algebra e geometria — Fisica e chimica applicata — Storia naturale.

*Anno* 3°

Disegno — Algebra superiore e geometria applicata — Fisica e chimica applicata — Storia naturale — Agraria botanica.

*Anno* 4°

Disegno — Fisica e chimica applicata — Alta meccanica applicata — Astronomia — Geologia — Nautica.

*Anno* 5°

Ripetizione e favore della specialità scientifica ed artistica seguìta dall'alunno.

Digitized by Google

Oltre a questo evvi un altro corso intitolato di *Musica*, nel quale s'insegnano gli elementi di quest'arte e del solfeggio, l'accompagnamento e il contrappunto, il canto, gl'istrumenti da corda e quelli da fiato.

Questo è il disegno di studi che il municipio di Fermo, come si è detto più sopra, presentò a questo Ministero, il quale, nel dare la sua approvazione, ebbe però a dichiarare, conforme aveva fatto altre volte, che l'ordinamento complessivo di quell'istituto non rispondeva pienamente allo scopo.

Digitized by Google

# PROSPETTO

*degli istituti e delle scuole d'arti e*

| Numero d'ordine | SEDE | DENOMINAZIONE | INSEGNA TEORICI |
|---|---|---|---|
| 1 | Torino . . | Regio Albergo di virtù. | Lingua italiana, calligrafia, aritmetica, geometria pratica applicata alle arti, disegno lineare e architettonico, disegno di ornato, nozioni di meccanica, teoria per la fabbricazione dei tessuti e disegno per la fabbricazione stessa. |
| 2 | Torino . . | Scuola per gli allievi macchinisti di strade ferrate, stabilita presso la direzione delle officine delle ferrovie dello Stato. | Aritmetica, algebra, disegno, calligrafia, geometria, fisica, chimica, meccanica. |
| 3 | Milano . . | Istituto di arti e mestieri della società d'incoraggiamento. | Chimica applicata, meccanica industriale, disegno di macchine, geometria applicata, tessitura. |
| 4 | Novara . . | Istituto Bellini di arti e mestieri. | Disegno, calligrafia, aritmetica, tenuta di libri, lettere italiane, storia, geografia, geometria applicata, meccanica applicata, fisica applicata, chimica applicata, tecnologia, economia industriale. |
| 5 | Biella . . | Scuola d'arti e mestieri presso la società pell'avanzamento delle arti e dei mestieri. | Calligrafia, grammatica, disegno, geometria, meccanica, agricoltura, economia rurale. |
| 6 | Firenze. . | Pia casa di lavoro. | Grammatica, storia, geografia, aritmetica, disegno. |
| 7 | Firenze. . | Pia casa di rifugio per gli orfani di San Filippo Neri. | Grammatica, aritmetica, disegno. |
| 8 | Siena. . . | Scuola di arti e mestieri annessa all'accademia di belle arti. | Ornato decorativo, geometria pratica applicata, architettura ed arte edificatoria. |
| 9 | Prato. . . | Scuola di arti e mestieri nell'orfanotrofio. | Calligrafia, lingua italiana, aritmetica, disegno e geometria. |
| 10 | Fermo . . | Istituto d'arti e mestieri delle Marche. | Disegno, aritmetica, geometria, fisica, chimica, meccanica, storia naturale, agraria, astronomia, geologia, nautica. |

Digitized by Google

STATISTICO

*mestieri, anno scolastico 1861-1862.*

| MENTI | NUMERO degli ALUNNI | *OSSERVAZIONI* |
|---|---|---|
| PRATICI | | |
| Tessitura, fabbricazione di guanti di pelle, di cappelli, ebanisteria, scultura e tornitura in legno, lavori in legno ed in metallo, fabbricazione di mobili, l'arte del fondere e del tornire i metalli, quella del coltellinaio, la fabbricazione degli oggetti in zinco, il mestiere del sarto e quello del calzolaio. | 118 | |
| Del meccanico e del conduttore di locomotive sulle strade ferrate. | 33 | |
| Esercitazioni pratiche di chimica, di meccanica e di tessitura. | 236 | |
| Intaglio in legno, plastica, litografia, scultura in pietra e in marmo. Per le altre arti gli alunni frequentano officine private. | 301 | |
| Gli insegnamenti pratici sono appresi in officine private a scelta degli alunni. | 373 | |
| Lavorazione di metalli, fabbricazione di mobili, ebanisteria, falegname, l'arte del fondere i metalli, la tessitura ed altre arti e mestieri che vengono apprese in officine private. | | |
| Gli insegnamenti pratici sono appresi in officine private a scelta degli alunni. | | |
| Intaglio in legno. | | |
| Gli insegnamenti pratici vengono dati nelle officine di falegname e in quelle pei lavori in ferro, in rame ed in altri metalli, non che nelle fonderie. | | |
| Fabbro-ferraio, ottonaio, falegname, argentiere, doratore, verniciatore, costruttore di macchine, fabbricante di carrozze, e lavori di disegno e di plastica. | | |

Digitized by Google

Digitized by Google

# SCUOLE NAUTICHE

## OSSERVAZIONI GENERALI.

L' Italia per la sua numerosa popolazione marittima, la sua posizione topografica e la vastissima estensione delle sue spiaggie è più che ogni altra nazione in grado di dare un vigoroso impulso all'industria marittima commerciale; alla quale le mutate condizioni politiche del regno, le più facili comunicazioni interne, e meglio ancora la via di comunicazione marittima dell'istmo di Suez, prossima ad aprirsi, schiudono un nuovo e splendido avvenire. Non andrà infatti molto tempo che il nostro commercio estero, compreso quello che si fa colle coste dell'Africa e colla Grecia, quasi intieramente in balìa della marina francese ed inglese, spetterà alla marina italiana.

L'attenzione del Governo è perciò vivamente chiamata su tutto quanto può preparare il paese a questo rinnovamento de'suoi destini commerciali; ed entrano prime in tale ordine di cose le scuole civili di nautica per la marina mercantile, le quali intendono appunto ad insegnare le arti e i mezzi teorici e pratici atti a dirigere e sicuramente governare una nave; ed a fornire i capitani di mare alla industria marittima in tempo di pace, e gli ufficiali alla marina militare in tempo di guerra.

Questa istruzione viene impartita nel regno per mezzo di pubbliche scuole speciali, le quali, sebbene in generale da non lungo tempo istituite, vogliono essere assai migliorate particolarmente ove si riguardi alla fiorente condizione in cui sono gli studi nautici presso le più colte nazioni.

Le scuole di nautica, affidate alla vigilanza del Ministero di agricoltura e commercio, man mano che si venne formando il regno d'Italia, sono diverse e difformi secondo la varia indole delle legis-



Digitized by Google

lazioni e degli abitanti, e della varia natura dei luoghi e dei tempi. Perciò il Ministero, fino da quando incominciò ad avervi ingerimento, ebbe in mira di ricondurle gradatamente sopra un solo e migliore sistema, che serbato il meglio di dette scuole, a qualunque provincia s'appartenessero, e fatto tesoro dei miglioramenti ottenuti altrove, rispondesse completamente al suo scopo.

Con tale intento nel 10 luglio 1861 fu nominata una Commissione alla quale fu commesso di visitare i luoghi dove le sopradette scuole erano istituite e studiare quelli altri dove sarebbesi potuto istituirsene, notarne le necessità speciali e i miglioramenti fattibili, e proporre infine colla scorta di questi documenti un disegno di riordinamento generale completo.

Le scuole nautiche sono ripartite sulle coste della Penisola a seconda della maggiore o minore frequenza di popolazione e operosità commerciali; epperò più numerose sul Mediterraneo che non sull'Adriatico. Delle 35, chè tale è il loro numero, 12 sono nelle antiche provincie, 7 nell'Italia centrale, 10 nel continente napolitano e 6 nell'isola di Sicilia.

Nelle antiche provincie e nell'Italia centrale sono generalmente a carico del Governo, meno quelle pochissime sussidiate o totalmente mantenute dai municipi. Nel continente napolitano sono mantenute con fondi comunali e provinciali, fatta eccezione da quelle del Piano di Sorrento sussidiate dall'erario. In Sicilia provvedeva finora la marina mercantile dell'isola col mezzo di una tassa imposta sul tonnellaggio, e con altra volontariamente pagata dai capitani marittimi, ad eccezione del collegio nautico di Palermo che si sostiene con fondi privati e col sussidio del Governo. Mancano affatto in molti centri popolosi di commercio marittimo, specialmente nell'estremo continente.

La spesa generale stanziata nel bilancio passivo pel 1862 del Ministero di agricoltura, industria e commercio per tutte le scuole di nautica del regno (capitolo *Personale*) è di lire 34,231,50, a cui voglionsi aggiungere, inscritte sul capitolo *Materiali*, lire 10,800 per ispese di sorveglianza, compra di strumenti e di mobili, gratificazioni, e lire 15,300 per annuo sussidio al collegio nautico di Palermo.

Con decreto 17 ottobre 1858 le scuole nautiche dal Ministero della istruzione pubblica passarono sotto la dipendenza di quello della Marina, e successivamente, con decreto 5 luglio 1860 (1), del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Il Ministero della marina invigilava le scuole nautiche per mezzo prima degli ispettori, poi dei consoli di marina; dove che oggi il Ministero di agricoltura, industria e commercio, per effetto della circolare 21 novembre 1861, confermata con altra del 22 marzo 1862 (2), si serve in ogni parte del regno del mezzo delle prefetture.

Ogni scuola di nautica, oltre ai rapporti annui al Ministero, in fine di ogni trimestre gli trasmette anche uno stato indicante il numero degli alunni che la frequentano, il loro portamento, il grado d'insegnamento a cui sono pervenuti, e i movimenti e le novità che vi accadono. In questo modo il Ministero è periodicamente informato dell'andamento generale di tutte le scuole di nautica.

Non poche disposizioni vigenti nelle antiche provincie del regno relative alla marina mercantile, e concernenti in ispecie gli esami e le patenti di padrone e di capitano marittimo, furono coi decreti del 31 gennaio e 22 dicembre 1861 (numeri 4620 e 387) (3) estese e rese esecutorie nelle provincie dell'Emilia, delle Marche, della Toscana, di Napoli e di Sicilia.

Tutti i maestri di nautica debbono essere muniti di patente concessa a coloro soltanto i quali hanno sostenuto l'esame conforme al disposto del decreto 12 dicembre 1858 (4).

(1) Vedi *Allegato* n° 57.
(2) Vedi *Allegato* n° 58.
(3) Vedi *Allegati numeri* 59 e 60.
(4) Vedi *Allegato* n° 61.

## OSSERVAZIONI COMUNI ALLE SCUOLE NAUTICHE MERCANTILI
### NELLE ANTICHE PROVINCIE.

Le scuole nautiche nelle antiche provincie sono quelle di Genova, di Cagliari, di Savona, di Oneglia, di Chiavari, di Alghero, di San Remo e di Spezia, alle quali voglionsi aggiungere quelle di Rapallo, di Sestri-Levante, di Alassio che sono scuole comunali, e quella di Camogli che è scuola puramente privata.

Per le regie patenti 13 gennaio 1827 (1) a norma degli articoli 32, 33 e 34 vennero instituite scuole nautiche a Genova, Cagliari e Nizza: fu prescritto un programma uniforme di insegnamento, ed approvata la fondazione di scuole là dove fossero riconosciute opportune; nel quale novero entrano per l'appunto le altre scuole testè nominate, che vennero man mano istituendosi. Per ciò che riguarda poi la trattazione delle materie, l'ordine della disciplina, il numero dei maestri, la spesa occorrente venne provveduto con regio brevetto 12 dicembre 1840 e col regolamento della stessa data (2).

Le principali disposizioni contenute nel citato brevetto sono le seguenti:

L'insegnamento è affidato a un primo e a un secondo maestro; ambidue sono nominati per decreto reale. Lo stipendio del primo maestro è di lire 1,200, quello del secondo di lire 800 nella scuola di Genova: potrà variare nelle altre a seconda delle circostanze.

Per essere ammessi in qualità di alunni occorre avere compìto gli anni dodici e non oltrepassati i venti, conoscere le prime quattro regole dell'aritmetica, leggere e scrivere la lingua italiana, avere navigato due anni ed essere inscritto sulla matricola delle genti di mare.

Le discipline che s'insegnano sono: il sistema metrico-decimale, la geometria piana e solida, la trigonometria rettilinea e sferica, l'astronomia compreso il maneggio degli strumenti, la teoria della navigazione e il conteggio sulle carte marine facendo uso del quartiere di riduzione.

Ogni scuola è divisa in due classi: nella prima diretta dal primo

(1) Vedi *Allegato* n° 62.
(2) Vedi *Allegato* n° 63.

Digitized by Google

maestro s'istruiscono più specialmente gli alunni aspiranti al grado di capitano marittimo; nella seconda, diretta dal secondo maestro, gli aspiranti al grado di padrone marittimo.

I gradi, a cui può aspirare un alunno delle scuole di nautica, sono quattro per le antiche provincie; cioè, capitano di 1ª o di 2ª classe; padrone di 1ª e di 2ª classe; il capitano marittimo di 1ª classe può comandare bastimenti di qualsiasi portata e intraprendere qualunque navigazione di lungo corso. Il capitano marittimo di 2ª classe ha la facoltà d'intraprendere viaggi pei mari del Nord, del Baltico o delle isole Britanniche; per gli scali di Levante, Mar Nero o Barberia, compresi quei di Marocco sino al Senegal; per le coste di Francia, Spagna, Portogallo o quelle delle isole adiacenti; per le altre coste o porti del Mediterraneo.

I padroni di 1ª classe comandano bastimenti di piccolo cabotaggio, la cui portata non oltrepassa le 100 tonnellate, e intraprendono viaggi per tutte le coste europee del Mediterraneo dallo stretto di Gibilterra fino al golfo di Venezia ed alle isole d'Elba, Corsica, Sardegna, Sicilia, Malta ed isole Baleari. I padroni di 2ª classe navigano da Marsiglia a Roma e Civitavecchia (1); oggi tutte le coste italiane.

Ognuno dei detti gradi è conferito per mezzo di una patente.

Le patenti di grado nella marina mercantile si rilasciano a coloro che hanno sostenuto un apposito esame.

Gli esami si danno nel Consolato di marina in Genova quattro volte all'anno; cioè, in gennaio, aprile, luglio, ottobre, davanti ad una Commissione nominata dallo ammiragliato, composta di un ufficiale superiore della reale marina che ne è il presidente, di un professore di matematiche, di un luogotenente di vascello e di un applicato al Consolato facente funzioni di segretario.

L'esame si aggira su due parti, una teorica ed una pratica, e diversifica secondo il grado a cui aspira il candidato, a tenore del regolamento citato del 12 dicembre 1840.

(1) Vedi *Allegato* n° 61.

# SCUOLE NAUTICHE GOVERNATIVE

### Scuola nautica di Genova.

La scuola nautica governativa di Genova venne istituita colle regie patenti 1827 (articolo 32) e aperta poi, e meglio, riordinata col regio brevetto 12 dicembre 1840.

Sebbene priva di osservatorio astronomico e collocata in un casamento alquanto ristretto e lontano dal centro, pur nonostante è una delle scuole più fiorenti del regno.

È mantenuta totalmente a spese del Governo; ha un primo, un secondo maestro ed un guardiano o portiere.

Lo stipendio annuo del primo maestro è di lire 1,200, quello del secondo di lire 800, il salario del portiere è di lire 267; sicchè la spesa totale annua occorrente per il personale è di lire 2,267. In questa scuola, come in tutte le altre delle antiche provincie, manca l'insegnamento elementare dei regolamenti commerciali e del diritto commerciale marittimo.

Il numero degli alunni fu di 21 nell'anno 1861 e di 22 nell'anno corrente 1862.

È anche in Genova una scuola nautica dipendente dalla Camera di commercio; ma fa parte delle scuole tecniche di quella città, ed è per ciò che se ne fa parola nella relazione sopra gli istituti tecnici.

Vuole altresì essere qui ricordata una scuola nautica privata, diretta dal signor Mansueti, ed approvata con decreto ministeriale del 3 aprile 1862.

### Scuola nautica di Cagliari.

La scuola nautica di Cagliari, in mezzo ad una popolazione dedita alla navigazione, ha bisogno di essenziali riforme. Il Consiglio provinciale ed il prefetto hanno presentato in proposito pregevoli osservazioni di cui il Ministero terrà conto.

Il municipio somministra la casa gratuitamente.

Digitized by Google

Contribuiscono alla durata ed al decoro della scuola, oltre al Governo, le due Amministrazioni particolari della cassa Carlo Felice e del Gremio dei Santi Elmari; ambidue, ma specialmente la prima, fornirono in gran parte tutto il corredo di istrumenti, carte, libri, ecc.

Detta cassa assegnò eziandio un premio annuo di lire 25 per quegli alunni che hanno sostenuto l'esame meglio degli altri.

Lo stipendio del primo maestro è di lire 1,200, metà del quale è pagato dal Governo, l'altra metà è pagata dalla cassa Carlo Felice e dal Gremio dei Santi Elmari. Lo stipendio del secondo maestro è di lire 500; 200 delle quali sono pagate dal Governo e 300 dalle Amministrazioni testè citate.

Frequentarono la scuola 19 alunni nell'anno 1861, e 15 la frequentano nell'anno corrente 1862.

### Scuola nautica di Savona.

La scuola nautica di Savona fu istituita nel 1857.

Ha un primo ed un secondo maestro.

Lo stipendio del primo è di lire 1,400; 200 delle quali sono a carico del comune e 1,200 del Governo; fu portato da lire 800 a lire 1,200 col decreto del 24 gennaio 1861, n° 4632 (1).

Lo stipendio del secondo è di lire 800 totalmente a carico del Governo. Questo posto con l'annesso stipendio fu istituito col decreto del 24 gennaio 1861, n° 4631 (2).

Il numero degli alunni fu di 12 nel 1861; è di 16 nell'anno corrente 1862.

### Scuola nautica di Oneglia.

La popolazione di Oneglia è più particolarmente dedita alla navigazione e al commercio delle coste e spiagge, o, come dicesi, di piccolo *cabotaggio*.

La scuola nautica ha un solo maestro con lo stipendio di lire 1,500; 800 a carico del Governo e 700 del comune.

(1) Vedi *Allegato* n° 65.
(2) Vedi *Allegato* n° 66.

Digitized by Google

Il numero degli alunni fu di 15 nell'anno 1861; è parimente di 15 nell'anno corrente 1862.

### Scuola nautica di Chiavari.

Ciò che dicemmo della popolazione di Oneglia vuole altresì essere detto di quella di Chiavari.

La scuola di nautica è posta in un ampio casamento vicino al mare e gode di un vasto orizzonte per le osservazioni astronomiche. Fu istituita nell'anno 1850 dal comune, con stipendio annuo di lire 600 al maestro; ma nell'anno 1854 il Governo, per istanza del comune stesso, ne assunse la direzione e la parte maggiore della spesa, e vi creò un posto di primo maestro con annue lire 1,000, delle quali esso paga 800, restando a carico del comune le altre 200 insieme a lire annue 75 pel mantenimento della scuola.

Nel dicembre dell'anno 1859 fu chiusa per mancanza di alunni, e fu riaperta nel dicembre dell'anno 1860.

Il numero degli alunni fu di 11 nell'anno 1861; è di 8 nell'anno corrente 1862.

### Scuola nautica di San Remo.

Nel 6 luglio 1860 venne trasferita in San Remo la scuola di nautica che era prima a Nizza.

È posta in un luogo favorito dalla natura, e popolato di gente ardita, robusta e dedita alla istruzione nautica.

San Remo ha una marina mercantile numerosa di 23 bastimenti della portata di 22 a 28 tonnellate ciascuno.

Ha un primo maestro con lo stipendio annuo di lire 1,000; 800 a carico del Governo e 200 del comune.

Frequentarono la scuola nel 1861 alunni 24; un ugual numero la frequenta nel corrente anno.

### Scuola nautica della Spezia.

La scuola nautica della Spezia, d'istituzione recente, ha un solo maestro con lo stipendio annuo di lire 1,000; 800 sono a carico del Governo e duecento del municipio: nel 1861 ebbe 2 alunni, nell'anno corrente ne ha 15.

Digitized by Google

### Scuola nautica di Alghero.

La scuola nautica di Alghero fu istituita nel novembre 1860: vi fu creato un posto di primo maestro con lo stipendio annuo di lire 1,500; 800 a carico dello Stato e 700 del comune; ma non è stata peranche aperta all'insegnamento per mancanza di concorrenti al posto di maestro; si fece il concorso per ben quattro volte consecutive e sempre indarno.

## SCUOLE NAUTICHE COMUNALI

### Scuole nautica di Rapallo.

Fino dall'anno 1856 furono stanziate sul bilancio della provincia lire 900 a titolo di sussidio per la istituzione di una scuola di nautica nel comune di Rapallo, e lire 500 per la istituzione di una scuola nel comune di Sestri-Levante.

La scuola di Rapallo fu aperta nel 18 novembre 1861 con approvazione governativa del 16 ottobre stesso anno: ha un maestro nominato e stipendiato dal comune con lire 900 annue, e conta già 8 alunni.

### Scuola nautica di Sestri-Levante.

La scuola nautica di Sestri-Levante non è stata mai aperta, forse per la meschinità dello stipendio stabilito pel maestro in sole lire 500 come si è detto.

### Scuola nautica di Alassio.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1859 venne approvata la deliberazione comunale del 22 giugno 1859 con cui si istituiva nel comune di Alassio una scuola di nautica con un posto di primo maestro e l'annuo stipendio di lire 1,300. Questa scuola è totalmente a carico del comune.

Fu aperta nel 1° gennaio 1860, ma nell'agosto dell'anno stesso fu chiusa per rinunzia del primo maestro.

Il numero degli alunni che la frequentarono fu di sei.

SCUOLE PRIVATE

### Scuola nautica privata di Camogli.

Menzioniamo finalmente la scuola nautica di Camogli (provincia di Genova), approvata con decreto del 12 febbraio 1855, diretta da un maestro privato, stipendiato dagli stessi alunni.

È divisa in due classi e fornita di tutti gli istrumenti necessari.

Il numero medio giornaliero degli alunni è di 12. Il numero medio annuo di 50.

# SCUOLE NAUTICHE DELL'ITALIA CENTRALE

## TOSCANA

La Toscana possiede scuole nautiche a Livorno, a Portoferraio, a Santo Stefano e a Viareggio, le quali tutte sono scuole governative.

Fino dal 1766, con *motuproprio* del granduca Pietro Leopoldo, fu instituita in Livorno una scuola nautica teorica e pratica: nella prima delle quali s'insegnava il francese e l'inglese, la matematica e l'idrografia; nella seconda, che doveva farsi a bordo di una nave dello Stato, la nautica di altura, il pilotaggio e la manovra delle vele.

Questo insegnamento cessò al tempo della prima dominazione francese; però nel 1813 un'ordinanza dell'impero stabilì una cattedra di matematica e di nautica che durò fino al 1853 senza avere mai raccolto che un piccolo numero di allievi. E veramente, ove si badi che fino al giugno 1859 i gradi di capitano nella marina mercantile, non che i gradi di ufficiale nella marina militare, furono

Digitized by Google

sempre dati senza esame o con esame di pura forma, puossi giustamente dire che essa non meritasse miglior fortuna.

A questa empirica e difettosa istruzione cercò di provvedere il Ministero di agricoltura, industria e commercio col decreto del 27 ottobre 1860, numero 4389 (1), istituendo in Toscana una scuola di nautica per la marina mercantile in ciascuna delle tre capitanerie di porto, cioè a Livorno, a Portoferraio e Santo Stefano, e creando un posto di primo maestro con l'onorario di lire 1,200, ed uno di secondo con l'onorario di lire 800 annue in ciascuna scuola.

Successivamente sulle medesime basi col decreto del dì 31 gennaio 1861, numero 4635 (2), venne istituita una scuola di nautica a Viareggio.

Fu promulgata e resa esecutoria in Toscana, come abbiamo detto più sopra, la maggior parte delle disposizioni relative alla marina mercantile vigenti nelle antiche provincie.

## SCUOLE GOVERNATIVE

La scuola nautica di Livorno fu aperta nel 28 gennaio 1861.

È situata nel casamento stesso del liceo civile governativo di quella città.

Ha due maestri: il primo con l'onorario di lire 1,200, il secondo di lire 800. Sono tanto l'uno quanto l'altro stipendio a carico esclusivo dello Stato.

La parte teorica dell'insegnamento è più specialmente affidata al primo maestro, la parte pratica e l'applicazione più specialmente al secondo.

La scuola ebbe finora un regolamento speciale, ma con circolare del 30 giugno 1862 vi fu applicato il regolamento degli antichi Stati, approvato col regio brevetto del 12 dicembre 1840. Ebbe nell'anno 1861 dodici alunni, ne ha tredici nell'anno corrente. Avrebbe bisogno di aggiungere agli altri insegnamenti quello della fisica e della meccanica elementare applicato alla costruzione

(1) Vedi *Allegato n° 67.*
(2) Vedi *Allegato n° 68.*

Digitized by Google

navale. Cotesto insegnamento complementare verrà introdotto nell'istituto tecnico che il Ministero intende fondare per l'anno scolastico 1863-64.

Questo insegnamento si rende tanto più necessario in quanto che manca ogni istruzione in Toscana pei costruttori navali.

### Scuola nautica di Portoferraio.

L'importanza della marina di Portoferraio, che è il capoluogo dell'isola d'Elba, determinò il Ministero ad istituirvi una scuola di nautica col citato decreto del 27 ottobre 1860.

Il numero dei bastimenti iscritti nell'anno 1861 al Consolato di marina di Portoferraio è di 139, della portata complessiva di tonnellate 11,549 21. Il numero dei marinai che l'isola dà alla marina mercantile è di tre mila. Per ben quattro volte, ma sempre inutilmente, fu aperto un concorso pel conferimento del posto di primo maestro.

Il comune di Portoferraio, desideroso di vedere attuato l'insegnamento nautico nell'isola, aveva proposto a proprie spese un aumento annuo di lire 600, divisibile fra i due maestri di nautica; ma perchè a detto aumento andava annesso l'onere di dettare lezioni di matematiche nel ginnasio, non parve al Ministero accettabile quella proposta.

### Scuola nautica di Porto Santo Stefano.

Porto Santo Stefano, anticamente Porto Domiziano, ha nel suo bel golfo due seni, chiamato il primo col nome del paese che lo fronteggia in semicerchio, e col nome di *Valle* il secondo per la grandiosa vallata che gli sta in faccia. I due seni sono profondi e di buon ancoraggio con la traversia di greco-tramontana. La città è popolata di tre mila abitanti industriosi, robusti, di buonissima indole, e dediti specialmente alla pesca ed al piccolo cabotaggio.

Ha prossime le popolazioni marittime di Talamone e Porto Ercole.

Non v'è dubbio che fosse luogo adattissimo per la istituzione di una scuola nautica, ma il decreto del 27 ottobre 1860, che ve

Digitized by Google

lo istituì, non ha avuto esecuzione finora per mancanza di concorrenti ai posti di maestro.

### Scuola nautica di Viareggio.

Per dimostrare brevemente l'importanza navale di questa che può dirsi nascente città marittima, basti solo il notare che oggi conta 250 bastimenti da 80 tonnellate ciascuno, che sommano in tutto 20,000 tonnellate, e circa altre 200 vele di piccolo cabotaggio.

Nel 1° dicembre 1860 il comune di Viareggio faceva istanza al Governo (allora di Toscana) per ottenere una scuola di nautica in quella città popolata di gente dedita alla navigazione e agli esercizi marinareschi.

Il Ministero, con decreto del 31 gennaio 1861 (1), stabilì a spese dell'erario un posto di primo maestro di nautica con lire 1,200, e uno di secondo con lire 800. Aperto più volte e inutilmente il concorso pel conferimento dei posti, la scuola non è stata finora aperta.

---

## ROMAGNE E MARCHE

Nelle provincie già pontificie sono presentemente istituite tre scuole nautiche: a Rimini, Ancona e Pesaro.

In quale condizione si fosse ivi per l'addietro l'insegnamento nautico, dirà questo fatto solo: che per ottenere una patente di grado nella marina mercantile era puramente necessario esibire un certificato qualunque di studi nautici e di un certo tempo di navigazione, e sostenere un esame sulla parte pratica della navigazione, senza che in detto esame fosse neppure compreso il conteggio sulle carte nautiche.

I gradi a cui poteva aspirarsi nella carriera marittima erano i tre seguenti: *Capitano al gran corso*, corrispondente al grado di capitano di 1ª classe; *Capitano al lungo corso*, corrispondente al grado di capitano di 2ª classe; finalmente *Padrone al piccolo ca-*

(1) Vedi *Allegato* n° 69.

Digitized by Google

*botaggio*, corrispondente al grado di padrone di 1ª classe; mancava il grado corrispondente a quello di padrone di 2ª classe. La patente di capitano al lungo corso dava facoltà di intraprendere navigazioni fino alle coste inglesi. La patente di padrone al piccolo cabotaggio dava facoltà di navigare fino ai capi Modon in Morea e Spartivento in Calabria.

I citati decreti del 31 gennaio e 22 dicembre 1861 resero comuni anche a queste provincie, i provvedimenti in vigore negli antichi Stati su queste materie e sulla marina mercantile in generale, salvo le eccezioni nominativamente indicate.

## SCUOLE GOVERNATIVE

### Scuola nautica di Rimini.

Rimini dista due chilometri circa dal mare e siede in vasta ed ubertosa pianura sul fiume Marecchia, che, sboccando in mare, forma il porto canale che la mette nel numero delle città marittime.

Ivi potrebbero stanziare fino a 160 bastimenti, ognuno dei quali avesse 120 tonnellate. Però il fondo del porto e quello delle coste, partendo da Goro e arrivando sino ad Ancona, non oltrepassa in gènerale i cinque o sei piedi di profondità. Questo piccolo fondo è l'ostacolo più grave, e forse unico, che impedisce un largo aumento e un progressivo svolgimento nell'industria marittima.

La marina mercantile riminese conta 150 marinari, 300 mozzi, 90 padroni da pesca, 440 marinari parimente da pesca, compresi quelli di Bellaria, e 80 mozzi da pesca; non ha capitani al gran corso, conta 27 capitani al lungo corso e 110 padroni al piccolo cabotaggio; manca di costruttori navali, ha solamente tre maestri costruttori per pratica.

La portata media dei bastimenti di commercio è di 58 tonnellate, quella dei bastimenti da pesca è di 28 tonnellate pei grandi e di 16 pei piccoli.

Digitized by Google

Una scuola governativa di nautica ha cominciato ad esistere in Rimini fino dal 1824, con un regolamento e programma di studi che di poco differiva da quello che vi è stato recentemente introdotto.

Una Commissione per gli esami nautici vi era stata nominata fino dall'anno 1825, composta di due commercianti, due capitani, di due padroni, e del commissario di sanità che ne era il presidente.

In qualunque giorno dell'anno il presidente poteva convocare la Commissione. L'esame si aggirava, secondo il grado a cui il candidato aspirava, sulla teoria della navigazione, sulla pratica evoluzione del bastimento, sulla conoscenza dei mari percorsi e delle leggi commerciali e sanitarie. Rarissimo era il caso che un candidato fosse rimandato, anzi talvolta si accordava la patente anche a chi sapeva a mala pena scrivere il proprio nome. Nessuna tassa era imposta sulle patenti di grado. Il numero medio degli esami era di 11 all'anno. Nell'ultimo quinquennio ottennero la patente di lungo corso 6 candidati per anno, e 14 quella di padrone al piccolo cabotaggio.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, col decreto del 24 gennaio 1861, n° 4633 (1), riordinò quella scuola di nautica, vi aggiunse un posto di secondo maestro, e col decreto del giorno stesso, n° 4634, portò lo stipendio del primo maestro dalle lire 978 88 alle lire 1,200 (2).

Il secondo maestro non fu però nominato che il dì 8 settembre 1861.

Colla circolare poi del 30 giugno 1862 lo stesso Ministero rese comuni alla scuola di Rimini i provvedimenti contenuti nel regolamento approvato con regio brevetto del 12 dicembre 1840 vigente nelle antiche provincie del regno.

La scuola ebbe sei alunni nel decorso anno 1861, ne conta nove nell'anno corrente 1862.

(1) Vedi *Allegato* n° 70.
(2) Vedi *Allegato* n° 71.

Digitized by Google

# SCUOLE COMUNALI

## Scuola nautica di Ancona.

È in Ancona una scuola tecnica superiore comunitativa, dotata di una cattedra per l'insegnamento nautico, sottoposta ad un regolamento comunale, retta da un maestro annualmente retribuito con lire 1064, che nell'anno 1861 fu frequentata da 6 alunni e che è frequentata da 7 nell'anno corrente 1862.

L'istituzione ne risale al 1823, anno in cui per eccitamenti e premure fatte al Governo da quella Camera di commercio, la segreteria di Stato, con dispaccio del mese di agosto, ingiunse al comune di stabilire in Ancona una cattedra di nautica, determinandone lo stipendio da retribuirsi al maestro.

Avanti detta epoca, neppure ai tempi del Governo italico, nessuno insegnamento pubblico era dato su questa materia: la navigazione si limitava al semplice cabotaggio ed era una cosa puramente di pratica.

Il decreto del 27 ottobre 1860 del regio commissario generale straordinario nelle provincie delle Marche, ordinava lo stabilimento in Ancona di un istituto tecnico, del quale l'istruzione nautica doveva far parte. Detto istituto si aprirà al cominciare dell'anno scolastico, e vi formeranno oggetto d'insegnamento tanto la nautica, quanto la costruzione navale.

## Scuola nautica di Pesaro.

Nel 1858 fu ristabilita in Pesaro la cattedra di nautica, che era chiusa fin dal 1814. Ha un solo maestro che compie anche l'ufficio di lettore di matematiche nel ginnasio. L'insegnamento è diviso in nautica elementare e nautica superiore: la prima comprende le nozioni geometriche necessarie ai piloti, le nozioni geografiche, le prime regole della navigazione, e la risoluzione delle rotte con

Digitized by Google

i diversi metodi; la seconda abbraccia l'astronomia nautica e la conoscenza degli usi a cui servono nella navigazione le cognizioni astronomiche. Il corso si compie in due anni. Lo stipendio del maestro, che ammonta ad annue lire 226, e il completo mantenimento della scuola sono a spese del comune.

La scuola scarseggia finora di strumenti e di carte; ebbe 10 alunni nel 1861, ne ha 10 parimente nel corrente anno 1862.

---

## OSSERVAZIONI COMUNI ALLE SCUOLE NAUTICHE

### DEL CONTINENTE NAPOLETANO.

Le scuole nautiche del continente napoletano, cioè quelle di Piano o Carotto, di Meta, di Alberi, di Castellammare, di Chiaia, di Gaeta, di Bari, di Procida, di Reggio, di Torre del Greco, furono, col reale decreto del dì 8 agosto 1861, n° 161 (1), poste sotto la dipendenza del Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Vennero quelle scuole istituite successivamente con speciali decreti, e sono governate da regolamenti particolari, senza una legge che tutte le comprenda.

Le spese per il loro mantenimento sono a carico dei comuni e delle provincie, ad eccezione delle scuole del Piano di Sorrento, sussidiate dal pubblico erario.

Spetta in genere al Governo la suprema direzione delle medesime e la nomina dei maestri.

La mancanza di scuole per l'istruzione primaria popolare nelle provincie napoletane fa sì che l'insegnamento nautico è quasi sempre congiunto all'elementare, di cui ne è, per così dire, il primo grado o l'introduzione.

Nel programma dell'insegnamento nautico nelle provincie napoletane è compreso il diritto marittimo, trascurato affatto nelle scuole dell'Italia superiore; il che reputasi ottimo provvedimento, e degno di essere imitato.

È da avvertire ancora che un decreto del Governo borbonico

(1) Vedi *Allegato*, n° 72.



Digitized by Google

9 giugno 1857 (1), per incoraggiare i giovani a queste scuole, li dispensava dalla leva marittima. Il che accresceva nominalmente gl'iscritti nelle scuole di nautica, ma era spesso occasione di scandali e di dissidi per l'insistenza con cui i padri volevano ammessi alle scuole i loro figli, ancorchè non avessero le condizioni che la legge richiedeva.

Cotesto privilegio fu tolto dalla pubblicazione nel continente napoletano dei già ricordati decreti del 22 dicembre e 31 gennaio 1861 (2) e delle disposizioni sulla marina mercantile vigenti negli antichi Stati.

Le patenti cui potevano aspirare nelle provincie napoletane erano di quattro gradi, cioè:

Patente di capitano in altura,
» di piloto in altura,
» di padrone in cabotaggio,
» di piloto in cabotaggio.

### Scuole nautiche del Piano di Sorrento, Carotto o Piano, Meta, Alberi.

La marina mercantile del Piano di Sorrento non è senza importanza, annoverando 200 bastimenti di 400 a 500 tonnellate, ed altrettanti per il piccolo cabotaggio.

Si costruiscono annualmente in media 8 bastimenti.

Vi sono tre scuole di nautica: quella di Piano o Carotto, quella di Meta e quella elementare di Alberi.

Noi facciamo cenno congiuntamente di tutte e tre queste scuole, essendo governate dallo stesso regolamento e dalla stessa amministrazione.

Le scuole nautiche di Meta e Carotto esistono da antichissimo tempo, ed erano in origine scuole pubbliche comunitative.

Nel 1348 un tal Francesco Vulcano lasciava per la fondazione di un ospedale la metà dei suoi beni, che poi, contro la sua mente, furono incorporati nel patrimonio del vescovado di Sorrento.

Per il che nacque lite tra la famiglia Vulcano, che domandava l'adempimento della volontà del testatore, ed il Capitolo del vescovado; il comune di Sorrento intervenne esso pure nel giudizio,

(1) Vedi *Allegato* n° 73.
(2) Vedi *Allegati* numeri 59 e 60.

Digitized by Google

il quale terminò in favore della famiglia Vulcano, che rimase amministratrice del lascito, coll'obbligo però di dare annualmente alle scuole comunitative di Sorrento ducati 350 (lire 1,487 50). Più tardi l'amministrazione passò dalla famiglia Vulcano al comune, e le scuole furono nel 1785 ordinate all'educazione nautica, con assegnamento di nuove rendite.

Il re Gioachino Murat, con decreto del 20 giugno 1809 (1), ne migliorava l'insegnamento, dividendolo in quattro classi; destinava all'istruzione rudimentale la scuola di Alberi.

Vi istituiva ispettore un ufficiale della marina con ducati 520, pari a lire 2,210.

Con decreto del 28 ottobre 1831 (2) fu nominato un direttore al quale si commise così la vigilanza sull'insegnamento e la discipline, come l'amministrazione in comune delle scuole coll'obbligo di rendere i conti all'intendente di Napoli e al Ministero della marina. Lo stesso decreto creava 7 maestri con due Aiuti, di nomina governativa: dichiarava che in ogni quadrimestre sarebbe stato inviato un uffiziale della marina per farne la ispezione; fissava con esattezza le rendite con cui avevasi a provvedere alle medesime, indicando quanto dovevasi corrispondere dai comuni di Meta e Carotto, e quanto dall'erario.

Con questo decreto reale nulla si stabilì per la scuola di Alberi, fondata sin dal 1786 dalla famiglia Ruggeri, ed amministrata di poi dal comune di Meta.

La somma assegnatale era di ducati 29 50; 18 dei quali si davano al maestro, 11 50 per l'affitto, servizio e pulizia della casa.

Alla omissione del decreto 1831 riparò il rescritto del 10 maggio 1836 (3), assegnando sull'erario dello Stato al maestro di Alberi altri 18 ducati annui, e 14 alla direzione delle scuole per acquisto di oggetti nautici.

Laonde le scuole vennero ordinate nel modo seguente:

Due maestri di lingua italiana, aritmetica e grammatica: uno per la scuola di Piano, l'altro per la scuola di Meta con l'annua retribuzione di lire 425 (ducati 100) ad ognuno . . . . L. 850

(1) Vedi *Allegato* n° 74.
(2) Vedi *Allegato* n° 75.
(3) Vedi *Allegato* n° 76.

Due coadiutori: uno per la scuola di Piano, l'altro per quella di Meta con annue lire 212 50 (ducati 50) per ciascuno . . . . . L. 425

Due maestri di geometria piana e solida: uno per la scuola di Piano, l'altro per quella di Meta con annue lire 510 (ducati 120) per ciascheduno . . . . . » 1020

Due maestri di trigonometria e navigazione: uno per la scuola di Piano, l'altro per quella di Meta con annue lire 595 (ducati 140) . . . . . » 1190

Un solo maestro di calligrafia per ambedue le scuole con annue lire 425 (ducati 100) . . . . . » 425

Un maestro per la scuola di Alberi con annue lire 153 (ducati 36) . . . . . » 153

Due bidelli per le due scuole di Meta e Piano con l'annuo soldo di lire 76 50 (ducati 18 per ciascuno) . . . » 153 »

Le altre spese occorrenti furono fissate come appresso:

Gratificazione annua al direttore in lire 535 50 (ducati 126) . . . . . » 535 50

Annua gratificazione di lire 42 50 (ducati 10) al sacerdote Maresca a titolo speciale, giusta il decreto del 1° febbraio 1860 . . . . . » 42 50

Affitto della casa destinata alla scuola di Meta, lire annue 170 (ducati 40) . . . . . » 170

Acquisto di carte e strumenti nautici, lire annue 170 (ducati 40) . . . . . » 170

Mantenimento di carte, libri e strumenti nautici, lire annue 59 50 (ducati 14) . . . . . » 59 50

Per supplire a queste singole spese la Cassa di Piano corrisponde lire 1,066 75 (ducati 251), quella di Meta lire 633 25 (ducati 149), l'amministrazione del debito pubblico per rendita inscritta lire annue 1,373 (ducati 323), l'erario dello Stato lire annue 2,091 (ducati 492).

Sul bilancio passivo del Ministero di agricoltura, industria e commercio (esercizio 1862, capitolo 42) si trova invece stanziata a carico dell'erario la somma annua di lire 2,031 50, che è eguale alla metà della somma dovuta per stipendi ai maestri delle tre scuole del Piano di Sorrento.

Digitized by Google

La differenza che vi si scontra di lire 59 e 50 è la somma di ducati 14 assegnata dal citato decreto del 1836 alla direzione delle scuole per mantenimento di carte e strumenti nautici che venivano pagati sopra domanda del direttore con speciale approvazione ministeriale.

Andava unito al regio rescritto del 31 ottobre 1831 il regolamento (1) comune alle tre scuole, in cui sono specificate le norme per l'insegnamento, per la disciplina e per il servizio interno, per la durata dell'anno scolastico; il tempo, gli esami, le condizioni per l'ammessione.

Le quali disposizioni furono poi modificate dal regio rescritto del 18 febbraio 1860.

L'insegnamento si divide in tre classi: la prima del leggere e dello scrivere in italiano con le prime regole dell'aritmetica, la grammatica e il catechismo; la seconda la geometria piana e la continuazione dell'aritmetica, la geometria solida e i logaritmi; la terza finalmente, la trigonometria, la sfera armillare e la teoria della navigazione.

Lo stesso regolamento prescrive l'età di anni 12 per gli alunni che si ammettono alla seconda classe, e vuole distribuita la prima in tre sezioni e la seconda in due; indica gli autori che debbono servire di guida nel corso delle lezioni, sebbene questo provvedimento sia, se non più tardi, variato con ministeriale del 20 dicembre 1842 (ramo marina), e con disposizioni fatte dall'ispettorato.

Gli alunni della terza classe debbono nelle ore pomeridiane dei giorni di scuola essere istruiti nell'uso delle carte e strumenti nautici, nella conoscenza dei pezzi componenti lo scafo e l'alberatura dei bastimenti, nell'attrezzatura e manovre marinaresche, come anche nel remigare e nuotare; si specificano in fine gli strumenti nautici e gli oggetti necessari al corredo, alla scuola e l'orario da osservarsi.

Il numero degli alunni che frequentano nell'anno corrente 1862 le scuole in discorso è di 45 per la scuola di Piano, e di 68 per quelle di Meta e di Alberi.

(1) Vedi *Allegato* n° 77.

## Scuola nautica di Castellammare.

La scuola nautica di Castellammare era altra volta situata nell'edifizio denominato *Padiglione di marina*, che per la posizione e per l'ampiezza meglio serviva all'uopo che non il casamento nel quale oggi risiede.

Fu istituita col regio rescritto del 5 novembre 1842 ed aperta nel 15 maggio 1843 a tenore di un regolamento provvisorio (1) che dettava alcune norme per la disciplina interna e il servizio, e stabiliva la qualità e il numero degli insegnamenti, fra i quali era annoverato l'insegnamento dell'inglese, che fu tolto nel successivo e definitivo riordinamento del 20 dicembre 1852 (2), per sostituirvi il diritto marittimo.

L'accennato rescritto determinò il numero dei maestri, l'indole dell'istruzione, l'ammontare degli stipendi, e creò inoltre una direzione nella scuola.

Altro rescritto poi della stessa data (3) nominò gli insegnanti ed il direttore.

Finalmente un regio rescritto del 15 marzo 1853 (4) approvò il regolamento complessivo e definitivo che è anche oggi in vigore.

Compie l'ufficio di direttore nella scuola il maestro di matematiche, a cui è anche affidato l'insegnamento della geometria descrittiva. L'onorario annesso a tale posto è di annue lire 765; più 459 lire annue a titolo di gratificazione; evvi un maestro di navigazione con l'onorario di annue lire 765; e vi è con uguale onorario un maestro di italiano, francese e di calligrafia. Havvi finalmente un maestro di geografia senza onorario, nominato con ministeriale del 22 maggio 1860, un prefetto ecclesiastico con annue lire 408 e un bidello con annue lire 306.

I principali provvedimenti contenuti nel regolamento di questa scuola sono i seguenti:

L'età richiesta negli alunni per l'ammissione alla scuola è di

(1) Vedi *Allegato* n° 78.
(2) Vedi *Allegato* n° 79.
(3) Vedi *Allegato* n° 80.
(4) Vedi *Allegato* n° 81.

Digitized by Google

anni tredici; il corso per gli aspiranti al pilotaggio in altura è di tre anni, per gli aspiranti al pilotaggio in cabotaggio, di un anno: gli aspiranti dell'uno e dell'altro corso sono esercitati nella formazione del giornale di navigazione. Il corso d'insegnamento del diritto marittimo si compie in tre anni: è prescritta la tenuta di un registro detto di presenza, che è numerato, sottoscritto dal sindaco e vidimato dal prefetto ecclesiastico, sul quale, tanto gli alunni quanto i maestri scrivono giornalmente il proprio nome nel loro ingresso nella scuola; le punizioni più gravi sono inflitte agli alunni sopra giudizio del Consiglio d'istruzione, del quale si parlerà fra poco; il prefetto della provincia può accordare permessi agli ufficiali della scuola ed anche prendere a loro danno misure disciplinari; ciò sulla proposta del sindaco: la scuola ha due ispettori, uno per le discipline scientifiche nominato dal Ministero, l'altro pel materiale della scuola, ed è il sindaco, che visita la scuola in ogni settimana.

Il Consiglio di istruzione si distingue in ordinario e in annuale: il Consiglio ordinario è composto di tutti i maestri e del direttore della scuola, a richiesta del quale si riunisce, del sindaco che lo presiede e del prefetto ecclesiastico che esercita l'ufficio di segretario ed ha voto deliberativo; questo Consiglio determina sull'ammessione degli alunni, esaminandoli ove occorra, e giudica quando convenga o rimandare un alunno nella classe inferiore a quella nella quale si trova; il Consiglio d'istruzione annuale ha di più, fra i suoi componenti, l'ispettore delle discipline scientifiche; questo Consiglio delibera sui miglioramenti o sulle riforme da introdursi e sugli autori da seguire nel corso delle lezioni, esamina gli alunni di tutte le classi e giudica di quelli che sono in grado di far passaggio ad una classe superiore o di quelli che non lo sono, e dichiara quali possono uscire come idonei al pilotaggio di lungo corso o di cabotaggio.

Il sindaco, a tenore dei verbali del Consiglio d'istruzione annuale, rilascia i certificati d'idoneità dell'alunno per presentarsi a sostenere l'esame alla reale marina; la scelta dei maestri si fa per via di esame a concorso, intimato dal prefetto e dato da tre professori nominati dal Ministero, che poi sull'esito del concorso diviene alla nomina.

Digitized by Google

Le spese tutte occorrenti pel personale insegnante e pel materiale della scuola sono sostenute dal comune, che ha sul proprio bilancio stanziata a tale uopo la cifra di annue lire 3825, delle quali 2550 possono essere erogate dal comune a seconda della loro destinazione, ma per le rimanenti richiedesi l'approvazione governativa.

La scuola fu frequentata da quarantadue alunni nel corso dell'anno 1862.

### Scuola nautica di Reggio.

Anche Reggio (Calabria) aveva una scuola di nautica per la marina mercantile, mantenuta a spese del comune, con un solo maestro, a cui era affidato tutto l'insegnamento.

Fu aperta nel 21 maggio 1823 per mezzo di una ordinanza dell'intendente della provincia a tenore di uno speciale regolamento; e vi fu nominato un precettore con l'annuo onorario di lire 612. Nel 1857 fu riordinata con un regolamento nuovo (1) e fu aumentato l'onorario del maestro fino a lire annue 765.

Il regolamento differisce dagli altri delle provincie meridionali: 1° in ciò che havvi un solo ispettore che è il sindaco; 2° per l'età in cui gli alunni possono essere ammessi, che è dai 14 ai 18 anni; 3° per il numero minore degli insegnamenti e per la minore durata prescritta al compimento dei corsi scolastici.

Nel 28 novembre 1860, per deliberazione di quel comune, non per anco approvata dal Governo, e motivata dall'essere il titolare della scuola nominato dal cessato Governo borbonico, fu licenziato il maestro e chiusa la scuola, che non è stata più riaperta fino al presente, sebbene dopo le frequenti lagnanze di quella popolazione il Ministero si fosse adoperato presso il comune per la ripristinazione dell'insegnamento nautico.

Nel tempo corso dal 1858 a tutto il novembre 1860 il numero totale degli allievi che han frequentato la scuola è stato di quindici; quattro ottennero la patente di piloti in cabotaggio. Nessuno

(1) Vedi *Allegato* n° 52.

Digitized by Google

di essi ottenne quella di capitano per non avere raggiunto l'età richiesta di 25 anni.

### Scuola nautica di Gaeta.

La marina mercantile di Gaeta ha ricevuto da dieci anni in poi un incremento considerevole; diffatti, invece delle piccole e scarse paranzelle che prima la componevano, vediamo oggi numerosi e grossi bastimenti quadri.

La scuola di nautica è stabilita nel borgo di Gaeta, e fu istituita col rescritto del 10 maggio 1854, datato da Caserta (1), che provvede alla istruzione e al mantenimento della scuola e ne approva il regolamento disciplinare che gli va annesso (2).

Il detto regolamento è eguale a quello approvato per la scuola nautica di Castellammare; solamente ne differisce pel numero minore degli insegnamenti, fra cui troviamo mancante quello del diritto marittimo.

Il personale dei maestri e degli ufficiali addetti alla scuola consta di un ispettore del materiale (ufficio esercitato dal sindaco) e di un ispettore delle discipline scientifiche; cariche amendue onorifiche e gratuite;

Un maestro di matematiche e di navigazione, incaricato eziandio della direzione della scuola, con l'annuo onorario di . . . . . L. 764 98

Un maestro di lingua italiana e geografia, con l'annuo onorario di . . . . . » 611 98

Un prefetto ecclesiastico, con l'annuo onorario di . » 407 99

Un bidello, con l'annuo onorario di . . . . . » 305 99

Queste spese, cumulate con quelle ordinarie e straordinarie, ascendono alla somma di lire 2932 43, che è appunto la cifra annuale prevista pel mantenimento della scuola medesima: di queste, lire 1274 gravitano sul tesoro speciale della provincia, le rimanenti sull'amministrazione comunale.

In questa scuola s'insegna la lingua italiana con esercizi di composizione, la geografia, la geometria piana e solida, la trigono-

(1) Vedi *Allegato* n° 83.
(2) Vedi *Allegato* n° 84.



Digitized by Google

metria piana e sferica, l'aritmetica, l'algebra sino alle equazioni di secondo grado, la navigazione per istima, l'astronomia e il catechismo.

Dal novembre 1856, in cui la scuola cominciò veramente a prendere avviamento fino ad oggi, il numero degli alunni che hanno ottenuto la patente di capitano è stato di 12, quello degli alunni che hanno ottenuto la patente di padrone in cabotaggio 3, di pilota in altura 46, di pilota in cabotaggio 7.

Il numero degli alunni che hanno frequentato la scuola nell'anno 1861 è stato di 40; un egual numero la frequenta nel corrente anno 1862.

### Scuola nautica di Procida.

Il decreto di fondazione della scuola nautica di Procida, col quale viene anche approvato il relativo regolamento disciplinare, reca la data del 27 agosto 1855 (1). Questo regolamento per altro non fu posto in vigore che nel 5 novembre 1856. Come nelle altre scuole dell'Italia meridionale gli insegnamenti dei principii della lingua italiana, dell'aritmetica e la calligrafia sono riuniti all'istruzione nautica: il diritto marittimo è nel novero delle dottrine insegnate.

Il regolamento della scuola di Procida è eguale nella sostanza a quello approvato per la scuola di Castellammare, e ne differisce solo nella divisione degli alunni in nove classi, nella maggiore specificazione data alle discipline da insegnarsi e alle norme da seguirsi per l'ammessione e spedizione degli alunni a fin di corso, e generalmente in tutto ciò che riguarda l'ordine ed il servizio interno.

Vi si osserva anche una largezza maggiore nell'età richiesta negli alunni per l'ammessione, la quale età può variare dagli anni 8 ai 17, secondo la classe a cui l'alunno aspira.

La scuola ha quattro insegnanti: un maestro per la teoria della navigazione, che esercita anche l'ufficio di direttore, con l'annuo onorario di lire 765 (ducati 180); un maestro per le matematiche e la geografia, oggi vacante per rinunzia del titolare, con l'annuo onorario di lire 612 (ducati 144); un maestro per la lingua ita-

(1) Vedi *Allegato* n° 85

Digitized by Google

liana, la calligrafia e l'aritmetica pratica, con l'annuo onorario di lire 357 (ducati 84); un maestro dei primi rudimenti di lingua italiana e delle prime quattro regole dell'aritmetica, con l'annuo onorario di lire 306 (ducati 72); un prefetto ecclesiastico con lire annue 357 (ducati 84); un bidello, con annue lire 255 (ducati 60).

L'insegnamento del diritto marittimo è per ora sospeso, essendo stato collocato a riposo il maestro che vi accudiva, con l'annuo sussidio di lire 510 (ducati 120).

Il mantenimento poi della scuola, in ciò che riguarda il materiale, è di lire annue 170 (ducati 40); per la pigione della casa è di lire annue 149 (ducati 35); per acquisto di libri, carte geografiche e strumenti nautici.

La totalità della spesa, come sopra indicata, è esclusivamente sostenuta dal comune.

Circa dodici alunni compiono annualmente il corso di studi nautici e sostengono alla real marina l'esame per ottenere una patente di grado.

In questo numero però sono compresi anche coloro che non hanno frequentato la pubblica scuola, ma compiuto privatamente il corso di nautica.

Il numero degli alunni che frequentarono la scuola nel 1861 fu di nove ed è di dieci nel 1862.

### Scuola nautica di Torre del Greco.

Un rescritto del cessato Governo borbonico, in data del 1° agosto 1859 (1), instituiva in Torre del Greco una scuola di nautica, da mantenersi a spese del comune, con un maestro di matematiche e di navigazione da retribuirsi con l'annuo onorario di lire 765 (ducati 180); uno di lingua italiana e di istruzione religiosa da retribuirsi con l'annuo onorario di lire 510 (ducati 120); un prefetto ecclesiastico con la gratificazione annua di lire 102 (ducati 24); e con un bidello, stipendiato con annue lire 306 (ducati 72).

Pel primo posto fu provveduto alla nomina del titolare con re-

(1) Vedi *Allegato* n° 86.

Digitized by Google

scritto del 13 luglio 1860; pel secondo, il cui titolare esercita il proprio ufficio alla scuola comunale, fu provveduto con decreto 11 maggio della pubblica istruzione.

Fu proposto anche un regolamento disciplinare, ma non è stato per ora approvato.

La scuola non è stata mai aperta fino al presente.

### Scuola nautica di Chiaia.

La scuola di Chiaia, conosciuta oggi comunemente sotto il nome di *Collegio per gli alunni marinari di giovinetti*, dopo i molti mutamenti cui andò soggetta dal tempo della sua fondazione in poi, venne finalmente non ha guari tutta rivolta alla nautica mercantile. Ebbe le sue prime origini nel 1623 sotto il nome di *Collegio di S. Giuseppe a Chiaia*, dal notaio Giulio Cesare Guadagno, e poi accresciuta e largamente provvista di rendite nel 1648 dal principe Scipione Cossa, gesuita, figlio di Giovanni Paolo, duca di Sant'Agata dei Goti.

La dote in beni stabili assegnatale dal nominato principe Cossa, secondo una storia di quel tempo, valeva circa un mezzo milione di lire. L'istruzione che impartivasi per volontà del fondatore si ristringeva al leggere e allo scrivere in italiano, con i primi rudimenti della grammatica, oltre l'insegnamento religioso dato in quei tempi dai Gesuiti.

Soppresso nel 1766 l'Ordine gesuitico, fu tolta al collegio l'amministrazione dei beni, e venne trasformato in convitto a carico della Cassa gesuitica e poi del governo che quei beni aveva incamerato.

Nel tempo rammentato della soppressione dell'Ordine la rendita annua dello stabilimento fu giudicata di lire 76,500 (18 mila ducati).

Come abbiamo notato primitivamente lo scopo dell'istituto non era quello dell'istruzione nautica, almeno non apparisce che fosse tale in origine; ma risulta però dalle matricole che si conservano negli archivi di quel collegio che negli ultimi anni dell'amministrazione tenuta dai Gesuiti, e nell'intervallo di tempo immediatamente successivo, vi si istruivano in diverse arti i figliuoli dei

Digitized by Google

poveri marinari, e si destinavano alla carriera del pilotaggio quelli che riuscivano idonei.

Da questo tempo in poi, malgrado le molte variazioni, conservò sempre il carattere di collegio ordinato ad apparecchiare i giovani per la carriera del pilotaggio con un numero di pensioni gratuite in favore dei figli dei poveri marinai. Temporariamente fu unito al collegio della marina militare che poi, nel 1835, fu soppresso; ma il collegio in parola fu conservato, forse perchè il Governo si reputava obbligato alla soddisfazione degli oneri cui furono primitivamente soggetti i beni da esso poi incamerati.

Nel 1843, con decreto e regolamenti del 2 febbraio (1) fu riunita alla scuola marittima militare dei Grumetti per l'artiglieria, conservando però lo stesso carattere d'insegnamento ed esistenza separata.

Secondo questo regolamento, il Governo deve provvedere a venti pensioni gratuite e dieci mezze pensioni, al personale e al materiale della scuola, ad un viaggio d'istruzione sopra un legno da guerra, da farsi nei mesi di settembre e di ottobre. Per essere ammessi come alunni sono preferiti i figli dei sotto-uffiziali e marinari; e vi sono mantenuti con un sistema di disciplina e di vitto confacente alla classe dei marinai e dei mozzi. Colla pensione di ducati (lire 34 20) al mese per ogni alunno, non solo si deve fornire il vitto, il vestiario, il casermaggio, ma ancora fare risparmi per supplementi e gratificazioni. L'istruzione che là vien data consiste nello studio delle matematiche fino all'algebra superiore inclusive, nella geometria analitica a tre coordinate e nel corso completo della navigazione.

Il primo fra gli alunni del quinto anno di corso che riporti negli esami il titolo di ottimo e sia di portamento esemplare è ammesso nella regia scuola di marina. Coloro che, finito il corso degli studi, scelgono la carriera della marina militare, hanno obbligo di compiere tre anni di navigazione sulle navi del commercio, e sono quindi ammessi con nuovo esame, specialmente di pratica, nella marineria dello Stato col grado di terzo piloto. Quelli che preferiscono la marina mercantile, dopo quattro anni di navigazione possono conseguire la patente di capitano. Ma dopo l'an-

(1) Vedi *Allegato* n° 87.

nessione delle provincie meridionali, e dopo lo stabilimento fatto in Napoli della scuola dei novizi e mozzi per la marina militare riusciva inutile l'insegnamento consimile che s'impartiva nel collegio di Chiaia, dove l'educazione marittima militare e l'educazione marittima mercantile erano insieme riunite.

E il Ministero della marina, da cui sino ad ora dipendeva il collegio di Chiaia, nello scopo di fare scomparire gradatamente e senza ledere i diritti acquisiti quella superflua duplicità di insegnamento, provvedeva a che nessuno nuovo alunno fosse ammesso alla scuola. Ma se detto collegio riusciva inutile per la marina militare non sembrava tale per la marina mercantile, a cui anzi era in grado di rendere segnalati servigi; e per questa ragione il Ministero d'agricoltura e commercio l'ha oggi avocato nelle sue attribuzioni coll'intento di ricostituirlo, dedicandolo esclusivamente all'istruzione per la marina mercantile.

### Scuola nautica di Bari.

La scuola nautica di Bari, istituita con decreto 29 novembre 1856 (1) e aperta il 30 maggio 1858, è piuttosto una scuola provinciale che una scuola comunale, come le altre del continente napoletano fin qui esaminate.

Diffatti in conformità al decreto che la istituisce e ne approva l'apposito regolamento, detta scuola è mantenuta con lire 3060 circa (duc. 720) che cadono annualmente sul tesoro speciale della provincia.

Ha poi lire 510 (ducati 120) che le pervengono dai comuni marittimi di Giovinazzo, Virola, Molfetta, Trani, Barletta, Monopoli, Fasano, Polignano e di Bari che di più somministra il casamento per la scuola.

Gli insegnamenti impartiti a tenore del regolamento non differiscono da quelli delle altre scuole napoletane; mancavi però il diritto marittimo a cui sarà provveduo.

I maestri incaricati dei vari insegnamenti e gli stipendi con cui vengono retribuiti sono i seguenti:

Un maestro di nautica, che esercita l'ufficio di direttore, con annue lire 1020 (ducati 240);

Un prefetto ecclesiastico, con annue lire 408 (ducati 96);

(1) Vedi *Allegato* n° 88.

Digitized by Google

Un maestro di matematiche e geografia, con annue lire 765 (ducati 180);

Un maestro di lingua italiana, con annue lire 459 (ducati 108);

Un maestro di calligrafia, con annue lire 765 (ducati 180);

Un maestro di lingua francese, con annue lire 510 (ducati 120);

Un bidello e portinaio, con annue lire 306 (ducati 72).

Un fatto degno di attenzione e che differenzia questa scuola dalle altre è l'ingerimento che vi esercita la Camera consultiva di commercio della provincia.

L'aggiunta di codesta autorità nel governo della scuola, implica di necessità una forma speciale nel modo in cui essa è costituita e nel regolamento che la regge.

Esaminando infatti il regolamento, si trova che detta scuola ha due ispettori di cui uno è scelto fra i componenti della Camera, l'altro è il sindaco del comune di Bari.

Il Consiglio di istruzione poi, che è nel tempo stesso Consiglio di amministrazione, è composto del direttore, del prefetto ecclesiastico e della Camera di commercio, e ne è segretario il segretario perpetuo della Camera.

I posti di maestro vacanti si conferiscono per mezzo di concorso da una Commissione esaminatrice presieduta dal prefetto e composta della Camera di commercio, del direttore della scuola, e di due professori del liceo civile nominati dal prefetto.

La nomina al posto di direttore è fatta dal Governo, quella dei maestri, prefetto ecclesiastico e bidello è semplicemente dal Governo approvata.

Nelle altre parti il regolamento della scuola nautica di Bari non differisce dagli altri del continente napoletano, di cui si è parlato in addietro.

Il numero degli alunni che hanno frequentato la scuola fu di 50 nel primo anno in cui fu aperta, di 40 nell'anno 1859, di 25 nell'anno 1860, di 14 nel 1861 e finalmente di 52 nel corrente anno 1862.

La grande variabilità che si vede nel numero dei frequentatori dipende da questo che, prescrivendo il regolamento l'età di anni 12 per l'ammessione degli alunni nella prima classe e di 15 nella seconda, pochi individui avevano esattamente l'età prescritta, e

quindi erano accordate molte dispense d'età che vennero poi negate più tardi.

Più che altro poi quella variabilità dipende dall'essere rimasto vacante per qualche tempo il posto di maestro di navigazione.

Rimangono ora ad esaminarsi le scuole di nautica dell'isola di Sicilia.

## OSSERVAZIONI COMUNI ALLE SCUOLE NAUTICHE
### DELL'ISOLA DI SICILIA

Le scuole nautiche di Sicilia hanno sede in Palermo, Trapani, Messina, Riposto, Catania e Siracusa.

Ad eccezione del collegio nautico di Palermo che si mantiene in parte con rendite proprie e in parte con un sussidio governativo, tutte le altre si mantengono per una tassa volontaria sul tonnellaggio dei bastimenti mercantili, e anche sulla spedizione delle patenti sanitarie imposta in tempi e in proporzioni diverse. Questo sistema per cui l'insegnamento nautico siciliano si divaria da quelli delle altre provincie italiane, ne rende precaria la esistenza, dacchè per la nuova legge del 17 luglio 1861, n° 267, sta per cessare a carico della marina mercantile italiana ogni percezione di dazio e di diritti non contemplati dalla stessa legge, la quale all'articolo 22 prescrive:

« Colla presente legge sono abolite le tasse e i diritti di navigazione, di armeggio, di tonnellaggio, di faro, di lanternaggio, di entrata e di uscita, di stazione nei porti e darsene, d'imbarco e sbarco dei passeggieri, di nazionalizzazione dei bastimenti, e tutti i diritti marittimi non contemplati espressamente nella medesima, che prima d'ora si percepivano sotto qualsivoglia denominazione nelle diverse provincie dello Stato, ed è pure derogato a qualunque legge, regolamento e disposizione qualsiasi in materia di diritti di marina contrari alle disposizioni della presente. »

I gradi a cui poteva aspirarsi nella marina mercantile siciliana sono quelli di capitano o padrone e pilota di altura, di padrone e pilota di cabotaggio, e di padroni di piccolo cabotaggio, come ricavasi dal programma di esami del Ministero di guerra e ma-

Digitized by Google

rina del 14 aprile 1841 (1). Da questo programma apparisce eziandio quali cognizioni si richiedessero per ottenere alcuno dei detti gradi; ma le relative disposizioni sono rimaste abrogate dalla pubblicazione fatta anche nelle provincie siciliane, delle leggi e regolamenti sulla marina mercantile vigenti negli antichi Stati.

### Collegio nautico di Palermo.

La città di Palermo ha un collegio-convitto per la istruzione nautica di fondazione privata, istituito nel 1788 da monsignor Giuseppe Gioeni, e aperto nel dì 11 maggio 1789.

L'antichità della istituzione di questo stabilimento, il numero degli alunni che lo frequentano, la sua specialità, le rendite copiose di cui gode, l'insegnamento che in quello porge, i servigi che ha reso, e più quelli che sarà in grado di rendere in avvenire alla marina mercantile, i nomi celebri e i capitani insigni che ha dato tanto alla marina mercantile, quanto alla marina militare, conferirono a rendere questo stabilimento di nautica mercantile il più importante che oggi il regno possegga.

Ebbe esso dapprima sua sede in un edifizio fabbricato a foggia di nave, denominato *Nave di pietra*, corredato di tutti gli oggetti di alberatura, sartiame ed altro, elargiti al collegio col regio rescritto del 25 dicembre 1788.

Nel 1790 fu traslocato nel lazzaretto al Molo fuori della città, e finalmente nel 1792 fu trasferito nel monastero dei padri Mercedari al Molo; luogo spazioso, bene adatto allo scopo per la vista e la prossimità del mare, e ivi risiede anche al presente.

Ha un convitto nel quale furono istituiti dal fondatore stesso 12 posti gratuiti per altrettanti alunni siciliani; detti posti per la crescente carezza dei viveri furono diminuiti, e poi con rescritto del 1° dicembre 1859 ridotti al numero di 8. Fu stabilita l'ammissione di tanti alunni estranei non convittori quanti poteva contenerne il collegio con pagamento di una tassa, che in principio fu di onze 1, 6 (2), e poi successivamente aumentò fino ad onze 2, 15.

(1) Vedi *Allegato* n° 89.

(2) L'onza siciliana equivale a lire italiane 12 e 75.

La prima dotazione fatta per conto regio è di annui ducati mille (lire 4,250) a carico dell'azienda gesuitica, e risale al 23 agosto 1790. Poi un reale rescritto del 23 settembre 1791 assegnò altre onze 20 all'anno sulla amministrazione del Senato e della deputazione delle nuove gabelle in cambio della richiesta franchigia dei dazi civici.

Morto il fondatore nel gennaio 1798 mancò allo stabilimento l'annua entrata di onze 146, 20 dal fondatore medesimo corrisposta; ma in compenso una somma eguale veniva dal Re assegnata con rescritto 8 aprile 1798, sulle rendite della abbazia di Santa Maria di Bilici, e con rescritto del 19 maggio dell'istesso anno venivano assegnate altre onze 60 annue sull'azienda gesuitica per acquisto di carte, libri e strumenti nautici.

Queste rendite furono nel tempo successivo con ordini reali, per ragione dei dazi e per altre di vario genere, ora aumentate, ora diminuite, finchè coi due decreti dittatoriali del 20 e 31 ottobre 1860 furono assegnate sulla Cassa dello Stato lire annue 15,319. 20. delle quali 6,528 in forza del primo decreto per compenso di altrettanta rendita che di recente era stata tolta al collegio con decreto del Governo borbonico, e le rimanenti gli furono elargite col secondo decreto a titolo di incoraggiamento.

Dimodochè lo stato presente delle rendite di cui oggi gode sono le seguenti:

*Stato attivo delle rendite proprie del collegio nautico di Palermo.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Lucro delle case in affitto . . . . . | L. | 3,993 | 50 |
| 2. Diversi censi . . . . . | » | 445 | 50 |
| 3. Legato del signor Scipione Catalano pel mantenimento in collegio di due Trapanesi . . . | » | 656 | 50 |
| 4. Diverse rendite. . . . . | » | 3,000 | » |
| 5. Dal regio erario in compenso delle rendite che godeva il collegio sulla azienda gesuitica, sulla deputazione delle strade e sopra li tarì 2 a bastimento che si pagavano per la lanterna di Capo Passero. . . . . | » | 8,215 | 50 |
| *A riportare* | L. | 16,311 | » |

| | | |
|---|---|---|
| *Riporto* L. | 16,311 | » |
| 6. Legato di messe . . . . . » | 306 | 50 |
| 7. Per metà del diritto che si riscuote dai capitani dei legni mercantili per la regolarizzazione dei cronometri . . . . . » | 1,276 | 50 |
| 8. Dal regio erario per l'assegno di lire 1,276 60 mensile accordato al collegio in due decreti del 20 e 31 ottobre 1860, cioè lire 544 mensili col primo per restituzione d'assegno di cui fu privato il collegio dal passato Governo, e lire 732 60 col secondo in considerazione dell'immensa utilità che arreca alla navigazione di commercio dell'isola » | 15,319 | 20 |
| 9. Della rendita eventuale delle carte nautiche che si stampano in collegio . . . . . » | 229 | » |
| Totale . . . L. | 33,442 | 20 |

Oltre a queste rendite il collegio riceve dai convittori per gli alimenti ragione di lire 382 95 annue per ognuno.

I posti di maestri e quelli dei varii impiegati con gli stipendi rispettivamente annessi, sono i seguenti:

Un professore di astronomia, nautica, navigazione, geografia idrografica e di storia del commercio, esercente l'ufficio di direttore nominato per rescritto del 3 dicembre 1859, con l'annuo onorario di . . . . . L. 3,625 50

Un professore di trigonometria e algebra, nominato con officio del 2 agosto 1844, con l'annuo onorario di . . . . . » 1,225 50

Un professore di aritmetica pel collegio, e di navigazione per gli alunni esterni, nominato con officio del dì 8 giugno 1839, con l'annuo onorario di . . . . » 1,225 50

Un professore di geometria piana e solida, nominato con officio del 16 aprile 1843, con l'annuo onorario di . . . . . » 1,225 50

Un professore di geometria analitica e di meccanica, nominato con rescritto del dì 8 giugno 1861, con l'annuo onorario di . . . . . » 919 »

Digitized by Google

Un maestro di lingua italiana, nominato con officio del 22 luglio 1842, con l'annuo onorario di . . L. 919 »

Un maestro di lingua inglese, nominato nel 22 luglio 1842, con l'annuo onorario di . . . . . » 919 »

Un maestro di lingua francese, nominato nel 20 luglio 1861, con annue . . . . . » 919 »

Un istruttore di 1ª classe, nominato con officio del 1° agosto 1861, con annue . . . . . » 919 »

Un maestro di carattere, nominato con officio del 23 settembre 1843, con annue . . . . . » 459 50

Un maestro di disegno, nominato con officio del 23 settembre 1831, con annue . . . . . » 459 50

Un prefetto nominato il 6 dicembre 1855, con annue . . . . . » 689 50

Un prefetto nominato nel 2 marzo 1858, con annue . . . . . » 689 50

Di più un medico nominato nel 25 marzo 1852, con annue . . . . . » 153 20

Un computista nominato nel 23 agosto 1854, con annue . . . . . » 306 40

Un patrocinatore che figura nel bilancio del 1851, con . . . . . » 153 »

Un notaio che figura nel bilancio del 1851 con » 12 70

Un cassiere nominato con ministeriale del 20 aprile 1858, con annue . . . . . » 969 »
corrispondenti alle indennità eventuali che il cassiere percepisce sulle esazioni.

Finalmente un maestro di casa e tre persone di servizio, con lo stipendio individuale annuo di lire 306 40 » 919 20

Il collegio si è andato a mano a mano ampliando; in principio non aveva che una sola camerata. È diretto da uno dei maestri, che assume perciò il titolo di direttore. L'alta sorveglianza poi e la direzione generale specialmente amministrativa è esercitata da una persona a tal uopo eletta dal Governo, che ha il titolo di *Deputato;* l'esercizio di codesto uffizio è rimasto fino ad ora ereditario nella famiglia dei principi di Trabia.

L'ordinamento degli studi è stato più volte e in diversi tempi

Digitized by Google

modificato; nel 1851 fu riformato e distribuito l'insegnamento in tre classi; fu creata una Commissione incaricata di dare gli esami di promozione e di uscita agli alunni, composta prima del capitano del porto, che la presiedeva, poi del presidente del Consiglio consultivo di marina, che esso pure la presiede; di un uffiziale del genio, dello stato maggiore dell'artiglieria e della real marina, a scelta del Governo; del direttore e di due professori a nomina del deputato.

Con decreto ministeriale del dì 8 giugno 1861 fu approvata una nuova riforma nel sistema degli studi e la distribuzione del corso in quattro classi. La rassegna degli insegnamenti compresi in ciascuna classe servirà anche per far conoscere il numero e la specie delle dottrine che vi sono insegnate.

La prima classe comprende la lingua italiana, la storia, la geografia, l'aritmetica, la calligrafia, il disegno, i doveri del cittadino, il catechismo. La seconda comprende la lingua italiana, la storia, la geografia, l'aritmetica applicata al commercio, gli elementi di algebra, la geometria piana, la calligrafia, il disegno, la lingua francese. La terza comprende le lettere italiane, la geografia idrografica, la geometria solida, la trigonometria rettilinea e sferica, la lingua francese e l'inglese. La quarta finalmente comprende le lettere italiane, i principii di geometria analitica e di meccanica, la navigazione piana e l'astronomia nautica, la storia del commercio marittimo, la lingua francese e l'inglese.

Gli alunni fino all'età di anni 18 potevano in addietro essere ammessi, ma ad alcuni inconvenienti originati dall'eccessiva estensione del limite della età richiesta fu provveduto con recente disposizione luogotenenziale del 30 aprile 1861, affinchè gli alunni del collegio al tempo dell'ammissione non avessero meno degli 11 anni, nè più dei 14. Non si conosce per detto collegio altro regolamento che un semplice statuto disciplinare di data recente (1) che solo si occupa della regolarità dell'andamento interno, del contegno degli alunni e delle punizioni da infliggersi. Il numero medio degli alunni che hanno frequentato la scuola nell'ultimo quinquennio è stato di 40 non compresi i frequentatori esterni che sono dieci incirca.

(1) Vedi *Allegato*, n° 90.

Digitized by Google

Il collegio possiede un battello a vela che serve agli usi pratici dell'istruzione nautica, statogli concesso recentemente dal Ministero della marina per istanza del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

È in fine da avvertire che nell'istituto tecnico che sarà stabilito fra breve a Palermo, insieme con gli altri insegnamenti, sarà dato anche quello della nautica e della costruzione navale. Sarebbe stato desiderabile la riunione dei due istituti, ma vi si oppone l'angustia del casamento di quello esistente.

### Scuola nautica di Trapani.

La fondazione della scuola nautica di Trapani è dell'anno 1831; nel 17 aprile di quell'anno fu emanato il regio rescritto che la istituisce, e ne approva il relativo regolamento (1).

Per esso la direzione e l'amministrazione della scuola sono affidate ad una deputazione permanente composta di sei persone elette dalla marina mercantile fra i propri membri, e del capitano del porto che esercita l'ufficio di presidente.

Le dottrine insegnate sono la geometria piana e solida, la trigonometria piana e sferica, le nozioni principali di geografia, la sfera armillare, la teoria della navigazione, il maneggio delle carte e del lock, la conoscenza e l'uso della bussola; uno solo è il posto di maestro istituito, di cui nell'istesso regolamento si nomina il titolare retribuito con 6 onze mensili.

È assegnato il luogo di residenza per la scuola che poi fu trasferita nel liceo civile.

Oltre la direzione e l'amministrazione spetta alla deputazione di conoscere, per mezzo di rapporti mensili fatti dal maestro, l'andamento della scuola e il progresso dell'istruzione; d'infliggere le punizioni più gravi agli alunni; di esaminarli per promuoverli da una classe all'altra; infine di accordare licenze di assenza al maestro.

Alle spese occorrenti pel mantenimento della scuola che sono lire 350, e per l'onorario del maestro in annue lire 900 viene supplito col provento di una tassa proporzionale imposta sui legni della marina locale e sopra le patenti sanitarie che sono spedite in con-

(1) Vedi *Allegato* n° 91.

formità di una convenzione stipulata coi capitani trapanesi per atto pubblico rogato il 10 marzo 1831 in Trapani presso il notaro Barabino.

L'esecuzione del contratto, e quindi la percezione della tassa per il mantenimento della scuola nautica, era affidata alla deputazione, la quale per altro con deliberazione del 27 dicembre 1861 (1) da avere effetto il 1° gennaio 1862, interruppe il pagamento dell'onorario al maestro di nautica e lo licenziò dall'ufficio, adducendone per motivo la diminuzione del traffico e l'impossibilità di sostenere le spese di mantenimento della scuola. La contribuzione destinata al mantenimento della scuola doveva venire a cessare per la legge abolitiva di tutte le tasse marittime, ma in fatto non era ancora cessata.

E la deputazione superiormente invitata, riandando il proprio operato, riconobbe la necessità di continuare a mantenere e a tenere aperta la scuola almeno fino a che il Governo di Sua Maestà non vi avesse in qualche modo e definitivamente provveduto.

Il Governo dal canto suo provvide a tale uopo col regio decreto del dì 8 maggio 1862, col quale istituì in Trapani per l'insegnamento nautico un posto di primo maestro con l'onorario annuo di lire 1,200, e uno di secondo maestro con l'onorario annuo di lire 800 a spese dell'erario pubblico (2).

Cosicchè al principio del nuovo anno scolastico sarà aperta al pubblico insegnamento la scuola nautica di Trapani addivenuta governativa.

Il casamento sarà somministrato dal comune, il quale fornirà eziandio i mobili e gli oggetti occorrenti (3).

Il corredo, di cui è già dotata in libri, istrumenti e carte nautiche, è in parte dono privato del cavaliere Giovanni Battista Fardella dei marchesi di Torrearsa; il rimanente è stato acquistato dalla deputazione della marina mercantile.

Il numero degli alunni che frequentarono la scuola nell'anno 1861 fu di 30; e di 27 nel 1862.

(1) Vedi *Allegato* n° 92.
(2) Vedi *Allegato* n° 93.
(3) Vedi *Allegato* n° 94.

Digitized by Google

## Scuola nautica di Messina.

La scuola nautica di Messina fu chiusa al pubblico insegnamento sin dall'aprile del 1860 per essersene allontanato l'unico maestro incaricato di dettare le lezioni.

Non fu in origine che una semplice scuola privata mantenuta a spese di particolari; in appresso fu stabilita nella pubblica università, ed allora cominciò ad essere mantenuta col provento di una contribuzione volontaria sul tonnellaggio introdotta col rescritto del 6 dicembre 1843, e imposta sui legni mercantili spettanti ai comuni marittimi della provincia.

Questa tassa era di centesimi 4 la tonnellata per ogni legno da 6 a 20 tonnellate inclusive, di centesimi 8 la tonnellata per ogni altro bastimento al dissopra delle 20 tonnellate, che navigasse nel Mediterraneo, e di centesimi 12 la tonnellata per quei bastimenti che navigavano con destinazione pel mar Nero e per l'Oceano.

Le riscossioni venivano fatte a diligenza della capitaneria di porto che ogni quattro mesi ne versava il provento all'ufficio del governatore, oggi prefettura, che provvedeva all'andamento della scuola.

La spesa annua della scuola era di lire 1,836 (ducati 432) per soldo al professore, e di lire 306 (ducati 72) per mantenimento di strumenti, carte, libri e spese straordinarie; in tutto lire 2,142.

Dal 1855 al 1859 oltre 60 alunni incirca. Nel medesimo spazio di tempo ottennero la patente di capitano di altura 17 alunni; quella di padroni in cabotaggio 11; quella di piloti in altura 14; quella di piloti in cabotaggio 7.

Le dottrine insegnate erano aritmetica, principii di algebra, geometria piana e solida, trigonometria e astronomia nautica.

La scuola di cui si tratta non era governata da alcun regolamento, sì solamente sorvegliata dalla regia marina e dalla deputazione della Università.

Un decreto prodittattoriale del 17 ottobre 1860, istituiva in Messina un istituto nautico-commerciale.

È imminente l'apertura di un istituto tecnico nella città, dove fra gli altri insegnamenti sarà dato anche quello della nautica e delle costruzioni navali. Quest'istituto potrà ampliarsi nel secondo anno, veduto il risultato del primo anno.

Digitized by Google

## Scuola nautica di Riposto.

L'importanza del commercio di esportazione e della marina mercantile di Riposto è abbastanza considerevole.

Vi si esportano infatti annualmente 960 mila quintali di vino, 1200 quintali di mandorle, 1000 quintali di spirito di vino e 4000 quintali di lupini.

Il numero dei bastimenti di varia grandezza spettanti a quella marina mercantile è di 129, della portata complessiva di tonnellate 5711.

Avanti l'anno 1819 i bastimenti mercantili del comune di Riposto quante volte approdavano a Siracusa, a Messina e ad altri porti erano tenuti a pagare una tassa destinata a mantenervi le scuole di nautica.

Nel 28 luglio 1819 i padroni e i capitani marittimi ripostesi stipularono un pubblico contratto presso il notaio Pappalardo di quella città, in cui convennero di sottoporre i legni di qualsiasi provenienza che là venissero a caricare, alla tassa di tarì due se fossero della portata di 10 tonnellate, di quattro se della portata da 10 a 20 tonnellate, di otto se della portata da 20 a 40 e di dieci se di una portata superiore alle 40 tonnellate, e che il provento di questa tassa dovesse servire al mantenimento di una scuola nautica, cioè per corrispondere l'onorario di 5 onze mensili al maestro, di cui nel tempo stesso proponevano la nomina e di acquistare i libri, le carte e gl'istrumenti nautici col sopravanzo.

Il reale rescritto del 29 febbraio 1820 (1), approvò l'imposizione della tassa, la nomina e lo stipendio del maestro proposto per l'insegnamento nautico, e così una scuola di nautica fino d'allora fu aperta in quella città.

Il Ministero, sotto la dipendenza del quale fu posta, era il Ministero dell'interno: difatti quando nel 1841 si trattò di portare l'onorario del maestro a 6 onze mensili, vi provvide un rescritto reale per la segreteria dell'interno.

La direzione e l'amministrazione della scuola è affidata ad una

(1) Vedi *Allegato* n° 95.



Digitized by Google

Commissione locale o deputazione istituita fino dall'ottobre dell'anno 1860, dipendente dall'autorità comunale e provinciale, e incaricata di esigere la tassa e di farne l'applicazione nel modo prescritto.

Nell'agosto dell'anno 1860 quella stessa deputazione si dichiarò avversa alla scuola nautica, per ciò solo che era una concessione borbonica, così chiuse e sospese il pagamento dell'onorario al maestro. Ma nell'ottobre dell'anno stesso riconoscendone l'utilità evidente si persuase a riaprirla di nuovo. Per altro i padroni marittimi, che sono i contribuenti, si rifiutano di continuare il pagamento della tassa.

Non havvi altro regolamento che alcune istruzioni comunicate dal comando del dipartimento marittimo di Messina in data del 20 giugno 1823 (1), con le quali si prescrivono alcune regole per l'ammissione degli alunni, per la divisione delle classi e per l'insegnamento da darsi.

Ha anche al presente un solo maestro il cui onorario annuo è lire italiane 970.

Le dottrine insegnate sono la geometria piana, l'aritmetica, la trigonometria piana, la sfera, l'astronomia nautica e la navigazione.

Il numero degli alunni che la frequentarono nell'anno 1861 fu di 5; è di 4 nel 1862.

### Scuola nautica di Catania.

Fino dal 3 dicembre 1845 fu istituita una scuola nautica in Catania senza che però vi fosse introdotto alcun regolamento per la disciplina e per gli insegnamenti.

L'istruzione è affidata ad un solo maestro, che fu nominato col regio rescritto del 9 luglio 1847, e percepisce l'annuo onorario di lire 918.

Lire 141 e centesimi 54 sono assegnate pel mantenimento annuo della scuola.

La totalità della somma in lire 1,059 54 viene pagata dai capitani mercantili del comune e della provincia, ed è ricavata da

(1) Vedi *Allegato* n° 96.

Digitized by Google

una tassa imposta sulle barche, delle quali, se dirette per Bruccola ed Acireale, si esigono 2 centesimi ogni tonnellata, se per Messina centesimi 4, per tutto il resto dell'ex-regno di Napoli e per Malta centesimi 6, e finalmente se per l'estero centesimi 8.

Questa tassa viene esatta dall'amministrazione doganale, e poi versata nella cassa della provincia, la quale supplisce colle proprie rendite se il provento è insufficiente. È da notare che il maestro percepisce anche un'onza mensile per ciascun allievo.

Le dottrine che vi vengono insegnate sono i principii di geometria piana, la trigonometria rettilinea e sferica, la navigazione e l'astronomia nautica.

Questi insegnamenti sono dati dall'unico maestro anzidetto, signor Ignazio Tedesco, sopra trattati di matematica e di nautica da lui stesso compilati e dati alla stampa.

Sei alunni circa ottengono annualmente la patente di capitano o piloto.

Il numero degli alunni che hanno frequentata questa scuola nel 1861 è stato di 6, e di 5 nel 1862.

Questa scuola è capace di molti miglioramenti, e la marina locale domanda sia convertita in istituto nautico.

La scuola nautica di Catania per la sua speciale posizione ha grandissima importanza: Catania è centro di popolazione eminentemente marittima; il suo porto, dopo Messina, è il più frequentato per la esportazione dei prodotti così della provincia di Catania, come della provincia di Caltanisetta, che non ha altro sbocco verso il mare. La marina mercantile di Catania fin d'ora rimarchevole, ha un immenso avvenire; coll'apertura dell'istmo di Suez diventerà uno degli scali necessari.

Egli è in questa previsione che fin d'ora il Governo del Re ha deliberato di fondare in Catania un istituto tecnico colle sezioni amministrativo-commerciale e chimica, riservando al secondo anno l'ordinamento della sezione nautica, che per quella località apparisce indispensabile.

Per intanto si avvisa a riordinare la scuola nautica, la quale troverà poi nell'istituto il naturale suo compimento.

Digitized by Google

## Scuola nautica di Siracusa.

Per compiere questo cenno dell'insegnamento nautico nell'isola di Sicilia, è da avvertire che anche in Siracusa ebbe vita una scuola di nautica che fu aperta prima del 1800 ed ha durato venti anni; era mantenuta secondo il sistema delle altre scuole siciliane da una contribuzione volontaria pagata dai padroni di bastimenti.

Digitized by Google

# PROSPETTO STATISTICO

## DELLE SCUOLE NAUTICHE

PER GLI ANNI 1861-62.

Digitized by Google

| Numero d'ordine | SEDE delle SCUOLE | DATA della ISTITUZIONE | REGOLAMENTO OSSERVATO | Classi in cui è divisa | PERSONALE addetto: Alla direzione | All'insegnamento | Alla custodia e servizio | Totale | NUMERO degli alunni: 1861 | 1862 | Differenza nel 1862 | ENTRATE: Dal Governo | Dalla provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | **PROVINCIE ANTICHE** | | | | | | | | | | | | |
| | *Scuole governative* | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Genova | 13 genn. 1827 | 12 dicemb. 1840 | 2 | » | 2 | 1 | 3 | 21 | 22 | + 1 | 2,267 | » |
| 2 | Cagliari | 13 genn. 1827 | Id. | » | » | 2 | » | 2 | 19 | 15 | — 4 | 800 | » |
| 3 | Savona | » 1857 | Id. | » | » | 2 | » | 2 | 12 | 16 | + 4 | 2,000 | » |
| 4 | Oneglia | » » | Id. | » | » | 1 | » | 1 | 15 | 15 | » | 800 | » |
| 5 | Chiavari | » 1850 | Id. | » | » | 1 | » | 1 | 11 | 8 | — 3 | 800 | » |
| 6 | Alghero | novemb. 1860 | Id. | » | » | 1 | » | 1 | » | » | » | 800 | » |
| 7 | San Remo | 6 luglio 1860 | Id. | » | » | 1 | » | 1 | 24 | 24 | » | 800 | » |
| 8 | Spezia | » » | Id. | » | » | 1 | » | 1 | 2 | 15 | +13 | 800 | » |
| | *Scuole comunali* | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Rapallo | 16 ottobre 1861 | 16 ottobre 1861 | » | » | 1 | » | 1 | » | 8 | » | » | 900 |
| 10 | Sestri Levante | » 1856 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | 500 |
| 11 | Alassio | 19 dicemb. 1859 | 22 giugno 1859 | » | » | 1 | » | 1 | » | » | » | » | » |
| | *Scuole private* | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Camogli | 12 febbr. 1855 | 12 febbr. 1855 | » | » | 1 | » | 1 | 50 | 50 | » | » | » |

nautiche per gli anni 1861-1862.

| ANNUE PROVENIENTI | | | | SPESE ANNUE | | | OSSERVAZIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Dal comune | 16 Da tasse di tonnellaggio | 17 Da fondi privati e diverse | 18 TOTALE | 19 Personale | 20 Materiale | 21 TOTALE | 22 |
| » | » | 900 | » | 2,267 | » | 2,267 | |
| » | » | » | 1,700 | 1,700 | » | 1,700 | La Cassa Carlo Felice e il Gremio dei santi Elmari somministrano il materiale occorrente e un premio annuo di lire 25 agli alunni che hanno sostenuto il migliore esame. |
| 200 | » | » | 2,200 | 2,200 | » | 2,200 | |
| 700 | » | » | 1,500 | 1,500 | » | 1,500 | |
| 275 | » | » | 1,075 | 1,000 | 75 | 1,075 | |
| 700 | » | » | 1,500 | 1,500 | » | 1,500 | Non anche aperta per mancanza di maestri. |
| 200 | » | » | 1,000 | 1,000 | » | 1,000 | |
| 200 | » | » | 1,000 | 1,000 | » | 1,000 | |
| » | » | » | 900 | 900 | » | 900 | |
| » | » | » | 500 | 500 | » | 500 | Non è stata mai aperta. |
| 1,300 | » | » | 1,300 | 1,300 | » | 1,300 | Fu aperta il 1° gennaio e chiusa nell'agosto 1860 per rinunzia del maestro. |
| » | » | » | » | » | » | » | |

Digitized by Google

*Segue* **PROSPETTO statistico per le scuole**

| Numero d'ordine | SEDE delle SCUOLE | DATA della ISTITUZIONE | REGOLAMENTO OSSERVATO | Classi in cui è divisa | PERSONALE addetto: Alla direzione | PERSONALE addetto: All'insegnamento | PERSONALE addetto: Alla custodia e servizio | PERSONALE addetto: Totale | NUMERO degli alunni: 1861 | NUMERO degli alunni: 1862 | Differenza nel 1862 | ENTRATE: Dal Governo | ENTRATE: Dalla provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | **ITALIA CENTRALE** | | | | | | | | | | | | |
| | *Scuole governative* | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Livorno..... | 27 ottobre 1860 | 12 dicemb. 1860 | 2 | » | 2 | » | 2 | 12 | 13 | + 1 | 2,000 | » |
| 14 | Portoferraio..... | Id. | » | » | » | 2 | » | 2 | » | » | » | 2,000 | » |
| 15 | Santo Stefano..... | Id. | » | » | » | 2 | » | 2 | » | » | » | 2,000 | » |
| 16 | Viareggio..... | 31 genn. 1861 | » | » | » | 2 | » | 2 | » | » | » | 2,000 | » |
| 17 | Rimini..... | » 1824 | 12 dicemb. 1860 | » | » | 2 | » | 2 | 6 | 9 | + 3 | 2,000 | » |
| | *Scuole comunali* | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Ancona..... | dicembre 1823 | Reg. comunale | » | » | 1 | » | 1 | 6 | 7 | + 1 | » | » |
| 19 | Pesaro..... | » 1858 | » | 2 | » | 1 | » | 1 | 10 | 10 | » | » | » |

Digitized by Google

antiche per gli anni 1861-1862.

| ANNUE PROVENIENTI | | | | SPESE ANNUE | | | OSSERVAZIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dal comune | Da tasse di tonnellaggio | Da fondi privati e diverse | TOTALE | Personale | Materiale | TOTALE | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| » | » | » | 2,000 | 2,000 | » | 2,000 | |
| » | » | » | 2,000 | 2,000 | » | 2,000 | Non fu ancora aperta per mancanza di maestri. |
| » | » | » | 2,000 | 2,000 | » | 2,000 | Idem. |
| » | » | » | 2,000 | 2,000 | » | 2,000 | Idem. |
| » | » | » | 2,000 | 2,000 | » | 2,000 | |
| 1,064 | » | » | 1,064 | 1,065 | » | 1,064 | |
| 226 | » | » | 226 | 226 | » | 226 | |



Digitized by Google

*Segue* **PROSPETTO statistico delle scuole**

| Numero d'ordine | SEDE delle SCUOLE | DATA della ISTITUZIONE | REGOLAMENTO OSSERVATO | Classi in cui è divisa | PERSONALE addetto: Alla direzione | All'insegnamento | Alla custodia e servizio | Totale | NUMERO degli alunni: 1861 | 1862 | Differenza nel 1862 | ENTRATE: Dal Governo | Dalla provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | **PROVINCIE MERIDIONALI** | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Carotto o Piano | dicemb. 1785 | 31 ottobre 1831 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | » | 45 | » | 2,031 50 | » |
| 21 | Meta | » 1785 | Id. | 3 | » | 4 | 1 | 5 | » | 68 | » | » | » |
| 22 | Alberi | » 1786 | Id. | » | » | 1 | » | 1 | » | | | | |
| 23 | Castellammare | 5 novemb. 1842 | 15 marzo 1853 | 2 | 1 | 4 | » | 5 | » | 42 | » | » | » |
| 24 | Reggio (Calabria) | 21 maggio 1823 | 1857 | » | » | 1 | » | 1 | » | » | » | » | » |
| 25 | Gaeta | 10 maggio 1854 | 10 maggio 1854 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 40 | 40 | » | » | 1,274 |
| 26 | Procida | 27 agosto 1855 | 27 agosto 1855 | 9 | 1 | 4 | 1 | 6 | 9 | 10 | + 1 | » | » |
| 27 | Torre del Greco | 1 agosto 1859 | » | » | » | 3 | 1 | 4 | » | » | » | » | » |
| 28 | Chiaia | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » |
| 29 | Bari | 19 novem. 1856 | 29 novem. 1856 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 14 | 52 | + 38 | » | 3,060 |
| 30 | Palermo | » 1788 | 8 giugno 1861 | 4 | 1 | 12 | 9 | 22 | 40 | 40 | » | 23,334 70 | » |
| 31 | Trapani | 8 maggio 1862 | » | » | » | 2 | » | 2 | 30 | 27 | — 3 | 2,000 » | » |
| 32 | Messina | 6 dicemb. 1843 | » | » | » | 1 | » | 1 | 5 | 4 | — 1 | » | » |
| 33 | Riposto | 29 febbr. 1860 | 20 giugno 1823 | » | » | 1 | » | 1 | 6 | 5 | — 1 | » | » |
| 34 | Catania | 3 dicemb. 1845 | » | » | » | 1 | » | 1 | » | » | » | » | » |
| 35 | Siracusa | avanti il 1800 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » |

Digitized by Google

nautiche per gli anni 1861-1862.

| ANNUE PROVENIENTI | | | | SPESE ANNUE | | | OSSERVAZIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dal comune | Da tasse di tonnellaggio | Da fondi privati e diverse | TOTALE | Personale | Materiale | TOTALE | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1,066 75 | » | 1,373 » | 4,471 25 | | | | |
| | | | | 4,774 50 | 340 » | 5,114 50 | La scuole di Piano, Meta e Alberi hanno il regolamento, la direzione e l'amministrazione in comune. |
| 633 25 | » | » | 633 25 | | | | |
| 3,825 » | » | » | 3,825 » | 3,468 » | 357 » | 3,825 » | |
| 765 » | » | » | 765 » | » | 765 » | 765 » | Chiusa fino dal 28 novembre 1860 per deliberazione comunale. |
| 1,662 43 | » | » | 2,932 43 | » | » | 2,932 43 | |
| 3,481 » | » | » | 3,481 » | 3,162 » | 319 » | 3,481 » | |
| 1,683 » | » | » | 1,683 » | 1,683 » | » | 1,683 » | Non fu mai aperta. |
| » | » | » | » | » | » | » | |
| 510 » | » | » | 3,570 » | » | » | 3,570 » | È stata calcolata L. 13,318 la rendita annua proveniente dalle pensioni pagate dai convittori. |
| » | » | 23,425 50 | 46,760 20 | 17,222 10 | » | » | |
| » | » | » | 2,000 » | 2,000 » | » | 2,000 » | |
| » | 2,142 » | » | 2,142 » | 1,836 » | 306 » | 2,142 » | Chiusa nell'aprile 1860 per assenza del maestro. |
| » | 970 » | » | 970 » | 970 » | » | 970 » | |
| » | 1,059 54 | » | 1,059 54 | 918 » | 141 54 | 1,059 54 | È chiusa; è stata aperta per venti anni. |
| » | » | » | » | » | » | » | |

Digitized by Google

Digitized by Google

# SCUOLE DELLE MINIERE

La ricchezza mineraria di alcune provincie italiane è così universalmente riconosciuta, e per altra parte gli utili che se ne traggono sono così scarsi, che sorge naturale il dubbio che i mezzi adoperati per far fruttare questa ricchezza rispondano convenientemente al loro scopo.

Senza voler qui entrare in tale argomento, gioverà nondimeno avvertire che se molte intraprese andarono fallite così nelle provincie in cui quest'industria è affatto libera, come in quelle in cui le miniere sono concedute dal Sovrano, vuolsene sopratutto ricercare la causa nella imprevidenza colla quale vennero condotti i lavori di esplorazione e di coltivazione delle miniere.

La direzione di una miniera di qualche importanza viene d'ordinario affidata ad un ingegnere dal quale dipendono uno o più sotto-ingegneri, o capi minatori, e diversi caporali cui spetta dirigere e sorvegliare i lavoranti.

Non altrimenti sono ordinate le officine metallurgiche: havvi cioè in esse un ingegnere coadiuvato da uno o più capi-officina e da diversi fonditori.

Alle cave sopravvedono parimente gl'ingegneri ove sono in vigore leggi particolari minerarie.

### Scuole per gl'ingegneri.

Nelle provincie meridionali e nell'Italia centrale non furonvi sotto i cessati Governi scuole per gl'ingegneri, capi-minatori ed altri operai: però nel Napolitano nel 1840 fu istituita presso Portici una scuola per la preparazione di artisti meccanici, la quale cessò nel 1848. Il Governo delle Due Sicilie soleva commettere

la ricognizione dei luoghi al corpo d'artiglieria, del quale si valeva nella coltivazione delle miniere carbonifere di Agnana e di ferro di Pazzano come di altre di minor momento. Allo stesso corpo apparteneva la direzione degli stabilimenti siderurgici di Mongiana e Pietrarsa. A questa lacuna provvide il regio decreto del 16 febbraio 1861, col quale si stabilì vi avessero nelle provincie napolitane ingegneri delle miniere, mentre alla sua volta la Giunta pel miglioramento dell'industria sulferifera in Sicilia, creata con regio decreto del 13 ottobre 1861, fu d'unanime avviso che il servizio governativo delle miniere quale trovasi nelle provincie sardo-lombarde si abbia ad estendere all'isola (1).

Nella Toscana col *motu proprio* del 22 giugno 1844 (2) fu istituito un consultore tecnico governativo per le miniere, ma non venne detto se per conseguire tal posto si richiedesse grado accademico d'ingegnere, come non occorreva per lo ispettore sopra le miniere nelle provincie parmensi che eravi per lo addietro e le cui attribuzioni non furono mai bene determinate. Per provvedere all'istruzione mineraria il Governo di Toscana introdusse nell'istituto di perfezionamento di Firenze una cattedra di scienza delle miniere con decreto del 22 dicembre, 1859 (3).

Nel Lombardo-Veneto, per l'ordinanza promulgata da' Ministeri dell'interno e delle finanze addì 20 luglio 1857 (puntata XXIX del *Bollettino dell'Impero*), venne prescritto che vi avessero tre circondari con capitani montanistici ed altri ufficiali tecnici, i quali dovevano aver compiti i loro studi in una delle due accademie montanistico-forestali, cioè o in quella di Leoben nella Stiria od in quella di Schemnitz nell'Ungheria. Un certificato detto *absolutorium* fa fede de' detti studi. In queste accademie si professano le stesse discipline della scuola imperiale delle miniere di Parigi, meno gl'insegnamenti di fognatura o di costruzione e quelli del materiale delle vie ferrate. La legge del 20 novembre 1859 pareggiò la Lombardia alle antiche provincie.

Durante l'occupazione francese si instituì in queste provincie una scuola pratica di miniere a Pesey, dipartimento del Monte Bianco

(1) *Allegato* n° 97.
(2) *Allegato* n° 98.
(3) *Allegato* n° 99.

Digitized by Google

con decreti del 23 piovoso e 5 germinale anno x (1). Colle regie patenti del 18 ottobre 1822, colle quali si ordinò dapprima in dette provincie l'amministrazione delle miniere, venne la scuola teorico-pratica di Pesey trasferita a Moutiers, ed ordinata con regolamento approvato con altre regie patenti del 24 febbraio 1824 (2). Questa scuola dovette chiudersi pochi anni dopo come quella che oltrepassava le necessità di un piccolo Stato.

Nel 1847, sotto il Re Carlo Alberto, per rifornire d'ingegneri il corpo delle miniere si cominciò a mandare alla scuola delle miniere di Parigi alcuni giovani ingegneri scegliendoli fra i più valenti laureati nelle università del Regno: oggidì già dieci se ne contano esciti da quella scuola e ve ne stanno ancora attendendo agli studi: sonvi attualmente nel corpo quattro ufficiali, di cui uno terminò i suoi studi a Freyberg, due altri li fecero a Leoben, ed il quarto a Schemnitz.

Avvertendo, come sovra si disse, che una speciale scuola d'applicazione per gl'ingegneri non esiste in Italia e che per altra parte non sarebbe opportuno consigliarne per ora l'instituzione per difetto di apposito corpo insegnante che alla perfetta conoscenza della materia congiunga l'esercizio pratico, e di un grande istituto con copiosi materiali e collezioni, e per la spesa annua ingentissima, egli è perciò che trattandosi ora di compiere il numero degli ingegneri, ancora troppo scarso di fronte alle esigenze del nuovo Regno, e notata la mancanza di alunni appartenenti alle provincie meridionali, si ravvisò opportuno di sottoporre alla sanzione di S. M. un decreto che facesse facoltà al Ministero di inviare all'estero quattro allievi scelti fra gl'ingegneri laureati in una delle università delle provincie meridionali (3).

### Istruzione dei capi-minatori e dei capi-officina.

La maggior parte delle nostre miniere non consentendo che si chiami alla direzione di detti stabilimenti un chiaro ingegnere, molti di essi invece di un ingegnere non hanno che un *capo-minatore*.

(1) *Allegato* n° 100.
(2) *Allegato* n° 101.
(3) *Allegato* n° 102.

Digitized by Google

Uno dei mezzi più acconci a favorire il progresso dell'industria mineraria si è di commettere agli ingegneri governativi il còmpito di porgere all'industria privata tutti i soccorsi della scienza. Nel che è riposto il principale uffizio degli ingegneri preposti ai distretti mineralogici delle antiche provincie e del consultore delle miniere istituito dal Governo granducale della Toscana (1). L'esito non corrispose però all'aspettativa per la ragione precipua che i nostri *capi-minatori* avevano cognizioni troppo scarse per trarre partito dei consigli loro dati dagli ingegneri.

A questo mancamento supplirebbe senza dubbio l'apertura di una scuola speciale. Siffatta necessità venne riconosciuta dalla Giunta per la carta geologica riunitasi in Firenze nella scorsa estate e dal Consiglio dei giurati della classe VI per l'esposizione nazionale del 1861.

E per verità l'istruzione teorica richiesta nel capo-minatore, nel capo-officina italiano, che il più delle volte, come si è notato, sostituisce l'ingegnere, deve essere impartita con cura speciale.

Egli debbe: 1° conoscere il disegno lineare ed il topografico per levare i piani delle miniere; 2° gli elementi di geologia, di mineralogia, di chimica e di metallurgia per comprendere una giacitura metallifera e rendersi conto di ciò che egli osserva nelle miniere e nelle operazioni metallurgiche; 3° i principii di meccanica applicata per essere in grado di provvedere allo stabilimento ed alle piccole riparazioni delle macchine ed apparecchi diversi adoprati nelle miniere e nelle officine metallurgiche; 4° infine l'arte della coltivazione delle miniere.

Ciò posto, la scuola accennata non può stabilirsi se non in una città, possibilmente situata nel centro di un distretto metallifero d'importanza, la quale abbia sufficienti mezzi d'istruzione, ed ove sia agevole senza grandi sacrifizi preparare un adatto corpo insegnante.

Fra i varii istituti tecnici d'Italia, il fiorentino è quello che pare meglio d'ogni altro soddisfaccia a tutte queste condizioni, poichè, oltre ad essere nella provincia più ricca in giacimenti metalliferi, esso è altresì fornito della maggior parte dei professori e delle altre condizioni necessarie per siffatta scuola.

(1) Vedi *Allegato* n° 98 precitato.

Digitized by Google

A raggiungere tale intento, per il prossimo anno scolastico, si aprirono non ha guari opportune pratiche, le quali sortiranno, non v'ha dubbio, felice successo (1).

A questa scuola è intendimento del Governo di mandare i giovani misuratori aspiranti al posto di aiutanti ingegneri nel corpo delle miniere che sono indispensabili al servizio del medesimo.

### Istruzione dei caporali minatori.

In una miniera ben ordinata l'ufficio del *caporale minatore* consiste nel dirigere i lavori degli operai ed insegnare loro il modo di lavorare; a tal fine egli riceve in iscritto dal capo-minatore le istruzioni, ed al medesimo comunica pure in iscritto i suoi rapporti, tiene le note dei lavoranti, i registri dei lavori, ecc.

Egli deve adunque, oltre il saper leggere, scrivere e fare i conti, ricevere una istruzione tecnica appropriata per esser in grado di intendere il significato dei disegni e delle piante dei lavori, e rendersi ragione di ciò che osserva nelle miniere per quindi riferirne al capo-minatore.

Questa istruzione teorica, della quale abbisogna il caporale, è però così collegata colla pratica, che egli non la può acquistare che vedendo lavorare e lavorando egli stesso, sotto la direzione di chi già da lungo tempo ne è in possesso.

Le precipue condizioni adunque cui debbono soddisfare le scuole dei caporali minatori sono di essere situate nelle vicinanze delle miniere, e che in esse s'insegnino gli elementi di aritmetica, di disegno e dell'arte del minatore.

Mentre il Ministero sta studiando i modi di aprire queste scuole nei principali centri di lavorazione di miniere, incomincia a proporre, per ora, l'istituzione di una di queste scuole in Sicilia, ove la estesa coltivazione degli zolfi la domanda imperiosamente.

Si è trattato infatti testè colla città e provincia di Caltanisetta per istituire colà pel prossimo anno scolastico una speciale scuola di minatori.

(1) Vedi *Allegato* n° 103.



Digitized by Google

Dal programma dei corsi della scuola disegnata, apparirà come l'insegnamento che si impartirà in essa scuola oltrepassi d'alquanto i limiti di quello richiesto pei caporali; e ciò perchè, trattandosi di miniere di grande momento, di natura speciale e distanti dal centro dell'istruzione, è d'uopo stabilire fin da principio quanto occorre per preparare in breve tempo buoni *caporali*, capaci di tenere luogo dei *capi-minatori*, di cui ora mancano affatto quelle provincie (1).

(1) Vedi *Allegato* n° 104.

Digitized by Google

# ALLEGATI

Digitized by Google

## AVVERTENZA

*Si fa precedere il seguente reale decreto del 28 novembre 1861, con cui gl'istituti tecnici e alcune scuole speciali dalla dipendenza del Ministero di pubblica istruzione passarono a quello di agricoltura, industria e commercio.*

### VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'articolo 3 della legge del 5 luglio 1860, col quale fu stabilito che un regio decreto avrebbe determinato le attribuzioni del Ministero d'agricoltura, industria e commercio;

Visto l'articolo 1 del regio decreto dell'istessa data, con cui si determinano in generale le attribuzioni detto del Ministero;

Desiderando meglio definire quali delle attribuzioni, che prima appartenevano al Ministero dell'istruzione pubblica, spettano al Ministero d'agricoltura, industria e commercio;

Sulla proposta de' nostri ministri segretari di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio, e per la pubblica istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Rimangono sotto la dipendenza del Ministero della pubblica istruzione le scuole d'applicazione degl'ingegneri di ogni specialità.

Art. 2. Sono attribuite al Ministero di agricoltura, industria e commercio:

Le scuole di operai, eccetto quelle addette ad arsenali, a laboratorii di strade ferrate dello Stato od a consimili officine dipendenti da altro Ministero;

Le scuole speciali di agricoltura, industria e commercio;

Gl'istituti tecnici di cui all'articolo 275 della legge sull'istruzione pubblica del 13 novembre 1859;

Le scuole de' misuratori;

Il regio istituto tecnico di Firenze;

L'istituto di agraria e veterinaria della regia Università di Pisa;

L'istituto di agraria della regia Università di Parma.

Art. 3. Quelli degl'istituti predetti che già sono in esercizio rimarranno sotto la dipendenza del Ministero dell'istruzione pubblica fino al 31 dicembre 1861.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 28 novembre 1861.

VITTORIO EMANUELE

F. Cordova
F. De-Sanctis

Digitized by Google

# I

SOMMARIO DEL PRESENTE ALLEGATO.

§ 1. Titolo quarto della legge 13 novembre sulla pubblica istruzione — § 2. Circolare n° 85 del 2 settembre 1860 — § 3. Relazione a S. M. e relativo decreto che approva il regolamento per l'istruzione tecnica — § 4. Decreto reale che approva il regolamento per l'amministrazione centrale e locale dell'istruzione pubblica, del 25 dicembre 1859 — § 5. Decreto ministeriale del 25 agosto 1861, col quale sono delegate ai provveditori varie attribuzioni spettanti al Ministero.

## § 1. — Titolo quarto della legge del 13 novembre 1859, n° 3725, sulla istruzione pubblica.

### DELL'ISTRUZIONE TECNICA.

#### Capo I. — *Del fine, dei gradi e dell'oggetto dell'istruzione tecnica.*

Art. 272. L'istruzione tecnica ha per fine di dare ai giovani che intendono dedicarsi a determinate carriere del pubblico servizio, alle industrie, ai commerci ed alla condotta delle cose agrarie, la conveniente cultura generale o speciale.

Art. 273. Essa è di due gradi, e vien data tanto pel primo, quanto pel secondo nello stadio di tre anni.

Art. 274. Gl'insegnamenti del primo grado sono:

1° La lingua italiana (la francese nelle provincie in cui è in uso questa lingua);

2° La lingua francese;

3° L'aritmetica e contabilità;

4° Gli elementi di algebra e di geometria;

5° Il disegno e la calligrafia;

6° La geografia e la storia;

7° Elementi di storia naturale e di fisico-chimica;

8° Nozioni intorno ai doveri ed ai diritti dei cittadini.

Art. 275. Gl'insegnamenti del secondo grado sono:

1° La letteratura italiana (la francese nelle provincie in cui è in uso questa lingua);

2° Storia e geografia;

Digitized by Google

3° Le lingue inglese e tedesca;
4° Istituzioni di diritto amministrativo e di diritto commerciale;
5° Economia pubblica;
6° La materia commerciale;
7. Aritmetica sociale;
8° La chimica;
9° La fisica e la meccanica elementare;
10° L'algebra, la geometria piana e solida, e la trigonometria rettilinea;
11° Il disegno e gli elementi di geometria descrittiva;
12° L'agronomia e la storia naturale.

Art. 276. Questi insegnamenti saranno dati tanto nel primo, quanto nel secondo grado, sotto l'aspetto dei loro risultamenti pratici, e particolarmente sotto quelli delle applicazioni di cui possono essere suscettibili nelle condizioni naturali ed economiche dello Stato.

Art. 277. L'ordine e le proporzioni con cui questi diversi insegnamenti dovranno essere ripartiti nello stadio assegnato al grado d'istruzione cui appartengono, saranno determinati in via regolamentare.

Art. 278. Per ciò che tocca l'insegnamento religioso si osserveranno, per ogni riguardo, le norme prescritte agli articoli 193 e 222 (1) in ordine agli stabilimenti d'istruzione secondaria.

### Capo II. — *Degli stabilimenti tecnici.*

Art. 279. L'istruzione del primo grado verrà data in stabilimenti speciali che, sotto il nome di *Scuole tecniche*, saranno successivamente aperti, salvo il disposto dell'articolo 282, nel capoluogo di ciascuna provincia.

Art. 280. Le spese di queste scuole saranno a carico dei comuni in cui verranno instituite. Lo Stato però concorrerà a sopportare questo carico per una somma eguale alla metà delle spese che importeranno gli stipendi e le indennità da attribuirsi agl'insegnanti che saranno applicati a questi stabilimenti.

Art. 281. Il concorso promesso nel precedente articolo non avrà luogo se non in quanto i municipi che concerne avranno aperte le loro scuole primarie inferiori e superiori, a termini di questa legge.

Art. 282. Nel caso in cui il municipio del capoluogo della provincia non voglia sottostare al carico di questa scuola, il concorso dello Stato potrà essere accordato a quello fra i comuni più considerevoli della provincia stessa, il quale, avendo adempito alle condizioni dell'articolo precedente per ciò che concerne i suoi stabilimenti d'istruzione primaria, si obbligherà di mante-

(1) Art. 193. L'istruzione religiosa sarà data da un direttore spirituale nominato dal ministro della pubblica istruzione per ciascuno stabilimento, secondo le norme da determinarsi con un regolamento.

Art. 222. La frequentazione dei corsi, tanto nei ginnasi, quanto nei licei è obbligatoria per tutti gli alunni. Gli alunni però acattolici o quelli, il cui padre o chi ne fa legalmente le veci, avrà dichiarato di provvedere privatamente all'istruzione religiosa dei medesimi saranno dispensati dal frequentare l'insegnamento religioso e dall'intervenire agli esercizi che vi si riferiscono.

Tale dichiarazione dovrà esser fatta per iscritto e con firma autenticata ai direttori o ai presidi di questi stabilimenti.

Digitized by Google

nere, a norma di questa legge, la scuola tecnica a vantaggio della provincia.

Art. 283. L'istruzione del secondo grado verrà data in stabilimenti particolari che, sotto il nome di *Istituti tecnici* potranno essere aperti, a misura che il bisogno se ne farà sentire, nelle città che sono centro di un più notevole movimento industriale e commerciale.

Ognuno di questi istituti sarà diviso in sezioni, in ciascuna delle quali si daranno gl'insegnamenti che indirizzano particolarmente ad un determinato ordine di professioni.

Il numero di queste sezioni in ogni istituto e gl'insegnamenti propri di ciascuna di esse saranno determinati secondo le condizioni economiche delle provincie, a vantaggio delle quali sarà eretto un simile stabilimento.

Art. 284. Le spese di questi stabilimenti saranno a carico delle provincie, a profitto delle quali verranno istituiti, e dello Stato, il quale potrà essere chiamato a sottostarvi sino alla concorrenza di una somma eguale alla metà di quella che sarà necessaria per gli stipendi da assegnarsi ai professori.

I locali ed il materiale non scientifico saranno forniti dai comuni nei quali questi istituti avranno sede.

Art. 285. Le scuole e gl'istituti tecnici saranno classificati secondo le norme che si son seguite per la classificazione degli stabilimenti d'istruzione secondaria classica.

Art. 286. Queste scuole e questi istituti dovranno mantenersi separati dai ginnasi e dai licei.

In ogni caso la direzione immediata degli stabilimenti tecnici istituiti da questa legge non potrà mai essere affidata alla stessa persona cui è affidata quella dei precitati istituti d'istruzione secondaria.

### Capo III. — *Dei professori e degl'incaricati dell'insegnamento* (1).

Art. 287. La parte principale dell'insegnamento nelle scuole tecniche sarà data da quattro professori, due dei quali possono essere titolari.

Art. 288. Il numero dei professori titolari e reggenti cui saranno affidati i principali insegnamenti in ciascuno degl'istituti tecnici, verrà determinato in ragione di quello delle sezioni che, secondo i luoghi, sarà opportuno stabilire in tali istituti.

Art. 289. Gl'insegnamenti che non saranno commessi a professori titolari o reggenti verranno affidati ad institutori od incaricati.

Art. 290. I professori titolari per le scuole tecniche saranno nominati, previo concorso, secondo le norme stabilite per le nomine dei professori titolari dei ginnasi. I concorsi per queste scuole avranno luogo innanzi ad una Commissione presieduta dal provveditore della provincia.

Le nomine dei professori titolari per gl'istituti tecnici si faranno parimente previo concorso, secondo le norme stabilite per i licei.

(1) Si riportano vari articoli della legge cui si riferisce il presente capo III:

Art. 58. Vi saranno due forme di concorso: il concorso per esame ed il concorso per titoli.

Il concorso per esame consta di una serie di esperimenti orali e per iscritto, ordinati in guisa che dal loro complesso si possa apprezzare non soltanto la perizia

Il concorso avrà luogo dinanzi ad una Commissione presieduta egualmente dal provveditore della provincia.

La nomina dei professori reggenti e degl'incaricati per i due ordini di sta-

dei candidati intorno alle discipline del concorso, ma eziandio la loro attitudine ad insegnare.

Il concorso per titoli consiste nell'esibizione di opere stampate e di altri documenti atti ad accertare che i candidati posseggano le qualità di cui si cerca la prova nel concorso per esame.

Art. 59. Queste due forme di concorso sono indipendenti l'una dall'altra in ciò che gli aspiranti avranno facoltà di presentarsi o per tutte due in pari tempo o solamente per l'una di tali forme.

Ogni aspirante quindi dovrà dichiarare nella domanda in cui chiede di essere iscritto fra i candidati, il modo di concorso al quale intende sottomettersi.

Art. 60. I concorsi saranno denunziati quattro mesi almeno prima del giorno in cui dovranno aver principio le pratiche che ai medesimi si riferiscono.

Art. 72. Tutti questi stipendi si accresceranno di un decennio per ogni quinquennio di effettivo servizio.

Il quinquennio per questi aumenti non comincierà a decorrere che dal giorno in cui questa legge sarà posta ad esecuzione.

I professori però che alla pubblicazione della presente legge conteranno cinque o più anni di non interrotto servizio, godranno immediatamente dell'aumento di un decimo sulla norma dei nuovi stipendi. I professori poi che a norma della legge avevano l'affidamento di aumenti progressivi senza che abbiano ancora ottenuto nessuno di questi aumenti, ed agli assegnamenti dei quali non è stato recato alcun accrescimento per lo stabilimento dei nuovi stipendi, avranno diritto che per questo rispetto negli aumenti si computino a loro favore gli anni di servizio prestati precedentemente.

Art. 74. La condizione di coloro tra i professori attuali che, a titolo di stipendio o di emolumenti fissi, percepiscono una somma maggiore di quella che loro è assegnata in questa legge, non sarà cambiata se non nella parte per cui lo stabilimento dei nuovi stipendi loro è favorevole.

Questi professori non avranno diritto all'aumento di cui all'articolo 72, se non se per la parte che concerne gli assegnamenti che, a tenore di questa legge, loro sono attribuiti a titolo di stipendio.

Art. 87. Il Consiglio superiore decide, sopra rapporto del rettore dell'università alla fine di ogni anno accademico, salvo ricorso al ministro, se le indennità da pagarsi ai dottori aggregati a titolo di supplenti dei professori debbano prelevarsi in tutto od in parte sugli stipendi dei professori surrogati.

Tali indennità non saranno interamente a carico dello Stato se non che nei casi in cui il professore sia impedito per cagione di pubblico servizio o di malattia.

Art. 106. Le cause che possono dar luogo a promuovere amministrativamente la sospensione o la rimozione di un membro del corpo accademico sono: l'aver per atti contrari all'onore incorso la perdita della pubblica considerazione; l'aver coll'insegnamento o cogli scritti impugnate le verità sulle quali riposa l'ordine religioso e morale, o tentato di scalzare i principii e le guarentigie che sono posti a fondamento della costituzione civile dello Stato; l'aver infine, malgrado replicate ammonizioni, persistito nell'insubordinazione alle autorità, e nella trasgressione delle leggi o dei regolamenti concernenti l'università.

Art. 204. Gl'insegnamenti dell'aritmetica, geografia e storia, saranno divisi senza distinzione d'ordine fra i professori, e potranno anche in parte essere affidati, secondo i casi, ad istitutori od incaricati particolari, ai quali potrà darsi il grado di professore titolare o reggente.

Art. 205. Nei licei e nei ginnasi regi i professori titolari sono nominati dal Re fra le persone, previo concorso, dichiarate eleggibili a tale uffizio.

Gli insegnanti degli altri istituti comunali o provinciali, o di particolare fondazione sono nominati dalle rispettive rappresentanze amministratrici dei fondi che

Digitized by Google

bilimenti si farà pure secondo quanto è prescritto per le nomine di queste categorie in ordine ai ginnasi ed ai licei.

Art. 201. Gli stipendi dei professori titolari e dei reggenti delle scuole e

servono a mantenerli, fra le persone dichiarate eleggibili a tale uffizio. La nomina dovrà riportare l'approvazione del regio provveditore, sentito il Consiglio provinciale per le scuole, ed essere in seguito notificata al ministro per la conferma.

Art. 206. Non verranno ammessi al concorso se non coloro che sieno dottori aggregati o laureati nella facoltà cui si riferisce la materia dell'insegnamento al quale si vuol provvedere, ovvero sieno in possesso di un altro titolo legale, da cui consti dei loro studi e della loro capacità circa le materie del concorso. Il ministro però potrà dispensare da questi requisiti le persone note per la loro dottrina in tali materie.

Art. 207. Il concorso viene intimato per decreto ministeriale ed ha luogo per esame o per titoli, a senso di quanto è prescritto agli articoli 58, 59 e 60 (*a*) intorno ai concorsi universitari, salve le diverse norme che per i professori delle scuole secondarie classiche saranno determinate in un regolamento.

Il merito dei singoli candidati in ciascuna delle due forme di concorso è giudicato da una Commissione, che si riunirà ove dal ministro verrà indicato. Essa sarà composta di quattro membri almeno, non compreso il presidente, nominati dal ministro fra le persone conosciute per la loro dottrina nella materia del concorso o nelle materie affini, o per la loro esperienza nell'insegnamento delle medesime.

Art. 208. La Commissione sarà presieduta dal provveditore della provincia nella circoscrizione della quale il concorso avrà luogo.

Se si tratta di un concorso intimato in un liceo, ne farà parte il preside del liceo stesso.

Art. 209. La Commissione classificherà i candidati in ragione del loro merito, esponendo in una relazione i motivi che avranno determinato il giudicio di lei intorno all'idoneità relativa di ciascun candidato. Questa relazione sarà inviata al Consiglio provinciale per le scuole a cui appartiene il rivedere se tutto fu eseguito a norma della legge; quando nulla emerga in contrario esso trasmette il tutto al ministro, il quale, col parere del Consiglio superiore, dichiarante il merito relativo dei singoli candidati, propone la nomina al Re.

Art. 210. In eccezione alla regola del concorso, il Re potrà chiamare a professori nei licei gli uomini che per opere scritte, o per buone prove nell'insegnamento saran venuti in concetto di grande perizia nelle materie che loro sarebbero affidate.

Art. 211. In eccezione alla stessa regola il Re potrà provvedere alla vacanza di una cattedra in uno de' licei, trasferendovi un professore addetto a simile cattedra in altro di tali istituti.

Art. 212. Nel caso in cui nessuno dei concorrenti abbia ottenuta l'eleggibilità, sarà provveduto all'insegnamento vacante per mezzo di un incaricato scelto fra coloro che hanno le qualità legali per essere ammessi al concorso.

Colle stesse norme sarà provveduto agli insegnamenti vacanti nell'intervallo che correrà tra la vacanza e la nomina, come altresì a quelle in cui sarà mestieri surrogare i professori che ne sono incaricati.

A queste surrogazioni sarà applicato quanto è disposto dall'articolo 87 in ordine a quello dei professori addetti alla facoltà.

Art. 213. I professori reggenti per i licei e pei ginnasi regii saranno nominati dal ministro; pei comunali dai municipi e per quelli di fondazione privata dalle rispettive amministrazioni, con approvazione in ambi i casi del regio provveditore. Essi saranno scelti fra le persone che hanno qualità per essere nominati professori titolari senza concorso, e in difetto di questi fra quelle che a norma di questa legge possono essere dichiarate ammessibili al concorso.

Questi professori sono nominati per un tempo determinato che non può eccedere tre anni; essi possono, osservandosi sempre le medesime norme, essere riconfermati allo spirare del termine per cui furono eletti.

Art. 214. Gl'istitutori e incaricati di cui all'articolo 204 saranno nominati an-



Digitized by Google

degl'istituti tecnici, come pure i diritti alla pensione, saranno regolati in base a quelli che sono assegnati ai professori dei ginnasi e dei licei.

Le indennità da assegnarsi eventualmente agl'incaricati degl'insegnamenti, di cui all'articolo 289, saranno regolate in ragione del numero delle lezioni cha saranno chiamati a dare.

Art. 292. Tutte le disposizioni del titolo III di questa legge relative ai professori che sono o possono essere addetti in qualità di titolari o di reggenti ai ginnasi ed ai licei, sono applicabili a quelli delle scuole e degl'istituti tecnici.

Art. 293. L'insegnamento delle scuole tecniche potrà in via eccezionale per alcuna parte, previa approvazione del ministro, essere affidato dai municipi, mediante indennità, ai professori dei ginnasi, dei licei e degl'istituti tecnici.

Nello stesso modo il ministro potrà affidare ai professori delle facoltà universitarie, dei licei e delle scuole tecniche alcune parti dell'insegnamento negli istituti tecnici.

Art. 294. Il regolamento per la esecuzione di questo titolo determinerà le

nualmente, riconfermati ed approvati dalle autorità a cui compete la nomina dei reggenti.

Art. 215. Gli stipendi dei professori titolari saranno regolati in conformità di quanto è stabilito nelle tabelle *F* e *G*.

Questi stipendi si accresceranno di un decimo per ogni sei anni di servizio effettivo. Le norme prescritte agli articoli 72 e 74 saranno applicabili anche a questi titolari.

Gli stipendi dei reggenti saranno regolati in conformità delle stesse tabelle, ma non avranno l'accrescimento preaccennato.

Oltre al diritto alla pensione che i professori titolari ed i reggenti conservano a norma delle vigenti leggi, saranno applicate per le pensioni delle loro vedove e dei loro orfani le norme stabilite per gli altri impiegati civili dello Stato.

Art. 216. I titolari dei ginnasi o dei licei non possono essere nè sospesi, nè rimossi dai loro uffici se non se per gravi ed accertate irregolarità nella condotta, o per le cause che a tenore dell'articolo 106 possono dar luogo alla sospensione od alla rimozione dei membri dei corpi accademici.

Il ministro non sottoporrà alla firma regia un decreto di sospensione o di rimozione contro alcuno fra questi titolari, senza aver sentito, intorno ai fatti di cui il medesimo è imputato, il Consiglio superiore, il quale non emetterà il suo parere se non dopo aver esaminati i mezzi di difesa che potrà proporre verbalmente o per iscritto l'accusato.

Le stesse guarentigie sono accordate, pel tempo in cui deve durare il loro uffizio, ai reggenti.

Art. 217. Ogniqualvolta per una delle cause precitate un professore diventerà occasione di scandalo o di disordine, il ministro potrà pronunciare provvisoriamente la sospensione del medesimo, sotto riserva di attendere il parere di cui all'articolo precedente, prima di proporre al Re una decisione definitiva.

In caso d'urgenza, i provveditori, ciascuno per gli stabilimenti che sono nella sua provincia, i municipi dei rispettivi loro ginnasi, ed in difetto di questi o di quelli, i direttori dei ginnasi od i presidi dei licei, avranno la facoltà d'interdire l'accesso degli stabilimenti cui sovrintendono, ai professori od ai reggenti che se ne fossero comunque resi indegni, salvo a riferirne immediatamente al ministro.

Art. 218. I professori titolari dei ginnasi o dei licei che si trovassero nelle condizioni indicate riguardo ai professori ordinari delle Università all'articolo 109 potranno colle forme che nel medesimo articolo sono prescritte, essere collocati a riposo.

Digitized by Google

condizioni particolari che dovranno richiedersi per essere ammessi ai concorsi delle scuole e degl'istituti tecnici, come altresì le qualità di cui dovranno essere forniti i candidati alle reggenze, e gli altri insegnanti per i quali il concorso non è prescritto.

### Capo IV. — *Degli alunni e degli uditori.*

Art. 295. Per essere ammessi come alunni nelle scuole tecniche conviene dar saggio delle cognizioni e dello sviluppo intellettuale che si acquista nelle scuole primarie del grado superiore, compresa la quarta classe elementare.

Per essere ammessi allo stesso titolo in una delle sezioni degl'istituti tecnici conviene dar saggio di possedere l'istruzione che si acquista nelle scuole tecniche.

Art. 296. Non pertanto gli adolescenti e gli adulti che chiederanno la facoltà di frequentare alcuno dei corsi che sono dati in questi stabilimenti potranno esservi ammessi, osservando le regole che saranno prescritte in proposito a titolo di uditori.

Art. 297. Le norme da seguirsi nei diversi esami di ammessione, di promozione e di licenza, le condizioni di ammessione per gli uditori, l'ordine delle esercitazioni e la disciplina da osservarsi, tanto nelle scuole quanto negli istituti tecnici, saranno determinate in via regolamentare.

Art 298. L'istruzione tecnica inferiore è gratuita.

Negl'istituti tecnici si pagheranno le tasse d'iscrizione e d'esami stabilite dalla tabella *H*.

In un regolamento particolare per tutti i servizi pubblici saranno determinati gl'impieghi, al concorso dei quali le licenze delle scuole e degl'istituti tecnici potranno aprir l'adito.

Art. 299. Per le pene disciplinarie e per la loro applicazione si osserverà, quanto è prescritto in ordine ai ginnasi ed ai licei (1).

### Capo V. — *Dell'ispezione degli stabilimenti tecnici e della loro direzione immediata.*

Art. 300. L'ispezione sugli studi tecnici dei due gradi è esercitata subordinatamente al ministro ed all'ispettore generale di dette scuole dal provveditore della provincia.

(1) Art. 229. Le pene disciplinari che le autorità preposte ai ginnasi ed ai licei potranno pronunciare pel mantenimento dell'ordine scolastico e del buon costume sono le seguenti da graduarsi con apposito regolamento:

1° L'ammonizione;

2° La sospensione dai corsi, dagli esami di promozione e dagli esami di licenza;

3° L'espulsione dall'istituto.

Si potrà ricorrere per far riformare la seconda di queste pene, la quale non potrà eccedere un anno, all'autorità immediatamente superiore a quella che l'avrà pronunciata. Il ricorso per la riforma della terza pena si potrà in ogni caso portare al Consiglio provinciale per le scuole.

Il ministro potrà mitigare le pene per le quali saranno esauste le vie di ricorso.

Colui che si troverà sotto il peso della terza di queste pene, non potrà essere ammesso in nessuno degli Stabilimenti instituiti da questa legge senza speciale decreto del ministro.

Digitized by Google

L'ispezione degli istituti tecnici è esercitata direttamente dall'ispettore generale suddetto.

Art. 301. La loro direzione immediata per gli studi e per la disciplina è affidata per ogni scuola ad un direttore, per ogni istituto ad un preside, scelti e nominati secondo quanto è prescritto in ordine ai direttori ed ai presidi degli analoghi stabilimenti di istruzione secondaria (1).

Art. 302. Le attribuzioni di questi ufficiali relativamente agli insegnanti, agli alunni, agli uditori ed alle persone applicate al servizio, ed in ordine al materiale annesso ai rispettivi stabilimenti, formeranno l'oggetto di apposite disposizioni regolamentarie.

Art. 303. Le funzioni di direttore e di preside non saranno incompatibili con quelle dell'insegnamento negli stabilimenti cui sono preposti, purchè essi vi abbiano la qualità di professori titolari, o concorrano in loro i requisiti voluti per potervi essere chiamati in qualità di professori reggenti.

## Capo VI. — *Disposizioni particolari.*

Art. 304. Sarà in facoltà dei comuni non compresi nelle categorie di quelli in cui vogliono successivamente essere stabilite le scuole tecniche a norma di questa legge, di aprire a proprie spese stabilimenti in cui sia dato in tutto od in parte l'insegnamento tecnico del primo grado.

Essi però non potranno usare di questa facoltà se non in quanto avranno

(1) Art. 230. La direzione di ciascun ginnasio è affidata ad un direttore: quella di ciascun liceo ad un preside scelti fra le persone che per la loro autorità morale e per la loro esperienza nel governo della gioventù e nell'insegnamento saranno riputati idonei a tali uffizi.

I direttori dei ginnasi sono eletti e riconfermati definitivamente dopo un triennio dall'istessa autorità o rappresentanza cui spetta la nomina dei professori titolari.

Questi ufficiali però non assumeranno nè riprenderanno le loro funzioni se non se dopo che la loro elezione o la loro conferma non sia stata approvata dal Ministero.

I presidi dei licei sono nominati dal Re.

Art. 231. I direttori dei ginnasi ed i presidi dei licei, fatta riserva delle relazioni che potessero avere coi rispettivi Municipi, o rappresentanze provinciali per quanto tocca la parte, che a questi compete, saranno subordinati per tutto ciò che concerne l'esecuzione delle leggi e dei regolamenti relativi all'ordine degli studi, al sistema degli esami ed alla disciplina, al provveditore degli studi.

Art. 232. Il direttore di un ginnasio non può contemporaneamente essere professore o reggente.

Nei ginnasi di seconda e di terza classe, egli dovrà supplire pei professori mancanti. Tale sostituzione non potrà eccedere una quindicina di giorni.

Nei ginnasi di prima classe vi sarà un vice-direttore spirituale incaricato delle supplenze.

Il preside del liceo non può avere alcun insegnamento e non sarà tenuto ad alcuna supplenza.

Art. 233. Gli stipendi dei direttori e dei presidi saranno regolati secondo la classe cui appartengono gli stabilimenti ai quali presiedono, a norma delle tabelle (*F* e *G*).

Art. 234. I doveri degli impiegati dell'ordine inferiore addetti ai ginnasi ed ai licei saranno determinati in via regolamentaria.

Gli stipendi di quelli dei licei saranno stabiliti nei limiti della tabella.

Digitized by Google

I loro stipendi saranno in ogni caso regolati secondo le norme stabilite in ordine ai direttori dei ginnasi ed ai presidi dei licei.
soddisfatto agli obblighi che la legge loro impone relativamente allo stabilimento delle scuole primarie.

Art. 305. Potranno parimente i comuni od i consorzi comunali in generale aprire a proprie spese scuole in cui siano dati gli insegnamenti tecnici del secondo grado, ma non potranno usare di questa facoltà ove non abbiano adempiuto gli obblighi che loro incombessero d'istituire le scuole tecniche od il ginnasio.

Art. 306. Gli stabilimenti di cui nei due articoli precedenti saranno sottoposti, riservato l'ordine delle autorità da cui dipendono, allo stesso regime cui sono sottoposti gli analoghi stabilimenti comunali di istruzione secondaria.

## Capo VII. — *Disposizioni generali e transitorie.*

Art. 307. Per tutto ciò che in ordine agli stabilimenti tecnici concerne:

Le cause per cui le persone che vi sono addette all'insegnamento, alla direzione o ad altri impieghi, incorrono nella sospensione o nella perdita del loro uffizio;

L'istituzione delle Commissioni, dinanzi alle quali devono aver luogo gli

Art. 242. Gli stabilimenti istituiti in coerenza dei due articoli precedenti saranno sottoposti all'ispezione dei provveditori.

Per l'elezione delle persone che saranno proposte alla direzione o all'insegnamento nei medesimi, si seguiranno le norme stabilite dall'art. 213.

Art. 244. Gli istituti di qualsivoglia denominazione con convitto o senza, aventi per sè stessi, secondo la legge, caratteri di corpi o persone morali, od affidati dal Governo ai corpi morali, oppure dipendenti da tali corpi o persone, ai quali corre legalmente l'obbligo di dare in tutto o in parte l'istruzione secondaria, o che non sono contemplati all'articolo 261, saranno sottoposti, in quanto all'ispezione ed ai requisiti voluti negli insegnanti, al regime stesso, cui sono sottoposti gli stabilimenti o regi o comunali d'istruzione secondaria, ai quali per ciò che concerne gli studi che vi sono fatti, sono interamente pareggiati.

I sussidi che lo Stato fornisce nell'interesse di una parte della popolazione ad alcuni istituti di tale ordine sono mantenuti.

Art. 245. Gli istituti di questo stesso ordine cui non corre legalmente l'obbligo di dare, ma nei quali come che sia si dà effettivamente l'istruzione secondaria del primo e del secondo grado, non potranno pretendere ad essere parificati, per ciò che riguarda gli studi che vi si fanno, agli istituti summenzionati, se non in quanto sottostaranno al regime cui questi sono sottomessi, e impartiranno compiutamente l'istruzione delle materie prescritte dai programmi.

Art. 261. Gli istituti retti da corporazioni religiose che in alcune città tengono legalmente il posto dei collegi reali saranno sottoposti, per ciò che tocca il programma degli insegnamenti, l'ordine degli esami e il regime dei minervali e delle tasse che a questi insegnamenti ed esami si riferiscono, al sistema da cui sono governati i ginnasi.

Essi saranno inoltre, per ciò che concerne l'istruzione superiore e l'idoneità legale degli insegnanti che vi sono addetti, sottoposti alle regole stabilite in ordine agli stabilimenti di cui all'articolo 242.

I certificati di licenza vi saranno rilasciati col *visto* del provveditore, dietro gli esperimenti voluti dalla legge.

A queste condizioni solo potranno tenere, nelle città in cui sono stabiliti, il posto

Digitized by Google

esami ed il conferimento dei relativi certificati, la durata dell'anno scolastico ed i giorni di vacanza;

Gli istituti e gli stabilimenti di cui agli articoli 244, 245 (1), nei quali si dà in tutto od in parte l'istruzione tecnica;

L'insegnamento privato e le guarentigie che vi si referiscono;

Si osserverà quanto è prescritto in proposito nel titolo III di questa legge.

Art. 308. Le eccezioni che per l'indole propria dell'istruzione tecnica e pel maggior vantaggio delle classi cui è destinata, sarà opportuno o necessario di fare agli ordinamenti per cui il presente si riferisce alle disposizioni del precitato titolo III, saranno determinate con regio decreto.

Art. 309. Il regio istituto tecnico di Torino sarà convertito in scuola di applicazione per gli ingegneri come all'articolo 53 (2), presso la quale rimarrà la scuola speciale per i misuratori od agrimensori, istituita con regio decreto 8 ottobre 1857.

Art. 310. In Milano, a spese dello Stato, verrà eretto un regio istituto tecnico superiore, cui sarà unita una scuola d'applicazione per gli ingegneri civili, la cui indole e composizione sarà determinata con apposito regio decreto.

A questo istituto verrà pure annessa una scuola per i misuratori analoga a quella di Torino. Simili scuole pei misuratori verranno con speciali decreti istituite in altre città dello Stato.

Art. 311. I professori degli istituti tecnici superiori anzidetti avranno titolo, grado e stipendio di professori universitari.

Art. 312. Le provincie che collo Stato dovranno concorrere nelle spese degli istituti in cui si dà il secondo grado d'istruzione tecnica, i termini di questo concorso, le città in cui dovranno essere aperti ed il numero dei professori titolari che vi dovranno essere addetti, saranno determinati per ciascun istituto con apposita legge.

Art. 313. Le scuole tecniche si apriranno nel quinquennio che comincierà a decorrere dalla promulgazione di questa legge.

Non pertanto la nomina dei professori titolari che in coerenza dell'articolo 287 possono essere addetti a ciascuna di queste scuole, non si farà se non se tre anni dopo l'apertura della medesima. Nel frattempo sarà provveduto ai diversi insegnamenti per mezzo di professori reggenti.

Art. 314. Continueranno ad essere impiegati regi con tutti i diritti annessi dei ginnasi, ricevere i sussidi annuali e fruire dei redditi che a titolo particolare d'istituti di pubblica istruzione loro furono assegnati o largiti dallo Stato o da fondazioni.

Nessuna corporazione religiosa potrà dare insegnamento in opposizione della regola sotto il regime della quale fu riconosciuta nello Stato come corpo morale.

(1) Vedi articoli 244 e 245 nella pagina precedente.

(2) Art 53. Alla facoltà di scienze fisiche e matematiche dell'università di Torino sarà annessa una scuola d'applicazione in surrogazione all'attuale regio istituto tecnico, in cui si daranno i seguenti insegnamenti: 1° meccanica applicata alle macchine ed idraulica pratica; 2° macchine a vapore e ferrovie; 3° costruzioni civili, idrauliche e stradali; 4° geodesia pratica; 5° disegno di macchine; 6° architettura; 7° mineralogia e chimica docimastica; 8° agraria ed economia rurale.

Inoltre alla facoltà anzidetta in Torino e Pavia saranno annesse cattedre di analisi e geometria superiore, di fisico-matematica, e di meccanica superiore.

Digitized by Google

alla loro qualità gli insegnanti che or sono a carico dello Stato e si trovano addetti alle scuole che corrispondono a quelle istituite colla presente legge sotto il nome di scuole tecniche ed istituti tecnici.

Essi però andranno soggetti alla disposizione dell'alinea dell'articolo 268 (1).

(1) Art. 268. I titolari dei collegi reali e dei collegi nazionali che non saranno stati chiamati ad uffizi od accademici od amministrativi nei ginnasi e nei licei, e nelle scuole e negl'istituti tecnici, o nell'amministrazione della pubblica istruzione, avranno diritto di conservare la metà dello stipendio di cui godono presentemente.

Coloro però fra essi che, avendo le qualità volute per esercitare i mentovati uffizi ricuseranno di accettarli, scadranno da questo diritto, salve le indennità o pensioni che loro potessero essere dovute per i servigi prestati.

Digitized by Google

## Tabella F

(annessa all'articolo 215)

*Del personale e degli stipendi per i licei.*

| Numero dei funzionari addetti a ciascun liceo | DENOMINAZIONE della carica o del servizio | SOLDO INDIVIDUALE di ciascun funzionario od inserviente nei licei di classe | | | IMPORTO COMPLESSIVO degli stipendi per ogni categoria nei licei di classe | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | prima | seconda | terza | prima | seconda | terza |
| 1 | Preside . . . . . annue L. | 3,000 | 2,500 | 2,000 | 3,000 | 2,500 | 2,000 |
| 1 | Direttore spirituale. . . . . » | 700 | 500 | 400 | 700 | 500 | 400 |
| 4 | Professori titolari. . . . . » | 2,200 | 2,000 | 1,800 | 8,800 | 8,000 | 7,200 |
| 3 | Professori reggenti. . . . . » | 1,760 | 1,600 | 1,440 | 5,280 | 4,800 | 4,320 |
| 1 | Macchinista e custode del gabinetto di fisica. . . . . » | 800 | 700 | 600 | 800 | 700 | 600 |
| 1 | Bidello. . . . . » | 750 | 700 | 650 | 750 | 700 | 650 |
| 1 | Inserviente e custode del locale coll'abitazione. . . . . » | 700 | 650 | 600 | 700 | 650 | 600 |
| | Spesa totale per stipendi. . . L. | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 20,030 | 17,850 | 15,770 |

*D'ordine di S. M.*
Casati

Digitized by Google

## Tabella G

(annessa all'articolo 215)

*Del personale e degli stipendi per i ginnasi.*

| Numero dei funzionari addetti a ciascun ginnasio | DENOMINAZIONE della carica o del servizio | SOLDO INDIVIDUALE di ciascun funzionario od inserviente presso i ginnasi di classe | | | IMPORTO COMPLESSIVO degli stipendi per ogni categoria del personale presso i ginnasi di classe | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | prima | seconda | terza | prima | seconda | terza |
| 1 | Direttore . . . . . annue L. | 2,000 | 1,800 | 1,600 | 2,000 | 1,800 | 1,600 |
| 1 | Vice-Direttore . . . . . » | 1,400 | » | » | 1,400 | » | » |
| 1 | Direttore spirituale. . . . . » | 700 | 600 | 500 | 700 | 600 | 500 |
| 1 | Professore titolare (per le due classi superiori). . . . . » | 2,000 | 1,800 | 1,600 | 2,000 | 1,800 | 1,600 |
| 2 | Professori titolari (per le tre classi inferiori) . . . . . » | 1,800 | 1,600 | 1,400 | 3,600 | 3,200 | 2,800 |
| 1 | Professore reggente (per le classi superiori). . . . . » | 1,600 | 1,440 | 1,280 | 1,600 | 1,440 | 1,280 |
| 1 | Professore reggente (per le tre classi inferiori) . . . . . » | 1,440 | 1,280 | 1,120 | 1,440 | 1,280 | 1,120 |
| 1 | Incaricato per insegnamenti speciali (per esempio, l'aritmetica, la geografia, ecc.) . . . . » | 1,120 | 980 | 840 | 1,120 | 980 | 840 |
| 1 | Bidello . . . . . » | 700 | 650 | 600 | 700 | 650 | 600 |
| 1 | Inserviente e custode del locale (oltre l'alloggio). . . . . » | 600 | 550 | 500 | 600 | 550 | 500 |
| | Spesa totale per gli stipendi in un ginnasio . . . . . » | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 15,160 | 12,300 | 10,850 |

*D'ordine di S. M.*

Casati



Digitized by Google

## Tabella III

(annessa all'articolo 228)

*Diritti di esami e d'iscrizioni per i licei e ginnasi e per gl'istituti tecnici.*

| | LICEI | GINNASI | ISTITUTI TECNICI |
|---|---|---|---|
| Diritto dell'esame di ammessione.....L | 15 | 5 | 10 |
| Diritto dell'esame di licenza.....» | 30 | 15 | 20 |
| Diritto dell'iscrizione annua.....» | 30 | 15 | 15 |

Le scuole tecniche inferiori sono gratuite, come le elementari.

*D'ordine di S. M.*
Casati

## § 2. — Circolare n° 85 del Ministero dell'istruzione pubblica, del 2 settembre 1860, sull'istruzione pubblica.

La legge organica per la pubblica istruzione del 13 novembre 1859 divide in due gradi l'istruzione tecnica, dei quali il *primo* è dato, sotto nome di *Scuole tecniche*, in ogni capoluogo, ovvero, in altro dei più considerevoli comuni di ciascuna provincia; ed il *secondo*, sotto nome d'*Istituti tecnici*, in quelle città che sono centro di un più notevole movimento industriale e commerciale.

Gli articoli 280 e 284 della legge stessa pongono a carico dei comuni le spese per le scuole tecniche, e delle provincie quelle per gli istituti tecnici, salvo il concorso dello Stato nella spesa occorrente per il personale insegnante.

L'articolo 283 poi stabilisce che gli istituti tecnici siano divisi in sezioni,

Digitized by Google

il numero delle quali sarà determinato secondo le condizioni speciali delle provincie nelle quali saranno eretti.

Il regolamento che contiene le norme direttive e didattiche per gli stabilimenti tecnici è già in corso di stampa. Nel dubbio tuttavia che per la brevità del tempo esso non possa venir pubblicato prima dell'apertura delle Sessioni dei Consigli provinciali, le quali sono imminenti, il sottoscritto, in esecuzione degli ordini del signor ministro, reputò necessario far precedere alcuni schiarimenti intorno all'ordinamento e alla spesa degli istituti tecnici, i quali possono preventivamente servire di norma alle loro deliberazioni.

Il nuovo regolamento divide gli istituti tecnici in quattro sezioni, che sono: l'*Amministrativo-commerciale*, la *Chimica*, l'*Agronomica*, e la *Fisico-matematica*.

Il corso nelle tre prime sezioni è di due anni; nella quarta, che dà accesso mediante alcune determinate condizioni agli studi universitari di matematiche, è di tre anni.

Le materie d'insegnamento per ciascuna sezione risultano dai numeri XII, XIII, XIV e XV dell'annesso specchio *A*.

È in facoltà delle provincie aprire istituti completi, o con parte soltanto delle sezioni di cui si compongono. Il numero e la qualità degli insegnanti richiesti per ciascuna delle combinazioni possibili sono specificati nel detto specchio *A*.

La spesa occorrente per il personale di ciascuna combinazione è specificata nella tabella *B*. Quanto a quella pel materiale scientifico, che è pure a carico delle provincie, provvederanno i Consigli, secondo la qualità degli insegnamenti che avranno luogo negli istituti completi od incompleti che verranno da loro creati.

Nel dare questa comunicazione a cotesto Consiglio provinciale acciò gli serva di norma nelle sue deliberazioni, V. S. Ill$^{ma}$ vorrà farlo avvertito che il Ministero non intende di prescriverne la stretta osservanza in modo assoluto e tale da non ammettere quelle modificazioni, che senza alterare l'economia del piano generale, facesse ragione ai bisogni locali. Che se è necessario esigere dai giovani che escono dagli istituti tecnici quel corredo di scienza, che deve renderli atti alle carriere alle quali gli istituti stessi aprono l'adito, importa assai più che ivi acquistino conveniente coltura in quelle discipline che possano favorire lo svolgimento delle industrie e dei commerci locali.

Per ciò poi che riguarda la classificazione e la spesa degli istituti tecnici, V. S. Ill$^{ma}$ vorrà notare che la prima si desume dal disposto degli articoli 200 e 285 della legge 13 novembre 1859, e che alla seconda può negli istituti tecnici non completi farsi qualche riduzione della somma segnata alla tabella *B*, riunendo nella medesima persona gli uffizi di preside dell'istituto e di direttore della scuola tecnica, ovvero quelli di preside e di insegnante.

La nomina degli insegnanti, ai quali in virtù del disposto dall'articolo 291 della legge, vengono assecurati i diritti che l'articolo 215 conferisce a quelli delle scuole classiche, sarà fatta in conformità del disposto dal primo alinea dell'articolo 205. Per quest'anno però, stante lo stringer del tempo e per un riguardo alle persone già impiegate negli stabilimenti governativi, il Mi-

Digitized by Google

nistero si gioverà, giusta quanto per le stesse ragioni si pratica per le scuole classiche, della facoltà che la legge conferisce al Governo coll'articolo 263. In ogni caso poi lo stesso Ministero terrà conto delle proposte che gli fossero fatte dalle rispettive rappresentanze delle provincie.

Giova in ultimo avvertire che, oltre a quanto è stabilito per le scuole tecniche e per gli istituti tecnici, i quali pel sovraccennato concorso del Governo saranno dichiarati governativi, il regolamento farà ampia facoltà ai comuni ed alle provincie che vorranno valersi del disposto dagli articoli 304 e 305 della legge di aprire stabilimenti liberi o pareggiati ai governativi, aiutando anche questi ultimi con particolari sussidi nella misura stabilita dalla legge 16 maggio 1858.

Nel pregare V. S. Ill$^{ma}$ di porgere siffatte notizie a cotesto benemerito Consiglio provinciale, il Ministero le sarà poi particolarmente tenuto se vorrà fargli conoscere colla maggiore sollecitudine le deliberazioni del medesimo sull'argomento.

Per norma dei comuni che ne facessero richiesta le si comunica pure lo specchio del personale richiesto per l'insegnamento nelle *scuole tecniche* e quello della spesa per esse occorrente secondo la classificazione accennata agli articoli 195 e 285 della legge.

*Per il ministro*
L'ispettore generale degli studi tecnici
FAVA

## SPECCHIO DEGL'INSEGNAMENTI RICHIESTI IN UNA SCUOLA TECNICA.

1° Un professore di lingua italiana, storia e geografia, e di nozioni sui doveri e diritti dei cittadini nel 2° e 3° anno di corso.
2° Id. di matematiche.
3° Id. di lingua francese.
4° Id. di disegno.
1° Un incaricato per l'insegnamento della lingua italiana, storia e geografia nel 1° anno.
2° Id. per la storia naturale.
3° Id. per la contabilità.
4° Id. per la calligrafia.

Digitized by Google

## SPECCHIO DEL PERSONALE E DELLA SPESA D'UNA SCUOLA TECNICA.

| NUMERO DEI FUNZIONARI | PERSONALE | STIPENDI | | | SPESA COMPLESSIVA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1ª cl. | 2ª cl. | 3ª cl. | 1ª cl. | 2ª cl. | 3ª cl. |
| 1 | Direttore (*) . . . . . | » | » | » | 2,000 | 1,800 | 1,600 |
| 1 | Direttore spirituale. . . . . | » | » | » | 700 | 600 | 500 |
| 1 | Professore titolare . . . . . | » | » | » | 2,000 | 1,800 | 1,600 |
| 1 | Id. . . . . | » | » | » | 1,800 | 1,600 | 1,400 |
| 1 | Professore reggente . . . . | » | » | » | 1,600 | 1,440 | 1,280 |
| 1 | Id. . . . . | » | » | » | 1,440 | 1,280 | 1,120 |
| 4 | Incaricati . . . . . | 1,120 | 980 | 840 | 4,480 | 3,920 | 3,360 |
| | Spesa del personale insegnante e dirigente . . | | | | 14,020 | 12,440 | 10,860 |
| 1 | Bidello . . . . . | | | | 700 | 650 | 600 |
| 1 | Inserviente . . . . . | | | | 600 | 550 | 500 |
| | Totale della spesa del personale . | | | | 15,320 | 13,640 | 11,960 |

(*) L'ufficio del direttore può essere commesso ad uno dei quattro professori; nel qual caso chi ne è investito percepirebbe un solo stipendio.

## SPECCHIO A DEGL'INSEGNAMENTI RICHIESTI

### I.

### Istituto tecnico completo colle quattro sezioni

*Amministrativo-commerciale, chimica, agronomica, fisico-matematica.*

1° Un professore di lettere italiane, storia e geografia.
2° Id. di economia pubblica e di storia dei commerci e delle industrie.
3° Id. di fisica.
4° Id. di chimica generale, agronomica e docimastica.
5° Id. di chimica tecnologica.
6° Id. di storia naturale e di nozioni di materie prime.
7° Id. di agronomia.
8° Id. di matematica.
9° Id. di meccanica e disegno di macchine.
10. Id. di disegno.

Digitized by Google

1° Un incaricato per la lingua inglese od altra lingua moderna.
2° Id. per gli elementi di diritto commerciale ed amministrativo.
3° Id. per la contabilità.
1° Un assistente al gabinetto di fisica.
2° Id. id. di chimica generale.
3° Id. id. di chimica tecnologica.
4° Id. id. di storia naturale.

## ISTITUTI TECNICI NON COMPLETI.

### II.

*Sezioni commerciale, chimica, agronomica.*

1° Un professore di lettere italiane, storia e geografia.
2° Id. di economia pubblica e di storia dei commerci e delle industrie.
3° Id. di fisica.
4° Id. di chimica generale ed agronomica.
5° Id. di chimica tecnologica.
6° Id. di agronomia.
7° Id. di storia naturale e di nozioni di materie prime.
1° Un incaricato per gli elementi del diritto commerciale ed amministrativo.
2° Id. per gli elementi d'agrimensura.
3° Id. per la lingua inglese od altra lingua moderna.
4° Id. per il disegno.
5° Id. per la contabilità.
1° Un assistente ai gabinetti di fisica e storia naturale.
2° Id. id. di chimica generale.
3° Id. id. di chimica tecnologica.

### III.

*Sezioni commerciale, chimica, fisico-matematica.*

1° Un professore di lettere italiane, storia e geografia.
2° Id. di economia pubblica e di storia dei commerci e delle industrie.
3° Id. di fisica, mineralogia e geologia.
4° Id. di chimica tecnologica.
5° Id. di matematica.
6° Id. di meccanica e disegno di macchine.
1° Un incaricato per gli elementi del diritto commerciale ed amministrativo.
2° Id. per la chimica generale.
3° Id. per la lingua inglese od altra lingua moderna.
4° Id. per il disegno.
5° Id. per le nozioni di materie prime e di contabilità.
1° Un assistente al gabinetto di fisica.
2° Id. id. di chimica tecnologica.

Digitized by Google

## IV.

*Sezioni commerciale, agronomica, fisico-matematica.*

1° Un professore di lettere italiane, storia e geografia.
2° Id. di economia pubblica e di storia dei commerci e delle industrie.
3° Id. di fisica.
4° Id. di chimica generale, agronomica e docimastica.
5° Id. di matematica.
6° Id. di meccanica e disegno di macchine.
7° Id. di agronomia.
8° Id. di storia naturale e di nozioni di materie prime.
1° Un incaricato per il disegno.
2° Id. per la lingua inglese od altra lingua moderna.
3° Id. per gli elementi del diritto commerciale ed amministrativo.
4° Id. per la contabilità.
1° Un assistente al gabinetto di fisica.
2° Id. id. di chimica e storia naturale.

## V.

*Sezioni chimica, agronomica, fisico-matematica.*

1° Un professore di lettere italiane, storia e geografia.
2° Id. di fisica.
3° Id. di chimica generale, agronomica e docimastica.
4° Id. di chimica tecnologica.
5° Id. di storia naturale e di nozioni di materie prime.
6° Id. di agronomia e contabilità agraria.
7° Id. di matematica.
8° Id. di meccanica e disegno di macchine.
1° Un incaricato per la lingua inglese od altra lingua moderna.
2° Id. per il disegno.
1° Un assistente al gabinetto di fisica.
2° Id. id. di chimica generale.
3° Id. id. di chimica tecnologica.
4° Id. id. di storia naturale.

## VI.

*Sezioni commerciale, agronomica.*

1° Un professore di lettere italiane, storia e geografia.
2° Id. di economia pubblica e di storia dei commerci e delle industrie.
3° Id. di fisica e storia naturale.
4° Id. di chimica generale ed agronomica.
5° Id. di agronomia.

Digitized by Google

1° Un incaricato per il disegno.
2° Id. per gli elementi d'agrimensura.
3° Id. per la lingua inglese od altra lingua moderna.
4° Id. per gli elementi del diritto commerciale ed amministrativo.
5° Id. per la contabilità e le nozioni di materie prime.
1° Un assistente al gabinetto di fisica e storia naturale.
2° Id. id. di chimica.

## VII.

*Sezioni commerciale e chimica.*

1° Un professore di lettere italiane, storia e geografia.
2° Id. di economia pubblica e di storia dei commerci e delle industrie.
3° Id. di chimica generale, mineralogia e geologia.
4° Id. di chimica tecnologica.
1° Un incaricato per la contabilità e per le nozioni delle materie prime.
2° Id. per gli elementi del diritto commerciale ed amministrativo.
3° Id. per la fisica.
4° Id. per la lingua inglese od altra lingua moderna.
1° Un assistente al gabinetto di chimica generale, mineralogia e geologia.
2° Id. id. di chimica tecnologica.

## VIII.

*Sezioni commerciale e fisico-matematica.*

1° Un professore di lettere italiane, storia e geografia.
2° Id. di economia pubblica e di storia dei commerci e delle industrie.
3° Id. di fisica.
4° Id. di matematica.
5° Id. di meccanica e disegno di macchine.
6° Id. di disegno.
1° Un incaricato per la lingua inglese od altra lingua moderna.
2° Id. per gli elementi di diritto commerciale ed amministrativo.
3° Id. per la contabilità e le nozioni di materie prime.
4° Id. per gli elementi di chimica generale e docimastica.
1° Un assistente al gabinetto di fisica.

## IX.

*Sezioni chimica ed agronomica.*

1° Un professore di lettere italiane, storia e geografia.
2° Id. di chimica generale ed agronomica.
3° Id. di fisica.
4° Id. di chimica tecnologica.
5° Id. per la storia naturale e nozioni di materie prime.
6° Id. per l'agronomia e contabilità agraria.
1° Un incaricato per il disegno.

Digitized by Google

2° Un incaricato per gli elementi d'agrimensura.
3° Id. per la lingua inglese od altra lingua moderna.
1° Un assistente ai gabinetti di fisica e storia naturale.
2° Id. id. di chimica generale.
3° Id. id. di chimica tecnologica.

## X.

*Sezioni chimica e fisico-matematica.*

1° Un professore di lettere italiane, storia e geografia.
2° Id. di fisica, mineralogia e geologia.
3° Id. di chimica tecnologica.
4° Id. di matematica.
5° Id. di meccanica.
6° Id. di chimica generale e docimastica.
1° Un incaricato per le nozioni di materie prime.
2° Id. per il disegno.
3° Id. per la lingua inglese od altra lingua moderna.
1° Un assistente al gabinetto di fisica.
2° Id. id. di chimica tecnologica.

## XI.

*Sezioni agronomica e fisico-matematica.*

1° Un professore di lettere italiane, storia e geografia.
2° Id. di fisica.
3° Id. di chimica generale, agronomica e docimastica.
4° Id. di matematica.
5° Id. di meccanica e disegno delle macchine.
6° Id. di agronomia e contabilità agraria.
7° Id. di storia naturale e di nozioni sulle materie prime.
1° Un incaricato per il disegno.
2° Id. per la lingua inglese od altra lingua moderna.
1° Un assistente ai gabinetti di fisica.
2° Id. id. di chimica.

## XII.

*Sezione commerciale.*

1° Un professore di lettere italiane, storia e geografia.
2° Id. di economia pubblica e di storia dei commerci e delle industrie.
1° Un incaricato per la lingua inglese od altra lingua moderna.
2° Id. per la contabilità e le nozioni di materie prime.
3° Id. per il disegno.
4° Id. per gli elementi di diritto commerciale ed amministrativo.



Digitized by Google

## XIII.

*Sezione agronomica.*

1° Un professore di lettere italiane, storia e geografia.
2° Id. di storia naturale e di nozioni sulle materie prime.
3° Id. di chimica generale ed agronomica.
4° Id. di agronomia e contabilità agraria.
1° Un incaricato per la fisica.
2° Id. per il disegno.
3° Id. per gli elementi d'agrimensura.
1° Un assistente al gabinetto di chimica.

## XIV.

*Sezione chimica.*

1° Un professore di lettere italiane, storia e geografia.
2° Id. di fisica, mineralogia e geologia.
3° Id. di chimica generale.
4° Id. di chimica tecnologica.
1° Un incaricato per le nozioni di materie prime.
2° Id. per la lingua inglese od altra lingua moderna.
1° Un assistente al gabinetto di chimica generale e di fisica.
2° Id. id. di chimica tecnologica.

## XV.

*Sezione fisico-matematica.*

1° Un professore di lettere italiane, storia e geografia.
2° Id. di fisica, mineralogia e geologia.
3° Id. di matematica.
4° Id. di meccanica e disegno delle macchine.
1° Un incaricato per la lingua inglese od altra lingua moderna.
2° Id. per il disegno.
3° Id. per gli elementi di chimica generale e docimastica.
1° Un assistente al gabinetto di fisica e mineralogia.

Digitized by Google

## TABELLA III NUMERICA DEGLI STIPENDI NEGLI ISTITUTI TECNICI.

| Numero dei funzionari | PERSONALE | STIPENDI 1ª cl. | STIPENDI 2ª cl. | STIPENDI 3ª cl. | SPESA COMPLESSIVA 1ª cl. | SPESA COMPLESSIVA 2ª cl. | SPESA COMPLESSIVA 3ª cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **I** *Per un istituto tecnico completo.* | | | | | | |
| 1 | Preside | » | » | » | 3,000 | 2,500 | 2,000 |
| 1 | Direttore spirituale | » | » | » | 700 | 500 | 400 |
| 5 | Professori titolari | 2,200 | 2,000 | 1,800 | 11,000 | 10,000 | 9,000 |
| 5 | Professori reggenti | 1,760 | 1,600 | 1,440 | 8,800 | 8,000 | 7,200 |
| 3 | Incaricati | 1,120 | 980 | 840 | 3,360 | 2,940 | 2,520 |
| 4 | Assistenti | 800 | 700 | 650 | 3,200 | 2,800 | 2,600 |
| | Spesa del personale insegnante e dirigente | | | | 30,060 | 26,740 | 23,720 |
| 1 | Bidello | | | | 750 | 700 | 650 |
| 1 | Inserviente e custode del locale coll'abitazione | | | | 700 | 650 | 600 |
| | Totale della spesa del personale | | | | 31,510 | 28,090 | 24,970 |
| | **II** *Per le sezioni commerciale, chimica, agricola.* | | | | | | |
| 1 | Preside | » | » | » | 3,000 | 2,500 | 2,000 |
| 1 | Direttore spirituale | » | » | » | 700 | 500 | 400 |
| 4 | Professori titolari | 2,200 | 2,000 | 1,800 | 8,800 | 8,000 | 7,200 |
| 3 | Professori reggenti | 1,760 | 1,600 | 1,440 | 5,280 | 4,800 | 4,320 |
| 5 | Incaricati | 1,120 | 980 | 840 | 5,600 | 4,900 | 4,200 |
| 3 | Assistenti | 800 | 700 | 650 | 2,400 | 2,100 | 1,950 |
| | Spesa del personale insegnante e dirigente | | | | 25,780 | 22,800 | 20,070 |
| 1 | Bidello ed inserviente | | | | 700 | 650 | 600 |
| | Totale della spesa del personale | | | | 26,480 | 23,450 | 20,670 |
| | **III** *Sezioni commerciale, chimica, fisico-matematica.* | | | | | | |
| 1 | Preside | » | » | » | 3,000 | 2,500 | 2,000 |
| 1 | Direttore spirituale | » | » | » | 700 | 500 | 400 |
| 3 | Professori titolari | 2,200 | 2,000 | 1,800 | 6,600 | 6,000 | 5,400 |
| 3 | Professori reggenti | 1,760 | 1,600 | 1,440 | 5,280 | 4,800 | 4,320 |
| 5 | Incaricati | 1,120 | 980 | 840 | 5,600 | 4,900 | 4,200 |
| 2 | Assistenti | 800 | 700 | 650 | 1,600 | 1,400 | 1,300 |
| | Spesa del personale insegnante e dirigente | | | | 22,780 | 20,100 | 17,620 |
| 1 | Bidello ed inserviente | | | | 700 | 650 | 600 |
| | Totale della spesa del personale | | | | 23,480 | 20,750 | 18,220 |

Digitized by Google

| Numero dei funzionari | PERSONALE | STIPENDI 1ª cl. | STIPENDI 2ª cl. | STIPENDI 3ª cl. | SPESA COMPLESSIVA 1ª cl. | SPESA COMPLESSIVA 2ª cl. | SPESA COMPLESSIVA 3ª cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **IV** | | | | | | |
| | *Sezioni commerciale, agricola, fisico-matematica.* | | | | | | |
| 1 | Preside | » | » | » | 3,000 | 2,500 | 2,000 |
| 1 | Direttore spirituale | » | » | » | 700 | 500 | 400 |
| 4 | Professori titolari | 2,200 | 2,000 | 1,800 | 8,800 | 8,000 | 7,200 |
| 4 | Professori reggenti | 1,760 | 1,600 | 1,440 | 7,040 | 6,400 | 5,760 |
| 4 | Incaricati | 1,120 | 980 | 840 | 4,480 | 3,920 | 3,360 |
| 2 | Assistenti | 800 | 700 | 650 | 1,600 | 1,400 | 1,300 |
| | Spesa del personale insegnante e dirigente | | | | 25,620 | 22,720 | 20,020 |
| 1 | Bidello ed inserviente | | | | 700 | 650 | 600 |
| | Totale della spesa del personale | | | | 26,320 | 23,370 | 20,620 |
| | **V** | | | | | | |
| | *Sezioni chimica, agricola, fisico-matematica.* | | | | | | |
| 1 | Preside | » | » | » | 3,000 | 2,500 | 2,000 |
| 1 | Direttore spirituale | » | » | » | 700 | 500 | 400 |
| 4 | Professori titolari | 2,200 | 2,000 | 1,800 | 8,800 | 8,000 | 7,200 |
| 4 | Professori reggenti | 1,760 | 1,600 | 1,440 | 7,040 | 6,400 | 5,760 |
| 2 | Incaricati | 1,120 | 980 | 840 | 2,240 | 1,960 | 1,680 |
| 4 | Assistenti | 800 | 700 | 650 | 3,200 | 2,800 | 2,600 |
| | Spesa del personale insegnante e dirigente | | | | 24,980 | 22,160 | 19,640 |
| 1 | Bidello ed inserviente | | | | 700 | 650 | 600 |
| | Totale della spesa del personale | | | | 25,680 | 22,810 | 20,240 |
| | **VI** | | | | | | |
| | *Sezioni commerciale ed agricola.* | | | | | | |
| 1 | Preside | » | » | » | 3,000 | 2,500 | 2,000 |
| 1 | Direttore spirituale | » | » | » | 700 | 500 | 400 |
| 3 | Professori titolari | 2,200 | 2,000 | 1,800 | 6,600 | 6,000 | 5,400 |
| 2 | Professori reggenti | 1,760 | 1,600 | 1,440 | 3,520 | 3,200 | 2,880 |
| 5 | Incaricati | 1,120 | 980 | 840 | 5,600 | 4,900 | 4,200 |
| 2 | Assistenti | 800 | 700 | 650 | 1,600 | 1,400 | 1,300 |
| | Spesa del personale insegnante e dirigente | | | | 21,020 | 18,500 | 16,180 |
| 1 | Bidello ed inserviente | | | | 700 | 650 | 600 |
| | Totale della spesa del personale | | | | 21,720 | 19,150 | 16,780 |

Digitized by Google

| Numero dei funzionari | PERSONALE | STIPENDI 1ª cl. | STIPENDI 2ª cl. | STIPENDI 3ª cl. | SPESA COMPLESSIVA 1ª cl. | SPESA COMPLESSIVA 2ª cl. | SPESA COMPLESSIVA 3ª cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **VII** *Sezioni commerciale e chimica.* | | | | | | |
| 1 | Preside | » | » | » | 3,000 | 2,500 | 2,000 |
| 1 | Direttore spirituale | » | » | » | 700 | 500 | 400 |
| 2 | Professori titolari | 2,200 | 2,000 | 1,800 | 4,400 | 4,000 | 3,600 |
| 2 | Professori reggenti | 1,760 | 1,600 | 1,440 | 3,520 | 3,200 | 2,880 |
| 4 | Incaricati | 1,120 | 980 | 840 | 4,480 | 3,920 | 3,360 |
| 2 | Assistenti | 800 | 700 | 650 | 1,600 | 1,400 | 1,300 |
| | Spesa del personale insegnante e dirigente. | | | | 17,700 | 15,520 | 13,540 |
| 1 | Bidello ed inserviente | | | | 700 | 650 | 600 |
| | Totale della spesa del personale | | | | 18,400 | 16,170 | 14,140 |
| | **VIII** *Sezioni commerciale e fisico-matematica.* | | | | | | |
| 1 | Preside | » | » | » | 3,000 | 2,500 | 2,000 |
| 1 | Direttore spirituale | » | » | » | 700 | 500 | 400 |
| 3 | Professori titolari | 2,200 | 2,000 | 1,800 | 6,600 | 6,000 | 5,400 |
| 3 | Professori reggenti | 1,760 | 1,600 | 1,440 | 5,280 | 4,800 | 4,320 |
| 4 | Incaricati | 1,120 | 980 | 840 | 4,480 | 3,920 | 3,360 |
| 1 | Assistente | » | » | » | 800 | 700 | 650 |
| | Spesa del personale insegnante e dirigente | | | | 20,860 | 18,420 | 16,130 |
| 1 | Bidello ed inserviente | | | | 700 | 650 | 600 |
| | Totale della spesa del personale | | | | 21,560 | 19,070 | 16,730 |
| | **IX** *Sezioni chimica e agricola.* | | | | | | |
| 1 | Preside | » | » | » | 3,000 | 2,500 | 2,000 |
| 1 | Direttore spirituale | » | » | » | 700 | 500 | 400 |
| 3 | Professori titolari | 2,200 | 2,000 | 1,800 | 6,600 | 6,000 | 5,400 |
| 3 | Professori reggenti | 1,760 | 1,600 | 1,440 | 5,280 | 4,800 | 4,320 |
| 3 | Incaricati | 1,120 | 980 | 840 | 3,360 | 2,940 | 2,520 |
| 3 | Assistenti | 800 | 700 | 650 | 2,400 | 2,100 | 1,950 |
| | Spesa del personale insegnante e dirigente. | | | | 21,340 | 18,840 | 16,590 |
| 1 | Bidello ed inserviente | | | | 700 | 650 | 600 |
| | Totale della spesa del personale | | | | 22,040 | 19,490 | 17,190 |

Digitized by Google

| Numero dei funzionari | PERSONALE | STIPENDI 1ª cl. | STIPENDI 2ª cl. | STIPENDI 3ª cl. | SPESA COMPLESSIVA 1ª cl. | SPESA COMPLESSIVA 2ª cl. | SPESA COMPLESSIVA 3ª cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **X** | | | | | | |
| | *Sezioni chimica e fisico-matematica.* | | | | | | |
| 1 | Preside | » | » | » | 3,000 | 2,500 | 2,000 |
| 1 | Direttore spirituale | » | » | » | 700 | 500 | 400 |
| 3 | Professori titolari | 2,200 | 2,000 | 1,800 | 6,600 | 6,000 | 5,400 |
| 3 | Professori reggenti | 1,760 | 1,600 | 1,440 | 5,280 | 4,800 | 4,320 |
| 3 | Incaricati | 1,120 | 980 | 840 | 3,360 | 2,940 | 2,520 |
| 3 | Assistenti | 800 | 700 | 650 | 2,400 | 2,100 | 1,950 |
| | Spesa del personale insegnante e dirigente. | | | | 21,340 | 18,840 | 16,590 |
| 1 | Bidello ed inserviente | | | | 700 | 650 | 600 |
| | Totale della spesa del personale | | | | 22,040 | 19,490 | 17,190 |
| | **XI** | | | | | | |
| | *Sezioni agricola e fisico-matematica.* | | | | | | |
| 1 | Preside | » | » | » | 3,000 | 2,500 | 2,000 |
| 1 | Direttore spirituale | » | » | » | 700 | 500 | 400 |
| 4 | Professori titolari | 2,200 | 2,000 | 1,800 | 8,800 | 8,000 | 7,200 |
| 3 | Professori reggenti | 1,760 | 1,600 | 1,440 | 5,280 | 4,800 | 4,320 |
| 2 | Incaricati | 1,120 | 980 | 840 | 2,240 | 1,960 | 1,680 |
| 2 | Assistenti | 800 | 700 | 650 | 1,600 | 1,400 | 1,300 |
| | Spesa del personale insegnante e dirigente. | | | | 21,620 | 19,160 | 16,900 |
| 1 | Bidello ed inserviente | | | | 700 | 650 | 600 |
| | Totale della spesa del personale | | | | 22,320 | 19,810 | 17,500 |
| | **XII** | | | | | | |
| | *Sezione commerciale.* | | | | | | |
| 1 | Preside | » | » | » | 3,000 | 2,500 | 2,000 |
| 1 | Direttore spirituale | » | » | » | 700 | 500 | 400 |
| 1 | Professore titolare | » | » | » | 2,200 | 2,000 | 1,800 |
| 1 | Professore reggente | » | » | » | 1,760 | 1,600 | 1,440 |
| 4 | Incaricati | 1,120 | 980 | 840 | 4,480 | 3,920 | 3,360 |
| | Spesa del personale insegnante e dirigente. | | | | 12,140 | 10,520 | 9,000 |
| 1 | Bidello ed inserviente | | | | 700 | 650 | 600 |
| | Totale della spesa del personale | | | | 12,840 | 11,170 | 9,600 |

Digitized by Google

| Numero dei funzionari | PERSONALE | STIPENDI 1ª cl. | STIPENDI 2ª cl. | STIPENDI 3ª cl. | SPESA COMPLESSIVA 1ª cl. | SPESA COMPLESSIVA 2ª cl. | SPESA COMPLESSIVA 3ª cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **XIII** *Sezione agricola.* | | | | | | |
| 1 | Preside | » | » | » | 3,000 | 2,500 | 2,000 |
| 1 | Direttore spirituale | » | » | » | 700 | 500 | 400 |
| 2 | Professori titolari | 2,200 | 2,000 | 1,800 | 4,400 | 4,000 | 3,600 |
| 2 | Professori reggenti | 1,760 | 1,600 | 1,440 | 3,520 | 3,200 | 2,880 |
| 3 | Incaricati | 1,120 | 980 | 840 | 3,360 | 2,940 | 2,520 |
| 1 | Assistente | » | » | » | 800 | 700 | 650 |
| | Spesa del personale insegnante e dirigente. | | | | 15,780 | 13,840 | 12,050 |
| 1 | Bidello ed inserviente | | | | 700 | 650 | 600 |
| | Totale della spesa del personale | | | | 16,480 | 14,490 | 12,650 |
| | **XIV** *Sezione chimica.* | | | | | | |
| 1 | Preside | » | » | » | 3,000 | 2,500 | 2,000 |
| 1 | Direttore spirituale | » | » | » | 700 | 500 | 400 |
| 2 | Professori titolari | 2,200 | 2,000 | 1,800 | 4,400 | 4,000 | 3,600 |
| 2 | Professori reggenti | 1,760 | 1,600 | 1,440 | 3,520 | 3,200 | 2,880 |
| 2 | Incaricati | 1,120 | 980 | 840 | 2,240 | 1,960 | 1,680 |
| 2 | Assistenti | 800 | 700 | 650 | 1,600 | 1,400 | 1,300 |
| | Spesa del personale insegnante e dirigente. | | | | 15,460 | 13,560 | 11,860 |
| 1 | Bidello ed Inserviente | | | | 700 | 650 | 600 |
| | Spesa totale del personale | | | | 16,160 | 14,210 | 12,460 |
| | **XV** *Sezione fisico-matematica.* | | | | | | |
| 1 | Preside | » | » | » | 3,000 | 2,500 | 2,000 |
| 1 | Direttore spirituale | » | » | » | 700 | 500 | 400 |
| 2 | Professori titolari | 2,200 | 2,000 | 1,800 | 4,400 | 4,000 | 3,600 |
| 2 | Professori reggenti | 1,760 | 1,600 | 1,440 | 3,520 | 3,200 | 2,880 |
| 3 | Incaricati | 1,120 | 980 | 840 | 3,360 | 2,940 | 2,520 |
| 1 | Assistente | » | » | » | 800 | 700 | 650 |
| | Spesa del personale insegnante e dirigente. | | | | 15,780 | 13,840 | 12,050 |
| 1 | Bidello ed inserviente | | | | 700 | 650 | 600 |
| | Totale della spesa del personale | | | | 16,480 | 14,490 | 12,650 |

*NB.* Il Comune provvede a sue spese all'insegnamento degli esercizi militari e ginnastici.

Digitized by Google

**§ 3. — Relazione a S. M., in udienza del 19 settembre 1860, del ministro della pubblica istruzione, nel sottoporre alla firma reale il decreto che approva il regolamento per l'istruzione tecnica.**

Nel sottoporre a V. M. il qui unito regolamento delle scuole tecniche e degli istituti tecnici in esecuzione della legge del 13 settembre 1859, il ministro sottoscritto stima doverlo accompagnare con alcune avvertenze, le quali chiariscano gli intendimenti di chi lo dettava e notino tutta l'importanza degli studi a cui esso provvede.

Di pochi nomi è tanto mal definito o abusato il senso, quanto della voce *tecnologia*. Il perchè, quantunque l'insegnamento tecnico, e già chiamato speciale, sia cresciuto in pochi anni a notevole prosperità nelle antiche provincie del vostro regno, tuttavia interviene che più di un padre tenga lontani i suoi figli da quelle scuole, solo perchè non sa a quali professioni ed uffizi ed arti mettano capo.

Certo è che il vostro Governo col fondare le scuole e gli istituti tecnici ebbe mente di procurare anzitutto una coltura generale ed utile alla più parte degli ingegni; al cui paragone tornano assai pochi quelli che di proposito si danno agli studi classici ed a cui veramente si addicono tali studi. Onde è che l'insegnamento tecnico di cui discorriamo, debbe riuscire in ambo i suoi gradi ad una istruzione comune, della quale si giovino così le classi più agiate, come il popolo minuto, e con questo rilevato vantaggio ch'ella è diretta e modificata in guisa da predisporre l'intelletto a qualunque varietà di applicazioni pratiche nei commerci, nell'agricoltura, nella ingegneria e nelle industrie fabbrili.

Oltre a ciò l'autore della legge del 13 novembre a rendere ognor più manifesta la utilità di siffatto insegnamento prometteva nell'articolo 298, che in un regolamento particolare a tutte le amministrazioni pubbliche sarebbero determinati gli uffizi a cui aprirebbe l'adito la licenza impartita da tali scuole. E il ministro riferente, pubblicato che sia il provvedimento ora sottoposto alla M. V., non tarderà in ciò che è da lui a mandare ad effetto quell'articolo, ed a promuoverne l'esecuzione piena dai suoi onorevoli colleghi.

Ma infrattanto non è a dire che il vostro Governo abbia trascurato di servirsi di tali studi come mezzo o via a parecchie carriere di professioni e di uffici: con che intese fornire la spiegazione e definizione più chiara e credibile dell'uso e profitto loro. Ed invero con un vostro regio decreto del 1° agosto 1853 egli concedeva ai giovani, compiuto che avessero regolarmente gli studi tecnici, la facoltà di accedere a tutti gli uffizi pubblici pei quali si ricercava anteriormente l'insegnamento intiero della rettorica. Poi, pel nuovo assetto dell'accademia militare, della scuola di marina e degli studi di medicina veterinaria, di farmacia e di geometria pratica, tutte queste discipline divennero accessibili agli usciti dalle scuole tecniche, quando prima erano riservati a quegli delle classiche soltanto. Si aggiunsero le aziende importantissime dei boschi, dei telegrafi, dei catasti e delle ferrovie. E come fosse poco, si allargò più ancora, imperocchè s'introdussero talvolta per modo straordinario alcuni dei più lodati alunni della istruzione tecnica nella facoltà di matematica.

Ma quest'ultimo modo tirava seco una grave questione impossibile a risol-

Digitized by Google

versi con soli mezzi ministrativi; e però il Governo, contento all'aver dato qualche esempio, perchè ne fosse studiata la convenienza e la bontà per una riforma avvenire, se ne ristette.

Ora, volendosi fermare intorno di ciò alcun principio è da considerare primamente se la legge del 13 novembre 1859 contrasti alla licenza ed al privilegio di cui accenniamo; e poi se debba essere conceduto con ogni pienezza, ovvero non sia necessario domandare qualche ragionevole guarentigia a chi per tale scala intende salire ai supremi onori accademici.

Quanto alla legge per la iscrizione come studente in una facoltà, ella dichiara all'articolo 114 che occorre di aver vinto una speciale prova di ammissione e nulla più.

Nell'interpretare cotesta disposizione di legge il vostro Governo ha stimato di apporsi al vero deliberando che a quella prova speciale debba precedere in generale l'esame di licenza degli studi che si domandano classici; tuttavolta ebbe a considerare come la facoltà di matematica è per avventura la sola fra tutte che meno si giovi e meno abbisogni di quegli studi: quindi pare conforme alla natura delle cose, che a tale facoltà aspirino egualmente gli allievi delle scuole classiche e quelli degli istituti tecnici. E nondimeno il vostro Governo non si astenne di esigere dai secondi nominati che non fossero digiuni d'ogni elemento della filosofia razionale, nè ignari al tutto della favella del Lazio, che noi italiani ben più che altra gente abbiamo ragione di chiamare materna, e nella quale sono pur molti i dettati di sommi matematici.

Non è sembrato convenevole, Sire, che giovani i quali, entrando nelle università fanno segno di voler aspirare ad un'alta scienza, e porsi in ischiera coi principali dotti della nazione, sieno incapaci di leggere il libro immortale *De principiis* d'Isacco Newton. E questo atto d'ossequio (a così chiamarlo) inverso l'eminente sapere si connette a considerazioni più gravi e a cagioni più effettuali. Perocchè (giova ripeterlo spesso) l'esperienza cotidiana viene dimostrando come la diminuzione e l'incuria delle discipline filosofiche e letterarie nuoce grandemente non che agli studi, ma sì all'educazione ed alla civiltà generale ed al comune criterio d'un popolo. Ed eziandio nelle scienze più positive quel giovine che è sfornito di quelle discipline, sottostà di gran lunga agli altri, sebbene li pareggi nel vigore dell'intelletto; e d'altra parte, colui che aprirà un solo piccolo uscio agli studi universitari per gente spogliata d'ogni coltura classica, pensi di vedere spalancate presto tutte le porte: essendo che le eccezioni dilatandosi, diventeranno regola.

Del rimanente, a ingegni esercitati e non troppo teneri, come quelli che escono dagli istituti tecnici, e particolarmente si dedicano alle fisiche ed alle matematiche, può l'insegnamento privato fornire in poco tempo quella erudizione elementare nel latino e nella filosofia che loro è domandata dalla legge.

Per un temperamento siffatto l'esponente spera che senza abbassare il concetto che vuolsi fare degli studi universitari, s'innalzi per contrario notevolmente nella pubblica opinione quello degli istituti tecnici a grande uopo di loro, siccome quelli che da non pochi uomini erano finora tenuti, se non a vile, almeno come conducenti ad umili professioni.

Passando ora a toccare alquanto delle disposizioni principali onde si com-



Digitized by Google

pone questo regolamento, il ministro sottoscritto avverte di aver ben usato diligenza nello assestare ed accordare tra loro le scuole e gli istituti tecnici governativi, ma, con questo sempre dinanzi agli occhi, che sia lasciata la maggior libertà ai comuni, alle provincie ed ai privati di introdurre discipline ed insegnamenti quali e quanti vogliano e credano più confacienti alle varie parti del vostro regno.

La divisione degli istituti tecnici nelle quattro sezioni amministrativo-commerciale, chimica, agronomica e fisico-matematica fu consigliata dalle molte esigenze a cui debbono soddisfare, e dalla necessità eziandio di concentrare le forze intellettive degli alunni su minor numero di subbietti, affinchè gli studi ne sorgano più rigogliosi e promettenti.

Da una banda, l'insegnamento tecnico troppo accomunato perde quello che ha di speciale e di proprio: dall'altra conveniva stabilire le divisioni sulle differenze più sostanziali delle arti e delle professioni.

Pel resto, in quanto concerne le norme che senza danno possono venire estese alla istruzione tecnica ed alla media classica, o si ripeterono le assegnate a quest'ultima, e si citarono quando il ripeterle riusciva superfluo.

Se la M. V. non ha difficoltà di approvare questo regolamento, le piaccia di apporre la sua real firma al decreto che gli è unito.

---

*Regio decreto del 19 settembre 1860, n° 4315, che approva il regolamento per l'istruzione tecnica.*

---

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME, ECC. ECC.

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Visto il titolo IV della legge 13 novembre 1859;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. Il regolamento per l'istruzione tecnica annesso al presente decreto, e firmato d'ordine Nostro dal ministro della pubblica istruzione, è approvato.

Art. 2. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie allo stesso regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 19 settembre 1860.

VITTORIO EMANUELE

TERENZIO MAMIANI.

Digitized by Google

# REGOLAMENTO PER LE SCUOLE TECNICHE E GL'ISTITUTI TECNICI

## TITOLO I.

### Capo I. — *Delle scuole tecniche governative.*

Art. 1. Sono considerate governative le scuole tecniche al mantenimento delle quali il Governo concorre, come è accennato negli articoli 280 e 282 della legge 13 novembre 1859.

Esse sono ordinate in tre classi, a forma dell'articolo 195 della legge stessa; e però gl'insegnanti di tali scuole, quanto al soldo ed alla pensione, saranno pareggiati agl'insegnanti nei ginnasi della classe corrispondente.

Dei due professori titolari, de'quali all'articolo 287, l'uno apparterrà alla categoria dei professori delle classi superiori dei ginnasi, l'altro a quella delle inferiori; altrettanto si farà dei due reggenti.

Art. 2. Spetta al Consiglio provinciale sopra le scuole l'accertare se il municipio del capo-luogo della provincia si assuma la spesa di queste scuole per la parte che gl'incombe, ed abbia adempiuto il disposto degli articoli 281 e 321 della legge.

Art. 3. Nel caso previsto dall'articolo 282 lo stesso Consiglio farà gli opportuni uffici, acciò sia designato il comune della provincia che deve sottentrare al capo-luogo nell'adempimento di tali obblighi, mediante il concorso di cui all'articolo 280; e ne farà la proposta al Ministero.

Art. 4. La parte di spesa adossatasi dai comuni per gli stipendi dei direttori ed insegnanti delle scuole tecniche sarà consegnata annualmente alle casse del regio Erario, secondo le norme stabilite dal Ministero di finanze.

Art. 5. L'insegnamento della lingua italiana, storia e geografia nel secondo e terzo anno del corso, unitamente alle nozioni sui doveri e sui diritti dei cittadini, quello dell'aritmetica, algebra e geometria, quello della lingua francese e quello del disegno sono affidati a quattro professori, de'quali all'articolo 287 della legge.

Art. 6. La lingua italiana, storia e geografia nel primo anno, gli elementi di storia naturale e fisico-chimica, la computisteria e la calligrafia saranno insegnate da istitutori od incaricati.

Art. 7. L'insegnamento di ciascuna materia sarà dato a seconda del nuovo programma d'esame; e quanto al numero e alla durata delle lezioni si terrà per norma lo specchio *A*.

Art. 8. Nei giorni di giovedì si compiranno esercitazioni di disegno, oltre le lezioni prescritte, in quei luoghi ne'quali dalla direzione della scuola sarà giudicato opportuno un maggiore svolgimento di questa parte di studi.

Art. 9. Le predette esercitazioni nel disegno, come pure le lezioni di lingue moderne o quegli altri insegnamenti di perfezionamento e di pratiche applicazioni che i municipi credessero istituire nelle scuole tecniche, saranno considerati come insegnamenti liberi: ond'è che non saranno computati nel corso ordinario, e la spesa sarà tutta a carico dei predetti municipi o degli alunni.

Art. 10. Gl'insegnamenti di cui all'articolo precedente, comunque non

Digitized by Google

obbligatori, saranno tuttavia sottoposti all'autorità e vigilanza della direzione, e gli alunni soggetti alle norme disciplinali in uso per gli studi di obbligo.

CAPO II. — *Istituti tecnici governativi.*

Art. 11. Sono considerati governativi gli istituti tecnici mantenuti col concorso del Governo accennato nell'articolo 284 della legge 13 novembre 1859.

Essi sono disposti in classi, a norma dell'articolo 200 di detta legge.

E perciò gl'insegnanti nei medesimi avranno, quanto al soldo ed alla pensione di riposo, lo stesso trattamento degl'insegnanti nei licei della classe corrispondente.

Art. 12. Spetta al Consiglio provinciale sopra le scuole di promuovere presso le rappresentanze comunali e provinciali le deliberazioni occorrenti alla fondazione di tali istituti o delle loro sezioni, conforme al disposto dall'articolo 284 della legge.

Art. 13. Negli istituti tecnici l'insegnamento è ripartito in quattro sezioni, denominate:

1° Amministrativo-commerciale;

2° Agronomica;

3° Chimica;

4° Fisico-matematica.

Art. 14. Nelle tre prime sezioni il corso è biennale; nella fisico-matematica di tre anni.

È peraltro in facoltà delle provincie e dei comuni di aggiungere a ciascuna sezione quelle scuole pratiche o di perfezionamento che stimassero meglio confacenti alle condizioni locali.

Tali scuole pratiche o di perfezionamento saranno per ora considerate come libere e poste a intero carico dei comuni, delle provincie o degli alunni. Saranno tuttavia soggette all'autorità della presidenza dell'istituto, e gli alunni sottomessi alle stesse regole disciplinali degli allievi degli altri corsi.

Art. 15. A seconda dei bisogni locali, l'istituto tecnico può essere completo o restringersi ad una o più sezioni.

Nell'istituto completo l'insegnamento è dato da 10 professori, da 3 istitutori od incaricati, e di più vi sono addetti 4 assistenti.

Dove difetta alcuna delle quattro sezioni, il numero dei professori, incaricati od istitutori o degli assistenti sarà proporzionato al numero delle sezioni o alla qualità degl'insegnamenti occorrenti.

Art. 16. Le materie d'insegnamento in ciascuna sezione colla ripartizione settimanale delle lezioni sono descritte nella tabella *B* annessa a questo regolamento.

Art. 17. L'insegnamento sarà dato in ciascuna classe e sezione secondo i programmi d'esame.

Art. 18. Per le dimostrazioni e gli esperimenti scientifici saranno istituiti laboratorii e gabinetti annessi alle scuole di fisica, di chimica tecnologica, di chimica generale e di storia naturale.

Digitized by Google

Vi sarà altresì una sala a posta per le scuole di disegno fornita di convenienti esemplari, rilievi, mappe e strumenti.

Art. 19. A ciascuno dei laboratorii o gabinetti sarà addetto un assistente, da rimunerarsi con un'indennità non minore di quella dalla legge conceduta ai macchinisti dei licei.

Questi assistenti saranno scelti, quando si possa, fra gli allievi migliori dell'istituto.

Essi sono proposti dal professore del corso, col consenso del preside dell'istituto.

La dotazione necessaria pei laboratorii o gabinetti, come pure l'indennità per gli assistenti, stanno a carico delle provincie.

Art. 20. Quando l'istituto non sia completo e trovisi nello stesso edificio destinato ad una scuola tecnica, potranno unirsi nella medesima persona gli uffizi del preside e del direttore.

In tale caso però chi unisce questi due uffizi non percepirà che un solo stipendio.

## TITOLO II.

### Capo I. — *Disposizioni comuni alle scuole tecniche ed agli istituti tecnici.*

Art. 21. Le scuole tecniche e gli istituti tecnici si aprono il 16 ottobre e si chiudono con tutto il 15 agosto.

Art. 22. L'insegnamento religioso è dato dal direttore spirituale nei giorni di domenica: nelle scuole tecniche, alle tre classi unite, e negli istituti tecnici, alle varie classi e sezioni unite nell'oratorio della scuola o dell'istituto.

Art. 23. Vi saranno anche settimanalmente, tanto nelle scuole tecniche come negli istituti, e nei giorni feriali non festivi, esercizi ginnastici e militari diretti da istitutori speciali.

Art. 24. Gli arredi dell'oratorio, le armi ed altri oggetti occorrenti per gli esercizi ginnastici e militari, come facienti parte del materiale non scientifico, sono a carico dei comuni.

Art. 25. Tutti gli oggetti, invece, di studio, come macchine, apparecchi, strumenti, modelli, le collezioni di disegni, ecc., necessari a fornire i laboratorii, i gabinetti e le sale da disegno, formano il materiale scientifico, e sono a carico, per le scuole tecniche, dei comuni, per gli istituti tecnici, delle provincie.

Faranno parte del materiale scientifico i libri de' quali sia riconosciuta la necessità dal Consiglio scolastico.

Art. 26. Al direttore spirituale sono raccomandati gli arredi dell'oratorio.

Agl'istitutori degli esercizi ginnastici e militari spetta la custodia delle armi e degli arnesi che occorrono.

Art. 27. La custodia dei laboratorii e dei gabinetti di fisica, di chimica tecnologica, di chimica generale e di storia naturale, le collezioni di disegni, la conservazione delle macchine, degli apparecchi, strumenti ed altri oggetti formanti il materiale scientifico sono affidati ai rispettivi professori, aiutati dai loro assistenti.

Digitized by Google

### Capo II. — *Consiglio sopra la scuola o sopra l'istituto.*

Art. 28. In ogni scuola tecnica, come in ogni istituto tecnico, è un Consiglio denominato *della scuola* o *dell'istituto*.

Gli presiede il direttore od il preside, ed è composto di tutti gli insegnanti.

Art. 29. Nella prima tornata il Consiglio elegge fra i suoi un vice-presidente, che dovrà essere un professore titolare, indi il bibliotecario ed il segretario, i quali potranno anche essere professori reggenti od incaricati.

Art. 30. Nella stessa tornata, se è possibile, ed in ogni caso nei primi giorni dell'apertura delle scuole, il Consiglio discuterà intorno all'orario, ossia allo spartimento giornaliero delle lezioni settimanali che deve dare ciascun professore, ed emetterà il suo avviso a pluralità di voti.

Tale orario, fermato all'ultimo dal direttore o dal preside, sarà affisso alla porta e nell'interno dello stabilimento.

Il Consiglio prende quindi immediatamente gli opportuni accordi per il buon andamento dell'insegnamento a norma dei programmi d'esame, sopra tutto per evitare le ripetizioni delle stesse materie in iscuole diverse, e procacciare un'equa distribuzione dei còmpiti scolastici.

Art. 31. Il Consiglio regolarmente si raduna una volta il mese, salvo le convocazioni straordinarie che nell'interesse degli studi o per comunicazioni importanti fossero indette dalla Direzione o dalla Presidenza. Nelle tornate ordinarie esso discute le questioni relative agli studi ed alla disciplina.

Art. 32. Compete al Consiglio della scuola o dell'istituto:

Di risolvere i casi dubbi spettanti all'ammessione di qualche alunno alla scuola od agli esami;

Di infliggere o confermare le pene disciplinali indicate ai numeri 2 e 3 dell'articolo 229 della legge 13 novembre;

Di assegnare i giorni e le ore per gli esami che terrannosi durante l'anno in ciascuna classe;

Di esaminare le relazioni finali di ciascun insegnante sull'andamento e sull'esito delle scuole;

Di dare il suo avviso sopra ogni domanda di eccezioni alle norme generali de' regolamenti;

Di proporre i miglioramenti che si credessero necessari nell'interesse degli studi;

Di proporre le spese per il materiale scientifico o non scientifico dell'istituto o della scuola.

Art. 33. Le deliberazioni sono prese a pluralità di voti fra i componenti il Consiglio.

Art. 34. Il registro delle deliberazioni del Consiglio resta nelle mani del preside o del direttore.

### Capo III. — *Presidi e direttori.*

Art. 35. I presidi e direttori governano gli istituti tecnici e le scuole tecniche, e ne sono i capi immediati, rimanendo tuttavia sotto la dipendenza dei regii provveditori.

Art. 36. Sono mallevadori del buon andamento dello stabilimento, e prov-

Digitized by Google

vedono, coll'assistenza del Consiglio, all'osservanza delle leggi e dei regolamenti scolastici; governano, subordinatamente al regio provveditore, l'opera delle Giunte esaminatrici.

Art. 37. I presidi tengono nota degli insegnanti che intervengono agli esami di ammessione e di licenza, per fare la ripartizione delle indennità che saranno determinate con provvedimento speciale.

Art. 38. I presidi e i direttori assistono di persona, o delegano un membro del Consiglio a vicenda perchè badi all'ingresso ed all'uscita degli alunni, e vegliano la disciplina interna della scuola o dell'istituto.

Art. 39. Visitano spesso le scuole ed intervengono di tempo in tempo alle lezioni dei professori, per accertarsi dell'osservanza dei regolamenti e delle discipline scolastiche, e informarsi bene intorno l'istruzione degli allievi e la condizione dell'insegnamento.

Art. 40. Rispetto all'insegnamento avvertono in ispecie come sia connesso fra le sue parti, e come progressivo; cercano di concordare i metodi seguiti dai professori coi programmi d'esame, colle norme indicate dalle istruzioni ministeriali e coi principii stabiliti dal Consiglio degli insegnanti secondo l'articolo 31.

Art. 41. Leggono nelle scuole gli specchi degli esami e del buono e cattivo portamento degli scuolari, traendone occasione di accenderli ad emulazione ed all'adempimento del dovere.

Art. 42. Applicano in via d'urgenza, e d'accordo col professore rispettivo, le pene disciplinali più gravi, salva l'approvazione del Consiglio.

Art. 43. Mandano regolarmente al Ministero gli elenchi degli insegnanti pel pagamento degli stipendi, a norma delle regole vigenti per i conti dello Stato.

Art. 44. Affine di essere pronti a dare tutti gli schiarimenti di cui fossero richiesti, tengono registro degli impiegati nella scuola o nell'istituto, coll'indicazione della natura e data dei titoli d'idoneità e di nomina, come altresì degli uffizi già occupati, e di loro durata.

Art. 45. I presidi ed i direttori tengono pure registro di tutti gli allievi dello stabilimento, coll'indicazione della data e dell'esito degli esami d'ammissione, di promozione, semestrali, mensuali, ecc.

Art. 46. Il preside poi dell'istituto tiene registro degli studenti che hanno pagato le tasse d'iscrizione e degli esami, e di coloro che ne fossero dispensati, coll'indicazione delle date in cui ebbe luogo il pagamento o la dispensa.

Art. 47. Nell'assenza dei professori, il preside ed il direttore provvedono a farli supplire, dandone avviso al regio provveditore.

Art. 48. Vegliano superiormente la conservazione del mobile e d'ogni arredo scolastico.

Mancando gli oggetti necessari alla scuola, o l'edifizio abbisognando di restauri, fanno i debiti uffici presso le autorità cui spetta di proporre o di provvedere.

Art. 49. Debbono mantenersi in corrispondenza coi parenti degli alunni e colle persone che ne fanno le veci, perciò, ad accogliere le loro visite, sarà fissata un'ora al giorno, durante il tempo delle lezioni.

Digitized by Google

Le ragguagliano delle mancanze gravi commesse dagli alunni, e delle assenze non giustificate.

In principio del mese preparano una nota sullo studio, il profitto ed i portamenti dei convittori, da consegnarsi al rettore, dove sia convitto pubblico.

Art. 50. Alla fine dell'anno mandano al Ministero col mezzo del provveditore una relazione generale ritratta dalle relazioni parziali dei professori, aggiungendovi le liste nominative degli esami di promozione e di licenza, e rispondendo partitamente ai punti seguenti:

1° Quale fu il grado di istruzione di ciascuna classe, ricavandolo dal numero medio dei voti dell'esame semestrale e finale;

2° Quale il portamento e la disciplina degli allievi;

3° Quale la condizione materiale della scuola o dell'istituto;

4° Quali i desiderii degli insegnanti circa sè e circa l'insegnamento;

5° Quale l'esito della coordinazione data alle varie parti di esso in relazione coi vigenti programmi.

Art. 51. Per qualsiasi relazione che lo stabilimento possa avere coll'autorità centrale, il preside o direttore ne riferisce al regio provveditore.

Nei casi gravi ed urgenti può tuttavia rivolgersi direttamente al Ministero, dandone però avviso nello stesso tempo al regio provveditore.

### Capo IV. — *Insegnanti — Nomina dei professori titolari — Reggenti — Incaricati od istitutori.*

Art. 52. La nomina dei professori titolari nelle scuole tecniche e negli istituti tecnici governativi è fatta dal Re, a norma degli articoli 205, 210, 211 e 290 della legge 13 novembre 1859.

Quella dei professori reggenti, degli incaricati od istitutori, è fatta a norma degli articoli 213, 214 dal Ministero, sulla proposta dell'ispettore generale per gli studi tecnici ed elementari.

Tuttavia, sempre quando trattasi di nomine dirette, il Governo terrà conto delle proposte che gli verranno fatte dai rispettivi municipi per le scuole tecniche, e dalle rappresentanze provinciali per gli istituti tecnici.

Allorquando poi si proceda per concorso, potrà assistere all'opera della Commissione a ciò eletta un delegato del municipio ove trattisi di nomina in una scuola tecnica, ed uno della provincia ove trattisi di nomina di un istituto tecnico.

Art. 53. Il concorso ai posti vacanti di professori titolari nelle scuole tecniche o negli istituti tecnici è di due specie: 1° per titoli; 2° per esami.

Il concorso per esami ha luogo solamente in quel caso in cui nel concorso per titoli non siasi riconosciuto alcuno eleggibile.

Art. 54. Per ciò che concerne la pubblicazione del concorso, le domande d'ammissione al medesimo, la nomina delle Giunte esaminatrici, le norme relative sì al concorso per titoli e sì al concorso per esami, il giudizio da pronunciarsi dalle Giunte medesime, e la scelta da farsi dopo tale giudizio, si osserveranno le disposizioni che sono prescritte pei ginnasi e pei licei.

Art. 55. Nell'intervallo tra l'avvenuta vacanza d'un posto di professore titolare, la pubblicazione e l'eseguimento del concorso, e la nomina del suc-

Digitized by Google

cessore, sarà provveduto col mezzo di professori reggenti o d'incaricati, i quali, ove abbiano le condizioni richieste dalla legge, potranno concorrere non diversamente dagli altri.

Art. 56. Le domande d'ammissione ai posti vacanti di professori reggenti devono presentarsi al Ministero.

Art. 57. Ciascuna domanda deve spiegare se il richiedente aspiri ad un determinato posto, oppure ad un posto qualunque di una determinata categoria d'insegnamento.

Deve altresì essere accompagnata dagli stessi documenti che si richiedono per gli aspiranti al concorso ai posti dei professori titolari.

Art. 58. Sono preferiti nella collazione dei posti d'istitutore od incaricato gli aspiranti che per opere fatte di pubblica ragione, per essere muniti di regolari titoli di idoneità, o per prove date nell'insegnamento, potrebbero aspirare ai posti di professori titolari o reggenti.

Art. 59. Hanno pure titoli di preferenza:

1° Gli insegnanti che hanno già dato prove di perizia nell'insegnamento delle stesse materie o di materie affini in una categoria di scuole inferiori a quelle cui aspirano;

2° Gli assistenti dei laboratorii o dei gabinetti degli istituti tecnici;

3° Gli istitutori nei convitti nazionali.

Art. 60. Le nomine a posti di istitutori speciali e di esercizi ginnastici e militari sono fatte dal regio provveditore, sulla proposta del municipio.

Art. 61. Tutti gli insegnanti nelle scuole tecniche o negli istituti tecnici devono essere nel loro uffizio prima del 16 ottobre, nè potranno abbandonarlo prima del termine degli esami nei quali devono aver parte.

Art. 62. Sono in obbligo di intervenire alle tornate ordinarie e straordinarie del Consiglio, cui sono invitati dal direttore o dal preside.

Art. 63. Gli insegnanti delle scuole tecniche e degli istituti tecnici devono assistere all'ingresso degli alunni nella propria scuola, attenersi nelle loro lezioni ai programmi di esame, alle norme stabilite dal Governo, ed a quelle convenute col Consiglio della scuola o dell'istituto, servirsi dei trattati consentiti o consigliati dal ministro.

Art. 64. I professori hanno un registro particolare dove notano i risultamenti degli esercizi scolastici, i buoni o cattivi portamenti degli alunni, le loro assenze, e tutto che giudicano opportuno a comporre gli specchi dello stato della scuola che al finir d'ogni mese consegnano al direttore od al preside.

Art. 65. Alla fine dell'anno fanno al medesimo una relazione sull'andamento della loro scuola e sui risultamenti ottenuti.

Art. 66. Le domande di congedo temporaneo degli uffiziali dell'uno o dell'altro stabilimento debbono essere addirizzate al regio provveditore per mezzo del rispettivo capo.

L'insegnante legittimamente impedito di recarsi alla scuola ne dà subito avviso, e, se può, in iscritto al preside od al direttore, perchè altri lo supplisca.

Art. 67. Gli istitutori d'esercizi militari e di ginnastica avranno cura di accendere emulazione fra gli alunni col proporre a capi di squadra i migliori per costumi e per abilità.



Digitized by Google

Art. 68. Riferiranno eziandio al direttore o al preside le assenze non giustificate, le mancanze di disciplina, gli inconvenienti avvenuti durante il loro insegnamento, ed a lui solo spetta il provvedervi.

CAPO V. — *Allievi.*

Art. 69. I giovani che aspirano agli esami di ammissione nelle scuole tecniche o negli istituti tecnici, quelli provenienti da scuole private, i quali comunque preparati, aspirino a tali esami, quelli che non furono promossi all'esame finale o che non lo sostennero per legittime cause, devono presentare al direttore od al preside la domanda d'iscrizione firmata dai genitori o tutori, nei giorni precedenti l'apertura delle classi che saranno a ciò fissati e notificati con pubblico avviso, o ad ogni modo non più tardi del 20 ottobre.

Per gli allievi regolarmente promossi da una classe all'altra e che non devono sostenere alcun esame di ammissione, il tempo utile per la iscrizione è prorogato sino al 3 novembre.

Art. 70. Durante il mese di novembre il Consiglio della scuola o dell'istituto può tuttavia, sopra favorevole proposta del preside o direttore, concedere le sovradette iscrizioni a quelli che per cause riconosciute vere e sufficienti dallo stesso Consiglio fossero stati impediti di obbedire alle prescrizioni sovracitate.

Art. 71. Dopo quel mese, solo il Consiglio provinciale sopra le scuole può concedere la iscrizione per circostanze straordinarie.

Art. 72. I giovani restituiti in tempo utile a iscriversi, oltre gli altri obblighi, devono dar prove ai professori delle classi di essere in grado di profittare del loro insegnamento mediante un saggio sulle materie già spiegate dopo l'apertura delle scuole.

Art. 73. Il giovane che durante l'anno cangia di scuola deve presentare la carta d'ammissione ed una fede dei buoni costumi del direttore o preside dello stabilimento da cui è uscito.

Art. 74. Gli alunni devono intervenire alle funzioni religiose, eccettuati i casi contemplati dall'articolo 222 della legge.

Art. 75. Essi debbono parimente intervenire tutti alle lezioni di ginnastica e di esercizî militari, salvo quegli alunni che il capo dello stabilimento dispensi per avviso del medico o per altre cagioni legittime.

Art. 76. Nel quarto d'ora d'ingresso che precede il cominciamento delle lezioni si troveranno tutti nell'istituto o nella scuola, e si ordineranno militarmente sotto il comando dei loro capi di squadra.

Trascorso quel tempo, niuno potrà più entrare in iscuola senza il permesso del preside o del direttore.

Art. 77. Le assenze debbono giustificarsi con dichiarazioni dei parenti o di chi ne fa le veci, nè può l'alunno dopo un'assenza rientrare nella scuola senza il permesso del preside o del direttore.

Le assenze non giustificate saranno dal preside o dal direttore notificate ai genitori e punite a norma dei regolamenti.

Art. 78. Gli alunni delle scuole tecniche non sono tenuti al pagamento di alcuna tassa per le iscrizioni o per gli esami di ammissione o di licenza.

Art. 79. Gli alunni degli istituti tecnici pagano la tassa della iscrizione

Digitized by Google

annua in due rate al regio insinuatore, la prima sino al 15 novembre, la seconda a tutto il mese di giugno.

Le quietanze di pagamento si mandano entro il medesimo tempo al preside, il quale le trascrive in ispeciale registro accanto al nome di ciascuno allievo, e ne manda una nota al regio provveditore.

Art. 80. Il Consiglio provinciale sopra le scuole potrà dispensare dal pagamento delle tasse di esame e di iscrizione gli alunni dell'istituto disagiati di fortuna, e singolari per ingegno, diligenza e costumi, d'anno in anno, sopra la proposta del preside.

Art. 81. Le domande di tali agevolezze devono presentarsi al regio provveditore un mese prima dell'esame o delle citate scadenze.

Art. 82. A promuovere efficacemente l'amore e l'adempimento del bene, i professori registreranno nel giornale della scuola ogni singolare eccellenza raggiunta dall'alunno in qualunque parte dei suoi doveri, la indicheranno al superiore che, secondo il caso, potrà ragguagliarne i genitori o chi ne fa le veci, e spedirne attestati, e proclamare nella scuola o alle squadre unite il nome dell'alunno segnalato.

Alla fine del corso il Consiglio degli insegnanti assegnerà premi consistenti in libri o simili oggetti instruttivi.

Art. 83. I premi saranno di tre gradi:

Premio di primo grado, ossia d'eccellenza;

Premio di secondo grado;

Premio di terzo grado.

Si potranno aggiungere alcune menzioni onorevoli.

Art. 84. I premi debbono essere dati al valore provato in tutte e singole le parti dell'insegnamento.

Tuttavia i premi di secondo e terzo grado negli istituti tecnici potranno ottenersi anche pel merito dimostrato in ciascuna materia separatamente o scientifica o letteraria.

L'alunno che non ha buon portamento e riporta gli otto decimi di voti in tutte e singole le materie dell'esame sarà sempre escluso dal premio.

Art. 85. Alla fine dell'anno i professori daranno al direttore od al preside la lista dei giovani che giudicano degni di premio, dinotandone il grado.

Il Consiglio degli insegnanti, veduto il numero medio dei punti o voti riportati per mese, ed il risultamento degli esami, fermerà da ultimo la lista dei giovani da premiarsi.

Il premio ottenuto si noterà sempre nel dorso della carta d'ammissione coll'indicazione della classe.

Art. 86. La distribuzione dei premi si farà in modo solenne alla fine od in principio dell'anno scolastico.

La funzione comincierà con un discorso dettato e letto da uno dei professori a vicenda, e si chiuderà con una succinta relazione del direttore e del preside.

Dove sia unito o vicino altro istituto scolastico si potrà fare una sola funzione o distribuzione di premi.

Art. 87. Le autorità scolastiche compiranno i necessari uffici presso i comuni acciò provveggano alle spese ed a quanto occorre per questa solennità.

Art. 88. Oltre il municipio che interviene di diritto, saranno invitate alla funzione le principali autorità e dignità del luogo.

Art. 89. Le punizioni da infliggersi ai giovani che mancano ai doveri od alle discipline scolastiche sono gradatamente le seguenti:

1° Ripetizione delle composizioni mal fatte e delle lezioni male studiate;

2° Ammonizione privata od in presenza dei compagni fatta dal preside o direttore;

3° Note di negligenza o di mali portamenti sul giornale della scuola;

4° Avviso per iscritto ai genitori o a chi ne fa le veci;

5° Separazione dell'alunno dai compagni o licenziamento dalla lezione;

6° Sottrazione di giorni sulla carta d'ammissione o rifiuto di sottoscrizione;

7° Divieto temporaneo dall'assistere alle lezioni o incontrare gli esami di promozione e di licenza;

8° Espulsione dall'istituto.

Le pene dei paragrafi 7 e 8 saranno pronunciate dal Consiglio per la scuola o per l'istituto.

## Capo VI. — *Degli esami.*

Art. 90. Gli esami nelle scuole tecniche e negli istituti tecnici sono:

1° Di ammissione alla prima classe della scuola tecnica o dell'istituto tecnico;

2° Di promozione dall'una classe all'altra;

3° Di licenza alla fine dell'ultimo anno dell'insegnamento della scuola tecnica o dell'istituto tecnico.

Art. 91. L'esame di ammissione si fa al principio dell'insegnamento, gli altri due alla fine.

Nullameno, chi non si potè presentare a questi ultimi esami nel tempo determinato o non fece buona prova, si presenterà ai medesimi per ciò ripetuti in principio dell'anno scolastico successivo.

Chi non potè presentarsi agli esami di ammissione o di promozione o di licenza in veruno dei tempi assegnati, potrà essere ammesso ad un esame straordinario dalle autorità reggenti l'istituto, nel quale domanda di entrare, semprechè giustifichi le cagioni del ritardo per mezzo di certificati autentici, entro il primo mese di ciascun semestre.

Art. 92. L'aspirante rimesso in tempo utile in un istituto dovrà pagare la tassa d'esame e la sopratassa, secondo l'articolo 228 della legge e lo specchio *H;* ancora dovrà sostenere dopo la promozione un esame di supplemento sulle materie che già furono insegnate.

Art. 93. Gli esami di supplemento sono sempre gratuiti. Gli esami che si ripetono sono gratuiti, quando si fanno nel medesimo istituto.

Art. 94. I giorni degli esami sono determinati dall'autorità superiore per tutti gli istituti pubblici.

Il provveditore, otto giorni prima dell'apertura degli esami, trasmetterà ai sindaci, presidi o direttori della sua provincia la nota dei giorni e delle condizioni degli esami, la quale sarà affissa nei luoghi pubblici.

Art. 95. La domanda per gli esami d'ammissione nelle scuole tecniche o negli istituti tecnici debbe esser fatta in iscritto, e

1° Indicare il nome, cognome e la patria del padre, il nome dell'alunno,

Digitized by Google

il luogo di sua abitazione, il nome, cognome, qualità dell'ospite quando l'alunno non conviva colla propria famiglia;

2° Essere corredata:

*a*) Dell'attestato di nascita debitamente autenticato;

*b*) Dell'attestato di vaccinazione o di sofferto vaiuolo;

*c*) Della quietanza di pagamento per gli allievi dell'istituto tecnico fatto all'insinuatore della tassa prescritta dalla legge (tabella *H*) per l'esame di ammissione o di licenza.

Per gli esami di promozione e di licenza basterà che gli alunni provenienti da un istituto governativo o pareggiato porgano la domanda corredata della carta d'ammissione regolarmente annotata, e quando occorra, della quietanza di pagamento della tassa prescritta.

Gli alunni che escono da altro istituto, da scuola privata o paterna, presenteranno la loro domanda cogli attestati *A* e *B*, salvo il caso d'iscrizione ad una sezione dell'istituto tecnico, in cui dovranno in quella vece porgere l'attestato d'aver superato l'esame di licenza, di cui all'articolo 223 della legge 13 novembre 1859. Sempre quando la legge lo prescriva, essi dovranno pure porgere la quietanza sopracitata.

Art. 96. Niuno può venire iscritto in una delle classi della scuola tecnica o dell'istituto che non abbia superato l'esame di ammessione, se già non provenga da istituto pubblico dello stesso ordine, ed ivi abbia ottenuto la promozione. (Articolo 221)

Art. 97. L'alunno estraneo all'istituto dove fa l'esame, quando non sia riconosciuto sufficiente alla classe a cui aspira, sarà iscritto in quella classe inferiore, della quale, senz'altro esame, si terrà capace.

Art. 98. Innanzi all'apertura degli esami al fine dell'anno, si farà un primo scrutinio sullo studio e sui costumi di ciascun alunno.

In questo scrutinio si terrà conto della *porzione media* dei voti mensuali; come dell'ingegno e della diligenza e delle prove di ravvedimento che l'alunno per avventura avesse dato in buona parte dell'anno. Votano tutti gli insegnanti della classe ed il direttore o il preside dell'istituto.

L'alunno che ottiene meno dei cinque decimi dei voti sarà rimesso a provarsi allo esame del principio dell'anno.

*Giunte esaminatrici.*

Art. 99. Faranno parte della Giunta per l'esame d'ammissione alla prima classe della scuola tecnica a vicenda tutti gli insegnanti dell'istituto.

La Giunta per l'esame di licenza della scuola tecnica è nominata annualmente dal provveditore. Si compone di quattro persone scelte fra gli insegnanti della scuola tecnica, e ne è presidente il direttore.

Art. 100. La Giunta per l'esame di licenza dell'istituto tecnico è nominata dal ministro: si compone di cinque persone; ne è presidente il preside dell'istituto tecnico.

Art. 101. Le Giunte per gli esami di promozione da una classe all'altra nelle scuole tecniche e negli istituti tecnici si compongono dei professori di quegli insegnamenti che formano il soggetto dell'esame degli alunni.

Hanno a presidenti i capi de' rispettivi stabilimenti.

Art. 102. Sarà surrogato ad uno dei membri delle Giunte per gli esami

Digitized by Google

di ammissione e di promozione un estraneo, insegnante privato o altrimenti riconosciuto capace, quando si abbiano ad esaminare alunni uscenti da scuola privata o paterna.

Egli godrà delle stesse prerogative e degli stessi diritti che il professore pubblico.

Art. 103. I direttori delle scuole tecniche ed i presidi degli istituti tecnici primamente ed il provveditore agli studi rendono conto dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti sopra gli esami; governano l'opera delle Giunte; vegliano che non si contravvenga alla giustizia ed alla urbanità.

Art. 104. I temi per gli esami di licenza sono mandati dal Ministero. Per gli altri esami si estrarranno a sorte da una serie di temi preparati dal Consiglio degl'insegnanti.

Art. 105. I temi saranno dal preside o dal direttore consegnati nella sala di esame al professore assistente, che li dissuggella alla presenza della classe, e li detta.

È proibito al professore di farvi sopra commenti o dichiarazione.

L'originale del dettato potrà sempre essere consultato dagli esaminandi.

Art. 106. Sono concesse quattro ore al candidato per fare il suo còmpito; in questo tempo i giovani non potranno mai essere lasciati soli, nè parlare a voce sommessa gli uni cogli altri, nè consultare altri libri che i vocabolari.

Se siano troppi in una sala si potranno distribuire in due.

Art. 107. Dettato il tema niun candidato sarà più ammesso a fare l'esame: niun candidato può rivolere il componimento consegnato, e deve tosto allontanarsi dalla sala dell'esame.

Art. 108. I componimenti porteranno la nota del nome e cognome dell'alunno, della scuola d'onde viene, se pubblica, privata o paterna, della classe a cui aspira.

Il professore assistente vi appone la sua firma, e registra l'ora in cui il componimento gli fu consegnato.

Art. 109. Negli esami di licenza delle scuole tecniche e degl'istituti tecnici i componimenti così annotati saranno messi entro una cassetta, di cui il direttore o il preside custodisce la chiave.

Art. 110. Le Giunte esamineranno le composizioni scritte nelle sale e nelle ore determinate dai presidi o direttori.

Art. 111. Il giudizio si esprime con numeri dall'uno al dieci che sono voti o punti rispondenti al grado del merito.

Le promozioni e le riprovazioni si fanno per giudizio non sul tutto insieme dell'esame, ma sopra ciascuna materia.

A dichiarare l'idoneità si richiedono i sei decimi dei voti.

Art. 112. Non sarà escluso dalla promozione l'alunno che in uno dei suoi scritti ottenne cinque decimi dei voti, purchè nell'esame orale (se vi è ammesso) sulla stessa materia e nel primo scrutinio abbia ottenuto i nove decimi.

Gode dello stesso favore l'alunno che ottenne solo cinque decimi nell'esame orale, se riportò nell'esame per iscritto e nel primo scrutinio i nove decimi.

Chi nell'esame per iscritto non ottiene i 5/10 non sarà ammesso all'orale sulla materia medesima.

Digitized by Google

Chi nel primo scrutinio ottenne solo 5/10 potrà dalla Giunta esaminatrice essere escluso da ogni altro esperimento orale e rimandato ad altra sessione d'esami.

*Esami orali.*

Art. 113. Nell'esame d'ammessione alle scuole e istituti tecnici si esamineranno ad un tempo tanti alunni quanti sono i membri della Giunta: nelle scuole tecniche l'esame per ciascun esaminatore dura dieci minuti e quindici negl'istituti.

Art. 114. L'esame di promozione dall'una classe all'altra nelle scuole tecniche dura quindici minuti per ciascun esaminatore: nell'istituto tecnico dura quindici minuti.

Art. 115. L'esame di licenza della scuola tecnica e dell'istituto tecnico versa in tutti gl'insegnamenti del corso; si dà ad un alunno per volta e in pubblico: dura quindici minuti per ciascun esaminatore.

Il voto si esprime come è detto all'articolo 111.

Per l'idoneità sono richiesti i 6/10.

Le promozioni e le riprovazioni si fanno come all'articolo sunnominato.

Ogni voto è registrato; e il registro si firma da tutti i membri della Giunta.

*Esami mensuali.*

Art. 116. Nella scuola tecnica al finire d'ogni mese, nei giorni fissati dal Consiglio dei professori, si farà l'esame mensuale con due sorta di prove: l'una per iscritto, l'altra orale.

Le composizioni saranno notate dal professore della classe che le consegnerà al direttore della scuola tecnica, il quale annunzierà poi in ogni classe i risultamenti del detto esame.

*Specificazione delle prove per iscritto negli esami d'ammissione, di promozione e di licenza.*

Art. 117. Alle prove per iscritto si assegnano tante tornate quanti sono i temi.

Ad ogni tornata sono concedute quattro ore.

Art. 118. Le prove per iscritto sono le seguenti in ciascuna classe:

Per l'ammissione alla prima classe della scuola tecnica:

1° Analisi grammaticale d'un giusto periodo;

2° Composizione italiana col sussidio d'una traccia dettata;

3° Quesito d'aritmetica intorno alle prime operazioni sui numeri interi, e sulle frazioni ordinarie.

Alla seconda classe:

1° Composizione italiana;

2° Tema di storia e geografia limitato al programma della prima classe;

3° Quesito d'aritmetica secondo il programma del primo anno;

4° Saggio di calligrafia e di disegno lineare.

Alla terza classe:

1° Composizione italiana;

2° Versione dal francese in italiano;

3° Tema di aritmetica, di algebra e di geometria;

4° Saggio di disegno.

Per l'esame di licenza della scuola tecnica o d'ammissione alla prima classe dell'istituto tecnico:

1° Composizione italiana;
2° Versione dall'italiano in francese;
3° Tema di aritmetica, di algebra e di geometria;
4° Tema di computisteria;
5° Tema sulle nozioni intorno ai diritti e ai doveri del cittadino;
6° Tema sulle nozioni di scienze naturali;
7° Saggio di disegno.

Alla seconda classe di ciascuna sezione dell'istituto tecnico: un tema comune:

1° Di composizione italiana;
2° Di storia e geografia.

Seguirà un tema diverso per ciascuna delle materie particolari insegnate nell'anno in ogni sezione.

Alla terza classe della sezione fisico-matematica:

1° Tema di composizione italiana;
2° Tema di storia e geografia;
3° Versione dall'italiano in inglese o in tedesco;
4° Tema d'algebra applicata alle sezioni coniche principali;
5° Tema di geometria descrittiva;
6° Tema di chimica docimastica;
7° Saggio di disegno delle macchine.

Per l'esame di licenza da ciascuna sezione dell'istituto tecnico, un tema comune:

1° Di composizione italiana;
2° Di storia e geografia.

Seguirà un tema appropriato ad ogni materia particolare insegnata in tutto il corso di ciascuna sezione.

### Capo VII. — *Diritti e abilitazioni che acquistano gli alunni.*

Art. 119. I giovani che hanno compiuto il corso delle scuole tecniche o di una sezione in alcun istituto tecnico riceveranno un attestato di licenza, nel quale saranno indicate le materie dell'esame e il grado d'istruzione dimostrato in ciascuna di esse.

Art. 120. L'attestato di licenza dalle scuole tecniche abilita all'esame di ammissione negl'istituti tecnici.

Dà inoltre ragione ai giovani, che abbandonano gli studi, di presentarsi agli esami di quelle professioni a cui basta quel grado di dottrina.

Art. 121. L'attestato di licenza da una sezione qualunque degl'istituti tecnici apre la via agli uffizi ed alle professioni, le quali, secondo le leggi veglianti, non richiedono studi maggiori.

Quello però della sezione fisico-matematica abilita il giovane ad essere ammesso alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali in qualunque università del regno, sotto le condizioni stabilite dai regolamenti per le scuole universitarie.

Digitized by Google

CAPO VIII. — *Degli uditori, loro obblighi e diritti.*

Art. 123. Ad ogni scuola tecnica e ad ogni istituto tecnico pubblico sono ammessi come uditori quei giovani che, non volendo seguire tutti i corsi di una classe, nè conseguire gli effetti che la legge ed i regolamenti in vigore attribuiscono a chi li abbia regolarmente compiuti, desiderano non pertanto istruirsi in alcuni degli ammaestramenti che formano parte dei programmi.

Art. 124. Coloro che desiderano di frequentare qualche corso come uditori debbono presentare la domanda d'iscrizione in tempo utile al direttore od al preside dello stabilimento.

In tale domanda dovranno dichiarare di assoggettarsi a tutte le vigenti discipline, per quanto riguarda l'entrata e la permanenza nelle scuole e l'uscita dalle medesime, come altresì a tutte le altre concernenti la conservazione del buon ordine nello stabilimento.

Art. 125. Essi devono pur dichiarare in tale domanda se intendano o no di sostenere in fin d'anno un esame sui corsi che desiderano di frequentare.

Nel primo caso essi sono in obbligo di esercitare tutti i doveri imposti agli alunni ordinari, nel secondo caso ne sono dispensati.

Agli uditori è assegnato nella scuola un posto separato dagli altri studenti.

Art. 126. Gli uditori che alla fine dell'anno sostengono con buon esito un esame sovra una o più materie d'insegnamento riceveranno dal preside o dal direttore un attestato in cui saranno specificate le materie dell'esame e i voti su ciascuna di esse ottenuti.

Tali esami saranno dagli uditori sostenuti in comune cogli alunni ordinari nei giorni e nelle ore a quelli fissati e dinanzi alle stesse Commissioni esaminatrici. Pagheranno poi per gli esami negli istituti tecnici le tasse prescritte agli alunni ordinari.

Art. 127. Pagheranno ancora, come gli stessi alunni, il diritto di iscrizione.

## TITOLO III.

### *Scuole tecniche ed istituti tecnici comunitativi, provinciali, o di altro corpo morale.*

Art. 128. Oltre agli stabilimenti governativi, i comuni, le provincie ed ogni altro corpo morale hanno facoltà di aprire, con approvazione del Governo, scuole tecniche ed istituti tecnici.

Art. 129. Le suddette scuole ed istituti possono essere liberi o pareggiati ai governativi.

Art. 130. Gli studi fatti nei secondi e gli attestati quivi ottenuti hanno lo stesso effetto legale di quelli riportati negli stabilimenti governativi.

Art. 131. Le spese del loro mantenimento sono a carico dei corpi morali che li hanno aperti. Potranno tuttavia ottenere un sussidio dal Governo alle condizioni stabilite dalla legge 16 maggio 1858.

Art. 132. Il servigio prestato dagli insegnanti e dagli altri ufficiali in questi stabilimenti è computato per le pensioni di riposo non altrimenti che si computa agli insegnanti nelle scuole classiche corrispondenti.

Art. 133. Le nomine di detti insegnanti e degli altri ufficiali sono fatte

dalle amministrazioni che mantengono gli stabilimenti, a norma degli articoli 205 e 213 della legge 13 novembre 1859.

Art. 134. Il numero degli insegnanti nelle scuole tecniche e negli istituti pareggiati dovrà essere uguale a quello ordinato per gli stabilimenti governativi, e tenuto conto del numero delle lezioni.

Tuttavia, dove sono corsi universitari, licei, ginnasi od istituti tecnici a carico del Governo o di corpi morali, potranno gli insegnanti di quelli essere incaricati di alcune parti d'insegnamento nelle scuole tecniche, come pure gl'insegnanti nei corpi universitari, licei, ginnasi, o nelle scuole tecniche potranno aver commissione di qualche parte d'insegnamento negli istituti tecnici.

Art. 135. Le amministrazioni che intendono di valersi delle facoltà espresse nei precedenti articoli dovranno, due mesi prima dell'apertura delle scuole, farne domanda al regio provveditore, accompagnandola:

1° D'una pianta dell'edifizio, colla indicazione dell'uso di ciascun ripartimento;

2° D'un elenco delle persone alle quali si vuole commettere una data parte d'insegnamento, col titolo loro d'idoneità, e, quando insegnino regolarmente in altra scuola, con la data e qualità della nomina a quell'ufficio;

3° Della ripartizione generale delle lezioni, sì che appaia non diminuito il numero settimanale delle lezioni dovuto a ciascuna materia, e di potersi conciliare negli insegnanti i nuovi cogli antichi esercizi;

4° Delle ragioni per le quali l'amministrazione è obbligata a profittare di tale eccezione;

5° Delle somme impostate in bilancio per le spese del nuovo stabilimento e delle indennità assegnate a ciascun insegnante per l'incarico straordinario;

6° D'una dichiarazione degli insegnanti stessi, i quali si offrano di assumere tale straordinario incarico alle condizioni loro stabilite, e risultino sufficienti a poter sostenere il doppio ufficio senza danno loro e degli studi.

Art. 136. Il regio provveditore, ricevute tali carte, farà eseguire pel bene della sanità un'ispezione all'edifizio, e, sentito sul merito della domanda e dell'ispezione il Consiglio sopra le scuole, trasmetterà colla massima sollecitudine al Ministero le carte suddette e le deliberazioni del Consiglio, colle notizie più esatte che avrà potuto raccogliere.

Art. 137. Le indennità di cui all'articolo 135, numero 5, non sono computate per gl'insegnanti governativi nella liquidazione delle pensioni di riposo.

Art. 138. I direttori o presidi e gl'insegnanti degli stabilimenti pareggiati ai governativi soggiacciono come questi agli stessi obblighi ed alle stesse discipline.

Art. 139. Sono stabilimenti liberi quelli fondati dai comuni o da altri corpi morali, i quali comprendono appena alcuni insegnamenti parziali e non già tutti i designati e prescritti per gli stabilimenti governativi o i pareggiati ad essi. È però sempre in facoltà loro di aggiungere quegli insegnamenti completivi che gli interessi locali fossero per richiedere.

Art. 140. Ma non potranno valersi di tale facoltà per istituire insegnamenti parziali spettanti alle scuole tecniche se non avranno adempiuto il

Digitized by Google

disposto degli articoli 281 e 321 della legge 13 novembre 1859; nè per istituire insegnamenti parziali spettanti ad istituti tecnici, se, oltre ad aver soddisfatto al disposto dei suddetti articoli, non avranno stabilito scuole tecniche almeno per ciò che risponde ai detti insegnamenti parziali.

Art. 141. Siffatti stabilimenti saranno ugualmente soggetti all'ispezione ed alla vigilanza governativa.

Art. 142. Gli attestati degli esami di questi stabilimenti non avranno altro effetto legale salvo quello di dichiarare gli studi fatti.

Art. 143. Le spese di questi stabilimenti liberi ed incompleti sono a intero carico delle amministrazioni che li mantengono.

## TITOLO IV.

### *Scuole private.*

Art. 144. Le persone che intendono aprire scuole private d'insegnamenti corrispondenti alle scuole tecniche od agli istituti tecnici dovranno accompagnare la dichiarazione da farsi al regio provveditore a norma dell'articolo 247 della legge 13 novembre 1859 dei seguenti recapiti:

1° D'un documento che attesti nel richiedente le qualità volute dalla legge;

2° D'una pianta dell'edifizio, col ripartimento de' siti e con la descrizione degli usi loro;

3° D'un elenco delle persone da impiegarsi in quelle scuole, coi titoli di capacità degli insegnanti;

4° Dei programmi d'insegnamento che si svolgeranno nelle scuole stesse.

Art. 145. Ricevuti tali documenti, il regio provveditore fa procedere alla ispezione dell'edifizio a fine di riconoscere se abbia le condizioni imposte dal citato articolo 247 della legge, e si procura ad un tempo le necessarie notizie sulla moralità del richiedente e delle persone conviventi con lui.

Art. 146. Ove non abbia alcun motivo di opposizione, il regio provveditore ne darà avviso al richiedente.

Art. 147. Qualora invece il regio provveditore abbia qualche osservazione da fare sulla idoneità e moralità degli insegnanti, sulla convenienza od insalubrità dell'edifizio, o sopra altro sconcio, parteciperà al richiedente la sua opposizione ed i motivi di essa in un termine di tempo non maggiore di due mesi.

Ove i motivi d'opposizione sieno tali ch'egli creda non doverli palesare al richiedente, li riferirà al Consiglio provinciale sopra le scuole, di cui seguirà il parere.

Art. 148. Le scuole private sono sottoposte alla vigilanza ed all'ispezione delle competenti autorità scolastiche.

Art. 149. Gli studi fatti nelle scuole private non sono convalidati se non vincendo i prescritti esami negli stabilimenti governativi o nei pareggiati a quelli.

Digitized by Google

## TITOLO V.

### *Disposizioni transitorie.*

Art. 150. Agli attuali collegi regi o ginnasi regi che, a richiesta dei Consigli comunitativi o provinciali, fossero convertiti in iscuole tecniche od istituti tecnici sarà conservato il sussidio governativo che è loro conceduto presentemente.

Simili istituti conserveranno il carattere di governativi.

Art. 151. Gli allievi usciti dalla scuola reale superiore di Milano, e dalla sezione industriale del corso speciale mezzano o secondario negli antichi Stati, godranno fin d'ora per l'ammessione agli alti studi matematici i vantaggi assicurati coll'articolo 122 del presente regolamento agli allievi della sezione fisico-matematica dell'istituto tecnico.

Art. 152. Durante il quinquennio indicato dall'articolo 313 della legge 13 novembre 1859, là dove non sono ancora ordinate scuole tecniche a norma di questo regolamento, potranno continuare a sussistere i corsi speciali e le scuole reali, e gl'insegnamenti in esse impartiti avranno gli stessi effetti legali che per lo passato.

*Il ministro*
TERENZIO MAMIANI

Digitized by Google

## SPECCHIO A

**Numero settimanale e durata delle lezioni per ciascuna materia nelle scuole tecniche.**

| | PER OGNI SETTIMANA | |
|---|---|---|
| | N° delle lezioni | N° delle ore |
| ANNO PRIMO | | |
| Lingua italiana, geografia e storia | 5 | 10 |
| Aritmetica | 5 | 5 |
| Calligrafia | 5 | 5 |
| Disegno d'ornato | 5 | 5 |
| ANNO SECONDO | | |
| Lingua italiana, storia e geografia | 4 | 6 |
| Geometria piana e solida | 4 | 5 |
| Disegno lineare e d'ornato | 2 | 2 1/2 |
| Lingua francese | 5 | 10 |
| ANNO TERZO | | |
| Lingua italiana, storia e geografia, e nozioni sui doveri e diritti dei cittadini | 3 | 4 1/2 |
| Algebra e nozioni di meccanica | 5 | 5 |
| Lingua francese | 3 | 3 |
| Contabilità | 3 | 4 1/2 |
| Disegno d'architettura | 3 | 3 |
| Nozioni di scienze naturali e di fisico-chimica | 4 | 4 |

*Visto d'ordine di S. M.*

Il Ministro

TERENZIO MAMIANI

Digitized by Google

# TABELLA B

## Numero settimanale e durata delle lezioni per ciascuna materia negli istituti tecnici.

| | PER OGNI SETTIMANA | |
|---|---|---|
| **SEZIONE COMMERCIALE AMMINISTRATIVA.** | N° delle lezioni | N° delle ore |
| ANNO PRIMO | | |
| Lettere italiane, storia e geografia | 4 | 6 |
| Economia politica e storia dei commerci e delle industrie | 5 | 7 1/2 |
| Lingua inglese od altra lingua viva | 5 | 5 |
| Computisteria | 3 | 4 1/2 |
| Disegno | 3 | 4 1/2 |
| *Ore n° 27 1/2 per settimana.* | | |
| ANNO SECONDO | | |
| Lettere italiane, storia e geografia | 4 | 6 |
| Istituzioni di diritto amministrativo e di diritto commerciale | 5 | 7 1/2 |
| Computisteria (1° semestre) | 3 | 3 |
| Lingua inglese od altra viva | 5 | 5 |
| Nozioni sulle materie prime (2° semestre) | 1 | 1 1/2 |
| Disegno (1° semestre lez. 2, nel 2° lez. 5) | 2 o 5 | 5 1/4 in media nell'anno |
| *Ore 26 per settimana in media.* | | |
| **SEZIONE CHIMICA.** | | |
| ANNO PRIMO | | |
| Lettere italiane, storia e geografia | 4 | 6 |
| Fisica | 4 | 6 |
| Chimica generale ed agricola | 5 | 7 1/2 |
| Nozioni sulle materie prime (2° semestre) | 1 | 1 1/2 |
| Disegno (1° semestre lez. 1, nel 2° lez. 4) | 1 o 4 | 3 3/4 |
| *Ore 24 per settimana in media.* | | |

Digitized by Google

| | PER OGNI SETTIMANA | |
|---|---|---|
| | I° delle lezioni | II° delle ore |
| ANNO SECONDO | | |
| Lettere italiane, storia e geografia | 4 | 6 |
| Chimica tecnica | 4 | 8 |
| Mineralogia e geologia (1° semestre) | 5 | 5 |
| Disegno | 2 | 3 |
| *Ore 19 1/2 per settimana in media.* | | |
| **SEZIONE AGRONOMICA.** | | |
| ANNO PRIMO | | |
| Lettere italiane, storia e geografia | 4 | 6 |
| Chimica generale ed agricola | 5 | 7 1/2 |
| Fisica | 4 | [illegible] |
| Storia naturale | 5 | 5 |
| Disegno | 2 | 3 |
| *Ore 27 1/2 per settimana.* | | |
| ANNO SECONDO | | |
| Lettere italiane, storia e geografia | 4 | 6 |
| Agronomia | 5 | 7 1/2 |
| Elementi di agrimensura (1° semestre) | 3 | 3 |
| Computisteria agraria (2° semestre) | 3 | 3 |
| Disegno (1° semestre lez. 3; 2° semestre lez. 6) | 3 o 6 | 6 3/4 in media nell'anno |
| *Ore 23 1/4 per settimana in media.* | | |
| **SEZIONE FISICO-MATEMATICA.** | | |
| ANNO PRIMO | | |
| Lettere italiane, storia e geografia | 4 | 6 |
| Fisica | 4 | 6 |
| Matematica | 4 | 4 |
| Disegno | 9 | [illegible] |
| *Ore 25 per settimana.* | | |

Digitized by Google

| | PER OGNI SETTIMANA | |
|---|---|---|
| | N° delle lezioni | N° delle ore |
| ANNO SECONDO | | |
| Lettere italiane, storia e geografia | 4 | 6 |
| Matematica | 4 | 4 |
| Lingua inglese od altra viva | 5 | 5 |
| Chimica generale inorganica (1° semestre) | 5 | 7 1/2 |
| Disegno (1° semestre lez. 2; 2° semestre lez. 6) | 2 o 6 | 6 in media nell'anno |
| *Ore 24 3/4 per settimana in media.* | | |
| ANNO TERZO | | |
| Meccanica | 3 | 4 1/2 |
| Lingua inglese od altra viva | 5 | 5 |
| Mineralogia e geologia (1° semestre) | 5 | 5 |
| Disegno di macchine dato dal professore di meccanica | 2 | 3 |
| Disegno | 5 | 7 1/2 |
| *Ore 22 1/2 per settimana in media.* | | |

*Visto d'ordine di S. M.*
Il ministro
TERENZIO MAMIANI

Digitized by Google

## § 4. — Decreto reale del 23 dicembre 1859, che approva il regolamento per l'amministrazione centrale e locale dell'istruzione pubblica.

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME, ECC.

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Vista la legge 13 novembre 1859 per l'ordinamento dell'istruzione pubblica,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. Il regolamento per l'amministrazione centrale e locale dell'istruzione pubblica, annesso al presente decreto e firmato d'ordine nostro dal ministro predetto, è approvato.

Art. 2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentarie anteriori.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 23 dicembre 1859.

VITTORIO EMANUELE

CASATI

---

## Regolamento

### CAPO I. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE.

#### § 1. — *Del Consiglio superiore di pubblica istruzione.*

Art. 1. Il Consiglio superiore di pubblica istruzione tiene ordinariamente una riunione per settimana in giorno determinato.

Può però essere convocato in via straordinaria dal ministro presidente o dal vice-presidente, sempre quando i bisogni del servizio lo richieggano.

Art. 2. Nel caso previsto dall'articolo 7 della legge 13 novembre 1859, il ministro, nel ripartire il Consiglio in tre sezioni, oltre al nominare il consigliere che dovrà presiedere a ciascuna di esse, designerà i membri che dovranno rispettivamente comporle.

Art. 3. Nel caso accennato nell'articolo precedente la sezione 1ª sarà costituita per gli studi superiori; la 2ª per gli studi secondari classici; la 3ª per quelli tecnici, pei primari e per le scuole normali.

Le pratiche concernenti alcuno dei tre rami dell'istruzione saranno mandate dal presidente o dal vice-presidente alla rispettiva sezione, la quale, esaminatele, per mezzo d'un suo relatore o del suo presidente, ne riferirà all'intiero Consiglio a sezioni riunite.

Una pratica non potrà riguardarsi aver compiuto tutto il suo corso regolare presso il Consiglio, se, anche quando sia stata esaminata da una



Digitized by Google

delle tre sezioni, non sarà intervenuta intorno ad essa una formale deliberazione del Consiglio medesimo a sezioni riunite.

Art. 4. Sempre quando si tratti di accuse contro funzionari della pubblica istruzione, o di conflitti di competenza tra varie autorità scolastiche, o di pratiche urgenti, saranno introdotte direttamente davanti all'intiero Consiglio senza sottoporle preventivamente alla rispettiva sezione.

In tali casi e quando il Consiglio non sia diviso in sezioni, caduna pratica sarà preventivamente esaminata o da una Commissione o da un consigliere relatore da designarsi dal Consiglio stesso nel primo caso previsto dal paragrafo precedente, e dal presidente in tutti gli altri casi.

Le relazioni sopra ogni affare debbono essere fatte per iscritto e firmate dal relatore.

Art. 5. Quando trattisi di affari contenziosi o disciplinari di persone, le deliberazioni debbono sempre essere prese a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Nel caso previsto dall'articolo 107 della legge 13 novembre 1859 concorreranno a formare tale maggioranza assoluta i due delegati della facoltà.

In tutte le altre questioni la votazione si fa all'aperto per alzata e seduta, semprechè però non sia fatta formale istanza almeno da cinque consiglieri perchè si deliberi a voto segreto.

In caso di parità di voti è preponderante quello del presidente.

Art. 6. L'ufficiale del Ministero incaricato di adempiere le funzioni di segretario presso il Consiglio tiene presso il segretariato generale il protocollo di tutte le pratiche da trattarsi o trattate nel Consiglio stesso, compila e custodisce i processi verbali delle sedute di questo.

Quando una pratica è definitivamente spedita dal Consiglio, egli ne rimette le carte alla rispettiva divisione del Ministero. Se però tale pratica concerne affari contenziosi o disciplinari di persone, le carte saranno custodite presso il segretariato generale.

Art. 7. I processi verbali delle deliberazioni debbono essere sottoscritti da chi presiede alla seduta e dal segretario subito dopo essere stati letti ed approvati dal Consiglio.

Art. 8. Nessun processo verbale, nessuna relazione, deliberazione od estratto delle medesime potrà essere comunicato a qualunque persona estranea al Consiglio senza autorizzazione del ministro.

Art. 9. La rinnovazione dei membri del Consiglio e del vice-presidente, a tenore degli articoli 6 ed 8 della legge 13 novembre 1859, ha luogo in principio d'ogni anno solare. Nei primi quattro anni dopo la ricostituzione del Consiglio il sorteggio prescritto dall'ultimo paragrafo del preaccennato articolo 6 della legge organica dovrà farsi nella prima quindicina di novembre.

I membri del Consiglio designati dalla sorte ad uscire rimarranno in ufficio finchè non siano surrogati.

### § 2. — *Dell'ispettore generale degli studi superiori.*

Art. 10. L'ispettore generale degli studi superiori sopravveglia l'andamento di ogni ramo dell'istruzione universitaria e scientifica tanto pubblica quanto privata; e dà a nome e sotto gli ordini del ministro gli schiari-

Digitized by Google

menti e le istruzioni ai rettori delle Università, ai presidenti delle accademie e degl'istituti, ai direttori de' vari stabilimenti scientifici posti sotto la sua vigilanza, a tenore delle leggi e dei regolamenti.

Art. 11. Fa le proposte del personale insegnante, o addetto alla direzione di qualche stabilimento, la cui nomina spetti direttamente al Governo; raccoglie le informazioni intorno alle persone che, senza essere professori o dottori aggregati, chiedono d'aprire una scuola superiore privata; e propone i membri delle Commissioni d'esami che debbono essere composte dal ministro.

A sua cura sono fornite al consultore legale le informazioni ed i documenti necessari per l'esecuzione degli articoli 25, 103 e 107 della legge 13 novembre 1859.

Art. 12. Di ogni sua visita nelle Università e negli altri istituti pubblici e privati fa una relazione al ministro.

È sua cura speciale di riconoscere i bisogni de' diversi stabilimenti scientifici e di promuovere dal ministro gli opportuni provvedimenti.

Art. 13. Esamina le questioni amministrative la cui risoluzione dipende da una questione scientifica, e intorno ad esse dà il proprio parere per iscritto al ministro, giovandosi all'uopo del consiglio di persone esperte.

Art. 14. Colla scorta dei rapporti dei rettori e degli altri funzionari dell'istruzione superiore compila e trasmette ogni anno al ministro la relazione sopra ciascuna parte dell'insegnamento superiore e l'accompagna colle proprie avvertenze e proposte.

Per sua cura vengono raccolti i materiali per la statistica dei rami d'istruzione, alla cui vigilanza esso è preposto.

### § 3. — *Dell'ispettore generale degli studi secondari classici.*

Art. 15. L'ispettore generale degli studi secondari classici esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge e dai regolamenti sulle scuole e sugli istituti pubblici e privati d'istruzione classica, sui convitti nazionali e su quegli altri dei quali gli alunni attendono a studi classici.

Oltre al visitare pertanto od a far visitare per mezzo degl'ispettori od altri ufficiali da lui dipendenti le scuole predette e gli stabilimenti sovr'indicati, sopravveglia all'andamento degli studi e al mantenimento delle discipline scolastiche, dando a tal uopo, a nome del ministro e sotto agli ordini del medesimo, le opportune istruzioni ai regii provveditori ed agli altri ufficiali addetti all'istruzione secondaria.

Art. 17. Ad ogni vacanza d'una cattedra tenuta da un professore titolare ne' licei e nei ginnasi regii egli fa le debite proposte al ministro, esponendo le ragioni per le quali sia più conveniente provvedervi o nei modi previsti dagli articoli 210 e 211 della legge 13 novembre 1859, ovvero per via del concorso a norma degli articoli 206, 207, 208 e 209 della predetta legge.

In questo secondo caso propone i membri che debbono formar parte della Commissione esaminatrice.

Art. 18. Propone al ministro le traslocazioni e gli avanzamenti, come pure le nomine che spettano direttamente all'autorità centrale, del personale addetto agl'istituti dell'insegnamento secondario, e la conferma delle nomine fatte da enti morali.

Dà il suo avviso sul riparto degli insegnamenti fra i professori, gl'istitutori od incaricati addetti agli stabilimenti posti sotto la sua vigilanza, sull'istituzione di ginnasi, licei, convitti e scuole secondarie pubbliche, e sulle proposte di sussidi, gratificazioni e indennità pei funzionari da lui dipendenti.

Art. 19. Esamina le orazioni inaugurali pronunziate dai professori; provvede acciò siano compilati i temi per gli esami di concorso alle cattedre vacanti ne' ginnasi e ne' licei dello Stato; per gli esami di promozione nei licei e ne' ginnasi pubblici, e per quelli di concorso ai posti gratuiti; rivede il risultato di questi ultimi e propone i candidati cui debbonsi assegnare i predetti posti nelle scuole secondarie classiche, presentando al ministro lo stato di tutti i concorrenti.

Art. 20. Sulle relazioni dei direttori, dei presidi, dei regii provveditori e delle ispezioni praticatesi compila la relazione generale annua sull'istruzione secondaria classica da rassegnarsi al ministro.

Prepara gli elementi per la statistica da pubblicarsi ad ogni triennio.

§ 4.— *Dell'ispettore generale degli studi tecnici e primari e delle scuole normali.*

Art. 21. L'ispettore generale degli studi tecnici e primari e delle scuole normali esercita le attribuzioni assegnategli dalla legge e dai regolamenti sulle scuole e sugl'istituti tecnici, sulle scuole normali e magistrali, sulle serali e domenicali, sugli asili d'infanzia, sui convitti attinenti alle scuole predette, come pure su quelli femminili e su tutti gli stabilimenti tanto pubblici quanto privati d'istruzione primaria.

Art. 22. Oltre al provvedere alla visita degl'istituti e delle scuole preaccennate, a norma dell'articolo 21 della legge 13 novembre 1859, invigila particolarmente gl'ispettori provinciali e di circondario, dei quali egli fa le proposte al ministro per la nomina, le traslocazioni e le promozioni.

Art. 23. In caso di vacanze nelle scuole e negl'istituti tecnici, esercita, rispetto a questi, le attribuzioni conferite coll'articolo 17 del presente regolamento all'ispettore generale delle scuole secondarie classiche.

Egli propone inoltre al Ministero le traslocazioni e gli avanzamenti, come pure le nomine che spettano direttamente all'autorità centrale.

Art. 24. Per sua cura sono compilati i temi per gli esami di concorso alle cattedre vacanti negli istituti e nelle scuole tecniche dello Stato, per gli esami di patente degli aspiranti maestri e delle aspiranti maestre, e quelli di concorso ai posti gratuiti nelle scuole negli istituti tecnici.

Rivede il risultato di questi ultimi esami, e propone i candidati, cui, a termini di legge, debbonsi assegnare quei posti gratuiti, presentando al ministro lo stato di tutti i concorrenti.

Art. 25. Dà le opportune istruzioni ai regi provveditori, agli ispettori regi e di circondario, ai presidi e direttori degli stabilimenti sottoposti alla sua vigilanza.

Art. 26. In fine d'ogni anno scolastico, raccolti ed esaminati i rapporti dei funzionari da lui dipendenti, prepara la relazione generale sui rami di insegnamento a cui egli presiede, e la presenta al ministro coi quadri statistici relativi compilati per sua cura dagli ufficiali del Ministero.

Digitized by Google

§ 5. — *Del consultore legale.*

Art. 27. Il consultore legale addetto al Ministero, oltre alle attribuzioni confertegli dagli articoli 24, 25, 26 e 27 della legge 13 novembre 1859, esamina il risultato degli esami di concorso per i posti gratuiti nel collegio Carlo Alberto, e ne fa un particolareggiato rapporto al ministro per essere sottoposto al Consiglio superiore. Esamina pure i titoli degli aspiranti ai posti gratuiti nel collegio Ghislieri di Pavia e presenta intorno ad essi le sue osservazioni al ministro.

Art. 28. Nei casi previsti dai precitati articoli 25 e 26 della legge organica, la delegazione del ministro debb'essere fatta in suo capo per mezzo di apposito decreto ministeriale.

Negli stessi casi, il consultore deve esporre i motivi dell'accusa in un rapporto scritto, in cui, dopo una precisa narrazione dei fatti e delle circostanze, siano specificati punto per punto i mancamenti dell'imputato.

Al rapporto debbono sempre andar uniti i documenti forniti dagl'ispettori generali, e sui quali si fonda l'imputazione.

Art. 29. Cessa nel consultore l'obbligo di prestare la sua coadiuvazione e la sua assistenza all'ufficio del rettore dell'Università di Torino.

§ 6. — *Degli ispettori addetti al Ministero.*

Art. 30. I due ispettori delle scuole secondarie classiche posti a disposizione del Ministero avranno speciali attribuzioni, l'uno per la parte scientifica e l'altro per quella letteraria. Potranno tuttavia essere egualmente destinati a fare l'ispezione di tutti i corsi dei ginnasi e dei licei, salvo a farne rapporti separati.

Art. 31. L'ispettore delle scuole normali, magistrali e tecniche sarà particolarmente destinato alla visita di queste scuole. — Potrà per altro nelle sue ispezioni essere pure incaricato di riscontrare l'opera degli ispettori provinciali e di circondario.

Art. 32. Quando non sono occupati a fare le visite d'ispezione, i detti ispettori debbono intervenire negli uffizi del Ministero e compire quei lavori che loro venissero affidati dall'ispettore generale o direttamente dal ministro.

§ 7. — *Disposizioni comuni.*

Art. 33. I membri del Consiglio superiore quando siano incaricati di trasferirsi in altre città per gli effetti di cui agli articoli 61 e 62 della legge 13 novembre 1859, avranno diritto ad un'indennità giornaliera, finchè dura la loro delegazione, di lire 14, oltre al rimborso delle spese di trasporto.

Uguale indennità è assegnata per gli ispettori generali quando sono in visita fuori del luogo della loro residenza ordinaria.

I due ispettori delle scuole secondarie classiche e quello delle scuole normali, magistrali e tecniche, quando siano in visita fuori del luogo di loro residenza, hanno diritto ad un'indennità giornaliera di lire 10, oltre al rimborso delle spese di trasporto.

Art. 34. Ciascuno degli ispettori generali per la spedizione delle pratiche che gli appartengono si vale dell'opera di una sezione del Ministero e può servirsi di un impiegato di essa in qualità di addetto al suo uffizio.

Digitized by Google

## CAPO II. — Amministrazione locale.

### § 1. — *Dei rettori di università, dei presidi di accademia e di facoltà.*

Art. 35. Le attribuzioni dei rettori delle università e dei presidi di accademia e di facoltà sono determinate dal regolamento particolare degli studi universitari da emanare in esecuzione della legge 13 novembre 1859.

### § 2. — *Dei Consigli provinciali per le scuole.*

Art. 36. I Consigli provinciali per le scuole tengono le loro riunioni in una sala annessa all'ufficio del regio provveditore, presso il quale ne sarà custodito l'archivio.

Art. 37. La durata in ufficio dei quattro membri elettivi di essi è fissata dall'apertura di un anno scolastico fino al principio del successivo.

È pur regolata in egual modo la durata in ufficio dei segretari.

Quando le deputazioni provinciali od i municipi, a cui spetta farne l'elezione, non avessero al principio dell'anno scolastico scelto i rispettivi rappresentanti, quelli che si trovano in ufficio continueranno a rimanervi finchè non sieno surrogati.

Art. 38. Tanto per le adunanze ordinarie mensili, quanto per le straordinarie, il presidente manderà un avviso ai singoli membri del rispettivo Consiglio almeno tre giorni prima, salvo il caso di assoluta urgenza.

Per le adunanze straordinarie, nel biglietto di convocazione s'indicherà l'oggetto o gli oggetti da trattarsi.

Art. 39. Qualora per ragione d'ufficio o per altro motivo mancassero il presidente ed il vice-presidente, presiederà le adunanze del Consiglio il più anziano d'età fra i due membri rappresentanti la deputazione provinciale.

Art. 40. Le deliberazioni del Consiglio dovranno essere prese alla maggiorità assoluta dei presenti.

Nelle questioni concernenti le persone, la votazione dovrà seguire per iscrutinio segreto; sulle altre materie si farà all'aperto: ed in caso di parità di voti, quello del presidente sarà preponderante.

Art. 41. Di ogni seduta del Consiglio dovrà tenersi processo verbale, in cui vorranno essere notate tutte le deliberazioni prese, coi principali motivi di esse.

Esso sarà letto non più tardi della seduta immediatamente successiva, e, ottenutane l'approvazione, verrà subito firmato dal presidente o da chi ne fa le veci, e dal segretario.

Con distinti paragrafi sarà segnato in margine ciascun oggetto trattato. I documenti relativi vi saranno sempre annessi per allegato.

Art. 42. Di tutte le deliberazioni, la cui esecuzione spetti al regio ispettore, se ne dovrà rilasciare al medesimo un estratto.

Il presidente ed il regio ispettore debbono, ciascuno rispettivamente, informare il Consiglio dell'eseguimento d'ogni deliberazione.

Art. 43. Presso la segreteria del regio provveditorato sarà tenuta una rubrica generale per ordine alfabetico di tutti gli affari trattati nel corso dell'anno dal Consiglio provinciale per le scuole.

Non potrà rilasciarsi copia od estratto delle deliberazioni del Consiglio,

Digitized by Google

se non per ordine del presidente, salvo il disposto dal primo paragrafo dell'articolo precedente.

Art. 44. Il segretario del regio provveditore sarà a disposizione del Consiglio per tutte quelle incumbenze che questo credesse dovergli affidare.

Art. 45. Il Consiglio provinciale per le scuole esercita la sua azione e le proprie attribuzioni su tutti gli istituti d'istruzione e di educazione sì pubblici come privati, esistenti nella rispettiva provincia, all'infuori di quelli attinenti all'insegnamento superiore, i quali dipendessero direttamente dal Ministero o fossero posti sotto la sorveglianza del regio provveditore.

Art. 46. Esso promove in tutti i comuni e nelle borgate accennate nella legge del 13 novembre 1859 l'istituzione di scuole elementari maschili e femminili a norma della legge stessa.

In favore dei comuni più bisognosi intercede sussidi dai rispettivi Consigli provinciali e dal Governo.

Invigila perchè l'obbligo imposto ai padri di famiglia ed a chi ne fa le veci cogli articoli 326 e 327 della predetta legge sia esattamente adempiuto; e quando, in caso d'inadempimento, gli risulti che qualche sindaco abbia ommesso di fare le debite esortazioni ed istanze, ne moverà richiamo presso il governatore della provincia.

Art. 47. Invita ed eccita i Consigli comunali e gl'istituti di beneficenza, che hanno per iscopo in tutto od in parte l'istruzione e l'educazione ad aprire asili d'infanzia e scuole domenicali o serali per gli adulti.

Art. 48. Così pure fa le opportune esortazioni perchè nei comuni, che sono centro di commerci o d'industrie, vengano stabilite le scuole tecniche.

Art. 49. Almeno quindici giorni avanti l'apertura dell'anno scolastico, il Consiglio provinciale tiene una sessione particolare per esaminare ed all'uopo approvare le proposte di maestri o di maestre fatte dai Consigli comunali per le loro scuole elementari.

Per ogni singola proposta, l'ispettore provinciale farà una speciale relazione.

Art. 50. I motivi pei quali il Consiglio provinciale per le scuole può negare l'approvazione ai maestri ed alle maestre proposte dai municipi sono l'incapacità dimostrata, la condotta immorale, la mancanza di regolare patente.

Esso potrà tuttavia accordare un'autorizzazione provvisoria locale ai maestri che fossero proposti a norma dell'articolo 331 della legge 13 novembre 1859, ed a quegli altri i quali fossero proposti in mancanza assoluta d'altri muniti di tutti i titoli legali, e ciò a preferenza per gli istituti di beneficenza e gli stabilimenti correzionali.

Art. 51. Nel caso che qualche Consiglio comunale non abbia fatto in tempo utile la proposta dei maestri e delle maestre per le proprie scuole elementari, il Consiglio provinciale vi provvederà d'ufficio.

A quest'uopo, per cura del regio ispettore, sarà tenuto un elenco dei maestri che aspirano all'insegnamento elementare in qualche scuola pubblica della provincia.

Art. 52. Così pure nel caso che qualche Consiglio comunale trascuri di stabilire quel numero di classi che è necessario ai bisogni della rispettiva popolazione, o non istanzi tutta la somma che è richiesta per gli stipendi degli insegnanti, per i locali e per le suppellettili delle scuole elementari a

norma della legge organica sull'istruzione e dell'articolo 111 della legge sull'ordinamento comunale, il Consiglio provinciale per le scuole dovrà fare le debite istanze presso la deputazione provinciale, perchè si provveda con stanziamenti d'ufficio.

Art. 53. Lo stesso Consiglio fa annualmente, sulle proposte del regio ispettore, il riparto delle quote di sussidio accordate pei comuni e pei maestri più bisognosi sui fondi stanziati sul bilancio dello Stato e su quelli che venissero a tal uopo assegnati dalla provincia.

Art. 54. Quando il Consiglio è chiamato a pronunziare sovra colpe imputate a maestri elementari, l'ispettore provinciale dovrà compiere presso di esso l'ufficio di relatore, esponendo per iscritto in una narrazione particolareggiata ed appoggiata ai documenti forniti dagl'ispettori di circondario e dalle rispettive amministrazioni comunali, tutte le circostanze ed i fatti imputati ai maestri posti sotto accusa.

Le difese degli imputati possono esser fatte per iscritto ed oralmente.

Art. 55. Nei casi in cui un Consiglio provinciale per le scuole pronunci contro un maestro od una maestra una delle pene stabilite ai numeri 3° e 4° dell'articolo 334 della legge 13 novembre 1859, dovrà darne pronto avviso al Ministero.

Art. 56. Le norme, secondo le quali dovrà procedere il Consiglio provinciale per le scuole nei casi previsti dagli articoli 351 o 352 della precitata legge per proporre una pensione od un sussidio vitalizio ad un maestro o ad una maestra, saranno determinate dal regolamento speciale del *Monte delle pensioni pei maestri elementari*.

Art. 57. Nei casi di controversia tra i municipi e gli insegnanti sull'adempimento delle loro obbligazioni scolastiche, il Consiglio avanti di decidere chiederà per iscritto l'avviso dell'ispettore di circondario, il quale dovrà prima udire le ragioni delle due parti.

Art. 58. Il Consiglio invigila per l'adempimento dei lasciti pii a favore dell'istruzione, e nel caso di qualsivoglia trasgressione fa le opportune istanze presso chi di dovere pei necessari provvedimenti.

Art. 59. Esso ha facoltà di concedere ai funzionari addetti a pubblici istituti d'istruzione a lui subordinati un congedo maggiore di dieci giorni, ma non eccedente i trenta, provvedendo in ogni caso a farli supplire.

Pronunzia sulle domande di ammessione straordinaria agli esami e di restituzione in tempo per l'ammessione ai corsi.

Art. 60. Il Consiglio, oltre all'adempimento di tutte le funzioni che gli sono attribuite dalla legge organica del 13 novembre 1859 e dal presente regolamento, ha facoltà di proporre per propria iniziativa al ministro quei provvedimenti che stima utili al buon andamento ed all'incremento degli studi.

### § 3. — *Del regio provveditore.*

Art. 61. Il regio provveditore agli studi rappresenta nella rispettiva provincia il Governo del Re in tutto ciò che si riferisce all'istruzione secondaria classica e tecnica, pubblica e privata, ed anche all'istruzione universitaria là dove non vi sia un'autorità accademica.

Prima di entrare in ufficio, egli debbe prestare giuramento nelle mani

Digitized by Google

del governatore della provincia o di quell'altra podestà che verrà all'atto di nomina indicata.

Art. 62. Dipendono pertanto direttamente da lui i presidi de' licei e degli istituti tecnici, i direttori de' ginnasi e delle scuole tecniche, i rettori dei convitti e di tutti gli altri funzionari addetti all'istruzione secondaria classica ed alla tecnica nella provincia.

Sono pur soggette alla sua vigilanza le scuole universitarie, ove queste non abbiano una speciale autorità, e tutti gli istituti privati d'istruzione secondaria classica e tecnica.

Art. 63. Il regio provveditore veglia perchè nelle scuole e negli istituti sopradetti siano esattamente osservate le leggi e le discipline vigenti, e cura l'esecuzione degli ordini e delle risoluzioni ad essi relative, richiedendo, quando occorra, il concorso o del Consiglio provinciale per le scuole, o della competente autorità amministrativa.

Art. 64. Egli esercita la sua vigilanza sugli istituti e sulle scuole che da lui dipendono per mezzo di frequenti ispezioni, e tenendosi in continuo rapporto colle persone che ne hanno la direzione.

La sua vigilanza sugli istituti e sulle scuole private, come pure sugli stabilimenti esclusivamente destinati a preparar giovani alla carriera sacerdotale, si limita a riconoscere se in essi nulla succeda di contrario all'igiene, alla morale, alle istituzioni dello Stato ed al programma secondo il quale furono aperti.

Art. 65. Egli corrisponde direttamente col ministro della pubblica istruzione per tutti gli affari da trattarsi coll'autorità centrale, ed è necessario intermediario fra i suoi dipendenti ed il Ministero, salvo i casi di urgenza o di riclamo contro le sue determinazioni.

Nella sua corrispondenza avvertirà di fare su ciascun oggetto una lettera ed un rapporto a parte.

Sopra ogni pratica darà il suo parere e le informazioni secondo le quali l'autorità superiore possa decidere con piena cognizione di causa.

Art. 66. Riceve le rappresentanze dei funzionari da lui dipendenti, come pure degli studenti; e, secondo i casi, dà intorno ad esse gli opportuni provvedimenti, o le trasmette alle autorità competenti.

Riceve pure le domande per ammessione straordinaria ad esami e per restituzione in tempo all'ammessione ai corsi e le sottopone col suo avviso al Consiglio provinciale per le scuole.

Art. 67. Quando nelle sue ispezioni gli risulti di qualche infrazione delle discipline vigenti, darà o promoverà i necessari provvedimenti, informandone all'uopo l'autorità superiore.

Art. 68. Egli vidima i certificati di *licenza* a quei giovani che hanno superato il relativo esame nei licei o negli istituti tecnici.

Rilascia pure gli attestati di frequenza nelle scuole universitarie soggette alla sua sorveglianza.

Art. 69. Ha facoltà di concedere ai funzionari da lui dipendenti un congedo purchè non oltrepassi dieci giorni, e di provvedere alla loro supplenza.

Tien nota delle assenze e delle supplenze dei predetti funzionari, secondo gli stati mensili che debbono essergli diretti dalle persone preposte rispettivamente alla direzione degli istituti pubblici.



Digitized by Google

Art. 70. Al fine d'ogni anno scolastico raccoglie le relazioni dei professori e dei direttori degli stabilimenti pubblici a lui soggetti, come pure quelle dei capi delle scuole e degli istituti privati coi relativi dati statistici, e le accompagna con un suo rapporto generale al Ministero, chiedendo, per la parte designata dall'articolo 44 della legge 13 novembre 1859, l'avviso del Consiglio provinciale per le scuole.

Art. 71. Venendo a sua cognizione qualche abuso non previsto dalle leggi e dai regolamenti, o non colpito da sanzione penale, promoverà sollecitamente dal Consiglio provinciale predetto o dal ministro, secondo l'urgenza e la gravità dei casi, le opportune provvidenze.

Art. 72. In caso di visita delle scuole o degli istituti da lui dipendenti fatta per parte d'uno degli ispettori addetti al Ministero o di altra persona da questo delegata, egli presterà la sua assistenza ed il suo concorso, facendo all'uopo eseguire i provvedimenti che il predetto ispettore o delegato reputasse necessari.

Art. 73. Oltre all'adempimento di tutte le funzioni che gli sono attribuite dalla legge organica 13 novembre 1859 e dal presente regolamento, il regio provveditore ha facoltà di proporre per propria iniziativa al ministro tutti quei provvedimenti che reputa convenienti pei rami di studi a cui egli è preposto.

Art. 74. Nei circondari, dov'esso non risiede, il regio provveditore è rappresentato dall'ispettore del rispettivo circondario per quelle incombenze che gli affiderà nei rami d'istruzione soggetta alla sua vigilanza, ed a norma del presente regolamento.

Art. 75. Nei casi in cui per ragione d'ufficio o per altra causa il regio provveditore sia assente dal capoluogo di provincia, salva disposizione contraria del ministro o dello stesso provveditore, ha la firma il segretario di quest'ultimo per la spedizione degli affari che gli sono da esso delegati.

Art. 76. Detto segretario ha la responsabilità della spedizione delle pratiche, della tenuta dei registri e della custodia delle carte.

Egli non può rilasciare alcuna carta d'ufficio, se non dietro assenso del regio provveditore, del quale deve esattamente eseguire le istruzioni e gli ordini.

Art. 77. Avrà cura di tenere un protocollo generale delle pratiche dell'ufficio.

Per le cose confidenziali sarà tenuto un registro particolare.

Ogni pratica porterà il suo numero d'ordine.

### § 4. — *Del regio ispettore.*

Art. 78. Il regio ispettore rappresenta nella rispettiva provincia il Governo del Re in tutto ciò che riguarda l'istruzione normale, magistrale ed elementare sì pubblica, come privata.

Prima di entrare in ufficio debbe prestare giuramento nelle mani del governatore della provincia o di quell'altra autorità che verrà all'atto di nomina indicata.

Art. 79. Egli pertanto esercita la sua vigilanza sulle scuole normali e magistrali, sulle scuole primarie, sugli asili d'infanzia, sulle scuole serali o domenicali per gli adulti visitandole o direttamente egli stesso, o nei cir-

Digitized by Google

condari, dove non risiede, provvedendo alla loro visita per mezzo degli ispettori di circondario.

Art. 80. Ha obbligo particolare di vegliare perchè i comuni adempiano le obbligazioni loro imposte dall'articolo 111 della legge 23 ottobre 1859 e dal titolo V della legge 13 novembre dello stesso anno, relativamente alla istruzione elementare, promovendo, in caso d'inosservanza, i necessari provvedimenti presso il Consiglio provinciale per le scuole, o presso la competente autorità amministrativa.

Invigilerà pure per l'osservanza degli obblighi imposti ai padri di famiglia od a chi ne fa le veci, e di tutti i doveri che incombono ai maestri e alle maestre.

Art. 81. Direttamente, o per mezzo degli ispettori di circondario, ecciterà i municipi a nominare appositi sorveglianti o Commissioni d'ispezione per le loro scuole elementari, giusta il disposto dall'articolo 318 della legge 13 novembre 1859, e si terrà in relazione con queste o quelli.

Art. 82. Nel circondario dov'esso risiede, subordinatamente all'approvazione del Consiglio provinciale per le scuole, rilascierà, e negli altri circondari farà rilasciare dai rispettivi ispettori a lui subordinati, l'autorizzazione per l'esercizio locale ai maestri ed alle maestre delle scuole elementari pubbliche.

Tale autorizzazione sarà data gratuitamente.

Art. 83. Quando si tratti degl'insegnanti di cui all'articolo 329 della legge precitata, per riconoscere la loro idoneità potrà assoggettarli ad un esame da farsi avanti ad una Commissione da lui composta e presieduta, o secondo le norme che verranno stabilite nel regolamento delle scuole elementari.

Art. 84. Egli esamina le domande ed i titoli dei cittadini che richiedono d'aprire privatamente una scuola od un istituto d'istruzione elementare; ed appone il *nulla osta* quando nei richiedenti concorrano tutti i requisiti voluti dalle leggi o dai regolamenti.

In caso di reclamazioni contro la sua opposizione, sarà chiamato a pronunziare intorno ad esse il Consiglio provinciale per le scuole.

Art. 85. L'ispettore regio, sulle informazioni assunte per mezzo degl'ispettori di circondario o delle amministrazioni locali, introduce dinanzi al Consiglio provinciale per le scuole le accuse contro i maestri e le maestre elementari che possono importare una delle pene statuite dall'articolo 334 della legge 13 novembre 1859.

Art. 86. Egli compie pure tutte le pratiche pel conferimento del titolo di maestro normale agl'insegnanti che, a suo giudizio, possono meritarlo.

Art. 87. Al fine d'ogni anno scolastico, raccolte ed esaminate le relazioni parziali degl'ispettori di circondario o dei direttori delle scuole normali o magistrali, co' dati statistici relativi, ne farà un rapporto generale, e, sottopostolo all'avviso del Consiglio provinciale per le scuole, lo manderà al ministro.

Art. 88. Un'istruzione particolare provvederà al modo con cui l'ispettore regio e gl'ispettori di circondario dovranno compiere le loro visite.

Art. 89. Oltre all'adempimento delle funzioni attribuitegli per legge e dal presente regolamento, l'ispettore regio potrà di propria iniziativa proporre

all'autorità superiore tutti quei provvedimenti che reputerà più convenienti ai rami d'istruzione a cui è preposto.

Art. 90. Nei circondari dov'esso non risiede l'ispettore regio è rappresentato dai rispettivi ispettori.

Nei casi in cui per ragione d'ufficio o per altra causa egli sia assente dal capoluogo di provincia, salva disposizione contraria data da lui o dal ministro, avrà la firma per la spedizione ordinaria degli affari il suo segretario, il quale adempirà presso lui le stesse funzioni che incombono al segretario del provveditore presso di questo.

§ 5. — *Degl'ispettori di circondario.*

Art. 91. Gl'ispettori di circondario rappresentano ciascuno nel rispettivo distretto il regio provveditore per quelle incumbenze che loro fossero date relativamente alle scuole secondarie classiche e tecniche, ed il regio ispettore per tutto ciò che concerne le scuole elementari, gli asili d'infanzia e le scuole serali o domenicali per gli adulti.

Art. 92. Essi hanno per obbligo principale di vigilare perchè si osservino nel rispettivo distretto tutte le discipline, e di visitare frequentemente le scuole elementari tanto pubbliche quanto private, a norma delle istruzioni che loro verranno date dall'autorità centrale, dal Consiglio provinciale per le scuole e dal regio ispettore.

Art. 93. Corrispondono col regio provveditore o col regio ispettore secondo che la pratica, di cui si tratta, risguarda l'una o l'altra di queste autorità.

Nei casi più gravi ed urgenti possono rivolgersi direttamente al ministro, dandone contemporaneamente avviso alla rispettiva autorità provinciale.

Art. 94. Sopravvegliano l'adempimento dei pii lasciti riguardanti l'istruzione, e riconoscendone alcuno non applicato esattamente o distratto dalla sua destinazione, ne informano la rispettiva autorità provinciale.

Art. 95. Coll'approvazione del Consiglio provinciale per le scuole, a proprie spese e sotto la propria risponsabilità, possono tenere un segretario addetto al proprio ufficio.

Torino, 23 dicembre 1859.

*Visto d'ordine di S. M.*
Il ministro della pubblica istruzione
CASATI

---

**§ 5. — Decreto ministeriale del 25 agosto 1861, col quale vengono delegate ai regi provveditori agli studi varie facoltà ed attribuzioni spettanti al ministro della pubblica istruzione.**

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto del 4 agosto corrente;
Valendosi della facoltà dallo stesso decreto conferitagli,

*Determina:*

Art. 1. È data facoltà ai regi provveditori agli studi di proporre le no-

Digitized by Google

mine degli istruttori per gli esercizi militari e ginnastici, dei macchinisti e custodi dei gabinetti di fisica, dei bidelli e degli inservienti.

Art. 2. Potranno approvare le nomine fatte dall'autorità competente negli istituti non governativi, per le quali sia necessaria l'approvazione ministeriale.

Art. 3. Spetterà loro l'approvazione degli orari delle scuole, dei regolamenti di disciplina compilato dal Consiglio dei professori, dei temi per gli esami di licenza e dei libri scelti dai professori per testo dei loro corsi.

Art. 4. Trasmetteranno al ministro i rendimenti dei conti per le riscossioni delle tasse scolastiche, e per la ripartizione delle tasse degli esami, dopo averli riveduti ed averne curata l'esattezza.

Art. 5. Avranno facoltà, udito il Consiglio provinciale per le scuole, di dispensare dalle tasse scolastiche, secondo i regolamenti.

Art. 6. Potranno, in caso di bisogno, anticipare di quindici giorni gli esami, rendendone conto al Ministero.

Art. 7. Rivedranno i conti annuali ed i bilanci dei convitti nazionali, trasmettendoli al Ministero per l'approvazione.

Art. 8. Approvano le proposizioni delle nomine degli istitutori, dell'economo e dei maestri elementari interni, fatte dal Consiglio del convitto.

Art. 9. Potranno concedere permessi ai loro dipendenti anche per un mese, provvedendo alle supplenze.

Art. 10. È derogato ad ogni disposizione contraria alla presente.

Il presente decreto sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Torino, addì 25 agosto 1861.

*Il ministro* De-Sanctis

---

# II

## Manifesto del Magistrato della riforma sopra gli studi, col quale si rende noto al pubblico il regolamento per la pratica da farsi dagli allievi misuratori ed agrimensori, in data 10 settembre 1845.

---

IL MAGISTRATO DELLA RIFORMA SOPRA GLI STUDI.

L'importanza che hanno le professioni di misuratore e di agrimensore per l'estesa loro influenza in affari di pubblico e di privato interesse, avendo fissato particolarmente l'attenzione di Sua Maestà, si è la medesima degnata approvare, con suo biglietto dell'8 agosto ultimo scorso, un regolamento diretto a meglio assicurare che gli aspiranti a tali professioni attendano di fatto alla pratica per tutto il tempo che è loro prescritto con vantaggio proprio e della professione al cui esercizio intendono destinarsi, ordinandoci di renderlo noto al pubblico con nostro manifesto.

Digitized by Google

Noi perciò, in esecuzione dei sovrani voleri, rendiamo noto al pubblico un tale regolamento che è del tenore seguente:

Art. 1. Ogni ingegnere, architetto o misuratore, nell'accettare in pratica un aspirante all'esercizio della professione di misuratore o di agrimensore, dee spedirgli un certificato d'accettazione, in cui siano indicati il nome, cognome, l'età e la patria dell'aspirante, il luogo in cui egli ha fatto lo studio di grammatica e la data dell'esame sulla medesima.

Art. 2. Non si potrà d'ora innanzi fare la detta pratica presso un agrimensore.

Quelli però che l'hanno già incominciata potranno terminarla.

Art. 3. Quelli i quali avranno preso con successo l'esame del primo anno di filosofia saranno assimilati a coloro che hanno fatto lo studio della geometria pratica in una pubblica scuola, e ne avranno preso l'esame; sarà per ciò loro, come a questi, ridotto di un anno il triennio di pratica prescritto per l'ammessione all'esame di misuratore, od il biennio prescritto per l'esame d'agrimensore.

Art. 4. Il certificato d'accettazione, di cui si parla nell'articolo 1, sarà presentato entro un mese al riformatore del distretto nel quale si fa la pratica. Questi, dopo prese le necessarie informazioni, farà inscrivere il nome del praticante e le altre indicazioni sovraccennate in un registro che si terrà dal segretario del suo uffizio, giusta il modulo che verrà prescritto dal magistrato della riforma.

Art. 5. Nessuno potrà accettare un praticante che abbia cominciata altrove la pratica, qualora questi non sia munito di un certificato, da cui risulti della pratica fatta, della sua buona condotta durante la medesima, e del motivo per cui non la può proseguire dove ne ha già fatto una parte. Questo certificato, insieme a quello della nuova accettazione, saranno presentati al riformatore del distretto, il quale, prese le opportune informazioni, farà fare menzione sul registro prescritto dal precedente articolo della mutazione avvenuta.

Art. 6. Ogni ingegnere, architetto o misuratore, che abbia uno o più praticanti misuratori od agrimensori, al fine di ogni semestre dovrà trasmettere al riformatore del distretto una esatta relazione sulla capacità, diligenza e condotta di ciascuno di essi.

Art. 7. Al fine del prescritto tempo di pratica il riformatore farà spedire dal segretario all'allievo un certificato in cui siano espressi il domicilio, il nome e la qualità della persona presso cui la pratica è stata fatta, la data del principio di essa, e quelle altre osservazioni che crederà opportuno di inserirvi.

Il segretario, nell'atto della spedizione di questo certificato, riscuoterà dal praticante il diritto di lire 3 a proprio profitto per la tenuta del registro e per la spedizione del certificato medesimo.

Questo certificato dovrà presentarsi alla segreteria dell'università per l'ammessione all'esame.

Art. 8. Coloro che, al giorno della pubblicazione del presente regolamento, avranno già fatto in tutto od in parte la loro pratica, dovranno, entro il termine di tre mesi, presentare al riformatore del distretto un attestato della persona, o delle persone presso cui sono stati in pratica, e dal quale ri-

Digitized by Google

sulti della data del principio di essa e delle avvenute mutazioni della medesima.

Il riformatore, prese le opportune informazioni, li farà iscrivere sul preaccennato registro con l'annotazione della pratica fatta prima d'ora.

Quelli ai quali rimarrà ancora a fare una parte della pratica onde compierla, saranno soggetti a tutte le disposizioni del presente regolamento.

E quelli che al giorno della pubblicazione del medesimo l'avranno già compiuta dovranno prendere l'esame fra tutto l'anno 1846.

Art. 9. Le incombenze affidate col presente regolamento ai riformatori nelle provincie ed ai segretari di riforma saranno nella provincia di Torino disimpegnate rispettivamente da uno dei membri del magistrato della riforma e dalla segreteria dell'università.

Le relazioni prescritte dall'articolo 6 saranno trasmesse al magistrato stesso. Ed il pagamento del diritto stabilito all'articolo 7 si farà nella tesoreria dell'università ed a profitto della medesima.

Art. 10. Un anno dopo che sarà stampato e fatto di pubblica ragione il trattato di geometria pratica, che si sta compilando d'ordine del magistrato della riforma, per uso degli aspiranti alle professioni di misuratore o di agrimensore, il trattato medesimo si prenderà per testo nell'esame verbale prescritto rispettivamente dagli articoli 14 e 17 dell'appendice al capo II, titolo II del regolamento per la facoltà di scienze e lettere approvato con regio biglietto 20 settembre 1822, e pubblicato con manifesto del magistrato della riforma del 3 ottobre stesso anno.

L'esame verbale continuerà intanto a darsi nel modo fin qui praticato.

Mandiamo pubblicarsi il presente manifesto in tutte le città e terre di nostra giurisdizione, inserirsi il medesimo nella raccolta degli atti del Governo ed alle copie stampate nella stamperia reale prestarsi la stessa fede che all'originale.

Dato in Torino dal palazzo della regia università addì 10 settembre dell'anno 1845.

*Per detto eccellentissimo Magistrato*,

SOBRERO, *segretario*

---

# III

## Regio decreto dell'8 aprile 1850, col quale si prescrive il tempo opportuno per gli esami di misuratore e di agrimensore nell'università di Torino.

---

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME, ECC.

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Gli esami da misuratore e da agrimensore nelle Università di To-

Digitized by Google

rino e di Genova si daranno dal primo al quindici di dicembre, e dal primo aprile a tutto giugno.

Però il tempo utile per la presentazione delle carte occorrenti per l'ammessione ai medesimi scadrà col trenta novembre e trentuno maggio rispettivamente.

Art. 2. Vi saranno chiamati tre soli esaminatori, cioè il professore di geometria pratica, esaminatore fisso, uno dei professori della classe di matematica per turno, ed un dottore collegiato della medesima classe egualmente per turno.

Qualora il numero degli esami lo renda necessario, si formeranno due Commissioni composte l'una come sopra, l'altra di due professori e di un dottore di collegio della classe di matematica.

L'esame richiederà però sempre la presenza di due professori.

Art. 3. Agli esami della stessa natura che si daranno in Ciamberì, saranno chiamati il professore di geometria pratica in tale città, e due altri esaminatori da designarsi annualmente dal Consiglio universitario di Torino.

Art. 4. Gli esami contemplati nell'articolo precedente dureranno un'ora, e si daranno a un solo candidato per volta e a porte aperte.

Art. 5. Gli esami suddetti continueranno a versare sulle materie prescritte dalle veglianti leggi, cioè:

Pei misuratori: sull'aritmetica, la geometria speculativa piana e solida, la misura dei terreni, il rilevamento dei piani, la livellazione e la misura pratica dei solidi e delle fabbriche.

Per gli agrimensori: sull'aritmetica, la geometria piana, la misura dei terreni e delle fabbriche rustiche.

Art. 6. Il tema pel lavoro in iscritto da presentarsi all'esame sarà proposto dal professore di geometria pratica e vidimato dal preside o da chi ne fa le veci.

Questo tema non potrà essere assegnato agli aspiranti, se non avranno prima giustificato di aver adempiute tutte le condizioni volute dalle veglianti leggi per essere ammessi all'esame, e fatto il deposito prescritto.

Il nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione è incaricato della esecuzione del presente decreto, da registrarsi al controllo generale e da inserirsi negli atti del Governo.

Dato a Torino, addì 8 aprile 1850.

VITTORIO EMANUELE

MAMELI, *ministro*

Digitized by Google

# IV

**Regio decreto del 25 settembre 1853, col quale si prescrivono le condizioni richieste per l'ammessione all'iscrizione per la pratica di misuratore o di agrimensore.**

---

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME, ECC.

Visti i regi biglietti delli 8 agosto 1845 e 16 maggio 1846 concernenti la pratica degli aspiranti all'esame di misuratore e di agrimensore nelle Università di Torino e di Genova;

Sulla relazione del nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Per essere ammessi a far la pratica di misuratore o di agrimensore e per ottenere l'iscrizione al riguardo prescritta dai succitati regi biglietti dovranno gli aspiranti d'or innanzi giustificare di aver dato saggio in apposito esame di possedere sufficienti cognizioni di aritmetica, di geometria elementare e di lettere italiane o francesi.

Art. 2. Un regolamento approvato dal nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica stabilirà i luoghi, i tempi, le forme ed il programma dell'esame di ammessione suddetto, non che il modo in cui dovranno essere formate le Commissioni esaminatrici.

Art. 3. Saranno ammessi all'iscrizione senz'obbligo dell'esame;

1° Coloro che abbiano sostenuto con buon successo l'esame d'aritmetica, di geometria e di lettere che fa parte degli esami di magistero;

2° Coloro che hanno compiuto, prendendone i relativi esami, il corso speciale in uno dei collegi nazionali od assimilati ai nazionali;

3° Coloro che avranno in egual modo compiuto il corso e preso con buon successo l'esame sulle tre materie prementovate in un istituto tecnico e commerciale approvato.

Art. 4. Per coloro che avranno seguito i corsi classici e saranno stati promossi alla filosofia in qualche collegio pubblico, l'esame di ammessione verserà solamente sulla aritmetica e sulla geometria.

Art. 5. Tanto per coloro che hanno subito l'esame di ammessione prima di cominciar la pratica, come per quelli che si trovino nelle condizioni espresse dai precedenti articoli 3 e 4, la durata della pratica è ridotta a due anni.

*Disposizione transitoria.*

Art. 6. Potranno godere della riduzione di un anno nella pratica coloro che, avendone già compiuto un anno, sosterranno con buon successo l'esame di ammessione prima di far il secondo.



Digitized by Google

Art. 7. È derogato ad ogni disposizione contraria alle presenti.

Il nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato al controllo generale, pubblicato ed inserto nella Raccolta degli atti del Governo.

Dato in Stupinigi, addì 25 settembre 1853.

VITTORIO EMANUELE

CIBRARIO

---

# V

## Decreto ministeriale del 28 novembre 1853 in esecuzione del regio decreto del 25 settembre 1853, relativo all'esame di misuratore e di agrimensore.

---

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto del 25 settembre prossimo passato; inseguendo il disposto dall'articolo 2 del decreto medesimo abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. Gli esami di ammessione alla pratica di misuratore o di agrimensore stabiliti dall'articolo 1 del succitato regio decreto si daranno in tutte le città, capoluoghi di provincia, nei collegi dei quali l'insegnamento della filosofia si faccia da due professori, ovvero siavi un professore di matematiche elementari.

Questi esami avranno luogo soltanto nel mese di aprile di ciascun anno, e dal 15 ottobre al 15 novembre.

Art. 2. Chi aspira all'esame predetto di ammessione dovrà presentare al regio provveditore agli studi otto giorni almeno prima dell'esame:

1° La sua fede di nascita da cui risulti avere desso compiuti i quindici anni;

2° Un'attestazione di buoni costumi rilasciata dal sindaco o dai sindaci dei comuni in cui l'aspirante ha avuto domicilio nell'ultimo biennio;

3° I certificati degli studi fatti vidimati dai regi provveditori delle provincie in cui furono fatti.

Art. 3. L'esame verserà sulla grammatica italiana o francese (secondo le provincie cui appartiene l'aspirante), sull'aritmetica, e sugli elementi di geometria speculativa piana e solida.

Tale esame si aggirerà:

Per l'aritmetica, sul sistema di numerazione, sulle regole delle quattro operazioni così pei numeri interi, come per le frazioni ordinarie e decimali, delle estrazioni delle radici quadrate e cubiche e della regola del tre;

Per la geometria, sulle materie contenute negli elementi di Clairaut.

Digitized by Google

Art. 4. Saranno esaminatori:

Il professore di filosofia positiva o quello di matematiche elementari;

Uno dei professori di rettorica o di grammatica per turno;

L'ingegnere provinciale o, quando questi sia assente od altrimenti impedito, un altro ingegnere a ciò delegato dal regio provveditore.

Art. 5. L'esame si darà in iscritto e verbalmente.

Per l'esame in iscritto, l'aspirante, in una sola seduta che non potrà protrarsi oltre a quattro ore, eseguirà una breve composizione italiana (o francese) sopra un tema facile e famigliare proposto dal professore di rettorica o di grammatica chiamato all'esame, e risolverà una quistione di aritmetica proposta dal professore di matematiche elementari o di filosofia positiva.

Art. 6. Nell'esame verbale, cui presiederà il regio provveditore o persona da lui specialmente delegata, il candidato darà lettura in presenza di tutti gli esaminatori dei lavori da lui fatti in iscritto, e verrà poi interrogato da ciascun esaminatore per un quarto d'ora, cioè dal professore di rettorica o di grammatica sulla grammatica, e dagli altri due esaminatori sull'aritmetica e sulla geometria rispettivamente.

Art. 7. Terminato l'esame, si procederà alla votazione complessiva, nella quale dovranno gli esaminatori tener conto eziandio della calligrafia, dei due lavori, rigettando tutti i candidati che non avessero un carattere sufficientemente nitido e regolare.

Ciascun esaminatore disporrà di dieci punti, e s'intenderà reietto il candidato che non abbia riportati diciotto punti almeno.

Il candidato reietto non potrà presentarsi a nuovo esame se non nel semestre consecutivo.

Art. 8. Il regio provveditore ammetterà alla pratica i candidati che risulteranno approvati nell'esame, e coloro che, a termini del citato regio decreto, possono esservi ammessi senza obbligo di esame. Egli trasmetterà al Consiglio universitario i titoli sui quali pronunciò l'ammessione, cioè i documenti presentati dall'aspirante, il processo verbale dell'esame, se questo ha avuto luogo, ed i lavori in iscritto in esso eseguiti.

Art. 9. Le disposizioni del presente regolamento si osserveranno pure negli esami che si daranno in esecuzione dell'articolo 4 del citato regio decreto, salvochè in questi non avrà parte il professore di rettorica o di grammatica, si proporrà un solo tema di aritmetica, non si darà esame verbale sulla grammatica, ed essendo due soli i votanti, basteranno dodici punti per l'approvazione.

Art. 10. I Consigli universitari di Torino e di Genova sono incaricati della esecuzione del presente regolamento.

Dato in Torino, addì 28 novembre 1853.

*Il ministro* Cibrario

*Il segretario capo del secondo uffizio*
A. Perodo

Digitized by Google

# VI

**Regio decreto del 1° agosto 1852 che riordina le scuole tecniche di Torino, e prescrive che debbano avere il titolo di *Regio istituto tecnico*.**

---

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME, ECC.

Sulla proposizione del nostro ministro di grazia e giustizia reggente il portafoglio della pubblica istruzione;

Visto il regio decreto del 9 settembre 1851;

Vista la relazione della Commissione incaricata del riordinamento delle scuole tecniche in Torino,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Le scuole di meccanica e di chimica applicate alle arti instituite in Torino con regio brevetto del 5 maggio 1845, quella di geometria applicata alle arti temporariamente affidata al professore sostituito di meccanica, e le scuole di chimica agraria, di agraria e di forestale, già annesse al soppresso instituto agrario forestale e veterinario della Venaria, formeranno un istituto speciale sotto la dipendenza immediata del nostro ministro dell'istruzione pubblica, e col titolo di *Regio istituto tecnico di Torino*. Alle scuole sopramentovate ne sarà aggiunta una di geometria descrittiva e disegno geometrico.

Art. 2. La direzione del regio istituto tecnico di Torino sarà da noi affidata ad un professore, il quale sarà assistito da un Consiglio di amministrazione e di perfezionamento presieduto da lui, e formato di quattro membri da noi nominati, e scelti due fra i professori dell'istituto e gli altri due fra i professori di scienze fisico-matematiche della nostra Università di Torino, e fra le persone più versate nell'industria agraria e manufatturiera.

Il direttore ed i membri del Consiglio di perfezionamento staranno in carica per tre anni; potranno tuttavia essere confermati in ufficio di triennio in triennio.

Sarà applicato all'istituto un segretario nominato dal ministro sulla proposta del Consiglio.

Art. 3. Il professore direttore veglierà sull'andamento delle scuole acciò l'insegnamento di ciascun professore si mantenga nei limiti assegnati dai programmi approvati; provvederà per la supplenza di professori assenti od impediti; assegnerà i giorni e le ore per gli esami; farà osservare i regolamenti d'interna disciplina, e darà i provvedimenti d'urgenza necessarie. Proporrà al ministro le nomine, le promozioni e le rimozioni degl'inservienti; gli trasmetterà con le proprie osservazioni i progetti di bilanci ed i

Digitized by Google

conti dell'istituto, le deliberazioni e le proposte del Consiglio, le domande dei professori, degli allievi e delle persone impiegate nell'istituto, e significherà ai medesimi gli ordini, le decisioni e le istruzioni del ministro.

Art. 4. Il Consiglio preparerà i progetti di bilanci presuntivi ed i conti da sottoporsi al ministro dell'istruzione pubblica; ripartirà fra i singoli professori i fondi necessari al quotidiano andamento delle loro scuole; delibererà sugli acquisti di macchine, strumenti, modelli, libri e disegni; formerà, di concerto coi professori, i programmi dei corsi, i quali, dopo che saranno stati approvati dal ministro, verranno pubblicati e messi in vendita; farà i regolamenti d'interna disciplina; determinerà i giorni e le ore delle lezioni; designerà i professori che dovranno intervenire agli esami, e darà il suo parere sui miglioramenti da introdursi nell'istituto.

Art. 5. Il segretario dell'istituto sarà pure incaricato, sotto la dipendenza dei rispettivi professori, della conservazione delle collezioni di libri, disegni, modelli, macchine e produzioni naturali e manufatte, che per opera dei professori medesimi già vennero o verranno formate in sussidio del loro insegnamento. Egli terrà la corrispondenza ed i registri e scritture relative alla contabilità; formerà gl'inventari delle collezioni affidate alla sua custodia; terrà i registri delle iscrizioni e degli esami degli alunni; compilerà i processi verbali delle sedute del Consiglio qualora ne venga richiesto dal direttore.

Art. 6. A ciascuna delle due scuole di chimica industriale e di chimica agraria sarà applicato un preparatore incaricato di assistere il professore nelle analisi ed altre operazioni di laboratorio, e nelle esercitazioni pratiche degli alunni; di preparare le lezioni, e di far in esse le dimostrazioni che verranno dal professore prescritte.

I preparatori potranno essere incaricati dal ministro di far le veci di professori supplenti.

Art. 7. Sarà pure applicato all'instituto un macchinista con l'obbligo di preparare sotto la direzione dei professori di meccanica e di geometria ed all'uopo degli altri professori quanto occorrerà per le loro lezioni e per le esercitazioni pratiche degli alunni; di assistere a queste e a quelle eseguendo gli sperimenti e le operazioni che verranno dai professori prescritte.

Dovrà ancora il macchinista vegliare alla conservazione delle macchine, modelli e strumenti dell'istituto secondo le norme che verranno stabilite da uno speciale regolamento.

Art. 8. Pel servizio dei laboratorii, delle scuole e delle collezioni sarà applicato all'istituto quel numero d'inservienti che verrà determinato dal ministro dell'istruzione pubblica con speciale regolamento, il quale fisserà gli obblighi, le incumbenze ed il salario di ciascuno.

Art. 9. Ciascun professore esporrà nel suo corso ordinario i principii teorici della scienza da lui professata, e le applicazioni di essa più confacenti allo scopo del suo insegnamento.

Oltre al corso ordinario, ciascun professore farà uno o più brevi corsi speciali sopra qualche particolar ramo di applicazione, giusta i regolamenti che verranno dal ministro approvati, e le norme che saranno prescritte dal Consiglio dell'istituto.

Si faranno pure in giorni determinati dal Consiglio e sotto la direzione

Digitized by Google

dei rispettivi professori esercitazioni pratiche adattate alla natura di ciascun corso.

Un regolamento speciale determinerà le norme da seguirsi nell'insegnamento del disegno.

Art. 10. I corsi ordinari si apriranno verso il quindici di novembre e dureranno fino alla fine di giugno; ciascun professore darà almeno due lezioni per settimana; queste lezioni saranno illustrate con dimostrazioni e sperimenti, e della durata di un'ora e mezzo.

Le ore delle lezioni saranno, per quanto è possibile, determinate in modo che possano intervenirvi gli artieri, e le altre persone addette a professioni che le tengono occupate per la maggior parte del giorno.

Art. 11. Tutte le lezioni saranno pubbliche e gratuite, e non si esigerà, per esservi ammesso, esame nè altra condizione qualsiasi. Coloro però che vorranno far constare di aver frequentato una o più scuole, e sostenere in fine dell'anno scolastico qualche esame, dovranno, prima della fine di novembre, farsi inscrivere nella segreteria dell'istituto, dichiarando il loro nome, cognome, età, patria, domicilio e professione, ed i corsi che intendono seguire.

Gli alunni inscritti potranno soli prender parte alle esercitazioni pratiche di cui all'articolo 9.

In caso di grave mancanza contro le discipline e i regolamenti, potrà il Consiglio dell'istituto privare l'alunno inscritto dei vantaggi dell'inscrizione.

Art. 12. Gli esami si daranno dopo la chiusura dei corsi e saranno tutti facoltativi; per ciaschedun corso si darà un esame distinto, al quale interverrà col professore del corso un altro professore dell'istituto designato dal Consiglio.

Per ciascun esame sostenuto con successo sarà spedito un certificato; potranno però agli allievi che ne facciano la domanda spedirsi certificati complessivi per tutti gli esami che abbiano sostenuti nell'istituto, e dai quali risulti essersi l'allievo abilitato all'esercizio di una data professione industriale.

Un regolamento speciale determinerà la forma e la durata degli esami, il modo di votazione, il tenore dei processi verbali, e quello dei certificati da spedirsi agli alunni che avranno con successo sostenuto l'esame.

Il nostro ministro segretario di Stato della pubblica istruzione è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato al controllo generale, pubblicato ed inserto nella Raccolta degli atti del Governo.

Dato a Stupinigi il 1° agosto 1852.

VITTORIO EMANUELE

C. Boncompagni

# VII

## Regio decreto dell'8 ottobre 1857, col quale si danno alcune disposizioni relative agli aspiranti alla professione di misuratore.

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO, DI GERUSALEMME, ECC.

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Visti i regii biglietti 5 agosto 1823 e 8 agosto 1845;

Visti i regii decreti 8 aprile 1850 e 25 settembre 1853;

Vista la legge 19 luglio 1857,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. L'esame di ammessione che debbono subire gli aspiranti alla pratica da misuratore, in virtù del regio decreto 25 settembre 1853, sarà d'ora innanzi dato soltanto nelle città capoluoghi di divisione.

Sono eccettuati dall'esame predetto coloro che avessero già compiuto l'intiero corso di filosofia, ovvero il corso speciale secondario nelle pubbliche scuole, e quelli che avessero superato con successo l'esame della prima parte di magistero.

Art. 2. Col principiare dell'anno scolastico 1857-58 sarà aperto nel regio istituto tecnico di Torino un corso speciale di studi per gli aspiranti al grado di misuratore.

Questo corso durerà un solo anno scolastico, che comincierà il giorno 3 di novembre d'ogni anno, e sarà chiuso al 15 di giugno.

Esso non sarà obbligatorio, e potranno esservi inscritti tutti coloro che abbiano già compiuto uno dei due anni di pratica prescritti dai vigenti regolamenti.

Il corso fatto nel regio istituto tecnico terrà luogo del secondo anno di detta pratica.

Art. 3. L'inscrizione al predetto corso speciale dovrà essere presa dagli allievi misuratori dal 1° al 20 di ottobre presso la segreteria dello stesso istituto.

Pel corrente anno però tale inscrizione dovrà prendersi dal 1° a tutto il giorno 10 di novembre.

Per esservi inscritti gli aspiranti dovranno presentare i certificati di aver superato l'esame di ammessione alla pratica od i titoli equipollenti, e di aver già compiuto regolarmente un anno della medesima. Dovranno pure presentare la ricevuta di aver pagato la minervale di lire 25 al ricevitore demaniale incaricato della riscossione dei diritti universitari.

Digitized by Google

Art. 4. Il corso speciale da farsi nel regio istituto tecnico comprenderà a geometria applicata all'arte del misuratore, il disegno geometrico e topografico, la stima dei terreni e delle fabbriche, le nozioni più elementari di agronomia e di arte forestale.

Tali insegnamenti saranno dati per via di lezioni orali e di esercizi pratici, a norma dei programmi approvati dal ministro di pubblica istruzione sulla proposta del Consiglio di amministrazione e di perfezionamento del regio istituto.

Saranno in egual modo proposte ed approvate le norme generali concernenti la distribuzione dei corsi, gli orari e la disciplina delle scuole, la cui esecuzione verrà affidata al direttore dell'istituto.

Art. 5. L'insegnamento agli allievi misuratori dell'istituto sarà dato dai professori titolari di geometria applicata, di disegno geometrico e geometria descrittiva, di agraria e di forestale.

Vi sarà inoltre un professore aggiunto di geometria e disegno.

I professori saranno coadiuvati nell'opera loro da quel numero di assistenti che verrà annualmente riconosciuto necessario.

Art. 6. Si terranno annualmente nel predetto regio istituto tecnico due distinte sessioni di esami per tutti gli aspiranti al grado di misuratore.

Una sessione durerà dal 16 giugno a tutto il 31 luglio, e l'altra dal 15 ottobre al 15 novembre.

Coloro che non sono allievi dell'istituto dovranno, per essere ammessi ai detti esami, presentare in tempo debito alla segreteria di questo i documenti richiesti dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

Art. 7. Per ciascun candidato l'esame si comporrà di tre distinte prove, cioè di una operazione pratica, di un lavoro in disegno ed in iscritto, e di un esperimento verbale.

Le due prime prove si eseguiranno in giorni ed ore prestabiliti sotto la vigilanza di professori e di assistenti dell'istituto.

Per gli allievi dell'istituto che avranno regolarmente preso parte alle esercitazioni pratiche durante l'ultimo mese scolastico la presentazione di tutti i lavori eseguiti in tale periodo terrà luogo delle operazioni pratiche e del lavoro di disegno ed in iscritto di cui all'alinea precedente.

Art. 8. L'esame verbale sarà dato da Commissioni composte ciascuna di un professore dell'istituto che sia ingegnere od architetto, il quale presiederà l'esame; di un dottore di collegio della facoltà e classe di matematica dell'Università di Torino da designarsi dal rettore di questa; e di uno tra i funzionari tecnici del Governo, che verranno ogni anno destinati dal ministro della pubblica istruzione di concerto coi ministri dai quali quelli dipendono.

Art. 9. L'esame verbale sarà pubblico, e dato ad un solo candidato per volta; esso si aggirerà su tutte le parti indicate all'articolo 4.

Però le materie insegnate dai professori di agraria e di forestale non faranno parte di detto esame prima della sessione estiva del 1860.

Art. 10. Terminato l'esperimento verbale, gli esaminatori procederanno ad una votazione unica, nella quale si terrà conto tanto delle risposte date dal candidato, quanto dell'esito delle due prove precedenti, cioè dell'operazione pratica e dell'esame grafico.

Digitized by Google

Art. 11. I processi verbali degli esami saranno di mano in mano trasmessi al direttore dell'istituto, al quale spetterà d'ora innanzi di spedire i diplomi pel grado di misuratore a tutti coloro che avranno superato l'esame a norma delle vigenti discipline.

Art. 12. Il deposito da farsi per l'esame di misuratore sarà di lire 60, a norma dell'articolo 6 del regio biglietto 5 agosto 1823.

L'emolumento assegnato a cadun esaminatore per ogni esame sarà di lire quattro, e quello assegnato all'assistente all'operazione pratica sarà di lire dieci per caduna squadra di candidati.

Ogni squadra sarà composta almeno di cinque candidati.

Art. 13. In un regolamento speciale approvato dal nostro segretario di Stato ministro di pubblica istruzione si determineranno l'epoca dell'apertura degli esami di ammessione ed i programmi che dovranno dar norma ai medesimi, non che tutte le disposizioni necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 14. Nulla è per ora innovato in quanto concerne gli esami degli aspiranti al grado di misuratore nelle Università di Genova e della Sardegna e nel ducato di Savoia.

Art. 15. Il grado di agrimensore non verrà d'ora innanzi più conferito salvo a coloro che, avendo cominciato la pratica prima della pubblicazione del presente decreto, supereranno l'esame prescritto per tale grado prima dello scadere dell'anno 1858.

Art. 16. Per il prossimo dicembre gli esami di misuratore soliti a farsi in Torino si daranno ancora nella regia Università, secondo le norme praticate finora.

Art. 17. È derogato ad ogni disposizione contraria alle presenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dat. a Torino addì 8 ottobre 1857.

VITTORIO EMANUELE

G. Lanza



Digitized by Google

# VIII

**Regolamento per l'esecuzione del regio decreto 8 ottobre 1857, concernente gli esami di ammessione e di patente degli aspiranti misuratori nel distretto universitario di Torino (escluso il ducato di Savoia), ed il corso speciale di geometria teorico-pratica nel regio istituto tecnico di Torino.**

---

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

In esecuzione del regio decreto 8 ottobre 1857 prescrive quanto segue:

## CAPO I.

*Degli esami di ammessione alla pratica di aspirante misuratore.*

Art. 1. Gli esami di ammessione alla pratica di aspirante misuratore nelle provincie componenti il distretto universitario di Torino, escluse quelle del ducato di Savoia, si daranno nel rispettivo capoluogo di divisione.

Però i candidati provenienti dalla provincia d'Acqui li prenderanno in Alessandria.

Art. 2. I predetti esami avranno luogo nel mese di maggio e nel mese di ottobre di ogni anno, e si daranno da una Commissione composta di un professore di filosofia positiva o di matematiche elementari, di un professore di rettorica o di grammatica latina o di lettere italiane, e di un delegato speciale che la presiederà.

I membri di detta Commissione saranno per ogni sessione designati dal ministro, e per quanto sarà possibile un medesimo delegato speciale presiederà gli esami in tutti i capoluoghi di divisione preindicati.

Art. 3. Per essere ammessi a tali esami gli aspiranti dovranno presentare entro i primi dieci giorni di aprile o di settembre, al regio provveditore della rispettiva provincia:

1° La fede di nascita da cui risulti aver essi compiuti i quindici anni;

2° Un attestato di buoni costumi rilasciato dal sindaco o dai sindaci dei comuni in cui essi ebbero domicilio nell'ultimo triennio.

Art. 4. I provveditori regi provinciali trasmetteranno con tutto il giorno 11 del mese di aprile o del mese di settembre al regio provveditore del rispettivo capoluogo di divisione i documenti prodotti dagli aspiranti accompagnandoli di tutte quelle osservazioni che loro parranno opportune.

Entro tutto il giorno 15 il regio provveditore del capoluogo di divisione, verificata la regolarità dei documenti presentati, darà ragguaglio del numero dei candidati al Ministero, il quale farà annunziare nel foglio ufficiale del

Digitized by Google

regno in quali giorni dovranno aver luogo gli esami in ciascuno dei predetti capoluoghi di divisione.

Art. 5. Gli esami di ammessione verseranno sulle materie indicate nei programmi *A*, *B*, *C* d'insegnamento per le scuole speciali primarie annessi al regolamento 12 ottobre 1856, ad eccezione della storia e della geografia rispetto al programma *A*, e ad eccezione di quelle parti dell'algebra del programma *C*, le quali eccedono la risoluzione delle equazioni di primo grado.

Detti esami consisteranno in due prove, l'una in iscritto e l'altra verbale.

Art. 6. Per la prova in iscritto gli aspiranti eseguiranno in una sola seduta, che non potrà protrarsi oltre a sei ore, una composizione italiana in rapporto col programma *A* preaccennato, e risolveranno un problema in rapporto coi sopraindicati programmi *B* e *C*.

Gli allievi provenienti dalla provincia d'Aosta potranno eseguire i loro còmpiti in francese.

Art. 7. I temi per l'esame in iscritto saranno volta per volta e per ciascun capo di divisione mandati dal Ministero al presidente della Commissione esaminatrice.

Uno degli esaminatori designato dal presidente assisterà alla seduta, e ritirando le pagine dei candidati vi apporrà la propria firma, indi le suggellerà e le consegnerà al presidente predetto.

Art. 8. L'esame verbale si aggirerà sulle materie preindicate, si darà ad un solo candidato per volta e durerà un'ora.

Nel primo quarto d'ora si leggeranno le pagine e indi ciascuno dei tre esaminatori interrogherà il candidato medesimo pure per un quarto d'ora; l'uno sulla grammatica e lingua, l'altro sull'aritmetica e l'algebra, il terzo sulla geometria.

Ogni esaminatore disporrà di dieci punti; e per superare l'esame l'aspirante dovrà ottenere almeno 18|30.

Il candidato reietto non potrà presentarsi a nuovo esame se non nella sessione successiva.

Art. 9. Il risultato degli esami tanto in iscritto quanto orale dovrà farsi constare per processo verbale da rassegnarsi al regio provveditore del capoluogo di divisione, il quale è autorizzato a rilasciare ai candidati promossi un attestato valevole per farli inscrivere nei registri della pratica.

## CAPO II.

*Corso speciale per gli aspiranti misuratori nel regio istituto tecnico di Torino.*

Art. 10. Gli aspiranti misuratori che intendono frequentare il corso speciale aperto nel regio istituto tecnico di Torino per esservi ammessi, presenteranno al segretario di questo, entro il termine prescritto dall'articolo 3 del precitato regio decreto 8 ottobre 1857:

1° Gli attestati comprovanti il felice esito dell'esame di ammessione alla pratica od i titoli equipollenti;

2° Il certificato dell'anno di pratica da essi fatta;

3° La ricevuta del pagamento della minervale a tale uopo stabilita.

Art. 11. Nel regio istituto predetto sarà tenuto un registro in cui si no-

teranno tutti gli allievi ammessi e le dichiarazioni mensili della loro assistenza proficua alle lezioni ed alle esercitazioni dei rispettivi professori.

Un estratto di tale registro, vidimato dal direttore dell'istituto, terrà luogo di certificato di pratica.

Art. 12. Il corso degli allievi misuratori nel regio istituto tecnico di Torino si comporrà di lezioni orali e di esercitazioni pratiche nell'interno dell'istituto medesimo ed in campagna.

Le lezioni orali e le esercitazioni interne occuperanno sei ore d'ogni giorno non feriato dall'apertura del corso al 15 maggio.

Le esercitazioni pratiche in campagna avranno luogo dal 15 maggio al 15 giugno.

Art. 13. Almeno due mesi avanti all'apertura del corso, il direttore dell'istituto, dopo che siano approvati dal Consiglio d'amministrazione e di perfezionamento, trasmetterà al Ministero i programmi delle lezioni e delle esercitazioni per ciascuna materia d'insegnamento.

Art. 14. A norma di tali programmi, approvati dal ministro, si daranno ogni settimana:

Cinque lezioni orali di geometria applicata all'arte del misuratore;

Tre lezioni di disegno geometrico e topografico;

Una lezione di agronomia e di estimo;

Una lezione di forestale durante i due primi mesi dell'anno scolastico.

Art. 15. Le esercitazioni pratiche nell'interno dell'istituto avranno per oggetto il disegno geometrico e topografico, il maneggio pratico degli strumenti di topografia, e la compilazione di relazioni tecniche.

Le esercitazioni che si eseguiranno fuori dello stabilimento consisteranno in rilevamenti e misure fatte coi più ovvii strumenti, ed in livellazioni.

Le une e le altre si eseguiranno, sotto la direzione dei rispettivi professori, per opera degli assistenti.

Art. 16. Le lezioni di geometria e di disegno verranno date dai professori titolari di geometria applicata alle arti e di geometria descrittiva e disegno geometrico, unitamente al professore aggiunto, secondo la partizione da farsi dalla direzione dell'istituto, in modo che a ciascuno di detti professori non tocchino più di tre lezioni per settimana.

Le lezioni di agronomia ed estimo e quelle di forestale verranno date rispettivamente dai professori di agraria e forestale.

Art. 17. L'assistente alla scuola di disegno geometrico e di geometria descrittiva verrà più specialmente applicato alle esercitazioni di disegno geometrico.

Un secondo assistente sarà applicato più specialmente alla scuola di geometria e di disegno.

Gli altri assistenti verranno più specialmente applicati alle scuole di disegno topografico e geometrico ed alle relative esercitazioni.

Tutti poi potranno essere chiamati alle esercitazioni pratiche, e dovranno adempiere quelle incombenze a cui fossero destinati dal direttore dell'istituto.

Art. 18. Ove qualche allievo mancasse per insubordinazione, potrà il professore o l'assistente escluderlo dalla lezione o dall'esercitazione, riferendone immediatamente alla direzione dell'istituto, la quale potrà, secondo i casi, applicare all'allievo che avrà mancato la pena dell'ammonizione.

Digitized by Google

Questa pena la direzione potrà applicarla anche ai casi di assenze non giustificate o di qualche atto di negligenza.

Art. 19. Nei casi di replicata insubordinazione, di assenze prolungate, o di abituale negligenza, potrà farsi anche luogo all'esclusione dal corso ed al rifiuto dell'estratto di registro, di cui all'articolo 14.

Tali pene dovranno sempre essere pronunziate a maggioranza assoluta dal Consiglio d'amministrazione e di perfezionamento; e in ogni caso vi sarà sempre luogo a ricorso in appello presso del ministro.

Art. 20. Il predetto Consiglio di amministrazione e di perfezionamento in fine d'ogni anno scolastico, ricevuti i rapporti di ciascun professore, farà relazione al ministro sull'andamento del corso, esponendo ad un tempo tutte quelle avvertenze che stimerà opportune al miglioramento di esso.

## CAPO III.

### *Degli esami di patente da misuratore.*

Art. 21. Coloro che aspirano a prendere in Torino l'esame di patente da misuratore dovranno presentare al segretario del regio istituto tecnico dal 1° a tutto il 30 giugno o dal 1° a tutto il 31 ottobre la domanda per l'ammessione, corredata:

1° Degli attestati comprovanti il felice esito dell'esame di ammessione alla pratica o dei titoli equipollenti;

2° Il certificato di aver fatto regolarmente la pratica prescritta;

3° La ricevuta del deposito da farsi a mente dell'articolo 12 del regio decreto 8 ottobre 1857.

Quanto agli allievi dell'istituto basterà che presentino la loro domanda e la ricevuta del deposito di cui al numero 3.

Art. 22. Il direttore dell'istituto fisserà il giorno e l'ora degli esami, assegnando ai candidati il loro turno.

Art. 23. L'operazione pratica prescritta dall'articolo 7 del regio decreto 8 ottobre 1857 consisterà nella soluzione pratica di questioni riguardanti il rilevamento di piani, la misura di terreni o di fabbriche, e la livellazione.

Esso si eseguirà da squadre composte ciascuna almeno di cinque candidati, e non più di sette, in modo che ognuno di essi prenda ugual parte al complesso della operazione sotto la vigilanza degli assistenti e la direzione dei professori.

Art. 24. I lavori di disegno e in iscritto, di cui è pur fatto cenno nell'articolo 7 del precitato regio decreto, si eseguiranno in una delle sale dell'istituto sotto la sorveglianza degli assistenti, dopo compiuta l'operazione pratica, e consisteranno in disegni relativi alle operazioni eseguite ed in una relazione particolareggiata delle operazioni medesime.

Art. 25. I temi per l'operazione pratica e pei lavori in iscritto e di disegno saranno volta per volta estratti a sorte da una serie non minore di venti, preparata dai professori dell'istituto addetti al corso speciale pegli aspiranti misuratori.

Art. 26. L'esame verbale durerà un'ora.

Nel primo quarto d'ora si esamineranno le minute ed i risultati dell'ope-

Digitized by Google

razione pratica, non che il lavoro in iscritto e disegno, ovvero i lavori fatti dal candidato durante l'ultimo mese dell'anno scolastico, se esso è allievo dell'istituto.

Indi ciascun esaminatore interrogherà per un quarto d'ora il candidato sulla parte delle materie designate dal preaccennato regio decreto, la quale gli sarà assegnata.

Art. 27. Il processo verbale di ciascun esame sarà firmato da tutti e tre gli esaminatori e dal segretario dell'istituto, il quale ne terrà apposito registro.

Art. 28. Per ogni sessione d'esami di patente il direttore del regio istituto tecnico farà un rapporto al ministro.

Il direttore del regio istituto tecnico di Torino ed i regii provveditori agli studi sono incaricati, ciascuno per quanto gli spetta, della esecuzione del presente regolamento.

Torino, addì 22 ottobre 1857.

*Il ministro* G. Lanza

---

# IX

## Notificazione della luogotenenza lombarda del 14 ottobre 1851, n° 23168-L. L., colla quale viene eretta in Milano una scuola reale superiore.

---

Per determinazione di Sua Eccellenza il signor ministro del culto e della pubblica istruzione, coll'entrare del prossimo anno scolastico verrà eretta in Milano una *scuola reale superiore*, nella quale saranno trasformati tanto i due corsi della quarta classe elementare, coll'aggiunta di un terzo corso, quanto le tre classi dell'attuale I. R. scuola tecnica.

La scuola reale superiore in Milano, destinata a servire di tipo a tutte le altre simili da erigersi in Lombardia, viene dichiarata *scuola-modello*.

Triplice è l'oggetto di questa provvidissima novella istituzione:

1° D'impartire una generale coltura fondata sul moderno sapere, e indipendente da quella che è basata sullo studio delle antiche lingue classiche;

2° Di fornire l'occorrevole istruzione speciale a tutti coloro che si destinano a professioni industriali non esigenti i sommi studi scientifici;

3° Di preparare la gioventù agli studi degl'istituti tecnici.

Corrispondentemente a questi fini la nuova *scuola-modello* componesi di sei corsi di studi distribuiti in due trienni, il primo dei quali costituisce una *scuola reale inferiore*, l'altro una *scuola reale superiore*, poste l'una e l'altra sotto una comune direzione.

Digitized by Google

La scuola reale inferiore deve per se stessa servire al doppio scopo di procacciare alle classi industriali meno elevate quel grado di educazione intellettuale e quel novero di cognizioni che si richiedono ad un illuminato esercizio delle arti e dei mestieri; e nel tempo stesso di preparare convenientemente agli studi della scuola reale superiore coloro che intendono di progredirvi.

Perciò, sebbene le materie d'insegnamento siano la maggior parte comuni ad ambedue le scuole, verranno trattate in modo popolare ed obbiettivo nell'inferiore, per prendere nella superiore quello sviluppo razionale e scientifico che si addice alla più matura età degli alunni ed alla più alta loro destinazione.

Le materie d'insegnamento del complessivo seiennio sono:

A) *Materie d'obbligo.*

1° Religione;
2° Lingua e letteratura italiana;
3° Geografia e storia antica e moderna;
4° Matematica pura, cioè algebra, geometria piana e solida, trigonometria piana e sferica, sezioni coniche e principii della geometria analitica;
5° Aritmetica applicata, cognizione delle pratiche cambiarie e daziarie, tenuta dei registri, ecc., ecc.;
6° Storia naturale dei tre regni con speciale riguardo alle condizioni naturali ed agl'interessi industriali del paese;
7° Fisica generale e particolare con speciale riguardo agli usi tecnici del magnetismo, dell'elettricità, della luce e del calorico;
8° Teoria delle macchine in generale e quella in particolare delle più usitate in servizio dei bisogni locali;
9° La chimica generale e particolare specialmente applicata a quei rami di fabbricazione che sono di maggior rilievo nel dominio;
10. Il disegno in connessione coll'architettura;
11. Il modellare;
12. La calligrafia.

B) *Materie libere.*

13. Le lingue tedesca, francese e inglese;
14. Il canto;
15. La ginnastica;
16. La stenografia.

Per essere ammessi al primo corso della scuola reale inferiore valgono le stesse condizioni stabilite per l'ammissione alla prima classe ginnasiale. Per l'ammissione al primo corso della scuola superiore richiederebbesi l'assoluzione del terzo corso dall'inferiore, in difetto del quale basterà constatare con un esame il possesso della necessaria coltura preparatoria, e specialmente sicurezza nei conteggi aritmetici in tutta la loro estensione, sicurezza grammaticale nell'uso della lingua nativa ed esercizio nel disegno lineare ed a mano.

In generale poi gli scolari della scuola tecnica finora esistenti e gli studenti ginnasiali non possono entrare in una classe della scuola reale che sia

Digitized by Google

superiore a quella cui sarebbero ammessibili nella scuola tecnica o nei ginnasi.

Ed affinchè un sistema d'istruzione cotanto corrispondente alle esigenze della presente vita industriale e civile si trovi a portata anche di coloro che per distanza di domicilio non potrebbero intervenire, o per sovrabbondanza di numero non potrebbero ammettersi alla pubblica scuola, volle la prefata eccellenza del signor ministro che vénisse data facoltà agli altri istituti scolastici appartenenti ai comuni o ai privati, come, per esempio, sugli attuali ginnasi, di trasformarsi pel prossimo anno scolastico in scuola reale superiore, purchè adempiano alle condizioni all'uopo necessarie, e lo provino a tempo debito. Rispetto però a queste nuove scuole reali private sarà opportuno, secondo la dichiarazione del prefato signor ministro, di non aprire nel prossimo anno più di quattro classi, riservando l'attuazione della quinta nel successivo anno, e nell'altro ancora la sesta classe, giacchè può ritenersi che sarebbe malagevole il trovare subito i maestri per le classi superiori, e che in ogni caso non si avrebbero scolari forniti di tutte le qualifiche e della necessaria coltura preparatoria per essere ammessi a queste scuole.

Per provvedere poi ai bisogni di coltura di coloro che si dedicano per tempo alle arti industriali, e che quindi non sono in grado di frequentare una scuola reale inferiore per il corso di tre anni, vi saranno oltre alle scuole reali inferiori complete di tre corsi, anche scuole reali di due corsi; siffatte scuole saranno da considerarsi quale ampliamento della scuola elementare e resteranno unite come per l'addietro alla medesima.

Tanto si deduce a pubblica notizia per comune intelligenza e norma.

*Disposizioni generali relative alle scuole reali.*

§ 1. — Le scuole reali sono tra le scuole elementari e gli istituti tecnici. Oltre ad un'istruzione generale che s'adoperano ad impartire senz'appoggio delle antiche lingue classiche, esse hanno per fine tanto di disporre con un grado mediocre di coltura alle professioni industriali, quanto di preparare agli studi degli istituti tecnici.

§ 2. — Le scuole reali si distinguono in inferiori e superiori.

§ 3. — La scuola reale inferiore prepara agli studi della superiore e tende in pari tempo a dare un complesso di coltura sufficiente ai bisogni delle classi destinate ad esercitare un'arte o un mestiere sia in città che alla campagna. Ad essere completa essa deve abbracciare almeno tre corsi, in cui le materie siano trattate per la massima parte in modo popolare. Alle scuole reali inferiori complete potranno aggiungersi degli ulteriori corsi per l'insegnamento industriale in una più speciale direzione qualora lo richiedessero i bisogni locali.

§ 4. — Per provvedere ai bisogni di coltura di coloro che si dedicano per tempo alle arti industriali, e che quindi non sono in grado di frequentare una scuola reale inferiore per il corso di tre anni, vi saranno oltre alle scuole reali inferiori complete di tre corsi anche scuole reali inferiori di due corsi. Siffatte scuole saranno da considerarsi qual ampliamento della scuola elementare e resteranno unite come per l'addietro alla medesima.

§ 5. — La scuola reale superiore prosegue l'insegnamento cominciato nell'inferiore in modo più scientifico; essa va compiendo il grado dell'umana

Digitized by Google

coltura generale da impartirsi in queste scuole ed è in pari tempo la scuola speciale di preparazione per gli studi tecnici.

§ 6. — La scuola reale superiore non può giammai sussistere da sè, ma va sempre congiunta ad una scuola reale inferiore; ambedue formano un solo istituto sotto un direttore comune. Le scuole reali inferiori all'incontro possono sussistere senza che vi sia unita una scuola reale superiore.

§ 7. — Per le scuole reali superiori e per le scuole reali inferiori complete, al mantenimento delle quali è provveduto con fondi pubblici, sarà obbligatorio il piano degli studi indicato più innanzi (avuto riguardo al § 38).

Le scuole reali inferiori di due corsi, che restano in istretta connessione colla scuola elementare, saranno da pareggiarsi in generale riguardo al piano degli studi alle prime due classi della scuola reale inferiore completa. In questa maniera si renderà possibile agli scolari, che hanno assolto con buon successo la scuola reale inferiore di due corsi, di essere accettati immediatamente nella terza classe d'una scuola reale inferiore completa.

§ 8. — Affinchè un istituto fondato dai comuni, dalle corporazioni o dai privati possa chiamarsi scuola reale superiore o scuola reale inferiore completa bisogna che la sua organizzazione corrisponda nei punti essenziali alle norme susseguenti, in quanto riguarda il piano degli studi e i mezzi di realizzarlo (Legge provvisoria intorno l'insegnamento privato del 27 giugno 1850, §§ 5 a 7). Le materie d'insegnamento potranno quindi ordinarsi e distribuirsi anche in modo diverso dal qui prescritto, purchè si conseguisca lo scopo prefisso agli istituti pubblici (Stessa legge al § 15).

Qualora l'organizzazione di tali istituti offra le guarentigie necessarie per conseguire lo scopo propostosi, questi potranno essere elevati al rango di scuole reali pubbliche dal Ministero del culto e dell'istruzione.

§ 9. — In tutti i casi nei quali a tenore della legge si richiedessero attestati degli studi percorsi nelle scuole reali, saranno validi solamente gli attestati delle scuole reali pubbliche. Gli scolari delle scuole reali non pubbliche dovranno sottoporsi all'esame presso un istituto pubblico di eguale categoria per ottenere attestati validi in faccia allo Stato.

### Piano degli studi. — *Lingua d'insegnamento.*

§ 10. — Ogni lingua del dominio potrà essere lingua d'insegnamento delle scuole reali purchè vi corrisponda la sua coltura. La scelta della lingua da usarsi dipenderà dai bisogni dell'elemento nazionale che si trova maggiormente rappresentato nell'istituto.

Se la popolazione fosse mista si avrà particolar cura di soddisfare possibilmente ai bisogni delle diverse nazionalità.

Si ammette perciò che presso una scuola reale si pratichi l'insegnamento anche in due lingue, o in separate sezioni della scuola ovvero per materie diverse.

### § 11. — *Materie d'insegnamento.*

Le materie d'insegnamento in una scuola reale sono:

1. Religione.
2. Lingue, cioè:
   *a)* La lingua d'insegnamento;



Digitized by Google

*b*) Oltre la lingua d'insegnamento le lingue parlate nel dominio in cui si trova la scuola reale;

*c*) La lingua tedesca, se non è compresa fra le lingue suaccennate;

*d*) La lingua italiana, la francese e l'inglese.

3. Geografia e storia.
4. Matematica elementare.
5. Aritmetica applicata e cognizione delle pratiche cambiarie e daziarie.
6. Storia naturale.
7. Fisica.
8. Teoria delle macchine.
9. Chimica.
10. Disegno in connessione coll'architettura.
11. Il modellare.
12. Calligrafia.
13. Canto.
14. Ginnastica.
15. Stenografia.

§ 12. — Le materie indicate nel § 11, numeri 1, 2 *a*) e 3-10 sono di obbligo per tutti gli scolari della scuola reale; per gli scolari della scuola reale inferiore e pel primo corso della scuola reale superiore vi si aggiunge anche il numero 11.

In ogni scuola reale dovranno insegnarsi come materie libere, oltre la lingua d'insegnamento, la seconda lingua viva del dominio ove la vi fosse, e la tedesca, qualora non la fosse compresa fra le lingue del paese.

Nella scuola reale superiore s'insegneranno come materie libere la lingua italiana se anche non fosse lingua del paese, e, se i mezzi lo concedessero, la francese e l'inglese; queste lingue non sono tuttavia escluse nemmeno dalle scuole reali inferiori, particolarmente in quei luoghi dove non esiste il bisogno d'una seconda lingua del dominio.

Non ispetta agli scolari, ma bensì ai genitori o tutori, di determinare al momento in cui i loro figli o pupilli entrano nelle scuole reali, se e quali di queste lingue debbano essere comprese fra gli oggetti di loro studio.

La lingua designata dai medesimi sarà sott'ogni rapporto da considerarsi quale obbligatoria.

Il canto e la ginnastica s'insegneranno possibilmente in tutte le scuole reali inferiori e superiori.

La stenografia all'incontro, quando ve ne fosse bisogno, sarà da insegnarsi soltanto agli alunni della scuola reale superiore.

Digitized by Google

## § 13. — PROSPETTO delle materie d'insegnamento nella scuola reale inferiore e delle lezioni da darsi in ogni settimana.

| Numero progressivo | MATERIE D'INSEGNAMENTO | ORE SETTIMANALI — Classe 1ª | 2ª | 3ª |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Istruzione religiosa ... : ..... | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Lingua d'insegnamento ..... | 8 | 8 | 7 |
| 3 | Seconda lingua viva..... .. | | | |
| 4 | Geografia e Storia ..... | 3 | 3 | 3 |
| 5 | Aritmetica e pratiche cambiarie e daziarie..... | 4 | 4 | 3 |
| 6 | Geometria ..... | 2 ore insieme col disegno geometrico | 2 ore 1° semestre<br>3 ore 2° semestre | — |
| 7 | Storia naturale ..... | 2 | 2 ore 1° semestre | — |
| 8 | Fisica ..... | 2 | 2 ore 1° semestre<br>4 ore 2° semestre | — |
| 9 | Chimica..... | — | — | 6 |
| 10 | Disegno lineare..... .... | 10 ore insieme colla geometria | — | — |
| 11 | Disegno a mano ..... | — | 8 ore 1° semestre<br>7 ore 2° semestre | 8 |
| 12 | Architettura ..... | — | — | 2 |
| 13 | Calligrafia..... ..... | 2 | 2 | 2 |
| | | 23 | 19 | 33 |

Digitized by Google

§ 14. — Lingua d'insegnamento e seconda lingua viva.

Per l'insegnamento in queste due lingue sono destinate tanto per la prima, quanto per la seconda classe otto ore, e per la terza classe sette ore.

In qual maniera abbia da aver luogo la ripartizione di questo numero di ore, e qual meta sia da prefiggersi nell'insegnamento di ciascuna delle due lingue sarà determinato di caso in caso a misura del grado di perfezionamento delle medesime e della loro letteratura, e avuto riguardo alla loro importanza per gli usi pratici della vita e per la coltura degli scolari.

Nelle scuole in cui *la lingua d'insegnamento è la tedesca* dovranno valere per la medesima le seguenti disposizioni. E queste saranno da modificarsi per le altre lingue secondo le circostanze.

*Scopo.* Leggere e parlare con giustezza e con facilità, sicurezza nel far uso della lingua in iscritto senza peccare contro la grammatica, l'ortografia e l'interpunzione; cognizione dei modi più usitati nelle scritture della vita pratica; primi passi per formare il buon gusto mediante la lettura.

I^a Classe, 5 ore per settimana.

*a*) Lettura, leggere, spiegare ciò che fu letto, imparare a mente, recitare. Racconti per lo più in prosa, traduzioni, favole, alcuni tratti della storia naturale e della geografia.

Il libro di lettura, di cui si farà uso, servirà non solamente ad avvezzare gli scolari ad una buona pronuncia e accentuazione, ma anche ad ampliare le loro idee mediante il contenuto del detto libro da chiarirsi dal professore, inoltre ad esercitarli nel parlare, nel raccontare a voce ciò che hanno letto e nel recitare ciò che hanno imparato a memoria.

*b*) Nozioni generali sopra le varie specie del periodo chiarite dal professore con esempi classici, affinchè lo scolaro conosca esattamente la differenza fra le proposizioni semplici, le complesse e le contratte.

Interpunzioni. Riescirà molto vantaggioso il congiungere l'ortografia colla pronuncia dei vari suoni e dell'accento acuto e circonflesso delle sillabe.

Cognizione della flessione dei verbi potenti, e loro derivati.

*c*) Esercizi in iscritto di genere imitativo (racconti e descrizioni).

Ogni settimana si darà agli scolari una composizione da farsi in iscuola o a casa (Quanto alla correttura, vedi il § 33).

II^a classe, 5 ore per settimana.

*a*) Lettura ed esercizi come nella prima classe. Dell'esposizione in prosa e delle poesie (per lo più narrative) verranno lette, spiegate, raccontate e in parte anche imparate a mente.

*b*) Il periodo semplice in ispecialità; combinazioni del periodo ed incisi; particolare riguardo al reggimento dei verbi e delle preposizioni e alla declinazione relativamente ai casi in cui d'ordinario si pecca. Le due specie della proposizione complessa (proposizione coordinata e proposizione subordinata) però soltanto in generale.

Le diverse significazioni dei verbi potenti, i loro derivati.

Continuazione degli esercizi nell'ortografia.

*c*) Continuazione degli esercizi in iscritto in connessione con ciò che fu

letto e raccontato, e coll'insegnamento contemporaneo nella storia e nella storia naturale.

III^a classe, 4 ore per settimana.

*a)* Lettura di pezzi prosaici e poetici. Se ne darà da imparare a mente un certo numero.

*b)* La proposizione complessa in ispecialità. Le specie di proposizioni coordinate e subordinate, specie delle proposizioni secondarie, contrazione e accorciamento dei periodi.

Interpunzioni e ortografia. Moltiplicità dei significati e sinonimia delle parole in diversi esempi.

*c)* Continuazione degli esercizi di stile con ispeciale riguardo alle forme di scrittura più usitate, di cui nel libro di lettura vi sarà unito un certo numero di esempi (*).

§ 15. — *Geografia e storia.*

*Scopo.* Nozioni generali della superficie del globo giusta la sua divisione naturale e politica, e secondo i suoi rapporti di maggior importanza per la industria e pel commercio.

Cognizione più esatta dello Stato austriaco con particolare riguardo allo speciale paese. Racconti, segnatamente di contenuto biografico, dalla storia delle colte nazioni europee, e specialmente delle nazionalità che si trovano riunite nell'impero austriaco.

I^a classe, 3 ore per settimana.

Le cose più essenziali della teoria sopra la sfera armillare; descrizione della superficie della terra secondo le sue proprietà naturali; mare e terra, loro ripartizione, limitazione e configurazione; montagne, altipiani, valli, fiumi; clima, divisioni dei paesi secondo le nazioni e secondo gli Stati.

Nelle lezioni di geografia si daranno opportunamente dei cenni storici.

II^a classe, 3 ore per settimana.

Geografia dell'Europa media e particolarmente dell'impero austriaco con riguardo alla coltura fisica e tecnica.

Nell'insegnamento della geografia si dovranno inserire parimente dei racconti biografici tratti dalla storia dell'impero austriaco.

III^a classe, 3 ore per settimana.

Geografia degli altri paesi d'Europa e de'non europei aventi un particolare interesse pel commercio.

Si esporranno a debito luogo anche racconti presi dalla storia degli Stati europei.

§ 16. — *Aritmetica.*

*Scopo.* Sicurezza nel conteggiare.

Esercizio nei conti di maggior importanza nella vita pratica.

I^a classe, 4 ore per settimana.

Le quattro operazioni fondamentali con numeri astratti e concreti come

(*) Per l'insegnamento della lingua italiana, come lingua nativa, saranno da seguirsi i principii esposti nella traduzione italiana d'un piano d'organizzazione dei ginnasi e delle scuole tecniche all'appendice IV *b)* dalla pagina 115 fino alla pagina 119.

ripetizione ampliata delle nozioni acquistate nelle scuole elementari con rilievo degli artifizi più usitati nel conteggiare, delle abbreviazioni e prove.

Cognizione del sistema legale delle misure, dei pesi e delle valute vigenti nello Stato austriaco (cognizione del metodo delle parti aliquote). Divisibilità dei numeri, massimo comun divisore, minimo comun moltiplo. Frazioni ordinarie e decimali e operazioni abbreviate con queste.

(Ampliamento del metodo delle parti aliquote). Frazioni continue, specialmente nella loro applicazione nel confronto del sistema austriaco delle misure, dei pesi e delle valute col sistema degli altri Stati.

Trasformazione delle frazioni ordinarie in frazioni continue, e viceversa; le proprietà primarie delle frazioni convergenti.

IIª classe, 4 ore per settimana.

Innalzamento a potenza, estrazioni delle radici quadrate e cubiche colle abbreviazioni più usitate, rapporti e proporzioni di numeri e loro applicazione, regola del tre semplice e composta, regola di un tanto per cento e d'interesse, regola dello sconto e della scadenza media, regola di società semplice e composta, metodo congiunto o di catena, regola di alligazione e del medio aritmetico.

IIIª classe, 3 ore per settimana.

Esercizio in conti pratici di maggior estensione, i conti più importanti di valute e cambiali, spiegazione delle operazioni di cambio.

La scrittura semplice di commercio ed esempi pratici della medesima.

Le cose principali del regolamento sui dazi e sulle privative dello Stato.

### § 17. — *Storia naturale.*

*Scopo.* Conoscenza ed esercitata facilità di distinguere i più notevoli oggetti dei tre regni della natura, e specialmente quelli che hanno maggior importanza per l'industria.

Iª classe, 2 ore per settimana.

1° semestre, zoologia, 2 ore per settimana.

2° semestre, botanica, 2 ore per settimana.

IIª classe,

1° semestre, mineralogia, 2 ore per settimana.

In quanto alla scelta degli oggetti da trattarsi vi servirà di norma l'importanza che alcuni di essi hanno per l'industria, per le arti e pel commercio.

### § 18. — *Fisica.*

*Scopo.* Cognizione delle leggi più importanti della natura in quanto esse si lascino scoprire dall'intuizione dei fenomeni.

Spiegazione dei fenomeni naturali di maggior rilievo e della loro applicazione tecnica di più agevole intelligenza.

Iª classe, 2 ore per settimana.

1° semestre, 2 ore per settimana.

2° semestre, 4 ore per settimana.

Non sembra opportuno in questo ramo d'insegnamento di prescrivere strettamente con qual ordine siano da trattarsi i diversi oggetti nei singoli semestri.

L'insegnamento dovrà comprendere:

La teoria delle proprietà generali dei corpi, la loro differenza riguardo lo stato d'aggregazione, la teoria del calorico, dell'evaporazione, della formazione delle meteore acquee, le combinazioni del calorico sulla superficie terrestre, la teoria dell'equilibrio e del moto dei corpi solidi, liquidi e fluidi aeriformi con particolare applicazione alle macchine.

I teoremi essenziali dell'acustica, dell'ottica, del magnetismo e dell'elettricità colla spiegazione dei relativi fenomeni naturali e dell'applicazione tecnica.

### § 19. — *Chimica.*

*Scopo.* Nozioni delle dottrine più importanti della chimica fondate sopra esperimenti e sempre colla relativa applicazione ai diversi rami d'industria. Lo scolaro dovrà essere condotto a perfettamente conoscere le basi fondamentali della chimica di maniera che possa comprendere i principii delle fabbricazioni di maggior importanza.

III^a classe, 6 ore per settimana in tuttadue i semestri.

Anche nella chimica non riesce acconcio di determinare gli oggetti da trattarsi in un semestre.

I progressivi cambiamenti a cui soggiace questa scienza rendono impossibile di stabilire esattamente una volta per sempre in qual ordine siano da trattarsi le dottrine comprese nell'insegnamento della medesima. Si deve quindi rimettere al professore di disporre le sue lezioni in modo conveniente alle condizioni della scienza e allo scopo prefisso, e di adattarle possibilmente alla capacità degli scolari.

### § 20. — Disegno.

*Scopo.* Esercizio nel comprendimento delle forme e facilità nel ritrarle procurati coll'insegnamento del disegno delle linee geometriche, delle superficie e dei corpi, e col disegno a mano secondo modelli di parte del corpo umano, di animali e di piante.

#### A) *Disegno lineare.*

Disegno geometrico di figure piane con squadra e compasso, disegno a mano delle superficie e dei corpi secondo modelli di plastica. Al disegno sarà unita la spiegazione degli oggetti designati.

#### B) *Disegno a mano.*

Disegno da modelli principalmente di parti della figura umana, di animali e delle più semplici forme di piante in proporzionata gradazione e progredendo da esatti contorni a disegni compiuti.

Nella prima classe s'insegnerà per 10 ore alla settimana esclusivamente il disegno lineare e il disegno a mano secondo linee geometriche e corpi in connessione colle lezioni di geometria, così che riguardo a questa parte del disegno si otterrà già nella prima classe lo scopo avanti detto per la scuola reale inferiore.

Nella seconda e terza classe si faranno esercizi di disegno a mano, cioè nella

IIª classe,

1° semestre, 8 ore per settimana.

2° semestre, 7 ore per settimana e nella

IIIª classe, 8 ore per settimana.

Si comincerà con modelli di figure, e si avrà per massima di non passare al disegno di altri oggetti avanti che lo scolaro non sia bene iniziato nel disegnare teste a mezz'ombra. Il modo di disegnare sia pienamente corretto e tale che l'oggetto da ritrarsi riesca di tutta esattezza esibente lo spirito dell'originale. Si avrà particolar cura che gli scolari imparino a riprodurre a memoria originali già copiati e specialmente quelli che hanno uno speciale interesse per lo studio.

### § 21. — *Geometria ed architettura.*

*a*) Le lezioni di geometria saranno da unirsi nella prima classe al disegno lineare, nella seconda classe poi verranno ripartite separatamente nel 1° semestre per 2 ore, e nel 2° per 3 ore alla settimana.

L'insegnamento è da fondarsi sopra un'intuizione metodica, e si avrà cura di aggiungervi delle dimostrazioni adattate alla capacità degli scolari sopra le dottrine geometriche che furon loro spiegate. Questo insegnamento comprenderà nella prima classe e nel 2° semestre della seconda classe la planimetria sempre con applicazione alla misurazione pratica ed il calcolo delle superficie; nel 2° semestre della seconda classe: le proprietà principali delle sezioni coniche, la stereometria e il calcolo del volume dei corpi.

Colle lezioni di geometria è da congiungersi l'insegnamento del disegno di situazione ne' suoi primi elementi per l'intelligenza dei piani di situazione.

*b*) Nella terza classe s'insegnerà l'architettura 2 ore per settimana. Questo insegnamento comprenderà:

Le qualità e il maneggiamento dei materiali da costruzione, il proporzionale congiungimento dei medesimi nel formare le parti degli edifizi; le condizioni principali di ogni fabbrica, i più comuni edifizi all' uso di abitazione, fattorie, rimesse, granai, stallaggi eseguiti in legno, empitura, mattoni e pietre; i dati più importanti per saper estendere gli scandagli e calcoli.

Questo insegnamento sarà accompagnato dalla corrispondente istruzione nel disegno di semplici progetti di costruzione.

### § 22. — *Calligrafia.*

*Scopo.* Mano bella e spedita nello scrivere con caratteri corsivi e ne' varii modi di scrittura di cui si fa uso comunemente nel rispettivo dominio.

Questo insegnamento verrà impartito per 2 ore alla settimana.

Digitized by Google

**PROSPETTO delle materie d'insegnamento nella scuola reale superiore e lezioni da darsi in ogni settimana.**

| Numero progressivo | MATERIE D'INSEGNAMENTO | ORE SETTIMANALI — Classe 1ª | 2ª | 3ª |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Istruzione religiosa | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Lingua d'insegnamento | 7 | 6 | 8 |
| 3 | Seconda lingua viva | | | |
| 4 | Geografia | 1 | 1 | 4 |
| 5 | Storia | 3 | 3 | |
| 6 | Matematica | 9 | 5 | — |
| 7 | Storia naturale | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Fisica | — | 4 | 4 |
| 9 | Teoria delle macchine | — | — | 2 |
| 10 | Chimica (speciale e tecnica) | 2 | 2 | 2 |
| 11 | Disegnare e modellare | 6 | 10 | 10 |
| 12 | Calligrafia | 2 | (2) | — |
| | | 34 | 35 | 34 |

La calligrafia è studio d'obbligo per gli scolari della prima classe; nella seconda classe la direzione e il corpo dei professori dovranno obbligarvi quei tali di cui la scrittura e gli elaborati in iscritto lo rendessero necessario o desiderabile.

METODO DA SEGUIRSI NELL'INSEGNAMENTO DELLE SINGOLE MATERIE.

§ 24. — *Lingua d'insegnamento e seconda lingua viva.*

In relazione all'osservazione premessa al § 14 riguardo alla lingua tedesca come lingua d'insegnamento si prescrive quanto segue:

*Scopo.* Franchezza e prontezza nell'esporre chiaramente gli oggetti compresi nella sfera delle cognizioni teoriche e pratiche degli scolari. Cognizione delle migliori produzioni della letteratura tedesca moderna mediante una



Digitized by Google

scelta lettura, e quindi formazione del buon gusto, al che gioverà pure la lettura di buone traduzioni dei classici d'altre nazioni e particolarmente dei classici greci e latini.

I^a classe, 4 ore per settimana:

*a*) *Lettura.* I pezzi di lettura sono da scegliersi e da distribuirsi in maniera che non solamente si progredisca dal facile al più difficile, ma che prendano eziandio possibilmente in considerazione le specie principali dell'esposizione e i più rinomati autori di poesie e di prosa.

Agli antichi favolosi racconti con cui si principierà come oggetto più facile di lettura si aggiungeranno i tratti più importanti della mitologia.

*b*) Esercizi nell'analisi logica e stilistico-grammaticale dei gruppi di proporzioni, dei periodi e dei pezzi staccati.

Osservazioni sopra il corso delle idee e sopra la costruzione del periodo.

*c*) Esercizi in iscritto presi dalla sfera della lettura della storia e della storia naturale. Esposizione di cose vedute dagli scolari stessi.

II^a classe, 3 ore per settimana:

*a*) *Continuazione della lettura.* Dopo lette alcune poesie e spiegatone il loro contenuto, dovranno chiarirsi in esse i punti essenziali delle forme e delle specie della letteratura poetica, come pure della metrologia.

*b*) Gli esercizi in iscritto si continueranno. Esposizioni di propria invenzione tratte dall'insegnamento dei reali, estratti, lettere e simili.

III^a classe, 5 ore per settimana:

*a*) Lettura di pezzi staccati, per esempio d'un poema drammatico o epico adattato all'età e alla capacità degli scolari.

Osservazioni sopra il medesimo in via estetica. Servirà inoltre per la continuazione della lettura una scelta di pezzi principalmente di lettere e di componimenti di scrittura che occorrono nella vita pratica. A questi si uniranno delle osservazioni sopra le varie specie dell'esposizione.

*b*) Trattati intorno alla vita e alle produzioni letterarie dei più distinti poeti e prosatori dei tempi recenti, avuto riguardo ai brani letti e spiegati.

*c*) Esercizi in iscritto delle diverse specie di componimenti relativi alla vita pratica (vedi *a*). In ogni classe si daranno temi da elaborarsi a casa. Un componimento da darsi di regola ogni 15 giorni dovrà talvolta essere lavorato in iscuola (quanto alla correzione vedi § 33).

In quanto concerne la distribuzione dell'insegnamento si terrà in generale per massima che una metà delle lezioni settimanali sia dedicata alla lettura, l'altra ai lavori in iscritto e al tema drammatico-letterario.

## § 25. — *Storia e geografia.*

*Scopo.* Idea complessiva degli avvenimenti principali della storia universale nel loro nesso. Cognizione della propria patria per la massima parte con riguardo a ciò che concerne il commercio e l'industria. Cognizione ampliata della geografia in base delle nozioni acquistate nella scuola reale inferiore.

I^a classe:

*a*) Storia antica fino alla fine dell'ottavo secolo dell'êra volgare, 3 ore per settimana.

*b*) Geografia dell'Asia, dell'Africa e dell'Europa meridionale, 1 ora per settimana.

IIª classe:

*a*) Storia dal principio del nono secolo dell'êra volgare fino alla seconda pace di Parigi, con breve prospetto dei posteriori avvenimenti, 3 ore per settimana.

*b*) Geografia dell'Europa media e della settentrionale, dell'America, dell'Australia, 1 ora per settimana.

IIIª classe:

*a*) Storia speciale del dominio dell'impero austriaco.

*b*) Geografia speciale dello Stato austriaco con particolare riguardo al commercio ed all'industria, statistica dello Stato austriaco confrontato cogli altri Stati principali insieme, 4 ore per settimana.

### § 26. — *Matematica.*

*Scopo.* Esatta cognizione ed esercizio della matematica elementare come scienza strettamente dimostrativa.

Iª classe, 9 ore per settimana.

*Algebra.* Le quattro operazioni fondamentali, il massimo comun divisore, il minimo comun moltiplo, frazioni ordinarie e decimali, potenza, radici, proporzioni, logaritmi, equazioni di primo grado ad una e più incognite; equazioni di secondo grado ad una incognita.

*Geometria.* Planimetria compresevi le proprietà principali delle linee delle sezioni coniche, stereometria.

IIª classe, 5 ore per settimana.

*Algebra.* Equazioni di secondo grado a più incognite, progressioni aritmetiche e geometriche, frazioni continue, teoria delle combinazioni, teorema dell'innalzamento a potenza di un binomio e di un polinomio.

*Geometria.* Trigonometria piana e sferica, applicazione dell'algebra alla geometria (elementi della geometria analitica).

### § 27. — *Storia naturale.*

*Scopo.* Idea generale scientifica dei tre regni della natura ed esercizio nel riconoscere e classificare sistematicamente i prodotti naturali. Cognizione più esatta dei prodotti della natura che occorrono tanto nella vita comune, quanto nelle arti e nei mestieri.

Iª classe, 2 ore per settimana.

Introduzione generale alla storia naturale.

*Zoologia.* Con riguardo all'organismo interno degli animali e alla loro diffusione geografica.

IIª classe, 2 ore per settimana.

*Botanica.* Botanica generale, cioè trattato delle parti dei vegetabili e del loro organismo ed esposizione dei varii sistemi di botanica. Botanica speciale con riguardo alla diffusione geografica dei vegetabili e rilievo della flora del proprio paese.

IIIª classe, 2 ore per settimana.

Mineralogia anche con riguardo alle composizioni chimiche. Breve trattato della geognosia.

### § 28. — *Fisica.*

*Scopo.* Cognizione dei fenomeni e delle più importanti leggi naturali fondata sopra esperimenti e rinfrancata da prove scientifiche in quanto vi possano supplire i mezzi forniti dalla matematica elementare.

IIª e IIIª classe, 4 ore per settimana.

Proprietà generali dei corpi. Equilibrio e moto. Proprietà dei corpi solidi, liquidi e fluidi aeriformi. Teoria dell'acustica, della luce, del magnetismo, dell'elettricità e del calorico.

### § 29. — *Teoria delle macchine.*

*Scopo.* Cognizione delle macchine più importanti che comunemente si presentano nella vita pratica, fondata sulla matematica elementare e sulla teoria della statica e della dinamica in quanto che s'insegnano nella fisica.

IIIª classe, 2 ore per settimana.

Macchine e loro scopo, motori, parte movente, propagazione del moto, dentatura, ostacoli del moto, freno proniano, macchine in moto, ruote idrauliche, macchina idraulica, trombe, mantici, ruote aerodinamiche, macchine a vapore, molini a grano, pistrini, magli, seghe idrauliche.

### § 30. — *Chimica tecnica speciale.*

*Scopo.* Ampliamento delle cognizioni chimiche acquistate dallo scolaro nella scuola reale inferiore mediante una più scientifica spiegazione ed esposizione speciale dell'applicazione di questa scienza ai diversi rami d'industria. Lo scolaro arriverà in tal maniera a leggere con buon successo dei trattati di chimica. Dimostrazioni più esatte della reazione dei corpi come base degli esercizi pratico-analitici che si fanno nel laboratorio.

In ogni classe 2 ore per settimana.

*a)* Chimica minerale. Trattato sopra i metalloidi e i metalli.

*b)* Chimica organica, cioè del regno dei vegetabili e degli animali, premessa la teoria delle combinazioni organiche.

Si avverte che la chimica organica qual materia molto importante sia trattata colla debita attenzione e che si abbia particolare cura di quei rami di fabbricazione che sono di maggior rilievo nel rispettivo dominio. Oltre a queste lezioni intorno alla chimica tecnica speciale che sono obbligatorie per tutti gli scolari, si darà occasione a coloro che desiderano dedicarsi con particolare studio a questa scienza di fare degli esercizi pratico-analitici nel laboratorio. Al qual uopo essi avranno da rivolgersi alla direzione e al rispettivo professore.

### § 31. — Disegnare e modellare

*Scopo.* Perfezionamento degli scolari nell'abilità di disegnare a mano e nella speditezza della costruzione lineare, cercando d'influire in pari tempo sulla formazione del buon gusto degli scolari e sul vincere le difficoltà eventuali nel disegno lineare, secondo le regole della proiezione delle ombre e dei principii della prospettiva lineare, applicazione dell'acquistata facilità di disegnare in una direzione industriale in generale. Esercizio nel modellare.

*Disegno lineare.*

Insegnamento metodico, limitato però alle cognizioni elementari della teoria delle proiezioni delle ombre e dei principii della prospettiva, sempre coll'applicazione a quegli oggetti dell'industria che occorrono nella vita pratica.

*Disegno a mano.*

Disegnare intere figure, animali, paesaggi e ornamenti secondo modelli più complicati. Disegnare da modelli plastici, per esempio, ornamenti, capitelli, vasi, teste e simili.

L'insegnamento nelle prime due classi sarà da disporsi in modo che progredisca egualmente durante tutto il tempo tanto nel disegno geometrico, quanto nel disegno a mano. Per ambidue i modi di disegnare sono destinate 6 ore per settimana nella prima classe, e 10 ore nella seconda; cosicchè saranno da impiegarsi nella prima classe circa 2 ore pel disegno lineare e 4 ore pel disegno a mano, e nella seconda classe 4 ore pel disegno geometrico e 6 ore per quello a mano.

Nella terza classe all'incontro l'insegnamento non sarà come nelle anteriori generale ed uguale per tutti gli scolari, ma si cercherà di adattarlo possibilmente alla probabile futura condizione e alla direzione industriale di ciascheduno, senza però entrarvi strettamente in ispecialità, come c'è il caso in un'apposita scuola di disegno industriale. In tal maniera si occuperà, per esempio, quegli che vuol dedicarsi ai mestieri di architettura a preferenza con disegni geometrici e ornamentali, quegli che desidera darsi ai mestieri di manifattura con disegni di fiori, di piante, ecc., quegli finalmente che vuole abbracciare un mestiere che sta in più stretta relazione colle belle arti, per esempio, dell'orefice, il mestiere dell'artiere con disegni di figure, piante e fiori.

In questa classe s'impartirà pure l'insegnamento nel modellare come materia libera in guisa che gli alunni che desiderano prendervi parte dovranno dichiarare questa loro intenzione al principio del semestre, e che durante questo tempo potranno essere dispensati del tutto e in parte dalle lezioni nel disegno.

§ 32. — *Calligrafia.*

Questo ramo d'insegnamento comprenderà nella prima classe della scuola reale superiore modi di scrittura semplice e composta.

§ 33. — *Elaborati degli scolari in iscritto.*

1° Si daranno regolarmente agli scolari della scuola reale dei temi da trattarsi in iscritto a casa nella lingua d'insegnamento, nella matematica, e, se studiano un'altra lingua viva, anche in questa. In queste materie, e inoltre nella storia, nelle scienze naturali e nel disegno di costruzione si daranno di tanto in tanto dei temi da trattarsi in iscritto nelle ore d'insegnamento nella scuola reale inferiore; il numero degli elaborati in iscritto da farsi in iscuola sarà prevalente a quello dei temi di uguale categoria da farsi a casa.

2° Gli elaborati in iscritto degli scolari acquisteranno allora soltanto va-

Digitized by Google

lore, e produrranno buon effetto quando lo scolaro li vedrà valutati con impegno ed accuratezza dal professore.

I professori si faranno perciò un dovere di non esigere dagli scolari alcun lavoro in iscritto da farsi o in iscuola ovvero a casa il quale non sia da loro corretto a casa, notando gli errori incorsi e ciò che vi si trovasse inconveniente o mancante, e restituendo quindi l'elaborato allo scolaro col parere in iscritto.

3° Gli scolari dovranno rettificare essi stessi quegli errori i quali si può pretendere che vengano da essi riconosciuti tosto che siano loro designati come tali, per esempio, errori grammaticali, ortografici e simili.

4° Affinchè il professore correggendo l'elaborato successivo sia in grado di riscontrare se tali rettificazioni siano state fatte dallo scolaro e in modo soddisfacente, e affinchè tanto il professore quanto lo scolaro abbiano sott'occhio la serie dei lavori fatti, si avrà cura che le belle copie degli elaborati da presentarsi al professore non siano scritte sopra fogli volanti, ma in quadernetti legati. Questa disposizione contribuirà pure ad assuefare gli scolari all'ordine tanto importante per la morale coltura. Se per la stessa materia occorresse nell'anno scolastico più d'un quadernetto, lo scolaro dovrà diligentemente custodirli tutti fino alla fine dello stesso anno.

5° Si rimette all'arbitrio del corpo dei professori di permettere agli scolari della scuola reale superiore di presentare gli elaborati sopra fogli volanti. Si esigerà però anche dai medesimi che presentando un elaborato rassegnino pure il lavoro precedente nella stessa materia, e che abbiano a conservare fino alla fine dell'anno scolastico tutti gli elaborati in iscritto di questo periodo.

### § 34. — *Distribuzione delle ore d'insegnamento.*

Nel distribuire le ore d'insegnamento pei giorni della settimana si osserveranno le seguenti disposizioni:

1. Alle due mezze giornate, ovvero all'intiera giornata di vacanza d'ogni settimana, non potranno rimettersi lezioni d'obbligo.

2. La maggior parte delle lezioni d'obbligo dovrà rimettersi alla mattina.

3. Le lezioni libere, tranne lo studio di altre lingue vive, non potranno mai precedere nella mattina quelle d'obbligo, ma potranno bensì rimettersi in parte alle due mezze giornate o all'intiera giornata di vacanza.

4. Quanto al disegno si procurerà di far sì che vi si dedichino sempre due ore di seguito.

5. Qualora alle prime due ore della mattina o del dopo pranzo ne seguisse una terza si dovrà frapporvi una pausa di dieci minuti.

6. Trovandosi in una classe scolari di differente confessione religiosa, le ore di questa istruzione saranno possibilmente da fissarsi o prima o dopo le altre ore d'obbligo della mattina o del dopopranzo.

7. Per quelle materie alle quali sono assegnate meno di sei ore alla settimana non si potrà rimettere di regola più d'un'ora nella stessa giornata; per quelle che hanno sei o più ore dovrà darsi per lo meno un'ora al giorno.

8. Non è permesso al corpo dei professori di alterare il numero d'ore

Digitized by Google

fissato settimanalmente per ogni materia che quando ne venga autorizzato dall'autorità scolastica del dominio.

§ 35. — *Vacanze.*

1. La durata delle vacanze per ogni anno scolastico è di otto settimane. Siccome poi l'età giovanile degli scolari ha di tanto in tanto bisogno di ricreazione, e siccome una troppo lunga interruzione degli studi nuocerebbe al loro sviluppo morale e scientifico è d'uopo che il tempo delle vacanze non sia continuo. Le principali si terranno in autunno immediatamente prima che cominci il nuovo anno scolastico, il quale avrà principio col 1° di ottobre se speciali circostanze non richiedono un'altra determinazione in questo merito.

2. Tra il primo e il secondo semestre si frapporranno per lo meno otto giorni di vacanza. Circa la ripartizione dell'altro tempo di ricreazione il rispettivo corpo dei professori avrà da tenervi consulta, avuto riguardo ai rapporti locali dell'istituto e alla massima che le vacanze non si succedano troppo da presso. Le proposizioni in questo riguardo saranno da innoltrarsi per l'approvazione all'autorità scolastica a fine di ottenere possibilmente la desiderabile uniformità nel ripartire e nel fissare i termini delle vacanze in tutte le scuole reali d'un dominio.

3. Le vacanze settimanali comprenderanno, oltre i giorni di domenica e di festa, di regola due mezze giornate. Se il corpo dei professori trovasse necessario di destinare invece di due mezze un intiera giornata di ricreazione dovrà chiederne l'approvazione all'autorità scolastica.

Non è permesso ad alcuna scuola reale d'introdurre giorni di vacanza non riconosciuti dalla legge o dall'autorità scolastica della provincia.

§ 36. — *Libri di testo.*

Il piano d'insegnamento non potrà riguardarsi completo e non otterrà pienamente il suo effetto che quando si saranno introdotti gli opportuni libri di testo per quelle materie per il cui insegnamento si rendessero necessari.

In questo riguardo sarà da osservarsi:

1. Non è permesso d'insegnare una materia senza l'uso d'un libro approvato di testo o di lettura qualora vi esista un tale.

2. Potendosi trattare in diversi modi la medesima materia, non è necessario che venga adottato lo stesso libro di testo per tutte le scuole reali.

3. Oltre ai requisiti generali di precisione e chiarezza nell'esposizione si richiede da ogni libro di testo, affinchè sia adattato per l'insegnamento delle scuole, che si conformi pienamente a quanto in generale viene prescritto dal piano degli studi, che lo realizzi e che contenga e rilevi e esattamente e succintamente quanto lo scolaro è in obbligo di sapere e di prestare con precisione, lasciando espressamente od implicitamente al professore la cura di completare l'insegnamento coll'aggiungervi quello che fosse d'importanza secondaria.

4. L'approvazione dei libri di testo spetta al Ministero della pubblica istruzione.

5. Ogni professore deve attenersi al libro di testo adottato non già nel senso che nelle sue lezioni abbia da leggerne e spiegarne il contenuto, ma

sì che il suo insegnamento abiliti gli scolari a far uso con buon successo del libro di testo nelle loro ripetizioni a casa.

6. Qualora un professore dissentisse più o meno dal libro di testo o pel contenuto, ovvero per la disposizione o scelta del materiale, e provasse quindi il bisogno di prescindere dal medesimo, proporrà un altro libro di testo al Ministero della pubblica istruzione in via dell' autorità scolastica della provincia, sentito prima il corpo dei professori e ne attenderà la superiore decisione.

7. Se un professore desiderasse introdurre qualche libro di testo oltre agli adottati dovrà chiederne l'approvazione del Ministero citando i libri finora in uso.

### § 37. — *Collezioni scientifiche.*

1. La superiore sorveglianza su tutte le collezioni scientifiche d'una scuola reale spetta al direttore.

2. L'ispezione immediata sopra le collezioni che servono ad una data materia, per esempio, sopra il gabinetto di fisica, sopra le collezioni di storia naturale, per l'insegnamento del disegno e simili viene demandata dal direttore ad uno dei professori del rispettivo ramo d'istruzione. Quest' ultimo è responsabile della conservazione di quello che già esiste ed è chiamato a proporre nuovi acquisti.

3. Quei mezzi d' insegnamento poi che sono annessi al locale d'una classe, per esempio, le carte geografiche, saranno affidati dal direttore al rispettivo capo-classe affinchè ne abbia cura sotto la propria responsabilità.

4. È sommamente desiderabile che ogni scuola reale sia provvista d' una biblioteca, e che questa sia regolarmente accresciuta per modo che possa soddisfare ai bisogni dei professori e degli scolari.

5. Pei professori si farà acquisto preferibilmente di opere atte a servire ai medesimi di mezzo per progredire nella scienza e per insegnarla con fondamento, le quali sorpasserebbero i mezzi economici dei singoli professori. L'impiego dei mezzi pecuniari assegnati alla biblioteca verrà statuito per decisione del corpo dei professori sopra proposta di uno di loro.

6. Per gli scolari si avrà cura di render loro accessibili le opere classiche della lingua d'insegnamento e quelle che in modo adattato servano ad ampliare e animare l'istruzione nelle varie materie d'insegnamento.

L'amministrazione della biblioteca (compera e disposizione dei libri, catalogo, nota dei libri dati a prestito) viene esercitata dal direttore o da uno dei professori della scuola reale incaricatone espressamente da lui.

7. Per l' accrescimento della biblioteca si potrà esigere dagli scolari un qualche importo a seconda delle condizioni locali, sempre però moderato, da impiegarsi soltanto all'acquisto di libri adattati per gli scolari. La misura di quest'importo sarà da stabilirsi dal corpo dei professori e la relativa decisione dovrà sottoporsi all'approvazione dell'autorità scolastica.

### § 38. — *Deviazioni dal piano degli studi.*

1. Non è permesso di deviare dal piano degli studi prescritto per le scuole reali riguardo allo scopo e alle suddivisioni, nè rimanere indietro della meta assegnata tanto alla scuola reale inferiore che alla superiore. Si concede

Digitized by Google

tuttavia che si cerchi di raggiungerla anche per altro modo; una deviazione dal piano generale degli studi entro i limiti suindicati potrà quindi aver luogo nelle scuole reali private, sempre però previa la cointelligenza ed approvazione dell'autorità scolastica del dominio.

2. L'indole delle pubbliche scuole reali richiede che in esse si tenda a conservare, riguardo al piano degli studi, una certa uniformità e stabilità più che nelle scuole private; non è però tolto ai corpi dei professori, anzi è nel loro dovere di proporre all'autorità scolastica della provincia, riguardo al modo d'insegnamento, all'orario, alla ripartizione d'una data materia nelle varie classi e simili, quelle modificazioni che trovassero utili.

§ 39. — *Tassa scolastica.*

1. Presso le scuole reali pubbliche si pagherà una tassa scolastica. Presso quelle scuole reali, al mantenimento delle quali è provveduto intieramente da fondi dello Stato la tassa sarà da fissarsi dall'autorità scolastica secondo i rapporti locali della rispettiva provincia, e da approvarsi dal Ministero della pubblica istruzione.

2. Presso quelle scuole reali che in seguito alla risoluzione sovrana del 2 marzo 1851 sono in parte da mantenersi dai comuni, il rispettivo comune avrà da rassegnare per l'approvazione le sue proposizioni intorno alla commisurazione della tassa in via dell'autorità scolastica del Ministero.

3. Lo scolaro col pagamento della tassa scolastica acquista di regola il diritto di assistere all'insegnamento in tutte le materie che vengono trattate alla scuola reale nella classe in cui desso si trova.

Che se speciali circostanze rendessero necessario di costituire al professore d'una materia non obbligatoria, per esempio, della ginnastica, l'assegno del suo provvedimento sulla retribuzione degli scolari, coloro che intendono profittare del suo insegnamento dovranno pagare, oltre la tassa scolastica, anche il detto onorario.

Le lingue parlate nella provincia in cui si trova la scuola reale, la lingua tedesca dove non fosse compresa fra queste, e la calligrafia, nel caso che a norma del § 23 ne venga imposto lo studio ad uno scolaro dal corpo dei professori, si comprendono sempre tra le materie all'insegnamento delle quali si ottiene il diritto col pagamento della tassa scolastica senza essere obbligati ad altra retribuzione.

§ 40. — 1. L'esenzione dal pagamento della tassa scolastica viene concessa presso le scuole reali complete che sono mantenute da fondi pubblici dall'autorità scolastica del dominio, semprechè sia comprovata la condizione di vera indigenza, e che lo scolaro, il quale in ogni caso deve aver già frequentato la stessa scuola reale almeno da un semestre, abbia riportato nell'ultimo semestre l'attestato d'un'eminente classe totale.

2. Presso le altre scuole reali pubbliche che in parte vengono mantenute dai comuni, per le quali dovranno valere le stesse condizioni riguardo all'esenzione dalla tassa scolastica, la Commissione incaricata dell'amministrazione del fondo locale della scuola reale dovrà avanzare le relative proposizioni all'autorità scolastica per la sua approvazione. Resta però in arbitrio dei singoli comuni o di attenersi al principio finora praticato di un numero



Digitized by Google

indeterminato di esenzioni o di fissarne una volta per sempre un dato numero. In quest'ultimo caso sarà da chiederne l'approvazione del Ministero.

3. Un attestato semestrale colla nota di seconda classe totale ha per conseguenza la perdita dell'esenzione dalla tassa in tutte le scuole reali.

---

# X

## Regio decreto del 24 ottobre 1861, contenente alcune disposizioni organiche relative all'istituto tecnico di Milano.

---

VITTORIO EMANUELE II

PER LA GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 273 e 283 della legge 13 novembre 1859;

Considerato il voto emesso dal Consiglio provinciale di Milano nella sua seduta del 26 settembre 1861 per un miglior ordinamento dell'istituto tecnico di detta città, in relazione al rapporto finale per l'anno 1860-61 del preside dell'istituto medesimo;

Sopra proposta del nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Nelle quattro sezioni dell'istituto tecnico di Milano il corso degli studi sarà triennale. Le materie d'insegnamento di ciascuna sezione saranno ripartite nel triennio nel modo indicato dalla tabella unita al presente decreto, firmata d'ordine nostro dal predetto ministro della pubblica istruzione.

Art. 2. Rimane in facoltà della provincia l'aggiungere a proprie spese a ciascuna sezione dell'istituto quelle altre scuole pratiche, o di perfezionamento che credesse convenienti. Queste scuole saranno considerate come libere.

Art. 3. Gli studenti che nell'anno scolastico 1860-61 erano iscritti al primo corso di una delle sezioni amministrativo-commerciale, chimica, ed agronomica, potranno continuare lo studio secondo l'ordine degli insegnamenti vigente all'atto della loro iscrizione, ed ottenere perciò l'attestato di licenza alla fine dell'anno scolastico 1861-62.

Art. 4. È abrogata per l'istituto tecnico di Milano ogni disposizione del regolamento 19 settembre 1860 contraria al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 24 ottobre 1861.

VITTORIO EMANUELE

F. De-Sanctis

Digitized by Google

## SEZIONE

| Fisico-matematica | Agronomica | Chimica | Amministrativo-Commerciale |
|---|---|---|---|
| **Anno 1°** | **Anno 1°** | **Anno 1°** | **Anno 1°** |
| Lettere italiane | Come nella sezione fisico-matematica | Come nella sezione fisico-matematica | Lettere italiane |
| Storia e geografia | | | Storia e geografia |
| Matematica elementare | | | Computisteria |
| Disegno a mano libera | | | Lingua francese |
| Disegno geometrico | | | Disegno a mano libera |
| | | | Calligrafia |
| | | | Statistica commerciale |
| **Anno 2°** | **Anno 2°** | **Anno 2°** | **Anno 2°** |
| Lettere italiane | Lettere italiane | Lettere italiane | Lettere italiane |
| Storia | Storia | Storia | Storia |
| Fisica | Fisica | Fisica | Economia politica |
| Chimica generale | Chimica generale | Chimica generale | Computisteria e pratica amministrativa |
| Storia naturale | Storia naturale | Storia naturale | Lingua francese |
| Disegno a mano libera | Disegno geometrico | Disegno geometrico | Lingua inglese } (a) |
| Disegno geometrico | Planimetria ed altimetria | Esercizi di chimica nel laboratorio | Lingua tedesca } (a) |
| | | | Disegno a mano libera |
| **Anno 3°** | **Anno 3°** | **Anno 3°** | **Anno 3°** |
| Lettere italiane | Lettere italiane | Lettere italiane | Lettere italiane |
| Storia | Storia | Storia | Storia |
| Meccanica | Agronomia | Chimica generale | Diritto amministrativo e commerciale |
| Storia naturale | Storia naturale | Chimica tecnologica | Computisteria e pratica amministrativa |
| Disegno geometrico e disegno di macchine | Computisteria e pratica amministrativa | Storia naturale | Lingua francese |
| | Chimica agronomica | Esercizi nel laboratorio di chimica | Lingua tedesca } (a) |
| | Meccanica agraria | | Lingua inglese } (a) |

(a) Una sola di queste due lingue è obbligatoria. Sono però insegnate in ore diverse per comodo dei giovani che volessero studiarle entrambe

Digitized by Google

# XI

**Decreto luogotenenziale del 24 novembre 1860, col quale sono approvati i programmi d'esame per le scuole e per gl'istituti tecnici.**

---

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA-CARIGNANO

LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M. NEI REGII STATI

In virtù dell'autorità a noi delegata;

Vista la legge 13 novembre 1859;

Visto il regolamento approvato con decreto 19 settembre 1860;

Sulla proposizione del ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione,

Abbiamo ordinato e ordiniamo:

*Articolo unico.* Sono approvati i programmi d'esame per le scuole tecniche e per gl'istituti tecnici annessi al presente decreto, e firmati d'ordine nostro dal predetto ministro della pubblica istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Torino, addì 24 novembre 1860.

EUGENIO DI SAVOIA

TERENZIO MAMIANI

## SCUOLE TECNICHE

---

### Programmi d'esame

---

LINGUA ITALIANA.

*Primo anno.*

Regole della retta pronunzia - Dichiarazione delle più importanti e difficili regole di grammatica - Applicazione di siffatte regole nel parlare e nello scrivere.

Lettura e spiegazione di luoghi scelti di facili autori.

Saggio di composizione - Racconti morali e biografie dei più illustri italiani.

Digitized by Google

*Secondo anno.*

Principii dello scrivere. Qualità generali del discorso. Purezza delle parole - Avvertimenti intorno alle voci ed ai costrutti stranieri alla nostra favella; intorno ai termini antiquati; agl'idiotismi ed ai neologismi più comuni; alla proprietà delle parole; ai sinonimi; agli omonimi; alla chiarezza, e ai mezzi di acquistare questo pregio dello scrivere; al linguaggio figurato, e ai principali traslati.

Regole del comporre riguardanti la narrazione, la descrizione e le lettere.

Lettura e comento di prose italiane.

Saggio di composizione intorno a descrizioni, narrazioni storiche e lettere famigliari.

*Terzo anno.*

Precetti intorno alla formazione dei memoriali, delle petizioni, delle relazioni, dei conti o fatture, delle ricevute, delle quietanze, delle obbligazioni, delle capitolazioni, ecc. - Lettura di autori di prosa - Lettura e commento sopra alcuni luoghi scelti di facile poesia preceduta da avvertenze intorno alla struttura di versi italiani.

Saggio di composizione - Lettere di vario genere e scritti di uso più frequente nella vita.

## GEOGRAFIA

*Primo anno.*

Geografia generale dell'Europa, suoi confini, monti, fiumi, e mari principali; sua divisione negli Stati ond'è composta - L'Italia in generale, suoi confini, suo spartimento politico - Stati italiani - Loro confini, monti, isole, laghi, fiumi; prodotti del suolo, dell'industria e del commercio; strade ferrate, telegrafi elettrici, popolazione, governo, forza militare, fortezze, porti commerciali e militari, stato economico, rendite e debito pubblico, divisione amministrativa, città più ragguardevoli e loro principali monumenti.

*Secondo anno.*

Principali Stati d'Europa dall'Italia in fuori; Spagna, Portogallo, Francia, Svizzera, Germania, Austria, Prussia, Belgio, Olanda, Gran Bretagna, Danimarca, Svezia e Norvegia, Russia, Turchia, Principati Danubiani, Grecia, Isole Ionie - Loro confini, popolazione, governo, produzioni, industria e commercio, forza militare, stato economico, città principali.

*Terzo anno.*

Africa - Monti, fiumi, mari ed isole - Stati e colonie che hanno relazioni dirette coll'Europa.

Asia - Monti, fiumi, mari ed isole - Principali Stati - La Turchia d'Asia, le Indie, l'Impero Cinese e il Giappone - Loro produzioni e commercio coll'Europa.

America - Stati principali - Colonie europee - Gli Stati Uniti, il Perù, il Chilì, il Brasile, il Messico - Loro produzioni e commercio coll'Europa.

Oceania - Suoi Stati, possessioni europee, principali produzioni e commercio coll'Europa.

Digitized by Google

## STORIA POPOLARE D'ITALIA.

### *Anno primo.*

L'Italia prima della fondazione di Roma - I Re di Roma - La repubblica e il consolato - La dittatura - Il tribunato - Coriolano - I Decemviri e Virginia - I Galli e Camillo - Le leggi Licinie - Guerra coi Sanniti - I Romani alle Forche caudine - Guerra di Pirro e Fabrizio - Prima guerra cartaginese, Attilio Regolo - Seconda guerra cartaginese, Publio Scipione africano - Terza guerra cartaginese, Catone l'antico - Guerra civile e i Gracchi - Caio Mario vincitore di Giugurta, dei Cimbri e dei Teutoni - Guerra sociale, Mario e Silla - Pompeo Magno - Congiura di Catilina - Giulio Cesare - Il primo triumvirato - Cesare dittatore - Secondo triumvirato - Fine della repubblica - Augusto imperatore - Tiberio - I tre ultimi imperatori della famiglia di Cesare, Caligola, Claudio, Nerone - I tre primi contendenti, Galba, Ottone, Vitellio - I tre Flavii, Vespasiano, Tito, Domiziano - I tre buoni imperatori, Nerva, Traiano, Adriano - Antonino Pio e Marco Aurelio imperatori filosofi - Decadenza dell'impero - Diocleziano - Costantino - Teodosio - Il cristianesimo sotto l'impero - Invasioni barbariche - Caduta dell'impero.

### *Anno secondo.*

Odoacre e suoi barbari - Teodorico e il regno degli Ostrogoti - Dominazione bizantina in Italia - Il regno dei Longobardi - Leggenda di Alboino e Rosmunda, di Autari e Teodelinda - Contesa dei re Longobardi coi papi - Chiamata dei Franchi e origine della potenza temporale dei pontefici - Caduta del regno dei Longobardi - Carlo Magno imperatore e suoi successori - Origine e prime glorie di Venezia - Eufemio di Messina ed i Saraceni in Italia - I re d'Italia italiani - I due Berengarii e Adalberto - I re della casa di Sassonia - Lotta di Arduino marchese d'Ivrea con Enrico II - La casa di Franconia - Riforme della Chiesa per opera di Gregorio VII, e contesa fra il papato e l'impero - Origine dei Comuni - I Normanni nell'Italia meridionale - Origine della real Casa di Savoia - Umberto Biancamano - Odone e la contessa Adelaide - Federico Barbarossa - La Lega Lombarda - Federico II, sue guerre coi papi e coi comuni - Fine della casa Sveva e venuta degli Angioini in Italia - I Vespri Siciliani - Discordie in Firenze - I Buondelmonti e gli Amedei, o i Guelfi e i Ghibellini - Farinata degli Uberti - I Bianchi e i Neri - Trasferimento della Sede pontificia in Avignone - La quarta crociata e Venezia - Guerra tra Genova e Pisa - Il conte Ugolino - Calata di Enrico VII - Matteo Visconti signor di Milano - Re Roberto di Napoli - La regina Giovanna e i suoi quattro mariti - Le compagnie di ventura e i condottieri - Cola di Rienzo e il ritorno dei papi in Roma - Il duca d'Atene a Firenze - I Ciompi - Venezia e Genova - Guerra di Chioggia - Vettor Pisani - Il trattato di Torino - Marin Faliero - Gian Galeazzo e Giovanni Maria Visconti duchi di Milano - Vicende del Piemonte e di Casa Savoia dopo la morte della contessa Adelaide - Amedeo V - Amedo VI o il Conte Verde e sua impresa d'Oriente - Il Conte Rosso e i suoi torneamenti - Giovanna II di Napoli - I due condottieri Sforza e Braccio - Filippo Maria Visconti - Il conte di Carmagnola - Francesco Sforza duca di Milano - Firenze e la casa dei Medici - Cosimo padre della patria - Con-

Digitized by Google

giura dei Pazzi - Lorenzo il magnifico - Venezia e i Foscari - Galeazzo Sforza duca di Milano - Amedeo VIII duca di Savoia - Cristoforo Colombo e la scoperta dell'America.

*Terzo anno.*

Stato dell'Italia sullo scorcio del secolo XV - Lodovico il Moro - Calata di Carlo VIII in Italia - Pier Capponi - Battaglia di Fornuovo - Fra Girolamo Savonarola - Calata di Luigi XII - La dominazione spagnuola a Napoli - Il duca Valentino - Giulio II - La Lega di Cambrai e la Lega Santa - Leon X - Francesco I e Carlo V - Seconda Lega Santa - Giovanni dalle Bande nere - Sacco di Roma - Incoronazione di Carlo V a Bologna - Andrea Doria - Assedio di Firenze e Francesco Ferruccio - Caduta di Firenze - Alessandro dei Medici - Il duca Cosimo I - Pier Luigi Farnese - Congiura dei Fieschi a Genova - Carlo III di Savoia - Emanuel Filiberto - La battaglia di San Quintino e il trattato di Castel Cambresi - Pio V e la battaglia di Lepanto - La riforma e il Concilio di Trento - Carlo Emanuele I - Trattati di Lione e di Brusolo - Politica italiana di Casa Savoia - Vittorio Amedeo I - Reggenza della duchessa Cristina in Piemonte - Carlo Emanuele II - Dominazione spagnuola in Lombardia e Napoli - Masaniello - La Toscana sotto i Medici - Venezia e i Turchi - Francesco Morosini - Il Principe Eugenio - Vittorio Amedeo II - Guerra per la successione di Spagna - Assedio di Torino - Pietro Micca - Vittorio Amedeo II re prima di Sicilia poi di Sardegna - I Borboni a Parma e a Napoli - Carlo Emanuele III - Battaglia di Guastalla - Guerra per la successione d'Austria - Cacciata degli Austriaci da Genova - Battaglia dell'Assietta - Riforme in Napoli, Toscana, Parma e Piemonte - Vittorio Amedeo III - Guerra della rivoluzione francese in Italia - Napoleone Buonaparte - Sue prime vittorie - Trattato di Campoformio - Mutazioni negli Stati italiani - Gli Austro-Russi - Passaggio del gran San Bernardo - Battaglia di Marengo - Napoleone imperatore e re d'Italia - Pio VII - Giuseppe Bonaparte e Gioachino Murat re di Napoli - Effetti della dominazione francese in Italia - Campagna di Russia e caduta di Napoleone - Trattato del 1815 - Vicende italiane dopo le ristorazioni - Carlo Alberto - Lo Statuto e la guerra dell'indipenza italiana - Vittorio Emanuele II e il nuovo regno italiano.

## Matematiche elementari.

### ARITMETICA.

*Primo anno.*

Sistema volgare di numerazione orale e scritta - Le quattro prime operazioni dell'aritmetica sui numeri interi e loro prove - Numeri e frazioni decimali - Le quattro prime operazioni dell'aritmetica sui numeri decimali - Massimo comun divisore di due numeri - Frazioni ordinarie - Semplificazione delle frazioni ordinarie - Riduzione di più frazioni allo stesso denominatore - Riduzione delle frazioni ordinarie in decimali e viceversa - Pesi e misure - Sistema metrico antico - Sistema metrico decimale - Esposizione delle misure effettive usate in commercio - Dei numeri complessi - Ridu-

zione dei numeri complessi alla forma di frazione ed e converso - Riduzione dei numeri complessi non decimali in decimali e viceversa - Le quattro prime operazioni sui numeri complessi (metodo delle frazioni ordinarie) - Conversione delle misure metriche decimali nelle antiche e viceversa - Uso delle tavole di riduzione - Regola del tre semplice e composta - Osservazione sui rapporti diretti ed inversi - Regola d'interesse e di sconto semplice - Regola di società o di partizione - Regola di alligazione - Regola di cambio - Principii della divisibilità dei numeri - Ricerca dei divisori primi di un numero intero - Ricerca di tutti i divisori di un numero intero - Ricerca del massimo comun divisore a più di due numeri dati - Riduzione di più frazioni al *minimo* denominatore comune - Conversione delle frazioni periodiche decimali in ordinarie.

## GEOMETRIA.

*Secondo anno.*

*Prime nozioni e definizioni* - Solido o corpo geometrico - Dimensioni de corpi - Volumi - Superficie - Linee - Punti - Linea retta - Linee curve - Varietà infinita delle linee curve - Superficie piane - Superficie curve - Regoli - Verificazione dei regoli - Verificazione delle superficie piane.

*Posizioni particolari e rispettive delle linee rette* - Angolo e sue specie - Rette perpendicolari - oblique - Linea retta verticale - Retta orizzontale - Rette parallele - Proprietà degli angoli adiacenti formati da rette che s'intersecano; e proprietà degli angoli opposti al vertice - Tracciamento effettivo delle linee sulla carta, sul terreno, e pei bisogni delle arti.

*Figure piane* - Figure rettilinee, curvilinee, mistilinee - Poligono e sue specie, cioè triangolo, quadrilatero, pentagono, esagono, ettagono, ottagono, ecc. - Poligoni convessi - Diagonali d'un poligono - Come si distinguano i triangolari rispetto ai lati, e come si distinguano rispetto agli angoli - Nomi particolari dati ai lati dei triangoli rettangoli - Come si distinguano i quadrilateri.

*Circolo* - Definizione - Centro del circolo - Circonferenza - Raggio e diametro - Corda - Secante - Tangente - Arco di circolo - Quadrante - Settore circolare - Segmento circolare - Saetta - Angolo al centro - Angolo inscritto - Angolo circoscritto - Poligono inscritto e circoscritto ad un circolo - Circolo inscritto e circoscritto ad un poligono - Circoli concentrici - Corona circolare - Lunola od unghia circolare - Circoli tangenti - Divisione della circonferenza del circolo, sessagesimale e centesimale - Tracciamento effettivo delle linee circolari.

*Eguaglianza dei triangoli e problemi relativi* - Condizioni necessarie sufficienti perchè due triangoli sieno eguali fra di loro - Modi diversi con cui si può formare un triangolo eguale ad un triangolo dato - Costruzione di un triangolo equilatero, essendone dato il lato - Costruzione di un triangolo, essendone dati i tre lati - Come si divida un angolo in due parti eguali - Come si conduca una perpendicolare ad una retta data - 1° per un punto preso sulla retta - 2° per un punto preso fuori della retta - Come si formi sopra una retta data, in un punto dato, un angolo eguale ad un

Digitized by Google

altro dato - Stromenti per tracciare linee perpendicolari sulla carta, sul terreno e pei bisogni delle arti - Verificazione di questi stromenti.

*Proprietà principali dei triangoli isosceli od equicruri* - Angolo maggiore in qualsivoglia triangolo - Proprietà delle oblique e della perpendicolare tirate da uno stesso punto ad una retta.

*Rette parallele* - Denominazione degli angoli formati da una retta che interseca due rette parallele fra di loro - Stabilire fra i detti angoli quali sieno eguali fra di loro, e quali sommati insieme due a due dieno per somma due angoli retti - Come si riconosca il parallelismo di due o più rette - Come si debba procedere per condurre ad un punto dato una parallela ad una retta data - Stromento detto *parallela* o *parallele*, per tracciare linee parallele sulla carta - Tracciamento delle linee parallele colla squadra - Applicazioni più usuali delle linee parallele.

*Valore della somma degli angoli di qualsivoglia triangolo* - Relazione tra l'angolo esterno di un triangolo e li due angoli interni non adiacenti ad esso - Valore della somma dei due angoli acuti di qualunque triangolo rettangolo - Valore della somma di tutti gli angoli interni di un poligono convesso - Valore costante della somma di tutti gli angoli esterni di un poligono convesso che si ottengono prolungandone i lati nello stesso verso.

*Parallelogrammi* - Proprietà principali del parallelogramma - Proprietà del rombo - Costruzione di un parallelogramma, essendone dati due lati contigui e l'angolo fra i medesimi - Costruzione di un rettangolo, dati i due lati - Costruzione del quadrato avendone il lato.

*Misura delle linee rette* - Regoli divisi per le misurazioni - Modo pratico per procedere alla misura effettiva delle linee sul terreno e nelle applicazioni delle arti - Ricerca della misura comune di due rette e loro rapporto numerico.

*Principii fondamentali per la misura delle aree* - Che cosa s'intenda per area di una figura - Quando le figure diconsi eguali, e quando equivalenti - Unità di misura delle aree - Rapporto di due parallelogrammi aventi egual base, ma altezza differente, ovvero altezza eguale e base diversa - Rapporto di due parallelogrammi che hanno basi ed altezze diverse - Rapporto di due triangoli qualunque - Rapporto di due triangoli aventi un angolo eguale.

*Misura delle aree delle figure rettilinee* - Misura delle aree del rettangolo, del parallelogramma, del triangolo, del trapezio - Misura dell'area d'un poligono qualunque - Misura approssimativa di una figura terminata in parte da linee rette ed in parte da linee curve, ovvero anche da tutte linee curve - Cenni pratici sull'agrimensura ed in generale sui metodi di misurazione delle aree sul terreno e nelle applicazioni delle arti.

*Figure equivalenti* - Equivalenza del quadrato fatto sulla somma di due rette - Equivalenza del quadrato fatto sulla differenza di due rette - Equivalenza del quadrato costrutto sull'ipotenusa di un triangolo rettangolo alla somma dei quadrati costrutti sopra i due cateti - Modo di trovare il valore dell'ipotenusa di un triangolo rettangolo quando se ne conoscano i due cateti - Ricerca del valore di uno dei cateti di un triangolo rettangolo quando si conoscano l'ipotenusa e l'altro cateto - Rapporto della diagonale al lato del quadrato - Applicazioni delle proprietà del triangolo rettangolo alla so-

luzione di quesiti pratici, siccome della misura di distanze in tutto od in parte inaccessibili, servendosi della squadra per istabilire o fissare angoli retti e semiretti - Costruzione di un parallelogramma equivalente ad un triangolo dato - Trasformazione d'un poligono dato in un altro equivalente che abbia un lato di meno - Riduzione di un poligono qualunque ad un triangolo equivalente - Costruzione di un quadrato equivalente alla somma od alla differenza di due quadrati dati - Costruzione d'un quadrato equivalente alla metà d'un quadrato dato.

*Triangoli simili* - Condizioni necessarie sufficienti perchè due triangoli siano simili - Sopra una retta data costrurre un triangolo simile ad un triangolo dato - Proprietà principali dei due triangoli in cui viene diviso un triangolo rettangolo dalla perpendicolare calata sull'ipotenusa dal vertice dell'angolo retto - Ragione delle aree di due triangoli simili.

*Poligoni simili* - Come i poligoni simili vengano divisi da diagonali omologhe in egual numero di triangoli simili e similmente disposti - Sopra una retta data costrurre un poligono simile ad un poligono dato - Ragione dei perimetri e delle aree dei poligoni simili - Rette proporzionali - Ricerca di una quarta proporzionale a tre rette date - Divisione geometrica di una retta in parti eguali, ovvero in parti proporzionali a numeri dati, o nella stessa ragione in cui è divisa un'altra retta - Scale geometriche e loro costruzione - Scale ticoniche - Uso delle scale nella formazione dei piani.

*Misura degli angoli* - Misura di un angolo qualunque - Misura di qualsivoglia angolo inscritto in un circolo - Misura di un angolo compreso fra una tangente ed una corda - Misura degli angoli che hanno il vertice tra il centro e la periferia - Misura di un angolo compreso fra due secanti che si taglino fuori del circolo - Riportatori grafici - Cenni sugli stromenti angolari di uso più ordinario - Importanza delle misure angolari nella levata dei piani, delle coste, ecc.

*Questioni relative alla linea retta ed alla circonferenza di circolo* - Proprietà della tangente ad un circolo - Condurre una tangente ad un punto dato di una circonferenza di circolo - Condurre una tangente ad un circolo da un dato punto esterno - Riconoscere di due corde condotte in un circolo quale sia la più lunga - Descrivere un segmento di circolo capace di un angolo dato - Trovare la media proporzionale tra due rette date - Relazione che passa fra le parti di due corde che s'intersecano - Relazione che passa fra le intere secanti condotte per uno stesso punto esterno ed i loro segmenti esterni - Relazione che passa fra la tangente e la secante condotte ad un circolo per uno stesso punto esterno - Per tre punti far passare una circonferenza di circolo - Trovare il centro di un arco circolare.

*Poligoni inscritti e circoscritti al circolo* - Inscrivere un circolo in un triangolo dato - Circoscrivere un circolo ad un triangolo dato - Quali sono i poligoni che diconsi regolari - Modi per iscrivere e per circoscrivere un circolo ad un poligono regolare - Poligoni regolari che la geometria elementare insegna ad inscrivere od a circoscrivere ad un circolo dato - Regole per inscrivere o circoscrivere ad un circolo il quadrato, il triangolo equilatero, l'esagono regolare, il decagono regolare, il pentagono regolare ed il pentadecagono regolare - Uso delle figure regolari nelle arti.

Digitized by Google

*Misura dei poligoni regolari e del circolo* - Misura dell'area di un poligono regolare - Rapporto dei perimetri e delle aree dei poligoni regolari dello stesso numero di lati - Rapporto delle circonferenze di due circoli - Rapporto delle aree di due circoli - Rapporto costante della circonferenza al diametro di qualunque circolo - Misura dell'area del circolo - Formola relativa - Ricerca della lunghezza di un arco di un dato numero di gradi, minuti e secondi, in un circolo di raggio dato, e per converso ricerca del numero di gradi, minuti e secondi contenuti in un arco di lunghezza data - Misura dell'area del settore circolare, della corona circolare e del segmento circolare.

*Nozioni di geometria nello spazio* - Definizioni - Piani e rette nello spazio Definizione d'una retta perpendicolare ad un piano; parallela ad un piano - Angolo di una retta con un piano - Angolo diedro colla sua misura - Angolo solido - Specie diverse di angoli solidi - Poliedro - Specie diverse di poliedri - Prisma - Parallelepipedo - Cubo - Diagonali di un poliedro - Piramide - Piramidi regolari - Tronchi di piramidi - Tronchi di prisma - Corpi rotondi - Cilindro - Cono - Sfera - Settore sferico - Segmento sferico - Spicchio sferico.

Misura delle superficie dei poliedri, del cilindro, del cono, del tronco di cono; della sfera, della calotta sferica e del fuso sferico.

Misura dei volumi - Misura del parallelepipedo, del prisma, d'una piramide, d'un tronco di prisma, d'un tronco di piramide, del cilindro, del cono, del tronco di cono, della sfera, dei settori e segmenti sferici, e dello spicchio sferico - Applicazioni le più usuali e semplici della stereometria pratica.

## ALGEBRA.

### *Terzo anno.*

*Parte prima.* — Differenza fra l'algebra e l'aritmetica - Addizione - Sottrazione e moltiplicazione algebrica - Divisione algebrica di un monomio o polinomio per un monomio - Semplificazioni delle frazioni algebriche e riduzione di un intero in frazione - Le quattro operazioni sulle frazioni algebriche - Riduzione delle formole algebriche in numeri - Formazioni delle potenze ed estrazione delle radici dei monomi algebrici - Formola algebrica del quadrato e del cubo di un binomio; sua applicazione al quadrato ed al cubo di un numero composto di decine ed unità - Risoluzione delle equazioni di 1° grado e di 2° grado, ma *pure*, ad una sola incognita.

*Parte seconda.* — Potenze e radici dei numeri - Estrazioni delle radici quadrate e cubiche dei numeri intieri - Estrazioni delle radici quadrate e cubiche delle quantità frazionarie - Estrazione delle radici per approssimazione - Studio compìto delle proprietà delle proporzioni - Esercizi diversi sulle regole del tre, semplice e composta - Uso dei corrispondenti metodi speditivi - Esercizi sulle regole di società a tempi eguali, a tempi ineguali, a patti proporzionali.

Esercizi sulla regola d'alligazione.

Esercizi sulla regola di cambio.

## Disegno.

### Primo anno. — *Ornato.*

Studi preparatorii - Copia delle prime tavole degli elementi d'ornamenti del Moglia - semplice contorno a matita.

### Secondo anno. — *Ornato e disegno lineare.*

(Ornato) - Continuazione della copia degli elementi del Moglia a matita a semplice contorno.

(Disegno lineare) - Definizione delle figure geometriche piane e solide - Descrizione ed uso degli strumenti atti al disegno geometrico - Modo di avverarne l'esattezza - Soluzione di tutti i problemi grafici di geometria elementare - Copia e riduzione delle figure - Costruzione ed uso della scala ticomica e semplice - Costruzione dei poligoni regolari - Modo d'inscrivere e circoscrivere poligoni regolari entro i circoli, condurre tangenti ai circoli - Applicazione dei poligoni regolari al disegno di pavimenti e soffitti - Copia di oggetti usuali.

### Terzo anno. — *Ornato e disegno lineare.*

(Ornato) - Copia di disegni variati ombreggiati ad una e due matite, dall'Albertolli, Julienne, Carot, ecc., atti a formare esperti disegnatori.

(Disegno lineare) - Teorica delle proiezioni - Linee, superficie e solidi - Origine degli ordiniarchi tettonici - Nomenclatura e costruzione geometrica delle sagome - Disegno dei tre primi ordini architettonici - Toscano - Dorico - Ionico - Applicazione degli ordini nell'architettura.

## Lingua francese.

### Secondo anno. — *Del corso delle scuole tecniche.*

Preliminari.

Regole di pronuncia - Segni ortografici - Tavola sinottica delle terminazioni dei verbi - Formazione dei tempi - Coniugazione dei verbi ausiliari e dei verbi regolari.

*Lettura di luoghi scelti da autori classici francesi* (da proseguirsi nell'intiero insegnamento) - Còmpiti di traduzione dall'italiano in francese.

Insegnamento elementare.

I. Parti del discorso francese - Nome - Nomi collettivi - Collettivi generali; collettivi partitivi - Genere del nome - Forma del plurale nei nomi regolari e negl'irregolari.

II. Articolo - Elisione dell'articolo - Con quali preposizioni debba talora contrarsi l'articolo francese.

III. Aggettivo. Forma del femminile e del plurale negli aggettivi regolari e negl'irregolari - Gradi dell'aggettivo qualificativo - Termini del comparativo francese - Comparativo speciale di alcuni aggettivi - Superlativo assoluto; superlativo relativo.

Digitized by Google

IV. Pronomi ed aggettivi indicativi - Pronomi personali soggetti; pronomi preceduti da una preposizione; pronomi retti da un verbo senza preposizione espressa; particelle *y* ed *en* - Eccezione concernente il soggetto e il complemento dell'imperativo - Pronomi ed aggettivi possessivi - Differenze più notevoli che corrono fra la lingua francese e l'italiana nell'uso dell'aggettivo possessivo - Pronomi ed aggettivi dimostrativi - Come ed in quali casi si debba esprimere la prossimità e la lontananza per mezzo dei dimostrativi.

Pronomi relativi - Pronome *dont*.

Pronomi interrogativi.

Pronomi ed aggettivi indefiniti - Aggettivi numerali.

V. Verbo e sue coniugazioni - Soggetti e complemento dei verbi - Modificazioni accidentali nell'ortografia di alcuni verbi - Norme *e studio di coniugazione dei verbi irregolari e difettivi* - Forma negativa del verbo - Pretermissione della particella negativa supplementare - Forma interrogativa - Uso ed ortografia speciale di alcuni verbi interrogativi - Forma unipersonale - Verbi essenzialmente unipersonali; verbi accidentalmente unipersonali - Participii - Participio presente; quando possa essere adoperato - Participio passato coll'ausiliare *être;* coll'ausiliare *avoir*.

VI. Avverbi che occorrono più frequenti nel discorso - Formazione degli avverbi dagli aggettivi - Gradi degli avverbi - Avverbi francesi adoperati a surrogare gli aggettivi di quantità italiani - Locuzioni avverbiali.

VII. Cenni sulle preposizioni più ovvie; locuzioni prepositive.

VIII. Congiunzioni più comuni e locuzioni congiuntive - Elisione irregolare di alcune congiunzioni.

IX. Interiezioni più volgari e locuzioni esclamative.

*Còmpiti di traduzione dall'italiano in francese.*

TERZO ANNO.

Ripetizione compendiata dell'insegnamento elementare dell'anno precedente - Norme di costruzione analitica - Inversione - Costruzioni usuali - Elissi e pleonasmi - Sintassi degli aggettivi.

I. Nomi atti a ricevere i due generi - Formazione del plurale nei nomi composti - Casi in cui possano i nomi propri essere fatti plurali - Plurale dei nomi tolti a prestanza da una lingua straniera.

II. Quando debbe porsi o preterirsi l'articolo davanti ai collettivi partitivi - Concordanza od invariabilità degli articoli che precedono alcuni avverbi del comparativo.

III. Concordanza dell'aggettivo col nome - Genere degli aggettivi che trovansi col nome *gens* - Invariabilità di alcuni aggettivi - Aggettivi il cui genere varia secondo che o precedono, o seguono il nome.

IV. Casi in cui il pronome personale od altro soggetto debba essere posposto al verbo - Differenze che notansi fra la lingua francese e italiana per ciò che riguarda l'uso e l'ordinamento di alcuni pronomi personali adoperati come complementi - Uso del pronome *soi*.

Digitized by Google

Quando debbasi surrogare l'aggettivo possessivo all'articolo; e quando adoperare la particella *en*, invece dell'aggettivo possessivo - Come debba tradursi l'aggettivo possessivo italiano che ha senso di pertinenza.

Uso del pronome *ce* in qualità di soggetto complementare del verbo *être*. Numero del verbo *être* preceduto dal pronome *ce* - Quando debbasi intralasciare il pronome *ce* davanti al relativo.

In quali casi possa al pronome relativo venir surrogato l'avverbio *où*.

In quali sensi si adoperi l'interrogativo *quoi* non preceduto da preposizione.

Invariabilità degl'indefiniti *tout* e *même* adoperati in senso avverbiale - Indefiniti *quoi*, *quel*, *quelque* seguìti dalla congiunzione *que* adoperati nel senso di *qualunque*, *per quanto*, ecc. Ortografia ed uso speciale di alcuni aggettivi numerali.

V. Concordanza dei verbi coi loro soggetti - Confronto dei verbi intransitivi francesi con gli italiani per quanto concerne l'ausiliare - Quando debba al modo congiuntivo italiano venir surrogato l'indicativo francese - In qual modo sia d'uopo tradurre la forma dell'infinito italiano presa in senso ora di nome, ora d'imperativo negativo - Participio passato di un verbo riflesso - Participio passato seguìto da un infinito - Norme speciali sulla concordanza ed invariabilità del participio passato.

VI. Distinzione ed uso di quei modi avverbiali che possono dai giovani principianti più facilmente essere scambiati, quali sono *si* ed *aussi*, *tant* ed *autant*, *davantage* e *plus*, *comme* e *comment*, ecc. - Quando debbasi, sebbene in frase non negativa, adoperare la particella negativa *ne*.

VII. Preposizioni italiane che devono sopprimersi dopo alcuni verbi francesi - Diversi modi in cui può essere tradotta la preposizione italiana *da* - Delle preposizioni *vers* ed *envers*, *entre* e *parmi*, *par* e *pour*, *près* ed *auprès*, *en* e *dans*, *voici* e *voilà*, ed altre che possono più facilmente confondersi e scambiarsi.

VIII. Uso speciale delle congiunzioni *et* e *ni* - Come vengano in più guise tradotte parecchie congiunzioni italiane di senso molteplice, quali sono *perchè*, *finchè*, *e*.

IX. In qual modo debba tradursi in una frase esclamativa l'aggettivo e l'avverbio italiano *quanto*.

Cenni sui principali idiotismi delle due lingue francese ed italiana - Traduzione degl'italianismi più comuni.

Còmpiti d'invenzione, come dialoghi, descrizioni, racconti, e sopra ogni altro lettere e scritture diverse riguardanti all'amministrazione, agli affari di commercio, ecc.

Digitized by Google

## Elementi di storia naturale e di fisico-chimica.

TERZO ANNO. — *Del corso delle scuole tecniche.*

*Fisica.*

Corpi e materia - Costituzioni dei corpi - Loro proprietà generali - Forze e loro equilibrio - Componenti e risultante - Gravità; suoi effetti sui corpi sostenuti e non sostenuti, e sul pendolo; centro di gravità e metodi pratici per ritrovarlo - Applicazioni della leva e del piano inclinato alle bilance, alla stadera, alle carrucole ed al tornio, alla vite ed agli strumenti più comuni - Principio di Archimede sui corpi immersi nei fluidi; corpi galleggianti; bilancia di Nicholson - Effetti più comuni della capillarità - Effetti della elasticità: suono.

*Fluidi imponderabili* - Calorico; dilatazione e contrazione dei corpi; termometri di Réaumur od ottantigrado, di Celsius o centigrado - Fusione e congelazione, ebullizione, vaporizzazione - Propagazione del calorico per conducibilità e per irradiazione, e relative applicazioni ai più comuni bisogni della vita - Diversa capacità dei corpi per il calorico - Luce e sua propagazione; Riflessione e suoi effetti sugli specchi piani; rifrazione e suoi effetti sul prisma e sulle lenti - Elettricità statica; Elettroforo e macchina elettrica - Diversi effetti delle scintille, delle scariche elettriche - Elettricità dinamica; pile del Volta, di Daniel e di Bunsen - Magnetismo; calamita naturale ed artificiale; ago di declinazione applicato alla bussola; calamita temporaria e sue applicazioni ai telegrafi elettrici - Meteorologia - Aria atmosferica; sua composizione e proprietà fisiche - Barometro ed igrometro - Climi e stagioni - Venti - Lampo, tuono e fulmine - Nubi, nebbia, pioggia, neve, gragnuola, rugiada e brina - Fiumi, laghi e sorgenti - Fontane modanesi e salienti, fontanili, ecc.

*Chimica.*

Corpi semplici e composti; molecole ed atomi; affinità e coesione - Metalloidi e metalli - Composizione dell'aria e proprietà dell'ossigeno; combustione - Composizione dell'acqua e proprietà dell'idrogeno - Nozioni sul carbonio e sullo zolfo - Acido carbonico, ossido di carbonio, gas illuminante - Acido solforico, solforoso, idrosolforico - Acido azotico - Cloro, sue proprietà; modo di ottenerlo, e preparati per l'igiene - Acido cloridrico - Nozioni sulla potassa, sulla soda, sull'ammoniaca e sulla calce - Metalli e loro proprietà principali - Ferro, rame, stagno, piombo, zinco, mercurio, argento, oro, platino - Sali; loro proprietà generali - Cenni sulla nomenclatura - Carbonato di calce, solfato di calce, carbonati di potassa e di soda, nitrato di potassa, allume, sal comune - Corpi organici; principali elementi che li compongono, e prodotti della loro distillazione.

*Storia naturale.*

Oggetto della storia naturale - Divisione dei corpi in organici ed in inorganici; minerali, piante ed animali.

*Mineralogia e geologia.*

Che cosa s'intenda per minerali e per roccie - Riconoscimento dei principali minerali di ferro, di rame, di stagno, di piombo, di zinco - Cenni sui

Digitized by Google

cristalli - Roccie ignee e di sedimento; sunto dei principali fenomeni geologici; origine dei petrefatti; differenza fra carbon fossile e ligniite - Calce carbonata e solfata - Granito e gneis; porfidi - Vulcani - Pozzi trivellati, o artesiani, o modanesi.

*Zoologia.*

Caratteri degli animali - Tessuti principali - Funzioni e cenni sulla digestione, sulla circolazione, sulla respirazione - Vertebrati e invertebrati - Mammiferi, uccelli, rettili e pesci - Indicazioni sugli ordini dei mammiferi con qualche esempio e loro utilità.

*Botanica.*

Caratteri delle piante - Tessuto cellulare e vascolare - Tronco, radici, foglie, gemme, fiore e frutto - Come si distingua per la struttura delle foglie e del fusto una dicotiledone da una monocotiledone - Assorbimento, respirazione e nutrizione delle piante - Descrivere una leguminosa, una rosacea, una crucifera, una composta, una graminacea - Germogliamento ed innesto.

## Nozioni intorno ai diritti ed ai doveri dei cittadini.

TERZO ANNO. — *Del corso delle scuole tecniche.*

*Nazione e Governo.*

(*a*) *La società politica necessaria quanto la famigliare per la conservazione ed il perfezionamento dell'uomo.*

(*b*) *Divisione naturale del genere umano in varie nazioni - Della nazione e patria.*

(*c*) Necessità d'un potere sovrano per governarla.

(*d*) Del cittadino - Del diritto come facoltà legittima di operare - Delle leggi.

*Diritti dei cittadini.*

1° *Diritti naturali e civili* spettanti a tutti gli uomini.

(*a*) L'uguaglianza di diritto, non di fatto.

(*b*) La libertà, non la licenza - Libertà di coscienza e di culto - Inviolabilità del domicilio - Diritto di radunanza.

(*c*) Il possesso - Sproporzione forzata per cagione di utilità pubblica - *Servitù e limitazioni legali imposte al possesso.*

(*d*) L'osservanza delle convenzioni.

(*e*) Leggi e codici che regolano e tutelano questi diritti.

2° *Diritti politici* spettanti ai soli cittadini.

(*a*) Diritto d'elettorato e d'eleggibilità per la nomina dei deputati al Parmento nazionale - Per nominare i consiglieri provinciali - Per la nomina del sindaco e dei consiglieri municipali.

(*b*) Diritto di essere ammesso alle cariche di Stato - Di aver luogo tra i giudici del fatto.

(*c*) Pubblicità degli atti del Governo.

(*d*) Libertà della stampa con censura repressiva.

(*e*) Diritto di petizione.

*Doveri dei cittadini.*

1° Dovere di fedeltà verso i principi della stirpe sabauda, magnanimi fon-

Digitized by Google

datori, leali difensori delle nostre libertà interiori e valorosi conquistatori della nazionale independenza.

2° Doveri di rispettare la giustizia ossia i diritti di tutti.

3° Dovere di esercitare secondo coscienza i diritti politici e le cariche affidate.

4° Dovere di fornire al Governo tutti i mezzi necessari alla conservazione ed all'incremento della civile società.

(*a*) Necessità di una forza armata per la sicurezza interna ed esterna - Dovere di tutti i cittadini di concorrere alla sua formazione.

(*b*) Obbligo di sottostare alla leva ed alla iscrizione marittima per la formazione delle milizie regolari - Mostruosità e pericoli di milizie mercenarie estere.

(*c*) Obbligo d'iscriversi nella guardia nazionale - Origine di questa cittadinesca istituzione e sua destinazione speciale - Composizione e ufficio della medesima.

(*A*) Necessità di mezzi pecuniari per le spese sociali (dello Stato - della provincia - del comune) - Dovere di pagare per ciò un tributo pecuniario al Governo.

(*B*) Deliberazione dei tributi nel Parlamento nazionale.

(*C*) Proporzione dell'imposta.

(*D*) Del credito pubblico - Del debito pubblico.

## Contabilità o computisteria.

1° *Nozioni elementari sugli atti di commercio:* Commerciante chi sia - Il commerciante da chi e dove compra; a chi e dove vende - Commercianti ed agenti mezzani per le compre e per le vendite - Commercianti ed agenti per le spedizioni - Commercianti ed agenti per le assicurazioni - Commercianti ed agenti per le operazioni di sconto e di negoziazione degli effetti.

2° *Titoli comprovanti o statuenti gli atti di commercio:* Nota di vendita - Conto di compra - Conto di vendita - Lettera di vettura - Polizza di carico - Polizza d'assicurazione marittima - Lista e nota di pagamento - Ricevuta - Biglietto all'ordine - Biglietto a domicilio - Lettera di cambio - Atto di protesta - Rivalsa - Conto di ritorno - Mandato commerciale - Mandato amministrativo - Lettera di credito - Lista e nota di sconto - Definizione dei sopradetti titoli e varie loro parti.

3° *Sistema monetario dello Stato:* Unità monetaria - Monete decimali d'oro, d'argento e di rame - Monete non decimali d'oro - Valore di tariffa - Titolo - Piede monetario che cosa sia - Valore legale dell'oro e dell'argento - Diritto di conio - Dimostrazione del rapporto di valore tra l'oro e l'argento - Calcoli relativi alla lega, al contenuto fino dei metalli nobili.

4° *Nozioni elementari sul cambio:* Origine del cambio - Fine, utilità - Cambio diretto - indiretto - Cambio interno - esterno - Espressioni del prezzo del cambio - Unità monetarie di piazze estere - Amburgo - Amsterdam - Augusta - Berlino - Francoforte - Londra - Parigi - Napoli - Pietroburgo - Roma - Vienna - Valore intrinseco delle medesime - Loro suddivisioni - Cause determinanti le variazioni nel prezzo del cambio.

5° *Fondi pubblici dello Stato:* Cagioni che obbligano i Governi a contrarre

prestiti col pubblico - Prezzo d'emissione - Denominazione dell'interesse - Cause determinanti il rialzo od il ribasso - Rendite perpetue - Rendite redimibili - Obbligazioni dello Stato - Tempi più notabili della creazione delle une e delle altre - Differenza fra le rendite e le obbligazioni - Base del prestito 1850, detto *capitale anglo-sardo* - Calcoli aritmetici correlativi.

6° *Tenuta dei libri in partita semplice:* Definizione della tenuta dei libri di commercio - Libri principali - Libri ausiliari - Dimostrazione della loro forma e dell'ufficio a cui sono generalmente destinati - Ragioni per cui si preferisce la partita semplice alla partita doppia - Formola in partita semplice per esprimere il debito ed il credito di una persona - Quali operazioni debbano assolutamente essere registrate sul giornale della partita semplice - Come si compilino gli articoli di operazioni *miste*, cioè fatte parte a contanti e parte a *termine* - Come si verifichi l'esattezza del riporto degli articoli dal giornale al mastro - Formazione del bilancio - Da che cosa siano rappresentati i valori attivi ed i valori passivi - Come si riconosca a quanto monti il fondo capitale, ed il guadagno o la perdita risultata - Liquidazione - Casi che danno luogo alla liquidazione.

7° *Conti correnti ad interesse:* Regolamento dei medesimi col metodo diretto *a numeri* - Idem col metodo diretto a parti aliquote - Casi che danno luogo ai così detti *numeri rossi.*

8° *Tenuta dei libri di famiglia:* Formazione del bilancio o situazione di un patrimonio - Varie sue categorie - Formazione di un bilancio presuntivo attivo - diviso in entrate ordinarie ed entrate straordinarie - Categoria delle entrate - Formazione di un bilancio presuntivo passivo, diviso in ispese ordinarie ed in ispese straordinarie - Categorie delle spese - Tenuta pratica del memoriale di cassa - Idem del libro di cassa - Idem del memoriale delle entrate - Idem del memoriale delle spese - Come si verifichi l'esattezza della registrazione delle entrate e delle spese.

# ISTITUTI TECNICI

## Programmi d'esame

### LETTERATURA ITALIANA.

*Primo anno.*

Parte precettiva - Dell'arte del comporre - Dello stile - Varietà degli stili - Ragioni di questa varietà - Regole per formare un buono stile - Componimenti di prosa - Lettere, dialoghi, trattati, favole, novelle, romanzi, storie e orazioni - Vari generi di eloquenza presso i popoli antichi e moderni.

Lettura di lettere, dialoghi, novelle, luoghi scelti di storia e di eloquenza dei nostri più riputati scrittori antichi e moderni - Saggio di memoria e di recitazione sopra i medesimi - Saggio di composizione.

Digitized by Google

*Secondo anno.*

Parte precettiva - Delle principali differenze che intercedono fra la prosa e la poesia - Poesia lirica: ode, sonetto, canzone - Poesia didascalica: poema didattico o insegnativo, satira, sermone, epistola - Poesia narrativa: poema epico od eroico: poema romanzesco o cavalleresco: poema eroicomico - Poesia drammatica, tragedia, commedia, melodramma.

Commento filologico ed estetico sopra alcuni luoghi scelti di Dante, Petrarca, Ariosto, Tasso, Parini, Alfieri, Monti, Foscolo, Manzoni ed altri.

Saggio di composizione.

## STORIA LETTERARIA.

*Primo anno.*

Nascimento della letteratura italiana - Il secolo XIV: Dante, Petrarca e Boccaccio - Il secolo XV - Risorgimento degli studi classici - Lorenzo dei Medici, Poliziano, Pulci, Bajardo, Pandolfini o Leon Battista Alberti, Savonarola - Il secolo XVI - Indole di questo secolo - Storici: Macchiavelli, Guicciardini, Giambullari; altri prosatori: Casa, Caro, Firenzuola; poeti: Ariosto, Tasso, Berni, Alamanni.

*Secondo anno.*

Secolo XVII - Indole di questo secolo - Prosatori: Galileo, Redi, Davila, Bentivoglio, Sarpi, Pallavicino, Bartoli, Segneri - Poeti: Guidi, Testi, Filicaia, Chiabrera, Tassoni, Marini - Secolo XVIII - Condizioni della prosa e della poesia in questo secolo - Muratori, Parini, Alfieri, Metastasio, Goldoni, Gozzi, Baretti, Cesari - Secolo XIX - Il classicismo ed il romanticismo - Botta, Colletta, Monti, Foscolo, Manzoni.

## GEOGRAFIA E STORIA.

*Primo anno.*

Geografia e storia d'Europa - *Dalla caduta dell'impero d'Occidente sino ai Carolingi* 476-752 - Esposizione geografica dell'Europa sullo scorcio del V secolo - L'Italia sotto la dominazione de' Barbari - I Visigoti in Ispagna - Il regno dei Franchi sotto i Merovingi - Costituzione degli Stati germanici - L'impero Bizantino sotto Giustiniano - Leone Isaurico e gli Iconoclasti - Storia degli Arabi - Maometto e i Califfi - Gli Arabi in Ispagna.

Dai Carolingi sino alle Crociate 752-1100.

Esposizione geografica dell'Europa ai tempi di Carlo Magno - Il regno franco sotto i Carolingi - Carlo Magno e i suoi successori - Ugo Capeto - La Germania sotto la Casa di Sassonia e di Franconia - Lotta dell'Impero colla Chiesa - L'Italia sotto i re propri e sotto i re tedeschi - L'Inghilterra sotto i re sassoni e danesi - Alfredo il Grande e Canuto - Ristorazione e caduta della dinastia anglo-sassone - La Spagna sotto i califfi ommiadi e l'età d'oro della letteratura araba - I regni cristiani nella penisola ispanica.

Epoca delle Crociate 1076-1270.

Esposizione geografica d'Europa al tempo delle crociate - Le sette crociate - Loro conseguenze - Gli Spedalieri o Cavalieri di San Giovanni - I Templari - L'ordine teutonico - L'impero germanico sotto gli Hohenstaufen - Federico Barbarossa - I comuni d'Italia - Il regno delle Due Sicilie sotto i Normanni e sotto gli Hohenstaufen - La Francia sotto Luigi VI e VII - Filippo Augusto e gli Albigesi - Luigi VIII e Luigi IX o il Santo - L'Inghilterra sotto i re normanni - Guglielmo il Conquistatore - L'Inghilterra sotto i Plantageneti - Giovanni Senza Terra e la *Magna-Charta* - La Spagna sotto gli Almoadi - I regni cristiani nella penisola iberica - I Fueros e le Cortes - L'impero bizantino sotto i Comneni.

Dalla fine delle Crociate alla scoperta dell'America 1270-1492.

Le signorie e i principati in Italia - Il regno di Napoli sotto gli Angioini - La Germania e Rodolfo d'Absburgo - Sigismondo e il Concilio di Costanza - La Svizzera e Guglielmo Tell - La Francia da Luigi IX a Carlo VIII - Inghilterra e Scozia - Gli ultimi re Plantageneti - I re delle case di Lancastro e di Yorck - Spagna e Portogallo - Viaggi e scoperte marittime dei Portoghesi - L'impero bizantino sotto i Paleologi - I Turchi e la caduta dell'impero d'Oriente - Cristoforo Colombo e la scoperta dell'America - Esposizione dello svolgimento della civiltà nel medio evo.

*Secondo anno. — Continua la geografia e storia d'Europa.*

Dalla scoperta dell'America al trattato di Castel Cambresi 1492-1559.

Esposizione geografica dell'Europa verso la fine del secolo XV - Scoperte, conquiste e colonie degli Europei nelle altre parti del mondo - L'Italia centro della politica europea - La Francia sotto Carlo VIII, Luigi XII, Francesco I ed Enrico II - La Spagna sotto Carlo V - Il Portogallo sotto Emanuele il Grande - Il traffico dei neri - La Germania e Lutero - La Svizzera e Calvino - L'Inghilterra e la Scozia - Enrico VIII e Anna Bolena - L'impero ottomano sotto Solimano II - Le conquiste di Tunisi e di Tripoli, della Morea e dell'Arcipelago.

Dal trattato di Castel Cambresi alla morte di Carlo II re di Spagna 1559-1700.

L'Italia sotto il predominio spagnuolo - Le guerre civili e religiose in Francia - Gli Ugonotti - Regni di Enrico IV e di Luigi XIII - Il Richelieu - Il Mazzarino - Regno di Luigi XIV - La Spagna - Regno di Filippo II - L'Inghilterra e la Scozia - Regno di Elisabetta - Maria Stuarda - Giacomo I Stuart e suoi successori sino a Guglielmo III d'Orange - Condizioni della monarchia danese dal re Federico II alla morte di Cristiano V - La Svezia sotto i Wasa - Gustavo Adolfo e Cristina - La Russia sotto i Romanoff - La Polonia - Giovanni Sobiescki - La Turchia - Battaglia di Zenta; trattato di Carlowitz - La Germania - La guerra dei trent'anni e la pace di Vestfalia - I Paesi Bassi - La guerra dell'indipendenza - I Principi d'Orange - La Svizzera; i Grigioni - Dissidii religiosi - Progressi della civiltà.

Dalla morte di Carlo II re di Spagna al principio della rivoluzione francese 1700-1789.

La Francia negli ultimi anni del regno di Luigi XIV; sotto Luigi XV e Luigi XVI - La Spagna sotto i Borboni - Filippo V ed Elisabetta Farnese -

Digitized by Google

Il cardinale Alberoni - Carlo III e le sue riforme - Il Portogallo - Giuseppe I e il suo ministro Pombal - L'Italia e le riforme - Gran Bretagna sotto Anna Stuart e sotto la casa di Annover - La guerra della indipendenza americana - La Danimarca - Federico V e le sue riforme - Cristiano VII e gli intrighi di corte - La Svezia - Carlo XII e Ulrica Eleonora - La Russia - Pietro il Grande - La Polonia - Stanislao Poniatowski - Divisione della Polonia - La Turchia - Guerre colla Russia e coll'Austria - Trattato di Passarowitz - La Prussia sotto Federico II - L'Austria sotto Maria Teresa e Giuseppe II - L'Olanda - I patrioti e gli orangisti - La Svizzera - Il principato di Neuchâtel - Discordie religiose.

Dalla rivoluzione francese ai nostri giorni.

Esposizione geografica dell'Europa allo scoppiare della rivoluzione francese - Cagione ed occasioni della rivoluzione - L'assemblea nazionale costituente - L'assembla legislativa - La convenzione nazionale - Il direttorio - Il consolato - L'impero - Caduta di Napoleone - Le ristorazioni - Vicende d'Italia e dei principali Stati d'Europa dalle ristorazioni sino ai nostri giorni - Esposizione dello accrescimento della civiltà nei tempi moderni.

## ELEMENTI DI ECONOMIA POLITICA.

*Primo anno. — Introduzione.*

Fine dell'economia politica - Cenni intorno alla sua storia - Suoi legami con la morale, colla politica, colla statistica, col diritto, e con le altre discipline morali e civili - Necessità di distinguere la teorica o scienza economica dalla pratica od arte economica.

### PARTE PRIMA. — *Teorica o scienza economica.*

#### SEZIONE PRIMA. — *Produzione della ricchezza.*

I. Della ricchezza in generale - Nozione scientifica della ricchezza - Sue varie specie - Produzione della ricchezza e suoi fattori.
II. Del lavoro - Divisione del lavoro.
III. Dello scambio - Sue diverse forme - Dei varii agenti mezzani dello scambio.
IV. Del valore e del prezzo - Teorica generale del valore ed elementi che lo costituiscono - Del prezzo e delle leggi naturali che lo determinano; della domanda e dell'offerta; del costo di produzione.
V. Del possesso - Teorica generale del possesso - Del possesso fondiario, del mobiliare, dello industriale e letterario.
VI. Del capitale - Uffici del capitale nella economia della società e nelle industrie - Capitale fermo e capitale circolante.
VII. Della popolazione - Leggi naturali che regolano l'accrescimento e il movimento della popolazione, e loro rapporti con le leggi che governano la produzione delle ricchezze.

SEZIONE SECONDA. — *Distribuzione della ricchezza.*

I. Leggi naturali onde nasce la spartizione delle ricchezze - Cagioni perturbatrici - Dei monopolii naturali ed artificiali.
II. Teorica della rendita.
III. Teorica del profitto.
IV. Teorica del salario.

SEZIONE TERZA. — *Consumo della ricchezza.*

I. Idea generale del consumo e reciproca azione fra il consumo e la produzione.
II. Dei consumi privati e del lusso.
III. Dei consumi pubblici e dell'ingerimento governativo.

Della libera concorrenza e sua opera benefica sulla produzione, sulla distribuzione e sul consumo della ricchezza.

PARTE SECONDA. — *Pratica o arte economica.*

SEZIONE PRIMA. — *Produzione della ricchezza.*

I. Produzione territoriale - Dell'agricoltura - Effetti del grande e del piccolo possesso, della grande e della piccola coltivazione, e delle leggi di successione - Della protezione della possidenza stabile e dell'agricoltura - Delle industrie estrattive: caccia, pesca e miniere.
II. Produzione manufattrice - Della grande e della piccola industria, e loro reciproci vantaggi ed inconvenienti - Delle macchine; questioni ad esse relative, e confutazioni delle obbiezioni fatte all'uso dei perfezionamenti industriali - Delle patenti d'invenzione - Delle vicende industriali; loro cagioni; loro rimedi.
III. Produzione commerciale - Del commercio o della navigazione - Della moneta e del sistema monetario; dei metalli preziosi e loro storia; questioni relative alla fabbricazione delle monete ed alle tariffe monetarie - Del credito e delle banche; del credito in generale; potenza delle instituzioni di credito sulla ricchezza nazionale; storia dell'ordinamento bancario - Della carta monetata - Dei mercati e dei mezzi di comunicazione e trasporto - Della libertà commerciale; della bilancia del commercio; del così detto protezionismo; dell'ordinamento coloniale.

SEZIONE SECONDA. — *Distribuzione della ricchezza.*

I. Delle ingannevoli dottrine antiche e moderne tendenti a creare una distribuzione artificiale delle ricchezze - Del comunismo e del socialismo.
II. Del pauperismo e della beneficenza - Delle instituzioni di pubblica beneficenza.

Digitized by Google

SEZIONE TERZA. — *Consumo della ricchezza.*

I. Dei consumi privati e delle leggi suntuarie.
II. Dei consumi pubblici e della scienza finanziaria - Dei pubblici dispendi e del modo di provvedere - Delle pubbliche entrate e dell'ordinamento dei tributi - Del credito pubblico, dei debiti consolidati e vaganti; della cassa detta d'*ammortizzazione*.

## CENNI SULLA STORIA DEL COMMERCIO E DELLE INDUSTRIE.

Come non v'abbia cosa, fino ad un certo segno, più arbitraria delle divisioni metodiche, massime nel vasto campo della storia, sonvi però certi grandi e solenni avvenimenti che servir debbono, ed hanno realmente servito finora ai più chiari trattatisti, di punti di sosta, e quasi direi di capi saldi e pietre migliari nel descrivere a fondo gli storici eventi. Nel ripartire adunque le materie da comprendersi in una ben fatta storia del commercio e delle industrie, fa d'uopo ognora avere di mira quei capitali periodi che ci presentano gli annali dell'umana civiltà. Alla quale condizione sembra allo scrivente adempiere perfettamente lo schema seguente:

EPOCA PRIMA. — *Dalle origini alle Crociate.*

I. I popoli antichissimi - (*a*) Scarsezza delle notizie commerciali antiche - (*b*) L'Asia in generale - (*c*) L'Arabia - (*d*) L'India - (*e*) La Cina - (*f*) La Babilonia - (*g*) L'Egitto - (*h*) La Fenicia - (*i*) Cartagine - (*k*) Gli Etruschi - (*l*) Le arti primitive.
II. I Greci ed i Romani - (*a*) Importanza commerciale e civile del Mediterraneo - (*b*) La Grecia - (*c*) Colonie greche - (*d*) La spedizione degli Argonauti - (*e*) Erodoto - (*f*) Effetti delle conquiste d'Alessandro - (*g*) Instituzioni economiche e finanziarie dei Greci - (*h*) Legislazione di Atene e di Sparta - (*i*) Roma - (*k*) Poca attitudine commerciale dei Romani - (*l*) Le leggi agrarie - (*m*) L'agricoltura romana - (*n*) I latifondi - (*o*) Effetti economici della fondazione dell'impero - (*p*) Le sovvenzioni gratuite e la povertà - (*q*) La schiavitù - (*r*) Effetti commerciali delle conquiste romane - (*s*) Il lusso - (*t*) Le strade romane (*u*) L'ordinamento metrico romano - (*v*) Il censimento - (*w*) L'interesse del danaro - (*x*) Le finanze dell'impero - (*z*) Cagioni economiche della decadenza dell'impero romano.
III. Il cristianesimo, le conquiste barbariche e la feudalità - (*a*) Potere civile, economico e commerciale della propagazione del cristianesimo - (*b*) I conventi e gli ordini religiosi - (*c*) Cagioni economiche delle occupazioni barbariche; effetti da esse prodotti sui commerci - (*d*) Ordinamento della società feudale - (*e*) Stato dell'agricoltura sotto l'influsso del feudalismo - (*f*) Stato delle manifatture e del commercio - (*g*) Il diritto d'albinaggio - (*h*) Leggi annonarie - (*i*) La cavalleria e suoi effetti economici - (*k*) Gli Ebrei mercatanti.
IV. Gli Arabi, gli alchimisti e le crociate - (*a*) Potere commerciale dell'islamismo e delle conquiste maomettane - (*b*) Progressi degli Arabi nelle industrie - (*c*) Gli Arabi viaggiatori - (*d*) Gli alchimisti, loro

scoperte, e potere che esercitarono sulle arti - (*e*) Le crociate, e nuova età che dischiusero al commercio ed alla civiltà: progressi della scienza nautica e della costruzione navale - (*f*) La decima saladina - (*g*) Le assise di Gerusalemme - (*h*) Il consolato del mare.

EPOCA SECONDA — *Dalle Crociate alle grandi scoperte marittime.*

I. Il commercio e la navigazione del medio evo - I Mongoli ed i viaggiatori terrestri - (*a*) Risorgimento del commercio nel secolo XII - (*b*) La bussola nautica - (*c*) L'accomenda - (*d*) La cambiale - (*e*) Il cambio marittimo - (*f*) Le assicurazioni - (*g*) I Tartari-Mongoli ed effetti commerciali delle loro conquiste - (*h*) I missionari: Ascellino, Simone da San Quintino, Van Ruyrbractz, ecc. - (*i*) I viaggiatori commercianti ed il Prestegianni: Mandeville, Covillan, Clavijo, Marco Polo.

II. Commercio degli Italiani dalle crociate a tutto il secolo XV - (*a*) La grandezza italiana ed il primato commerciale della penisola - (*b*) Amalfi - (*c*) Pisa - (*d*) Venezia - (*e*) Genova - (*f*) Le colonie italiche - (*g*) I banchi - (*h*) Firenze - (*i*) Le manifatture - (*k*) Le corporazioni d'arti e mestieri - (*l*) I primi trattatori di scienza commerciale - (*m*) La Lombardia - (*n*) I monti di pietà - (*o*) Canali irrigatorii e navigabili - (*p*) Cagioni del decadimento commerciale degli Italiani.

III. Gli altri popoli d'Europa nello stesso tempo - (*a*) La Spagna - (*b*) La Francia - (*c*) Formazione della borghesia - (*d*) L'Inghilterra, la conquista normanna e il Doomesdag-brok - (*e*) Le Fiandre - (*f*) La lega anseatica - (*g*) La tipografia - (*h*) L'astrolabio - (*i*) La polvere da sparo.

EPOCA TERZA — *Dalle scoperte del secolo XV alla rivoluzione francese.*

I. I Portoghesi - (*a*) Età dell'oro del Portogallo - (*b*) Regno di Giovanni I; ed il principe Enrico - Papa Eugenio IV - Gonzales Zares - Tristano Vas - Parestrello - Gilianes - Cadamasto - Fernando Po - Behaim - D'Aveiro - (*c*) Il Capo di Buona Speranza: Bartolomeo Diaz e Vasco di Gama - (*d*) Re Emanuele il Fortunato, e prime fattorie europee in India - (*e*) Alvarez Cabral - Pacheco - Almeyda - Albugnezque - (*f*) L'impero portoghese - (*g*) Ordinamento coloniale - (*h*) Scadimento della potenza e del commercio dei Lusitani.

II. La scoperta d'America e gli Spagnuoli - (*a*) La Spagna prima della scoperta d'America - (*b*) Viaggi degli antichi nell'Atlantico: navigazione degli Irlandesi e dei Normanni; gli Almarraria, Guido Vivaldi e Teodosio Doria - (*c*) Cristoforo Colombo: cenno biografico; Paolo Toscanelli; Fernando ed Isabella; Frate Perez; i due Pinzon; primo viaggio e prime scoperte di Colombo; i tre viaggi successivi; Bobadilla; ingratitudine del re e morte di Colombo - (*d*) Amerigo Vespucci ed il nome d'America - (*e*) I Caboto - (*f*) I conquistadores: Hojeda Grisalon; Ponzio di Leon; Cortez; Pizarro; Almagro; Maga Chaenz; Elcano e prima navigazione attorno al globo - (*g*) Conseguenze della scoperta del Nuovo Mondo - (*h*) Grandezza e decadenza della Spagna - (*i*) Rivoluzione nell'ordinamento monetario - (*k*) Ordinamento coloniale - (*l*) Nuovi prodotti portati in Europa - (*m*) Schiavitù e tratta dei Negri - (*n*) Composizione dell'impero coloniale

Digitized by Google

spagnuolo; il Consiglio delle Indie; i calildos; i vicerè; le missioni; i corregidores; il Conhablandor - (*o*) Carlo V, la Hermandad e Padilla - (*p*) Filippo II ed effetti economici e commerciali della politica da lui inaugurata - (*q*) Gli altri di casa d'Austria, e decadenza politica, economica e commerciale della Spagna - (*r*) I Borboni, il cardinale Alberoni e sue riforme economiche e mercantili - (*s*) Carlo III, d'Aranda, Campomanes, Cabarras, ecc.

III. Gli Olandesi - (*a*) I Paesi Bassi e la dominazione: sollevamento degli Straccioni - (*b*) Prime spedizioni olandesi alle Indie; Cornelio; Hautman; G. C. de Neek ed Heemskerk - (*c*) La compagnia delle Indie orientali - (*d*) Violenza degli Olandesi nelle Molucche e nell'Arcipelago della Sonda - (*e*) Incremento della potenza tartara in India - (*f*) Il commercio delle spezierie - (*g*) Fondazione di Batavia - (*h*) La compagnia delle Indie occidentali - (*i*) Le guerre tra l'Olanda e l'Inghilterra - (*k*) I grandi ammiragli olandesi - (*l*) La pace di Breda, il diritto di corsa - (*m*) La guerra con la Francia; la libertà dei mari, Grozio e Seldeno - (*n*) Le industrie manufattrici in Olanda - (*o*) Il commercio del denaro e le operazioni bancarie - (*p*) I tulipani ed i giuochi di borsa - (*q*) Decadenza dell'Olanda.

IV. Gli Inglesi - (*a*) L'Inghilterra nel medio evo - (*b*) La guerra delle due rose e sue conseguenze economico-commerciali - (*c*) Le fattorie aupatiche in Inghilterra; la corte d'acciaio; gli avventurieri mercanti - (*d*) Enrico VII - Enrico VIII - Tommaso Moro - Edoardo VI - Maria la Cattolica - (*e*) Elisabetta e origine della floridezza marittima e mercantile dell'Inghilterra - (*f*) L'invincibile armada - Drake - Hawkius - Frobisher - (*g*) La tassa dei poveri - (*h*) Walter Raleigl, la patata ed il tabacco - (*i*) Prime spedizioni inglesi in Asia - (*k*) Gli Stuardi e la rivoluzione del 1640 - (*l*) Oliviero Cromwell e l'atto di navigazione - (*m*) Le manifatture e le miniere - (*n*) Le colonie d'America - (*o*) Progressi in India e formazione della gran compagnia - (*p*) Guglielmo III, la costituzione inglese e sua potenza economico-commerciale - (*q*) Storia del cotonificio - (*r*) La banca di Londra; le banche scozzesi; la cassa d'ammortimento - (*s*) Clive e Narren - Hostings - (*t*) Liberazione delle colonie d'America - (*u*) I grandi navigatori inglesi - (*v*) L'agricoltura britannica.

V. I Francesi - (*a*) Il commercio francese sotto Francesco I - Enrico IV e Sally - Richelieu - Mazzarino - (*b*) Colbert, e sue grandi idee; e progresso economico della Francia - (*c*) Funesto ordinamento restrittivo cominciato da Colbert - (*d*) Le colonie francesi - (*e*) Luigi XIV, revocazione dell'editto di Nantes; Fénélon - (*f*) La reggenza, Giovanni Lau, sua politica ed effetti - (*g*) Luigi XV - (*h*) L'India francese; Dupleix, Labourdonnais, Lally - (*i*) Progresso intellettuale: Montesquieu, i fisiocrati, gli enciclopedisti - (*k*) Il patto di carestia - (*l*) Turgot - (*m*) Presagi della rivoluzione.

VI. Gli altri Stati d'Europa nello stesso tempo - (*a*) L'Italia ed il suo commercio mentre scadono - Conati di risorgimento civile ed economico nella seconda metà del secolo XVIII - (*b*) La Germania: effetti economici e commerciali del protestantismo; la guerra dei trent'anni e sue con-

seguenze commerciali; le fiere germaniche; incremento di Trieste; le riforme di Giuseppe II; le miniere di Sassonia; grandezza d'Amborgo - (*c*) La Scandinavia; la Danimarca; il Sund - (*d*) La Russia; riforme economiche di Pietro il Grande; impulso al commercio dato da Caterina II; la neutralità armata; le gilde; viaggi e scoperte dei Russi; conquiste in Asia; inimicizia coll'Inghilterra; la Crimea, ecc.

EPOCA QUARTA — *Dalla rivoluzione francese ai dì nostri.*

I. La rivoluzione, il consolato e l'impero francese - (*a*) Qualità economica e conseguenze commerciali della rivoluzione - (*b*) Riforme economiche dell'assemblea costituente - La notte del 4 agosto 1787 - (*c*) Annullamento degli assegnati - (*d*) La Convenzione, e suo procedere nelle questioni economiche e commerciali - (*e*) Le leggi di *maximum* - (*f*) Creazione del Gran Libro del debito pubblico - (*g*) Il nuovo sistema metrico-decimale - (*h*) I socialisti ed i comunisti della rivoluzione - (*i*) L'êra napoleonica - (*k*) Il blocco sulla carta e il blocco continentale, ecc.

II. Il commercio e l'industria dal 1815 in poi - (*a*) Conseguenze commerciali del trattato di Vienna - (*b*) Allargamento del credito pubblico - (*c*) Il credito agrario e fondiario - (*d*) Le casse di risparmio e le varie compagnie di previdenza - (*e*) Il Zolverein - (*f*) Riforme di Huskisson in Inghilterra - (*g*) La lega di Manchester, e cominciamento della libertà commerciale - Roberto Peel - John Russel - (*h*) Abolizione della tratta dei Negri - (*i*) L'ordinamento bancario - (*k*) La produzione ed il commercio del ferro - (*l*) L'indipendenza delle colonie spagnuole - (*m*) La guerra di Cina - (*n*) Le grandi spedizioni ed esplorazioni geografiche - (*o*) L'Italia nuova e il Piemonte - (*p*) Le vicende del commercio odierno; il così detto aggiotaggio ed i giuochi di borsa; l'abbassamento dell'oro, e nuova rivoluzione nell'ordinamento monetario - (*q*) La tecnologia industriale - (*r*) Le macchine, e specialmente la macchina a vapore; le vaporiere; le strade ferrate; i foramenti dei monti, ecc. - (*s*) Il telegrafo, ecc. ecc.

## ELEMENTI DI DIRITTO COMMERCIALE.

### *Secondo anno. — Introduzione.*

Della scienza del diritto in generale - Del diritto commerciale: sue attinenze col diritto delle genti e col diritto civile - Fonti del diritto commerciale: dell'uso e della consuetudine; dei Codici - Economia del Codice commerciale patrio - Leggi speciali concernenti materie commerciali.

SEZIONE PRIMA. — *Diritto commerciale internazionale.*

I. Del commercio in tempo di pace - Libertà dei mari - Vincoli risultanti dall'ordinamento doganale e dalla introduzione dei privilegi.

II. Del commercio in tempo di guerra - Regole comuni alle guerre di terra e di mare; regole speciali per queste ultime - Effetti della guerra relativamente ai neutrali: della neutralità; del contrabbando di guerra; del blocco; del diritto di visita; della carcerazione di principe; del-

Digitized by Google

l'angaria - Regole comuni ai nemici ed ai neutrali: delle prede, del riscatto, della ripresa.

III. Del diritto internazionale privato - Dei diritti e dei doveri degli stranieri nello Stato, rispetto al commercio - Della validità e della forma degli atti e dei contratti stipulati colle nazioni di fuori - Dell'autorità consolare.

SEZIONE SECONDA. — *Delle cose che formano materia di commercio.*

I. Delle varie specie di beni - Beni mobili ed immobili - Beni commerciabili e non commerciabili - Beni corporali ed incorporali, pubblici e privati, ecc.

II. Del possesso - Limiti che soffre il diritto di possedere: confisca, espropriazione - Del possesso o proprietà letteraria, artistica ed industriale: patenti, marche, segni e titoli - Dell'usufrutto in commercio.

SEZIONE TERZA. — *Delle persone commercianti.*

I. Dei commercianti in genere - Persone alle quali è vietato in tutto od in parte il commercio - Persone alle quali è permesso il commercio a determinate condizioni.

II. Circostanze che modificano la condizione del commerciante.

III. Leggi particolari o privilegi inerenti alla qualità di commerciante - Della patente - Dei libri di commercio - Dei tribunali commerciali - Degli arbitri - Della carcerazione personale - Del fallimento.

SEZIONE QUARTA. — *Delle obbligazioni commerciali.*

I. Delle convenzioni in genere - Condizioni essenziali alla validità dei contratti.

II. Delle varie specie di obbligazioni - Della cambiale, sua forma estrinseca, suoi requisiti intrinseci, suoi privilegi; persone che intervengono nella formazione, uso e pagamento della cambiale; contratti e clausole accessorie che si verificano nella lettera di cambio - Diritti e doveri del possessore.

III. Effetti delle convenzioni - Dei danni e degli interessi per le non adempiute obbligazioni: della scadenza della mora; delle stallie e contro stallie; della protesta commerciale di danni - Effetti delle convenzioni rimpetto ai terzi.

IV. Dell'estinzione delle obbligazioni - Del pagamento - Del pagamento con subingresso - Dell'imputazione dei pagamenti - Delle offerte réali - Della novazione - Della remissione - Della compensazione - Della confusione - Della perdita della cosa dovuta - Delle azioni in rescissione ed in nullità - Delle prescrizioni, e delle speciali prescrizioni commerciali.

V. Prova delle obbligazioni e del loro annullamento - Prova letterale o scritta - Prova verbale; prova testimoniale; confessione della parte; giuramento - Presunzioni - Altri mezzi di prova ammessi in commercio.

VI. Delle obbligazioni che si contraggono senza convenzione.

VII. Delle guarentigie delle obbligazioni - Della fideiussione; condizioni, forma, estensione, effetti, estinzione della fideiussione commerciale - Del pegno e dell'anticresi - dei privilegi e delle ipoteche.

VIII. Del contratto di vendita - Natura e forme della vendita commerciale -

Obbligazioni del venditore e del compratore - Nullità e risoluzione della vendita - Vendita a consegnare.

IX. Del contratto di locazione - Locazione di cose - Locazione d'opere.

X. Del contratto di società - Società civile e società commerciale - Società in nome collettivo - Accomandita - Anonima - In partecipazione - Obbligazioni dei soci fra loro - Obbligazioni verso i terzi - Scioglimento delle società e stralcio.

XI. Del comodato e del mutuo.

XII. Del deposito e del sequestro.

XIII. Del mandato e della commissione - Varie specie di commissioni - Diritti e doveri del committente e del commissario - Annullazione del mandato.

XIV. Dei contratti aleatorii - Delle assicurazioni in genere e loro principii fondamentali - Assicurazioni terrestri, contro gl'incendi, le epizoozie, le grandini, ecc. - Assicurazioni sulla vita - Assicurazioni marittime: forma, oggetto, requisiti di questo contratto; diritti e doveri reciproci dell'assicurato e dell'assicuratore; dell'abbandono; dell'azione di avaria - Del cambio marittimo.

SEZIONE QUINTA. — *Del fallimento.*

I. Del fallimento - Segni, dichiarazione e tempo del fallimento - Effetti del fallimento - Processura del fallimento - Del concordato - Dell'unione; varie specie di creditori e loro diversi diritti - Delle ripartizioni - Della riabilitazione.

II. Delle così dette bancherotte - Bancarotta semplice - Bancarotta fraudolenta.

SEZIONE SESTA. — *Instituzioni e persone mezzane e sussidiarie del commercio.*

Leggi e regole concernenti le banche e le varie loro specie - Le borse e i contratti che vi si fanno - Le Camere di commercio - I docks ed i depositi doganali - Le poste - Le strade ferrate - I telegrafi - Le navi ed i bastimenti - Le agenzie - I sensali e gli agenti di cambio - I raccomandatari ed i sopracarichi - Gli spedizionieri - I banchieri - I cambiamonete, ecc.

SEZIONE SETTIMA.

Della processura commerciale.

## ELEMENTI DI DIRITTO MINISTRATIVO.

*Secondo anno. — Introduzione.*

Delle leggi costituzionali che servono di fondamento al diritto ministrativo - Della distinzione dei poteri pubblici - L'amministrazione ne' suoi rapporti col potere legislativo - col potere giudiziario - col potere esecutivo - Dell'accentramento, suoi limiti, suoi eccessi.

SEZIONE PRIMA. — *Della polizia ministrativa.*

I. Polizia relativa alle persone.

II. Provvedimento agl'interessi morali della società - Instituti di educazione

Digitized by Google

e d'istruzione - Instituti scientifici e letterari - Teatri, giuochi e spettacoli - Dei culti.

III. Polizia relativa all'esercizio delle industrie - Polizia rurale - Polizia delle manifatture - Polizia commerciale - Polizia delle arti estrattive; pesca e miniere.

IV. Del demanio pubblico - Polizia delle strade - Dei veicoli pubblici - Delle poste di cavalli - Delle acque e delle loro varie specie.

SEZIONE SECONDA. — *Dei servizi pubblici.*

I. Dell'amministrazione finanziaria - Demanio - Contribuzioni dirette - Catasto - Contribuzioni indirette e privative - Ministrazione del debito pubblico - Computisteria amministrativa.

II. Della forza pubblica - Guardia nazionale - Esercito e leva - Flotta.

SEZIONE TERZA. — *Dell'ordinamento ministrativo.*

I. Regole generali dell'ordinamento ministrativo - Del potere reale - Dei grandi corpi e capi dell'amministrazione centrale.

II. Dell'amministrazione locale - Del municipio e dell'organizzamento del potere comunitativo - Del sindaco - Della Giunta municipale o del Consiglio - Del circondario - Della provincia.

III. Degli agenti ed ufficiali amministrativi - Varie classi di agenti e di ufficiali - Degli stipendi e delle pensioni - Doveri e diritti degli ufficiali pubblici.

IV. Del contenzioso amministrativo.

## CONTABILITÀ O COMPUTISTERIA.

*Anno primo.*

1° Linguaggio del commercio - Spiegazione del significato dei principali vocaboli e frasi commerciali;

2° Aritmetica commerciale - Regola di società semplice e di società composta - Regola d'interesse semplice e d'interesse composto - Regola dello sconto - Regola della scadenza media;

3° Conti correnti ad interesse - Regolamento dei medesimi col metodo indiretto a *numeri* e col metodo *scalare;*

4° Tenuta dei libri di commercio in partita doppia - Condizioni per l'esattezza della tenuta dei libri - Perfezione della partita doppia - Sua regola fondamentale - Origine dei conti detti generali - Conto d'origine - Conti di ordine - Chiusura dei conti merci in genere - Profitti e perdite e fondo capitale - Principali suddivisioni dei conti generali - Bilancio di verificazione - Modo di correggere gli errori di riporto dal giornale al mastro - Idem gli errori di compilazione degli articoli del giornale - Principali conti da aprirsi nella computisteria di famiglia tenuta in partita doppia - Principali conti necessari allo stabilimento od impianto della computisteria di una società per l'esercizio di miniere.

*Anno secondo.*

1° Sistemi di misure di vari Stati - Denominazione delle misure lineari,

superficiali e cubiche, n di capacità e di peso degli Stati d'Europa - Calcoli di riduzione delle medesime;

2° Sistemi monetari di vari Stati - Quali erano le primitive misure dei valori - Perchè l'oro e l'argento sono prescelti per misurare i valori - Dati per determinare il titolo dei metalli nobili in vigore nella Francia, nell'Inghilterra, nella Germania, nella Russia e nella Spagna - In quale stato trovansi i due metalli quando servono di misura nelle trattazioni ed operazioni dell'alto commercio - Calcoli per rinvenire il valore delle verghe d'oro e d'argento - Necessità delle monete - Monete effettive - Monete di conto - Piede monetario francese - Piede monetario inglese - Unità monetaria - Monete effettive - Principali piedi monetari degli Stati germanici, compresa l'Austria - Unità monetaria di quegli Stati - Piedi monetari di altri Stati di Europa: Danimarca - Grecia - Napoli - Norvegia - Olanda - Portogallo - Russia - Roma - Spagna - Svezia - Svizzera - Turchia;

3° Fondi pubblici di Stati esteri: importanza commerciale dei debiti pubblici della Francia, dell'Inghilterra, dell'Austria, della Spagna, della Russia, del Belgio, di Napoli e di Roma - Calcoli aritmetici relativi a speculazioni sopra quei fondi;

4° Arbitrati mercantili e di banca - Definizione dell'arbitrato - Problemi relativi a compre ed a vendite di merci - Cambio indiretto - Sulle tratte continuate - Sulle rimesse continuate - Sugli ordini di banca;

5° Conti sociali - Cenni sulle società commerciali - Società in nome collettivo - Società in accomandita od accomanda - Società anonima - Società in partecipazione - Regolamento di un conto sociale;

6° Contabilità delle operazioni marittime - Cenni sulle spedizioni marittime commerciali - Conti necessari per istabilire od impiantare una computisteria marittima;

7° Contabilità o computisteria di operazioni bancarie - Cenni sulle banche pubbliche - Banche di circolazione, di sconto e di deposito - Banche fondiarie - Banche di credito mobiliare - Conti necessari alla prima formazione od impianto della computisteria di una banca di circolazione - Idem della computisteria di una banca di credito mobiliare.

## PROGRAMMA DI FISICA.

### *Anno primo.*

Soggetto della fisica - Spazio e tempo - Corpi e materia; proprietà generali dei corpi - Forze: equilibrio e movimento; componenti e risultante; movimento uniforme e vario; quantità di movimento - Gravità; leggi della caduta dei gravi; centro di gravità e varie specie di equilibrio de' gravi - Pendolo; principali sue leggi ed applicazioni - Idrostatica; pressioni dei liquidi e loro equilibrio; principio relativo d'Archimede, ed areometri - Areostatica; equilibrio e pressione dell'atmosfera - Barometri; modo di costruirli e loro indicazioni - Legge di Mariotte sulla densità e pressione dei gas - Macchine pneumatica e di compressione - Manometri - Areostati - Idrodinamica; teorema di Torricelli sugli efflussi; nozioni pratiche sulla vena fluida; sifone; varie fontane; nozioni sulle trombe idrauliche e sul torchio idraulico - Capillarità; sue leggi principali; suoi effetti in natura ed appli-

Digitized by Google

cazioni; endosmosi - Acustica; diverse sorta di elasticità e sue leggi; produzione del suono e sua trasmissione nell'aria; leggi dei suoni prodotti dalle corde e dai tubi; ruote dentate, e sirena per la valutazione del numero delle vibrazioni e della lunghezza delle onde - Della voce e dell'udito - Utili dettami dell'acustica per la fabbricazione degli strumenti musicali.

*Fluidi imponderabili* - Generalità sui medesimi.

*Calorico* - Ipotesi sulla sua natura - Due effetti fisici del calorico sui corpi ponderabili: cambiamento di volume, e cambiamento di stato - Dilatazione dei solidi, lineare e cubica; lamine di compensazione, termometri metallici ed altre applicazioni - Dilatazione dei liquidi; termometri a mercurio e ad alcool - Dilatazione dei gas e termometri ad aria - Coefficienti di dilatazione: importanza d'avervi riguardo per certe costruzioni - Pirometri - Fusione e solidificazione - Ebullizione e vaporizzazione - Fenomeni di Boutigny - Pentola di Papino ed applicazioni - Dei vapori in particolare; igrometri; tensione del vapore acqueo alle diverse temperature; caldaie a vapore e cenni sulle macchine fisse e sulle locomotive - Propagazione del calorico per conducibilità; conducibilità dei solidi, dei liquidi, dei gas e relative applicazioni - Propagazione per irradiazione; potere emissivo, assorbente, riflettente, trasmittente o diatermico, e relative applicazioni; equilibrio mobile; principali fenomeni delle sostanze diatermiche, e relative sentenze principali del Melloni - Leggi sul raffreddamento dei corpi - Calorimetria; calorico specifico, e calorico latente; modi i più acconci per misurarli; mescolanze frigorifere; fonti calorifiche - Riscaldamento delle case, serre, ecc.; cucine economiche; combustibili diversi.

*Luce;* ipotesi sulla sua natura; modo e velocità di propagazione; leggi della variazione d'intensità di essa, colla distanza, coll'obliquità; corpi diafani ed opachi; ombra e penombra; fotometri - Leggi della riflessione della luce; specchi piani e sferici - Fenomeni di rifrazione; rifrazione semplice; suoi effetti; angolo limite - Prismi - Lenti; loro diverse specie, loro fuochi ed immagini reali e virtuali - Aberrazione di sfericità ed acromatismo - Spettro solare; teoria di Newton sui colori; diversa loro rifrangibilità; colori complementari - Visione; succinta descrizione dell'occhio - Asse ottico, angolo ottico, angolo visuale - Miopia - Presbitismo, diplopsia, acromatopsia - Occhiali, cannocchiali, microscopi, telescopi, camera oscura, camera lucida, stereoscopio, ecc. ecc. - Norme pratiche per la lavorazione delle lenti e per la costruzione dei suddetti strumenti - Sorgenti della luce - Suoi effetti sulla vegetazione, sulla vita degli animali, sulle tinture e sopra altre sostanze - Cenni intorno ai fenomeni di doppia rifrazione, di polarizzazione, di interferenza e degli anelli colorati - Fotografia; principali pratiche di quest'arte su metalli, sul vetro, sulle carte, ecc. - Incisione fotografica.

*Magnetismo* - Cognizioni degli antichi sul magnetismo - Calamite naturali e artificiali - Poli e sezione neutra - Attrazione e ripulsione magnetica - Forza coercitiva - Conservazione delle calamite - Magnetismo terrestre; meridiani ed equatore magnetici; declinazione ed inclinazione; variazioni e perturbazioni magnetiche - Ago calamitato; bussole di declinazione e d'inclinazione - Ago astatico - Leggi delle attrazioni e ripulsioni magnetiche - Cenno sul diamagnetismo - Applicazioni utili del magnetismo; bussola nautica e terrestre per le miniere, l'agrimensura, ecc.; cautele da aversi nell'uso delle bussole.

*Elettricità* - Ambra, vetro, zolfo, ecc., strofinati; elettricità vitrea e resinosa, positiva e negativa; attrazioni e ripulsioni; corpi coibenti od isolatori, e deferenti o conduttori; distribuzione dell'elettricità sui conduttori, e potere delle punte - Elettricità per influenza - Elettroscopio ed elettrometro - Elettroforo - Macchina elettrica ordinaria, e macchina di Armstrong - Elettricità dissimulata o latente; condensatore; bottiglia di Leyda; quadri frankliniani; batterie - Effetti diversi dell'elettricità statica - Elettricità dinamica - Storia delle scoperte del Galvani e del Volta; piliere e sue modificazioni - Altre pile ad uno e a due liquidi e pratico maneggio di ciascuna di esse; teoria del Volta e teoria elettrochimica, ed applicazione di quest'ultima al modo onde agisce ciascheduna pila - Correnti elettriche; influenza dei conduttori per la loro sostanza, il loro diametro, la loro lunghezza e diramazioni; influenza degli elettroliti - Consumo delle pile; rapporto tra il consumo di una coppia isolata e di più coppie in batteria - Intensità e quantità di azione della corrente - Azioni locali e perdite a cui danno origine - Importanza dell'uniformità di azione delle coppie in batteria - Azioni fisiologiche, fisiche e chimiche della corrente; scossa; incandescenza, fusione e volatilizzazione dei corpi; scomposizione degli elettroliti e leggi di Faraday e Matteucci - Applicazioni di galvano-plastica, di galvanotipia, di strati preservatori diversi, e di riduzione dei minerali.

*Elettromagnetismo* - Esperienza fondamentale di Oersted - Costruzione ed usi del galvanometro moltiplicatore; bussola dei seni e delle tangenti - Sunto delle azioni delle correnti sulle correnti, delle calamite e della terra sulle correnti, delle calamite sulle calamite; teoria generale del magnetismo - Fenomeni d'induzione; apparecchio d'induzione che produce gli effetti della pila - Cenno sulle macchine elettro-magnetiche per lavorii di precisione - Telegrafia; esperienza fondamentale dell'elettro-calamita; sistemi principali usati nell'Europa e specialmente nell'Italia; esercizi pratici sulle macchine elettro-telegrafiche.

*Meteorologia* - Calorico terrestre - Temperatura media alla superficie del suolo - Linee isotermiche e isochimene - Temperature estreme e climi - Temperature a diverse altezze e latitudini; nevi perpetue - Strato invariabile e temperatura crescente per la profondità - Temperatura delle sorgenti, dei laghi, dei mari - Equilibrio di temperatura della terra - Aria atmosferica e vapori; osservazioni barometriche ed igrometriche - Venti, turbini, ecc.; nubi, pioggie, nevi, ecc. - Elettricità atmosferica; lampo, tuono, folgore, ecc.; parafulmini; progettati paragrandini - Altri fenomeni meteorici, come arco baleno, fata morgana (*miragio*), aurore boreali, ed aeroliti.

## CHIMICA GENERALE.

### *Anno primo.*

Chimica inorganica - Chimica organica - Chimica agricola.

### Parte prima. — *Chimica inorganica.*

Generalità intorno alla chimica.

Attrazione molecolare eterogenea od affinità chimica - Caratteri dell'affinità chimica - Leggi ond'è retta.

Digitized by Google

Corpi semplici non metallici o metalloidi.

Caratteri fisici generali dei corpi semplici non metallici.

Di ciascuno di essi, loro modo di essere in natura - Procedimenti principali di preparazione.

Caratteri fisici e chimici degli stessi - Composti che possono formare combinandosi fra di loro - Caratteri, proprietà e nomenclatura di questi composti - Formole chimiche, colle quali si rappresentano, sia nel modo di loro genesi, sia nella loro composizione.

Classificazione dei corpi semplici non metallici.

Equivalenti chimici.

Corpi semplici metallici.

Caratteri fisici generali dei metalli - Come si trovino i metalli in natura - Metodi generali di estrazione dei medesimi.

Combinazione dei metalli coll'ossigeno - Rapporti di quantità, determinati, nei quali si effettuano queste combinazioni - Formole chimiche dei medesimi.

Come si trovino in natura gli ossidi metallici - Metodi generali di loro preparazione - Caratteri generali fisici e chimici degli ossidi metallici.

Delle leghe metalliche - Come si preparino in generale le leghe metalliche - Caratteri generali fisici e chimici delle medesime.

Dei sali - Divisione dei sali in due grandi classi: sali aloidi e sali amfidi - Essenziale differenza di composizione fra i primi ed i secondi - Suddivisione dei primi in quattro generi, dei secondi in tre generi, e partizione tanto dei primi, quanto dei secondi in differenti specie - Sali doppi - Nomenclatura chimica dei sali - Notazione chimica dei medesimi - Stati diversi nei quali si trovano in natura - Procedimenti generali, coi quali si possono ottenere - Fenomeni di sostituzione e di doppia decomposizione - Eguaglianze chimiche - Quantità proporzionali.

Caratteri generali fisici e chimici dei sali - Azione della luce e del calorico sui sali - Azione della corrente voltaica sopra i sali - Teoria elettro-chimica.

Caratteri chimici propri di ciaschedun genere di sali, quanto all'acido da cui sono formati.

Caratteri e proprietà di ciaschedun metallo in particolare - Suo modo di preparazione allo stato di purezza, per alcune industrie e per gli usi chimici - Sue combinazioni coll'ossigeno e cogli altri corpi semplici non metallici - Leghe metalliche a cui serve - Analisi delle principali sue leghe - Suoi differenti composti salini - Preparazione e caratteri particolari fisici e chimici dei medesimi - Sali ammoniacali, come appendice, in seguito a quelli di potassa e di soda.

PARTE SECONDA. — *Chimica organica.*

Differenze fra la chimica inorganica e la chimica organica.

Qual è la genesi dei materiali componenti la natura organica - Quali i corpi semplici, che possono concorrere alla loro formazione.

Analisi immediata delle sostanze organiche - Quali mezzi, e quali sostanze si adoperino in generale per eseguirla - Quali caratteri deve offrire una sostanza organica, ottenuta col mezzo dell' analisi immediata, perchè possa essere riguardata come una specie chimica, od un corpo *sui generis.*

Analisi organica elementare - Apparecchi e preparati vari, che s'impiegano



Digitized by Google

per la sua esecuzione - Operazioni che devono precederla - Modo di procedervi - Dai risultati ottenuti da questa analisi come si deduca la composizione p. °/₀ della materia analizzata; e come si possa stabilire da questa composizione la formola chimica della medesima.

Radicali della chimica organica - Materie proteiche - Loro diverso modo di essere in natura - Preparazione e caratteri delle principali di esse - Alterazioni che subiscono, e nuove proprietà che acquistano in contatto dell'aria e dell'umidità - Prodotti in cui si convertono sotto l'azione di alcuni agenti chimici.

Principii amilacei, glucosidi - Loro estrazione in generale dalle materie nelle quali sono contenuti - Caratteri e proprietà fisico-chimiche dei medesimi - Sdoppiamenti e metamorfosi che presentano sotto l'azione dei fermenti.

Fermentazione - Condizioni che la favoriscono - Fenomeni che l'accompagnano - Sostanze che vi si oppongono.

Trasformazione che subiscono i fermenti, e prodotti in cui si risolvono sotto l'azione di alcuni agenti chimici.

Alcooli in generale - Alcooli monoatomici, diatomici e triatomici.

Caratteri principali degli alcooli - Loro diverso modo di produzione - Formole generali, colle quali possono esser rappresentati nella loro composizione, e serie diverse di alcooli omologhi, in cui possòno esser classificati.

Caratteri, proprietà e modo di ottenere allo stato di purezza gli alcooli metilico, etilico ed amilico.

Eteri in generale - Eterificazione - Formole generali, colle quali si possono rappresentare nella loro composizione - Serie diverse di eteri omologhi, in cui possono essere classificati.

Caratteri, proprietà e preparazione degli eteri etilico, cloridrico, nitroso ed acetico.

Aldeidi ed acetoni in genere.

Modo diverso di loro produzione.

Caratteri e proprietà generali di questi corpi.

Acidi organici vari - Modo di distribuirli in serie - Come si trovano in natura, e come molti di essi si possono ottenere artificialmente, o produrne altri, che non si rinvengono in natura.

Caratteri, proprietà e combinazioni dei principali acidi organici colle basi.

Corpi grassi - Divisione dei corpi grassi - Loro modo d'essere in natura - Estrazione, caratteri fisici e proprietà chimiche dei medesimi - Sintesi dei corpi grassi.

Pettoso - Pettina e suoi derivati.

Celluloso - Modificazioni colle quali si presenta in natura - Mutamenti che soffre in contatto di alcuni agenti chimici.

Gomme naturali - corpi isomeri col celluloso - Ipotesi intorno alla loro formazione nell'organismo vegetale - Loro natura e composizione.

Legnoso - Alterazioni cui va soggetto scaldato a varie temperature: natura dei prodotti che somministra.

Basi organiche od alcaloidei - In quali condizioni si trovino nella natura organica: come si pratichi in generale la loro separazione dalle materie in cui sono contenute.

Caratteri fisici e proprietà chimiche delle basi organiche le più importanti.

Digitized by Google

Basi alcalinoidee artificiali.

Olii essenziali, resine e materie coloranti.

Materiali dell'economia animale - Composizione dell'uovo, del sangue, della carne muscolare, del tessuto cartilaginoso e delle ossa - Composizione di alcune materie di secrezione animale, come saliva, sugo gastrico, sugo pancreatico, latte, urina, ecc., ecc. Edotti e prodotti vari che se ne possono avere. Fenomeno della digestione e della respirazione animale.

PARTE TERZA. — *Chimica agricola.*

Fine della chimica agricola - Composizione dell'atmosfera - Importanza dell'acido carbonico, del vapore acquoso, dei composti solforati ed ammoniacali nell'aria per la vegetazione - Principii elementari delle piante - Assimilazione dell'idrogeno, del carbonio, dell'azoto e delle sostanze minerali.

Natura delle ceneri delle piante - Modo di metterle a disamina.

Studio fisico e chimico del suolo arabile e del sottosuolo.

Influenza della temperatura e della natura delle acque sulla vegetazione.

Determinazione delle materie che contengono.

Concimi - Concimi vegetabili, soverscio, terriccio.

Concimi animali diversi, naturali ed artificiali - Modo di farne il saggio per la determinazione dell'azoto, della calce, della silice, dell'acido fosforico e dell'acido nitrico.

Ammendamenti - Modo di fare il saggio delle marne che talvolta si impiegano negli ammendamenti.

Debbiamento - Scopo di questa operazione agricola.

Rotazione agraria - Ragioni di questa pratica agricola - Fognatura *(drenaggio)*, suoi benefici effetti.

## CHIMICA TECNICA.

### *Anno secondo.*

Fine della chimica tecnica.

Generale indicazione, definizione e modi vari per eseguire alcune operazioni comuni a molte preparazioni, o dirette a rendere le materie più acconce alle preparazioni a cui devono servire, come: lavamento, decantazione, lisciviazione, macerazione, digestione, infusione, bollizione o decozione a pressione ordinaria od a maggiore pressione, riscaldamento diretto od indiretto, feltrazione, diluzione, soluzione, dissoluzione, contusione od ammaccamento, polverizzazione, levigazione, vaporazione, distillazione, torrefazione, abbrustolamento, calcinazione, incenerazione, fusione, congelazione, sublimazione, coagulazione, essiccazione, ecc.

Utensili, strumenti, apparecchi ed argomenti diversi per queste operazioni.

PARTE PRIMA.

Corpi semplici non metallici - Preparazione industriale ed usi del cloro, del bromo, dell'iodio, del solfo, del fosforo e dell'arsenico.

Acqua; depurazione delle acque dei fiumi, delle acque dei tetti e dell'acqua del mare, e loro conservazione ad uso di bevanda e di cottura degli alimenti - Materie che possono rendere pregiudizioso, in alcune industrie, l'uso

Digitized by Google

delle acque in cui si trovano sciolte - Acido nitrico ed acido idroclorico, loro preparazione in grande - Loro usi nelle industrie - Acido solforoso e solforico - Procedimenti vari di preparazione - Applicazioni molteplici di essi.

Acido arsenico - Come quest'acido sia sempre un prodotto indiretto di molte operazioni metallurgiche - Suoi usi in varie industrie e nella veterinaria.

Acido borico - Sua estrazione dal borace minerale o Tinckal, o dalle acque di soffioni, dei monti Cerboli, di monte Cerchiajo in Toscana, ecc. - Sua depurazione e suoi usi industriali - Acidimetria - Procedimenti Regnault - Procedimenti Wil e Frezenins.

PARTE SECONDA.

Metalli e loro combinazioni.

Potassio o sodio - Loro preparazioni ed usi - Potassa e soda - Loro estrazione - Loro diversa provenienza ed usi - Soda artificiale - Alcalimetria - Potassa o soda caustica - Sali di potassa e di soda d'uso nelle industrie o nell'economia della vita - loro estrazione o preparazione.

Barite e stronziana - Preparati d'usi industriali.

Calce - Carbonato di calce, creta, solfato di calce: Calce viva, gesso - Preparazione comune - Preparazione intermittente - Preparazione continua - Calci grasse, calci magre, calci idrauliche - Fabbricazione delle calci idrauliche - Cementi vari - Pozzolane - Stucco - Ipoclorito di calce - Clorometria.

Magnesia - Magnesia bianca - Solfato di magnesia.

Alluminio - Allumina - Solfato di allumina e potasse, di allumina e soda, di allumina e di ammoniaca - Argille, ocre, smeriglio, caolino, feldspato - Stoviglie d'ogni genere - Oltremare - Blò di Thenard - Vetro - Qualità varie di vetro - Fabbricazione del vetro - Incisione sul vetro coll'acido idrofluorico - Vetro solubile - Smalti.

Ferro - Metallurgia del ferro - Rosso d'Inghilterra - Solfato ferroso, o vetriolo verde - Acciaio - Fabbricazione degli aghi da cucire.

Zinco - Metallurgia dello zinco - Bianco di zinco - Tuzia o cadmia dei fornelli - Solfato di zinco.

Manganese - Biossido di manganese - Camaleonte minerale o manganato di potassa - Saggio del manganese del commercio.

Nichel - Preparazione industriale di questo metallo - Pacfond.

Cobalto - Ossido di cobalto - Safra - Stagno - Metallurgia dello stagno - Marezzato - Ossido di stagno - Bisolfuro di stagno - Cloruri di stagno - Leghe varie di stagno e piombo - Stannato di piombo (*potier d'étain*) - Piombo - Metallurgia del piombo - Migliarola o munizione - Massicot-litargirio - Minio - Nitrato di piombo - Cerussa o biacca - Solfato di piombo - Giallo di Napoli - Vetro di piombo.

Rame - Metallurgia del rame - Ossido di rame - Solfato di rame - Vetriolo blò - Verde di Scheele, di Schweinfurt - Carbonati di rame - Leghe varie di rame e zinco; di rame e stagno - Fabbricazione degli spilli di ottone; loro stagnatura per via umida - Stagnatura degli utensili di rame.

Antimonio - Preparazione di questo metallo per gli usi dell'industria - Lega di antimonio e ferro - Lega di antimonio e piombo pei caratteri da stampa - Antimoniato di sesquiossido d'antimonio - Solfuro di antimonio.

Cromo - ossido di cromo - Cromato, neutro ed acido, di potassa - Cromato basico, neutro e acido, di piombo.

Digitized by Google

Bismuto - sua estrazione - Leghe fusibili fatte con bismuto, antimonio, piombo, stagno, ecc. - Nitrato e sotto-nitrato di bismuto, o bianco di Fard.

Mercurio - Sua estrazione dal cinabro - Depurazione di quello del commercio - Lega di mercurio e stagno - Fabbricazione degli specchi ordinari di vetro o cristallo - Bisolfuro di mercurio, vermiglione - Sublimato corrosivo - Fulminato di mercurio - Fabbricazione delle capsule fulminanti per le armi da fuoco.

Argento - Metallurgia dell'argento - Leghe di argento per la monetazione, per gli utensili e per gli oggetti di oreficeria - Doppiato - Nitrato di argento - Argento di precipitazione - Cloruro di argento - Cianuro di argento.

Oro - Metallurgia dell'oro - Leghe d'oro per monetazione, utensili o gioielli d'oro - Precipitato porpora del Casso - Cloruro d'oro - Cianuro d'oro - Ossido d'oro - Argentatura e doratura col metodo dell'amalgamazione, e per via umida.

Platino - Preparazione industriale di questo metallo - Importanza del platino nella fabbricazione di utensili per la chimica e per varie industrie - Cloruro di platino - Cianuro di platino - Platinature per via umida.

PARTE TERZA.

Celluloso - Materie a tessere vegetali diverse - Fine della macerazione, a cui alcune di esse sono assoggettate - Imbiancamento delle materie da tessere, e dei tessuti - Fabbricazione della carta - Preparazione della pirosillina e del collodium - Modo di riconoscere nei tessuti la presenza di materie a tessere di diversa natura.

Legno; composizione in generale - Classificazione delle differenti qualità di legno, in legni da lavoro, resinosi, tintoriali e medicinali - Depurazione ed essiccazione del legno da lavoro col vapore oltrascaldato - Conservazione del legno - Metodo La Buchérie - Metodo Payne - Metodo Bethell (questi due ultimi applicati, in ispecie in Francia ed Inghilterra, alla preparazione dei pali per la telegrafia elettrica, e delle traversine delle ferrovie).

Paglia di cereali - Lavorio ed imbiancamento nella fabbricazione di cappelli od altri oggetti di paglia.

Torba - Potere calorifero del legno e della torba - Carbone vegetale - Sua preparazione col metodo delle foreste, col metodo chinese, col vapore soprascaldato.

Polvere pirica - Sistemi diversi di sua preparazione - Qualità varie di polveri che se ne ottengono - Modo di conoscere la sua forza esplosiva ed impellente.

Qualità diverse di carboni che si preparano per differenti usi delle industrie.

Carboni fossili - Applicazioni diverse - Gas luce - Maniere diverse di prepararlo - Gas luce, ed altri analoghi, come mezzi di riscaldamento e di cozione degli alimenti - Utile che si può ricavare dai prodotti che accompagnano la preparazione del gas luce col litantrace.

Bitumi - Schisti bituminosi - Usi degli oli pirogeni che si ottengono dalla distillazione degli schisti bituminosi - Asfalto - fabbricazione ed usi.

Piombaggine - Matite - Crogiuoli di piombaggine, ecc.

Gomme diverse usate nelle industrie.

Industrie della gutta-percka e della gomma elastica.

Digitized by Google

Amido - fecole - preparazione ed usi.

Struttura e composizione del seme di frumento - Fabbricazione del pane.

Zucchero di canna, di barbabietola, d'acero zuccheroso - loro estrazione - produzione - consumazione ed usi - Sciroppo di fecola, glucosio; sua preparazione ed usi.

Miele - Sua estrazione - Usi e sofisticazioni.

Fabbricazione dei liquori spiritosi - Vino - Sidro (*Poiré*) - Birra - Alcool - Materie diverse dalle quali si può ottenere - Metodi perfezionati di separazione di questo liquido - Suoi usi molteplici nelle industrie e nell'economia della vita.

Aceto - Procedimenti diversi di fabbricazione dell'aceto - sofisticazioni di questo liquido - Fabbricazione del sale di saturno, acetato di piombo - dell'acetato neutro e basico di rame - dell'acetato di allumina.

Cremortartaro - Sua estrazione dalla feccia dei vini e dal taso o tartaro delle botti - Preparazione dell'acido tartarico.

Acido citrico - sua estrazione dal sugo dei limoni.

Acido ossalico, ed ossalato acido di potassa - Loro estrazioni dalla acetosa e dall'acetosella: loro preparazione artificiale.

Resine - Olii volatili - Fabbricazione delle vernici.

Olii fissi - Olii siccativi - Come vogliano essere preparati questi ultimi per la pittura - Modo di conoscere le sofisticazioni sì degli uni come degli altri.

Grassi - Cera delle api - Cera vegetale - Fabbricazione delle candele di sevo - delle candele steariche, di cera, di spermaceti, di paraffina.

Fabbricazione dei saponi - Bucato; metodo comune e al vapore - Materie coloranti ad uso della tintoria.

Principii generali per la tintoria - Mordenti.

Applicazione dei colori sui tessuti - per endosmosi - per impressione - per reazioni chimiche - Caldaia all'indaco, ecc.

PARTE QUARTA.

Materie a tessere, animali - Lana e seta - Tessuti di lana e seta - Modo di conoscere le sofisticazioni di tessuti di seta con lana; ovvero di queste materie con le vegetali.

Latte - Lattina - Butirro - Caseina - Fabbricazione del formaggio.

Colla animale - Colla forte - Colla depurata - Ittiocolla.

Carbone animale - Distillazione delle ossa - Usi del carbone animale.

Ammoniaca - Sali ammoniacali.

Cianuri - Fabbricazione del prussiato giallo di potassa - del prussiato rosso di potassa - del prussiato di ferro.

Pelli - Varie guise di conciare le pelli.

Conservazione delle materie alimentari - Metodo Appert - Metodo Masson Metodo dell'essiccamento - Metodo dell'affumicamento - Metodo della salagione, della salamoia e dell'inacetimento - Immersione nell'olio o nel grasso.

## PROGRAMMA DI STORIA NATURALE.

*Anno primo.*

Soggetto e fine della storia naturale - Sua divisione in tre ed in due regni - Caratteri distintivi fra' corpi inorganici ed organici.

Digitized by Google

MINERALOGIA.

Che cosa s'intenda per minerale, e per roccia.

Caratteri fisici e chimici a cui si distinguono i minerali - Cristallografia; parti di un cristallo; goniometri di applicazione o da contatto; sfaldatura; forme primitive e forme derivate; sistemi cristallini, ed importanza della cristallografia - Struttura dei minerali; loro peso specifico, durezza, fragilità, conducibilità pel calore e varia impressione sui sensi - Saggi mineralogici col cannello ferruminatorio e per via umida - Giacitura dei minerali, a massi, strati e filoni - Giacitura, caratteri, estrazione ed usi dei principali minerali di ferro, di manganese, di rame, di stagno, di zinco, di piombo, di cobalto, di mercurio, d'argento, d'oro, di platino - Nozioni sulle miniere di sal gemma, sulla estrazione del sal comune dalle acque del mare, sul nitro, sul carbonato di soda, sul solfato e carbonato di magnesia, sull'allume, sull'acido borico, sullo zolfo, sul carbonio e sopra tutte le sue varietà dal diamante alla torba.

Appendice - Pietre dure silicee; quarzo e calcedonie - Pietre preziose alluminose; corindone e sue varietà.

GEOLOGIA.

Cenni generali sugli antichi sconvolgimenti del nostro pianeta - Lenta solidificazione della crosta ed avvicendamento delle azioni plutoniche e nettuniche.

Sollevamenti e fossili, epoche e formazioni geologiche - Roccie ignee, di sedimento e metamorfiche - Giacitura, caratteri ed usi delle seguenti roccie e depositi: graniti e gneis; serpentini; porfidi; basalti; lave - calce carbonata e sue principali varietà; gesso; argilla e sue varietà; marne; sabbie; ghiaie; poddinghe; breccie - schisti; ardesie; micaschisti; calcari cristallini e marmi - terreni di alluvione e suolo coltivabile.

Appendice - Vulcani estinti e vivi - Fontane ardenti - Salse - Acque termali - Gassi delle miniere - Ghiacciaie - Sorgenti e pozzi trivellati - Azione fisica e chimica dell'acqua e delle pioggie sulla superficie del globo.

ZOOLOGIA.

Che cosa s'intenda per organismo; caratteri distintivi fra animali e piante - Tessuti degli animali - Apparecchi e funzioni per la digestione, per la circolazione, e per la respirazione nei mammiferi e negli uccelli, accennando anche ai rettili ed ai pesci - Assimilazione - Riproduzione ovipara e vivipara; ipotesi sulla riproduzione spontanea negli esseri inferiori - Sistema nervoso nei vertebrati; cervello, cervelletto, midollo spinale e nervi sensiferi e motori. Essenzialità riguardanti i cinque organi sensori. Facoltà del movimento; come si eserciti mediante le ossa, i muscoli ed i nervi - Cenno sulla classificazione degli animali nei principali tipi - vertebrati, annulosi, molluschi, raggiati e protòzoi - Qualche particolarità sui vertebrati, sui loro utili prodotti, e sulla loro divisione in ordini - Caratteri principali ed applicazioni concernenti gli ordini dei bimani, quadrumani, volitanti, carnivori, pinnipedi, rosicanti, sdentati, ruminanti, pachidermi, cetacei, marsupiali e monotremi - Cenno sugli uccelli, sulle loro abitudini e sugli ordini più notevoli in cui si dividono - Rettili e loro divisione in cheloni, sauri ed ofidi, con qualche particolarità

fra le più essenziali - Singolarità degli anfibi e loro metamorfosi - Pesci e loro ordini più notevoli e loro utilità - Annulosi e loro ordini - Struttura degli insetti e loro metamorfosi - Insetti utili, come le api, le cantaridi, la cocciniglia, il baco da seta, ecc. - Insetti dannosi, come i bruchi roditori, le locuste, le tignuole, ecc. - Aracnidi nocivi - Crostacei commestibili - Vermi intestinali - Molluschi e loro classi - Particolarità sulla conchiglia - Molluschi commestibili - Nero di seppia; gnacchera; porpora; perle; madreperla - Specie nocive; teredine delle navi - Raggiati e loro classi - Corallo; madrepore; spugne; specie commestibili - Nozioni generali sui protozoi; tripoli.

BOTANICA.

In che differisca la pianta dall'animale - Principali organi composti onde risulta una pianta - Anatomia: tessuto cellulare, vascolare e fibroso, e loro riunione per formare gli organi composti - Cenno sull'embrione e distinzione delle piante in dicotiledoni, monocotiledoni ed acotiledoni - Struttura delle dicotiledoni; tronco e rami; radice; foglie e stipule; gemme; fiore e frutto; organi accessorii o degenerati. Principii di filotassi - Infiorescenze - Carpologia - Struttura delle monocotiledoni - Caule; radici; foglie; fiore - ed un cenno sulle acotiledoni - Fisiologia: Funzioni di nutrizione; assorbimento dei principii del suolo; movimento della linfa; respirazione; assimilazione; secrezione - Funzioni di riproduzione; fecondazione; azione del polline sugli ovuli; piante monocline e dicline; disseminazione; germogliazione - Moltiplicazione delle piante senza fecondazione - Tassonomia - Sistema di Linneo; affinità per famiglie e metodi naturali che ne conseguono.

Caratteri, patria, coltivazione e prodotti utili delle principali specie spettanti alle seguenti famiglie:

*Dicotiledoni* - leguminose, rosacee, malvacee, cucurbitacee, crucifere, papaveracee, ranunculacee, ombrellifere, rubiacee, composte, convolvulacee, solanacee, labiate, laurinee, conifere, amentacee.

*Monocotiledoni* - Graminacee, palme, asparaginee, gigliacee, irridee, orchidee.

*Acotiledoni* - alghe, funghi, licheni, muschi.

Cenni di geografia botanica.

Dell'erbario e dell'erborizzazione - Tessuti e principii utili o notevoli contenuti nelle piante considerate per famiglie.

## MATEMATICA PURA ED APPLICATA.

*Anno primo.* — Geometria solida.

*Piani e linee considerate nello spazio.* — Definizioni - Rette perpendicolari e parallele ai piani - piani perpendicolari e paralleli fra loro - angolo diedro - angolo triedro; angolo solido - Teoremi relativi.

*Poliedri* — Definizioni - Uguaglianza di due prismi e di due piramidi a base triangolare - Poliedri e piramidi simili - Teoremi relativi ai poliedri simili - Superficie dei poliedri - Volume dei poliedri.

*Corpi rotondi.* — Definizioni - Superficie del cilindro, del cono, della sfera, del tronco di cono a basi parallele, della calotta sferica, zona sferica e fuso sferico - Volume del cilindro, del cono, del tronco di cono a basi parallele,

Digitized by Google

della sfera - del settore sferico - Superficie e volume di un solido generato dalla rivoluzione d'un semipoligono od anche poligono intero regolare.

ALGEBRA E LOGARITMI.

Risoluzione delle equazioni di 1° grado ad una o più incognite; delle equazioni di 2° grado *pure*, ed anco delle complete - Proprietà delle radici di una equazione di 2° grado.

Progressioni per differenza e per quoziente.

Equazioni esponenziali - Risoluzione delle equazioni esponenziali della forma $a^x = b$ - Ricerca dei logaritmi dei numeri e loro proprietà - Formazione delle tavole dei logaritmi e loro uso - Applicazioni dei logaritmi alle risoluzioni delle equazioni esponenziali ed alle regole d'interesse semplice e composto, ed alle annualità. Descrizione ed uso dei regoli a calcolo.

TRIGONOMETRIA RETTILINEA.

*Oggetto della trigonometria.* — Definizioni delle linee trigonometriche e loro reciproche relazioni. — Espressione d'una linea trigonometrica per mezzo di un'altra, o di altra - Rapporto fra le linee trigonometriche in un circolo di raggio qualunque, e quelle del circolo di raggio uguale all'unità.

Formole colle quali si trova il seno, il coseno, e la tangente della somma o della differenza di due archi, conosciuti li seni, li coseni e le tangenti degli archi semplici.

Formole del seno, coseno, e della tangente della metà d'un arco in funzione del seno e coseno dell'arco.

Ricerca delle linee trigonometriche d'un arco dato - Formazione delle tavole trigonometriche e loro uso.

Risoluzione d'un triangolo rettangolo e formole relative - Teoremi e formole relative alla risoluzione d'un triangolo qualunque.

Area del triangolo; sua determinazione.

*Anno secondo.* — GEOMETRIA PRATICA.

*Oggetto della geometria pratica.* — Modo di rappresentare una porzione della superficie terrestre - Scale dei piani - Classificazione dei piani secondo le loro scale. - Reti topografiche.

*Misure lineari e squadra agrimensoria.* — Allineamenti sul terreno - Misure eseguite colla canna metrica e colla catena metrica - Problemi relativi alla levata dei piani risoluti mercè misure lineari - Misura di distanze, tutte od in parte inaccessibili, mercè misure lineari, e levata d'un piano e della pianta dei fabbricati - Uso della squadra agrimensoria nella levata dei piani, e risoluzione colla medesima dei principali problemi relativi alla levata dei piani ed alla misura delle distanze inaccessibili.

Misura delle aree dei terreni, e problemi vari relativi alla divisione dei medesimi.

Nonii o vernieri rettilinei e circolari.

Descrizione ed uso degli strumenti angolari più comuni, ossia della squadra graduata, della bussola, del grafometro, e del circolo ripetitore - Levata dei piani cogli strumenti angolari - Misura di distanze, tutte od in parte inaccessibili.



Digitized by Google

Descrizione ed uso della tavoletta pretoriana - Levata dei piani colla tavoletta - Costruzione ed uso della stadia per la misura delle distanze.

Misura di altezze, il cui piede sia accessibile od inaccessibile, cogli strumenti lineari od angolari.

*Livellazione.* — Descrizione ed uso del livello a tubi comunicanti, e del livello a bolla d'aria e cannocchiale; biffe. - Modo di procedere nella livellazione - Come si formino i profili delle livellazioni.

Oggetto della stereometria - Misure dei materiali più usitati nelle arti e nelle costruzioni - Misura dei muri delle fabbriche con vani e senza vani - Misura pratica delle vôlte più comuni, e degli scavi e monticelli, *sterri* ed *interri* occorrenti nei lavori di terra più ordinari.

GEOMETRIA DESCRITTIVA.

*Oggetto della geometria descrittiva.* — Modo di rappresentare i punti e le linee con due proiezioni ortogonali - Piani di proiezione - Traccie di una retta - Ricerca delle traccie di una retta, date le proiezioni della medesima- Trovare la distanza fra due punti dati - Per un punto dato condurre una retta parallela ed una retta data - Rappresentazione d'un piano - Per un punto dato condurre un piano parallelo ad un piano dato - Segnare le traccie d'un piano, che passi per tre punti dati - Trovare l'intersezione di due piani dati - Trovare se una retta od un punto dato giaccia sopra un piano dato - Trovare l'intersezione d'una retta con un piano - Condurre per un punto dato una retta perpendicolare ad un piano dato - Trovare la distanza d'un punto ad un piano - Ricerca degli angoli che un piano dato fa coi due piani di proiezione, e degli angoli che due piani dati fanno tra loro - Trovare l'angolo che una retta fa coi piani di proiezione, e che due rette date fanno tra di loro.

Rappresentazioni d'un parallelepipedo, d'una piramide, d'un poliedro qualunque rispondente a condizioni assegnate.

Rappresentazioni d'un cilindro retto, d'un cono retto, d'un cilindro obliquo, e d'un cono obliquo, e d'una superficie di rivoluzione il cui asse sia perpendicolare ad uno dei piani di proiezione.

*Definizioni e proprietà principali dei piani tangenti ad una superficie.* — Condurre un piano tangente ad una superficie cilindrica o conica per un punto dato sulla superficie stessa, o per un punto posto fuori della medesima - Condurre un piano tangente ad una superficie di rivoluzione il cui asse sia perpendicolare ad uno dei piani di proiezione, per un punto dato sulla superficie stessa - Intersezione d'un piano con un cilindro retto e con un cono retto. - Trasportamento delle sezioni fatte nel cilindro retto o nel cono retto sopra uno dei piani di proiezione - Sviluppo del cilindro o del cono, e trasformata delle sezioni fatte nei medesimi da un piano.

Costruzioni grafiche dell'elisse, della iperbole, e della parabola; loro principali proprietà.

Rappresentazione d'un'elica colla tangente in un punto dato alla medesima - Rappresentazione della cicloide e delle epicicloidi piane.

Applicazioni della geometria descrittiva al tracciamento delle ombre, nell'ipotesi dei raggi luminosi paralleli e diretti secondo linee inclinate di 45° sui due punti di proiezione.

Digitized by Google

## DISEGNO DELLE MACCHINE.

### *Terzo anno.*

Nozioni relative alla intersezione di due solidi fra loro.

Intersezione di due cilindri d'ineguali diametri, li cui assi si trovino nello stesso piano, od in piani diversi - Intersezione di un cilindro o di un cono con una sfera - Intersezione di un cilindro e di un toro - Intersezione d'una sfera con un prisma retto, il cui asse passi pel centro della sfera - Intersezione d'un cilindro e di un cono, i cui assi si taglino perpendicolarmente.

Superficie elicoidali - Vite, a pani triangolari ed a pani quadrati - Tracciamento d'un solido generato da una sfera, il cui centro descriva, nel moto, un'elica attorno ad un cilindro.

Cicloidi, epicicloidi, evolventi ed evolute del circolo e della cicloide - Spirali.

Nozioni relative al disegno ausonometrico.

Nozioni sui varii modi di trasformazione dei movimenti - Organi meccanici.

Eccentrici - Eccentrici ad azione continua - Eccentrico triangolare - Eccentrico di Trezel - Eccentrico circolare - Eccentrici a corsa variabile - Bocciuoli.

Ruote dentate - Ingranaggi cilindrici epicicloidali e ad evolvente di circolo - Ingranaggi conici - Ingranaggio d'un rocchetto e d'una lanterna con una dentiera, e d'una dentiera con un rocchetto - Ingranaggio d'una vite con una ruota dentata, o vite perpetua - Metodo pratico del professore Willis per il tracciamento dei denti delle ruote dentate.

Disegni di staggi e castelletti con cuscinetti.

Disegno di puleggie per trasmissione di movimenti con corde, coregge e catene.

Disegni di giunti ed innesti mobili e loro descrizione - Notolini - arresti - scappamenti.

Disegni e nozioni sulla trasmissione del moto con tiranti e manovelle.

Disegni a minuto d'un bilanciere con parallelogramma di Watt - di un volante - Disegno di bilancieri con tiranti, manovelle e volanti - Nozioni e disegni sulle giunture ed unioni dei tubi e sulle cannelle, chiavi o rubinetti - sulle scatole a stoppa - sulle valvole di sicurezza e valvole a cassetto, e sui pendoli conici.

Descrizione e disegno di alcune macchine idrauliche, di una macchina a vapore fissa con cilindro orizzontale.

Nozioni sulla rappresentazione di macchine col disegno ausonometrico.

Tinte convenzionali delle diverse sostanze di cui si compongono le parti di una macchina.

### *Anno terzo.* — Meccanica.

Nozioni preliminari e definizioni - Oggetto della meccanica - Del tempo - Sua misura - del moto equabile - del moto vario - Velocità nel moto equabile e nel moto vario - Moto uniformemente variato - Forze o cagioni di movimento - Eguaglianza di due forze - equilibrio - Rappresentazione grafica delle forze - legge d'inerzia - misura delle forze.

Digitized by Google

*Composizione e risoluzione dei movimenti e delle forze* - moto assoluto - moto relativo - moto proprio e moto comune - Composizione dei movimenti - Risultante e componenti - Forze cospiranti ed opposte - Parallelogramma e parallelepipedo delle velocità e delle forze - Formole che esprimono la risultante, date le componenti ed e contrario - Componenti ortogonali - Composizione d'un numero qualunque di forze applicate ad un punto materiale - Composizione e risoluzione delle forze parallele - Coppie e loro momenti - Centro delle forze parallele.

*Centro di gravità* - Nozioni varie sulla gravità dei corpi e definizione del centro di gravità - Ricerca del centro di gravità delle linee e figure più semplici, e formole relative - Ricerca del centro di gravità delle superficie e dei solidi di rivoluzione nei casi più semplici - Ricerca del centro di gravità dei poliedri - Ricerca sperimentale del centro di gravità dei corpi solidi.

Equilibrio delle forze concorrenti in un punto - Momento di rotazione delle forze - Equilibrio d'un corpo pesante che si appoggia sopra un piano orizzontale, o sovra due piani inclinati - Pressioni sugli appoggi - Equilibro d'un corpo pesante, che sia volubile attorno ad un asse orizzontale - Applicazioni speciali della teoria dell'equilibrio alle principali macchine semplici, astrazione fatta dall'attrito - Applicazioni della leva alla bilancia, e condizioni necessarie perchè una bilancia abbia la voluta agilità - Metodi delle doppie pesate.

*Moto d'un punto materiale* - moto equabile e moto vario - moto uniformemente accelerato o ritardato - Velocità nel moto equabile e nel moto vario - Rapporto fra lo spazio, il tempo e la velocità nel moto equabile; e fra questi stessi elementi e la forza acceleratrice o ritardatrice nel moto uniformemente variato - Forze acceleratrici e ritardatrici - Moto verticale dei gravi nel vuoto.

Moto parabolico dei proietti nel vuoto - Moto di un grave sopra uno o più piani inclinati disposti un sotto l'altro - Considerazioni sul moto d'un corpo sur una linea curva - Moto circolare - Forza centrifuga - Pendolo semplice: isocronismo delle sue oscillazioni.

Principio delle forze vive - Lavoro motore, e lavoro resistente - Relazione fra il lavoro motore, il lavoro resistente, e la forza viva acquistata o perduta da un corpo - Unità di lavoro - Chilogrammetro - Dinamodo - Cavallo vapore.

Moto di rotazione d'un corpo attorno ad un asse fisso - Velocità angolare - Pendolo composto.

Considerazioni fisiche sul fenomeno della percossa - Varie specie di percossa - Perdita di forza viva nelle percosse - Quantità di moto.

Resistenze passive - Varie specie d'attrito e determinazione dei relativi coefficienti - Rigidezza delle funi - Nozioni sulla resistenza dei mezzi.

Moto equabile delle macchine - Eguaglianza del lavoro motore e del lavoro resistente - Applicazione del moto equabile alle varie macchine semplici, tenendo conto degli attriti.

Macchine nello stato di moto vario - moto periodico delle macchine - Perdite di forza viva nelle macchine.

Organi o moderatori del moto delle macchine - freni - volanti - pendoli conici.

*Nozioni d'idraulica* - Dell'efflusso dei liquidi da una luce aperta in lastra

Digitized by Google

sottile, sotto un battente costante - Contrazione della vena liquida - Velocità media d'un corso d'acqua, calcolata coll'aiuto de' galleggianti - Misura della portata d'un corso d'acqua - cadute d'acqua - macchine idrauliche - ruote idrauliche - pompe o trombe.

Nozioni generali sulle macchine a vapore - specificazione delle macchine a vapore.

## DISEGNO.

### Parte prima. — *Ornato e disegno geometrico topografico.*

(Ornato) - Disegno all'aquerello od alla matita di qualunque sorta - Disegni d'applicazione alle arti. - Disegni d'apparecchi di stoffe, apparecchi ed utensili necessari alla chimica: disegno di strumenti e macchine relative all'agricoltura.

(Disegno topografico) - Del chiaroscuro - Rappresentazione topografica dei piani - Modo di rappresentare col tratteggio i differenti generi di coltura dei terreni - Proiezione delle curve orizzontali, e modo di tratteggiare le montagne - Copia di piani modelli tratti dai migliori autori moderni - Disegno topografico all'aquerello - Colori primitivi, e modo di formare le tinte convenzionali giusta le varie specie di terreno - Riduzione delle tinte convenzionali in naturali - Copia di piani all'aquerello ricavati dai migliori autori moderni.

### Parte seconda. — *Disegno delle macchine.*

Disegno delle macchine - Descrizione di tutte le curve meccaniche - Disegno di viti, spirali, eliche - Disegno di rudimenti e membri meccanici, e di utensili del meccanico - Disegno delle macchine semplici, e di quelle più in uso nella vita - Copia di modelli di macchine all'aquerello (1).

### Parte terza. — *Disegno architettonico.*

Disegno delle parti componenti un edifizio - Teoria delle piante, facciate e degli spaccati - Copia di edifizi greci e romani tratti dall'opera del cavaliere Canina, ovvero dalle fabbriche del Palladio e di altri celebri architettori. Esercitazioni sovra composizioni di edifizi architettonici. - Disegno, in iscala reale, di tutte le particolarità di un edifizio.

(1) Il professore di disegno mirerà ad educare la mano dell'alunno della sezione *fisico-matematica* al disegno delle macchine come preparazione a quanto insegnerà più scientificamente allo stesso il professore di meccanica (*Vedi il relativo Programma*). Rimarrà poi interamente affidato al professore di disegno l'insegnamento del disegno di macchine, di stromenti, di attrezzi, ecc. agli alunni delle sezioni *chimica* ed *agricola*.

Digitized by Google

# AGRONOMIA

## *Anno primo*

### PARTE PRIMA. — Della coltivazione delle piante in generale.

SEZIONE I. — Il terreno - *Mezzi per renderlo produttivo.*
SEZIONE II. — Le piante - *Mezzi per ottenerne il massimo e miglior frutto.*

### SEZIONE I.

#### Capitolo i. — *Il terreno.*

§ 1. Caratteri meccanici, fisici, chimici di un terreno produttivo.

§ 2. Distinzione del terreno produttivo dal terreno naturale.

§ 3. Origine e proprietà meccaniche, fisiche, chimiche dei singoli elementi che concorrono alla formazione dei terreni da coltivare, come dire: — Silice - Argilla - Calce - Magnesia - Gesso - Ferro - Manganese - Fosfati - Alcali - Cloruri - Humus - Acido carbonico - Ossigene - Idrogene - Azoto - Ammoniaca - Acqua - Aria.

§ 4. Formazione dei terreni coltivi: per disgregamento locale; per alluvioni antiche (*diluvium*); per alluvioni recenti; per dune; per eruzioni vulcaniche.

§ 5. Del suolo - Sue proprietà - formazione.

§ 6. Del sottosuolo - Distinzione dal suolo - diverse specie.

§ 7. Le proprietà del suolo o delle terre complesse dipendono da quelle degli elementi che lo compongono.

§ 8. Circostanze accidentali modificanti le proprietà del suolo: — la forma e la dimensione delle particelle; l'inclinazione e l'esposizione del suolo; i ripari naturali ed artificiali.

§ 9. Esplorazione fisica delle terre.

§ 10. Esplorazione chimica o ricerche sopra la qualità e quantità dei principii componenti le terre.

§ 11. Determinazione delle proprietà fisiche delle terre, come: — tenacità forza di coesione o di adesione agli strumenti agrari, igroscopicità, attitudine ad attrarre l'umidità atmosferica, attitudine ad essiccarsi e diminuzione di volume conseguente, attitudine ad assorbire l'ossigene, a riscaldarsi a trattenere il calorico.

§ 12. Proprietà agrarie dei diversi terreni coltivati; classificazione secondo il genere di coltura che meglio loro conviene.

#### Capitolo ii. — *Mezzi per rendere il terreno produttivo.*

§ 13. Ammendamenti i quali modificano la superficie e la struttura del suolo, aggiungono o sottraggono i principii che vi fanno difetto o eccesso.

Digitized by Google

A) *Ammendamenti stabili.*

§ 14. Pareggiamento o uguagliamento della superficie del suolo.

§ 15. Spianamento di pendii.

§ 16. *Prosciugamento:* prosciugamenti verticali; per estrazione coll'uso delle macchine idrofore; per iscoli aperti; per iscoli coperti o fognamento.

Fognatura - metodi antichi: materiale adoperato e regole per fognare; economia di cotesti metodi. Metodi moderni o fognatura tubulare: norme generali del fognare; materiale adoperato: cannelle, doccioni, manicotti, ecc.; fabbricazione di questi; stromenti adoperati per fognare; economia di questo metodo; suoi effetti specificati sulle terre e sulla vegetazione; suoi effetti sulle condizioni igieniche dei luoghi.

§ 17. Interramenti e sterramenti
§ 18. Dissodamenti
§ 19. Impietramento
} Ragione, economia di essi; norme per eseguirli.

B) *Ammendamenti periodici.*

§ 20. Correttivi i quali modificano più specialmente le proprietà meccaniche-fisiche del suolo: argilla, sabbia, marna, calce viva, carbonato e solfato di calce, debbio.

Loro storia, proprietà, effetti e metodi di applicazione.

§ 21. Concimi che modificano più specialmente le proprietà fisiche-chimiche del suolo.

Sostanze minerali (concimi propriamente) - Fosfati, silicati, potassa, soda, solfati, nitrati, sali ammoniacali, ceneri, calce, fanghiglia e polvere delle strade, ributti di carbon fossile.

Sostanze organiche (ingrassi) - ingrassi vegetali: paglia, foglie e ramoscelli d'alberi, pini, bosso, canne, sarmenti, ecc.; pula, lisca, vinacce, malto, morchio, panelli, grani torba, ed ogni residuo vegetale; *Sovversci* o ingrassi verdi.

*Ingrassi animali* - Egestioni: di cavalli, di bovini, di maiali, di lanuti, di volatili (pollina, colombina, sterco di oche, d'anitre), guano esotico, guano di pipistrello, guano di pesce, polvere di ossa, nero animale, unghie, corna, penne, piume, peli, cenci di seta e di lana, avanzi e ritagli di pelli, sangue, carne, crisalidi, pesci e tutti i residui animali delle fabbriche.

Storia, proprietà, effetti, metodi di preparazione e di applicazione delle sostanze suddette.

*Ingrassi misti* - *Letami* - Composti di sostanze escrementali e di strame vegetale.

*Composte artificiali* - Sostanze animali e vegetali.

Composizione, preparazione, conservazione, applicazione, proprietà, effetti di ciascuna specie d'ingrassi misti.

*Conci artificiali* - Formati di sostanze organiche e minerali - Guani artificiali, terricciati, concio Jauffret.

*Conci liquidi* - Loro governo, metodi d'applicazione - Effetti.

§ 22. Del concimare i terreni in generale.

§ 23. *Irrigazioni* - Suoi effetti sulle terre, sulla vegetazione - Qualità delle acque - Loro origini: fiumi, laghi, torrenti, rivoli, pozzi trivellati, serbatoi,

Digitized by Google

fontanili, fognatura - Quantità d'acqua per le irrigazioni: secondo le terre, le colture, i climi - Tempo e durata della irrigazione - Mezzi di derivazioni delle acque - Macchine per elevare l'acqua - Condotta, partitore, modulo - Sistema d'irrigazione: per inaffiamento, inondamento, infiltrazione superficiale, sotterranea.

§ 24. *Lavorazioni* - Scopo generico delle lavorazioni periodiche - Tempo in cui si eseguiscono.

*Ordine delle lavorazioni:*

1° Lavori di rinnovazione o di dirompimento - Arare, ravagliare, scassare, zapponare, vangare - Loro scopo, tempo e modo di esecuzione.

2° Lavori di apprestamento delle terre per ricevere le coltivazioni, o maturamento: spianare, scarificare, estirpare, erpicare, imporcare, assolcare, rullare, zappare - Loro scopo, tempo e modo di esecuzione.

3° Lavori diretti alle coltivazioni, o colturamento: arroncare, sarchiare, risolcare, discalzare, rincalzare, dissotterrare, rastrellare, frascheggiare - Loro scopo, tempo e modo d'esecuzione.

## SEZIONE II.

### CAPITOLO I. — *Le piante.*

§ 25. Studio dell'organografia vegetale - Della composizione chimica delle piante - Delle funzioni di esse, o fisiologia vegetale - Delle loro malattie in generale.

§ 26. Riduzione in classi dei vegetabili per famiglie.

§ 27. Ordinazione agrologica dei vegetabili.

*Piante erbacee* - cereali, leguminose, oleifere, piante a frutti carnosi, a radici, a bulbi commestibili, piante coltivate pei loro fiori, per le loro foglie, piante tintorie, piante tessili, piante da foraggio, ortaglie.

*Piante legnose* - coltivate pei loro frutti: frutti a nocciuolo, frutti a granelle, coltivate per le loro foglie, o pel legno.

### CAPITOLO II. — *Mezzi per ottenere dalle piante il massimo e miglior frutto.*

§ 28. Seminagione in generale: Coltivazioni particolari per semenza - Raccolta della semenza - Scelta di essa - Conservazione - Preparazione - Tempo della seminagione - Seminagione a mano o a spaglio - Seminagione a righe - Interramento e profondità delle sementi - Coprimento delle sementi - Trapiantamento delle piante erbacee.

§ 29. Propagazione delle piante legnose; Semenzaio - Vivaio - Piantonaia - Nestaiuola - Propaggine - Margotta - Talea.

§ 30. Trapiantamento a dimora: Norme generali - Preparazioni alle piante da trasporre - Preparazione del suolo - Governo per le piante a frutti, e per le piante a foglie o a legno.

§ 31. Raccolta: Maturamento dei frutti - Tempo della raccolta economica - Mietitura - Falciatura - Vendemmia - Raccolta delle frutta - Delle radici - Dei fiori - Delle foglie - Estirpamento dei fusti.

§ 32. Strumenti e macchine rurali. Degli strumenti e delle macchine rurali,

Digitized by Google

che o si applicano alle lavorazioni del suolo, o ad operazioni intorno ai prodotti.

Strumenti e macchine applicate alle lavorazioni del suolo.

§ 33. Fendono il suolo verticalmente senza smuovere fette di terra: i coltri, gli erpici, i rulli a punte e a lame, le trivelle, gli scarificatoi, i rastrelli, i pettini.

§ 34. Fendono il suolo orizzontalmente senza rovesciare fette di terra: i sarchielli, le zappe a cavallo, i vomeri, gli estirpatoi.

§ 35. Fendono la terra verticalmente ed orizzontalmente senza spostarla: gli aratri sottosuolo o aratri talpa.

§ 36. Fendono la terra, la spostano e l'ammonticchiano, per azione continua, in righe laterali: gli orecchioni o rincalzatoi.

§ 37. Fendono la terra con azione continua verticalmente o orizzontalmente: per mezzo di coltro e di vomero, staccano fette e le rivoltono sossopra per mezzo di rovesciatoio: gli aratri.

§ 38. Staccano zolle con azione interrotta, fendendo verticalmente, le spostano e le rivoltano sossopra: le vanghe, i picconi; fendendo orizzontalmente: le zappe, i zapponi.

§ 39. Tritano, amminutano ed appianano la terra: i rulli, gli scaloni, alcune specie d'erpici, le mazze.

§ 40. Caricano la terra e la recano a distanza: il badile, la raggia.

Strumenti e macchine applicate ad operazioni intorno ai prodotti.

§ 41. Seminatoi, macchine mietitrici, falci a mietere, macchine falciatrici, falci fienali, spandifieno, accattafieno, rastrelli, falcetti, ronche, potatoi, coltelli, forbici, seghe, macchine trebbiatrici, coreggiato, ruzzoloni, sgranatoi, ventilabri, crivelli, brillatoi, pigiatoi, strettoi, trinciapaglia, trinciafieno, trinciafoglia, trinciaradici, lavacri, forche, tridenti, pale, carri, carretti, birocci, tinozze sopra carrette o birocci.

*Storia, descrizione, effetti, usi* - Modo di adoperare ciascuno degli strumenti o macchine sopra narrate; confronti e considerazioni economiche relative.

§ 42. Delle forze motrici - vento, acqua, vapore, cavallo, bue, mulo, asino, braccia d'uomo - Modo di usarne, strumenti a macchine relative, confronti, considerazioni economiche.

§ 43. Principii di architettura rurale - Case campagnuole, stalle, scuderie, ovili, porcili, bacherie, cascine, tettoie, aie, magazzini, fosse da letame, pozzi, truogoli e abbeveratoi.

*Meteorologia agraria.*

§ 44. Lo sviluppo delle piante è modificato dalle circostanze in cui esse vivono.

§ 45. Aria; suoi elementi fissi, variabili; influenza dei suoi componenti sulla vegetazione; meteore aeree; venti, barometro, anemometro.

§ 46. Acqua: suoi elementi, sua influenza sulla vegetazione; meteore acquee: vapori, evaporazione, rugiada, brina, nebbia, nuvole, pioggia, neve, grandine: loro effetti sulle coltivazioni: igrometro, udometro, drosometro.

§ 47. Calorico: temperatura della terra, dell'aria: massima, minima, media: calor solare: effetti del calore sulla coltivazione, termometro.



Digitized by Google

§ 48. Luce
§ 49. Elettricità
§ 50. Magnetismo
} Loro effetti sulla vegetazione.

*Climatologia agraria.*

§ 51. Ripartizione del calorico, della luce, delle pioggie sulla superficie della terra, climi agrari.

§ 52. Limiti delle coltivazioni: meteorologici, economici, statistici agrari.

§ 53. Determinazione delle regioni agrarie: regione 1ª degli olivi, 2ª della vite, 3ª dei cereali, 4ª degli erbaggi, 5ª delle foreste.

§ 54. Acclimazione.

---

*Anno secondo.*

---

## PARTE SECONDA — DELLE COLTIVAZIONI SPECIALI E DELLE ATTINENZE FRA ESSE E COLLA SOCIETÀ UMANA.

SEZIONE I. — Piante erbacee - Piante arboree - Industrie rurali.

SEZIONE II. — Avvicendamenti.

SEZIONE III. — Amministrazione rurale.

### SEZIONE I. — DELLE COLTIVAZIONI SPECIALI,

#### CAPITOLO I. — *Piante erbacee.*

§ 55. *Cereali:* frumento, farro, segala, orzo, avena, riso, saraceno, mescolanze.

§ 56. *Leguminose:* fagioli, fave, piselli, veccie, ceci, lenti.

§ 57. *Oleifere:* ravizzone, colza, senapa, papavero, arachide, lino, sesamo, madia, ricino.

§ 58. *Frutti carnosi, radici, tuberi, bulbi, commestibili:* zucche, poponi, angurie, cetriuoli, barbabietole, cicoria, carota, rapa, pomi di terra, topinambò, patata, cipolla, aglio.

§ 59. *Piante coltivate pei loro fiori:* zafferano, cartamo, cardo dei lanaiuoli, lupolo, cotone.

§ 60. *Piante coltivate per le loro foglie:* tabacco.

§ 61. *Piante tintorie:* robia, guado, persicaria tintoria, reseda gialla, ginestra tintoria.

§ 62. *Piante da tessere:* Canapa, lino, ortica.

Storia particolare delle singole piante, loro vegetazione, specie, varietà, razze, terre e climi convenienti, tempo della seminagione, scelta e preparazione della semente, ingrassi confacenti, lavorazioni acconce, governo durante la vegetazione, maturazione, raccolta, trasporto, trattamento e conservazione dei prodotti, loro prezzo di costo, usi, considerazioni economiche.

§ 63. *Piante da foraggio.* - Generalità, divisione: foraggi erbacei (freschi, secchi), foraggi carnosi, foraggi concentrati.

§ 64. *Foraggi erbacei* - Generalità.

§ 65. *Pascoli, prati permanenti* - Distinzione dei pascoli dai prati, governo

Digitized by Google

dei pascoli, loro uso, valore, formazione dei prati, erbe che naturalmente predominano nei prati freschi e nei secchi, erbe confacenti alla produzione del latte, della carne, della forza, governo annuale dei prati, irrigazione, maturazione delle erbe, falciatura, stagionatura delle erbe, trasporto dei fieni, loro acconciamento, abbarcamento, conservazione, uso, durata dei prati, valore nutritivo dei diversi fieni, valore dei prati permanenti, loro dissodamento.

§ 66. *Prati marcitoi* - Loro governo, loro economia, uso.

§ 67. *Prati temporari* - Generalità, distinzione dai prati permanenti, erba-medica, trifoglio comune, trifoglio bianco, trifoglio incarnato, veccia, sanofieno, sulla, spergola, seradella, moco, cicerchia, pisello, maïs, lolio, panico, segala, avena, orzo.

Storia particolare delle singole piante, loro vegetazione, specie, varietà, razze, circostanze favorevoli al loro sviluppo, loro coltivazione per foraggio, valor nutritivo, raccolta, conservazione, uso dei prodotti, considerazioni economiche.

§ 68. Effetti dei prati artificiali sulla fertilità delle terre.

§ 69. *Foraggi carnosi* - Generalità, pomo di terra, topinambò, barbabietola, carota, rape, zucche.

Loro storia, varietà, vegetazione, governo, economia ed efficacia nutritiva.

§ 70. Uso delle barbabietole per l'estrazione dello zuccaro e dell'alcool, del pomo di terra per le fecole, loro residui.

§ 71. Foraggi concentrati provenienti da residui vegetali, panelli diversi, polpe delle distillazioni o delle fabbriche di zuccaro, di fecole e di birra, vinacce: loro virtù nutritiva, loro uso.

CAPITOLO II. — *Piante legnose.*

§ 72. Generalità sulla coltivazione delle piante legnose.

§ 73. Olivo, noce, nocciuolo, mandorlo, pesco, albercocco, ciliegio, pruno, vite, arancio, limone, fico, castagno, pomo, pero, ribes, lampone, uva crispa, gelso, piante d'abbellimento e da siepe, arbusti da foraggio, piante da legna.

Storia particolare di ciascuna pianta, specie e varietà, limiti della loro coltivazione, loro vegetazione, suolo conveniente, propagazione, oggetto della coltivazione, trattamento, raccolta dei prodotti, uso, conservazione, trasformazione loro, uso dei residui.

CAPITOLO III. — *Industrie rurali.*

§ 74. Animali domestici.

§ 75. Principii di anatomia e fisiologia animale.

§ 76. Animali da lavoro, da carne, da latte, da lana, volatili, insetti.

Studio delle diverse razze, propagazione, governo, economia.

§ 77. Tecnologia rurale: processi di caseificio, di enologia, di espressione dell'olio, di distillazione, di estrazione dello zuccaro, delle fecole, della potassa, di preparazioni d'ingrassi, di confezioni per conserve da frutta, di carbonizzazione, di preparazione del tiglio delle piante da tessere, conservazione ed acconciamento dei prodotti.

Digitized by Google

SEZIONE II. — ATTINENZE RECIPROCHE FRA LE VARIE COLTIVAZIONI.

CAPITOLO UNICO. — *Avvicendamenti.*

§ 78. Storia degli avvicendamenti, argomenti su cui è fondata la teorica degli avvicendamenti, derivanti :

1° Dalla necessità delle varie lavorazioni del suolo. 2° Dalla distribuzione dei lavori. 3° Dai differenti principii nutritivi confacenti alle diverse piante. 4° Dai rischi meteorici. 5° Dal valore locale dei prodotti. 6° Dal bisogno d'ingrassi.

§ 79. Ordine in cui debbono succedersi le piante negli avvicendamenti secondo la proporzione dei principii nutritivi che vi rimangono.

SEZIONE III. — DELLE ATTINENZE DELLE COLTIVAZIONI COLLA SOCIETÀ UMANA.

CAPITOLO UNICO. — *Amministrazione rurale.*

§ 80. Estimo delle terre.
§ 81. La grande possidenza, la mezzana, la piccola.
§ 82. Il capitale fondiario, il capitale mobile.
§ 83. Sistemi di coltivazione : il forestale, il pastorizio, l'agrario.
§ 84. Colture erbacee, colture arboree ed arbustive.
§ 85. Sistemi colonici : governo diretto, mezzeria, affitto, sistemi misti.
§ 86. Estimo del materiale di coltivazione, inventario, consegne, riconsegne, bilancio.
§ 87. Computisteria rurale.

*Visto d'ordine di S. A. R.*
Il ministro dell'istruzione pubblica
TERENZIO MAMIANI

---

# XII

## Regio decreto del 7 settembre 1856, n° 1841, con cui vien dato un nuovo ordinamento alle scuole speciali primarie e secondarie.

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME, ECC.

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione abbiamo ordinato ed ordiniamo :

Art. 1. Il corso speciale istituito nei collegi nazionali di Torino, di Genova e Nizza col regio decreto 4 ottobre 1848, è ripartito in due periodi : l'uno

Digitized by Google

triennale delle *scuole speciali primarie;* l'altro biennale delle *scuole speciali secondarie.*

Art. 2. Il periodo delle scuole speciali secondarie è diviso in due sezioni: l'una *commerciale* e l'altra *industriale.*

Art. 3. Gli oggetti dell'insegnamento nel primo periodo triennale delle scuole speciali primarie sono:

Religione,

Lingua italiana, storia patria e geografia,

Aritmetica, sistema metrico, contabilità domestica e commerciale, e principii d'algebra e di geometria,

Lingua francese,

Disegno e calligrafia,

Principii di scienze naturali.

Art. 4. Nel periodo biennale delle scuole speciali secondarie è comune alle due sezioni l'insegnamento delle seguenti materie:

Religione,

Lettere italiane, storia e geografia,

Disegno d'ornato.

Oltre a queste materie è obbligatorio:

Per la sezione commerciale l'insegnamento

Della contabilità commerciale e tenuta dei libri,

Degli elementi di statistica, economia e diritto commerciale,

Della lingua inglese e tedesca.

Per la sezione industriale l'insegnamento

Della storia naturale tecnologica,

Delle matematiche applicate,

Della meccanica,

Del disegno delle macchine,

Della fisico-chimica.

L'orario delle lezioni particolari a caduna sezione debb'essere distribuito in guisa che agli alunni dell'una sia facoltativo frequentare anche quelle dell'altra.

Art. 5. Il numero ed il riparto delle lezioni assegnate per le varie materie d'insegnamento ed i programmi di queste saranno determinati da un regolamento speciale.

Art. 6. Gli insegnamenti della geografia, della storia naturale, della meccanica e della fisico-chimica vogliono essere dati, per quanto sia fattibile, in modo dimostrativo e sperimentale con applicazioni al commercio, alle arti ed alle industrie principali.

Ogni scuola speciale perciò debb'essere fornita degli oggetti e strumenti necessari per le relative dimostrazioni ed esperienze.

Art. 7. In nessun comune possono aprirsi scuole speciali primarie se prima non fu provveduto alle quattro classi elementari con un maestro per caduna classe.

Non possono aprirsi scuole speciali secondarie se prima non fu provveduto al compiuto ordinamento di quelle del periodo inferiore.

Art. 8. I comuni che non hanno mezzi per istabilire compiutamente il corso delle scuole speciali primarie possono tuttavia (quando abbiano ottemperato al disposto del primo paragrafo dell'articolo precedente) provvedere soltanto

ad alcuni insegnamenti parziali, purchè nel determinare le materie da insegnarsi procedano preferibilmente nell'ordine infra notato:

Lingua italiana, storia patria e geografia,
Aritmetica e contabilità domestica e commerciale,
Calligrafia e disegno,
Lingua francese,
Principii d'algebra e di geometria,
Principii di scienze naturali.

Art. 9. Nei comuni dove siano già compiutamente stabilite le scuole speciali primarie, si potranno aprire quelle secondarie unicamente per la sezione commerciale, od unicamente per la sezione industriale secondo i bisogni e le convenienze locali. Così pure a norma dei bisogni locali, là dove apronsi scuole speciali secondarie, sarà fatta facoltà di aggiungere l'insegnamento elementare all'agronomia, della nautica o quell'altro che fosse stimato più utile.

Art. 10. Nei comuni dove è in uso la lingua francese, l'insegnamento di questa prenderà il posto assegnato per quello della lingua italiana e viceversa.

Art. 11. Niuno può essere inscritto nel primo anno delle scuole speciali del periodo inferiore se non ha compito 10 anni di età e se non ha, sul principio dell'anno scolastico e nell'instituto dove intende frequentare il corso, superato un esame d'ammessione che dee versare sulle materie insegnate nelle quattro classi elementari, e che sarà dato da una Commissione di tre professori delle medesime scuole speciali del periodo inferiore, ed in mancanza di alcuno di essi da un professore incaricato appositamente dal provveditore agli studi.

Art. 12. Niuno può essere inscritto nel primo anno delle scuole speciali secondarie se non ha superato, pure sul principio dell'anno e nell'instituto dove intende frequentare il corso, un esame d'ammessione che dee versare su tutte le materie insegnate nelle scuole speciali primarie, e che sarà dato da una Commissione di tre professori delle classi del periodo superiore.

Art. 13. Le scuole speciali tanto primarie quanto secondarie si aprono e si chiudono contemporaneamente alle scuole elementari. Al chiudersi dell'anno scolastico avranno luogo gli esami di promozione da una ad altra classe, i quali consisteranno in una prova scritta ed in una verbale.

L'esame di religione sarà dato in conformità di quanto si pratica per gli alunni del corso secondario classico.

Per essere promosso alla classe superiore l'alunno dovrà aver riportato almeno il voto di sei decimi su ciascuna materia, sia nello scritto, sia nel verbale.

Ove però avesse riportato un numero minore di 6/10, ma non inferiore ai 5/10 in una sola materia, verrà promosso se in tre altre materie avrà ottenuto 9/10.

Il giovane escluso dalla promozione dovrà subire alla riapertura delle scuole un nuovo esame sulle materie nelle quali non abbia ottenuto i 6/10. Quando in questo secondo esame egli non raggiunga tal numero di voti, sarà obbligato a ripetere l'anno.

Art. 14. Ai giovani che abbiano superato l'esame finale del primo o del

Digitized by Google

secondo periodo, verrà rilasciato un attestato particolare, nel quale saranno indicati gli studi da loro fatti.

Art. 15. Nei collegi nazionali, di cui all'articolo 1, il personale addetto alle scuole speciali continuerà per ora ad essere quale venne assegnato dal preaccennato decreto 4 ottobre 1848.

Con provvedimenti speciali saranno ripartiti fra i professori che lo compongono gli insegnamenti delle materie come sovra prescritte.

Art. 16. Nelle scuole speciali pubbliche fuori dei collegi nazionali vi sarà un direttore particolare, scelto preferibilmente tra i professori del corso, a cui saranno commesse, quanto alle scuole medesime, le attribuzioni ora conferte ai direttori degli studi nei collegi nazionali.

Art. 17. Nelle medesime scuole per dare l'insegnamento compiuto del corso speciale del periodo inferiore, si richiedono almeno:

Un direttore spirituale per l'insegnamento religioso,

Un professore per la lingua italiana, per la storia e geografia,

Un professore per l'aritmetica, pel sistema metrico, per la contabilità e per gli elementi di algebra e di geometria,

Un maestro di disegno e di calligrafia,

Un maestro di lingua francese,

Un professore di scienze naturali.

Art. 18. Per dare l'insegnamento compiuto del corso speciale del periodo superiore nelle scuole medesime, occorrono inoltre:

Un professore per le lettere italiane, per la storia e geografia,

E per la sezione commerciale:

Un professore per gli elementi di statistica, di economia e di diritto commerciale e per l'insegnamento della contabilità a tenuta dei libri,

Un maestro per la lingua inglese, ed uno per la lingua tedesca,

E per la sezione industriale:

Un professore di matematiche applicate e di meccanica,

Un professore di fisico-chimica.

Art. 19. Nessuno potrà essere nominato professore effettivo nelle scuole speciali senza prima aver superato nelle forme prescritte dalle vigenti discipline un esame ed averne riportato il relativo diploma.

Nella scelta dei professori di matematiche applicate, di meccanica e di fisico-chimica, sarà data la preferenza a quelli che, oltre all'avere adempiuto alla condizione sovra prescritta, comproveranno d'aver frequentato il relativo corso del regio istituto tecnico di Torino.

Potrà però venir affidato qualche insegnamento temporariamente col titolo di reggente a chi non avendo ancora adempiuto alle condizioni precedenti, abbia tuttavia dato saggio di attitudine nella materia cui debbe insegnare.

Art. 20. Potrà per altro ottenere titolo e grado di professore effettivo chi pei propri scritti o per l'attitudine provata nell'insegnamento ne fosse giudicato degno dal Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Art. 21. Laddove sono già aperti pubblici corsi speciali, agli alunni che col 1855-56 abbiano compiuto il terzo anno, sarà tenuto conto dell'esame di promozione per essere ammessi al periodo superiore. Per il prossimo anno scolastico sarà pur tenuto conto dell'esame di promozione agli alunni

che abbiano compiuto il corso elementare, per essere ammessi al primo anno delle scuole speciali primarie.

Art. 22. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alle presenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 7 settembre 1856.

VITTORIO EMANUELE

G. Lanza

---

# XIII

**Regio brevetto del 28 novembre 1846, n° 584, col quale sono stabilite in Genova due pubbliche scuole, l'una di chimica, l'altra di meccanica applicate alle arti, e determina il modo di provvedere alle relative spese tanto di personale che di materiale.**

---

CARLO ALBERTO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME, ECC.

Nella mira ben lodevole di procurare all'industria ligure quei mezzi di positiva istruzione che valgano a rendere sempre più utile la sua operosità, la Camera di commercio di Genova ci ha supplicati di stabilire in questa città scuole di chimica e di meccanica applicate alle arti, ad esempio di quelle da noi erette con successo nella nostra capitale per brevetto del 3 maggio 1845, offrendosi di somministrare per questo fine il locale opportuno e di sopperire alle occorrenti spese di materiale.

Ci siamo di buon grado disposti ad assecondare queste viste rivolte al bene di una popolazione laboriosa, ed all'incremento della pubblica prosperità, e perciò col presente abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Saranno aperte in Genova due pubbliche scuole, l'una di chimica, l'altra di meccanica applicate alle arti.

Art. 2. Le scuole suddette saranno poste nella dipendenza della nostra segreteria di Stato dell'interno e sotto l'ispezione della Camera di commercio di Genova; la quale somministrerà il locale e provvederà alle spese di materiale occorrenti per le medesime.

Art. 3. I professori saranno nominati da noi, sulla proposta del nostro primo segretario di Stato dell'interno; ed i loro stipendi, come pure ogni altra spesa di personale per le dette scuole, saranno a carico del bilancio dell'interno.

Ci riserviamo di dare a parte sulla proposta del nostro primo segretario

di Stato dell'interno le disposizioni occorrenti per l'ordinamento delle dette scuole, e mandiamo registrarsi il presente dal controllo generale ed inserirsi nella raccolta degli atti del nostro Governo, volendo che alle copie stampate nella reale tipografia si presti la stessa fede che all'originale, chè tale è nostra mente.

Dato in Genova addì 28 novembre 1846.

CARLO ALBERTO

DES AMBROIS

---

# XIV

## Regolamento per le scuole tecniche di Genova, approvato il 25 novembre 1852.

Art. 1. I corsi delle scuole tecniche di Genova si apriranno ogni anno verso la metà di novembre, e dureranno sino al fine di giugno. Ciascun professore darà almeno due lezioni per settimana. Queste lezioni saranno illustrate con dimostrazioni e sperimenti, e della durata di un'ora e mezzo per ciascuna.

Art. 2. I professori avranno a loro disposizione il laboratorio ed i gabinetti annessi alle rispettive scuole cogli oggetti che vi appartengono, e ne saranno risponsabili verso la Camera di commercio.

Art. 3. Sarà formato per cura dei professori e tenuto sempre al corrente un inventario degli oggetti di cui all'articolo 2, e ciò per mezzo di registri separati e distinti come segue:

*a*) Oggetti appartenenti alla chimica;

*b*) Oggetti appartenenti alla meccanica ed alla geometria;

*c*) Oggetti appartenenti al disegno;

*d*) Libri;

*e*) Mobili ed oggetti comuni a tutte le scuole ed allo stabilimento, non compresi nei suddetti quattro registri.

I registri avranno le colonne necessarie perchè la classificazione vi riesca facile e chiara. Vi sarà una colonna serbata espressamente per notarvi le temporanee esportazioni di oggetti, ed ogni altra eventuale emergenza.

Art. 4. La Camera di commercio assegnerà ogni anno a ciascun professore quel fondo che crederà necessario al relativo insegnamento. L'amministrazione di tale fondo sarà affidata al professore, il quale, impiegandolo in quegli acquisti e quelle preparazioni ed esperienze che sono nello scopo speciale del suo insegnamento, dovrà renderne conto alla Camera, secondo le norme che verranno da essa stabilite.

Art. 5. La Camera veglierà sull'andamento delle scuole acciò l'insegnamento di ciascun professore si mantenga nei limiti assegnati dai programmi;



Digitized by Google

procederà, sempre quando lo crederà opportuno, all'ispezione ed alla verificazione dei registri, di cui all'articolo 3; farà un regolamento di disciplina interna, e ne procurerà l'osservanza; determinerà i giorni e le ore delle lezioni e degli esami; provvederà per la supplenza dei professori assenti od impediti; promuoverà presso il Ministero, dopo avere sentito i professori, quei provvedimenti che crederà più confacenti al miglioramento ed al progresso dell'istruzione tecnica.

Art. 6. Il preparatore applicato alla scuola di chimica assisterà il professore nelle operazioni del laboratorio e nelle esercitazioni pratiche degli alunni; preparerà l'occorrente per le lezioni, e farà in esse le dimostrazioni che verranno dal professore prescritte.

Art. 7. A spese della Camera sarà pure applicato alle scuole un macchinista coll'obbligo di preparare sotto la direzione dei professori quanto occorrerà per le lezioni e per le esercitazioni pratiche degli alunni. Dovrà pure il macchinista, assistendo alle lezioni, eseguire gli sperimenti e le operazioni che verranno prescritte dai professori.

Inoltre veglierà alla conservazione delle macchine, modelli e strumenti delle scuole secondo le norme che di concerto coi professori e mediante apposita istruzione verranno dalla Camera stabilite.

Art. 8. Due mesi prima dell'apertura di ciascun anno scolastico i professori presenteranno alla Camera i loro programmi d'insegnamento. La Camera sottoporrà tali programmi all'approvazione del Ministero, accompagnandoli colle osservazioni che crederà opportune.

Art. 9. Tutte le lezioni saranno pubbliche e gratuite, e non si esigerà per esservi ammesso nè esame, nè altra condizione qualsiasi. Coloro però che vorranno far constare di aver frequentato una o più scuole, e sostenere in fine dell'anno scolastico qualche esame, dovranno prima del 15 novembre farsi inscrivere alla segreteria della Camera e presso i rispettivi professori, dichiarando il loro nome, cognome, età, patria, domicilio, professione, ed i corsi che intendono di seguire.

Gli alunni inscritti potranno soli prender parte alle esercitazioni pratiche di cui all'articolo seguente.

In caso di gravi mancanze contro la disciplina ed i regolamenti, la Camera, sentiti i professori, potrà privare l'alunno inscritto dei vantaggi dell'inscrizione. La Camera potrà pure proibire l'ingresso nel laboratorio e nei gabinetti alle persone che per condotta essa reputi doversi escludere.

Art. 10. Gli alunni inscritti potranno fare nei giorni che saranno determinati dai professori, con approvazione della Camera, esercitazioni pratiche adatte alla natura di ciascun corso, sempre coll'assistenza dei rispettivi professori e dei preparatori.

Art. 11. Gli esami si daranno dopo la chiusura dei corsi, e saranno tutti facoltativi. Per ciascun corso si darà un esame distinto, al quale interverrà col professore del corso un altro professore designato dalla Camera.

Per ciaschedun esame sostenuto con successo sarà spedito un certificato; potranno però agli alunni, che ne facciano la domanda, spedirsi certificati complessivi per tutti gli esami che abbiano sostenuti nelle scuole, e dai quali risulti essersi l'allievo abilitato all'esercizio di una data professione industriale.

Digitized by Google

Un regolamento speciale determinerà la forma e la durata degli esami, il modo di votazione, il tenore dei processi verbali, e quello dei certificati da spedirsi agli alunni che avranno con successo sostenuto l'esame.

Tale regolamento e quello di cui al precedente articolo 5 verranno dalla Camera sottoposti all'approvazione del Ministero di pubblica istruzione.

Art. 12. I professori alla fine dell'anno scolastico faranno alla Camera una breve relazione sulla loro scuola, cui uniranno una statistica della scolaresca, ed una lista di coloro che più specialmente siansi distinti, e credano meritevoli di qualche premio o di qualche incoraggiamento.

Torino, 25 novembre 1852.

*Il ministro della pubblica istruzione*
CIBRARIO

---

# XV

## Regolamento per le scuole di nautica mercantile e di costruzione navale annesse alle scuole tecniche di Genova, approvato il 24 ottobre 1853.

Art. 1. È instituita in Genova una scuola di nautica e di architettura navale per l'istruzione di coloro che si dedicano alla marina mercantile ed alla costruzione dei bastimenti di commercio.

Questa scuola è unita alle scuole tecniche, ha luogo nel medesimo locale, ed è posta sotto l'immediata dipendenza della Camera di commercio. La Camera di commercio dipende poi per questo argomento dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2. I professori sono tre:

Ad uno è affidato l'insegnamento dell'aritmetica, algebra, geometria e trigonometria.

Al secondo è affidato l'insegnamento della navigazione e dell'astronomia nautica.

Al terzo quello della meccanica e della costruzione navale teorica e pratica.

Art. 3. I professori sono nominati dal Ministero della pubblica istruzione, hanno lo stipendio di annue lire 2,000.

Art. 4. Lo stipendio dei professori, ed ogni spesa occorrente per la fondazione della scuola, per la sua manutenzione e per l'acquisto di oggetti ed instrumenti necessari alla medesima sono a carico del bilancio della Camera di commercio.

Art. 5. La disciplina interna della scuola sarà regolata conformemente a quanto verrà stabilito in apposito regolamento comune alle altre sezioni delle scuole tecniche.

Digitized by Google

Art. 6. Il corso di nautica è diviso in quattro classi. Nella prima s'insegnano l'aritmetica ragionata, l'algebra fino alle equazioni di secondo grado, le definizioni della geometria piana e solida, e la definizione delle linee trigonometriche.

Nella seconda le definizioni della sfera, la risoluzione pratica dei principali quesiti di pilotaggio, il maneggio dell'ottante e del sestante;

Nella terza la geometria piana e solida, la trigonometria piana e sferica.

Nella quarta gli elementi di navigazione e l'astronomia nautica.

Art. 7. Il corso di architettura navale è pure diviso in quattro classi.

Nella prima s'insegnano l'aritmetica ragionata, l'algebra fino alle equazioni di secondo grado, e le definizioni della geometria piana e solida. Gli allievi di questa classe hanno le lezioni comuni con quelli della scuola di nautica.

Nella seconda s'insegna la costruzione navale pratica.

Nella terza la geometria piana e solida in comune cogli allievi della scuola di nautica, e nel mentre che questi ultimi fanno il corso della trigonometria, saranno date agli allievi che si dedicano alla costruzione navale le lezioni di quella parte di meccanica che ha relazione colla detta costruzione navale.

Nella quarta s'insegnano il modo di tracciare i disegni geometrici di costruzione navale, i calcoli a ciò relativi, il tracciamento delle seste, la pratica del cantiere, i materiali in uso nella fabbricazione dei bastimenti, ed infine alcune nozioni elementari sui piroscafi.

Art. 8. Ogni classe occupa cinque mesi di studio, meno la quarta di costruzione navale, per la quale vengono destinati dieci mesi.

L'intiero corso viene dato nelle scuole due volte per anno, meno che per gli allievi che aspirano al grado di costruttori di prima classe, per i quali il corso viene dato soltanto una volta all'anno.

La prima incomincia il 1° di novembre e finisce col mese di marzo.

La seconda incomincia il 1° di aprile e finisce col mese di agosto.

Per gli aspiranti al grado di costruttori di prima classe incomincia il corso al 1° novembre di ogni anno e finisce col mese di agosto.

Art. 9. Le lezioni delle quattro classi si danno sempre in ore diverse l'una dall'altra, affinchè gli studenti delle classi superiori abbiano la possibilità di frequentare, volendo, anche le lezioni delle classi inferiori.

Art. 10. Le lezioni avranno luogo tutti i giorni, meno le domeniche, le altre feste ed i giovedì.

L'orario verrà stabilito dalla Camera di commercio, sentiti i professori.

Art. 11. Per essere ammesso alla scuola di nautica e di costruzione navale l'aspirante dovrà:

*a*) Avere l'età non minore di anni 14 nè maggiore di anni 30.

*b*) Essere cittadino dello Stato, salve le deliberazioni speciali della Camera di commercio pei giovani di estero paese, e sentiti i professori.

*c*) Essere dedito alla navigazione per la scuola di nautica, ed alla costruzione per la scuola di architettura navale.

*d*) Saper leggere e scrivere correttamente la lingua italiana, e conoscere le quattro operazioni dell'aritmetica coi numeri intieri e le frazioni.

*e*) Presentare certificati di buona condotta.

Digitized by Google

Art. 12. Le domande per l'ammissione tanto alla scuola di nautica quanto a quella di costruzione saranno dirette al presidente della Camera di commercio, e munite di fedi giustificative per le condizioni prescritte dall'articolo 11.

Ciò si farà dieci giorni prima dell'apertura del corso.

Art. 13. Per certificare il possesso delle cognizioni indicate alla lettera *d*) del succitato articolo 11, l'aspirante verrà sottoposto ad un esperimento preventivo innanzi una Commissione. Questa sarà composta del presidente della Camera di commercio o di un membro della medesima da lui destinato, e dei professori della scuola.

Il candidato per essere ammesso dovrà avere favorevole la maggioranza dei voti.

Art. 14. L'aspirante che possedesse le cognizioni delle classi inferiori, e subisse perciò un simile esperimento, potrà ammettersi alle lezioni della competente classe superiore.

Art. 15. Gli allievi hanno l'obbligo di frequentare le lezioni per le quali si sono inscritti.

I motivi delle assenze dovranno essere documentati presso il rispettivo professore.

Art. 16. Ogni allievo dovrà provvedersi a proprie spese delle carte, libri ed altri oggetti necessari allo studio che intraprende, e che gli saranno prescritti dal rispettivo professore.

Art. 17. Per aspirare al grado di capitano di 1ª classe occorre avere compito con profitto il corso della 1ª, 3ª e 4ª classe indicate all'articolo 6.

Per aspirare al grado di capitano di 2ª classe, oppure per ottenere il permesso di viaggiare come secondo, basta avere compito con profitto le due classi prime del corso di nautica.

Per aspirare a costruttore di 1ª classe dovrà avere compiuto con profitto le due prime classi di costruzione navale.

Art. 18. A chi domanda soltanto il permesso di viaggiare come secondo, e sarà giudicato abile dal professore di nautica, si rilascierà un certificato da questo sottoscritto senza bisogno di un esame formale.

Art. 19. A chi aspira al grado di capitano o di costruttore di 1ª o 2ª classe, verrà fatto un esame colle differenze tracciate all'articolo 17, purchè l'aspirante abbia l'età voluta dai regolamenti.

Art. 20. Gli esami pel grado di capitano o di costruttore verranno dati a seconda del programma finora adottato pei capitani e costruttori mercantili dei regii Stati.

Art. 21. Gli esami avranno luogo in fine di ciaschedun periodo fissato per le lezioni.

Art. 22. Per gli allievi che, finito il corso, volessero subire l'esame e riportare la relativa patente, restano ferme tutte le altre condizioni stabilite a tal fine dalle leggi e regolamenti politici e di navigazione.

Art. 23. La Commissione esaminatrice sarà composta:

Per i capitani

*a*) Del presidente della regia Camera di commercio, o di un suo rappresentante.

*b*) Di un ufficiale superiore e di un ufficiale subalterno della regia marina

Digitized by Google

di guerra destinati dal comando della medesima, sopra invito della Camera di commercio, esaminatori per la parte pratica.

*c*) Del professore di aritmetica e geometria e di quello di nautica, esaminatori per la parte teorica.

Pei costruttori

*d*) Del presidente della Camera di commercio, o di un suo delegato.

*e*) Del direttore delle costruzioni navali da guerra, o di altro ingegnere destinato dal comando della regia marina, dietro invito della Camera di commercio.

*f*) Dei professori di aritmetica e geometria e di costruzione navale.

Art. 24. Il relativo certificato di esame, che sarà deliberato a voti, conterrà distintamente il risultato della parte teorica e pratica, e sarà sottoscritto da tutta la Commissione.

Art. 25. Se un aspirante assoggettato all'esame non corrisponde sarà rimesso all'esame successivo.

Art. 26. Chi sarà rimandato tre volte dall'esame non vi sarà più ammesso.

*Il ministro*

firmato : Cibrario

---

# XVI

**Relazione del ministro della pubblica istruzione fatta in udienza dell'11 febbraio 1860 al governatore delle regie provincie dell'Emilia, e relativo decreto di fondazione dell'istituto tecnico in Reggio ed in Piacenza.**

—

*Eccellenza,*

Nei tempi andati le difficoltà delle strade e dei veicoli rendevano assai maggiori le distanze di quello che siano al presente mercè l'ammirabile uso del vapore alla locomozione.

I rapporti fra città e città erano meno frequenti, sicchè, a cagione d'esempio, un viaggio da Parma a Piacenza, tornava più incomodo, più dispendioso e più lungo che non sia al presente da Parma alla capitale del regno.

Perciò si comprende facilmente come in addietro ciascuna città che fosse centro di provincia tendesse a possedere del proprio corsi completi di studi, in cui giovani dimoranti nelle terre circonvicine ricevessero una compiuta istruzione nei diversi rami d'insegnamento considerati i più utili ed i più onorifici.

. . . . . .

. . . . . .

Ed in addietro pure non pareva ad un giovane aver nulla acquistato in

fatto di sapere se non portasse in capo la corona della laurea. Onde è agevole lo spiegare come si desiderassero frequenti le scuole universitarie, poichè soltanto col mezzo di esse si conseguiva l'onore desiderato.

Per questo avveniva che, avendosi già università compiute in Modena ed in Parma, ciò non ostante i Governi fossero condotti ad erigere cattedre facoltative tanto in Reggio quanto in Piacenza.

Il secolo nuovo, col mutare dei costumi, mutava altresì i bisogni dell'istruzione. Si conobbe che potevasi far tesoro di buone e profittevoli cognizioni, tanto pei negozi della vita cittadina quanto pel maneggio degli affari propri, o degli altrui, senza uopo del dottorato; e crebbero a fianco degli atenei gli istituti tecnici e commerciali, fiorentissimi pel numero de' studiosi, ed educatori di ottimi allievi.

Nello stesso tempo gli studi classici e scientifici ricevettero grandi ampliazioni dalle opere e dalle scoperte dei moderni, sicchè, ciò che prima dettavasi da una sola cattedra, poscia potevasi esporre da due, o da tre cattedre appena. E quindi conseguiva che le università dovettero accogliere numero più cospicuo di professori, moltiplicare i gabinetti ed i laboratorii, prolungare il tempo al compimento del tirocinio. Le università maggiori sostennero la prova delle condizioni mutate; quelle d'ordine minore, o soggiacquero, o rimasero scomposte, o si addormentarono in una specie di letargo; onde non è da stupire se gli studenti le disertarono, se perdettero la frequenza, e con essa quel rigoglio di vita da cui soltanto ricevevano la ragione di sussistere.

Le scuole universitarie di Reggio da parecchi lustri non hanno alunni obbligati, per cui giustamente il cessato direttore del Ministero di pubblica istruzione per le provincie modenesi le dichiarava scuole libere; quelle di Piacenza stanno correndo la stessa sorte.

Non sarebbe egli superfluo mantenerle, dacchè tornano di poco o nessun vantaggio alla gioventù studiosa, e di scarso lustro alle città in cui si trovano collocate?

Il riferente in vista di tali e somiglianti considerazioni credette dover suo di sottoporre all'E. V., se non fosse meglio sopprimerle e in contraccambio dotare Reggio e Piacenza, ciascuna di un istituto, con tali intenti fondato, da rendere a molte delle svariate classi sociali opportuno servigio d'istruzione e da allettarvi studiosi anche da lontano.

A Reggio capoluogo di provincia di territorii fertilissimi, bene s'addirebbe un istituto tecnico agronomico, in cui oltre l'insegnamento tecnico superiore, come è stabilito dalla legge sarda del 13 novembre 1859, fossero aggiunte cattedre speciali di economia rurale, di chimica agricola, e di altre materie le più acconcie allo scopo, affinchè colui che ne uscisse a corso compiuto, vi avesse ricevuto tale corredo di cognizioni da bastargli per dedicarsi proficuamente alle pratiche di agricoltura.

A Piacenza, collocata in sito propizio al commercio, gioverebbe un istituto tecnico commerciale, in cui le ragioni della mercatura e della contabilità fossero sodamente trattate, e dove il trafficante potesse mandare i suoi figliuoli ad apprendere quel tanto di lettere, di lingue moderne, di conteggio, di scritturazione, di economia pubblica, di statistica, e di diritto commerciale, che può occorrere per dedicarsi ai traffici con sagacità e profitto.

Digitized by Google

Qualora l'E. V. si disponesse ad approvare il divisato progetto, potrebbesi cavar partito di una parte dei professori di quelle scuole universitarie che andrebbero a cessare, per loro confidare negli istituti novelli, insegnamenti conformi a quelli già sostenuti, mentre dall'altra parte il Governo potrebbe valersi in altro modo, collocandoli in uffizi adatti senza scapito nè della loro dignità, nè del loro interesse.

Modena, 11 febbraio 1860.

*Il ministro*
firmato: A. Montanari

---

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL GOVERNATORE DELLE REGIE PROVINCIE DELL'EMILIA

Sulla proposta del ministro di pubblica istruzione,

*Decreta:*

Art. 1. Le scuole universitarie di Reggio e le facoltative di Piacenza sono soppresse.

Nondimeno per tutto l'anno accademico corrente i professori delle medesime continueranno nel loro ufficio, e gli studenti potranno compiere il corso annuale incominciato.

Art. 2. In sostituzione delle dette scuole è fondato un istituto tecnico agronomico in Reggio, ed un istituto tecnico commerciale in Piacenza.

Art. 3. Le spese di prima fondazione e la metà degli stipendi da assegnarsi ai professori ed altri impiegati degli istituti sono a carico dello Stato. Al resto di spese provvede la provincia.

I locali ed il materiale non scientifico saranno forniti dal comune in cui ha sede l'istituto.

Art. 4. I regolamenti dei due istituti saranno pubblicati a cura del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5. Agli attuali professori delle scuole soppresse di Reggio e Piacenza saranno affidati insegnamenti conformi a quelli ora da essi sostenuti; ovvero saranno incaricati di altri uffici senza scapito nè del loro grado nè del loro interesse.

Art. 6. I ministri della pubblica istruzione e delle finanze sono, nella parte che li riguarda, incaricati dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nelle forme volute dalla legge.

Dato in Modena l'11 febbraio 1860.

firmato: FARINI

A. Montanari

Digitized by Google

# XVII

**Relazione del ministro della pubblica istruzione fatta in udienza del 14 febbraio 1860 al governatore delle regie provincie dell'Emilia, e relativo decreto di fondazione dell'istituto tecnico di Forlì.**

*Eccellenza,*

Col decreto del giorno 11 febbraio corrente l'E. V. approvò la proposta fattale di erigere un istituto tecnico commerciale in Piacenza, ed un altro tecnico agronomico in Reggio, non solo a compenso delle soppresse scuole universitarie in ambedue le città, quanto a rispondere più efficacemente alle esigenze della civiltà moderna. La quale, sì pei progressi della cultura che per gli incrementi del benessere generale, dimanda che l'istruzione sia doppia, cioè classica e tecnica, accademica e sociale.

Cogli istituti predetti l'E. V. provvedeva all'insegnamento tecnico superiore delle provincie parmensi e modenesi, ed ai bisogni che si manifestano nella parte industriosa ed agricola di quelle popolazioni.

Ma eguali bisogni provano pure le Romagne dove sinora l'istruzione classica fu sterile e monca, e dove la tecnica mancò affatto.

Per la qual cosa il riferente divisava di sollecitare dall'E. V. la erezione di un istituto tecnico agronomico in Forlì, città popolata e quasi centro topografico delle Romagne, ove il suolo ubertosissimo è acconcio quant'altri mai ai progressi dell'agricoltura, ed ove gl'ingegni sono svegliati e pronti sì per le arti meccaniche che per l'industria agraria.

I Romagnoli con tale istituzione avrebbero l'agio di ricevere in Forlì quelle cognizioni elementari di letteratura, di contabilità, di scienze fisiche e meccaniche che servono tanto alla pratica dell'industria quanto all'amministrazione dei privati negozi, e di ricevere nello stesso tempo l'istruzione delle cose agrarie, da trarre largo pro della fertilità dei loro terreni, aumentando i prodotti di quelle provincie con inestimabile vantaggio di tutte le classi sociali.

In conseguenza il riferente sottopone all'E. V. l'unito decreto.

Modena, 14 febbraio 1860.

*Il ministro*
A. Montanari

---

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL GOVERNATORE DELLE REGIE PROVINCIE DELL'EMILIA

Sulla proposta del ministro della pubblica istruzione,

*Decreta:*

Art. 1. Nella città di Forlì è fondato un istituto tecnico agronomico.

Art. 2. Le spese di prima fondazione e la metà degli stipendi da assegnarsi ai professori ed impiegati dell'istituto sono a carico dello Stato.

Al resto di spese provvede la provincia.

I locali e il materiale non scientifico saranno forniti dal comune.

Art. 3. Il regolamento dell'istituto sarà pubblicato a cura del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 4. I ministri della pubblica istruzione e delle finanze sono incaricati, nella parte che li risguarda, della esecuzione del presente decreto.

Dato in Modena li 14 febbraio 1860.

FARINI

A. Montanari

---

# XVIII

**Decreto del Governo granducale della Toscana del 14 gennaio 1850, che distacca la terza classe dell'accademia di belle arti di Firenze e ne forma le scuole tecniche.**

NOI LEOPOLDO II

GRANDUCA DI TOSCANA, ECC.

Avendo considerato che l'aggregazione delle scuole tecniche all'accademia delle belle arti di Firenze non è razionale, perchè l'insegnamento relativo, sebben possa ricevere dei sussidi dalle arti del disegno, tuttavia non ha sostanzialmente analogia con le belle arti, ed è fondato principalmente nelle scienze fisiche e matematiche;

Sulle proposizioni del nostro ministro di Stato per il dipartimento della pubblica istruzione e beneficenza,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le scuole tecniche delle arti e manifatture state conservate provvisoriamente fin qui sotto la dipendenza del presidente dell'accademia delle belle arti come formante la terza classe dell'accademia, s'intenderanno fino da questo giorno distaccate in tutti i rapporti dall'accademia già rammentata.

Art. 2. Cesserà per conseguenza qualunque ufficio abbia esercitato il presidente dell'accademia delle belle arti sulle dette scuole, che resteranno sotto la totale dipendenza del direttore *pro tempore*.

Il ministro segretario di Stato per il dipartimento della pubblica istruzione e beneficenza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato in Firenze li 14 gennaio 1850.

LEOPOLDO

C. Bocella

Digitized by Google

# XIX

**Decreto del 22 ottobre 1853 del Governo granducale toscano, col quale vengono riordinate le scuole tecniche di Firenze, intitolandole *Istituto tecnico*.**

—

NOI LEOPOLDO II

GRANDUCA DI TOSCANA, ECC.

In conformità delle nostre sovrane risoluzioni del 14 gennaio 1850, essendo venuti nella determinazione di ampliare e riordinare l'istituto tecnico di Firenze, per modo che possa riuscire profittevole agli studi delle scienze di applicazione ed al progresso delle utili industrie, delle manifatture e delle grandi lavorazioni;

E rilasciando al municipio, cui per la vigente legge sull'insegnamento primario e secondario ne corre l'obbligo, il provvedere ai bisogni della istruzione tecnica conveniente agli artigiani;

Sentito il nostro Consiglio dei ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'istituto tecnico di Firenze è ricomposto colle seguenti cattedre, le quali avranno il necessario corredo di macchine, strumenti e collezioni scientifiche:

Geometria descrittiva e disegno tecnologico,
Fisica tecnologica, e tecnologia speciale delle arti fisiche,
Meccanica sperimentale e tecnologia speciale delle arti meccaniche,
Storia naturale applicata alle arti,
Chimica applicata alle arti,
Metallurgia.

Art. 2. A ciascuna delle sei cattedre predette è assegnata la provvisione di lire mille quattrocento l'anno, a carico della regia depositeria.

Il nostro ministro segretario di Stato al dipartimento dell'istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato il 22 ottobre 1853.

LEOPOLDO

*Il ministro dell'istruzione pubblica*
C. Buonarroti

Digitized by Google

# XX

## Decreto dell'11 novembre 1856 del Governo granducale toscano col quale l'istituto tecnico di Firenze viene compiutamente ordinato.

NOI LEOPOLDO II

GRANDUCA DI TOSCANA, ECC.

Visto il nostro decreto sovrano dei 22 ottobre 1853, col quale venne ordinato nella capitale un istituto tecnico diretto a promuovere gli studi delle scienze applicate alle arti, alle industrie, ed alle grandi lavorazioni;

Volendo che siffatta istituzione venga senz'altri ritardi recata ad effetto in vantaggio del paese, e con la riunione di quegl'insegnamenti, altrove sparsi, che verso tali studi hanno stretta attinenza;

Sentito il nostro Consiglio dei ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le due cattedre di chimica generale ed elementi di storia naturale, e di botanica e materia medica, appartenenti al liceo fiorentino, e residenti provvisoriamente nell'arcispedale di Santa Maria Nuova, non che la cattedra di matematiche applicate, ora addetta all'accademia delle belle arti, sono trasferite all'istituto tecnico; ferme stanti le relative lezioni tanto per gli alunni del liceo predetto, quanto per quelli dell'accademia, nei modi da stabilirsi.

Art. 2. Il ruolo normale dell'istituto sarà il seguente:

Professore di geometria descrittiva e disegno tecnologico, lire 1,400;

Professore di fisica tecnologica e tecnologia speciale delle arti fisiche, che avrà anche l'obbligo di dettare un corso di fisica teorico-sperimentale, lire 2,520.

Professore di chimica applicata alle arti, che dovrà pur dare un corso di chimica generale, lire 2,520;

Professore di meccanica sperimentale e tecnologia speciale delle arti meccaniche, che dovrà dare inoltre agli alunni dell'accademia delle belle arti il consueto corso di matematiche, lire 2,520;

Professore di storia naturale applicata alle arti, cui incomberà pur l'obbligo di dare un corso speciale di botanica e materia medica, lire 2,520;

Professore di metallurgia, lire 1,820.

Art. 3. Alla cattedra di geometria descrittiva e disegno tecnologico è nominato l'architetto Niccolò Berretti.

Alla cattedra di fisica e tecnologia speciale delle arti fisiche è nominato Gilberto Govi con una pensione personale di lire 700 l'anno sulla regia depositeria, oltre lo stipendio di lire 2,520, la qual pensione dovrà durare fino a che non sia in altro modo provvisto.

Digitized by Google

L'insegnamento della chimica applicata alle arti è affidato all'attual professore di chimica generale nel liceo fiorentino dottor Andrea Cozzi, con l'annua retribuzione di lire 1,000, e fermi stanti tutti gli appuntamenti dei quali adesso gode.

L'insegnamento della meccanica sperimentale e tecnologia speciale delle arti meccaniche è affidato all'attual professore di matematiche applicate nell'accademia delle belle arti dottor Girolamo Buonanza, con la retribuzione di annue lire 700, e fermo stante lo stipendio di cui gode presentemente di lire 2,100.

L'insegnamento della storia naturale applicata alle arti è affidato al professore attuale di botanica e materia medica nel mentovato liceo fiorentino dottor Adolfo Targioni-Tozzetti, con la retribuzione di annue lire 1,000, e ferma stante la provvisione che in lire 1,820 gode al presente.

Il nostro ministro segretario di Stato al dipartimento dell'istruzione pubblica è affidata la esecuzione del presente decreto.

Dato l'11 novembre 1856.

LEOPOLDO

Visto: *Il ministro segretario di Stato al dipartimento della pubblica istruzione*
C. Buonarroti

---

# XXI

**Risoluzione del 15 novembre 1860 del governatore generale della Toscana colla quale aggiunge all'istituto tecnico di Firenze altri insegnamenti affinchè si conformasse agli altri istituti del regno.**

IL GOVERNATORE GENERALE DELLA TOSCANA

Visto il decreto del 10 marzo 1860;

Volendo, per quanto è possibile, ordinare gl'insegnamenti del regio istituto tecnico di Firenze, in modo conforme al regolamento del 19 settembre 1860, approvato per gli altri istituti del regno,

*Ordina:*

Gl'insegnamenti del regio istituto tecnico di Firenze, saranno distinti in tre sezioni, quella di *agrimensura*, quella di *fisico-chimica* e quella di *fisico-meccanica*.

La sezione di agrimensura avrà i seguenti insegnamenti:

Lingua italiana e geografia — Disegno — Geometria descrittiva e topografica — Fisica elementare — Chimica elementare e tecnologia agraria.

Digitized by Google

La sezione di fisico-chimica avrà gli insegnamenti di

Lingua italiana e geografia — Disegno — Chimica elementare e tecnologia. — Fisica elementare — Storia naturale.

La sezione di fisico-meccanica avrà gl'insegnamenti di

Lingua italiana e geografia — Disegno — Geometria descrittiva e topografica — Fisica elementare — Chimica elementare — Meccanica elementare ed applicata.

Sarà compilato un particolare regolamento per provvedere alla distribuzione degli insegnamenti suddetti, grado per grado e classe per classe di alunni, alla collazione dei gradi, agli esami, ai diplomi che si danno agli alunni, ed a tutte le discipline delle scuole; avendo riguardo alle norme seguite nel regolamento del 19 settembre 1860; per gli altri istituti del regno, in quanto sono d'accordo colla legge del 10 marzo 1860 sulla istruzione elementare e secondaria.

Il direttore della pubblica istruzione è incaricato della esecuzione della presente ordinanza.

Data in Firenze il 15 novembre 1860.

*Il governatore generale*
RICASOLI

---

# XXII

## Decreto del 1° novembre 1859 del regio Governo della Toscana, col quale sono aggregate all'istituto tecnico di Firenze le scuole di disegno elementare.

—

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL REGIO GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il decreto di questo giorno medesimo, col quale è statuito il riordinamento dell'accademia fiorentina delle belle arti; e riputando che l'istituto tecnico, fondato a promuovere le arti meccaniche, sia il luogo più conveniente per una scuola ove si addestri ogni maniera di giovani nel disegno, fino a quel punto che può esser principio alle arti belle, ed è frattanto fondamento a molte arti meccaniche,

*Decreta:*

Art. 1. È creata nell'istituto tecnico di Firenze una scuola preparatoria di disegno elementare, la quale accoglierà tutti i giovani che vi troveranno un primo avviamento tanto per attendere alle arti e mestieri, quanto per incamminarsi all'esercizio delle arti belle.

Art. 2. I giovani che in questa scuola si renderanno notevoli per evidente

Digitized by Google

profitto, passeranno nelle scuole elementari di disegno d'ornato, di figura e di architettura parimente creata nell'istituto tecnico, ove sarà seguito quel modo d'insegnamento svariato e generico che meglio si presta all'esercizio delle arti industriali, e giova a sperimentare le inclinazioni dei giovani che vogliono avviarsi all'esercizio delle belle arti.

Art. 3. È stabilito nell'istituto stesso una scuola di geometria applicata alle arti e mestieri, alla quale dovranno intervenire tutti gli alunni delle scuole suddette.

Art. 4. Quando in siffatte scuole i giovani avranno dato prova d'ingegno e di particolare disposizione per le arti belle, passeranno, previo esame, nelle scuole dell'accademia.

Art. 5. Coloro infine che attesero allo studio del disegno solo per giovarsene nelle arti meccaniche, potranno progredire nella istruzione conveniente per essi, passando nelle scuole di disegno tecnologico del già ricordato istituto.

Il ministro dell'istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato il 1° novembre 1859.

*Il presidente del Consiglio dei ministri*
*e ministro dell'interno*
RICASOLI

*Il ministro dell'istruzione pubblica*
RIDOLFI

---

# XXIII

**Ordinanza del 15 novembre 1860 del governatore generale della Toscana che stabilisce gl'insegnamenti da darsi nelle scuole di disegno annesse all'istituto tecnico di Firenze.**

IL GOVERNATORE GENERALE DELLA TOSCANA.

Visto il rapporto in data del 5 novembre 1860 presentato dalla Commissione incaricata di proporre l'ordinamento degli studi del disegno nel regio istituto tecnico di Firenze,

*Ordina:*

Nelle scuole di disegno delle arti decorative e delle arti meccaniche aggregate all'istituto tecnico col decreto del 1° novembre 1859 si daranno i seguenti insegnamenti:

Elementi del disegno di ornato, primi rudimenti del disegno di figura;

Principii del disegno di costruzioni ed architettura elementare;

Digitized by Google

| | | |
|---|---|---|
| A carico dello Stato: metà dello stipendio del corpo insegnante. . . . . L. | 3,380 | » |
| A carico della provincia: metà dello stipendio del corpo insegnante L. 3,380, e stipendio del bidello ed inserviente L. 600 » | 3,980 | » |
| Totale come sopra L. | 7,360 | » |

Per l'assegnamento del direttore spirituale L. 200 annue, metà a carico dello Stato e metà della provincia.

---

# XXV

## Programma di studi dell'istituto tecnico di Cagliari.

—

| | | |
|---|---|---|
| Professore titolare di economia pubblica, di diritto commerciale, amministrativo e marittimo, e di storia commerciale . . . . . L. | 1,800 | » |
| Professore titolare di materie prime, di chimica generale e tecnologica . . . . . » | 1,800 | » |
| Professore reggente di matematiche. . . . . » | 1,440 | » |
| Professore reggente di fisica, mineralogia e geologia . . » | 1,440 | » |
| Incaricato dell'insegnamento delle lettere italiane, della storia e della geografia . . . . . » | 840 | » |
| Incaricato dell'insegnamento della computisteria e della calligrafia . . . . . » | 840 | » |
| Incaricato dell'insegnamento del disegno . . . . . » | 840 | » |
| Incaricato dell'insegnamento della lingua francese od altra lingua vivente . . . . . » | 840 | » |
| Professore reggente di navigazione e di astronomia nautica » | 1,440 | » |
| Incaricato dell'insegnamento dell'attrazzatura e manovra navale . . . . . » | 840 | » |
| Indennità ad uno dei professori per l'ufficio di preside . » | 400 | » |
| Spese del corpo insegnante L. | 12,520 | » |
| Due assistenti, a L. 650 . . . . . » | 1,300 | » |
| Un bidello . . . . . » | 600 | » |
| Un inserviente . . . . . » | 500 | » |
| Totale della spesa L. | 14,920 | » |



Digitized by Google

| | | | |
|---|---|---|---|
| A carico dello Stato: metà della spesa del corpo insegnante | L. | 6,260 | » |
| A carico della provincia: metà della spesa come sopra . | » | 6,260 | » |
| Id. stipendi agli assistenti . . . | » | 1,300 | » |
| Id. bidello e inserviente . . . . | » | 1,100 | » |
| Totale | L. | 14,920 | » |

Per l'insegnamento delle matematiche, della navigazione, dell'astronomia nautica, e dell'attrazzatura e manovra navale, sarà utilizzato il personale insegnante della scuola nautica, la quale sarà riunita all'istituto.

# XXVI

## Programma di studi dell'istituto tecnico di Bergamo.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Un professore titolare di chimica generale e tecnologica, e di materie prime, coll'incarico di adempiere alle funzioni di preside dell'istituto | L. | 2,000 | » |
| Un professore titolare di economia pubblica, di storia commerciale e di diritto commerciale ed amministrativo . . . | » | 2,000 | » |
| Un professore titolare di matematica, di meccanica e di geodesia pratica . . . . . | » | 2,000 | » |
| Un professore reggente di lettere italiane, di geografia e di storia . . . . . | » | 1,600 | » |
| Un professore reggente di fisica sperimentale e tecnologica | » | 1,600 | » |
| Un professore reggente di contabilità . . . . . | » | 1,600 | » |
| Id. di geologia e mineralogia . . . | » | 1,600 | » |
| Id. di disegno geometrico e tecnologico | » | 1,600 | » |
| Un incaricato dell'insegnamento della lingua inglese od altra lingua moderna. . . . . | » | 980 | » |
| Indennità per la presidenza . . . . . | » | 800 | » |
| Spesa del personale insegnante e dirigente | L. | 15,780 | » |
| Due assistenti (L. 700 d'indennità a ciascuno) . . . . . | » | 1,400 | » |
| Un bidello. . . . . | » | 700 | » |
| Un inserviente . . . . . | » | 650 | » |
| Totale della spesa del personale | L. | 18,530 | » |

| | | | |
|---|---|---|---|
| A carico dello Stato: metà della spesa del personale insegnante e dirigente . . . . . | L. | 7,890 | » |
| A carico della provincia: metà della spesa come sopra . . | » | 7,890 | » |
| Id. indennità ai due assistenti . . | » | 1,400 | » |
| Id. stipendio del bidello e dell'inserviente | » | 1,350 | » |
| Totale come sopra . . . | L. | 18,530 | » |

Digitized by Google

# XXVII

## Programma di studi dell'istituto tecnico di Brescia.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Un professore titolare di economia pubblica, di storia commerciale e di diritto commerciale ed amministrativo . . . . . | L. | 2,000 | » |
| Un professore titolare di chimica generale e tecnologica, e di materie prime . . . . . | » | 2,000 | » |
| Un professore titolare di matematica, di meccanica e di geodesia pratica . . . . . | » | 2,000 | » |
| Un professore reggente di lettere italiane, di geografia e di storia . . . . . | » | 1,600 | » |
| Un professore reggente di fisica sperimentale e tecnologica | » | 1,600 | » |
| Id. di disegno geometrico e tecnologico | » | 1,600 | » |
| Id. di contabilità . . . . . | » | 1,600 | » |
| Id. di geologia e mineralogia . . . | » | 1,600 | » |
| Un incaricato dell'insegnamento della lingua inglese od altra lingua moderna . . . . . | » | 980 | » |
| Indennità ad uno dei professori per adempiere l'ufficio di preside . . . . . | » | 800 | » |
| Spesa del personale insegnante e dirigente | L. | 15,780 | » |
| Due assistenti (L. 700 d'indennità a ciascuno) . . . . . | » | 1,400 | » |
| Un bidello. . . . . | » | 700 | » |
| Un inserviente . . . . . | » | 650 | » |
| Totale della spesa del personale | L. | 18,530 | » |
| A carico dello Stato: metà della spesa del personale insegnante e dirigente . . . . . | L. | 7,890 | » |
| A carico della provincia: metà della come sopra . . . | » | 7,890 | » |
| Id. indennità a due assistenti . . | » | 1,400 | » |
| Id. stipendio del bidello e dell'inserviente | » | 1,350 | » |
| Totale come sopra | L. | 18,530 | » |

Digitized by Google

# XXVIII

SOMMARIO DEL PRESENTE ALLEGATO

§ 1. Nota del 30 giugno 1862, colla quale si invia al regio provveditore agli studi di Cremona il progetto degli studi da darsi nell'istituto tecnico di quella città. — § 2. Progetto degli studi. — § 3. Nota del 22 luglio 1862 indirizzata al prefetto della provincia, colla quale s'invita il prefetto a voler dichiarare alla deputazione provinciale che il Ministero non intende di precludere nuovi esperimenti sullo stabilire la sezione agronomica.

---

**§ 1. — Lettera del Ministero di agricoltura, industria e commercio, indirizzata il 30 giugno 1862 al regio provveditore agli studi della provincia di Cremona, colla quale si trasmette il programma degli studi da darsi in quell'istituto tecnico.**

—

Desiderando lo scrivente che l'apertura dell'istituto tecnico in codesta città possa aver luogo per il prossimo anno scolastico, trasmette al signor provveditore agli studi il programma degli insegnamenti, avvertendo non essersi compresa la sezione agronomica per motivo dei nuovi studi cui attende il Ministero per rendere più pratico l'ordinamento dell'istruzione agraria.

Il signor provveditore vorrà quindi avere la cortesia di comunicare cotesto programma alla deputazione provinciale, invitandola a provvedere prontamente all'occorrente materiale scientifico, del quale verrà trasmessa nota a questo Ministero, ed alle proposte riguardo agli insegnanti, perchè possano essere tenute in considerazione colle domande di quegli aspiranti che per avventura abbiano direttamente fatta istanza presso questo Ministero.

È eziandio opportuno che venga invitato il comune affinchè provvegga al locale ed al materiale non scientifico, trasmettendo al sottoscritto la pianta di quello e l'inventario di questo.

Chi scrive ha ferma fiducia che dalla lodevole solerzia del signor provveditore saranno tosto condotte a fine queste pratiche.

*Per il ministro*

BERTI

Digitized by Google

## § 2. — Programma degli studi dell'istituto tecnico di Cremona.

| | | |
|---|---|---|
| Un professore titolare di chimica e fisica . . . . . | L. | 1,800 |
| Un professore titolare di matematica meccanica, geodesia pratica ed estimo rurale . . . . . | » | 1,800 |
| Un reggente di agraria, elementi di storia naturale, e storia naturale applicata all'agricoltura . . . . . | » | 1,440 |
| Un reggente di geografia, fisica, mineralogia, geologia e materie prime . . . . . | » | 1,440 |
| Un incaricato per l'economia pubblica, storia dei commerci e delle industrie, diritto commerciale ed amministrativo . . . . . | » | 840 |
| Un incaricato di contabilità, corrispondenza e stile epistolare | » | 840 |
| Un incaricato del disegno tecnologico e geometrico . . . | » | 840 |
| Un incaricato per la lingua francese . . . . . | » | 840 |
| Un'indennità ad un professore titolare per l'ufficio di preside | » | 760 |
| Totale . . . . | L. | 10,600 |

---

## § 3. — Lettera del 22 luglio 1862, indirizzata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio al prefetto della provincia di Cremona, circa la sezione agronomica.

La deputazione provinciale di Cremona, con nota 8 luglio corrente, numero 9559, accusa ricevuta del piano di studi inviatole dal Ministero per codesto istituto tecnico, e ad un tempo osserva come per mancanza del corso agronomico, detto programma non sia pienamente consentaneo ai desiderii del Consiglio provinciale:

Il sottoscritto prega quindi il signor prefetto di voler significare a quella Giunta provinciale che l'essersi tenuto in sospeso l'attuazione della sezione agronomica così in codesto come in altri istituti, trova la sua ragione nella cattiva prova che simile insegnamento ha fatto negli istituti di Milano, di Torino, ove i corsi vanno deserti perchè non si possono dare quelle nozioni pratiche complementari necessarie per tale insegnamento.

Il Ministero sta studiando il modo di attuare un insegnamento agrario nelle diverse regioni dello Stato, il quale sia in armonia, per quanto è possibile, colle speciali condizioni agronomiche dei luoghi. Per il che ha divisato di non pregiudicare in tal parte la questione.

Ciò non ostante e in vista delle rinnovate istanze della deputazione, il Ministero non volendo precludere alla provincia di Cremona nuovi esperimenti all'uopo, procurerà di modificare, nei limiti concessi dalla somma bilanciata, il piano di studi in modo che soddisfaccia ai desiderii di cotesta deputazione.

Quanto poi alla fissazione della classe cui dovrà appartenere codesto isti-

Digitized by Google

tuto, questo Ministero si riserva di determinarla quando siane ben chiarita la importanza, augurandosi il sottoscritto di poter anche in questa parte nel venturo anno secondare pienamente i voti espressi.

*Per il ministro*
BERTI

---

# XXIX

## Piano di studi dell'istituto tecnico di Bologna.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Un preside . . . . . | | L. | 3,000 |
| Un professore titolare di chimica e fisica generale e tecnologica | | » | 2,200 |
| Un professore titolare di matematica, di meccanica e di geodesia pratica . . . . . | | » | 2,000 |
| Un professore reggente di lettere italiane, storia e geografia | | » | 1,760 |
| Un professore reggente di diritto commerciale e amministrativo, di economia pubblica, di storia commerciale . . . . . | | » | 1,760 |
| Un professore reggente di contabilità . . . . . | | » | 1,760 |
| Un professore reggente di storia naturale e di nozioni di materie prime . . . . . | | » | 1,760 |
| Un professore reggente di economia ed estimo rurale . . | | » | 1,760 |
| Un professore reggente di disegno geometrico e tecnologico. | | » | 1,760 |
| Un incaricato dell'insegnamento della lingua inglese o francese | | » | 1,120 |
| Totale . . . | | L. | 18,880 |
| Due assistenti a lire 800 ciascuno . . . . . | | » | 1,600 |
| Un bidello . . . . . | | » | 750 |
| Un inserviente . . . . . | | » | 700 |
| Totale . . . . | | L. | 21,930 |
| A carico dello Stato. Metà dello stipendio del corpo insegnante | | L. | 9,440 |
| A carico della provincia. Metà dello stipendio a carico del corpo insegnante . . . . . | L. 9,440 | | |
| Stipendio degli assistenti, bidello ed inserviente . | » 3,050 | | |
| Totale . . . | L. 12,490 | L. | 12,490 |
| Totale come sopra . . . | | L. | 21,930 |

---

Digitized by Google

# XXX

## Programma di studi per l'istituto tecnico di Reggio nell'Emilia.

| | | |
|---|---|---|
| Un professore titolare di economia pubblica, di diritto commerciale ed amministrativo e di storia commerciale . . . . . | L. | 2,000 |
| Un professore titolare di matematica, di meccanica e di geodesia pratica . . . . . | » | 2,000 |
| Un professore reggente di lettere italiane, di geografia e di storia | » | 1,600 |
| Un professore reggente di fisica, di chimica e di materie prime | » | 1,600 |
| Un professore reggente di contabilità . . . . . | » | 1,600 |
| Un professore reggente di disegno d'ornato e di disegno geometrico . . . . . | » | 1,600 |
| Un professore di estimo . . . . . | » | 1,600 |
| Un incaricato dell'insegnamento della lingua inglese o di altra lingua moderna . . . . . | » | 980 |
| Assegnamento per la presidenza . . . . . | » | 500 |
| Totale della spesa del personale . . . | L. | 13,480 |
| Indennità ad un assistente . . . . . | » | 700 |
| Stipendio del bidello e dell'inserviente . . . . . | » | 650 |
| Totale . . . | L. | 14,830 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A carico dello Stato. Metà del personale insegnante e dirigente | | | L. | 6,740 |
| A carico della provincia. Metà come sopra . . . | L. | 6,740 | | |
| Indennità all'assistente . . . . . | » | 700 | | |
| Bidello ed inserviente . . . . . | » | 660 | | |
| Totale . . . | L. | 8,090 | L. | 8,090 |
| Totale come sopra . . . | | | L. | 14,830 |

Digitized by Google

# XXXI

## Programma di studio dell'istituto tecnico di Carrara.

Un professore titolare di diritto amministrativo e commerciale, storia commerciale e di economia pubblica . . . . . L. 1,800
Un professore reggente per la computisteria e nozioni di materie prime . . . . . » 1,440
Un professore reggente di calligrafia, disegno lineare ed ornamentale . . . . . » 1,440
Un incaricato per le lettere italiane, storia e geografia . . » 840
Un incaricato per la lingua francese o inglese . . . . . » 840
Assegno per la presidenza . . . . . » 400

Spesa del personale insegnante e dirigente . . . . . L. 6,760
Bidello ed inserviente . . . . . » 600

Totale . . . L. 7,360

A carico dello Stato. Metà della spesa per il corpo insegnante e dirigente . . . . . L. 3,380

A carico della provincia. Metà della spesa per il corpo insegnante e dirigente . . . . . L. 3,380
Stipendio del bidello ed inserviente . . . . . » 600

Totale . . . L. 3,980 L. 3,980

Totale come sopra . . . L. 7,360

Digitized by Google

# XXXII

**Decreto del 27 ottobre 1860, numero 167 del Commissario generale straordinario nelle provincie delle Marche, col quale provvede all'istruzione tecnica in Ancona.**

—

*In nome di Sua Maestà il Re*

VITTORIO EMANUELE II

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
Regio commissario generale straordinario nelle provincie delle Marche.

Considerando che nel tempo in cui viviamo non è dato sperare che l'industria ed il commercio raggiungano presso di noi quel grado di sviluppo e di splendore cui sono giunte presso altre nazioni, senza promuovere gli studi preparatorii che aiutano, accrescono e fecondano l'esperienza individuale e la tradizione;

Considerando che se in altri tempi molte città italiane tennero il primato in Europa nelle manifatture e nella mercatura, fu dovuto in gran parte alla maggiore coltura a cui esse erano giunte comparativamente alle nazioni estere ed alle condizioni dei tempi;

In virtù dei poteri conferitigli col decreto reale 12 settembre 1860.

*Decreta:*

Art. 1. Sarà attivata in Ancona l'istruzione tecnica di primo e di secondo grado secondo le norme tracciate nella legge sarda sulla pubblica istruzione 13 novembre 1859 dall'articolo 272 all'articolo 314 compreso, che qui sotto si riportano, e che avranno forza di legge, salvo le modificazioni portate dal presente decreto.

Art. 2. Nel secondo corso (istituto tecnico), oltre alle cattedre portate dalla legge sovracitata saranno aggiunte:

Due cattedre di nautica;

Una cattedra di contabilità commerciale;

Una cattedra di diritto marittimo.

Art. 3. Ambedue i corsi dovranno aprirsi col 1° di novembre prossimo venturo 1861.

Art. 4. Nel bilancio 1861 sarà stanziato fin d'ora un fondo preparatorio di lire 50 mila.

Art. 5. Con separati decreti si daranno tutti i particolari provvedimenti necessari all'esecuzione del presente.

Il presente decreto sarà pubblicato in tutti i comuni delle provincie delle Marche ed inserto nella Raccolta ufficiale degli atti del regio commissario generale straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 27 ottobre 1860.

LORENZO VALERIO



Digitized by Google

# XXXIII

**Decreto dell'8 dicembre 1860, n° 573, del commissario generale straordinario nelle provincie delle Marche, col quale ordina la promulgazione nelle provincie stesse del regolamento sulla istruzione tecnica del 19 settembre 1860, e stabilisce gli insegnamenti che debbono esser dati in ciascuno degli istituti tecnici di Ancona, di Fabriano, di Pesaro e di Jesi.**

---

*In nome di Sua Maestà il Re*

VITTORIO EMANUELE II

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
Regio commissario generale straordinario nelle provincie delle Marche.

Visto il decreto 2 novembre, n° 289, col quale è resa esecutoria in queste provincie la legge sarda 13 novembre 1859, sulla pubblica istruzione;

Visto il titolo IV della stessa legge con cui si provvede all'ordinamento dell'istruzione tecnica, e che fu pubblicato in calce del decreto 27 ottobre 1860, n° 167;

Visto il regolamento approvato con reale decreto 19 settembre 1860, il quale stabilisce le norme disciplinari pei due gradi dell'istruzione tecnica, ed il quale diventa perciò necessario sia promulgato e posto in esecuzione ad esplicazione della legge;

Visto il decreto predetto del 27 ottobre, col quale fu statuita la creazione d'una scuola tecnica ed un istituto tecnico in Ancona;

Visto il successivo decreto 1860, n° 355, con cui, oltre all'istituto tecnico d'Ancona, ne vennero creati due altri, di cui uno in Fabriano ed un secondo in Pesaro;

Visti, quanto agli istituti tecnici, gli articoli 283 e 312 della precitata legge così concepiti:

« Art. 283. L'istruzione tecnica del secondo grado verrà data in istabilimenti particolari che sotto il nome d'istituti tecnici potranno essere aperti, a misura che il bisogno se ne farà sentire, nelle città che sono centro di un più notevole movimento industriale e commerciale.

« Ognuno di questi istituti sarà diviso in sezioni, in ciascuna delle quali si daranno gl'insegnamenti che indirizzano particolarmente ad un determinato ordine di professioni.

« Il numero di queste sezioni in ogni istituto e gl'insegnamenti propri di ciascuna di esse saranno determinati secondo le condizioni economiche delle provincie, a vantaggio delle quali sarà eretto un simile stabilimento.

« Art. 312. Le provincie che collo Stato dovranno concorrere nelle spese

Digitized by Google

degl'istituti di cui si dà il secondo grado d'istruzione tecnica, i termini di questo concorso, le città in cui dovranno essere aperti ed il numero dei professori titolari che vi dovranno essere addetti, saranno determinati per ciascun istituto con apposita legge. »

Visto l'articolo 13 del preaccennato regolamento 19 settembre 1860, il quale ripartisce gl'istituti tecnici in quattro sezioni denominate:

La prima — amministrativo-commerciale,

La seconda — agronomia,

La terza — chimica,

La quarta — fisico-matematica;

Visto l'articolo 1 dello stesso regolamento, con cui sono considerate governative le scuole tecniche del primo grado stabilite nel capoluogo di ciascuna provincia o in difetto di esso in altro comune, pel concorso che il pubblico erario vi presta per la metà della somma occorrente agli stipendi degli insegnanti;

Visto l'articolo 131 del detto regolamento, con cui è stabilito che le altre scuole tecniche, create e mantenute dai comuni, dalle provincie o da ogni altro corpo morale, quando siano intieramente pareggiate alle governative, possono ottenere un sussidio dal pubblico erario sulle basi della legge sarda 16 maggio 1858;

Considerando che nel ripartire le varie sezioni degl'istituti tecnici in ragione dei bisogni e delle condizioni locali è di somma convenienza il comprendere pure fra le città, dov'essi debbono sorgere, quella di Jesi per l'incremento dell'industria agricola che già fiorisce singolarmente nel territorio del suo distretto;

Per dare esecuzione alle disposizioni surriferite e provvedere convenientemente all'istruzione tecnica anche nel circondario di Jesi;

In virtù dei poteri conferitigli col decreto reale 12 settembre 1860,

*Decreta:*

Art. 1. Il regolamento per l'istruzione tecnica approvato con regio decreto 19 settembre 1860 è promulgato nelle Marche ed incomincierà ad esser posto in vigore per l'anno scolastico 1861-62.

Art. 2. L'istituto tecnico d'Ancona creato col precitato decreto 27 ottobre 1860, n° 157, comprenderà le due sezioni amministrativo-commerciale e fisico-matematica co' seguenti insegnamenti:

*Per la sezione amministrativo-commerciale*

Lettere italiane, storia e geografia,
Economia politica e storia dei commerci e delle industrie,
Istituzioni di diritto amministrativo e di diritto commerciale,
Diritto marittimo,
Lingua inglese e lingua tedesca,
Computisteria,
Disegno,
Nozioni sulle materie prime.

Digitized by Google

*Per la sezione fisico-matematica*

Oltre alle lettere italiane, storia e geografia, comuni ad ambe le sezioni:
Fisica,
Matematica,
Meccanica, disegno di macchine e costruzioni navali,
Nautica,
Chimica generale inorganica,
Mineralogia e geologia,
Disegno,
Lingua inglese.

Art. 3. L'istituto tecnico di Fabriano, creato col decreto 6 novembre 1860, n° 355, comprenderà le due sezioni amministrativo-commerciale e chimica coi seguenti insegnamenti:

*Per la sezione amministrativo-commerciale*

Lettere italiane, storia e geografia,
Economia politica e storia dei commerci e delle industrie,
Istituzioni di diritto amministrativo e di diritto commerciale,
Lingua inglese,
Computisteria,
Disegno,
Nozioni sulle materie prime.

*Per la sezione chimica*

Oltre alle lettere, storia e geografia, comuni ad ambe le sezioni:
Fisica,
Chimica generale e tecnologica,
Mineralogia e geologia,
Disegno.

Art. 4. L'istituto tecnico di Pesaro, creato pure col decreto 6 novembre preindicato, comprenderà le due sezioni agronomica e fisico-matematica coi seguenti insegnamenti:

*Per la sezione agronomica*

Lettere italiane, storia e geografia,
Chimica generale ed agricola,
Fisica,
Storia naturale,
Agronomia,
Computisteria agraria,
Elementi di agrimensura,
Disegno.

*Per la sezione fisico-matematica*

Oltre alle lettere italiane, storia e geografia, comuni ad ambe le sezioni:
Fisica,
Matematica,

Digitized by Google

Meccanica e disegno delle macchine,
Chimica generale inorganica,
Mineralogia e geologia,
Disegno,
Lingua inglese od altra lingua viva.

Art. 5. È creata nella città di Jesi la sezione agronomica dell'istituto tecnico coi seguenti insegnamenti:

Lettere italiane, storia e geografia,
Chimica generale ed agricola,
Fisica,
Storia naturale,
Agronomia,
Computisteria agraria,
Elementi di agrimensura,
Disegno.

Il corso d'agronomia però essendovi già dato a carico speciale del municipio e della provincia, e continuando a mantenersi in tale condizione, sarà pure aggiunto l'insegnamento elementare di zooiatria.

Art. 6. L'istituto tecnico d'Ancona sarà di prima classe ed avrà otto professori titolari, quello di Pesaro sarà di seconda classe ed avrà sei professori titolari, quelli di Fabriano e di Jesi saranno di terza classe ed avranno, il primo cinque professori titolari ed il secondo quattro.

Art. 7. Detti istituti non potranno aprirsi se i municipi dei comuni dove sono stabiliti non avranno prima adempiuto gli obblighi che rispettivamente loro incombono per l'ordinamento dell'istruzione elementare maschile e femminile, per lo stabilimento della scuola tecnica, la quale vuol essere necessaria preparazione ai corsi dell'istituto tecnico, e se gli stessi municipi e rispettive provincie non avranno rispettivamente stanziato nel proprio bilancio le somme occorrenti per il loro istituto a norma dell'articolo 284 della legge 13 novembre 1859.

Art. 8. Al primitivo impianto però della scuola tecnica come dell'istituto tecnico d'Ancona provvederà il Governo col fondo preparatorio assegnato in bilancio col precitato decreto 27 ottobre 1860, n° 167.

Art. 9. Quanto alle scuole tecniche negli altri luoghi, i comuni che sono capoluoghi di provincia avranno diritto al concorso dello Stato nei limiti fissati dall'articolo 280 della predetta legge; gli altri comuni potranno aspirare ad un sussidio governativo alle condizioni stabilite dalla legge sarda 16 maggio 1858.

Art. 10. Con appositi provvedimenti saranno stanziate sul bilancio del pubblico erario le relative somme necessarie.

Il presente decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche* giornale ufficiale di queste provincie, pubblicato nei comuni ed inserto nella Raccolta degli atti del regio commissario generale straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 8 dicembre 1860.

LORENZO VALERIO

Digitized by Google

# XXXIV

## Piano degli studi dell'istituto tecnico di Ancona.

—

| | | |
|---|---|---|
| Un professore titolare di economia pubblica, di storia commerciale e di diritto commerciale, marittimo e amministrativo . . | L. | 2,200 |
| Un professore titolare di matematica, di meccanica e di geodesia pratica . . . . . | » | 2,200 |
| Un professore titolare di navigazione ed astronomia nautica . | » | 2,200 |
| Un professore reggente di fisica sperimentale e tecnologica . | » | 1,760 |
| Un professore reggente di lettere italiane, di geografia e storia | » | 1,760 |
| Un professore reggente di contabilità e di corrispondenza e stile epistolare . . . . . | » | 1,760 |
| Un professore reggente di costruzioni navali e di disegno ad esse relativo . . . . . | » | 1,760 |
| Un professore reggente di attrazzatura e manovra navale (sarà nominato nel secondo anno). | | |
| Un incaricato dell'insegnamento della lingua inglese o francese | » | 1,120 |
| Un incaricato dell'insegnamento del disegno geometrico e tecnologico . . . . . | » | 960 |
| Un incaricato dell'insegnamento della nautica elementare . . | » | 800 |
| Assegno per la presidenza . . . . . | » | 800 |
| Spesa del personale insegnante e dirigente . . . . . | L. | 17,320 |
| Due assistenti (L. 800 a ciascuno) . . . . . | » | 1,600 |
| Un bidello . . . . . | » | 750 |
| Un inserviente . . . . . | » | 700 |
| | L. | 20,570 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| A carico dello Stato metà degli stipendi del corpo insegnante. | | | L. 8,660 |
| A carico della provincia metà degli stipendi del corpo insegnante. . . . . | L. | 8,860 | |
| Stipendio degli assistenti, bidello e inserviente . . | » | 3,050 | |
| | L. | 11,910 | 11,910 |
| Totale come contro . . . | | | L. 20,570 |

# XXXV

**Decreto del 6 novembre 1860, n° 355, del commissario generale delle Marche, che istituisce licei, scuole normali ed un collegio militare nelle provincie delle Marche.**

—

*In nome di Sua Maestà il Re*

VITTORIO EMANUELE II

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO

Regio commissario generale straordinario nelle provincie delle Marche

Visto il decreto 6 ottobre p. p., n° 35, col quale è richiamata all'autorità politico-amministrativa la vigilanza e la superiore direzione del pubblico insegnamento;

Visto il decreto 2 corrente, n° 289, col quale è resa esecutiva in queste provincie la legge sarda 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione, salvo nella parte che riflette l'insegnamento universitario, nella quale nulla si innova per ora;

Considerando la necessità di avviare il più prontamente possibile l'attuazione delle dette leggi, e di adattarle alle particolari circostanze, tanto permanenti che transitorie di queste provincie;

Considerando che il Governo clericale, malgrado un lusso apparente di Università e di cattedre, lasciò poi in effetto queste provincie quasichè prive di vera istruzione e di solidi istituti educativi primari e secondari, talchè gli ingegni che emergono debbono tutto alla benignità della natura ed agli sforzi propri, nulla al Governo che nulla ha fatto per loro;

Considerando che questa deficienza si riscontra più ancora nella istruzione tecnica, la quale non potendo essere supplita dall'istruzione data scarsamente e male nei seminari e ginnasi comunali, era insufficientissima in queste provincie, le quali hanno pure gli elementi per dare anche in questa parte ottimi frutti;

Considerando che la legge sarda 13 novembre 1859 provvede abbastanza alla istruzione primaria ed elementare, rendendola obbligatoria nel doppio senso che i comuni siano tenuti ad impartirla, e che i genitori e tutori siano tenuti a farne sentire il beneficio ai propri figliuoli e pupilli;

Considerando però che l'obbligazione imposta ai comuni riuscirebbe inefficace in quanto a quelli che versano in tale strettezza di mezzi da non potervi adempire senza il soccorso dello Stato;

Considerando che similmente non potrebbero i comuni adempire all'obbligazione loro imposta dalla legge, se l'autorità centrale non provvedesse alle scuole preparatorie pei maestri, giacchè l'esercizio dell'insegnamento non si può coscienziosamente abbandonare a persone indotte, o digiune dei me-

todi, che i progressi della scienza pedagogica e l'esperienza degli egregi uomini, che vi si dedicarono, hanno perfezionato;

Considerando che le scuole per le maestre hanno uguale se non maggiore importanza di quelle pei maestri, in ragione della necessità di cominciare l'educazione dell'uomo nel fanciullo, e del cittadino nella famiglia, per mezzo di madri non pedantescamente dotte, ma istruite in tutto ciò che riguarda il loro nobile ufficio, ed in ragione eziandio delle difficoltà che incontrano le giovani aspiranti all'insegnamento a trovar modo di prepararsi all'esercizio di questo sociale Ministero;

Considerando che le sei provincie delle Marche, limitate di territorio più che non siano le simili circoscrizioni amministrative di altre parti d'Italia, presentano al legislatore ed all'amministratore una varietà di condizioni, d'ingegni, d'inclinazioni e di costumi, che acconsente la distribuzione degli stabilimenti in modo da soddisfare bisogni diversi e diverse inclinazioni;

Presi gli opportuni accordi col signor ministro di Sua Maestà il Re per la pubblica istruzione;

In virtù dei poteri conferitigli col reale decreto 12 settembre 1860,

*Decreta:*

Art. 1. Le provincie delle Marche saranno dotate di tre licei, tre istituti tecnici, quattro scuole normali, ed un collegio militare.

I tre licei saranno stabiliti uno a Fermo uno a Macerata ed il terzo a Sinigaglia.

I tre istituti tecnici saranno collocati: l'uno in Ancona giusta il disposto del decreto 27 ottobre p. p., n° 167, uno in Fabriano, città già notevole per più industrie manifatturiere, ed il terzo in Pesaro in compenso del liceo che le manca.

Due scuole normali maschili, ossia preparatorie per maestri, saranno collocate in Urbino ed in Ascoli, e due scuole normali femminili, ossia preparatorie per maestre, saranno stabilite in Ancona ed in Camerino.

Il collegio militare sarà posto a Fano, dove abbondano i giovani che si danno alle armi. Esso sarà modellato sul collegio militare di Asti.

Art. 2. Sarà stanziata sul bilancio del 1861 la somma di lire italiane cento mila per sussidio ai comuni poveri, onde agevolare l'istituzione di scuole elementari maschili e femminili.

Art. 3. Ferma stando l'osservanza della legge sarda sulla pubblica istruzione del 13 novembre 1859, adottata per queste provincie col decreto del regio commissario generale straordinario del 2 novembre corrente, competerà al potere esecutivo di provvedere con ispeciali decreti, regolamenti ed istruzioni alla completa esecuzione delle premesse disposizioni, con quel riguardo che è indispensabile nella specialità delle circostanze in cui si trovano queste provincie.

Il presente decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, pubblicato ed inserto nella Raccolta ufficiale degli atti del regio commissario generale straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona il 6 novembre 1860.

LORENZO VALERIO

Digitized by Google

# XXXVI

## Programma degli insegnamenti nell'istituto tecnico di Fabriano.

—

| | | | |
|---|---|---|---|
| Un professore titolare di economia politica, di storia commerciale e di diritto commerciale e amministrativo . . . . . | | L. | 1,800 |
| Un professore titolare di chimica generale e tecnologica e di materie prime . . . . . | | » | 1,800 |
| Un professore reggente di fisica, mineralogia e geologia . . | | » | 1,440 |
| Un incaricato dell'insegnamento delle lettere italiane, geografia e storia . . . . . | | » | 840 |
| Un incaricato dell'insegnamento della lingua francese o inglese | | » | 840 |
| Un incaricato dell'insegnamento del disegno geometrico . . | | » | 840 |
| Un incaricato dell'insegnamento della computisteria e della calligrafia . . . . . | | » | 840 |
| Indennità ad uno dei professori titolari per l'ufficio di preside . | | » | 400 |
| | | L. | 8,800 |
| Due assistenti a L. 650 ciascuno . . . . . | | » | 1,300 |
| Bidello e inserviente . . . . . | | » | 600 |
| | | L. | 10,600 |
| A carico dello Stato. Metà della spesa pel corpo insegnante . | | L. | 4,400 |
| A carico della provincia. Metà della spesa pel corpo insegnante . . . . . | L. 4,400 | | |
| Stipendio degli assistenti . . . . . | » 1,300 | | |
| Stipendio del bidello . . . . . | » 600 | | |
| | L. 6,300 | » | 6,300 |
| | | L. | 10,700 |



Digitized by Google

# XXXVII

## Programma d'insegnamento per l'istituto tecnico di Pesaro.

| | | |
|---|---|---|
| Un professore titolare di matematiche, meccanica e disegno | L. | 1,800 |
| Un professore reggente di fisica, mineralogia e geologia . . | » | 1,440 |
| Un professore reggente di lettere italiane, storia e geografia | » | 1,440 |
| Un incaricato dell'insegnamento della chimica generale e docimastica | » | 840 |
| Un incaricato dell'insegnamento della lingua inglese o francese | » | 840 |
| Indennità ad uno dei professori per l'ufficio di preside dell'istituto | » | 400 |
| | L. | 6,760 |
| Due assistenti a L. 650 . . . . . | » | 1,300 |
| Un bidello ed inserviente . . . . . | » | 600 |
| | L. | 8,660 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A carico dello Stato. Metà della spesa pel corpo insegnante | | | L. | 3,380 |
| A carico della provincia. Metà della spesa pel corpo insegnante . . . . . | L. | 3,380 | | |
| Stipendio degli assistenti e bidello . . . . . | » | 1,900 | | |
| | L. | 5,280 | » | 5,280 |
| | | | L. | 8,660 |

# XXXVIII

## Programma d'insegnamento per l'istituto tecnico di Iesi.

| | | |
|---|---|---|
| Un professore titolare di diritto amministrativo e commerciale, di economia pubblica e di storia commerciale . . . . . | L. | 1,800 |
| Un professore reggente di computisteria e materie prime . | » | 1,440 |
| Un professore reggente di lettere italiane, storia e geografia | » | 1,440 |
| Un incaricato dell'insegnamento della calligrafia e del disegno | » | 840 |
| Un incaricato dell'insegnamento della lingua inglese o francese | » | 840 |
| Assegnamento per la presidenza dell'istituto . . . . . | » | 400 |
| | L. | 6,760 |
| Un bidello ed inserviente . . . . . | » | 600 |
| | L. | 7,360 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| A carico dello Stato. Metà dello stipendio del corpo insegnante . . . . . | | L. | 3,380 |
| A carico della provincia. Metà dello stipendio, come sopra . . . . . | L. 3,380 | | 3,980 |
| Stipendio al bidello ed inserviente . . | » 600 | | |
| | | L. | 7,360 |

È desiderata vivamente dalla città di Iesi la sezione agronomica. Il Ministero non avrà difficoltà di concederla ben conoscendo come l'industria agricola in quelle regioni sia della massima importanza. Ma desiderava anzitutto compiere gli studi in corso per vedere come possa quell'insegnamento riuscire più efficace e pratico. Quindi la sezione agronomica non è negata, ma semplicemente sospesa. (Vedi *Allegato* n° 105.)

---

# XXXIX

## Decreto che fonda un istituto tecnico per le provincie amministrate dal regio commissario generale dell'Umbria.

---

### IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
PER LE PROVINCIE DELL'UMBRIA

Considerando che una delle principali e più pronte riparazioni onde hanno d'uopo queste provincie, affine di cancellare gli effetti del cessato regime, è quella che la pubblica istruzione sia sollevata alla debita dignità, e fatta capace di produrre quei benefizi che la civiltà de' tempi richiede;

Considerando che queste provincie furono tenute prive dal passato Governo dei mezzi necessari a provvedere alla pubblica istruzione;

Vista la legge sarda del 13 novembre 1859;

Visto il decreto di questo regio commissario generale in data 29 ottobre prossimo passato sull'ordinamento dei licei;

Visto l'altro decreto, dato il medesimo giorno, col quale si mandava pubblicare il titolo IV e V della legge sarda suddetta,

*Decreta:*

Art. 1. È fondato un istituto tecnico per le provincie amministrate da questo regio commissariato generale.

Art. 2. Detto istituto sarà aperto entro il prossimo anno 1861 nella città di Terni.

Art. 3. È stanziata nel bilancio di queste provincie la somma di lire italiane 20,000 per l'annua provvisione di detto istituto. Il restante della spesa annua e di fondazione è a carico delle provincie a cui beneficio è istituito.

Digitized by Google

Art. 4. Sono istituiti i seguenti licei:

uno in Perugia di 2ª classe
uno in Spoleto di 3ª classe
uno in Rieti di 3ª classe

Art. 5. È stanziata nel bilancio di queste provincie la somma annua di lire italiane 49,310 pel mantenimento di detti licei.

Art. 6. — § I. È stanziata sul bilancio di queste provincie la somma di lire italiane 53,000 a titolo di sovvenzione annua ai ginnasi dei capoluoghi de' circondari seguenti, tenuto conto dei loro bisogni:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Al ginnasio | di Fuligno . . . . | Lire ital. | 8,000 |
| Id. | di Città di Castello . | » | 8,000 |
| Id. | di Orvieto . . . . | » | 5,000 |
| Id. | di Todi . . . . . | » | 8,000 |
| Id. | di Terni . . . . . | » | 8,000 |
| Id. | di Norcia . . . . | » | 8,000 |
| Id. | di Poggio Mirteto . . | » | 8,000 |

§ II. Le predette città capoluoghi di circondario avranno diritto alle indicate sovvenzioni per ginnasi quante volte adempiano alla istituzione delle scuole elementari superiori e inferiori, ed alla istituzione delle scuole tecniche, a norma dei titoli IV e V della legge sarda come sopra pubblicati.

§ III. Le sovvenzioni che non venissero erogate per inadempimento della predetta condizione, saranno devolute a vantaggio di quei ginnasi suddetti che vi si fossero uniformati, nella proporzione della sovvenzione stessa loro assegnata.

§ IV. Senza l'obbligo predetto sono chiamati a parte della sovvenzione in discorso anche i seguenti ginnasi per la somma che viene designata.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Al ginnasio | di Assisi . . . . . | Lire ital. | 5,000 |
| Id. | di città della Pieve . . | » | 5,000 |

Art. 7. Sono instituite in queste provincie, a norma del titolo V come sopra pubblicato, due scuole normali: una per gli allievi maestri, un'altra per le allieve maestre; ed avranno sede in Perugia.

Art. 8. Per tali scuole normali e sussidi ad allieve è stanziata sul bilancio di queste provincie la somma di lire italiane, 23,800.

Art. 9. La medesima scuola sarà attivata immediatamente a cura del regio commissario per la provincia di Perugia e Orvieto.

Art. 10. In fine è stanziata pure sul bilancio di queste provincie la somma di lire italiane 20,000 a titolo di sovvenzione alle pubbliche biblioteche delle principali città dell'Umbria.

Art. 11. In altro decreto verrà designato il modo e la misura con cui ripartire detta somma.

È ordinato che il presente decreto sia inserto nella raccolta degli atti ufficiali di questo regio commissariato generale mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal palazzo del Governo questo giorno 10 novembre 1860.

*Il regio commissario generale*
G. N. PEPOLI

*Il segretario generale*
A. A. SERPIERI

Digitized by Google

# XL

## Programma degli studi dell'istituto tecnico di Terni.

| | | |
|---|---|---|
| Un professore titolare d'agraria, estimo rurale e commerciale | L. | 1,800 |
| Un professore reggente di diritto commerciale e amministrativo ed economia pubblica . . . . . | » | 1,440 |
| Un professore reggente di computisteria, stile epistolare e corrispondenza commerciale . . . . . | » | 1,440 |
| Un professore reggente di chimico-fisica tecnica ed agricola . | » | 1,440 |
| Un professore reggente di storia naturale e materie prime . | » | 1,440 |
| Un professore incaricato di calligrafia e disegno . . . . . | » | 840 |
| Un professore incaricato per la lingua francese od altra vivente | » | 840 |
| Un assistente alla scuola fisico-chimica ed un bidello . . . | » | 1,250 |
| Indennità al titolare per l'uffizio di preside . . . . . | » | 600 |
| Totale . . . | L. | 11,090 |

# XLI

## Programma d'insegnamento dell'istituto tecnico di Napoli.

| | | |
|---|---|---|
| Un preside . . . . . | L. | 3,000 |
| Un professore titolare di lettere italiane, storia e geografia . | » | 2,200 |
| Un professore titolare di diritto commerciale, amministrativo e marittimo; di economia pubblica; di storia commerciale . . | » | 1,760 |
| Un professore titolare di matematica, di meccanica e di geodesia pratica. . . . . | » | 2,200 |
| Un professore reggente di contabilità . . . . . | » | 1,760 |
| Un professore reggente di storia naturale e di nozioni di materie prime . . . . . | » | 1,760 |
| Un professore reggente di economia ed estimo rurale . . . | » | 1,760 |
| Un professore reggente di disegno geometrico e di disegno per le costruzioni navali . . . . . | » | 1,760 |
| Un professore reggente di chimica e fisica generale e tecnologica | » | 1,760 |
| Un incaricato dell'insegnamento della lingua inglese o francese | » | 1,120 |
| *A riportarsi* | L. | 19,080 |

| | | |
|---|---|---|
| *Riporto* | L. | 19,080 |
| Un incaricato dell'insegnamento dell'attrazzatura e manovra navale | » | 1,120 |
| Un incaricato dell'insegnamento della navigazione ed astronomia nautica | » | 1,120 |
| Un incaricato dell'insegnamento delle costruzioni navali | » | 1,120 |
| Spesa del personale insegnante e dirigente | L. | 22,440 |
| Due assistenti con l'indennità di lire 800 a ciascuno | » | 1,600 |
| Un bidello | » | 750 |
| Un inserviente | » | 700 |
| Totale della spesa del personale | L. | 25,490 |

A carico dello Stato. Metà della spesa del personale insegnante L. 11,220

A carico della provincia. Metà della spesa che sopra L. 11,220

Stipendi agli assistenti, al bidello ed all'inserviente » 3,050

Totale L. 14,270 » 14,270

Totale come sopra . . . L. 25,490

# XLII

## Programma di studio dell'istituto tecnico di Palermo.

| | | |
|---|---|---|
| Un preside | L. | 3,000 |
| Un professore titolare di matematica, di meccanica e di geodesia pratica | » | 2,200 |
| Un professore titolare di lettere italiane, storia e geografia | » | 2,200 |
| Un professore reggente di diritto commerciale ed amministrativo e marittimo, di economia pubblica e storia commerciale | » | 1,760 |
| Un professore reggente di contabilità | » | 1,760 |
| Un professore reggente di storia naturale e materie prime | » | 1,760 |
| Un professore reggente di economia ed estimo rurale | » | 1,760 |
| Un professore reggente di disegno geometrico e disegno per le costruzioni navali | » | 1,760 |
| Un professore reggente di chimica e fisica generale e tecnologica | » | 1,760 |
| Un professore incaricato dell'insegnamento della lingua francese o inglese | » | 1,120 |
| Un professore incaricato dell'insegnamento dell'attrazzatura e manovra navale | » | 1,120 |
| Un professore incaricato della navigazione ed astronomia nautica | » | 1,120 |
| Un professore incaricato delle costruzioni navali | » | 1,120 |
| Spesa del personale insegnante e dirigente | L. | 22,440 |
| Due assistenti con l'indennità di lire 800 ciascuno | » | 1,600 |
| Un inserviente | » | 750 |
| Un bidello | » | 700 |
| Totale spesa del personale | L. | 25,490 |

Digitized by Google

# XLIII

## Piano di studi dell'istituto tecnico di Messina.

| | | |
|---|---|---|
| Un professore titolare di diritto commerciale, amministrativo e marittimo; di economia pubblica; di storia commerciale e di economia ed estimo rurale | L. | 1,800 |
| Un professore titolare di lettere italiane, storia e geografia | » | 1,800 |
| Un professore titolare di matematica, di meccanica e di geodesia pratica | » | 1,800 |
| Un professore reggente della contabilità | » | 1,440 |
| Un professore reggente di storia naturale e di materie prime | » | 1,440 |
| Un professore reggente di disegno geometrico e di disegno per le costruzioni navali | » | 1,440 |
| Un professore reggente di chimica e fisica generale e tecnologica | » | 1,440 |
| Un incaricato dell'insegnamento della lingua inglese e francese | » | 840 |
| Un incaricato dell'insegnamento della navigazione e dell'astronomia nautica | » | 840 |
| Un incaricato dell'insegnamento dell'attrazzatura e della manovra navale | » | 840 |
| Un incaricato dell'insegnamento delle costruzioni navali | » | 840 |
| Indennità per l'ufficio di preside | » | 400 |
| | L. | 14,920 |
| Due assistenti a lire 650 l'anno | » | 1,300 |
| Bidello | » | 650 |
| Inserviente | » | 600 |
| Totale della spesa | L. | 17,470 |

# XLIV

## Programma degli studi dell'istituto tecnico di Catania.

| | | |
|---|---|---|
| Un preside | L. | 2,200 |
| Un professore titolare di chimica generale e tecnologica | » | 1,800 |
| Un professore titolare di fisica, geologia e mineralogia | » | 1,800 |
| Un professore reggente di matematica | » | 1,440 |
| Un professore reggente di disegno geometrico e tecnologico | » | 1,440 |
| Un professore reggente di estimo rurale | » | 1,440 |
| Un professore reggente di computisteria agraria e di geodesia pratica | » | 1,440 |
| Spesa totale del personale insegnante e dirigente | L. | 11,560 |
| Un assistente | » | 800 |
| Un bidello ed inserviente | » | 650 |
| Spesa totale del personale | L. | 13,010 |

Digitized by Google

# XLV

SOMMARIO DEL PRESENTE ALLEGATO

§ 1. Decreto del regio Governo della Toscana del 10 marzo 1860, col quale si riordina la istruzione elementare e secondaria. — § 2. Regolamento per le scuole tecniche. — § 3. Regolamento per i ginnasi. — § 4. Regolamento per i licei. — § 5. Regolamento per l'ispezione delle scuole.

## Decreto del regio Governo della Toscana in data 10 marzo 1860, col quale si riordina la istruzione elementare e secondaria.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL REGIO GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che la educazione dell'animo e la coltura dell'intelletto sono il fondamento della civiltà di una nazione;

Considerando che, dopo aver provveduto in parte alla istruzione universitaria e a quella superiore, è necessario riordinare la istruzione elementare e la secondaria,

*Decreta:*

### TITOLO PRIMO. — DISPOSIZIONI GENERALI

*Capitolo unico.*

Art. 1. L'insegnamento secondario comprenderà le scuole tecniche, i ginnasi e licei.

Art. 2. Le comunità potranno aggiungere, a loro spese, altre scuole a quelle stabilite dalla legge, ottenuta l'approvazione del Ministero della istruzione pubblica e di quella dell'interno.

Art. 3. È libero ai naturali dello Stato, e a coloro che vi hanno dimora stabile da tre anni, di aprire scuole e istituti privati, uniformandosi alle prescrizioni vigenti.

Art. 4. L'insegnamento del catechismo stabilito nelle scuole pubbliche non è obbligatorio per gli alunni non cattolici.

### TITOLO SECONDO. — DELLE SCUOLE ELEMENTARI

*Capitolo unico.*

Art. 5. In tutte le comunità vi dovrà essere almeno una scuola elementare maschile e una scuola elementare femminile; e più di una, se il numero della popolazione lo richieda, a giudizio del Ministero della istruzione pubblica.

Digitized by Google

Art. 6. Nelle scuole elementari maschili s'insegnerà:
Leggere e scrivere;
Studio pratico della lingua italiana;
Prime operazioni dell'aritmetica pratica; pesi, misure e monete;
Prime nozioni di storia italiana, di geografia e di scienze naturali;
Prime nozioni di geometria pratica, e disegno lineare.

Art. 7. Nelle scuole elementari femminili s'insegnerà:
Leggere e scrivere;
Studio pratico della lingua italiana;
Prime operazioni dell'aritmetica pratica; pesi, misure e monete;
Prime nozioni di storia italiana, di geografia e di scienze naturali;
Disegno, e lavori per mestieri da donna.

Art. 8. In ogni scuola elementare sarà insegnato il catechismo da un ecclesiastico, che dovrà adoperare il testo di un catechismo approvato dal vescovo della diocesi, nella quale è posta la scuola, e dal ministro della istruzione pubblica.

Art. 9. I maestri saranno eletti dal Consiglio comunale fra persone che abbiano un diploma d'idoneità.

Art. 10. Il diploma di maestro di scuola elementare sarà dato dalla scuola magistrale maschile, e quello di maestra di scuola elementare sarà dato dalla scuola magistrale femminile, dopo esami ed esperimenti, e dopo aver fatto pratica, almeno per sei mesi, in una scuola riconosciuta adatta a ciò dal Ministero della istruzione pubblica.

Art. 11. Il mantenimento delle scuole elementari sarà a carico delle comunità.

Art. 12. Quando l'emolumento assegnato dalle comunità ai maestri, per la sua tenuità, possa essere cagione di danno all'insegnamento, il ministro dell'istruzione pubblica potrà stabilirne uno, che creda conveniente, e le comunità dovranno uniformarvisi.

## TITOLO TERZO. — INSEGNAMENTO SECONDARIO

### CAPITOLO I. — *Delle scuole tecniche.*

Art. 13. Le scuole tecniche si dividono in inferiori e superiori.

Art. 14. Vi dovranno essere le scuole tecniche superiori in Firenze ed in Livorno; quelle inferiori nelle città dove è posto un liceo, e potranno essere istituite anche altrove, a proposta delle comunità, e a giudizio del ministro dell'istruzione pubblica.

Art. 15. La scuola tecnica inferiore si compone dei seguenti insegnamenti, che saranno compartiti in tre anni.
Catechismo;
Lingua italiana;
Storia dell'Italia e geografia;
Aritmetica e prime nozioni di algebra;
Geometria elementare e disegno lineare;
Disegno decorativo, ed esercizi del modellare;
Disegno di congegni meccanici; disegno architettonico e delle costruzioni;

Nozioni prime di fisica e di chimica;

Ginnastica.

Art. 16. Gli studi tecnici superiori dureranno due anni, e si comporranno dei seguenti insegnamenti:

Lingua italiana;

Compendio della storia dei viaggi, delle scoperte, dei commerci e delle industrie;

Elementi di fisica sperimentale, e fisica applicata alle arti;

Elementi di chimica sperimentale e chimica applicata alle arti;

Geometria descrittiva e topografica;

Agraria;

Lingua francese. (S'incomincierà ad insegnare nelle scuole tecniche inferiori.)

Art. 17. Altre lingue moderne, oltre la francese, ed altri insegnamenti speciali potranno essere aggiunti, secondo i bisogni del luogo.

Art. 18. Il mantenimento delle scuole tecniche inferiori sarà a carico delle comunità; le scuole tecniche superiori saranno mantenute dallo Stato.

Art. 19. In Firenze ed in Livorno vi sarà un direttore per le scuole tecniche inferiori e superiori, il quale non potrà unire al suo ufficio quello di professore.

### CAPITOLO II. — *Dei ginnasi.*

Art. 20. Vi dovrà essere un ginnasio nelle città dove è un liceo, e potrà essere istituito anche altrove, a domanda delle comunità, e a giudizio del ministro dell'istruzione pubblica.

Art. 21. Il ginnasio si compone dei seguenti insegnamenti, che saranno distribuiti in cinque anni:

Catechismo;

Lingua e letteratura italiana;

Grammatica della lingua latina;

Rettorica;

Grammatica della lingua greca;

Compendio della storia greca e romana, e della storia italiana del medio evo e moderna, geografia;

Aritmetica e prime operazioni d'algebra;

Grammatica della lingua francese; nei luoghi ove il ginnasio è unito ad un liceo.

Art. 22. Il mantenimento dei ginnasi sarà a carico delle comunità e del distretto che vi abbia interesse, ed anche per questi potrà invocarsi il disposto dell'articolo 12.

Art. 23. I direttori dei ginnasi saranno nominati dalle comunità, con l'approvazione del ministro dell'istruzione pubblica.

Art. 24. Le cattedre dei ginnasi saranno conferite per concorso, a norma del decreto del 31 gennaio del corrente anno, eccettuato il caso di traslocamento o avanzamento dei maestri già insegnanti.

### CAPITOLO III. — *Dei licei.*

Art. 25. Vi sarà un liceo in Firenze, in Livorno, in Pisa, in Siena, in Lucca, in Pistoia e in Arezzo.

Digitized by Google

Art. 26. Nel liceo vi saranno i seguenti insegnamenti, compartiti in due anni:

Filosofia elementare;
Letteratura italiana e latina;
Storia;
Lingua e letteratura greca;
Istituzioni di diritto romano e di diritto civile patrio;
Istituzioni di diritto criminale;
Geometria;
Algebra elementare e trigonometria;
Fisica elementare;
Chimica elementare;
Anatomia umana elementare;
Storia naturale;
Agraria;
Lingua e letteratura francese.

Art. 27. Vi sarà un gabinetto annesso alle cattedre di fisica, di chimica, di anatomia umana e di storia naturale.

Art. 28. Le cattedre dei licei saranno conferite per concorso a norma del decreto del 31 gennaio dell'anno corrente, eccettuato il caso di traslocamento e di avanzamento di professori già insegnanti.

Art. 29. I licei sono mantenuti dallo Stato o da pie fondazioni speciali.

Art. 30. Vi sarà un direttore che soprintenderà al ginnasio e al liceo, ed alle scuole tecniche inferiori dove queste non sono unite alle superiori.

Art. 31. I direttori dei licei saranno nominati dal Ministero dell'istruzione pubblica, e non potranno unire al loro ufficio quello di professore.

Art. 32. I direttori dei licei avranno sotto di loro un commesso, incaricato ancora di tener l'archivio, e un copista, che saranno nominati dal ministro della pubblica istruzione.

### CAPITOLO IV. — *Dell'ispezione delle scuole d'istruzione elementare e secondaria.*

Art. 33. Vi sarà un ispettore generale per le scuole d'istruzione elementare e secondaria, il quale avrà sotto di sè tre ispettori speciali, l'uno per le scuole elementari, l'altro per le scuole secondarie, eccettuate quelle che riguardano studi fisici, matematici e tecnici, che sono sotto la sorveglianza del terzo ispettore.

Art. 34. L'ispettore generale e gl'ispettori speciali sono nominati dal ministro dell'istruzione pubblica.

Art. 35. Vi sarà un ispettore per ogni compartimento, e dei sott'ispettori dove lo richieda il bisogno.

Art. 36. Gl'ispettori di compartimento ed i sott'ispettori saranno nominati dal ministro dell'istruzione pubblica.

Art. 37. Gl'ispettori avranno per ufficio il sopravvegliare, sotto gli ordini del ministro dell'istruzione pubblica, a che le leggi ed i regolamenti siano eseguiti, ed a questo effetto saranno inviati dal ministro stesso a visitare le scuole elementari, secondarie e private.

CAPITOLO V. — *Degli stipendi.*

Art. 38. I professori dei licei e quelli delle scuole tecniche superiori avranno lo stipendio di lire italiane 1,800 all'anno, eccettuato a Firenze ed a Livorno, dove lo stipendio sarà di lire italiane 2,000 all'anno.

I catechisti avranno lo stipendio di lire italiane 1,000 all'anno.

Art. 39. I direttori dei licei avranno lo stipendio di lire italiane 2,500 all'anno, eccettuato a Firenze ed a Livorno, dove avranno lire italiane 3,000 all'anno.

Art. 40. I direttori delle scuole tecniche di Firenze e di Livorno avranno lo stipendio di lire italiane 3,000 all'anno.

Art. 41. Il commesso ed il copista della direzione dei licei e delle scuole tecniche avranno: il primo lo stipendio di lire italiane 1,000 all'anno, eccettuato a Firenze ed a Livorno, dove avrà lo stipendio di lire italiane 1,200 all'anno; il secondo lo stipendio di lire italiane 800 all'anno, eccettuato a Firenze ed a Livorno, dove avrà lo stipendio annuo di lire italiane 1,000.

Art. 42. L'ispettore generale ed i tre ispettori speciali avranno lo stipendio fissato col decreto del 12 ottobre 1859.

Gl'ispettori di compartimento avranno lo stipendio annuo di lire italiane 1,800, ed i sott'ispettori quello di lire italiane 1,200.

Art. 43. La legge sull'istruzione primaria e secondaria del 1852 e tutte le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate.

Il ministro dell'istruzione pubblica è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato il 10 marzo 1860.

*Il presidente del Consiglio dei ministri*
*e ministro dell'interno*
B. RICASOLI

*Il ministro dell'istruzione pubblica*
C. RIDOLFI

---

## § 2. — Regolamento per le scuole tecniche.

Art. 1. L'insegnamento nelle scuole tecniche inferiori sarà distribuito in tre anni nel modo seguente:

*Primo anno*

Catechismo;
Calligrafia;
Grammatica italiana elementare e primi esercizi nei classici scrittori e nei più facili ed usuali componimenti;
Aritmetica;
Geometria pratica e disegno lineare;
Elementi di disegno decorativo;
Ginnastica.

Digitized by Google

*Secondo anno*

Catechismo;
Calligrafia;
Grammatica italiana ed esercizi nei classici scrittori e nella composizione;
Aritmetica ragionata e prime nozioni di algebra;
Disegno decorativo;
Disegno dei congegni meccanici e principii del disegno delle costruzioni;
Prime nozioni di fisica e di chimica;
Compendio della storia dell'Italia antica;
Geografia elementare;
Grammatica elementare della lingua francese;
Ginnastica.

*Terzo anno*

Catechismo;
Calligrafia;
Modo di tenere la scrittura in partita semplice e in partita doppia;
Esercizi di composizione in lingua italiana, studio e notizie storiche intorno ai classici scrittori;
Geometria elementare;
Disegno decorativo ed esercizi del modellare;
Compendio della storia italiana del medio evo e moderna;
Geografia appropriata ai bisogni del commercio e delle industrie;
Lingua francese (per coloro che seguono anche il corso superiore).

Art. 2. L'insegnamento tecnico superiore sarà diviso in due anni, nel modo seguente:

*Primo anno*

Catechismo;
Geometria descrittiva, tre lezioni per settimana;
Elementi di fisica sperimentale, tre lezioni per settimana;
Elementi di chimica sperimentale, tre lezioni per settimana;
Esercizi di composizione nella lingua italiana, studio e notizie storiche dei classici scrittori, tre lezioni per settimana;
Compendio della storia delle nazioni più civili antiche e moderne, tre lezioni per settimana;
Geografia, tre lezioni per settimana;
Lingua francese, tre lezioni per settimana.

*Secondo anno*

Catechismo;
Topografia e disegno topografico, due lezioni per settimana;
Elementi di fisica applicata alle arti, tre lezioni per settimana;
Elementi di chimica applicata alle arti, tre lezioni per settimana;
Agraria, tre lezioni per settimana;
Compendio della storia dei viaggi, delle scoperte, del commercio e delle industrie, tre lezioni per settimana;
Geografia, due lezioni per settimana;
Lingua francese, tre lezioni per settimana.

Art. 3. Nelle città dove è un liceo, le scuole tecniche dipendono dal direttore di esso.

In altro regolamento sarà stabilito quali corsi dovranno essere seguiti nelle scuole tecniche inferiori e nelle superiori da coloro che si danno al commercio e da quelli che si danno alle arti chimiche, od alle decorative od alle meccaniche.

Dato il 10 marzo 1860.

*Il ministro dell'istruzione pubblica*
C. Ridolfi

*Il segretario del Ministero*
R. Nocchi

---

## § 3. — Regolamento per i ginnasi.

*Articolo unico.* L'insegnamento dei ginnasi sarà distribuito in cinque anni, nel modo seguente:

*Primo anno*

Catechismo;
Grammatica italiana elementare, primi esercizi nei classici scrittori, e di composizione;
Disegno lineare;
Esercizi di aritmetica pratica;
Calligrafia;
Ginnastica.

*Secondo anno*

Catechismo;
Grammatica inferiore della lingua latina;
Grammatica superiore della lingua italiana ed esercizi negli scrittori classici e nella composizione;
Storia greca;
Aritmetica ragionata, prime operazioni, quantità frazionarie, potenze, radici;
Calligrafia;
Disegno lineare;
Ginnastica.

*Terzo anno*

Catechismo;
Grammatica superiore latina;
Esercizi di scrivere nella lingua italiana;
Studio dei classici italiani e latini;
Storia romana e geografia dell'Italia antica e moderna;
Aritmetica ragionata, progressioni e logaritmi.

Digitized by Google

*Quarto anno*

Catechismo;

Umanità, studio superiore di classici italiani o latini, ed esercizi di composizione;

Grammatica greca inferiore;

Storia della civiltà greca e romana;

Soluzione di problemi aritmetici;

Grammatica elementare della lingua francese.

*Quinto anno*

Catechismo;

Rettorica, illustrazione dei classici italiani e latini, esercizi di composizione;

Grammatica superiore greca;

Compendio della storia italiana, politica, religiosa e letteraria del medio evo e moderna, e geografia;

Primi elementi di algebra;

Grammatica della lingua francese.

In un regolamento speciale sarà stabilito il numero delle ore per settimana di ciascuna lezione, quali corsi dovranno frequentare le varie classi degli scolari, e come dovrà essere distribuito l'insegnamento fra i maestri.

Dato il 10 marzo 1860.

*Il ministro dell'istruzione pubblica*
C. Ridolfi

*Il segretario del Ministero*
R. Nocchi

---

## § 4. — Regolamento per i licei.

Art. 1. L'insegnamento nei licei sarà distribuito nel modo seguente:

*Primo anno*

Filosofia elementare, tre lezioni per settimana;

Letteratura latina, tre lezioni per settimana;

Principii di letteratura greca, tre lezioni per settimana;

Compendio della storia politica, religiosa e letteraria dell'Italia, tre lezioni per settimana;

Algebra elementare, due lezioni per settimana;

Geometria, due lezioni per settimana;

Elementi di chimica, tre lezioni per settimana;

Letteratura francese, in Livorno e in Firenze, tre lezioni per settimana.

*Secondo anno*

Preparazione al baccellierato.

Filosofia elementare, tre lezioni per settimana;

Letteratura italiana, tre lezioni per settimana;

Letteratura greca, tre lezioni per settimana;

Compendio di storia universale, tre lezioni per settimana;
Istituzioni di diritto romano, tre lezioni per settimana;
Algebra e trigonometria, tre lezioni per settimana;
Geometria, tre lezioni per settimana;
Fisica elementare, tre lezioni per settimana;
Elementi di chimica, due lezioni per settimana;
Elementi di storia naturale, mineralogia e geologia, tre lezioni per settimana;
Botanica e zoologia, tre lezioni per settimana;
Anatomia umana elementare, tre lezioni per settimana;
Agraria, tre lezioni per settimana;

Art. 2. Il corso liceale sarà obbligatorio per le varie classi degli scolari nel modo seguente:

Le classi che si preparano al baccellierato per la facoltà di teologia, e di filosofia e filologia, avranno gl'insegnamenti della letteratura italiana e latina, della letteratura greca e della storia.

La classe di giurisprudenza avrà i medesimi insegnamenti, più il diritto romano e patrio, ed il diritto criminale.

La classe di medicina e chirurgia avrà la chimica, l'anatomia umana e la storia naturale;

La classe di matematiche avrà la geometria e la trigonometria, l'algebra, la chimica e l'agraria.

La classe di scienze naturali avrà l'algebra, la geometria e la trigonometria, la chimica e la storia naturale.

La classe di agronomia avrà la geometria e la trigonometria, la chimica, l'agraria e la storia naturale.

La classe di farmacia avrà la chimica, la storia naturale e l'anatomia umana.

La filosofia, la fisica e la letteratura italiana sono comuni a tutte le classi.

Dato il 10 marzo 1860.

*Il ministro dell'istruzione pubblica*
C. Ridolfi
*Il segretario del Ministero*
R. Nocchi

---

## § 5. — Regolamento per l'ispezione delle scuole.

Art. 1. L'ispettore generale starà in comunicazione col ministro della istruzione pubblica, e trasmetterà gli ordini e le istruzioni del Ministero stesso agli altri ispettori ed ai sott'ispettori.

Art. 2. L'ispettore generale e gl'ispettori speciali sotto la sua direzione staranno in comunicazione cogl'ispettori compartimentali ed i sott'ispettori.

Art. 3. L'ispettore generale presenterà al ministro della pubblica istruzione il rapporto delle visite da lui fatte alle scuole per commissione del Ministero, e gli accompagnerà col suo parere il rapporto delle visite fatte dagli altri ispettori.

Digitized by Google

Art. 4. Gl'ispettori, oltre alle visite alle scuole commesse dal Ministero, potranno visitare spontaneamente tutte le scuole secondarie ogni volta che lo credano necessario, per assicurarsi dell'esatta osservanza delle discipline e dei regolamenti e leggi che le riguardano.

Art. 5. Nei casi di lievi infrazioni agli ordini dovranno fare le loro rimostranze ed avvertenze ai direttori delle rispettive scuole, e nei casi gravi al ministro.

Art. 6. Sempre che occorra, gl'ispettori e sott'ispettori corrisponderanno coll'ispettore generale, e questi col ministro, che per mezzo dei prefetti farà giungere le prese risoluzioni ai gonfalonieri, se si tratta di scuole comunitative, o direttamente ai rispettivi direttori, se trattisi di licei.

Art. 7. L'ispettore generale risponderà alle richieste d'informazioni e di pareri fattigli dal ministro dell'istruzione pubblica.

Art. 8. Il ministro dell'istruzione pubblica parteciperà all'ispettore generale i decreti e le risoluzioni che crederà essere utili all'esercizio della ispezione.

Art. 9. Gl'ispettori assisteranno agli esami, se delegati a ciò dal ministro dell'istruzione pubblica.

Dato il 10 marzo 1860.

*Il ministro dell'istruzione pubblica*
C. Ridolfi
*Il segretario del Ministero*
R. Nocchi

---

# XLVI

SOMMARIO DEL PRESENTE ALLEGATO.

§ 1. Regolamento organico approvato con reale decreto del 3 agosto 1857 per l'istituto tecnico Leardi di Casale Monferrato. — § 2. Regolamento interno dell'istituto medesimo approvato con decreto ministeriale del 10 settembre 1858.

---

## § 1. — Regolamento organico dell'istituto tecnico municipale Leardi approvato con reale decreto 3 agosto 1857.

Art. 1. È instituito nella città di Casale uno stabilimento di pubblica istruzione a beneficio specialmente dei giovani appartenenti alla classe meno agiata.

Esso porta il nome di *Istituto Leardi* ed ha sede nel palazzo appositamente legato al municipio dalla fondatrice fu contessa Clara Leardi.

Art. 2. In esso s'insegneranno principalmente:

I principii generali delle scienze fisiche ed economiche colla loro applicazione agli usi più comuni della vita;

I principii generali del dritto privato e pubblico, e della pubblica amministrazione;

Alcune fra le principali lingue viventi.

Vi sarà inoltre un insegnamento speciale per il commercio, ed un altro per l'agricoltura teorico-pratica.

L'istituto avrà pure un convitto per i giovani, che intenderanno di approfittare di questo insegnamento.

Art. 3. Si farà fronte alle spese dell'istituto:

Coi frutti del capitale di lire 250|m. stato appositamente legato dalla fondatrice;

Colle pensioni dei convittori e col minervale che dall'amministrazione si credesse opportuno di stabilire per gli studenti;

Cogli altri proventi particolari che per avventura venisse ad avere l'istituto;

Finalmente coi mezzi, coi quali crederanno di concorrere il municipio e la provincia.

Art. 4. L'istituto è amministrato da una Commissione di nove persone nominate dal Consiglio comunale individualmente, a scrutinio segreto, e ad assoluta maggioranza di voti. Quando la provincia concorra nelle spese del medesimo per una somma eguale a quella che fornirà il municipio col suo erario, il Consiglio provinciale nominerà nello stesso modo un terzo di questi membri.

I membri stanno in carica per tre anni, si rinnovano per un terzo in cadun anno, e possono essere rieletti.

Per i due primi anni la sorte determina gli uscenti.

Art. 5. La Commissione d'amministrazione avrà un direttore sotto i suoi ordini immediati. Esso è incaricato dell'esecuzione dei regolamenti e provvedimenti della Commissione, esercita una sorveglianza giornaliera su tutte le parti del servizio, veglia all'osservanza dei programmi dell'insegnamento e dei regolamenti particolari relativi agli studii ed a tutto ciò che concerne la scuola.

Egli avrà sotto la sua immediata dipendenza un ispettore pel servizio concernente le scuole.

Art. 6. L'istituto avrà pure una Commissione di sorveglianza e di perfezionamento degli studi composta di tre membri. Essa sarà nominata e rinnovata nello stesso modo stabilito per la Commissione d'amministrazione.

Veglierà a che sia conservato intatto lo scopo dell'istituto, e si portino all'insegnamento quei miglioramenti che saranno richiesti dai tempi.

Essa visiterà le scuole ed il pensionato; assisterà agli esami per mezzo di un suo membro, farà alla Commissione d'amministrazione, ed ove d'uopo al Consiglio comunale, quelle osservazioni e quelle rappresentanze che crederà opportune.

Art. 7. La Commissione d'amministrazione chiuderà annualmente i conti della sua amministrazione; farà il bilancio preventivo con un rapporto sull'andamento morale e materiale dell'istituto; il tutto sarà trasmesso al Consiglio comunale e provinciale, ove questo concorra nelle spese e nei termini come sopra, e pubblicato per mezzo della stampa.

Digitized by Google

Art. 8. L'ufficio delle due Commissioni è gratuito.

Un regolamento interno, da compilarsi per cura della Commissione d'amministrazione, determinerà il personale occorrente, le sue particolari attribuzioni, gli stipendi e le norme opportune pel buon andamento dell'istituto.

Art. 9. La Commissione d'amministrazione, sentita quella di sorveglianza e di perfezionamento degli studi, sottoporrà a termini di legge il programma d'insegnamento all'autorità scolastica per la sua approvazione. Questa Commissione sarà pure sentita nelle sue osservazioni ogni qual volta il programma dovesse essere modificato.

Art. 10. Il presente regolamento organico non potrà essere modificato se non dalla Commissione d'amministrazione col consenso del Consiglio comunale, e mediante ripetuta deliberazione presa tanto dalla Commissione di amministrazione, quanto dal detto Consiglio alla distanza di un mese, ed alla maggioranza di tre quarti dei votanti.

La prima deliberazione del Consiglio sarà resa pubblica per mezzo di uno dei giornali della città.

---

## § 2. — Regolamento interno dell'istituto tecnico municipale Leardi approvato con decreto ministeriale 10 settembre 1858.

*Della Commissione amministrativa e del suo presidente.*

Art. 1. La Commissione amministrativa si raduna nella prima settimana d'ogni bimestre, e tutte quelle altre volte che il presidente giudica opportuno di convocarla.

L'oggetto della radunanza sarà indicato nelle lettere di convocazione.

Art. 2. Le deliberazioni della Commissione sono prese alla maggioranza dei voti dei presenti; ma alla validità di esse è necessaria la presenza di cinque membri almeno.

Art. 3. Ciascuna deliberazione viene trascritta colla sua data sopra un apposito registro; il presidente la sottoscrive.

Art. 4. Il presidente fa eseguire le deliberazioni della Commissione; ha l'alta sorveglianza dell'istituto; rappresenta in giudizio e fuori l'istituto e l'amministrazione; spedisce i mandati di pagamento; dà i provvedimenti richiesti dalla urgenza, riferendone alla Commissione nella sua prima radunanza.

Art. 5. Al principio d'ogni anno scolastico la Commissione delega due de' suoi membri, i quali coadiuvano il presidente nell'esercizio di una continua sorveglianza sulla gestione economica e sull'andamento morale dell'istituto.

*Del personale dell'istituto.*

Art. 6. Il personale dell'istituto si compone di un direttore, dei professori e dei loro assistenti o preparatori per quelle scuole che ne abbisognassero, di un direttore spirituale, di un ispettore delle scuole, di un censore della

disciplina, di un medico, di un chirurgo, di un economo, degl'istituti, degli inservienti.

Il tesoriere, assentendolo il municipio, è lo stesso tesoriere della città.

Art. 7. Gl'impiegati dell'istituto sono nominati e revocati dalla Commissione sulla proposta del direttore.

I soli inservienti sono direttamente nominati e licenziati dal direttore, il quale in caso di nomina ne riferirà al presidente.

Art. 8. La nomina del direttore dell'istituto, del direttore spirituale, dell'ispettore delle scuole e degl'insegnanti dovranno riportare l'approvazione della superiore autorità scolastica.

Art. 9. Il direttore, il censore, l'economo e gl'istitutori sono tenuti ad avere domicilio stabile nell'istituto.

*Del direttore.*

Art. 10. Il direttore è mallevadore davanti alla Commissione amministrativa della rigorosa osservanza del régolamento interno e del buon andamento dell'istituto; egli è perciò investito della piena autorità esecutiva di esso regolamento; da lui solo dipendono, quanto all'esercizio delle funzioni a ciascuno di loro assegnate, tutti gli altri impiegati dell'istituto; egli è tenuto ad esercitare una continua sorveglianza sopra ogni parte del servizio del convitto e delle scuole.

Art. 11. Al principio d'ogni anno scolastico il direttore sottopone alla Commissione amministrativa il progetto del bilancio presuntivo dell'istituto. Terminato l'anno, egli presenta alla detta Commissione il consuntivo dei conti dell'economo e del tesoriere, corredandolo delle proprie osservazioni.

Egli presenta inoltre una relazione sulle condizioni morali dell'istituto.

Art. 12. Spetta al direttore il formare, al principio di ogni anno scolastico, l'orario delle scuole, sulle basi stabilite nel programma degli studi annesso a questo regolamento.

Art. 13. Una volta almeno in ogni mese il direttore raduna:

1° Gl'insegnanti dell'istituto e l'ispettore delle scuole per conferire con essi intorno alle condizioni degli studi;

2° L'ispettore delle scuole, il censore e gl'istitutori per conferire con essi intorno alle condizioni della disciplina.

Art. 14. Al solo direttore è riserbata ogni relazione coi parenti degli alunni.

Art. 15. Al termine d'ogni bimestre il direttore fa ricavare dai giornali del censore e dell'ispettore delle scuole un sunto delle annotazioni relative alla condotta ed ai progressi di ciascun allievo, e lo trasmette corredato delle proprie osservazioni alla famiglia di questo.

Art. 16. Ogni qual volta il direttore giudichi che un allievo siasi reso indegno di rimanere nell'istituto, potrà allontanarlo; dei provvedimenti di questa specie renderà conto alla Commissione amministrativa nella prima radunanza di essa.

Art. 17. In caso di assenza o d'impedimento del direttore lo surrogheranno il censore e l'ispettore: il primo nel governo del convitto, il secondo in quello delle scuole.

Digitized by Google

Il direttore non potrà assentarsi dall'istituto per più di un giorno senza renderne inteso il presidente della Commissione.

*Del direttore spirituale.*

Art. 18. Al direttore spirituale sono affidate l'istruzione e l'educazione religiosa degli allievi.

Art. 19. Nei giorni e nelle ore assegnate a quest'insegnamento egli istruisce gli allievi nel catechismo e nella storia sacra.

Art. 20. In ogni giorno festivo celebra la Messa e fa la spiegazione del Vangelo nella cappella dell'istituto.

Art. 21. Dispone colle debite preparazioni i convittori ad accostarsi degnamente ai Sacramenti.

Art. 22. Ha cura di tutti gli arredi ed oggetti appartenenti alla cappella.

*Dell'ispettore delle scuole.*

Art. 23. All'ispettore è particolarmente affidata la sorveglianza delle scuole; egli fa osservare puntualmente l'orario di queste; è sua cura che nelle scuole non si contravvenga all'ordine, alla disciplina, alla nettezza; non si assenta mai dall'istituto nelle ore in cui i professori insegnano; ha un bidello a sua disposizione.

Art. 24. L'ispettore ha cura che i registri, sui quali i professori notano i portamenti dei loro allievi, siano tenuti in buona regola; esamina giornalmente questi registri, e ne fa un sunto sul giornale suo proprio; quando sia il caso trasmette senza indugio le note di biasimo al censore o al direttore.

Art. 25. Egli esercita una speciale sorveglianza sugli allievi esterni; consegna a ciascheduno di loro un giornale, sul quale esso ispettore ed i professori notano la condotta ed i progressi dell'allievo; avverte le loro assenze dalla scuola, e se ne fa rendere conto, ricorrendo, ove sia necessario, ai parenti.

Art. 26. Trasmette agl'istitutori le opportune istruzioni su quanto concerne lo studio dei convittori. Nel tempo delle scuole uno degli istitutori rimane a sua disposizione.

Art. 27. Ha cura che gli esami procedano secondo le regole stabilite; tiene nota dei risultati di essi.

Art. 28. All'ispettore è fatta consegna, sotto inventario, affinchè ne curi la conservazione di tutti quei mobili ed altri oggetti appartenenti alle scuole, la cui custodia non fosse particolarmente affidata ad un insegnante.

Art. 29. L'ispettore riceve dall'economo le provviste dei libri, carta, penne ed altri oggetti necessari allo studio, e li distribuisce agli allievi, ovvero agli istitutori, tenendo conto per suo discarico verso l'economo delle fatte distribuzioni.

*Del censore.*

Art. 30. Il censore veglia specialmente sulla disciplina del convitto; dà agli istitutori le istruzioni e gli ordini che la concernono; mantiene l'esatta osservanza dell'orario generale; gl'inservienti sono sotto la sua direzione immediata.

Digitized by Google

Art. 31. Egli percorre i dormitorii nell'ora in cui i convittori si alzano da letto o si coricano, interviene giornalmente alle ricreazioni ed al refettorio; talora anche visita le sale di studio, e va incontro ad alcune delle squadre uscite fuori al passeggio.

Nei giorni festivi accompagna i convittori nella cappella.

Art. 32. Veglia a che i convittori e gli esterni entrino nelle scuole, e ne escano in buon ordine e silenzio.

Art. 33. Ha cura, coadiuvato in ciò dagli istitutori, dei quali promuove la vigilanza e lo zelo, che gl'inservienti mantengano in tutte le parti del convitto la debita nettezza; che ai convittori si distribuiscano, secondo le regole stabilite, le biancherie e gli altri oggetti di vestiario; che i convittori contraggano abitudini di polizia e mondezza così sulla loro persona, come sulle loro vesti; a questo fine non mancherà mai di passarli a rassegna quando escono fuori al passeggio.

Art. 34. Soprintende al servizio dell'infermeria, vegliando a che le prescrizioni del medico e del chirurgo vi sieno puntualmente eseguite.

Art. 35. Osserva se il pane, il vino e le vivande servite nel refettorio ai convittori sieno di buona qualità ed in quantità sufficiente; dove non lo fossero, ne avverte l'economo ed il direttore perchè provvedano.

Art. 36. Esamina giornalmente i registri degli istitutori e ne fa un sunto nel registro suo proprio.

*Degli istitutori.*

Art. 37. L'educazione dei convittori ed il progresso loro negli studi dipendono in gran parte dalle opere degli istitutori; a questo importantissimo ufficio dovranno perciò eleggersi persone, le quali, oltre ad essere dotate di quelle qualità morali, e di quegli abiti esteriori che si richiedono a degnamente esercitarlo, abbiano anche una bastevole coltura intellettuale, per poter aiutare gli allievi nello studio, ed anche trattenerli, in caso di bisogno, con ripetizioni, o con qualche fruttuoso esercizio.

Art. 38. Gli istitutori stanno in compagnia dei convittori in tutto quel tempo in cui questi non sono nelle scuole.

Art. 39. Gli istitutori sono posti sotto l'immediata direzione del censore.

Art. 40. A ciascun istitutore è affidata una squadra di allievi che non potrà eccedere il numero di venti.

Art. 41. Ciaschedun istitutore ha un registro nel quale nota giornalmente i portamenti degli allievi della sua squadra.

Art. 42. Il convitto avrà uno o due istitutori in soprannumero, affinchè agli assenti od infermi si possa sempre supplire senza turbare gli ordini consueti, e l'ispettore abbia sempre un istitutore a sua disposizione nelle ore delle scuole.

Art. 43. Una particolarizzata istruzione, che sarà annessa al regolamento interno, servirà di norma alla condotta degli istitutori verso gli allievi.

*Dell'economo.*

Art. 44. L'economo forma e custodisce l'inventario generale dell'istituto e ne nota puntualmente le variazioni; egli tiene in perfetta regola i conti generali e particolari, per modo che il presidente della Commissione ammi-

Digitized by Google

nistrativa possa facilmente verificarli, o farli verificare tutte le volte che lo credesse opportuno.

Art. 45. L'economo cura la riscossione di tutte le entrate del convitto e delle scuole, e di ogni somma riscossa spicca la ricevuta da un registro a matrice.

Ciascuna ricevuta avrà il *visto* del direttore.

Le somme riscosse saranno versate dall'economo nel tesoro della città.

Art. 46. Dentro i limiti del bilancio approvato dalla Commissione amministrativa l'economo fa tutte le provviste necessarie per il convitto e per le scuole, e pattuisce i prezzi, il tutto dietro le norme che saranno fissate dal Consiglio di amministrazione, o indicate dal presidente.

Art. 47. Così per le provviste fatte, come per gli stipendi degli impiegati e per qualsiasi altro debito dell'istituto, l'economo promuove la spedizione dei mandati sul tesoriere.

I detti mandati saranno spediti dal presidente, previo il *visto* del direttore.

Art. 48. L'economo tiene esatto conto delle distribuzioni che va facendo delle cose da lui provvedute.

Art. 49. Soprintende alla cucina, mantenendovi entro i limiti di una ragionevole economia le consumazioni di ogni sorta.

Art. 50. Ha cura che nessun mobile dell'istituto deperisca per difetto delle necessarie riparazioni.

Art. 51. Fa verificare dalle inservienti della guardaroba il corredo di ogni alunno che entra nel convitto; se alcuni oggetti mancassero, ne sollecita dai parenti l'invio o li provvede egli stesso addebitandone i parenti, se le sue sollecitazioni rimanessero senza effetto.

Art. 52. Veglia a che i registri della guardaroba sieno sempre in regola, e che le inservienti abbiano la debita cura delle biancherie dell'istituto e dei convittori.

Art. 53. L'economo dovrà prestare quella malleveria che verrà stabilita dalla Commissione in occasione della sua nomina.

### *Dell'ammissione dei giovani nell'istituto.*

Art. 54. La domanda per porre un giovinetto nell'istituto in qualità di convittore o di esterno sarà fatta al direttore dal padre o dalla persona che ne fa le veci non più tardi del 15 settembre.

Art. 55. La domanda sarà accompagnata dall'atto di nascita del giovinetto e dai seguenti certificati:

1° Di vaccinazione o di sofferto vaiuolo;

2° Di non essere affetto da malattia comunicabile.

Nella domanda per l'ammissione di un esterno dovrà essere dichiarato a qual religione appartenga il giovinetto. Se è cattolico, i parenti dovranno eziandio dichiarare se intendano che egli partecipi all'istruzione religiosa, che vien data ai convittori.

Art. 56. L'età dei giovinetti che si ammettono nel convitto per seguitare il corso, il cui programma è annesso a questo regolamento, dovrà essere non minore di dieci anni, e non maggiore di tredici.

Art. 57. L'istituto avrà una classe preparatoria per quei convittori, i quali

Digitized by Google

non avessero per anche l'istruzione richiesta a cominciare il corso. L'età dei giovinetti ammessi nella classe preparatoria dovrà essere compresa fra i sette ed i dodici anni.

Art. 58. Per essere ammessi a cominciare il corso i giovinetti dovranno sostenere l'esame indicato nel programma degli studi.

Art. 59. Quei giovani i quali avessero appreso in altre scuole le materie che formano il soggetto del corso inferiore, potranno, semprechè sieno in grado di sostenere lodevolmente i debiti esami, venir dispensati in tutto od in parte dal detto corso.

Art. 60. Ciaschedun convittore avrà un corredo così composto:

N° 10 camicie da giorno.
» 4 camicie da notte.
» 12 paia di calze.
» 12 fazzoletti da naso.
» 6 paia di mutande.
» 3 corpetti di lana.
» 2 berretti da notte.
» 6 tovagliuoli (salviette).
» 6 asciugamani.
» 3 paia di lenzuola.
» 1 coperta di lana (catalogna).
» 1 coperta trapunta.
» 3 cravatte di seta nera.
» 3 paia di scarpe con suola forte.
» 1 paio di pantofole,
Pettini, spazzole da capelli, da abiti e da scarpe.
» 1 uniforme di panno turchino per le passeggiate.
» 2 mute di panno bigio (vestiario uniforme) per casa.
» 2 blouses e 2 paia pantaloni (vestiario uniforme) per l'estate.
» 1 posata (cucchiaro, forchetta, coltello in argento Cristophle).
» 1 zaino di pelle per riporvi i libri e le carte.

Lo stabilimento s'incarica, se così piace ai parenti, di provvedere gli uniformi e lo zaino al più tenue prezzo possibile.

Tutti gli oggetti del corredo porteranno il numero assegnato al convittore.

Art. 61. Il prezzo della pensione annua dei convittori è di lire 600.

In questo prezzo sono comprese le spese tutte di libri, carta, penne, ecc., bucato, manutenzione ordinaria della biancheria e delle vesti, ballo, scherma, ed altri esercizi ginnastici, medico, medicina, ecc., in guisa che i parenti, oltre la pensione, non sosterranno altre spese, che quelle necessarie al rinnovamento ed alle riparazioni degli oggetti di vestiario.

Le pensioni dei convittori verranno pagate all'economo dell'istituto in tre rate uguali anticipate: la prima all'entrata degli alunni nell'istituto, la seconda alla fine di dicembre, l'ultima alla fine di marzo.

Le rate scadute ai termini anzidetti saranno dovute per intiero, e non si farà mai alcun rimborso, fuorchè quando l'alunno uscisse dal convitto per volontà della direzione. In questo caso la pensione è dovuta in proporzione del tempo decorso dal principio dell'anno scolastico ed a ragione di lire due al giorno.

Digitized by Google

Sulla pensione di due o più fratelli sarà concesso uno sconto del dieci per cento.

Art. 62. Si fa calda raccomandazione ai parenti di non somministrare danaro ai convittori; tutto al più questi ultimi potranno ricevere dall'economo, se i parenti ne danno l'ordine, un assegno che non dovrà mai superare le lire tre al mese. Su quest'assegno l'economo riterrà le indennità dovute dai convittori per rotture ed altri guasti straordinari da essi cagionati.

Art. 63. Gli esterni pagheranno in tre rate eguali anticipate, e nei termini indicati all'articolo 61 un minervale di lire 24 per ciascun anno del corso inferiore, di lire 36 per ciascun anno del corso superiore.

L'amministrazione potrà dispensarli in tutto od in parte dal detto obbligo.

Due fratelli pagheranno per uno e mezzo.

Tre fratelli pagheranno per due.

*Disposizione transitoria.*

Art. 64. Non si ammettono per ora nel convitto che i soli cattolici. In avvenire, se le domande per la ammissione di giovani appartenenti ad altri culti saranno in numero non minore di venti, si potrà formare per essi nel convitto una sezione a parte.

*Disposizioni generali.*

Art. 65. Le scuole si apriranno al principio di ottobre e si chiuderanno alla fine di luglio.

Art. 66. Nel tempo delle vacanze ciascun convittore, salvo che i parenti dispongano altrimenti, godrà di un mese di congedo.

Il direttore potrà abbreviare od anche negare il congedo a quegli alunni che avessero meritato questo rigore.

Art. 67. Gli alunni sosterranno esami parziali infine di ogni bimestre; nell'ultima metà di luglio si daranno gli esami generali di promozione, il tutto secondo le norme particolarmente descritte nell'istruzione annessa a questo regolamento.

Art. 68. Nelle due prime classi del corso inferiore uno stesso professore non dovrà mai istruire simultaneamente più di 30 allievi. Se gli allievi delle dette classi oltrepassano questo numero, si dividerà ciascuna di esse in due sezioni, le quali rimarranno costantemente separate in due sale diverse.

Art. 69. Dalle istruzioni annesse al presente regolamento si estrarranno e si distribuiranno ai convittori quelle parti che dichiarano i doveri di questi.

Nei giornali degli esterni saranno trascritte quelle parti che concernono la disciplina delle scuole.

Art. 70. Qualora gli impiegati dell'istituto convenissero nel pensiero di fondare, mediante una ritenenza sui loro stipendi, una cassa di sussidi o di pensioni, la Commissione stanzierà nel bilancio di ciascun anno quel fondo, del quale crederà di poter disporre per impiegarlo unitamente al provento delle ritenenze, a interesse composto, in benefizio della cassa medesima, Il tutto secondo le norme da determinarsi in uno speciale regolamento.

Art. 71. Niuna modificazione verrà introdotta dalla Commissione nel presente regolamento senza l'intervento consultivo del direttore.

Tutte quelle modificazioni che riguardassero l'ordinamento degli studi dovranno inoltre riportare l'approvazione della superiore autorità scolastica.

---

# XLVII

## Regolamento del regio Albergo di Virtù in Torino.

### Capo primo. — *Della regia direzione.*

1. La direzione del regio Albergo di Virtù è composta di tre direttori nominati da S. M.

2. Viene ad essa confidata la superiore amministrazione ed ispezione di quanto riguarda l'istituto.

3. Essa provvede in conseguenza pel regolamento dell'Opera, veglia acciò da ciascuno si osservi esattamente; vi fa all'uopo quelle modificazioni che, secondo le circostanze, riconosce più opportune per procurare un'educazione cristiana ed un'istruzione adatta agli allievi; dà le disposizioni occorrenti pel loro mantenimento ed indumenti, e per la conveniente assistenza in caso di malattia; stabilisce insomma quanto giudica più vantaggioso pel buon andamento dell'opera.

4. Approva i bilanci ed i conti per l'amministrazione della casa, e sottoscrive ed autorizza i relativi contratti, secondo le norme prescritte dal regio editto del 24 dicembre 1836.

5. Nomina il rettore e vice-rettore, i quali sono sacerdoti, il tesoriere, il segretario, i maestri delle varie scuole, il medico ed il chirurgo ed ogni altro impiegato che sia creduto necessario, assegnando a ciascuno il relativo stipendio, e li cangia quando le circostanze dell'Opera lo richiedono.

6. Dalla direzione dipendono esclusivamente le accettazioni degli allievi, egualmente che le nomine dei mastri delle varie arti in cui giudica conveniente di far quelli ammaestrare.

7. La direzione si raduna ogniqualvolta l'utilità dell'Opera lo richiede, e le sue deliberazioni si registrano nel libro degli ordinati, per la cui validità basta l'intervento di due direttori.

8. In ogni adunanza s'incarica uno dei direttori di rappresentare la regia direzione, e farne le veci per provvedere nei casi più ovvii riservati dal regolamento alle di lei determinazioni.

### Capo ii. — *Dell'accettazione degli allievi.*

9. La regia direzione stabilisce il numero degli allievi da ammettersi a proporzione dei mezzi che si hanno pel loro mantenimento, e, salvo qualche straordinaria circostanza ed una speciale sua determinazione, l'accettazione

Digitized by Google

si fa ad un esatto turno di anteriorità della domanda, come risulta dall'apposito registro, in cui ogni postulante vien iscritto, non però prima del compimento degli anni undici, con un numero d'ordine, mediante la presentazione della rispettiva fede di battesimo. L'ammessione tuttavia ha luogo soltanto a condizione che il postulante riunisca tutti e singoli i requisiti qui sotto prescritti senza aver riguardo ad altra circostanza qualunque. Nell'accettazione di un allievo i di lui parenti, o chi per essi, sono prevenuti che la consegna ed altri incumbenti che possono aversi a fare per la leva militare restano intieramente a loro carico, non prendendo l'Albergo alcuna ingerenza a tale riguardo.

10. Le qualità necessarie per l'accettazione d'un allievo sono:

1° Nascita nei regi Stati, legittimi ed onesti natali, professione della religione cattolica, ed età non minore d'anni dodici compiti, non eccedente li quattordici, da provarsi con fede di battesimo, alla quale si unirà pure la dichiarazione di essere, o non essere stato cresimato;

2° Buoni costumi da comprovarsi con certificato di buona condotta del proprio parroco;

3° Perfetta sanità riconosciuta dai signori medico e chirurgo dell'Albergo nella visita del giovane, che ad essi si commette prima dell'accettazione, e contemporanea presentazione di certificato del sofferto vaiuolo, o di essere stato con successo vaccinato;

4° Diritta struttura di corpo e statura non minore di un metro e trentasei centimetri, corrispondenti ad oncie 32 del piede liprando.

5° Intelligenza almeno mediocre nel leggere e nello scrivere, e sapere il catechismo.

11. Riunendo il giovane tali qualità verrà, quando ne sia il turno, accettato mediante l'esatto adempimento delle seguenti condizioni:

1° Dovrà indispensabilmente nel suo ingresso presentare un sicurtà in persona domiciliata in Torino, abile a prestare idonea cauzione pel rimborso al mastro nei casi previsti dal regolamento delle così dette quote mensuali pagate all'opera da esso per l'allievo in ragione di centesimi 20 per ciascun giorno di lavoro effettivo dello stesso allievo in tutto il tempo del suo apprendizzaggio, per le quali la cauzione non eccederà la total somma di lire 300; la cauzione si estende inoltre ai danni ed alle spese che per infedeltà od altra grave mancanza venissero dall'allievo cagionati, sia allo stesso mastro per malizioso danno al lavoro, che all'Opera od a persona qualunque; come pure al rimborso di lire 20 a cui l'allievo fosse tenuto verso il mastro a termini dell'articolo 15 dell'istruzione ai medesimi. Trattandosi d'un allievo accettato mediante pensione, dovrà pure il sicurtà rendersi mallevadore pel pagamento della medesima;

2° Dovrà anche il giovane presentarsi decentemente vestito e provvisto di due camicie, di due fazzoletti da naso, e di due paia di calzette in buono stato, e ciò oltre quello che tiene indosso, e sborsare ad un tempo la somma di lire 100, mediante la quale l'allievo verrà tosto provvisto dall'Opera del corredo compito secondo lo stabilito uniforme.

12. Il corredo consiste in un fracco di panno con bottoni gialli aventi la cifra R. A., una camicetta di colore *bleu*, e calzoni di *Montoban* bigi, in un corpetto ed un cravattino di velluto nero, in un cappello e berretto di fa-

Digitized by Google

tica; ed, oltre gli effetti seco portati dall'allievo, in una camicia, un paio di calzette, due fazzoletti da naso ed un paio di scarpe, come pure in un corpetto di maglia, se l'accettazione ha luogo nell'inverno, oppure se nell'estate, un corpetto e calzoni di *coetì*. Riceve inoltre l'allievo la dottrina cristiana, un libro di esercizi di pietà, un crocifisso, una spazzetta da testa ed una scopetta da abito.

13. Qualora il giovane nei primi tre mesi di prova si evadesse dall'Albergo, o si dovesse rimandare per riconosciuta incapacità di apprendere un mestiere, o per difetto occulto o non conosciuto nella sua accettazione, tanto più poi se pei motivi accennati nell'articolo 110, verrà al medesimo rimesso l'intiero corredo di cui fu provvisto, toltivi i bottoni d'uniforme, mediante il pagamento delle cento lire, come pure gli saranno restituiti gli effetti tutti portati nel suo ingresso, pagandosi però dal medesimo una pensione di lire 10 al mese pel mantenimento somministratogli.

14. Quando le rendite dell'Opera non risultano sufficienti a provvedere pel mantenimento di tutto quel numero di allievi di cui è capace l'edifizio, la regia direzione accetta anche talvolta alcuni allievi mediante una mensuale pensione di lire 20 pagabile sino alla decorrenza del turno di cui sovra, purchè dall'inscrizione del postulante risulti la probabilità dell'evenienza del rispettivo turno di accettazione prima del compimento degli anni quattordici; altrimenti tal pensione dovrà corrispondersi per tutto il tempo in cui un tal giovine starà nell'Albergo, rimanendo sempre esso in tal caso considerato qual allievo soprannumerario. Tali accettazioni hanno però sempre luogo mediante un provvedimento speciale, e sotto l'osservanza esatta di tutte le altre condizioni.

### Capo III. — *Dei mastri e dei loro doveri.*

15. L'istituzione di questo regio stabilimento non avendo altro scopo che di formare abili operai nelle varie arti in esso insegnate, e di procurare agli allievi con una cristiana educazione i mezzi per guadagnarsi un'onesta sussistenza, nè traendo l'Opera alcun vantaggio o carico dalle varie manifatture che in essa esistono, si ebbe sempre cura dalla direzione di astenersi da ogni ingerenza in brighe di commercio, o nelle provviste occorrenti per l'esercizio delle dette manifatture, rimettendo ai mastri la libera facoltà di far fruttare per conto proprio e nel modo per essi più utile la loro industria nell'arte che sono destinati ad insegnare.

16. La regia direzione limita pertanto le sue provvidenze in proposito a somministrare il conveniente locale adattato all'esercizio delle varie arti, che, secondo le circostanze, giudica di ammettere e promuovere nell'Opera, nel cui solo recinto vengono gli allievi ammaestrati, ed a procurarsi per tal fine abili e morigerati fabbricanti disposti a stabilirvi le rispettive officine, ed aventi i mezzi di procacciarsi tutto l'occorrente pel continuo lavoro adattato al progresso degli allievi che loro vengono gradatamente assegnati sino al numero con ciascuno convenuto, e che perciò essi devono, purchè riuniscano i prescritti requisiti, ricevere senza difficoltà, ritenere sotto la propria direzione ed ammaestrare nelle migliori regole della rispettiva loro arte, ed in ogni parte di essa, durante quel numero d'anni di apprendizzaggio stabilito per ciascun'arte, cioè d'anni sei per i fabbricanti di tessuti e cappelli, e di

Digitized by Google

anni cinque per gli altri, pendente il qual corso intero cede ai mastri l'utile del lavoro dei propri allievi mediante la sola retribuzione di centesimi 11, che per ciascuno di essi devono corrispondere all'Opera dal primo fino all'ultimo giorno di loro lavoro effettivo.

17. Nell'accettazione dei mastri si concerta perciò con ciascuno l'assegnamento del locale necessario pel rispettivo laboratorio, come anche pel suo alloggio, ove ne sia il caso, coll'accesso però a questo affatto indipendente dall'interno dell'Opera; se ne conviene l'annua pigione da pagarsi ripartitamente al termine d'ogni mese unitamente all'ammontare della predetta giornaliera retribuzione pel lavoro degli allievi nella total somma risultante dalla rispettiva polizza che vien loro trasmessa dal segretario dell'Opera, facendo del tutto risultare con apposita capitolazione di cui forma base essenziale l'obbligo dell'esatta osservanza della generale istruzione compilata pei detti mastri, della quale una copia in istampa vien rimessa ed unita alle rispettive capitolazioni ad esclusione d'ignoranza.

*Istruzione ai signori mastri operai.*

I mastri accettati dalla regia direzione nell'Albergo di Virtù non debbono solamente limitarsi ad insegnare agli allievi la propria arte, ma contribuire anche con assidua cura alla buona riuscita della loro religiosa e morale educazione.

1° Devono perciò essere costantemente agli allievi di buon esempio, particolarmente nei laboratorii ove sono in ispecial modo affidati alla loro vigilanza, e colla loro esattezza ai doveri di religione, potendo in tal modo rendere assai più fruttuose le esortazioni che agli allievi si fanno; per il che si esortano a frequentare le divine funzioni nella cappella dell'Opera, e specialmente in occasione del sacro triduo di spirituali esercizi;

2° L'accettazione degli allievi non meno che il loro congedo è riservata alla regia direzione. I mastri nè possono rifiutarsi di ricevere quelli che loro vengono assegnati sino a quel numero che vien con ciascuno convenuto colle rispettive capitolazioni, purchè riuniscano tutti i requisiti prescritti dal regolamento, nè rimandarli nel corso del loro apprendizzaggio; ma ogniqualvolta alcun allievo, o per incapacità ad apprendere l'arte, o per incorreggibile inapplicazione al lavoro od indocilità, insubordinazione, o per motivo qualunque venisse da essi giudicato meritevole di congedo, dovranno farne in iscritto le motivate loro instanze alla regia direzione, la quale darà all'uopo le opportune provvidenze;

3° Deve ciascun mastro attentamente vigilare e far vigilare sulla condotta dei rispettivi allievi nel corso del loro apprendizzaggio, e specialmente nei primi tre mesi, investigandone l'indole, i costumi e la capacità, e scorgendone alcuno difettoso od incapace d'imparare, dovrà tosto renderne avvisato il signor rettore, affinchè informatane per mezzo suo la regia direzione, si proceda all'accettazione d'altro allievo, non permettendo la saggia istituzione dell'Opera che in essa si mantenga chi non dà speranza di riuscita nella carriera intrapresa;

4° Dovranno i mastri in ogni tempo adoperarsi affinchè gli allievi non restino oziosi, somministrando loro continuamente il lavoro adattato al loro

rispettivo progresso nell'arte, e sopravvenendo in essi qualche principio di pigrizia o di altro difetto, ne daranno pronta notizia come sopra per l'opportuno rimedio;

5° Ove qualche mastro non potesse attendere in persona al proprio laboratorio, dovrà farsi rimpiazzare da un contro-mastro fisso, abile, morigerato ed approvato dalla regia direzione, il quale si trovi costantemente nel laboratorio in tutte le ore assegnate al lavoro; e quando il numero degli allievi fosse tale da non potersi dirigere da una sola persona con tutta l'assiduità necessaria, dovrà inoltre farli assistere da lavoranti capaci e scelti d'accordo col signor rettore. Venendosi posteriormente a scoprire non essere conveniente il contro-mastro, o lavoranti prima creduti tali, sarà dovere del mastro di tosto cangiarli; nè loro potrà giovare il pretesto di vincolata convenzione, dovendo questa ad ogni cenno della regia direzione, o di chi per essa cedere ai doveri dell'educazione voluta dagli stabilimenti;

6° Dovranno i mastri rimettere in ogni trimestre al signor rettore lo stato di tutti gli allievi addetti alla loro piazza coll'annotazione motivata della condotta tenuta da ciascuno di essi nel suo decorso in tempo del lavoro;

7° È permesso ai mastri di correggere ed anche punire ove d'uopo i propri allievi, senza però usare mezzi violenti ed oppressivi poco convenienti a saggio padre verso i propri figliuoli: un mezzo ordinario a loro disposizione sarà di dar opportuno segno al superiore assistente alla tavola degli allievi per farli privare per un dato tempo di una parte della loro refezione. Quando poi per la qualità dei mancamenti si richiedesse un castigo più rigoroso, dovranno riferirne al signor rettore, dal quale, previa nei casi gravi la partecipazione alla regia direzione, verrà esso determinato nel modo più adattato alla circostanza;

8° Il mezzo però sempre stato riconosciuto più vantaggioso ai mastri medesimi per animar gli allievi a maggior attività e diligenza è la speranza di meritarsi alcuni incoraggiamenti lucrosi, pei quali poi dovranno i mastri procurare di accordarsi tra loro affinchè riescano questi uniformi in tutti i laboratorii, per quanto sarà possibile, e proporzionati alla capacità ed attenzione degli allievi. Siccome però il regolamento dell'Opera ed il vantaggio stesso dei mastri non permettono agli allievi di ritener denaro a loro disposizione, non si potranno tali guadagni consegnar nelle loro mani se non in somma non eccedente li cinquanta centesimi per caduna settimana, e sarà anzi dovere dei mastri il farsi rimettere dai propri allievi quel denaro che vedessero da essi ritenersi in maggior somma, qualunque siasi il modo col quale loro sia pervenuto; e ciò loro non riuscendo dovranno darne avviso al signor rettore acciò vi provveda. Il guadagno fatto da ciascun allievo pei propri lavori, egualmente che ogni altro danaro da esso ricevuto, verrà poi dal mastro notato nell'apposito foglio, che al fin d'ogni mese gli vien trasmesso con quello della rispettiva mesata, e quindi consegnato in deposito al signor tesoriere dell'Opera;

9° È vietato ai mastri di dar vacanze o mezze vacanze agli allievi, salvo d'accordo col signor rettore, ed occorrendo che per qualche straordinaria circostanza la regia direzione determinasse di dispensare gli allievi dal lavoro, verranno tali giornate o mezze giornate, egualmente che le feste ed altre assenze portate da malattia degli allievi, o permissioni particolari ad

Digitized by Google

essi accordate, dedotte dalle quote mensuali, al di cui pagamento i mastri sono obbligati per le rispettive loro capitolazioni: restando stabilito che riguardo ai giorni del giovedì santo e martedì grasso, sebbene si lavori sino al mezzodì, non vengono questi portati in conto nella relativa mesata;

10. Devono i mastri conformarsi esattamente al regolamento dell'Opera pei giorni ed ore del lavoro, non valendo loro a dispensarsene il pretesto degli usi particolari della propria arte di non lavorare in certi giorni ed ore di sera, il che ove abbia luogo per necessità, dovranno almeno trattenere quegli allievi nel proprio laboratorio con l'opportuna vigilanza sui medesimi; dovranno pure sollecitare ad ogni segno di campana gli allievi ad essere pronti, acciò non sia per loro tardanza sospeso il buon ordine, e perciò distribuire il lavoro in modo che alle ore determinate possano essere in libertà; ed ove per causa straordinaria proveniente dal mastro non potesse qualche allievo, ottenendone prima l'assenso del signor rettore, trovarsi alla comune refezione, non essendo equitativo che l'opera le moltiplichi per privato riguardo, sarà tal mastro tenuto a somministrargliela a proprie spese;

11. Sono anche i mastri in dovere di lasciare ai loro allievi un'ora libera in ciascun giorno della settimana per le scuole stabilite dalla direzione per maggior utilità dei giovani, e dovranno anzi far loro premura a recarvisi puntualmente all'ora stabilita;

12. Devono ancora lasciar liberi i loro allievi nelle sere assegnate per le confessioni; se però si accorgessero che ciò servisse loro di pretesto per esimersi dal lavoro, ne daranno avviso al signor rettore o vice-rettore, acciò vi possa rimediare;

13. I mastri non permetteranno alcuna uscita dall'Albergo agli allievi, ed occorrendone loro od a questi qualche bisogno, dovranno in ogni caso ottenerne il segno di permissione dal signor rettore o vice-rettore, i quali non accorderanno l'uscita nelle ore del lavoro, salvo con espressa domanda del signor mastro, e con che il ritorno a casa, eccetto una special licenza del signor rettore, e gli allievi siano accompagnati da persona sicura, debba sempre aver luogo prima dell'*Avemmaria* della sera;

14. Devono i mastri usare e far usare particolar attenzione, acciò i rispettivi allievi non si trattengano con persone che possano far loro diminuire o perdere il santo timor di Dio e la condotta riservata e morale tanto essenziale all'educazione; per tal fine prima di prendere alcun lavorante estero dovranno procurarsene esatte informazioni sui costumi e sulla condotta, e quindi prevenendo il signor rettore di averlo accettato, presentarglielo nella prima visita che esso sarà per fare nel laboratorio; dovranno poi anche licenziarlo quando ne ricevano l'ordine, estendendosi anche a questo il disposto dall'articolo 5.

La stessa vigilanza verrà dai mastri usata sulle persone della propria casa acciò non seguano famigliarità o pericolose amicizie, e qualora si avvedano di qualche principio di scostumatezza o di altro disordine, dovranno tosto andarne al riparo coll'allontanare, ove d'uopo, o così venga dalla regia direzione ordinato, gli individui che ne sono gli autori; il tutto sotto pena della perdita della piazza, e dei danni se vi sia luogo;

15. Per diminuire per quanto si può ogni altra occasione ai sovracitati disordini è vietato ai mastri di dar accesso nei laboratorii a donne lavoranti

estere, salvo a quelle che sono indispensabili pel rimettaggio, torcitura delle stoffe e spolinaggio, e queste dovranno esser tali da non lasciar temere alcun inconveniente per l'educazione degli allievi, ed approvate dalla regia direzione o da chi per essa. Qualora poi alcun mastro intendesse di far eseguire nell'Albergo altri lavori per cui credesse pure necessaria l'opera di altre donne, dovrà prima d'ogni cosa ricorrere alla regia direzione, e resta intanto assolutamente proibito a qualunque di dette femmine, non meno che a quelle della propria famiglia, di servirsi dei cessi riservati agli allievi, e di aver ingresso nel rispettivo laboratorio, salvo per la porta di comunicazione coll'alloggio tenuto dal mastro, nè potranno giammai sotto verun pretesto introdursi per essa gli allievi, come neppur le suddette femmine nei siti a questi riservati, ed occorrendone qualche abuso riconosciuto, il mastro incorrerà senza contestazioni in una multa di lire 20 applicabili per i tre quarti a benefizio della cappella, e pel restante a favore di chi ne avrà dato l'avviso, qual multa resta estesa a quei mastri, che avendo negozio aperto, venisse a riconoscersi qualche uscita degli allievi per la porta del medesimo, salvo però in ogni caso il diritto al mastro di ripeterne il rimborso dall'allievo, o da chi per esso, mediante prove concludenti essere tale trasgressione seguìta per sola colpa dell'allievo, il quale in tal caso incorrerà inoltre nelle pene stabilite dal regolamento pei fuggitivi;

16. Si raccomanda poi ai mastri di procurare che tutti i loro lavoranti ai quali resta libero l'accesso per la porta grande, osservino l'ora stabilita pel loro ingresso ed uscita sul principio e termine delle ore di lavoro, come pure che si astengano, per quanto riesce possibile, dal lavoro nelle ore destinate al riposo, in cui ognuno ha il diritto di non soffrire disturbo;

17. Sarà pur cura speciale dei mastri l'invigilare acciò nei loro laboratorii non si facciano atti sconci, o scherzi grossolani, non si sentano canzoni, imprecazioni, motti derisorii, discorsi osceni o contro la santa religione, o altre parole poco convenienti ad una onesta educazione, ne si facciano giuochi d'azzardo; anzi dandosi il caso che in qualche allievo essi vengano a scoprire proclività a tali difetti, saranno tenuti a darne immediato avviso al signor rettore, sotto pena in caso di negligenza su questi punti, e sopra il disposto dell'articolo precedente, di vedersi anche rimossi dalla loro piazza;

18. Sono inoltre i mastri incaricati d'impedire che gli allievi nei loro laboratorii fumino, o vendano commestibili, effetti di vestiario od altro, come pure che vi si introduca vino o commestibili, oltre quanto viene permesso al portiere medesimo di vendere, escludendo, ove d'uopo, dal proprio laboratorio quelle persone che, sul pretesto di servizio proprio o dei lavoranti, fomentassero con tali commissioni cotesti abusi negli allievi, ed occorrendo qualunque di detti abusi devono darne pronto avviso al signor rettore per l'opportuna provvidenza: qualora poi in qualche particolare circostanza giudicasse il mastro di favorire i propri allievi con qualche merenda o simile, dovranno essi assisterli in modo da prevenirne qualsiasi disordine;

19. Nel valersi degli allievi per quei piccoli servizi che sono soliti a farsi dagli apprendizzi, si ricorderanno che sebbene essi ne dipendano nelle ore del lavoro per quanto riguarda l'arte che apprendono, non ne sono però servi, onde si asterranno dall'impiegarli in quelle fatiche che non sono adattate alla loro età, e che potrebbero essere pregiudizievoli alla loro salute,

Digitized by Google

e resta poi assolutamente proibito ogni servizio domestico nel proprio alloggio;

20. Occorrendo che qualche allievo, dopo terminato il corso del suo apprendizzaggio non abbia imparato il suo mestiere, non si potrà dal mastro allegare che ciò sia per difetto dell'allievo, dovrà anzi attribuirsi a mancanza di averne dato l'opportuno avviso prescritto agli articoli 3, 4 e 6;

21. Dovranno i mastri proteggere gli allievi che avranno bene appreso il mestiere nel corso suddetto, acciò siano impiegati o presso loro o presso altri mastri di conosciuta probità ed intelligenza, e possano quindi vieppiù perfezionarsi nell'arte intrapresa, e così assicurarsi i mezzi per la propria sussistenza. Che anzi, ove occorra loro di tenere lavoranti esteri, useranno a tali allievi preferenza, procurando loro l'opportuno lavoro, e ciò massime in quel tempo in cui la regia direzione loro permettesse di trattenersi nell'Opera;

22. Affinchè i mastri non possano soffrire alcun danno per l'infedeltà, per la fuga, o per l'espulsione degli allievi prima del compimento degli anni d'apprendizzaggio, non si accetterà alcun giovane senza le opportune idonee cauzioni da cui si possa ripetere l'indennizzazione per quanto sarà giusto ed equo; quale indennizzazione verrà limitata alla somma complessiva di lire 300, e computata a ragione di lire 50 per cadun anno, eguale a centesimi 20 circa per cadun giorno di lavoro effettivo, da decorrere dal primo sino all'ultimo giorno dell'apprendizzaggio, non comprese però in essa quelle bonificazioni che potessero inoltre ripetere per altri danni straordinari, come per furti, o simili. Ciò posto non potranno i mastri ingerirsi, e meno ancora opporsi alle determinazioni della regia direzione per l'espulsione di qualche allievo, anche per motivi a lei sola noti, restando pur loro vietato di rilasciare a tali allievi alcun certificato per la spedizione dell'opportuno libretto, essendo ciò esclusivamente riservato alla stessa regia direzione, e resterà a carico loro ogni incumbenza e spesa per conseguire quanto loro potrà essere dovuto, senza che l'Opera sia tenuta ad altro che a far presentare l'atto di sottomissione e mallevadoria. L'indennizzazione non avrà però luogo nel caso di morte degli allievi o di fisica indisposizione, per la quale i signori medico e chirurgo dell'Opera li dichiarassero inabili a continuare nell'arte intrapresa.

### Capo iv. — *Dei superiori e delle loro attribuzioni.*

18. Sotto l'ispezione della regia direzione il rettore, e dopo di esso, od in di lui mancanza, il vice-rettore, i quali sono alloggiati nell'Albergo, sono incaricati di tutta l'amministrazione sia per lo spirituale che per la parte economica; epperciò di promuoverne per ogni modo i vantaggi, di provvedere per tutte le occorrenti spese, di vegliare sulla condotta degli allievi e sui loro progressi, e quindi sull'osservanza dell'istruzione dei mastri, non che di tutto il regolamento dell'Opera.

19. Oltre lo stipendio e l'alloggio mobiliato viene ad essi accordata una quantità fissa di legna pel fuoco; l'olio necessario pel lume, ed il bucato, come pure l'assistenza del medico e del chirurgo, e la provvista dei medicinali in caso di malattia.

20. Sebbene poi debba ritenersi per base fondamentale il dover adoperarsi di buon accordo tra ambedue per tutto il buon ordine dell'Opera, e

sostituirsi vicendevolmente l'uno in caso d'assenza o d'impedimento dell'altro, le attribuzioni particolari però di ciascuno sono le seguenti:

§ 1. — *Del rettore.*

21. Viene specialmente affidata al rettore l'amministrazione economica pel buon andamento dell'Opera, e l'incarico di rappresentare la regia direzione per alcune determinate provvidenze e per le relative sottoscrizioni.

22. Dispone esso per tal effetto del segretario dell'Opera ed ha sotto i suoi ordini le persone di servizio necessarie, le quali perciò potrà scegliere e licenziare coll'approvazione della regia direzione, vegliando attentamente sulla loro fedeltà e condotta, avvertendo però che lo scopo principale di quest'Opera essendo la formazione degli allievi in buoni operai, non dovranno esse prendersi se non che per quei servizi che non sarebbe conveniente di affidare ai medesimi, o che non sono conciliabili cogli altri loro doveri.

23. Il numero di tali persone è pel solito limitato ad un domestico spenditore destinato specialmente alla cura della dispensa, del refettorio e della cantina, tenendo esatta nota di ogni provvista, ed incaricato pure della cura delle camere del rettore e del vice-rettore, e di fare le commissioni occorrenti per la casa; ad un cuoco con un garzone di cucina; ad una governante della lingeria coll'aiuto di altra donna per la cura e rappezzatura della lingeria stessa e del vestiario; e finalmente ad un portiere, il quale veste l'abito della livrea di S. M., e deve coll'aiuto di sua moglie o di altra persona continuamente ed attentamente assistere alla porta, vegliare sugli allievi nel cortile e sulle loro uscite; il portinaio è pure incaricato della cura delle varie chiavi comuni, dei lumi e della pulizia della casa, come pure dell'assistenza degli allievi nelle passeggiate. Le dette persone di servizio sono salariate e mantenute sì sane che inferme a spese dell'Opera.

24. Il rettore forma in ciascun anno il bilancio di entrata e di uscita nella conformità prescritta dal regio editto 24 dicembre 1836, e secondo le norme prima concertate colla regia direzione, e lo presenta alla di lei firma ed approvazione.

25. Spetta al medesimo di curare da diligente padre di famiglia gl'interessi dell'Opera, di ordinare le spese in dipendenza del bilancio approvato, di intendere coll'annuenza della regia direzione, e sottoscrivere a suo nome i contratti per le necessarie provviste e pei lavori da eseguirsi, e di vegliare che facciansi le une e gli altri a dovere e nel modo più utile alla casa.

26. Dovrà usare particolare attenzione per l'esatta osservanza delle norme stabilite per la rinnovazione del vestiario e per la distribuzione giornaliera del vitto; assestare al termine d'ogni mese il conto pella manutenzione, e finalmente far spedire a' suoi tempi per mezzo del segretario e sottoscrivere, oltre le liste a corredo, i relativi mandati di pagamento da farsi dal tesoriere.

27. È pur esso specialmente incaricato di tenere lo stabilito registro delle domande per l'ammessione degli allievi, inscrivendovi, purchè abbiano compiuti gli undici anni, per esatto ordine di loro presentazione, le rispettive fedi di battesimo, coll'opportuno recapito, onde poter a suo tempo spedire al postulante l'avviso di presentarsi per riconoscere se riunisca tutte e singole le condizioni prescritte, con notare, ove ne sia il caso, sullo stesso

Digitized by Google

registro il requisito mancante, od altrimenti provvedere per la pronta sua accettazione, assegnargli il mastro presso cui deve apprendere l'arte concertata, per la cui scelta procurerà, per quanto sarà possibile, di secondare le viste dei parenti e dell'allievo: stipularne quindi la relativa scrittura di cauzione, e questa ritenere per rimetterla poi a chi di ragione nell'uscita del medesimo dall'Opera, e trattandosi di qualche particolar circostanza dovrà informarne la regia direzione per le provvidenze che saranno del caso, e ciò spezialmente per le domande di accettazione di allievi pensionari.

28. Avrà particolar cura il rettore di assicurarsi che gli allievi, essendo ammalati, siano assistiti e serviti a dovere e con carità, che, come in ogni luogo, più specialmente ancora nell'infermeria, sia esattamente conservata la pulizia, facendovi a tal uopo frequenti visite, e specialmente in caso di malattia grave avvertirà che non manchi agl'infermi l'assistenza tutta sì spirituale che temporale.

29. È pure fra le sue attribuzioni la stipulazione delle capitolazioni coi mastri, facendo in esse risultare di tutti i patti e condizioni particolari coi medesimi convenute, non che dell'obbligo di osservare l'istruzione per essi formata, e quelle sottoscriverà a nome della regia direzione; lo stesso farà riguardo alle capitolazioni occorrenti cogli altri affittavoli.

30. Deve pure il rettore in ogni adunanza della regia direzione dopo la lettura dell'ordinato dell'adunanza precedente riferire tutte le determinazioni particolari e provvidenze datesi tanto in dipendenza di detto ordinato, quanto dal direttore incaricato della speciale assistenza, e dovrà inoltre presentare qualunque ricorso che gli fosse stato consegnato, onde far del tutto menzione nell'ordinato da redigersi, che farà trascrivere nel libro per essere sottoscritto dai signori direttori.

31. È al rettore affidata la cura dell'archivio in cui sarà sollecito di far riporre i conti approvati, gli ordinati e le carte tutte che riflettono l'amministrazione.

32. Procurerà d'invitare ottimi ecclesiastici pel sacro ministero delle confessioni degli allievi, come anche per le prediche ed istruzioni durante il triduo degli esercizi spirituali ed in quelle altre circostanze che si giudicherà conveniente; e ciò oltre la consueta predicazione, della quale esso ed il vice-rettore sono incaricati in ogni domenica.

33. Sarà finalmente cura del rettore la celebrazione della messa quotidiana alla comunità, per la quale esiste una fondazione, come da testamento del fu signor Francesco Bossone del 27 novembre 1756, e pubblicato il 25 febbraio 1762, di cui dovrà per quanto gli spetta, curare l'esatto adempimento.

### § II. — *Del vice-rettore.*

34. La vigilanza immediata ed assidua sugli allievi viene particolarmente affidata al vice-rettore; spetta perciò ad esso l'assistenza nel refettorio, nella cappella e nelle ore di ricreazione, l'assegnare la passeggiata ed assicurarsi del buon ordine nella medesima; il vegliare in particolare sulla condotta di ciascun allievo, esplorandone l'indole ed i costumi, e prevenendo ogni pericolo di vizio, facendo a tal uopo frequenti ed improvvise visite nei labora-

Digitized by Google

torii e nei dormitoi anche di notte per assicurarsi che mentre gli allievi sono in letto tutte le cose siano in buon ordine.

35. Promuoverà la divota frequenza ai santi Sacramenti e terrà per tal oggetto un apposito registro; nè permetterà che si ommetta o si trascuri alcuno degli stabiliti esercizi di pietà, procurando anzi che i medesimi vengano praticati esattamente e con vero spirito di religione, adoperandosi in somma con tutto lo zelo per ispirare agli allievi una vera e soda pietà, ed il santo timor di Dio.

36. In caso di qualche disordine grave, e massime di quelli che possono avere conseguenze, dovrà conferirne col rettore, onde concertare il modo più opportuno per provvedervi.

37. Spetterà ad esso l'accordare agli allievi le ordinarie permissioni di uscire dall'Albergo per recarsi dai loro parenti, ad eccezione di quelle per cui avessero a dormire fuori di casa, le quali sono riservate al rettore; e sì le une che le altre non dovranno essere troppo frequenti.

38. Terrà pur esso con esattezza il giornale delle assenze degli allievi dal lavoro.

39. Spetta finalmente al signor vice-rettore, il fare il catechismo nella quaresima, ed esaminare gli allievi per la loro ammessione alla santa comunione; come anche di concorrere col rettore pel ministero della divina parola alla comunità.

40. Celebrerà la santa Messa nell'Albergo nei giorni festivi o quando nei giorni feriali ne venga dal rettore richiesto.

### Capo v. — *Del tesoriere e del segretario.*

41. La persona scelta dalla regia direzione per tesoriere viene anche ordinariamente incaricata delle funzioni di segretario.

42. Quanto ai doveri di tesoriere esso si uniformerà con esattezza alle disposizioni del regio editto 24 dicembre 1836, ed alle relative istruzioni per le opere pie.

43. In qualità poi di segretario formerà al termine d'ogni mese lo stato delle quote mensuali dovute all'Opera dai mastri, tanto pel lavoro degli allievi, in conformità del giornale che si tiene, come sovra si è detto, dal signor vice-rettore, e che gli vien per tal effetto trasmesso, quanto pel fitto con ciascuno di essi convenuto nelle rispettive capitolazioni; e ne spedirà a ciascuno dei mastri in fine d'ogni mese la rispettiva polizza onde non ne sia ritardata la esazione.

44. Dovrà trovarsi esattamente al suo ufficio nei giorni ed ore prefisse, e ciò specialmente al principio d'ogni mese.

45. Terrà inoltre in buon ordine un registro di copia-lettere per trascrivere tutte quelle che a nome della regia direzione verranno spedite, e formerà annualmente un mazzo da riporsi nell'archivio di quelle che si riceveranno, apponendovi il numero d'ordine corrispondente alla relativa risposta.

46. Dovrà parimente tener in tutta regola il libro degli ordinati, copiandone fedelmente la redazione fattane dal rettore, ed approvata dai direttori. Si presterà finalmente in tal sua qualità in aiuto del rettore in tutte le occorrenze dell'Opera.

Digitized by Google

### Capo vi. — *Regolamento per gli allievi.*

47. Essendo scopo primario dello stabilimento il procurare agli allievi un'educazione cristiana conveniente alla loro condizione, ed i mezzi per apprendere un'arte con cui procacciarsi un'onesta sussistenza, il regolamento che loro si prescrive, riguarda tutti quei doveri che per un tal effetto si ravvisano più opportuni, e nulla loro permette di ciò che sarebbe disdicevole a qualsiasi persona, o che non potrebbe convenire a chi convive in una casa d'educazione.

#### § I. — *Dei doveri degli allievi.*

48. Vengono tra gli allievi più savi e morigerati scelti alcuni a capi-fila per vegliare sovra gli altri; sono essi ordinariamente due per ogni camerata, e devono sempre e specialmente nel proprio dormitorio, nel refettorio e nelle passeggiate vegliare sulla condotta degli altri, ed adoperarsi per l'esatta osservanza delle regole, e ciò col loro buon esempio e cogli avvisi, senza però mai usare mezzi violenti e tanto meno col percuoterli. Riguardo alla loro assistenza nei dormitori, oltre al farvi osservare il silenzio, la modestia, la pulizia e la prontezza nel levarsi e coricarsi, dovranno essi nel mattino svegliare gli altri, e recitare quindi divotamente ad alta voce le orazioni prescritte, e attendere che pendente il tempo del coricarsi si faccia a chiara voce la lettura spirituale dall'allievo a ciò destinato.

49. Occorrendo qualche trasgressione ai doveri, i capi-fila e specialmente il decano di essi ne renderà avvisato il signor rettore od il signor vicerettore, mentre essendone informati e non dandone avviso saranno riguardati come complici dei seguiti disordini.

50. Dovranno gli allievi il mattino al segno della campana prontamente alzarsi da letto, e recitando le prescritte orazioni vestirsi colla dovuta decenza e modestia; assettare tosto il proprio letto, lavarsi, pettinarsi e polirsi prima di scendere in cappella.

51. Nella sera all'ora determinata pel riposo deve ogni allievo prontamente e senza chiasso recarsi nel rispettivo dormitorio, entrarvi con silenzio, e quindi senza ritardo coricarsi con tutta modestia, ascoltando intanto con attenzione la lettura che si fa.

52. Nelle ore del riposo è vietato agli allievi, ancorchè non avessero volontà di riposare, di fare strepiti, per non essere di disturbo agli altri, e dovranno anzi stare nella sera in silenzio dal primo ingresso nei dormitorii sino all'indomani nell'uscita dalla cappella.

53. Resta severamente proibito il coricarsi sotto verun pretesto nell'altrui letto o far cosa qualunque di qualsiasi benchè menoma indecenza; come neppure si potrà cangiare il sito, la distanza e l'ordine a ciascuno assegnato pel letto, a cui si dovrà conservare appeso il proprio crocifisso ed il rispettivo numero di ciascun allievo.

54. Nella notte si terrà continuamente acceso il lume nel dormitorio, e sarà incumbenza del capo-fila per esso destinato che non si spenga, nè si scialaequi l'olio, e di avvisare i superiori nel caso che qualche allievo si permettesse di ciò fare.

55. Non si potrà neppure sotto verun pretesto portar nei dormitorii fuoco

o zolfanelli fosforici, nè far uso di lume particolare per leggere, scrivere od altro, nè meno far cosa qualunque che possa recar danno alla casa, o guastarne i mobili.

56. Non è mai lecito agli allievi, salvo nei casi previsti dal regolamento, usciti che sono al mattino dai dormitorii, di rientrarvi e trattenervisi sino al tempo d'andar a letto: dovranno pertanto questi restar chiusi in tutto il giorno, e le chiavi consegnate al portiere, fuorchè nel tempo, e soltanto per gli allievi destinati per iscoparli, e nei giorni festivi nelle ore e circostanze determinate.

57. Occorrendo poi che vi sia qualche ammalato, non dovrà rimanere in dormitorio, ma previa relazione ai superiori, trasportarsi nella infermeria.

58. Nell'uscire dai dormitorii, come pure dai laboratorii e dalle scuole, ed in qualunque circostanza di salire o discendere le scale, ciò dovrà farsi senza schiamazzi e senza precipitazione, per non mettere se stessi od i compagni in pericolo di farsi male, distribuendosi i capi-fila lungo le medesime e nell'ingresso ed uscita dai locali per impedirvi ogni disordine, restandone sempre uno ultimo per chiudere le porte.

59. È proibita ogni amicizia particolare, come pure ogni sorta di conventicole o combriccole; e dovranno anzi gli allievi trattarsi tutti con eguale amorevolezza e carità cristiana; e farsi la ricreazione di tutti in comune, senza mai assentarsi dal locale per essa destinato, salvo con particolar licenza dei superiori.

60. Sono pure vietati agli allievi tutti gli atti di troppa famigliarità e scherzi grossolani, l'urtarsi e tanto più il percuotersi, il gettar sassi o simili, usar motti o parole derisorie, indecenti ed insultanti, sia tra loro che alle persone di servizio ed a chiunque altro; e ciò tanto più con coloro che passano nella contrada, insultandoli dalle finestre con parole o con fatti; così pure il proferire parole sconce ed irreligiose, cantar canzoni nei laboratorii, nella ricreazione e nei passeggi, tanto più se siano immorali o si faccia smodatamente, e quanto insomma sarebbe disdicevole a persona ben educata.

61. Sono parimente proibiti i giuochi di puro azzardo e di carte, e quegli altri che si potessero riconoscere pericolosi o sconvenevoli alla buona educazione, o pregiudizievoli alla salute, ai mobili od alla fabbrica; è pure vietato il giuocar danari, anche nei giuochi permessi, come sarebbe quello dei tarocchi, ed il così detto *lottò*, nei giorni però determinati, od in qualche straordinaria circostanza, in cui ne venga accordata dai superiori particolare ed espressa permissione.

62. Resta inoltre proibita, sì tra gli allievi che con altri la vendita o baratto di commestibili, non meno che di ogni parte di vestiario, e di qualsiasi altro effetto o proprio, o che venga lor dato dall'Opera.

63. Non è pure permesso di ritenere presso di sè danari oltre i cinquanta centesimi, che secondo il merito di ciascuno si potranno dare a loro disposizione dai rispettivi mastri in caduna settimana, coi quali potranno gli allievi provvedersi di companatico alla colazione, o di merenda; per il che però dovranno far capo dal portiere nelle sole ore perciò determinate; qualunqe piccola somma, o di proprio guadagno, o che loro venisse somministrata dai parenti, o da altri, si dovrà dagli allievi consegnare al proprio mastro,

dal quale verranno le dette somme in ogni mese rimesse al signor rettore, che le terrà in deposito in una cassa particolare pel loro conto, e qualsiasi spesa che loro occorresse potrà sui medesimi farsi solo colla permissione del signor rettore o vice-rettore.

64. È pertanto severamente difesa in ogni altra introduzione, tanto peggio poi se per le finestre, di qualunque sorta di commestibili, di vino, o di liquori spiritosi, e d'ogni altro oggetto, sotto pena della perdita dei medesimi, e di non andare i trasgressori esenti da punizione, massime se recidivi: come resta parimente vietato l'uso della fuma.

65. Chiunque venisse riconosciuto colpevole di ubbriachezza, oltre il severo castigo che dovrà tosto subirne, incorrerà nella privazione dei vantaggi soliti a concedersi al termine dell'apprendizzaggio, ed anche delle rispettive carte di cui all'articolo 110, qualora con una costante emendazione non avesse riparato un tal disordine.

66. È vietato agli allievi d'introdursi nella cucina, e di trattenersi a conversare nella infermeria, nelle stanze della lingeria e portieria salvo nel tempo necessario per gli occorrenti bisogni.

67. È pure severamente proibito di trattenersi, o tanto più far qualunque atto di domestichezza e di famigliarità con persone di diverso sesso, sia nei laboratorii che in qualunque altro sito, come altresì d'introdursi sotto qualunque pretesto negli alloggi dei mastri.

68. Chiunque tra gli allievi si permettesse per qualunque siasi motivo, di valersi della porta di comunicazione tra i laboratorii e gli alloggi dei mastri, concessa esclusivamente a questi per sola particolar loro comodità, o di uscire per via della portina o delle botteghe aperte per uso dei medesimi mastri verso la contrada, incorrerà nella pena del pagamento di L. 20 applicabili per i tre quarti a benefizio della cappella, e pel restante a favore di chi ne avrà dato avviso, ed inoltre non andrà esente da grave castigo proporzionato alla mancanza.

69. È assolutamente proibito d'introdurre, ricevere o ritenere libri anche buoni, senza prima consegnarli, ed averne la permissione dal rettore o vice-rettore: chiunque poi venisse colto a leggere libri cattivi verrà severamente punito.

70. Devono gli allievi portare tutto il rispetto ed obbedienza ai superiori ed a chi li rappresenta; come parimente ai mastri, o chi per essi, dando ai medesimi quelle dimostrazioni che si addicono al rispettivo loro grado e circostanza, trattando con tutti con quelle buone e civili maniere che convengono ad un giovane ben educato; ogni insubordinazione o mancanza a tal riguardo verrà punita a proporzione della gravità di essa.

71. Devono esser pronti ai doveri comuni a cui sono chiamati dalla campana, come pure a quelle particolari occupazioni che loro siano assegnate; e verranno corretti ed anche puniti quegli allievi che vi mancassero per negligenza, oppure si assentassero dalla loro occupazione prima del segno del termine della medesima.

72. Non sarà mai permesso ad alcuno di uscire dall'Albergo in qualunque tempo o circostanza, e per qualsiasi motivo o pretesto, salvo con permissione del signor rettore o del vice-rettore; ed in tal caso gli verrà rimesso il segno della licenza, che l'allievo consegnerà al portiere nell'uscire, e tanto

Digitized by Google

l'uscita come l'entrata è solo permessa per via della camera dello stesso portiere o per la porta grande; vien però, ove non succeda abuso, tollerata a favore dei mastri l'uscita senza il detto segno, dell'ultimo allievo di ciascun laboratorio per le loro commissioni relative alla propria arte.

73. Non potranno eziandio nei giorni di lavoro uscire col cappello e fracco, e la loro assenza dalla casa in qualunque circostanza non dovrà mai, salvo con ispecial permissione dei superiori, essere maggiore d'un'ora, nè oltrepassare il tempo dell'occupazione o ricreazione in cui ricevettero la permissione, dovendosi sempre trovar presenti e pronti al segno che verrà dato per l'occupazione successiva.

74. La permissione di recarsi a pranzare fuori di casa dovrà venir chiesta dai parenti, o da chi per essi, e venendo la medesima accordata dovranno gli allievi renderne avvisato il domestico, e vestiti della uniforme dell'Opera, essere nell'uscita accompagnati dai genitori, o da altra persona conveniente e restituirsi poi in simil modo a casa all'ora prescritta.

75. Occorrendo il caso di qualche urgente bisogno di assentarsi dall'Opera, o di ottenere per ispeciali motivi qualche giorno di vacanza, oltre al dovere dai parenti farsene la domanda ai superiori, dovranno pure gli allievi ottenerne prima il beneplacito dal rispettivo mastro, ed avanti di partire consegnare al domestico i propri effetti di tavola, ed essere quindi esatti a ritornare al proprio dovere nel giorno fissato, a pena di venir puniti a proporzione della mancanza.

76. Eccettuati i detti casi particolari, resta sempre difeso agli allievi di dormire fuori dell'Albergo, come anche di uscirne di notte, salvo un'assoluta necessità, e previa licenza del signor rettore, e con che siano in tal caso accompagnati nell'uscire e nel ritornare da persona sicura; la trasgressione a questo articolo verrà considerata e punita qual fuga dall'ospizio.

77. Nei giorni ed ore nelle quali vien ordinato il passeggio non sarà mai lecito ad alcuno il dispensarsene senza particolar permissione del superiore assistente; dovranno tutti gli allievi recarvisi ben puliti e vestiti coll'uniforme; per il che datosi un quarto d'ora prima il segno, si recherà ciascuno nel proprio dormitorio per disporvisi, e prima dell'uscita dalla casa verrà fatto da' capi-fila la rivista d'ogni squadra, e riuniti quindi in una sola fila dovranno camminare ordinatamente per la città a due a due, senza che loro sia permesso di scartarsi gli uni dagli altri, nè fermarsi a comperare alcuna cosa, o per qualsiasi altro pretesto, nè in città, nè fuori; nè deviare o variare il giro assegnato, lasciandosi perciò regolare con tutta docilità dai capi-fila, e specialmente dal decano di essi, e sotto la dipendenza della persona destinata per la relativa assistenza.

### § II. — *Della distribuzione delle ore e degli esercizi di pietà.*

78. In ogni giorno di lavoro il tempo vien ripartito in modo che si hanno 12 ore circa assegnate pel lavoro, 8 al riposo, e le altre 4 per gli esercizi di pietà, scuola, refezioni e ricreazioni ripartite come nel seguente orario:

Digitized by Google

# ORARIO PEI GIORNI DI LAVORO

| EPOCA DELLE VARIAZIONI | LEVATA | CAPPELLA | LAVORO | SCUOLA | PRANZO | LAVORO | CENA RICREAZIONE | CAPPELLA E RIPOSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dal 1° maggio sino al termine dell'anno scolastico . . . . . | 4 | 4 1/2 | 5 | 11 1/2 | 12 1/2 | 1 1/2 | 7 3/4 | 8 3/4 |
| Dal 1° agosto al 1° settembre . . . . | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | Id. | Id. | Id. | Id. | Id. |
| Dal 1° settembre alla metà di esso . | 5 | 5 1/2 | 6 | » | Id. | Id. | Id. | Id. |
| Dalla metà di settembre al 12 ottobre . | 5 1/2 | 6 | 5 1/2 | » | Id. | Id. | Id. | Id. |
| Dal 12 ottobre a tutto febbraio . . . | 6 | 6 1/2 | 7 | 1 pom. | 12 | 2 | 8 | 9 |
| Dal 1° al 20 marzo . . . . . | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | Id. | Id. | Id. | 7 3/3 | 8 3/4 |
| Dal 20 marzo alla metà d'aprile. . . | 5 | 5 1/2 | 5 | Id. | Id. | Id. | Id. | Id. |
| Dalla metà d'aprile al 1° maggio . . | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | Id. | Id. | Id. | Id. | Id. |

79. Nei giorni festivi, eccetto nei mesi di gennaio, novembre e dicembre, si ritarda di mezz'ora la levata, e nell'estate si dà nel dopo pranzo un'ora di riposo nel dormitorio.

80. Assistono gli allievi in tali giorni alla santa Messa ed alla spiegazione del Vangelo, attendono allo studio del catechismo, odono nella cappella la istruzione sulla dottrina cristiana, recitano l'uffizio della beata Vergine e si terminano le funzioni colla benedizione del santissimo Sacramento.

81. Gli allievi staranno sempre nella cappella col rispetto dovuto alla casa di Dio, e vi occuperanno il posto a ciascuno assegnato, astenendosi da ogni discorso, dal guardare qua e là, e da ogni positura meno convenevole. Accompagneranno le orazioni che vi si recitano ad alta voce, alternando nel modo che loro verrà sul principio insegnato la recita od il canto dei Salmi e simili. Serviranno per turno la santa Messa e non si assenteranno mai da alcuna funzione religiosa, nè dalle istruzioni od altri esercizi di pietà che si fanno in comune, salvo una speciale permissione.

82. Nel dopo pranzo dei dì festivi gli allievi escono al passeggio, nel quale viene anche convertita la ricreazione del mattino dopo la colazione nei mesi d'estate.

83. Ogni anno, per disporre gli allievi ad adempiere con maggior frutto il precetto pasquale, si dà loro un triduo di spirituali esercizi, nel qual tempo vengono essi totalmente dispensati dal lavoro e si osserva un orario particolare.

84. Devono poi gli allievi confessarsi una volta in ogni mese, venendo notati, avvisati ed all'uopo puniti coloro che senza giusto motivo si ostinassero a non farlo; e si accosteranno colle dovute disposizioni alla santissima comunione, particolarmente nelle principali solennità.



Digitized by Google

### § III. — *Del vitto e del refettorio.*

85. Il vitto che si dà agli allievi viene ripartito in tre refezioni al giorno. La colazione consiste in pane, al pranzo ed alla cena loro si somministra un'abbondante minestra ed una pietanza. Il pane di frumento è di prima qualità e loro si distribuisce a proporzione del bisogno, e si dà loro ancora ai due pasti un terzo di litro di vino.

86. Deve ogni allievo recarsi senza ritardo e senza precipitazione alle refezioni quando se ne dà il segno, restando ad un tempo proibito di prevenirlo con introdursi prima nel refettorio.

87. Si recheranno gli allievi in refettorio al posto loro assegnato; prima però di sedere a tavola dovranno tutti lavarsi le mani. In tempo del pasto si fa da un allievo per turno la lettura, osservandosi intanto dagli altri il silenzio, salvo in quelle occasioni in cui il superiore assistente giudicherà di dispensarneli. Non sarà lecito ad alcuno di uscire durante il pranzo e la cena dal refettorio senza licenza particolare del superiore anzidetto.

88. Avvertiranno gli allievi di stare nel refettorio con tutta proprietà e decenza, guardandosi dal gettare in terra vino od acqua, o commestibili, e dall'imbrattarne le tavole; non appropriandosi le altrui porzioni, nè portando via le proprie, ed astenendosi nel mangiare e nel bere da qualunque atto o maniera sconveniente, e da tutto quanto insomma possa essere contrario alla buona creanza.

89. Nessun allievo partirà dal refettorio senza prima aver piegata la propria salvietta, senza aver lavato il proprio bicchiere, nettata la posata e riposti tali oggetti nel cassetto a ciascuno per tal uso destinato; il che dovrà farsi con ordine e senza chiasso. Dovrà ogni allievo aver tutta la cura di tali oggetti e tenerli ben puliti, restando anche proibito l'esportarli. I capi-fila devono assicurarsi che ciò si eseguisca mediante frequenti visite ai cassetti.

90. Alla fine di ogni pasto, recitatosi in comune il ringraziamento ed uscendo gli allievi dal refettorio, gli ultimi di ciascuna tavola si tratterranno a ben nettarla, stropicciarla ed asciugarla, onde il marmo ne resti ben mondo.

### § IV. — *Del vestiario e della cura di esso.*

91. Gli articoli del vestiario che sono somministrati agli allievi nei primi giorni dopo la loro accettazione vengono rinnovati al termine della durata per caduno di essi stabilita, cioè: il fracco, il corpetto, il cappello per i giorni festivi ed il giubbetto, ossia camicetta, e corpetto di maglia, in ogni tre anni; i calzoni bigi ad ogni diciotto mesi circa; ed in ogni biennio il cravattino, il berretto di fatica e la muta da estate, composta di un *gilet* ed un paio di calzoni di tela detta *coeti bleu;* si rinnovano inoltre in ogni anno, a ciascun allievo, una camicia, un fazzoletto da naso, due paia di scarpe e due paia di calzetti. Occorrendo però l'uscita intempestiva di qualche allievo così provvisto, verranno eccettuati nella rimessione a farsegli del suo corredo quegli effetti pei quali non sarà ancora decorsa la durata di quattro mesi dalla rinnovazione, in di cui vece riceveranno quelli che avevano deposti.

Digitized by Google

92. Oltre la detta rinnovazione degli abiti si aggiunge ogni anno in supplemento, per gli allievi più bisognosi, la provvista di alcune paia di calzoni e corpetti d'inverno da strapazzo. Sono gli allievi provvisti pel bucato e per le occorrenti racconciature lungo l'anno, consegnandone per tempo gli effetti di vestiario alla vestieria, e quanto alle rappezzature delle scarpe, rimettendole segnate col proprio numero al domestico, onde esso possa risponderne.

93. È proibito agli allievi di far guasti e qualunque benchè menoma variazione alla forma stabilita per gli abiti. Dovranno anzi averne tutta la cura e tenerli ben puliti, e verranno corretti ed anche all'uopo puniti colla privazione o sospensione di qualche parte di vestiario quelli che saranno gravemente negligenti per la loro conservazione; ugual cura avranno per tutti gli effetti destinati a loro uso particolare.

94. Non sarà mai loro permesso di tenere presso di sè, o nei laboratorii, o presso i letti nei dormitorii, alcun oggetto di vestiario, fuorchè gli abiti da usarsi nello stesso giorno, e nei dì festivi, il cappello ed il fracco, che devonsi sempre deporre, prima di recarsi a tavola, nel refettorio; nè lascieranno mai in abbandono alcun effetto, a scanso di guasto o smarrimento, dovendo anzi ogni parte del vestiario restare sotto chiave; e quanto alla muta pei giorni festivi, nel rispettivo cancello delle guardarobe per ciò destinato in ciascun dormitorio, ed il restante colle lingerie presso la governante.

95. Deve ogni allievo pulire i propri abiti da festa, egualmente che le scarpe ed il cappello prima di riporli nella guardaroba, e riconoscere nella stessa circostanza le riparazioni necessarie per provvedervi, onde averli in pronto per la festa successiva; e quindi nella ricreazione del dopo pranzo all'indomani di ciascun giorno festivo ritirarli ben piegati, consegnandosi poi le chiavi delle guardarobe al signor vice-rettore, nè si potranno più ripigliare senza particolare permissione sino alla sera precedente alla festa; al qual effetto si recheranno i capi-fila a prendere le dette chiavi e quindi far la debita distribuzione degli abiti.

96. In ogni settimana, nel giorno precedente le feste, ciascun allievo riceverà un invoglio contenente una camicia, un paio di calzette ed un fazzoletto da naso per mutarsi nell'indomani, e dovrà quindi ciascuno, nella mezz'ora prima del pranzo dell'indomani, consegnare pel bucato altrettanti oggetti, di cui dovranno i capi-fila farne la ricognizione con rimettere alla vestieria la nota degli oggetti che mancassero.

97. Venendo gli allievi provvisti dall'Opera di ogni articolo necessario pel loro vestiario, non potranno più farsene alcuna provvista, salvo con particolar licenza del signor rettore, ed in tal caso dovrà, qualunque siane l'oggetto, consegnarsi alla vestieria ed essere segnato col rispettivo numero, altrimenti non potranno ripeterlo qualora venisse a smarrirsi.

### § V. — *Del lavoro e dei doveri nei laboratorii.*

98. L'attenta applicazione al lavoro, onde ben imparare l'arte a cui ciascun allievo è applicato, sotto la direzione particolare del rispettivo mastro, forma uno dei principali suoi doveri, deve perciò attendervi con diligenza nelle ore stabilite, obbedire in tal tempo con tutta docilità al proprio mastro od

Digitized by Google

a chi ne fa le veci, adattandosi con uguale sottomissione a qualunque lavoro al quale venga, secondo le circostanze, applicato; ed eseguendo anche ogni altro ordine che ne ricevesse, non essendo permesso agli allievi di rifiutarvisi, salvo che dai signori rettore o vice-rettore sulla loro relazione venisse altrimenti provvisto.

99. Devono parimente usare uguale docilità coi lavoranti e specialmente con quelli che sono destinati per ammaestrarli, lasciandosi da essi dirigere in tutto ciò che concerne il lavoro, non però in altro e tanto meno in quelle cose che potessero essere sconvenevoli o poco conformi alla moralità ed al regolamento dell'Opera.

100. È proibito agli allievi nelle ore destinate al lavoro di trattenersi nel cortile, sulle scale o sui terrazzi od altrove fuori del proprio laboratorio, dal quale non sarà mai loro permesso di assentarsi per qualunque motivo, senza previa permissione del mastro o di chi ne fa le veci, e tanto meno potranno perdere un tal tempo in ozio od in qualsiasi giuoco; nel che tutto dovranno rendersi esemplari i più anziani dei laboratorii e gli altri più abili nel lavoro.

### § VI. — *Della scuola.*

101. Ad oggetto di dare agli allievi un'educazione compiutamente adattata alla loro condizione e metterli in grado di esercitare con maggior vantaggio le rispettive loro arti, è stabilito in ogni giorno un'ora di scuola, divisa in varie classi, in cui gli allievi tutti vengono ammaestrati, per i primi tre anni, nella lettura corretta, nella calligrafia, nella grammatica italiana, nell'aritmetica e nei successivi, secondo la convenienza rispettiva; nella geometria teorico-pratica, nel disegno lineare, architettonico, ecc.; nel disegno d'ornato, nelle nozioni di meccanica più necessarie, il tutto applicato alle varie arti che si esercitano; e finalmente i fabbricanti di tessuti sono istruiti nella teoria della fabbricazione delle stoffe.

102. Saranno gli allievi solleciti di recarsi puntualmente nella rispettiva loro classe, collocandosi al posto senza schiamazzi, slogamento di banchi e simili rumori, attendendo colla massima applicazione alle lezioni che loro si danno, e nelle feste allo studio della dottrina cristiana, usando rispetto, docilità ed obbedienza ai rispettivi maestri; e datosi il segno del termine, eviteranno nell'uscirne ogni precipitazione e disordine, nulla esportando o guastando dei libri od effetti loro destinati, dei quali dovrà ognuno avere tutta la cura, conservandoli in buon ordine; per il che tutto dovranno i capi-fila usare la loro vigilanza.

### § VII. — *Della pulizia personale e della casa.*

103. Devono gli allievi astenersi non meno da ogni affettazione e troppo ricercata cura della persona, che dalla sucidezza e dall'abituale trascuranza nel portamento e nella pulizia degli abiti e di tutto il loro esteriore, non mancando perciò di lavarsi e pettinarsi nei debiti tempi onde conservare una decente mondezza.

104. Saranno anche dagli allievi tenuti ben puliti i dormitorii coi siti annessi; tenendone ben assettati ed in buon ordine i letti; saranno per tale effetto dai capi-fila destinati alcuni di essi per turno a scoparli in ogni giorno

Digitized by Google

nella mezz'ora di ricreazione del dopo pranzo, e nei giorni festivi prima di esso; nel qual tempo, specialmente nella estiva stagione, deve pure ogni allievo occuparsi della polizia ed assestamento del proprio letto senza farvi alcun guasto.

105. Saranno parimente per turno dai medesimi allievi sotto l'ispezione del decano dei capi-fila scopati il refettorio ogni giorno dopo il pranzo, ed almeno una volta la settimana, e specialmente nelle vigilie dei giorni festivi, la scala della comunità e le camere della scuola, e nell'eseguire una tale scopatura, dovranno ben guardarsi da ogni confusione, guasto e smarrimento dei cartolari, libri, ed altri oggetti, come pure da ogni altra mancanza di ordine. La stessa polizia dovrà usarsi nei mesi d'inverno riguardo al camerone destinato per la ricreazione.

106. Resta poi a cura del più anziano di ogni laboratorio il fare in ogni sabbato scopare colle stesse avvertenze, da chi per turno di settimana vien destinato in cadun laboratorio, le due scale che vi danno accesso.

107. Nessuno degli allievi potrà rifiutarsi da tali servizi, o da qualsiasi altro che gli venga ordinato, nè senza motivo ed espressa permissione farsi rimpiazzare da altri, e dovranno anzi tutti, a meno che per ragione di altri loro uffizi ne siano esenti, ciò eseguire con tutta diligenza, sia che loro spetti per turno, o che vengano loro imposti per punizione.

108. Resta infine severamente proibito di fare qualunque immondezza fuori dei siti destinati, d'imbrattare qualsiasi muro della casa, o con scritti, o con bambocciate, o far guasto qualunque agli stessi muri, pavimenti e vetri, nè andrà esente da punizione chiunque si rendesse colpevole a tal riguardo.

## § VIII. — *Dei premi e dei castighi.*

109. La regia direzione premia quegli allievi che dimostreranno una costante applicazione e lodevole condotta in quei modi che ravviserà alle loro circostanze più convenienti, particolarmente con preferirli agli altri per destinarli a capi-fila e con ammetterli alla così detta *tolleranza*, ossia al convivere nell'Albergo dopo il termine del loro apprendizzaggio per quel tratto di tempo da determinarsi secondo il merito di ciascuno, cedendo in tal tempo a loro vantaggio l'intiero guadagno che ricaveranno dai propi lavori, e finalmente con farne onorevole menzione negli ordinati della direzione e nelle così dette patenti che vengono loro spedite nell'uscita dall'Albergo.

110. All'opposto si puniranno all'occorrenza gli allievi a proporzione delle loro mancanze, o con obbligarli a certi servizi e fatiche fuori del loro turno, o colla privazione della ricreazione, o di parte del cibo, o colla sospensione o privazione di qualche articolo di vestiario nella relativa distribuzione, o coll'arresto in casa, ed anche nei camerini di correzione per ciò destinati. Nel caso poi che si rendessero essi indocili talmente e recidivi nelle mancanze ai loro doveri che non vi fosse più speranza di emendazione, o venissero a riconoscersi viziosi in modo da far temere qualche pericolo per la moralità degli altri, oppure venisse alcuno di essi implicato in qualche processo criminale, qualunque si credesse poterne essere l'esito, verranno cacciati dall'ospizio, o privati delle carte attestanti la loro buona condotta per continuare nell'esercizio dell'arte intrapresa, od almeno con annotazione sulle

Digitized by Google

medesime, segnando pure sul libretto ogni loro debito per le indennizzazioni dovute al rispettivo mastro a termine della scrittura di cauzione.

111. Lo stesso dicasi riguardo a quelli che si evadono dall'Opera, eccettochè venisse dalla regia direzione ad accordarsi ai medesimi la riammessione; ed in tal caso verranno essi sottoposti al pagamento di lire 30 ed a quelle punizioni che sarebbero determinate a proporzione del rispettivo demerito.

### Capo vii. — *Dell' infermeria.*

112. L'ospizio ha un medico ed un chirurgo, la cui ispezione, oltre alla visita da farsi agli allievi prima della loro accettazione per esaminarne lo stato e le forze fisiche, sarà anche di riconoscere se col tempo si rendessero incapaci del lavoro a cui sono applicati.

113. Cadendo ammalato un allievo si farà trasportare nell'infermeria, dove verrà prontamente, secondo le circostanze, visitato dal medico o chirurgo dell'Opera; e se la malattia è acuta e tale che se ne possa sperare una compita guarigione verrà all'infermo prestata ogni assistenza a spese dell'Opera, a meno che i parenti preferiscano di farlo trasportare alla propria casa per ivi farlo curare a loro carico; ove poi la malattia fosse tale da rendere il giovane almeno per lungo tempo incapace di più attendere all' intrapreso mestiere, il medico o chirurgo ne farà una dichiarazione, che verrà trasmessa ai suoi parenti acciò lo ritirino dall'Albergo.

114. Sono eccettuate dalle malattie che si curano nell'Albergo, l'epilessia, il mal venereo, la scabbia, e le altre malattie contagiose ed attaccaticcie; gli allievi affetti da tali malattie verranno tosto rimandati alle loro case.

115. Il servizio dell'infermeria resta particolarmente affidato alla sorveglianza dei signori rettore e vice-rettore, ed in circostanze straordinarie, oltre alle persone di servizio della casa, si aggiungerà, secondo il bisogno, anche un infermiere estraneo.

116. Eccettuato il caso di riconosciuta premura, non si riceveranno ordinariamente gli allievi nell'infermeria, se non dopo la ricognizione fattane dal medico o dal chirurgo. Mentre vi stanno, devono i medesimi rispettare ed obbedire con docilità a chi li assiste; e nel caso di mancanza a tale riguardo, si dovrà riferirne ai superiori perchè vi si provveda.

117. Si avrà infine cura di non lasciare oziosi gli allievi affetti da incomodi per cui abbiano bensì a rimanere nell'infermeria, ma non siano obbligati a tenere il letto, applicandoli, secondo le circostanze, allo studio del catechismo, lezioni di scuola, od a qualche altra occupazione a servizio dell'Opera che possa ravvisarsi ad essi conveniente.

### Capo ultimo. — *Avvertenze pel termine dell'apprendizzaggio e per l'uscita degli allievi dall'Opera.*

118. Giunto il termine dell'apprendizzaggio stabilito per ciascun'arte, l'allievo uscirà dall'Opera, per lasciare luogo ad altri postulanti, salvo che gli sia stato conceduto il tempo di *tolleranza*, di cui si è parlato a suo luogo. Dovranno gli allievi prevenire per tempo i parenti, o chi per essi, onde si presentino alquanto prima al signor rettore, per concertare con esso quel collocamento che si giudicherà più vantaggioso al giovane dopo la sua uscita,

Digitized by Google

onde possa riuscirgli in appresso profittevole l'educazione ricevuta. Si troveranno anzi gli stessi parenti, o chi per essi, per quanto fia loro possibile, nel giorno concertato per l'uscita, onde ritirare il giovane col suo corredo, toltone il solo fracco d'uniforme, nello stato in cui trovasi, unitamente al piccolo peculio che esso avesse in deposito presso lo stesso rettore, in difetto del che potrà venir sospesa al giovane la spedizione delle carte per conseguire il libretto di operaio, onde continuare nell'esercizio della sua arte.

119. Nel caso poi che il giovane non avesse più persona che di esso prendesse cura, il signor rettore, prima di lasciargli abbandonare l'ospizio, procurerà esso stesso di collocarlo presso qualche mastro della sua arte, di conosciuta probità, onde continuando a lavorare possa assicurarsi un'onesta sussistenza, e vivere lontano dai pericoli, a cui, per la sua età, andrebbe più facilmente esposto.

Per copia conforme all'originale:

*Sottoscritti i signori condirettori*

Di Collegno

Giriodi di Monastero

Ferrari di Castelnuovo

---

# XLVIII

**Decreto del 14 gennaio 1861 del ministro dei lavori pubblici, col quale stabilisce presso la direzione delle officine delle ferrovie dello Stato una scuola per gli allievi macchinisti.**

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PEI LAVORI PUBBLICI

Considerando l'opportunità di provvedere all'istruzione tecnica degli operai apprendisti nelle officine delle strade ferrate esercite dallo Stato, onde preparare meccanici e macchinisti in numero sufficiente pei bisogni del servizio delle ferrovie medesime, ha determinato e determina:

## Capo I.

Art. 1. È stabilita presso la direzione delle officine delle ferrovie dello Stato una scuola all'oggetto di dare ai giovani apprendisti le conoscenze tecniche, e l'abilità per diventare buoni meccanici e conduttori di locomotive.

Art. 2. Il corso completo dura quattro anni, e consta di lezioni orali, di esecuzioni di disegno, e di lavoro nelle officine, giusta lo specchio seguente:

| ANNO | INSEGNAMENTO OD ESERCITAZIONE | NUMERO di lezioni settimanali | DURATA |
|---|---|---|---|
| I | Aritmetica e nozioni algebriche . . . . . | 6 | 2 ore |
| | Disegno lineare e calligrafia. . . . . | 6 | 3 » |
| | Lavoro nelle officine . . . . . | 5 | 5 » |
| II | Geometria piana e solida elementare. . . . | 6 | 2 ore |
| | Rudimenti di fisica e chimica . . . . . | 3 | 2 » |
| | Disegno, copie di disegno. . . . . | 3<br>3 | 1 »<br>3 » |
| | Lavoro nelle officine . . . . . | 6 | 5 » |
| III | Meccanica elementi . . . . . | 4 | 2 ore |
| | Geometria descrittiva e cinematica. . . . . | 3 | 2 » |
| | Disegno, copia di macchine dal vero. . . . | 1<br>5 | 1 »<br>3 » |
| | Lavoro nelle officine . . . . . | 6 | 5 » |
| IV | Macchina a vapore . . . . . | 4 | 2 ore |
| | Geometria descrittiva e cinematica. . . . . | 3 | 2 » |
| | Disegno, composizione di parti di macchine | 5 | 3 » |
| | Nozioni sui doveri del cittadino ed economia politica popolare. . . . . | 1 | 1 » |
| | Lavoro nelle officine . . . . . | 6 | 5 » |

Art. 3. Le lezioni durano nove mesi, i rimanenti tre mesi dell'anno s'impiegheranno nel lavoro nelle officine.

Quelli che il richiederanno potranno in questo trimestre ottenere un mese di congedo.

Art. 4. Durante il lavoro nelle officine gli allievi saranno soggetti alle stesse discipline cui vanno soggetti gli altri operai.

In caso di ripetuta insubordinazione nelle lezioni e nelle officine, potrà il direttore generale delle strade ferrate, sulla proposta del direttore della scuola, escludere temporariamente o definitivamente da questa chi se ne rendesse colpevole.

Art. 5. I capi delle officine, a cui saranno inviati gli allievi per il lavoro, daranno al fine di ogni mese al direttore della scuola uno stato dei medesimi, ed a ciascuno assegneranno un numero di punti proporzionato all'abilità e diligenza dimostrata nel lavoro.

Il *maximum* dei punti disponibile per ogni mese è di 10.

Digitized by Google

## Capo II. — *Esami.*

Art. 6. Al fine di ciascun anno scolastico gli allievi dovranno subire tanti esami orali, quanti sono gl'insegnamenti loro impartiti durante il medesimo.

La durata di ciascun esame sarà di mezz'ora.

Art. 7. La Commissione esaminatrice sarà composta del professore della materia, su cui l'esame verte, e questi presiederà; di un altro dei professori della scuola e di un ingegnere anche estraneo alla scuola od al servizio dello Stato, a ciò delegato dal direttore generale delle strade ferrate.

Art. 8. Ogni esaminatore disporrà di dieci punti, e s'intenderà approvato il candidato che non avrà ottenuto meno di sei decimi dei punti di cui gli esaminatori dispongono.

Art. 9. Non si potrà passare da un anno al successivo se non si avrà sostenuto con buon esito l'esame relativo alla materia indicata per ciascun anno, la prima nello specchio di cui all'articolo 2.

Art. 10. Quegli che non avrà sostenuto con buon esito l'esame di cui all'articolo precedente potrà ripetere l'anno, e presentarsi quindi nuovamente all'esame.

Il candidato che in questo secondo esame non farà buona prova non sarà più ammesso alla scuola.

Art. 11. I cinque allievi di ogni anno che saranno classificati i primi dal Consiglio dei professori riceveranno una gratificazione di lire 50.

Questi premi saranno dati al fine di ogni anno in una funzione presieduta dal ministro dei lavori pubblici.

Art. 12. Coloro i quali avranno sostenuto con buon esito tutti gli esami e riportato pel lavoro nelle officine un numero di punti non minore di sei decimi del totale disponibile, riceveranno un attestato, in cui si farà constare dei punti ottenuti negli esami e per il lavoro nelle officine.

## Capo III. — *Amministrazione della scuola.*

Art. 13. La scuola è posta sotto la dipendenza del direttore generale delle strade ferrate.

Art. 14. Il direttore generale delle strade ferrate affida, ogni anno, l'incarico dell'insegnamento ad ingegneri addetti alle strade ferrate dello Stato, e sceglie tra questi incaricati dell'insegnamento il direttore della scuola.

Art. 15. Egli determina inoltre le officine a cui gli allievi saranno applicati per il lavoro, ed il numero di allievi che si potrà ammettere in ciascuna officina.

Sceglie tra gl'impiegati delle officine quelli che debbano all'occorrenza assistere i professori nell'insegnamento.

Determina inoltre, su proposta del direttore della scuola, la mercede da assegnarsi, giusta l'articolo 25, a ciascun allievo.

Art. 16. È uffizio del direttore della scuola:

1° Di distribuire gli allievi nelle officine, e di vegliare a che ognuno acquisti in ciascuna di esse sufficiente abilità;

2° Di mantenere la disciplina scolastica, e di far osservare i programmi;

3° Di convocare le Commissioni esaminatrici;

4° Di firmare gli attestati di cui all'articolo 12;

5° Di convocare e presiedere le adunanze dei professori.

Art. 17. I professori si raduneranno al principio ed al fine di ogni anno scolastico per

1° Esaminare i programmi presentati da ciascun professore, e proporne l'approvazione al Ministero;

2° Regolare l'orario delle scuole e delle esercitazioni;

3° Classificare gli allievi per ordine di merito, giusta le norme dell'articolo seguente;

4° Fare una relazione annua al Ministero sull'andamento della scuola;

5° Proporre i nuovi insegnamenti e variazioni nell'indirizzo della scuola, e le spese che si ravvisassero utili.

Art. 18. Il merito degli allievi di ciascun anno si stimerà, per quel che riguarda le conoscenze teoriche, sommando i punti ottenuti negli esami dopo avere raddoppiato quelli ottenuti nell'esame relativo alla materia indicata per ciascun anno, la prima nello specchio dell'articolo 2, e per quel che riguarda l'abilità al lavoro, sommando i punti ottenuti ciascun mese dai capi di officine. Si valuterà poi il merito complessivo, sommando i punti relativi alle conoscenze teoriche ed all'abilità nel lavoro, dopo averli entrambi ridotti in guisa che il *maximum* di ciascuno non ecceda il 10.

Si pubblicherà la nota degli allievi che terminarono felicemente il corso, e si aggiungerà per ciascuno la somma dei punti complessivi ottenuti in ogni anno, giusta le norme del precedente alinea.

Art. 19. La scuola avrà una raccolta di disegni e modelli, la cui spesa verrà inscritta nel bilancio delle strade ferrate:

### Capo IV. — *Ammessione alla scuola.*

Art. 20. Per essere ammessi alla scuola converrà presentare una domanda al direttore generale delle strade ferrate dello Stato, contenente:

1° La fede di nascita, che dimostri non avere gli aspiranti età minore di dodici o maggiore di sedici anni;

2° Un certificato di promozione della quarta classe elementare in una scuola elementare di qualsiasi comune del regno;

3° Un attestato dell'ispettore sanitario delle strade ferrate, dal quale risulti essere l'aspirante ben conformato, e di sana e robusta complessione.

Art. 21. Il numero degli allievi accettati ogni anno alla scuola è per ora fissato a venti.

Art. 22. Qualora il numero degli aspiranti eccedesse il numero stabilito dall'articolo precedente, si darà la preferenza a coloro che mostreranno maggior svegliatezza e robustezza, o saranno figli di operai delle officine dello Stato e di militari.

Art. 23. Quegli che, essendo stato ammesso alla scuola, non si presenta nella prima settimana di apertura dei corsi della medesima, s'intenderà avere rinunciato al suo posto, e di questo si disporrà in favore di altri.

Art. 24. Il Governo non si obbliga d'impiegare i giovani che avranno compiuti i corsi di questa scuola, ma venendo ad essere vacante qualche posto di capo-squadra, allievo conduttore di locomotive, capo o sotto capo-officina nelle strade ferrate dello Stato, darà, a pari merito e pari anzianità di ser-

Digitized by Google

vizio, la preferenza a coloro che avranno con maggiore distinzione frequentata la scuola.

Art. 25. L'insegnamento sarà affatto gratuito, ed anzi agli allievi degli anni successivi al primo verrà corrisposta una mercede proporzionata al lavoro utile che essi faranno nelle officine.

Torino addì 14 gennaio 1861.

*Il ministro*
S. Jacini

---

# XLIX

## Statuti della Cassa di incoraggiamento per le arti e mestieri della provincia di Milano pubblicati e messi in vigore per essequiata governativa disposizione del giorno 26 dicembre 1840, numeri 44900, 5605 (1).

### Titolo I. — *Scopo della Cassa d'incoraggiamento.*

Art. 1. La *Cassa d'incoraggiamento per le arti e mestieri*, approvata sotto l'osservanza dei presenti statuti con veneratissima sovrana risoluzione 9 giugno 1840, è un istituto sociale privato, subordinato alla suprema vigilanza politica, che ha per oggetto di migliorare le arti utili e le manifatture nella provincia di Milano.

Art. 2. I mezzi principali coi quali la Cassa arriva a questo scopo sono i seguenti:

*a*) Distribuzioni di doni onorifici e d'incoraggiamento e sovvenzioni a titolo gratuito a favore di preclari artisti, meccanici o fabbricatori, per metterli in grado di apprezzare ed introdurre nella pratica nuovi metodi o macchine, ovvero sciogliere problemi dell'arte giovevoli alle patrie manifatture.

Forma titolo di preferenza, quando il fabbricatore o l'artista è stato educato alle scuole tecniche d'arti e mestieri dalla sovrana munificenza concesse a queste provincie.

*b*) Distribuzione di medaglie ai capi-operai, a favore dei quali concorrono, per parte dei proprietari delle fabbriche, attestazioni di intemerata condotta e di talenti particolari. Queste medaglie non possono essere portate per distintivo.

Art. 3. La distribuzione dei premi d'incoraggiamento e quella delle me-

(1) È da avvertire che successive circostanze e deliberazioni e tutto un corso di fatti importantissimi hanno allargato e modificato l'intento della società, il quale è ora ben diverso da quello tracciato nello statuto sociale. Per esempio, ai premi di incoraggiamento alle industrie sono state surrogate alcune scuole.

Digitized by Google

daglie menzionate all'articolo 2, lettera *a* e *b*, ha luogo in assemblea pubblica annuale di tutti i promotori della Cassa d'incoraggiamento. Questa seduta solenne è tenuta nei locali della Camera di commercio a ciò interinalmente dalla medesima concessi, sotto la presidenza dell'imperiale reale delegato provinciale, che farà la distribuzione sovraccennata dopo un discorso da pronunciarsi dal relatore del Consiglio direttore dei fondi intorno al progresso delle arti utili nella provincia, analogamente al quale si esporrà il programma delle operazioni della Cassa d'incoraggiamento per l'anno successivo.

### Titolo II. — *Creazione dei fondi.*

Art. 4. La Cassa d'incoraggiamento provvede ai fini pei quali è creata coi mezzi seguenti:

*a*) Coi frutti del capitale fondiario raccolto col mezzo delle volontarie sottoscrizioni dei negozianti, nella intenzione di perpetuare l'espressione della gratitudine del commercio di Milano verso S. M. l'imperatore e re Ferdinando I per la sua venuta ed incoronazione in Milano nell'anno 1838.

*b*) Coi frutti di ulteriori donazioni, ed eziandio colle quote annuali che, per accrescere i mezzi disponibili della Cassa d'incoraggiamento, saranno offerte da coloro che in qualità di *promotori* vorranno accordarle il patrocinio.

Art. 5. Durante i primi tre anni dalla di lei istituzione, tutti i sottoscrittori al primitivo fondo della Cassa d'incoraggiamento, per diritto di fondazione, sono promotori della Cassa stessa.

La qualifica di promotori, non che le competenti prerogative, quali risultano dagli articoli seguenti, saranno comuni eziandio ai nuovi ammessi che, dopo la fondazione dell'istituto presente, verseranno un'annua quota non minore di lire 30.

Art. 6. Fra i promotori della Cassa d'incoraggiamento vengono scelti gli individui destinati a far parte del Consiglio direttore dei fondi menzionati all'articolo 8; non che delle Commissioni tecniche, secondo le norme stabilite dall'articolo 16.

Ogni promotore riceve annualmente un esemplare dell'annuo rendiconto, e dei prospetti ed atti che vengono periodicamente distribuiti dalla Cassa di incoraggiamento.

Art. 7. Si cessa dall'essere promotore della Cassa d'incoraggiamento non rinnovando il pagamento della quota annuale al termine prescritto.

### Titolo III. — *Direzione dei fondi.*

Art. 8. L'esercizio dei fondi provenienti dagli introiti è diretto dalla Camera di commercio costituita in Consiglio direttore dei fondi. In questa qualità, oltre ai dodici membri di cui è composta, ammette a formar parte del detto Consiglio dodici delegati scelti da essa a sorte annualmente fra i trentasei promotori che avranno versato in quell'anno una quota maggiore.

Del pari la somma individualmente versata all'atto della fondazione dai primi sottoscrittori menzionati all'articolo 5, col mezzo di opportuno riparto, produce per ciascuno di essi gli eguali effetti della quota annua che viene pagata dagli altri promotori ammessi successivamente.

Digitized by Google

Art. 9. Al Consiglio direttore dei fondi, costituito come all'articolo 8, appartiene l'incasso degli introiti, l'impiego fruttifero dei fondi, il regolamento delle spese, la corrispondenza e le disposizioni tutte sui vari oggetti dipendenti dall'andamento del presente istituto.

Art. 10. L'impiego dei fondi sarà subordinato alla condizione della sicurezza legale.

Finchè non venga provveduto separatamente per la cauta custodia degli introiti, questi vengono deposti presso il cassiere risponsale della Camera di commercio, la normale cauzione del quale sarà estesa anco a garantire i fondi stessi da esso interinalmente ricevuti.

Art. 11. La rappresentanza del Consiglio direttore dei fondi è collocata in un presidente e in due presidenti-aggiunti, i quali tutti unitamente ad un relatore vengono eletti dal Consiglio stesso nel corpo dei promotori.

L'imperiale reale delegato della provincia di Milano ha diritto di conoscere le operazioni tutte relative alla Cassa d'incoraggiamento, ed anche di presiedere personalmente le sedute del Consiglio direttore dei fondi.

### Titolo IV. — *Conversione degli introiti.*

Art. 12. Qualunque promotore della Cassa ha il diritto di presentare al Consiglio direttore dei fondi le sue proposte per accordare premi onorifici, incoraggiamenti, sovvenzioni, medaglie, quali sono contemplate dallo scopo prefisso alla Cassa d'incoraggiamento, come all'articolo 2.

Art. 13. Il Consiglio direttore dei fondi trasmette per esame la proposizione a quella delle Commissioni tecniche, cui la natura della proposizione stessa riguarda.

Art. 14. La Commissione tecnica presenta con particolare rapporto la sua opinione sulla proposta; ed ove il rapporto conchiuda favorevolmente, vi unisce un preventivo del fondo da erogarsi per tale oggetto.

Art. 15. Il Consiglio direttore dei fondi pronuncia sul rapporto della Commissione, e se viene riconosciuta l'opportunità di detto preventivo, decreta il pagamento della somma richiesta dall'oggetto.

Le deliberazioni hanno sempre luogo alla pluralità dei voti degli intervenuti.

### Titolo V. — *Delle Commissioni tecniche.*

Art. 16. Le Commissioni tecniche si occupano dell'esame delle diverse proposizioni sugli incoraggiamenti, sovvenzioni o premi, ecc., da accordarsi come all'articolo 2.

Le Commissioni si radunano quante volte il bisogno del loro ufficio richiede; ma presentano mensilmente i loro rapporti.

Art. 17. Le Commissioni tecniche sono scelte fra le persone appartenenti alla classe dei fabbricatori, od altrimenti dotte nelle arti e scienze industriali, e sempre preferibilmente fra i promotori della Cassa d'incoraggiamento aventi gli anzidetti requisiti.

a) Vi sarà una Commissione che si occuperà del miglioramento dei rami d'industria che dipendono dalle arti meccaniche.

Digitized by Google

*b*) Vi sarà una Commissione che si occuperà del miglioramento dei rami d'industria che dipendono dalle arti chimiche.

*c*) Vi sarà una Commissione che si occuperà del miglioramento dei rami d'industria che dipendono dall'agricoltura.

*d*) Vi sarà una Commissione che si occuperà del miglioramento dei rami d'industria che dipendono dal commercio.

Art. 18. Ogni Commissione è composta di nove membri, e dura un anno in funzioni; ma può essere confermata.

Art. 19. Il Consiglio direttore dei fondi, prima dello scadere dell'anno, sceglie i membri che debbono formar parte delle Commissioni menzionate all'articolo 16.

Art. 20. Il Consiglio, all'occorrenza delle sue sedute, spedisce le lettere di convocazione, accennando gli oggetti da trattarsi.

Art. 21. Le adunanze hanno luogo almeno una volta al mese e si tengono nelle sale di ordinaria residenza della società, dove saranno separatamente conservati i registri, gli archivi delle carte, libri, modelli, ecc., di spettanza della Cassa d'incoraggiamento.

Art. 22. Il Consiglio direttore dei fondi presenta annualmente all'imperiale reale Governo, nel mese di dicembre, unitamente all'estratto del protocollo di seduta in cui vennero approvati i bilanci delle entrate e delle erogazioni della Cassa e, all'occorrenza, le proposte per ulteriori modificazioni od aggiunte al piano attuale, quali fossero per essere suggerite dal migliore andamento dell'istituto.

---

## Regolamento d'ordine interno per la pratica applicazione dello statuto della società d'incoraggiamento delle arti e de' mestieri in Milano.

### Titolo I. — *Convocazione delle adunanze.*

§ 1. L'assemblea pubblica annuale del corpo dei soci promotori per la solenne distribuzione dei premi ed incoraggiamenti, stabilita all'articolo 3 dello statuto sociale, si terrà nel mese d'aprile, anniversario dell'istituzione della Cassa d'incoraggiamento.

§ 2. Un'assemblea privata del corpo dei promotori sarà chiamata nel mese di dicembre per trattare degli affari interni della società.

In essa il Consiglio direttore presenterà il bilancio consuntivo e preventivo delle entrate e delle erogazioni, e proporrà il sistema generale delle operazioni dell'istituto per l'anno entrante. In tale assemblea, ove ciò occorra, il Consiglio direttore proporrà eziandio le modificazioni ed aggiunte allo statuto contemplate all'articolo 22 dello statuto stesso. Nella stessa assemblea il Consiglio direttore si costituirà secondo il disposto all'articolo 8 dello statuto.

§ 3. Spetta al Consiglio direttore di stabilire il giorno e l'ora per le adunanze generali contemplate ai paragrafi 1 e 2, le quali saranno chiamate mediante triplice inserzione dell'ordine del giorno nel pubblico foglio.

Digitized by Google

§ 4. Le adunanze mensili ordinarie del Consiglio direttore dei fondi, dietro diramazione dell'ordine del giorno degli affari a domicilio che vien fatta a cura del relatore, si tengono sempre il primo giovedì d'ogni mese, ed essendo giorno festivo, il giorno susseguente; l'orario per le sedute viene dal presidente stabilito secondo il maggior comodo del Consiglio stesso.

§ 5. Per le adunanze straordinarie il giorno viene stabilito dal presidente del Consiglio direttore dei fondi.

§ 6. Richiedendolo l'importanza dell'affare, sarà facoltativo al presidente di invitare alla seduta del Consiglio uno o più membri delle Commissioni tecniche, ovvero altro dei soci promotori, per mezzo de' cui Consigli possa ottenersi un lume particolare.

§ 7. Le Commissioni tecniche tengono le loro adunanze almeno una volta al mese, ed anche più, secondo il bisogno.

§ 8. Il membro della Commissione tecnica chiamato dall'elezione de' suoi colleghi a presiederla in qualità di segretario per l'anno in corso, spedisce i biglietti di convocazione tanto per le adunanze ordinarie che per le straordinarie, indicando gli oggetti da trattarsi, e il riferente.

Queste adunanze si tengono nel locale di residenza della società; è però in arbitrio delle Commissioni di scegliere altri luoghi.

TITOLO II. — *Ordine delle discussioni nelle sedute del Consiglio direttore, e nelle adunanze generali dei soci promotori.*

§ 9. Otto giorni prima dell'adunanza generale privata dei promotori o della seduta mensile del Consiglio, il presidente del Consiglio direttore fa affiggere nel locale della società un elenco degli oggetti da trattarsi, affinchè ogni membro che desideri tener ragionamento sopra uno dei medesimi, possa prepararsi e dargliene avviso prima della seduta.

§ 10. Prima che venga dato principio alla seduta, dovrà trovarsi presente il relatore per redigere la nota dei membri intervenuti.

§ 11. All'ora annunziata, il presidente, i membri del Consiglio direttore dei fondi ed il relatore si recano al rispettivo posto. Il presidente apre la seduta, chiamando il relatore alla lettura del protocollo dell'ultima seduta.

§ 12. Non facendosi alcuna obbiezione contro il protocollo, vi appongono la loro firma il presidente ed il relatore; se però si fanno delle obbiezioni, queste si sottomettono a consulto, e si notano immediatamente nel protocollo i cambiamenti e le aggiunte che ne risultano. Il protocollo delle sedute viene tenuto dal relatore.

§ 13. Il presidente apre la discussione sugli oggetti messi all'ordine del giorno, invitando a parlare i membri nell'ordine in cui si sono annunziati per prender la parola.

§ 14. I membri assenti possono far leggere e far sviluppare un discorso da altri membri. Non è però lecito di trasmettere ad altri il proprio voto.

§ 15. Qualora durante un ragionamento (articolo 13) nasca in uno o più membri non prenotati il desiderio di fare delle osservazioni, nè dà avviso pronunciando il proprio nome coll'aggiunto: *Domando la parola*. Il presidente ne fa annotazione, ed accorda a suo tempo la parola a ciascuno nell'ordine accennato.

§ 16. Il membro che parli o legga non può essere interrotto durante il suo ragionamento. Spetta al presidente, di chiamare, mano a mano, a parlare coloro che lo hanno domandato; gli appartiene eziandio la cura di mantenere l'ordine e la tranquillità dell'adunanza.

§ 17. Esaurito l'ordine del giorno, il presidente leva la seduta.

§ 18. Ogni proposizione d'un membro tendente ad alterare lo statuto dovrà essere presentata in iscritto, e sei giorni prima della seduta del Consiglio direttore; non potrà mai essere sottomessa alla discussione, se non quando sia appoggiata almeno da tre membri del Consiglio, mediante rapporto scritto e da essi firmato.

§ 19. Ammessa tale proposizione dal Consiglio, allora soltanto sarà annunziata nell'ordine del giorno da pubblicarsi per la prossima successiva assemblea annua privata dei soci promotori.

§ 20. Nell'assemblea annua privata, i soci promotori intervenuti eleggono nel loro seno il membro che dovrà presiedere all'adunanza, per l'ordine.

§ 21. I quattro scrutatori della votazione vengono scelti dal presidente dell'adunanza.

## Titolo III. — *Votazione per procedere ad una risoluzione.*

§ 22. Prima di passare alla votazione, il presidente riassume brevemente l'oggetto in discorso, e propone le relative domande con brevità e concisione, per modo che i votanti abbiano a rispondervi colle precise formole sì o no.

§ 23. Di regola la votazione nelle adunanze generali si fa alzandosi o rimanendo a sedere. Solamente nel caso che fosse dubbio da qual parte penda la maggioranza, si procede all'appello nominale.

§ 24. Nelle elezioni, ed in generale per affari che risguardino immediatamente le persone, o pel caso speciale che trattisi di statuire sopra una proposta di modificazioni al vegliante statuto, la votazione è segreta e si fa sempre per mezzo dello scrutinio ovvero ballottazione. Questo metodo di votazione può anche usarsi ogni qual volta il presidente lo trovi opportuno, e ciò sia domandato da quattro membri.

§ 25. Nelle votazioni segrete precede l'appello nominale dei presenti. Per la legalità delle adunanze del Consiglio direttore dei fondi dovranno esser presenti, oltre al presidente, 8 votanti almeno dei 24 che lo compongono: le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti.

§ 26. Nelle assemblee generali private dei soci promotori le decisioni si prenderanno sempre a maggioranza di voti dei presenti.

§ 27. Se nella votazione avviene la parità dei voti, quello del presidente prepondera.

§ 28. Quando non si ottenga la maggioranza, l'oggetto non potrà mai rimettersi ai voti in quella seduta; ma, se ciò torna opportuno, il presidente disporrà perchè venga nuovamente discusso in ulteriore adunanza, o restituito alla rispettiva Commissione tecnica o speciale per nuovo rapporto. In tal caso si potrà eziandio istituire pei suddetti affari una speciale Commissione.

Digitized by Google

TITOLO IV. — *Cariche ed uffici del Consiglio direttore dei fondi.*

§ 29. Formano la rappresentanza del Consiglio direttore dei fondi:
Il presidente del Consiglio,
Il primo aggiunto presidente,
Il secondo aggiunto presidente.

Queste cariche, unitamente al relatore del Consiglio ed ai membri delle Commissioni tecniche, vengono elette dal Consiglio direttore dei fondi, nella sua prima adunanza ordinaria susseguente all'annua assunzione in ufficio del personale del Consiglio stesso di cui al § 2.

§ 30. Il presidente del Consiglio direttore dei fondi rappresenta l'istituto della Cassa d'incoraggiamento nelle sue relazioni colle diverse autorità ed uffici. È conservatore dell'integrità dello statuto e del regolamento d'ordine interno, de' quali mantiene l'esercizio in tutte e singole le disposizioni. In armonia di queste e delle risoluzioni del Consiglio direttore dei fondi convoca le annue adunanze generali della società e quelle del Consiglio direttore dei fondi, tanto per le sedute ordinarie che straordinarie. Gli appartiene la presidenza delle sedute, dirige le discussioni, veglia sulla regolarità delle risoluzioni, ed appone la sua firma a tutte le spedizioni interne e corrispondenze esterne, esamina e pone il *visto* a tutti gli assegni di pagamento ordinati. Per ultimo, trasmette alle Commissioni tecniche le istanze, i progetti e le ricerche per oggetti che ne dipendono, e propone al Consiglio, ove occorra, la formazione di temporanee Commissioni speciali, affinchè riferiscano sopra oggetti di peculiare interesse; e massime nelle delegazioni all'esame preliminare delle proposte menzionate all'articolo 12 dello statuto.

§ 31. I due aggiunti al presidente devono essere continuamente in piena cognizione dell'andamento degli affari, per trovarsi in grado di supplire quando che sia il presidente. In mancanza di essi supplisce l'anziano di età.

§ 32. Inoltre il primo aggiunto assume la qualità di amministratore della Cassa, e soprintende alle gestioni della Cassa stessa. I mandati di Cassa debbono essere spediti da lui colla vidimazione del presidente. Coll'assistenza del cassiere, egli ha cura perchè si promuova e segua l'incasso regolare delle annualità sottoscritte dai soci promotori. Ogni mese fa chiudere il libro di Cassa e ne presenta il conto nella seduta mensile del Consiglio direttore dei fondi. Alla fine di novembre ne fa la chiusa annuale, affinchè possa comunicare al privato congresso annuo dei soci promotori, cadente nel mese di dicembre, il prospetto generale del bilancio consuntivo e preventivo della Cassa d'incoraggiamento, quale poscia debbe essere rassegnato all'I. R. Governo per la superiore sua sanzione. Egli custodisce una delle chiavi della Cassa della società simultaneamente al cassiere.

§ 33. Il secondo aggiunto, in qualità di amministratore per gli affari toccanti l'economia, regola tutta la contabilità: ha del pari la direzione superiore pel mantenimento del locale, dei mobili, della biblioteca e della collezione tecnica appartenente alla società.



Digitized by Google

TITOLO V. — *Attributi al relatore del Consiglio direttore dei fondi.*

§ 34. Il relatore è il conservatore dell'archivio, soprintende al protocollo delle istanze, alla cancelleria ed alla registratura. La sua assidua presenza in questi uffici è tanto più necessaria, ch'egli deve essere continuamente al fatto di tutto quello che vi si fa. Sta pure nelle sue incumbenze la direzione del personale d'ufficio. Egli ha immediato rapporto col presidente.

§ 35. In ogni adunanza generale della società o del Consiglio direttore dei fondi il relatore tiene il protocollo della seduta, ed ha dovere di avvisare ogni deviazione dall'ordine prescritto nel presente regolamento.

§ 36. Risolvendo il Consiglio di dare alle Commissioni tecniche, o ad alcuni soci promotori, commissioni od autorizzazioni, il relatore ne informa coloro cui esse riguardano con apposito scritto che dirige in nome del presidente.

§ 37. Ogni nuova ammissione di un socio promotore viene dal relatore partecipata al nominato con lettera d'ufficio, trasmettendogli unitamente un esemplare degli statuti e del presente regolamento d'ordine interno.

§ 38. Il relatore disimpegna la corrispondenza dietro invito ed approvazione del presidente; gli incumbe pure l'amministrazione e custodia della biblioteca e collezione tecnica, nonchè la redazione delle pubblicazioni a stampa della società.

TITOLO VI. — *Attributi delle Commissioni tecniche.*

§ 39. Le votazioni delle Commissioni tecniche, e quelle delle temporanee Commissioni speciali delegate di caso in caso dal Consiglio direttore dei fondi, soltanto saranno valide quando vi concorra la presenza di due terzi dei votanti.

§ 40. Appena costituite in ufficio, nominano esse un segretario nel loro seno, cui spetta di presiedere le sedute e di redigerne il protocollo coi nomi di coloro che vi si trovano presenti.

§ 41. I lavori spettanti alle Commissioni tecniche a norma del loro ufficio e quelli che si assegnano alle Commissioni speciali vengono rimessi dal presidente del Consiglio direttore dei fondi al membro segretario che ne ha la presidenza, il quale presenta l'oggetto nella prossima adunanza regolare, o nei casi urgenti convoca perciò una seduta straordinaria. Discusso debitamente l'oggetto, la Commissione nomina nel suo seno un riferente, il quale le presenti al più presto analogo rapporto colle sue conclusioni.

§ 42. Tanto le Commissioni tecniche che le Commissioni speciali sono autorizzate ad aggiungersi uno od anche più membri estranei, periti nella specialità, e ciò per una più fondata cognizione dell'affare alle medesime delegato. Ogni qualvolta ciò occorra, dovranno però ottenere previamente il consenso dal presidente del Consiglio direttore dei fondi.

§ 43. Domandandosi da taluno il segreto sopra una sua invenzione, produzione o procedimento, il Consiglio direttore dei fondi prenderà le opportune misure a tal uopo colle Commissioni tecniche e col proponente.

Digitized by Google

TITOLO VII. — *Medaglie, premii d'incoraggiamento, sovvenzioni ed attestati di merito.*

§ 44. Le medaglie che, a titolo di premio d'incoraggiamento, vengono distribuite a cura del Consiglio direttore dei fondi, si fanno coniare in oro, in argento ed in bronzo: quelle d'oro pel valore di 20 zecchini e quelle d'argento in peso di circa 4 once. Colla medaglia d'oro si premiano opere, macchine, metodi o risultamenti raccomandati per novità nel paese, ed eminente pubblica utilità.

§ 45. Nel caso di invenzioni ed opere di eccellenza straordinaria, per mezzo delle quali si aprano nuove vie all'industria nazionale, il Consiglio direttore dei fondi determina se sia il caso di accordare la grande medaglia d'oro straordinaria di zecchini 60.

Le grandi medaglie d'argento, le medaglie d'argento, le grandi e piccole medaglie di bronzo e le attestazioni di merito sono destinate a premiare ritrovati, o perfezionamenti, nei quali sia sempre raggiunto l'essenziale requisito della pubblica utilità, o di meriti distinti personali, secondo la proporzione della loro importanza.

§ 46. Le concessioni de' suddetti distintivi sono sempre accompagnate da un documento onorifico.

§ 47. I premii d'incoraggiamento in contanti possono principalmente accordarsi in via di pubblico concorso.

---

# L

SOMMARIO DEL PRESENTE ALLEGATO

§ 1. Risoluzione sovrana del 9 febbraio 1833, colla quale si permette di fondare in Novara l'istituto Bellini. — § 2. Deliberazione del municipio di Novara del 14 febbraio 1833, colla quale accetta il patronato dell'istituto. — § 3. Lettera dell'intendente generale della divisione di Novara del 19 febbraio successivo, colla quale comunica l'approvazione reale alla deliberazione suindicata.

---

## § 1. — Risoluzione sovrana del 9 febbraio 1833, colla quale si permette di fondare in Novara l'istituto Bellini d'arti e mestieri.

IL RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME.

*Fedele ed amato nostro:* La contessa Giuseppa Tornielli di Vergano, vedova ed erede universale del conte Marco Bellini di Gargarengo, memore che il defunto suo marito aveva in animo di convertire alcuna parte delle sue sostanze in qualche opera veramente utile alla città di Novara, si è spon-

tanemente e con generosa risoluzione determinata a mandar essa stessa ad effetto questo lodevolissimo pensiero. E siccome essa ben con ragione avvisa che l'istituzione d'una scuola d'arti e mestieri provvederebbe ai veri, più grandi e più pressanti bisogni del paese con diffondere l'istruzione nella classe meno agiata, col promuovere efficacemente l'industria manifatturiera e col migliorare per tal guisa i costumi e le condizioni del minuto popolo, così avrebbe divisato: 1° Di fondare in detta città un istituto o scuola d'arti e mestieri, e di affidarne, dopo il suo decesso, il padronato e la vigilanza a cotesta civica amministrazione, come quella che più specialmente è in grado di metterla e mantenerla in relazione cogli accennati bisogni. 2° Di erigere in detto istituto due convitti fra di loro affatto separati, l'uno pei maschi e l'altro per le femmine, e in maniera tale che anche i fanciulli e le fanciulle estranee al convitto possano approfittare dell'istruzione; a ciò particolarmente spinta dalla considerazione che la mancanza de' mezzi di sussistenza è quella che priva una parte della gioventù del comodo d'istruirsi convenevolmente, e che l'istruzione delle femmine conferisce potentemente al miglioramento morale delle famiglie ed ai progressi della civiltà. 3° Di unire all'istituto medesimo una biblioteca, in cui si possano da chiunque leggere e studiare comodamente le produzioni attenenti alle arti ed ai mestieri. Quindi desiderando di poter mettere ad esecuzione questo suo divisamento è a noi ricorsa supplicandoci di voler permetterle la fondazione di una tale scuola, autorizzare cotesta civica amministrazione ad accettare il patronato suddetto ed impartire la sovrana nostra protezione ad esso istituto, per la dote del quale offresi disposta ad assegnare il capitale di lire 400,000 in beni immobili fruttiferi, od in denaro a sua elezione, con che una metà del reddito sia applicata al mantenimento dei due convitti e l'altra metà a quello delle scuole e biblioteca; riservandosi di sottoporre alla reale nostra approvazione, prima dell'apertura di esso stabilimento, un apposito progetto di regolamento di disciplina interna del medesimo, contenente gli opportuni ordinamenti relativi tanto alle cose da insegnarvisi quanto alla scelta degli istitutori, al numero ed alla qualità dei convittori, alla durata della loro educazione ed all'esercizio del padronato, e della vigilanza della città ed ogni altra disposizione infine, che sia necessaria all'attività ed all'andamento di esso.

Un sì luminoso tratto di nobile liberalità, qual è quello che ci offre la contessa Bellini per la manifestazione di questa sua generosa idea, ed i motivi poi così giusti e pieni di saviezza che ci accenna esserle stati di guida, sia nella benefica sua determinazione d'instituire la suddetta scuola, sia nell'ottima scelta fatta del mezzo che può meglio d'ogni altro condurre all'ottenimento dell'utile scopo che si è prefisso, sono tali da non poter essere se non che grandemente apprezzati e graditi da noi, che proviamo un sentimento di vera compiacenza sempre quando vediamo promossa nei reali nostri dominii qualche nuova istituzione, la quale, siccome quella felicemente ideata dalla predetta contessa, giovi ad accrescere in generale i vantaggi ed i comodi degli amatissimi nostri sudditi, e segnatamente a fornire a coloro di essi che trovansi in una condizione meno agiata gli aiuti opportuni per potersi acquistare una maggiore abilità nell'esercizio di qualche arte o mestiere, e procacciarsi per tal modo più copiosi mezzi di una onesta sussi-

Digitized by Google

stenza. Con particolare nostra soddisfazione però ravvisando noi pienamente conformi alle nostre mire le intenzioni ed i sentimenti ond' è animata la ricorrente, non solo ci determiniamo ben volentieri ad accogliere favorevolmente le sue dimande, ma di più ci piace di singolarmente lodare il suo pensiero e di contrassegnarle nel più onorevole modo il sovrano nostro gradimento, facendo voto perchè il bell'esempio di vera carità e di ben inteso amor di patria, che da lei vien dato, sia di stimolo ad altri nel seguirlo con operare cose di reale utilità pubblica e crescenti lustro e decoro al proprio paese. Epperciò col presente vi diciamo di avere stabilito, siccome stabiliamo ciò che segue:

1° Permettiamo alla contessa Giuseppa Tornielli di Vergano, vedova del conte Marco Bellini di Gargarengo, di fondare in codesta città e nel modo qui sovra narrato un istituto o scuola d'arti e mestieri.

2° Autorizziamo cotesta civica amministrazione ad accettarne il padronato offertole dalla predetta contessa fondatrice e ad esercitarlo dopo il decesso di questa, alla quale sola ed esclusivamente vogliamo riservata l' ingerenza diretta od indiretta in tutto ciò che concerne a detto stabilimento, salva l'alta sorveglianza ed assistenza nostra diretta a promovere il suo migliore andamento.

3° Accordiamo allo stabilimento medesimo la speciale nostra protezione.

4° Per la dotazione dell' istituto sarà facoltativo alla fondatrice predetta di assegnare il sovraccennato capitale di lire 400,000 in beni immobili fruttiferi ovvero in denaro, come maggiormente le piacerà.

Una metà del reddito di esso capitale sarà applicata al mantenimento dei due convitti da istituirsi uno pei maschi e l'altro per le femmine e l'altra metà sarà destinata alla manutenzione delle scuole e della biblioteca.

5° Prima dell'aprimento di detto istituto ci riserviamo di approvarne l'apposito regolamento di disciplina interna, secondo il progetto, che dalla fondatrice ci verrà rassegnato pel canale della nostra segreteria di Stato per gli affari dell'interno.

6° È nostra intenzione che in tutto ciò che può dipendere dall'ufficio vostro, e qualora ne siate richiesto dalla ridetta fondatrice, vi adoperiate coll'autorità e col consiglio onde procurare alla medesima la più facile e pronta esecuzione di questo suo piano, rimuovendo, ov'è d'uopo, quegli ostacoli e quelle difficoltà e molestie che potessero per avventura insorgere a ritardarla.

7° Darete comunicazione del presente a cotesta civica amministrazione, acciò possa essa avere piena conoscenza di queste nostre determinazioni e valersi dell'accennata autorizzazione.

Tanto eseguite e preghiamo il Signore che vi conservi.

Dato in Torino addì 9 di febbraio 1833.

CARLO ALBERTO

De l'Escarene

## § 2. — Deliberazione del municipio di Novara del 14 febbraio 1833, colla quale accetta il patronato dell'istituto.

L'anno del Signore 1833 ed al 14 del mese di febbraio, in Novara e nella solita sala delle congreghe consulari, posta nel palazzo civico al n° 120, alle ore 12 meridiane,

Giudicialmente avanti l'illustrissimo signor cavaliere D. Giulio Della Torre, intendente generale di questa divisione,

Convocato e congregato d'ordine dell'illustrissimo signor cavaliere D. Angelo Caccia, sindaco di prima classe, previi replicati tocchi di campana e gli avvisi in iscritto ad un cadauno degl'illustrissimi signori individui infra nominati, recati dal portiere, come questi di così avere eseguito qui riferisce, l'ordinario Consiglio di questa città, nel quale sono intervenuti gl'illustrissimi signori:

Caccia cavaliere D. Angelo, sindaco di prima classe
Brielli Pietro, sindaco di seconda classe

*Consiglieri di prima classe*

Prina cavaliere avvocato D. Giovanni
Morbio commendatore D. Cesare
Longoni cavaliere D. Francesco
Natta D'Alfiano marchese D. Giuseppe

*Consiglieri di seconda classe*

Rizzotti ingegnere Giuseppe
Magnani Ricotti Giuseppe
Giovanetti cavaliere avvocato Giacomo
Gautieri Lodovico

componenti tra tutti più di due delle tre parti del Consiglio, mancando al suo compimento, della prima classe, l'illustrissimo signor consigliere cavaliere D. Massimiliano Barbavara, e della seconda classe, l'illustrissimo signor consigliere avvocato Guglielmo Serazzi, ambi assenti da questi regi Stati.

Al nobile, al generoso, al benefico animo dell'illustrissima signora contessa donna Giuseppa Tornielli di Vergano, vedova dell'illustrissimo signor conte D. Marco Bellini di Gargarengo, sono i sindaci debitori dell'intima gioia colla quale presentano a questo Consiglio, straordinariamente convocato, il regio biglietto con cui Sua Maestà si degnò permetterle l'istituzione di una scuola d'arti e mestieri in questa città a vantaggio della gioventù, mediante l'erezione di due convitti, l'uno per i maschi e per le femmine l'altro, disponendo a questo effetto il capitale di lire 400,000, con accordarli altri favori in esso reale biglietto accennati, ed autorizzando questa città ad accettare il patronato offertole dalla magnanima fondatrice dopo la sua morte.

In conseguenza di questa luminosa testimonianza di patria carità i sindaci pregano il Consiglio a prendere in considerazione un tale tratto di rarissima liberalità e ad emettere, in relazione al cortese invito del prelodato illustrissimo signor cavaliere intendente generale, le sue deliberazioni.

Il Consiglio, accogliendo la lettura del regio biglietto coll'entusiasmo che

Digitized by Google

ha destato in ogni ordine di persone il generoso, nobilissimo e grande divisamento di rinnovare colla tanto desiderabile istruzione nelle arti e mestieri la generazione nascente; e considerando che ogni discorso più eloquente sarebbe minore del beneficio, che non è pari se non alla specchiata virtù della magnanima fondatrice ed all'amore intenso che l'augusto nostro Signore nutre per la felicità dei suoi fedelissimi sudditi,

Ha unanimamente deliberato:

1° Accetta l'offertole patronato come il più onorevole segno della fiducia che l'amministrazione civica spera di meritare coadiuvando in tutto che per essa starà all'eseguimento di un disegno in cui si racchiude tanta utilità pubblica.

2° Ordina che una grande deputazione, alla cui testa siano i signori sindaci, si recherà, previi gli opportuni concerti, presso la nobilissima fondatrice per attestarle la pubblica riconoscenza e renderle, in nome della città, grazie immortali.

3° Manda, insieme al presente, stamparsi l'accennato regio biglietto e distribuirsi a tutti i capi di famiglia, affinchè alla consolazione universale si aggiunga la piena conoscenza dell'ammirabile liberalità dell'illustre nostra patrizia e dell'amorevole compiacenza con cui il nostro ottimo sovrano si mosse a sancirne il santissimo scopo.

4° Ordina che sia collocato nell'aula di questo Consiglio, accanto a quello del conte Francesco Caccia, fondatore del collegio di questo nome, un busto di bronzo rappresentante l'immagine della contessa Bellini, con semplice iscrizione, la quale ricordi essersi per decreto pubblico eretto il monumento a lei vivente.

Questo busto sarà allogato allo scultore novarese Conterio, autore del busto di detto conte Caccia.

5° Ordina pure che, nella sala del nuovo stabilimento che sarà destinata alla biblioteca, venga a suo tempo eretta una statua di marmo perlino di Carrara, al naturale, alla prelodata dama, da allogarsi ad uno dei più distinti scultori d'Italia.

6° Ordina che i signori sindaci abbiano, per mezzo dell'illustrissimo signor cavaliere intendente generale, a pregare l'eccellentissimo signor conte De l'Escarene, primo segretario di Stato per gli affari dell'interno, a far pervenire ai piedi del real trono un cenno delle benedizioni che manda sull'augusto nostro Signore e sulla contessa Bellini la devota popolazione di Novara, e che manderanno viemmeglio le rinnovate generazioni future, ed a gradire anch'egli le espressioni della profonda gratitudine che si deve allo studio ed alla premura con cui si è degnato secondare le intenzioni del monarca.

7° Manda il presente comunicarsi al duplicato Consiglio nella prossima sua adunanza.

*Sottoscritti come all'originale:*

Angelo Caccia — Giovanni Prina — Cesare Morbio — Francesco Longoni — Marchese Natta — Brielli — Rizzotti — Gautieri — Magnani Ricotti — Giovanetti.

*Segnato:* Giulio Della Torre, intendente generale.

*Sottoscritto:* De Medici, segretario.

Digitized by Google

**§ 3. — Lettera dell'intendente generale della divisione di Novara del 19 febbraio 1833, colla quale comunica l'approvazione reale della deliberazione presa dal municipio di accettare l'offertogli patronato dell'istituto Bellini.**

La regia segreteria di Stato per gli affari dell'interno, alla quale mi sono fatto un dovere di render conto di quanto codesto Consiglio ha deliberato col suo ordinato del 14 corrente, relativamente all'accettazione dell'offertole patronato dell'istituto d'arti e mestieri che sta per fondare in questa città la contessa Bellini di Gargarengo, mi partecipa con suo dispaccio di ieri che, avendo rassegnato a Sua Maestà, in udienza del precedente giorno 17, il medesimo ordinato, si è degnata di approvare pienamente la presa deliberazione e di mostrarsi soddisfattissima di quanto venne per esso decretato, onde contrassegnare la dovuta gratitudine alla predetta generosa fondatrice.

Io mi compiaccio sommamente di poter annunciare quanto sovra alle SS. LL. illustrissime, affinchè possano rendere consapevole il Consiglio della premessa sovrana approvazione.

Ho l'onore di raffermarmi coi sensi della mia singolare considerazione

*L'intendente generale*
G. Della Torre

---

# LI

**Decreto reale del 18 novembre 1852, col quale viene approvato il regolamento organico dell'istituto Bellini di arti e mestieri.**

VITTORIO EMANUELE II
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME, ECC.

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Avuto il parere del Consiglio di Stato,

Abbiamo ordinato e ordiniamo quanto segue:

*Articolo unico.* È approvato il progetto di regolamento organico formato dal Consiglio comunale di Novara col verbale del 30 gennaio corrente per lo stabilimento Bellini, colla seguente modificazione all'articolo 58 dello stesso regolamento:

I posti nel convitto sono pienamente gratuiti, ad intiera pensione o a mezza pensione.

Il nostro ministro dell'interno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Torino addì 18 novembre 1852.

VITTORIO EMANUELE

San Martino

Digitized by Google

# Regolamento organico dell'istituto d'arti e mestieri fondato dalla contessa Bellini in Novara.

## CAPO PRIMO.

### ORDINAMENTO DELL'ISTITUTO.

—

#### SEZIONE I. — *Stabilimento e scopo dell'istituto.*

Art. 1. L'instituto Bellini d'arti e mestieri, approvato col regio biglietto 9 febbraio 1833, ed accolto con esso sotto la speciale protezione di S. M., è stabilito nel palazzo fatto costrurre dalla fondatrice sull'antica piazza dei Cappuccini in Novara, e dalla medesima a ciò destinato col suo codicillo ricevuto con atto 18 giugno 1837, ed aperto con altro 21 stesso mese, ambi rogati al notaio di questa città Giuseppe Olina. Questo palazzo è consacrato perpetuamente a tale uso, nè potrà mai esserne cangiata la destinazione.

Art. 2. Alla manutenzione dell'istituto sopperiscono:

1° Le rendite sovra la dote delle lire 400,000 assegnatagli dalla fondatrice col suo testamento ricevuto con atto 30 novembre 1832, ed aperto con atto 21 giugno 1837, ambi rogati al detto notaio;

2° Quelle delle lire 10,000 donate dall'avvocato Pio Francesco Rovida, specialmente destinate alla scuola di chimica applicata alle arti;

3° Quelle provenienti dalle economie ottenutesi sulla dote primitiva;

4° Le ulteriori, che o per nuove economie, o per largizione privata, o per concorso pubblico fossero per aggiungersi all'istituto.

Art. 3. Le rendite provenienti da largizioni sono applicate secondo la volontà dei donatori.

Art. 4. Sono annessi all'istituto due convitti fra loro separati, l'uno per maschi, l'altro per femmine.

Art. 5. Vi ha un gabinetto tecnologico per raccogliere le macchine e gli apparati scientifici attenenti alle arti ed ai mestieri.

Al gabinetto è annessa una biblioteca, nella quale verranno di mano in mano raccolti libri, stampe e disegni utili all'istituto.

Art. 6. Quest'istituto è indritto ad aiutare i progressi dell'industria agricola e manifatturiera, coll'istruzione morale, intellettuale e tecnica de' giovani d'ambo i sessi cui mancano i mezzi per acquistarla.

Art. 7. Il patronato dell'instituto appartiene alla città di Novara, e per essa alla sua rappresentanza, a termine delle dette disposizioni di ultima volontà.

#### SEZIONE II. — *Mezzi per raggiungere lo scopo dell'istituto.*

Art. 8. L'istruzione tanto de' maschi come delle femmine sarà teorica e pratica, continuamente accompagnata da quei documenti religiosi e morali, che fanno l'uomo operoso, onesto, cordiale e rispettoso.

Art. 9. Alle scuole tecniche e pratiche saranno ammessi indistintamente tutti gli allievi, nei quali concorreranno i requisiti prescritti dal presente regolamento.



Digitized by Google

Art. 10. Nei convitti annessi all'istituto si riceveranno quei giovani poveri d'ambo i sessi, che daranno prove di particolare capacità e di buona volontà per divenire, mercè una compiuta educazione, di esempio nello studio, nell'operosità e nella pratica delle virtù sociali.

Art. 11. Ognuno dei convitti avrà un numero eguale di alunni, ed essi saranno fra tutti quanti ne comporterà la rendita.

Art. 12. Le rendite dell'istituto sono applicate approssimativamente per una metà al mantenimento delle scuole, e per l'altra metà ai convitti.

Art. 13. La parte di guadagno dei convittori che si lucrerà, a termini dei seguenti articoli 37 e 50, dall'istituto sarà cumulata per formare capitali fruttiferi in aumento dei posti nei convitti.

Art. 14. Saranno addetti all'instituto gl'impiegati ed i servienti determinati dal capo quarto del presente regolamento.

## CAPO SECONDO.

### DELLE SCUOLE.

#### Sezione I. — *Delle scuole maschili.*

Art. 15. Le scuole maschili dell'istituto sono comprese in un corso di sei anni. Esse sono teoriche e pratiche.

Art. 16. Delle scuole teoriche.

Le scuole teoriche nei limiti infra designati sono:

1° La grammatica italiana;
2° La calligrafia, l'aritmetica e la contabilità;
3° La geometria e la meccanica;
4° Il disegno;
5° La fisica e la chimica;
6° I diritti e i doveri del cittadino.

Art. 17. Nel primo anno s'insegnano:

| | |
|---|---|
| La grammatica per ore cinque alla settimana . | 5 |
| La calligrafia per ore due, id. . . . . | 2 |
| L'aritmetica per ore tre, id. . . . . | 3 |
| Il disegno per ore cinque, id. . . . . | 5 |
| Ore | 15 |

Art. 18. Nel secondo anno s'insegnano:

| | |
|---|---|
| La grammatica per ore quattro alla settimana . | 4 |
| La calligrafia per ore due, id. . . . . | 2 |
| L'aritmetica per ore due, id. . . . . | 2 |
| La geometria lineare per ore due, id. . . . | 2 |
| Il disegno per ore cinque, id. . . . . | 5 |
| Ore | 15 |

Digitized by Google

Art. 19. Nel terzo anno:

| | |
|---|---|
| La grammatica per ore due alla settimana . . | 2 |
| La contabilità per ore due, id. . . . . | 2 |
| Il disegno per ore cinque, id. . . . . | 5 |
| La geometria solida per ore tre, id. . . . . | 3 |
| Gli elementi di chimica e fisica generale per ore tre, id. . . . . | 3 |
| Ore | 15 |

Art. 20. Nel quarto anno s'insegnano:

| | |
|---|---|
| La contabilità per un'ora alla settimana . . . | 1 |
| La chimica e la fisica applicata alle arti per ore quattro, id. . . . . | 4 |
| La meccanica pure applicata alle arti per ore quattro, id. . . . . | 4 |
| Il disegno per ore cinque, id. . . . . | 5 |
| Ore | 14 |

Art. 21. Nel quinto e sesto anno:

| | |
|---|---|
| La chimica per ore quattro alla settimana . . | 4 |
| La meccanica per ore quattro, id. . . . . | 4 |
| I diritti e doveri del cittadino per un'ora, id. . | 1 |
| Ore | 9 |

Art. 22. Nel primo anno il professore di grammatica ripete gli elementi della medesima, che gli allievi devono avere imparato nel corso elementare inferiore, e li pone sulla via della composizione recandoli a formare il periodo.

Il professore di calligrafia, partendo dalle rette e dalle curve, porta gli allievi a scrivere il corsivo più semplice.

Il professore di aritmetica esercita gli allievi nelle prime quattro operazioni per alcun tempo, poi passa alle proporzioni, all'estrazione delle radici quadrate e cubiche, alle frazioni decimali, e al sistema legale delle monete, dei pesi e delle misure, in modo che al termine dell'anno ne abbiano una completa e sicura notizia.

Il professore di disegno, premessi gli esercizi più facili, porta gli allievi agli elementi del disegno d'ornato.

Art. 23. Nel secondo anno il professore di grammatica, riassunte brevemente le nozioni per formare il periodo, dà un cenno delle norme generali del comporre, fermandosi specialmente sulle forme della direzione, del racconto e della lettera, nelle quali con appositi esercizi addestra gli allievi.

Il professore di calligrafia insegna le varie maniere di corsivo e di maiuscolo co' fregi più comune di scrittura, e dà le regole dell'arte sua per la tenuta de' libri, delle tabelle, de' registri, ecc.

Il professore di aritmetica passa alle frazioni ordinarie e de' numeri complessi. Quindi espone il computo commerciale, le regole d'interesse e i computi che si riferiscono alle varie monete in corso ne' paesi limitrofi dello Stato.

Il professore di geometria insegna gli elementi di geometria piana applicandola alla pratica.

Il professore di disegno continua l'insegnamento dell'ornato.

Art. 24. Nel terzo anno il professore di grammatica connette agli esercizi di composizione, nei limiti già segnati, lezioni dirette a dare le principali notizie geografiche e storiche, trattenendosi particolarmente su quelle che riguardano l'Italia, arrestandosi in quei ragguagli statistici e in quelle considerazioni politiche e morali di che hanno maggior bisogno gli artieri, gli agricoltori e i commercianti.

Il professore di contabilità insegna la tenuta de' libri, la scrittura doppia e le norme pei conti d'amministrazione economica e commerciale.

Il professore di disegno compie l'insegnamento dell'ornato applicandolo alle diverse arti cui vogliono indirizzarsi gli allievi, compreso gli elementi di architettura.

Il professore di geometria insegna la geometria solida e le sue applicazioni, estendendole anche alla voltimetria, ed espone i principii di geometria descrittiva.

Il professore degli elementi di fisica e chimica generale procura nel dare le sue lezioni di fermarsi su quelle notizie che possono venire utili alla meccanica e alla chimica applicata alle arti.

Art. 25. Nel quarto anno il professore di contabilità rinfranca gli allievi negli studi del preceduto anno con appositi esercizi.

Il professore di fisica e chimica applicata alle arti si attiene a quelle che sono o potrebbero essere più diffuse nel paese e nello Stato; e si trattiene sulle cognizioni fisiche e chimiche atte a migliorare l'igiene e sradicare i volgari pregiudizi.

Il professore di meccanica applica i principii del disegno lineare e di geometria descrittiva, esercitando gli allievi nel disegno lineare e di geometria descrittiva, esercitando gli allievi nel disegno delle macchine e specialmente delle loro diverse particolarità, esponendo contemporaneamente i principii della scienza su cui è fondata la costruzione e l'utilità delle medesime.

Il professore di disegno continua l'insegnamento dell'architettura, esercitando specialmente gli allievi nel disegnare piante e spaccati di piccoli edifizi, e continua ad applicare l'ornato alle diverse arti e mestieri.

Art. 26. Nel quinto e sesto anno i professori di chimica e di meccanica svolgono i principii del loro insegnamento con quell'estensione che credono la più proficua alle condizioni dello Stato, e più specialmente della nostra provincia e delle finitime.

Il professore de' diritti e de' doveri del cittadino dà le nozioni più necessarie sul nostro regime, espone le principali norme degli atti privati e commerciali i più consueti, e vi aggiunge quelle notizie di economia pubblica che ponno essere giovevoli ad artigiani, a commercianti e ad agricoltori per rafforzare in essi i principii tutelari della famiglia, della proprietà e dell' industria.

Art. 27. Gli allievi, durante il corso, avranno una completa esposizione del Catechismo e della Storia Sacra.

Art. 28. Le scuole teoriche comincieranno ogni anno il giorno 4 novembre e termineranno alla metà di agosto.

Digitized by Google

Sezione II. — *Delle scuole pratiche.*

Art. 29. Le scuole pratiche tendono a fare meccanici, tintori, intagliatori, armaiuoli, ed a sussidiare le arti del cesellatore, del fonditore, del marmista, del vasaio e simili.

Tendono anche a formare dei pittori ornatisti, degli agenti di campagna, ecc.

Art. 30. Sarà unita all' istituto una scuola pratica di plastica e d'intaglio.

Art. 31. Nelle arti pratiche sono gli allievi esercitati in officine apposite.

Art. 32. Le officine verranno di mano in mano stabilite nell' istituto. Finchè nol saranno, le scuole pratiche potranno aver luogo in officine esistenti nella città specialmente proposte dal direttore delle scuole e approvate dal Consiglio d' istruzione.

Art. 33. Nello stabilire le officine presso l' istituto si procederà secondo l'opportunità ed i suggerimenti dell'esperienza. Saranno proposte dal soprintendente previo il parere del Consiglio d' istruzione ed approvate dal Consiglio comunale.

Art. 34. Nè i convittori, nè gli allievi esterni potranno frequentare altre officine, se non quelle che saranno nell' istituto o che verranno approvate dal Consiglio d' istruzione.

Potrà essere approvata una officina anche per un solo allievo, quando sia per secondare la sua inclinazione o quella dei parenti.

Art. 35. Le convenzioni fra gli allievi ed i maestri d'officina sono regolate dal soprintendente, e approvate dal Consiglio d'istruzione.

Art. 36. Tutto ciò che verrà guadagnato lavorando nelle officine dagli allievi esterni, sarà pei primi quattro anni di corso consegnato ai loro parenti o tutori. Il guadagno degli ultimi due anni sarà consegnato per metà ai detti loro parenti e tutori; l'altra metà sarà posta a cumulo e consegnata agli allievi al termine del corso.

Art. 37. Le somme guadagnate dai convittori spetteranno per metà all' istituto; l' altra metà verrà accumulata e rimessa ai medesimi al finire degli studi.

Art. 38. Se venisse stabilita una cassa di risparmio in questa città, i guadagni spettanti agli allievi esterni ed interni saranno depositati in essa di mano in mano, per essere consegnati coi frutti agli allievi cui spettano al terminare del corso.

Art. 39. Venendo a frequentare le scuole pratiche gli orfani dell'istituto civico Dominioni, i trovatelli del venerando ospedale maggiore di carità o giovanetti d'altri pubblici istituti, sia a riguardo delle officine, sia per la convenzione coi maestri di officina, sia per la distribuzione e conservazione dei loro guadagni, il Consiglio d' istruzione col mezzo del soprintendente prenderà coi pii istituti que' concerti, che valgano a conciliare il maggior vantaggio di que' fanciulli coll'osservanza delle regole speciali di ciascun stabilimento, in quanto non possono essere modificate dai rispettivi amministratori per la maggiore uniformità colle norme sovra stabilite per gli altri allievi.

L'approvazione delle relative intelligenze è riservata al Consiglio comunale.

Art. 40. Gli allievi dei primi tre anni di corso, convittori ed esterni, sono occupati da tre a quattro ore ogni giorno di scuola a fare il tirocinio di qualcuna delle arti sovra indicate.

Quelli del quarto anno lo sono da quattro a cinque ore.

Quelli degli ultimi due anni lavorano da sei a sette ore al giorno nelle officine.

Le scuole pratiche durano tutto l'anno.

### Sezione III. — *Disposizioni diverse.*

Art. 41. Sono giorni di scuola teorica e pratica tutti i giorni della settimana esclusi i festivi.

Nei giorni di domenica e di festa di precetto tutti gli allievi convittori ed esterni assistono alla messa ed all'istruzione religiosa.

In un giorno della settimana hanno un'ora di lezione di storia sacra.

Art. 42. Nei giorni di domenica e di festa di precetto tutti gli allievi saranno addestrati in esercizi ginnastici o militari.

Il regolamento disciplinare provvede pei convittori per le ore di studio nell'interno del convitto.

### Sezione IV. — *Delle scuole femminili.*

Art. 43. Le materie d'insegnamento delle scuole femminili sono:

1° La calligrafia.
2° La grammatica italiana.
3° L'aritmetica e contabilità.
4° Il disegno.
5° I principii d'educazione.
6° I lavori femminili congiunti colla pratica delle faccende casalinghe.

Art. 44. L'insegnamento dura sei anni.

Nel primo biennio il professore di grammatica ne ripete gli elementi, che le allieve già devono aver imparati, e le pone nella via della composizione, cominciando dalla formazione delle proposizioni e giungendo fino al collegamento delle proposizioni nel periodo.

Il professore di calligrafia comincia dalle rette e dalle curve, e le porta a scrivere in facile corsivo.

Il professore d'aritmetica le esercita sulle prime quattro operazioni e le porta a conoscere il calcolo decimale e il sistema legale delle monete, dei pesi e delle misure.

Art. 45. Nel secondo biennio il professore di grammatica dà le norme generali del comporre, e col mezzo di appositi esercizi le addestra specialmente nello scrivere racconti e lettere. Prende occasione da questo insegnamento per istruire le sue allieve nelle più utili notizie storiche, fisiche e di domestica economia.

Il professore di calligrafia continua a rendere loro famigliare il corsivo semplice, e le addestra nelle altre parti dello scrivere, che servono alla tenuta dei libri domestici e di commercio.

Il professore di aritmetica collega l'insegnamento della medesima alla con-

Digitized by Google

tabilità domestica e commerciale, in modo che al finire del biennio le allieve sappiano conteggiare e tenere i libri di ragione.

Il professore di disegno comincia ad insegnare in questo biennio e continua anche nel terzo, restringendosi all'ornato in quella parte che può servire al ricamo, alla fattura di fiori artificiali e agli altri lavori femminili.

Art. 46. Nell'ultimo biennio alternativamente i professori di grammatica, di calligrafia e di contabilità addestrano le allieve in esercizi pratici di comporre, di bello scrivere e di conti nei limiti segnati nel precedente biennio.

Il professore di grammatica loro svolge inoltre i principii d'educazione proseguendo nel far loro conoscere ciò che vi è di più utile a formare oneste e saggie madri di famiglia, scevre di pregiudizi e mogli adatte ad artigiani ed operai.

Nei due primi biennii questi diversi insegnamenti occupano le allieve per tre ore in cadun giorno, escluse le domeniche e le feste di precetto.

Nel primo biennio a ciascun insegnamento sono quindi consacrate sei ore per settimana.

Nel secondo biennio cinque ore per settimana sono destinate alla grammatica; cinque ore egualmente alla calligrafia e all'aritmetica colla contabilità; le ultime tre al disegno.

Nel terzo biennio occupano le allieve per sole due ore al giorno. Il disegno ha tre ore alla settimana, due la calligrafia, e altre due la contabilità. Cinque ore sono riservate al professore di grammatica che ne occupa tre negli esercizi di composizione e due nello svolgere i principii d'educazione.

Art. 47. Alla domenica ed altre feste le allieve, tutte unite, hanno lezioni di Catechismo e di Storia Sacra, e alternativamente mettono a memoria per quei giorni un brano di Catechismo e del testo di Storia Sacra.

Art. 48. Pendente poi tutti i corsi le allieve sono specialmente addestrate nei lavori femminili, sotto cui comprendonsi tutti quei lavori che servono al buon governo della famiglia e quelli che possono essere esercitati dalla donna come arte o mestiere, quali sono quelli della sartrice, della fiorista, della crestaia, della passamantiera, della semplice cucitrice, il ricamo, ecc.

Nel primo triennio le allieve sono specialmente addestrate nel far maglie, nel cucire, nel rimendo, nel taglio delle lingerie e vesti, ed in quegli altri lavori che spettano alla donnesca economia, in modo a renderle nei medesimi istrutte al punto di poter accogliere commissioni dal pubblico e cominciare a fare alcun guadagno per sè e per l'istituto.

Nel secondo triennio, giusta le diverse inclinazioni, sono addestrate nelle arti sovra indicate, e deve porsi ogni studio perchè compatibilmente coll'insegnamento possano le allieve continuare nei guadagni a cui furono rivolte fin dal primo triennio.

Non si potranno rifiutare le commissioni di lavori anche i più usuali, e se ne farà le distribuzioni alle allieve secondo la rispettiva capacità.

I lavori femminili occupano almeno tre ore al giorno ne' primi due biennii: quattro nell'ultimo.

Art. 49. L'insegnamento teorico pratico femminile si fa esclusivamente nell'istituto, ed è vietato di trasportare a casa i lavori che nell'interesse dell'istituto, o di commissione, fossero affidati alle allieve.

Art. 50. È comune ai guadagni delle femmine il disposto dagli articoli 36 e 37.

*Disposizioni speciali per le convittrici.*

Art. 51. Le allieve convittrici sono occupate, oltre alle scuole, a fare gli esercizi scolastici diretti a rinfrancarle nelle cose insegnate, a proseguire i lavori di commissione, a tener governo de' loro letti, delle loro camere, dei loro abiti e delle biancherie del convitto.

Le più provette tengono per turno cura della contabilità interna, della guardaroba e della cucina dell'istituto e vengono abituate a tutti i domestici servizi.

Art. 52. Le scuole femminili cominceranno ogni anno ai 4 di novembre e termineranno nella seconda quindicina di agosto.

Otto giorni dopo il pubblico saggio, che avrà luogo nel mese di agosto a termini dell'articolo 200, i convitti saranno chiusi, e in questo intervallo gli alunni di ambo i sessi rientreranno nelle loro rispettive famiglie.

## CAPO TERZO.

### DEI CONVITTI.

#### Sezione I. — *Del convitto de' maschi.*

Art. 53. Il convitto de' maschi accoglie, alimenta e veste durante il corso teorico-pratico prescritto dal presente regolamento il numero di alunni che si potrà ammettere a termini dell'articolo 11.

Art. 54. Il vitto sarà sufficiente, ma frugale e conveniente alla condizione di artieri.

Art. 55. Il vestito sarà uniforme.

Art. 56. Ogni convittore avrà un letto separato.

Art. 57. Il regolamento interno determina le ore di studio e di lavoro in corrispondenza alle precedenti disposizioni, le ore e i limiti di ciascuna refezione, la qualità, la forma e il colore delle vesti.

Art. 58. I posti nel convitto sono pienamente gratuiti, o ad intiera pensione, od a mezza pensione.

Art. 59. La pensione è per ora determinata in lire trentasei al mese oltre il vestiario e le lingerie.

#### Sezione II. — *Del convitto delle femmine.*

Art. 60. Il convitto delle femmine accoglie, alimenta e veste durante il corso teorico pratico prescritto dal presente regolamento un numero di alunne uguale a quello dei maschi.

Art. 61. Gli articoli 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59 della precedente sezione sono comuni a questo convitto.

Art. 62. Potranno essere addette al convitto quattro cittadine povere di buona educazione, dell'età non minore di anni trentasei, esenti da morbi inveterati, od incurabili, nubili o vedove, le quali avranno camera separata e la mensa comune colle alunne.

Digitized by Google

Art. 63. Le cittadine di cui al precedente articolo, dipendono dalla maestra direttrice, attendono alle incumbenze che loro saranno da essa demandate, sia pel mantenimento dell'ordine interno, sia per l'istruzione delle alunne, sia per l'assistenza di chi cadesse infermo, sia per qualunque altro scopo, e sono sottoposte a tutte le regole del convitto.

Si provvedono del proprio il letto, gli indumenti, la biancheria ed i mobili della loro camera.

Art. 64. Le dette cittadine debbono avere sufficiente capacità, aver sempre vissuta una vita morigerata, e saranno proposte alla nomina del Consiglio comunale dal soprintendente, sentiti il direttore delle scuole, il rettore e la direttrice del convitto. Il voto di questi impiegati verserà tanto sulla morigeratezza, quanto sovra la capacità desunta da esperimenti praticati in loro presenza.

Art. 65. Non potranno essere che native della città od almeno domiciliate stabilmente nella medesima da dieci anni.

Infermandosi saranno curate ed assistite a spese dell'istituto, a meno che si richiedesse una servente apposita, la quale sarà allora designata dal rettore col voto della direttrice, alimentata dall'istituto e salariata dall'inferma. Decedendo nel convitto una delle dette cittadine, tutti gli effetti mobili di sua spettanza resteranno al medesimo.

Art. 66. Ammesse una volta le dette cittadine nel convitto potranno ritirarsi quando lo desiderano, ma non saranno più riammesse. Per ritirarsi basterà che ne facciano la domanda al rettore, che lo permetterà, dandone avviso al soprintendente.

Art. 67. Mancando chi aspiri al ricovero accordato coll'articolo 62, si potrà accrescere il numero delle assistenti di cui all'articolo 131.

### Sezione III. — *Disposizioni comuni ai due convitti.*

Art. 68. È proibito di lasciar intromettere qualunque estraneo nei convitti. Qualora un estraneo voglia parlare al rettore, alla maestra direttrice o ad alcune delle assistenti o delle donne ricoverate, il portinaio ne darà loro avviso, affinchè vengano a ricevere l'estraneo in portieria, previa la partecipazione alla maestra direttrice per riguardo alle assistenti ed alle donne ricoverate. Il rettore solo potrà introdurre nei convitti le persone distinte che desiderassero di visitarli.

Art. 69. Gli alunni non potranno essere visitati se non da parenti prossimi o dai loro tutori. Queste visite non saranno permesse se non in un giorno fisso ogni mese ed in portieria. I parenti o tutori che desidereranno in altri tempi contezza degli alunni si dirigeranno al rettore.

Art. 70. Non sarà nemmeno permesso ad alcuni di essi di uscire dal convitto, eccetto pel passeggio ed in compagnia degli altri. Se per qualche congiuntura straordinaria un alunno dovesse recarsi a casa di un prossimo parente, ciò potrà consentirsi dal rettore, riferendone poscia al soprintendente; non si consentirà mai per uscire a desinare o cenare.

Art. 71. L'assistente de' maschi e la maestra direttrice non potranno uscire se non con permissione del rettore: le assistenti e le cittadine ricoverate avranno d'uopo della permissione della maestra direttrice. Non si concederà mai di uscire dopo l'*Ave Maria* della sera, nè prima di giorno fatto.

Art. 72. Non è permesso ad alcuno degli abitanti dei convitti, neppure al rettore, di pernottare fuori de' medesimi.

Art. 73. Cadendo ammalato un alunno, verrà trasportato nell'infermeria del rispettivo convitto e diligentemente curato a spese dell'istituto. Se la malattia verrà giudicata duratura oltre un mese, l'alunno verrà restituito ai parenti o tutori, o consegnato all'ospedale; se durerà oltre sei mesi, il posto dell'infermo diverrà disponibile.

Art. 74. L'ordine che l'alunno sia restituito per malattia ai parenti o tutori, o consegnato all'ospedale, e quello di provvedere alla surrogazione si dà dal soprintendente sopra rapporto del rettore, accompagnato dal voto del medico o del chirurgo, e viene sempre innanzi d'eseguirlo comunicato ai parenti o tutori dell'alunno.

Art. 75. Gli alunni al loro entrare nel convitto dovranno essere forniti del corredo che verrà determinato dal regolamento interno.

Art. 76. Presso il convitto delle femmine staranno le guardarobe di entrambi i convitti, e la maestra direttrice provvederà col sussidio delle assistenti, delle donne ricoverate ed anche delle alunne, per tener in ordine e distribuire tutti gli effetti e per tutti i bisogni concernenti il vestiario e gli usi del letto e della tavola od altro. Farà lo stesso a riguardo della biancheria dell'oratorio.

Art. 77. La biancheria sudicia sarà dall'assistente de' maschi e da chi verrà destinato dalla maestra direttrice per le femmine consegnata al portinaio, il quale la riconsegnerà pulita che sia alla maestra direttrice.

## CAPO QUARTO.

### DEGLI IMPIEGATI E SERVIENTI.

---

### Sezione I. — *Degli impiegati.*

Art. 78. All'istituto ed al personale presiede un sovrintendente nominato dal Consiglio comunale.

Il sovrintendente è coadiuvato da un Consiglio d'istruzione.

Art. 79. I convitti sono governati da un rettore.

Le scuole teoriche e pratiche sono governate: le maschili dal rettore; le femminili dalla direttrice.

Art. 80. Vi hanno sei professori per le scuole teoriche maschili:

1° Di grammatica italiana;
2° Di calligrafia, aritmetica e contabilità;
3° Di disegno;
4° Di geometria e meccanica;
5° Di fisica e chimica;
6° De' diritti e de' doveri del cittadino.

Potranno essere applicati uno o più assistenti alla scuola di disegno per i maschi.

Alla scuola di chimica e fisica è addetto un preparatore.

Ogni officina presso l'istituto ha un maestro operaio.

Digitized by Google

Art. 81. Per le scuole teoriche femminili vi hanno tre professori:

1° Di grammatica italiana co' principii di educazione;

2° Di calligrafia, aritmetica e contabilità;

3° Di disegno.

E sono quegli stessi che fanno le scuole maschili.

Art. 82. Ai lavori femminili sovrintendono la maestra direttrice delle scuole, due maestre ed una assistente.

Vi potranno anche essere una o più assistente da nominarsi dal Consiglio a seconda del bisogno, le quali però non avranno nè vitto, nè alloggio nell'interno del convitto.

Art. 83. Il convitto de' maschi ha un assistente.

Art. 84. Il convitto delle femmine ha una direttrice nella maestra direttrice delle scuole, la quale è per esso anche sussidiata dalle due maestre e dall'assistente interna.

Art. 85. Ai convitti ed alle scuole sono addetti un direttore spirituale ed un medico-chirurgo.

Art. 86. Il gabinetto tecnologico, e l'annessa biblioteca sono affidati ad uno dei professori, od all'assistente del convitto dei maschi, che assume il titolo di conservatore.

### Sezione II. — *Dei servienti.*

Art. 87. Le scuole avranno un bidello. I convitti un portinaio, una cuciniera ed una servente.

### Sezione III. — *Del soprintendente.*

Art. 88. Il soprintendente rappresenta presso le scuole ed i convitti il Consiglio comunale. Invigila per l'esatto adempimento del presente regolamento e di quello di disciplina interna delle scuole e de' convitti. Provvede sulle domande e riclami del direttore e del rettore. Provoca le deliberazioni consultive del Consiglio d'istruzione e le definitive dell'amministrazione civica quando non è dal presente regolamento autorizzato a provvedere da se stesso. Agisce ne' casi urgenti secondo il suo buon giudicio, informandone tosto il sindaco. Egli durerà in carica cinque anni, e potrà essere confermato.

Art. 89. Le veci di soprintendente sono fatte da chi verrà dal Consiglio ed in caso d'urgenza dal sindaco designato, quando sia per malattia od assenza impedito il titolare.

Art. 90. Sulla proposta di misure urgenti fatta dal direttore delle scuole, e dal rettore, è autorizzato ad eseguirle quando le crede indispensabili, o suggerisce quelle altre che stima più opportune, riferendone tosto al sindaco.

### Sezione IV. — *Del Consiglio d'istruzione.*

Art. 91. Il Consiglio d'istruzione coadiuva il soprintendente pel buon andamento delle scuole maschili e femminili, e de' due convitti.

Art. 92. Il Consiglio d'istruzione è costituito dal soprintendente, da uno fra i professori annualmente eletto dal Consiglio comunale, dal rettore dei convitti, da due consiglieri comunali, e da due abili operai della città.

Digitized by Google

Art. 93. La nomina dei due consiglieri, e de' due operai è fatta dal Consiglio comunale, e durano in carica due anni.

Art. 94. Nel caso di demissione o di morte di uno dei due consiglieri comunali, o di uno degli operai, il nuovo eletto non durerà in carica che per il tempo in cui avrebbe dovuto continuare l'antecessore.

Art. 95. Il sovrintendente presiede il Consiglio, un membro fa le veci di segretario.

Art. 96. Le sue deliberazioni sono semplicemente consultive, salvo le eccezioni indicate nel presente regolamento.

Ne' casi in cui le deliberazioni del Consiglio d'istruzione sono consultive e deliberative appartengono al Consiglio comunale.

Art. 97. Il Consiglio d'istruzione è convocato dal sovrintendente anche sulla semplice richiesta scritta da due fra i consiglieri.

Art. 98. Potranno essere sentiti nel Consiglio il direttore delle scuole maschili, la maestra direttrice e i professori delle scuole.

Art. 99. Il Consiglio d'istruzione propone i regolamenti disciplinare ed interno delle scuole e de' due convitti, e le variazioni ed aggiunte che l'esperienza può rendere convenienti a conseguire lo scopo dell'istituto.

Studia il modo più acconcio ad attuare gradatamente le scuole teorico-pratiche attenendosi da principio, quanto alle seconde, alle proposte in questo regolamento, e progredendo alle ulteriori secondochè i bisogni riconosciuti, e i mezzi dell'istituto potranno suggerire.

Invigila particolarmente sugli effetti delle prescrizioni contenute nel presente regolamento a riguardo sia delle scuole adottate, sia dell'estensione loro data, che degli orari alle medesime stabiliti, e su tutto forma le sue deliberazioni consultive.

Studia di contenere l'insegnamento delle fanciulle ne' limiti utili alle arti e a' mestieri, che devono di poi formare il loro sostentamento; indaga specialmente sulle inclinazioni, verso cui le fanno tendere gli studi, ne' quali sono avviate, e suggerisce i mezzi di impedire il meglio possibile ch'esse deviino dall'amore, all'operosità e al lavoro.

Cerca insomma che il cuore delle fanciulle sia formato in modo a renderle buone ed educate mogli, e solerti madri di famiglia.

Delibera sovra ogni altro oggetto a lui demandato dal presente regolamento, o che il sovrintendente sottomette alla sua discussione.

Art. 100. In fin d'anno stende una dettagliata relazione di quanto ha durante il medesimo operato, richiamando all'attenzione del Consiglio comunale i provvedimenti a prendersi al miglior andamento e all'incremento dell'istituto.

Questa relazione è rassegnata al sindaco entro il mese di settembre, assieme ai rapporti annuali del direttore delle scuole maschili e della direttrice maestra, per essere sottoposta al Consiglio comunale.

### Sezione V. — *Del direttore delle scuole.*

Art. 101. Il direttore delle scuole maschili ne ha il governo, e vigila sul buon ordine delle medesime, esercita le attribuzioni che gli conferisce il presente regolamento, riceve le istruzioni del soprintendente per qualunque

Digitized by Google

misura sì ordinaria che urgente, che egli adotta e provvede all'amministrazione economica di dette scuole nel modo prescritto alla sezione quarta del capo ottavo.

Art. 102. Al compiersi d'ogni anno scolastico farà un rapporto generale e circostanziato intorno agli studi, e rassegna le sue proposizioni al sovrintendente per essere sottoposte alle deliberazioni del Consiglio comunale, previe quelle del Consiglio d'istruzione.

Art. 103. Il direttore è supplito da un professore a quest'oggetto destinato dal Consiglio comunale.

### Sezione VI. — *Del rettore.*

Art. 104. Il rettore ha il governo e la vigilanza dei convitti. Deve essere sacerdote e dire la Messa giornalmente nell'oratorio de' medesimi, a cui nei dì festivi intervengono esclusivamente le convittrici colle allieve esterne; tanto alle une quanto alle altre spiega ne' dì festivi il Vangelo, e dà la benedizione.

Art. 105. Egli è inoltre professore d'istruzione religiosa, e dà agli allievi interni ed esterni le lezioni catechistiche, e di Storia Sacra già da questo regolamento prescritte.

Art. 106. Esercita sotto la dipendenza del soprintendente le attribuzioni che gli vengono date dal presente regolamento; al medesimo si rivolge per qualunque misura sì ordinaria che urgente che gli accade di adottare, e provvede all'amministrazione economica de' convitti nel modo prescritto alla sezione del capo ottavo.

### Sezione VII. — *Del direttore spirituale.*

Art. 107. Il direttore spirituale sarà uno de' più specchiati sacerdoti, egli amministra le cure spirituali agli alunni ed abitanti ne' convitti; ne' dì festivi dice la Messa nell'oratorio de' medesimi, spiega il Vangelo, e dà la benedizione agli allievi esterni ed interni maschi, e in caso d'impedimento del rettore dice la Messa anche nei giorni non festivi nel detto oratorio.

Art. 108. La qualità del direttore spirituale è incompatibile con qualunque altra attribuzione nell'istituto fuori delle sovra indicate.

### Sezione VIII. — *Del conservatore del gabinetto tecnologico e della biblioteca.*

Art. 109. Il conservatore del gabinetto tecnologico e della biblioteca custodisce i libri, le stampe, i disegni che si conservano nella biblioteca, e ne tiene esatto elenco. Custodisce pure le macchine, gli apparati e le altre produzioni che appartengono al gabinetto tecnologico.

Art. 110. Propone al direttore gli acquisti che possono essere necessari ed utili per fornire la biblioteca o il gabinetto a dovere.

Art. 111. Ritira dai professori la ricevuta di quei libri, stampe, disegni, macchine od altro, che i medesimi richiedessero per uso delle scuole e ne cura la restituzione.

### Sezione IX. — *Del medico e del chirurgo.*

Art. 112. Sono addetti ai convitti ed alle scuole un medico ed un chirurgo nominato dal Consiglio comunale.

Le due attribuzioni potranno essere riunite in un solo individuo qualora sii medico-chirurgo.

Art. 113. Il medico ed il chirurgo sono tenuti alla cura di tutti gli abitanti dei due convitti ed a prestarsi ad ogni semplice invito per la cura momentanea di allievi od allieve esterne, che trovandosi alla scuola n'avessero bisogno.

Art. 114. Una volta al mese il medico ed il chirurgo, nel giorno all'uopo prestabilito dal sovraintendente, visiteranno tutti gli allievi e le allieve tanto interne che esterne, suggerendo quanto generalmente o individualmente può contribuire alla conservazione o miglioramento di loro salute.

### Sezione X. — *Dei professori e dei maestri operai.*

Art. 115. Ogni professore fa la scuola nelle ore prescritte dal regolamento speciale della medesima, tiene nota dei portamenti degli allievi od alunni, ed eseguisce, in quanto lo concerne, il presente regolamento colla maggiore esattezza.

Art. 116. Provvede alla disciplina della propria scuola per cui è rivestito dal potere discrezionale necessario a mantenere l'ordine, la quiete e la decenza; prende le opportune intelligenze col direttore e provoca col suo mezzo gli ordini del soprintendente.

Art. 117. I due articoli precedenti sono applicabili a maestri operai stabiliti nell'istituto, o specialmente designati dal direttore in città.

Art. 118. I maestri operai nella città semplicemente approvati dal direttore rendono pure conto a questi dei portamenti e del profitto degli allievi e ne fanno nota mensile sulla matricola dei medesimi.

Art. 119. Niun professore può tralasciare la scuola se non in caso di malattia o d'altro legittimo impedimento notificati al direttore delle scuole. In questi casi lo stesso professore provvede a farsi supplire coll'approvazione del soprintendente.

Art. 120. Il precedente articolo s'applica anche ai maestri operai.

Art. 121. Ogni professore, compila, o adotta un trattato teorico elementare scritto, il quale riveduto dal Consiglio d'istruzione, o anche da apposita Commissione per essere esposto dev'essere definitivamente approvato dal Consiglio comunale.

### Sezione XI. — *Dell'assistente al convitto maschile.*

Art. 122. L'assistente al convitto maschile desina e cena coi convittori, dorme nella loro camerata, li accompagna alla chiesa e al passeggio, invigila quando fanno colazione e si ricreano, esige a suo tempo l'osservanza dei debiti atti di religione, sempre quella delle regole del buon costume, della pulitezza e dell'urbanità. Invigila eziandio perchè gli alunni attendano

Digitized by Google

con diligenza alle scuole ed alle officine, tiene nota di ogni mancanza o trasgressione, e ne riferisce settimanalmente al rettore; nei casi urgenti provvede e ne fa rapporto immediato.

### Sezione XII. — *Della maestra direttrice delle scuole e del convitto femminile.*

Art. 123. La maestra direttrice istruisce tanto le alunne che le allieve esterne, assiste alle loro lezioni, tiene nota dei portamenti delle medesime, e ne riferisce al rettore ogni settimana, eccetto nei casi urgenti, nei quali provvede e riferisce tosto.

Art. 124. Viene la maestra direttrice sussidiata dalle due maestre e dall'assistente, ed ha cura fra le stesse alunne di predisporne alcuna a quest'ufficio.

Art. 125. La maestra direttrice ha una camera cubiculare a parte, ma desina e cena colle alunne, le accompagna alla chiesa ad al passeggio, e invigila la colazione, e quella del buon costume, della pulitezza e dell'urbanità.

Art. 126. Si riconoscono dalla maestra direttrice o da chi ne fa le veci le provviste giornaliere che si fanno dalla cuciniera per i convitti.

### Sezione XIII. — *Delle maestre e delle assistenti.*

Art. 127. Le maestre hanno a riguardo dell'istruzione delle allieve e dell'assistenza alle loro lezioni l'eguale ufficio della maestra direttrice da cui dipendono, e alla quale riferiscono.

Attendono poi particolarmente all'insegnamento dei lavori femminili, nei quali esse devono essere sovra tutto istrutte.

Art. 128. Le maestre sono sussidiate dall'assistente interna in tutte le loro incumbenze e dalle esterne a riguardo delle scuole teoriche e pratiche.

Art. 129. Tanto le maestre, quanto le assistenti devono essere nubili o vedove senza figli, di buona educazione, dell'età non minore d'anni diciotto, nè maggiore di trentacinque.

Art. 130. Le maestre e l'assistente interna hanno alloggio e vitto gratuito nel convitto. Dormono però e mangiano colle alunne e le accompagnano alla chiesa ed al passeggio, e invigilano la ricreazione, l'osservanza degli atti di religione e quella del buon costume, della pulitezza e dell'urbanità.

Art. 131. Le assistenti esterne sono stipendiate od onorarie.

Le stipendiate non eccederanno mai il numero strettamente necessario al lodevole andamento delle scuole.

Il numero delle onorarie è lasciato alla discrezione del Consiglio comunale sulla proposta del sovrintendente.

Il servizio prestato dall'assistente onoraria non dà per sè solo dritto a divenire assistente stipendiata.

Art. 132. Le maestre e le assistenti sussidiano poi individualmente la maestra direttrice in quelle speciali imcumbenze che ad esse crederà di affidare.

Digitized by Google

Art. 133. La più anziana di nomina fra le maestre fa le veci di maestra direttrice in caso di sua malattia o di sua assenza.

Sezione XIV. — *Dei servienti alle scuole ed ai convitti.*

Art. 134. Il bidello delle scuole le apre e chiude a tempo debito, ne conserva le chiavi, le tiene pulite ed aereate, invigila perchè non siano deteriorati i mobili, ed ubbidisce al direttore ed ai professori. Durante il tempo delle scuole non abbandona il suo posto se non per eseguire alcun ordine del direttore o dei professori.

Art. 135. È supplito dal portinaio in caso di legittimo impedimento.

Art. 136. Il portinaio tiene sempre chiusa la porta dei convitti, ne custodisce le chiavi, non accorda l'uscita degli abitanti dei convitti senza permissione del rettore, da cui unicamente dipende, nè l'entrata ad alcuno estraneo, nè l'introduzione o l'esportazione di alcuna roba sia commestibile o no senza la stessa permissione. Eseguisce in quanto lo concerne le disposizioni del capo antecedente, sezione terza.

Art. 137. Non si allontana mai dalla sua camera senza lasciarvi alcuno che lo supplisca. In caso di bisogno e con partecipazione del rettore si vale di persona da questi designata.

Art. 138. La cuciniera e la servente dipendono dalla direttrice e non escono dal convitto senza il permesso della medesima.

Art. 139. Dovranno la cuciniera e la servente prestarsi a tutte le occorrenze anche in caso di malattia di alcun abitante dei convitti, e fare tutti i lavori che verranno loro comandati dalla maestra direttrice o da chi ne farà le veci.

Sezione XV. — *Della nomina e rimozione degli impiegati e servienti.*

Art. 140. La nomina di tutti gli impiegati nelle scuole e nei convitti, e quella dei servienti appartiene al Consiglio comunale.

Art. 141. Quelle però di professore nelle scuole teoriche saranno conferite per pubblico concorso, al quale saranno ammessi anche i non regnicoli, purchè consti della loro moralità, e siano italiani; ma non sarà vietato in mancanza di aspiranti italiani abbastanza capaci d'ammettere anche persone di altra nazione, oppure di preferirle, qualora siano di eminente capacità e decisamente superiore a quella d'ogni altro aspirante.

Art. 142. Gli aspiranti al concorso, di cui nel precedente articolo, saranno invitati con pubblico e circostanziato avviso da essere inserto anche nella gazzetta piemontese: dovranno dar saggio della loro capacità avanti la Commissione, che sarà a quest'oggetto nominata dall'amministrazione civica anche fuori del suo seno e che ne farà alla medesima la relazione da essere letta e discussa nella tornata in cui avrà luogo la nomina.

Art. 143. La nomina del direttore delle scuole maschili, del rettore, del direttore spirituale, del conservatore del gabinetto tecnologico, dell'assistente al convitto maschile, dei maestri operai, della maestra direttrice, delle maestre, delle assistenti alla scuola di disegno si propone all'amministrazione comunale dal sovrintendente, unendovi l'avviso del Consiglio d'istruzione.

Digitized by Google

Art. 144. La proposizione dei servienti addetti alle scuole dovrà essere accompagnata dall'avviso del rettore e della direttrice; quella dei servienti addetti al convitto dall'avviso del rettore.

Art. 145. Anche il licenziamento di qualunque impiegato o di qualunque inserviente spetta al Consiglio comunale.

Art. 146. Il soprintendente proporrà la rimozione e dovrà accompagnarla dell'avviso dell'impiegato, da cui la persona da rimoversi dipende, dell'esposizione delle cause che necessitano tale misura, e della difesa o delle scuse che avrà presentato l'imputato sulla comunicazione delle accuse contro di lui elevate.

A riguardo però del personale insegnante dovrà essere sentito prima l'avviso del Consiglio d'istruzione.

Art. 147. In casi gravi potrà ordinarsi la sospensione immediata dal soprintendente di qualunque impiegato o serviente, e quanto ai servienti anche dal direttore o dalla direttrice delle scuole o dal rettore secondo la rispettiva dipendenza, ma si dovrà subito procedere per la rimozione definitiva a termine dei precedenti articoli.

Art. 148. Quando il Consiglio comunale giudicasse che non vi ha luogo che a sospensione semplice, questa non potrà durare più di tre mesi e lo impiegato o serviente sarà, durante la sospensione, supplito a sue spese da persone designate dal soprintendente.

## CAPO QUINTO.

### DELL'AMMESSIONE DEGLI ALLIEVI ESTERNI E DEGLI ALUNNI.

#### Sezione I. — *Dell'ammessione degli allievi esterni.*

Art. 149. Alla scuola pei maschi è ammesso un numero indeterminato di allievi esterni, purchè abbiano le qualità necessarie per essere ricevuti.

Art. 150. Le qualità richieste per essere ricevuto alle scuole maschili come allievo esterno sono:

1° Essere abitante nella città di Novara, suoi sobborghi e frazioni comunali;

2° Aver nove anni compiti;

3° Appartenere a famiglia onesta;

4° Essere stato vaccinato o aver subìto il vaiuolo naturale;

5° Avere una costituzione fisica senza difetti, i quali rendano inabili al lavoro;

6° Essere d'indole docile e rispettoso ed essere stato indiritto alla pratica dei doveri religiosi ed educato a buoni e morali esempi;

7° Aver compiuto il corso delle scuole elementari inferiori;

8° Dare saggio in un privato esame avanti due professori dell'istituto a ciò destinati dal direttore della capacità di applicarsi con profitto al corso teorico pratico.

Art. 151. De' precedenti requisiti dovrà risultare quanto al primo e secondo dalla fede di nascita e dall'attestato del sindaco che l'individuo abita nel territorio della città; quanto al terzo e sesto, da attestato del parroco

vidimato dal sindaco, il quale attesti di conformità del parroco per cognizione propria od informazione presa; quanto al quarto e quinto da certificato chirurgico; quanto al settimo da attestato di maestro approvato.

Art. 152. I giovinetti dell'orfanotrofio Dominioni, dell'ospedale maggiore e di altri pubblici stabilimenti giustificano esclusivamente le qualità recate dai numeri 2, 4, 5 e 7 dell'articolo 150 cogli attestati di nascita o equipollenti di un medico o di un chirurgo addetto agli stabilimenti e di maestro approvato, e sono anch'essi tenuti a dare saggio prescritto al numero 8 dell'articolo 150 suddetto.

Art. 153. Le domande per l'ammessione sono indirette al direttore delle scuole, il quale, concorrendovi gli altri requisiti, fa procedere al prescritto esame privato e le trasmette col risultamento del medesimo al soprintendente.

Art. 154. Le ammessioni sono pronunciate dal Consiglio d'istruzione sulla proposta del soprintendente. Questi però non potrà mai tralasciare di presentare la domanda al Consiglio d'istruzione anche quando egli sia di avviso contrario.

Art. 155. Quando il direttore od il soprintendente non dessero corso ad una domanda, l'interessato si rivolgerà al Consiglio comunale, il quale provvederà.

Art. 156. Se l'ostacolo della ammessione provenisse da cattivo esito dell'esame, potrà l'aspirante essere ammesso dal soprintendente a rinnovarlo.

Art. 157. Gli allievi esterni quando siano ammessi alle scuole sono muniti di una matricola annuale, in cui, oltre il nome, cognome, età, paternità e domicilio, saranno indicate le scuole tecniche e le officine cui sono applicati, e di mese in mese eziandio le note di diligenza o negligenza che avranno.

Art. 158. L'allievo esterno per continuare il corso delle scuole dovrà esibire al direttore la matricola dell'anno antecedente e sovra visione della medesima gli verrà rilasciata quella del secondo anno e così successivamente sino al termine del corso.

Art. 159. Terminato il corso prescritto verrà rilasciato a ciascun allievo esterno un attestato del Consiglio d'istruzione controssegnato dal direttore concernente il profitto teorico e la morale condotta dell'allievo medesimo, e nel quale sarà sommariamente indicato l'esito degli esami annuali.

Art. 160. I gradi del profitto e della condotta da specificarsi nell'attestato, di cui nel precedente articolo saranno tre: mediocre, buono, lodevole.

Art. 161. Alle scuole femminili sarà pure ammesso un numero indeterminato di allieve esterne purchè abbiano le qualità necessarie per essere ricevute.

Art. 162. Le femmine per essere ricevute come esterne alle scuole dovranno far fede dei requisiti accennati all'articolo 150, avere l'età non maggiore di anni dodici, ed inoltre sapere discretamente cucire e far calze.

Art. 163. Si applicano anche alle femmine le prescrizioni contenute negli articoli 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 e 160, eccetto che nella matricola a vece dell'officina saranno indicati i lavori femminili di cui si occupano nell'anno, e la domanda di ammessione sarà rivolta alla maestra direttrice delle scuole, la quale concorrendovi gli altri requisiti, fa pro-

Digitized by Google

cedere al prescritto esame privato e la trasmette col risultamento del medesimo al soprintendente.

Art. 164. Tanto i maschi che le femmine non saranno ammessi alle scuole se non in principio dell'anno scolastico.

Art. 165. Potranno essere ammessi allievi alle scuole maschili del secondo e del terzo anno anche senza aver fatto il primo o secondo anno di corso nell'istituto; però dovranno sostenere un esame sulle materie d'insegnamento del corso, o de'corsi precedenti.

Alle scuole del quarto anno non si ammetteranno allievi che non abbiano fatto il terzo nell'istituto.

Art. 166. Gli allievi esterni potranno essere ammessi, così essi richiedendo, alle sole scuole teoriche; dovranno però frequentare secondo i diversi corsi tutte le obbligatorie dei corsi stessi, e tali intendendosi le comprese nell'insegnamento dei primi tre anni, o le altre degli ultimi tre anni, salvo a prescegliere fra la chimica, la fisica e la meccanica.

Art. 167. Non sarà ammesso alcuno a frequentare le sole officine, salvo il caso in cui abbia già compiuto il corso delle scuole teoriche.

Art. 168. Alla scuola di disegno si potranno ammettere in ogni epoca dell'anno allievi estranei all'istituto, i quali vogliano esclusivamente applicarsi alla medesima.

Alle scuole degli elementi di fisica e chimica generale, di chimica e fisica applicata, e di meccanica sono ammessi in luogo separato anche semplici uditori.

Art. 169. Le femmine potranno essere ammesse alle scuole del secondo e del terzo anno, purchè non eccedano gli anni dodici e tredici, e sostengano un esame sulle materie d'insegnamento dell'anno o degli anni precedenti di corso.

Art. 170. L'ammessione delle femmine è per seguire o proseguire l'intiero corso teorico-pratico e alle loro scuole non saranno ammessi uditori.

Art. 171. Il passaggio da un corso all'altro è determinato dal risultato degli esami, che si dovranno sostenere da tutti gli allievi al termine di ogni anno.

Art. 172. Nessun allievo potrà rimanere più di due anni in una stessa classe, se non per causa di prolungata malattia.

### Sezione II. — *Dell'ammessione degli alunni.*

Art. 173. Chi aspira ad esser accolto come alunno in uno dei convitti, dovrà far constare dei requisiti richiesti all'articolo 150 nel modo prescritto al successivo articolo 151, ed inoltre dovrà presentare un attestato di povertà del parroco vidimato dal sindaco, che attesti di conformità per cognizioni proprie od informazioni prese.

Non potranno però essere maggiori d'anni dodici e dovranno essere nativi della città e provincia di Novara.

Art. 174. Le domande per l'ammessione sono indirette al rettore dei convitti, il quale, concorrendovi gli altri requisiti, le invia al direttore o alla direttrice delle scuole.

Art. 175. Il direttore o la direttrice ricevendo dal direttore le domande

Digitized by Google

di cui all'articolo precedente, fa procedere al prescritto esame privato, e le rimette col risultamento del medesimo al soprintendente.

Art. 176. Le ammessioni sono pronunciate dal Consiglio comunale sulla proposta del sovrintendente, il quale non dovrà mai tralasciare di presentare al Consiglio la domanda anche quando egli sia d'avviso contrario.

Art. 177. Quando non si desse corso ad una domanda avrà luogo il disposto dell'articolo 155.

Art. 178. Fra più aspiranti sarà preferito il più povero; fra gli egualmente poveri chi avrà seguìto con lode un anno almeno le scuole teoriche e praticate come allievo esterno, o si sarà distinto in altre pubbliche scuole, o chi apparirà più istrutto e fra gli egualmente istrutti il più provetto.

### Sezione III. — *Dell'ammessione delle cittadine ricoverate.*

Art. 179. Le cittadine che aspirano ad essere ricoverate come all'articolo 62, dovranno presentare la loro dimanda al rettore corredata dalla fede di nascita, da quella del medico o chirurgo dell'istituto che certifichino essere le medesime esenti da morbi inveterati od incurabili, e dall'attestato del parroco e del sindaco della civiltà della loro nascita conformemente all'articolo 65 e della loro morigeratezza.

Art. 180. Il rettore, quando gli viene presentata la dimanda di cui nell'articolo precedente, la rimette col suo voto e con quella della direttrice del convitto, voluto dall'articolo 64, al soprintendente.

Art. 181. Il soprintendente, ricevendo la detta domanda, assume circostanziate informazioni tanto sulla morigeratezza della aspirante, quanto sulla sua capacità.

Art. 182. Quando il soprintendente riceve una domanda corredata, siccome prescrivono i precedenti articoli, fa procedere all'esame sulla capacità della aspirante avanti al Consiglio d'istruzione.

Il processo verbale di questo esame si trasmette al soprintendente.

Art. 183. Corredata la domanda anche dal processo verbale dell'esame, il soprintendente la propone al Consiglio comunale, pronuncia sull'ammessione o sul rifiuto.

Art. 184. Una domanda rifiutata non può essere riproposta.

Art. 185. Ove il rettore od il soprintendente non dessero corso ad una domanda, l'aspirante si rivolgerà al Consiglio comunale, che provvederà.

## CAPO SESTO.

### DOVERI DEGLI ALLIEVI ESTERNI ED ALUNNI.

### Sezione I. — *Doveri degli allievi esterni.*

Art. 186. Saranno gli allievi esterni tenuti di frequentare diligentemente le scuole o le officine, cui saranno annualmente addetti, nell'orario prescritto; dovranno inoltre essere decentemente vestiti, essere sommamente puliti della persona, comportarsi con docilità, con rispetto verso i superiori, con urbanità e cordialità verso i compagni, e parlare la lingua italiana.

Digitized by Google

Art. 187. Non potranno nell'orario prescritto abbandonare la scuola o l'officina senza licenza del professore, o del maestro operaio, o di chi ne fa le veci.

Art. 188. Dovranno adempiere esattamente i doveri di religione loro prescritti dal presente regolamento, ed affinchè ne consti, il direttore spirituale od il rettore ne farà l'opportuna indicazione sulla matricola di cui è munito l'allievo.

Art. 189. Subiranno un esame annuale per le scuole teoriche, il quale verserà sempre anche sull'istruzione religiosa.

Art. 190. Rispetto alle scuole pratiche, dovranno i maschi, in capo all'anno, riportare un favorevole attestato dal maestro operaio da cui dipendono, e le femmine dalla direttrice.

### Sezione II. — *Doveri degli alunni.*

Art. 191. È comune agli alunni il disposto dagli articoli 186, 187, 189 e 190.

Art. 192. Gli alunni maschi, oltre le scuole teoriche, frequenteranno l'officina secondo l'arte cui si sono dedicati.

Art. 193. Se taluno di detti alunni non fosse in grado di poter applicare il tirocinio ed all'esercizio delle arti, sarà occupato al servizio della contabilità e dell'amministrazione dell'istituto.

Art. 194. Gli alunni assisteranno ogni mattina alla santa Messa nell'oratorio privato dell'istituto, e nelle domeniche e nelle feste di precetto, assieme agli allievi esterni, alla spiegazione del Vangelo, all'istruzione catechistica ed alla benedizione del santissimo Sacramento.

Art. 195. Adempieranno agli ulteriori doveri ed atti religiosi ordinati dal regolamento interno.

Art. 196. Ciascuno ravvierà il proprio letto, concorrerà alla pulizia dei locali e si presterà a quei servigi che si richiederanno per l'ordine e per l'andamento del rispettivo convitto.

Art. 197. L'assistente nel convitto dei maschi, la direttrice, le maestre, le assistenti e le cittadine ricoverate promuoveranno coll'esempio l'adempimento dei doveri prescritti agli alunni nei precedenti articoli.

## CAPO SETTIMO.

### DISCIPLINE D'INCORAGGIAMENTO E DI PUNIZIONE PER GLI ALLIEVI ESTERNI E PER GLI ALUNNI.

### Sezione I. — *Discipline d'incoraggiamento e di punizione per gli allievi esterni.*

Art. 198. Ogni trimestre il direttore delle scuole e la direttrice maestra riconosceranno il profitto degli scolari ed i metodi d'insegnamenti dei professori e delle maestre, e ne informeranno il soprintendente col mezzo di rapporto da subordinarsi al Consiglio d'istruzione.

Art. 199. Nella prima quindicina di agosto tutti gli allievi interni ed esterni

subiranno un esame privato su tutte le materie insegnate durante l'anno alla presenza del Consiglio d'istruzione.

Art. 200. Questi esami verseranno tanto sulla parte teorica quanto sulla pratica, eseguendo qualche lavoro d'arte dato dagli esaminatori.

Nello stesso mese gli allievi daranno un saggio pubblico ugualmente teorico pratico. Se non che per la parte pratica saranno esposti lavori fatti nell'anno, intorno ai quali diranno il metodo adottato per eseguirli, e le ragioni del medesimo.

A questo saggio saranno dal sindaco, di concerto col soprintendente, invitate le primarie autorità civili, militari ed ecclesiastiche.

Il pubblico è ammesso nella sala del saggio.

Art. 201. Gli allievi esterni che durante l'anno avranno adempito i loro doveri e si saranno distinti nella condotta, nello studio e nell'applicazione all'arte che avranno scelta, verranno premiati a spese della città.

Art. 202. I premi saranno tre e saranno accompagnati da apposito certificato il quale porti anche l'effigie della benemerita contessa Bellini.

Art. 203. Degli allievi che sebbene non abbiano ottenuto il premio, pure si sono distinti, sarà fatta menzione onorevole all'occasione della distribuzione dei premi.

Art. 204. La distribuzione dei premi seguirà immediatamente dopo il saggio per mano del sindaco. In quest'occasione il soprintendente, od il direttore, od uno dei professori legge un discorso allusivo, preferendo per tema la vita e l'elogio di qualche artista, o di qualche personaggio utile alla società.

I nomi degli scolari premiati saranno pubblicati colle stampe.

Art. 205. Ai premiati si avrà un riguardo particolare dal Consiglio comunale qualora siano nel caso di aspirare ad un posto nel convitto dei maschi, od in quello delle femmine.

Art. 206. A chi ottenesse più di tre premi durante il corso teorico-pratico, purchè sul novero dei premi ottenuti si trovi quello dell'ultimo anno, sarà, se maschio, somministrata dalla città la somma di L. 150 per provvedersi gl'istrumenti dell'arte che avrà appresa, e se femmina, quella di lire 100 per fare la stessa provvista o per dote.

Art. 207. Gli allievi premiati, e tra essi quelli che avranno ottenuti più di tre premi, saranno preferti negl'impieghi vacanti all'istituto che fossero loro adattati.

Art. 208. Gli allievi che mancassero ai doveri prescritti saranno ammoniti e corretti dal professore o maestro operaio, dalla maestra direttrice, dalle maestre e dalle assistenti, alla cui amorevole discrezione è rimessa questa parte importante dell'educazione.

Art. 209. Delle ammonizioni e correzioni cui darà luogo un allievo se ne terrà nota affissa nella scuola od officina. Queste note si compenseranno con quelle di diligenza, che saranno parimente affisse.

Art. 210. Qualora un allievo perturbi la scuola od officina in modo grave, se ne darà tosto avviso ai parenti o tutori perchè uniscano le ammonizioni proprie onde riaverlo a bene. Se queste perturbazioni si replicheranno, l'allievo sarà espulso, datone avviso ai parenti o tutori.

Art. 211. La negligenza a frequentare le scuole e le officine sarà pure denunziata ai parenti o tutori, e potrà dar luogo eziandio all'espulsione.

Digitized by Google

Sarà lo stesso per qualunque parola od atto contrario al buon costume, e se si verrà a discoprire che un allievo esterno tenga una cattiva condotta.

Art. 212. L'insubordinazione al direttore, ai professori ai maestri operai, alla maestra direttrice, alle maestre ed agli assistenti ed a chi ne farà le veci, sarà punita con quei mezzi discrezionali che il direttore o la direttrice ravviseranno opportuni, e la pena potrà estendersi all'espulsione.

Art. 213. Potranno incorrere nella pena dell'espulsione gli allievi che non adempiano al prescritto dall'articolo 188, o che nell'esame annuale non diano sufficiente saggio di profitto, o che non avranno riportato l'attestato favorevole dal maestro operaio.

Art. 214. L'espulsione non si pronuncierà se non dal Consiglio d'istruzione sopra rapporto del soprintendente, il quale dovrà anche presentare al medesimo il voto del direttore, della direttrice, del professore e del maestro operaio o delle maestre e delle assistenti da cui dipende l'allievo.

Art. 215. L'allievo espulso non potrà essere riammesso se non dal Consiglio d'istruzione, sopra rapporto del soprintendente, quando si diano dall'allievo prove sufficienti di emendazione e speranza di buona condotta.

Art. 216. I guasti e danni che verranno dati dagli allievi, sia nelle scuole, come nelle officine, saranno tenuti in nota e compensati a suo tempo sul guadagno dei medesimi.

Sezione II. — *Discipline d'incoraggiamento e di punizione per gli alunni.*

Art. 217. Le disposizioni degli articoli 201, 202, 203, 204, 205, 206 e 207 sono comuni agli alunni.

Art. 218. Sono pure comuni ai medesimi quelle degli articoli 208, 209 e 216. Per le mancanze commesse in convitto sono ammoniti e corretti rispettivamente dall'assistente e dalla maestra direttrice, che ne terranno nota e ne riferiranno al rettore.

Art. 219. Sono lasciati alla prudenza del rettore tutti quei mezzi discrezionali che giudicherà convenienti a correggere gli alunni pei quali non valgono le ammonizioni e le correzioni dell'assistente o della direttrice.

Art. 220. I negligenti ed insubordinati che non siansi corretti, quelli che peccano contro il buon costume, i perturbatori, massime recidivi, saranno espulsi.

Art. 221. La pena di cui al precedente articolo non sarà irrogata se non dal Consiglio comunale sopra rapporto del direttore diretto al soprintendente ed accompagnato dal voto dell'assistente pei maschi, e della maestra direttrice per le femmine.

Art. 222. All'espulsione degli alunni non si procederà se non quando siano esauriti tutti i mezzi di correzione, e sia perduta ogni speranza che rinsaviscano.

Digitized by Google

## CAPO OTTAVO.

### DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUTO.

#### SEZIONE I. — *Dell'amministrazione generale.*

Art. 223. La soprintendenza, la direzione e l'amministrazione dell'istituto sono attributi che costituiscono il patronato della città di Novara e che appartengono esclusivamente al Consiglio comunale. Questo esercita tutti i diritti che gli sono riservati col presente regolamento, o per se stesso o per mezzo del soprintendente e degli altri impiegati, e provvede in qualsivoglia emergenza per la difesa, manutenzione, buon andamento e prosperità dello stabilimento, senza discostarsi dai principii fondamentali che adottò l'illustre fondatrice, nè dallo scopo che la medesima si è proposto.

Art. 224. L'amministrazione dell'istituto non potrà mai confondersi con quella della città, nè se ne potranno mai neppure momentaneamente divertire le rendite dall'uso cui furono dalla fondatrice e sono dal presente regolamento destinate.

Art. 225. Anche quando, per legati di privati o per liberalità del Consiglio comunale, ricevesse l'istituto qualsivoglia incremento di fabbrica, di scuole, di officine o di rendita, non potrà farsi immutazione al prescritto dal precedente articolo.

Art. 226. Il Consiglio comunale fa tenere il mastro ed i conti dell'amministrazione dal suo ragioniere, e fa eseguire la riscossione delle rendite ed i pagamenti senza spesa dell'istituto dal tesoriere nominato a termini delle vigenti leggi sui pii istituti.

Art. 227. Coll'opera del ragioniere civico sarà compilato un bilancio generale preventivo entro il mese di ottobre, ed un bilancio generale consuntivo entro il mese d'aprile di ogni anno; a quest'effetto gli sono rimessi i bilanci particolari delle scuole e dei convitti, ed il conto del tesoriere.

Art. 228. Nella compilazione di detti bilanci saranno rigorosamente osservate le norme di contabilità in vigore pei pii istituti, e saranno osservate tanto nella esazione delle rendite quanto nel pagamento delle spese.

Art. 229. Saranno tenute distinte le spese per le scuole da quelle dei convitti. Anche gli stipendi della direttrice maestra, delle maestre e delle assistenti apparterranno alle prime, riservate alle seconde quelle de' loro alimenti nel convitto femminile.

Fra le spese de' convitti saranno classificati gli stipendi del rettore, del direttore spirituale, del medico-chirurgo, e del portinaio, sebbene contribuiscano coll'opera loro anche alle scuole.

Art. 230. I mandati di pagamento si rilascieranno dal sindaco e saranno sempre vidimati dal segretario civico e dal ragioniere.

Art. 231. Occorrendo che pervenissero all'istituto nuove sostanze, si terrà per esse una scritturazione separata sinchè non sia seguita la loro liquidazione e riconosciuto l'ammontare effettivo delle rendite e de' pesi che vi fossero annessi. Si aprirà però sempre nel mastro una partita in cui figuri in cumulo l'attivo, e il passivo della nuova sostanza come risulterà dall'inventario od altro titolo.

Digitized by Google

SEZIONE II. — *Degli stipendi degl'impiegati e servienti.*

Art. 232. Le cariche di soprintendente, di direttore delle scuole e di membro del Consiglio d'istruzione sono essenzialmente gratuite.

Art. 233. Gli altri impiegati hanno i seguenti stipendi annui:

| | |
|---|---|
| Il rettore de' convitti. . . . . | L. 1,000 |
| Il professore di grammatica . . . . . | » 1,000 |
| Il professore di calligrafia aritmetica e contabilità . . . . | » 800 |
| Il professore di disegno. . . . . | » 1,200 |
| Il professore di geometria e meccanica . . . . . | » 600 |
| Il professore di fisica e chimica . . . . . | » 700 |
| Il professore de' diritti e doveri del cittadino, gratuita. | |
| L'assistente al convitto maschile . . . . . | » 300 |
| L'assistente alla scuole di disegno . . . . . | » 200 |
| La maestra direttrice del convitto femminile e delle scuole . | » 500 |
| Il preparatore addetto alla scuola di chimica e fisica . . . | » 150 |
| Due maestre, caduna. . . . . | » 300 |
| L'assistente. . . . . | » 150 |
| Il direttore spirituale. . . . . | » 150 |
| Il medico . . . . . | » 80 |
| Il chirurgo . . . . . | » 60 |

Art. 234. Il conservatore del gabinetto tecnologico ed i maestri operai delle officine annessi ai convitti potranno ricevere un annuo stipendio, od una gratificazione da stabilirsi dal Consiglio comunale sovra proposizione del soprintendente col voto del Consiglio d'istruzione.

Art. 235. Il rettore non ha oltre allo stipendio che l'alloggio nell'istituto; ai propri alimenti, indumenti e servigi provvede del suo.

Art. 236. La maestra direttrice delle scuole del convitto femminile, le maestre e l'assistente, e l'assistente del convitto de' maschi hanno l'alloggio e il vitto dall'istituto per il tempo in cui stanno aperti i convitti.

Art. 237. I servienti sono salariati come segue:

| | |
|---|---|
| Il bidello delle scuole . . . . . | L. 360 |
| Il portinaio oltre l'alloggio . . . . . | » 180 |
| Gli uffici di bidello e di portinaio potranno essere cumulati su di una sola persona. In questo caso il salario per entrambi gli uffici sarà ridotto, oltre l'alloggio, a . . . . . | » 400 |
| La cuciniera, oltre il vitto e l'alloggio. . . . . | » 120 |
| La servente, oltre il vitto e l'alloggio . . . . . | » 96 |

Art. 238. L'alloggio ed il vitto si intendono per il tempo in cui stanno aperti i convitti.

Art. 239. Gli stipendi saranno pagati mensilmente e saranno spediti i mandati nelle forme prescritte, ma quelli del personale delle scuole ed officine, devono essere vidimati dal direttore, e quelli del personale de' convitti dal rettore.



Digitized by Google

### Sezione III. — *Delle gratificazioni e pensioni di riposo per gl'impiegati e servienti.*

Art. 240. Gl'impiegati ed i servienti dell'istituto sono equiparati agl'impiegati e ai servienti comunali per le gratificazioni e pensioni di riposo. Avranno quindi dall'istituto per sè e per la loro famiglia quel trattamento cui han diritto ne' determinati casi sull'erario comunale gl'impiegati, u servienti comunali che cessano dal servizio.

### Sezione IV. — *Amministrazione economica delle scuole e del gabinetto tecnologico.*

Art. 241. L'amministrazione economica delle scuole maschili e del gabinetto tecnologico coll'annessa biblioteca appartiene al direttore delle scuole che rassegna al soprintendente entro l'aprile per l'anno susseguente il conto preventivo delle relative spese. Egli provvede inoltre per la somministrazione dei libri elementari, u rende lo speciale conto, che concerne questo ramo, con espressa proibizione di farne un lucro a favore dell'istituto. Il progetto delle spese per il gabinetto tecnologico e la biblioteca sarà accompagnato dal voto del conservatore.

Art. 242. Il soprintendente sentito il Consiglio d'istruzione rimette il conto preventivo alla ragioneria civica colle sue osservazioni, perchè sia compreso nel conto presuntivo generale.

Art. 243. Per le spese fisse risguardanti le scuole, il sindaco rilascia a suo tempo il mandato a favore della persona contemplata nel bilancio preventivo. Le altre si ordinano di mano in mano dal direttore, il quale liquidata la nota o parcella, la trasmette al soprintendente. Questi la passa colle sue osservazioni alla ragioneria, ed il sindaco segna il mandato relativo se vi ha luogo.

Art. 244. Qualora una somma assegnata per uno speciale articolo sia esaurita e occorrano nuove spese della stessa specie, il direttore ne farà rapporto al soprintendente, perchè il Consiglio comunale possa provvedervi coll'approvazione superiore nei casi cui è necessario. Nei casi d'urgenza potrà sull'istanza del soprintendente provvedere il sindaco, dandone immediato ragguaglio al Consiglio nella prima tornata, onde colla sua deliberazione sia rassegnato, occorrendo, l'operato del medesimo all'approvazione superiore.

Lo stesso si praticherà quando occorrono spese straordinarie. Però tanto il Consiglio quanto il sindaco dovranno sempre indicare i mezzi coi quali si avrà da sopperire, o si sarà sopperito alla nuova spesa.

Art. 245. Il Consiglio comunale prescriverà l'esecuzione delle opere, u provviste in via d'appalto ogni volta che ne saranno suscettive.

Art. 246. Il direttore riceve per inventario generale in consegna tutti gli effetti mobili delle scuole.

La biblioteca ed il gabinetto tecnologico sono per lo stesso modo consegnati al conservatore, ma questo particolare inventario fa parte dell'inventario generale delle scuole.

Digitized by Google

Art. 247. Un doppio dell'inventario generale starà presso la ragioneria civica e l'altro presso il contabile.

Art. 248. In fine di ogni anno si procederà dal soprintendente, sussidiato dal ragioniere civico, o da quegli altri impiegati civici che occorreranno, in concorso del direttore e del conservatore, alla ricognizione dell'inventario generale a cui si aggiungerà la nota degli effetti provveduti durante l'anno.

Il soprintendente proporrà quindi al Consiglio comunale lo scaricamento di quelli che si riconosceranno consunti, e il caricamento al direttore ed al conservatore di quelli che saranno mancanti.

Art. 249. Il direttore ed il conservatore tengono in appositi registri nota esatta e progressiva di tutti gli oggetti che divengono fuor d'uso, che si guastano o si rompono, onde ottenerne lo scaricamento, e quando il guasto o la rottura si cagiona da una persona addetta all'istituto, o da un allievo, il direttore provvede perchè lo stabilimento sia risarcito dall'autore del fatto. Darà lo stesso provvedimento per il guasto e rottura di muri, inferriate, serramenti od altro infisso appartenenti all'istituto. Se però riconoscerà che il guasto o rottura dipendono da accidente incolpabile, ne farà rapporto immediato al soprintendente, col cui avviso potrà portare l'articolo in iscaricamento libero. Lo stesso avrà luogo, se non potrà riconoscere l'autore del fatto.

Art. 250. In fine d'ogni anno il direttore rassegna al soprintendente, che lo trasmette alla ragioneria civica, il conto consuntivo delle scuole, il processo verbale di ricognizione dell'inventario ed i registri di cui nel precedente articolo.

Art. 251. L'amministrazione economica delle scuole femminili appartiene alla direttrice-maestra, e sono ad essa pure applicabili gli articoli di questa sezione in quanto le possano convenire.

### Sezione V. — *Dell'amministrazione economica de' convitti.*

Art. 252. Il rettore rassegna nell'aprile d'ogni anno per l'anno seguente al soprintendente il conto preventivo delle spese che sono necessarie per la manutenzione dei convitti, ed il soprintendente la passa alla ragioneria civica colle sue osservazioni per essere compreso nel bilancio preventivo generale.

Art. 253. Per le spese fisse riguardanti i convitti, il sindaco rilascia a suo tempo i mandati a favore delle persone contemplate nel bilancio preventivo; per le altre spese rilascia i mandati a favore del rettore.

Art. 254. Si tiene dal rettore un registro regolare di tutte le spese giornaliere, corredato da quitanze esprimenti la data, il nome e cognome del percipiente e la causa del pagamento. Le spese minute sono giustificate con una tabella formata da quello che le ha eseguite. Il rettore non eseguisce perciò alcuna provvista, ma la ordina ad alcuna delle persone addette allo stabilimento, la quale dovrà firmare la tabella.

Nel detto registro è tenuto il rettore di annotare per giusta data l'ordine della provvista e il numero della tabella e quitanza che vi corrisponde.

Art. 255. Non può il rettore eccedere nelle spese la somma assegnata a

ciascuno degli articoli del conto previsto che lo riguarda, nè confondere quelle di un articolo colle altre.

Il sindaco non potrà rilasciargli i mandati contro questa regola, nè il tesoriere pagarli, a pena che non gli vengano ammessi in iscaricamento.

Art. 256. Al rettore non saranno dal sindaco rilasciati mandati se non per somme approssimativamente necessarie per un mese o due mesi al più.

Art. 257. Riceverà il rettore per inventario generale in consegna tutti gli effetti dello stabilimento, e destina in custodia dei medesimi sotto la sua responsabilità le persone addette allo stesso stabilimento che crederà più appropriate.

Art. 258. La guardaroba dei maschi e delle femmine sarà affidata alla maestra-direttrice, come all'articolo 76, ma sarà compresa nell'inventario generale.

Art. 259. Si eseguisce anche riguardo al rettore il disposto degli articoli 246 e 247.

Art. 260. Si procede in fine d'ogni anno in concorso del rettore e della maestra-direttrice come all'articolo 248 e se ne applicano ai medesimi le disposizioni.

Art. 261. Il rettore e la maestra direttrice eseguiscono eziandio per loro parte l'articolo 249.

Art. 262. Parimente in fine di ogni anno si procederà dal soprintendente, sussidiato come sopra in concorso col rettore, alla ricognizione dei combustibili e commestibili residuati sulle provviste dell'anno stesso per esaminare la giustezza del consumo, e dargli caricamento degli stessi residui.

Art. 263. Sarà dal rettore in fine d'ogni anno rassegnato al soprintendente, e da questi si trasmetterà alla ragioneria civica per essere compreso nel conto consuntivo generale, discusso ed approvato, se vi ha luogo, il conto delle spese annue corredato da due registri di cui agli articoli 254 e 262, dalle quitanze e tabelle prescritte e dal processo verbale di ricognizione dell'inventario.

### Sezione VI. — *Discussione ed approvazione dei bilanci generali preventivo e consuntivo.*

Art. 264. Il sindaco veglierà perchè i bilanci generali preventivo e consuntivo sieno compiuti, il primo entro il mese di ottobre ed il secondo entro il mese di aprile di ogni anno.

Art. 265. Egli li sottoporrà, con tutte le carte a corredo al Consiglio comunale nella tornata d'autunno il primo, ed il secondo in quella di primavera, o in una tornata straordinaria, accompagnando il preventivo d'una sua relazione, la quale discorrendo di que' bilanci materiali esponga coll'andamento economico anche l'andamento morale dell'istituto.

Art. 266. Il Consiglio nominerà una Commissione composta almeno di tre consiglieri, la quale esaminati i bilanci farà la sua relazione nella stessa tornata.

Art. 267. La deliberazione del Consiglio comunale, con cui verranno approvati i bilanci, farà cenno sommario delle diverse opinioni, che nella loro discussione si sono spiegate.

Digitized by Google

Art. 268. Approvata che sia dalla superiore autorità la mentovata deliberazione coi relativi bilanci, a cura del sindaco verrà fatto stampare e distribuire a tutti i capi di casa un compendio de' medesimi proceduto dalla sua relazione e da un estratto di quella della Commissione e della deliberazione comunale in quanto siano utili alla maggiore intelligenza dei bilanci compendiati.

## CAPO NONO.

### DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 269. Uno o più regolamenti disciplinari da proporsi dal Consiglio di istruzione, e da approvarsi dal Consiglio comunale provvedono per l'ordine interno delle scuole e degli studi e per quello dei convitti, per gli alimenti degli alunni e delle altre persone che avranno a riceverli, e recherà le istruzioni speciali per tutti gl' impiegati, onde assicurare viemmeglio l'osservanza del regolamento e raggiungere lo scopo di formare ben costumati ed abili artieri.

Art. 270. Vien raccomandato caldamente ad ogni impiegato d'inspirare e d'inculcare agli allievi e convittori l'amore della fatica e dell'ordine e l'utilità della temperanza, del risparmio e della pulitezza, e di sviluppare nei medesimi la naturale benevolenza, dirigendola a confortarli nell'adempimento dei loro doveri verso il Sovrano, i superiori e i concittadini.

Art. 271. La sostanza del presente regolamento non potrà mai essere variata, e le modificazioni aggiunte, che occorressero, non potranno farsi se non dal Consiglio comunale e coll' esaurimento delle formalità che fossero dalle leggi prescritte.

## CAPO DECIMO.

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 272. I professori attuali sono conservati, quando dichiarino di volersi uniformare alle nuove prescrizioni di questo regolamento.

Art. 273. I maggiori stipendi in corso per gl' impiegati e servienti dell'istituto che continuano in carica sono conservati.

Art. 274. La scelta di professori delle scuole teoriche non ancora attivate sarà fatta per la prima volta senza concorso per esame, ma la nomina sarà provvisoria almeno per un anno, dopo il quale potrà ogni professore provvisorio essere definitivamente confermato dal Consiglio comunale sulla proposta del soprintendente e col voto del Consiglio d' istruzione.

Art. 275. Per istabilire un turno nella scadenza dei due consiglieri comunali e dei due operai quali membri del Consiglio d' istruzione di cui all'articolo 92, scaduto il primo anno la sorte farà cessare un consigliere ed un operaio.

Art. 276. L'aprimento del convitto maschile è tenuto sospeso finchè non si saranno all'uopo adunati colle economie dell' istituto o in altra guisa i fondi necessari.

Art. 277. Il convitto femminile sarà riaperto col prossimo anno colle norme stabilite e nei sensi espressi dal presente regolamento.

Digitized by Google

La nomina del personale è fatta secondo il disposto degli articoli 143 e 144.

Art. 278. Al soprintendente col concorso del Consiglio d'istruzione è affidata l'attivazione del presente regolamento.

---

# LII

SOMMARIO DEL PRESENTE ALLEGATO.

§ 1. Supplica al Re di varie persone di Biella che domandano l'approvazione del regolamento della società per l'avanzamento delle arti, dei mestieri e dell'agricoltura della provincia di Biella. — § 2. Regolamento di cui sopra.

---

## § 1. — Supplica al Re per ottenere l'approvazione del regolamento della società per l'avanzamento delle arti, dei mestieri e dell'agricoltura della provincia di Biella.

*Sacra Real Maestà.* — Ad un principe, che per altezza d'animo e d'ingegno fa consistere la vera gloria nel riformare le leggi e nell'introdurre ne' suoi Stati i miglioramenti d'ogni maniera per cui si distinguono i paesi più inciviliti, non è mestieri che altri si trattenga a dimostrare quale e quanto pubblico vantaggio derivi dall'accrescimento dell'industria nazionale, e come il perfezionamento di questa sia sopra ogni altra cosa da essere fomentato e promosso.

V. M., sempre intenta a propagare ogni utile idea, non ha lasciato trascorrere occasione alcuna di beneficare i fortunati suoi popoli, ed ha sopratutto con magnanimo proponimento rimosso quegli ostacoli che le viete usanze di tempi troppo dai nostri dissimili opponevano al libero sviluppo delle forze della nazione.

Questo generoso esempio e questa magnanimità di pensieri non potevano non infondere l'ardore di progredire nei sudditi di V. M. e non animarli di una viva brama di giungere nell'umano incivilimento a quell'alto grado cui, per le antiche memorie e per la coscienza della propria attitudine, sono persuasi di poter giustamente aspirare.

Sire! Fra le provincie dei regi Stati che più vanno a gara a seguire l'impulso che dal provvido vostro governo vien loro dato, la provincia di Biella, non ultima per la sua industria in varii rami di manifatture, è profondamente convinta che, per viemmeglio assicurare i suoi progressi nelle arti e nei mestieri, le è d'uopo di unire alla pratica il sussidio dei principii scientifici, pei quali soli si può ottenere quella perfezione di prodotti e quell'economia nel produrre, senza di cui non si può resistere all'altrui concorrenza.

Digitized by Google

Così pure, rispetto all'agricoltura, in un territorio per la maggior parte montuoso e scarsamente dalla natura favorito, si doveva più che altrove sentire la necessità di rendere popolari quelle teorie che la sperienza ha mostrato essere indispensabili non che vantaggiose, e di diffondere quella sana istruzione che sola è capace di sradicare gli antichi pregiudizi da cui i contadini sono per lo più con loro danno dominati e diretti.

Quindi è nato fra i Biellesi un ardente desiderio di veder sorgere nella loro provincia una società d'incoraggiamento, alla foggia di quelle che in altre parti dello Stato già esistono, la quale abbia per istituto di provvedere per gradi al fomento delle arti, dei mestieri e dell'agricoltura, chiamando le scienze in suo aiuto, e valendosi di tutti quei mezzi che la protezione del Governo e il concorso de' privati le concederanno d'impiegare.

Quindi più di trecento sottoscrittori, fra i quali si gode di poter annoverare parecchi personaggi illustri di altre parti del regno, dando in breve spazio di tempo il loro nome alla futura società hanno palesato col fatto quanto questo voto sia universale e quanto il divisato stabilimento sia riputato importante per una provincia, la quale anzi tutto ripone nell'industria le sue migliori speranze.

Rimane, o Sire, che la suprema autorità dia vita ad un pensiero che la incoraggiante felicità dei tempi ha suggerito, e scenda a fecondare un germe che all'ombra protettrice del trono può crescere in alta pianta e largamente stendersi col tempo a beneficio di queste popolazioni non solo, ma eziandio a non lieve utilità dello Stato.

E però i sottoscritti, interpreti dei loro consoci e da essi unanimamente delegati, da lunga mano convinti che basta indicare un'utile istituzione a V. M., perch'ella ne accolga con favore la proposizione e volonterosamente si adoperi per promuoverla e mandarla ad effetto, ricorrono pieni di fiducia alla Maestà Vostra e, dinanzi al real trono prostrandosi, umilmente la supplicano di volere, per tratto di sua reale munificenza, approvare lo stabilimento di una società per l'avanzamento delle arti, dei mestieri e dell'agricoltura nella provincia di Biella, con degnarsi di munire della sua sovrana sanzione il qui annesso regolamento, e di dare quegli altri provvedimenti che le saranno più benevisi e nell'alta sua saviezza le parranno più opportuni.

E i sottoscritti e i loro mandanti, pieni di gratitudine, faranno voti per la conservazione dei preziosissimi giorni di V. M. e per una prospera continuazione del paterno e glorioso suo regno.

Che della grazia, ecc.

*I supplicanti*

Carlo Ferrero della Marmora — Canonico Giacomo Ardemo — Francesco Bella — Bullio Pietro Francesco — Canonico Pietro Coppa — Avvocato Stefano Germano — Bernardino Gromo medico — Rappis medico Giuseppe — Riccardi Giovanni Battista — Robiolio Giovanni Battista — Avvocato Giovanni Ubertalli — Cipriano Villani — Regis Giuseppe — Giovanni Battista Sella — Gaetano Demarchi — Alessandro Gromo di Ternengo — Ferdinando Avogadro di Colobiano e Carisio — Falletti di Barolo — Giuseppe Bilotti avvocato collegiato — Giuseppe Arnulfo membro segretario della Commissione provvisoria.

Digitized by Google

## § 2. — Regolamento fondamentale della società per l'avanzamento delle arti, dei mestieri e dell'agricoltura nella provincia di Biella.

### Capitolo I. — *Istituzione della società e suo scopo.*

1. Sono principali oggetti della società così il propagare quelle cognizioni che più sono utili alle arti, ai mestieri ed all'agricoltura, come il migliorare la condizione degli artefici, degli artigiani e dei cittadini della provincia.

2. Per giungere a questo scopo la società si propone principalmente:

Di provvedere gradatamente all'insegnamento gratuito del disegno, degli elementi della geometria e della chimica applicate alle arti, della meccanica, dell'agricoltura e dell'economia rustica;

Di aprire nella città di Biella una periodica esposizione dei prodotti sì naturali che industriali della provincia;

Di distribuire al tempo delle esposizioni quei premi che saranno giudicati necessari per l'incoraggiamento dei produttori;

Di mandare giovani a sue spese, o aiutati dalle sue sovvenzioni, a studiare le nuove scoperte riconosciute vantaggiose, perchè più facilmente si possano introdurre nella provincia;

Di stabilire, quando vi saranno i mezzi e l'opportunità, una cassa di risparmio.

3. Secondo l'ammontare dei fondi il Consiglio della società darà la preferenza a quelle parti d'insegnamento che si crederanno più utili: e, giusta le occorrenze, provvederà in tutto od in parte al mantenimento di allievi ed apprendenti, dove e presso chi stimerà opportuno per lo studio delle arti che saranno riconosciute più vantaggiose.

4. I fondi della società sono ricavati:

Dal contributo dei soci ordinari;

Dai doni che verranno fatti alla società;

Dal prodotto delle lotterie, che il Governo fosse per approvare, degli oggetti presentati alle esposizioni, donati alla società o da essa acquistati;

Dai proventi dei capitali e dei fondi fruttiferi che la società giungesse a conseguire.

5. La società è composta di soci ordinari, di soci nati e di soci onorari.

6. Sono soci ordinari i sottoscrittori i cui nomi sono contenuti nell'elenco alfabetico annesso al presente regolamento e quelli che, sottoponendosi agli oneri della società, vi daranno in avvenire il loro nome.

Appartengono alla classe dei soci ordinari i soci a vita di cui è parlato all'articolo 14.

7. Il numero dei soci ordinari è illimitato e potranno esservi ascritti gli individui dell'uno e dell'altro sesso.

8. Sono soci nati, e di pieno diritto, il vescovo della diocesi, il comandante, il prefetto e l'intendente della provincia, il sindaco di Biella e gli altri sindaci dei capoluoghi dei mandamenti della provincia.

9. La società può nominare soci onorari quei personaggi che per grado, dignità o dottrina, e per altri motivi saranno di lustro e di vantaggio alla istituzione.

Digitized by Google

10. Tutti i soci indistintamente godono nella società di eguali diritti e prerogative.

I soli soci ordinari sono soggetti al pagamento di un contributo.

11. I soci ordinari si assumono l'obbligo di pagare alla cassa della società a semestri anticipati, e per lo spazio di sei anni, l'annua somma di dodici lire, oltre a lire tre a titolo d'entrata da sborsarsi con la prima quota per far fronte alle spese di primo stabilimento.

12. Coloro che nel corso del quinto anno non avranno, con dichiarazione fatta per iscritto al segretario, manifestata l'intenzione di volersi ritirare dalla società al termine del primo periodo di sei anni saranno considerati come sottoscrittori per un novello periodo.

13. L'obbligazione dei soci non sarà progressiva negli eredi.

14. Il pagamento della somma di cento cinquanta lire fa acquistare la qualità di socio ordinario a vita e dispensa da ogni ulterior contributo.

Tuttavia le annualità già decorse non saranno dalla detta somma dedotte.

15. I soci non acquistano alcun dritto individuale di proprietà sui fondi di qualunque natura alla società appartenenti.

16. La società è retta dalle adunanze generali dei soci;

È rappresentata da un presidente e da sei vice-presidenti,

Ed è amministrata da

Un direttore e un vice-direttore,

Un Consiglio,

Una Commissione d'amministrazione,

Un censore e un sotto-censore,

Un segretario,

Un tesoriere.

17. Oltre al presidente ed agli altri ufficiali effettivi sovraindicati, si potranno, proponendolo la Commissione d'amministrazione, nominare presidenti ed ufficiali onorari fra quelle persone che più si saranno adoperate pel bene della società.

18. Gli uffici della società sono gratuiti, e tanto gli effettivi quanto gli onorari sono conferiti dall'adunanza generale dei soci.

19. La società s'intenderà costituita dal momento che ne saranno nominati gli ufficiali nella prima adunanza generale che terrà dietro alla sovrana approvazione.

20. Dalla data di quest'adunanza decorre la prima annata del contributo.

## Capitolo II. — *Delle adunanze generali dei soci.*

21. Alle adunanze generali dei soci spetta di deliberare pel maggior vantaggio della società e per meglio assicurare il conseguimento del suo scopo, in conformità delle norme fondamentali nel presente regolamento stabilite.

22. In ogni anno e nel giorno anniversario della prima adunanza i soci convengono in adunanza generale. Se questo giorno fosse feriato si adunano senz'obbligo di avviso speciale nel giorno successivo.

La Commissione d'amministrazione d'accordo col presidente può tuttavia trasferire quest'adunanza o fare che i soci siano convocati per un altro giorno, purchè non ne segua un ritardo maggiore di un mese.

23. L'oggetto principale di quest'adunanza è:

Di udire una relazione dello stato della società e di tutto ciò che si è operato, come pure di deliberare a termini dell'articolo 21;

Di approvare il rendiconto per l'anno scaduto ed il bilancio per l'entrante;

Di provvedere a termini del regolamento alle nomine degli ufficiali.

24. In queste adunanze si distribuirà a ciascun socio uno specchio, ristretto per sommi capi, dell'entrata e dell'uscita dell'annata precedente e del bilancio presuntivo dei redditi e delle spese dell'anno entrante.

25. La Commissione d'amministrazione può nell'emergenza di caso grave proporre al presidente un'adunanza generale straordinaria di tutti i soci.

26. L'invito ad un'adunanza straordinaria si farà a nome del presidente per lettere individuali indicanti l'oggetto della convoca.

27. Alle adunanze generali sì ordinarie che straordinarie i soci possono farsi rappresentare da un altro socio, mediante procura speciale data per lettera che sarà rimessa al segretario e da questo presentata all'adunanza.

Un socio procuratore non può rappresentare più di quattro soci assenti.

28. Le deliberazioni sono prese a pluralità di voti dei soci presenti o rappresentati.

Sulla proposizione di quattro soci si procede a votazione segreta.

Essendo pari i voti, quello del presidente è preponderante.

29. Le nomine degli ufficiali si fanno a votazione segreta e a semplice pluralità relativa di voti. Se due o più candidati ad un medesimo ufficio ottengono un numero eguale di voti si procede a nuova votazione sopra di essi.

30. Il processo verbale delle adunanze generali è sottoscritto dagli uffiziali presenti della società che erano in ufficio all'aprire dell'adunanza.

## Capitolo III. — *Del presidente e dei vice-presidenti.*

31. Al presidente, ed in sua assenza o impedimento ai vice-presidenti, appartiene la sovrintendenza della società e la sua principale rappresentazione.

32. Le adunanze generali sono presiedute dal presidente o in sua vece dal più anziano di nomina e di età, fra i nominati di pari data, dei vice-presidenti che v'intervengono.

33. Il presidente ed uno dei vice-presidenti sono scelti nella città, un vice-presidente nella provincia, e gli altri vice-presidenti saranno scelti senza distinzione fra i soci.

34. È dovere del direttore d'informare il presidente di quanto viene operato fuori delle adunanze generali.

35. Il presidente viene pure informato delle convoche del Consiglio e lo presiede se v'interviene.

36. Egli rimane in ufficio per tre anni e può essere rieletto.

Dei sei vice-presidenti, tre estratti a sorte scadono al termine del primo anno, gli altri tre al termine del secondo. Tutti possono essere rieletti di biennio in biennio.

Digitized by Google

## Capitolo IV. — *Del direttore.*

37. Il direttore è capo del Consiglio e della Commissione d'amministrazione.

38. Egli dà tutte le disposizioni che occorrono per l'esecuzione di quanto è stabilito dai regolamenti e determinato dalle adunanze generali, dal Consiglio e dalla Commissione.

39. Egli corrisponde direttamente o coll'aiuto del segretario tanto coi soci quanto cogli estranei per tutto ciò che concerne alla società.

40. È incaricato di presentare alle adunanze generali una relazione particolareggiata dello stato e dei progressi della società, della sua situazione finanziaria, come pure delle più importanti operazioni fatte e del loro risultamento.

41. Il direttore spedisce le lettere di nomina dei professori e dei maestri eletti dal Consiglio sulla proposizione della Commissione.

Nomina e rimuove, d'accordo colla Commissione, gl'inservienti dei quali la società può aver bisogno.

42. Al direttore particolarmente e alla Commissione d'amministrazione è riservata la disciplina e la pulizia di tutti gli impiegati della società, e degli allievi che ne dipendono.

I professori ed i maestri non possono tuttavia essere licenziati se non per deliberazione presa dal Consiglio.

43. Il direttore rappresenta la società in tutti i contratti che le occorre di fare, ne difende i diritti e ne promuove le azioni.

44. Egli presiede in ogni occorrenza la Commissione e lo stesso Consiglio in assenza del presidente o di un vice-presidente.

45. Al direttore spetta principalmente di fare al Consiglio ed alla Commissione le proposizioni degli oggetti da porsi in deliberazione.

46. In caso d'assenza o d'impedimento del direttore le sue attribuzioni sono affidate al vice-direttore, il quale è sempre eletto fra i membri della Commissione.

47. Il direttore rimane in ufficio per tre anni e può essere rieletto.

48. Il vice-direttore rimane in ufficio finchè sta membro della Commissione.

Confermato membro della Commissione non riprende la qualità di vice-direttore se anche a quest'ufficio non è stato rieletto.

## Capitolo V. — *Del Consiglio.*

49. Il Consiglio è composto di ventiquattro membri, oltre il direttore, compresivi il vice-direttore e gli altri membri della Commissione.

Il direttore è necessariamente scelto fra i soci residenti nella città.

La metà del Consiglio almeno è scelta fra quelli residenti nella provincia.

50. Si avrà cura che concorrano a far parte del Consiglio proprietari, agricoltori, capi di fabbrica ed artefici distinti.

51. I membri non residenti nella città possono farsi rappresentare alle adunanze da un socio non appartenente al Consiglio.

Questo incarico sarà dato per lettera da consegnarsi al segretario, e da

Digitized by Google

presentarsi all'adunanza, e non sarà valevole che per la seduta indicata; non si può in Consiglio rappresentare più di un individuo.

52. Appartiene al Consiglio di esaminare i bilanci ed i conti del tesoriere prima che siano sottoposti all'approvazione delle adunanze generali.

53. Ad esso spetta pure di proporre e conceder premi per invenzioni e miglioramenti, come pure per risoluzioni di quesiti relativi alle arti, ai mestieri ed all'agricoltura della provincia.

54. Le attribuzioni del Consiglio saranno più distesamente specificate nel regolamento particolare.

55. Il Consiglio si raduna ordinariamente ogni due mesi nei giorni fissati dal regolamento particolare, e straordinariamente quando è convocato dal direttore con partecipazione del presidente.

56. Alle adunanze straordinarie i membri del Consiglio sono invitati per lettera che accenna l'oggetto della convoca.

57. Ogni membro del Consiglio ha il diritto di fare quelle proposizioni che stima vantaggiose alla società.

Il direttore provvede acciò queste siano ordinatamente discusse e poste in deliberazione.

58. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a pluralità assoluta dei voti.

Facendone istanza due membri si procede a votazione segreta.

59. Il processo verbale non parla se non della deliberazione presa dalla maggiorità.

60. Se la minorità si compone di sei o di più membri unanimi, richiedendolo essa, si fa menzione speciale del suo voto. In questo caso si rassegna la deliberazione al presidente, il quale eccita una nuova deliberazione dal Consiglio. Questo è allora straordinariamente convocato dal presidente, il quale invita sei soci estranei a prender parte alla deliberazione.

61. Per l'efficacia delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà dei membri, o in persona, o rappresentati.

62. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal presidente, se interviene, dal direttore, dal censore e dal segretario.

In ogni adunanza si leggerà il processo verbale dell'adunanza precedente.

63. I consiglieri non membri della Commissione d'amministrazione stanno in ufficio per un anno, cioè da un'adunanza generale alla seguente anniversaria, e possono essere rieletti.

## Capitolo VI. — *Della Commissione d'amministrazione.*

64. La Commissione d'amministrazione è considerata come una delegazione del Consiglio, cui è affidato il maneggio immediato degl' interessi della società e l'esecuzione di tutto ciò che è dai regolamenti stabilito e determinato dalle adunanze generali e dal Consiglio secondo le rispettive attribuzioni.

65. Oltre il direttore essa è composta di otto membri scelti fra i consiglieri, uno dei quali ha la qualità di vice-direttore.

Quattro supplimentari, scelti o fra i rimanenti consiglieri o fra semplici soci residenti in città, fanno le veci di coloro che fossero assenti o altramente impediti.

Digitized by Google

66. Alla Commissione specialmente appartiene di preparare e discutere i bilanci e i conti, e di sottoporli in tempo all'esame del Consiglio, perchè sieno poscia presentati alle adunanze generali.

67. Spetta pure alla Commissione di proporre i professori ed i maestri che saranno nominati dal Consiglio.

68. Le altre attribuzioni della Commissione saranno specificate nel regolamento particolare.

69. La Commissione si congrega ordinariamente una volta al mese nei giorni che saranno fissati, e straordinariamente quando il direttore lo giudica opportuno.

70. Alle congreghe straordinarie i membri sono invitati per lettera che ne accenna l'oggetto.

71. I membri della Commissione non si possono far rappresentare. Quelli che preveggono di non poter intervenire alla congrega ne danno per tempo avviso al direttore acciò vi si possano invitare i supplimentari.

72. Le deliberazioni della Commissione sono prese alla pluralità assoluta dei voti.

Facendone istanza un membro si procede a votazione segreta.

73. Il processo verbale non parla se non della deliberazione presa dalla maggiorità.

74. Se la minorità si compone di tre o più membri unanimi, richiedendolo essa, si fa menzione speciale del suo voto.

In questo caso la deliberazione viene sottoposta all'approvazione del Consiglio.

75. Per l'efficacia delle deliberazioni è necessaria la presenza di cinque membri almeno, compreso il direttore o chi ne fa le veci.

76. Le deliberazioni sotto sottoscritte dal direttore, dal censore e dal segretario.

In ogni congrega si leggerà il processo verbale della congrega precedente.

77. I membri della Commissione rimangono in ufficio per un biennio. Tuttavia al finire del primo anno ne esce una metà mediante estrazione a sorte. Gli uscenti possono essere rieletti.

## Capitolo VII. — *Del segretario.*

78. Il segretario è il depositario di tutti i registri, titoli e carte alla società appartenenti, e ne tiene un esatto inventario.

Compila le deliberazioni delle adunanze generali del Consiglio e della Commissione, e ne autentica le copie.

79. Le sue attribuzioni saranno più particolarmente specificate nel regolamento particolare.

80. Egli sta in ufficio per sei anni e può essere rieletto.

81. Il Consiglio, sulla proposizione della Commissione, potrà nominare un sotto-segretario od un amanuense, al quale si assegnerà, occorrendo, uno stipendio.

82. Quando il segretario non potesse intervenire alle varie adunanze, il direttore deputerà uno dei consiglieri a farne le veci sotto il nome di segretario assunto. Questi non cesserà tuttavia di aver voce deliberativa.

### Capitolo VIII. — *Del censore.*

83. È cura principale del censore l'invigilare costantemente, e di adoperarsi acciò tanto i regolamenti quanto le prese deliberazioni si eseguiscano con tutta la precisione.

84. Al censore appartiene pur anche di vegliare sui professori e maestri, sugl'impiegati subalterni della società, sullo studio e sulla condotta degli allievi e degli apprendenti.

85. Il censore interviene a tutte le adunanze del Consiglio e della Commissione, ed emette il suo parere su tutti gli oggetti posti in deliberazione. Non ha tuttavia voce deliberativa.

86. Interviene pure a tutti i contratti che si stipulano a nome della società.

87. Il sotto-censore rappresenta il censore in ogni caso d'impedimento e lo tiene informato d'ogni sua operazione.

88. L'uno e l'altro stanno in ufficio per un triennio, spirato il quale possono essere rieletti.

### Capitolo IX. — *Del tesoriere.*

89. Al tesoriere è affidata la cassa della società.

Egli è la sola persona alle cui mani si facciano pagamenti valevoli.

90. Il tesoriere procura che si effettui a tempo debito il pagamento dei contributi e di ogni avere o provento ordinario della società.

91. Egli incassa pure, previa autorizzazione della Commissione o del Consiglio, le somme provenienti da entrate straordinarie.

92. Ogni sei mesi il tesoriere presenta alla Commissione, e per essa al direttore, la nota dei soci che fossero in ritardo nel pagamento del contributo acciò siano invitati ad adempiere alla loro obbligazione.

93. Tutto ciò che è relativo ai registri, alle quitanze, ai mandati, in una parola, alla contabilità, cui non si sarà provveduto al capo XI, sarà oggetto di apposite disposizioni nel regolamento particolare.

94. Al tempo fissato dal detto regolamento il tesoriere concorre in prima col direttore, col censore e col segretario, e poi con la Commissione, a preparare i rendiconti, i bilanci e lo specchio di cui si è parlato all'articolo 24.

95. Ogni volta che ne viene richiesto o dal Consiglio o dalla Commissione, od anche dal solo direttore, il tesoriere presenta il quadro della situazione finanziera della società.

96. Egli rimane in ufficio per sei anni e può essere rieletto.

### Capitolo X. — *Dell'aggregazione dei soci e dell'albo della società.*

97. Sarà aperto presso del segretario un registro in cui si sottoscriveranno coloro che vorranno far parte della società.

Questa sottoscrizione basterà perchè il sottoscrittore sia tenuto all'adempimento dell'obbligazione portata dall'articolo 11.

98. Si può anche ottenere la qualità di socio facendone la domanda in

Digitized by Google

iscritto al direttore, o procurando che ne sia fatta la proposizione in una congrega della Commissione da un membro di essa.

In questo caso il proponente risponde della volontà del proposto, e appone per lui la sua sottoscrizione nel registro accennato nell'articolo precedente.

99. I futuri sottoscrittori vengono immediatamente inscritti nell'albo della società a diligenza del direttore e del segretario, e i loro nomi saranno proclamati nella prima adunanza generale.

Il contributo decorre per essi dal giorno dell'iscrizione nell'albo.

Il segretario ne dà avviso al tesoriere.

100. La qualità di socio ordinario risulta senz'altra formalità dall'elenco alfabetico dei sottoscrittori che sarà stampato col presente regolamento, e in avvenire risulterà dall'albo che sarà formato, in continuazione del detto elenco, per l'iscrizione dei nuovi aggregati.

101. La Commissione farà procedere alla ristampa dell'elenco alfabetico dei soci ognora che, per le aggiunte e per le mutazioni seguite, lo crederà necessario.

102. I soci onorari sono nominati nelle adunanze generali a votazione segreta, sulla proposizione del presidente, previa approvazione del Consiglio.

La proposizione sarà riguardata come non accolta se il candidato non avrà ottenuto i due terzi dei voti dei soci presenti o rappresentati.

103. Per l'elezione di ufficiali onorari si richieggono pure i due terzi dei voti come all'articolo precedente.

104. Ogni socio può fare la proposizione di soci onorari, ma questa vuol essere fatta per iscritto al direttore ed essere approvata dal Consiglio prima che venga sottoposta all'adunanza generale.

105. Se la proposizione è approvata se ne fa menzione nel processo verbale, e il socio eletto viene immediatamente inscritto sull'albo della società. Oltre a ciò gli è spedita una lettera di nomina sottoscritta dal presidente.

106. Essendo rigettata la proposizione il processo verbale non ne fa menzione di sorta.

107. I soci onorari possono farsi ascrivere alla classe degli ordinari assumendone le obbligazioni.

108. L'albo per ordine alfabetico di tutti i soci starà affisso nella sala delle adunanze.

## Capitolo XI. — *Dell'uso dei fondi della società.*

109. Il contributo annuale dei soci e il prezzo ricavato dalla vendita delle produzioni divenute di spettanza della società non possono ridursi in capitali, nè in fondi fruttiferi se non dopo che si è fatto fronte ai bisogni dell'istituzione.

110. I doni che si facessero alla società saranno impiegati in quegli usi cui verranno dal donante destinati.

In difetto di particolar destinazione, quando la loro importanza lo consigli, saranno convertiti in capitali o in fondi fruttiferi, secondo che sarà dal Consiglio determinato.

Digitized by Google

111. Sono pure convertite in capitali o in fondi fruttiferi le somme pagate dai soci a vita.

112. Tutti i pagamenti si fanno per mezzo del tesoriere sovra mandati spediti dal direttore e contrassegnati dal censore.

113. Non si spediscono mandati se la spesa non è stabilita e deliberata dalla Commissione.

Gli stipendi fissati per l'annata si possono tuttavia pagare in proporzione del tempo trascorso.

114. Non si può variare l'oggetto delle spese deliberate dalla Commissione se non per facoltà ricevutane dal Consiglio; nè si faranno spese che non siano stanziate nel bilancio.

115. Il primo bilancio sarà presentato alla società nella seconda adunanza generale ordinaria che si terrà dopo la sovrana approvazione del regolamento.

116. Il direttore può provvedere da sè alle urgenti e minute spese d'ufficio, e ne ottiene il rimborso mediante successiva deliberazione della Commissione sopra mandato spedito dal vice-direttore.

### Capitolo XII. — *Delle esposizioni e delle lotterie.*

117. Il regolamento particolare della società da compilarsi per cura del Consiglio, a termini dell'articolo 136, conterrà le norme da seguirsi nelle esposizioni e nelle lotterie per le quali si solleciterà a tempo opportuno la approvazione del Governo.

Un estratto del regolamento in questa parte sarà presentato al Governo insieme con la domanda di approvazione, ottenuta la quale sarà fatto di pubblica ragione.

### Capitolo XIII. — *Dell'istruzione.*

118. Si annunzierà al pubblico lo stabilimento e l'apertura di ciascheduna scuola.

119. I capi di fabbrica e di arte, principalmente se soci, sono invitati ad adoperarsi affinchè queste scuole siano dai loro artefici, operai od apprendenti assiduamente frequentate.

120. Il regolamento interno delle scuole sarà compilato a parte e si terrà affisso in ciascuna di esse.

121. Il Consiglio, secondo lo stato dei fondi, è autorizzato a concedere sovvenzioni pel mantenimento di allievi alle scuole della società.

122. A tempi stabiliti si distribuiranno premi a quegli allievi ed apprendenti che coi loro progressi gli avranno meritati.

123. Si farà pure nota al pubblico la determinazione che il Consiglio prendesse di far istruire giovani od operai presso capi di fabbrica, artefici, agronomi od artigiani.

124. Potranno aspirare a godere di questo vantaggio tutti i giovani della provincia che sappiano leggere e scrivere, e la domanda ne sarà fatta al direttore.

Si richiederà inoltre che una persona cognita e idonea risponda della

Digitized by Google

condotta dell'aspirante e dell'indennità che potesse essere altrui dovuta nel caso che il giovine non adempiesse le sue obbligazioni.

125. La scelta dei giovani sarà fatta dal Consiglio, il quale può, secondo i casi, dispensare in tutto o in parte dalle condizioni dell'articolo precedente.

126. La società sarà grata a tutti coloro che le trasmetteranno memorie intorno all'agricoltura, all'economia rustica e ad ogni ramo qualunque d'industria della provincia, e, occorrendo, provvederà acciò siano fatte di pubblica ragione e distribuite ai soci.

## Capitolo XIV. — *Delle sovvenzioni.*

127. Secondo le forze della società si daranno delle sovvenzioni a quegli artefici ed operai di conosciuta abilità, i quali, lavorando della loro arte o del loro mestiere, andassero soggetti a disgrazie per le quali dovessero cessare dal lavoro.

Se mai restasse vittima l'artefice o l'operaio, la sovvenzione potrà essere data alla famiglia.

128. Si daranno pur anche sovvenzioni a quei produttori, i quali non fossero in istato di poter per sè soli sopperire alle spese che si richiedessero per mandare ad effetto le loro scoperte.

129. Le sovvenzioni per disgrazie saranno concesse dietro a domanda del capo, sotto i cui ordini lavorava l'artefice o l'operaio, od anche del sindaco e del parroco locale.

La domanda sarà seguita dalla presentazione dei documenti che la Commissione giudicherà necessari.

130. La Commissione non accoglie la domanda se vi fu colpa o negligenza grave dal canto dell'artefice od operaio, e particolarmente se consta che l'accidente sia stato cagionato da intemperanza.

131. Perchè si concedano sovvenzioni per l'eseguimento di perfezionamenti o di ritrovati, si richiederà che l'importanza e l'utilità delle scoperte siano attestate da periti espressamente dalla Commissione nominati.

132. Non si dà sovvenzione alcuna se non per deliberazione del Consiglio sulla proposizione della Commissione.

## Capitolo XV. — *Disposizioni diverse.*

133. Se mai la società venisse a sciogliersi sia al termine de' sei anni, sia altrimenti (ciò che si spera non sia per accadere), i fondi che rimarranno saranno impiegati in un'opera di pubblica utilità per la provincia secondo che verrà determinato dall'adunanza generale de' soci.

134. Il presente regolamento approvato dai sottoscrittori nell'adunanza generale dei 7 di marzo 1838, sarà sottoposto alla sovrana approvazione dalla Commissione provvisoria in detta adunanza nominata ed al presente sottoscritta, e per essa da quel personaggio che ne sarà specialmente richiesto.

135. Tosto approvato questo regolamento, sarà cura della Commissione provvisoria di convocare la prima adunanza generale ordinaria per l'oppor-

tuna nomina degli ufficiali indicati nell'articolo 16, seguita la quale la Commissione cesserà dalle sue funzioni.

136. Il Consiglio tosto entrato in ufficio provvederà alla compilazione del regolamento particolare, il quale sarà provvisionalmente eseguito finchè non sia approvato da una nuova adunanza generale.

137. Il presente regolamento, con l'elenco alfabetico dei soci, sarà mandato alle stampe per cura della Commissione d'amministrazione e distribuito a ciascheduno dei soci.

Biella, ai 7 di marzo 1838.

*Carlo Ferrero della Marmora — Canonico Giacomo Ardemo — Francesco Bella — Bullio Pietro Francesco — Canonico Pietro Coppa — Avvocato Stefano Germano — Bernardino Gromo medico — Rappis medico Giuseppe — Riccardi Giovanni Battista — Robiolio Giambattista — Avvocato Giovanni Ubertalli — Cipriano Villani — Regis Giuseppe — Giovanni Battista Sella — Gaetano Demarchi — Alessandro Gromo di Ternengo — Ferdinando Avogadro di Colobiano e Carisio — Falletti di Barolo — Giuseppe Billotti avvocato collegiato — Giuseppe Arnulfo membro segretario.*

---

# LIII

**Dispaccio della regia segreteria di Stato per gli affari dell'interno in data 6 giugno 1838, divisione terza, sezione prima, numero 5632, diretta all'intendente della provincia di Biella, col quale si partecipa l'approvazione del regolamento della società per l'avanzamento delle arti, dei mestieri e dell'agricoltura di Biella.**

—

In udienza del 2 corrente ho avuto l'onore di riferire a S. M. una rappresentanza statale rassegnata da parecchie persone ragguardevoli, per la quale esponendo esse di aver intesa fra loro una società di incoraggiamento alla foggia di altre simili già esistenti nei regii Stati, avente per iscopo di provvedere per gradi al fomento delle arti, dei mestieri e dell'agricoltura in cotesta provincia, la supplicano di volerne permettere lo stabilimento in questa città, e di approvare il regolamento stato per essa appositamente compilato.

Solita la M. S. a cogliere con soddisfazione tutte le occasioni che le si offrono di favorire nel miglior modo possibile quelle istituzioni che valgono a promuovere un più grande sviluppo della nazionale industria, ed a procurare al paese gli importanti ed innumerevoli vantaggi che dall'incremento

Digitized by Google

di essa derivano, non poteva al certo non apprezzare assaissimo questo nobile e commendevole divisamento dei ricorrenti, come quello che tende a diffondere ogni maniera di utili cognizioni relative all'esercizio delle arti e dei mestieri suddetti, non che dell'agricoltura, e così ad arrecare al pubblico un beneficio certo e considerevole, i di cui buoni effetti dovranno farsi sentire col tempo non solo in cotesta, ma eziandio in altre provincie dei reali dominii con vantaggio universale dello Stato. Quindi è che, secondando colla massima compiacenza le supplicazioni qui sopra accennate, si è la prefata M. S. ben volentieri determinata a permettere lo stabilimento della società anzidetta, e ad approvarne il regolamento che, munito di suo ordine del mio *visto*, mi pregio di trasmettere qui compiegato alla S. V. illustrissima, con preghiera di farne la consegna alla Commissione provvisoria nominata dai soci, la quale, informata con mia lettera d'oggi dell'ottenuto sovrano favore, si presenterà da lei ad un tal fine.

È persuasa S. M. che il Consiglio amministrativo di detta società si farà un impegno di dirigere e di regolare una così lodevole istituzione in un modo corrispondente alla fiducia ed all'aspettazione dei consoci, e che nella scelta che farà dei maestri porrà ogni studio perchè essa cada sopra soggetti meritevoli in tutto della pubblica stima; tuttavia amando di viemmeglio assicurare i buoni effetti della istituzione, ed agevolare il pieno ottenimento del fine propostosi dalla società medesima, spiegò essere sua intenzione che la S. V. illustrissima ne sorvegli l'andamento, acciocchè si possano conoscere e correggere all'uopo gli abusi e gli inconvenienti, se mai venisse ad introdursene alcuno, e che la società non abbia ad ammettere i maestri suddetti ad intraprendere l'insegnamento senza che siano essi stati prima approvati dall'illustrissima S. V., cui è perciò affidato l'incarico di assicurarsi innanzi tutto se siano quelli dotati di sani principii religiosi, politici e morali.

Ho l'onore di rendere di tutto ciò partecipe la S. V. illustrissima per sua norma, e prevenendola che ho pur direttamente notificato ai ricorrenti questa sovrana intenzione relativa alla sorveglianza ed all'approvazione dei maestri, affinchè possano uniformarvisi, mi pregio, ecc.

DI PRALORMO

*L'intendente*
ROATIS

---

# LIV

## Notizie sull'Accademia di belle arti di Siena e sull'arte dell'intaglio in legno in quella stessa città.

A questa utilissima istituzione della città di Siena, che venne aperta a pubblico insegnamento nel 26 settembre 1816, fu assegnato il locale della Sapienza, di dove per troppa angustia fu levata l'università.

In quel locale fu riunita e disposta per ordine di età una quantità di pitture e sculture in marmo ed in legno, molte delle quali appartenenti a chiese e conventi soppressi, dove fu trovato quanto i capi-scuola senesi avessero fatto di meglio. Tutte queste opere danno i mezzi alla studiosa gioventù di apprendere il disegno, l'architettura e l'ornato, seguitando lo stile degli antichi.

L'insegnamento è affidato a varii professori e maestri sotto la direzione di un discernitore artistico che ha il titolo di presidente.

Siena, rispetto alla sua popolazione, ebbe molti artisti finchè contò molti cittadini; scemato però il numero di questi, per le guerre intestine e per le pestilenze che afflissero quella città, scemarono anche i cultori delle arti belle; fintantochè sotto il Governo mediceo ogni traccia di scuola le venne meno.

Ciò non ostante si mantiene viva in Siena la tradizione delle buone regole dell'arte dell'intaglio in legno, poichè gli artisti senesi che presentarono i loro lavori alle esposizioni nazionali e universali, riportarono premio ed onoranza.

E meritamente conseguivano cotèsti premi ed onori, perchè nei loro lavori si scorgono per eccellenza raccolti gli elementi che sono essenziali a rendere perfetta ogni opera d'intaglio, la purezza cioè della composizione, la correzione del disegno, la squisitezza della esecuzione.

---

# LV

**Decreto del dì 8 gennaio 1861 del commissario generale straordinario nelle provincie delle Marche, col quale si istituisce nella città di Fermo una scuola di arti e mestieri.**

IN NOME DI SUA MAESTÀ

IL RE VITTORIO EMANUELE II

**Il governatore della provincia di Como regio commissario generale straordinario nelle provincie delle Marche**

Considerando che la città di Fermo possiede nella fondazione Montani uno stabilimento destinato a provvedere i fanciulli della classe povera di aiuti alimentari, ed avviarli alle arti meccaniche;

Considerando che quell'istituto, di cui è compatrono ed amministratore il municipio di Fermo, reca molto vantaggio a quella città, e più n'arrecherebbe se fosse ampliato e perfezionato;

Considerando che ciò può farsi agevolmente, mediante una nuova fonda-

Digitized by Google

zione, in cui l'istituto Montani sia concentrato, e che sia una scuola completa d'arti e mestieri principalmente fabbrili a vantaggio e lustro non solo di Fermo, ma di tutte le provincie delle Marche;

Visto il decreto 3 corrente, n° 705, portante la soppressione degli ordini religiosi e la destinazione di una rendita annua di lire centosessantamila su quelle dei loro beni a favore della pubblica istruzione e della pubblica beneficenza;

In virtù dei poteri conferitigli coi reali decreti 22 settembre e 34 dicembre 1860,

*Decreta:*

Art. 1. È istituita nella città di Fermo, a vantaggio di tutte le provincie delle Marche, una scuola pubblica e gratuita di arti e mestieri, che comprenderà anche gl'insegnamenti del disegno lineare, della numerica applicata alle arti, del disegno delle macchine, ecc. ecc.

La scuola si chiamerà: *Istituto d'arti e mestieri delle Marche.*

Art. 2. L'istituto d'arti e mestieri delle Marche è dichiarato proprietà del comune di Fermo, sotto l'osservanza delle condizioni a cui è alligata la presente concessione.

Art. 3. La fondazione Montani della città di Fermo è concentrata nell'istituto d'arti e mestieri delle Marche.

Art. 4. È assegnata al comune di Fermo per lo scopo anzidetto la proprietà del convento dei già padri Domenicani in Fermo.

Gli è assegnata inoltre l'annua rendita di lire diecimila a carico della Cassa ecclesiastica, e sul fondo di lire centosessantamila di cui all'articolo 17 del decreto 3 corrente, numero 705.

Art. 5. Mediante l'accettazione dello stabile e della rendita, di cui al precedente articolo, è fatto obbligo al comune di Fermo:

*a)* Di stabilire e mantenere l'istituto d'arti e mestieri delle Marche e di ammettervi all'istruzione gratuita, senza alcuna preferenza, giovani da tutte le provincie delle Marche;

*b)* Di destinare una parte della rendita alla fondazione, nell'istituto medesimo, di una raccolta di stromenti e macchine per le arti fabbrili, i quali stromenti e le quali macchine abbiano ad essere oggetti di studio pei giovani artieri, che in quell'istituto saranno ammessi;

*c)* Di porre nello stesso fabbricato un asilo infantile, o di dare al medesimo altrove gli opportuni locali, sostenendo nell'un caso e nell'altro le spese di primo stabilimento.

Art. 6. La direzione dell'istituto di arti e mestieri delle Marche è riservata al Consiglio comunale di Fermo, il quale la eserciterà per mezzo della Giunta minicipale, od altrimenti, sotto la superiore vigilanza dei Ministeri di pubblica istruzione e d'agricoltura, industria e commercio.

Art. 7. Entro il mese di luglio del corrente anno il Consiglio comunale di Fermo dovrà presentare all'approvazione del Ministero un progetto che comprenderà il piano organico e disciplinare dell'istituto, le norme pel convitto, in quanto il Consiglio crederà di ammettere la vita comune, le norme per l'acquisto, la conservazione e l'uso degli stromenti e delle macchine, gli

stipendi dei maestri ed altri ufficiali dell'istituto, le spese di primo stabilimento, tutto quanto insomma concerne l'attuazione effettiva dell'istituto.

Il presente decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, giornale ufficiale di queste provincie, e nella Raccolta ufficiale degli atti del regio commissario generale straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 8 gennaio 1861.

LORENZO VALERIO

---

# LVI

**Relazione al ministro di agricoltura, industria e commercio sull'organizzazione della regia scuola di arti e mestieri marchegiana nella città di Fermo, in relazione al decreto del regio commissario straordinario per le Marche.**

---

*Eccellenza,*

Fin dal giorno 31 luglio 1861 venne portato a cognizione dell'E. V. che questo comunale Consiglio, nella seduta del 26 luglio dell'anno corrente, aveva in tutta la sua ampiezza e dettagliato sviluppo acclamato all'unanimità il progetto di un istituto tecnico artistico, di cui era fondamentale e principalissima parte la scuola d'arti e mestieri che per le universe Marche, il decreto del regio commissario straordinario Valerio, in data di Ancona 8 gennaio di quest'anno stesso a questa città concedeva, creandola in pari tempo di diritto e padronato municipale, ed assegnandole una dotazione di lire 10 mila annue da prelevarsi sulla Cassa ecclesiastica.

Incombeva al nostro comune, secondo il decreto medesimo, presentare all'E. V. il piano ordinativo di queste scuole per quello che doveva riferirsi alla concessione del Governo, ma nel soddisfare a tale obbligo con lo schema rimessole fino dall'epoca sopradetta si promise che, non appena la Commissione incaricata a ciò fossesi trovata fornita di tutti i dati necessari, che dipendevano da varie eventualità, per fissare le basi del nostro istituto, avrebbe di nuovo sottoposto all'approvazione dell'E. V. un piano più dettagliato e completo di esse scuole d'arti e mestieri, dal quale risultasse l'impegno che ci ha guidati per portarne l'insegnamento ad un grado di estensione, che corrispondesse ed avanzasse pure l'aspettazione medesima del Governo.

Potrà agevolmente diffatti l'E. V. riconoscere dal quadro n° 3, come in grazia dell'ordine superiore di studi, che nel progetto generale si considerano e si collegano con quelli appartenenti alle arti e mestieri, n° 2, dai felici elementi di cui la città è dotata, e dai sussidi che sonosi potuti adu-

Digitized by Google

nare in aggiunta del fondo consentitoci dal decreto, siasi potuto imprimere alla regia concessione un carattere da rendere le nostre scuole degne di essere veramente una regia marchegiana istituzione.

Nè è solamente dall'ampiezza del corso scolastico e dal numero ed importanza delle sue cattedre ed officine che può giudicarsi dell'utilità di essa istituzione. Si ebbe in mira nel suo ordinamento di conseguire ben più benefico risultamento che le scuole d'arti e mestieri nella forma decretata non avrebbe giammai potuto apportare. È incontestabile che ad una siffatta istruzione, ristretta nell'insegnamento delle arti meccaniche, non accorrano che i figli del povero operaio, il quale nonchè essere in grado di farli educare fuori del proprio paese, non è sempre che lo possa completamente anche in patria; quindi la mente del decreto avrebbe fallito nel suo scopo, e la scuola d'arti e mestieri, se altrimenti non si fosse dal progetto provveduto, da regionaria che doveva essere, sarebbe tutt'al più rimasta a vantaggio de' soli artefici fermani.

A fianco pertanto della scuola d'arti e mestieri il marchegiano istituto si troverà rialzato nella sua importanza con un ordine di studi superiori nel quale, utilizzati i mezzi di cui la città potette disporre, si potranno offerire ad un tempo alla Marca intera grandi facilitazioni economiche, ed un corso pieno d'insegnamento di arti e scienze applicate a pro de' suoi alunni, che oltre il tirocinio dei mestieri, vedranno aperto innanzi a sè il sentiero per espandersi in ogni ramo della libera umana industria.

Fuso nell'istituto Montani l'altro nostro tutte congenere degli orfani, e ricavata da questa riunione una preziosa economia di scuole di sorveglianza di alimenti e di abitazioni, si formerà un unico ospizio nel quale la Marca potrà a mitissima pensione mandare gli alunni, che per la loro felice attitudine promettano bene alle arti e alla patria. Qual è quel padre di famiglia cui non costi in casa propria il mantenimento e l'educazione di un figliuolo lire 240 almeno per anno? Chi pertanto saprebbe trovare oneroso il pagarne altrettante circa, per vederlo allevato alle arti e alle scienze industriali, alla civiltà e alla moralità? Ora verso quella infima classe popolana destituita di ogni possibilità, come potrà mancare in ogni terra e città marchegiana il soccorso della pubblica carità che mandi ad istruire all'istituto Fermano qualche ben disposto fanciullo? Ecco come il progetto approvato dal Consiglio seppe utilizzare l'opera pia Montani e l'idea del decreto, lasciando d'altronde libero a chicchessia l'accesso al nostro istituto indipendentemente dal suo ospizio.

Di un altro vantaggiosissimo intendimento si pregia altresì il progetto aver reso più ancora importante la regia concessione rialzandone per così dire il merito e l'essenza. Il corso delle scuole d'arti e mestieri sarebbe restato ben lontano di chiamarsi sopratutto l'interesse e la gratitudine pubblica di cui era suscettibile, se ad un più santo scopo non si fosse diretto, a quello, cioè, di riparare il vuoto più profondo che l'educazione del passato regime ci aveva lasciato, vogliam dire della poca o nulla diffusione delle scienze applicate tra noi.

L'istituto tecnico artistico Fermano oltre un proprio relativo insegnamento morale e letterario abbraccierà ne' suoi corsi le tre facoltà fondamentali per cui la materia prima posta nelle mani dell'uomo si trasforma in sociale

Digitized by Google

ricchezza che sono: 1° La conoscenza teoretica de' materiali; 2° L'arte di trattarli; 3° L'arte di conferirgli bellezza di forme; e queste cognizioni vi saranno insegnate coi metodi più allettanti, speditivi ed efficaci, di cui la teoria esperimentale e la pratica operativa nelle cattedre e nelle officine si possano avvantaggiare.

L'E. V. considererà del pari la parte de' dispendi che Fermo ha dovuto assumere per sopraedificare sì vasto insegnamento sulla concessione del decreto Valerio, perlochè essa città vive nella piena sicurezza di avere ben meritato verso il Governo e la nazione, e che l'E. V. concedendo alle difficoltà ed alle aspettazioni occorse il ritardo che dovette subire l'adempimento della promessa, si degnerà di onorare il progetto, per la parte che la riguarda, di speciale approvazione e protezione: nulla avendosi per lo contrario a dubitare che l'E. V. non caldeggi di ogni favore in sul nascere un'istituzione tutta consacrata al più vero bisogno, al più lusinghiero avvenire industriale di questa bella e ricca parte d'Italia.

Gli specchi generali seguenti sono destinati a mostrare con la possibile chiarezza l'ordinamento e la disposizione delle scuole d'arti e mestieri governative, il numero e la specialità delle cattedre e delle officine, il personale dei professori e maestri, la direzione, il servizio, ecc., da cui risulterà l'evidenza delle cose sovraesposte sulla ampiezza di sviluppo che al regio decreto il progetto ha dato.

Non resterebbe che entrare un po' addentro alle particolarità disciplinari del nostro istituto, ma senza diffondervisi soverchiamente faremo notare all'E. V. che queste debbono necessariamente dipendere dall'orario e dalle altre disposizioni, che coordineranno il tutto con le discipline dell'alunnato, il determinare le quali fin da ora rigorosamente sarebbe un vincolare l'esperienza o le ragioni dell'atto pratico inutilmente, fermo però dovendo rimanere, che l'alternativa de' corsi scolastici con i lavori delle officine, con i studi letterari con le ricreazioni, ecc., si verificheranno nel modo più vantaggioso per tenere l'alunno occupato e sorvegliato al possibile, su di che in fine ci riserbiamo una certa latitudine per quindi farci un dovere sottoporre all'E. V. ancora l'ordinamento definitivo che si crederà bene abbracciare.

Non vogliamo lasciare di prevenire altresì il signor ministro che la vasta scala d'insegnamento del nostro istituto, le forti spese per le cattedre, per le officine, premiazioni, i gabinetti da istituirsi ed accrescersi, il mantenimento de' locali, degli alunni, le fabbriche da continuarsi e ridursi, ecc., ha reso avvertito la redazione del progetto di sapersi avvantaggiare così dei mezzi disponibili, che una spesa venisse per quant'era possibile in soccorso di un'altra, e che dove potette utilizzare un professore del corso scientifico od artistico a pro di quello delle arti e mestieri, ed uno di questo a pro dell'altro, lo ha fatto liberamente ogni volta che l'ha potuto senza offesa della regolarità e della specialità dell'insegnamento, nel quale espediente l'E. V. non potrà vedere che il mezzo per cui la scuola d'arti e mestieri venne a quel completo che gli specchi dimostrano, e oltr'essa vedervi dischiuso un vasto ordine di studi scientifico-artistici da percorrere, notando in ultimo, che sarà soltanto in un insieme così completo di professori, di artefici e di artisti, di cattedre e di officine che la mente, il gusto, la vo-

Digitized by Google

cazione dell'alunno e del pubblico potranno destarsi al genio industriale che la novella grandezza nazionale reclama.

*Per la Commissione*
GIO. BATTISTA CARDUCCI

*Corso scolastico speciale per l'istituto d'arti e mestieri.*

*Anno* I. — Lingua italiana - Storia - Geografia - Disegno elementare - Geometria ed aritmetica inferiore.

(Si suppone l'alunno in grado di leggere e scrivere, in caso contrario vi è una scuola separata apposita.)

*Anno* II. — Lettere italiane - Storia - Geografia - Disegno - Geometria ed aritmetica in grado superiore.

*Anno* III. — Nozioni di letteratura italiana - Storia e geografia - Arte di comporre le idee - Disegno ornamentale e di macchine - Rudimenti di fisica e chimica applicati.

*Anno* IV. — Letteratura italiana - Arte di comporre le idee - Elementi di geografia fisica generale - Doveri sociali - Disegno e scienze applicate.

*Anno* V. — Letteratura italiana, chimica e fisica elementari applicate alle arti, principii di storia naturale e conoscenza de' materiali - Corso di disegno superiore.

*Cattedre, professori, direttori, stipendi annessi al corso d'arti e mestieri.*

| | |
|---|---|
| 1° Leggere e scrivere . . . . . | L. (a) |
| 2° Studi letterari superiori . . . . . | » |
| 3° Geometria e aritmetica elementare . . . . . | » |
| 4° Fisica e chimica applicata elementare . . . . . | » |
| 5° Geografia fisica e storia naturale. . . . . | » |
| 6° Professore costruttore di macchine . . . . . | » |
| 7° Disegno elementare . . . . . | » |
| 8° Disegno, ornato e architettura . . . . . | » |
| Cognizioni teorico-pratiche sopra i materiali più frequentemente adoperati nelle arti . . . . . | » |
| N° 6 capi d'arte direttori delle officine a lire ciascuno oltre il locale . . . . . | » |
| Un direttore superiore . . . . . | » |
| Un sotto-direttore . . . . . | » |
| Un custode e due bidelli a lire ciascuno . . . . . | » |
| Premiazioni, spese di mantenimento dei locali e delle scuole, dei gabinetti con annuo graduale ingrandimento, fondo di riserva per ispese straordinarie, lumi, fuoco, ecc. . . . . | L. |
| | Annue L. |

Quindi senza valutare la parte assorbita dalle spese necessarie per tenere aperto al concorso degli alunni Marchegiani il nostro ospizio, questo cenno approssimativo mostrerà a V. E. di quali dispendi siasi caricata la contri-

(a) Vedi il seguente quadro n° 2 per gli emolumenti.

buzione locale per portare alla dovuta dignità ed utilità la regia concessione. Il Governo laonde comprenderà quanto largamente venne dal progetto interpretato il suo intendimento, come i due quadri che seguono compiranno di far manifesto.

## Quadro generale delle officine aperte nell'istituto per l'insegnamento pratico delle arti e mestieri.

### A) *Fabbro-ferraio e mestieri derivati.*

1. Lavoro di massello a fuoco ed a lima da grosso.
2. Lavoro da fino.
3. Coltellinaio.
4. Armaiuolo.
5. Pei gradi superiori di tornitore in ferro, lavoro di viti, ordigni, ecc., riceve l'idonea istruzione nella officina F.

### B) *Ottonaio e derivati.*

1. Ottonaio e fonditore.
2. Lampadaio.
3. Pendolaio in metallo, lavoro di vassoi, ecc.
4. Stagnino.
5. Pompiere.
6. Fabbricatore d'istrumenti geometrici con particolare insegnamento nella officina F.

### C) *Falegname.*

1. Lavoro da grosso e carpentiere.
2. Lavoro di quadratura in bianco da fino.
3. Tornitore in legno.
4. Ebanista ed intarsiatore.
5. Intagliatore in legno.

Quest'arte benchè dipendente dalle scuole di disegno e plastica trova luogo qui per l'utilità sua alle arti meccaniche onde fornire modelli ai fonditori macchinisti.

### D) *Argentiere.*

1. Oreficeria e sue diramazioni.
2. Cesellatore.
3. Incisore.
4. Smaltatore.

Perchè quest'arte ragguardevole riprenda tra noi l'antico lustro ha bisogno di ritornare sotto l'immediata dipendenza de' studi del disegno della plastica e dell'incisione, per cui gli allievi di questa officina sono chiamati a ricevere in gran parte della loro istruzione nelle scuole delle arti belle.

### E) *Doratore e verniciaro.*

Quest'arte non può rimanere separata dalle altre due di verniciaro e di pittore di quadratura e di ornati, attesa la grande loro reciproca affinità, per cui non saprebbesi trattarne completamente una senza la conoscenza

Digitized by Google

dell'altra. Tale promiscuo insegnamento produrrà l'altro vantaggio di assicurare all'artefice un più continuo lavoro.

F) *Costruzione di macchine.*

Quest'officina di massima importanza sarà frequentata da tutti gli alunni il cui mestiere li rende affini alla meccanica, sebbene miri principalmente a formare i costruttori di macchine e d'istromenti d'ogni sorta, non esclusa la meccanica idraulica, di cui la società in generale, e l'Italia nostra più particolarmente per la straordinaria copia di corsi di acque di che pure si compiacque la natura di arricchirla, sente incessante bisogno.

G) *Facocchi.*

La fabbricazione di carrozze esistenti nello stabilimento Montani può essere conservata pel decoro della città e pel numero delle arti e delle braccia che occupa. Il sacrifizio pertanto del locale gratuitamente apprestatole non saprebbe essere un danno dove manca ogni altra specie di manifattura; l'utile suo d'altronde non resta estraneo, tecnicamente parlando, agli alunni del nostro istituto.

H) *Disegno e plastica.*

Non esiste umana produzione cui oltre la perfezione del lavoro non abbia bisogno di rendere aggradevole la sua forma; quindi non vi ha perfezione nell'industria indipendente dal gusto del bello, quindi il corso di belle arti, del quale abbiamo dotato il nostro istituto, crea non meno l'artista che l'artigiano, e desta di più una infinita serie di piccole industrie, che non saprebbero dipendere e confondersi coi mestieri, nè considerarsi come arti esclusivamente belle, ma che pure sono in grand'uso in società e danno il vivere a molte famiglie. Lo studio perciò delle arti belle si è creduto erroneamente solo rivolto al lusso, esso invece anima non meno il mondo industriale.

## Corso d'insegnamento cattedratico per le arti e mestieri.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | Cattedra. | Leggere, scrivere, primi rudimenti di aritmetica (1) | L. | 500 |
| 2ª | » | Rudimenti di lingua italiana, storia e geografia (2) | » | 800 |
| 3ª | » | Lettere italiane, storia e geografia (2) . . . . | | |
| 4ª | » | Elementi di geometria applicata coll'uso della riga e del compasso, aritmetica superiore (3) . . . . . | » | 800 |
| 5ª | » | Geometria piana, solida e sferica applicata, aritmetica superiore (3) . . . . . | | |
| 6ª | » | Belle lettere, arte del comporre le idee, principii di etica e lingua francese (4) . . . . . | » | 1,200 |
| | | *A riportare* | L. | 3,300 |

(1) Scuola antimeridiana, può farsi da uno dei prefetti.
Scuola pomeridiana id.
(2) Un professore due scuole il giorno.
(3) Un professore due scuole il giorno.
(4) Un professore in due corsi: uno antimeridiano, l'altro pomeridiano.

Digitized by Google

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | *Riporto* L. | 3,500 |
| 7ª Cattedra. | | Geometria piana, solida e sferica applicata, nozioni di meccanica applicata, spiegazione pratica delle principali macchine, calcolo elementare con formole pratiche (1) . . . . . | |
| 8ª | » | Principii di fisica e chimica esperimentale con particolare applicazione ai mestieri (1) . . . . | » 1,600 |
| 9ª | » | Nozioni di geografia, fisica generale di storia naturale, singolarmente per ciò che riguarda la conoscenza dei prodotti naturali impiegati nelle arti . . . . . | » 1,600 |
| 10ª | » | Professore costruttore di macchine, il quale nella sua officina esercita i giovani nel costruir macchine, e spiegarne praticamente i principii che potrà ancora esaurire la cattedra nº 7 (2) . . . . . | » 2,400 |
| 11ª | » | Scuola elementare del disegno ornamentale e geometrico (3) . . . . . | » 900 |
| 12ª | » | Scuola di disegno superiore ornamentale ed architettonico con lezioni speciali applicate alle varie arti (4) . | » 2,000 |
| Officine nº 6, come allo specchio precedente . . . . . | | | » 2,400 |
| Un direttore . . . . . | | | » 2,000 |
| Un sotto-direttore con la sorveglianza immediata . . . . . | | | » 1,000 |
| Un custode ed un bidello a lire 400 annue . . . . . | | | » 800 |
| Spese per saggi e premiazioni, mantenimento dei locali, arnesi per le cattedre ed officine, annuo graduale aumento de' gabinetti e fondo di riserva per spese straordinarie approssimativamente | | | » 2,000 |
| Totale presuntivo della spesa occorrente pel corso d'arti e mestieri | | | L. 20,600 |

## Quadro generale delle scuole che abbracciano i corsi d'insegnamento dati nell'istituto Fermano tecnico artistico.

### A) *Lettere.*

1. Leggere, scrivere, prime operazioni di aritmetica.
2. Elementi di lingua italiana, storia e geografia elementare.
3. Arte di comporre le idee, principii generali di etica, storia e geografia.

### B) *Matematica.*

1. Elementi di aritmetica e geometria elementare applicate alle arti.
2. Algebra, geometria solida, e sferica applicata.
3. Algebra e trigonometria, sezioni coniche applicate.
4. Statica, meccanica, geodesia dinamica, ecc., applicate.

(1) Un professore che, oltre questo corso elementare per le arti e mestieri, fa in altra ora il corso di matematiche superiori per l'istituto tecnico.
(2) Un corso il giorno; il resto della istruzione alla di lui officina.
(3) Un corso il giorno: ore 1 e mezzo.
(4) Un corso il giorno: ore 1 e mezzo.

Digitized by Google

C) *Fisica e chimica.*

1. Fisica e chimica elementare applicata rudimentale pel corso delle arti e mestieri.
2. Fisica superiore esperimentale applicata con svolgimento particolare nelle parti che più interessano l'industria.
3. Chimica esperimentale applicata alle arti con sviluppo particolare all'industria.

D) *Storia naturale.*

1 Mineralogia, geologia, geografia fisica, zoologia, astronomia elementare.
2. Conoscenza dei materiali più frequentemente usati nelle arti.

E) *Agronomia.*

1. Agricoltura teorico-pratica elementare.
2. Agricoltura superiore teorico esperimentale.
3. Botanica - coltura di boschi, prodotti agricoli usati come materie prime dell'industria.

F) *Meccanica.*

1. Meccanica applicata, opifizio, e costruzione delle macchine.
2. Sebbene sia da porsi nel novero degli opifizi, trova qui posto questa cattedra speciale per la parte teorico-pratica che incombe al suo professore.

G) *Belle arti.*

1. Disegno elementare, geometrico ed ornamentale.
2. Disegno elementare superiore d'architettura.
3. Figura elementare plastica.
4. Pittura e figura superiore plastica.
5. Arte decorativa, architettura teorico-pratica.

H) *Musica.*

1. Principii di musica e solfeggio.
2. Accompagnamento e contrappunto.
3. Canto.
4. Istrumenti da corda.
5. Istrumenti da fiato.

Digitized by Google

# LVII

**Regio decreto 5 luglio 1860 che istituisce un Ministero di agricoltura, industria e commercio, e che determina le attribuzioni del Ministero stesso.**

—

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME, ECC.

Veduta la legge del 5 luglio 1860 concernente lo stanziamento nel bilancio passivo del corrente anno d'un fondo per l'istituzione d'un Ministero d'agricoltura, industria e commercio;

Visto il reale decreto 21 dicembre 1850, portante approvazione del regolamento che determina le attribuzioni dei vari dipartimenti ministeriali;

Vedute le leggi 23 marzo 1853 e 20 novembre 1859 sull'ordinamento dell'amministrazione centrale;

Vedute le leggi 20 novembre 1859 sulle miniere, cave ed usine, e sull'ordinamento del servizio delle opere pubbliche;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposizione del presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri,

Abbiamo ordinato e ordiniamo quanto segue:

Art. 1. È istituito un Ministero d'agricoltura, industria e commercio, le cui attribuzioni si estendono alle seguenti materie:

*Rispetto all'agricoltura:*

1° La preparazione delle leggi dirette a tutelare la proprietà agraria - a promuovere il miglioramento del territorio nazionale, ossia la bonificazione degli stagni e dei terreni paludosi - la coltivazione, il piantamento nelle dune - il dissodamento delle terre incolte - la riduzione a coltura dei pascoli e la irrigazione.

2° Le proposizioni delle opere nuove o da modificarsi relative ai canali d'irrigazione - alla difesa delle sponde di questi - alla bonificazione delle paludi e stagni, di cui all'alinea *F* dell'articolo 1 della legge 20 novembre 1859 sovracitata, di concerto, occorrendo, col dicastero dei lavori pubblici.

3° il regime dei boschi e delle foreste, ed il personale di tale amministrazione.

4° L'ordinamento della *polizia rurale* ed il personale di essa.

5° La legislazione relativa alle strade vicinali, rurali e private nelle sue attinenze coll'agricoltura.

6° Le istituzioni intese all'incremento dell'agricoltura, e quindi - le scuole tecniche di agricoltura e l'esercizio pratico della veterinaria, meno l'insegnamento della medesima, che rimane al Ministero dell'istruzione pubblica - i comizi agrari - le accademie e le società di agricoltura - le colonie agrarie

Digitized by Google

- gl' incoraggiamenti per il perfezionamentò di metodi agrari, delle razze nostrali, e per l'acclimatazione di piante ed animali esotici - le esposizioni agrarie - le società d'assicurazioni agrarie, e le istituzioni di credito agrario e fondiario.

7° La vigilanza amministrativa generale per impedire o correggere i cattivi provvedimenti annonarii - la formazione delle mercuriali dei prezzi dei cereali sì nello Stato che all'estero.

8° La caccia e tutto ciò che si riferisce allo esercizio di essa ed alla conservazione del selvaggiume - la pesca fluviale.

*Per l'industria:*

Le scuole tecniche industriali - le privative industriali - la proprietà letteraria artistica - le esposizioni industriali - i musei industriali permanenti - gli stabilimenti pel condizionamento e l'asciugamento delle sete - gli stabilimenti industriali insalubri ed incomodi - i giurì industriali - i marchi e segni distintivi di fabbricazione - i disegni o modelli di fabbrica - la legislazione sulle miniere, cave ed usine, ed il personale tecnico per il relativo servizio, di cui nella legge 20 novembre 1859 sulle miniere, e nell'alinea *M* dell'articolo primo della legge 20 novembre 1859 sull'ordinamento del servizio delle opere pubbliche.

*Per il commercio:*

Lo studio della legislazione commerciale per procurarne i miglioramenti o le riforme di accordo col dicastero di grazia e giustizia - le scuole tecniche di commercio - le scuole nautiche per la marina mercantile - le società commerciali anonime ed in accomandita - gl'istituti di credito, meno le relazioni della banca colle finanze - i magazzini di deposito ed i pegni commerciali - le camere di commercio - le borse di commercio - gli agenti di cambio - i sensali e liquidatori - le fiere ed i mercati - le mercuriali dei prezzi delle merci - l'esame dei progetti di legge relative alle vie di comunicazione - alle tariffe delle strade ferrate e dei telegrafi elettrici nei loro rapporti colla circolazione commerciale, di concerto col dicastero dei lavori pubblici e delle finanze - lo studio e la discussione dei mezzi di estendere e fortificare il commercio del regno coll'estero - la compilazione dei progetti di trattati di commercio e di navigazione colle estere potenze, e l'esame dei progetti di legge e delle tariffe doganali, di concerto col dicastero delle finanze - lo studio degli interessi nazionali riguardanti il commercio e l'industria dei porti marittimi del regno - il movimento comparato della grande navigazione, del grande e piccolo cabotaggio e del transito nei principali porti dello Stato - la formazione dei progetti di legge e dei relativi regolamenti riguardanti la pesca marittima, in quanto concernono lo sviluppo e l'economia di questo ramo d'industria e commercio - i pesi e le misure, ed il personale per la loro verificazione - le zecche ed il marchio degli oggetti d'oro e d'argento.

Art. 2. Sono pure attribuite al Ministero d'agricoltura, industria e commercio le direzioni relative al censimento della popolazione - la statistica generale del regno, di concerto con gli altri Ministeri nelle parti spettanti a ciascuno di essi, ed in ispecie la statistica agraria, industriale e commerciale, e l'ordinamento dei relativi mezzi di esecuzione.

Digitized by Google

Art. 3. Il personale dell'amministrazione centrale del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, ed i relativi titoli, gradi, e classi sono stabiliti in conformità della legge 20 novembre 1859, e della pianta numerica che farà oggetto di altro decreto.

Art. 4. Sono estese all'amministrazione centrale del Ministero di agricoltura, industria e commercio le disposizioni del regolamento 23 ottobre 1853 concernente l'ordinamento dell'amministrazione centrale dello Stato.

Art. 5. Il personale degl'ingegneri delle miniere è staccato da quello degl'ingegneri del corpo reale del genio civile, ed è posto sotto la dipendenza del Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

I gradi, le classi, gli stipendi ed assegni, le indennità e competenze, e l'ordinamento del servizio delle miniere, rimangono per ora conservati quali trovansi stabiliti dalle leggi 20 novembre 1859 sull'ordinamento del servizio delle opere pubbliche e sulle miniere, cave ed usine.

Il Consiglio delle miniere, di cui all'articolo 7 della legge sopracitata, sarà presieduto dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

Art. 6. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato Torino addì 5 luglio 1860.

VITTORIO EMANUELE

T. Corsi
C. Cavour

---

# LVIII

**Circolare del 22 marzo 1862 del ministro di agricoltura, industria e commercio ai signori prefetti del regno sulla sorveglianza delle scuole di nautica per la marina mercantile.**

Mentre la Commissione reale sta proseguendo i suoi studi sopra l'insegnamento nautico per renderlo tale da rispondere alle speranze del nostro avvenire marittimo, potrebbe forse accadere che l'aspettativa di quei lavori, pel compimento dei quali dovrà ancora trascorrere qualche tempo, ingenerasse trascuranza nella istruzione che s'impartisce nelle scuole di nautica per la marina mercantile.

Perciò il sottoscritto, cui sta grandemente a cuore tutto quanto alla educazione nautica si riferisce, nell'atto di assumere la direzione del Ministero da cui essa dipende, si rivolge con fiducia al signor prefetto di cotesta provincia perchè voglia sollecitare i direttori e maestri di nautica, lo zelo

Digitized by Google

dei quali non è certamente venuto mai meno, a porre il massimo impegno e ogni maggiore solerzia nell'adempimento degli uffici loro spettanti.

E qui sembra opportuno di richiamare che la sorveglianza altra volta esercitata sulle scuole di nautica dai consolati di marina veniva commessa alle prefetture del regno dalla circolare del 21 novembre 1861, colla quale si invitavano le podestà politiche a tenere informato il Ministero dell'insegnamento e della disciplina delle scuole medesime.

In conformità di ciò, e più specialmente per lo scopo di rendere consapevole il Ministero dell'andamento ordinario e dei progressi della istruzione in coteste scuole di nautica, si unisce alla presente un modulo di relazione che i direttori e maestri delle scuole tutte di codesta provincia dovranno trasmettere a questo Ministero allo scadere di ogni trimestre.

*Il ministro*
PEPOLI



Digitized by Google

# STATO TRIMESTRALE DELLA SCUOLA NAUTICA

*di*

| Numero d'ordine del ruolo degli alunni | DATA della ammissione alla scuola | COGNOME E NOME dell'alunno | ETÀ e luogo di nascita | CLASSE a cui appartiene | MATERIE trattate nel trimestre e specificazione dei numeri del programma di studio | RISULTATO dell' esame trimestrale | CONDOTTA dell'alunno | MOVIMENTO DELLA SCUOLA | | | *Osservazioni* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Causa dell'assenza | Data dell'assenza | Epoca del ritorno | |
| | | | | | | | | | | | |

Digitized by Google

# LIX

**Regio Decreto del 31 gennaio 1861, n° 4620, che ordina l'applicazione alle provincie dell'Emilia, Toscana, Umbria, Marche, Sicilia e continente napoletano delle leggi, regolamenti e disposizioni relative alla marina mercantile.**

—

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME, ECC.

Visti i reali decreti 18 e 22 marzo, e quelli del 17 dicembre dell'anno 1860 sull'annessione dell'Emilia, Toscana, Umbria, Marche, Sicilia e continente napoletano alle antiche provincie della monarchia;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposizione del presidente del Consiglio dei ministri, ministro della marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni che reggono le amministrazioni della marina mercantile, della sanità marittima, delle capitanerie dei porti e spiaggie, non che dei bagni marittimi delle antiche provincie sono applicate a quelle state annesse alla nostra monarchia in virtù dei sopracitati decreti.

Art. 2. Il servizio delle amministrazioni predette, in quanto concerne le provincie state annesse ai nostri Stati, sarà come per le antiche, diretto dal Ministero della marina a datare dal primo del prossimo venturo mese di luglio.

Art. 3. Il Ministero della marina comprenderà nel suo bilancio, a partire dal 1° di luglio suddetto, tutte le spese necessarie per le amministrazioni preaccennate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. Torino il 31 gennaio 1861.

VITTORIO EMANUELE

C. CAVOUR

Digitized by Google

# LX

**Regio decreto del 22 dicembre 1861, n° 387, col quale si mandano pubblicare nelle nuove provincie del regno le leggi e regolamenti che reggono la marina mercantile nelle antiche.**

—

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA.

Visti i nostri decreti in data 18 e 22 marzo e 17 dicembre 1860, coi quali venne dichiarato che le provincie dell'Emilia, della Toscana, di Napoli, di Sicilia e delle Marche fanno parte integrante dello Stato italiano;

Visto il nostro decreto 31 gennaio 1861, col quale si dichiara che saranno applicate alle suddette provincie tutte le leggi, regolamenti e disposizioni sulla marina mercantile e sui porti e spiagge delle antiche provincie della nostra monarchia;

All'oggetto di mandare ad esecuzione i summentovati provvedimenti, mentre sarà in breve sottoposto al Parlamento un Codice uniforme per la marina mercantile italiana;

Sulla proposta del nostro ministro della marina, di concerto con quello di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo,

Art. 1. Saranno pubblicate ed avranno esecuzione dal primo del venturo anno 1862 nelle provincie dell'Emilia, delle Marche, di Toscana, di Napoli e di Sicilia le seguenti leggi e regolamenti colle modificazioni infra designate:

*A*) Il regolamento per la marina mercantile approvato colle regie patenti 13 gennaio 1827, meno gli articoli dal 1° al 19 inclusivamente; dal 21 al 23; 26, 27; dal 30 al 34; 37, 38; dal 40 al 49; 55, 56, 59; dal 63 al 65; 71; dal 74 al 77; dal 79 all'84; 93, 94, 102, 106, 133; dal 216 al 225; dal 236 al 254; dal 258 al 278 ed il 283;

La legge 12 giugno 1853 sul Consiglio consultivo della marina mercantile;

Il regio brevetto 17 settembre 1842, n° 387, sulla gente di mare, meno gli articoli dal 15 al 28 inclusivi;

Il regio biglietto 12 aprile 1845 per gli aspiranti ai gradi di capitano e di patrone;

Il regio decreto 13 dicembre 1845 per gli esami ai gradi di capitano e di patrone;

Gli articoli 4 e 7 del regio decreto 15 maggio 1850 sui capitani e secondi di bordo;

I provvedimenti intorno alle inchieste sui capitani naufraghi, pubblicati con notificanza del Consiglio amministrativo di marina del 14 novembre 1843;

Digitized by Google

Il regolamento sui cantieri della marina mercantile approvato con regie patenti 19 settembre 1846, meno gli articoli 15, 16, 20, 21;

Il regio decreto 15 febbraio 1851 sui costruttori navali;

Il regio decreto 4 aprile 1860, n° 4045, parimente sui costruttori navali;

Il regio decreto 15 aprile 1860 sulla instituzione della medaglia *al valor di marina.*

Il regio brevetto 3 agosto 1841 sulle carte di bordo, meno gli articoli dal 4 al 6 e dall'8 al 10 inclusivamente;

Gli articoli concernenti le carte di bordo 1, 3 e 5 della legge 26 giugno 1851, n° 1211;

Il regio decreto 7 luglio 1751, n° 1219, per la vidimazione dei ruoli di equipaggio;

Il regolamento per le visite dei bastimenti approvato con regio decreto 3 gennaio 1850;

Il regio decreto 9 maggio 1857 riguardante lo stesso oggetto;

Il regio decreto 28 novembre 1858 sui verbali delle visite dei bastimenti;

Il regolamento sul trasporto dei passeggieri pubblicato con regio decreto 11 febbraio 1859;

Il regolamento sulla illuminazione per la navigazione notturna ed in tempo di nebbia approvato con regio decreto 12 settembre 1858;

Il regolamento sulla polizia della pesca emanato dal Consiglio d'ammiragliato il 9 agosto 1827;

Gli articoli 32, 33, 34 e 35 del regolamento per la tenuta dei registri dello stato civile approvato con regie patenti 20 giugno 1837.

*B*) Il regolamento per i porti marittimi approvato con regie patenti 24 novembre 1827, meno gli articoli dal 1 al 25 inclusivamente; 32; dal 36 al 38; 50, 56, 59, dal 60 al 64; 86, 87, 119, 128, 138; dal 145 al 151; dal 153 al 157;

Gli articoli della legge sul servizio delle opere pubbliche in data 20 novembre 1859, n° 3754, dal 159 al 164 e dal 369 al 373.

*C*) La legge penale per la marina mercantile emanata con regie patenti del 13 gennaio 1827, meno gli articoli dal 1 al 9 inclusivamente; 98, 121, 132 e i primi due capoversi dell'articolo 135;

Le regie patenti sulla competenza del Consiglio d'ammiragliato mercantile in data 27 maggio 1843;

Gli articoli dall'87 al 93 del regio editto 18 luglio 1826 relativi alla instruttoria ed al giudizio del magistrato supremo d'ammiragliato.

Art. 2. Saranno pure pubblicati ed avranno esecuzione dal giorno come sopra nelle provincie della Toscana e dell'Italia meridionale gli articoli del Codice di commercio Albertino 210, 236, 240, 241, 244; dal 265 al 270; 295; dal 298 al 302, non che gli articoli del Codice civile Albertino dal 782 al 791; e dall'800 all'802 inclusivamente.

Art. 3. Resteranno in vigore e continueranno ad essere osservati i regolamenti ed altre disposizioni che nelle nuove provincie reggono il servizio dei piloti pratici.

Art. 4. Il Consiglio d'ammiragliato della marina mercantile per l'esercizio della giurisdizione ad esso attribuita dalle regie patenti del 27 maggio 1843 rimane costituito in quattro sezioni.

Digitized by Google

La sezione sedente in Genova avrà giurisdizione fino al confine romano comprese le isole dell'Arcipelago toscano.

Una seconda sezione sedente in Napoli avrà giurisdizione a partire dal confine romano fino al Capo di Santa Maria di Leuca.

Una terza sezione sederà in Ancona con giurisdizione dal Capo suddetto fino al confine veneto.

La quarta sezione avrà sede in Palermo con giurisdizione per tutta la Sicilia comprese le isole adiacenti.

Art. 5. Le nuove sezioni del Consiglio saranno composte come segue:

*Presidente.* — Un uffiziale generale di marina da noi nominato.

*Membri.* — Due uffiziali superiori di marina e due consiglieri d'appello da destinarsi da noi.

Il console di marina del circondario marittimo in cui ha sede il Consiglio.

L'uditore di marina, il quale sarà relatore ed avrà voto deliberativo.

Due negozianti membri della Camera di commercio del capoluogo in cui ha sede il Consiglio da eleggersi da noi.

Art. 6. Gli uditori di marina sedenti nelle dette città di Napoli, Palermo ed Ancona eserciteranno nel territorio di giurisdizione della rispettiva sezione del Consiglio d'ammiragliato della marina mercantile la stessa giurisdizione attribuita dalle vigenti leggi all'uditore di marina in Genova, ed useranno lo stesso sommario procedimento.

L'uditore di marina in Genova estenderà la sua giurisdizione a tutto il territorio assegnato alla sezione di detto Consiglio sedente in Genova.

Art. 7. I proventi, i quali, a termini delle disposizioni che sopra si mandano pubblicare, sarebbero attribuiti alla Cassa degli invalidi, s'intenderanno devoluti all'erario.

Andranno soltanto a profitto della Cassa degli invalidi da istituirsi nelle nuove provincie:

1° La metà delle paghe dovute ai disertori della marina mercantile;

2° Il quinto netto delle prede fatte da bastimenti mercantili sul nemico;

3° Le parti delle prede spettanti ai marinai della marina mercantile disertori o morti, quando non siano reclamate entro quattro anni.

Art. 8. La pubblicazione delle leggi, regolamenti ed altre determinazioni, di cui agli articoli 1 e 2 del presente, si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato nella tipografia reale a ciascuno dei comuni delle nuove provincie del regno, per essere depositato nella sala del Consiglio comunale, e tenuto ivi esposto durante un mese successivo per sei ore in ciascun giorno, affinchè ognuno possa prenderne cognizione.

Art. 9. Dal giorno in cui andranno in osservanza le disposizioni sopra enunciate, cesseranno di aver forza le leggi di navigazione delle due Sicilie 5 luglio 1816 e 25 febbraio 1826, ed i decreti 29 novembre 1855 e 29 gennaio 1856, che vi si riferiscono, l'ordinanza del Governo pontificio 10 dicembre 1825 ed il regolamento per la marina mercantile 4 luglio 1827, l'editto toscano di navigazione 10 ottobre 1848, non che tutte le altre disposizioni che finora nell'Emilia, nella Toscana, nelle Marche e nell'Italia meridionale hanno regolato il servizio della marina mercantile e dei porti.

Art. 10. I processi di competenza del Consiglio d'ammiragliato mercantile che al 1° gennaio 1862 si trovassero pendenti davanti alla Commissione su-

Digitized by Google

periore provvisoria istituita in Napoli per l'amministrazione della marina mercantile, o ad altri tribunali, saranno rimessi nello stato in cui si trovano alla sezione del Consiglio competente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. Torino addì 22 dicembre 1861.

VITTORIO EMANUELE

L. F. Menabrea
Miglietti

---

# LXI

## Regio decreto del 12 dicembre 1858 che dà alcune disposizioni intorno alle scuole di nautica della marina mercantile.

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME, ECC.

Viste le regie patenti del 13 gennaio 1827;
Visto il regio brevetto del 12 dicembre 1840;
Visto il regio decreto del 26 febbraio 1852;
Visto l'articolo 4 della legge del 22 giugno 1857;
Visto il regio decreto del 17 ottobre 1858;
Sulla proposizione del nostro ministro della marina,
Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. Le scuole di nautica della marina mercantile poste sotto la dipendenza del Ministero della marina col regio decreto 17 ottobre 1858, saranno dirette dal comandante generale della regia marina per mezzo dei capitani dei porti, o degli amministratori di marina ove non risiede un capitano di porto, i quali riempiranno le funzioni di provveditori locali agli studi nautici.

Art. 2. Tutti coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento della nautica dovranno essere muniti di patente, la quale sarà rilasciata dal Ministero della marina dopochè l'aspirante avrà subito con successo un esame su tutte le materie, che devono formare oggetto dell'insegnamento, nanti apposita Commissione.

Questa Commissione sarà nominata dal Ministero.

Art. 3. Gli attendenti ai posti di maestro nelle pubbliche scuole di nautica potranno essere chiamati a conseguirli in via di concorso.

In tale caso sarà nominata ugualmente dal Ministero per lo esame dei concorrenti una apposita Commissione.

Digitized by Google

Art. 4. Il Consiglio superiore della regia scuola di marina stabilirà i programmi dell'insegnamento; si occuperà di tutte le proposte relative all'andamento ed al perfezionamento degli studi, che gli verranno sottoposte dal comandante generale della real marina, al quale saranno rassegnate le deliberazioni.

Art. 5. Richiesto dal comandante generale della regia marina, per ordine del Ministero, il Consiglio prenderà ad esame i giudizi emessi dalle Commissioni di cui nei precedenti articoli, non che i titoli che avessero prodotto gli aspiranti alla patente od ai posti di maestro nelle scuole pubbliche governative.

Art. 6. Quando il Consiglio superiore della regia scuola di Marina dovrà trattare di materie relative alla scuole di nautica della marina mercantile, faranno parte di esso il capitano del porto di Genova od il console di quella direzione marittima.

La presidenza del Consiglio così costituito, spetterà al capitano del porto ove sia maggiore in grado, o a parità di grado, sia più anziano del comandante della regia scuola di marina.

Art. 7. Per ogni pratica che debba formare soggetto di discussione, il Consiglio sceglierà fra i suoi membri un relatore.

Uno dei segretari od altro impiegato dell'ufficio del comando generale della real marina verrà assunto alle funzioni di segretario del Consiglio per le scuole di nautica della marina mercantile.

Art. 8. Per compiere alle scritturazioni derivanti dal nuovo incarico affidato col presente decreto al comando generale della regia marina, sarà prelevata sui fondi portati in bilancio per le scuole di nautica la somma necessaria per retribuire, a norma del regio decreto 15 febbraio 1851, uno scrivano, il quale presterà servizio nell'ufficio del comando medesimo.

Art. 9. Il comandante generale della real marina, ogniqualvolta creda conveniente di ordinare un'ispezione delle scuole di nautica, proporrà al Ministero di destinarvi un uffiziale generale della real marina, od un uffiziale superiore, ovvero un professore della regia scuola di marina.

Art. 10. Ai capitani dei porti od agli amministratori di marina nei luoghi ove esistono scuole di nautica sarà corrisposta, per le funzioni di provveditore locale, una indennità annua non maggiore di lire 150, che sarà, a seconda delle località, stabilita dal Ministero sulla proposta del Comandante generale della regia marina.

Art. 11. Il Consiglio appena convocato si occuperà della formazione del regolamento interno delle scuole di nautica, nel quale saranno altresì determinate le condizioni per l'ammissione degli alunni; procederà quindi alla compilazione di un progetto di riordinamento generale di queste scuole.

Art. 12. Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente.

Il nostro ministro della marina è incaricato dell'esecuzione del presente che sarà registrato al controllo generale.

Dat. Torino addì 12 dicembre 1858.

VITTORIO EMANUELE

A. La Marmora

Digitized by Google

# LXII

**Articoli 32, 33 e 34 estratti dalle regie patenti del 13 gennaio 1827, colle quali si approva il regolamento per la marina mercantile.**

Art. 32. In caduna delle nostre città, Genova, Nizza e Cagliari, è stabilita una scuola di nautica, in cui s'insegneranno le matematiche, e la teoria della navigazione. La scuola di Nizza potrà essere stabilita in Villafranca.

Art. 33. Ogni volta che venisse dimostrata l'utilità di maggiormente estendere l'insegnamento delle scienze nautiche, potranno essere stabilite delle scuole succursali nelle città ove sarà creduto conveniente.

Art. 34. L'istruzione degli allievi sarà uniforme in tutte le scuole, e sarà affidata a maestri e secondi maestri di nautica sotto la superiore direzione del primo presidente d'ammiragliato o di quell'uffiziale di vascello o di porto che verrà destinato per invigilarvi.

---

# LXIII

**Regio brevetto del 12 dicembre 1840, col quale S. M. dà alcuni nuovi provvedimenti per la scuola nautica di Genova, specialmente riguardo allo stipendio dei maestri e intorno agli esami.**

CARLO ALBERTO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME, ECC., ECC.

Nel desiderio di rendere più proficua alla gente di mare l'instituzione delle scuole di nautica, e segnatamente di quella di Genova, ci siamo disposti ad emanare le seguenti determinazioni:

Art. 1. La scuola di nautica instituita in Genova per provvedere all'instruzione della gioventù che si dedica alla marina mercantile ed alla carriera di pilotaggio nella reale marina verrà stabilita in un locale dipendente dalla marina reale.

Art. 2. Questa scuola è affidata alla cura di un maestro e di un secondo maestro di nautica, sotto la direzione dell'ispettore di marina specialmente delegato ad invigilarne l'andamento colla dovuta relazione al comandante generale, presidente del Consiglio amministrativo di marina.

Art. 3. L'ispettore di marina sarà supplito, ove d'uopo, da un uffiziale di vascello o di porto, e la proposizione ne sarà fatta al Ministero dal comandante generale della reale marina per la nostra approvazione.

Art. 4. Il maestro ed il secondo maestro della scuola di nautica di Genova sono da noi nominati dietro la proposizione del Consiglio amministrativo di marina, come lo sono parimente quelli che a tenore dei vigenti regolamenti possono stabilirsi nelle altre direzioni marittime.

Art. 5. Lo stipendio pel maestro di nautica di Genova si è di lire 1200; pel secondo maestro di lire 800. Essi non hanno diritto all'alloggio.

Lo stipendio dei maestri di nautica verrà nelle altre direzioni marittime stabilito a seconda delle speciali circostanze di persone, località ed altro.

Art. 6. Resta assolutamente proibito ai maestri di nautica di percepire o ricevere alcuna cosa sotto qualunque siasi titolo di stipendio, rimuneranza, regalia od altro, dagli individui ammessi alla scuola o da altre persone che avessero rapporto coi medesimi, sotto pena di sospensione dall'impiego, e di quegli altri provvedimenti che si ravvisassero del caso.

Art. 7. Si stanzierà annualmente nel bilancio della Cassa invalidi una discreta somma per le spese ordinarie di riparazioni e mobili della scuola di nautica, come anche per acquisto d'instrumenti ad uso della medesima.

Art. 8. Gli individui che vorranno essere ammessi agli esami di capitano o padrone, ferme rimanendo le condizioni a tal oggetto stabilite dai vigenti regolamenti, dovranno anticipatamente aver fatto presso la tesoreria della Cassa degli invalidi il seguente deposito:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Per l'esame di capitano | di prima classe . . . | L. | 26 |
| Id. id. | di seconda classe . . | » | 20 |
| Id. di padrone | di prima classe . . . | » | 12 |
| Id. id. | di seconda classe . . | » | 9 |

Queste somme sono devolute alla Cassa generale degli invalidi, e dalla medesima verrà corrisposta ai membri componenti la Commissione d'esame, per ciascun giorno in cui alle epoche stabilite essi procederanno agli esami suddetti, l'indennità infra specificata, cioè:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Al professore di matematica . . . . | L. | 5 | al giorno |
| Al maestro . . . . . | » | 4 | id. |
| Al secondo maestro . . . . . | » | 3 | id. |
| Al piloto . . . . . | » | 3 | id. |
| Al nocchiere . . . . . | » | 2 | id. |
| Al guardiano. . . . . | » | 0 50 | id. |

Art. 9. La disciplina interna della scuola di nautica ed il corso di studi a seguirvisi saranno l'oggetto di speciali istruzioni, le quali previi i necessari concerti tra il Ministero ed il Consiglio amministrativo di marina, verranno rassegnate alla nostra approvazione, e quindi firmate d'ordine nostro dal primo segretario di guerra e marina.

Mandiamo a chi spetta di eseguire e far eseguire il presente, chè tale è nostra mente.

Dat. Torino 12 dicembre 1840.

CARLO ALBERTO

Di Villamarina

Digitized by Google

## Istruzioni per le scuole di nautica.

Art. 1. Per essere ammesso alla scuola di nautica l'aspirante dovrà riunire i seguenti requisiti: non essere al disotto dell'età di anni dodici, nè oltrepassare quella di venti;

Essere suddito di S. M., salvo le grazie speciali che le piacesse di fare ai giovani di paese estero.

Essere dedito alla navigazione ed iscritto sulla matricola delle genti di mare, ed avere navigato per lo spazio di due anni almeno.

Far prova di aver ricevuto una educazione primaria per cui sia capace di leggere e scrivere correttamente la lingua italiana e conoscere le quattro prime regole dell'aritmetica, e possedere altresì i principii fondamentali della religione cattolica e della morale.

Art. 2. Le domande per l'ammessione alla scuola di nautica saranno dirette al presidente del Consiglio amministrativo di marina accompagnate da fedi giustificanti avere l'aspirante le qualità prescritte.

Dovranno però gli aspiranti presentarle al console di marina della direzione, il quale le passerà d'ufficio all'intendente generale di marina per il debito corso.

Art. 3. Per giustificare il possedimento delle cognizioni sopramentovate l'aspirante sarà sottoposto all'esperimento di un preventivo esame nanti lo ispettore di marina o di quell'uffiziale delegato per supplirlo e dei due maestri di nautica. Il candidato non sarà dichiarato ammessibile se non riporterà la maggioranza dei voti.

Art. 4. Il deliberamento d'ammessione alla scuola dovrà presentare, oltre al nome e cognome dell'alunno, l'età ed il numero della sua matricola, e si farà firmare dal presidente del Consiglio amministrativo di marina, non che dall'intendente generale di marina. In seguito di tale deliberamento l'ispettore di marina rilascierà all'inscritto il biglietto d'ammessione, munendolo della sua firma, che verrà dal candidato presentato al maestro di nautica.

Art. 5. Ogni allievo dovrà essere provvisto a proprie spese delle carte e libri di navigazione prescritti, come pure degli altri oggetti necessari allo studio che intraprende.

Art. 6. L'insegnamento a farsi agli alunni comprenderà, oltre alla pratica delle frazioni ordinarie e decimali dei sistemi dei pesi e misure in uso nelle piazze commerciali, gli elementi della geometria piana e solida, la trigonometria rettilinea e sferica, l'astronomia col maneggio degli instrumenti che vi si riferiscono, la teoria della navigazione, il conteggio pelle carte marine anche usando il quartier di riduzione, onde renderli abili agli esami ai quali dai veglianti regolamenti sono sottoposti gli aspiranti al grado di capitano o padrone nella marina mercantile, od in quella militare gli allievi di pilotaggio.

Art. 7. Queste materie verranno divise dal professore di matematiche del regio collegio di marina in modo a formar due corsi di studio, da professarsi l'uno dal maestro delle scuole di nautica, più specialmente destinato per gli aspiranti al grado di capitano marittimo e alla classe superiore del pilotaggio; l'altro dal secondo maestro, più specialmente diretto all'insegna-

Digitized by Google

mento di chi mira al grado di padrone marittimo ed alle classi inferiori del pilotaggio.

L'elenco delle materie che compongono i due corsi sarà sottoscritto dal professore di matematiche di detto collegio e dall'ispettore di marina, munito inoltre del visto del comandante generale della regia marina.

Art. 8. Le ore pei suddetti corsi sono, pel primo dalle 10 alle 12 antimeridiane, pel secondo dalle 2 alle 4 pomeridiane. In caso d'impedimento di uno dei due maestri, l'altro dovrà fare i due corsi; ma in tal caso la durata di ognuno sarà ristretta ad un'ora e mezzo, cioè il primo dalle dieci e mezzo antimeridiane a mezzogiorno; il secondo dalle due alle tre e mezzo pomeridiane.

Art. 9. La disciplina della scuola di nautica essendo specialmente affidata alla direzione dell'ispettore di marina o dell'uffiziale delegato per supplirlo, egli dovrà, recandovisi frequentemente in persona e procurandosi le opportune informazioni, assicurarsi del regolar andamento dei corsi di studio.

Art. 10. Acciocchè il metodo d'insegnamento riesca uniforme, si farà uso del trattato di navigazione del cavaliere Brunacci o di quell'altro traduttore italiano del Bezout che verrà suggerito dal professore di matematiche del collegio di marina, ritenute le massime adottate nel collegio medesimo che si potranno applicare agli studi di capitani o padroni marittimi.

Art. 11. Onde viemmaggiormente stimolare l'emulazione fra gli alunni, i ripetitori saranno scelti fra i più intelligenti ed istruiti per ispiegare ed esporre le lezioni ai loro compagni.

Essi avranno posto distinto a capo di tavola, e se nel corso dell'anno scolastico avessero lodevolmente esercitato l'affidato incarico potranno essere proposti al Ministero di guerra e marina per un premio consistente in carte, quartiere di riduzione, compassi, libri di logaritmi, e simili oggetti di minor conto in uso nella navigazione.

Art. 12. Gli allievi pagheranno una volta tanto al momento della loro ammessione il diritto così detto di *benentrata* fissato in lire nuove sei, dovendo lo stesso servire per il mantenimento dei mobili della scuola, e i maestri di nautica esigeranno da coloro che si presenteranno per essere ammessi alla scuola, oltre al biglietto d'ammissione dell'ispettore di marina, anche la ricevuta del tesoriere degli invalidi comprovante l'eseguito pagamento.

Art. 13. Per quanto siano sopra gli altri favoriti nell'arruolamento di marinaro di quarta classe al corpo reali equipaggi i figli dei bass'uffiziali e marinari anziani in servizio permanente, come pure quelli degli altri corpi della regia marina, ciò nonostante potranno soltanto ammettersi alla scuola di nautica i giovani di detta categoria, che, destinandosi allo studio del pilotaggio, maggiormente si distinguono per capacità o per lodevole condotta da dare fondata speranza di trovare fra questi intelligenti ed ottimi piloti.

Art. 14. Nel tempo degli ammaestramenti gli scolari saranno soggetti ai professori, e dovranno osservare il contegno il più regolare, non permettendosi nessun giuoco, nè di parlar fra loro, ma bensì occupandosi esclusivamente della loro lezione.

Art. 15. Se alcuno fra gli scolari si permettesse qualche disubbidienza o mancanza, e non si conformasse a quanto vien prescritto dall'articolo precedente, verrà la prima volta ammonito dal maestro per richiamarlo a' suoi

Digitized by Google

doveri; in caso di recidiva, il maestro ne renderà conto all'ispettore di marina, che significherà ai parenti del colpevole che non sarà più ricevuto alla scuola se non si modera e non osserva le regole prescritte, mostrandosi ubbidiente, come di dovere, al suo maestro.

Art. 16. L'aspirante al grado di capitano di marina o di padrone che commettesse delle mancanze gravi contro i buoni costumi o non volesse attendere allo studio o disturbasse i suoi compagni, sarà indicato all'ispettore di marina, a cui verrà fatto dal professore rapporto circostanziato del fatto.

Art. 17. L'ispettore di marina proibirà provvisoriamente l'entrata alla scuola al colpevole, e farà un rapporto circostanziato al presidente del Consiglio amministrativo di marina per avere la sua decisione se deve essere espulso per sempre dalla scuola il delinquente; e potrà anche, secondo il caso, essere escluso dall'aspirare al grado di capitano o padrone.

Art. 18. I maestri saranno in obbligo di ricevere nella scuola di nautica quei capitani o padroni che avendo ottenuto delle patenti dai cessati Governi, quantunque sprovvisti delle cognizioni richieste, sono conservati nel loro grado, e daranno a quei capitani o padroni quegli ammaestramenti nell'arte di navigare che comporta la loro età o che saranno intenzionati di acquistare.

Art. 19. Per l'ammessione all'esame di capitano o di padrone marittimo non è obbligatorio il corso di studio nelle scuole di nautica, semprechè il candidato adempia alle condizioni stabilite dai veglianti regolamenti per conseguire tali gradi.

Quelli che seguiteranno i corsi della scuola di nautica non potranno essere ammessi agli esami, se pel grado di capitano di 1ª classe, che dopo almeno un anno di corso; se pel grado di capitano di 2ª classe e di padrone, che dopo sei mesi, ferme rimanendo del resto le sopra mentovate condizioni per l'ottenimento delle patenti per simili gradi.

Art. 20. L'anno scolastico incomincia dal 1° novembre e termina il 31 agosto dell'anno seguente.

La scuola ha luogo nelle ore stabilite all'articolo 8 ogni giorno non festivo.

Ne' mesi di vacanza, settembre, ottobre, la scuola di nautica continuerà ad essere aperta, e vi si farà giornalmente dalle 10 alle 12 antimeridiane, tranne i giovedì ed i giorni festivi, un corso preparatorio di studi da tenersi un mese da ognun dei maestri, con facoltà al primo maestro di scegliere quello de' due mesi che preferirà per le sue vacanze, rendendone partecipe l'ispettore di marina.

Art. 21. I maestri di nautica dovranno rimettere all'ispettore di marina uno stato degli studi fatti nel rispettivo loro corso, del numero degl'individui che vi convennero, con ispeciale annotazione di coloro che più si distinguono per intelligenza e buona condotta.

Un riassunto di questi stati, che dovrannosi regolarmente rassegnare al comandante generale della regia marina, verrà trasmesso al Ministero alla fine d'ogni trimestre, ed in quello che chiude l'anno scolastico si faranno, quando ne sarà il caso, le proposte di premio, di cui all'articolo 11.

Art. 22. È specialmente raccomandato ai maestri di nautica di far tenere il locale assegnato per la scuola nella maggior polizia possibile, e di non permettere nessuna degradazione.

Digitized by Google

Art. 23. I mobili ed oggetti diversi che sono assegnati alle scuole di nautica sono sotto la special cura dei rispettivi maestri; per le semplici spese di riparazioni i maestri ne trasmetteranno la nota da essi sottoscritta, e munita del *visto* dell'ispettore di marina o di chi per esso, al console di marina locale, il quale la rivolgerà all'azienda generale di marina, che provvederà all'uopo.

Art. 24. L'inventario dei mobili ed oggetti formanti la dotazione della scuola di marina si farà in principio ed in fine di cadun anno scolastico dal console di marina locale alla presenza del maestro della scuola, e con intervento dell'ispettore di marina o di chi per esso.

Tale verbale dovrà firmarsi dagli intervenienti, e sarà spedito in triplice originale, di cui ognuno di essi riterrà un esemplare.

Art. 25. Queste disposizioni specialmente applicabili alla scuola di nautica in Genova saranno estensibili, per quanto sia possibile, alle scuole che fossero stabilite in altre direzioni marittime.

Queste scuole in alcune località saranno semplicemente elementari e vi si ammetteranno anche giovani non iscritti marittimi, non minori però di anni 12, i quali sappiano leggere e scrivere correntemente la lingua italiana.

Il professore di matematiche del regio collegio di marina formerà il programma degli studi che si dovranno seguire nelle scuole elementari. Esso verrà sottoscritto dall'ispettore di marina, e munito inoltre del *visto* del comandante generale della regia marina.

Nelle scuole elementari di nautica la retribuzione di *benentrata* sarà di lire tre una volta tanto. Coloro però che cessassero d'intervenirvi durante più d'un mese senza licenza o senza cagione legittima, per esservi riammessi pagheranno un'altra volta i diritti di *benentrata;* fra le cause legittime si avrà pure l'imbarco come mozzo o novizio sopra un legno nazionale.

Ogni scuola di nautica stabilita fuori della direzione di Genova è posta sotto la sopravigilanza del capitano di porto locale colla necessaria relazione all'ispettore di marina.

Un rapporto trimestrale formato dall'ispettore di marina verrà dal comandante generale della regia marina rimesso al Ministero. Vi si indicherà specialmente le materie insegnate, il numero degli alunni che seguiteranno i corsi di studi, e quelli che si saranno più distinti.

Torino, il 12 dicembre 1840.

*Il primo segretario di guerra e marina*
DI VILLAMARINA

Digitized by Google

# LXIV

## Articoli 66, 71, 72, 74, 75, 77, 78 e 85 estratti dalle regie patenti del 13 gennaio 1827, che approvano il regolamento per la marina mercantile.

Art. 66. Niuno potrà comandare un legno di commercio colla nostra bandiera se non è munito di una patente da capitano o patrono.

Art. 71. Chiunque vorrà essere ammesso al grado di capitano o patrono, oltre i già indicati documenti, dovrà giustificare di aver prestato servizio sopra i nostri bastimenti da guerra durante un termine uguale a quello stabilito per l'arruolamento de' marinai degli equipaggi effettivi, ed inoltre di aver tre mesi di navigazione effettiva a bordo dei bastimenti mercantili. Non si potrà da' medesimi presentare un surrogato per fare il loro servizio se non che dopo aver servito personalmente per lo spazio almeno d'un anno.

Art. 72. Le persone di estera nazione che dopo aver adempito alle condizioni prescritte dalle nostre leggi circa la naturalizzazione, avranno una continua e non interrotta navigazione d'anni sei a bordo dei legni mercantili; saranno abilitate a comandare in qualità di capitano o patrono, quando esse si saranno sottomesse a tutte le sovra esposte condizioni.

Nel caso però che esse passassero poi a navigare con bandiera estera senza speciale autorizzazione dell'ammiragliato, s'intenderà annullata la patente loro accordata, e non potranno desse conseguirne una seconda.

Art. 74. I capitani di marina di prima classe potranno comandare i bastimenti di qualunque portata ed intraprendere qualunque navigazione di lungo corso ed illimitata.

Non potranno essere richiesti per servire sui nostri legni da guerra che nella qualità d'uffiziali o di piloti. Avranno diritto di portare l'uniforme di piloto di prima classe della nostra marina militare, e potranno inalberare la fiamma all'albero di trinchetto del bastimento da essi comandato.

I capitani di marina di seconda classe estenderanno la navigazione soltanto ai viaggi indicati ai numeri 3, 4, 5, 6 dell'articolo 85 del presente.

Art. 75. La navigazione dei bastimenti comandati dai patroni di prima classe sarà quella del piccolo cabotaggio, la quale si estenderà a tutte le coste europee del Mediterraneo, dello stretto di Gibilterra sino al golfo di Venezia ed alle isole d'Elba, Corsica, Malta ed isole Baleari. Non potranno i patroni comandare alcun legno eccedente la portata di cento tonnellate.

Art. 77. La navigazione dei patroni di seconda classe si estenderà a tutte le coste da Roma e Civitavecchia a Marsiglia inclusive.

Art. 78. Niuno potrà ottenere il grado di capitano di marina senza subire un esame che gli sarà dato in presenza del maestro di nautica da due provetti uffiziali o piloti della marina quanto alla pratica, e dal professore di matematiche della scuola di marina quanto alla parte teorica.

I patroni subiranno un esame che loro sarà dato da un uffiziale ed un piloto della nostra marina.

Gli esami dei capitani avranno luogo negli ultimi dieci giorni di marzo, giugno, settembre e dicembre, e quelli dei patroni negli ultimi dieci giorni di ciascun mese dell'anno.

Il procuratore generale della navigazione è specialmente incaricato della esecuzione delle suddette disposizioni, dovendo perciò gli esami aver luogo alla di lui presenza.

Il modo dell'esame e le materie sulle quali gli aspiranti dovranno esaminarsi, verrà determinato con apposito regolamento stabilito dall'ammiragliato.

Art. 85. I viaggi sono di sei classi, cioè:

1. Le Indie orientali.
2. Le Indie occidentali.
3. I mari del Nord, del Baltico e delle isole Britanniche.
4. Gli scali del Levante, mar Nero, Barberia, compresi quei di Marocco sino al Senegal.
5. Le coste di Francia, Spagna, Portogallo e quelle delle isole adiacenti.
6. Le altre coste e porti del Mediterraneo.

---

# LXV

## Regio decreto del 24 gennaio 1861, n° 4632, che aumenta lo stipendio del primo maestro della scuola di nautica di Savona dalle L. 800 alle L. 1200.

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME, ECC.

Volendo che la retribuzione del primo maestro della scuola di nautica per la marina mercantile di Savona sia resa uguale a quella che è goduta da altri maestri di simili scuole;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.* È portato dalle lire ottocento alle lire mille duecento lo stipendio annuo annesso al posto di primo maestro della scuola di nautica per la marina mercantile di Savona.

Il ministro anzidetto è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti, e pubblicato nella Raccolta degli atti del Governo.

Dato a Torino il dì 24 gennaio 1861.

VITTORIO EMANUELE

T. Corsi

# LXVI

**Regio decreto del 24 gennaio 1861, n° 4631, col quale è istituito un posto di secondo maestro nella scuola di nautica di Savona con lo stipendio di L. 800.**

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME, ECC.

Considerata l'importanza della marina mercantile della capitaneria di porto di Savona, e ritenuta la necessità di estendere l'insegnamento della nautica mercantile nelle scuole di quella città;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.* È istituito un posto di secondo maestro nella scuola di nautica per la marina mercantile di Savona coll'annuo stipendio di lire ottocento.

Il ministro anzidetto è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti, e pubblicato nella Raccolta degli atti del Governo.

Dato a Torino il dì 24 gennaio 1861.

VITTORIO EMANUELE

T. Corsi

# LXVII

**Regio decreto del 27 ottobre 1860, n° 4389, che istituisce una scuola di nautica in ciascuna delle capitanerie di Porto di Livorno, Santo Stefano e Portoferraio.**

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA-CARIGNANO

LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M. NEI REGII STATI.

In virtù dell'autorità a noi delegata;

Visti gli articoli 32 e 33 delle regie patenti del 13 gennaio 1827;

Visto il regio brevetto del 12 dicembre 1840;

Veduto il decreto del 5 luglio 1860;

Veduto il decreto dell'8 luglio detto;

Considerata la necessità di estendere sui punti più importanti delle nostre coste la istruzione esistente nelle altre parti del regno, per la marina mercantile, e la convenienza di farlo senza indugio,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. Sono istituite tre scuole di nautica per la marina mercantile nelle capitanerie di Livorno, Santo Stefano e Portoferraio con residenza in quei capoluoghi.

Art. 2. Ciascuna scuola si comporrà di un maestro e di un secondo.

Art. 3. L'onorario del maestro sarà di L. 1,200; quello del secondo di L. 800.

Il nostro ministro per l'agricoltura, industria e commercio è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti, munito del sigillo dello Stato, ed inserto nella Raccolta degli atti del Governo, e che verrà quindi presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Dato a Torino addì 27 ottobre 1860.

EUGENIO DI SAVOIA

T. Corsi

---

# LXVIII

## Regio decreto del 31 gennaio 1861, n° 4635, col quale è istituita in Viareggio una scuola di nautica.

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME, ECC.

Veduti gli articoli 32 e 33 delle regie patenti del 13 gennaio 1827;

Veduto il regio brevetto del 12 dicembre 1840;

Veduto il regio decreto del 5 luglio 1860;

Veduto l'altro regio decreto dell'8 luglio di detto anno;

Considerata la importanza della marineria della città e porto di Viareggio, e ritenuta la necessità di facilitare la istruzione della marina mercantile a quella città e porto, come è stato già fatto nelle altre parti del regno, e ritenuto ancora il bisogno di provvedervi senza indugio;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio,

Abbiamo ordinato e ordiniamo:

Art. 1. È istituita una scuola di nautica per la marina mercantile nella città e porto di Viareggio, posta sotto la capitaneria di Livorno.

Art. 2. Questa scuola avrà un maestro ed un secondo,

Digitized by Google

Art. 3. Lo stipendio del maestro sarà di lire 1,200, quello del secondo di lire 800.

Il ministro anzidetto è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti, munito del sigillo dello Stato e inserito nella Raccolta degli atti del Governo.

Dato a Torino il dì 31 gennaio 1861.

VITTORIO EMANUELE

T. Corsi

---

# LXIX

**Lettera del 26 gennaio 1861 del Ministero della marina a quello d'agricoltura, industria e commercio, che notifica l'istanza del municipio di Viareggio per ottenere in quella città l'istituzione di una scuola nautica.**

---

S. E. il signor governatore generale delle provincie toscane ha trasmesso a questo Ministero, per quella considerazione di cui fosse ravvisata meritevole, l'istanza qui unita del municipio di Viareggio intesa a conseguire la istituzione colà di una scuola di nautica a carico del regio erario, a similitudine di quanto si è praticato a riguardo di Portoferraio e di Porto Santo Stefano.

Le scuole di nautica per la marina mercantile essendo in oggi sotto l'autorità e dipendenza di codesto Ministero di agricoltura e commercio, lo scrivente si affretta a rivolgergli per ragione di competenza una siffatta istanza, la quale è corredata di alcuni documenti con cui verrebbe dimostrata la convenienza e l'utilità dell'invocato provvedimento a benefizio di un paese che conta una numerosa marineria, che possiede un competente naviglio, e che attinge dalla navigazione e dai traffichi marittimi le principali sue risorse.

Colla scorta di dette carte, e con quelle altre maggiori nozioni che giudicasse di procacciarsi su tale proposito, codesto Ministero vedrà nella sua illuminata saviezza se vi concorrano per il compartimento marittimo di Viareggio quegli elementi atti ad influire per un favorevole accoglimento in base al principio stabilito dall'articolo 33 delle regie patenti in data del 13 gennaio 1827 con cui venne approvato l'attuale regolamento per la marina mercantile.

Il Ministero della marina non entrerà certamente in merito della questione, come quella che è oggimai fuori della sfera delle sue attribuzioni, ma non potrebbe a meno di esprimere il desiderio che l'insegnamento delle matematiche applicate alla navigazione fosse esteso quanto maggiormente possi-

bile a benefizio del ceto marinaresco in quei centri che essendo popolati da una marineria numerosa, svegliata ed intraprendente, e che mantenendo un attivo commercio per la via di mare con bastimenti indigeni, si trovassero nei casi cui allude l'articolo 33 del regolamento dianzi citato, persuaso d'altronde che codesto Ministero preoccupato di questo bisogno generalmente sentito nei paesi marittimi di qualche importanza, ha molto a cuore tal ramo di servizio, giacchè è fuori di dubbio che la diffusione delle scuole di nautica è un valido mezzo per migliorare le condizioni morali ed economiche della marineria mercantile, la quale ha non pochi titoli alla sollecitudine del Governo del Re, ove si consideri che in uno Stato come il nostro così ricco di un littorale vastissimo, mercè le recenti annessioni, la navigazione contribuisce su larga scala alla pubblica ricchezza.

C. Cavour

NB. *Il reale decreto* 31 *gennaio* 1861 *emanato in conformità di questa proposta trovasi riportato al precedente allegato.*

---

# LXX

## Regio decreto del 24 gennaio 1861, n° 4633, che istituisce un posto di secondo maestro nella scuola nautica di Rimini.

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME, ECC.

Considerata l'importanza che ha la marina mercantile della capitaneria di porto di Ravenna;

Ritenuta la necessità di estendere l'insegnamento della nautica mercantile nella scuola di Rimini;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.* Nella scuola di nautica per la marina mercantile di Rimini è istituito un posto di secondo maestro coll'annuo stipendio di lire ottocento.

Il ministro anzidetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti, e pubblicato nella Raccolta degli atti del Governo.

Dato a Torino il dì 24 gennaio 1861.

VITTORIO EMANUELE

T. Corsi

Digitized by Google

# LXXI

**Regio decreto del 24 gennaio 1861, n° 1634, che porta lo stipendio del primo maestro della scuola di nautica di Rimini dalle lire 978 88 alle lire 1,200.**

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME, ECC.

Volendo portare la retribuzione del primo maestro della scuola di nautica per la marina mercantile di Rimini a parità di quella che è goduta dai primi maestri di altre simili scuole;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico*. Lo stipendio annuo del primo maestro della scuola di nautica per la marina mercantile di Rimini è portato dalle lire novecento settantotto e centesimi ottantotto, alle lire mille duecento.

Il ministro anzidetto è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti, e pubblicato nella Raccolta degli atti del Governo.

Dato in Torino il dì 24 gennaio 1861.

VITTORIO EMANUELE

T. Corsi

# LXXII

**Regio decreto del dì 8 agosto 1861, n° 161, che istituisce una delegazione speciale del Ministero di agricoltura, industria e commercio per le provincie napoletane.**

VITTORIO EMANUELE II

PER LA GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Veduto il decreto del 5 luglio 1860 organico del Ministero d'agricoltura, industria e commercio;

Veduto il decreto del 5 maggio 1861 sulla luogotenenza generale del Re nelle provincie napoletane;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Sono avocati al Governo centrale e posti sotto la diretta dipendenza del nostro Ministero d'agricoltura, industria e commercio, nei limiti della sua competenza, tutti gli affari che concernono:

L'amministrazione delle acque e foreste, della caccia e della pesca;

La bonificazione degli stagni e de' terreni paludosi, delle dune, delle terre incolte e de' pascoli naturali;

Le irrigazioni;

I regolamenti della polizia rurale;

Il reale istituto d'incoraggiamento per l'agricoltura, industria e commercio, le società economiche e le Commissioni comunali economiche;

Le scuole pratiche di agricoltura, le colonie e i comizi agrari;

L'insegnamento agrario;

L'insegnamento nautico per la marina mercantile;

Le società di assicurazione per l'agricoltura, e le società commerciali anonime e in accomandita;

Le privative industriali e la proprietà letteraria;

Gli stabilimenti industriali insalubri;

Le miniere, cave ed usine, e le acque minerali;

Le camere consultive di commercio, le borse di commercio, gli agenti di cambio, i sensali, gli agenti spedizionieri;

I pesi e le misure;

L'amministrazione delle monete, le zecche, le officine di garanzia nelle materie di oro e di argento;

La statistica generale;

Le istituzioni di credito di qualunque natura.

Art. 2. Il Banco delle Due sicilie continuerà a dipendere dal Ministero delle finanze in quanto concerne l'amministrazione e l'esercizio nell'interesse dello Stato, e da quello di agricoltura, industria e commercio nell'interesse generale e per la sorveglianza e tutela del Governo.

Art. 3. Gli affari riservati al Governo centrale dalle leggi in vigore sulle materie, di cui all'articolo del presente decreto, saranno a noi proposti o risoluti dal ministro nei limiti delle sue attribuzioni sia che concernano il servizio, o le nomine e i movimenti del personale.

Art. 4. Cesserà con la pubblicazione del presente decreto il segretariato generale di luogotenenza per l'agricoltura, industria e commercio nelle provincie napoletane.

Tutti i capi d'amministrazione corrisponderanno direttamente col ministro.

Una delegazione speciale del Ministero affidata a un direttore capo di divisione concentrerà in Napoli, nella immediata dipendenza del Ministero, il personale della cessata segreteria di luogotenenza, e tratterà gli affari che le saranno affidati.

Art. 5. È fatta facoltà al Ministero di nominare uno o più delegati straordinari pel riordinamento del servizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia in-

Digitized by

serto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 8 agosto 1861.

VITTORIO EMANUELE

CORDOVA

---

# LXXIII

**Decreto del 9 giugno 1857, col quale è prescritto che gli alunni delle scuole di nautica dell'ex-regno delle Due Sicilie sono dispensati dalla leva marittima.**

—

FERDINANDO II

PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, ECC.

Veduto il nostro real decreto del 20 gennaio 1840 sulla iscrizione marittima;

Veduto il real rescritto del 12 aprile 1846;

Volendo sempre più incoraggiare gli studi nelle scuole nautiche;

Sulla proposizione del direttore del nostro Ministero e reale segreteria di Stato dell'interno;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato,

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Saranno esenti dalla leva marittima gli alunni delle scuole nautiche, i quali prima della data degli ordini di leva si trovano ammessi nella scuola con verbale del Consiglio d'istruzione, o si trovano appartenere a quella classe in cui si studiano le matematiche e la navigazione sì teorica che pratica.

Art. 2. I direttori de' Ministeri e reali segreterie di Stato della marina e dell'interno sono incaricati ciascuno per la parte sua della esecuzione di questo decreto.

FERDINANDO

*Il direttore del Ministero e reale segreteria di Stato dell'interno*
BIANCHINI

*Il ministro segretario di Stato presidente del Consiglio dei ministri*
F. TROIA

Digitized by Google

# LXXIV

**Decreto del 20 giugno 1809 che ordina debbano continuare ad esservi nel Piano di Sorrento due scuole di nautica, e determina gli insegnamenti da darsi in esse.**

—

GIOACHINO NAPOLEONE

RE DELLE DUE SICILIE, ECC.

Volendo dare alle scuole nautiche di Sorrento quella estensione e grado di miglioramento e di lustro che l'importanza e la utilità di tale stabilimento esige,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Continueranno ad esservi nel Piano di Sorrento due scuole nautiche: una nel luogo detto Meta, e l'altra in Carotto.

Art. 2. Le scienze che gratuitamente vi saranno insegnate verranno divise in quattro classi nel modo seguente:

Nella prima s'insegnerà leggere, scrivere, primi elementi di grammatica italiana, e le prime quattro operazioni dell'aritmetica; il corso di tali istruzioni sarà terminato in un anno;

Nella seconda, la continuazione della grammatica italiana, scrittura, l'aritmetica completa, la geometria piana e la lingua francese; le scienze addette a questa classe saranno insegnate in due anni;

Nella terza s'insegnerà la geometria solida, escluso il trattato delle volte, l'algebra sino alle operazioni indeterminate di secondo grado, il trattato dei logaritmi e la lingua francese; la durata di queste lezioni sarà anche di un anno;

Nella quarta ed ultima scuola sarà insegnata la trigonometria piana e la sferica, la geografia, un trattato di sfera celeste e la nautica; queste scienze saranno insegnate in due anni.

Art. 3. Vi sarà un professore per ciascuna delle anzidette classi, oltre d quello di lingua francese.

Art. 4. La scuola dei primi rudimenti stabilita nel luogo detto Albori continuerà ad esistere come al presente.

Art. 5. Verranno aumentati i fondi addetti al mantenimento di quelle scuole in annui ducati cinquecentoventi, le rate mensuali dei quali saranno portate sui *budgets* del nostro Ministero dell'interno fino a che non stimeremo di provvedere con altri mezzi a questa spesa.

Art. 6. Il nostro ministro dell'interno ci presenterà un regolamento indicante i soldi dei professori e dei maestri, i trattati che debbono insegnare ed ogni altro divisamento relativo al buon ordine ed al miglior mezzo di istruzione delle dette scuole.

Digitized by Google

Art. 7. Verrà da noi destinato un uffiziale della nostra marina per ispettore delle scuole nautiche; egli darà conto al nostro ministro dell'interno dei progressi dei giovani, e ci proporrà quei miglioramenti di sistema che l'esperienza potrà suggerire.

Art. 8. Saranno nei nostri arsenali e cantieri facilitate ai giovani che frequentano le scuole nautiche le cognizioni di pratica relative alla costruzione ed all'armamento dei legni.

Art. 9. I nostri ministri dell'interno e delle finanze sono incaricati, ciascuno per la parte che lo concerne, della esecuzione del presente decreto.

GIOACHINO NAPOLEONE

Da parte del Re
*Il ministro segretario di Stato*
PIGNATELLI

---

# LXXV

## Decreto del 28 ottobre 1831, che modifica il sistema amministrativo e disciplinare delle scuole di nautica del Piano di Sorrento.

FERDINANDO II

PER LA GRAZIA DI DIO, RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, ECC.

Essendo divenuto indispensabile di riformare il sistema annuo e disciplinare delle scuole nautiche di Meta e Carotto, onde ottenersi non solamente che le di loro rendite siano sufficienti al corrispondente mantenimento, ma eziandio che colla disciplina da imporsi tanto ai maestri che agli allievi delle rispettive scuole si ottenga il maggior vantaggio possibile per l'istruzione di quelle popolazioni marittime;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di Stato della guerra e marina;

Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario,

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Sarà scelto un primo pilota della real marina fra i più esperti, e destinato colla qualità di direttore a vigilare su tutti i maestri delle scuole analogamente al regolamento che all'uopo farà stabilire il nostro ministro segretario di Stato della guerra e marina d'accordo con quello degli affari interni.

Art. 2. Da ora innanzi sulla rendita delle dette scuole provenienti dalle comuni e dalla real tesoreria, e per debito iscritto sul Gran Libro dovranno gravitare le seguenti spese, e non altre, per ogni anno.



Digitized by Google

| | | |
|---|---|---|
| Un maestro di leggere e scrivere, abaco e grammatica italiana per ciascuna delle dette scuole a ducati cento ognuno . . . . . | D. | 200 |
| Un coadiutore del medesimo per ognuna delle due scuole a ducati 50 ognuno . . . . . | » | 100 |
| Un maestro di geometria piana e solida per ciascuna scuola a ducati 120 ognuno . . . . . | » | 240 |
| Un maestro di trigonometria e navigazione per ciascuna scuola a ducati 140 ognuno . . . . . | » | 280 |
| Un solo maestro di calligrafia per le dette scuole . . . . | » | 100 |
| Un bidello per ogni scuola a ducati 18 ognuno . . . . . | » | 36 |
| Affitto di una casa per la sola scuola di Meta . . . . . | » | 40 |
| Per acquisto di carte e strumenti nautici, e mantenimento di esse scuole . . . . . | » | 40 |
| Per gratificazione al direttore . . . . . | » | 126 |
| Totale dell'annuo assegno . . . | D. | 1,162 |

L'introito è così distribuito:

| | | |
|---|---|---|
| Comune di Meta annui ducati . . . . . | D. | 149 |
| Comune di Carotto . . . . . | » | 251 |
| Dal Gran Libro per rendita iscritto sul debito consolidato . . | » | 323 |
| Dal tesoro per la metà dei soldi che si pagano ai maestri . . | » | 460 |
| Totale dell'introito . . . | D. | 1,183 |

Art. 3. Il direttore darà conto delle somme assegnate all'intendente di Napoli ed al Ministero di marina per semplice norma.

Art. 4. I professori o maestri che vacano o che potranno vacare per le scuole di Meta e Carotto saranno nominati a proposta del nostro ministro segretario di Stato della guerra e marina.

Art. 5. In ogni quattro mesi sarà spedito un uffiziale superiore del corpo di guerra della nostra real marina per ispezionare le dette due scuole, e farne conoscere il risultamento.

Art. 6. I nostri ministri segretari di Stato della guerra e marina e degli affari interni sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

FERDINANDO

*Il ministro della guerra e marina*
FARDELLA

Digitized by Google

# LXXVI

## Reale rescritto del 10 maggio 1836 del Ministero di guerra e marina relativo alla scuola del villaggio di Alberi.

Avendo rassegnato a S. M. che nell'organizzazione avvenuta nel 1831 delle scuole nautiche di Sorrento non si era tenuto calcolo di un'altra scuola che fin dal 1786 trovavasi installata nel villaggio di Alberi annesso al comune di Meta, la M. S. si è degnata ordinare che dal supero dei ducati 32 annuali esistenti sul fondo riportato nello stato discusso degli affari interni per le scuole di Sorrento si diano nuovamente al maestro della stessa ducati 18 annui, oltre il salario di altrettanta somma che riceve dalla Cassa del comune, e che i residuali ducati 14 annui, compimento dei ducati 32, si liberino dal corrente esercizio al direttore delle scuole nautiche per impiegarli utilmente in acquisto di libri e di strumenti con l'obbligo di darne conto come per tutte le altre spese.

---

# LXXVII

## Regolamento prescritto dall'articolo 1 del real decreto del 28 ottobre 1831 per le scuole nautiche di Meta e Carotto.

Art. 1. L'ammissione nelle dette scuole di un allievo potrà farsi in qualunque epoca, purchè non disturbi il corso regolare delle istruzioni.

Art. 2. All'ammissione di quegli allievi i quali si trovino di aver cominciata la loro istruzione, dovrà precedere un convenevole esame, onde collocarli nella classe corrispondente.

Art. 3. Un tal esame sarà fatto in presenza del direttore e dei maestri della classe per cui si subisce l'esame.

Art. 4. L'anno scolastico comincierà nel dì 1 novembre, e terminerà all'ultimo di settembre del seguente anno, rimanendo tutto ottobre per mese feriale. Inoltre saranno giorni di vacanza tutti quelli di doppio precetto, come pure i giovedì, purchè non sia giorno festivo il martedì, mercoledì o venerdì. E similmente saran giorni di vacanza gli ultimi tre giorni di carnevale, il primo di quaresima, dal giovedì *Santo* fino al lunedì in *Albis* inclusivi, la

Digitized by Google

vigilia di Natale per tutto il giorno di San Stefano; ed in fine i giorni di gran gala della real Corte.

Art. 5. Nell'indicato mese di settembre gli allievi daranno esame delle cose apprese nell'anno scolastico per dimostrare il loro profitto annuale, in forza del quale ottener poi il passaggio da una in un'altra classe, laddove lo meritassero.

Art. 6. L'indicato esame sarà tenuto nei giorni destinati dal direttore in sua presenza, e di tutti i maestri di ambedue le scuole.

Art. 7. Dai 5 novembre a tutto aprile le lezioni comincieranno quattro ore prima di mezzodì, e la loro durata sarà di tre ore; e dal 1° maggio a tutto settembre saranno anticipate di un'ora. Nelle ore pomeridiane poi, le lezioni in tutto l'anno scolastico incomincieranno alle ore 20, e termineranno alle ore 22.

Art. 8. Gli allievi, i quali non si presteranno ad adempiere esattamente al prescritto nell'antecedente articolo, saranno puniti in quel modo che stimerà a proposito il direttore, menocchè con bastonate; e, continuando a mancare, saranno congedati. Egualmente, rilevandosi da opportune informazioni che talun allievo non voglia, o non possa affatto profittare, sicchè la sua presenza nella scuola riesca nociva ai suoi compagni, sarà escluso dalla scuola e cassato dall'albo degli alunni.

Art. 9. Per essere riammesso, analogamente agli articoli 1, 2 e 3, un alunno escluso dovrà far constare ch'egli abbia interamente cambiata condotta.

Art. 10. Il cancellamento degli alunni dall'albo, e la loro riammessione nelle scuole, di cui si è parlato negli articoli precedenti, si farà previa autorizzazione dell'ispettore dei collegi della real marina.

Art. 11. Il corso degli studi sarà ripartito in tre classi nel modo seguente:

Gli allievi apprenderanno nella prima classe il leggere, scrivere, le prime quattro regole dell'aritmetica, la grammatica italiana, ed il catechismo di religione;

In Carotto, in cui è il locale corrispondente, il leggere, scrivere, e le prime quattro regole dell'aritmetica s'insegneranno col metodo di Bell e Lancaster;

In Meta, in cui non è il locale analogo, si continuerà per tal classe il metodo normale che ora si esegue;

Gli allievi della seconda classe nel primo anno apprenderanno in tutte e due le scuole la geometria piana e la continuazione dell'aritmetica, ed il perfezionamento del carattere per gli allievi di Carotto; e nel secondo anno la solida, e la dottrina dei logaritmi;

Finalmente gli allievi della terza ed ultima classe apprenderanno nel corso di un anno le due trigonometrie, la sfera armillare e la navigazione.

Art. 12. Gli allievi non potranno ordinariamente essere collocati nella seconda classe se non saranno dell'età dai 12 ai 13 anni, senza uno straordinario sviluppo intellettuale.

Art. 13. I libri per l'insegnamento nelle scuole nautiche saranno i seguenti:

Grammatica italiana di Gherardini; catechismo stampato per la chiesa di Alife; e prima lettura pei fanciulli di Giuseppe Taverna;

Aritmetica dell'abate Gaeta;

Digitized by Google

Geometria piana e solida di Euclide, esposta dal medesimo autore; e sarà quella del professore Flauti;

Navigazione di Brunacci, corredata delle moderne conoscenze, e tavole che vi hanno rapporto.

Art. 14. I maestri dovranno esigere ogni giorno dai loro allievi la ripetizione della lezione ad essi spiegata nel giorno antecedente, e prestar loro l'aiuto necessario onde farli ben progredire nella facoltà che s'insegna.

Art. 15. Gli allievi di una classe non potranno contemporaneamente appartenere ad altra della stessa scuola; nè sarà permesso che alcuno di essi, perchè più istruito nelle materie che si apprendono nella classe in cui si trova, tralasci perciò di assistervi: ognuno dei detti allievi sarà obbligato a seguire esattamente il corso con gli altri.

Art. 16. In caso di necessaria mancanza per più tempo, o per lunga malattia di un maestro, o per licenza ottenuta, il direttore delle scuole, d'accordo col maestro, cercherà di sostituirvi un supplente con approvazione dell'ispettore.

Art. 17. Le licenze ai maestri non potranno esser concedute che ai termini dei regolamenti vigenti per la reale Accademia di marina.

Art. 18. Il direttore stabilirà nelle scuole dei posti di onore ed altri segni di distinzione per suscitare e mantener l'emulazione fra gli allievi.

Art. 19. Gli allievi della prima classe saranno distribuiti in tre sezioni. La prima comprenderà quelli che imparano gli elementi di leggere; la seconda quelli che leggono bene, ed apprendono le prime quattro regole dell'abbaco; e la terza quelli che imparano la grammatica italiana, e la continuazione dell'aritmetica. Le ore del mattino e del giorno saranno distribuite in modo dal direttore, che il maestro della classe possa dare le lezioni alle tre sezioni separatamente e senza confusione.

Per la scuola di Carotto tale distribuzione avrà luogo per le lezioni di leggere, scrivere e per le prime quattro regole di aritmetica, secondo il metodo Lancastriano.

In tutti i mercoledì e sabati, il maestro ed il coadiutore avran cura di far apprendere agli alunni di tutte tre le sezioni il catechismo di religione, almeno pel corso di mezz'ora, impiegando il rimanente del tempo per le lezioni.

Art. 20. Il maestro di calligrafia alternerà le lezioni agli allievi della prima classe un giorno per ognuna delle scuole mentovate, impiegandovi due ore la mattina, ed un'ora il giorno, colla intelligenza però che nella scuola di Carotto dovrà perfezionare nella calligrafia gli allievi che già sono stati istituiti nella medesima secondo il metodo Lancastriano.

Art. 21. Gli allievi che faranno parte della seconda classe, saranno distribuiti in due sezioni: nella prima saranno compresi quelli che studieranno la geometria piana ed aritmetica; e nella seconda quelli che apprenderanno la geometria solida e la dottrina dei logaritmi.

Il maestro impiegherà un'ora e mezzo per ciascuna sezione la mattina.

L'ora pomeridiana poi sarà destinata per conferenze e quistioni, dividendola per metà a ciascuna sezione.

Art. 22. La terza ed ultima classe comprenderà gli allievi destinati all'apprendimento delle due trigonometrie, e della sfera, e navigazione.

Nelle ore pomeridiane gli allievi di questa classe saranno esercitati nel maneggio delle carte e degli strumenti nautici.

Art. 23. Il direttore delle scuole suddette curerà che gli allievi della classe di navigazione in particolare sieno praticamente istruiti nella conoscenza dei pezzi componenti lo scafo e l'alberatura dei bastimenti, nell'attrezzatura marineresca, e nelle manovre di mare, come altresì del nuoto, nel remigare, ed in tutt'altro che interessi da vicino il mestiere nautico.

Art. 24. Il direttore dipenderà immediatamente dall'ispettore dei collegi e scuole della reale Accademia di marina, dovendo questi dipendere dal comandante generale a tenore delle reali ordinanze.

Art. 25. Le scuole dovranno essere corredate ciascuna dei seguenti oggetti:

Due ottanti,
Due bussole per le amplitudini,
Due bussole a rosa doppia,
Una sfera armillare,
Due globi, uno celeste e l'altro terrestre,
Due carte idrografiche del Mediterraneo,
Due carte geografiche generali,
Due quadranti di riduzione,
Quattro compassi,
Due semicerchi di ottone,
Un locke completo,
Tre ampolline di diversa durata,
Tavole per uso della navigazione,
Un modello di bastimento,
Uno stipo per contenere gli oggetti suddetti.

I generi sopradescritti saranno marcati colle lettere iniziali (S. N. C.) quelli appartenenti alla scuola di Carotto e con un' àncora, e quelli appartenenti alla scuola di Meta colle lettere (S. N. M.) ed un' àncora.

Art. 26. I locali una volta fissati rispettivamente per le dette scuole dovranno unicamente e sempre essere addetti alle medesime esclusivamente da ogni altro uso, dopo essere stati adattati e provveduti di tutto l'occorrente per gli oggetti d'insegnamento.

Napoli 14 giugno 1832.

*Il ministro segretario di Stato della guerra e marina*
FARDELLA

# LXXVIII

## Regolamento per la scuola nautica di Castellammare posto in esecuzione il 15 maggio 1843.

### Capitolo I. — *Disposizioni generali.*

Art. 1. Per effetto di quanto è disposto nel reale rescritto del 5 novembre 1842, la scuola nautica in Castellammare avrà quattro maestri:

Il primo insegnerà la lingua italiana e la francese, la geografia e la calligrafia;

Il secondo le matematiche;

Il terzo la navigazione ed il catechismo di pilotaggio;

Il quarto la lingua inglese.

Art. 2. L'intero corso delle sopradette lezioni dovrà avere la durata di anni tre, insegnandosi:

Nel primo l'aritmetica, la geometria piana e solida e l'algebra;

Nel secondo la teoria dei logaritmi e la trigonometria piana e sferica;

Nel terzo la navigazione.

Art. 3. In un'ora, in cui potranno profittarne tutti gli allievi, si daranno le lezioni di lingua italiana, francese ed inglese, di calligrafia e del catechismo di pilotaggio per l'infimo ceto.

Art. 4. Le lezioni saranno fatte in ogni giorno, esclusi quelli delle feste di doppio precetto, i giovedì, i venerdì di marzo, le ferie di uso, cioè tre giorni nel Santo Natale, tre nella Pasqua di Risurrezione e giorni quindici del mese di ottobre, principiandosi dal giorno sedici detto mese; ben inteso che qualora in qualche settimana ricadesse una festa di doppio precetto o il venerdì di marzo, allora si farà scuola anche nel giovedì.

Art. 5. In ciascun sabbato si farà nel giorno a tutti gli allievi un'ora di lezione sul catechismo di religione; in tale ricorrenza le lezioni ordinarie dureranno una sola ora.

Art. 6. Sarà preposto a regolare il servizio e la disciplina dello stabilimento un direttore, il quale sarà nominato da S. E. il ministro segretario di Stato degli affari interni.

Vi sarà inoltre un ispettore.

Art. 7. Lo stabilimento avrà un custode che farà anche da bidello. Avrà eziandio un uomo di mare che verrà scelto dal direttore per addestrare e dirigere gli allievi negli esercizi di cui si parlerà in appresso.

### Capitolo II. — *Obblighi dei maestri.*

Art. 8. Ciascun maestro dovrà trovarsi presente nella scuola un quarto d'ora prima del tempo delle lezioni. Avrà cura che le lezioni abbiano principio e termine nel tempo stabilito. Dovrà usare verso gli allievi tutta la

Digitized by Google

vigilanza e la scrupolosità necessaria, affinchè i medesimi si istruiscano regolarmente, e potrà praticare verso di essi le consuete punizioni.

Art. 9. Ogni maestro noterà in un registro gli allievi della classe affidatagli. Tal registro conterrà il numero d'ordine, la data dell'ammessione alla scuola, i nomi e cognomi degli allievi, i loro genitori ed una colonna di osservazioni, nella quale in ogni fine di mese si noterà la condotta ed il profitto di ciascuno.

### Capitolo III. — *Obblighi degli allievi.*

Art. 10. Ogni allievo che brama essere ammesso alla scuola nautica, dovrà conoscere almeno mediocremente il leggere e scrivere; per lo che sarà esaminato dai maestri e designato a quale delle lezioni deve addirsi.

Art. 11. Essi dovranno presentarsi alla scuola almeno mezz'ora prima delle ore stabilite pel cominciamento delle lezioni. Dovranno serbare particolarmente, qualora i maestri non sono presenti, la necessaria decenza e tranquillità; a qual uopo sarà destinato per ogni classe un allievo più provetto, a scelta del maestro, che in qualità di prefetto vigili sulla condotta degli altri della propria classe, e ne faccia rapporto al proprio maestro, onde costui, in caso di mancanza, possa punirli.

Art. 12. È dovere degli allievi di ubbidire ciecamente al proprio maestro, e soffrire pazientemente le punizioni che potranno ricevere per effetto di mancanze.

Art. 13. Essi dovranno intervenire periodicamente alle lezioni, e, mancandovi, la prima volta saranno ammoniti, la seconda puniti, e la terza espulsi dalla scuola.

Art. 14. È dovere egualmente degli allievi di confessarsi almeno ogni quindici giorni, e sarà cura del proprio maestro di prenderne conto.

### Capitolo IV. — *Doveri del custode-bidello.*

Art. 15. Al custode-bidello, dietro regolare inventario, sarà consegnata la località della scuola, il mobile, gli utensili, e quanto altro vi esiste; egli ne avrà la custodia sotto la sua più stretta responsabilità, manterrà il tutto sempre netto, e verificandosi qualche mancanza, dovrà ripararvi a sue spese.

Art. 16. Egli dovrà trovarsi presente nel locale della scuola un'ora prima che cominciano le lezioni, e rimanervi finchè saranno terminate e ne sieno partiti i maestri e gli allievi.

Art. 17. Dipenderà dai maestri, ed eseguirà ciecamente quanto sarà da essi disposto.

### Capitolo V. — *Esercizi scolastici e ginnastici.*

Art. 18. I maestri avran cura d'insegnare agli allievi l'applicazione dell'aritmetica alle regole di commercio; la conoscenza e paragone delle monete, dei pesi e delle misure delle principali nazioni commercianti, la tenuta delle scritture e dei giornali; faran loro levare la pianta del porto ove

Digitized by Google

sono, e disegnare alcune parti del bastimento, come sarebbe un piano di stiva, un timone, un albero, un bombresso colla sua guarnigione, una vela con tutti i suoi rinforzi, ecc.

Tutto ciò può essere di grande agevolazione, trovandosi nel caso di far eseguire riparazioni ed altri lavori nei porti esteri; e d'altronde, mercè il disegno topografico ed idrografico si può levare la pianta di un porto con quegli oggetti sulla terra che sono non solo essenziali a determinare la configurazione del porto o rada, ma importanti bensì ad indicare le circostanze locali le più rilevanti, come fortezze, configurazioni di città, vette, ed in ispecie tutti gli oggetti di rilevazione dal mare. Sarebbe a desiderare che i giovani fossero istruiti nel disegnare il paesaggio per modo da riportare dai loro viaggi belle vedute marine; ma tanto non comportando le loro molteplici occupazioni e la necessità di acquistar prontamente le cognizioni essenziali alla loro arte, possono limitarsi alla semplice figurazione delle coste e delle isole per poterle riconoscere dal mare.

L'uso degli strumenti riflettori è l'affare essenziale dei navigatori; con occhio esperto alle osservazioni, e mano delicata al maneggio degli strumenti si fanno grandi cose nella navigazione. Non si potrebbe perciò raccomandare abbastanza ai giovani di familiarizzarsi in tali pratiche, esercitandosi frequentemente ad osservare, e laddove manca l'orizzonte naturale, supplirvi coll'artificiale. Si eserciteranno pure a prendere le triangolazioni, e misurare le distanze, operazioni necessarie per levare le piante.

Art. 19. L'uomo di mare con la lancia addestrerà i giovani al nuoto, a fare i gruppi, impiumature ed altre funzioni del cordaggio, al maneggio di una imbarcazione, a vogare il remo, a portare il timone, a maneggiar le vele ed a far uso di tutti gli strumenti di costruzione; li porterà pure a bordo dei bastimenti perchè imparino la nomenclatura delle sue parti, del cordaggio, ecc., come anche perchè si avvezzino a montare a riva, a prendere cognizione del locke e della maniera di usarne, a scandagliare il fondo ed imparare il modo dell'attacco e della difesa dei navigli.

Il soprascritto regolamento resta approvato interinalmente per eseguirsi fino a nuove disposizioni.

Napoli, il dì 15 maggio 1843.

*L'intendente*
SANCIO



Digitized by Google

# LXXIX

## Decreto del 20 dicembre 1852 che stabilisce gli insegnamenti da darsi nella scuola di nautica di Castellammare.

—

FERDINANDO II

PER GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, ECC.

Volendo provvedere affinchè la scuola nautica di Castellammare risponda sempre più all'obbietto della sua istituzione;

Sulla proposizione del direttore del Ministero e real segreteria di Stato dell'interno;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato,

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. L'insegnamento della scuola nautica di Castellammare comprenderà le seguenti materie:

1° Il diritto marittimo; 2° la navigazione per istima e l'astronomia nautica; 3° le matematiche, ossia la geometria piana e solida, l'aritmetica ragionata, l'algebra fino alle equazioni del secondo grado, con la dottrina dei logaritmi, e la trigonometria piana e sferica; 4° la geografia; 5° la lingua francese; 6° la lingua italiana con esercizi di composizione di lettere o di rapporti; 7° la calligrafia.

Art. 2. Vi saranno i seguenti maestri co' soldi qui assegnati:

Un maestro di navigazione con ducati 15 al mese,

Un maestro di matematiche e di geografia con ducati 15 al mese,

Un maestro di lingua italiana e francese, e di calligrafia con ducati 12 al mese.

Il diritto marittimo s'insegnerà dal professore di navigazione, il quale avrà per questa lezione una gratificazione mensuale di ducati 9.

Uno de' due professori di navigazione e di matematiche verrà da noi destinato per direttore della scuola.

Art. 3. Sarà addetto alla stessa un prefetto ecclesiastico per l'istruzione religiosa, e per invigilare sulla disciplina e sulla morale degli allievi, e coll'onorario mensuale di ducati 8.

Vi sarà pure un bidello col soldo mensuale di ducati sei.

Art. 4. Si assegnerà dai fondi della scuola la somma di ducati 4 al mese per acquisto di carte geografiche, istrumenti nautiti ed altri oggetti necessari pel mantenimento della medesima.

Art. 5. Il direttore del Ministero dell'interno ci proporrà un regolamento nel quale siano determinati:

1° Le attribuzioni ed uffici del prefetto ecclesiastico;

2° Le norme a serbarsi per la nomina de' professori;

Digitized by Google

3° I requisiti di età, cognizioni ed altro necessari per l'ammessione nella scuola;

4° Gli obblighi degli allievi pel mantenimento della disciplina, regolarità di condotta e prova di profitto.

Art. 6. Il direttore del Ministero e real segreteria di Stato dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Caserta, 20 dicembre 1852.

FERDINANDO

*Il direttore del Ministero e reale segreteria di Stato dell'interno*
S. Murena

*Il ministro segretario di Stato presidente del Consiglio de' ministri*
F. Troja

---

# LXXX

## Decreto del 20 dicembre 1852 col quale è nominato il corpo insegnante della scuola nautica di Castellammare.

FERDINANDO II

PER GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, ECC.

Veduto l'altro nostro decreto di questa medesima data, col quale abbiamo provveduto a riordinare l'insegnamento della scuola nautica di Castellammare;

Sulla proposizione del direttore del Ministero e real segreteria di Stato dell'interno;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato,

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Dottor Arcangelo Scotto Lachianca, attualmente professore nella scuola nautica di Procida è nominato direttore della scuola nautica di Castellammare, e maestro di matematiche e geografia nella stessa, col soldo di ducati 15.

Facendo eccezione per questa volta al disposto dell'articolo 2 dell'altro nostro real decreto di questa stessa data, il signor Scotto-Lachianca insegnerà pure il diritto marittimo e godrà della gratificazione mensuale di ducati nove.

Art. 2. Dottor Ferdinando Buonovento e dottor Giuseppe Filosa, attualmente maestri interini della detta scuola, sono nominati maestri titolari, il primo di navigazione per istima e di astronomia nautica, il secondo di lin-

gua italiana e francese e di calligrafia, co' soldi rispettivamente assegnati a tali incarichi.

Art. 3. Accordiamo per ritiro la metà del soldo finora goduto a Tommaso Dowde, maestro interino di lingua inglese della cennata scuola.

Art. 4. Il direttore del Ministero e real segreteria di Stato dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Caserta, 20 dicembre 1852.

FERDINANDO

*Il direttore del Ministero e reale segreteria di Stato dell'interno*
S. Murena

*Il ministro segretario di Stato presidente del Consiglio de' ministri*
F. Troja

---

# LXXXI

## Decreto del 15 marzo 1853 che approva il qui unito regolamento della scuola nautica di Castellammare.

FERDINANDO II

PER GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, ECC.

Veduto l'articolo 5 del nostro real decreto del 20 dicembre 1852;

Sulla proposizione del direttore del Ministero e real segreteria di Stato dell'interno;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato,

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È approvato l'annesso regolamento pel servizio interno della scuola nautica di Castellammare.

Art. 2. Nominiamo il professore don Annibale de Gasperis ad ispettore dell'insegnamento della detta scuola.

Art. 3. Il direttore del Ministero e real segreteria di Stato dell'interno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Napoli, 15 marzo 1853.

FERDINANDO

*Il direttore del Ministero e real segreteria di Stato dell'interno*
S. Murena

*Il ministro segretario di Stato presidente del Consiglio de' ministri*
F. Troja

Digitized by Google

## Regolamento per la scuola nautica di Castellammare.

*Tempo e durata delle lezioni colle di loro destinazioni.*

Art. 1. Il corso de' studi per gli aspiranti al pilotaggio in altura si farà in tre anni ed essi saranno distinti in tre classi.

Art. 2. Gli allievi della prima classe studieranno nel primo anno scolastico grammatica italiana, geografia, lingua francese, aritmetica pratica, calligrafia, geometria piana ed aritmetica ragionata.

Nel secondo anno quelli della seconda classe vi si eserciteranno nello scrivere corretto l'italiano ed il francese, a comporre una lettera o rapporto, e studieranno la geometria solida, i primi elementi di algebra fino alla risoluzione de' problemi colla equazione di primo e secondo grado, le principali teoriche delle progressioni fino ad intendere la dottrina, ed uso dei logaritmi, il canone trigonometrico, la trigonometria piana e sferica e l'applicazione pratica alle misure delle figure piane e solide.

Infine nel terzo anno quelli della terza classe studieranno la scienza del pilotaggio in tutte le sue parti, e faranno la pratica applicazione sulle carte idrografiche, e sul maneggio ed uso degl'istrumenti astronomici adoprati da' marini, cioè apprenderanno la navigazione per istima e l'astronomia nautica.

Art. 3. I marini che vogliono aspirare alla qualità di capitano, a pilota in cabotaggio impareranno la grammatica italiana e l'aritmetica pratica, le principali nozioni della sfera mondiana, l'uso e maneggio delle carte piane e ridotte, della bussola e del locke, il modo di determinare il punto della nave per istima adoperando il quadrante di riduzione, quello di correggerlo mediante la latitudine osservata, ottenuta coll'altezza meridiana del sole, ed il come si scovre la variazione della bussola col confronto delle amplitudini del sole, facendo uso de' logaritmi. Siffatta istruzione pratica dovrà completarsi in un anno.

Art. 4. Gli alunni al pilotaggio in altura, o in cabotaggio saranno tutti esercitati dal professore di navigazione nella formazione del giornale di navigazione a seconda della esigenza delle qualità, alle quali i medesimi aspirano.

Art. 5. Il diritto marittimo verrà insegnato in tutte le sue parti nel lasso di tre anni, servendosi per testo di lezioni del corso dato alle stampe dal professore Scotto Lachianca, spiegandosene un volume per ogni anno colla pratica applicazione di tutti gli atti che han luogo nel commercio marittimo, e rimangono obbligati di profittarne tutti gli aspiranti al pilotaggio in altura, ed in qualunque classe si ritrovano.

Art. 6. Le lezioni si faranno nelle ore antimeridiane dalle otto alle undici almeno, e nelle ore pomeridiane da ventuno a ventitrè ore.

Se in quelle di navigazione cade il bisogno di farsi delle osservazioni astronomiche prima o dopo l'orario stabilito per siffatte lezioni dovranno le osservazioni praticarsi senza punto diminuire la durata delle medesime.

Digitized by Google

Art. 7. Le lezioni di navigazione in altura, delle matematiche e della geografia si faranno nel mattino, ed avranno la durata dalle ore otto alle dieci.

La lezione di diritto marittimo si farà nel mattino ed avrà la durata dalle ore dieci alle undici almeno.

La grammatica italiana verrà spiegata due volte al giorno, cioè dalle otto alle dieci del mattino per coloro che non si addicono al mestiere di mare, come pure per gli aspiranti a pilota in cabotaggio, a' quali dall'istesso maestro di grammatica s'insegnerà l'aritmetica pratica, e nella sera dalle ventidue alle ventitrè ore per gli aspiranti al pilotaggio in altura.

La lingua francese da ore ventuno a ventidue.

La navigazione per gli aspiranti a pilota in cabotaggio verrà insegnata dalle ore ventidue a ventitrè.

Le designate lezioni si faranno in tutti i giorni scolastici.

La calligrafia verrà insegnata a tutti gli alunni nella durata di mezz'ora, e dopo che terminate saranno tutte le lezioni del mattino tre volte la settimana nel lunedì, mercoledì e sabbato.

Infine ne' giorni di martedì e venerdì si farà a tutti gli allievi una lezione de' dogmi più importanti della nostra sacrosanta religione che avrà la durata di mezz'ora, dopo che sono terminate le altre lezioni del mattino.

Art. 8. L'anno scolastico incomincierà dal 5 novembre ed avrà termine nel dì 30 settembre.

Art. 9. Non si farà scuola ne' giorni di festa di doppio precetto, in quelli di gran gala, ne' venerdì di marzo e ne' giovedì, eccettuato quando nel martedì, mercoledì e venerdì ha luogo una festa di doppio precetto, una gran gala o venerdì di marzo, nelle ferie di uso del Santo Natale, negli ultimi giorni di carnovale, nel primo di quaresima ed in quelle della Pasqua di Risurrezione.

*Ordinamento disciplinare.*

Art. 10. La scuola sarà aperta dal bidello nel mattino alle ore sette e mezzo, e nella sera alle ore ventuno meno un quarto, nel di cui istante interverranno tutti gli allievi, onde riuniti nella prima stanza in compagnia del prefetto ecclesiastico recitassero le preci convenevoli alla circostanza.

Art. 11. La scuola sarà fornità di un registro di presenza, il quale sarà distinto in tre colonne per tre classi, ciascuno portante le caratteristiche di profitto e di condotta giornaliera degli allievi, delle punizioni applicate ai medesimi e delle osservazioni fattevi dal direttore, o da uno degl'ispettori; verrà firmato in prima da' precettori nel di loro arrivo, poi dagli allievi, ed infine da' precettori medesimi che vi noteranno l'istante dell'arrivo e del termine delle di loro lezioni sì nel mattino che nella sera. Un tal registro verrà somministrato dal comune, cifrato e numerato dal sindaco, e sarà tenuto dal prefetto ecclesiastico che lo vidimerà nel principio e nel fine di ogni pagina.

Art. 12. Le misure punitive che potranno applicare i maestri a' loro discepoli saranno le ammonizioni, il far trattenere l'allievo in piedi, o in ginocchione durante le lezioni, il passaggio di chi è negato allo studio alla classe inferiore, e l'espulsione dell'allievo dalla scuola.

Digitized by Google

Art. 13. L'aspirante al pilotaggio che senza legittimi impedimenti mancherà d'intervenire alla scuola, la prima volta sarà ammonito, la seconda sarà punito, e la terza sarà espulso dalla scuola.

Art. 14. Il passaggio di un allievo alla classe inferiore, o l'espulsione del medesimo dalla scuola, verrà pronunziata dal Consiglio d'istruzione, viste le mancanze commesse e rilevate dal registro di presenza.

Art. 15. Ne' giorni festivi gli allievi tutti interverranno in una congregazione di spirito o di altra intitolazione, assistiti dal prefetto ecclesiastico, onde adempiere a' doveri di religione.

Art. 16. Le caratteristiche di profitto si distingueranno in nullo, in mediocre, prossimo al grande, grande e distinto, e quelle di condotta in buona, mediocre e corretta.

Art. 17. Il solo intendente della provincia potrà accordare brevi permessi a qualunque degl'impiegati della scuola.

Art. 18. In caso che uno de' precettori, o il prefetto ecclesiastico, o il bidello non interviene nella scuola, o intervenendovi non adempia al proprio dovere è tenuto il direttore della medesima farne sollecito rapporto al sindaco, il quale verificando non esser la mancanza avvenuta per legittimi motivi, ne farà rapporto al sottintendente del distretto, onde provocare dall'intendente della provincia le censure, o le misure disciplinari che crederà di giustizia.

*Degl'ispettori.*

Art. 19. L'esatto andamento della scuola sarà affidato alla vigilanza di due ispettori l'uno per la parte materiale del servizio, l'altro per la parte scientifica.

Art. 20. Saranno ispettori della scuola il sindaco di Castellammare ed un professore di astronomia, che sarà nominato sulla proposta dell'intendente della provincia. Il primo verrà distinto colla denominazione *d'ispettore del materiale*, ed il secondo *d'ispettore delle scientifiche discipline.*

Art. 21. Il sindaco nella qualità d'ispettore sorveglierà la parte materiale del servizio della scuola, cioè se i precettori e gli altri impiegati della medesima v'intervengono, o vi si trattengono nelle ore stabilite, ed all'effetto visiterà la scuola almeno una volta la settimana, apponendo nel foglio di presenza del giorno corrente il suo *visto* con farvi delle analoghe osservazioni.

Art. 22. Il sindaco verserà la sua particolare vigilanza sulla condotta del direttore, e sarà sollecito rapportare se questo manca a' propri doveri annessi alle due qualità di direttore e di precettore.

Art. 23. L'ispettore delle scientifiche discipline è incaricato di prestare la sua vigilanza se le dottrine e le scienze che s'insegnano nella scuola sono regolarmente maneggiate e conducenti alla istituzione della medesima, che è quella di avere probi ed idonei capitani e piloti mercantili.

Quindi farà egli parte del Consiglio d'istruzione annuale, che si riunirà per gli esami di passaggio, e di sortita per gli aspiranti al pilotaggio, e visiterà la scuola sempre che lo creda conducente, rapportando i risultamenti verificati all'intendente della provincia.

Digitized by Google

*Del direttore.*

Art. 24. Il direttore verserà le sue principali cure sulla condotta degli altri precettori ed impiegati della scuola, se le lezioni si eseguono convenevolmente e nelle ore fisse, se le caratteristiche di condotta e di profitto degli allievi vengono adequatamente notate, e se le punizioni sono inflitte a giusta misura.

Art. 25. Il direttore nel primo giorno del mese farà circostanziato rapporto all'intendente de' risultamenti ottenuti nella scuola nel corso del mese scaduto, e della condotta tenutavi dal personale e dagli allievi della medesima, marcando il numero di costoro per ogni classe, ed inoltre proporrà le provvidenze da adottarsi per migliorare l'andamento della scuola ed assicurarne vieppiù il buon successo.

*Del prefetto ecclesiastico.*

Art. 26. Il prefetto ecclesiastico, oltre de' doveri impostigli cogli articoli 18, 19 e 23, dovrà trattenersi nella scuola in tutto il tempo che vi si fa lezione e vigilerà se gli allievi serbino silenzio, attenzione e rispetto ai di loro maestri, ed insinuerà ai medesimi allievi, come cadrà in acconcio, zelo ed attaccamento alla morale, alla religione ed alla osservanza delle leggi.

In caso di trasgressione avvertirà il rispettivo precettore onde ne tenga conto nel segnare la caratteristica di condotta, ed inoltre farà la lezione di dottrina cristiana ne' giorni ed ora designati coll'articolo 5.

*Del bidello.*

Art. 27. Il bidello avrà in consegna il locale, la mobilia e gli oggetti che vi si contengono, sarà tenuto a mantenere la nettezza nelle stanze, ed il buono assestamento dei mobili che vi si ritrovano, e dipenderà dagli ordini del direttore.

*Del Consiglio d'istruzione.*

Art. 28. Il Consiglio d'istruzione verrà distinto in ordinario ed in annuale. L'uno e l'altro si terrà nel locale della scuola a cura e richiesta del direttore e sarà presieduto dal sindaco.

Il Consiglio d'istruzione ordinario verrà composto dal sindaco che ne farà da presidente, da tutti i professori e dal prefetto ecclesiastico che ne farà da segretario con voto. Ed il Consiglio d'istruzione annuale avrà anche per componente l'ispettore delle scientifiche discipline.

Art. 29. Il Consiglio d'istruzione coll'intervento dell'ispettore scientifico determinerà i libri che servir debbono di testo alle lezioni. Potrà sempre che lo creda surrogare i libri di altri autori.

*Dell'ammessione, passaggio e sortita degli allievi.*

Art. 30. Qualunque individuo maggiore di anni tredici, che sappia ben leggere e scrivere, e le prime quattro operazioni di aritmetica sugl'interi

Digitized by Google

potrà esser messo a far parte della prima classe o della lezione per rendersi idoneo a pilota in cabotaggio.

Art. 31. Qualunque individuo dell'età maggiore di anni quattordici, e fino a quella di anni sedici, che sia istruito delle scienze e dottrine ché s'insegnano nella prima o seconda classe, potrà essere ammesso alla classe superiore.

Art. 32. In caso d'ammessione dovrà il candidato avanzarne domanda al direttore esprimendo la classe ove intende di far parte ed unendovi l'atto di nascita. Il direttore è tenuto di convocare il Consiglio d'istruzione ordinario nel giorno seguente alla presentazione della dimanda, ed in un'ora in cui sono le lezioni della scuola terminate, onde procedersi all'esame dello aspirante che sarà ammesso o rifiutato a maggioranza di voti, redigendosene analogo verbale in doppio, ritenendosene uno il direttore e l'altro il sindaco per conservarlo nell'archivio comunale.

Art. 33. Nel caso che uno o più allievi per volontà o incapacità non è a portata di accompagnare la classe, anche dopo cure straordinarie prestategli dal proprio precettore, dovrà questi darne conoscenza al direttore, chiedendo che l'allievo incapace passi nella classe inferiore, o che trovandosi nella prima classe vada a meglio istruirsi delle regole grammaticali e di buono scrivere. Il direttore dovrà subito convocare il Consiglio d'istruzione ordinario, il quale, esaminando l'allievo di presunta incapacità, viste le caratteristiche registrate sul conto del medesimo ed intese le osservazioni del proprio precettore, delibererà se debba o pur no praticarsi il passaggio dell'allievo alla classe inferiore.

Art. 34. Nel finire di ogni anno scolastico si riunirà il Consiglio d'istruzione annuale onde esaminare gli allievi di tutte le classi, e deliberare quali debbano passare alla classe superiore, quali debbano sortire come idonei al pilotaggio di lungo corso o in cabotaggio, e quali meritano ripetere gli stessi studi nella classe ove si ritrovano. L'allievo che farà due volte *bis* sarà giudicato insufficiente e quindi espulso.

Art. 35. Nel Consiglio d'istruzione annuale, sulla proposizione di uno degli ispettori o del direttore, potrà deliberarsi sulle riforme che si credano utili per rimuovere gli inconvenienti o migliorare lo stabilimento: in tal caso se ne redigerà processo verbale in triplice spedizione, rimanendone una presso il direttore ed una presso ciascuno de'due ispettori, i quali sono incaricati rimetterne copia col di loro particolare parere, cioè il sindaco ne farà rimessa al sottintendente del distretto, e l'altro ispettore ne farà rinvio direttamente all'intendente della provincia onde provocarne la superiore approvazione.

*Spedizione degli allievi per avere la qualità di pilota o di capitano.*

Art. 36. Il sindaco non potrà spedire alcun allievo per esporsi all'esame nella ispezione dei rami alieni della real marina, sia per avere la qualità di capitano o di pilota di altura, sia per ottenere quella di capitano o pilota in cabotaggio, se non in esito del verbale di esame di sortita, di cui è parola nell'articolo 41, dal quale si rileva che l'aspirante si è reso idoneo per conseguire una tale qualità, e previa autorizzazione ottenutane dall'intendente



Digitized by Google

della provincia. Quegli allievi che non hanno seguito il corso di navigazione e di astronomia non possono conseguire tali certificati.

Art. 37. Non potrà parimente il sindaco rilasciare a favore di qualunque degli allievi della scuola nautica certificati di buona condotta o di esenzione dalla leva dei marinai, se non visti i certificati del direttore e del prefetto ecclesiastico della scuola di aver l'allievo serbato una condotta plausibile in tutto il corso de' suoi studi dopo che li avrà completati.

*Utensili da fornirsi.*

Art. 38. Oltre de' mobili convenevoli, di tre tabelle di lavagna coi corrispondenti cavalletti, carta e penne bisognevoli pei precettori, la scuola debb'essere fornita di buoni mappamondi terrestri, celesti e sfera armillare, di un atlante accreditato, di carte geografiche, di una collezione di carte piane e ridotte, non trascurandosi quelle pubblicate dal burò topografico, di un ottante o sestante di migliore costruzione, di una tavola della conoscenza de' tempi o meglio dell'almanacco nauticale di Londra per ciascun anno, di due copie de' logaritmi, seni e tangenti di De Lalande, di una copia delle tavole di Scarpati, di un cronometro, di un barometro, di un termometro, nonchè di una bussola con la cassettina di ottone, di un compasso azzimuttale e di quattro compassi geometrici, come anche di un orizzonte artificiale col corrispondente livello a bolla d'aria, nonchè di due semicerchi graduati di talco.

*Norme a serbarsi per la nomina del personale della scuola.*

Art. 39. In ogni caso di vacanza di uno o più maestri della scuola si provvederà alla nomina del rimpiazzo per via di concorso che sarà al più presto fissato colle regole di uso a cura dell'intendente della provincia.

Il concorso verrà effettuato nel locale dell'intendenza innanzi ad una Commissione di tre professori, nominati dal ministro dell'interno, e presieduta dal più anziano de' componenti.

Nel solo caso che si tratterà di provvedere al rimpiazzo del professore di navigazione, la Commissione avrà per componente un capitano di vascello della real marina, che ne farà da presidente, destinato da S. E. il ministro di guerra e marina, a richiesta dell'intendente.

Art. 40. Il verbale contenente il risultamento del concorso verrà redatto in duplice spedizione, da rimanerne una nell'intendenza e l'altra per essere dall'intendente della provincia rimessa col suo parere al Ministero e reale segreteria di Stato dell'interno onde provocarne la sovrana approvazione.

Art. 41. In ogni caso di vacanza del prefetto ecclesiastico e del bidello si provvederà da S. E. il ministro dell'interno sulla proposta dell'intendente della provincia di Napoli.

Napoli, 15 marzo 1853.

FERDINANDO

*Il ministro segretario di Stato*
*presidente del Consiglio dei ministri*
F. Troja

Digitized by Google

# LXXXII

## Regolamento per la scuola nautica di Reggio.

—

*Durata e designazione degli studi.*

Art. 1. Si daranno due corsi di studi:

Il primo per coloro che aspirano a divenire piloti o capitani in cabotaggio;

Il secondo per quelli che si propongono di ottenere la patente di pilota o capitano di altura.

Art. 2. La durata degli studi per cabotaggio sarà di mesi dieci.

Gli allievi verranno istruiti:

Delle più importanti massime geometriche;

Della risoluzione dei triangoli sì rettilinei che sferici;

Dell'uso dei logaritmi;

Delle principali nozioni della sfera mondiana;

Dell'uso e maneggio della carta piana e ridotta;

Della bussola e del locke;

Della ricerca del punto della nave per istima con l'aiuto del quadrante di riduzione;

Delle correzioni diverse a farsi al punto stimato, mediante l'altezza meridiana del sole;

Del modo di ricavare la variazione della bussola, paragonando le amplitudini vere ed osservate del sole.

Art. 3. Gli studi di altura avranno la durata di venti mesi.

Nei primi dieci mesi gli allievi verranno istruiti:

Dell'aritmetica;

Della geometria piana;

Dei primi elementi di algebra fino alla risoluzione;

Dei problemi di primo grado;

Della dottrina ed uso dei logaritmi;

Del canone trigonometrico;

Della trigonometria piana e sferica.

Nei rimanenti dieci mesi s'insegneranno:

Le nozioni di sfera;

La costruzione, uso e maneggio della carta piana e ridotta;

La descrizione, uso e maneggio della bussola, non che dei compassi di variazione ed azzimuttale;

La costruzione, uso e maneggio dell'ottante e del sestante;

La determinazione del punto della nave per istima sì col calcolo trigonometrico che col quadrante di riduzione;

Le correzioni a farsi al punto di stima per aversi il punto di arrivo corretto in tutte le combinazioni;

Digitized by Google

La maniera di determinare la variazione della bussola sì con l'aiuto delle amplitudini, che col confronto degli azzimutti del sole;

La ricerca della longitudine coll'aiuto del cronometro;

Il ritrovare la latitudine della nave mediante due altezze non meridiane del sole e con l'intervallo di tempo fra le osservazioni;

Infine della pratica determinazione di un'alta o bassa marea di un porto o rada qualunque.

*Durata delle lezioni.*

Art. 4. L'anno scolastico avrà principio dal dì 4 novembre e terminerà al dì 30 settembre.

Art. 5. Non si terrà scuola:

Nei giorni di festa di doppio precetto;

Nei giovedì;

Nei giorni di gran gala di corte;

Nei venerdì di marzo;

Nelle ferie di uso del Santo Natale;

Negli ultimi tre giorni di carnovale;

Nel primo di quaresima;

Nelle ferie di uso della Santa Pasqua;

Ed in tutto il mese di ottobre sino al 4 novembre.

Art. 6. Le lezioni giornaliere si faranno nelle ore antimeridiane dalle ore 7 alle dieci nella stagione estiva, e dalle ore 8 alle undici nella stagione invernale.

Le osservazioni astronomiche si praticheranno prima o dopo dell'orario suddetto, secondo che stimerà opportuno il professore della scuola.

Art. 7. Nella prima ora s'insegnerà la lezione di matematiche, e nelle due ore seguenti si farà la lezione di navigazione tanto per il cabotaggio che per l'altura.

*Ordinamento disciplinare.*

Art. 8. La scuola sarà aperta un quarto d'ora prima dell'orario stabilito, nel qual tempo si riuniranno tutti gli allievi insieme col professore per recitare in ginocchione le preci religiose.

Art. 9. Si terrà un registro di presenza, il quale sarà numerato e cifrato dal sindaco, giusta il modello annesso al presente regolamento.

Nel registro si noteranno dal professore le caratteristiche di profitto e di condotta giornaliera degli allievi.

Verrà firmato ogni giorno in prima dal professore che vi noterà l'istante del suo arrivo, quindi dagli allievi ed infine dal professore medesimo, che segnerà l'ora del termine della lezione.

Art. 10. Le caratteristiche di profitto si distingueranno in

Nullo,

Mediocre,

Prossimo al grande,

Grande distinto.

Digitized by Google

Le caratteristiche di condotta si distingueranno in
Buona,
Scorretta,
Insubordinata.

Art. 11. L'allievo che meriterà la prima volta la caratteristica d'insubordinato sarà sospeso dalle lezioni per un mese dal professore, il quale ne farà rapporto al Consiglio d'istruzione; e la seconda volta verrà espulso definitivamente dalla scuola, determinandosi ciò dal Consiglio d'istruzione in seguito di rapporto del professore.

Le punizioni che potranno applicarsi dal professore, saranno:
Le ammonizioni,
Il far trattenere l'allievo in piedi o in ginocchione durante la lezione,
Il passaggio dalla classe superiore alla inferiore.
Tutto ciò sarà notato nel registro.

Art. 12. Gli allievi, che senza aver terminato il corso degli studi, e senza legittimi motivi, che saranno chiamati a giustificare, cesseranno di assistere per un mese continuo alle lezioni, decaderanno dal benefizio della esenzione di leva, accordato col real decreto del 9 giugno 1857.

Il professore ne farà rapporto al Consiglio d'istruzione, il quale, verificata la mancanza, e non trovando giustificazione, ne scriverà allo intendente della provincia, ciò per l'applicazione della pena.

*Dell'ammessione ed uscita degli allievi.*

Art. 13. L'ammessione degli allievi si farà nel dì 4 novembre di ogni anno, nel qual giorno si convocherà periodicamente il Consiglio d'istruzione per procedere agli esami degli aspiranti.

Art. 14. Gli aspiranti dovranno anticipatamente al giorno 3 novembre presentare al professore la domanda di ammessione coll'atto di nascita.

Art. 15. I requisiti d'idoneità per l'ammessione sono:
Saper leggere e scrivere correttamente;
Le prime quattro regole di aritmetica sugli interi;
L'età non minore di anni 14 e non maggiore di anni 18.

Art. 16. Il Consiglio d'istruzione, verificata l'idoneità degli aspiranti, distenderà un verbale della loro ammessione in doppia copia, di cui l'una sarà conservata dal professore nell'archivio della scuola, e l'altra si consegnerà al sindaco del comune a cui l'allievo appartiene, per conservarsi nello archivio comunale, e per tenersi presente in caso di leva di mare per l'esenzione.

Il professore inoltre darà a ciascun allievo un certificato della seguita ammessione.

Art. 17. Potrà anche darsi luogo ad un'ammessione straordinaria nel corso dell'anno per giustificati motivi, ma in tal caso bisognerà l'autorizzazione dell'intendente della provincia.

L'aspirante, oltre delle condizioni stabilite nel precedente articolo, dovrà prestar l'esame sulle materie che già si sono insegnate nella scuola per trovarsi a livello degli altri allievi.

Art. 18. Gli esami di uscita e di approvazione si terranno alla fine del-

Digitized by Google

l'anno scolastico nel dì 30 settembre, nel quale si convocherà periodicamente il Consiglio d'istruzione.

Art. 19. In questi esami il Consiglio d'istruzione procurerà di dare tutta la solennità invitando ad assistere tutti i capitani e piloti mercantili che si troveranno in Reggio.

Art. 20. Precederanno gli esami dei piloti in altura, e quindi quelli di piloti di cabotaggio.

Art. 21. Si distenderà un processo verbale delle approvazioni che saranno pronunziate dal Consiglio; ed una copia sarà conservata nell'archivio della scuola, ed un'altra sarà inviata al sindaco del comune a cui l'allievo appartiene.

Il professore della scuola rilascierà a ciascun allievo un certificato della seguìta approvazione.

Art. 22. Gli esami di approvazione presso la scuola nautica serviranno per l'ammessione all'esame presso la real marina per ottenere la patente di capitano o pilota sia in altura che in cabotaggio.

Il sindaco spedirà il certificato di approvazione ottenuta nella scuola nautica in conformità del verbale di esame di cui è parola nell'articolo 21.

*Degli obblighi del professore.*

Art. 23. Il professore della scuola deve immancabilmente assistere alla scuola, e nel caso di malattia deve farne avvisato per iscritto il sindaco, il quale ne darà partecipazione all'intendente della provincia.

Art. 24. Il professore è obbligato ogni fine di mese di mandare al sindaco una dichiarazione di assistenza alla scuola, vistata da uno dei membri del Consiglio d'istruzione, e su tal certificato il sindaco spedirà il mandato del soldo.

*Del Consiglio d'istruzione.*

Art. 25. Il Consiglio d'istruzione sarà composto da un professore di matematiche del real liceo che ne sarà il presidente, dal professore medesimo della scuola e da due proprietari armatori di bastimenti, o capitani esperti, che saranno nominati dall'intendente della provincia, e potranno essere rivocati o rimpiazzati dal medesimo secondo le circostanze.

Il professore di matematiche del real liceo, sarà proposto dal rettore dello stesso ed approvato dall'intendente.

Art. 26. Il Consiglio d'istruzione è incaricato degli esami di ammessione e di uscita degli alunni, e bada alla buona istituzione e disciplina della scuola.

Art. 27. Ciascun componente del Consiglio è in facoltà di fare rapporto particolare all'intendente della provincia per manifestare gl'inconvenienti che ha potuto osservare, o per chiedere i chiarimenti possibili. L'intendente in tal caso udrà il Consiglio d'istruzione che potrà convocare alla sua presenza e prenderà le opportune determinazioni facendone anche rapporto al Ministero dell'interno, laddove si tratti di apportare modificazioni al presente regolamento.

Art. 28. Il Consiglio si riunirà ordinariamente nel locale della scuola.

Digitized by Google

*Dell' ispettore.*

Art. 29. Oltre del Consiglio incaricato di vigilare alla buona istituzione, il sindaco di Reggio eserciterà l' ispezione della scuola per la parte materiale.

Sorveglierà se il professore insegnante interviene e si trattiene nelle ore stabilite; visitera il registro di presenza, si assicurerà della buona tenuta del locale e degli oggetti inservienti alla scuola, e prenderà conto di tutto ciò che deve rinnovarsi o rimpiazzarsi.

*Degli oggetti inservienti alla scuola.*

Art. 30. A spesa del comune saranno acquistati e mantenuti oltre del locale della scuola i seguenti oggetti:

Una tabella colla real impresa e colla iscrizione: *Scuola nautica*,
Mappamondi terrestre, celeste e sfera armillare,
Un ottante o sestante,
Una tavola della conoscenza dei tempi,
Un annuario astronomico,
Due copie di seni e tangenti di Lalande,
Un orologio a pendolo,
Una bussola coi traguardi,
Un locke,
Quattro compassi geometrici,
Un orizzonte artificiale,
Due semicerchi graduati di talco,
Una collezione di carte piane e ridotte,
Scanni, tavolini e sedie,
Registri, carta, penne, inchiostro, spugne, gesso, e per questi l'ispettore inteso il professore stabilirà una somma mensile fissa da approvarsi dall'intendente che sarà data al professore medesimo.

Art. 31. Gli alunni della scuola nautica avranno a proprie spese una divisa da usarne nelle feste religiose o civili, dovendo negli altri giorni andar vestiti con decenza e secondo la loro condizione.

La divisa sarà di una giacca di panno bleu con bottoni di metallo, calzoni dello stesso panno nell'inverno, e di dog bianco nella state, cappello d'incerata con le parole *Scuola nautica di Reggio*, ed al di sopra un giglio reale, giusta il modello che si conserva nella scuola.

NB. *Questo articolo* 31 *è stato approvato con ministeriale del* 30 *aprile* 1859, 3° *repertorio*, 3° *car.*, *n*° 659. *Mentre l'approvazione del regolamento era stata approvata dal Ministero a* 24 *maggio* 1859.

Reggio, gennaio 1861.

# LXXXIII

**Decreto del 10 maggio 1854 che provvede al mantenimento ed all'insegnamento della scuola nautica di Gaeta.**

FERDINANDO II

PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, ECC.

Vedute le nostre sovrane risoluzioni del 21 di agosto 1851 e del 19 di agosto 1853 colle quali secondando i voti manifestati dal Consiglio provinciale della Terra di Lavoro veniva da noi approvata la istituzione di una scuola nautica nel borgo di Gaeta;

Sulla proposizione del direttore del Ministero e segreteria di Stato dell'interno;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. La scuola nautica del borgo di Gaeta sarà mantenuta con ducati 300 annuali a peso dei fondi speciali della provincia, e per le rimanenti spese necessarie dalla cassa comunale di Gaeta.

Art. 2. L'insegnamento della suddetta scuola comprenderà le seguenti materie:

Navigazione per istima - geometria - trigonometria - aritmetica ed algebra - Lezione di lingua italiana con esercizi di composizione di lettere, rapporti, ecc. - Catechismo di religione.

Art. 3. Vi saranno due maestri, l'uno per le matematiche e per la navigazione, col soldo di ducati 180 l'anno, l'altro per la lingua italiana e catechismo di religione, col soldo di ducati 144 l'anno.

Avrà inoltre la scuola un prefetto ecclesiastico ed un bidello, il primo con ducati 96 l'anno, ed il secondo con ducati 72.

Art. 4. Un regolamento approvato dal direttore del Ministero e regia segreteria di Stato dell'interno provvederà all'ordinamento dell'insegnamento ed alla disciplina della scuola.

Art. 5. Il direttore del Ministero e regia segreteria di Stato dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

FERDINANDO

*Il ministro segretario di Stato presidente del Consiglio dei ministri*
F. Troja

Digitized by Google

# LXXXIV

## Regolamento per la scuola nautica del Borgo di Gaeta.

—

*Tempo e durata delle lezioni colle di loro destinazioni.*

Art. 1. Il corso degli studi per gli aspiranti al pilotaggio in altura si farà in tre anni, ed essi saranno distinti in tre classi.

Art. 2. Gli allievi della prima classe studieranno nel primo anno scolastico grammatica italiana, geometria piana, aritmetica e geografia.

Nel secondo anno quelli della seconda classe vi si eserciteranno nello scrivere corretto l'italiano, a comporre una lettera o un rapporto; e studieranno la geometria solida, i primi elementi di algebra fino alla risoluzione de' problemi con l'equazione di primo e secondo grado, le principali teoriche delle progressioni fino ad intendere la dottrina e l'uso de' logaritmi, il canone trigonometrico, la trigonometria piana e sferica, e l'applicazione pratica alle misure delle figure piane e solide.

In fine nel terzo anno quelli della terza classe studieranno la scienza del pilotaggio in tutte le sue parti, e faranno la pratica applicazione sulle carte idrografiche e sul maneggio ed uso degl'istrumenti astronomici adoperati dai marini, cioè apprenderanno la navigazione per istima e le principali nozioni almeno dell'astronomia nautica.

Art. 3. I marini che vogliono aspirare alla qualità di capitano o pilota in cabotaggio impareranno la grammatica italiana e l'aritmetica pratica, le principali nozioni della sfera mondiana, l'uso e maneggio delle carte piane e ridotte della bussola e del locke, il modo di determinare il punto della nave per istima adoperando il quadrante di riduzione, quello di correggerlo mediante la latitudine osservata ottenuta con l'altezza meridiana del sole, ed il come si scovre la variazione della bussola col confronto delle amplitudini del sole facendo uso de' logaritmi. Siffatta istruzione pratica dovrà completarsi in un anno scolastico.

Art. 4. Gli alunni al pilotaggio in altura o in cabotaggio saranno tutti esercitati dal professore di navigazione alla pratica formazione del giornale di navigazione, a seconda dell'esigenza delle qualità alle quali i medesimi aspirano.

Art. 5. Le lezioni si faranno nelle ore antimeridiane dalle 8 alle 11 almeno, e nelle ore pomeridiane da 21 a 23 ore.

Se in quelle di navigazione cade il bisogno di farsi delle osservazioni astronomiche prima o dopo l'orario stabilito per siffatte lezioni, dovranno le osservazioni praticarsi senza punto diminuire la durata delle medesime.

Art. 6. Le lezioni di navigazione in altura e delle matematiche, non che delle principali nozioni almeno dell'astronomia nautica si faranno nel mattino ed avranno la durata dalle ore 8 alle 11.



Digitized by Google

La grammatica italiana verrà spiegata due volte al giorno, cioè dalle ore 8 alle 10 del mattino per coloro che non si addicono al mestiere di mare, come pure per gli aspiranti a piloti in cabottaggio, a' quali dallo stesso maestro di grammatica s'insegnerà l'aritmetica pratica; e dalle ore 10 alle 11 verrà insegnata la geografia; e nella sera per gli aspiranti al pilotaggio in altura verrà insegnata la grammatica dalle ore 21 a 22, e la geografia dalle ore 22 a 23.

Le lezioni di navigazione e delle matematiche per gli aspiranti a pilota in cabotaggio si faranno dalle ore 21 a 23.

Le designate lezioni si faranno in tutti i giorni scolastici.

Infine ne' giorni di martedì e venerdì si farà a tutti gli allievi una lezione de' dogmi più importanti della nostra sacrosanta religione, che avrà la durata di mezz'ora dopo che sono terminate le altre lezioni del mattino.

Art. 7. L'anno scolastico incomincierà dal 1 di novembre, ed avrà termine nel dì 30 di settembre.

Art. 8. Non si farà scuola ne' giorni di festa di doppio precetto, in quelli di gran gala, ne' venerdì di marzo e ne' giovedì, eccettuato quando nel martedì, mercoledì e venerdì ha luogo una festa di doppio precetto, una gran gala, o venerdì di marzo, nelle ferie di uso del Santo Natale, negli ultimi di carnovale, nel primo di quaresima, ed in quelle della Pasqua di Risurrezione.

*Ordinamento disciplinare.*

Art. 9. La scuola sarà aperta dal bidello nel mattino alle ore 7 1/2, e nella sera alle ore 21 meno un quarto, nel di cui istante interverranno tutti gli allievi, onde, riuniti nella prima stanza in compagnia del prefetto ecclesiastico, recitassero le preci convenevoli alla circostanza.

Art. 10. La scuola sarà fornita di un registro di presenza, il quale sarà distinto in tre colonne per le tre classi, ciascuna portante le caratteristiche di profitto e di condotta giornaliera degli allievi, delle punizioni applicate ai medesimi, e delle osservazioni fattevi dal direttore o da uno degl'ispettori; verrà firmato in prima dai precettori al di loro arrivo, poi dagli allievi, ed in fine dai precettori medesimi, che vi noteranno l'istante dell'arrivo e del termine delle di loro lezioni sì nel mattino che nella sera.

Un tale registro verrà somministrato dal comune, cifrato e numerato dal sindaco, e sarà tenuto dal prefetto ecclesiastico che lo vidimerà nel principio e nel fine di ogni pagina.

Art. 11. Le misure punitive che potranno applicare i maestri ai loro discepoli saranno le ammonizioni, il far trattenere l'allievo in piedi o in ginocchioni durante le lezioni, il passaggio di chi è negato allo studio alla classe inferiore, o l'espulsione dell'allievo dalla scuola.

Art. 12. L'aspirante al pilotaggio che senza legittimi impedimenti mancherà d'intervenire alla scuola, la prima volta sarà ammonito, la seconda verrà punito, e la terza volta sarà espulso dalla scuola.

Art. 13. Il passaggio di un allievo alla classe inferiore o l'espulsione del medesimo dalla scuola verranno pronunziati dal Consiglio d'istruzione, viste le mancanze commesse e rilevate dal registro di presenza.

Digitized by Google

Art. 14. Nei giorni festivi gli allievi tutti interverranno in una congregazione di spirito o di altra intitolazione, assistiti dal prefetto ecclesiastico, onde adempiere ai doveri di religione.

Art. 15. Le caratteristiche di profitto si distingueranno in nullo, mediocre, bene, prossimo al grande, grande e distinto, e quelle di condotta in buona, mediocre e scorretta.

Art. 16. Il solo intendente della provincia potrà accordare brevi permessi a qualunque degl'impiegati della scuola.

Art. 17. In caso che uno de' precettori o il prefetto ecclesiastico o il bidello non intervenga nella scuola, o intervenendovi non adempia al proprio dovere, è tenuto il direttore della medesima farne sollecito rapporto al sindaco, il quale verificando non essere la mancanza avvenuta per legittimi motivi, ne farà rapporto al sotto-intendente del distretto, onde provocare dall'intendente della provincia le censure o le misure disciplinari che crederà di giustizia.

*Degl'ispettori.*

Art. 18. L'esatto andameno della scuola sarà affidato alla vigilanza di due ispettori: l'uno per la parte materiale del servizio, l'altro per la parte scientifica.

Art. 19. Saranno ispettori della scuola il sindaco locale ed un professore che sarà nominato dall'intendente della provincia.

Il primo verrà distinto colla denominazione *d'ispettore del materiale*, ed il secondo *d'ispettore delle scientifiche discipline*.

Art. 20. Il sindaco nella qualità d'ispettore sorveglierà la parte materiale del servizio della scuola, cioè, se i precettori e gli altri impiegati della medesima v'intervengono e vi si trattengono nelle ore stabilite, ed all'effetto visiterà la scuola almeno una volta la settimana, apponendo nel foglio di presenza del giorno corrente il suo *visto*, con farvi delle analoghe osservazioni.

Art. 21. Il sindaco verserà la sua particolare vigilanza sulla condotta del direttore, e sarà sollecito rapportare se questi manca a' propri doveri annessi alle due qualità di direttore e di precettore.

Art. 22. L'ispettore delle scientifiche discipline è incaricato di prestare la sua vigilanza se le dottrine e le scienze che s'insegnano nella scuola sono regolarmente maneggiate e conducenti alla istituzione della medesima, ch'è quella di avere probi ed idonei capitani e piloti mercantili. Quindi farà egli parte del Consiglio d'istruzione comunale, che si riunirà per gli esami di passaggio e di sortita per gli aspiranti al pilotaggio, e visiterà la scuola sempre che lo creda conducente, rapportando i risultamenti verificati all'intendente della provincia.

*Del direttore.*

Art. 23. Il direttore verserà le sue principali cure sulla condotta degli altri precettori ed impiegati della scuola; se le lezioni si eseguano convenevolmente e nelle ore prefisse; se le caratteristiche di condotta e di pro-

Digitized by Google

fitto degli allievi vengano adeguatamente notate, e se le punizioni siano inflitte a giusta misura.

Art. 24. Il direttore nel primo giorno del mese farà circostanziato rapporto all'intendente de' risultamenti ottenuti nella scuola nel corso del mese scaduto, e della condotta tenutavi dal personale e dagli allievi della medesima, marcando il numero di costoro per ogni classe, ed inoltre proporrà le provvidenze da adattarsi per migliorare l'andamento della scuola ed assicurarne vieppiù il buon successo.

*Del prefetto ecclesiastico.*

Art. 25. Il prefetto ecclesiastico, oltre a' doveri impostigli cogli articoli 17 e 27, dovrà trattenersi nella scuola in tutto il tempo che vi si fa lezione, e vigilerà se gli allievi serbino silenzio, attenzione e rispetto a' di loro maestri, ed insinuerà a' medesimi allievi, come cadrà in acconcio, zelo ed attaccamento alla morale, alla religione ed alla osservanza delle leggi.

In caso di trasgressione avvertirà il rispettivo precettore, onde ne tenga conto nel segnare la caratteristica di condotta, ed inoltre farà la lezione di dottrina cristiana ne' giorni ed ore designati con l'articolo 6.

*Del bidello.*

Art. 26. Il bidello avrà in consegna il locale, la mobilia e gli oggetti che vi si contengono; sarà tenuto a mantenere la nettezza nelle stanze ed il buon assestamento de' mobili che vi si trovano, e dipenderà dagli ordini del direttore.

*Del Consiglio d'istruzione.*

Art. 27. Il Consiglio d'istruzione verrà distinto in ordinario ed in annuale. L'uno e l'altro si terranno nel locale della scuola a cura e richiesta del direttore, e saranno presieduti dal sindaco.

Il Consiglio d'istruzione ordinario verrà composto dal sindaco che ne farà da presidente, da tutti i professori e dal prefetto ecclesiastico che ne farà da segretario con voto. Ed il Consiglio d'istruzione annuale avrà anche per componente l'ispettore delle scientifiche discipline.

Art. 28. Il Consiglio d'istruzione con l'intervento dell'ispettore scientifico determinerà i libri che servir debbono di testo alle lezioni. Potrà, sempre che lo creda, surrogare i libri di altri autori.

*Dell'ammessione, del passaggio e della sortita degli allievi.*

Art. 29. Qualunque individuo maggiore di anni tredici che sappia ben leggere e scrivere, e le prime quattro operazioni di aritmetica sugl'interi, potrà essere messo a far parte della prima classe, o della lezione per rendersi idoneo a pilota in cabotaggio.

Art. 30. Qualunque individuo della età maggiore di anni quattordici e fino a quella di anni sedici, che sia istruito nelle scienze o dottrine che s'inse-

Digitized by Google

gnano nella prima o nella seconda classe, potrà essere ammesso alla classe superiore.

Art. 31. In ogni caso di ammessione dovrà il candidato avanzarne domanda al direttore, esprimendo la classe cui intende di far parte, ed unendovi l'atto di nascita. Il direttore è tenuto di convocare il Consiglio d'istruzione ordinario nel giorno seguente alla presentazione della domanda ed in un'ora in cui sono le lezioni della scuola terminate, onde procedersi all'esame dell'aspirante, che sarà ammesso o rifiutato a maggioranza di voti, redigendosene analogo verbale in doppio, ritenendone uno il direttore, e l'altro il sindaco per conservarlo nell'archivio comunale.

Art. 32. Nel caso che uno o più allievi per volontà, o incapacità non siano a portata di accompagnare la classe, anche dopo cure straordinarie prestategli dal proprio precettore, dovrà questi darne conoscenza al direttore, chiedendo che l'allievo incapace passi nella classe inferiore, o che trovandosi nella prima classe vada a meglio istruirsi delle regole grammaticali e di bene scrivere. Il direttore dovrà subito convocare il Consiglio d'istruzione ordinario, il quale esaminando l'allievo di presunta incapacità, viste le caratteristiche registrate sul conto del medesimo, ed intese le osservazioni del proprio precettore, delibererà se debba, o pur no, praticarsi il passaggio dell'allievo alla classe inferiore.

Art. 33. Nel finir di ogni anno scolastico si riunirà il Consiglio d'istruzione annuale ond'esaminare gli allievi di tutte le classi, e deliberare quali debbano passare alla classe superiore, quali debbono sortire come idonei a pilotaggio di lungo corso, o in cabotaggio, e quali meritino ripetere i medesimi studi nella classe ove si ritrovano. L'allievo che farà due volte *bis*, sarà giudicato insufficiente, e quindi espulso.

Art. 34. Nel Consiglio d'istruzione annuale, sulla proposizione di uno degl'ispettori o del direttore, potrà deliberarsi sulle riforme che si credano utili per rimuovere gl'inconvenienti o migliorare lo stabilimento, in tal caso se ne redigerà processo verbale in triplice spedizione, rimanendone una presso il direttore ed una presso ciascuno de' due ispettori, i quali sono incaricati rimetterne copia col di loro particolare parere, cioè il sindaco ne farà rimessa al sottintendente del distretto, e l'altro ispettore ne farà rinvio direttamente all'intendente della provincia onde provocarne la superiore approvazione.

*Spedizione degli allievi per avere la qualità di pilota o di capitano.*

Art. 35. Il sindaco non potrà spedire alcun allievo per esporsi all'esame nella ispezione de' rami alieni della real marina, sia per avere la qualità di capitani o di pilota in altura, sia per ottenere quella di capitano o pilota in cabotaggio, se non in esito del verbale di esame di sortita di cui è parola nell'articolo 33, dal quale si rilevi che l'aspirante si è reso idoneo per conseguire una tal qualità, e previa autorizzazione ottenutane dall'intendente della provincia. Quegli allievi che non hanno seguito i corsi di navigazione e delle principali nozioni almeno di astronomia non possono conseguire tali certificati.

Art. 36. Non potrà parimente il sindaco rilasciare a favore di qualunque

Digitized by Google

degli allievi della scuola nautica certificati di buona condotta, o di esenzione dalla leva de' marinai, se non visti i certificati del direttore e del prefetto ecclesiastico della scuola, di avere l'allievo serbato una condotta plausibile in tutto il corso de' suoi studi, dopo che li avrà completati.

*Utensili da fornirsi.*

Art. 37. Oltre de' mobili convenevoli, di tre tabelle di lavagna co' corrispondenti cavalletti, carta e penne bisognevoli pe' precettori, la scuola debb'essere fornita di buoni mappamondi terrestri e celesti e sfera armillare, di un atlante accreditato, di carte geografiche, di una collezione di carte piane e ridotte, non trascurandosi quelle pubblicate dal burò topografico, di un ottante o sestante di migliore costruzione, di una tavola della conoscenza dei tempi o meglio dell'almanacco nauticale di Londra per ciascun anno, di due copie de' logaritmi, seni e tangenti di De Lalande, di una copia delle tavole di Scarpati, di un cronometro, di un barometro, di un termometro, non che di una bussola con la cassettina di ottone, di un compasso azzimuttale e di quattro compassi geometrici, come anche di un orizzonte artificiale col corrispondente livello a bolla di aria, non che di due semicerchi graduati di talco.

*Norme a serbarsi per la nomina del personale della scuola.*

Art. 38. In ogni caso di vacanza di uno o più maestri della scuola si provvederà alla nomina del rimpiazzo per via di concorso, che sarà al più presto fissato con le regole di uso a cura dell'intendente della provincia.

Il concorso verrà effettuato nel locale dell'intendenza innanzi ad una Commissione di tre professori nominati dal ministro dell'interno, e presieduta dal più anziano de' componenti.

Nel solo caso che si tratterà di provvedere al rimpiazzo del professore di navigazione, la Commissione avrà per componente un capitano di vascello della real marina che ne farà da presidente, destinato dal ministro di guerra e marina, a richiesta dell'intendente.

Art. 39. Il verbale contenente il risultamento del concorso verrà redatto in duplice spedizione, da rimanerne una nell'intendenza e l'altra per essere dall'intendente della provincia rimessa col suo parere al Ministero e real segreteria di Stato dell'interno, onde provocarne la sovrana approvazione.

Art. 40. In ogni caso di vacanza del prefetto ecclesiastico e del bidello si provvederà da S. E. il ministro dell'interno sulla proposta dell'intendente della provincia di Terra di Lavoro.

Digitized by Google

# LXXXV

SOMMARIO DEL PRESENTE ALLEGATO.

§ 1. Decreto del 27 agosto 1855 che istituisce la scuola nautica di Procida. — § 2. Regolamento per detta scuola approvato l'8 ottobre 1856.

## § 1. — Decreto del 27 ottobre 1855 che istituisce la scuola nautica di Procida.

FERDINANDO II

PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, ECC.

Volendo che la scuola nautica dell'isola di Procida offra a quella popolazione dedita in massima parte alla navigazione un più largo e compiuto insegnamento;

Sulla proposizione del direttore del Ministero e real segreteria di Stato dell'interno;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato,

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Nella scuola nautica comunale dell'isola di Procida saranno insegnate le seguenti materie:

1° La scienza del pilotaggio, cioè un corso teorico completo di navigazione per istima e di astronomia nautica;

2° Un corso teorico pratico di pilotaggio, ad uso dei capitani e piloti di piccolo e grande cabotaggio;

3° Il diritto commerciale marittimo;

4° Le matematiche elementari, cioè la geometria piana e solida, l'aritmetica, l'algebra fino alle operazioni di secondo grado, la trigonometria rettilinea e sferica, e la dottrina e l'uso dei logaritmi;

5° La geografia;

6° La lingua italiana, la calligrafia e l'aritmetica pratica;

7° I primi rudimenti di leggere e scrivere colle prime quattro regole di aritmetica da servire per la scuola comunale, o pei marinai inalfabeti.

Art. 2. La detta scuola avrà quattro maestri:

L'uno per la navigazione e pel diritto commerciale, col soldo di ducati 25 al mese, e colla qualità di direttore;

L'altro per le matematiche e per la geografia col soldo di ducati 12 al mese;

Il terzo per la lingua italiana, calligrafia ed aritmetica con ducati 7 al mese;

Il quarto pei primi rudimenti di leggere e scrivere colle prime quattro regole di aritmetica con ducati 6 al mese.

Digitized by Google

Art. 3. Vi saranno inoltre un prefetto ecclesiastico per la istruzione religiosa, e per la disciplina e morale degli allievi con ducati 7 al mese, ed un bidello con ducati 5 al mese.

Per l'acquisto di carte geografiche, istrumenti nautici ed altri oggetti necessari all'insegnamento saranno assegnati ducati 35 all'anno dai fondi del comune.

Art. 4. Il direttore del Ministero e real segreteria di Stato dell'interno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Quisisana, 27 agosto 1855.

FERDINANDO

*Il ministro segretario di Stato*
*presidente del Consiglio dei ministri*
F. Troja

---

## § 2. — Regolamento per la scuola nautica di Procida.

*Disposizioni generali.*

1. L'anno scolastico incominciar deve nel dì 5 novembre e terminerà nel dì 30 settembre.

Si farà scuola in tutti i giorni, meno che nei festivi, in quelli di gran gala, nei venerdì di marzo e nei giovedì: e nel caso che si verifica essere giorno festivo, di gran gala, in uno dei giorni di martedì, mercoledì o di venerdì, o che l'ultimo sia uno di quelli del mese di marzo, si farà scuola nel giovedì.

Le ferie del santo Natale avran luogo dal 21 al 31 dicembre; quelle del carnovale dal penultimo giorno di carnovale fino al primo di quaresima; quelle della santa Pasqua di risurrezione da mercoledì *santo* fino alla domenica in *albis*; e le autunnali nell'intero mese di ottobre fino al dì 4 novembre.

2. Nelle ore antimeridiane la scuola sarà aperta dal bidello alle sette e chiusa nel termine dell'ultima lezione; e nelle pomeridiane da 20 ore e mezzo sino al finire delle lezioni, che non potranno oltrepassare il tramonto del sole.

3. Le lezioni antimeridiane incominceranno alle otto e termineranno alle undici, venendo precedute da analoghe orazioni, praticate dal prefetto ecclesiastico, dagli altri impiegati in compagnia di tutti gli allievi della scuola, genuflessi nella più grande stanza, innanzi alle sacre immagini del santissimo Crocifisso e della beatissima immacolata vergine Maria; e le pomeridiane avranno principio alle ore 21 e termineranno a 23 ore.

4. Le lezioni si faranno sempre a porte aperte, onde rimaner libero l'ingresso a chiunque, e trattenervisi senza interrompere o turbare le lezioni.

5. Davanti il frontispizio del locale della scuola ed in testa della porta d'ingresso vi si apporrà una tabella collo stemma reale e colla leggenda: *Scuola nautica comunale di Procida*, seguita dall'indice delle lezioni che vi s'insegnano; in capo dei vani d'ingresso delle stanze della scuola vi saranno notate le lezioni che in esse si fanno.

Digitized by Google

*Classificazione degli allievi e durata delle rispettive lezioni.*

6. Gli allievi verranno distribuiti in classi come appresso:

Nella prima vi faranno parte coloro che apprenderanno i primi rudimenti di leggere e scrivere, e le quattro regole fondamentali dell'aritmetica sugli intieri, ai quali si farà lezione due volte al giorno, dalle ore 8 alle 10 antimeridiane e dalle ore 21 alle 23;

Nella seconda quelli che apprendono la lingua italiana, ai quali si faranno benanche due lezioni al giorno dalle ore 8 alle 9 ed un quarto antimeridiane, e dalle ore 21 e mezzo a 23, versandosi nella lezione pomeridiana nella pratica dello scrivere corretto e nel comporre una lettera o rapporto;

Nella terza coloro che si esercitano nell'aritmetica pratica, dalle ore 9 ed un quarto fino alle 10 antimeridiane, facendovi parte necessariamente gli allievi del corso teorico pratico di pilotaggio;

Nella quarta gli apprendisti in calligrafia, ai quali faranno parte tutti gli allievi, meno che quelli della prima classe, dalle ore 21 fino alle ore 21 e mezzo nei giorni di lunedì, mercoledì e sabbato, mentre alla stessa ora e nei giorni di martedì e venerdì s'insegnerà la dottrina cristiana dal prefetto ecclesiastico a tutti gli allievi;

Nella quinta coloro che apparano geografia dalle ore 21 e mezzo alle 23, concorrendovi indispensabilmente gli allievi in matematiche e quelli in pilotaggio;

Nella sesta gli allievi in matematiche elementari, ai quali si darà una lezione al giorno, nelle ore antimeridiane dalle 8 alle 10. Ai medesimi, nel primo anno s'insegneranno la geometria piana e l'aritmetica ragionata; e nel secondo anno la geometria soda, gli elementi di algebra, fino alla risoluzione dei problemi coll'equazione di primo e di secondo grado, le principali teoriche delle progressioni, la dottrina e l'uso pratico dei logaritmi, il canone trigonometrico e le trigonometrie piana e sferica;

Nella settima coloro che studiano il corso completo di navigazione per istima e di astronomia nautica, la costruzione, uso e maneggio delle carte idrografiche e degli istrumenti astronomici adoprati dai marini dalle ore 8 alle 9 e mezzo. In questa classe vi faranno parte coloro che han prima apparate le matematiche elementari assegnate per la classe precedente;

Nell'ottava coloro che intendono studiare il corso teorico pratico di pilotaggio, dalle ore 21 e mezzo alle 23: avverandosi il caso che mancano gli allievi della settima classe, si farà lezione a quelli dell'ottava due volte per giorno nelle ore stabilite;

Nella nona infine il diritto commerciale marittimo dalle ore 10 alle 11 antimeridiane. In questa classe vi faranno necessariamente parte gli aspiranti tutti al pilotaggio, potendo quelli che studiano il corso teorico pratico non essere obbligati alla conferenza.

*Delle materie di pilotaggio e di diritto commerciale marittimo da insegnarsi e del tempo da impiegarsi.*

7. Il corso completo di navigazione dovrà compirsi in tre anni, dei quali nei primi due gli aspiranti al pilotaggio studieranno le matematiche elementari, facendo parte della sesta classe, e dopo aver data prova nell'esame annuale di esserne istruiti passeranno nel principio del terzo anno all'insegnamento della scienza del pilotaggio, sviluppata con analoghe dimostrazioni e teoriche elementari ed applicata a tutti gli usi che ne fanno i colti marini.

Le materie e le pratiche da insegnarsi nel corso di navigazione in parola saranno le seguenti: i principii generali di cosmografia; descrizioni massime e teoriche più importanti della sfera mondiana da servir di base a determinare sotto tutti i rapporti il sito di un astro e la posizione geografica della nave in qualsiasi punto della terra; le massime e le teoriche e la retta intelligenza dell'uso della bussola, del compasso di variazione o azzimuttale e del locke, della costruzione e maneggio delle carte piane e ridotte, del quadrante di riduzione e della navigazione composta, ed in modo da potersi dall'allievo valutare il grado di fiducia da prestarsi al punto stimato; la teorica del tempo, il modo di misurarlo sia naturale, sia artificiale, la maniera di contarlo e la pratica di farne le analoghe riduzioni; i principii, le massime e le teoriche su dei quali riposano le costruzioni dell'ottante e sestante astronomico, del cerchio di riflessione o di bordà, del termometro e del barometro, non che dell'uso e del maneggio di tali strumenti che nella pratica se ne fa dai marini; l'uso delle effemeridi le più accreditate; le teoriche per l'intelligenza delle correzioni che si fanno all'altezza osservata del sole, di una stella o della luna per ricavarne la vera altezza, ed il come può conseguirsi un'altezza calcolata di tali astri e ridursi poi a quella da osservarsi; principii, teoriche e pratiche per la risoluzione di tutti i problemi di astronomia nautica, tendenti a determinare l'ora in tempo medio della nave coll'aiuto di osservazioni dirette sia al sole, sia ad una stella che alla luna, per iscoprire la declinazione dell'ago calamitato, sia dal confronto delle amplitudini, sia dagli azzimutti, che dal rilevamento astronomico di un oggetto terrestre, per conoscere la latitudine della nave mediante l'altezza meridiana del sole, di una stella o della luna, come pure dalle altezze non meridiane del sole; delle correzioni a farsi al punto stimato, nel caso che la latitudine vera risulti diversa dalla stimata; il modo di regolare un cronometro o un oriuolo a secondi, determinandone lo stato assoluto e la variazione giornaliera; l'uso della mostra marina per la ricerca della longitudine vera della nave; e la determinazione sì della latitudine vera che della longitudine vera del naviglio, mediante le altezze della luna e del sole o di una stella, e della distanza angolare della luna, colle teoriche e formole più comode; le massime e le teoriche sul movimento lunare ed il come si determina l'ora in cui succede una delle fasi del satellite della terra; ed infine le teoriche più importanti del fenomeno delle maree, della maniera di ricercare l'ora dell'alta e bassa marea in un porto qualunque.

8. Il corso teorico pratico di pilotaggio verrà distinto nella prima e seconda parte e si compirà in un anno.

Digitized by Google

La prima parte comprenderà i principii semplici, le massime più importanti, e le operazioni di geometria le più comuni; la sommaria descrizione della sfera mondiana ed i principii riassunti della medesima, da servir di base alla intelligenza dei problemi a risolversi; la descrizione della bussola, del compasso di variazione del locke, e della maniera di correggere i difetti a cui van soggetti; i principii per la intelligenza della natura e dell'uso dei logaritmi; la pratica risoluzione del triangolo rettilineo rettangolo, e quella dei problemi di navigazione mediante i logaritmi, e del quadrante di riduzione; l'uso e maneggio sì della carta piana che della ridotta, esponendone in succinto i principii della costruzione di esse, e della verifica delle scale di latitudini; l'uso e maneggio dell'ottante astronomico colla esposizione sommaria dei principii di comunissima intelligenza, su dei quali riposa la pratica di tali strumenti; il modo di determinare la latitudine vera della nave, mediante l'altezza meridiana del sole; il come si corregge il punto stimato, allorchè la latitudine vera non risulta uguale alla stimata, e qual grado di fiducia debba aversi del punto per istima nel caso di pareggiamento; ed infine il modo di scoprire la variazione della bussola col confronto delle amplitudini vera ed osservata del sole. Lo studio di siffatte materie servirà per istruzione dei piloti in cabotaggio, e dovrà completarsi nei primi sei mesi.

La seconda parte conterrà: altri principii semplici, le massime geometriche fondamentali, la pratica risoluzione dei triangoli rettilinei obliquangoli e dei triangoli sferici sì rettangoli che obliquangoli; la maniera di determinare l'ora in tempo medio della nave mediante le osservazioni dirette al sole; l'uso della mostra marina per la ricerca della longitudine vera della nave, e la pratica di regolare un tale istrumento; il modo di ottenere la latitudine vera della nave per mezzo di due altezze non meridiane del sole, e dell'intervallo fra le medesime; il come si scopre la variazione della bussola col confronto dei due azzimutti vero e magnetico del sole; la pratica per la ricerca dell'ora in cui succede una delle fasi della luna; la sommaria esposizione del fenomeno delle maree; e la pratica per determinare l'ora in cui ha luogo un'alta o bassa marea in un porto qualsiasi. Le materie contenute nella seconda parte saranno trattate in prosieguo di quelle della prima parte, e completate nel finire dell'anno scolastico.

9. Il dritto commerciale marittimo verrà insegnato in tutte le sue parti nell'elasso di tre anni, servendosi per testo di lezioni del corso dato alle stampe dal professore Scotto Lachianca, spiegandosene un volume per ogni anno colla pratica applicazione di tutti gli atti che han luogo nel commercio marittimo, e rimangono obbligati di profittarne tutti gli aspiranti al pilotaggio ed in qualunque classe si ritrovano; potendo quelli dell'ottava classe non esser tenuti alla conferenza della lezione.

10. Gli allievi al pilotaggio di entrambe le classi settima ed ottava saranno esercitati dal professore di nautica alla retta compilazione del giornale di navigazione ai termini dell'articolo 212 delle leggi di eccezioni per gli affari di commercio, ed alla pratica formazione del testimoniale ai termini degli articoli 230 a 235 delle leggi medesime, dalle ore otto alle nove e mezzo antimeridiane del giorno di sabato, incominciando tale esercizio dal mese di aprile.

Digitized by Google

11. La pratica delle osservazioni astronomiche sarà accuratamente eseguita a seconda delle esigenze.

*Requisiti per le ammessioni degli allievi.*

12. Per gli allievi della prima classe si richiede almeno l'età di otto anni, e per costoro ne sarà fatta domanda al direttore della scuola dal padre o dal più stretto parente.

Per l'ammessione degli allievi delle altre classi si richiede che sappiano leggere e scrivere sufficientemente, non che le prime quattro regole di aritmetica sugl'interi, capacità che dovrà essere riconosciuta dal Consiglio d'istruzione locale in esito di analogo esame e con deliberazione consacrata in apposito verbale. L'età richiesta per questi ultimi sarà almeno di dodici anni per gli allievi nella lingua italiana, nella calligrafia e nell'aritmetica pratica: di quindici anni nelle matematiche e nella geografia: e diciasette anni per gli allievi in pilotaggio.

Coloro che aspirano alla qualità di allievi di qualunque classe, debbono esibire al direttore della scuola la fede della di loro nascita, una colla domanda in iscritto diretta al medesimo dichiarando le materie che intendono voler studiare. Il direttore convocherà al più presto il Consiglio d'istruzione per proporre le domande raccolte e deliberare l'occorrente.

13. Se nel corso dell'anno scolastico si presentano degli aspiranti alla qualità di allievi vi saranno ammessi, nel caso che esaminati dal Consiglio d'istruzione, sulla proposta del direttore, si rinvengano istruiti delle materie gia insegnate a quelli della classe alla quale aspirano far parte, e nel caso che abbiano l'età prescritta.

*Misure disciplinari in ordine agli impiegati della scuola.*

14. Vi sarà un registro ligato, e poi numerato e cifrato dal sindaco in ciascun foglio: nelle prime pagine di esso vi si noteranno i nomi e cognomi degli allievi, la paternità, l'età, il comune nativo, e la data delle di loro rispettive ammessioni, portante ciascuno il numero progressivo, e notati nello stesso giorno dell'ammessione: la distinzione dei medesimi per classi: ed il foglio di presenza di ciascun giorno scolastico in duplice distinzione per le lezioni antimeridiane e pomeridiane. Siffatto registro è affidato al prefetto ecclesiastico, il quale rimane risponsabile della regolare tenuta del medesimo.

Il direttore, i precettori, il prefetto ed il bidello, sono obbligati presentarsi un quarto d'ora prima dell'orario stabilito per incominciare le lezioni; e nel di loro arrivo apporranno la di loro firma in testa del foglio di presenza del giorno corrente, notandovi l'ora ed i minuti; e firmeranno in piedi del foglio stesso dopo terminate le di loro lezioni, notandovi anche l'ora ed i minuti. Il prefetto è incaricato di osservare se le ore segnate sono esatte, ed in caso contrario vi noterà la differenza munita di sua firma.

15. Avverandosi la mancanza di presentazione alla scuola di uno degl'impiegati, il prefetto sarà tenuto riempiere con tratti di penna il luogo destinato per la firma, e ne noterà la mancanza nella colonna delle osservazioni. Il direttore invigilerà se il prefetto adempia a tale incarico, ed ag-

Digitized by Google

giungerà nella colonna delle osservazioni i motivi che han dato luogo a siffatta mancanza a seconda delle osservazioni sommarie raccolte dallo stesso. Mancandovi il prefetto, le indicate note ed osservazioni verranno eseguite dal direttore.

16. Il foglio di presenza conterrà inoltre le seguenti colonne: 1° il numero progressivo degli allievi; 2° le firme dei medesimi; 3° le caratteristiche di profitto per ciascuna lezione; 4° la nota sulla condotta; 5° le punizioni applicate ai medesimi; 6° la colonna delle osservazioni.

17. Ogni precettore nel termine di ciascuna delle sue lezioni, segnerà nel foglio di presenza le rispettive caratteristiche di profitto nullo, mediocre, prossimo al grande, grande o grande distinto; vi noterà quella di condotta buona, scorretta, o insubordinata, e vi segnerà le punizioni applicate.

18. Il prefetto nel termine di tutte le lezioni, noterà nella colonna delle osservazioni i nomi e i cognomi degli allievi mancanti alla scuola.

19. Il solo intendente della provincia potrà accordare breve permesso a qualunque degl'impiegati della scuola.

*Misure disciplinari per gli allievi.*

20. Ogni allievo nel presentarsi in iscuola è tenuto di firmare il foglio di presenza ed in corrispondenza del numero progressivo della sua ammessione. Sono esonerati da siffatto obbligo, quelli della prima classe, pei quali il di loro precettore segnerà in apposito quadro mensile le mancanze dei medesimi alla scuola e le caratteristiche in coacervo di profitto, di condotta, e nella scadenza di ogni mese lo presenterà al direttore dopo averlo sottoscritto.

21. L'allievo serberà rispetto ed ubbidienza al proprio maestro, al direttore ed al prefetto, non si permetterà di appartarsi dalla propria stanza senza il permesso del proprio precettore; e volendosi allontanare dalla scuola prima di terminare le lezioni ne deve ottenere il permesso del direttore, senza del quale il bidello ne impedirà l'uscita dal locale.

22. Le scorrezioni commesse dagli allievi nell'interno della scuola, e le disapplicazioni del medesimo alle proprie lezioni, portanti la caratteristica di *nullo*, e le mancanze d'intervento alla scuola potran essere punite dal proprio precettore col far trattenere l'allievo in piedi o in ginocchione; ed in caso di recidiva o di gravità riprensibile, potrà essere espulso dalla scuola o passare alla classe inferiore, in esito di deliberazione del Consiglio d'istruzione, sulla proposta del direttore, provocata dal precettore dell'allievo o dal prefetto, viste le caratteristiche di profitto e di condotta segnate nel foglio di presenza nei giorni precedenti.

23. Mancando senza legittimi motivi l'allievo alla scuola, la prima volta sarà ammonito, la seconda punito e la terza volta potrà essere espulso se il Consiglio d'istruzione lo crederà utile e di esempio agli altri allievi.

24. Nella mattina di ogni dì festivo gli allievi tutti si riuniranno in una congregazione a scelta del prefetto ecclesiastico, onde colla di costui assistenza, potranno adempire ai doveri di religione. Il prefetto nella mattina vegnente noterà nella colonna delle osservazioni del foglio di presenza i nomi di coloro che vi sono mancati, e di quelli che non vi si sono tratte-

nuti divotamente, onde tenersene conto dal direttore nel definire la morale e la condotta dei medesimi.

25. Saranno considerati alunni della scuola nautica, e quindi godenti del diritto di esenzione dalla leva pel servizio della real marina, impartito col real rescritto del 6 aprile 1846, quegli allievi che prima della data degli ordini della leva, si ritrovano ammessi nella scuola con verbale del Consiglio d'istruzione della medesima, e fan parte di una delle classi 6, 7 e 8.

26. Gli allievi della scuola nautica che in esito di esame saran dichiarati dal Consiglio d'istruzione della medesima sufficientemente istruiti ed idonei a poter aspirare alla qualità di pilota, e che per ottenerla debbono attendere l'età prescritta, continueranno ad essere considerati come alunni di scuola nautica, benchè sortiti, e quindi nell'intervallo di tempo fruiranno sempre del privilegio della esenzione dalla leva in parola.

*Del direttore.*

27. Il direttore sarà il capo ed il superiore del locale della scuola; e quindi ne disporrà il servizio interno ai termini del presente regolamento.

28. In ogni caso di mancanza alla scuola di uno degli impiegati della medesima senza manifesto e legittimo motivo, o che intervenendovi trascuri l'adempimento dei propri doveri, il direttore sarà tenuto farne circostanziato rapporto sì al sindaco che al sottintendente del distretto, come anche all'intendente della provincia, manifestando a quest'ultimo il suo parere sulle misure disciplinari da adottarsi contro il manchevole.

29. Nel penultimo giorno di ciascun mese verrà dal direttore rilasciato a ciascun impiegato della scuola il certificato del servizio prestato, onde esibirlo al sindaco del comune, perchè questi se ne avvale per appoggio pel pagamento dei soldi.

30. Il direttore verserà ogni cura e diligenza sulla condotta degli impiegati della scuola, e vigilerà se le lezioni si eseguono convenevolmente, e se le materie sono soddisfacentemente insegnate da raggiungere il felice successo.

31. Avverandosi la vacanza di qualunque degli uffici della scuola, sia per l'abbandono del servizio dell'impiegato, sia per la spontanea rinuncia del medesimo, sia per la morte dello stesso, sul motivo di non far succedere interruzione di servizio, è facoltato il direttore provvedere provvisoriamente al rimpiazzo, incaricandone uno degli impiegati della scuola se lo crederà idoneo, e da non farlo mancare all'adempimento delle proprie incumbenze, o in mancanza potrà chiamare un estraneo probo e di sufficiente capacità. In qualunque di tali casi il direttore ne farà sollecito rapporto al sindaco ed all'intendente della provincia per le disposizioni di risulta.

32. Il direttore è facoltato di adoprare uno dei maestri della scuola per coadiuvare gli allievi al pilotaggio, alla pratica risoluzione dei problemi ed al maneggio ed uso degli strumenti nautici, dandone conoscenza all'intendente.

33. Nella prima decade di ogni mese il direttore sarà strettamente tenuto di far circostanziato rapporto all'intendente della provincia dei risultamenti tenuti sulla vigilanza da lui versata ai termini dell'articolo 30 pel numero

degli allievi comparati con quelli esistenti nel mese precedente sul progresso del profitto e condotta dei medesimi, e proporrà quelle provvidenze che la esperienza potrà suggerirgli essere utili e di miglioramento al servizio della scuola.

*Del prefetto ecclesiastico.*

34. Il prefetto ecclesiastico, oltre i doveri impostigli cogli articoli 3, 6, 14, 15, 18, 24, si tratterrà nella scuola in tutta la durata delle lezioni, occupando un posto decente nella stanza ove il direttore fa le sue lezioni, verserà le sue cure a far mantenere la disciplina interna degli allievi ed insinuerà ai medesimi di prestare attenzione, rispetto ed ubbidienza ai di loro rispettivi precettori ed al direttore, procurerà sempre che cada in acconcio d'insinuare agli stessi zelo ed attaccamento alla morale, alla religione cattolica ed all'osservanza delle leggi; avvertirà il direttore delle scorrezioni commesse dagli allievi, indicandone gli autori; farà da segretario del Consiglio d'istruzione con voto, ed insegnerà la dottrina cristiana nei giorni stabiliti, potendo il direttore adoprarlo per suo segretario.

*Del bidello.*

35. Il bidello avrà in consegna il locale e la mobilia. Sarà tenuto a mantenere la nettezza delle stanze ed il buon assestamento dei mobili che vi si ritrovano, e dipenderà esclusivamente dagli ordini del direttore.

*Degli ispettori.*

36. L'esatto andamento della scuola sarà affidato alla vigilanza di due ispettori, l'uno per la parte materiale del servizio, l'altro per la parte scientifica.

37. Saranno ispettori della scuola il sindaco di Procida ed un professore di astronomia, che sarà nominato sulla proposta dell'intendente della provincia. Il primo verrà distinto colla denominazione d'*ispettore del materiale*, ed il secondo *ispettore delle scientifiche discipline*.

38. Il sindaco nella qualità d'ispettore sorveglierà la parte materiale del servizio della scuola, cioè se i precettori e gli altri impiegati della medesima v'intervengono e vi si trattengono nelle ore stabilite, ed all'effetto visiterà la scuola almeno una volta la settimana, apponendo nel foglio di presenza del giorno corrente il suo *visto*, notandovi se ha o no rinvenuti gli impiegati nella scuola.

39. Il sindaco verserà la sua particolare vigilanza in ordine al direttore, cioè se questi interviene nella scuola nelle ore e giorni stabiliti.

40. L'ispettore delle scientifiche discipline è incaricato di prestare la sua vigilanza se le dottrine e le scienze che s'insegnano nella scuola sono regolarmente maneggiate e conducenti alla istituzione della medesima, che è quella di avere probi ed idonei capitani e piloti mercantili. Quindi farà egli parte del Consiglio d'istruzione annuale che si riunirà per gli aspiranti al pilotaggio, e visiterà la scuola sempre che lo creda conducente, rapportando i risultamenti verificati all'intendente della provincia.

*Del Consiglio d'istruzione.*

41. La scuola avrà un Consiglio d'istruzione, distinto in ordinario ed in annuale; l'uno e l'altro sarà composto dal sindaco del comune, dal direttore della scuola, dai precettori e dal prefetto ecclesiastico che ne farà da segretario con voto, ed il sindaco ne farà da presidente, dovendo l'ispettore delle scientifiche discipline far egli parte con voto del Consiglio annuale di istruzione; si riunirà a cura e diligenza del direttore nel locale della medesima in un'apposita stanza nel giorno ed ora disegnata dal direttore per mezzo di analoghe ufficiali alle quali ciascuno dei componenti è tenuto riscontrarne la ricezione.

42. Il Consiglio ordinario d'istruzione si occuperà dell'ammessione degli allievi, della espulsione dei medesimi nei casi preveduti col presente regolamento, e del passaggio dell'allievo alla classe inferiore, attesa l'incapacità, e delibererà sulla proposta del direttore, redigendosene analogo verbale in duplice spedizione, una per conservarsi nella scuola, e l'altra al sindaco per riporsi nell'archivio comunale.

43. Il Consiglio annuale d'istruzione sarà convocato nello scadere dell'anno scolastico, e procederà agli esami degli allievi di tutte le classi, e delibererà quali meritano passare alla classe superiore, quali debbono sortire dalla scuola per aver completato il corso degli studi e quali debbono ripetere le stesse lezioni nel vegnente anno scolastico: l'allievo che farà due volte *bis* verrà espulso dalla scuola.

Il Consiglio annuale si riunirà parimente nel termine di sei mesi, nel caso che vi sieno piloti in cabotaggio che intendono sortire, onde procedere colle stesse formalità all'esame di costoro.

Per ogni allievo al pilotaggio che nell'esame di sortita darà buon risultato, in modo che sarà dichiarato sufficientemente istruito a poter aspirare alla qualità di pilota o capitano mercantile, ne sarà dal Consiglio redatto separato verbale per ciascun individuo, onde servir possa di certificato di idoneità del medesimo.

Infine nel Consiglio annuale di istruzione, sulla proposizione di uno degli ispettori o del direttore, potrà deliberarsi sulle riforme che si credono utili per rimuovere gl'inconvenienti o migliorare l'andamento del servizio della scuola, in tal caso se ne redigerà processo verbale in triplice spedizione, rimanendone una presso il direttore ed una presso ciascuno dei due ispettori; il direttore ne rimetterà copia all'intendente della provincia col suo parere, il sindaco ne farà rapporto al sottintendente, e l'ispettore delle scientifiche discipline ne renderà informato l'intendente con circostanziato rapporto. L'intendente aggiungerà le osservazioni sul proposito e ne farà analogo rapporto al Ministero dell'interno per le disposizioni di risulta.

44. Otto giorni avanti dell'apertura del primo anno scolastico sarà convocato il Consiglio d'istruzione di cui ne sarà componente anche l'ispettore delle scientifiche discipline, onde deliberare sui libri da adottarsi per testo di lezione, e rimane facoltato di surrogare altri libri di diverso autore sempre che lo creda, e sulla proposta del direttore.

45. Avverandosi il caso che il sindaco, benchè invitato, non si presenti

Digitized by Google

nel locale della scuola per presiedere al Consiglio, decorsa un'ora dopo quella fissata nella lettera di ufficio, il Consiglio non ostante si riunirà, e sarà presieduto dal direttore; e se l'ispettore delle scientifiche discipline, non ostante che sia stato invitato, non interviene nel Consiglio annuale o in quello disposto coll'articolo precedente, il Consiglio d'istruzione disimpegnerà le sue incumbenze anche senza il di lui intervento.

*Spedizione degli allievi per avere le qualità di pilota o di capitano.*

46. Il sindaco non potrà spedire verun allievo che fa o ha fatto parte della scuola nautica (condizione che rileverà dal verbale di ammessione) per esporsi all'esame nell'ispezione dei rami alieni della real marina, per ottenere la qualità di pilota o di capitano mercantile, se non in esito della dichiarazione del Consiglio annuale d'istruzione di essere l'allievo sufficientemente istruito ed idoneo a poter aspirare ad una tal qualità, pronunziata previo esame o consacrata in apposito verbale a termini dell'articolo 43.

47. Non potrà parimente il sindaco rilasciare a favore di qualunque degli allievi della scuola nautica certificati di buona condotta e di esenzione dalla leva dei marinari, se non visti i certificati del direttore o del prefetto ecclesiastico della scuola di aver l'allievo serbato una condotta plausibile in tutto il corso dei suoi studi dopo che li avrà completati.

48. Rimane risponsabile dell'esecuzione dei due precedenti articoli sia il cancelliere comunale, sia altro commesso della cancelleria, che è concorso nell'infrazione del disposto coi precedenti due articoli.

*Utensili a fornirsi.*

49. Oltre dei mobili convenevoli di quattro tabelle di lavagna coi corrispondenti cavalletti, righe, carta, penne, lapis, calamai, inchiostro bisognevoli per la corrispondenza del direttore, per i precettori e pel prefetto, del registro di presenza e di quello di corrispondenza, la scuola debb'essere fornita di buoni mappamondi terrestre, celeste e sfera armillare, di un atlante accreditato di carte geografiche, di una collezione di carte piane e ridotte, di un ottante e sestante della migliore costruzione, di effemeridi accreditate, di due copie di logaritmi, seni e tangenti, di due copie di ciascuno dei libri adottati per testo di lezione, di quattro compassi geometrici, di due semicerchi graduati, di un cronometro, di un termometro, di un barometro, non che di una bussola colla cassettina di ottone, e di un compasso azzimuttale.

*Norme a serbarsi per la nomina del personale della scuola.*

50. In ogni caso di vacanza di uno o più maestri della scuola, si provvederà alla nomina del rimpiazzo per via di concorso, che sarà al più presto fissato colle regole di uso a cura dell'intendente della provincia; meno che abbiasi a proporre un professore distinto per meriti o servizi prestati.

Il concorso verrà effettuato nel locale dell'intendenza innanzi ad una Com-



Digitized by Google

missione di tre professori, nominati dal Ministero dell'interno, e presieduta dal più anziano dei componenti.

51. In ogni vacanza del prefetto ecclesiastico e del bidello si provvederà da S. E. il ministro dell'interno, sulla proposta dell'intendente della provincia di Napoli.

52. Una copia del presente regolamento in istampa rimarrà sempre affissa nella sala della scuola, ed un'altra simile in quella della casa comunale. Il direttore della scuola ed il cancelliere comunale sono risponsabili dell'esecuzione del presente articolo.

Napoli, 8 di ottobre 1856.

*L'intendente*
C. Cianciulli

---

# LXXXVI

## Decreto del 1° agosto 1859 che istituisce nel comune di Torre del Greco una scuola di nautica.

FRANCESCO II

PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, ECC.

Sulla proposizione del direttore del nostro Ministero e real segreteria di Stato dell'interno;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato,

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È istituita nel comune di Torre del Greco una scuola nautica coi fondi del comune, la quale avrà la sua residenza in una parte disponibile del castello baronale, di proprietà del comune medesimo.

Art. 2. La scuola avrà un maestro per le matematiche e la navigazione, col soldo annuale di ducati 180, ed un altro per l'insegnamento della lingua italiana e del catechismo di religione, col soldo annuale di ducati 120.

Questo secondo insegnamento costituirà la scuola normale del comune, la quale in conseguenza rimane incorporata alla scuola nautica.

Art. 3. Vi sarà inoltre un prefetto ecclesiastico per il mantenimento della disciplina nella scuola per gli esercizi religiosi, con una gratificazione annuale di ducati 24; ed un bidello incaricato della nettezza del locale e della custodia del palazzo municipale, coll'assegnamento annuale di ducati 72.

Art. 4. Il direttore del nostro Ministero e real segreteria di Stato dell'interno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Napoli, 31 agosto 1859.

FRANCESCO

*Il consigliere ministro segretario di Stato*
*presidente del Consiglio dei ministri*
*Principe* di Satriano

Digitized by Google

# LXXXVII

SOMMARIO DEL PRESENTE ALLEGATO.

§ 1. Decreto del 2 febbraio 1843 che approva il regolamento per la scuola degli alunni marinai e de' grumetti di Chiaia. — § 2. Regolamento. — § 3. Lettera del 15 novembre 1855 indirizzata dal Ministero della marina al presidente del Consiglio di ammiragliato colla quale si notifica essere stato disposto che gli alunni marinai siano trattati negli ospedali militari come ogni altro soldato. — § 4. Lettera del 21 settembre 1843 indirizzata dal Ministero della marina al maggior generale della marina notificante l'approvazione sovrana di distribuire ogni anno due medaglie d'argento ai due alunni marinai che più si sono distinti. — § 5. Lettera del 21 luglio 1855 del Ministero di marina al presidente del Consiglio di ammiragliato sulla ripartizione degli insegnamenti nelle sei classi della scuola. — § 6. Lettera del 30 ottobre 1846 del Ministero di guerra e marina al cappellano, colla quale notifica l'aggiunta di un confessore alla scuola. — § 7. Altra lettera del 3 aprile 1860 del Ministero di marina al presidente del Consiglio di ammiragliato relativa al numero degli uffiziali di servizio del collegio e al numero dei prefetti della scuola, è portato a sei. — § 8. Decreto del 7 gennaio 1848, che aumenta la pianta organica di un professore di matematiche nel collegio e di un altro nella scuola. — § 9. Lettera del dì 11 agosto 1836 del Ministero della marina al presidente del Consiglio di ammiragliato, che stabilisce quale debba essere il vestiario da portarsi dagli alunni. — § 10. Decreto del 25 ottobre 1858 che uguaglia lo stipendio del professore di navigazione a quello del professore di matematica. — § 11. Decreto del 1° marzo 1860 che stabilisce dover posare sulla prima classe dello stato discusso di marina ad estinzione, la gratificazione ai maestri ed istitutori della scuola.

---

## § 1. — Decreto del 2 febbraio 1843 che approva il regolamento per la scuola degli alunni marinai e dei grumetti di Chiaia.

---

FERDINANDO II

PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, ECC.

Attesa l'aggregazione della scuola degli alunni marinai al real corpo dei cannonieri e marinai, dal che è risultata la convenienza di riunirsi a quella la scuola de' grumetti;

Volendo che la scuola riunita degli alunni marinai e dei grumetti riceva in conseguenza la dovuta organizzazione, ad oggetto che restino stabilite le norme per la istruzione, disciplina ed amministrazione di essa;

Sulla proposizione del maresciallo di campo direttore del Ministero e real segreteria di Stato della guerra e marina,

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Rimane approvato il regolamento qui annesso per la scuola degli alunni marinai e dei grumetti, non che la tariffa che vi fa seguito.

Art. 2. Il nostro ministro segretario di Stato delle finanze ed il maresciallo

di campo direttore del Ministero e real segreteria di Stato della guerra e marina sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

FERDINANDO

*Il consigliere ministro di Stato*
*Presidente interino del Consiglio dei ministri*
*Marchese* DI PIETRACATELLA

---

## § 2. — Regolamento per la scuola degli alunni marinai e de' grumetti.

Art. 1. Il numero degli alunni marinai che far dovranno parte della scuola sarà di 50. Di essi 20 saranno a piazza franca intera, 10 a mezza piazza e 20 a pagamento.

I grumetti poi saranno quelli che fanno parte del real corpo de'cannonieri e marinai, giusta l'organico.

Art. 2. Le piazze franche di alunni marinai e quelle a metà di pagamento saranno concedute ai figli dei piloti, dei sotto uffiziali e di altri individui del real corpo dei cannonieri e marinai e di ogni altro corpo militare della real marina, preferendosi sempre gli orfani. Le piazze a pagamento saranno date a chiunque, purchè regi sudditi.

Art. 3. Coloro che dovranno essere ammessi come alunni marinai, dovranno avere l'età non minore di anni 10 nè maggiore di 11 compiti affinchè, terminato il corso degli studi, si trovino all'età di 20 anni d'aver fatto, oltre a diverse campagne d'istruzione, anche la navigazione pratica necessaria a poter ascendere a terzi piloti; la quale sarà di anni tre, e non più di anni quattro, siccome prescriveva l'articolo 7 delle istruzioni annesse al real decreto del 19 ottobre 1837.

Art. 4. Poichè non è da supporsi che coloro i quali aspirano alle piazze di alunni marinai o grumetti possano ricevere nelle rispettive famiglie una convenevole istruzione, così l'insegnamento nella scuola principierà dalla classe di leggere e scrivere. L'ammessione quindi degli alunni marinai e dei grumetti avrà luogo senza alcun esame, e soltanto dovrà diligentemente verificarsi che dessi sieno scevri d'imperfezioni fisiche o morali da impedire il corso de' loro studi. La di loro ammessione dovrà essere preceduta dalla esibizione della fede di nascita e di un certificato contestante d'aver avuto il vaiuolo naturale o inoculato.

Art. 5. Il corso degli studi sotto gli stessi professori sarà comune fino alla quinta classe inclusiva tanto agli alunni marinai che ai grumetti. Laonde le dottrine che loro saranno insegnate, dovranno essere tali e ripartite in modo da profittarne sì gli uni che gli altri. Premessa la quale norma, le classi degli studi saranno le seguenti:

*Prima classe*

Leggere e scrivere,
Calligrafia,
Catechismo ed atti di religione.

Digitized by Google

*Seconda classe*

Aritmetica pratica,
Calligrafia,
Rudimenti di lingua italiana,
Geografia,
Catechismo ed atti di religione,
Disegno di figura.

*Terza classe*

Geometria piana ed aritmetica ragionata,
Calligrafia,
Grammatica italiana,
Geografia,
Catechismo e compendio della Storia Sacra,
Disegno di figura.

*Quarta classe*

Geometria solida e teoremi di Archimede,
Trigonometria piana e sferica, ed algebra fino all'equazione di 2° grado,
Calligrafia,
Grammatica italiana ed esercizio nella composizione,
Geografia,
Catechismo e Storia Sacra,
Disegno di figura e di delineazione di oggetti marittimi.

*Quinta classe*

Algebra superiore ed analisi a due ed a tre coordinate,
Calligrafia,
Geografia,
Storia Sacra,
Disegno topografico ed idrografico.

Art. 6. Gli alunni marinai ed i grumetti, terminati gli studi di quinta classe, dovranno tutti essere esaminati dalla stessa Commissione, e venendo approvati passeranno alla sesta classe, i primi per istudiare la navigazione ed i secondi l'artiglieria di mare, secondochè qui in seguito vien dettagliato.

*Sesta classe. — Alunni marinai.*

Navigazione per istima, e di altura;
Esercizi di problemi astronomico-nautici;
Calligrafia;
Disegno topografico ed idrografico;
Compimento della Storia Sacra (1).

*Grumetti.*

Calcolo sublime, e quella parte di meccanica applicata all'artiglieria di mare;
Artiglieria teorico-pratica con quei principii di fortificazione che le sono relativi pel mestiere di mare;

(1) Le sopradette classi per gli alunni marinai han ricevuto una riforma. (Vedi l'appendice, lettera *A*).

Digitized by Google

Disegno di oggetti di artiglieria;
Geografia;
Calligrafia;
Compimento della Storia Sacra.

Art. 7. Dalla terza classe in poi tutti i giovanetti dovranno venir esercitati nelle pratiche del mestiere, cioè:

Nella nomenclatura de' pezzi del fucile e delle diverse bocche a fuoco usate in marina, non che de' pezzi in ferro ed in legno delle diverse macchine di artiglieria;

Nella nomenclatura delle diverse parti, e del guscio di un legno da guerra, con l'applicazione sui modelli;

Nelle nozioni de' nodi e dell'attrezzatura;

Nella conoscenza de' fuochi artificiali;

Nella manovra pratica relativa al mestiere di mare;

Negli esercizi del cannone e del fucile.

Art. 8. Gli alunni marinai dopo la loro uscita dalla scuola, per aver terminato il corso degli studi, fino alla loro nomina a terzi piloti dovranno, quando non si trovino imbarcati, essere istruiti nella descrittiva, scienza che sempre più li farà divenir perfetti nel mestiere.

Art. 9. La scuola degli alunni marinai e de' grumetti avrà uno stato maggiore, uno stato minore, e quel numero di professori e maestri che in seguito verranno indicati.

Art. 10. Lo stato maggiore si comporrà:

Di un comandante, che sarà quello stesso del real corpo de' cannonieri e marinai;

Di un quartiermastro amministratore per gli alunni marinai, tenente o alfiere di vascello;

Di un quartiermastro amministratore pe' grumetti, che sarà un uffiziale del corpo a scelta del comandante;

Di un primo chirurgo, quello del corpo;

Di un istruttore morale, uno de' cappellani del corpo, a scelta del comandante, il quale però dovrà seguire gli alunni nell'imbarco;

Di un confessore (1).

Lo stato minore poi sarà composto:

Di tre piloti prefetti per gli alunni marinai (2);

Di tre sott'uffiziali, a scelta del comandante, prefetti pe' grumetti;

Di un portabandiera primo nostromo, per l'istruzione pratica di attrezzatura;

Di un primo sergente del corpo per gli esercizi del fucile e del cannone;

Di un capo maestro per la costruzione;

Di un pratico di bassa chirurgia, uno di quelli del corpo, a scelta del comandante;

Di un sarto;

Di un cuoco;

Di un facchino;

(1) Vedi l'appendice, lettera *B*.
(2) Vedi l'appendice, lettera *C*.

Digitized by Google

Di un infermiere, comune sedentario del real corpo;
Di quattro rancieri, idem
Di quattro servienti, idem
I professori o maestri saranno:
Un direttore degli studi con l'obbligo di dar lezione di descrittiva;
Un professore per la geometria piana ed aritmetica ragionata;
Uno per la solida, le due trigonometrie e l'algebra fino alle equazioni di secondo grado.

Questi due professori avranno l'obbligo di dare anche lezioni di algebra superiore, di analisi a due ed a tre coordinate, di calcolo e di meccanica (1);

Un professore per la navigazione d'istima e di altura, e per l'esercizio dei problemi astronomico-nautici;

Un maestro per la grammatica italiana;

Uno di disegno di figura e di delineazione di oggetti marittimi;

Uno di geografia;

Uno di calligrafia;

Uno di leggere, scrivere ed aritmetica pratica;

Un istruttore per l'artiglieria teorico-pratica e pe' principii di fortificazione relativi al mestiere di mare, uffiziale del corpo a scelta del comandante;

Un istruttore di disegno topografico ed idrografico, uffiziale del genio, da sceglierai fra quelli distaccati alla marina.

Art. 11. Un solo Consiglio avrà la scuola, ed esso sarà quello d'istruzione, il quale dovrà comporsi:

Dal comandante presidente;

Dal direttore degli studi;

Dall'istruttore morale;

Da' professori di matematiche e di navigazione;

Dall'istruttore di artiglieria;

Dal maestro di lingua italiana.

Il qual Consiglio avrà la cura di stabilire i libri che debbonsi studiare da ogni classe, di fissare l'orario per l'istruzione di tutte le classi, e di proporre occorrendo, quelle modifiche dirette al miglioramento dell'insegnamento.

Per coprir le vacanze di qualche professore o maestro della scuola dovrà aver luogo un concorso a similitudine di quanto praticasi per tutti gl'istituti di educazione militare.

Art. 12. L'anno scolastico principierà il 5 novembre e terminerà in agosto, nel corso del qual mese avranno luogo gli esami di passaggio, e di uscita.

Art. 13. In tutti i giorni vi sarà scuola, tranne quelli di doppio precetto, ed il giovedì, se pure non ricada un giorno di festa ad esso prossimo.

I professori o maestri avranno l'obbligo di far rapporto settimanale sul profitto fatto da' rispettivi alunni nel corso della spirante settimana, e lo stesso praticar dovranno in ogni mese, venendo allora dispensati di produrre quello della settimana in cui il mese termina.

Art. 14. Negli accennati rapporti le caratteristiche dovranno essere cinque,

(1) Pei professori, vedi l'appendice, lettera *D*.

cioè di *ottimo, grande, prossimo al grande, mediocre, zero.* Tali rapporti giugneranno al comandante per mezzo del direttore degli studi, il quale avendo la immediata direzione delle scuole, dovrà assistere colla sua presenza nelle ore delle lezioni, onde osservare il profitto degli alunni, e badare al metodo che tengono i professori nell'insegnare. Sarà di lui obbligo, quando una classe avrà terminato lo studio di un trattato di scienza, di procedere ad un esame in presenza del comandante e del professore della classe, in seguito di che non si passerà allo studio del seguente trattato, ove non siasi osservato che la metà almeno de' giovani abbia ben compreso l'antecedente.

De' rapporti mensili ne sarà spedita copia all'ispettore del personale, che di diritto sarà anche l'ispettore di questo istituto. Si ricaveranno da tali rapporti due notamenti, uno degli alunni che nel corso del mese spirato si saranno distinti, l'altro di coloro che avranno dato prova di manifesta disapplicazione. Siffatti notamenti saranno tenuti infissi ne' locali della scuola per l'intero corso del mese seguente.

Art. 15. Gli esami di passaggi degli alunni marinai e de' grumetti da una classe all'altra saranno eseguiti nel mese di agosto, e dovranno farsi classe per classe separatamente per ciascuna dottrina.

La Commissione per questi esami sarà il Consiglio d'istruzione. Uno dei professori a scelta del comandante vi funzionerà da segretario con voto. Quel professore o maestro della dottrina, su cui versa l'esame, vi assisterà senza voto.

Art. 16. Per riconoscersi il profitto fatto dagli alunni in ognuna delle scienze su cui l'esame ha luogo, si daranno loro degli analoghi quesiti, i quali dovranno essere eguali per tutti.

Le caratteristiche negli esami saranno come quelle de' rapporti mensili.

Un alunno non potrà passare alla classe superiore se non riporti almeno quella di *prossimo al grande.*

Del risultamento degli esami verranno compilati tanti verbali per quante sono le classi; verbali che per mezzo dell'ispettore saranno spediti al Ministero.

Art. 17. Quell'alunno marinaio della quinta classe che negli esami riportasse la caratteristica di *ottimo* in tutte le dottrine da lui studiate, ed accoppiasse a ciò una morale esemplare, avrà il passaggio fra gli aspiranti guardie-marine. Quel grumetto che si trovasse nella identica posizione, passerà fra gli alunni marinai. Va inteso che non più di un alunno marinaio e di un grumetto ogni anno potranno ottenere simile distinto vantaggio, il di cui scopo è quello di eccitare gl'ingegni e la disciplina nella scuola.

Art. 18. Gli alunni marinai ed i grumetti non venendo riputati idonei negli esami pel passaggio alla classe superiore, per un altro anno potranno restare nella stessa classe, credendolo utile la Commissione di esame. Se nel seguente esame neanche riusciranno abili pel passaggio di classe, saranno immediatamente congedati coloro che vi avessero dato causa colla loro disapplicazione, o cattiva condotta, salvo se fossero orfani con piazza franca, nel qual caso passar dovranno a servire nel corpo, gli alunni marinai come marinai di terza classe, ed i grumetti nella classe che dalla prudenza del comandante si crederà, senza provvedersi le di costoro piazze di grumetti, finchè essi non sieno dichiarati comuni di terza classe.

Digitized by Google

Se non per fatto proprio, ma per mancanza di talenti, gli alunni marinai, o i grumetti faranno il secondo *bis*, subiranno essi il destino medesimo degli orfani.

Quegli alunni marinai e grumetti che non potranno reggere a' disagi del mare per fisica indisposizione, purchè avranno dato saggio negli esami di aver molto profittato nello studio delle matematiche e nell'arte del disegno, passeranno nell'esercito. Di essi dal comandante se ne farà convenevole rapporto al real Ministero.

Art. 19. Ultimati gli esami, gli alunni marinai ed i grumetti verranno imbarcati sopra un legno da guerra per la campagna d'istruzione, la quale dovrà finire al primo novembre.

Il comandante del legno compita la campagna d'istruzione, previo il parere degli uffiziali incaricati degli alunni marinai e de' grumetti, trasmetterà alla real segreteria, per mezzo dell'ispettore del personale, un rapporto distinto per ogni alunno marinaio o grumetto, nel quale dovrà farsi menzione del profitto fatto durante la campagna, e dell'attitudine alle rispettive carriere. Copia di tal rapporto sarà anche trasmessa dal detto ispettore al comandante della scuola.

Gli alunni marinai ed i grumetti della quarta classe in sopra, dovranno presentare un giornale storico di ciò che avranno praticato a bordo, ed anche un giornale di navigazione dovrà essere compilato da coloro che ne avranno acquistate le cognizioni.

Art. 20. La Commissione di esame per l'uscita degli alunni marinari e de' grumetti dovrà aver cura di assicurarsi se i candidati, per le apprese dottrine, sieno atti e maturi a poter riuscir buoni ed utili sia pel pilotaggio, sia per l'artiglieria, e secondochè giudicherà, ne inoltrerà analoghi rapporti al Ministero.

Questa Commissione sarà composta come segue:

Ispettore del personale, presidente (1);

Comandante della scuola;

Due uffiziali superiori de' naviganti;

Due capitani del corpo de' cannonieri e marinai;

Due professori della scuola;

Il direttore degli studi, da segretario con voto.

Art. 21. Gli alunni marinai dopo l'esame di uscita e l'ultima campagna d'istruzione, se risulteranno idonei, verranno ascritti nel corpo reale de' cannonieri e marinari come alunni, giusta il decreto organico del corpo stesso, e quindi dovranno per tre anni rimanere imbarcati; ben vero che per quelli fra detti alunni che aveano piazza pagata sarà in di loro arbitrio di rimanere al servizio, od esser congedati.

Pei non idonei si starà al prescritto nell'articolo 18.

Art. 22. Durante i tre anni di navigazione pratica i comandanti de' legni da guerra, su cui gli alunni sono imbarcati, dovranno fare in ogni trimestre circostanziati rapporti sulla di loro applicazione, e condotta morale e religiosa. Copie di tali rapporti per mezzo dell'ispettore del personale saranno inviate al Ministero ed al comandante del corpo per conservarle in archivio.

(1) Ispettore degl'istituti, presidente.

Art. 23. Terminata la navigazione pratica dei tre anni gli alunni dovranno subire altro esame tanto sulle teoriche apprese nella scuola quanto sulle pratiche innanzi ad una Commissione composta come quella dell'esame di uscita, la quale stabilirà il programma corrispondente, distinguendo anche le materie sulle quali l'esame dovrà essere verbale o in iscritto.

Una col risultamento dell'esame, la Commissione inoltrerà al Ministero le regolari proposte per essere gli alunni promossi a terzi piloti, o a sott'uffiziali nel corpo, secondochè hanno essi intrapresa la carriera del pilotaggio o dell'artiglieria.

Art. 24. Giacchè la classe de' bass'uffiziali di mare non esige la conoscenza di molte teorie, ma sibbene disposizione e lunga pratica di mestiere, così sarà della prudenza del comandante prescegliere fra gli alunni marinai, o i grumetti, coloro che per mediocre ingegno o poca volontà non promettessero una brillante riuscita nello studio delle cose più sublimi, ma fossero però disposti alla pratica delle cose di mare, ad oggetto di aggregarli al real corpo, facendoli però sollecitamente imbarcare come grumetti sui reali legni per far loro acquistare quella lunga pratica di cui hanno bisogno.

Quegli alunni o grumetti che verranno aggregati al real corpo de' cannonieri e marinai, per effetto di quanto qui sopra si è detto, stando a terra rimarranno fra' grumetti, finchè giunti all'età non potranno andare ad alloggiare nelle compagnie.

Art. 25. Gli alunni marinai a piazza pagata riconosciuti idonei nell'esame di uscita, e che non vorranno servire nella marina di guerra in qualità di piloti avranno il congedo, e contemporaneamente riceveranno un certificato della Commissione di esame, nel quale saranno descritti gli studi fatti e la condotta tenuta nella scuola ed a bordo. Se tali alunni si dedicheranno alla marina mercantile non potranno ottenere la patente di capitano, o pilota di altura, se non avranno navigato quattro anni effettivi sui legni di commercio, e non avranno subito un ultimo esame innanzi alla Commissione per gli esami di uscita, la quale dovrà rilasciare un certificato colla di cui esibizione si otterrà la patente suddetta.

Art. 26. La buona educazione si divide in due parti: la prima riguarda l'istruzione della mente, e l'altra è diretta alla formazione del cuore; questa parte si chiamerà col nome generale di disciplina.

Il principio di ogni cosa essendo Dio, gli alunni appena levati la mattina, dopochè avran rassettati i letti, lavato il viso e puliti i capelli, divisi in due righe reciteranno divotamente la preghiera, terminata la quale dal prefetto di guardia saran guidati nella stanza dello studio, dove il serviente destinato farà trovare i lumi accesi, quando la stagione il richiederà.

Art. 27. Il prefetto di guardia baderà che tutto si faccia con prontezza e silenzio, e che durante lo studio ognuno sia inteso ad imparare la propria lezione. Essendo di lui dovere di stare a loro fianco giorno e notte, mangierà con essi e pernotterà nella stessa compagnia, avendo l'obbligo di vegliare sulla loro condotta sotto ogni aspetto, e di assicurarsi della loro nettezza personale e di quella dell'intera compagnia.

Art. 28. Il prefetto di guardia dovrà far conoscere all'uffiziale incaricato qualunque mancanza commessa dagli alunni sia in fatti di disciplina che di

Digitized by Google

applicazione, ad oggetto che costui ne inoltri rapporto al comandante per gli opportuni provvedimenti.

L'uffiziale incaricato dovrà riguardarsi come il capitano della compagnia, ed i prefetti come suoi uffiziali. Il primo dunque vigilerà sopra tutti sino a sorprenderli alla sprovvista per osservare se tutto si esegua con ordine ed esattezza: trovando il contrario ne avvertirà il colpevole, e ne farà rapporto al comandante.

Art. 29. Il quartiermastro e l'uffiziale incaricato de' grumetti, assisteranno nelle ore delle scuole per osservare il profitto, per conoscere se gli alunni prestino la debita attenzione agl'insegnamenti che loro si danno, ed abbiano rispetto ed ubbidienza verso i loro professori; baderà benanche all'assiduità di questi ultimi, e se alla presenza dei loro allievi conservino il contegno e la civiltà necessaria per la buona educazione.

I professori ed i maestri terminata la loro lezione scriveranno nel libro destinato le caratteristiche meritate dagli alunni della propria classe, apponendovi la loro firma; gli uffiziali suddetti avranno la cura di leggerle ogni giorno e farne dei rapporti settimanali al comandante.

Art. 30. Le punizioni assegnate alle mancanze saranno gli arresti rigorosi, gli arresti semplici, il piantone, lo scemamento di un piatto, la privazione di recarsi in famiglia, e tutto altro che la prudenza del comandante stimerà utile per iscuoterli dal male e farli ritornare in sè. Gli arresti rigorosi che debbono espiarsi in camerino non esenteranno dall'obbligo d'intervenire alle scuole ed allo studio e di praticare tutti gli atti di religione.

Art. 31. Qualunque superiore potrà istantaneamente imporre le suddette punizioni, e dopo farne rapporto al comandante, salvi gli arresti rigorosi che prima di eseguirsi dovranno essere ordinati dal comandante, il quale conserverà presso di sè un esatto registro di tutte le mancanze commesse, colle provvidenze date e coi nomi dei colpevoli notati al margine.

Art. 32. Gli alunni non potranno appartarsi dal proprio posto per qualunque bisogno senz'averne ottenuto prima permesso dal superiore presente.

Nei giorni che dovranno andare a diporto, o a qualche scuola pratica, il prefetto di guardia prima che usciranno dalla compagnia, si assicurerà della loro perfetta tenuta. Nel caso che taluni di essi otterranno il permesso di andare alle proprie case, sarà obbligo dei parenti di venirli a prendere personalmente la mattina e così restituirli la sera.

Art. 33. Affinchè il prefetto di guardia nell'assidua vigilanza che dovrà prestare abbia un certo aiuto, saranno fra gli stessi alunni prescelti sei che più si distinguono per applicazione e condotta, dei quali due col distintivo di sergenti, e quattro con quello di caporali dovranno invigilare ancor essi sulla condotta degli altri compagni, e nelle occorrenze farne rapporto al prefetto di guardia.

Questi posti verranno conferiti come di premii dal comandante con l'approvazione dell'ispettore, e serviranno per accendere l'emulazione fra loro.

Art. 34. Il cappellano del corpo incaricato di dirigere il ramo spirituale della scuola vigilerà sopra i principii di religione e sopra il buon costume degli alunni, e farà rapporto al comandante di tutto ciò che potrà accadere in questo suo ramo.

Lo stesso cappellano sarà obbligato la domenica di spiegare agli alunni

Digitized by Google

il Vangelo corrente colle analoghe riflessioni, non che di dare loro lezione di Storia Sacra e di Catechismo di religione in tutti i giorni di vacanze.

Art. 35. La sera prima dello studio dovranno gli alunni recitare il rosario alla Vergine, e prima di mettersi a letto diranno la preghiera all'uopo composta.

Art. 36. Sarà indistintamente obbligo di ogni superiore e maestro d'inspirare agli alunni amore a Dio ed al Re, subordinazione verso i proprii superiori, condotta dignitosa, ottima morale, amore per lo studio e per l'adempimento del proprio dovere.

Art. 37. Le famiglie degli alunni marinari a pagamento corrisponderanno lo stesso mensile di ducati 8 fissati in tariffa per quelli a piazza franca o con una mesata, o con un trimestre sempre anticipato. Per gli alunni a mezza piazza le famiglie corrisponderanno la metà del prest che debbono colle stesse norme di sopra dettate.

Art. 38. Il quartiermastro esigerà quei documenti che crede per assicurare il versamento delle pensioni. Se nel primo giorno in cui cade il pagamento anticipato relativo ad un alunno a pagamento, o a mezza piazza, la scuola non ne sarà soddisfatta da coloro cui compete, immantinenti l'alunno stesso senz'alcuna formalità sarà dal comandante consegnato alla propria famiglia, dandone parte per le vie regolari al Ministero.

Art. 39. L'uniforme degli alunni marinai sarà simile a quello dell'attuale corpo dei cannonieri e marinai, aggiuntavi al collaretto un'àncora sormontata da una corona ricamata in lana. L'uniforme e quanto altro necessita agli alunni sarà fornito dalla scuola.

Art. 40. Coll'assegno mensile di ducati otto per ogni alunno si dovrà provvedere alla vittitazione, al rimpiazzo del vestiario, alle spese di casermaggio, d'illuminazione ed altro; sicchè desso sarà ripartito in cinque assegni cioè:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vittitazione | D. | 5 | 40 |
| Istruzione | » | » | 40 |
| Vestiario | » | 1 | 20 |
| Casermaggio | » | » | 40 |
| Spese comuni | » | » | 60 |
| Totale | D. | 8 | » |

Art. 41. Il corredo che dovrà avere ogni alunno marinaio consisterà nei seguenti oggetti:

| | | |
|---|---|---|
| Giacca di uniforme di castoro bleu | N. | 1 |
| Pantalone simile | » | 1 |
| Pantaloni di cotone bianco | » | 2 |
| (1) Giacche di dog bigio | » | 2 |
| (1) Calzoni simili | » | 2 |
| Giacca di bordiglione per casa | » | 1 |
| Pantalone simile | » | 1 |
| Bonnet per uscire | » | 1 |
| Coppola di castoro bleu con visiera | » | 1 |

(1) Vedi appendice, lettera E.

Digitized by Google

| | | |
|---|---|---|
| Cappotto da marinaro di panno bleu | N. | 1 |
| Cravattini di brunella | » | 2 |
| Camice di tela | » | 6 |
| *NB.* (Nel tempo che gli alunni saranno imbarcati ognuno ne avrà 8.) | | |
| Calzonetti di tela | » | 4 |
| Scarpe per casa paio | » | 1 |
| Dette alla prussiana per uscire | » | 1 |
| Letto composto di due scanni di ferro, di cui uno con testiera | » | 1 |
| Tavole | » | 3 |
| Materassini di lana | » | 2 |
| Guanciale | » | 1 |
| Coperta di teletta imbottita | » | 1 |
| Detta di dobletto | » | 1 |
| Lenzuola | » | 4 |
| Pettine | » | 1 |
| Spazzola per gli abiti | » | 1 |
| Spazzola per le scarpe | » | 1 |

I libri ed altri oggetti necessari per la scuola.

Art. 42. Non potendosi fissare una durata al vestiario degli alunni marinai resta ad arbitrio del comandante l'ordinare il rimpiazzo secondochè ne osserverà il bisogno, unendo sempre l'economia alla decenza.

Art. 43. Di tutti i generi di casermaggio della scuola ne sarà formato un inventario. Tali oggetti saranno in consegna del guardaroba, che ne sarà risponsabile.

Art. 44. Alla fine di ogni anno dovrà eseguirsi la rivista d'ispezione. L'ispettore esaminando l'amministrazione tenuta, e trovandola regolare la munirà di sua approvazione.

Il commissario dei ruoli e riviste accompagnerà l'ispettore e compilerà il verbale corrispondente.

Art. 45. L'amministrazione e contabilità della scuola verrà affidata al Consiglio di amministrazione del real corpo dei cannonieri e marinai. Per questa parte però esso avrà un particolare quartiermastro, che farà da segretario con voto, e sarà nel tempo stesso l'agente del Consiglio in quanto alla esecuzione dei pagamenti, alla tenuta e conservazione dei ruoli, scrittura ed archivio della scuola, non che all'incasso delle somme ed alla liquidazione delle spese.

Art. 46. Il metodo di amministrazione che dovrà tenersi per la scuola sarà quello dell'abolito corpo reale dei marinai cannonieri.

Art. 47. I soldi e gli averi di tutti gl'impiegati nella scuola saranno quelli descritti nella tariffa che segue.

Caserta, 2 febbraio 1843.

FERDINANDO

*Il consigliere ministro di Stato*
*presidente interino del Consiglio dei ministri*
MARCHESE DI PIETRACATELLA

Digitized by Google

**Tariffa per gli averi degli individui che fanno parte della scuola riunita degli alunni marinai e dei grumetti.**

| | SOLDO | SOPRASSOLDO | GRATIFICAZIONE | GASTI | PREST | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comandante | » | » | » | » | » | Gli averi che riceve come comandante del real corpo de' cannonieri e marinai. |
| Istruttore morale, cappellano del corpo | » | » | » | » | » | Gli averi che riceve dal corpo de' cannonieri e marinari di cui fa parte. |
| Quartiermastro amministratore degli alunni marinai | » | » | » | 8 » | » | Il soldo e l'alloggio secondo il grado, ed anche il soprassoldo, se ufficiale attivo. |
| Quartiermastro amministratore de' grumetti | » | » | » | » | » | Gli averi che riceve dal corpo de' cannonieri e marinai di cui fa parte. |
| Primo chirurgo | » | » | » | » | » | Quello del corpo reale de' cannonieri e marinai. |
| Confessore | » | » | 3 » | » | » | |
| Direttore degli studi e professore di descrittiva | 40 » | » | » | » | » | |
| Professore di geometria piana ed aritmetica ragionata | 30 » | » | » | » | » | Avranno l'obbligo di dare anche lezione di algebra superiore, di analisi a due ed a tre coordinate, di calcolo e di meccanica. |
| Professore di geometria solida, trigonometria ed algebra fino alle equazioni di 2° grado | 30 » | » | » | » | » | |
| Professore di navigazione | 25 » | » | » | » | » | Vedi l'appendice, lettera *F*. |
| Maestro di grammatica italiana | 20 » | » | » | » | » | |
| Maestro di geografia | 13 50 | » | » | » | » | |
| Maestro di disegno di figura e di delineazione di oggetti marittimi | 20 » | » | » | » | » | |
| Maestro di calligrafia | 14 » | » | 6 » | » | » | I D. 6 di gratificazione dalla economia della scuola (1). |
| Maestro di leggere, scrivere ed aritmetica pratica | 14 » | » | 6 » | » | » | I D. 6 di gratificazione dalla economia della scuola (1). |
| Istruttore per l'artiglieria teorico-pratica e pei principii di fortificazione relativi al mestiere di mare, ufficiale del corpo | » | » | 6 » | » | » | Gli averi che riceve dal corpo; e dalla economia della scuola (1) riceverà la gratificazione de' D. 6. |
| Istruttore di disegno topografico ed idrografico, ufficiale del genio | » | » | 6 » | » | » | Gli averi che riceve dal proprio corpo; e dalla economia della scuola (1) riceverà la gratificazione de' D. 6. |
| Prefetto degli alunni marinai, pilota | » | 3 60 | 8 » | » | » | Il soldo del proprio grado. |
| Prefetto de' grumetti, sott'ufficiale del corpo | » | » | 3 » | » | » | Gli averi che riceve dal corpo e dalla economia della scuola (1) riceverà la gratificazione de' D. 3. |
| Istruttore pratico di attrezzatura, portabandiera, 1° nostromo | » | » | 2 » | » | » | Gli averi che riceve dal corpo e dalla economia della scuola (1) riceverà la gratificazione de' D. 2. |
| Istruttore per gli esercizi del fucile e del cannone, 1° sergente del corpo | » | » | 2 » | » | » | Gli averi del suo grado che riceve dal proprio corpo; e dalla economia della scuola (1) riceverà la gratificazione de' D. 2. |
| Capo maestro per la costruzione | » | » | 2 » | » | » | Gli averi che riceve dal corpo di cui fa parte; e dalla economia della scuola (1) riceverà la gratificazione de' D. 2. |
| Pratico di bassa chirurgia | » | » | » | » | » | Gli averi del proprio corpo. |
| Sarto | 9 » | » | » | » | » | |
| Cuoco | 6 » | » | » | » | » | |
| Facchino | 6 » | » | » | » | » | |
| Infermiere, Ranciere, Serviente — Comuni sedentari del corpo | » | » | » | » | » | Gli averi che ricevono dal corpo. |
| Alunno marinaio a piazza franca intera | » | » | » | » | 8 » | |
| Alunno marinaio a mezza piazza franca | » | » | » | » | 4 » | |

*Note.* Il quartiermastro amministratore degli alunni marinari imbarcando, oltre dei gasti di ducati 8, riceverà gli averi d'imbarco corrispondenti al suo grado, incluso il domestico.

L'istruttore morale, i professori ed i maestri imbarcando, oltre gli averi stabiliti in questa tariffa, riceveranno il trattamento di tavola in ducati 18 al mese e la razione di bordo.

Ogni alunno marinaio imbarcando, ha dritto alla razione di bordo. Anche il cuoco, il sarto ed i facchini imbarcando, han dritto oltre il soldo alla razione di bordo.

La prima messa per ogni alunno marinaio sia a piazza franca, sia a metà di pagamento o a pagamento intero, è di ducati 50 a carico delle rispettive famiglie. Pe' soli orfani che abbiano ottenuto piazza franca intera o a metà di pagamento, la prima messa sarà di ducati 20, e verrà pagata dall'orfanotrofio.

Caserta, il 2 febbraio 1843.

FERDINANDO

*Il maresciallo di campo, direttore del Ministero e real segreteria di Stato della guerra e marina*
GIUSEPPE DI BROCCHETTI

*Il consigliere ministro di Stato, presidente interino del Consiglio de' ministri*
Marchese DI PIETRACATELLA

Vedi l'appendice, lettera *G*.

Digitized by Google

**§ 3. — Lettera del 15 novembre 1855 del Ministero di marina al presidente del Consiglio di ammiragliato relativa al trattamento negli ospedali degli alunni marinai.**

Avendo presi gli ordini di S. R. M. sul modo di trattarsi gli alunni marinai negli ospedali militari, oggetto del pregevole foglio di V. A. R. del 31 agosto ultimo, n° 1587, 1ª sezione, la M. S. in data del 13 andante da Resina ha comandato che siano trattati come ogni altro soldato che va all'ospedale di qualunque arma. Beninteso che deve essere un caso straordinario quando dovranno andarvi, non dovendo supporsi che si prenda questo come abitudine, giacchè debbono essere curati nella scuola.

Nel real nome lo partecipo all'A. V. R. per l'adempimento corrispondente.

Napoli, 15 novembre 1855.

ANTONIO BRACCO

---

**§ 4. — Lettera del 21 settembre 1843 del Ministero di marina al maggior generale della regia marina relativa a premi d'incoraggiamento da darsi agli alunni.**

Annuendo S. R. M. alle istanze del comandante della scuola degli alunni marinai, si è in data 17 corrente degnata di approvare, a similitudine di quanto praticasi per gl'istituti di educazione militare, che una medaglia di argento di merito da servire per incoraggiare coloro che si distinguono, sia adottata per distribuirsene due in ogni anno agli alunni marinai della 4ª classe in poi, facendosene gravitare la spesa sui fondi di detto stabilimento.

Nel real nome glielo partecipo pel corrispondente adempimento, ed in replica alla rimostranza del 27 marzo ultimo, n° 1591.

Napoli, 21 settembre 1843.

GIUSEPPE DI BROCCHETTI

---

**§ 5. — Lettera del 21 luglio 1858 del Ministero di marina al presidente del Consiglio di ammiragliato, relativa alla ripartizione per classi degli insegnamenti.**

Il Re (N. S.) in data del 14 stante da Ischia, si è degnato confermare in protocollo i qui appresso sovrani ordini già dati nella veduta di apportare un miglioramento alla istituzione del collegio di marina e della scuola degli alunni marinai, riordinando un corso di studi analogo allo stato attuale delle cose scientifiche.

COLLEGIO DI MARINA.

1° Che le sei classi del detto collegio siano ripartite nel modo seguente:

*Prima classe*

*Tre volte la settimana:* Geometria piana — Panunzio.
*Due volte la settimana:* Aritmetica ragionata — Schettini.

*Ogni giorno:* Prima parte grammatica italiana — Rodinò.
*Ogni giorno:* Libro di letteratura italiana — Fioretti di San Francesco.
*Due volte la settimana:* Disegno di figura.
*Tre volte la settimana:* Calligrafia.

*Seconda classe*

*Due volte la settimana:* Geometria solida — Panunzio.
*Tre volte la settimana:* Algebra — Le Febure de Fourcy.
*Ogni giorno:* Seconda parte grammatica — Rodinò.
*Ogni giorno:* Libro di letteratura italiana — Passavanti (*Specchio della vera penitenza*).
*Tre volte la settimana:* Prima parte grammatica francese — Goudar moderno.
*Tre volte la settimana:* Libro di letteratura francese — Mazuy.
*Due volte la settimana:* Calligrafia.
*Tre volte la settimana:* Disegno di paesaggio.

*Terza classe*

*Quattro volte la settimana:* Geometria analitica — Trudi.
*Una volta la settimana:* Trigonometria rettilinea — Fourcy.
*Due volte la settimana:* Avviamento all'arte dello scrivere — Puoti.
*Due volte la settimana:* Libro di letteratura — Buonaventura da San Concordio.
*Tre volte la settimana:* Geografia e quadro di storia universale — De Luca.
*Due volte la settimana:* Seconda parte grammatica francese — Goudar moderno.
*Due volte la settimana:* Libro di letteratura francese — Madia.
*Tre volte la settimana:* Disegno di paesaggio.
*Due volte la settimana:* Calligrafia.

*Quarta classe*

*Quattro volte la settimana:* Calcolo differenziale ed integrale — Tucci.
*Una volta la settimana:* Descrittiva — Tucci.
*Due volte la settimana:* Componimento italiano — Bartoli e Tasso.
*Due volte la settimana:* Geografia, Matematica e Storia patria.
*Tre volte la settimana:* Prima parte grammatica inglese — Vergani.
*Tre volte la settimana:* Libro di esercizio.
*Tre volte la settimana:* Disegno idrografico.

*Quinta classe*

*Ogni giorno:* Meccanica — Zannotti.
*Ogni giorno:* Ripasso di trigonometria rettilinea.
*Due volte la settimana:* Componimento italiano — Bartoli e Tasso.
*Tre volte la settimana:* Fisica — Ganot.
*Due volte la settimana:* Chimica — Di Napoli.
*Tre volte la settimana:* Disegno idrografico.
*Due volte la settimana:* Seconda parte grammatica inglese — Vergani.
*Due volte la settimana:* Libro di esercizio — Sadler.

Digitized by Google

*Sesta classe*

*Ogni giorno:* Astronomia e trigonometria sferica e navigazione — Poderoso.

*Tre volte la settimana:* Manovra navale.

*Due volte la settimana:* Macchine a vapore.

*Due volte la settimana:* Artiglieria.

*Due volte la settimana:* Costruzione navale.

*Una volta la settimana:* Componimento italiano.

*Una volta la settimana:* Traduzione d'inglese in francese e viceversa.

*Per tutte le classi:* Attrezzatura, esercizi militari, scherma e ballo.

2° Che da questo novello anno scolastico sieno riuniti in una classe provvisoria quelli aspiranti che già in collegio non sono ancora nell'età, e nel caso di studiare la geometria piana ed aritmetica ragionata.

3° Che in questo anno non vi sia quinta classe, e che da qui a due anni non vi sia uscita di aspiranti, e ciò perchè l'attuale classe di geometria analitica, invece di passare allo studio del calcolo e della meccanica, passi a studiare solamente calcolo differenziale ed integrale.

4° Che da qui ad un altro anno sia nominato un professore per la classe di meccanica, il quale senza aggravare l'erario, si può togliere dalla scuola degli alunni marinari ove risulta soverchio come è detto in seguito.

5° Che in quanto all'orario ed alla destinazione dei professori alle varie classi si metta in esecuzione l'annesso quadro.

SCUOLA DEGLI ALUNNI MARINAI.

Avendo trovato la Maestà Sua che lo studio della geometria analitica risulta a pura perdita per gli allievi di detta scuola, i quali non dovendo proseguire più oltre il corso non han bisogno di matematica che quel tanto che basti all'astronomia nautica, ha ordinato che gli studi per le sei classi degli allievi sieno ripartite come appresso:

*Prima classe*

Leggere e scrivere,
Calligrafia.

*Seconda classe*

Aritmetica pratica,
Primi rudimenti grammaticali,
Calligrafia,
Disegno di figura,
Geografia.

*Terza classe*

Aritmetica ragionata,
Prima parte grammatica italiana,
Disegno di figura e calligrafia,
Geografia.



Digitized by Google

*Quarta classe*

Geometria piana,
Algebra sino al secondo grado,
Seconda parte grammatica italiana,
Calligrafia,
Disegno di paesaggio,
Geografia.

*Quinta classe*

Geometria solida,
Maneggio di logaritmi,
Trigonometria rettilinea,
Esercizio di composizione italiana;
Prima parte grammatica francese,
Prima parte grammatica inglese,
Disegno idrografico.

*Sesta classe*

Navigazione ed astronomia nautica,
Esercizio di composizione italiana,
Seconda parte di grammatica francese,
Seconda parte di grammatica inglese,
Disegno idrografico,
Attrezzatura, nomenclatura di costruzione ed esercizi militari alternativamente per tutte le classi.

Da tale distribuzione risulta un professore di matematica superiore soverchio nella scuola, il quale potrebbe essere utilmente destinato al collegio di marina che ne ha bisogno.

In quanto agli autori da studiarsi, rimane a discutersi dal Consiglio d'istruzione, se convenga adottare quelli stessi del collegio, o altri meno sublimi e più adattati alla limitazione del corso.

Che nel novello anno scolastico la quinta classe si unisca alla sesta, e che per questo anno non vi sia quarta classe, il che produce che alla fine del venturo anno vi sarà una doppia uscita di alunni, e che ad altri tre anni non vi sarà classe di uscita.

Nel real nome lo partecipo a V. A. R. per l'uso che conviene.

Napoli, 21 luglio 1858.

Antonio Bracco

Digitized by Google

§ 6. — **Lettera del 30 ottobre 1846 del Ministero di guerra e marina al cappellano maggiore notificante l'aggiunta di un confessore alla scuola.**

Essendo volere di S. M. (D. G.) che il personale della scuola degli alunni marinai sia aumentato di un altro confessore, al quale deve pagarsi la stessa gratificazione mensile di ducati tre che si paga all'altro confessore che attualmente vi esiste, nel real nome lo partecipo a V. E. R. per sua intelligenza, e perchè si compiaccia inoltrare a questa real segreteria la corrispondente proposizione.

Napoli, 30 ottobre 1846.

GARZIA

---

§ 7. — **Lettera del 3 aprile 1860 del Ministero di marina al presidente del Consiglio di ammiragliato relativa al numero degli uffiziali di servizio ed al numero dei prefetti.**

Sua Maestà il Re (D. G.), cui ho rassegnato il contenuto nel foglio di cotesto Consiglio del 22 decorso marzo, n° 345, 3ª sezione, si è degnata, in data del 31 detto, approvare che il numero degli uffiziali di servizio al real collegio di marina sia portato a sette, come ancora quello de' prefetti della scuola degli alunni marinari a sei.

Nel real nome lo comunico al Consiglio medesimo per l'adempimento corrispondente.

Napoli, 3 aprile 1860.

Marchese GIROLAMO DE GREGORIO.

---

§ 8. — **Decreto del 7 gennaio 1848 che aumenta la pianta organica di un professore di matematiche nel collegio e di uno nella scuola.**

FERDINANDO II

PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, ECC.

Avendo l'esperienza fin qui dimostrato non essere sufficiente il numero dei professori di matematica fissato pel real collegio di marina, e per la scuola degli alunni marinari;

Viste le osservazioni prodotte all'uopo dai rispettivi Consigli d'istruzione, giusta la facoltà ad essi concessane dai regolamenti organici approvati coi reali decreti del 2 febbraio 1843 e 26 agosto 1844;

Sulla proposizione del nostro direttore del Ministero e real segreteria di Stato della guerra e marina,

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Sono aumentati alle piante organiche del real collegio di marina

e della scuola degli alunni marinari due professori di matematiche, l'uno pel primo, l'altro pel secondo dei due istituti.

Art. 2. Il nostro ministro segretario di Stato delle finanze, ed il nostro direttore del Ministero e real segreteria di Stato della guerra e marina sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Napoli, 7 gennaio 1848.

FERDINANDO

*Il ministro segretario di Stato*
*presidente del Consiglio dei ministri*
DUCA DI SERRACAPRIOLA.

---

## § 9. — Lettera del dì 11 agosto 1856 del Ministero di marina al presidente del Consiglio di ammiragliato relativa al vestiario degli alunni.

V. A. R. col pregevole foglio del 1° stante, n° 1246, mi ha fatto noto di avere S. M. (D. G.) ordinato che il vestiario bigio, che ora indossano gli alunni marinari, sia sostituito quando sarà consumato da quello di olonetta.

Prego quindi l'A. V. R. di compiacersi emettere le disposizioni per l'adempimento di tali sovrani comandi, per effetto dei quali va modificato l'articolo 41 del regolamento della scuola degli alunni marinari.

Napoli, 11 agosto 1856.

*Il direttore*
ANTONIO BRACCO.

---

## § 10. — Decreto del 25 ottobre 1858 che uguaglia lo stipendio del professore di navigazione a quello del professore di matematica.

FERDINANDO II

PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, ECC.

Sulla proposizione del direttore del Ministero e real segreteria di Stato di marina,

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Il soldo del professore di navigazione della scuola degli alunni marinari assegnato dalla vigente tariffa viene eguagliato a quello dei professori di matematica della scuola medesima.

Art. 2. Il nostro ministro segretario di Stato delle finanze ed il direttore del nostro Ministero e real segreteria di Stato di marina sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Napoli, 25 ottobre 1858.

FERDINANDO

*Il ministro segretario di Stato*
*presidente del Consiglio dei ministri*
FERDINANDO TROIA.

Digitized by Google

## § 11. — Decreto del 1° marzo 1860 relativo alla gratificazione ai maestri ed istruttori della scuola.

FRANCESCO II

PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, ECC.

Visto che i fondi della scuola degli alunni marinari non offrono latitudine per pagarsi ulteriormente le gratificazioni ai diversi maestri ed istruttori contemplati nella tariffa organica approvata con real decreto del 2 febbraio 1843; e visto che tali gratificazioni sono da riputarsi come un soprappiù di soldo;

Sulla proposizione del direttore del nostro Ministero e real segreteria di Stato di marina,

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Le gratificazioni come sopra ai maestri ed istruttori della scuola degli alunni marinari, ascendenti in totale a ducati 30 mensili, e che sino ad ora han figurato sull'economia di essa scuola, d'oggi innanzi gravitar dovranno sulla 1ª classe dello stato discusso di marina ad estinzione.

Art. 2. I direttori dei nostri Ministeri e reali segreterie di Stato di marina e delle finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Napoli, 1° marzo 1860.

FRANCESCO

*Pel consigliere ministro segretario di Stato,*
*presidente del Consiglio dei ministri impedito,*
*il tenente generale ministro segretario di Stato*
*incaricato della firma*
RAFFAELE CARRASCOSA.

# LXXXVIII

SOMMARIO DEL PRESENTE ALLEGATO.

§ 1. Decreto del 29 novembre 1856 d'istituzione in Bari di una scuola di nautica.
§ 2. Regolamento per detta scuola approvato li 5 agosto 1857.

## § 1. — Decreto che istituisce in Bari una scuola di nautica.

FERDINANDO II

PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, ECC.

Veduto il voto del Consiglio provinciale di Terra di Bari;
Veduto l'avviso della Camera consultiva di commercio di Bari;
Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato,
Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È istituita nella città di Bari, e nella dipendenza della Camera consultiva di commercio, una scuola nautica coll'assegnamento di ducati settecentoventi l'anno sui fondi speciali della provincia. La località per la scuola sarà data dal comune di Bari.

Art. 2. Vi saranno insegnate le seguenti materie:

1° La scienza del pilotaggio, cioè un corso teorico completo di navigazione per istima e di astronomia nautica.

2° Un corso teorico-pratico di pilotaggio ad uso dei capitani e piloti di piccolo e grande cabotaggio.

3° Le matematiche elementari, cioè la geometria piana e solida, l'aritmetica, l'algebra fino all'equazione di 2° grado, la trigonometria rettilinea e sferica e la dottrina ad uso dei logaritmi.

4° La geografia.

5° La lingua italiana e calligrafia.

Art. 3. La scuola avrà i seguenti maestri:

1° Uno per la navigazione coll'incarico di dirigere la scuola con ducati venti al mese.

2° Per le matematiche e geografia con ducati quindici.

3° Per la lingua italiana e calligrafia con ducati nove.

Vi sarà inoltre un prefetto ecclesiastico con ducati otto al mese, ed un bidello con ducati cinque.

Art. 4. Saranno destinati ducati trentasei l'anno per acquisto di libri, carta, istrumenti nautici, ecc.

Art. 5. Un regolamento da approvarsi dal direttore del Ministero dell'in-

Digitized by Google

terno provvederà alla disciplina interna della scuola, alla nomina dei maestri, ecc.

Art. 6. Il direttore del nostro Ministero e real segreteria di Stato dell'interno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

FERDINANDO

*Il ministro segretario di Stato*
*presidente del Consiglio dei ministri*
F. Troja

---

## § 2. — Regolamento dell'istituto nautico della provincia di Bari secondo il real decreto del 29 novembre 1856.

### Capitolo I.

*Materie che s'insegnano nell'istituto nautico.*

Art. 1. L'insegnamento della scuola nautica di Bari istituita con reale decreto del 29 novembre 1856, verserà sulle materie nel medesimo indicate, oltre i principii del dritto marittimo. Esse sono le seguenti:

1° La scienza del pilotaggio, cioè un corso teorico completo di navigazione per istima e di astronomia nautica.

2° Un corso teorico-pratico di pilotaggio ad uso dei capitani e piloti di piccolo e grande cabotaggio.

3° Le matematiche elementari, cioè la geometria piana e solida, l'aritmetica, l'algebra fino all'equazione di 2° grado, la trigonometria rettilinea e sferica, la dottrina e l'uso dei logaritmi.

4° La geografia.

5° La lingua italiana e calligrafia.

Art. 2. Il corso d'istruzione sarà compiuto in tre anni.

Gli alunni che vi saranno ammessi verranno divisi in tre classi in correlazione alle materie da studiarsi in ciascun anno.

Art. 3. Nel primo anno gli alunni daranno opera allo studio della grammatica italiana, della geografia, della geometria piana e dell'aritmetica.

Art. 4. Nel secondo anno si eserciteranno nel comporre delle lettere e delle relazioni, leggendo qualche autore classico, e studieranno la geometria solida, i primi elementi di algebra sino all'equazione di 1° e 2° grado, la dottrina e l'uso dei logaritmi e la trigonometria piana e sferica.

Art. 5. Nel terzo anno gli alunni faranno un corso teorico completo di navigazione per istima e di astronomia nautica con l'uso e maneggio delle carte idrografiche e degl'istrumenti astronomici e nautici adoperati dai marinai, ed il dritto marittimo quando ne sarà stabilito l'insegnamento.

Art. 6. Vi sarà nella scuola, oltre l'insegnamento indicato nell'articolo precedente, un corso teorico-pratico della durata di un anno pei padroni e piloti di cabotaggio. Costoro, dopo aver appreso la grammatica italiana e l'aritmetica pratica, impareranno le principali nozioni di geometria e della sfera mondiale, ed i principii delle stesse più necessari alla intelligenza dei

Digitized by Google

problemi nautici ed astronomici a risolversi; l'uso delle carte piane e ridotte della bussola e del locke, il modo di determinare il punto della nave per istima adoperando il quadrante di riduzione, le sue correzioni e le variazioni della bussola col confronto delle amplitudini del sole, facendo uso de' logaritmi.

Art. 7. Ogni classe, oltre le lezioni dinanzi additate, avrà esercizi conformi alle materie che si studiano. Gli alunni al pilotaggio in altura ed in cabotaggio saranno esercitati nella pratica formazione del giornale di navigazione a seconda dell'esigenza delle qualità alle quali i medesimi aspirano. Attenderanno altresì alla compilazione del testimoniale di cui trattano gli articoli 230 e 235 delle leggi di eccezione per gli affari di commercio.

Art 8. La calligrafia verrà insegnata a tutti gli alunni della 1ª, 2ª e 3ª classe, dandosi in ciascun giorno lezione ad una di esse. Altrettanto sarà praticato per la lingua francese, quando le entrate della scuola permetteranno che si aggiunga un maestro per siffatto insegnamento.

Art. 9. Il passaggio degli alunni dall'una all'altra classe si farà previo esame. I riprovati per la prima volta ripeteranno il corso, se vi è solo difetto di applicazione allo studio. I riprovati la seconda volta nella stessa classe, o quelli che sono giudicati inetti per pochezza d'ingegno, saranno esclusi dalla scuola.

## Capitolo II.

### *Personale dell'istituto, nomine, permessi temporanei.*

Art. 10. Lo stabilimento nautico avrà il personale approvato dal reale decreto d'istituzione del medesimo, cioè:

Un maestro per la navigazione colla qualità e colle attribuzioni di direttore dell'istituto;

Un prefetto ecclesiastico;

Un maestro per le matematiche e per la geografia;

Un altro per la lingua italiana e per la calligrafia;

Un bidello, che farà anche da portinaio.

Art. 11. Sarà provveduto, come se ne avranno i mezzi, all'aggiunzione di un maestro di lingua francese e di un professore di dritto marittimo.

Art. 12. Gli stipendi mensili sono quelli fermati nel decreto d'istituzione, e saranno pagati in vista del certificato di servizio rilasciato dal direttore e controssegnato anche dal prefetto ecclesiastico.

Art. 13. Il direttore, dovendo ad un tempo essere maestro di navigazione, sarà superiormente nominato o per concorso o per merito riconosciuto e servizi prestati nel ramo nautico.

Gli altri maestri, il prefetto ecclesiastico ed il bidello saranno approvati dal Ministero dell'interno, sulla proposta dell'intendente in seguito di concorso pei maestri o di valutazione di meriti ben conti.

In caso di concorso sarà questo tenuto nella intendenza innanzi alla Camera consultiva di commercio ed al direttore, o con la giunta di due professori di real liceo da designarsi dall'intendente e sotto la presidenza del medesimo. Gli scritti cifrati dagli esaminatori saranno trasmessi col loro avviso al real Ministero per la decisione sulla scelta tra' concorrenti.

Digitized by Google

Art. 14. La scuola sarà sotto la direzione e la vigilanza della Camera consultiva di commercio nella dipendenza dell'intendente, presidente della detta Camera.

Art. 15. La Camera di commercio insieme al direttore dell'istituto ed al prefetto ecclesiastico comporrà il Consiglio d'istruzione e di amministrazione della scuola medesima, che sarà convocato dal direttore nel locale dello stabilimento sempre che il bisogno lo esigerà.

Basterà la presenza di tre membri per deliberare sugli affari, compreso il prefetto ecclesiastico. Il segretario perpetuo della Camera di commercio sarà pure il segretario del detto Consiglio.

Le deliberazioni saranno sottoposte dal direttore della scuola all'approvazione dell'intendente della provincia, il quale ne farà rapporto al real Ministero dell'interno nei casi in cui pei regolamenti generali siavi d'uopo della superiore autorizzazione.

Art. 16. Uno dei membri della Camera consultiva di commercio di Bari, da destinarsi dall'intendente, ed il sindaco della detta città, invigileranno se i professori osservino gli orari stabiliti per ciascuna scuola, se spieghino le materie approvate per le rispettive classi e le compiano nel tempo assegnato, se badino alla disciplina degli alunni nel tempo delle lezioni, potendo all'uopo visitare le scuole sempre che il vogliano, e non meno di una volta al mese. Prenderanno conto altresì se gli altri impiegati di qualunque grado adempiano al loro ufficio. Dei risultamenti della loro visita ne faranno rapporto all'intendente sempre che abbiano a rilevare alcuno sconcio, provocare delle misure, o per lo contrario lodare chi lo meriti. Essi avranno la qualità di ispettori.

Art. 17. Nei casi di impedimento o di assenza del direttore ne assumerà le funzioni il prefetto ecclesiastico, il quale sarà tenuto darne conoscenza alla Camera di commercio ed all'intendente.

Art. 18. L'intendente potrà per fondati motivi accordare dei brevi permessi, da non oltrepassare un mese, al prefetto ecclesiastico ed ai professori. Il direttore dovrà richiederlo per mezzo dell'intendente medesimo al ministro dell'interno.

## Capitolo III.

### *Attribuzioni e doveri speciali del direttore e del prefetto ecclesiastico: obblighi degli altri impiegati.*

Art. 19. Il direttore è il capo ed il superiore dello stabilimento e ne dispone il servizio interno in conformità delle presenti regole.

Art. 20. Egli sovrintende all'andamento dell'istituto, alla morale e condotta degli alunni, ed al loro profitto negli studi, ed esercita la sua vigilanza anche sui professori e sugli altri impiegati.

Art. 21. Se i professori o il prefetto ecclesiastico saranno negligenti, o si mostreranno poco atti al loro ufficio per qualsivoglia motivo, il direttore inviterà la Camera di commercio alla considerazione ed esame dei fatti. Il Consiglio d'istruzione proporrà le misure che saranno credute più acconce per sottoporsi alle determinazioni del signor intendente, a cui apparterrà o



Digitized by Google

sospendere o mutare tanto i professori che il prefetto e gli altri impiegati, dandone conto al real Ministero dell'interno.

In caso di flagranza per grave mancamento commesso nell'istituto, il direttore potrà sospendere e professori e prefetto e bidello, ma sarà obbligato farne rapporto dentro lo spazio di 24 ore alla Camera di commercio ed all'intendente, a cui è riservato l'approvare o annullare l'operato dal direttore.

Art. 22. Il prefetto ecclesiastico avrà cura speciale della parte materiale e morale dell'istituto, badando precipuamente alla disciplina degli allievi ed alla loro condotta sotto tutti i rispetti. Epperò dovrà trovarsi nel locale mezz'ora prima dell'incominciamento delle lezioni, e trattenervisi tutto il tempo in che la scuola è aperta.

Vigilerà se gli allievi serbano silenzio, attenzione e rispetto a' loro maestri, e richiamerà quelli che non adempiano ai loro doveri con le ammonizioni e nei modi appresso indicati.

Terrà parimente cura del libro di presenza sì dei professori che degli alunni, dandone conto settimanale al direttore, e gli riferirà altresì quanto in fatto di disciplina sia soggetto a censura. Egli porterà la corrispondenza del direttore della scuola colla Camera di commercio e coll'intendente.

Art. 23. Sarà inoltre tenuto ad insegnare la dottrina cristiana agli alunni della prima e seconda classe nei giorni da stabilirsi dal Consiglio d'istruzione, e dovrà altresì accompagnarli nei giorni festivi alla congregazione, prendere conto se tutti gli allievi vi si rechino e se frequentino i sacramenti.

Art. 24. Il bidello avrà cura e custodia del locale e degli oggetti che vi si contengono, e dovrà in esso abitare. Baderà alla nettezza delle scuole, e farà ogni altro servizio che sarà richiesto dal prefetto ecclesiastico e dal direttore, da' quali in tutto dipenderà.

## Capitolo IV.

### *Requisiti per l'ammessione degli allievi all'istituto.*

Art. 25. La scuola nautica, mantenendosi con fondi provinciali, è aperta a tutti i fanciulli e giovanetti della provincia aventi le necessarie condizioni per apparare un corso nautico. Nel concorso di dimande eccedenti il numero degli allievi che possono esservi ammessi, avuto riguardo all'attuale capacità del locale, il direttore col Consiglio d'istruzione preferirà i figli dei padroni di bastimenti di grande e piccolo cabotaggio e di altura nativi di Bari e degli altri comuni marittimi della provincia.

Art. 26. Coloro che vogliono essere ammessi alla scuola dovranno farne la dimanda al direttore, e dimostrare:

1° Essere nati in Bari od in altro comune della provincia, o domiciliati definitivamente in essa;

2° Esibire i certificati di buona condotta e di frequenza de' sacramenti;

3° Avere l'età non minore di anni 10;

4° Comprovare di saper leggere e scrivere sufficientemente e le prime operazioni di aritmetica per quelli da ammettersi alla prima classe.

Potranno avere l'età da 12 a 15 anni quelli che saranno riconosciuti idonei dal direttore e dal Consiglio d'istruzione per essere ammessi alle altre classi della scuola.

Digitized by Google

Art. 27. In ogni tempo dell'anno può alcuno presentarsi per essere ammesso se a giudizio del direttore e del Consiglio suddetto può formar parte di qualche classe. Ma l'ordinario tempo di cominciare l'istruzione è quello del principio delle scuole in novembre.

Art. 28. Le fedi de' candidati dovranno essere discusse dal direttore e dal Consiglio, e l'esame per ammissione dev'essere fatto alla presenza de' professori delle rispettive materie, riserbata la decisione al Consiglio suddetto.

## Capitolo V.

### *Doveri degli allievi, punizioni e ricompense.*

Art. 29. È obbligo degli allievi della scuola unire allo studio la compostezza de' costumi, il rispetto ai superiori, la pietà. Epperò obbediranno al direttore, al prefetto ecclesiastico ed ai rispettivi maestri. Accoglieranno con rassegnazione le osservazioni che loro si faranno dagl'ispettori nelle visite delle scuole, e si mostreranno degni delle cure del real Governo.

Vestiranno con proprietà alla foggia di marini secondo il loro stato, ma nelle ricorrenze di festività religiose e civili ed in altre solennità indosseranno un uniforme consistente in giacca di panno bleu con bottoni di metallo e calzone simile se d'inverno, bigio se di estate, ed un cappello d'incerata colle parole: *Istituto nautico di Bari*, e al di sopra un giglio reale. Nel bottone vi sarà impresso il tipo dell'antica medaglia di Bari, cioè una nave sormontata da un puttino in atto di scoccare una freccia, ed un delfino che sorge dalle acque.

Art. 30. Chiunque mancherà alle scuole dovrà giustificare il suo impedimento. Se la mancanza sarà per tre giorni di seguito senza legittimo motivo, il professore lo rinvierà al prefetto ecclesiastico, il quale, esaminate le ragioni, vedrà se debba ammetterlo o proporne l'espulsione al direttore.

Art. 31. Saranno gli alunni assidui alla congregazione del real liceo in questa città nei giorni di festa secondo il calendario di tale stabilimento, assoggettandosi a tutte le regole della medesima.

Art. 32. In ogni sabbato le prime due classi di allievi reciteranno quella parte di Storia Sacra e di Catechismo che verrà loro assegnata, e tutti saranno presenti alla spiegazione che nelle ore pomeridiane delle feste se ne fa agli scolari del real liceo, come qualunque alunno di quello stabilimento.

Art. 33. A niuno è permesso entrare nella scuola con armi, temperini, forbici, bastoni, ecc.

Art. 34. Debbono gli alunni astenersi dai giuramenti, dalle contumelie, dalle detrazioni, bugie, dai giuochi vietati, dai luoghi pericolosi o proibiti, in breve, da tutto ciò che è contrario al buon costume o tenda a corromperlo.

Art. 35. Nessuno può andar vagando per la scuola, ma tutti debbono essere al proprio posto con modestia, silenzio ed attenzione alle lezioni. Nè usciranno dal locale a più insieme, ma a pochi per volta e compostamente. Debbono gli allievi del tutto astenersi dal far guasti o segni di sorta, sia con la penna, sia con altro mezzo negli scanni, nella cattedra, nelle sedie, pareti, porte, finestre ed altro.

Art. 36. Tutti coloro che frequentano la scuola, e che amano far profitto debbono guardarsi di trattare con giovani discoli e di non buona fama, o che in qualunque modo li possano allontanare dalla pietà o dallo studio.

Art. 37. Debbono altresì astenersi dal leggere libri o pericolosi o inutili, o che li distolgano dai doveri della propria classe, ed invece debbono interamente intendere ad apparare le materie che s'insegnano nelle rispettive classi, mostrandosi volenterosi a ripetere le lezioni quando i rispettivi maestri ve li chiamino.

Art. 38. Procurino tutti il santo timore di Dio nella retta osservanza della legge divina, nella fedeltà alla maestà del re nostro augusto signore, nell'adempimento de' propri doveri sì nella scuola che fuori di essa.

Art. 39. Coloro tra gli allievi che manchino alla serie de' doveri di sopra accennati, o si mostrino poco curanti delle ammonizioni loro fatte, saranno dal proprio maestro puniti, 1° col farli rimanere in piedi o in ginocchio nella scuola; 2° coll'essere sospesi o deposti dalla dignità che occupavano nella medesima; 3° col sedere separati dagli altri in un banco di riprovazione; 4° col rimanere chiusi nella scuola dalla mattina fino al finir delle lezioni pomeridiane; 5° col rimanere nella stessa classe per l'anno seguente; 6° e da ultimo con l'espulsione dalla scuola.

Quest'ultima punizione però non potrà essere pronunziata se non dal direttore sul rapporto del maestro o del prefetto ecclesiastico.

Art. 40. Gli allievi al contrario che serberanno lodevole condotta per costumi, pietà ed applicazione allo studio saranno tenuti in particolar pregio, e meriteranno quelle distinzioni e considerazioni che sono in uso nelle altre scuole, e che saranno appresso indicate.

Art. 41. Saranno considerati alunni della scuola nautica, e quindi godenti del diritto di esenzione dalla leva pel servizio della real marina, impartito col reale rescritto del 6 aprile 1846, quegli allievi che prima della data degli ordini della leva si ritrovano ammessi nella scuola con verbale del Consiglio d'istruzione, e facciano parte della seconda e terza classe.

Art 42. Il sindaco di Bari non potrà spedire verun allievo per esporsi all'esame nell'ispezione de' rami alieni per avere la qualità di capitano o di pilota sia in altura che di cabotaggio se non in vista del verbale di sortita di cui è parola nel seguente articolo 57. Agli allievi del comune di Bari, i quali non hanno seguito i corsi di navigazione o di astronomia non possono conseguire tali certificati.

Il sindaco di Bari non potrà egualmente rilasciare certificati di buona condotta agli allievi dell'istituto nautico, o di esenzione dalla leva di marinai, se non sopra certificati del direttore e del prefetto ecclesiastico attestanti la buona condotta e gli studi fatti.

## Capitolo VI.

*Metodo da serbarsi nelle rispettive scuole; orario; esami periodici.*

Art. 43. L'istruzione in ciascuna classe dovrà riguardare, oltre alla parte precettiva, anche gli esercizi e le ripetizioni conformi alla classe medesima.

Art. 44. L'istituzione di geografia dovrà comprendere fra le altre cose la

Digitized by Google

latitudine e la descrizione dei porti almeno dei principali, la cognizione dei venti che dominano ne' diversi golfi e dei luoghi opportuni per rifornirsi di provvisioni.

Art. 45. La parte tecnica deve abbracciare: 1° la descrizione della nave nelle sue parti, e l'uso di alcune principali, come timone, ecc.; 2° il modo di caricare la nave medesima in equilibrio metacentro, ecc.; 3° la conoscenza de' pericoli che s'incontrano in mare, come sono tempeste, scogli ciechi, banchi, ecc., ed i mezzi di conservare e guidare la nave in mezzo ad essi; 4° i modi da fare le provvisioni e di conservarle.

Art. 46. L'anno scolastico incomincia nel dì 5 novembre e termina nel 30 settembre seguente.

Si farà scuola in tutti i giorni, meno che nei festivi, in quelli di gran gala, ne' venerdì di marzo, e ne' giovedì; e nel caso che si verifichi essere giorno festivo di gran gala, in uno de' giorni di martedì, mercoledì o di venerdì, o che l'ultimo sia uno di quelli del mese di marzo, si farà scuola nel giovedì. Le ferie del Santo Natale avranno luogo dal 24 al 31 dicembre; quelle del carnevale dal penultimo giorno di carnevale fino al primo di quaresima, quelle della Santa Pasqua di Resurrezione da mercoledì Santo alla domenica *in albis*, e le autunnali nell'intero mese di ottobre fino al dì 4 novembre.

Art. 47. Nelle ore antimeridiane la scuola sarà aperta dal bidello alle 7 e chiusa nel termine dell'ultima lezione; e nelle pomeridiane da 20 ore e mezzo al finir delle lezioni, che non potranno oltrepassare il tramonto del sole.

Art. 48. Le lezioni del mattino incomincieranno alle 8 antimeridiane e termineranno alle 11, e saranno precedute da devote orazioni recitate dal prefetto ecclesiastico e dagli allievi tutti della scuola, genuflessi nella più grande stanza, innanzi alle sacre immagini del SS. Crocifisso e della Beatissima Immacolata Vergine Maria. Le lezioni pomeridiane avranno principio alle ore 21 e termineranno a 23 ore.

Qualora potrassi stabilire nel locale della scuola una cappella, ivi assisteranno alla messa in tutti i giorni innanzi di darsi principio alle lezioni.

In chiesa saranno altresì d'esempio per modestia, silenzio e venerazione.

Art. 49. Le lezioni si faranno sempre a porte aperte, perchè rimanga libero l'ingresso a chiunque senza interromperle o turbarle.

Art. 50. Il modo come distribuirsi l'insegnamento delle materie destinate a ciascuna classe tra le ore del mattino e quelle del giorno e per tutto il corso dell'anno scolastico sarà stabilito dal Consiglio d'istruzione con apposita scritta che sarà affissa nelle scuole, dopo averne consultato anche i maestri.

In caso di dispareri, ne sarà fatto rapporto allo intendente che emetterà o provocherà le analoghe determinazioni secondo la varietà dei casi.

Art. 51. Nei giorni di vacanza non festivi gli alunni avranno esercizi pratici e ginnastici.

Nelle prime due classi impareranno qualche uso e maneggio dell' ascia, della sega, della scure, dello scalpello e di tutti gli altri strumenti necessari alla costruzione dei bastimenti, come anche l'arte del nuoto nei tempi estivi. Gli alunni del terzo anno negli stessi giorni saranno esercitati anche

Digitized by Google

nel nuoto, nelle osservazioni delle stelle necessarie a conoscersi da un pilota e da un capitano di nave, nel maneggio degl'istrumenti nautici, dei sartiami, delle vele e loro manovre, nella condotta del timone, nella maniera di caricare e scaricare le navi, e per ultimo nei maneggi dei remi.

È bene inteso che gli alunni nuoteranno sempre con le mutande, e nelle ore e nel luogo destinato dal prefetto ecclesiastico, e sotto la vigilanza del medesimo.

Art. 52. In apposito libro, che si conserverà dal prefetto ecclesiastico, ciascun professore in ogni sabbato segnerà le diverse caratteristiche riportate dai rispettivi alunni nel corso della settimana.

Le caratteristiche sono le seguenti: 1° ottimo; 2° bene; 3° mediocre; 4° meno che mediocre; 5° pessimo.

Sarà cura del prefetto ecclesiastico recare a conoscenza del direttore siffatti risultamenti, ed anche della Camera di commercio nelle visite che faranno delle scuole; avvertirà paternamente i giovani che non hanno dato opera allo studio, e li punirà quando ciò non siasi praticato dai rispettivi professori nei modi di sopra indicati.

Art. 53. Nella scuola vi saranno varii gradi secondo il merito degli alunni. Ogni due mesi si dispenseranno tali gradi alla presenza dei professori e degli alunni secondo le caratteristiche ottenute.

Art. 54. Negli esami di passaggio da una classe all'altra dovranno i giovani render conto di tutto ciò che hanno studiato nell'anno precedente.

Art. 55. Gli esami si faranno sempre a voce e in iscritto, tanto pei passaggi dalla classe inferiore alla superiore, quanto per aspirare ai gradi di pilota o di capitano. Comincieranno dopo la metà di settembre e successivamente secondo le classi, innanzi al direttore, ai professori della scuola ed al prefetto ecclesiastico. Vi dovranno espressamente intervenire i componenti la Camera consultiva di commercio, il sindaco della città, il capitano del porto, oltre le autorità e persone distinte da potersi invitare dal direttore; ma rimarrà giudice dell'esame il Consiglio d'istruzione come sopra composto insieme al professore di ciascuna classe di alunni che dà il saggio degli studi fatti, salvo i reclami.

Art. 56. A rendere sicuro l'esito felice degli esami saranno questi di ciascuna classe preceduti da ripetizioni generali di tutto ciò che gli alunni avranno studiato nell'anno scolastico. Queste ripetizioni dovranno cominciare al più tardi al principio di luglio di ciascun anno.

Art. 57. Per ogni allievo al pilotaggio che nell'esame di sortita darà buon risultato, in modo che sarà dichiarato sufficientemente istruito a poter aspirare alla qualità di pilota o capitano mercantile, ne sarà dal Consiglio redatto separato verbale per ciascun individuo onde servir possa di certificato d'idoneità del medesimo.

Art. 58. Compiuti gli esami, si darà fine alle scuole, e fino ai 5 novembre, giorno in cui saranno riaperte: gli alunni del 3° anno faranno, con autorizzazione dell'intendente, dandosi l'opportunità, qualche piccolo viaggio per istruzione sotto la direzione di uno dei professori a vicenda, il quale poi dovrà fare rapporto della condotta serbata dai medesimi, del profitto cavatone e di quanto è occorso nel viaggio.

Digitized by Google

## Capitolo VII.

*Libri, strumenti, mobilia di cui debbe esser fornito l'istituto, amministrazione di esso.*

Art. 59. I libri da adottarsi per la istruzione degli allievi saranno quelli stessi in uso negl'istituti della real marina e nelle altre scuole nautiche in quanto corrispondono alle materie prescritte per l'insegnamento di sopra fermato. La loro destinazione sarà fatta dall'intendente sulla proposta del Consiglio d'istruzione.

Art. 60. Lo stabilimento debbe essere fornito di buoni mappamondi terrestre, celeste e sfera armillare, di un atlante di carte geografiche, di una collezione di carte piane e ridotte, di un ottante e sestante della migliore costruzione, di effemeridi accreditate, di due copie di libri adattate per testo di lezioni, di quattro compassi geometrici, di due semicerchi graduati, di un cronometro, di un termometro, di una bussola colla cassettina di ottone, di un compasso azzimuttale, nonchè di un piccolo modello di nave.

Art. 61. Le scuole debbono essere provvedute ciascuna di panche e della corrispondente cattedra pel rispettivo professore, di una lavagna grande col cavalletto, di righe, compassi e quanto altro occorre alla istruzione. Vi sarà in ciascuna di esse un quadro di san Francesco da Paola, sotto la cui speciale protezione sarà la scuola aperta.

Art. 62. Nel locale verrà prescelta e destinata una camera per trattenervisi il direttore e per le sessioni del Consiglio. Ce ne sarà un'altra per il prefetto ecclesiastico, se vi sarà capienza.

Tali camere dovranno essere convenientemente arredate.

Art. 63. Sulla porta maggiore della scuola sarà innalzato nel dì dell'inaugurazione di essa lo stemma reale con al disotto l'emblema della medesima, dianzi indicato, e la leggenda intorno: *Istituto nautico di Bari.*

Art. 64. L'amministrazione dello stabilimento, le spese a farsi e quanto altro riguarda il regime di esso, sarà a cura e responsabilità del Consiglio d'istruzione e di amministrazione, a norma degli articoli 14 e 15, salvo l'approvazione dell'intendente e del Ministero dell'interno secondo i casi.

Il prefetto ecclesiastico sarà incaricato di eseguire le spese nella qualità di economo.

Art. 65. Potendosi aumentare le entrate dell'istituto col concorso dei comuni marittimi di questa provincia, mercè proporzionate somme annuali sulle spese imprevedute, o con offerte volontarie del commercio e della marineria, sarà subito provveduto alla nomina del maestro di lingua francese e del professore di dritto marittimo.

Art. 66. Una copia del presente regolamento a stampa rimarrà sempre affissa nella sala maggiore dell'istituto, e nelle case municipali dei comuni marittimi della provincia.

Napoli, 5 agosto 1857.

*Il direttore del Ministero e real segreteria di Stato dell'interno*
Bianchini

# LXXXIX

**Programma approvato dal Ministero della guerra e marina dell'ex-regno di Napoli per gli esami degli aspiranti al grado di capitano e pilota di altura e di cabotaggio.**

---

*Per padroni e piloti d'altura*

Aritmetica ragionata;
Algebra sino all'equazione di primo grado;
Progressione e canone logaritmico;
Geometria piana e sferica col canone trigonometrico;
Un trattato di navigazione completa, dove sia compreso il modo di calcolare la longitudine per mezzo del cronometro e delle distanze angolari degli astri, dando conto ben anche dell'uso delle tavole della conoscenza dei tempi.

*Per padroni e piloti di cabotaggio*

Aritmetica;
Geometria piana;
La pratica della risoluzione del triangolo rettangolo con l'aiuto dei logaritmi o del quadrante di riduzione;
Tutta la prima parte della navigazione detta di stima, aggiungendosi l'uso dell'ottante e del sestante.
La maniera di determinare la latitudine in mare col mezzo dell'altezza meridiana del sole, quindi saper trovare la declinazione del sole, o nella conoscenza dei tempi, o per mezzo dell'ascensione retta;
Sul modo di determinare l'ora del sorgere o tramontare del sole con l'aiuto della differenza ascenziale e sul mezzo di scoprire la variazione della bussola col confronto delle due amplitudini.

*Per padroni di piccolo cabotaggio.*

Aritmetica;
Bussola e perfetta conoscenza delle coste dove intendono esercitare il loro traffico.

---

Digitized by Google

# XC

## Statuto disciplinare del collegio nautico di Palermo.

—

Un alunno che dimori in un collegio deve necessariamente uniformarsi alle leggi ed ai regolamenti dello stesso.

Deve quindi ogni alunno:

1° Rispetto ai proprii superiori e maestri;

2° Stretta osservanza ai regolamenti ed all'orario del collegio;

3° Attenzione allo studio e non mancare a nessuna delle lezioni ordinate dal regolamento;

4° Serbare irreprovevole condotta morale e disciplinare.

Comprendendo il collegio due camerate, è positivamente proibito ai giovani dell'una di comunicare con quelli dell'altra.

Il giovane che commetta per undici volte l'istessa mancanza, quando questa non sia tale da consigliarne l'immediato allontanamento, sarà licenziato dal collegio, ove non potrà più rientrare.

Riceverà egli intanto nel corso delle dieci mancanze uno dei seguenti castighi, cioè:

1° Ammonizione del nostromo;

2° Ammonizione del prefetto;

3° Ammonizione del direttore;

4° Pranzo e cena senza vino;

5° Pranzo e cena senza vino nè frutti;

6° Pranzo senza secondo piatto nè vino;

7° Pranzare in ginocchio al suo posto;

8° Pranzare o cenare in ginocchio al proprio posto da uno a otto giorni;

9° Pranzare e cenare in ginocchio e senza vino al suo posto da uno ad otto giorni;

10. Pranzare in ginocchio a pane ed acqua;

11. Pranzare e cenare per un giorno al suo posto a pane ed acqua;

12. Pranzare e cenare per un giorno in ginocchio in mezzo al refettorio a pane ed acqua;

13. Restare 12 ore in carabozza;

14. Restare 24 ore in carabozza;

15. Restare 24 ore in carabozza a pane ed acqua;

16. Restare da un giorno a quindici giorni in carabozza con tutto o parte del vitto.

Mancando l'intera camerata o buona parte di essa, oltre ai castighi proporzionati che potranno infliggersi a tutti, saranno bussolati i nomi dei manchevoli, ed estrattone uno a sorte, sarà licenziato. Di più gli alunni a



Digitized by Google

piazza franca che si troveranno compresi tra i suddetti cesseranno da quel giorno di godere di tal beneficio, non dovendo il collegio mantenere a sue spese persone che, invece di fargli onore o di cooperarsi al suo miglior vantaggio, tendano a distruggere ogni principio di educazione e di disciplina. E per le piazze, che in tali casi verrebbero a restare vuote, non potrà concorrere nessuno tra quelli che han preso parte al disordine.

Ogni giovane è mallevadore della pulizia, decenza o conservazione del locale che gli viene assegnato sia nelle scuole, refettorio, cesso, camerata o altro.

A nessuno è lecito negarsi ad esercitare l'ufficio di nostromo, infermiere, maestro di pulizia, dispensiere o altro, a cui potrà esser chiamato dal direttore, giusta i regolamenti del collegio, come dalle tabelle 1, 2, 3, 4.

A nessuno è lecito appartarsi dalla camerata sia nelle ore di studio, passeggiata, esercizio, o tutt'altro a cui la stessa potrà esser chiamata dai regolamenti o da circostanze eccezionali, dovendo in diverso caso restare in carabozza tutto quel tempo che la camerata verrà a mancare dallo stabilimento. Non è permesso di fumare se non nelle ore che saranno destinate dal direttore, o ciò qualora il fisico del giovane lo comporti, ed a buona vista del prefetto, il quale, quando quello ne abusi, è in obbligo limitarglielo o inibirglielo totalmente.

È vietato mangiare a refettorio cosa che non passi la comunità, come ancora non si permette l'entrata in collegio di qualsiasi cibo che venga dalla famiglia, quando non serva per la colazione dell'allievo, nel quale caso sarà consegnato al maestro di casa per conservarla in cucina.

Lo scambio della biancheria sporca e pulita è stabilito pei giorni di giovedì e domenica, a comodità delle rispettive famiglie, e ciò dalle ore 8 alle 12 meridiane. All'istessa ora e nei soli giorni festivi è permessa l'entrata ai parenti, tranne i soli casi di partenza e di arrivo, quando non si terrà più conto nè del giorno, nè dell'ora.

Gli alunni potranno pranzare in famiglia cinque volte all'anno, cioè: i giorni di capo d'anno, ultimo giorno di carnovale, Pasqua, San Martino, Natale, dovendo i rispettivi genitori o congiunti venirseli a ricevere in collegio non prima delle ore 8 antimeridiane e riportarli nello stesso giorno non dopo le 24 ore.

Quel giovine che sarà visto solo vagare per le strade non sarà più ricevuto nello stabilimento.

*Il direttore* Enrico Fileti — Trabia

Digitized by Google

# XCI

## Decreto del 17 aprile 1831 che costituisce una scuola di nautica in Trapani, e che approva il qui annesso regolamento.

FERDINANDO II

PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, ECC.

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di Stato della guerra e marina;

Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario,

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È approvato il regolamento annesso al presente decreto, con cui viene creata una scuola nautica in Trapani, e si provvede al mantenimento della medesima.

Art. 2. I nostri ministri segretari di Stato della guerra e marina, e degli affari interni, ed il nostro ministro segretario di Stato presso il conte di Siracusa nostro luogotenente generale nei reali dominii oltre al Faro, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Napoli, 17 aprile 1831.

FERDINANDO

*Il consigliere ministro di Stato incaricato delle funzioni di presidente del Consiglio dei ministri*
*Duca* DI GUALTERI

---

## Regolamento per l'installazione ed andamento di una scuola di navigazione in Trapani.

Art. 1. Sarà creata una scuola nautica in Trapani per istruire nel mestiere di mare i giovani appartenenti alla classe della marina mercantile di detta città.

Art. 2. L'amministrazione e la direzione di detta scuola sarà affidata ad una deputazione presieduta dal capitano di questo porto, e composta da sei individui che il corpo della marina mercantile di Trapani a maggioranza di voti sceglierà fra' suoi componenti; eleggerà similmente a suo beneplacito un cassiere.

Art. 3. I deputati ed il cassiere potranno venire cambiati e rimpiazzati, qualora lo esiga la circostanza, e il corpo della marina mercantile di Trapani credesse tal misura necessaria.

Digitized by Google

Art. 4. La deputazione curerà di fare eseguire tanto gli articoli contenuti nel presente regolamento, che debbono servire di base al buon successo della scuola, quanto l'atto rogato al 10 marzo 1831 dal notaio D. Nicolò Barrabino di Trapani portante l'obbligo dei proprietari delle diverse barche di quella marina mercantile, di concorrere pel mantenimento da uno sino a due grani siciliani a tonnellata in ogni spedizione di patente sanitaria dei rispettivi legni.

Art. 5. È nominato lettore della scuola nautica in Trapani Don Giacomo la Manica, il quale riceverà onze sei al mese. Egli dovrà insegnare:

La geometria piana e solida — La trigonometria piana e sferica, di Caravelli — Le nozioni principali di geografia — Il trattato della sfera — Il trattato di navigazione, di Fileti.

Ed il ristretto di navigazione dello stesso Fileti a coloro fra gli alunni che fossero di poco talento o di cattiva volontà.

Più sarà tenuto a dar la conoscenza della bussola, insegnare il maneggio della carta piana e locke agli allievi che si presenteranno mancanti del leggere.

Art. 6. Il locale per detta scuola sarà quello denominato *della luce*, sino a che non sarà disposto diversamente.

Art. 7. Gli allievi non potranno ordinariamente essere più di venticinque dell'età non minore di anni 12, e dovranno appartenere alla classe della gente di mare trapanese, e sapere leggere e scrivere.

Se però i concorrenti fossero in numero maggiore, sarà in arbitrio della deputazione ammetterne quanti crede, prescegliendoli per merito o col bussolo.

Art. 8. Il lettore dovrà dare le sue lezioni ogni giorno, tranne i dì festivi di precetto ecclesiastico ed il giovedì, qualora nella settimana non cada festa di precetto.

Art. 9. L scuola dovrà durare tre ore la mattina e due il dopo pranzo. D'aprile a tutto settembre le lezioni principieranno la mattina alle ore 8, e finiscono alle 11 di Francia, e da ottobre a tutto marzo alle ore 9 cominceranno e termineranno a mezzodì. Il dopo pranzo la scuola in tutto l'anno si aprirà alle ore 20 1/2 italiane, e durerà fino alle 22 1/2.

Art. 10. Le lezioni saranno ripartite, cioè:

*Il mattino*

Le matematiche;
La sfera;
La navigazione.

*Dopo pranzo*

Le carte piane agl'inalfabeti;
Il locke, id.

Art. 11. È proibito al lettore ricevere dagli alunni regalo di sorta alcuna, sotto qualunque siasi pretesto, per le lezioni inerenti alla scuola, di cui già trattasi.

Art. 12. Uno degli allievi a turno sarà ogni settimana incaricato dal lettore della nettezza del locale ove si regge la scuola.

Art. 13. Se taluno degli allievi per i suoi cattivi costumi o diportamenti o per insubordinazione verso il lettore si rendesse indegno di più apparte-

Digitized by Google

nere all'istituto, sarà dal lettore medesimo denunziato alla deputazione, la quale provvederà tanto alla di lui esclusione che al rimpiazzo.

Art. 14. Il lettore dovrà tenere un inventario degli utensili ed oggetti esistenti o che potranno esistere nel locale della scuola.

Art. 15. Egli non potrà mancare ai suoi quotidiani doveri senza il permesso della deputazione; qualora fosse in congedo non avrà diritto al soldo, ad eccezione dell'assenza prodotta da infermità, nel qual caso, previa la fede medica, non gli sarà sospeso.

Art. 16. Mensilmente il lettore dovrà fare alla deputazione il rapporto sul conto degli alunni, cioè sulle diverse classi degli studi, sui progressi, abilità, talenti e condotta di ognuno, e ciò pel di più a praticarsi.

Art. 17. Alla fine di ciascun anno la deputazione esaminerà le diverse classi sulle teorie apprese; addiverrà, quanto lo stato della cassa il permette, alla distribuzione dei premi ai virtuosi studenti che sotto tutti i rapporti se ne fossero resi meritevoli.

Art. 18. Il soldo al lettore sarà dal cassiere pagato ogni fine di mese, in virtù del certificato di servizio rilasciato dalla deputazione.

Similmente esso cassiere non potrà eseguire pagamento alcuno senza l'ordinativo dei deputati.

Art. 19. Il cassiere dovrà rendere il conto d'introito ed esito alla deputazione in ogni mese.

Napoli, 17 aprile 1831.

FERDINANDO

*Il ministro segretario di Stato della guerra e marina*
FARDELLA

---

# XCII

**Lettera del 27 dicembre 1861 della deputazione della marina mercantile di Trapani al signor Giacomo La Monica colla quale, attesa la mancanza di mezzi, lo licenzia dall'ufficio di maestro di quella scuola di nautica.**

La deputazione della marina mercantile di questa, a causa di diminuito traffico commerciale marittimo, mancando i mezzi per potere più oltre corrisponderle il soldo che le ha pagato per lo passato qual precettore di nautica, con sommo suo dispiacere deve manifestarle che dal primo gennaio prossimo in poi resta ella licenziata da ogni impegno contratto verso la marina mercantile stessa.

Non lascia in questa occasione di tributarle ogni lode per il metodo de

Digitized by Google

di lei insegnamento eseguito con molto impegno e del profitto ottenuto dai suoi discenti, che si sono con le comunicategli cognizioni resi utili al commercio in generale e distinti per la loro istruzione.

Sarà ella poi compiacente di restituire alla deputazione tutti gli oggetti e strumenti che le furono affidati per l'esercizio di sue lezioni di nautica.

Gradisca gli ossequi e la sentita stima da parte della deputazione che si sottoscrive

Trapani, 27 dicembre 1861.

*I deputati*

Pietro di Gaetano — Giuseppe Pipitone — Antonio di Pilippi — Bartolomeo Salvo — Giacomo Castagna — Vito d'Amico.

---

# XCIII

## Decreto reale dell' 8 maggio 1862 che istituisce in Trapani una scuola di nautica.

VITTORIO EMANUELE II

PER LA GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 32 e 33 delle regie patenti del 13 gennaio 1827;

Considerata la importanza della marineria di Trapani e ritenuta la necessità di facilitare l'estensione della marina mercantile a quella città e porto come è stato già fatto in altre parti del regno e ritenuto ancora il bisogno di provvedervi senza indugio;

Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. È istituita una scuola di nautica per la marina mercantile nella città di Trapani.

Art. 2. Questa scuola avrà un maestro ed un secondo.

Art. 3. Lo stipendio del maestro sarà di lire 1,200; quello del secondo di lire 800.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, 8 maggio 1862.

VITTORIO EMANUELE

PEPOLI

Digitized by Google

# XCIV

**Lettera del 16 marzo 1862 del sindaco della città di Trapani al prefetto di quella provincia che notifica la deliberazione della Giunta comunale di obbligarsi a somministrare il casamento, i mobili e gli oggetti occorrenti alla scuola di nautica.**

---

Essendosi la Giunta comunale, in dipendenza al di lei rapporto del 16 stante, n° 2631, riguardante la istituzione in questa di una scuola di nautica, riunita, deliberò sul proposito quanto appresso:

Visto l'ufficio di questo signor prefetto del 6 stante, n° 2631, col quale rapporta le pratiche da lui usate presso il real Governo, ad insinuazione dei deputati di questa marineria mercantile, onde aversi in questo comune una scuola di nautica e che il ministro di agricoltura, industria e commercio non era lontano d'accordare un tale special favore, avvertiva inoltre che la comune, a facilitare l'impianto di tale scuola, dovrebbe prestarsi ad approntare il locale ed i mobili necessari all'oggetto ed alla manutenzione,

La Giunta

Considerando di quanto vantaggio sia lo stabilire in questa una scuola di nautica per questa marina, che tende ad estesi sviluppi e tali che lo apprestare il locale ed i mobili sarebbe un lievissimo sacrificio in confronto dell'utilità che si ricaverebbe da quella istituzione,

A voti unanimi delibera:

Che si faccia conoscere al signor prefetto il sentimento di gratitudine che prova per le pratiche da lui tenute, tendenti ad ottenere a peso del Governo la spesa del professore di che sopra è parola e che si appresterà tanto il locale per detta scuola che i mobili all'uopo necessari. E per la scuola il locale sarà appunto quello destinato all'insegnamento Lancastriano che per l'impianto altrove delle scuole elementari resterà disponibile.

Nel rassegnarle ciò mi è grato significarle il piacere che sentesi da me e da questi amministrati, sì per la situazione in questa della scuola in discorso, che dell'opera sua in tal negozio.

Trapani, 16 marzo 1862.

*Pel sindaco — L'assessore*
G. Patrico

Digitized by Google

# XCV

## Comunicazione del rescritto d'istituzione della scuola di nautica in Giarre Moscalei. (Riposto)

Rassegnate al real trono le suppliche de' padroni di mare di Moscalei Giarre colle quali hanno implorato l'istituzione di una scuola nautica in quella marina da S. E. il segretario di Stato ministro di marina, sotto il 29 dello scorso febbraio, è stato comunicato a S. E. il comandante generale della medesima il seguente real rescritto:

« S. M. nel Consiglio del 12 andante si è degnata approvare che sia istal-
« lata nel comune di Moscalei Giarre una scuola di navigazione » che Don
« Ferdinando Coco sia eletto per lettore. »

Comunico a lei tale sovrana decisione per sua intelligenza e perchè si uniformi nella parte che potrà riguardare gli attributi del predetto lettore.

Catania, 2 aprile 1820.

*Il funzionario di marina della Valle di Catania*
*membro della Commissione marittima*
SALVATORE DRAGO

# XCVI

## Istruzioni comunicate dal comando della reale marina di Messina con le quali si prescrivono alcune regole per l'ammessione e per l'insegnamento nelle scuole di nautica.

Art. 1. Il precettore di ciascuna scuola nautica è sempre responsabile del buon successo relativo alle scienze sotto ogni rapporto.

Egli pel conseguimento di questo fine deve porre in opera i mezzi tutti conducenti al buon successo, vegliare sul buon costume degli alunni che si applicano al mestiere della navigazione, e a destare nel cuore della gioventù i sentimenti della buona fede e di onore, che sono le basi del commercio.

2. Le lezioni delle varie classi si devono combinare in modo, che l'una

Digitized by Google

non sia di disturbo all'altra, destinando pei capitani e padroni un'ora che sia diversa da quella degli alunni, da doversi sempre adattare al modo dei primi.

3. I concorrenti saranno divisi in due classi: alla prima dovrà darsi la conoscenza della bussola, il maneggio della carta nautica, la costruzione, e l'uso dello scandaglio di miglio e del quadrante di riduzione, e quindi le conoscenze per formare un punto per istima.

La seconda classe dovrà applicarsi allo studio completo dell'aritmetica, geometria piana e trigonometria piana di Caravelli, e quindi il precettore nautico al trattato della sfera armillare ed a quella della navigazione teorica.

4. Possono frequentare e profittare delle giornaliere lezioni nautiche non solo i capitani e padroni di bastimenti e barche mercantili, ma bensì i marinai e figli di questi individui ed ogni altro che vorrà prendere la carriera della navigazione.

5. Pria di essere ammessi nella scuola i giovani ed altri dovranno avanzare una regolare dimanda al lettore, e questi dopochè avrà fatto conoscere al direttore le circostanze che vi han relazione, resterà in attenzione degli ordini riguardo all'ammessione suddetta.

6. Il giovedì di ciascuna settimana, ove nella settimana stessa non vi sia altra festività di precetto, rimane per riposo del lettore, e nelle stagioni di estate o di autunno si accorda al lettore un mese di vacanza che sarà da lui prescelto.

7. Deve il lettore compartire le sue lezioni alle varie classi, la mattina e la sera nelle ore pomeridiane, dovendo ogni lezione avere la durata non meno di due ore, destinando quei della prima classe o pella mattina o pel dopopranzo nel modo accennato nel 2° articolo.

8. Dovrà il lettore formare un rapporto ove si devono annotare ogni giorno tutti gl'individui che assisteranno alla scuola per essere sempre nello stato di poter dar conto dell'applicazione di taluno di essi quando gli venisse richiesto.

9. Al termine degli studi di ciascun alunno o altro, tanto nella navigazione teorica, quanto in quella pratica, dovrà il lettore tantosto formare un circostanziato rapporto al direttore sulla coerente conoscenza.

10. Nei primi d'ogni mese dovrà il lettore inoltrare al direttore uno stato che presenti sotto un colpo d'occhio le cognizioni del numero degli alunni o altri che nel precedente mese hanno assistito alla scuola, della classificazione d'ognuno, dell'applicazione rispettiva, degli sviluppi, del metodo di spiegazione, degl'istrumenti e trattati esistenti, delle osservazioni che sono state fatte, e di quei che si saranno distinti in intelligenza colle osservazioni corrispondenti.

11. Alla fine d'ogni anno il lettore farà un rapporto al direttore, riunendo i nomi di quegl'individui di cui è parola nell'articolo 9, e specificando in esso quei che saranno pervenuti alla capacità di dar conto della navigazione di altura.

12. Dovranno esistere nella scuola i seguenti libri ed istrumenti:

*Libri.*

Un trattato d'aritmetica — Geometria piana — Trigonometria piana — Trigonometria sferica — Navigazione colle corrispondenti tavole di seni, calcoli dell'ascensione retta, della declinazione del sole, delle fasi della luna ed altri.



Digitized by Google

*Istrumenti.*

Un compasso di navigazione — Una bussola — Un *locke* guarnito e due ampolline di 2 ed 1/4 di minuto — Un globo celeste — Detto terrestre — Una scala inglese detta del *loufer* — Un quadrante di riduzione — Un ottante — Una pietra levigata di Genova per formare figure e calcoli — Quattro compassi ed un semicerchio graduato — Una carta piana — Una detta ridotta — ed altro per adorno della scuola.

13. I capitani de' porti di Siracusa e Reggio saranno incaricati di prestarsi con le loro lancie a richiesta del lettore una volta ogni quindici giorni per istruire sulla pratica gli alunni ed altri delle cognizioni teoriche acquistate nella scuola, dovendo il lettore praticarlo in persona. A Riposto il lettore curerà di ottenere una lancia da uno dei bastimenti che si troveranno ancorati.

14. I lettori dovranno con tutta attenzione adempiere all'esercizio della carica che la M. S. (D. G.) si è degnata loro concedere pel conseguimento del fine cui mirano le paterne e provvide cure della prelodata M. S. intenta sempre al vantaggio de' suoi sudditi nel proteggimento per questa parte di un tanto utile stabilimento, mercè il quale si giunge alla perfezione della navigazione ch'è la sorgente della floridezza del commercio.

Messina, li 20 giugno 1823.

*Il capitano di vascello comandante del dipartimento*
Deo. De Almagro

---

# XCVII

## Estratto del rapporto della Giunta pel miglioramento dell'industria solfurea in Sicilia.

Riferiamo testualmente le parole che si leggono nella relazione della Giunta:

« Tenendo presenti le disposizioni governative che sono attualmente in vigore nella parte continentale del regno, la Giunta è stata di unanime parere che debba estendersi alla Sicilia la destinazione d'ingegneri reali delle miniere coadiuvati da ufficiali tecnici subalterni detti *aiutanti*, affidandosi anche presso noi a questi ingegneri il duplice còmpito ufficiale e secondario, l'ufficiale, cioè, per tutto ciò che riguarda la sorveglianza delle miniere e degli stabilimenti industriali che ne dipendono per la perfetta osservanza della legge e dei regolamenti minerari, della sicurezza dei lavori delle miniere, dell'igiene degli operai e della pubblica salubrità, e il còmpito secondario di aiutare del loro consiglio gl'industriali pel migliore avviamento della loro industria, rimanendo questi liberi di seguirne i suggerimenti, salvo in

Digitized by Google

ciò che riguarda la sicurezza e la salubrità, che sono interessi di un ordine generale ed umanitario.

« La Giunta è convinta che avverrà anche in Sicilia quello che il signor Giordano ci rapportava dell'Alta Italia, che quantunque i proprietari potessero adibire ingegneri e direttori tecnici a loro libera scelta, pure gl'ingegneri reali delle miniere sono a preferenza da loro consultati e scelti in tutte le occorrenze dell'esercizio della industria loro. »

---

# XCVIII

## Nomina di un regio consultore per le miniere di Toscana.

Sua Altezza imperiale e reale, considerando che tal privata speculazione si è oggi rivolta con somma alacrità alla ricerca ed escavazione di miniere tanto metalliche che non metalliche, e che il felice successo di alcune imprese di questo genere, e gli studi e tentativi fatti in varie parti del territorio granducale alimentano la speranza di benefizi corrispondenti ai capitali che si richiedono per esercitare quest'industria, nella cui prosperità avrebbe la Toscana una nuova sorgente di pubblica ricchezza,

E avendo altronde presente l'I. e R. A. S. che in tali imprese, le quali esigono l'impiego di cospicui mezzi pecuniari, è necessario il sussidio della scienza e della pratica sia per condurle colla debita regolarità ed economia, sia per illuminare la privata speculazione, onde non vada ad impegnarsi in operazioni rovinose e di troppo incerto risultato, come tante volte potrebbe facilmente accadere, ha riconosciuta l'utilità e convenienza d'istituire, conforme istituisce, un posto di regio consultore per gli affari di miniere con dipendenza immediata dal dipartimento delle regie finanze, e di destinare a detto posto, cui resta assegnato l'annuo stipendio di lire 4,200 sulla cassa dell'I. e R. depositeria, un soggetto che alla scienza dell'arte riunisca l'esperienza acquistata nel lungo esercizio pratico di essa, e ciò non tanto con lo scopo che l'I. e R. Governo, sentito il medesimo, sia in grado di risolvere con piena cognizione dello stato delle cose tutti gli affari che interessano quest'industria, e di prendere, salve le debite considerazioni, verso l'altrui proprietà le disposizioni e misure atte a rimuovere gli ostacoli che si frapponessero al progresso di quelle, quanto col fine che i privati intraprenditori possano giovarsi, se vogliano, dei suoi lumi e del suo consiglio.

Conseguentemente il prefato consultore interloquirà in tutti gli affari risguardanti la ricerca ed escavazione di miniere tanto metalliche che non metalliche, esclusi fino a nuovi ordini quelli relativi alle miniere del ferro ed alle saline, se non sarà richiamato ad interloquirvi con una speciale Commissione.

Digitized by Google

Rassegnerà a S. A. I. e R. per il canale della real segreteria di finanze il suo parere in tutte le suppliche che sotto qualunque rapporto riguardassero la ricerca ed escavazione delle miniere che sopra.

Proporrà le disposizioni e misure che crederà necessarie ed utili all'esercizio dell'industria di che si tratta tanto per i casi particolari, quanto per le massime generali convenienti alla soggetta materia.

Si trasferirà sulla faccia dei luoghi tutte le volte che gli sarà ordinato dal regio Governo, e potrà anco trasferirvisi di proprio moto quando riconosca il bisogno di ispezioni locali per formarsi un giusto concetto negli affari di sua competenza, ed in questi casi goderà di una diaria di lire 13 68, oltre il rimborso delle spese di trasporto.

Ed infine presterà quell'assistenza di consiglio di cui venisse richiesto dai privati intraprenditori, ben inteso che questi, in caso di ispezioni locali, dovranno corrispondere al medesimo la diaria nella misura come sopra stabilita, oltre il rimborso delle spese di trasporto ed altre spese vive.

Dato li 22 giugno 1844.

LEOPOLDO

L. Pelli Fabbroni

---

# XCIX

**Decreto del Governo della Toscana che aggiunge una cattedra di scienza delle miniere alla sezione delle scienze naturali dell'istituto superiore di Firenze.**

---

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL REGIO GOVERNO DELLA TOSCANA

Vista la necessità di ampliare le scienze naturali nell'istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze,

*Decreta:*

Art. 1. Alla sezione delle scienze naturali dell'istituto superiore di studi pratici e di perfezionamento è aggiunta una cattedra di scienza delle miniere.

Art. 2. La cattedra di metallurgia è soppressa nell'istituto tecnico ed è aggiunta alla sezione suddetta dell'istituto di studi superiori.

Art. 3. L'insegnamento di zoologia e anatomia comparata alla sezione di scienze naturali del medesimo istituto di studi superiori è diviso in due cattedre, una degli animali vertebrati, e l'altra degli animali invertebrati.

Art. 4. Alle anzidette cattedre è annesso lo stipendio di lire italiane 4,000.

Digitized by Google

Il ministro dell'istruzione pubblica è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

*Il presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell'interno*
B. Ricasoli
*Il ministro dell'istruzione pubblica*
C. Ridolfi

---

# C

SOMMARIO DEL PRESENTE ALLEGATO.

§ 1. Decreto dei consoli della repubblica francese del 23 piovoso anno X, che istituisce due scuole pratiche di miniere, l'una a Geislautern, e l'altra a Pesey. — § 2. Decreto del ministro dell'interno del 5 germinale anno X, col quale si organizza la scuola di Pesey.

## § 1. — Decreto dei consoli della repubblica del 23 piovoso anno X, che istituisce due scuole pratiche di miniere l'una a Geislautern, e l'altra a Pesey.

Les consuls de la république, sur le rapport du ministre de l'intérieur, arrêtent:

Art. 1er Il sera établi deux écoles pratiques des mines l'une a Geislautern, dans le département de la Sarre, l'autre à Pesey, dans le département du Mont-Blanc.

Art. 2. Dans la première de ces écoles on enseignera l'art de traiter les mines de fer et d'extraire la houille, en même temps qu'on s'occupera de tout ce qui a rapport aux préparations dont les substances minérales sont susceptibles.

Dans la seconde on fera connaître tout ce qui a rapport à l'exploitation des mines de plomb, cuivre, argent et des sources salées.

Art. 3. L'enseignement sera donné dans chacune de ces écoles par trois professeurs, dont l'un sera chargé d'instruire les élèves dans la science pratique de l'exploitation.

Le second professera l'art de la mécanique et de toutes ses applications aux travaux des mines, et le troisième donnera les principes chimiques et physiques nécessaires au minéralogiste.

Art. 4. Il y aura un directeur dans chacune des deux écoles; son traitement sera de cinq mille francs.

Art. 5. Chacun des professeurs jouira d'un traitement de quatre mille francs par an.

Art. 6. Dix élèves seront entretenus dans chaque école aux frais du Gouvernement; leur traitement sera de six cents francs.

Digitized by Google

Art. 7. Il sera établi près du ministre de l'intérieur un Conseil des mines composé de trois membres. Ce Conseil s'occupera de tout ce qui a rapport aux écoles, et qui intéresse la partie des mines.

Art. 8. Le premier consul nommera les professeurs et directeurs, sur la présentation du ministre de l'intérieur et proposition du Conseil des mines.

Art. 9. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

---

## § 2. — Decreto emanato dal ministro dell'interno il 5 germinale anno X, col quale si organizza la scuola di Pesey.

Le ministre de l'intérieur, pour assurer l'exécution de l'arrêté concernant l'école pratique établie sur les mines nationales de Pesey, et conformément aux nominations faites par le premier consul le 27 ventose suivant,

*Décide ce qui suit :*

Art. 1er Il y aura à Pesey un Comité d'administration composé du directeur et de trois professeurs.

Art. 2. Ils arrêteront en commun les projets, plans et devis des travaux, lesquels seront adressés dans le second mois de chaque trimestre au Conseil des mines qui les soumettra, avec son avis, à l'approbation du ministre pour être mis à exécution pendant le trimestre suivant.

Art. 3. Les fonds reconnus nécessaires aux travaux, d'après l'approbation du ministre, seront ordonnancés au commencement de chaque trimestre.

Art. 4. Le citoyen En Schreiber, ingénieur en chef, directeur de l'établissement, est chargé particulièrement des approvisionnements de toute espèce nécessaires aux travaux; de la comptabilité tant en recettes qu'en dépenses, de la conservation des produits, de leur préparations, conversion en mouvement; de la conservation et entretien des bâtiments existants et de la surveillance des constructions qui pourraient par la suite être ordonnées.

Les employés mineurs, fondeurs et autres indispensables aux travaux sont à sa nomination et à sa disposition : il peut les révoquer.

Art. 5. Le citoyen Baillet, ingénieur en chef, professeur d'exploitation, est spécialement chargé d'instruire les élèves dans la théorie et la pratique des travaux relatifs à l'extraction et à la concentration des minerais, ainsi que sur l'application des machines.

Art. 6. Le citoyen Hassenfratz, ingénieur en chef, professeur, instruira les élèves dans la théorie et la pratique des travaux minéralurgiques et métallurgiques; il s'appliquera particulièrement à tout ce qui a trait à l'économie des combustibles dans ces opérations.

Art. 7. Le citoyen Brochant, ingénieur ordinaire, professeur, exposera dans son cours les moyens de distinguer les diverses substances minérales, l'état des connaissances actuelles sur leur gissements, et rendra ces observations familières aux élèves sur le terrain même.

Art. 8. Les élèves s'exerceront successivement soit dans les mines, soit

dant les fonderies ou usines, aux diverses manœuvres qui y sont pratiquées et qui importent à l'entière connaissance de l'art du mineur.

Art. 9. Le Comité est autorisé, sous l'approbation du Conseil, à faire les réglements intérieurs de discipline pour l'école qui lui paraîtront nécessaires.

Art. 10. Le Conseil des mines est chargé de l'exécution de la présente décision.

*Le ministre de l'intérieur*
CHAPTAL

---

# CI

## Regie patenti del 24 febbraio 1824, colle quali si approva il regolamento per la scuola mineralogica di Moutiers.

CARLO FELICE

PER GRAZIA DI DIO RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME, ECC.

Abbiamo colle nostre patenti del 18 ottobre 1822 ordinato che fosse formato e sottoposto alla sovrana nostra approvazione un progetto di regolamento col quale verrebbe stabilito l'interno reggimento della scuola di mineralogia di Moutiers. Essendoci quindi stato rassegnato questo progetto, ed avendolo noi riputato meritevole della nostra approvazione, per le presenti, di nostra certa scienza, regia autorità, ed avuto il parere del nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo che il quivi unito regolamento, visato d'ordine nostro dal nostro primo segretario di Stato per gli affari interni, venga osservato in tutte le sue parti, derogando perciò a tutte le disposizioni che potrebbero ad esso essere contrarie. Mandiamo alla Camera nostra dei Conti, ed ai Senati nostri di Savoia, Piemonte, Nizza e Genova d'interinare le presenti coll'annesso regolamento, volendo che alle copie stampate nella stamperia reale abbia a prestarsi la stessa fede che all'originale; chè tale è nostra mente.

Date in Torino il ventiquattro del mese di febbraio, l'anno del Signore mille ottocento ventiquattro, e del regno nostro il quarto.

CARLO FELICE

ROGET DE CHOLEX

---

## Regolamento della scuola teorico-pratica di mineralogia stabilita a Moutiers con regie patenti 18 ottobre 1822.

### TITOLO I. — DELL'INSEGNAMENTO.

Art. 1. L'insegnamento sarà diviso in teorico e pratico.

Esso sarà compiuto in due anni ed affidato ad un direttore ed a tre pro-

fessori, come fu stabilito dal capo 4 del regolamento annesso alle regie patenti 18 ottobre 1822.

Art. 2. Il direttore avrà la sua residenza permanente a Moutiers e dirigerà l'istruzione degli allievi negli intervalli di tempo che vi saranno tra l'uno e l'altro corso.

Art. 3. I professori vi si recheranno alternativamente e vi faranno due mesi di residenza, durante i quali insegneranno:

1° La mineralogia e la geologia;

2° La docimasia, l'analisi dei corpi minerali e la mineralogia;

3° La coltivazione delle miniere.

Art. 4. Questi corsi saranno pubblici, e potranno essere frequentati da ogni allievo che sia munito di lodevoli attestazioni. Coloro però che aspireranno ad ottenere la patente di ingegnere delle miniere, e ad essere ammessi nel corpo reale delle medesime, dovranno preventivamente giustificare d'aver adempiuto alle prescrizioni volute dalla regia legge.

Art. 5. L'ordine dei corsi, il metodo d'insegnamento e gli esami saranno regolati come nei seguenti titoli.

## TITOLO II. — MINERALOGIA E GEOLOGIA.

### *Teoria.*

Art. 6. Questo corso di studi comincierà al primo di giugno di ogni anno.

Art. 7. Quantunque si esiga che gli allievi i quali vengono ammessi a questa scuola abbiano già fatto il corso di mineralogia generale, il professore ciò non ostante destinerà il primo mese a richiamare brevemente alla memoria loro i caratteri che valgono a distinguere i minerali; epperciò farà ad essi conoscere i caratteri generali delle sostanze minerali, la teoria delle cristallizzazioni, la descrizione del cannello (*chalumeau*), ed il modo di farne uso; quindi tratterrà delle sostanze minerali, estendendosi principalmente sulle sostanze saline, combustibili e metalliche che più abbondano in questo Stato ed indicherà le particolari giaciture delle medesime e la loro applicazione alle arti.

Art. 8. Nella prima quindicina del secondo mese il professore darà un saggio della geologia in generale, e farà conoscere le varie formazioni dei terreni, specialmente di quelli che compongono gli Stati di S. M., come anche l'applicazione dei fenomeni geologici alla ricerca delle sostanze minerali.

Art. 9. Per facilitare l'insegnamento teorico, il professore si servirà delle raccolte mineralogico-sistematica e mineralogico-statistica di tutte le provincie del regno che saranno collocate nell'interno della scuola.

### *Pratica.*

Art. 10. Nella seconda quindicina il professore insegnerà agli allievi come debbansi fare le osservazioni geologiche e mineralogiche, epperciò dopo che avrà fatto ad essi conoscere il metodo per valersi del manuale di cui nell'articolo 36, li guiderà sulle vicine montagne, e specialmente ove trovansi giaciture metalliche, facendo ad essi distinguere i diversi aspetti sotto cui

Digitized by Google

si presentano gli strati, i filoni, le masse ed i vari accidenti che li accompagnano.

In quelle peregrinazioni verranno gli allievi condotti a traverso di vari terreni, dei quali loro saranno indicate le differenti formazioni loro, si farà raccogliere e spezzare qualche pezzo di minerale, per assuefarli a formarne le raccolte, e si insegnerà come debbano servirsi del barometro e delle tavole le più comode per misurare l'altezza delle montagne, valendosi delle osservazioni comparative, che si faranno contemporaneamente nella scuola di Moutiers.

Verranno inoltre ammaestrati a servirsi della bussola tascabile per misurare la direzione e l'inclinazione degli strati e dei filoni metallici, ecc., come pure nell'uso degli altri stromenti, carte, ecc., di cui deve essere munito il geologo nei suoi viaggi, ed a tenere un giornale delle loro osservazioni, non tralasciando il professore cosa alcuna, che possa rendere questi viaggi geologici proficui all'istruzione degli allievi.

Art. 11. Nel mese che passerà tra il termine di questo corso, ed il principiare di quello di mineralogia, gli allievi si occuperanno a continuare le scorse geologiche in quei siti che loro saranno indicati.

In queste scorse gli allievi potranno essere uniti o separati, come più si stimerà a proposito dal direttore della scuola.

Siffatte corse saranno dirette in modo a condurre gli allievi:

1° In quei luoghi che già furono visitati da dotti geologi, all'oggetto di verificarne le descrizioni;

2° Nei luoghi non per anco descritti, ma che presentano dei fatti generali notabili;

3° Nei siti circonvicini ove si coltivano miniere.

Art. 12. Dieci giorni prima dell'apertura del corso di mineralogia, gli allievi dovranno restituirsi alla scuola, ed in questo frattempo stenderanno il giornale contenente le osservazioni che avranno fatte, quale verrà rimesso al direttore della scuola, unitamente ai campioni che avranno raccolto.

Art. 13. Al termine del corso teorico e prima d'intraprendere il corso pratico, il professore ed il direttore della scuola, ai quali potranno essere aggiunti un membro del Consiglio delle miniere ed uno o due ingegneri, faranno subire agli allievi un esame per gli studi teorici, questo consisterà in varie questioni alle quali dovranno rispondere gli allievi tanto di viva voce che per iscritto.

Dall'esito di quest'esame e dal modo con cui l'allievo avrà scritte le relazioni delle osservazioni geologiche e mineralogiche, si dedurrà s'egli possa essere dispensato da questo corso e dichiarato abile.

## TITOLO III. — DOCIMASIA, ANALISI DEI CORPI MINERALI E MINERALOGIA.

### *Teoria.*

Art. 14. Questo corso avrà principio al primo di settembre, durerà due anni e sarà diviso in due parti, delle quali se ne insegnerà una ogni anno.



Digitized by Google

Primo anno.

Art. 15. Il corso del primo anno servirà d'introduzione allo studio della mineralogia.

L'insegnamento si aggirerà:

1° Sulle affinità;

2° Sul fuoco e sopra i suoi usi;

3° Sull'influenza dell'ossigeno sopra le fondite;

4° Sui saggi a secco delle varie sostanze metallifere, ossia sulla docimasia;

5° Sulle analisi per via umida delle diverse sostanze minerali, gazose, liquide, solide, aggiungendovi la preparazione dei reattivi ed i mezzi per conoscerne la purezza;

6° Sulle produzioni metalliche in generale;

7° Sui diversi liquefattivi e sulle scorie;

8° Sulle varie qualità dei combustibili da usarsi;

9° Sui mantici e sulle macchine soffianti e sulla maniera di calcolarne l'effetto;

10. Sulle operazioni chimiche che si usano nell'appurazione delle sostanze metallifere, cioè sull'abbrustolimento (*grillage*), sull'ossidamento, sulla distillazione, sull'evaporazione, sulla cementazione, sulla amalgamazione, ecc.

Art. 16. Il professore chiarirà le sue dimostrazioni col mezzo di esperienze nel laboratorio chimico, e farà eseguire da ogni allievo alcuni saggi docimastici ed alcune analisi, specialmente sopra i minerali esistenti negli Stati di S. M.

Secondo anno.

Art. 17. Il secondo anno del corso teorico avrà per iscopo speciale la mineralogia, e si aggirerà:

1° Sulla *petrurgia*, ossia sul modo di separare le terre e le pietre utili alle arti, e di combinarle intrinsecamente come la calce, il gesso, il vetro, le terre figuline, ecc.;

2° Sull'*ossiurgia*, ossia sulla fabbricazione in grande degli acidi minerali;

3° Sull'*alurgia*, ossia sulla preparazione dei sali, alume, salmarino, soda, potassa, ecc.;

4° Sulla *piritugia*, ovvero sull'arte di preparare e purgare le sostanze combustibili;

5° Sulla *metallurgia*, che conterrà la circostanziata esposizione delle operazioni generali e particolari usate in ogni paese per estrarre tutti i metalli, secondo i diversi stati in cui la materia o l'arte ce li presenta.

Il professore vi aggiungerà la descrizione dei forni e fornelli relativi a ciascun metodo, stabilirà il confronto dei vari metodi, tratterà della composizione delle varie leghe metalliche che s'impiegano nelle arti e di quelle delle sostanze coloranti che si estraggono dalle sostanze metalliche, e darà una succinta descrizione delle più ragguardevoli fabbriche, in cui i metalli appurati ottengono una nuova forma, quali sono le fabbriche di latta, quelle ove si filano i metalli, ecc., valendosi a tale effetto della raccolta mineralogica e di quella dei disegni e modelli, di cui nell'articolo 39.

Art. 18. Questo corso sarà terminato con una istruzione sul metodo di servirsi del manuale del viaggiatore mineralurgico.

Digitized by Google

Art. 19. Gli allievi che vorranno essere dispensati dal corso, e dichiarati abili, subiranno alla fine del corso teorico nel modo indicato all'articolo 13, un esame generale che sarà composto di un'analisi di qualche sostanza minerale, e di varie questioni loro fatte verbalmente e per iscritto.

Essi presenteranno inoltre i disegni dei forni e fucine che avranno delineati a norma delle indicazioni date loro dal direttore della scuola.

Coloro che non avranno compito il corso biennale saranno tenuti a rispondere a quei soli quesiti che tratteranno delle materie che loro furono insegnate, e l'esame generale sarà per essi protratto all'anno successivo.

*Pratica.*

Art. 20. Il corso pratico di docimasia, analisi de'corpi minerali e mineralurgica, si farà sotto la vigilanza del direttore della scuola, nel modo che sarà stato indicato dal professore.

Art. 21. I saggi docimastici e le analisi per via umida si faranno al laboratorio della scuola.

Gli allievi dovranno fare quelli che loro saranno prescritti. Dopo che gli avranno terminati ne stenderanno un circostanziato rapporto che presenteranno al direttore.

Le analisi dei minerali che non fossero per anco state fatte e specialmente quelle che trattano dei minerali di questo regno, saranno inscritte in un registro che sarà depositato nella biblioteca della scuola ed ivi conservato.

Queste analisi saranno sottoscritte dagli allievi che le avranno compilate.

Art. 22. Lo studio delle operazioni mineralurgiche dovrà farsi nei grandi stabilimenti.

Il direttore manderà gli allievi in quelli che sono nella maggiore attività, e di preferenza agli stabilimenti reali di Pesey, e di Conflans. Passeranno quindi agli altri stabilimenti della Savoia ed a quelli del Piemonte, affinchè possano conoscere e tener dietro a tutti i metodi con cui si trattano i vari metalli.

Art. 23. Sarà cura del direttore di dare tutte le necessarie disposizioni acciocchè gli allievi possano aver accesso ovunque, e sieno loro procurate in ogni fonderia tutte le possibili facilità per osservare le operazioni metallurgiche.

Art. 24. Gli allievi prima di partire da uno stabilimento metallurgico dovranno levare le piante dei forni, e dei fornelli, e delle macchine, che vi si usano; disegnare tutti i dettagli relativi alla loro costruzione, farsi consegnare i saggi di tutti i prodotti risultanti dalle varie operazioni mineralurgiche, e stendere un circostanziato rapporto delle operazioni che avranno vedute eseguire.

Al loro ritorno alla scuola presenteranno ogni cosa al direttore.

Art. 25. L'epoca e la durata di queste scorse mineralurgiche sarà fissata dal direttore della scuola.

Potranno le medesime aver luogo nella stessa epoca in cui gli allievi, per istruirsi sui metodi di coltivazione, dovranno recarsi sul sito degli scavi delle miniere, cosicchè possano essi alternativamente occuparsi sia nelle fonderie ove seguono le operazioni mineralurgiche, sia nelle gallerie od altri stabilimenti dove si scava e si prepara il minerale.

Digitized by Google

## TITOLO IV. — COLTIVAZIONE DELLE MINIERE.

### *Teoria.*

Art. 26. Questo corso incomincierà al 1° di novembre e terminerà alli 31 dicembre.

L'insegnamento sarà diviso in due anni, e si comporrà di dieci parti, cinque delle quali apparterranno al primo anno e le altre cinque al secondo.

Art. 27. Nel corso del primo anno si tratterà:

1° Della giacitura e degli indizi delle miniere e dei mezzi da impiegarsi nella ricerca delle sostanze minerali;

2° Delle disposizioni generali e del metodo di tener dietro alle scavazioni secondo le ricerche geognostiche;

3° Della levata delle piante esterne, dei sotterranei e delle livellazioni;

4° Della spinta delle terre, e dell'arte di sostenere le escavazioni ed i sotterranei;

5° Dell'illuminazione delle miniere e del modo di mantenervi libera la circolazione dell'aria, ecc., dei mezzi di scacciare le esalazioni mefitiche, e di quelli di purgarne i sotterranei.

Art. 28. Il corso del secondo si aggirerà:

1° Sui mezzi di trattenere le acque e sullo scolo e prosciugamento delle medesime;

2° Sulla scelta e sull'uso dei differenti motori;

3° Sulla costruzione degli argini, canali ed acquedotti;

4° Sull'estrazione e trasporto de' minerali fuori del sotterraneo;

5° Sulla preparazione meccanica delle sostanze minerali.

Art. 29. Il professore entrerà in tutti i dettagli per quanto sarà possibile riflettenti queste parti d'insegnamento e specialmente riguardo all'uso delle varie macchine e degli stromenti, che servono alla ricerca delle miniere, alla loro coltivazione, alla levata delle piante, ecc., valendosi delle raccolte di cui in appresso.

Art. 30. Prima di chiudere il corso teorico del secondo anno il professore spiegherà agli allievi il metodo di servirsi, per ciò che li riguarda, del manuale del viaggiatore mineralurgico e consacrerà qualche lezione all'insegnamento della legislazione dei varii Stati relativa alle miniere, specialmente di quella dei regi Stati, ed al modo di tener la contabilità degli stabilimenti e di dirigerne l'amministrazione.

Art. 31. In fine del corso annuale gli allievi subiranno come pel corso di mineralurgia e docimasia o un esame compiuto, se vogliono essere considerati come dispensati da questo corso e dichiarati abili, o soltanto un esame parziale sull'insegnamento annuale.

Per l'esame compiuto dovranno, oltre le risposte verbali e per iscritto, presentare i disegni che avranno fatti delle piante delle miniere e fonderie, e quelli delle macchine che avranno delineate.

### *Pratica.*

Art. 32. Questo corso dovrà essere fatto intieramente durante l'assenza del professore nei luoghi ove si coltivano miniere.

Digitized by Google

S'incomincierà da quelle di Pesey e di Macot; quindi il direttore invierà gli allievi alle altre miniere coltivate della Savoia ed a quelle del Piemonte colle precauzioni indicate all'articolo 23.

Art. 33. Gli allievi si eserciteranno colà alle seguenti opere di coltivazione:

1° Scaveranno essi stessi del minerale per conoscere le varie resistenze delle roccie e per essere in grado di giudicare dell'effetto della polvere a seconda delle giaciture del minerale. Prepareranno i cartocci e faranno tutte le operazioni che si esigono per eseguire lo scoppio di una mina, sempre però sotto la direzione di un esperimentato minatore;

2° Leveranno le piante ed i profili delle miniere valendosi de' vari stromenti che si usano per la geometria sotterranea;

3° Disegneranno anche le piante dell'esterno delle miniere e si avvezzeranno ad aggiungervi le piante delle opere sotterranee, quelle delle fonderie e delle macchine, i loro profili e tutto ciò che le concerne;

4° Metteranno in pratica i vari metodi di lavatura;

5° Faranno raccolta delle diverse qualità dei *schlamms* sino alla perfetta purezza dello *schlik*.

Stenderanno poi una circostanziata relazione di quanto avranno veduto ed al loro ritorno rimetteranno ogni cosa al direttore della scuola.

## TITOLO V. — DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 34. Sarà obbligo de' professori di dare agli allievi all'incominciare di ogni corso un compendiato programma degli oggetti sopra cui s'aggireranno le lezioni affinchè possano più facilmente tenerle a memoria.

Art. 35. Due o tre volte alla settimana il professore chiamerà a sè gli allievi, sia per riepilogare le lezioni antecedenti, sia per sciogliere le difficoltà ed i quesiti che gli potessero venir fatti, sia per assicurarsi dell'applicazione loro allo studio.

Art. 36. Il professore di mineralogia e di geologia stenderà un manuale o libretto ad uso del geologo viaggiatore, indicandovi la natura e l'ordine delle osservazioni che dovranno avere di mira gli allievi nelle loro scorse.

I professori di mineralurgia e di coltivazione stenderanno egualmente un manuale del viaggiatore mineralurgico che conterrà le particolarità de' varii stabilimenti che meritano la loro attenzione.

Ambedue questi manuali saranno stampati e se ne distribuirà un esemplare a ciascun allievo che lo dovrà aver seco costantemente in ogni suo viaggio.

Art. 37. L'orario e la distribuzione degli studii che si faranno nell'interno della scuola durante i corsi saranno stabiliti dai professori di concerto col direttore.

Art. 38. Sarà cura del direttore di occupare gli allievi dopo la partenza dei professori nello studio di ciò che tornerà a loro maggior vantaggio, sia nei saggi e nelle analisi delle sostanze minerali che si faranno al laboratorio, sia nel disegno delle macchine, delle piante, delle fornaci e fornelli, ed in quello degli stromenti relativi all'arte della coltivazione, sia nella le-

vata delle piante, delle miniere e delle fonderie, nella lettura dei libri che trattano delle medesime, facendosene presentare un riassunto, sia finalmente nei viaggi metallurgici di sopra indicati e nelle scorse geologiche in quei siti ch'egli riputerà possano essere di maggiore utilità agli allievi.

Art. 39. Per facilitare l'intendimento degli studii che si faranno alla scuola delle miniere saranno formate al più presto possibile le seguenti raccolte, cioè:

*Pel corso di mineralogia e di geologia.*

1° Una raccolta sistematica per lo studio di tutte le qualità dei minerali;

2° Una raccolta statistica delle sostanze minerali che s'incontrano nelle provincie de'regi Stati.

*Pel corso di docimasia e mineralurgia.*

1° Una raccolta mineralurgica dei prodotti dei varii stabilimenti esistenti nello Stato;

2° Una raccolta di disegni e di modelli di varii forni e degli apparecchi necessari alle differenti operazioni metallurgiche;

3° Un laboratorio chimico fornito di tutto ciò che è necessario per i saggi e le analisi delle sostanze minerali.

*Pel corso di coltivazione.*

1° Un gabinetto di modelli delle diverse macchine ed apparecchi che si usano nella coltivazione delle miniere;

2° Una raccolta di vari stromenti ed utensili che sono destinati alla ricerca ed alla coltivazione delle miniere, alla levata delle piante interne ed esterne, ecc.;

3° Una raccolta di tutte le piante e disegni (redatti sopra una stessa scala) delle miniere dello Stato, non che di tutti i manoscritti e memorie che le concernono;

4° Una raccolta dei disegni delle varie giaciture del minerale e dei sistemi di coltivazione.

Siffatte raccolte si anderanno aumentando ogni anno coi lavori che si faranno dagli allievi della scuola.

Vi sarà poi nell'interno della scuola, ed all'uso degli allievi, una biblioteca scelta delle diverse opere che trattano dell'arte mineralogica. Essa sarà sotto la custodia del direttore.

Art. 40. Gli allievi ammessi alla scuola dovranno provvedersi a loro spese della carta necessaria e d'alcuni libri elementari che loro saranno indicati dai professori o dal direttore.

Dovranno provvedersi inoltre:

D'uno stucchio di matematica,

D'una squarra ed alcune righe,

D'un metro portatile,

D'un grande portafoglio per racchiudere i disegni,

D'una scatola di matite o colori,

D'un grembiale per il laboratorio.

Art. 41. Il direttore della scuola veglierà alla condotta morale degli al-

Digitized by Google

lievi interni ed esterni e stabilirà tutte le misure di disciplina interna che crederà necessarie.

A quest'oggetto egli formerà un regolamento che sarà sempre affisso in una delle sale d'insegnamento, ed al quale gli allievi dovranno essere sottomessi senza riserva alcuna.

Art. 42. Terminatisi dagli allievi interni ed esterni i due anni di non interrotto studio il direttore raccoglierà il risultamento:

1° Degli esami particolari sostenuti dall'allievo alla fine di ogni corso;

2° Delle favorevoli annotazioni che l'allievo si sarà meritate per i disegni da esso fatti;

3° Delle annotazioni favorevoli che avrà ottenute per le ben redatte relazioni dei viaggi geologici e mineralurgici;

4° Delle operazioni eseguite nel laboratorio;

5° Delle favorevoli annotazioni che l'allievo si sarà meritate per la saggia sua condotta in tutto il tempo della sua dimora alla scuola.

Il riassunto di quei risultamenti sarà inviato all'intendente generale dell'azienda economica dell'interno presidente del Consiglio delle miniere ed al primo segretario di Stato per gli affari interni.

Un tale riassunto servirà di norma per determinare la nomina dell'allievo al grado d'ingegnere delle miniere, fissare il suo posto fra gli altri allievi che si troveranno nello stesso caso ed ottenere a quello che si sarà maggiormente distinto il favore di viaggiare a spese dello Stato negli esteri paesi.

Per vieppiù incoraggiare gli allievi allo studio saranno distribuiti al termine del corso compito tre premi consistenti in libri ed istromenti, la cui spesa complessivamente non oltrepasserà le lire 250 da prelevarsi sui fondi a ciò espressamente destinati nel bilancio della scuola.

Art. 43. L'allievo che durante i due anni di studio non sarà stato dispensato dai corsi e dichiarato idoneo in tutte le parti d'insegnamento, non potrà per allora ottenere la patente d'ingegnere delle miniere nè approfittare dei vantaggi indicati nell'articolo precedente. Dovrà egli rimanere per un terzo anno alla scuola affine di continuare il corso che non avrà terminato e presentarsi ai concorsi cogli allievi di quell'anno; non potrà però esservi ammesso che nella qualità d'allievo esterno.

Art. 44. Quell'allievo il quale non si sarà applicato allo studio o che non avrà tenuta una condotta regolare sarà irremissibilmente eliminato dalla scuola.

*Visto d'ordine di S. M.*
ROGET DE CHOLEX

# CII

**Regio decreto del 3 luglio 1862, n° 691, col quale è aperto un esame di concorso a quattro posti di aspiranti allievi ingegneri nel corpo reale delle miniere per essere inviati a compiere gli studi all'estero.**

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Sulla proposta del ministro di agricoltura industria e commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È aperto un esame di concorso a quattro posti di aspiranti allievi ingegneri nel corpo reale delle miniere per essere inviati alla scuola imperiale delle miniere di Parigi, oppure all'accademia montanistica di Freyberg.

Due di detti posti sono destinati ai concorrenti delle provincie napolitane e due a quelli di Sicilia.

Art. 2. Ai posti fissati nel precedente articolo è assegnata l'annua indennità di lire 1,500 durante i tre anni di dimora dell'allievo a Parigi, oppure a Freyberg, a condizione ch'esso frequenti quelle scuole, e riporti ogni anno il certificato d'idoneità in seguito degli esami finali, che subirà in un cogli allievi di esse scuole.

Art. 3. L'esame di concorso verserà intorno ai seguenti soggetti:

1° Meccanica - Principio delle forze vive, ossia del lavoro meccanico. Principii di meccanica applicata alle macchine.

2° Fisica - Teoria del calore e sue applicazioni alla combustione ed agli usi industriali.

3° Chimica - Caratteri distintivi dei componenti chimici d'un corpo inorganico.

4° Lingua francese per l'aspirante alla scuola delle miniere di Parigi, e lingua tedesca a chi aspiri all'accademia di Freyberg.

Art. 4. Coloro che vorranno essere ammessi a detto esame dovranno far pervenire al Ministero per l'agricoltura, l'industria ed il commercio, non più tardi del mese di agosto prossimo, i certificati degli studi fatti ed il diploma di laurea d'ingegnere ottenuto nelle università di Napoli, oppure di Sicilia.

Art. 5. Gli esami avranno luogo in Napoli ed in Palermo nella prima metà del mese di ottobre corrente anno.

Art. 6. Con decreto ministeriale verrà nominata la Commissione incaricata degli esami e sarà fissato il giorno in cui avranno luogo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 3 luglio 1862.

VITTORIO EMANUELE

PEPOLI

Digitized by Google

# CIII

**Lettera del 1° luglio 1862 del ministro di agricoltura, industria e commercio al prefetto di Caltanisetta, colla quale si propone di istituire in quella città una scuola di minatori.**

—

Il ministro sottoscritto, al quale sta grandemente a cuore quanto si riferisce al progresso delle nostre industrie, aderendo di buon grado alla proposta fatta dalla Giunta cui fu commesso lo studio delle condizioni della industria dello zolfo in Sicilia, divisò di promuovere l'istituzione di una scuola di minatori in cotesta città, giusta l'unito progetto.

Dallo esame di questo schema il signor prefetto ravviserà facilmente che, oltre al locale della scuola, occorrerebbe una somma straordinaria di lire 12|m. incirca per soppèrire alle spese di prima fondazione, ed un'altra somma annuale ed ordinaria di lire 9,400 per gli assegni al corpo insegnante e per le spese relative.

Il sottoscritto, comparando l'insegnamento che si porge in questa scuola a quello che si dà negli istituti tecnici e segnatamente nella sezione di chimica, reputa che quanto alle spese si debbano osservare le norme prescritte dalla legge 13 novembre 1859, n° 3725. Il comune di Caltanisetta dovrà perciò somministrare, oltre il locale, il materiale non scientifico della scuola calcolato in lire 4,000 e la provincia concorrere pella rimanente somma di lire 8,000 delle 12,000 assegnate pelle spese di primo impianto.

Gli stipendi dei professori che sommano a lire 4,800, oltre l'inserviente sarebbero per metà a carico della provincia e metà dello Stato.

Finalmente le altre spese annue della scuola calcolate in lire 4,000, sarebbero per lire 3,500 a carico della provincia e per lire 500 a carico del comune.

L'industria dello zolfo in Sicilia acquistò da varii anni straordinaria importanza, da cui derivò grande ricchezza in una parte dell'isola; importa adunque di studiare ogni mezzo per mantenere ed aumentare, se possibile, l'attuale floridezza di così benefica industria.

La grande estensione della formazione solforifera e la ricchezza degli strati non lasciano temere che giammai possa venir meno il minerale; che anzi è opinione di tutti coloro che più studiarono siffatta questione, che una sola circostanza può essere causa di limitarne il prodotto, quella cioè di non poter continuare lo smercio al prezzo attuale.

L'impiego delle piriti di ferro nelle principali fabbriche di prodotti chimici e la scoperta di altri bacini solforici faranno sì che il prezzo dello zolfo, piuttostochè aumentare, sarà per scemare.

Necessita adunque grandemente che l'industriale faccia ogni sforzo per



Digitized by Google

diminuire il prezzo di costo del prodotto, affine di porsi in grado di sostenere sui mercati esteri la concorrenza.

Non v'ha dubbio alcuno che il mezzo più certo ed immediato per conseguire tale intento sia quello di migliorare l'attuale sistema di coltivazione delle miniere, insegnando a quelli che ne dirigono i lavori, la difficilissima arte del minatore.

Se il Consiglio ed il comune sono pronti a secondare gli intendimenti del Governo, applicando costì l'insegnamento tecnico alla coltura speciale dello zolfo, il sottoscritto darà ordine perchè un valente ingegnere si rechi subito in Sicilia a cooperare alla istituzione della scuola divisata.

Il sottoscritto, confidando nella somma operosità che è propria del signor prefetto di cotesta provincia, lo invita ad interporre gli autorevoli suoi offici presso i Consigli provinciale e comunale di Caltanisetta, acciò possa venire, entro il corrente anno, effettuato il progetto di cui sopra.

*Per il ministro*
BERTI

---

# CIV

## Programma della scuola di minatori in Caltanisetta.

È scopo di questa scuola porgere ai giovani minatori le prime notizie circa l'arte della coltivazione delle miniere e specialmente delle solfare.

I corsi sono divisi in due anni, come appresso:

*Primo anno*

*A*) Aritmetica — Geometria piana,
Disegno lineare e costruzione di modelli di geometria.
*B*) Nozioni elementari di fisica e di chimica ed esperienze relative,
Nozioni elementari di mineralogia e di geologia.

*Secondo anno*

*A*) Geometria dei solidi,
Disegno topografico e delle macchine,
Costruzione di modelli di macchine,
Principii della levata dei piani,
Applicazione al rilevamento dei piani sotterranei.
*B*) Lavorazione delle miniere — Speciale applicazione ai banchi solfurei,
Macchine di estrazione, di esaurimento delle acque e dell'aria,
Nozioni elementari di metallurgia,

Digitized by Google

Applicazione ai minerali di zolfo.

La durata dei corsi in ogni anno è di mesi otto.

Compiuto il secondo anno gli allievi visiteranno le miniere, con applicazione di rilevamenti di piani superficiali e sotterranei.

I corsi sono liberi, però coloro che vorranno essere ammessi alle scuole di disegno ed alle esercitazioni pratiche, dovranno farsi iscrivere al principio dell'anno, intervenire regolarmente alle lezioni e sostenere gli esami.

Compiuti i corsi gli allievi idonei riceveranno un diploma di capacità.

*Insegnamento nella scuola.*

1° Un professore od ingegnere delle miniere applicato a questo servizio, che sarà direttore della scuola.

2° Un professore di aritmetica, di geometria e di disegno.

3° Un assistente.

4° Un inserviente.

---

# CV

## Nota diretta il 13 settembre 1862, dal ministro d'agricoltura, industria e commercio, al prefetto di Ancona.

Il ministro stimò opportuno di sospendere per quest'anno la sua decisione sul corso agronomico da aprirsi nell'istituto di Iesi, perchè l'insegnamento delle sezioni agronomiche di Torino, Milano e Piacenza non tornò proficuo che ad un solo allievo, il quale desiderava di compiere gli studi incominciati.

E siccome gl' insegnamenti che si danno nella sezione agronomica sono particolarmente rivolti a preparare fattori di campagna, periti e simili, ed hanno per tal guisa molte parti comuni colla sezione commerciale (1), così il Ministero, accordando per ora a Iesi la sezione commerciale, non ricusavasi di compierle quando avesse terminati gli studi sopra l'ordinamento delle scuole agrarie.

Nella penuria di insegnamento tecnico è opportuna l'istituzione di una sezione commerciale in Iesi, avendo essa per iscopo non solo di avviare i giovani al commercio, ma eziandio alle industrie, agli uffici amministrativi pubblici e privati, e di renderli atti a formare direttori di società e di isti-

(1) Tra la spesa della sezione agronomica sola, e quella delle due sezioni agronomica ed amministrativo-commerciale, non vi ha altra differenza che l'aggiunta dello stipendio di un professore titolare.

Digitized by Google

tuzioni di credito, ragionieri o stimatori pubblici, mediatori di ogni specie e simili.

Ciò premesso circa i motivi che indussero il Governo a concedere a lesi la sezione amministrativo-commerciale, il sottoscritto, per dimostrare tuttavia qual conto esso faccia dei desiderii delle provincie anche quando questi desiderii non sono pienamente conformi all'esperienza ed alle idee del Governo, non ha difficoltà che alla sezione amministrativo-commerciale venga sostituita l'agronomica, semprechè consti per nuova deliberazione della rappresentanza provinciale, che essa, anche dopo le osservazioni dal sottoscritto esposte, reputa cotesta sezione aversi a preferire alla prima.

*Per il ministro*
BERTI

---

# CVI

## Esami di concorso agli allievi degl'istituti tecnici; relazione a S. M. in udienza del 29 giugno 1862.

*Sire,*

Gli studi tecnici, i quali con vario nome o variamente ordinati esistevano già in quest'alta parte del regno prima della legge 13 novembre 1859, venivano poi per questa a ricevere un ordinamento uniforme o definitivo; ed i due gradi inferiore o superiore, nei quali erano divisi, si avevano l'uno il nome di *Scuola tecnica* e l'altro quello di *Istituto tecnico*.

Ora, se per gli studi tecnici del grado inferiore si mira a procurare una coltura generale ed utile alla più parte degli ingegni, non è dubbio però che gl'insegnamenti del grado superiore, i quali si danno negli *Istituti*, sono in modo speciale diretti a qualunque varietà di pratiche applicazioni nell'agricoltura, nell'industria e nel commercio.

Indi è che per il recente decreto 28 novembre 1861, n° 347, vennero questi istituti, come a proprio e vero loro luogo, posti sotto la dipendenza del Ministero che piacque alla M. V. di commettere al sottoscritto, il quale crederebbe di venir meno al suo còmpito dove non volgesse ogni sua cura a promuoverne efficacemente la diffusione o l'incremento.

Il lavoro economico cui vanno più o meno soggette tutte le nazioni moderne non può rendersi fruttifero o duraturo se non è avvalorato dalla coltura dell'intelligenza. L'industria, il commercio e l'agricoltura domandano, come le arti alle quali l'antichità aveva esclusivamente riserbato il titolo di liberali, sussidi e strumenti alla scuola ed alla scienza.

Gli è perciò che quelle fra le provincie italiane, le quali non poterono per cagione dei cessati Governi partecipare largamente a cotesta coltura, sentono ora più che mai vivo il bisogno di dare vigoroso impulso a tutte le forze industriali, commerciali ed agricole di cui vanno ricche.

Digitized by Google

Per conseguire un tale intento è d'uopo porre opera assidua nel rendere più estesa e perfetta l'istruzione tecnica di cui tanto abbisognano le industrie, i traffichi e l'agricoltura.

Per il che il ministro sottoscritto, pur riguardando ai mezzi di cui si giovano quelle nazioni che economicamente primeggiano, propone alla M. V. di aprire un concorso per esami, ai quali siano ammessi tutti i giovani del regno, da qualunque istituto tecnico essi vengano, governativo o privato, purchè abbiano compiuto il secondo anno di corso nelle sezioni amministrativo-commerciale o fisico-matematica.

Questi esami consteranno per ora della sola prova per iscritto, alla quale potrà aggiungersi la prova orale negli anni successivi, se così verrà riputato conveniente dalla Giunta cui la M. V. commetterà il giudizio di questo primo saggio.

I temi per questo esame in iscritto saranno tratti dal programma di due fra le principali discipline che s'insegnano in ciascuna delle sezioni amministrativo-commerciale e fisico-matematica, alle quali è per ora ristretto il concorso, come quelle che sono maggiormente frequentate dai giovani.

Compiuto l'esame sarà cura del sottoscritto di pubblicare non solamente il nome dei vincitori nel concorso, ma ancora il nome e il numero degli esaminati di ciascun istituto, così pubblico come privato, affinchè il paese abbia contezza della condizione dei nostri studi tecnici.

Per ciascuna di queste sezioni è assegnato un premio di onore in una medaglia d'oro; due d'incoraggiamento in due medaglie d'argento; due menzioni onorevoli accompagnate da medaglia di bronzo.

Per tal guisa la M. V. crescerà favore all'insegnamento delle scienze applicate, ed il premio ottenuto dai giovani tornerà loro d'onore e di efficace raccomandazione presso il vostro Governo, il quale potrà eziandio trarre da cotesto esame le notizie necessarie per meglio governare e perfezionare gli istituti tecnici nazionali.

---

VITTORIO EMANUELE II

PER LA GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA.

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. È aperto un concorso per esami agli allievi degli istituti tecnici governativi e privati del regno i quali abbiano compiuto regolarmente il secondo anno di corso in una delle due sezioni amministrativo-commerciale e fisico-matematica, per ciascuna delle quali si propongono: un premio d'onore in una medaglio d'oro; due d'incoraggiamento in altrettante medaglie d'argento; e due menzioni onorevoli accompagnate da medaglia di bronzo.

Art. 2. Gli esami consisteranno in due temi per iscritto il cui argomento sarà proposto da una Giunta appositamente nominata dal nostro ministro, alla quale spetterà pure il giudizio motivato sopra i componimenti dei singoli concorrenti.

Digitized by Google

Art. 3. Gli esami avranno luogo in ogni città dove si trova in pieno esercizio una delle summentovate sezioni di studi tecnici governativi, cioè a Firenze, Genova, Milano, Torino, nelle quali potranno liberamente intervenire gli allievi che frequentarono gl'istituti privati in qualunque parte del regno.

Art. 4. Un regolamento approvato dal nostro ministro di agricoltura, industria e commercio stabilirà le discipline per detti esami.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 29 giugno 1862.

VITTORIO EMANUELE

PEPOLI

---

IL MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

In esecuzione del reale decreto del 29 decorso giugno, col quale venne stabilito un concorso per esami agli allievi degl'istituti tecnici governativi e privati del regno che abbiano compiuto il secondo anno di corso in una delle due sezioni amministrativo-commerciale e fisico-matematica,

*Decreta:*

Per gli effetti di cui nell'articolo 4 del real decreto del 29 decorso giugno è approvato il seguente

REGOLAMENTO.

Art. 1. Gli esami di concorso principiano col giorno primo del prossimo agosto.

Art. 2. Per esservi ammessi dovranno i concorrenti presentare alla Camera di commercio non più tardi del 29 stesso mese una domanda in cui dichiarino a quale delle due sezioni indicate dal regio decreto del 29 giugno 1862 intendano di concorrere e facciano constare di aver compiuto il secondo anno di corso in qualche istituto tecnico del regno.

Art. 3. Questi esami consistono in due prove per iscritto, che si eseguiranno sotto la vigilanza di una Commissione locale composta del presidente della Camera di commercio, che ne avrà la presidenza, del provveditore sopra gli studi e del preside dell'istituto, e, in loro assenza, di coloro che ne fanno le veci.

Art. 4. La prova in iscritto si fa sovra due temi, in due giorni successivi, in una tornata sola per ciascun tema, non più lunga di ore sei.

Per la sezione amministrativo-commerciale il tema sarà scelto dal programma intitolato: *Elementi di diritto commerciale*, e l'altro dal programma di *contabilità* o *computisteria*.

Per la sezione fisico-matematica il primo tema sarà tolto dal programma di *Chimica generale inorganica*, il secondo da quello di *Matematica*.

Digitized by Google

Per la Toscana il corso di fisico-meccanica corrispondendo alla sezione fisico-matematica, coloro che hanno frequentato quel corso concorreranno ai premii assegnati all'anzidetta sezione; e quanto alla sezione amministrativo-commerciale, che nell'istituto di Firenze non ha il corso corrispondente saranno ammessi a concorrere coloro che abbiano fatti corsi di studio equivalenti a questa sezione.

Art. 5. I temi saranno trasmessi suggellati dal ministro alla Commissione locale, per cura della quale verranno aperti al cospetto dei giovani in sul punto di essere dettati.

Spetta alla Commissione di vigilare, colla presenza almeno di due dei suoi componenti, che non comunichino fra loro, o con persone estranee, i concorrenti, e non si valgano di libri o di manoscritti nella composizione dei loro lavori.

Art. 6. Ciascun concorrente, compiuto il lavoro, scriverà in una scheda il suo nome, cognome, la patria con un'epigrafe; di più la suggellerà in forma di lettera, riproducendo la stessa epigrafe sulla parte esteriore della scheda e sopra ciascuno dei due lavori; e consegnerà quindi il tutto alle persone incaricate della vigilanza, che firmeranno la scheda ed il componimento corrispondente.

Art. 7. Al fine di ciascuna tornata il presidente trasmetterà con piego suggellato al Ministero le schede ed i componimenti raccolti.

Art. 8. Una Giunta di sei componenti divisa in due sezioni sarà chiamata a portar giudizio sopra i lavori.

Ciascun componente la Giunta dopo accurato esame fatto in comune deporrà in apposita urna il suo voto.

Il numero totale dei punti sarà notato sopra il lavoro esaminato, al quale i singoli componenti apporranno la loro firma.

Ciascun componente non potrà disporre più di dieci punti per lavoro.

Art. 9. Terminato l'esame, ciascuna sezione distribuirà i lavori dei concorrenti in ragione dei punti ottenuti, corredandoli di quelle osservazioni che crederà in proposito, ed indicando quale fra i lavori si debba assegnare la medaglia d'oro o d'argento o l'onorevole menzione.

Su questi risultati la Giunta compilerà apposita relazione.

Art. 10. Questa relazione, sottoscritta da ciascun componente, sarà dal presidente della Giunta inviata al ministro, il quale, aperte le schede, aggiudicherà i premii e manderà pubblicare il nome dei vincitori e quello di tutti i concorrenti col rispettivo numero dei suffragi conseguiti.

Torino, addì 15 luglio 1862.

*Il ministro*
PEPOLI

IL MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'articolo 2 del reale decreto 29 decorso giugno e l'articolo 8 del decreto ministeriale in data 15 corrente,

*Determina:*

La Giunta incaricata di dare giudizio sopra i componenti dei singoli concorrenti agli esami di concorso ai premi nazionali, istituiti col precitato real decreto, è composta come appresso e divisa in due sezioni, cioè:

*Sezione amministrativo-commerciale.*

Pessina cavaliere avvocato Enrico, consigliere della gran Corte civile di Napoli, deputato al Parlamento, presidente della Giunta e della sezione.
Gastaldetti cavaliere Celestino, professore di diritto commerciale nella Università di Torino, membro ordinario del Consiglio superiore di pubblica istruzione.
Bianchini Felice, direttore della Cassa di sconto in Torino.

*Sezione fisico-matematica.*

Susani cavaliere ingegnere Guido, professore di meccanica applicata nelle scuole industriali della società d'incoraggiamento di arti e mestieri in Milano, deputato al Parlamento, presidente della sezione.
Perazzi cavaliere Costantino, ingegnere delle miniere nel distretto di Torino.
Serra cavaliere Bartolomeo, direttore della divisione industria e commercio nel Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Dato in Torino, addì 15 luglio 1862.

PEPOLI

---

*Relazione della Giunta incaricata con reale decreto 29 giugno 1862 per gli esami di concorso generale ai premi nazionali agli allievi degli istituti tecnici governativi, comunali e privati.*

La Giunta incaricata per decreto reale del dì 29 giugno 1862 degli esami di concorso generale degli allievi degli istituti tecnici governativi, comunali e privati diede principio ai suoi lavori dividendosi, giusta il regolamento, in due sezioni, l'una amministrativo-commerciale, l'altra fisico-matematica. Ma, prima di partirsi nelle due sezioni, compilò e sottopose all'approvazione del Ministero i seguenti temi, sui quali si aggirò l'esame.

1° TEMA. — *Elementi di dritto commerciale.* — « Si definisca la prova « letterale o scritta delle obbligazioni e della loro estinzione, e se ne enu- « merino le specie. Indi si enuncino i casi nei quali la prova testimoniale « è ammessa in commercio. »

2° TEMA. — *Contabilità o computisteria.* — « Regolamento di un conto

Digitized by Google

« corrente ad interesse col metodo indiretto a numeri (Vedi n° 3): Caio ha « versato in conto corrente presso Sempronio, alle seguenti date, le se- « guenti somme ad interesse in ragione del cinque per cento all'anno, cioè:

| | | | |
|---|---|---|---|
| « 1862, | 1 gennaio | L. | 1234 56 |
| » | 5 febbraio | » | 7890 12 |
| » | 10 marzo | » | 3456 78 |

« ed ha ritirato alle seguenti date le seguenti somme, cioè:

| | | | |
|---|---|---|---|
| « 1862, | 15 aprile | » | 2345 67 |
| » | 20 maggio | » | 8901 23 |
| » | 25 giugno | » | 456 78 |

« Il conto va chiuso a tutto il 30 giugno 1862. Si farà la prova di tutto « il conto col metodo dell'interesse scalare. »

3° Tema. — *Chimica generale inorganica.* — « Si dirà:

« 1° Dello stato naturale in cui trovasi il ferro;

« 2° Dei reagenti per la estrazione del ferro;

« 3° Delle proprietà fisiche e chimiche del ferro;

« 4° Dell'azione dell'atmosfera e degli acidi sopra il ferro;

« 5° Della conservazione del ferro;

« 6° In che differisce il ferro dall'acciaio. »

4° Tema. — *Matematica.* — « Usando assicelle dello spessore uniforme di « metri 0,005 si vuol costrurre una scatola parallelepipeda a base quadrata, « che abbia la capacità di litri 6,5625; questa scatola debb'essere alta me- « tri 0,105. Si vuol sapere la lunghezza dello spigolo esterno del fondo di « essa. »

## *Sezione prima.*

La sezione amministrativo-commerciale, composta dei signori Pessina cavaliere avvocato Errico, consigliere della gran Corte civile di Napoli, deputato al Parlamento, presidente della Giunta e della sezione; Gastaldetti cavaliere Celestino, professore di diritto commerciale nella Università di Torino, membro ordinario del Consiglio superiore di sanità; Bianchini Felice, direttore della Cassa di sconto in Torino, si radunò varie volte per esaminare i lavori fatti sopra i due temi, l'uno tratto dal programma *Elementi di diritto commerciale* e l'altro dal programma di *Contabilità*.

Dicianove furono i concorrenti. L'istituto di Firenze non presentò alcun candidato forse per il motivo preveduto dall'articolo 4 del regolamento 15 luglio 1862, di non esservi in esso istituto tutti gli insegnamenti della sezione amministrativo-commerciale.

Avveratosi il numero delle pagine, riconobbe la sezione esaminatrice che due fra i concorrenti, i cui lavori portavano l'epigrafe: *Il tempo è danaro*, e *Sogna la rete il pescatore e l'amo*, avendo tralasciato di trattare l'uno il quesito di dritto commerciale e l'altro quello di contabilità, non potevano pigliar posto all'esame.

Perciò il numero dei concorrenti si trovò ridotto a 17, di cui 4 a Torino, 5 a Milano, 8 a Genova.

Nell'esaminare i lavori fatti dai detti candidati, la sezione tenne questo modo: furono da principio letti tutti i lavori senza procedere ad alcuna

votazione. Credettero i componenti la sezione che con questo metodo si potesse meglio giungere a conoscere la condizione generale degli studi tecnici, e che tornasse anche di utilità un giudizio complessivo e, per così dire, sintetico sui lavori prima di procedere a quello particolare e analitico di ciascuno di essi.

Parve che di tal guisa fosse anche per riescire più sicuro il criterio che dovea tradursi in voto, in ordine ai singoli componimenti.

Intanto, seguitando quel metodo e avuta così una nozione complessiva dei lavori, la sezione ebbe a convincersi che molti di essi non eccedevano i limiti di una mediocrità talvolta umile assai.

Perciò la sezione giudicò opportuno di distinguere i lavori in due classi: l'una dei lavori mediocri, l'altra dei lavori che escivano da questa mediocrità e che erano più o meno degni di riguardo.

Adoperando questo criterio dieci concorrenti furono giudicati mediocri, e si procedette quindi a votazione distinta dei due lavori da ciascuno di essi fatto.

Il risultamento del voto fu per questi dieci quello che è notato nella seguente Tabella colle singole epigrafi:

| | | |
|---|---|---|
| *Non v'ha nazione senza commercio* . . . . | Punti | *35* |
| *E dopo il pasto ha più fame che pria* . . . | » | *31* |
| *Lasciate ogni speranza, o voi che entrate* . . | » | *30* |
| *Così vince Goffredo e scioglie il voto* . . . | » | *27* |
| *Dolce speranza a questo cor sorridi* . . . . | » | *24* |
| *Fuggendo il reo galoppa, ecc.* . . . . . | » | *24* |
| *Venni, ma non riuscii* . . . . . | » | *22* |
| *Della gloria in sul sentier guida il valor, ecc.* | » | *21* |
| *Indarno speri e sudi* . . . . . | » | *17* |
| *Libertà, principio e fonte del coraggio e dell'onore* . . . . . | » | *14* |

Si ridussero conseguentemente a sette i candidati i cui scritti si ravvisarono degni di essere presi in considerazione.

La sezione, dopo un nuovo ed attento esame fatto in comune sopra ciascuno di questi scritti, eseguì sui medesimi la votazione, la quale diede i risultamenti infrascritti:

| | | |
|---|---|---|
| *Virtute et labore* . . . . . | Punti | *51* |
| *Libertà e progresso* . . . . . | » | *51* |
| *L'Italia non è dei barbari* . . . . . | » | *51* |
| *Miei genitor, perchè sul ciglio il pianto?* . . | » | *48* |
| *La bocca sollevò dal fiero pasto* . . . . . | » | *40* |
| *Libertà di commercio* . . . . . | » | *39* |
| *Così vuolsi lassù dove si vuole, ecc.* . . . | » | *39* |

Toccava alla sezione lo indicare, ai termini dell'articolo 9 del regolamento, quale fra quei lavori dovesse conseguire la medaglia d'oro, e questa decisione riesciva assai ardua per la ragione che tre fra' candidati avevano ottenuto un ugual numero di punti.

Da principio la sezione prese a considerare se non fosse il caso di negare la medaglia d'oro. Osservò a questo proposito che veramente niuno dei candidati giunse a conseguire tutti i punti; che i lavori non toccano quel grado di eccellenza che si richiederebbe per aspirare a quel premio eccezionale.

Digitized by Google

Pensò però la sezione che forse sarebbe inopportuno il negare in questo primo concorso la medaglia d'oro; che si debba usare un riguardo a questo primo e nuovo esperimento; che i lavori fatti, sebbene non egregi, manifestano però cognizioni e studi ne' loro autori; che, infine, il conferimento di premi possa essere di eccitamento a più promettenti risultamenti.

Un altro partito fu discusso dalla sezione: fu, cioè, proposto da uno dei suoi membri che si consigliasse un nuovo concorso a cui prendessero parte i tre candidati aventi un egual numero di voti, e che per tal guisa da un nuovo esame si deducesse la ragione della preferenza; non vinse però questo partito, perchè la maggioranza reputò avervi nei temi esaminati prove sufficienti per istabilire una preferenza; inoltre perchè si osservò che nel fatto ed a fronte del regio decreto e del regolamento tornava di difficile esecuzione quella proposta.

Venutosi in seguito a ragionare intorno alla preferenza da darsi ai tre candidati, si ritenne:

Che uno dei tre candidati aveva avuto tutti i punti sul tema di diritto commerciale per avere esposto con la più rigorosa precisione e con chiarezza ed esattezza logica le varie nozioni giuridiche sulla prova letterale e sulla prova testimoniale, e che meno felice era stato il suo lavoro sulla contabilità; che per contro un altro candidato aveva egregiamente trattato il tema della contabilità e meno acconciamente quello del diritto commerciale;

Che finalmente il terzo candidato aveva fatto buona prova nell'uno e nell'altro tema, lasciando tuttavia molto a desiderare in entrambi.

Ponderate queste circostanze di fatto, la sezione pensò doversi preferire il candidato il quale aveva egregiamente trattato il tema di diritto commerciale, ritenuto massime che nel tema di contabilità, quantunque il candidato stesso fosse giunto ad uno scioglimento menò esatto del questito, aveva tuttavia messo in chiaro con acconcia dimostrazione del conto, d'essersi anche con frutto applicato agli studi della contabilità.

La sezione poi giudicò doversi concedere il secondo grado all'altro candidato che aveva palesato una singolare perizia nella contabilità, e che era pur riuscito a dar prova di sufficienti cognizioni nel diritto commerciale e di una chiarezza e semplicità di forme nell'esporre le proprie idee.

Con questo criterio, la sezione propone:

Che la medaglia d'oro sia assegnata al candidato i cui lavori hanno l'epigrafe *Virtute et labore;*

Che la prima medaglia d'argento sia data al candidato i cui lavori hanno l'epigrafe *Libertà e progresso;*

Che l'altra medaglia d'argento sia conferita al candidato i cui lavori sono segnati con l'epigrafe *L'Italia non è dei barbari.*

Quanto alle menzioni onorevoli, la sezione propone che siano assegnate con la medaglia di bronzo ai due altri candidati che dopo i tre suddetti, ebbero maggior numero di voti, cioè la prima al concorrente, i cui scritti hanno l'epigrafe *Miei genitor, perchè sul ciglio il pianto?;* l'altra menzione onorevole all'epigrafe *La bocca sollevò dal fiero pasto.*

La prima epigrafe ottenne quarantotto punti su sessanta, la seconda quaranta.

Digitized by Google

*Sezione seconda.*

Concorsero nella sezione fisico-matematica diciasette giovani, cioè tre a Firenze, uno a Genova, quattro a Milano e nove a Torino. Due concorrenti (Torino) non avendo fatto il secondo componimento il numero si trovò ridotto a 15.

La sezione della Giunta chiamata ad esaminare i lavori di chimica generale inorganica e di matematica eseguiti dai concorrenti in questa sezione fisico-matematica, e composta de' signori cavaliere Guido Susani ingegnere e professore di meccanica applicata, deputato al Parlamento, presidente della sezione; cavaliere Costantino Perazzi ingegnere delle miniere pel distretto di Torino; cavaliere Bartolomeo Serra direttore della divisione industria e commercio in quel Ministero, si è radunata diverse volte con intervento di tutti i suoi componenti, e proceduto all'accurata verificazione de' singoli componimenti, addivenne alla classificazione dei lavori compiuti da ciascun concorrente.

La sezione ebbe con rincrescimento ad osservare come nel tema di matematica, tuttochè abbastanza elementare, pochissimi fra i concorrenti abbiano risoluto il quesito, non tanto perchè sia loro venuta meno la *formola*, sì piuttosto per poca pratica e nessuna facilità del conteggio decimale, che pure nella condizione presente ha tanta importanza ed applicazione nelle transazioni commerciali e nei servizi di amministrazione pubblica.

Compiuta la votazione, risultò che ottennero sessanta voti ciascuno i due lavori aventi per epigrafe, l'uno *Brama assai, poco spera e nulla chiede;* l'altro: *E l'avviò sui floridi sentier della speranza.* Perciò la sezione ripigliava i medesimi a nuovo esame per stabilirne il merito comparativo, ed essendo risultato da questa nuova disamina che l'uno e l'altro lavoro soddisfacevano pienamente ai proposti quesiti, non s'indusse a dar la preferenza al primo portante l'epigrafe *Brama assai, poco spera e nulla chiede*, se non perchè vi trovò il modo di esposizione più preciso e sopratutto chiarissimo; più particolare diligenza nel concorrente che univa al componimento la rappresentazione grafica dell'oggetto su cui versava il quesito di matematica, e più specialmente perchè la parte metallurgica venne trattata con rara dovizia di nozioni e con perfettissima cognizione della materia. Epperò la sezione propone all'unanimità di voti che la medaglia d'oro sia conferita al candidato i cui lavori hanno l'epigrafe ora detta *Brama assai, poco spera e nulla chiede*, e la prima medaglia d'argento al candidato i cui lavori sono notati con l'epigrafe: *E l'avviò sui floridi sentier della speranza.* Dopo coteste epigrafi, viene, in ragione dei punti ottenuti, l'altra *Valgami il buon voler, s'altro non vale*, alla quale perciò si propone il terzo premio, cioè la seconda medaglia d'argento. Fa quindi seguito l'epigrafe *L'unione fa la forza*, alla quale la sezione giudica dovuto il quarto premio, ossia la prima menzione onorevole accompagnata da medaglia di bronzo.

Quanto poi alla seconda menzione onorevole si trovarono in concorrenza per numero eguale di punti i lavori segnati con le epigrafi, *Servire Deo est regnare — Roma e Venezia!* (Milano), sopra i quali perciò s'istituiva nuovo esame, e risultò per voto unanime della sezione esser dovuta la preferenza

Digitized by Google

al candidato che ha i lavori coll'epigrafe *Servire Deo est regnare*, la cui forma di esporre è più chiara, meglio ordinata ed anche più completa, sopratutto nella parte metallurgica.

Quanto agli altri lavori non occorsero particolari osservazioni, ed il giudizio della sezione in ordine ad essi trovasi riassunto nella tabella che si unisce, a' termini del regolamento, con dichiarazione che la sezione stessa così nell'apprezzamento e nella classificazione dei lavori anzidetti, come dei due che si disputarono il primo premio, fu sempre unanime nelle sue deliberazioni.

TABELLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | *Brama assai, poco spera e nulla chiede* . . | Punti | *60* |
| 2 | *E l'avviò sui floridi sentier della speranza* . | » | *60* |
| 3 | *Valgami il buon voler s'altro non vale* . . | » | *54* |
| 4 | *L'unione fa la forza* . . . . . | » | *51* |
| 5 | *Servire Deo est regnare* . . . . . | » | *48* |
| 6 | *Roma e Venezia!* (Milano) . . . . . | » | *48* |
| 7 | *Ingegno e studio* . . . . . | » | *45* |
| 8 | *Parlar e lagrimar vedrai insieme* . . . . | » | *42* |
| 9 | *L'Italia ha bisogno di buoni industriali e commercianti* . . . . . | » | *42* |
| 10 | *Mentre son questi alle bell'opre intenti* . . | » | *36* |
| 11 | *Studio e libertà* . . . . . | » | *21* |
| 12 | *Con Vittorio, vittoria* . . . . . | » | *18* |
| 13 | *Roma e Venezia* (Firenze) . . . . . | » | *18* |
| 14 | *La patria vuol essere servita o col braccio o coll'ingegno* . . . . . | » | *18* |
| 15 | *Uomo a cavallo, sepoltura aperta* . . . . | » | *15* |

OSSERVAZIONI.

Dalla disamina poi dei singoli scritti, la Giunta ha dovuto raccogliere alcune osservazioni generali che sottopone al giudizio dell'onorevole signor Ministro:

1° Negli studi matematici, si è notata una scarsezza di cognizioni del sistema decimale; d'altra parte i programmi vogliono essere intieramente rifatti perchè si dia allo insegnamento un indirizzo più pratico e conforme ai bisogni delle industrie. Sarebbe d'uopo dare più ampio luogo alle dottrine della cinematica propriamente detta. I programmi, in fine, di geometria descrittiva, di meccanica e di disegno delle macchine sentono troppo del classicismo, attenendosi con soverchio rigore ai metodi della matematica pura e lasciano molto a desiderare per ciò che è veramente pratico.

2° Negli studi di chimica la Giunta ha notato nei lavori deficienza di cognizione intorno alle manipolazioni metallurgiche, il che vuolsi attribuire al difetto dei programmi, che bisognerebbe rendere più acconci alle esigenze delle industrie.

3° Per la contabilità gli studi si riconobbero scarsi. Si è avuto a notare mancanza di cognizione del divario che corre fra il metodo diretto e il me-

Digitized by Google

todo indiretto nel computo degli interessi. E di ciò si ravvisa la cagione nella imperfezione del programma, ove al numero 3 si parlava del metodo indiretto non che del metodo scalare, senza tenersi punto parola del metodo diretto, che è appunto uno dei miglioramenti arrecati all'aritmetica commerciale nei suoi ultimi progressi.

4° Ancora nel diritto commerciale vi è qualche cosa a desiderare intorno alla precisione delle cognizioni giuridiche elementari; si notò pure poca dimestichezza con quei tratti caratteristici per cui il diritto commerciale si differenzia dal comune diritto civile.

Queste osservazioni ha potuto la Giunta raccogliere dalla disamina degli scritti. Certamente ch'essa si sarebbe trovata in miglior condizione per formarsi un criterio adeguato dello stato degli studi tecnici negli istituti che hanno preso parte al concorso, se alla lettura degli scritti avesse potuto aggiungere quella valutazione che sorge dagli sperimenti orali, ove con isvariate interrogazioni si può estimare il valore individuale di ciascuno dei concorrenti, uscendo dagli angusti confini di un tema speciale. Epperò i componenti la Giunta raccomandano l'aggiunzione degli sperimenti orali al concorso per iscritto negli esami generali degli allievi degli istituti tecnici.

Che anzi a questa esortazione si fan lecito aggiungerne, dando fine alla loro relazione, un'altra: ■ questa è che, senza nulla derogare al salutare istituto degli esami annuali per concorso, non si tralasci il metodo delle *ispezioni*, inviando uomini specialmente dediti a ciascuna di quelle discipline che negli istituti tecnici s'insegnano, per vigilare le varie scuole, ciascuno in ordine alla materia che lo concerne, e porgere, dietro minuto esame, i necessari ragguagli sulla condizione dello studio e dell'insegnamento di essa.

Torino, 14 agosto 1862.

*I Componenti la Giunta*

Avvocato Errico Pessina — Ingegnere Guido Susani — C. Perazzi — Professore C. Castaldetti — Felice Bianchini — Bartolomeo Serra.

PS. *Nella relazione sopra gli istituti tecnici e sopra le scuole poste sotto la dipendenza del Ministero di agricoltura e commercio, presentata alla Camera dei deputati nella tornata del 4 luglio decorso, il ministro ha espresso l'intenzione di ben chiarire con ispezioni straordinarie la condizione dell'insegnamento scientifico tecnico, e nella relazione che precede il decreto reale 29 giugno 1862 accennava pure alla convenienza di stabilire pei concorsi avvenire esami orali oltre la prova scritta, nel senso appunto che la Giunta suggerisce nella presente sua relazione.*

Letta la relazione, il ministro dissuggellò, in presenza dei componenti la Giunta esaminatrice, le schede contenenti i nomi corrispondenti alle epigrafi come risulta dallo specchio unito al seguente decreto.

---

Digitized by Google

## Primo concorso generale degli alunni degli istituti tecnici.

IL MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Considerando che il valore di un popolo non si misura soltanto negli ardui cimenti della propria difesa in tempo di guerra, ma, e più ancora, nelle opere della pace, e specialmente negli studi che addestrano gl'ingegni e preparano gli animi alla costanza dei propositi ed a quell'operosità da cui dipende la floridezza delle famiglie e la potenza della nazione;

Considerando che, fra gli studi che fino a questi ultimi tempi furono meno coltivati in Italia, e che pur sono validissimo sussidio e necessario a ridonare alla nostra patria l'antico splendore economico, voglionsi annoverare quelli che si compiono negli istituti tecnici;

Considerando che ad eccitare lo zelo e l'ardore della gioventù italiana verso cotesti studi possono giovare grandemente i premi dati dalla nazione, e che coll'onorare il merito dei giovani s'incoraggia ad un tempo l'opera educativa dei loro genitori e la sapiente istruzione data dai loro maestri;

Sulla proposta della Giunta esaminatrice;

Presi gli ordini di S. M.,

*Delibera:*

I premi nazionali proposti con regio decreto del 29 giugno 1862 agli allievi del secondo anno degli istituti tecnici governativi, comunali e privati nel concorso generale per le sezioni amministrativo-commerciale e fisico-matematica, sono conferiti nell'ordine indicato dallo annesso specchio, il quale, oltre i premiati, comprende pure il nome degli allievi che diedero prova di sufficiente capacità nel concorso ed i suffragi conseguiti da tutte le epigrafi.

Torino, 28 agosto 1862.

*Il ministro*
PEPOLI

NB. *La distribuzione dei premi sarà fatta in Torino il giorno 26 settembre prossimo in adunanza solenne.*

## I SEZIONE — Amministrative-commerciale.

| Numero d'ordine | EPIGRAFE | Punti ottenuti | PREMI | COGNOME E NOME | ISTITUTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtute et labore . . . . . | 51 | I. Medaglia d'oro . . | TEDESCHI Giacobbe di Vercelli | Istituto comunale di Vercelli |
| 2 | Libertà e progresso. . . . . | 51 | II. Medaglia d'argento | CRESPI Giovanni di Milano . | Istituto governativo di Milano |
| 3 | L'Italia non è dei barbari . . . . . | 51 | III. Medaglia d'argento | GERNARO Nicolò di Genova . | Istituto governativo di Genova |
| 4 | Miei genitor, perchè sul ciglio, ecc. . . . | 48 | IV. Medaglia di bronzo | SPINETTA Francesco di Genova | Istituto governativo di Genova |
| 5 | La bocca sollevò dal fiero pasto . . . . | 40 | V. Medaglia di bronzo | RISSO Giovanni di Genova . . | Istituto governativo di Genova |
| 6 | Libertà di commercio . . . . . | 39 | . . . . . | BELTRAMI Carlo di Milano . . | Istituto governativo di Milano |
| 7 | Vuolsi così cola dove si puote . . . . . | 39 | . . . . . | TRICORNIA Giuseppe di Genova | Istituto governativo di Genova |
| 8 | Non v'ha nazione senza commercio. . . | 33 | . . . . . | . . . . . | Istituto governativo di Milano |
| 9 | E dopo il pasto ha più fame di pria . . | 33 | . . . . . | . . . . . | Istituto governativo di Genova |
| 10 | Lasciate ogni speranza o voi ch'entrate . | 30 | . . . . . | . . . . . | Istituto governativo di Genova |
| 11 | Così vince Goffredo e scioglie il voto . . | 27 | . . . . . | . . . . . | Istituto governativo di Genova |
| 12 | Dolce speranza a questo cor sorride . . | 24 | . . . . . | . . . . . | Istituto governativo di Genova |
| 13 | Fuggendo il reo Galoppa, ecc. . . . . | 24 | . . . . . | . . . . . | Istituto governativo di Torino |
| 14 | Venni, ma non riuscii . . . . . | 22 | . . . . . | . . . . . | Istituto governativo di Milano |
| 15 | Bella gloria in sul sentier . . . . . | 21 | . . . . . | . . . . . | Istituto governativo di Torino |
| 16 | Indarno speri e sudi, ecc. . . . . | 17 | . . . . . | . . . . . | Istituto governativo di Milano |
| 17 | Libertà, principio e fonte . . . . . | 14 | . . . . . | . . . . . | Istituto governativo di Torino |

Digitized by Google

## II SEZIONE — Fisico-matematica.

| Numero d'ordine | EPIGRAFE | Punti ottenuti | PREMI | COGNOME E NOME | ISTITUTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brama assai, poco spera e nulla chiede . | 60 | I. Medaglia d'oro . . | Junch Vittorio di Torino . . . | Isututo governativo di Torino |
| 2 | E l'avviò sui floridi sentier, ecc. . . . . | 60 | II. Medaglia d'argento | Zuccari Luigi di Milano . . . | Istituto governativo di Milano |
| 3 | Valgami il buon voler, ecc. . . . . | 54 | III. Medaglia d'argento | Pellati Carlo di Torino . . | Istituto governativo di Torino |
| 4 | L'unione fa la forza . . . . . | 51 | IV. Medaglia di bronzo | Bardi Emilio di Firenze . . . | Istituto governativo di Firenze |
| 5 | Servire Deo est regnare . . . . . | 48 | V. Medaglia di bronzo | Milesi Antonio di Genova . . | Istituto governativo di Genova |
| 6 | Roma e Venezia! (Milano) . . . . . | 48 | . . . . . | Cadenazzi Gio. Batt. di Como | Istituto governativo di Milano |
| 7 | Ingegno o studio . . . . . | 45 | . . . . . | Fettarappa Giulio di Trecate | Istituto comunale di Novara |
| 8 | Parlar e lagrimar . . . . . | 42 | . . . . . | Lupo Carlo di Torino . . . . . | Istituto governativo di Torino |
| 9 | L'Italia ha bisogno, ecc. . . . . | 42 | . . . . . | Richieri Candido di Torino . | Istituto governativo di Torino |
| 10 | Mentre son questi alle bell'opre. . . . . | 36 | . . . . . | Gautero Giacinto di Verzuolo | Istituto governativo di Torino |
| 11 | Studio e libertà . . . . . | 21 | . . . . . | . . . . . | Istituto comunale di Novara |
| 12 | Con Vittorio vittoria . . . . . | 18 | . . . . . | . . . . . | Istituto privato Dolci di Milano |
| 13 | Roma e Venezia (Firenze). . . . . | 18 | . . . . . | . . . . . | Istituto governativo di Firenze |
| 14 | La patria vuol essere servita . . . . . | 18 | . . . . . | . . . . . | Istituto governativo di Milano |
| 15 | Uomo a cavallo, sepoltura aperta . . . . | 15 | . . . . . | . . . . . | Istituto governativo di Firenze |



Digitized by Google

# CVII

**Nota del Ministero d'agricoltura e commercio diretta al signor prefetto di Brescia, il 20 agosto 1862, in ordine a quell'istituto.**

—

Dopo l'esame di concorso generale dato agli allievi degl'istituti tecnici, in conformità del regio decreto del 29 di giugno prossimo passato, si è osservato poca ricchezza e proprietà di lingua nei componimenti.

Per il che cotesto Ministero ravvisò opportuno riparare a questo difetto dando maggiore svolgimento all'insegnamento letterario.

A tal fine ripigliò l'esame del programma già inviato a cotesta deputazione e lo ritoccò nella parte che si riferisce al suddetto insegnamento, ed è quello sussidiario della storia. Ravvisò pertanto opportuno introdurre un apposito professore reggente di lettere italiane, di geografia e di storia.

L'insegnamento della scienza meteorologica che prima andava unito alla geografia ora verrebbe commesso al professore di fisica cui realmente compete. Il sottoscritto rinvia colle indicate variazioni il programma già trasmesso, affinchè vossignoria si compiaccia di darne contezza alla deputazione provinciale.

*Per il ministro*
BERTI

Digitized by Google

# CVIII

**Esami di idoneità per gli aspiranti all'insegnamento della contabilità commerciale, e relazione a S. M. in udienza del 13 luglio 1862.**

—

*Sire*,

Compiutasi felicemente l'unione delle provincie italiane in un solo Stato sotto lo scettro della M. V., spetta ora principalmente a questo Ministero di volgere i suoi studi all'istruzione tecnica, che presso tutte le colte nazioni è riputata quale mezzo di efficace incoraggiamento per le industrie, per i traffichi e per la marina mercantile.

Gli ordini liberi ed i retti principii economici largamente praticati non consentono ormai al Governo altro ingerimento nelle industrie nazionali tranne quello che egli può acquistare colle buone leggi commerciali, colle salde istituzioni di credito e con una conveniente ed appropriata istruzione tecnica, intorno a cui si volgono le molteplici operazioni degli svariatissimi istituti di credito e del traffico così interno come estero.

Questa è la ragione per cui il Ministero d'agricoltura, industria e commercio adoperandosi con ogni possa per diffondere questa istruzione, fondò d'accordo colle provincie e coi comuni tanto nel mezzodì, quanto nel nord dello Stato 18 nuovi istituti tecnici, i quali dovranno aprirsi nel principio del nuovo anno scolastico.

Uno degli insegnamenti di maggior momento che si danno in questi istituti è la contabilità e computisteria commerciale, la quale non fu sino ad ora tenuta in quel pregio che le condizioni economiche le assegnano.

Era dunque non che opportuno ma necessario che per aver contezza dei migliori ingegni della nazione nostra, in cui la scienza applicata della contabilità è antica, si appigliasse il Ministero al partito il più sicuro, consistente nell'aprire nelle città precipue del regno un esperimento che lo abilitasse a conferire attestati d'idoneità a coloro che se ne sarebbero resi meritevoli, mediante accurato e severo esame.

Con tale intendimento sottopone all'augusta sanzione della M. V. il qui unito schema di decreto col quale è stabilito che detto esame debba aver luogo nei giorni 1, 2 e 3 del venturo mese di settembre nelle città di Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Messina, Milano e Torino.

Il riferente si riserva di fare di pubblica ragione, per mezzo della gazzetta ufficiale del regno, il regolamento che determinerà le norme, le quali serviranno di guida alle Giunte esaminatrici ove la M. S. non dissenta di sanzionare detto schema di decreto che avrà per effetto di assegnare all'insegnamento della computisteria il posto che le compete nell'istruzione tecnica.

PEPOLI

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. Sarà dato un esame nei giorni 1, 2 e 3 del prossimo settembre nelle città di Ancona, di Bologna, di Firenze, di Genova, di Messina, di Milano, di Napoli e di Torino a coloro che desiderano conseguire un attestato d'idoneità per l'insegnamento della contabilità o computisteria negli istituti tecnici.

Art. 2. Un regolamento approvato dal nostro ministro di agricoltura, industria e commercio stabilirà il programma e le discipline per detto esame, e come debbano comporsi le Giunte locali incaricate di soprintendere al medesimo, non che la Giunta centrale che sarà chiamata a dar giudizio sopra i lavori che saranno stati eseguiti dagli aspiranti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Torino, addì 13 luglio 1862.

VITTORIO EMANUELE

PEPOLI

---

PROGRAMMA PER L'INSEGNAMENTO DI COMPUTISTERIA

1° Significato dei principali vocaboli e delle principali frasi usate dai commercianti.

2° Aritmetica applicata al commercio - Diversi modi di eseguire le quattro prime regole dell'aritmetica - Abbreviazioni e prove delle medesime - Calcolo d'interessi col metodo ordinario - Interessi a numeri e a giorni col metodo retrospettivo, ossia indiretto - Divisori fissi - Numeri rossi - Modo di calcolare lo sconto - Scadenza media delle cambiali - Come si calcola il prezzo di cambio - Teoria delle proporzioni e sua applicazione - Regola di società - Regole di alligazione - Regola del falso supposto.

3° Calcolo per conoscere in peso o misura, ed a prezzo in moneta decimale il preciso costo di una spedizione di varie merci ricevute dall'estero a prezzi diversi in moneta, peso e misura non decimali, tenuto conto esatto degli sconti, interessi, delle provvigioni, spese di trasporto e di dogana, della perdita oppur guadagno sul cambio, della perdita sulle monete abusive, dello stare del credito nella rivendita, e di ogni altra spesa relativa.

4° Tenuta dei libri di commercio in partita doppia - Sua origine e scopo - Sua perfezione ed applicabilità a qualsiasi tenuta di conti - Regola fondamentale - Ragione dei conti generali - Loro denominazione e varietà - Loro divisione e suddivisione - Particolarità del conto capitale e del conto

Digitized by Google

profitti e perdite - Conti personali, conti sociali e simili - Avvertenze circa l'apertura e la chiusura di ciascun conto - Inventario - Chiusura e riapertura dei conti per mezzo del bilancio di uscita e del bilancio d'entrata - Chiusura dei conti per mezzo di loro stessi - Quale dei due modi sia preferibile - Libri prescritti dalla legge per i commercianti - Libri ausiliari, registro di prime note - Disposizione e lineatura dei libri - Redazione e concisione degli articoli, norma per discernere il creditore e il debitore - Come e quando si possano collegare per brevità due o più articoli - Loro riporto da un libro ad un altro - Contrassegni corrispondenti - Rubriche - Importanza e mezzi di verificazione - Triplice risultato di verificazione per mezzo del giornale e del Gran Libro - Bilancio giornaliero di verificazione - Bilancio di verificazione ad una data qualunque - Solo caso in cui può sussistere un errore sostanziale delle verificazioni predette - Quale altro mezzo si deve usare per ottenere la più perfetta delle verificazioni - Come si devono rettificare gli errori sfuggiti nella redazione, o nel riparto degli articoli - Esempi di applicazione dei conti generali ad uno stabilimento di agricoltura, ad altro d'industria, ad altro di commercio; ad una istituzione di credito, ad un'amministrazione pubblica, ad una contabilità domestica - Un breve corso applicato ad una casa di commercio colla dimostrazione pratica della redazione e del riporto dei singoli svariati articoli ai relativi conti e libri col bilancio di verificazione, colla chiusura e colla riapertura dei conti, il tutto secondo le regole generali della tenuta dei libri in partita doppia.

5° Sistemi monetari di Francia, Inghilterra, Germania, Danimarca, Grecia, Napoli, Norvegia, Olanda, Portogallo, Russia, Roma, Spagna, Svezia, Svizzera e Turchia.

6° Fondi pubblici di Stati esteri; importanza commerciale dei debiti pubblici della Francia, dell'Inghilterra, dell'Austria, della Spagna, della Russia, del Belgio e di Roma.

7° Arbitrati mercantili e di banca - Definizione dell'arbitrato - Problemi relativi a compre ed a vendite di merci - Cambio indiretto - Sulle tratte continuate - Sulle rimesse continuate - Sugli ordini di banca.

8° Conti sociali - Cenni sulle società commerciali: Società in nome collettivo - Società in accomandita - Società accomanditaria con emissione di azioni - Società anonima - Società in partecipazione - Regolamento di un conto sociale.

9° Contabilità delle operazioni marittime.

10. Contabilità o computisteria di operazioni bancarie - Cenni sulle banche pubbliche - Banche di circolazione, di sconto e di deposito - Istituzioni di credito fondiario - Istituzioni di credito agrario - Istituzioni di credito mobiliare - Conti necessari all'impianto di simili istituzioni di credito.

Digitized by Google

IL MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto del 13 luglio corrente, col quale viene aperto un esame per il conseguimento dell'attestato d'idoneità all'insegnamento della contabilità o computisteria negli istituti tecnici,

*Decreta*:

Art. 1. L'esame, di cui all'articolo 1 del ricordato regio decreto del 13 luglio corrente, verserà sopra tre quesiti del programma unito al presente decreto, i quali quesiti saranno separatamente consegnati nei giorni 1, 2 e 3 settembre 1862.

Art. 2. La Giunta centrale, di cui all'articolo 2 di detto decreto, sarà di sei componenti nominati con decreto ministeriale.

Art. 3. Il presidente della Camera di commercio della città dove avranno luogo gli esami, il provveditore sopra gli studi ed il preside dell'istituto, e, in loro mancanza, coloro che ne fanno legalmente le veci, comporranno la Giunta locale con incarico di provvedere a quanto occorre per gli esami, di fissare il luogo ove saranno dati, e di vigilare sulla retta osservanza ed applicazione del regolamento.

Art. 4. I quesiti saranno mandati in pieghi suggellati da questo Ministero alla Giunta locale, che li aprirà in presenza degli esaminandi e ne darà loro comunicazione.

Art. 5. Coloro che intendono sostenere l'esame ne faranno dichiarazione alla Camera di commercio della città dove il medesimo avrà luogo non più tardi del 20 agosto prossimo.

Nel giorno successivo la Giunta locale delibererà sull'ammessione all'esame, della quale sarà data partecipazione al Ministero.

Art. 6. Le tornate per gli esami principieranno in ciascun giorno alle ore 9 antimeridiane e si chiuderanno alle 4 pomeridiane.

La risoluzione dei quesiti sarà eseguita nel periodo di sei ore.

Gli aspiranti che non hanno terminato prima del fine della tornata il proprio lavoro, dovranno consegnarlo al punto in cui si trova.

Gli aspiranti scriveranno sui propri lavori un'epigrafe, e consegnando alla Giunta locale il lavoro fatto nel terzo giorno vi uniranno una scheda suggellata, su cui sarà ripetuta l'epigrafe, che conterrà il nome dell'aspirante.

Art. 7. Gli aspiranti non potranno far uso di libri o manoscritti per la risoluzione dei quesiti, nè allontanarsi dalla sala degli esami.

Art. 8. Terminata la tornata del 3 settembre, le Giunte locali compileranno il processo verbale dell'andamento dell'esame, il quale, insieme alle risoluzioni dei quesiti, all'elenco delle epigrafi con cui i concorrenti contrassegneranno i loro lavori ed al piego contenente i nomi corrispondenti alle epigrafi, sarà trasmesso al Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Art. 9. Pervenuti tutti i lavori degli aspiranti, la Giunta centrale, di cui all'articolo 2, procederà al loro esame e ne farà relazione a questo Ministero, indicando i lavori che avrà giudicato meritevoli dell'attestato.

Ciascun componente della Giunta disporrà di dieci punti. Sono necessari non meno di 30 punti per conseguire l'attestato.

Digitized by Google

Art. 10. Il ministro riunirà la Giunta centrale, e sotto la di lui presidenza aprirà il piego contenente le epigrafi e i corrispondenti nomi degli aspiranti giudicati meritevoli dell'attestato.

Art. 11. I nomi degli aspiranti che avranno ottenuto l'attestato, saranno pubblicati sulla *Gazzetta ufficiale del regno.*

Art. 12. L'attestato sarà sottoscritto dal ministro d'agricoltura, industria e commercio.

Art. 13. Coloro che otterranno l'attestato d'idoneità per l'insegnamento della contabilità commerciale, avranno la preferenza al conseguimento del posto di professore reggente negl'istituti tecnici, che saranno attivati in varie provincie del regno.

Dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Torino, addì 20 luglio 1862.

PEPOLI

---

IL MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il reale decreto del 13 luglio corrente, col quale è instituito un esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità all'insegnamento della contabilità negl'istituti tecnici, non che il decreto ministeriale del 20 dello stesso mese,

*Decreta:*

La Giunta centrale, chiamata a dar giudizio sopra i lavori degli aspiranti, è composta come appresso:

Rayneri Sacerdote cavaliere Giovanni Antonio, professore nella regia università di Torino e membro del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica, uffiziale mauriziano, presidente;

Bertini cavaliere Giovanni Gualberto, direttore della Banca nazionale toscana, sede di Firenze;

Bianchini Felice, direttore della Cassa di sconto di Torino;

Parmetler Filippo, professore e primo contabile alla Banca nazionale;

Serra cavaliere Bartolomeo, direttore della divisione industria e commercio in questo Ministero;

Villa Francesco, ragioniere, professore di contabilità nell'accademia scientifico-letteraria di Milano.

Torino, il 25 luglio 1862.

PEPOLI

Digitized by Google

# CIX

Il Ministero ha divisato di istituire presso di sè un Consiglio per il buon andamento degl'istituti tecnici delle scuole nautiche agrarie, e di quelle di arti e mestieri. La composizione del Consiglio e le sue attribuzioni verranno determinate con apposito decreto e regolamento.

Digitized by Google

# APPENDICE

## DOCUMENTI SOPRA GLI ISTITUTI TECNICI

I documenti che seguono sono estratti fedelmente dalle relazioni dei presidi. Noi li pubblichiamo affinchè giovino a chiamare l'attenzione così sopra i difetti degl'istituti come sopra le proposte che si reputano valevoli a porvi riparo.

### Istituto tecnico di Torino.

Dalla relazione del preside e da quelle parziali dei professori insegnanti in questo istituto raccogliesi che il frutto ricavato dalle lezioni di economia politica e di diritto commerciale e amministrativo non è stato quale doveva ripromettersi dalla dottrina e dallo zelo dei professori, e ciò specialmente perchè la scolaresca non è stata sufficientemente preparata a quegli studi, e perchè non ha famigliarità colla lingua italiana, non sa esprimere i propri concetti e riprodurre quelli dei professori senza offesa della grammatica. Causa principale di questo difetto si deve ricercare nelle scuole elementari e tecniche inferiori, nelle quali la lingua italiana non è abbastanza coltivata.

Il professore di lettere italiane, benchè si adoperi con lodevole sollecitudine a far conoscere l'indole, il magistero e la bellezza della nostra lingua, non ricava dalle sue dotte lezioni il frutto corrispondente, perchè i suoi alunni non possono, per difetto di cognizioni, leggere con profitto i buoni autori ed esercitarsi nella composizione italiana.

La presidenza ed il corpo insegnante dell'istituto tecnico di Torino al cominciare del prossimo anno scolastico non ometteranno di portare il rimedio che è in loro potere, usando cioè il massimo rigore negli esami di ammessione; ma il provvedimento più conveniente, e per altra parte richiesto pel

necessario sviluppo delle materie assegnate alla sezione amministrativo-commerciale, sarebbe quello di portare il corso a tre anni di studio, conforme venne fatto per l'istituto tecnico di Milano col regio decreto del dì 24 ottobre 1861. (Vedi *Allegato* n° 10.)

L'insegnamento delle materie prime agli alunni della sezione commerciale riesce empirico e superficiale perchè manca di quelle nozioni di fisica, di chimica e di storia naturale che sono tanto necessarie per poter conoscere le falsificazioni e le alterazioni dei prodotti che sono posti in commercio, tanto più che questi prodotti hanno quasi sempre subìto una prima preparazione o meccanica o chimica; quindi per molti prodotti commerciali è necessario ricorrere all'analisi per riconoscere l'identità della materia commerciata.

Per rendere più completo l'insegnamento delle materie prime, quel professore ebbe la felice ispirazione di condurre gli alunni a visitare molti accreditati stabilimenti industriali di questa città, tra i quali quello della filatura del cotone del signor Turin; la fabbrica di nastri in Valdocco; lo stabilimento della condizione e del saggio delle sete presso la regia Camera di commercio; la fabbrica di prodotti chimici dei fratelli Sclopis; la fabbricazione di olii, e specialmente dell'olio di ricino dei signori Mazzucchetti e Schmit; quella delle candele steariche e dei saponi dei fratelli Lanza.

Tali visite riescono senza dubbio di grande vantaggio agli alunni; ed il Ministero di agricoltura e commercio approfitta di questa opportunità per dimostrare la propria riconoscenza ai proprietari degli stabilimenti industriali sovra indicati, per la gentile accoglienza fatta agli alunni dell'istituto tecnico di Torino, e per gli schiarimenti di cui furon larghi affinchè gli alunni conoscessero i processi industriali di quegli stabilimenti.

L'insegnamento della computisteria si ritrova pure difettoso perchè tralascia la parte veramente essenziale, quella cioè che comunemente chiamasi *aritmetica commerciale*.

Il risultato degli esami dati alla fine dell'anno scolastico 1861-62 fu il seguente:

Si presentarono nella sezione amministrativo-commerciale:

Agli esami di licenza candidati 9, licenziati 6.

Id. di promozione candidati 8, promossi 4.

Nella sezione fisico-matematica:

Agli esami di licenza candidati 5, licenziati 3.

Id. di promozione dal 2° al 3° anno candidati 8, promossi 7.

Id. di promozione dal 1° al 2° anno candidati 9, promossi 5.

## Istituto tecnico di Milano.

La disparità nel numero degli alunni che esisteva nelle quattro sezioni dell'istituto tecnico di Milano al principio, non ha punto scemato nel decorrere dell'anno scolastico. La sezione amministrativo-commerciale, l'oggetto della quale appare con bastante chiarezza definito agli occhi della classe numerosa che deve approfittarne, fu fin dal principio assai frequentata. La sezione fisico-matematica invece, ove si ha per oggetto di preparare i gio-

Digitized by Google

vani alle diverse professioni attinenti alle industrie meccaniche, si è trovata in condizioni assai meno favorevoli. Meno ancora di questa fu la sezione chimica, la quale si compone quasi interamente cogli stessi insegnamenti della fisico-matematica, non possedendo di proprio che la sola cattedra di chimica tecnologica. Il corpo insegnante propone che questa cattedra sia unita alla sezione fisico-matematica per completare gli studi della sezione stessa, e adunare così in essa tutti gli elementi importanti delle principali industrie formando una vera e propria scuola degli industriali. Finalmente alla sezione agronomica mancando la facoltà di accordare agli alunni il diploma di geometra agrimensore, difetta del suo scopo e non conta alunni che frequentino i suoi corsi.

Affinchè poi il nuovo organamento dato a questo istituto col reale decreto del 24 ottobre 1861 ricevesse la sua piena applicazione, fu cura del corpo insegnante dell'istituto stesso di compilare dei programmi d'insegnamento che rispondessero insieme al nuovo indirizzo della scuola ed alle condizioni di fatto nelle quali essa trovavasi in conseguenza del primo ordinamento datogli e di tutti gli altri suoi precedenti. I programmi d'insegnamento approvati col regio decreto del 24 novembre 1860 (vedi *allegato* n° 11) non soddisfacevano ad alcuna di queste condizioni, nè si sarebbe con ragione potuto attendere che vi soddisfacessero, perchè l'istituto tecnico di Milano trovavasi in ispeciali condizioni. Di questa guisa il corpo insegnante provvedeva alla precipua necessità di quell'istituto.

Dei 120 alunni che al principiare dell'anno scolastico 1861-62 erano inscritti ai varii corsi, 17 si ritirarono durante l'anno stesso; per cui agli esami finali se ne presentarono 103.

I risultati degli esami sono i seguenti:

Nella sezione fisico-matematica di 5 alunni che domandavano la licenza, soli 3 l'ottennero; di 36 che domandarono la promozione, l'ottennero 14.

Nella sezione amministrativo-commerciale di 34 alunni che si presentarono per la licenza, 21 la conseguirono; nella stessa sezione si presentavano all'esame di promozione 28, dei quali non furono ammessi che 13.

I privati che si presentarono per ottenere la licenza nella sezione fisico-matematica furono 38, ma un solo la ottenne; per l'ammessione si presentarono 4 e nessuno fu ammesso.

Nella sezione amministrativo-commerciale si presentarono per l'esame di licenza 9 privati, un solo la ottenne. Per l'ammessione se ne presentarono 8, nessuno fu ammesso.

## Istituto tecnico di Genova.

La deficienza già osservata nell'istituto tecnico di Torino relativamente alla istruzione elementare che ricevono gli alunni nelle scuole tecniche inferiori è stata notata anco dal preside dell'istituto di Genova, il quale propone di supplirvi coll'aggiungere all'istituto stesso l'insegnamento della logica e della morale elementare, affinchè il programma di letteratura italiana sia compiutamente svolto.

Anco la lingua francese che viene insegnata in quell'istituto, come corso

Digitized by Google

libero, converrebbe che fosse resa obbligatoria agli alunni della sezione amministrativo-commerciale.

Il regio provveditore agli studi della provincia di Genova nel trasmettere la relazione del preside, nota che il numero stragrande dei professori dell'istituto tecnico anzichè giovare, danneggia l'incremento degli studi. L'indole dell'insegnamento elementare è cosiffatta che si può ben sostenere essere assai più proficua l'istruzione dettata da un piccol numero, purchè sufficiente, di professori che non quella impartita da molti. Nel primo caso vi ha identità di metodo, di fare e di disciplina; nel secondo la difformità del metodo impedisce la correzione necessaria delle materie e rende più difficile l'apprensiva.

Tornando all'esame della relazione del preside dell'istituto tecnico di Genova rilevasi che dei 99 giovani che accorsero al principiare dell'ora caduto anno scolastico (vedi pagina 22) alle lezioni di questo istituto, alla fine dell'anno stesso il numero dei giovani si ridusse a soli 78 che erano ripartiti come segue:

*Sezione fisico-matematica.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3° *Anno* — | Alunni | N° » | |
| | Uditori | » 3 | |
| | | N° 3 | N° 3 |
| 2° *Anno* — | Alunni | N° 7 | |
| | Uditori | » 1 | |
| | | N° 8 | 8 |
| 1° *Anno* — | Alunni | N° 10 | |
| | Uditori | » 6 | |
| | | N° 16 | 16 |
| | | | N° 27 |

*Sezione amministrativo-commerciale.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2° *Anno* — | Alunni | N° 18 | |
| | Uditori | » 4 | |
| | | N° 22 | N° 22 |
| 1° *Anno* — | Alunni | N° 22 | |
| | Uditori | » 7 | |
| | | N° 29 | 29 |
| | | | N° 51 |

Agli esami di promozione si presentarono nella sezione fisico-matematica, anno secondo, i sette alunni e l'uditore. Di questi, due soli furono rimandati. Coloro che si presentarono nella sezione per l'esame di promozione dal primo al secondo anno furono 8 alunni ed un uditore, dei quali uno solo fu rimandato.

Digitized by Google

Nella sezione amministrativo-commerciale si presentarono all'esame dal primo al secondo anno 22 alunni e 2 uditori. Di questi, soli 13 furono i promossi appartenenti tutti alla categoria degli alunni. Agli esami di licenza in questa medesima sezione si presentarono altri 22 alunni e tutti, meno due, furono licenziati.

## Istituto tecnico di Piacenza.

Conforme dicemmo a pagina 29, l'istituto tecnico di Piacenza comprende tutte le sezioni che secondo la legge del 13 novembre 1859 può avere un istituto tecnico. Però in questo primo anno pochi sono stati gli alunni che hanno frequentato le sezioni amministrativo-commerciale e fisico-matematica; un solo quella agronomica; nessuno la chimica.

A mente del preside dell'istituto lo scarso numero di alunni che hanno frequentato i corsi è dipeso dalla cattiva istruzione che davasi anteriormente e quando ancora non esisteva la scuola tecnica; quindi non trovansi attualmente giovani preparati per seguitare gli studi nell'istituto tecnico.

Per queste stesse ragioni, egli dice, la sezione chimica dell'istituto non è adatta alle condizioni del paese, epperciò nel decorso anno è stata deserta. Essa non può fiorire perchè non vi sono nella provincia grandi officine e manifatture che offrano agli alunni la prospettiva di potervisi dedicare, per cui ne propone per ora la soppressione. Di questa opinione però non è il regio provveditore agli studi di quella provincia, il quale anzi ritiene che con la istruzione attualmente impartita a quella stessa provincia, anco la sezione chimica potrà contare degli alunni.

Quanto alla sezione agraria il preside stesso domanda che ne sia definito lo scopo e che sia aggiunto l'insegnamento della economia ed estimo rurale perchè i geometri agrimensori possano seguitare gli studi di questa sezione.

Il Ministero non può che aderire a simile proposta siccome quella che è perfettamente conforme al concetto che si è formato intorno l'utilità e la convenienza di concentrare negl'istituti tecnici le scuole dei misuratori, come appunto ha disposto per la scuola dei misuratori in Torino che dal Valentino viene trasportata e riunita all'istituto tecnico.

Dal prospetto dei giovani che frequentarono questo istituto (vedi pagina 29) sia come alunni, sia come uditori, risulta che al cominciare dei corsi la sezione amministrativo-commerciale era frequentata da 12 alunni e da 5 uditori; la fisico-matematica da 11 alunni e 2 uditori; e la sezione agronomica da un solo alunno. Nel corso dell'anno si è ritirato uno studente dalla prima ed uno dalla seconda sezione, e due uditori dalla prima sezione.

Agli esami di promozione dal primo al secondo anno si presentarono 9 alunni e 2 uditori della sezione amministrativo-commerciale e la ottenero 6 alunni ed un uditore; della sezione fisico-matematica che si presentarono 7 alunni ed un uditore, due soli alunni ottennero la promozione e l'uditore l'ammessione. Ottenne finalmente la promozione l'alunno della sezione agronomica.

Digitized by Google

## Istituto tecnico di Forlì.

Degli 11 alunni iscritti alla sezione fisico-matematica dell'istituto tecnico di Forlì, 10 si presentarono agli esami di promozione dal primo al secondo anno, e di questi 5 la conseguirono, gli altri 5 furono rimandati.

Più fortunati risultano i 8 della sezione amministrativo-commerciale che tutti ottenevano la promozione.

Quest'istituto essendo aperto da pochi mesi non si ebbe per anco tempo ed opportunità di vederne i difetti e proporne i rimedi.

## Istituto tecnico di Firenze.

L'esperienza fatta dal direttore dell'istituto tecnico di Firenze nel tempo che egli a quella sopravvede, lo ha condotto a considerare e a discutere sulla convenienza dei miglioramenti che potessero introdursi negl'insegnamenti in esso istituto esistenti, e sull'opportunità di completarli in modo tale da istituirvi un'istruzione teorico-pratica sufficiente alla formazione di buoni ingegneri civili di acque e strade, di periti agrimensori ed agronomi, di fisico-chimici, di fisico-meccanici e di intelligenti direttori di stabilimenti industriali e commerciali. Tutti questi magisteri dovrebbero potersi conseguire completi anco per la parte dell'applicazione negl'istituti tecnici superiori dell'indole di quelli di cui è parola all'articolo 310 della legge del 13 novembre 1859.

E prima di tutto occorre osservare che i giovani che si presentano agli esami di ammessione ai corsi dell'istituto tecnico di Firenze sono pochissimo versati negli elementi delle scienze matematiche necessari per l'istruzione che vien data nell'istituto medesimo; ed in esso non hanno mezzo di procacciarsi le cognizioni indispensabili per l'intelligenza e lo sviluppo di molte parti della meccanica, della fisica e della geodesia, che si fondano sopra cognizioni elementari bensì, ma piuttosto estese di matematica. Questo difetto si renderebbe poi molto più sensibile quando fosse ritenuto conveniente d'introdurre nell'istituto anche l'insegnamento teorico-pratico degl'ingegneri civili.

Per riparare a tali inconvenienti gravissimi sarebbe mestieri innanzi tutto di rendere l'esame di ammessione più rigoroso e più completo di quello che si dà attualmente (vedi pagina 34), introducendovi l'obbligo di dare saggio di sufficiente cognizione nell'aritmetica, nell'algebra, nella geometria, nella trigonometria, ed aggiungendo all'esame orale un esame in iscritto.

Ciò non ostante le cognizioni teoriche che potranno esigersi per l'ammessione all'istituto, non sarebbero mai sufficienti a formare dei pratici intelligenti come devono proporsi le nostre scuole di applicazione; quindi sarà necessario di completare l'insegnamento teorico e di esercitare gli alunni nella risoluzione dei problemi di vari rami delle matematiche elementari. Ne deriva adunque la necessità di aggiungere all'istituto un professore di matematica che insegni la teoria delle serie, l'uso delle tavole logaritmiche,

Digitized by Google

l'applicazione dell'algebra alla geometria, le sezioni coniche, e che eserciti gli alunni una volta o due la settimana alla soluzione di problemi.

Questo sistema di risoluzione di problemi potrebbe utilmente estendersi anco a taluno degl'insegnamenti già esistenti, e così si moltiplicherebbero i criteri per giudicare convenientemente i giovani che tante volte negli esami orali non danno un saggio adeguato del loro profitto.

Il direttore dell'istituto tecnico di Firenze dice che quando si parla dell'utilità che può derivare dall'introduzione negl'istituti tecnici di una sezione d'insegnamento per gl'ingegneri civili, non deve dissimularsi che in generale i professori dell'Università non sono propensi ad acconsentire la possibilità di ottenere buoni ed utili ingegneri civili senza obbligare gli aspiranti a questa professione a compiere i lunghi ed elevati corsi universitari della facoltà fisico-matematica. A contrastare il loro giudizio sta l'esperienza che ha dimostrato potersi ottenere ottimi risultati da un'istruzione più breve, ma più pratica, e basata solamente sulle matematiche elementari e sopra alcuni principii di meccanica di facile e generale applicazione.

In Francia, in Inghilterra, in Germania esistono dei corsi scritti da celebri scienziati ed ingegneri, i quali trattano tutte le principali questioni di meccanica pratica, di statica, di edifizi e di idraulica con mezzi semplicissimi ed uniformi, e dalle rinomatissime scuole in cui si spiegano questi corsi escono annualmente quei molti abilissimi fisico-matematici, architetti ed ingegneri civili che sono indispensabili all'ognor crescente sviluppo delle industrie e del commercio di quelle potentissime nazioni.

L'Italia, che anche in questo deve prefiggersi lo scopo di non rimanere seconda a nessun'altra nazione, ha urgente necessità di accelerare il più che sia possibile lo sviluppo dei proprii mezzi, atti a favorire le grandi e piccole industrie, l'agricoltura e il commercio, a facilitare le interne comunicazioni e le internazionali; quindi le conviene (riservando a coloro che escono dalle Università quegli uffici superiori che solo possano essere affidati a chi accoppia ad una sufficiente pratica il possesso delle più recondite e sublimi cognizioni scientifiche) di aumentare sollecitamente il numero di persone istruite nella fisico-chimica e nella meccanica, nell'architettura, nell'ingegneria civile e nell'agronomia, capaci a dirigere i meccanismi che si moltiplicano nelle arti e nelle industrie, di ideare ed erigere nuovi e svariati edifizi, di provvedere convenientemente all'aumento ed al miglioramento delle strade ruotabili e delle strade ferrate, e di concorrere infine alla sapiente direzione delle acque, le quali, quando sono ben regolate, immenso profitto recano all'agricoltura, al commercio ed all'industria, mentre trascurate cagionano irreparabili disastri.

Proseguendo a parlare del modo di stabilire il nuovo insegnamento per gl'ingegneri civili e di perfezionare quelli delle classi già esistenti, è necessario, come già è stato detto, che gli esami di ammessione all'istituto debbano diventare più rigorosi e più concludenti di quelli che hanno luogo attualmente, onde essere certi che gli alunni posseggano veramente quelle nozioni di matematica che si acquistano nei licei, e che li pongono in grado di profittare del primo anno di corso speciale dell'istituto, e completare nella scuola di matematica dell'istituto stesso gli studi teorico-pratici necessari all'intelligenza dei corsi speciali degli anni successivi.

Quest'opinione è convalidata dalla certezza che i professori di fisica, di meccanica, di geometria descrittiva e perfino quello di chimica hanno dovuto deplorare la quasi assoluta mancanza, sulla generalità dei giovani studenti, delle nozioni elementarissime di aritmetica, di algebra e di geometria, nonchè l'ignoranza delle prime definizioni di trigonometria, e che perciò sono stati obbligati a tenersi nei loro corsi e nei temi degli esami in limiti troppo inferiori a quelli che sarebbero stati convenienti per uditori più iniziati negli elementi della matematica, e addestrati a frequenti esercizi di calcolo. I professori medesimi hanno dovuto parimente persuadersi che anche quei pochi alunni che avevano qualche cognizione più estesa degli altri sulle matematiche elementari mancavano affatto delle abitudini di sciogliere i problemi, per cui si trovavano imbarazzati a risolvere delle questioni semplicissime che sotto nuova forma venissero loro proposte.

Su questi fatti il direttore dell'istituto tecnico di Firenze dimostra non tanto l'utilità quanto la necessità della cattedra di matematica teorico-pratica di cui domanda l'aggiunzione all'istituto medesimo.

Altro inconveniente riscontrato nell'istituto del quale favelliamo si è l'impossibilità di esercitare sufficientemente i giovani nella pratica della chimica, della fisica e della meccanica, impossibilità che trae origine dalla mancanza di laboratorii annessi alle scuole stesse, dove i giovani diretti dai rispettivi professori potessero compiere questi esercizi indispensabili alla loro pratica istruzione.

Finalmente altra importante riforma che sarebbe necessario di portare nell'istituto tecnico di Firenze sarebbe quella di aggiungere l'insegnamento della storia commerciale, del diritto amministrativo, commerciale e marittimo, e della contabilità e computisteria commerciale. Dell'importanza di questi insegnamenti, i quali con altri che ora si danno nell'istituto formerebbero la sezione amministrativo-commerciale, è superfluo spender parola per dimostrare il vantaggio che recherebbero in una città dedita ai commerci ed alle industrie qual è Firenze.

Altra proposta del direttore dell'istituto medesimo sarebbe quella di aggiungere l'insegnamento delle geologiche e mineralogiche discipline: ma poichè di queste il Ministero ha preso già una conforme deliberazione (vedi pagina 36) è inutile aggiungere parole.

Digitized by Google

# PARTE SECONDA

## SCUOLE AGRARIE

Digitized by Google

Digitized by Google

## Signori Deputati,

La seconda parte della presente relazione comprende le notizie e i documenti atti a chiarire la condizione degl'istituti d'insegnamento agrario esistenti nel regno.

Cotesti istituti, molti e vari per indole, ordinamento, scopo ed ampiezza d'insegnamento, o mirano a preparare agricoltori teoriici e pratici, o servono a compiere l'istruzione di speciali facoltà, come quelle dell'ingegnere, del misuratore, del veterinario, o son rivolti ad ammaestrare contadini nella pratica di arti speciali attenenti all'agricoltura, od a diffondere cognizioni agrarie nei possidenti col mezzo di libere lezioni o coll'esempio di apposite coltivazioni. Pochissimi gl'istituti forniti di podere per le dimostrazioni e gli sperimenti, i più si restringono all'insegnamento cattedratico, metodicamente ordinato, o libero e vario secondo le circostanze.

Alcuni sono governati direttamente dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, altri fanno parte delle Università e dipendono perciò dal Ministero dell'istruzione pubblica; ve ne ha di

Digitized by Google

quelli fondati e retti dalle provincie e dai comuni; ed infine parecchi diretti da corporazioni speciali, oppure da persone private.

Tutti codesti istituti vengono in questa relazione appellati col nome generico di *scuole agrarie*, e classificati, secondo la loro dipendenza, in:

*Scuole agrarie governative*;

*Scuole agrarie provinciali e comunali*;

*Scuole agrarie private.*

Ma siccome esistono nel regno, oltre le scuole suddette, altre istituzioni volte eziandio alla coltura delle discipline agronomiche ed alla diffusione delle agrarie cognizioni, si è pur giudicato opportuno di tenerne parola sotto il titolo di:

*Istituzioni agrarie diverse*, in cui si comprendono le principali accademie, società, associazioni, commissioni d'agricoltura.

Non è intendimento del ministro discorrere nella presente relazione sopra il merito dei singoli istituti, essendosi egli soltanto proposto di dar contezza della loro indole e materiale condizione, non che dei giudizi e delle opinioni che ai medesimi si riferiscono.

Non può tuttavia il sottoscritto passare sotto silenzio che, fatte ben poche eccezioni, scarsissimo è il numero degli alunni che intervengono alle nostre scuole agrarie, le quali perciò non procacciano quei benefizi che valgono a renderle propizie alla civiltà ed all'industria. Molte, per non dir tutte, vorrebbero essere profondamente riformate, poste in armonia coi progressi delle discipline economiche e fisiche, e migliorate con quegli ordinamenti che presso le più colte nazioni si sono introdotti negl'insegnamenti tecnico-industriali. Ma cotesta riforma non può sventuratamente riuscire di agevole e pronta applicazione, avuto riguardo allo stato della istruzione primaria generale e tecnica di molta parte del nostro paese, ed alle condizioni politiche ed economiche in cui presentemente versiamo.

A fronte di queste ragioni e dei contrasti a cui va ancora sog-

Digitized by Google

getto l'insegnamento agrario, il ministro crede che, prima di avvisare ad un generale riordinamento, torni più in acconcio di attenersi a quelle speciali riforme che rispondono alle più urgenti necessità della nostra agricoltura. Egli porrà cura di introdurle negli istituti che sono meglio accomodati a riceverle, attuandole con tutta quella sollecitudine che le presenti condizioni consentono.

---

Digitized by Google

# SCUOLE AGRARIE GOVERNATIVE

Queste si dividono in *scuole agrarie dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio,* ed in *scuole agrarie dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.*

## SCUOLE DIPENDENTI DAL MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Le scuole dipendenti direttamente dal Ministero d'agricoltura, industria e commerio, sono: la scuola agraria e forestale di Torino, l'istituto delle Cascine presso Firenze, la scuola agraria e veterinaria di Pisa, l'istituto agrario di Parma, le sezioni agronomiche degli istituti tecnici di Torino, di Milano e di Piacenza, la scuola agraria della sezione d'agrimensura nell'istituto tecnico di Firenze e le scuole ambulanti di fognatura.

### Scuola agraria e forestale in Torino.

Un istituto agrario-forestale-veterinario venne fondato sullo scorcio del 1847 in Venaria Reale. Non appena compiuto il primo periodo d'insegnamento, stabilito di quattro anni, fu egli soppresso con decreto 9 settembre 1851 dal Ministero della marina, d'agricoltura e commercio; in sua vece venne ricostituita una scuola di medicina veterinaria in Torino, ed all'insegnamento dell'agricoltura per l'anno scolastico 1851-1852 si provvide coll'ordinare nella medesima città un corso di lezioni pubbliche.

Creato con decreto 1° agosto 1852 (1) il regio istituto tecnico superiore di Torino, vi si compresero le scuole di *chimica agraria,* di *agraria* e di *forestale* già annesse al soppresso istituto della Venaria Reale.

(1) Vedi *Allegato* n° 6.

Le lezioni vi furono pubbliche e gratuite, gli alunni liberi; quelli però che si facevano inscrivere a qualche corso, ed alla fine dell'anno ne sostenevano l'esame, potevano ottenere un certificato che li abilitava all'esercizio della rispettiva professione industriale.

Quell'istituto comprendeva una scuola per gli aspiranti misuratori ed agrimensori, la quale riuscì di tanto giovamento all'istruzione di cotesti alunni che il loro numero andò rapidamente aumentandosi e superò in breve tempo quello degli allievi artefici. In tale stato di cose, la direzione dell'istituto tecnico propose ed ottenne, con decreto regio 8 ottobre 1857, e col regolamento 22 ottobre successivo (1) che vi si fondasse un corso speciale pei misuratori, sopprimendo, per ragioni che qui tralascieremo, il grado di agrimensore. Questo corso constava delle lezioni di geometria, di topografia, di disegno, di agronomia e di forestale.

Dopo la pubblicazione della legge sull'istruzione pubblica, 13 novembre 1859, essendosi soppresso l'istituto tecnico e fondata in Torino una scuola d'applicazione per gli ingegneri aspiranti alla laurea, il corso dei misuratori fu provvisoriamente annesso a questa scuola, sopprimendovi le lezioni di forestale. Così di un insegnamento agrario-forestale complesso e pubblico, istituito fin dal 1847, non era rimasto nel 1861, nelle antiche provincie, altro che questa cattedra speciale di agronomia, che trovasi unita alla scuola di applicazione, e che è intesa esclusivamente all'istruzione degli ingegneri e versa soltanto nello studio dell'economia e dell'estimo rurale.

Il Ministero d'agricoltura, industria e commercio, ravvisando come non fosse conveniente che un tale insegnamento, l'unico che esistesse nelle antiche provincie, si abolisse ad un tratto, si volse tosto ad ordinare in Torino lo sperimento di un corso libero di lezioni d'agricoltura teorico-pratica, di chimica agraria e di forestale, valendosi per le scuole di chimica agraria e di forestale, di due professori rimasti appunto in disponibilità per la soppressione dell'istituto tecnico superiore di Torino. La scuola d'agraria fu gratuita; perciò il bilancio dello Stato non fu accresciuto di altro, per questo provvedimento, che dello stipendio di un preparatore di chimica addetto al servizio della rispettiva scuola.

(1) Vedi *Allegati* n' 7, 8.

Digitized by Google

Coteste lezioni, ancorchè nei due ultimi anni discretamente frequentate, pare non possano nelle presenti nostre condizioni bastevolmente giovare a quel genere d'istruzione scientifica, tecnica e industriale di cui noi manchiamo, e senza della quale non può aversi vero perfezionamento nell'agricoltura.

A questa soda e regolare istruzione intende il Ministero di provvedere con sollecitudine, e non appena sarà formato qualche istituto, le scuole d'agraria e di forestale di Torino dovranno riordinarsi in guisa da rispondere convenevolmente ad uno scopo utile e ben determinato.

### Specchio degli insegnanti delle scuole agraria e forestale di Torino.

*Professore d'agricoltura* — (N. N.)
*Professore di chimica agraria* — Signor cavaliere dottore Michele Peyrone.
*Professore di forestale* — Signor cavaliere dottore Demetrio Balestreri.
*Preparatore di chimica* — Signor Annibale Vecchi.

### Specchio delle spese per le scuole agraria e forestale in Torino.

| INDICAZIONE DEGLI ARTICOLI | PREVISIONE 1862 |
|---|---|
| *Provvisioni.* | |
| Professore di chimica agraria . . . . . | 2,500 |
| Id. di forestale . . . . . | 2,500 |
| Preparatore chimico . . . . . | 1,000 |
| Sommano le provvisioni. . . . . | 6,000 |
| Spese diverse . . . . . | 2,500 |
| Totale . . . | 8,500 |



Digitized by Google

## Istituto agrario delle Cascine dell'Isola presso Firenze.

Fra i provvedimenti impartiti in favore dell'istruzione agraria dal Governo della Toscana, dopo la caduta della dominazione lorenese, vuolsi annoverare quello che si riferisce alla fondazione dell'istituto delle Cascine dell'Isola presso Firenze. Scopo di tale istituto nel suo primo ordinarsi fu non già l'insegnamento didascalico a regolari alunni, ma la diffusione delle agrarie dottrine nel ceto dei possidenti; il che chiaramente risulta dalle disposizioni dell'articolo 5 del decreto di fondazione, 29 novembre 1859, e del regolamento approvato con decreto 30 dicembre dell'anno medesimo (1).

I vasti casamenti ed il podere che formano il materiale stabile dell'istituto, dipendono tuttora dall'amministrazione dei reali possessi della Toscana, epperciò dal Ministero delle finanze. Ivi sono le stalle, la flora vivente, l'arsenale delle macchine, il laboratorio chimico e la biblioteca.

Il podere, dell'estensione di circa ettari 18, e che a tutto il 1859 non era che una prateria, venne dissodato nel 1860 e diviso in sei parti: una a rinnovo con coltura di barbabietole o di grano turco, una a frumento, una a trifoglio, un'ultima a frumento e due a erbamedica; queste si alternano col rinnovo a seconda dello stato in cui si trova l'erbamedica.

La stalla si compone di n° 39 vaccine, fra cui alcuni saggi d'incrociamenti con razze estere.

La flora vivente per aiuto della cattedra di botanica e di arboricoltura, occupa lo spazio di oltre un ettaro, e contiene buon numero di piante in prospero stato.

Delle macchine agrarie attualmente possedute dall'istituto, trovasi il catalogo all'allegato n° 112 (2). Formano esse una collezione sufficiente per gli sperimenti e le dimostrazioni che possono giovare all'istruzione agraria da darsi nelle condizioni di quell'istituto.

(1) Vedi *Allegati*, n° 110, §§ 1, 2; 111, §§ 1, 2.
(2) Vedi *Allegato* n° 112.

Digitized by Google

Nel laboratorio chimico, sufficientemente fornito di quanto occorre per le opportune ricerche e pel servizio della scuola, si compierono già alcuni lavori, i cui risultati saranno fatti di pubblica ragione.

Nella biblioteca sono raccolte opere bastevoli all'istruzione dei giovani studiosi di materie agrarie.

Lo scopo e l'ordinamento dell'istituto, il numero e la disposizione delle cattedre, i nomi dei titolari insegnanti, degli assistenti e delle altre persone addette, l'ordine e la distribuzione delle lezioni, le relative spese, si rendono manifesti dagli specchi riferiti più sotto e dagli allegati numeri 110, 111, 113, 114 (1).

È qui da notarsi, che i professori di quest'istituto, i quali non son tenuti a darvi più d'una lezione per settimana, sostengono ancora altre cattedre in altri stabilimenti d'istruzione.

La prima apertura dell'istituto fu addì 19 maggio 1860; e sebbene, giusta il regolamento (2), nella state l'insegnamento cattedratico dovesse tacere, pur non ostante tutti i professori vollero dettare alcune lezioni, e il professore d'agricoltura pratica ne fece regolarmente tre la settimana dal maggio all'ottobre, abbenchè non gli corresse l'obbligo che di una. Oltre l'insegnamento orale, gli uditori e gli alunni furono più volte in quel quadrimestre chiamati sui campi e nella corte delle Cascine per assistere ad esperimenti di nuove macchine e di nuovi strumenti.

Un decreto del 10 marzo 1860 (3) del Governo toscano, mutò alquanto le condizioni dell'istituto delle Cascine, avendo prescritto che quest'istituto dovesse servire per la sezione di agronomia che il decreto stesso aggiungeva al regio istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze. E quindi un regolamento (4) approvato il 27 dicembre 1860 dal governatore generale delle provincie della Toscana ordinò nella sezione medesima un corso di studi agrari con conferimento di *diploma di capacità nelle scienze agrarie*. Così quell'istituto che pel suo primo ordinamento non doveva ammettere fuorchè liberi uditori, un anno dopo venne aperto ad alunni regolari. Detto regolamento andò in vigore coll'anno ac-

(1) Vedi *Allegati* n° 110, 111, 113, 114.
(2) Vedi *Allegato* n° 111, § 2.
(3) Vedi *Allegato* n° 115.
(4) Vedi *Allegato* n° 116.

Digitized by Google

cademico 1860-61, e rassegnati al rispettivo corso si ebbero dodici alunni, i quali ne frequentarono con diligenza le lezioni. Di cotesti dodici alunni otto soltanto si presentarono all'esame di promozione dal primo al secondo anno.

Il successivo anno accademico 1861-62 cominciò con poco prosperi auspizi. Mentre da un lato alcune straordinarie circostanze resero meno regolare l'andamento delle lezioni, dall'altro il numero degli scolari rassegnati fu minore dell'anno precedente, ed il concorso degli uditori mancò quasi totalmente.

Il corso speciale ordinato col regolamento 27 dicembre 1860 non ha quindi corrisposto alle speranze, intervenendo al medesimo, invece di adulti istruiti, pochi giovanetti digiuni affatto degli indispensabili studi preparatorii. Gli alunni rassegnati furono otto, dei quali cinque soltanto si presentarono all'esame dato il 28 giugno 1862.

Dalle informazioni ufficiali ed extra-ufficiali che questo Ministero ebbe cura di raccogliere intorno all'organamento di quest'istituto, ed agli effetti che sortì e potrà sortire, concorde è l'avviso che sia necessario riformarne sostanzialmente il congegno se vuolsi renderlo atto a procacciare quei benefizi che pur si debbono attendere da uno istituto superiore d'istruzione agraria.

A tal riguardo gioverà qui riferire alcuni brani delle informazioni ufficiali.

Il sopraintendente dell'istituto in una nota, 1 giugno 1862, con cui trasmetteva al Ministero il bilancio di previsione pel 1863, dice:

Non dissimula il sottoscritto che l'ordinamento attuale dell'istituto medesimo, considerato così intrinsecamente come in relazione colla nuova legge sul cumulo degli impieghi (1), dovrà necessariamente essere modificato.

In altra dello stesso, 25 giugno 1862, con cui risponde a richieste fatte in proposito dal Ministero, egli si esprime nei seguenti termini:

..... Reputa il sottoscritto non essere fuor di luogo il ricordare come egli nel trasmettere recentemente al regio Ministero la previsione delle spese dell'istituto delle Cascine per l'anno 1863, accennasse già alla necessità estrinseca ed intrinseca di una sostanziale riforma del suo ordinamento attuale, il quale trasse origine da circostanze speciali e di natura loro transitorie, delle quali si volle appunto profittare dal Governo della Toscana per dar vita ad un'istituzione, la cui utilità non poteva essere dubbia, e che avrebbe poi

(1) Vedi *Allegato* n° 117.

Digitized by Google

col tempo potuto ricevere quello stabile assetto che meglio si fosse conformato all'organamento generale dell'istruzione agraria in Italia.

Il prefetto di Firenze, nella nota di trasmissione di queste informazioni (30 giugno 1862), dichiara:

..... Il sottoscritto pienamente convinto della somma utilità che può essere da quella istituzione arrecata in questo paese eminentemente laborioso e intelligente, crede che, in riguardo specialmente che quell'istituto trasse la sua origine da circostanze speciali e di natura loro transitorie, si possa rendere necessaria una sostanziale riforma di esso.

Nell'occuparsi del riordinamento dell'istruzione agraria il Ministero aveva già riconosciuta la necessità di sostanziali riforme riguardo all'istituto di cui si tratta. Egli avrà cura di attuarle colla maggiore possibile sollecitudine, nella fiducia che i nuovi provvedimenti riescano profittevoli agl'interessi dello Stato ed all'industria agraria.

## Specchio del personale del regio istituto agrario delle Cascine dell'Isola.

*Soprintendente all'istituto* — Signor cavaliere Luigi dei marchesi Ridolfi (1).
*Professore di agricoltura generale e direttore degli studi e delle colture* — Signor cavaliere Francesco Carega, dottore in scienze fisiche e naturali.
*Professore di meccanica agraria* — Signor conte Luigi Guglielmo De Cambray Digny.
*Professore di chimica agraria* — Signor dottore Adolfo Targioni-Tozzetti.
*Professore di arboricoltura e botanica agraria* — Signor ispettore Filippo Calandrini.
*Professore di pastorizia e zooiatria* — Signor dottore Rigoni (2).
*Professore d'economia sociale nelle sue attinenze coll'agricoltura* — Signor avvocato Francesco Protonotari.
*Contabile consegnatario della biblioteca, del museo, ecc.* — Signor Gregorio Stecchi.
*Preparatore del laboratorio chimico* — Signor Fausto Sestini.
*Un agente, un sotto-agente, un giornaliere, capocci e custodi diversi.*

(1) Il cavaliere Luigi Ridolfi essendo stato nominato con decreto 27 marzo 1862 al posto di direttore dei reali possessi in surrogazione del conte De Cambray Digny, l'incarico della soprintendenza dell'istituto agrario passò pure di diritto al medesimo.

(2) Per la rinunzia alla cattedra d'agricoltura e pastorizia fatta dal professore Cristin, ed accettata con decreto del luogotenente del Re in Toscana 17 dicembre 1860, quella cattedra venne affidata provvisionalmente al dottore Rigoni, veterinario dell'8° reggimento d'artiglieria.

Digitized by Google

**Specchio delle spese per l'istituto agrario alle Cascine dell'Isola.**

| INDICAZIONE E SVILUPPO DEGLI ARTICOLI | PREVISIONE 1862 |
|---|---|
| *Onorari e provvisioni.* | |
| Professore di agricoltura generale | 4,000 » |
| Id. di meccanica agraria | 1,200 » |
| Id. di chimica agraria | 1,200 » |
| Id. di arboricoltura e botanica | 1,200 » |
| Id. di pastorizia e zooiatria | 1,200 » |
| Id. di economia sociale | 1,200 » |
| Preparatore chimico | 900 » |
| Custode delle macchine | 900 » |
| Custode delle piantonaie | 985 » |
| Contabile e consegnatario del museo, biblioteca | 1,200 » |
| Custode, bidello | 700 » |
| Sommano gli onorari e provvisioni | 14,685 » |
| *Spese diverse.* | |
| Prosecuzione delle associazioni per le collezioni, biblioteca ed altro | 10,000 » |
| Mantenimento delle fabbriche | 800 » |
| Spese per il laboratorio chimico | 525 » |
| Spese per l'orto agrario | 3,390 » |
| Spese per la contabilità | 160 » |
| Totale | 29,560 » |

Digitized by Google

## Scuola agraria e veterinaria in Pisa.

Con decreti del Governo provvisorio toscano, dati in Firenze il 30 aprile, il 4 e il 12 maggio 1859 (1), venne revocato altro decreto del granduca, 28 ottobre 1851, col quale alle università di Pisa e di Siena sostituivasi l'università toscana, vennero ripristinate ancora le due università di Pisa e di Siena, e fu creata una Commissione affinchè proponesse il riordinamento degli studi universitari, non esclusi, quanto a Pisa, quelli attenenti all'*agraria*, *pastorizia* e *veterinaria*.

Sentite quindi le proposte della Commissione predetta, quel Governo nel ricostituire, con decreto 31 luglio 1859 (2), l'università di Pisa, vi aggiunse una sezione di agronomia e veterinaria coi seguenti insegnamenti: 1° agronomia e pastorizia; 2° chimica agraria; 3° anatomia e fisiologia degli animali domestici e veterinaria operatoria; 4° zooiatria e clinica zooiatrica; a questa sezione si diede facoltà di conferire diplomi di licenza in agronomia ed in veterinaria (3). L'apertura di detta sezione fu, come per gli altri corsi universitari, fissata pel novembre 1859.

Il corso di studi, tanto per l'agronomia quanto per la veterinaria, consta di tre anni; diverse sono le materie insegnate nell'uno e nell'altro corso, come son diverse quelle su cui s'aggirano i corrispondenti esami d'ammessione. Gli esami pei rispettivi diplomi versano sulle materie insegnate nel 2° e nel 3° anno di studi (4).

Cotesta sezione pertanto contiene due ordini di studi affatto distinti e separati. Essi vengono compiuti non solo cogli insegnamenti dispensati dalle quattro cattedre suddette, in cui si trattano esclusivamente materie agrarie e veterinarie, ma, per lo studio delle scienze ausiliarie prescritte nell'ordinamento di tali corsi, gli studenti si giovano delle lezioni date in altre sezioni dell'università stessa.

(1) Vedi *Allegato* n° 118, §§ 1, 2, 3.
(2) Vedi *Allegato* n° 119.
(3) Vedi *Allegato* n° 119, art. 2.
(4) Vedi *Allegato* n° 119, art. 15.

Digitized by Google

Secondo il provvedimento legislativo sopraccennato, le scuole di agraria e veterinaria di Pisa sono rette da quattro professori, ciascuno dei quali è eziandio direttore dello stabilimento unito alla cattedra di cui è titolare, cioè dell'orto agrario, del laboratorio di chimica, del gabinetto anatomico, della clinica zooiatrica; hanno inoltre un *aiuto* per ciascuna delle cattedre di chimica agraria, di anatomia degli animali domestici e per la clinica zooiatrica; ed un maniscalco capo collo stipendio di lire 720. Gli emolumenti dei professori e degli altri uffiziali sono determinati da decreti 8 novembre 1859 (1).

Volendo quindi il Governo della Toscana fornire un congruo assegnamento agli stabilimenti addetti all'università di Pisa, con decreti 9 novembre 1859 e 16 febbraio 1860 (2) fissò per dotazione annua: all'istituto agrario lire 1,200; al laboratorio di chimica agraria lire 1,500; al gabinetto anatomico lire 700, somma che venne nel bilancio di questo Ministero pel 1862 proposta in lire 1,500; e per lo stabilimento zooiatrico nel bilancio stesso fu inscritta la somma di lire 3,680.

Con decreto 10 novembre 1859, il Governo stesso nominava gl'insegnanti per cotesta sezione (3).

Manca però tuttora il professore di chimica agraria e il rispettivo *aiuto*, e non è per anco attuata la clinica zooiatrica.

Gli scolari regolarmente rassegnati alla sezione agrario-veterinaria per l'anno accademico 1861-62 non furono che otto per l'agraria e quattro per la veterinaria. Agli alunni però aspiranti alla licenza se ne unirono altri che, senza chiedere l'ammessione regolare ai corsi, amavano giovarsi dell'istruzione che ivi si comparte, intervenendo come uditori. Perciò le lezioni di agronomia furono in quest'anno frequentate da 26 scolari, compresi gli otto rassegnati.

Quando per decreto 28 novembre 1861 (4) coteste scuole cessarono di essere sezione dell'università di Pisa e passarono sotto la dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio (1° gennaio 1862), questo non credette opportuno di procedere

(1) Vedi *Allegato* n° 120, §§ 1, 2.
(2) Vedi *Allegato* n° 121, §§ 1, 2.
(3) Vedi *Allegato* n° 122.
(4) Vedi *Avvertenza* a pag. 156.

Digitized by Google

tosto alla nomina dei professori ancora mancanti, ed all'attuazione della clinica zooiatrica; perciocchè, oltre essere l'anno accademico già da due mesi incominciato, lo scarso numero degli alunni regolari rassegnati a quei corsi, dimostrava evidentemente che cotesta istituzione abbisognava di modificazioni, e che a quelle doveva il ministro volgere tutta la sua attenzione.

### Specchio degli insegnanti della scuola agraria e veterinaria in Pisa.

*Professore d'agronomia e direttore dell'orto agrario* — Cuppari cavaliere Pietro.
*Professore d'anatomia degli animali domestici e direttore del gabinetto anatomico* — Lombardini Luigi.
*Professore di zooiatria e clinica zooiatrica* — Tonelli Felice.
*Aiuto alla cattedra d'anatomia degli animali domestici* — Del-Chiappa dottore Lodovico.



Digitized by Google

## Specchio delle spese per la scuola agraria e veterinaria in Pisa.

| INDICAZIONE E SVILUPPO DEGLI ARTICOLI | PREVISIONE 1862 |
|---|---|
| *Onorari e provvisioni.* | |
| Professore d'agronomia | 4,889 87 |
| Id. di chimica agraria (Vaca) | 4,000 » |
| Id. di anatomia degli animali domestici | 4,000 » |
| Id. di zooiatria e clinica zooiatrica | 4,738 93 |
| Aiutante alla cattedra d'anatomia degli animali domestici | 1,500 » |
| Aiutante alla cattedra di chimica agraria (Vaca) | 1,500 » |
| Direttore dell'orto agrario | 400 » |
| Id. del laboratorio di chimica | 400 » |
| Id. del gabinetto anatomico | 400 » |
| Id. della clinica zooiatrica | 800 » |
| Aiutante alla stessa clinica | 1,500 » |
| Maniscalco-capo | 720 » |
| Custode dell'istituto | 600 » |
| Sommano gli onorari e provvisioni | 25,448 80 |
| *Spese diverse.* | |
| *a)* Dotazione all'orto agrario | 1,200 » |
| *b)* Id. al laboratorio di chimica agraria | 1,500 » |
| *c)* Id. al gabinetto anatomico | 1,500 » |
| *d)* Id. allo stabilimento zooiatrico | 3,680 » |
| | 33,328 80 |

Digitized by Google

## Istituto agrario di Parma.

L'istituto agrario di Parma apparteneva all'università parmense. Il cessato Governo ducale, con due decreti del 9 aprile 1855, ordinava l'istituzione di un *podere sperimentale* da aggiungersi alla già istituita scuola agraria, la quale doveva servire principalmente all'istruzione degli alunni ingegneri e misuratori.

Il patrimonio di quello Stato, ora demanio, concedeva, per tale oggetto, all'università l'uso di vari terreni con edifizi civili e colonici, urbani e rurali.

L'amministrazione di questo istituto era affidata dalla legge parmense al direttore assistito dall'intendente, sotto la dipendenza del Magistrato degli studi.

Il direttore, che era il professore di agronomia, dettava, a norma dei programmi universitari, un corso biennale che, come tutte le scuole universitarie, durava otto mesi; s'insegnavano le massime fondamentali della scienza agraria, le discipline ausiliarie, e l'arte campestre, accoppiando talvolta alla teorica alcuna dimostrazione pratica col mezzo dei musei dell'istituto, del podere, del pometo, ecc.

Quando questa cattedra fu posta nel novero di quelle appartenenti alla facoltà matematica dell'università, gli studenti ingegneri e periti (1) dei due primi anni di studio, che erano tenuti a frequentarne le lezioni, raggiunsero il numero di 30 a 40 complessivamente; oltre i quali vi intervenivano eziandio gli alunni di un corso speciale di agronomia della durata di tre anni, il cui programma conteneva la fisica, la chimica agraria, la botanica, la zootecnia e l'agronomia, che erano insegnate nelle varie cattedre dell'università, dell'istituto veterinario, e dell'istituto agrario; accordavasi un diploma di agronomia agli studenti che sostenevano lodevolmente un esame in fine del corso. La scuola, essendo libera, era ancora frequentata da alquanti agricoltori ed amatori.

Per disposizione del Governo dittatoriale dell'Emilia, nel 1860 l'insegnamento agrario nell'università parmense rimase sospeso, e dopo l'annessione del ducato le spese per gli ufficiali, che ancor

(1) Vedi *Avvertenza* a pag. 156.

rimanevano addetti all'istituto, e quelle pel materiale furono iscritte nel bilancio del Ministero della istruzione pubblica, e quindi, pel decreto 28 novembre 1861 (1), in quello d'agricoltura, industria e commercio.

Attualmente l'istituto agrario parmense consta, nella parte materiale:

1° Di un edifizio urbano, in cui sono gli alloggi di tutte le persone addette all'istituto, non che le sale per la scuola, pel gabinetto delle macchine, pel museo, per la biblioteca, per l'uffizio d'intendenza e per le adunanze o conferenze agrarie;

2° Di un orto attiguo all'edifizio suddetto, destinato alla coltivazione di piante fruttifere ed industriali, cui fu dato il nome di *Pometo*, ed al quale è unita una piccola stufa per piante esotiche;

3° Di un poderetto di 8 ettari circa, con case rustiche, poco lontano dalla città, che fu chiamato *Podere sperimentale*, perchè doveva servire al professore per esperimenti di diverse coltivazioni, di vari concimi, di lavori e di macchine rurali, ecc.

Il gabinetto geoponico già possiede un certo numero di macchine donate alla scuola agraria dal cessato Governo.

Nel museo trovasi incominciata una collezione di legni della provincia parmense, di sementi, e di insetti dannosi ed utili.

La biblioteca contiene diversi libri e giornali d'agricoltura e di scienze ad essa affini, acquistati dall'istituto o ad esso donati.

Il Pometo è fornito di molte piante fruttifere, coltivate a diverse foggie; esso va migliorando ed aumentando.

Il podere ha bisogno di qualche lavoro di livellazione prima di disporvi piantagioni; esso è ricco a sufficienza di capitali vivi e morti per una regolare coltivazione.

Le conferenze agrarie che tengonsi nel caseggiato dell'istituto diedero recentemente origine ad un comizio agrario parmense, che fa parte della generale associazione agraria italiana.

Il personale dello stabilimento si compone:

1° Del direttore, che è pure professore d'agronomia;

2° Di un intendente, economo, conservatore dei gabinetti ed assistente al professore;

(1) Vedi *Avvertenza* a pag. 156.

Digitized by Google

3° Di un portinaio e custode dei casamenti;

4° Di un giardiniere, capo coltivatore pel pometo;

5° Di una guardia, capo lavorante pel podere.

Il direttore, l'intendente ed il portinaio sono stipendiati dallo Stato.

Il giardiniere e la guardia sono pagati dalla direzione dell'istituto coi frutti del podere sperimentale, la cui rendita media può elevarsi a lire 2,000, non mettendo a carico dell'istituto le contribuzioni sugli edifizi e sulle terre, che pesavano sopra l'università.

Con questa rendita la direzione dell'istituto, oltre gli stipendi del giardiniere e della guardia, fa fronte:

Alle spese ordinarie e straordinarie del Pometo;

Alle riparazioni degli edifizi urbani e rustici;

Alle spese dell'uffizio d'intendenza e delle conferenze agrarie;

Alle provviste di lume, combustibile ed abiti per gl'inservienti;

E, per quanto può, all'incremento dei musei, della biblioteca, ecc.

Tali sono le condizioni dell'istituto agrario parmense, il quale dal 1860 in qua vive di vita inerte e senza sorta alcuna d'insegnamento. Ora, nell'intento di dargli novello impulso e rivolgerlo a scopo proficuo, avendo il ministro ricercato qual genere d'istruzione agraria meglio convenisse alle condizioni del luogo, si fece persuaso che tornerebbe utile assai una scuola d'orticoltura ed arboricoltura pratica con vivai e piantonaie. Infatti il genere, l'estensione, la postura dei caseggiati e delle terre di quell'istituto ottimamente si confanno a tutte le esigenze di siffatta scuola, e le coltivazioni di cui vi s'imprenderebbe l'insegnamento ed il perfezionamento, debbono ritenersi fra le più vantaggiose a molte contrade italiane, ed a quelle segnatamente di cui è centro il territorio parmense. Alla attuazione di tale scuola intende il ministro di provvedere con tutta la sollecitudine.

Siccome poi i casamenti di quell'istituto sono abbastanza estesi da capire, oltre la scuola, altri insegnamenti, si potrebbe, presentandosene l'occasione, introdurvi ad esempio l'insegnamento sul gelso, sul filugello, sulle api, sugl'insetti dannosi all'agricoltura, sopra certe colture speciali e nuove per noi, sopra la fognatura, ecc. ecc.

Digitized by Google

## Specchio del personale dell'istituto agrario parmense.

*Direttore* — Professore cavaliere Camillo Rondani.
*Intendente* — Don Pietro Superchi.
*Portinaio* — Enrico Capelli.
*Giardiniere* — Giovanni Canali.
*Guardia* — Ferdinando Coruzzi.

## Specchio delle spese per l'istituto agrario parmense.

| INDICAZIONE E SVILUPPO DEGLI ARTICOLI | PREVISIONE 1862 |
|---|---|
| *Stipendiati sul bilancio dello Stato.* | |
| Direttore . . . . . | 500 |
| Intendente . . . . . | 1,500 |
| Portinaio . . . . . | 540 (1) |
| | 2,540 |
| *Pagati colle rendite del podere.* | |
| Giardiniere . . . . . | 650 (2) |
| Guardia . . . . . | 400 (3) |
| | 3,590 |

(1) Più vestiario, combustibile e lume.
(2) Più vestiario e combustibile.
(3) Più vestiario.

Digitized by Google

### Sezioni agronomiche degli istituti tecnici governativi.

L'istruzione degli istituti tecnici creati colla legge 13 novembre 1859 è distinta in quattro sezioni: 1° amministrativo-commerciale; 2° agronomica; 3° chimica; 4° fisico-matematica.

Un istituto tecnico può comprendere tutte le quattro sezioni suddette od alcune soltanto, secondo richiedono le condizioni speciali del luogo ove quello si vuole fondare.

Gli istituti fondati fino al dì d'oggi, in ordine alla legge citata, sono dieci, dei quali, tre contengono la sezione agronomica: Torino, cioè, Milano, Piacenza, tutti tre governativi, ai quali vuolsi aggiungere l'istituto tecnico di Firenze, che ha pure una cattedra agraria.

Nell'anno accademico 1862-63 saranno attuati diciotto istituti tecnici governativi, ed uno comunale, fra i quali otto domandano la sezione agronomica, cioè: Forlì, Cremona, Bergamo, Brescia, Reggio d'Emilia, Carrara, Ancona, Pesaro.

La sezione agronomica degli istituti tecnici comprende le discipline seguenti: lettere italiane, storia, geografia, storia naturale, nozioni sulle materie prime, chimica generale ed agronomica, agronomia e computisteria rurale, fisica, disegno, elementi di agrimensura.

### Istituto tecnico di Torino.

*L'istituto tecnico di Torino* fu aperto nell'anno scolastico 1860-61 con tutte le quattro sezioni. Il numero degli alunni al cominciar del corso fu in detto anno di 82, e nel successivo 1861-62 fu di 95. Ma, così nel primo come nel secondo anno, niuno di quegli alunni apparteneva alla sezione agronomica, la quale andò perciò deserta. (Vedi pag. 8.)

### Istituto tecnico di Milano.

*L'istituto tecnico di Milano* venne pure aperto con le quattro sezioni nell'anno 1860-61; fra i 186 alunni che si contavano nel tempo della sua apertura, due soltanto cominciarono il corso nella

Digitized by Google

sezione agronomica. Nell'anno 1861-62 la sezione agronomica non ebbe verun allievo. (Vedi pag. 16.)

### Istituto tecnico di Piacenza.

*L'istituto tecnico di Piacenza* si è aperto il 15 gennaio 1862 con le quattro sezioni. Il numero totale degli alunni che ne incominciarono i corsi fu di 31, dei quali uno solo intraprese il corso nella sezione agronomica. (Vedi pag. 29.)

Da cotesta quasi assoluta mancanza di alunni alle sezioni agronomiche degl'istituti tecnici si può già fin d'ora arguire che l'ordinamento di esse, forse, come detto abbiamo superiormente, non risponde alle necessità dell'istruzione agraria nel nostro paese, e che abbisogna di essenziali riforme. L'attenzione del Ministero è ora appunto rivolta a quei provvedimenti che dalla ragione e dall'esperienza sono reputati i più acconci.

### Istituto tecnico di Firenze.

*L'istituto tecnico di Firenze* versa in condizioni alquanto diverse dai suddetti; perocchè esso tostochè fu aperto, al 26 febbraio 1857, ordinò il suo insegnamento in modo da servire all'istruzione degli ingegneri civili e dei periti agrimensori; e nel 1860 venne ancora modificato in conformità delle disposizioni della legge 13 novembre 1859, arricchendosi di nuove cattedre, fra cui quella dell'agronomia. Il numero degli scolari alla sezione di agrimensura, a cui va unito l'insegnamento agrario, venne, dal 1857 in poi, gradatamente aumentando. (Vedi pag. 31.)

### Scuole ambulanti di fognatura.

Il Ministero dell'istruzione pubblica volendo promuovere l'applicazione della fognatura tubulare, la quale, già sperimentata in parecchie terre delle provincie subalpine, aveva dato buon frutto, creò nel 1858 alcune scuole pubbliche ambulanti di fognatura. Il primo esperimento ebbe luogo nella provincia, ora circondario,

Digitized by Google

di Casal-Monferrato; cominciò il 27 marzo e si protrasse fino all'agosto. Sette lezioni si diedero nella città di Casale, e successivamente due lezioni in ciascun mandamento della provincia. La retribuzione del professore venne fissata in L. 1,000, comprese le spese di viaggio e tutte quelle altre che avrebbero potuto cagionare i trasporti di arnesi, macchine, strumenti che fossero abbisognati alle occorrenti dimostrazioni. Coteste lezioni vennero frequentate da ogni classe di cittadini, contadini segnatamente, ed il concorso degli uditori fu ognora numerosissimo.

Nell'anno 1860, per cura dello stesso Ministero, quel corso di fognatura venne ripetuto con molto profitto nella provincia di Pinerolo, con lezioni date nel capoluogo e in diversi comuni della provincia.

Il Ministero d'agricoltura, industria e commercio, istituito nel 1860, impartì tosto le opportune disposizioni affinchè coteste scuole si attuassero in altre contrade, e nell'anno medesimo determinò che pel 1861 avessero luogo nel circondario d'Alba. Quivi infatti le lezioni incominciarono il 7 luglio 1861 e terminarono alla metà del successivo ottobre, essendosi date in undici mandamenti del circondario, compreso il capoluogo, e dappertutto si ebbe numeroso uditorio.

La retribuzione al professore venne fissata pel 1860 a L. 500, con rimborso delle spese di viaggio e di trasporto delle macchine; nel 1861 si determinò in L. 600, tutto compreso.

Dalle relazioni ufficiali e da private notizie pervenute a questo Ministero intorno a coteste scuole libere, si ricava avere esse sortito ottimo effetto, attirando ovunque efficacemente l'attenzione di numeroso uditorio, e promovendo in più luoghi l'applicazione dell'ammendamento di cui erano rivolte a dimostrare l'importanza.

Nelle relazioni medesime venne ancora espresso quasi generalmente l'avviso, che dalle suddette lezioni si sarebbero ottenuti risultamenti ancor più utili, se esse avessero trattato di cose agrarie più ovvie e più agevolmente applicabili nella comune pratica delle campagne, che non è la fognatura. Tale è pure in massima l'avviso di questo Ministero, il quale non dubita che siffatte scuole libere ed ambulanti, quando vengano opportunamente ordinate a seconda delle condizioni dei diversi luoghi, non abbiano a tornare

efficacissime sia per combattere i molti errori e pregiudizi tuttora sparsi fra le campagne, sia per diffondere la conoscenza dei metodi più razionali ed applicabili alle varie regioni, sia per far conoscere i nuovi trovati che già fossero riusciti vantaggiosi in altri paesi. Ma per applicare con sicurezza cotesta maniera d'insegnamento agrario abbisognano professori versati nella scienza e nella pratica, i quali non si possono preparare senza appositi istituti normali, da cui si dispensi la necessaria istruzione.

---

Digitized by Google

## SCUOLE AGRARIE DIPENDENTI DAL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Presso parecchie università del regno esistono cattedre d'agricoltura, delle quali è principale scopo l'istruzione tecnico-agraria per gli ingegneri ed i misuratori; alcune di esse però sono pure rivolte a formare agricoltori pratici, come eziandio a diffondere cognizioni agrarie, sono provvedute di orti o di poderi sperimentali, ed ammettono, oltre gli ingegneri ed i misuratori, alunni agronomi regolari, non che liberi uditori.

Le università del regno alle quali va unito l'insegnamento agrario si contano oggidì in numero di dodici, e sono: quelle di Torino, di Napoli, di Bologna, di Modena, di Perugia, di Palermo, di Messina, di Catania, di Ferrara, di Urbino, di Macerata, di Camerino. Le università di Pavia, di Pisa e di Parma possedevano pure, ciascuna, una scuola d'agricoltura; ma dopo le disposizioni della legge 13 novembre 1859 la scuola di Pavia venne soppressa (1), quelle di Pisa (2) e di Parma (3) cessarono di far parte delle università a cui erano annesse. Quanto a Pisa però l'insegnamento agrario continua tuttora come quando apparteneva all'università, ma è diretto dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio; a Parma l'insegnamento universitario dell'agricoltura rimase sospeso affatto. Per le altre università saranno necessari nuovi provvedimenti, perchè la legge sopracitata non contempla nell'ordinamento universitario l'istruzione agraria, ad eccezione della cattedra d'economia e di estimo rurale, istituita presso la scuola d'applicazione degli ingegneri in Torino.

(1) Vedi *Scuola tecnico-agraria di Pavia* a pag. 661.
(2) Vedi *Scuola agrario-veterinaria di Pisa* a pag. 631.
(3) Vedi *Istituto agrario di Parma* a pag. 636.

Digitized by Google

## Università di Torino.

Una cattedra di agronomia forma parte della scuola di applicazione per gli ingegneri, fondata in surrogazione del regio istituto tecnico superiore di Torino, giusta l'articolo 53 della legge 13 novembre 1859 (1), ed aggregata alla facoltà di scienze fisiche e matematiche dell'università.

Cotesta scuola d'applicazione venne istituita esclusivamente pei dottori in matematica, che vogliono laurearsi *ingegneri*; però fino ad ora rimase ancora unito alla scuola medesima il corso speciale per gli aspiranti misuratori, ch'era stato istituito con decreto 8 ottobre 1857 (2) presso il predetto istituto tecnico.

Le lezioni d'agronomia, avuto riguardo all'istruzione speciale di che abbisognano i rispettivi alunni, versano soltanto sull'economia e sull'estimo rurale.

Con decreto 28 novembre 1861 (3) essendo tutte le scuole pei misuratori venute nelle attribuzioni del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, e dovendo perciò questo riordinarle con apposite istituzioni da lui dipendenti, il corso speciale degli aspiranti misuratori si separerà dalla scuola d'applicazione degli ingegneri, la quale dee rimanere sotto il Ministero dell'istruzione pubblica.

L'insegnamento agrario che in cotesta scuola verrà ancora impartito, indirizzandosi unicamente a dottori in matematica, forniti ad un tempo di cognizioni scientifiche di fisica, chimica, mineralogia, idraulica, meccanica, ecc., potrà elevarsi a più alto grado, e provvedere a certe necessità dell'agricoltura, a cui non potrebbero se non con gravi difficoltà e spese soddisfare quelle scuole proprie agrarie, la cui fondazione spetta più specialmente al Ministero di agricoltura, industria e commercio. Onde tale insegnamento, tuttochè dipendente dal Ministero dell'istruzione pubblica, potrà efficacemente contribuire all'avanzamento dell'industria rurale.

(1) Vedi *Allegato* n° 123.
(2) Vedi pag. 13.
(3) Vedi l'*Avvertenza* a pag. 156.

Digitized by Google

Le lezioni di economia e di estimo rurale, come fino al dì d'oggi vennero esposte, prima all'istituto tecnico quindi alla suddetta scuola d'applicazione, mirarono più che ad altro a compiere le cognizioni agrarie dei misuratori; e sotto questo aspetto si può fermamente asserire ch'esse riuscirono utilissime all'istruzione professionale dei medesimi.

Pertanto, nel riordinamento delle scuole per gli aspiranti misuratori, questo Ministero intende che non abbia a tralasciarsi l'insegnamento dell'economia e dell'estimo rurale, siccome quello che può tornar vantaggioso alla professione del misuratore, e conferire al perfezionamento delle pratiche agrarie.

Infatti i misuratori, nell'esercizio della loro professione, che per lo più ha luogo nelle campagne, nei borghi rurali e nelle piccole città, continuamente abbisognano delle cognizioni che a quelle materie si riferiscono: essi hanno ognora in mano gli affari e gli interessi rurali di possidenti grandi o piccoli, e di corpi morali; fanno da segretari, da agenti, da contabili presso molte pubbliche amministrazioni; sono sovente i consiglieri dei coltivatori, ne disbrigano le faccende, giudicano de' litigi per confini e per acque e per passaggi, ecc., sono scelti arbitri per le divisioni delle eredità fondiarie, fanno le consegne degli affittamenti, le stime così private come giuridiche, ecc., in una parola gli ufficii che esercitano hanno molte e strette attinenze coll'agricoltura e coll'economia rustica.

D'altra parte questi studi di economia e di estimo rurale provvederanno ancora a svariatissime necessità della nostra istruzione agraria e contribuiranno a diffondere per mezzo della numerosa classe dei misuratori quella educazione agrario-economica di cui pur troppo difettiamo, e che è tanto necessaria in ogni esercizio delle pubbliche e private faccende.

La durata del corso di agronomia, come venne ordinata per l'istituto tecnico e per la scuola d'applicazione, è di due anni, con due lezioni alla settimana per sei mesi in ogni anno accademico, da novembre, cioè, a tutto aprile. Dal principio di maggio al 15 giugno ebbero luogo finora le esercitazioni in campagna, le quali si protraevano poi a tutto agosto per gli ingegneri.

Il numero degli ingegneri iscritti al 1° anno di corso fu di 10

e pel 2° anno si elevò tosto a 56. Il numero dei misuratori che furono inscritti dal 1857 al 1862 ammonta a 382, nell'ora spirato anno scolastico fu di 82.

### Università di Napoli.

Una scuola superiore di medicina veterinaria e di agricoltura trovasi unita all'università di Napoli, ed è composta delle cattedre di terapeutica, materia medica, botanica e agricoltura. L'insegnamento agrario però che vi si comparte riguarda soltanto l'applicazione delle rispettive cognizioni all'arte veterinaria, ed ai soli studiosi di questa è indirizzato.

### Università di Bologna.

Alla facoltà matematica dell'università di Bologna va congiunta una scuola d'agricoltura teorico-pratica, obbligatoria per gli studenti che intendono all'esercizio d'ingegnere civile, ed è frequentata ordinariamente anche da possidenti in qualità di liberi uditori.

Questa scuola è stata fondata con legge del 4 settembre 1802, e vi sono ammessi gli studenti del 4° e 5° anno della facoltà matematica, dopochè, ottenuta la laurea, si applicano allo studio pratico d'ingegnere. Il numero degli studenti regolarmente iscritti al corso, fu nel corrente anno scolastico di trenta, quindici del 4° e quindici del 5° anno.

Alla scuola agraria va unito un orto o podere sperimentale posto entro il perimetro della città e dell'estensione di circa ettari sei, in parte irrigabile. Per posizione e per estensione si presenta questo podere piuttosto appropriato agli sperimenti a cui è destinato, i quali vi si intraprendono sotto la direzione del professore d'agricoltura, ed è comodo per gli studenti e per gli amatori che vi sono ognora liberamente ammessi.

L'insegnamento agrario è quivi rivolto tanto agli studenti quanto ai possidenti amatori, e dee perciò versare ora sull'estimo e sulla economia rurale, ora trattenersi della parte fisiologica e industriale

Digitized by Google

dell'agricoltura, per conformarsi ai diversi uditori che ne frequentano le lezioni.

### Università di Modena.

La cattedra di economia rurale, che va unita all'università di Modena è frequentata, d'obbligo, dagli studenti del terzo anno del corso di fisica e matematica, dagli alunni del primo anno di agrimensura e perizia, e da quelli di zooiatria e veterinaria; essa è aperta altresì a liberi uditori.

L'insegnamento è dato da un sol professore, il quale è costretto a dispensarlo in modo appropriato ai diversi uditori che frequentano le lezioni di agricoltura. Gli alunni ingegneri, misuratori, veterinari obbligati a detta scuola, furono nel passato anno in numero totale di sessanta, con discreto numero di uditori.

### Università di Perugia.

Una cattedra di agricoltura teorico-pratica è stata istituita nel 1848 nella città di Perugia, e quindi aggregata all'università libera di quel capoluogo di provincia.

L'insegnamento teorico agrario è esposto da un sol professore, e si compie in due anni: intervengono alle lezioni gli studenti di matematica, e generalmente buon numero di uditori. Oltre il corso teorico hanno luogo conferenze settimanali ed esercitazioni pratiche dirette dal professore stesso nell'orto agrario appartenente a quell'università; queste esercitazioni attirano considerevole frequenza di uditori.

### Università di Palermo.

Una cattedra di agronomia è pure stabilita nell'università di Palermo. Il corso agrario è quivi accessibile, come in quasi tutte le altre università che sono fornite di cattedre d'agricoltura, a liberi uditori. Esso però appartiene alla facoltà fisico-matematica, ed è obbligatorio per gli studenti d'agrimensura della quale quel corso è

parte integrante. Il professore è titolare ordinario dell'università, ed ha lo stipendio di L. 3,500. Il numero degli alunni regolari che frequentano quel corso si può ritenere in media per quaranta ogni anno.

### Università di Messina.

L'insegnamento di agricoltura dell'università di Messina forma parte della facoltà fisico-matematica, ed è dato da un professore straordinario collo stipendio di L. 1,500 agli studenti di agrimensura, che son tenuti a sostenere gli esami sulle rispettive materie per conseguire il rispettivo diploma.

### Università di Catania.

La cattedra di agraria appartenente a quest'università è di antica istituzione, ma fino al 1841 si può dire che esistesse soltanto di nome; perocchè essendo essa in prima unita alla cattedra di economia pubblica, e dovendosi dell'una e dell'altra dallo stesso professore compiere il corso in un solo anno scolastico, accadeva che dell'agricoltura poco o nulla venisse discorso. Dopo il 1841, separate l'una dall'altra le scuole d'agricoltura e dell'economia pubblica, si potè l'insegnamento di quella trattare più estesamente. La cattedra d'agraria però viene ancora oggidì retta da un professore interinale collo stipendio di lire 1,000. Il corso di agraria è di un anno solo, e v'intervengono d'obbligo gli studenti d'architettura del secondo anno.

### Università di Ferrara.

Nell'anno 1843 si istituì in Ferrara una scuola d'agricoltura teorico-pratica, per opera e col concorso di quel comune e di quella provincia. Il corso degli studi era di due anni: nel primo insegnavasi la parte teorica, nel secondo la pratica; durante il biennio si davano pure agli alunni lezioni di aritmetica, geometria, fisica, chimica e botanica. L'insegnamento era affidato ad un professore

Digitized by Google

titolare d'agronomia, e ad un sostituito; alcune delle scienze ausiliarie venivano eziandio insegnate dai professori rispettivi di quella università.

Scopo di cotesta scuola era di formare agricoltori istruiti nella scienza ed esperti nella pratica. Per l'ammessione si richiedeva aver superato il corso di umane lettere, di filosofia razionale e matematica elementare. Sull'aprirsi delle scuole molti furono gli uditori, pochissimi gli iscritti regolari, quindi coll'avanzar del corso le dette lezioni rimasero deserte di uditori e di alunni.

Nell'anno successivo venne disposto che, per l'ammessione, richiederebbesi soltanto di saper leggere e scrivere, ed eseguire le quattro prime operazioni dell'aritmetica.

Nè per questa nuova disposizione si ottenne maggior affluenza di scolari.

Nel 1845 si aggiungeva alla scuola, la quale era stata fin dal principio fornita d'un orto agrario, altresì un podere sperimentale che era governato dal professore d'agraria. E nell'anno accademico 1845-46 si rese obbligatorio il corso agrario agli studenti di veterinaria.

Per l'anno accademico 1853-54 l'insegnamento agrario, con decreto della Sacra Congregazione degli studi, venne dichiarato parte integrante del corso matematico-tecnico di quell'università. Ed il ministro dell'istruzione pubblica, con disposizione del 2 novembre 1859, decretava:

« Il professore di agronomia dee esser considerato appartenente al corpo dei professori insegnanti nella regia università di Ferrara. »

La distribuzione delle materie, la durata del corso e l'ufficio degli insegnanti subirono dall'anno di fondazione di questa scuola fino al dì d'oggi diverse modificazioni, ma si mantenne però sempre la divisione stabilita in principio di una parte teorica, di altra parte pratica e d'insegnamenti preparatorii.

Essendo ammessi a coteste lezioni alunni ingegneri e misuratori, alunni agricoltori, veterinari e uditori liberi, esse hanno naturalmente un carattere misto fra lo scientifico-tecnico ed il pratico-industriale.

La scuola agraria di Ferrara non ebbe mai grande accorrenza



Digitized by Google

di alunni; il massimo numero lo raggiunse nel corrente anno, che ammontò a 34, così distinto:

| | |
|---|---|
| Ingegneri e agrimensori . . . . . | N° 25 |
| Agricoltori . . . . . | » 5 |
| Uditori . . . . . | » 4 |
| Veterinari . . . . . | » » |
| Totale . . . | N° 34 |

### Università di Macerata.

Gli studenti della facoltà matematica dell'università di Macerata sono tenuti a frequentare il corso di agricoltura che si fa nella scuola provinciale di quella città, e debbono sostenerne gli esami per essere approvati agrimensori-periti.

Cotesta scuola provinciale istituita nel 1860 (1) ebbe nel primo anno n° 15 alunni agrimensori; nel secondo anno, 1861, ne ebbe 12; nel terzo anno, 1862, ne ebbe 4.

### Università di Urbino.

Un corso di agricoltura è istituito presso l'università di Urbino; esso fa parte della facoltà filosofica; è obbligatorio per gli studenti di matematica, e venne incominciato l'11 febbraio 1856. Vi sono pure ammessi liberi uditori. L'insegnamento è affidato ad un sol professore, che lo compie in due anni, ed ha lo stipendio annuo di L. 1,620. Il numero degli studenti regolarmente inscritti alle lezioni agrarie ascende ogni anno, in media, ad otto; essi debbono superare i rispettivi esami per essere approvati periti agrimensori e misuratori di fabbriche. Il numero degli uditori è ordinariamente di quattro.

(1) Vedi scuola agraria ed istituto di Macerata, pagine 658, 706.

Digitized by Google

## Università di Camerino.

Per opera dell'accademia agraria di Camerino (1) venne istituita, nell'anno accademico 1859-60, una cattedra d'agronomia, il cui insegnamento si dà in due anni con cinque lezioni per settimana; nel primo anno si tratta dell'agricoltura teorica, nel secondo della pratica.

L'insegnamento è obbligatorio pei giovani agrimensori di quella università libera, i quali debbono sostenerne l'esame per essere abilitati all'esercizio della loro professione. Le lezioni sono pur frequentate da qualche uditore. Nel corso del passato anno scolastico gli alunni rassegnati erano dodici, gli uditori non più di sei.

(1) Vedi accademia, e scuola agraria di Camerino, pagine 680 e 705.

# SCUOLE AGRARIE PROVINCIALI E COMUNALI

Sotto questo titolo comprendiamo gli istituti d'insegnamento agrario fondati e retti principalmente dalle provincie o dai comuni, e sono: l'istituto agrario distrettuale di Melfi, la scuola agraria provinciale di Macerata, la scuola provinciale d'agricoltura in Salerno, la scuola di agricoltura provinciale e comunale di Pinerolo, la scuola tecnico-agraria provinciale e comunale di Pavia, l'istituto agrario provinciale e comunale di Villafontana, la scuola d'agricoltura provinciale e comunale di Cosenza, la scuola agraria civica di Novara, la cattedra d'economia rurale del municipio di Foggia, la scuola agraria comunale di Caluso, e la scuola agraria comunale di Catanzaro. Però non tutti cotesti istituti dipendono unicamente dalle provincie o dai comuni a cui appartengono, nè sono mantenuti esclusivamente a carico delle provincie o de' comuni; perocchè oltre la sorveglianza governativa cui ciascuno va soggetto come istituzione pubblica e didattica, alcuni hanno speciali relazioni di dipendenza dal Governo, e fruiscono di redditi provenienti da altre origini.

### Istituto agrario distrettuale di Melfi.

Un decreto del 15 aprile 1852 di Ferdinando re di Napoli, istituiva nel distretto, ora circondario di Melfi, una cassa di prestanze (1) per sollievo delle piccole industrie agrarie e commerciali di quei comuni. Il capitale di fondazione, fissato in ducati quarantamila, venne preso sopra la somma di ducati cent'undicimila seicentoventi, che era stata raccolta in favore del distretto medesimo pei danni che ebbe a soffrire dal terremoto del 14 agosto 1851.

(1) Vedi *Allegato* n° 124, §§ 1, 2.

Digitized by Google

Il regolamento per detta cassa venne approvato dal decreto sopracitato a cui va unito.

Nell'intento quindi di rendere più utile ed efficace l'istituzione di quella cassa di prestanze, con altro decreto 4 maggio 1853 (1), lo stesso re Ferdinando fondava ed univa alla medesima un istituto agrario con convitto e con podere-modello a vantaggio di quel distretto, e sotto il titolo d'*Istituto agrario di Santa Maria di Valleverde di Melfi*. Le regole per detto istituto tengono dietro al decreto.

Dai quali decreti e regolamenti, mentre pienamente apparisce lo scopo e l'ordinamento di quell'istituto, si scorge eziandio essere ora indispensabili alcune riforme, sia per mutare quelle disposizioni che ora non sono più in accordo colle vigenti leggi, sia per dare a cotesto istituto quell'avviamento che le necessità economiche della moderna industria domandano.

L'istituto di Melfi ha un podere estesissimo, composto di molti appezzamenti di terre in condizioni variatissime, ma tutti contigui in modo da formare una sola pezza di figura pressochè pentagonale, fornita di caseggiati civili e rustici nel mezzo, ossia nella postura la più conveniente per la coltivazione e la più comoda per la sorveglianza.

Per vari modi conseguì quell'istituto il possedimento delle sue terre; e, in primo luogo, il decurionato del comune di Melfi, nel 15 gennaio 1853, deliberò di concedergli ad uso di podere-modello il dominio utile d'un piccolo demanio, detto di *San Marco*, dell'estensione di circa ettari 6; indi con risoluzione sovrana del 9 giugno 1853 vennero al medesimo accordati ducati 2,040 50, che sono stati prelevati dal denaro delle collette pei terremoti di Melfi, per acquistare alcune terre private da aggiungersi a quel podere; un piccol fondo gli venne concesso gratuitamente dal cavaliere Acquilecchia, su cui però pesa un canone annuo di ducati 9,60; altre somme furono volontariamente offerte da varii proprietari onde giovar l'istituto nelle spese di prima fondazione.

Per questi successivi ingrandimenti il podere dell'istituto raggiunse nel 1855 l'estensione di moggia legali 215 85, e nell'anno

(1) Vedi *Allegato* n° 126, §§ 1, 2, 3.

stesso quell'estensione venne ancora aumentata per aggiunta di altre terre, parte delle quali furono acquistate (per approvazione sovrana 3 agosto 1855) coi denari provenuti dalla vendita delle baracche costruite in occasione dei terremoti del 1851, e parte direttamente dall'istituto, e non ancora pagate.

Questo podere supera ora le 300 moggia: ha piante a frutta, olivi, viti, gelsi, giardini, orti, prati irrigui e boschi; ha campi spianati adatti alla coltivazione di piante cereali, leguminose, tessili, tuberose, tintorie, oleose..... Onde quell'istituto, collocato quasi nel centro delle provincie meridionali di terraferma, con poche aggiunte ai suoi casamenti ed alcune migliorìe alle sue terre, potrebbe capire un numero considerevole di alunni e servire all'istruzione agraria dei coltivatori di tutto il mezzodì della Penisola.

Tra le spese dell'istituto, le quali ammontarono pareggiando gli introiti per esempio nel 1862 (1) a lire 17,746 79, solo 2,397 servono all'istruzione, al soldo cioè del rettore, del professore d'agronomia, del prefetto e maestro, e dell'aggiunto pratico; il rimanente è impiegato nelle spese del convitto e della coltivazione del podere. Notisi che una parte dell'istruzione non è agraria, ma versa sopra le materie dell'insegnamento primario.

*Introiti dell'istituto pel* 1862.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1° Dalla cassa di prestanze . . . | L. | 3,207 | 50 |
| 2° Da 24 alunni del distretto . . | » | 5,100 | » |
| 3° Dalla provincia . . . . . | » | 1,700 | » |
| 4° Dal prodotto del podere . . . | » | 4,250 | » |
| 5° Vendita di alberi . . . . . | » | 42 | 50 |
| 6° Vendita di baracche . . . . | » | 2,012 | 50 |
| 7° Resto di cassa del 1861 . . . | » | 1,434 | 29 |
| Totale . . | L. | 17,746 | 79 |

Quanto ai risultati conseguiti, all'andamento, allo stato presente dell'istituto, ai vantaggi che si potrebbero dal medesimo ricavare, ed alle riforme da introdursi, gioverà la lettura della seguente

(1) Vedi *Allegato* n° 126.

Digitized by Google

relazione dalla prefettura della provincia di Basilicata, domandata da questo Ministero:

« Potenza, il dì 3 giugno 1862.

§ 1.

« L'istituto agrario di Melfi, fondato con decreto del 4 maggio 1853, raccoglie, in virtù di questo decreto, oltre gli alunni a pagamento, quelli che tutti i diciannove comuni del circondario di Melfi vi debbono obbligatoriamente mantenere a posto gratuito, i quali posti gratuiti sono ventiquattro; però oggi nell'istituto non esistono che diciotto alunni; i rimanenti sei posti vacano ancora, per gli adempimenti di rito necessari all'ammessione. Alunni a pagamento non ve ne sono, nè pare che ve ne siano stati mai. L'annua pensione di ducati 40 (oltre le spese di ammessione in ducati 30) è di peso troppo grave nelle condizioni economiche in cui versano le famiglie della classe agraria della provincia, che suol pagare per l'educazione dei figli nei convitti dei privati istitutori la pensione stessa di ducati 40 in 50 e non oltre.

« I professori sono, giusta il numero voluto dai regolamenti: un maestro per i rudimenti di lettura, scrittura ed abaco; un altro per l'agricoltura teoretica; un aggiunto per l'insegnamento pratico. Il veterinario circondariale vi dà lezioni due volte la settimana.

« Da un mese in poi sono venuti nell'istituto il novello maestro di agricoltura e l'aggiunto pratico; e da qualche anno in qua (parte perchè mancò siffatto insegnamento, parte perchè venne dato da professori provvisionali) l'insegnamento è rimasto quasi nullo nei suoi effetti; nè d'altronde potrebbe dirsi essere stato dato in conformità al regolamento dell'istituto; imperocchè il podere così detto *modello*, congiunto all'istituto stesso, trovasi grandemente negletto; non vi si è seguìto il sistema di rotazioni agrarie, non calendario georgico, nè esperimenti o introduzione di nuove piante o semi o colture, anzi per l'angustia delle finanze dell'istituto essendosi dovuto sopperire alle spese eccedenti gli introiti (come si dirà poi), si è tollerato che fosse ridotto il podere quasi interamente a campo di cereali.

« Nè le altre parti o dipendenze del podere stesso sono in migliore stato. Esistono nella cascina due buoi ed un toro di ottima

razza, ma senza vacche; cinque pecore *merinos* senza montoni; una troia senza verro; l'apiario è mancante delle api, e non esiste la bigattiera.

« La biblioteca ha poche opere; l'osservatorio meteorologico poche macchine, e quasi inservibili.

« Per queste ragioni, per le sopravvenute mutazioni politiche, per l'ancor breve esistenza dello stabilimento, e perchè l'indirizzo di ogni istituto d'istruzione era, sotto l'antica signoria, o falsato o compresso, l'istituto agrario di Melfi non ha prodotto finora nessun utile risultamento visibile. Appena uno o due alunni di là finora uscirono che si levassero al di sopra delle pratiche comunali di agricoltura; gli altri non diedero prove di aver imparato cosa alcuna. Per il che l'istituto non è tenuto in istima dal popolo, e qualche municipio giunse a togliere dal proprio bilancio i fondi della pensione per l'alunno. Oggi però per le mutate pubbliche condizioni, una certa premura di venire ammessi all'istituto apparisce dalle molte dimande che s'inoltrano ai municipii per le ammessioni a posto gratuito.

« Sono pure potentissima cagione di scadimento dell'istituto i redditi che non sono in ragione delle spese cresciute per istraordinarie contingenze.

« Le rendite ordinarie sommano a ducati 2,350; le straordinarie a ducati 1,797.

« Ora le ordinarie appena bastano per gli stipendi, il vitto e la coltura del podere; sulle straordinarie si conta per ducati 1,000 la vendita dei prodotti del podere, sebbene da parecchi anni questa cifra non siasi mai raggiunta, e massime nel 1860 e 1861 il podere fruttò poco o nulla, essendo stato devastato dalle alluvioni.

« Sotto l'antico Governo, per ingrandire il podere-modello, furono espropriati molti possessori dei circostanti terreni; l'istituto non pagò il prezzo, ma si dichiarò debitore di somme che oggi ascendono a circa ducati 6,000.

« Finora si riuscì a mala pena a pagare i discreti interessi al 5 0|0, e per l'ammortamento annuo dei capitali non essendovi danaro disponibile, gl'insoddisfatti creditori minacciano provvedimenti giudiziari per il rimborso del capitale.

« A sopperire ad identiche strettezze, l'antico Governo autorizzò

Digitized by Google

la cassa di prestanza agraria di Melfi a mutuare all'istituto agrario ducati 1,400. È questo un altro debito di cui l'istituto non paga che l'interesse annuo; nè ha fondo di ammortizzamento sul bilancio, per le deficienze, come si è detto, delle rendite straordinarie.

« Le condizioni economiche adunque dello stabilimento sono, come si vede, miserevolissime; nè coi proventi ordinari potrà mai farsi fronte alle spese in cui versa; al qual proposito giova osservare che, ancorchè ammesso intero l'introito di ducati 1,000, per la vendita degli annui prodotti, questo non risponde gran fatto a quanto una savia economia avrebbe diritto di pretendere. Infatti le annue spese di coltura ordinaria e straordinaria sono notate nel preventivo in ducati 542, la manutenzione degli attrezzi agrari ed il mantenimento degli animali in ducati 78; totale ducati 610. Sicchè tre quinti o più del prodotto cadono per ispese di produzione, calcolando però le spese molto all'ingrosso.

§ 2.

« Sarebbe utilissima cosa dare maggiore sviluppo a questo stabilimento.

« E dovrebbe primieramente provvedersi all'aumento del numero degli alunni a posto gratuito; trovando modo di far concorrere almeno i più popolosi e ricchi municipi degli altri circondari della provincia (oltre il Melfese) a mandar quivi i loro alunni a posto gratuito. Non è da fare assegnamento sopra alunni a pagamento proprio, per le ragioni economiche toccate più sopra.

« Per il che converrà anzitutto accrescere il casamento dell'istituto. Anche di presente si potrebbe adoperare ad uso di camerata per nuovi alunni una stanza che oggi è destinata a custodia di arnesi e di derrate; ma in questo caso tornerà in acconcio fare altre aggiunte. Giacchè l'istituto fu dapprima ordinato esclusivamente pel distretto di Melfi, ed è detto infatti *Istituto agrario distrettuale.*

« Ma anche restando qual è il numero degli alunni, converrebbe accrescere il numero dei maestri, tanto per l'insegnamento preliminare e sussidiario, quanto per l'insegnamento teorico e pratico dell'agricoltura; e gioverebbe considerare attentamente (in ordine



Digitized by Google

alle condizioni di questa provincia) se non convenga accrescere piuttosto il numero delle lezioni, e diminuire il tempo fissato al corso dell'insegnamento ch'è di quattro anni. L'insegnamento dovrebbe indirizzarsi anzi alla pratica che non alla teorica per rendersi proficuo alle classi agrarie, le quali non hanno molto tempo da sottrarre all'esercizio di un utile lavoro; ed un perfezionamento di metodi e di teoriche sarebbe superfluo laddove tutta l'agricoltura sta ancora ai metodi vecchissimi, ed in paese di piccola coltura.

« Se per tali ragioni il corso obbligatorio venisse ristretto a soli tre anni, potrebbe aggiungersi un corso di perfezionamento, che però non sarebbe obbligatorio; si potrebbe certamente scemare il tempo del corso, se fosse proibita l'ammessione di alunni che non sappiano di abaco e di scrittura; divieto però che non dovrebbe andare in vigore che quando avrà cominciato a portare alcun frutto l'istruzione elementare popolare che si va ordinando nei comuni, che finora ne furono affatto privi. Ma un più pronto rimedio domandano le finanze dell'istituto, le quali, come si è discorso, per istraordinarie cagioni si trovano gravate da debiti, ai quali l'istituto non può provvedere coll'ammortamento. Lo Stato renderebbe vita allo stabilimento se venisse in soccorso di esso, accordandogli per qualche anno un sussidio, col quale man mano venisse estinguendo le contratte obbligazioni. »

## Scuola agraria provinciale di Macerata.

Per deliberazione del Consiglio provinciale di Macerata si è aperta presso l'istituto d'agricoltura e d'industria di quella provincia (1), nel marzo del 1860, una scuola teorico-pratica d'agricoltura, a spese della provincia. Il corso cattedratico di questa scuola si compie in due anni nel modo che segue:

Anno 1°, parte 1ª — Nozioni di storia naturale e geografia fisica in rapporto con l'economia rurale.

(1) Vedi istituto provinciale d'agricoltura e d'industria di Macerata, pag. 706.

Digitized by Google

Anno 1°, parte 2ª — Agricoltura generale.
» parte 3ª — Colture speciali italiane, compresa la selvicoltura.
Anno 2°, parte 1ª — Nozioni di anatomia e fisiologia animale.
» parte 2ª — Allevamento degli animali domestici.
» parte 3ª — Contabilità agraria e governo dell'azienda rurale.

Vi si dettano tre lezioni per settimana intorno alle materie suddette, a cui si aggiungono una volta per settimana esercitazioni pratiche e conferenze sull'uso delle migliori macchine agrarie, e sui metodi razionali di coltivazione; e ciò per ammaestrare, oltre i giovani alunni ordinari e i periti agrimensori (1), anche i contadini adulti ed i fattori di campagna.

Cotesta istruzione non viene soltanto dispensata dal professore ordinario di agricoltura, ma eziandio da diversi soci dell'istituto, con lezioni libere date gratuitamente sulla chimica, sulla meccanica e sulla contabilità applicate all'industria agraria, estendendosi pure sulle condizioni del bestiame di quella provincia e sui mezzi adatti a migliorarlo.

Nel 1861 fu preso in affitto da quell'istituto un fondo rustico dalla Cassa ecclesiastica dello Stato, posto a breve distanza dalla città, nel qual fondo s'intende ordinare un razionale governo rurale per istruzione dei giovani e per modello ai possidenti.

L'ammessione degli alunni ordinari si effettua mediante una matricola d'iscrizione che loro viene rilasciata dal presidente dell'istituto agrario sopra istanza dei medesimi, dai quali altro requisito non si richiede che saper leggere, scrivere e conoscere gli elementi di matematica.

Tra gli alunni agricoltori e i periti agrimensori, il numero degli inscritti alle suddette lezioni si può ritenere per venti all'incirca ogni anno, senza contare gli amatori che intervengono alle conferenze. Dall'attitudine pratica al buon governo delle rustiche aziende, che pare abbiano acquistato alcuni coltivatori intervenuti a quelle lezioni ed esercitazioni, si può bene sperare da siffatta istituzione.

(1) Vedi università di Macerata, pag. 650

Digitized by Google

### Scuola provinciale d'agricoltura in Salerno.

Per determinazione del Consiglio provinciale di Salerno si è quivi istituita nel 1852 una scuola d'agricoltura, e posta nel bilancio della provincia la somma di lire 1,224, da pagarsi alla società economica salernitana pel soldo del professore.

L'orto sperimentale della società economica locale è stato messo a disposizione della scuola medesima, che ha in quello la sua sede. L'insegnamento prescritto è rivolto ad uditori liberi, ed è teorico e pratico, orale e sperimentale. Questa scuola ebbe sempre scarsissimo numero di uditori.

### Scuola d'agricoltura provinciale e comunale in Pinerolo.

Nel mese di agosto del 1858, per deliberazione fatta di consenso tra la provincia di Torino ed il municipio di Pinerolo, si stabilì in quest'ultimo comune una scuola d'agricoltura teorico-pratica. Questa scuola è governata da una Commissione direttrice, di tre componenti eletti dal municipio pinerolese e di tre altri nominati dal Consiglio provinciale, oltre il presidente; essa è spesata con assegni della provincia di Torino e del comune di Pinerolo.

La detta Commissione sorveglia l'andamento della scuola e provvede alle spese in conformità dei sussidi accordati.

La scuola si divide in due corsi: uno regolare tecnico, l'altro suppletivo. Tanto nell'uno, quanto nell'altro si espone una lezione settimanale di due ore.

Il primo è per deliberazione del municipio frequentato d'obbligo dagli alunni del 2° e del 3° anno delle scuole tecniche, i quali alunni vengono pur sottoposti ad esami mensili e finali. Terminato questo corso di due anni, gli alunni che ne sostengono lodevolmente un esame pubblico, riportano un attestato di capacità nell'arte agraria. Il numero degli alunni inscritti nel presente anno è di trentotto.

Il corso suppletivo consiste in lezioni pubbliche che si espongono nei giorni festivi, ed è frequentato da coltivatori, fattori,

Digitized by Google

amatori in numero maggiore o minore secondo le diverse stagioni dell'anno. In media il numero di questi uditori è di 15 a 20.

Oltre le lezioni orali si fanno, nelle stagioni propizie, perlustrazioni agrarie per le campagne del territorio dal professore e dagli alunni ordinari e straordinari, nonchè da moltissimi amatori di cose rurali. Scopo di tali perlustrazioni è di osservare i vantaggi che si ottengono dai metodi razionali di coltivazione, metodi che pur si vanno qua e là applicando appunto a norma dei consigli esposti nelle lezioni orali.

La Commissione direttrice nell'anno scorso ha ordinato, oltre le lezioni e le perlustrazioni, un corso speciale sulla dominante malattia delle viti e sui mezzi di prevenirla e di combatterla. Più di 500 uditori concorsero in media a coteste poche lezioni straordinarie, le quali vennero ancora confortate da esperimenti praticati in vigne appositamente prese in affitto. Il risultato si fu che l'applicazione dello zolfo si fece tosto generale nel territorio, e il raccolto delle uve è stato assai soddisfacente e maggiore che non negli anni addietro, in cui cotale medicazione era generalmente trasandata.

### Scuola tecnica agraria provinciale e comunale di Pavia.

Sul principio del 1862 venne attuata in Pavia una scuola tecnica agraria, retta quasi intieramente colle norme della legge 13 novembre 1859 per gli istituti tecnici, di cui anzi essa formar dee la sezione agronomica.

Escluso con detta legge l'insegnamento delle matematiche applicate dall'università di Pavia, epperciò soppressa la scuola d'agraria per gli ingegneri che vi andava congiunta, il provveditorato rappresentava al Ministero della istruzione pubblica la necessità di fondare nel capoluogo di quella provincia un istituto tecnico, e, fra le sezioni che avrebber dovuto comporlo, designava l'agronomica siccome la più conveniente alle condizioni industriali del luogo ed alla speciale tendenza dei giovani di tutti i ceti verso gli studi agrarii. E siccome ai soppressi studi universitari andava unito un orto agrario, che rimase quindi senza scopo e senza destinazione, si

chiedeva allo stesso Ministero la concessione dell'uso di quell'orto a favore del nuovo insegnamento tecnico-agrario.

Comunicata tale proposta al municipio di Pavia, questo non solo l'accoglieva con tutto il favore, ma divisava di assumerne in proprio la fondazione.

Le spese di fondazione furono valutate a lire 16,000, quelle dell'annuo esercizio a lire 19,000.

Il Consiglio provinciale, richiesto del suo concorso, stanziava per tale istituto la somma annua di lire 10,000.

Il Ministero dell'istruzione pubblica approvava tosto lo stabilimento della domandata sezione, e quindi con nota del 16 novembre 1861 accordava, di consenso col ministro delle finanze, l'uso gratuito al comune di Pavia dell'orto agrario, e dichiarava che, compiuto l'ordinamento della sezione, avrebbe concorso a sostenerne le spese fino ai due quinti della somma occorrente pel personale dirigente ed insegnante.

Il Consiglio comunale di Pavia incaricava la Giunta municipale, sul cadere del novembre 1861, di procedere prontamente alle nomine dei professori: di agronomia, incaricato pure della presidenza interinale dell'istituto; di chimica; di disegno; di storia naturale; di lettere; di geomètria pratica; di fisica.

Sul finire dell'anno 1861 si pubblicava ufficialmente, a cura del provveditorato, l'apertura dell'istituto pel nuovo anno, e sul principio del 1862 venivano attuate le scuole con professori per la più parte titolari. Cotesta istituzione fu accolta con favore e le lezioni furono frequentate da discreto numero di alunni regolarmente inscritti, e da diversi uditori, fra i quali si notarono parecchi studenti ingegneri e misuratori.

### Istituto agrario provinciale e comunale di Villa-Fontana.

Cessata l'ultima epidemia del morbo asiatico nella provincia di Bologna, si trovarono molti fanciulli rimasti senza parenti e senza asilo, ai quali era pur necessario che la pubblica autorità pensasse a procacciare ricovero e vitto. Venne a tal uopo aperto un orfanotrofio nella borgata di Villa-Fontana, frazione del comune di

Digitized by Google

Medicina, provincia bolognese, e vi si raccolsero tosto cinquanta ragazzi tra maschi e femmine.

Per provvedere all'educazione dei ricoverati venne attuato un istituto industriale e agrario.

Al mantenimento dell'orfanotrofio e dell'istituto si provvede coi redditi di una casa e di fondi rustici enfiteutici stati al medesimo concessi, con prestazioni perpetue, con prestazioni temporarie annuali, e con altri proventi diversi, accidentali. I sovventori ordinari sono: la provincia bolognese e il comune di Medicina. Il reddito attuale dell'orfanotrofio, proveniente da coteste diverse fonti, è di lire 15,960 50.

L'amministrazione superiore dello stabilimento era stata affidata ad una Commissione posta sotto la presidenza e tutela del capo della provincia, e composta del capo *pro tempore* del municipio di Medicina, che n'era il vice-presidente, dell'arciprete *pro tempore* della chiesa parrocchiale dello stesso comune, di un rappresentante del consorzio dei partecipanti di Medicina, e di un altro di Villa-Fontana, nonchè da un membro della società agraria di Bologna. I primi in qualità di fondatori e sovventori, l'ultimo come consigliere.

Cessato il Governo pontificio venne modificata la Commissione suddetta, e nell'agosto del 1859 la Giunta locale di Governo diede la direzione dell'istituto al capo del municipio di Medicina, e la presidenza della Commissione ad un consigliere di Governo.

Il numero complessivo dei ragazzi maschi e femmine raccolti in cotesto istituto, ammonta oggidì a quarantasei. Agli alunni maschi s'insegna a leggere, a scrivere, l'aritmetica, il sistema metrico decimale, si espone un corso di agricoltura in forma dialogica, e qualche lezione di fisica meteorica e di bassa veterinaria, e si danno alcune regole sull'uso delle trombe da incendi. L'educazione delle ragazze è affidata alle Suore di carità, le quali insegnano loro a leggere, a scrivere, a conteggiare, le ammaestrano nei lavori donneschi, nelle opere di cucina e di bucato.

L'istruzione agraria è in quest'istituto oggetto affatto secondario, e poco significanti sono stati fino ad ora i frutti che riguardo a tale materia si sono ottenuti; tuttavia non si può disco-

noscere che quest'istituzione potrebbe riuscire atta a formare buoni coloni o coltivatori esperti in qualche lavoro speciale.

### Scuola d'agricoltura provinciale e comunale di Cosenza.

Nell'anno 1858 è stato istituito in Cosenza un liceo provinciale, e nominato un professore per le discipline naturali. Il comune di Cosenza, credendo che negli uffizi del professore di scienze naturali fosse compreso l'insegnamento agrario, soppresse la scuola comunale d'agricoltura, fondata alcuni anni avanti. Questa scuola però, benchè inaugurata con molto plauso e soddisfazione dei Cosentini, non aveva potuto mai avere concorso di uditori, nè un solo alunno a cui fosse piaciuto porre animo di proposito allo studio dell'agricoltura.

Il municipio di Cosenza nell'ordinamento delle scuole tecniche ha recentemente disposto di introdurre insegnamenti che più efficacemente diffondano l'istruzione agraria.

### Scuola agraria civica di Novara.

La scuola agraria del collegio nazionale di Novara venne per l'anno scolastico 1860-61 trasferita nel civico istituto tecnico di cotesta città; quella scuola consta di una cattedra d'agronomia, e di altre di economia rurale e di agrimensura. Essa è frequentata da 10 a 15 alunni.

### Cattedra d'economia rurale del municipio di Foggia.

Nel 1819 venne fondata nella città di Foggia una cattedra di economia rurale, mantenuta a spese del municipio, il quale ha assegnato nel suo bilancio la somma di lire 765 per lo stipendio del professore.

Questa cattedra era stata in principio affidata all'esimio agronomo Rosati, che vi dettò per alcuni anni utili ed applaudite lezioni; ma dopo la morte di lui essa fu abbandonata e sospesa. Nel 1859 si nominò, per concorso, un nuovo professore, il quale ripigliò il

Digitized by Google

corso delle lezioni orali pubbliche, e vi accoppiò l'insegnamento pratico, conducendo gli alunni nell'orto della società economica provinciale, per addestrarli nella conoscenza pratica delle cose agrarie e rendere l'istruzione più variata ed utile. Tuttavia il numero degli scuolari fu sempre scarso, sebbene pel metodo usato dal professore di dettare, come appendice al corso agrario, alcune lezioni di botanica applicata, intervengano a quella scuola, insieme agli uditori, gli studenti di farmacia.

### Scuola agraria comunale di Caluso.

Nel 1858 il municipio di Caluso, provincia di Torino, deliberò di istituire una scuola teorico-pratica d'agricoltura per migliorare le coltivazioni proprie di quel comune, e segnatamente quelle del gelso e della vite, importanti fonti di ricchezza territoriale.

Al cominciare dell'anno 1859 quella scuola venne aperta con due lezioni per settimana. Il concorso degli uditori, i quali si componevano di tutte le classi di cittadini, vi fu ognora numerosissimo. La scuola si dovette chiudere prima del finire del marzo successivo, perchè i casamenti ad essa destinati furono occupati dalle regie truppe al tempo della minacciata invasione austriaca, e fino al dì d'oggi non venne riaperta; però il municipio di Caluso espresse più volte il voto di ripigliare quell'insegnamento.

Il vivo interessamento e la costante attenzione che si notarono sempre nel numeroso uditorio di quel comune di campagna, mentre dimostrano il desiderio che si aveva d'istruzione agraria, fanno pure fede dell'utilità che si può trarre da libere lezioni serali sopra argomenti di speciale applicazione nelle condizioni del luogo ove si dettano.

### Scuola agraria comunale di Catanzaro.

Una scuola d'agricoltura era stata istituita dal municipio di Catanzaro, ed aggregata alle scuole universitarie dell'antico liceo di quella città; ma sciolto l'antico liceo e fondato in surrogazione di esso un ginnasio con insegnamento liceale, non essendo in questo contemplata l'istruzione agraria, quella scuola rimase chiusa.

---

# SCUOLE AGRARIE PRIVATE

Chiamiamo scuole agrarie private quelle che furono istituite e sono governate direttamente da corporazioni speciali, come accademie, società, confraternite religiose, o da individui, avvertendo però che parecchie di coteste corporazioni fondatrici di istituti agrari, sono poi esse medesime sostenute in tutto o in parte a spese del Governo o delle rispettive provincie, oppure ne ricevono sussidi per l'oggetto speciale dell'insegnamento che intrapresero. Esse comprendono: sei colonie agricole, l'istituto agrario di Corte del Palasio, la scuola d'orticoltura e d'arboricoltura dell'accademia agraria di Torino, le scuole delle accademie agrarie di Pesaro e di Camerino, quella d'agricoltura della società di Iesi, quella dell'orfanotrofio di Giovinazzo, quella pel materiale di fognatura di Moncucco, l'istituto agrario Castelnuovo presso Palermo, la scuola agraria dell'istituto Leardi in Casal-Monferrato, quella dell'orfanotrofio di Catanzaro, l'istituto agrario Cattani-Cavalcanti presso Firenze, le scuole agrarie di Reggio (Calabria) e di Benevento.

## Colonie agricole.

Le colonie agricole di cui qui imprendiamo a discorrere s'informarono in genere ai principii ed alle norme di quei molti istituti che sotto nome di *Scuole di riforma* o *Colonie agrarie* si trovano in Germania, in Isvizzera, nei Paesi Bassi, in Francia, in Inghilterra e nel Belgio, scopo delle quali è di ricoverare giovanetti indigenti, mendicanti, vagabondi, orfani, trovatelli, traviati o colpiti da disposizioni di polizia, educarli nella morale, nei doveri di

Digitized by Google

cittadino e nell'agricoltura. L'utilità di siffatte istituzioni si può ritenere per dimostrata dal continuo accrescersi del loro numero presso tutte le civili nazioni. Esse presentano dappertutto tipi di variatissime forme, che offrono soggetti preziosi di osservazioni e di studi.

Prima a fondarsi appo noi fu la colonia agricola di Moncucco, la quale venne aperta nel 1853. Dopo l'annessione delle provincie meridionali e centrali, i monaci benedettini che quivi possedevano molte ed estese tenute rurali, considerando che il loro primitivo istituto era appunto quello di coltivare le arti rustiche, ed avendo osservati i buoni risultamenti che si ottenevano dalla colonia di Moncucco, sull'esempio e sull'ordinamento di questa vollero fondarne altre presso i loro monasteri, e determinarono, nel 1861, di aprire quella di Assisi, di Perugia, di Farfa, di Montecassino e di Palermo.

*Colonia agricola di Moncucco.*

Una società di beneficenza si è da più di quindici anni costituita in Torino coll'intento di procacciare ricovero, vitto ed educazione morale e professionale ai fanciulli poveri ed abbandonati. Essa vi fondava tosto il collegio degli artigianelli, in cui si ammaestrano i ricoverati in varie arti e mestieri urbani; e quindi, considerando i bisogni dei fanciulli abbandonati nelle campagne, avvisava all'istituzione di altro collegio che alla loro educazione rurale più particolarmente provvedesse.

Nel 1852 uno dei benefattori della società, di cui non si conosce il nome, faceva dono di lire 52 mila per l'acquisto di un podere che al divisato scopo veniva giudicato sufficiente e adatto.

Codesto podere è situato sugli ameni colli che corrono da Soperga ad Asti, nel circondario di questa città, territorio di Moncucco, perfettamente appartato nella campagna, e distante da sette ad otto chilometri dalla città di Chieri. La sua estensione è di circa cinquanta ettari, con disposizione di suolo più e meno dolcemente declive, con terreno suscettibile di ogni coltura.

Il 20 novembre 1853, fu aperto in quel podere il nuovo collegio rurale, che prese nome di *Colonia agricola di Moncucco*, e ricoverò tosto ventiquattro alunni sotto la direzione del sacerdote

Digitized by Google

Don Giovanni Cocchi, che fu lo spirito iniziatore dell'istituzione e ne è ognora l'anima ed il principale sostegno.

Gli alunni vengono istruiti nella morale, nella religione, nel leggere, nello scrivere, nel conteggiare, e sono impiegati come operai nei lavori di campagna, e nell'eseguimento di tutti i miglioramenti agrari che si vanno introducendo nella coltivazione del podere; l'istruzione agraria vi è dunque affatto pratica.

Nel corso del decennio di sua vita, la colonia operò molti ed importanti miglioramenti nel suo podere: eseguì spianamenti, piantagioni di vigne, d'alberi da frutta e di gelsi, formò praterie naturali e artificiali, allevò boschi, dissodò terreni incolti, introdusse razionali avvicendamenti e migliorò i campi aratorii. A buona parte del podere venne applicata la fognatura tubulare, il rimanente dovrà pure essere fognato per intiero, ma successivamente e poco per volta. E tutto ciò si compiè coll'opera degli alunni, a loro istruzione ed a vantaggio grandissimo della rendita del podere.

I vecchi caseggiati insufficienti e disadatti, furono sostituiti da altri intieramente nuovi, ampi e ben disposti per uso del collegio e del servizio rustico; nelle quali costruzioni si spesero più di 40 mila lire. Il collegio è attualmente capace di 100 alunni.

Gli animali del podere sono ora fra i migliori che si conoscano in quelle contrade; gli strumenti, gli arnesi, le macchine per la coltivazione sono i più perfetti che si adoperino appo noi. Il valore di cotesto capitale mobile ammontava nell'ultimo inventario (1861) a più di 12 mila lire.

La famiglia attuale della colonia si compone di:

| | | Stipendio oltre l'alloggio e il vitto |
|---|---|---|
| | 1 Rettore . . . . | L. 000 |
| | 1 Vice-rettore . . . | » 000 |
| | 1 Istitutore . . . . | » 300 |
| | 1 Capo-cultore . . . | » 220 |
| | 1 Bovaro . . . . . | » 150 |
| | 1 Carrettiere . . . | » 100 |
| | 3 Capi-famiglia . . | » 300 |
| | 1 Falegname . . . | » 200 |
| | 4 Donne per cucire e per bucato . . | » 300 |
| | 67 Alunni . . . . . | » 000 |
| Totale individui | 81 | Totale L. 1570 |

Digitized by Google

A tutte le spese suddette ha sovvenuto e sovviene la carità privata, fatta a mani del rettore sopralodato, da benefattori il più sovente ignoti. Però nei primi anni di sua fondazione, la colonia ebbe dal Governo un mutuo di lire 19 mila, estinguibile mediante la ritenzione di dieci centesimi sulla pensione quotidiana di centesimi 80 per testa, che il ministero dell'interno paga alla colonia stessa pel mantenimento e l'educazione dei giovanetti, colpiti dall'articolo 86 della vigente legge di pubblica sicurezza, trattenuti presso la colonia.

Nel 1860 il nuovo Ministero d'agricoltura, industria e commercio, rivolse la sua attenzione alla benefica istituzione di Moncucco, e volle tosto incoraggiarla col farle dono di alcune macchine agrarie e col concederle un piccolo sussidio pecuniario ch'ella aveva domandato.

E nel 1861 lo stesso Ministero accordava altri sussidi per l'istituzione presso la colonia medesima di una scuola pratica dell'arte del fornaciaio, specialmente per la confezione e cottura delle cannelle da fognatura (1), alla quale scuola non tarderà ad aggiungersene un'altra per la vinificazione e la coltivazione della vite, degli ortaggi, degli alberi da frutta.

*Colonia agricola di San Pietro in Assisi.*

Nel 1861 i monaci Benedettini della parrocchia di San Pietro in Assisi fondarono ne' loro possedimenti una colonia in cui si trovarono raccolti al dì dell'apertura quindici alunni.

*Colonia agricola di San Pietro in Perugia.*

Nell'anno medesimo gli stessi monaci aprirono altra colonia nel loro monastero di San Pietro in Perugia, con diciotto alunni.

*Colonia agricola di Farfa.*

Una terza colonia venne sullo scorcio dell'anno suddetto, per opera degli stessi monaci, aperta nell'abbadia di Farfa, ricoverandovi quindici alunni.

(1) Vedi scuola pel materiale di fognatura, pag. 683.

*Colonia agricola di Montecassino.*

Presso codesta famosa abbadia di Montecassino si è pure divisato dai medesimi monaci di fondare una colonia sulle norme delle precedenti.

*Colonia agricola di Palermo.*

E i Benedettini di Palermo deliberarono di aprire prossimamente una colonia nel loro monastero, per accogliervi quaranta alunni.

Dai buoni frutti ottenuti dalla colonia di Moncucco si può ripromettere felice riuscita per le altre colonie che a quella si conformarono, e sperare che colonie novelle saranno ancora per crearsi in altre parti del regno. Tali istituzioni, alla cui fondazione, avuto riguardo al loro scopo principale, non ispetta a questo Ministero il provvedere direttamente, potranno al medesimo riuscire opportune per istituirvi quegli insegnamenti agrari, i quali, accomodati alle condizioni degli alunni e dei diversi luoghi, contribuiranno efficacemente a diffondere nella classe dei contadini notizie accurate circa il mestiere dell'agricoltura, a distruggere i pregiudizi, ed agevolare l'applicazione dei migliori sistemi di coltivazione e dei nuovi ritrovati.

**Istituto agrario di Corte del Palasio.**

Tra la sinistra sponda dell'Adda e la strada nazionale che corre da Lodi a Crema è un vasto tenimento detto di Corte del Palasio, il quale, con una superficie di circa millecinquecento ettari, si estende sul territorio di parecchi comuni del circondario di Lodi. Per la varietà delle terre e pei diversi accidenti della configurazione del suolo, cotesto latifondo è attissimo a tutte le colture tanto irrigue quanto asciutte che si praticano nella Lombardia intiera. Cotali terre nella massima parte son prati ed aratorii irrigui, una piccola porzione è aratorio asciutto, un settimo circa è bosco ceduo e d'alto fusto. La coltivazione però di quel podere

Digitized by Google

era stata per lo passato condotta secondo le più volgari consuetudini, e non aveva procacciato veruno di quei benefizi che dalle condizioni di quelle terre dovevano aspettarsi, quando esse fossero state governate con razionali metodi e sufficienti capitali.

Alcuni agricoltori della Lombardia, considerando le condizioni dell'agricoltura delle loro contrade, e convinti che la produzione rurale avrebbe ivi potuto aumentare d'assai, quando l'istruzione agraria vi fosse maggiormente promossa e diffusa, fin dal 1844 rivolsero la loro attenzione sul podere di Corte del Palasio, e fermarono il pensiero di costituire una società per acquistarlo e sottoporlo a razionale coltura che potesse servir d'esempio ai coltivatori lombardi, giudicando quel podere acconcio alla applicazione dei più importanti miglioramenti fondiari non che dei più razionali sistemi di governo rurale, e tale da potere ad un tempo prestarsi alle dimostrazioni di un regolare insegnamento agrario.

Pei rivolgimenti politici del 1848, e per altre cagioni che è inutile qui ricordare, il disegno di quei promotori non ha potuto sì tosto attuarsi; ma perseverando essi nel proposito di tale intrapresa, riuscirono alla fine a raccogliere un numero sufficiente di adesioni per formare una società anonima, la quale, sotto il titolo di *Associazione agricola lombarda di Corte del Palasio*, ottenne l'approvazione del Governo austriaco con decreto ministeriale 22 agosto 1858. Nel giorno 30 settembre successivo, raccolta in assemblea generale, la società dichiaravasi costituita, e, acquistato il latifondo sopradescritto, il 10 novembre dell'anno stesso vi entrava in possesso.

Duplice è lo scopo della società: industriale e didattico: coltivare da un lato e migliorare il fondo a benefizio dei soci, provvedere dall'altro all'istruzione agraria coll'esempio delle operazioni rustiche razionali, e sopratutto colla fondazione d'un istituto d'insegnamento agronomico sul latifondo medesimo.

Il capitale della società venne determinato dal rispettivo statuto (1) in lire 2,765,440, diviso in 3,200 azioni di lire 864, 20 l'una; e la società rimase regolarmente costituita tostochè nel 1858 raggiunse le prime 2500 azioni (articolo 107 dello Statuto).

(1) Vedi *Allegato* n° 127.

Digitized by Google

Gli azionisti sono oltre a 600, fra essi molti comuni, corpi morali ed il Governo stesso, al quale, per effetto dell'articolo 31 della convenzione 9 settembre 1860 stipulata dalla Commissione internazionale incaricata del riparto del Monte Lombardo-veneto, venne trasferita la proprietà di numero 470 azioni già sottoscritte dal Governo austriaco. Ma dopo che venne raggiunta la costituzione sociale, niun'altra azione si potè più collocare; anzi alcune circostanze accidentalmente insorte cagionarono ancora la perdita di 123 azioni di quelle già ottenute; talchè le azioni rimangono al presente al numero di 2,377, epperciò il fondo sociale effettivo si limita a lire 2,054,203 40.

L'azione frutta (articolo 16 dello Statuto) a favore dell'azionista il 4 per cento d'interesse sui versamenti effettuati, dei quali attualmente si conseguirono i quattro quinti.

L'impiego del capitale sociale, secondo il bilancio preventivo dell'amministrazione, è destinato:

| | |
|---|---|
| 1° All'acquisto del latifondo di Corte del Palasio, per . . . . . | L. 1,850,000 |
| 2° All'acquisto delle scorte occorrenti, per . . . . | » 500,000 |
| 3° A miglioramenti fondiari, per . . . . . | » 400,000 |
| 4° A sussidio per un istituto d'insegnamento agrario teorico-pratico, per . . . . . | » 200,000 |
| 5° A supplire nel primo decennio d'esercizio alla differenza fra la rendita netta effettiva e l'interesse (4 per cento) che si paga agli azionisti . . . . . | » 150,000 |
| Totale . | L. 3,100,000 |

Alla differenza di lire 1,069,130, risultante tra il fondo sociale effettivamente posseduto di lire 2,030,870, e questa somma di prevenzione di lire 3,100,000, intende la società di sopperire per mezzo di mutui con ipoteca sul latifondo acquistato, il quale, essa stima, potrà fra dieci o dodici anni raggiungere un valore di oltre a tre milioni, senza contare il valore delle scorte.

Per conseguire il primo scopo propostosi, l'industriale cioè od economico, la società ha stabilito doversi condurre la coltivazione del latifondo colla mira esclusiva del tornaconto sociale, epperciò non sottoporsi mai a verun rischio per esperimenti od operazioni d'incerto risultamento economico; ma nulla tralasciare d'altra parte

Digitized by Google

nell'attuazione di quei miglioramenti fondiari e nell'applicazione di quelle pratiche rurali, che già sanzionate dall'esperienza in Lombardia, possono crescere i proventi, e, perfezionate in ciò che economicamente convenga, tornar vantaggiose ad un tempo, come esempi degni d'imitazione.

La tenuità dell'interesse stabilito per le azioni, è ritenuta dalla società per sufficiente mallevadorìa della riuscita economica de'suoi disegni.

Per raggiungere il secondo scopo, ossia il didattico, la società si vale di un istituto d'insegnamento agrario con convitto, fondato sul latifondo di Corte del Palasio. A favore di quest'istituto essa aveva assegnato l'uso gratuito di un convento posto nel comune di Cerreto, e si era impegnata ad anticipargli in conto corrente la somma di lire 200,000 al 4 per cento, rimborsabile alla società appena il permettesse lo stato economico dell'istituto medesimo (articolo 87 dello Statuto). Ma tosto si riconobbe che il convento di Cerreto non tornava adatto; quindi la società divisò erigere, colla somma anticipata a favore dell'istituto, altro caseggiato in sito più acconcio e più salubre, e nel 1861 ne veniva costrutta una porzione capace di 50 alunni e provveduta dell'opportuno ammobiliamento. Tale caseggiato dovrà estendersi indefinitamente secondo il bisogno.

A termini pertanto delle disposizioni costitutive dell'associazione, l'istituto didattico dovrà mantenersi da sè stesso: vale a dire, che alle provvisioni del personale, all'acquisto e mantenimento del materiale ed a tutte le altre spese occorrenti per l'insegnamento agrario, dovranno sovvenire gli introiti delle pensioni degli alunni. Ora coteste spese, si presume, non potranno rimanere al dissotto di lire 30,000 annue; eppertanto, essendo le pensioni fissate a lire 720 per testa, ed occorrendo per ogni alunno almeno lire 540 di spesa nel convitto, sarà necessaria la presenza di numero 167 alunni paganti per bilanciare il passivo.

La società ritiene probabile che fra otto o dieci anni il detto numero di alunni sarà compiuto; ma frattanto essa invoca il soccorso delle provincie e dei comuni che vi hanno interesse, e specialmente del Governo, affinchè, o collo stabilire a loro spese posti per alunni, o con sussidi diretti, soccorrano alla prevista deficienza.



Digitized by Google

Nel caso che venissero meno all'istituto didattico i necessari soccorsi, e che non potesse per conseguenza tenersi in vita, la società limiterebbe l'opera sua a coltivare e migliorare il latifondo col solo scopo economico. Ed anche entro cotesti confini essa crede tuttavia poter giovare all'agricoltura lombarda introducendo nelle opere di coltivazione e di migliorie fondiarie i metodi più efficaci e più adatti alle condizioni locali, e facendo servire la loro applicazione di esempio e di scuola a tutti i coltivatori che versano in circostanze analoghe.

Secondo il programma dell'associazione, l'istruzione deve essere impartita nell'istituto da nove docenti (1), e l'insegnamento corredato da laboratorio chimico, gabinetto di fisica e di storia naturale, museo geoponico, biblioteca agraria, e perfezionato con perlustrazioni agrarie, botaniche, mineralogiche.

Il corso degli studi è di tre anni; gli alunni vi entrano dopo il corso ginnasiale e tecnico inferiore, e, superati gli esami, domanda ora la società, ch'essi possano ottenere un attestato per l'esercizio della lor professione, parificandoli agli alunni degli istituti tecnici superiori governativi.

Per uso dell'insegnamento e per esercitazione pratica degli alunni, la società assegnò all'istituto una congrua porzione di terra, e ne commise il governo alla direzione delle scuole. Le innovazioni inoltre che si dovranno compiere nella maggior porzione del latifondo, dovendo eseguirsi sotto gli occhi degli alunni e degli insegnanti dell'istituto, serviranno loro di continua istruzione pratica. D'altra parte la società nella coltivazione del latifondo prenderà ancora consiglio e norma dagl'insegnamenti e dagli esperimenti che si faranno per l'applicazione dei nuovi metodi e trovati; ma osserverà in quest'applicazione la massima moderazione, affinchè gl'interessi sociali non patiscano detrimento, e non vengano in discredito le teoriche agrarie per operazioni imprudenti o soverchiamente arrischiate.

L'istituto agrario ed il convitto si aprirono il giorno 11 novembre 1861 con numero 20 alunni interni e 2 esterni. Attualmente attendono all'insegnamento: un professore di agronomia,

(1) Vedi *Allegato* n° 128.

Digitized by Google

che è anche ispettore delle scuole; un professore di matematica, che sorveglia per ora anche la parte disciplinare interna; un professore di fisica e chimica; un maestro di disegno e di lingua francese; oltre al personale della contabilità, che per ora è lo stesso che è addetto alla direzione delle coltivazioni.

La durata della società è fissata a 20 anni, ma può prolungarsi fino a 30 anni. Essa ha sede in Milano, ed è rappresentata, delibera ed opera:

1° Col mezzo dell'assemblea generale degli azionisti, che si convoca ordinariamente due volte all'anno;

2° Per mezzo di un Consiglio permanente d'ispezione, che esercita l'ufficio di riscontro in tutta l'azienda in genere, delibera in casi speciali, ed ha l'iniziativa delle proposte per la maggior prosperità dell'istituzione;

3° Per mezzo di un amministratore che ha la legale rappresentanza nei rapporti coi terzi, tiene in ordine tutta la contabilità, forma il bilancio annuale, sussidia il Consiglio nei suoi uffici e propone i provvedimenti che reputa vantaggiosi all'azienda sociale;

4° Col mezzo di un direttore dell'azienda rurale e delle coltivazioni.

È questa adunque una privata intrapresa industriale-agraria, promossa e condotta più dall'amor di progresso che dal desiderio di lucro. È suo intento elevare al più alto grado di produzione un latifondo per lo innanzi abbandonato all'andazzo delle più volgari consuetudini locali di governo agrario, e far servire ad un tempo le opere di miglioramento all'istruzione generale di quelle regioni coll'esempio, ed alla professionale per mezzo dell'istituto didattico.

### Scuola pratica d'orticoltura e d'arboricoltura della reale accademia d'agricoltura di Torino.

Coll'intento di diffondere nel nostro paese i più razionali sistemi di coltivazione degli alberi da frutta e propagare insieme le migliori varietà dei medesimi, e promuovere così l'avanzamento di una importantissima nostra produzione rurale, la reale accademia di agricoltura di Torino ha determinato, sullo scorcio del

1856, di istituire nel suo orto sperimentale agrario, posto nel perimetro della cinta daziaria di Torino, una scuola pratica d'arboricoltura.

Alla direzione di cotesta scuola venne chiamato un abile coltivatore, e gli si concesse in uso un ettaro circa dell'orto agrario, a condizione ch'egli vi raccogliesse e coltivasse coi più perfetti sistemi le migliori varietà di alberi da frutta suscettibili di prodotti appo noi, e desse nel tempo più opportuno dell'anno pubbliche lezioni d'arboricoltura pratica.

La porzione d'orto destinata a tale scopo venne cinta da muro, i lavori del suolo tosto intrapresi, e le piantagioni in breve tempo eseguite. Ora quell'appezzamento di terra si trova fornito di più che milleducento varietà delle migliori frutta mangereccie, ottimamente disposte, e coltivate coi più recenti e perfezionati metodi dell'arte. Le lezioni, o meglio le esercitazioni pratiche d'arboricoltura ebbero principio nella primavera del 1857, ed hanno luogo in due stagioni dell'anno: nel tempo del taglio a secco, e nel tempo del taglio a verde, tanto pei frutti a nocciolo, quanto per quelli a follicoli. Esse furono seguite da sempre crescente numero di uditori.

I risultati ottenuti dal primo tentativo di cotesto speciale insegnamento agrario fecero aperta l'opportunità e l'utilità di tale scuola; ma l'accademia non tardò a riconoscere che quella maniera d'insegnamento libero ed interrotto non poteva bastare compiutamente allo scopo che si era prefisso.

Onde, per conseguire meglio l'intento suo, l'accademia ravvisò necessario che l'insegnamento fosse specialmente rivolto a giovani contadini operai, i quali stessero presenti a tutte le operazioni di coltura che si praticano nei diversi stadii della vegetazione, e che anzi le eseguissero essi medesimi. Essa pertanto, nelle tornate accademiche del 1861, determinò: di aprire presso la scuola d'arboricoltura un alunnato di giovani giardinieri; di concedere, per uso della scuola medesima, anche la porzione dell'orto che aveva serbata a' suoi esperimenti; di accordarle nuovi casamenti e nuove terre se era d'uopo; di ordinare un corso regolare e compiuto di arboricoltura teorico-pratica; e dispose infine di estendere l'insegnamento eziandio all'orticoltura, siccome quella che abbisogna appo

Digitized by Google

noi non meno dell'altra d'essere incoraggiata e migliorata. Essa intende di cominciare coll'insegnamento pratico, ed aggiungervi poco per volta quell'istruzione teorica che man mano si mostrerà opportuna.

I primi lineamenti di cotale progetto furono dall'accademia approvati nelle sopradette tornate, e quindi presentate a questo Ministero domandando il suo concorso nelle spese.

Il Ministero, ravvisando una tale istituzione opportuna ed utile, con decreto 11 novembre 1861 concedeva alla regia accademia d'agricoltura di Torino un nuovo assegnamento di L. 4,000 (1) per la fondazione della progettata scuola d'arboricoltura e d'orticoltura. E l'accademia, date le opportune disposizioni per la definitiva compilazione del regolamento, attende ora a compiere i relativi uffici per l'apertura dell'alunnato e del corso d'insegnamento pel principio del prossimo anno accademico.

### Scuola dell'accademia agricola di Pesaro.

Esiste in Pesaro una scuola d'agricoltura fondata dall'accademia agraria di quella provincia nel 1829. Il primo corso che vi si è aperto consisteva in alcune lezioni di botanica e di chimica applicate all'agricoltura, esposte gratuitamente da un professore straordinario per due anni consecutivi.

Avendo in seguito i fondatori dell'accademia preso parte alle vicende politiche del 1831, il Governo chiuse la scuola e sciolse l'accademia. Nel 1842, mercè le cure di alcuni amatori del progresso agrario, il decreto di soppressione venne temperato; fu riaperta la scuola, e venne chiamato a darvi lezioni di agricoltura un professore regolarmente retribiuto.

Alle spese occorrenti per questa istituzione provvedevano l'accademia con l'assegno di lire 1,000 concedutele dal comune di Pesaro, e la casa di Leutemberg col mettere a disposizione del professore, come podere-modello, uno dei predii appartenenti alle vaste tenute che quella casa possedeva nel territorio pesarese.

(1) Vedi reale accademia d'agricoltura di Torino a pag. 702.

Oggi ancora si sente il benefizio di quelle lezioni, poichè i migliori agenti di campagna e i periti agrimensori più riputati di quella provincia sono fra quelli che le udirono.

Ma avendo la casa di Leutemberg venduto nel 1846 i suoi possessi nelle Marche, l'accademia venne all'improvviso privata del valido sussidio, e fu costretta di chiudere di nuovo la scuola, la quale però fu riaperta un anno dopo, essendosi la provincia obbligata a corrispondere all'accademia lire 1656 all'anno. Il primo professore nominato dopo questa disposizione della provincia tenne la cattedra fino al 1856, quindi, data la sua rinuncia, venne tosto surrogato da un altro, che è quello il quale tuttora la regge. Cotesta scuola pare che riesca di soddisfazione al paese che la possiede.

Secondo il regolamento dell'accademia, il corso è triennale, e comprende tutte le parti dell'economia rurale.

Nel primo corso vi s'insegnano i principii dell'agronomia e delle scienze pure su cui riposa.

Nel secondo si tratta delle piante domestiche, erbacee e legnose.

Nel terzo si espongono i principii di zoologia, di sericoltura, della contabilità agraria, e finalmente delle arti che fanno subire una prima trasformazione ai prodotti rurali, in quanto possono associarsi all'industria agraria propriamente detta.

A questa scuola si ammettono alunni regolari e liberi uditori. I primi debbono, per l'ammessione, aver compiuto il corso di grammatica italiana e di aritmetica fino alle proporzioni. Alla fine del triennio, se essi sostengono con buon esito un esame orale ed in iscritto, ricevono un diploma di agricoltore, e i più abili vengono premiati.

Il numero medio degli scolari regolari è dai 6 agli 8 ogni anno.

Gli uditori debbono ottenere un permesso dal professore per poter frequentare le lezioni.

Dal programma che si allega (1) rilevasi l'insegnamento impartito nell'anno corrente.

La scuola ha ora un podere sperimentale di 27 ettari di superficie, ed il libero uso di un giardino spettante al comune, e posto nell'interno della città.

(1) Vedi *Allegato* n° 129.

Digitized by Google

Il giardino venne riordinato, le piante si classificarono metodicamente; s'introdussero oltre a 500 specie nuove, fra le quali alcune molto pregevoli sotto l'aspetto scientifico, e finalmente si piantarono vivai di piante arboree d'ornamento e di grande coltura per introdurre questo ramo di commercio nella provincia.

Il professore ha principiato a sue spese un osservatorio meteorologico per istudiare l'ordinario andamento delle vicende atmosferiche in ordine all'agricoltura. Questo stabilimento fu eretto ed è mantenuto sinora a spese private del professore.

La scuola possiede altresì un gabinetto di mineralogia e geologia agraria, ed una collezione completa delle roccie della provincia, un erbario delle specie che vi crescono spontanee o di quelle che vi sono coltivate, ed una collezione completa di tutti i prodotti agrari e forestali che si trovavano in mostra all'esposizione di Firenze, insieme a molte notizie statistiche che il professore ha pazientemente raccolte dai diversi espositori. Le varietà più importanti di cotesta collezione per le piante estive vennero in questo anno coltivate contemporaneamente nel podere della scuola, e nel prossimo anno si praticherà la stessa coltivazione per i cereali da inverno. Tali esperienze di cui si tien conto secondo i metodi più accertati della scienza e della pratica, potranno avere una grande importanza quando saranno pubblicate comparativamente alle notizie statistiche che si raccoglieranno.

Nel podere della scuola si coltivano altresì tutte le più pregevoli varietà di piante da frutta, ottenute in Italia, non meno che gli ortaggi più ricercati per bontà e volume. Nell'anno corrente si distribuirono gratuitamente marze da innesto e semi di diverse varietà ai possidenti della provincia che ne fecero ricerca. Così nel volgere di pochi anni questa parte importante della produzione agraria si può sperare che venga notevolmente migliorata.

Nel podere dell'accademia evvi un esteso fabbricato che con poca spesa potrebbe ridursi ad alloggiare sei od otto fanciulli, i quali sotto la direzione immediata del custode del fondo e l'alta direzione del professore potrebbero essere istruiti nella pratica delle cose campestri.

## Scuola agraria dell'accademia di Camerino.

Una scuola teorico-pratica di agricoltura venne aperta nell'anno scolastico 1859-60 presso l'accademia agraria di Camerino (1), la quale, coll'intento di rendere l'insegnamento profittevole all'industria rurale di quelle contrade, determinò di fare acquisto di conveniente podere rustico, unirlo alla scuola, e farlo governare coi più razionali sistemi, sotto la sua sorveglianza, per servire di compimento alle lezioni orali e teoriche che si debbono dettare dalla cattedra.

Tale scuola è stata nello scorso anno scolastico frequentata da circa diciotto alunni, dodici dei quali inscritti e regolari, sei uditori. Gli alunni regolari appartengono agli studenti agrimensori della università libera di Camerino (2), pei quali l'istruzione agraria è resa obbligatoria. Il corso è diviso in due anni: nel primo s'insegna l'agricoltura teorica, nel secondo la pratica, con cinque lezioni per ogni settimana dell'anno accademico.

Oltre le lezioni orali si fanno per ora perlustrazioni in diversi luoghi per maggior istruzione degli alunni e per diffondere nelle campagne opportuni avvertimenti sulle pratiche da seguirsi nelle varie coltivazioni.

## Scuola d'agricoltura della società agraria di Iesi.

Una scuola d'agricoltura teorico-pratica venne istituita dalla società agraria Iesina (3), la quale aveva domandato ed ottenuto a tale scopo alcuni sussidi dalla rispettiva provincia e dal comune di Iesi. Questa scuola mentre è rivolta a promuovere l'arte dell'agricoltura, ha pure in mira di istruire nel mestiere del contadino alcuni giovanetti abbandonati per toglierli dall'ozio e ren-

(1) Vedi accademia agraria di Camerino a pag. 705.
(2) Vedi università di Camerino a pag. 651.
(3) Vedi società agraria di Iesi, pag. 709.

Digitized by Google

derli utili al paese. Il corso di studi in essa professati vien diviso in tre anni: il primo anno è destinato alle scienze preparatorie, vale a dire alla fisica, chimica, e storia naturale; il secondo ed il terzo poi allo studio dell'agricoltura generale e speciale, e della pastorizia (1).

Le lezioni si dettano in tutti i giorni della settimana, e durante il biennio destinato al puro insegnamento agrario, si dividono in teoriche e pratiche: le prime si espongono nel locale addetto alle pubbliche scuole; le seconde, per il passato si davano in un podere che l'amministrazione della casa ducale di Leutemberg aveva ceduto alla società agraria Iesina, presentemente si fanno con perlustrazioni ed ispezioni agrarie, che i professori durante l'anno scolastico eseguono in compagnia dei loro scolari.

I giovani che si ammettono alla scuola si distinguono in due classi, cioè in *alunni* ed in *apprendisti*. Per essere ammesso nella classe degli alunni, fa d'uopo aver superato il primo anno del corso filosofico; i giovani che vi aspirano appartengono ordinariamente al ceto dei possidenti e degli agenti di campagna, e sono quelli che desiderano apprendere, insieme alla pratica, tanta arte da poter ben dirigere ed amministrare le loro possidenze, e per essere riconosciuti idonei come periti di campagna e come fattori. Negli apprendisti sono ammessi i figli dei coloni e tutti quei giovani che sanno leggere e scrivere.

Finchè si ebbe il podere sperimentale, queste due classi non mancarono mai, perduto il podere, rimase solo quella degli alunni.

Il professore non solo fa scuola, ma interviene anche alle conferenze settimanali, che in inverno si tengono sotto la sua presidenza nelle sale della società agraria; queste conferenze, composte di possidenti ed agenti di campagna, equivalgono a lezioni pratiche d'agricoltura, perchè trattasi in esse tutto ciò che si riferisce ai sistemi di coltivazione in uso nelle campagne Iesine.

(1) Vedi *Allegato* n° 130.

## Scuola agraria dell'orfanotrofio di Giovinazzo.

È in Giovinazzo, provincia di Terra di Bari, un orfanotrofio, o regio ospizio, che si regge a spese della provincia, ed è volto all'educazione industriale e morale di poveri orfani. Tra le industrie in cui si ammaestrano gli alunni quivi ricoverati si annovera l'agricoltura. Questa viene insegnata da un professore con pratiche applicazioni, dettando poche lezioni e facendo lavorare gli alunni nell'orto che è unito alla scuola.

Quest'orto, dell'estensione di circa are 50, è stato concesso all'orfanotrofio di Giovinazzo con deliberazione del Consiglio provinciale di Bari, approvata da reale decreto del 4 aprile 1840; quindi con altro decreto 13 settembre 1843 venne ancora autorizzata l'aggiunta di due piccoli fondi, pure della provincia, per maggior sussidio all'istruzione agraria. L'amministrazione dell'orto dipende dal direttore dell'orfanotrofio, la direzione agraria è affidata al professore d'agronomia, ed i lavori sono eseguiti dagli alunni.

Lo stato attuale di quell'orto è men che mediocre: spogliato di ogni sorta d'alberi, vi si intraprese la coltura dei gelsi per promuovervi l'industria serica; ma mentre si recò detrimento alle altre coltivazioni non si ebbe nemmen buona riuscita in cotesta della seta. L'istruzione agraria pertanto non corrisponde in quell'istituto all'aspettazione di chi lo fondava, e niuno degli alunni usciti da quella scuola fu fino ad ora in grado di arrecare qualche utilità all'industria rurale di quel paese.

Il mal esito di tale istituzione si attribuisce a cagioni che non è difficile rimuovere, ed è a sperare che le autorità rispettive vi porran mente e vi provvederanno; perocchè un tal genere d'istruzione agraria, rivolta a perfezionare il mestiere educando giovani contadini, è appunto quella che è più in fiore al dì d'oggi nei paesi i più civili.

Digitized by Google

### Scuola pel materiale di fognatura nella colonia agricola di Moncucco.

Il rettore della colonia agricola di Moncucco (1), il quale andava già da alcuni anni applicando la fognatura tubulare nel podere a quella appartenente, fece aperto sul principio del 1861 a questo Ministero, come uno dei principali impedimenti alla diffusione di quell'ammendamento appo noi fosse la scarsezza di produzione del materiale occorrente. A menomare tale impedimento egli si offrì di istituire presso la sua colonia una scuola pratica dell'arte del fornaciaio, segnatamente per la confezione e cottura di quel materiale, a condizione che il Governo gli somministrasse le macchine e gli strumenti necessari, e concedesse un sussidio per la costruzione di apposita fornace.

Il Ministero aderì tosto a tale proposta, concedendo macchine, strumenti ed un sussidio di L. 1,500 per la costruzione della fornace e delle opportune tettoie, con gratificazione ad un capo operaio capace. Alla colonia si pose per condizione di applicare a tali lavori gli alunni che avessero mostrata maggior attitudine, di dare alloggio e vitto al capo operaio, non che a quattro apprendisti esteri adulti che vi si sarebbero inviati, ai quali però il Ministero avrebbe accordata la gratificazione di L. 1 al giorno per tutta la durata dei lavori.

Aperto il concorso, furono scelti i quattro apprendisti, e nella state del 1861 ebbe luogo la scuola suddetta, la quale durò circa tre mesi.

Questa scuola produsse nell'anno stesso 150,000 tubi da fognatura, dei quali buona parte vennero adoperati in apparecchi praticati nella colonia stessa e fuori; i quattro apprendisti esteri e parecchi alunni interni furono chiamati in più luoghi a dirigervi fabbriche di cannelle da fognatura. Ora la scuola continua nei suoi lavori cogli allievi della colonia senza sussidio del Ministero.

(1) Vedi *Colonia agricola di Moncucco*, pag. 667.

Digitized by Google

## Istituto agrario Castelnuovo presso Palermo.

Carlo Cottone e Cedronio, ultimo principe di Castelnuovo, animato dal più lodevole zelo pel progresso della sicula agricoltura, chiedeva fino dal 1819 al Governo delle Due Sicilie il permesso di fondare a proprie spese nella sua villa ai Colli di Palermo un istituto agrario colla qualità di privata istituzione. Il giorno 27 ottobre dell'anno stesso il ministro di Stato marchese Ferreri annunziava al principe di Castelnuovo avere il Re aderito alle condizioni proposte per la fondazione di quell'istituto, e comunicava al medesimo il decreto d'approvazione sovrana dato il 5 ottobre 1819 (1).

Per le vicende politiche del 1820, dissestate le finanze del principe Castelnuovo, quella benefica istituzione non ha potuto aver vita, ma il generoso principe volle, con apposita disposizione testamentaria, ch'essa sorgesse dopo la sua morte (2).

Egli cessava di vivere nel 1829, e la principessa sua moglie, che era stata chiamata erede universale usufruttuaria, si rendeva defunta nel 1837.

Il principe Ruggiero Settimo, nominato dal testatore suo esecutore testamentario e fiduciario, rappresentante e sostituto colle più ampie facoltà, pose tosto ogni cura per l'attuazione dell'istituto dei Colli, e, condotti a compimento i caseggiati occorrenti, e provvisto il necessario corredo, e pubblicato un regolamento provvisorio (3), approvato con rescritto 16 luglio 1847, nel mese di novembre di cotesto medesimo anno l'istituto dei Colli venne finalmente aperto.

L'istituto Castelnuovo è sito in uno dei più ameni punti degli amenissimi dintorni di Palermo; il suo podere è diviso in due porzioni, separate da poca distanza fra di loro. L'una, che ha quasi l'estensione di undici ettari, è occupata per un terzo all'incirca da casamenti, cortili e viali; il rimanente ha un vigneto, un oliveto, un bosco di frassini ed un pezzo di terreno senza

(1) Vedi *Allegato* n° 331.
(2) Vedi *Allegato* n° 132, §§ 1, 2, 3.
(3) Vedi *Allegato* n° 133.

Digitized by Google

alberi, sul quale gli alunni praticano piccole coltivazioni per loro esercitazione.

L'altra porzione ha un'estensione di pressochè trenta ettari tutta cinta da muro; essa venne acquistata dall'istituto or sono cinque anni, e, come era in parte coperta da sommaco, fu data in affitto con l'obbligo di dissodamento e coltura avvicendata. L'istituto vi fece un piantamento di gelsi per proprio conto.

I caseggiati civili e rustici sono più che sufficienti pel convitto, per le scuole, per servizio delle coltivazioni.

Il numero degli alunni di cui è capace l'istituto può essere di 32 e più, ma ora non tutti i posti sono occupati, mancandovi al compimento 12 alunni ancora. Fra gli allievi presenti, 4 sono a carico dell'istituto, 4 dei particolari, 12 dei comuni.

Le rendite lasciate dal fondatore non bastano all'istituto, pel cui incremento il principe di Sadriano aveva già ordinato che ciascun distretto della Sicilia vi mandasse a spese dei comuni due alunni. Tale disposizione potrebbe tuttora arrecare all'istituto notevole benefizio, ma essa non è applicabile coi nostri ordinamenti legislativi.

Lo scopo dell'istituto Castelnuovo è di preparare agricoltori intelligenti e pratici; però l'insegnamento non versa soltanto sopra materie agrarie, ma si estende ancora a quelle che formano l'oggetto dell'istruzione elementare generale (1). Esso è quindi in parte una scuola ausiliaria d'insegnamento primario.

Avuto pertanto riguardo allo stato presente dell'istituto Castelnuovo, nonchè alle ultime considerazioni esposte, e segnatamente alle mutate condizioni legislative, civili e politiche del paese, non si possono non riconoscere necessarie alcune riforme nel suo ordinamento, se vuolsi che esso corrisponda degnamente alle intenzioni del pio fondatore, e riesca veramente vantaggioso alla sicula agricoltura.

(1) Vedi capo II del regolamento, *Allegato* n° 133.

Digitized by Google

## Scuola agraria dell'istituto Leardi in Casal-Monferrato.

L'istruzione del corso superiore dell'istituto Leardi (1) si divide in tre sezioni: commerciale, industriale, agraria.

Giusta il programma degli studi, la sezione agraria comprende una quantità d'insegnamenti fra preparatorii e propri che sarebbero più che sufficienti ad un istituto agronomico di primo ordine. Poche però delle discipline prescritte da quel programma vennero fino ad ora insegnate, e le lezioni che si diedero versarono solamente sopra l'agricoltura teorico-pratica, e l'agrimensura.

La fondazione di cotesto istituto, il quale venne aperto nel 1858, ha fatto cessare una scuola d'agricoltura che era stata istituita fin dal 1850 nella città di Casale dal rispettivo Consiglio provinciale. Questa scuola durò dal detto anno fino al 1859; ebbe nel primo anno un ragguardevole numero di uditori, segnatamente di proprietari di fondi rustici, ma negli anni successivi la frequenza degli uditori andò diminuendo, e presto si ridusse ai soli alunni regolari, i quali si mantennero poi sempre in numero di 15 a 25.

Il Consiglio provinciale casalese, considerando che l'istituto Leardi, a mente del testatore, doveva contenere una scuola agraria, soppresse nel 1859 la cattedra d'agricoltura da lui istituita nel 1850.

Questa cattedra venne quindi aggregata, per disposizione dei rispettivi direttori, all'istituto Leardi, ma la sezione agraria non fu mai compiutamente ordinata a termini del programma.

Il numero degli uditori alle lezioni d'agricoltura vedendosi poi rapidamente scemare, l'insegnamento della rispettiva sezione venne circoscritto all'agrimensura.

(1) Vedi pag. 64.

Digitized by Google

### Istituto agrario e orfanotrofio di Catanzaro.

Certi fratelli Ferrari, animati da lodevole sentimento di carità verso i poveri, e da intelligente zelo per l'incivilimento del loro paese, legarono una somma perchè fosse in Catanzaro fondato un orfanotrofio con un istituto agrario per raccogliere giovanetti orfani, e toglierli dall'ozio, educarli nei doveri del cittadino e della morale, e farne esperti coltivatori rurali. Un progetto a tale proposito venne di già compilato, ma fino ad ora non ebbe principio d'attuazione.

### Istituto agrario Cattani-Cavalcanti in Castelletti presso Signa (circondario di Firenze).

L'istituto agrario di Castelletti è stato fondato sul principio del 1859 dal cavaliere Leopoldo Cattani-Cavalcanti, a tutte spese del medesimo, in un suo podere situato sopra un'amena e salubre collina fra l'Arno e l'Ombrone, nel comune di Signa, circondario di Firenze.

L'intento del fondatore fu di fare atto di carità verso i figli abbandonati del povero, ricoverandoli nell'istituto, e nello stesso tempo di formare buoni coltivatori e fattori di campagna.

In principio dieci furono gli alunni poveri, e quindi, vista la buona riuscita, il caseggiato fu reso capace di venti. Al qual numero però non bastando i mezzi del fondatore, egli pensò di formare dei posti a retta, stabilendo che questa dovesse essere di lire 40 al mese (1), e quindi si è proposto di aprire altresì una colonia agraria in un podere attiguo, dove si sono già incominciati i lavori opportuni, per raccogliervi altri dieci alunni da istruirsi unicamente nei lavori di campagna e renderli esperti coloni; per questi posti, ove non sieno accordati gratuitamente dal direttore, è fissata una retta di lire 20 al mese. A quegli alunni che terranno buona condotta e che mostreranno aver approfittato lodevolmente degli insegnamenti loro impartiti nella colonia, si accorderà in premio di passare da questa all'istituto.

(1) Vedi *Allegato* n° 134.

Digitized by Google

Due sorta di alunni pertanto si ammettono a Castelletti, alcuni a retta, altri gratuitamente. Gli alunni mantenuti ora gratuitamente dal fondatore sono dodici.

L'istruzione dell'istituto è l'elementare comune, cioè leggere, scrivere, conteggiare, non che la tecnica agraria, la quale consiste specialmente nello indirizzare gli alunni nelle pratiche razionali dell'agricoltura; si danno pure alcune lezioni sulle teorie agronomiche e si ammaestrano gli scolari nell'esercizio della contabilità rurale. Attualmente vi è un ispettore, un capoccia, una massaia ed un maestro di aritmetica e di calligrafia: al rimanente supplisce per ora il direttore e fondatore dell'istituto.

Il cessato Governo della Toscana, con decreto 19 marzo 1860 (1), assegnava un premio di lire 400 da erogarsi ogni anno, e per la durata di anni sei, a vantaggio dell'alunno che nell'anno avesse date migliori prove di profitto nello studio, e di buona condotta. Detto premio deve essere aggiudicato dal proprietario dell'istituto.

Il Ministero d'agricoltura, industria e commercio volendo incoraggiare la generosa intrapresa del cavaliere Cavalcanti faceva dono all'istituto nel 1862 di alcune macchine agrarie non ancora conosciute appresso di noi, e gli accordava inoltre un sussidio straordinario di lire 400 per fare acquisto di quelle altre macchine e strumenti, che il direttore stesso avesse reputati vantaggiosi all'istruzione de' suoi allievi.

### Scuola agraria privata di Reggio (Calabria).

Il cavaliere Federico Genevese Juniore lasciò un legato di L. 1200 annue per l'attuazione in Reggio di Calabria di una scuola agraria e di un'altra di matematica applicata alle arti. Queste due scuole vennero subito istituite, ma procedono con efficacia appena mediocre, esponendosi le lezioni in sale quasi private, ed essendo poco conosciute e poco frequentate.

(1) Vedi *Allegato* n° 135.

## Scuola serale d'agronomia in Benevento.

V'hanno in Benevento scuole serali per gli adulti, in cui, fra le altre materie, trattasi dell'agronomia teorico-pratica con una lezione per settimana dettata gratuitamente da un professore. Cotesta scuola è affatto libera e non ha verun corredo di orto e macchine; scarsissimo è il numero degli uditori che sogliono intervenirvi.

---



Digitized by Google

# ISTITUZIONI AGRARIE DIVERSE

Le istituzioni che per l'avanzamento dell'agricoltura vennero fondate nei vari paesi d'Italia ed in diversi tempi non consistono soltanto in quelle che sotto il nome generico di *scuole* abbiamo annoverate più sopra, ma ve ne ha parecchie altre, le quali con diversi mezzi tendono a raggiungere il medesimo scopo. Di queste gioverà pure discorrere nella presente relazione, tanto più che alcune sono esse medesime fondatrici e direttrici di istituti agrari didattici, di cui abbiamo qui fatta parola. Sotto il nome di istituzioni agrarie comprenderemo: gli istituti d'incoraggiamento di Napoli e di Palermo, e le società economiche delle provincie napolitane e siciliane, l'accademia dei georgofili di Firenze, l'accademia reale d'agricoltura di Torino, l'accademia agraria di Camerino, l'istituto di agricoltura e d'industria di Macerata, le società agrarie di Bologna, di Reggio dell'Emilia, di Parma, di Iesi, di Lombardia, di Valtellina, di Cagliari, la società di acclimazione, non che la commissione d'agricoltura e pastorizia in Sicilia, e l'associazione agraria italiana con i rispettivi comizi circondariali.

## Istituti d'incoraggiamento di Napoli e di Palermo.

### Società economiche ed orti agrari delle provincie napolitane e siciliane.

Nella città di Napoli v'ha un istituto d'incoraggiamento delle scienze naturali, ed in Palermo è un istituto d'incoraggiamento per l'agricoltura, le arti ed i mestieri. In ogni capoluogo delle provincie napolitane e siciliane vi è poi una società economica, la quale corrisponde, per le provincie al di qua del Faro, coll'istituto di Napoli, e per le provincie al di là del Faro, coll'istituto di Pa-

Digitized by Google

lermo. Talchè cotesti istituti d'incoraggiamento colle società economiche corrispondenti formano due gruppi di istituzioni rivolte all'avanzamento dell'agricoltura e delle altre industrie nelle provincie a cui appartengono.

### Regio istituto d'incoraggiamento delle scienze naturali nella città di Napoli.

Fin dall'anno 1800 era stata istituita in Napoli una *Giunta di arti e manifatture* per imprimere alle industrie di quel regno un efficace avviamento verso il progresso; ma ben presto avendo i fatti dimostrato che quell'istituzione mal corrispondeva allo scopo a cui era rivolta, parecchi cittadini divisarono fondare una nuova *società* o *istituto d'incoraggiamento* e di *storia naturale* per lo studio delle scienze nelle loro applicazioni alle produzioni industriali. Questa società si è costituita con atto del 9 luglio 1806, e in breve tempo si arricchì di soci ordinari, onorari e corrispondenti.

Le occupazioni di questa società andavano man mano crescendo, e lo scarso danaro di cui poteva disporre in principio non bastava alle spese cui doveva sottostare; onde essa domandò ed ottenne nel 1807 il privilegio sulla confezione della triaca, per lo avanti attribuito all'estinta accademia delle scienze e belle lettere, e poco dopo le si concesse pure il privilegio della fabbricazione del cremor tartaro in partecipazione con un altro intraprenditore che già ne era in possesso. Oltre ai proventi di tali privilegi, il Governo le accordava ancora ducati 40 al mese che furono poi elevati a 80.

Dopo il decreto 30 luglio 1812 (1), col quale veniva fondata una società economica in ogni provincia napolitana al di qua del Faro, quest'istituto assunse l'ufficio di società economica della provincia di Napoli, ufficio che gli fu poi confermato dalle disposizioni del 26 marzo 1817 (2), e dal decreto del 25 settembre 1821 (3), col quale vennero ancora ampliate le attribuzioni dell'istituto stesso, facendolo centro delle altre società economiche, ed estendendo così la sua azione a tutte le provincie al di qua del Faro.

(1) Vedi *Allegato* n° 136.
(2) Vedi *Allegato* n° 137, §§ 1, 3.
(3) Vedi *Allegato* n° 138, §§ 1, 2, 3, 4.

Digitized by Google

Scopo di quest'istituto era di promuovere ed incoraggiare lo studio delle scienze economiche e naturali per agevolarne le applicazioni alle opere civili. Di poco momento tornò l'opera sua prima della ristaurazione, a cagione delle agitazioni politiche e delle incertezze dei tempi, tuttochè uomini reputati per ingegno e per dottrina ne facessero parte. E dopo la ristaurazione il sistema politico e amministrativo praticato dal cessato Governo, come quello che non era amico di verun civile progresso, comprimeva la operosità intellettuale, e rendeva inefficace l'opera così degli altri istituti come di quello di cui discorriamo. Per il che esso cominciò dapprima a rallentare e di poi interruppe perfino per parecchi anni le sue tornate, e prendendo quindi occasione da un voto consultivo richiesto dalla legge del 2 marzo 1810, deviò perfino dai suoi principii, essendosi assunto l'ufficio di esaminare i privilegi industriali, rilasciandone le patenti e riscuotendone i diritti.

Altro còmpito a cui questo istituto attendeva erano le mostre industriali parziali nelle provincie e le generali nella capitale. Egli poi continuò a tenere adunanze accademiche in cui venivano discussi argomenti vari sulle industrie e sull'agricoltura, e lette memorie che son contenute nei dieci volumi de'suoi atti pubblicati nel corso della sua esistenza. L'istituto in origine pubblicava un giornale agrario, di cui soltanto tre volumi videro la luce.

Sotto l'aspetto materiale l'istituto di Napoli, a far tempo dalla sua fondazione sino al dì d'oggi, andò ognora facendo nuovi acquisti. Oltre la concessione summentovata di ducati 80 al mese ed i proventi della teriaca e del cremor tartaro, ed i ducati 400 assegnati dalla provincia, come società economica di Napoli, ricevette dal Governo altri assegni, sicchè l'introito presuntivo per l'anno 1859 ammontava a ducati 11,303,62 (1), con un esito di ducati 6,301,42 e una resta in cassa di ducati 5,002,20.

Quindi l'istituto, che in principio non aveva sede stabile, e passò dal convento di San Francesco da Paola al monastero del Gesù nuovo, da questo a San Pietro in Maiella, a Monteoliveto, e al palazzo d'Andria, ottenne nel 1851 che l'abolito mercato di Tarsia fosse convertito ad uso di sua sede, la quale nel 1856 veniva con non lieve spesa, ristaurata ed ampliata.

(1) Ducato, lire 4 25.

Coll'aumentarsi degli introiti dell'istituto, i gettoni accademici goduti da' suoi soci aumentarono pure gradatamente, essendo in principio di otto carlini (1), poi di 13, quindi di 17, in fine di 30.

Ma sopravvenuta l'annessione delle provincie napolitane, si è tosto fatto cessare il monopolio della triaca, principal reddito dell'istituto, e l'ufficio delle privative industriali venne posto sotto la immediata dipendenza di questo Ministero, lasciando tuttavia all'istituto il giudizio preliminare sulle domande che si attengono alle privative summentovate.

Per tali mutamenti, lo stato di quell'istituto trovandosi al presente notevolmente alterato, gli antichi suoi rapporti colle società economiche essendo scossi, e nuove necessità essendo sorte nelle industrie patrie, se ne rende indispensabile una sostanziale riforma, alla quale intende il Ministero di dare opera speditamente per trarre il miglior partito da questa istituzione che può ancora arrecare giovamento all'agricoltura ed alle industrie.

### Società economiche delle provincie napolitane.

In ciascun capoluogo delle provincie napolitane vi è una *società economica* fondata coll'intento di promuovere l'agricoltura e le altre industrie. Essa si divide in due sezioni, una di economia rurale, l'altra di economia civile, e si compone di soci ordinari, onorari e corrispondenti. Il numero dei soci ordinari e corrispondenti è indeterminato, quello degli ordinari è fissato a diciotto, dei quali una metà dee occuparsi dell'economia rurale, l'altra della civile.

Ogni società ha un direttore, un vice-direttore, un segretario perpetuo stipendiato, ed ufficiali in numero proporzionato alla rispettiva estensione.

La nomina dei soci e dei segretari è fatta dal re.

Le società economiche trassero la loro origine dalle *società di agricoltura* già stabilite nelle provincie napolitane fin dal febbraio 1810. Con decreto del 30 luglio 1812 (2) della regina reggente il regno di Napoli, le attribuzioni di quelle società d'agricoltura ven-

(1) Carlino, lire 0,425.
(2) Vedi *Allegato* n° 136.

Digitized by Google

nero estese alle manifatture ed al commercio, ed il loro primitivo nome mutato in quello di *società economiche*.

Un decreto, 26 marzo 1817 (1), di Ferdinando I re delle Due Sicilie conferma le disposizioni tutte dell'antecedente decreto di riordinamento 30 luglio 1812, ed approva il regolamento organico delle società economiche per tutte le provincie di quel regno al di qua del Faro (2), regolamento che vige ancora attualmente. Altro decreto di Francesco II, dato da Capodimonte (3) il 7 luglio 1859, determina le regole d'amministrazione del denaro delle società stesse.

Il decreto del 25 settembre 1821 (4) stabilisce che per rispetto ai lavori accademici le società economiche al di qua del Faro, debbano corrispondere coll'istituto d'incoraggiamento di Napoli, e costituisce questo in *società economica* per la provincia; talchè, compreso il suddetto istituto, le società economiche napolitane sono in numero di quindici, cioè: Napoli, Caserta, Salerno, Potenza, Cosenza, Catanzaro, Reggio, Bari, Lecce, Foggia, Campobasso, Aquila, Teramo, Chieti, Avellino.

Ciascuna società fu fondata ed è mantenuta a spese della rispettiva provincia; ma parecchie si ebbero sussidi dal comune del capoluogo ove risiedono, ed alcune eziandio donazioni private, ed annuo assegnamento dal comune stesso.

I sussidi provinciali e comunali applicati al primo ordinamento delle società, non che quelli assegnati annualmente alle medesime differiscono assai da provincia a provincia; talchè i fondi stabili ed i redditi annui non sono uguali per tutte le società, ma variano grandemente dall'una all'altra.

Gli assegni annui ordinari, per esempio, variano da lire 11,600 a lire 1,275.

Per lo più le società posseggono un orto agrario con casamenti rustici o civili per le adunanze e per collezioni; alcune però, come quelle di Napoli, di Catanzaro, di Cosenza, mancano d'orto, ed altre di luogo per adunarsi.

Nè gli orti, nè i caseggiati sono per tutte d'ugual estensione,

(1) Vedi *Allegato* n° 137, § 1.
(2) Vedi *Allegato* n° 137, § 2.
(3) Vedi *Allegato* n° 139.
(4) Vedi *Allegato* n° 138, § 1.

Digitized by Google

d'ugual valore, d'uguale rendita. L'estensione degli orti varia da ettari 6 ad ettari 0,50; ed i caseggiati, mentre in alcuna provincia bastano appena alle adunanze ed all'archivio, in altre capiscono biblioteche, archivi e collezioni, e danno largamente alloggio a custodi, a giardinieri e sotto-giardinieri.

I redditi degli orti e delle case costituiscono introiti straordinari, a cui voglionsi aggiungere ancora per alcune società rendite inscritte sul Gran Libro, frutto di risparmi accumulati.

I redditi complessivi delle diverse società, secondo i bilanci del 1862, differiscono da lire 13,229 82 a lire 1,275.

Le spese variano per conseguenza a seconda dei redditi e servono per gli stipendi od altri compensi dei segretari perpetui e direttori degli orti, dei custodi, giardinieri, sotto-giardinieri, guardaporte, amanuensi, ed uscieri; per la coltivazione degli orti, per la segreteria, per la posta, per gli archivi, per le biblioteche, per acquisto di libri ed associazioni a giornali; per acquisto di semi e di macchine, e per pubblicazioni varie.

La società di Salerno paga pure un professore d'agricoltura per dare pubbliche lezioni, e quella di Chieti due maestri, l'uno di disegno di figura, l'altro di disegno lineare. Alcune istituirono premi d'incoraggiamento.

I lavori attuali delle società economiche sono rivolti, più che ad altro, ad argomenti di agronomia o di scienze naturali, e consistono in discussioni sopra memorie presentate o lette alle loro adunanze, e riguardanti o le crittograme parassite dei vegetabili coltivati, o gli insetti nocivi all'agricoltura, o le epizoozie dominanti, o alcune colture speciali, o gli ingrassi e simili altri soggetti; oppure si trattengono sulle condizioni proprie interne. Esse sono in sostanza null'altro che piccole accademie.

Ciascuna società ha un numero considerevole di soci onorari e corrispondenti; ma niuna conta al dì d'oggi il numero di soci prescritto dal decreto di fondazione, che è di 18, perchè non vennero riempiuti i posti che si fecero vacanti per morte o per traslocazione d'individui, od anche perchè alcuni soci si rifiutano di prender parte ai lavori della società a cui appartengono. Il presidente ad esempio della società d'Aquila, che è il vescovo locale, abita presentemente a Roma, il vice-presidente e il segretario della mede-

sima, che sono ambidue canonici della cattedrale, si rifiutano di adempiere al loro ufficio di socio e di impiegato.

È opinione generalmente espressa, e dalle podestà del luogo e dagli uomini intendenti della materia, che fino ad ora queste società non si resero utili nè all'agricoltura, nè alle altre industrie, e che sono perciò necessari pronti provvedimenti onde le cospicue somme dalle provincie e da molti comuni erogate in loro favore non vadano più oltre inefficacemente spese.

### Istituto d'incoraggiamento per l'agricoltura, le arti ed i mestieri di Palermo.

L'istituto d'incoraggiamento di Palermo venne fondato con decreto di re Ferdinando, dato da Napoli il 9 novembre 1831 (1).

Nel suo ordinamento organico quest'istituto non differisce da quello di Napoli, di cui si è discorso più sopra. È suo oggetto lo studio dell'agricoltura, dell'economia pubblica e privata, e delle scienze naturali in genere. Egli deve pure esaminare le domande di privative, e provvedere ogni biennio ad una pubblica esposizione dei prodotti industriali della Sicilia.

L'istituto di Palermo ha tre ordini di soci: ordinari, onorari, corrispondenti; il numero degli ordinari è di trenta, quello degli altri è indeterminato.

Le occupazioni dell'istituto sono divise in due classi: l'una di economia rurale, l'altra di economia civile, a ciascuna delle quali è assegnato un determinato numero di soci: per la prima dodici, per la seconda diciotto; ciascuna classe attende agli studi di sua spettanza e tiene adunanze nelle quali si leggono e si discutono memorie di scienze e di arti, le quali poi, allorchè sono dalla rispettiva classe giudicate meritevoli, vengono inscritte negli atti dell'istituto.

L'istituto d'incoraggiamento di Palermo compie, per rispetto alla provincia, l'uffizio di società economica, e le altre società economiche dell'isola, quanto all'indirizzo scientifico, ed alle esposizioni industriali prescritte dai rispettivi statuti (2), dipendono da

(1) Vedi *Allegato* n° 140.
(2) Vedi *Allegato* n° 141, pag. 842.

Digitized by Google

quest'istituto, come quelle al di qua del Faro dipendono dall'istituto di Napoli.

I proventi dell'istituto di Palermo ammontano in totale a onze 1000, pari a lire 12,985 50, e sono forniti: per un terzo dal denaro comune delle provincie; un terzo dalla tesoreria generale; un terzo dal comune di Palermo.

Tale assegnamento viene speso: in soldi al segretario generale, ad altri segretari, a commessi, ad uscieri, ad inservienti; in gettoni di presenza ai soci ordinari; in ispese di scrittoio, di sperimenti, di stampe, di esposizioni, e in compre di libri e di macchine. Alle spese di primo stabilimento provvide, a termini del regolamento, il comune di Palermo.

### Società economiche della Sicilia.

In ogni capoluogo delle provincie di Sicilia è una *Società economica*. Il numero di queste, compreso l'istituto di Palermo, è pertanto di sette, cioè: Palermo, Messina, Catania, Girgenti, Noto, Trapani, Caltanisetta.

Esse furono fondate collo stesso decreto, con cui si fondò l'istituto d'incoraggiamento palermitano, e i loro statuti (1) vanno uniti a quelli dell'istituto stesso.

Nella parte organica le società economiche siciliane non differiscono sostanzialmente dalle napolitane. Identico ne è lo scopo, cioè promuovere l'agricoltura e le industrie manufattrici, e somiglianti i mezzi per raggiungerlo; ed in quella guisa che le società napolitane corrispondono, quanto alla parte scientifica, coll'istituto di Napoli, così le siciliane coll'istituto di Palermo.

Le società di Sicilia però hanno soltanto dodici membri ordinari, i quali si dividono in due classi: l'una si occupa di agricoltura, l'altra delle altre industrie. Inoltre le società siciliane hanno sotto la loro dipendenza Commissioni comunali, composte del sindaco e di due individui nominati dal presidente della rispettiva società provinciale.

(1) Vedi *Allegato* n° 141, titolo II, pag. 852.



Digitized by Google

Di tutte le società della Sicilia, una sola, quella di Girgenti, possiede un orto agrario.

Tutte le dette società hanno un reddito di lire 1298 somministrato loro dall'erario provinciale, e niuna riceve sussidio dal comune ove ha sede; siccome però esse ritengono ed impiegano sul Gran Libro il 2 1|2 per cento sul soldo degli uffiziali, per pagare le pensioni di ritiro, così hanno tutte una qualche rendita straordinaria che cresce annualmente.

Con tali assegnamenti fanno fronte al soldo del segretario; alle spese di scrittoio; alle mercedi a commessi; alle compre di libri e di macchine, ed alle spese imprevedute.

Le spese di primo stabilimento di ciascuna società furono fatte dal comune del capoluogo di provincia.

Alla coltivazione dell'orto agrario di Girgenti si provvede coi prodotti dell'orto stesso.

I lavori attuali delle società economiche della Sicilia si limitano a poche letture e discussioni sopra argomenti, nella più parte, agrari. I risultati da esse ottenuti non differiscono da quelli che si ricavarono dalle società economiche napolitane, ed i giudizi degli intelligenti concordano nell'affermare essere necessarie sostanziali riforme per renderle atte a raggiungere lo scopo per cui vennero istituite.

### Accademia dei Georgofili di Firenze.

L'istituzione che promosse e migliorò l'economia e l'industria agraria in Toscana è l'accademia dei Georgofili, fondata in Firenze fino dall'anno 1767, col *motu proprio* del granduca Pietro Leopoldo I, in data del 31 luglio (1). Per altro i capitoli e statuti primitivi di fondazione vennero più tardi modificati ed ampliati, e si trovano rifusi nelle così dette costituzioni approvate il 12 settembre 1817 (2), con le quali si regge anche al presente.

Lo studio e l'esame delle quistioni e delle dottrine economiche, la diffusione delle cognizioni attenenti all'agricoltura e alle arti e scienze affini, le corrispondenze, gli estratti di opere agrologiche,

(1) Vedi *Allegato* n° 141, pag. 858.
(2) Vedi *Allegato* n° 142.

Digitized by Google

gli esperimenti, la tenuta di un orto, il pubblico insegnamento agrario, i premi annuali conferiti a coloro che risolvono quesiti proposti, o scoprono o introducono trovati utili o nuove pratiche agrarie, sono i mezzi che l'accademia suol adoperare al conseguimento del suo scopo.

L'accademia è composta di membri onorari, ordinari, emeriti e corrispondenti. I membri ordinari sono 50 e risiedono in Firenze; gli altri non hanno nè numero, nè residenza.

Ha un presidente che la rappresenta, che convoca e dirige le adunanze ordinarie e straordinarie; ha un vice-presidente, ed un conservatore che invigila sull'adempimento delle norme prescritte dagli statuti e dal regolamento interno; una deputazione di sei membri che dirige gli studi, pubblica i concorsi pei premi, giudica e propone quali lavori debbano essere premiati, e quali opere debbano essere destinate alla stampa; un segretario degli atti e un segretario delle corrispondenze; un bibliotecario; un lettore di agricoltura e direttore dell'orto sperimentale; e finalmente un Consiglio di economia, composto del presidente, vice-presidente, deputati e conservatore, che esamina e sanziona le spese.

L'accademia tiene adunanze ordinarie, straordinarie e solenni; nelle ordinarie, che sono mensili, si leggono memorie, lettere di corrispondenza, estratti d'opere nuove; si fanno noti i risultamenti delle esperienze e osservazioni così dei soci come degli estranei, si propongono le ammessioni dei nuovi soci; nelle straordinarie si trattano gli affari interni dell'accademia; nelle solenni, che sono annuali, si dà il giudizio sulle memorie presentate al concorso; si conferiscono i premi, si dà conto degli studi fatti, dei progressi e miglioramenti ottenuti, dei doni ricevuti e di tutti i fatti meritevoli di attenzione che hanno avuto luogo nell'anno.

I soci ordinari hanno l'obbligo, secondo un turno prestabilito, di leggere o di trasmettere una loro memoria.

L'accademia conferisce sei premi annuali ed uno triennale. Quattro di questi, che sono i maggiori, si conferiscono per concorso; gli altri tre, che sono i minori, si conferiscono agli accademici più meritevoli per titoli di lavori fatti e di frequenza alle adunanze accademiche.

Il maggiore dei premi annui, cioè quello di una medaglia d'oro

del valore di 25 zecchini (lire nuove 280), fu istituito collo stesso *motu proprio* già citato (1) del 31 luglio 1767, col quale furono approvati i capitoli primitivi dell'accademia; il detto premio spetta, secondo il giudizio dell'accademia, a colui che riesce vincitore in concorso nella risoluzione di un quesito dalla accademia stessa proposto.

Le entrate di cui godeva poco dopo alla sua fondazione le pervenivano in parte dalla Camera delle comunità, in parte dallo Scrittoio delle fabbriche e in parte ancora dalla Tesoreria o, come allora chiamavasi, Regia Depositeria. E il granduca Pietro Leopoldo I, per rendere all'accademia più facile e più speditivo l'incasso dei detti assegnamenti, con altro *motu proprio* del 9 giugno 1783 (2) mise a carico della Regia Depositeria il pagamento totale di dette responsioni, e di più ne accrebbe la dote, portandola a scudi fiorentini 400, equivalenti a italiane lire 2,352.

La fondazione dei premi sopra ricordati è anche in parte opera di lasciti e di donazioni private.

Diffatti il conte Leone Battista degli Alberti, con legato che si trova scritto nel suo testamento del 5 ottobre 1829 (3), istituiva due o più premi annui perpetui del valore complessivo di scudi fiorentini 120, equivalenti a italiane lire 705 60; e con savissimo intendimento proponendosi di incoraggiare la parte applicativa dell'agricoltura, volle che fossero assegnati a chi avesse scoperto o introdotti utili trovati o nuove pratiche miglioratrici dell'industria agraria. Prescrisse che il 28 di giugno di ogni anno, giorno onomastico del fondatore, fosse quello destinato alla dispensa dei premi, e che, ove niuno dei concorrenti fosse riuscito meritevole, i detti premi dovessero cumularsi cogli altri da assegnarsi nell'anno successivo. Anche il marchese Paolo Garzoni Venturi, con un lascito scritto nel suo testamento (4), fece all'accademia il cospicuo dono del capitale di fiorentini scudi 2,000, equivalenti a italiane lire 11,760, del frutto dei quali l'accademia doveva valersi per uno scopo di pubblica utilità, analogo o corrispondente al fine pel quale erasi istituita.

(1) Vedi *Allegato* n° 141, pag. 858.
(2) Vedi *Allegato* n° 143.
(3) Vedi *Allegato* n° 144.
(4) Vedi *Allegato* n° 145.

Digitized by Google

Recentemente il professore P. Cuppari con fondazione perpetua stabiliva un premio triennale di L. 540, il conferimento del quale doveva incominciare con l'anno 1860, da assegnarsi in concorso a chi avesse in modo migliore svolto un tema relativo al miglioramento delle condizioni della economia rurale toscana; prescrisse che in caso di non conferimento dovesse cumularsi con l'altro del triennio successivo; e, quand'anche nel secondo triennio nessuno fosse riuscito meritevole, fece facoltà all'Accademia di dare alle cumulate L. 1,080 destinazione diversa, purchè intesa sempre a promuovere il miglioramento dell'economia rurale toscana.

La detta fondazione fu fatta colla cessione di titoli di rendita equivalente all'importare dei premi, iscritta sul libro del debito pubblico, allora toscano, cumulata in parte con elargizioni dello stesso fondatore, ed in parte col ricavato dalla vendita di un'opera sull'*Economia rurale*, dettata dal medesimo professore Cuppari e pubblicata per cura degli uditori delle sue lezioni.

Si riservò il fondatore, sua vita natural durante, la facoltà di proporre i temi da svolgersi nelle memorie di concorso e di determinare le condizioni del conferimento dei premi.

Le cose dette si raccolgono da una lettera dal professore Cuppari diretta al presidente dell'accademia deposta negli Atti e avente la data dell' 8 maggio 1857 (1).

Nel 18 settembre dello stesso anno (2) l'ex-granduca Leopoldo II approvava la fondazione di detto premio, e dava facoltà all'accademia di ricevere con iscrizione nominativa la rendita sovrindicata.

Finalmente il Governo provvisorio della Toscana, considerando che l'accademia aveva accresciuta la prosperità del paese, promovendo gli studi agrari e propugnando la libertà del commercio, e che essa per la tenuità dei suoi mezzi non poteva operare con bastante efficacia, con decreto 27 dicembre 1859 (3) aumentò la dote assegnatale dal granduca Pietro Leopoldo I fino a lire 4,000, e portò il premio annuo leopoldino di 23 zecchini a lire 300, lasciando facoltà alla stessa di cumularlo quando in qualche anno non avesse potuto essere conferito.

(1) Vedi *Allegato* n° 146.
(2) Vedi *Allegato* n° 147.
(3) Vedi *Allegato* n° 148.

Digitized by Google

## Reale accademia d'agricoltura di Torino.

Con sovrano rescritto del re Vittorio Amedeo III, in data 24 maggio 1785, è stata fondata in Torino una *società agraria*, la quale per altro rescritto 15 febbraio 1788, assumeva il titolo di *Reale società agraria di Torino*, ed otteneva l'approvazione del suo regolamento organico (1). Con disposizione del 27 giugno 1788, il Governo autorizzava le finanze dello Stato a trasmettere in proprietà alla società stessa, un podere già dei Padri Trinitari, composto di circa un ettare e mezzo di terreno con case rustiche e civili, sito nella regione detta la *Crocetta*, a mezzodì della città di Torino, e compreso attualmente dentro il perimetro della cinta daziaria. Poco dopo il Governo assegnava alla società un'annua dotazione di L. 2,000 per sopperire alle spese che le erano indispensabili, alle quali spese erasi per l'addietro sovvenuto con quote annue pagate dai soci onorari.

I soci erano distinti in ordinari, onorari e liberi; il loro numero ascese tosto a 284, fra cui si notavano moltissimi uomini insigni nelle scienze, nelle arti e nelle industrie, regnicoli e d'altri Stati italiani e stranieri.

I lavori di questa Società sono specialmente notevoli per lo scopo pratico cui furono ognora rivolti; infatti è raro trovare che essa abbia sottoposto alle discussioni accademiche un argomento che non sia di pratica applicazione, e senza averne ordinati in pari tempo esperimenti opportuni, o proposti quesiti e premi per la soluzione del medesimo. Basterà ricordare i bei lavori sulla estrazione dell'indaco dal guado, e sugli effetti dei soversci, intrapresi e condotti dal segretario della società, il chimico Giobert; gli studi sugli usi della torba; le esperienze sulle erbe dei prati artificiali e sopra le piante oleifere; la collezione di moltissime varietà di gelsi e gli allevamenti dei filugelli praticati nell'orto agrario; i quesiti sulla produzione degli ingrassi, sull'estrazione della potassa, sul deterioramento di certi raccolti, sull'economia di certe razze di filugelli, ecc.

Nel 1788 la società agraria torinese diede alla luce il primo

(1) Vedi *Allegato* n° 149.

Digitized by Google

volume delle sue *Memorie*, ma da quell'anno fino al 1838 non potè pubblicarne più di undici volumi, essendo stata tale pubblicazione sovente interrotta dagli avvenimenti politici succedutisi in quel mezzo secolo.

Oltre le dette memorie, nel 1791 la società intraprese la pubblicazione di un *Calendario georgico* compilato dai membri di essa, e rivolto specialmente a diffondere l'istruzione agraria fra i contadini. Cotesto calendario continuò a veder la luce fino al 1839.

Al tempo dell'impero la società agraria si assunse il governo di un numeroso gregge di *merinos* che già nel 1792 il Governo sardo aveva fatto venire dalla Spagna, coll'intento di propagarne la razza non solo in Piemonte, ma nelle altre parti eziandio dell'Italia, a vantaggio della pastorizia e dei lanifici italiani. Per opera della detta società venne quel gregge accresciuto e migliorato, e diede origine a parecchi ottimi greggi di *merinos*, che ancora al dì d'oggi prosperano nelle antiche provincie del regno nostro.

Nel 1842 e 1843 promosse l'apertura di scuole gratuite di fisica e di chimica applicate all'agricoltura, che ebbero vita breve, ma furono ognora frequentate da numerosissimo uditorio, e valsero efficacemente a diffondere il gusto degli studi agrari.

Nel 1843 il re Carlo Alberto elevava la società agraria di Torino al grado di *Reale accademia d'agricoltura*. E nel 25 gennaio 1845 un brevetto regio (1) approvava i nuovi statuti (2) per l'accademia stessa, ed altro brevetto (3) dello stesso giorno le assegnava una dotazione annua di L. 4,000 invece di quella di L. 2,000, di che la società aveva fino allora fruito.

Nel 1840 le Memorie della società ricomparirono sotto il nome di *Annali*, ed ora continuano a pubblicarsi col titolo di *Annali della regia accademia d'agricoltura di Torino*, dei quali alla fine del 1859 vedeva la luce il 10 volume, ed attualmente è in corso di stampa l'11.

I maggiori mezzi forniti all'accademia dal re Carlo Alberto, le nuove disposizioni adottate nello statuto riformato nel 1845, la posero in grado di intraprendere e condurre più largamente i suoi

(1) Vedi *Allegato* n° 150.
(2) Vedi *Allegato* n° 151.
(3) Vedi *Allegato* n° 152.

Digitized by Google

prediletti lavori: istituì parecchi esperimenti comparativi sul valore di varie sostanze concimanti; sperimentò nuove piante di coltura esotica; raccolse nell'orto ogni miglior varietà di ortaggi, di legumi, di cereali e d'altre piante sative, e d'alberi da frutta, economici e d'abbellimento. I saggi di cereali e di legumi coltivati per cura dell'attuale direttore dell'orto formano una delle più preziose collezioni di quel genere, e si meritarono premi nelle esposizioni di Torino, di Firenze, di Londra.

Nel 1850 l'accademia iniziò pubbliche esposizioni annue di prodotti agrari, e segnatamente di ortaggi, di fiori, di frutta, dalle quali esposizioni venne considerevole vantaggio all'arte di coteste coltivazioni. Per le vicende politiche del 1859 tali esposizioni vennero sospese; ma nel 1862 furono riprese per cura della società orto-agricola di Torino, e per impulso e sotto la direzione e con sussidi dell'accademia stessa.

Nel 1857 l'accademia fondava nel suo orto sperimentale una scuola d'arboricoltura, coll'intento di diffondere le più corrette pratiche della coltivazione e le migliori varietà degli alberi da frutta. Questa scuola venne accolta con plauso, ed attrasse tosto numerosissimo concorso di coltivatori; l'accademia, visti i buoni effetti dei suoi primi tentativi, ha determinato di renderla più compiuta aggiungendovi l'insegnamento dell'orticoltura, nonchè un alunnato di giovani giardinieri. Essa attende presentemente all'attuazione del suo disegno.

### Accademia agraria di Camerino.

Sulla proposta del preside della provincia venne fin dal 1845 compilato un regolamento per la fondazione di un'accademia agraria in Camerino. Quel regolamento è stato approvato dalla congregazione degli studi, ed il Consiglio provinciale nell'anno stesso assegnò scudi 150 per le spese necessarie al mantenimento dell'accademia.

Passarono tre anni prima che quell'istituzione ricevesse principio di eseguimento; ma nel 1848 si procedette alla nomina dei trenta soci ordinari, che a termini del regolamento approvato dovevano

Digitized by Google

comporre il corpo accademico; ed il Consiglio provinciale, nella tornata 16 marzo detto anno, confermò l'assegno annuo di scudi 150, dispose provvisionalmente parte dell'abitazione della presidenza della città per le riunioni del corpo accademico, e deliberò che si dovesse fornire l'istituzione di un podere sperimentale.

Per i fatti politici di quel tempo, l'attuazione rimase quindi ancora sospesa fino al 1857, anno in cui il Consiglio provinciale, dietro circolare del ministro pontificio dell'interno, ripigliato ad esame l'ordinamento della sospesa istituzione, confermò le anteriori determinazioni, e rinnovò l'assegno.

Attuata così definitivamente, l'accademia di Camerino pose cura a' suoi lavori, diretti a promuovere l'industria agraria, diffondendone le necessarie cognizioni, e procacciando incoraggiamenti agli agricoltori.

Dopo l'annessione di quelle provincie al regno d'Italia, venne tosto modificato il suo regolamento (1), istituendo una scuola agraria (2) per l'istruzione degli aspiranti misuratori di quell'università (3), e per preparare agricoltori teorici e pratici. Per compiere efficacemente l'istruzione tecnica agraria, e porgere ai coltivatori di quelle contrade razionali esempi di coltivazione, l'accademia determinò di acquistare un adatto fondo rustico, e farlo governare sotto la sua sorveglianza.

Quest'accademia non ha altro reddito che quello di scudi 150, pari a lire 798, assegnati dalla provincia, la quale, dopo l'istituzione della scuola, aggiunse ancora lire 266 per lo stipendio del professore di agricoltura.

### Istituto provinciale d'agricoltura e d'industria in Macerata.

Il Consiglio provinciale di Macerata istituì nel 1841 un'accademia d'agricoltura e d'industria, provvedendo al mantenimento di essa con assegno sul proprio bilancio. Quest'accademia si è occupata di promuovere col mezzo di premi il miglioramento dell'in-

(1) Vedi *Allegato* n° 153.
(1) Vedi *Scuola agraria di Camerino*, pag. 680.
(3) Vedi *Università di Camerino*, pag. 651.



Digitized by Google

dustria agraria, segnatamente del bestiame bovino ed equino, e l'allevamento dei bachi da seta. In appresso il titolo d'*accademia* venne tolto a cotesta istituzione e vi si è sostituito quello di *società*, e rinnovato lo statuto, il quale venne discusso ed approvato dalla generale adunanza della società convocata per tale oggetto il 27 marzo 1861 (1), e quindi per deliberazione presa nel luglio dello stesso anno, la denominazione di *società* venne ancora cambiata con quella d'*istituto provinciale d'agricoltura e d'industria*, ritenendo del rimanente lo statuto medesimo.

Nel 1860, per proposta di quel Consiglio provinciale, vênne presso il detto istituto aperta una scuola teorico-pratica d'agricoltura (2), la quale è pure mantenuta con assegni annuali della provincia. Il principale ufficio di cotesto istituto essendo la diffusione delle agrarie cognizioni per tutta la provincia, la scuola d'agricoltura che vi si è aggiunta costituisce ora il più importante oggetto delle sue cure, tuttochè sia stata fondata, e dipenda dal Consiglio provinciale.

### Società agraria di Bologna.

La società agraria esistente in Bologna ebbe fin dal 1808 dal vicerè d'Italia un podere denominato *Bel poggio*, dell'estensione di are 39,47,1, sito nel comune di San Salvario, trasmesso al demanio dal collegio dei Barnabiti di San Luca, e quindi concesso alla società a titolo precario e rivocabile ad arbitrio del Governo.

La piccolezza del podere, la sua postura e la qualità del terreno non hanno consentito alla società di sperimentarvi tutti quei nuovi saggi di coltura che essa si propose fin dalla sua fondazione.

Malgrado la mancanza di un esteso podere, questa istituzione ha pur giovato all'industria agraria della provincia.

Con decreto del 10 dicembre 1847 venne approvato dalla Sacra Congregazione degli studi un nuovo regolamento per la detta società (3), con cui si distinguono tre classi di soci, cioè: *ordinari*,

(1) Vedi *Allegato* n° 154.
(2) Vedi università e scuola agraria provinciale di Macerata a pagine 650, 658.
(3) Vedi *Allegato* n° 155.

Digitized by Google

*residenti* ed *esteri corrispondenti.* I soci ordinari non oltrepassano il numero di quaranta, e sono presi da tutta la provincia fra i più rinomati per le conoscenze agrarie teorico-pratiche, avendo essi soli voto nelle adunanze.

Il numero dei soci corrispondenti residenti ed esteri è indeterminato.

Questa società tiene deputazioni sezionali nei vari circondari della provincia, composte di soci corrispondenti ad obbietto di conoscere e di migliorare le pratiche agrarie di ciascuna parte della provincia, occupandosi le sezioni esclusivamente dello stato dell'agricoltura locale.

Per promuovere l'industria agraria conferisce ogni anno due premi agli agricoltori abitanti della provincia che avranno introdotto nuovi metodi od eseguiti esperimenti utili; propone inoltre la soluzione di un problema agrario, o di qualche quistione teorico-pratica, lasciando facoltà di concorrere al premio anche gli stranieri.

Questa società si ebbe dal governatore Farini, con decreto del 5 luglio 1860, un sussidio di lire 5,000 a titolo d'incoraggiamento, ed altri sussidi le vennero poscia accordati dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, consistenti in somme di danaro ed in macchine agrarie che le vennero donate a condizione di sperimentarle e farne quindi relazione allo stesso dicastero.

### Società agraria di Reggio nell'Emilia.

Fin dal 1806 venne approvata dal regno d'Italia una società agraria in Reggio dell'Emilia, la quale con sussidi di quel Governo e con il proprio denaro, acquistò un podere per valersene per gli esperimenti agrari e per far fronte alle spese di giornali, cancelleria e servizio di cui la società abbisogna.

Lo statuto della società venne modificato nel 1861 (1), costituendosi con esso quattro classi di soci, cioè: gli *effettivi*, gli *aggregati*, gli *onorari* ed i *corrispondenti.* Gli effettivi non possono oltrepassare il numero di trenta, e sono scelti tra le persone più

(1) Vedi *Allegato* n° 156.

rimarcate per influenza ed istruzione nella provincia. Per le altre tre classi di soci il numero è indeterminato.

Questa società si propone il miglioramento agrario in generale, ed in particolare quello della provincia di Reggio, e vi provvede coll'istituire esperienze, coll'introdurre nuovi metodi di coltivazione, col propagare tutti quei perfezionamenti che si confanno col suo divisamento.

Con decreto dell'11 febbraio 1860 del dittatore Farini fu accordato a questa società un sussidio di L. 3,000 a titolo d'incoraggiamento.

### Società agraria di Parma.

Collo scopo di promuovere l'industria agraria nella provincia, diffondendone la opportuna istruzione, istituendo studi ed esperimenti, ed adoperando ogni sorta d'incoraggiamenti, si è costituita in Parma, secondo uno statuto recentemente compilato (1), una società agraria. I soci della medesima sono distinti in *effettivi*, *corrispondenti* ed *onorari*; gli effettivi pagano una quota annua di L. 12. Questa società s'intenderà costituita quando il numero dei soci effettivi raggiungerà il numero di cento. Frattanto essa è rappresentata dai primi trenta soscrittori all'atto di sua fondazione.

### Società agraria di Iesi.

È in Iesi una società d'agricoltura, la quale si mantiene per mezzo di contributi de' suoi soci, di rendite provenienti da un fondo ch'essa possiede, e per sussidi accordati dalla provincia, e del comune.

I mezzi che adopera cotesta società per conseguire il suo scopo, che è l'avanzamento dell'agricoltura e l'educazione morale e agraria dei contadini, sono le conferenze accademiche, la pubblicazione dei suoi atti, gli esperimenti agrari, e sopratutto i conferimenti di

(1) Vedi *Allegato* n° 157.

Digitized by Google

premi ai contadini laboriosi e probi, ed agli allevatori intelligenti di bestiame.

In una adunanza della società, nel 1846, si è determinato di rivolgersi alla provincia ed al comune per ottenere non solo i sussidi per la continuazione dei premi soliti a conferirsi per lo addietro, ma ancora per domandare maggiori assegni, onde promuovere l'industria agraria col mezzo di altri premi per i migliori lavori, per le più esatte coltivazioni, per le piantagioni erboree, e sopratutto per provvedere ad una regolare e buona istruzione pratica agraria.

Sotto gli auspici di questa società venne quindi istituita una scuola teorica e pratica d'agricoltura, la quale è rivolta all'istruzione di alunni regolari, non che ad ammaestrare giovani coloni nel mestiere del coltivatore (1).

### Società agraria di Lombardia.

Nel giorno 6 dicembre 1861 aveva luogo in Milano un'adunanza di agricoltori lombardi, desiderosi di fondare una società volta a promuovere l'agricoltura di quelle contrade. Venne eletto un comitato promotore coll'incarico di preparare un disegno di statuto per una *Società agraria di lombardia*. In breve tempo si ebbe un ragguardevole numero di adesioni e venne compilato uno statuto, che fu discusso ed approvato in adunanza generale dei soscrittori tenuta nei giorni 26 e 27 gennaio 1862.

L'organamento e lo scopo di cotesta società appariscono dallo statuto organico che si riferisce negli allegati (2). Alcuni consorzi regionali sono di già costituiti, fra i quali il consorzio di Milano a cui saranno riunite le attribuzioni della direzione generale.

(1) Vedi Scuola agraria di Iesi, pag. 680.
(2) Vedi *Allegato* n° 158.

Digitized by Google

## Società agraria della provincia di Sondrio.

Con ministeriale del cessato Governo, 21 giugno 1856, veniva approvato lo statuto organico di un'associazione agraria in Valtellina, intitolata *Associazione agraria della provincia di Sondrio* (1).

Scopo di questa società è l'incremento dell'agricoltura e della pastorizia nella provincia valtellinese. Per raggiungere il suo divisamento la società adopera ogni mezzo atto a suggerire quelle prudenti innovazioni dalle quali si possono con fondamento attendere utili risultati, a rivendicare alla scienza quanto presentemente resta invaso da cieche tradizioni, ed a porre i propri studi in armonia colle utili scoperte e con quei metodi che altrove si applicano con felice successo.

L'almanacco valtellinese che pubblicasi in ogni anno da questa società contiene molti scritti sulle pratiche agrarie secondo le regole dell'arte, parecchie informazioni statistiche sulla provincia, come anche alcune relazioni sul suo stato economico e sopra altri argomenti d'interesse economico-agrario; esso riesce di giovamento all'istruzione dei coltivatori. La società assegna ancora premi a quelli che si distinguono nell'assecondarla ne' suoi disegni.

Alle spese occorrenti per la società si provvede con viglietti di annue lire 8, 50 caduno, o di lire 2 per diritto di ammessione. Ogni socio, nel suo entrare in società, deve dichiarare per quanti viglietti intende associarsi, portando ogni viglietto il diritto ad un voto fino alla concorrenza di cinque, oltre il qual numero non si possono aumentare.

Simili proventi sono volti alle spese di amministrazione; le somme che avanzano poi si impiegano una parte in premi, un'altra in giornali agrari, ed una terza di riserva per le spese straordinarie.

(1) Vedi *Allegato* n° 159.

Digitized by Google

## Società agraria ed economica di Cagliari.

Il re Vittorio Emanuele I con decreto dato in Gaeta il 14 luglio 1804 (1) istituì in Cagliari *La real società agraria ed economica* per aiutare l'industria rurale nell'isola della Sardegna.

I soci sono *ordinari, onorari* e *corrispondenti* (2).

Il numero dei soci ordinari venne in principio stabilito a trentasei; indeterminato quello degli onorari e dei corrispondenti.

Con disposizione del vicerè della Sardegna, duca del Genevese, in data 5 dicembre 1804, al detto numero di soci ordinari vennero aggiunti altri sei soci nati, e sei membri ordinari supplementari (3).

Per dotazione alla società si assegnò dapprima una contribuzione annuale su tutti i soci, cioè scudi tre pei soci ordinari, e scudi sei per gli onorari e corrispondenti.

Di poi la società venne sussidiata con un'imposta sui monti frumentari e nummari dell'isola. Questo sussidio le venne tolto colla legge del 21 maggio 1851, ed ora non ha altro reddito che quello di lire 300 annue, frutto di una cedola del debito pubblico acquistata colle economie dei passati bilanci.

Con nota del 17 maggio ultimo, il Ministero d'agricoltura, industria e commercio ha accordato a questa società un soccorso di lire 200, collo scopo d'incoraggiarla nei suoi lavori rivolti al miglioramento dell'agricoltura sarda.

Questa società promosse nell'isola la coltivazione dei gelsi instituendo 20 anni fa un ragguardevole premio a tale oggetto, introdusse la piantagione dei pistacchi e del sommaco, sperimentò la coltura del cotone, ed attualmente pone la principal sua cura nel migliorare le razze del bestiame nell'isola di Sardegna.

(1) Vedi *Allegato* n° 160, § 1.
(2) Vedi *Allegato* n° 160, § 2.
(3) Vedi *Allegato* n° 160, § 3.

## Società di acclimazione e di agricoltura in Sicilia.

Alcuni cittadini palermitani fin dal 1857 s'accinsero a costituire un'associazione privata per gli studi di acclimazione e di agricoltura. Il loro pensiero non potè effettuarsi sotto al Governo che in quel tempo reggeva la Sicilia. Conquistata la facoltà di libera associazione, e rinnovato tosto l'appello per l'istituzione di quella società, si è in breve tempo conseguito considerevole numero di aderenti, che in adunanza 21 aprile 1861 dichiararono costituita la società, ed in altra adunanza del 28 del mese stesso approvarono gli statuti che dovevano governarla (1).

L'intento della società è d'introdurre e addomesticare nuove specie di animali e di piante; di perfezionare e moltiplicare le indigene, e le esotiche di già esistenti nell'isola; di diffondere i migliori metodi d'allevamento e di coltivazione.

Questa società, il cui organamento risulta dagli statuti che son riportati negli allegati, sebbene da poco tempo sia costituita, ha di già rannodate relazioni attive con altre società straniere volte al medesimo scopo, e data opera alacremente ai lavori che formano l'oggetto di sua istituzione.

## Commissione d'agricoltura e pastorizia per la Sicilia.

Con decreto del 13 luglio 1850 fu creata dal luogotenente generale, principe Satriano, la Commissione d'agricoltura e pastorizia per la Sicilia, coll'intento di promuovere il miglioramento dell'agricoltura e pastorizia siciliana.

Il regolamento di detta Commissione fu approvato con ministeriale del 13 settembre 1850, e con disposizione del 22 maggio 1851 ne venne modificato l'articolo settimo (2).

Le riunioni si tengono nell'istituto d'incoraggiamento di Palermo.

I soci componenti furono dapprima 14, indi, con disposizione del 23 ottobre, si aumentarono a 23.

(1) Vedi *Allegato* n° 161.
(2) Vedi *Allegato* n° 162, §§ 1, 2.

Vennero, con determinazione 27 marzo 1851, assegnati alla Commissione ducati sei al mese, che prendevansi sul danaro dell'istituto d'incoraggiamento, per servire di spese di scrittoio. Di più le fu accordata la franchigia della posta per tutte le sue corrispondenze.

Questa Commissione pubblica un giornale, di cui finora sono usciti cinque volumi, col quale cerca di propagare le cognizioni agrarie nell'isola. Fino alla caduta del passato Governo questo giornale, coi suoi introiti, le somministrava i mezzi per mantenersi perchè tutti i comuni della Sicilia erano obbligati ad associarvisi; ma dopo l'unione della Sicilia al regno d'Italia, i municipi non vollero più ritenere l'associazione, e la Commissione rimase priva delle sue rendite principali.

Il Ministero d'agricoltura, industria e commercio con nota del 22 febbraio 1861 le accordò un sussidio straordinario di lire 1350 sul bilancio dell'anno stesso per aiutarla a continuare i suoi lavori rivolti a migliorare l'agricoltura nell'isola.

### Associazione agraria italiana.

Sul principio dell'anno 1842 parecchi proprietari agricoltori, e alcuni cultori di scienze naturali ed economiche, usi a conferire fra loro sulle condizioni della produzione nazionale, avvisando all'abbandono in cui era lasciata l'agricoltura ed alla necessità di promuoverne prontamente ogni maggiore sviluppo, fermarono il pensiero di istituire negli Stati sardi una società che dell'avanzamento di cotale industria efficacemente si occupasse.

Un siffatto pensiero, accolto con grande favore da quanti amavano il bene del loro paese, e confortato dai consigli degli uomini più reputati, ebbe tosto corpo in uno statuto organico (1) compilato e firmato il 31 maggio dell'anno suddetto dai seguenti principali promotori:

Abbene professore Angelo — Alfieri di Sostegno marchese Cesare — Asinari di San Marzano cavaliere Britannio — Benso di Cavour conte Camillo — Bertalazone di Arache conte Gaetano — Bertala-

(1) Vedi *Allegato* n° 163.



Digitized by Google

zone avvocato Giuseppe — Bertone di Sambuy marchese Emilio — Bertone di Sambuy conte Vittorio — Bonafous cavaliere Matteo — Burdin Augusto — Burdin Francesco — Cantù professore Lorenzo — Cossato cav. Gio. Battista — Cossato avv. Giuseppe — Costa di Beauregard marchese Pantaleone — Della Chiesa di Benevello conte Cesare — Della Chiesa di Cinzano marchese Enrico — D'Alessandri dottore Bernardino — Defernex Carlo — Duboin avv. Felice Amato — Genè professore Giuseppe — Luciano professore Giuseppe — Malaspina Carbonara di Bobbio marchese Luigi — Marone cavaliere Giambattista — Moretti avv. Luigi — Moris professore Giuseppe — Petitti di Loreto conte Ilarione — Piola conte Antonio — Racchia cav. Paolo — Robiolio Giambattista — Saint-Martin professore Michele — Sismonda cav. Angelo — Valperga di Civrone conte Tommaso — Vegezzi-Ruscalla cavaliere Giovenale — Villa di Montpascal conte Filippo.

Il regio brevetto del re Carlo Alberto dato dal castello di Pollenzo il dì 25 agosto 1842 (1), col quale si approvava lo statuto suddetto, contiene espressioni che dimostrano la particolare soddisfazione, con cui quel sovrano apprezzava il pensiero dei promotori di cotesta associazione, e la sua propensione ad incoraggiarla e dotarla di quelle altre istituzioni che all'incremento dell'agricoltura e delle industrie affini potessero giovare.

Il favore del sovrano regnante e della famiglia reale si scorge ancora nell'osservare il primo elenco generale dei soci, pubblicato nell'aprile del 1843, a capo del quale sono scritti i nomi: S. M. il re Carlo Alberto, S. M. la regina Maria Cristina, S. A. R. il duca di Savoia, S. A. R. il duca di Genova, S. A. S. il principe Eugenio di Carignano.

Lo scopo e l'organamento dell'associazione agraria chiaramente risultano dagli statuti di fondazione, dal regio brevetto di approvazione, dalle determinazioni adottate dai fondatori e da quelle delle assemblee rispettive: promuovere l'incremento dell'agricoltura, diffondendone le più corrette dottrine, e sollecitando a favore di essa l'applicazione dei capitali, e ciò col mezzo di pubblicazioni settimanali, dell'istituzione d'una biblioteca agraria e di un museo geo-

(1) Vedi *Allegato* n° 164.

Digitized by Google

ponico, con esposizioni permanenti e temporarie di strumenti e di prodotti rustici, con congressi, concorsi, premi all'abilità, operosità e moralità, con iscuole propolari gratuite e colla fondazione di un istituto agrario scientifico-pratico.

Nell'ordinamento interno venne adottato il principio che l'associazione si giovasse bensì dei soccorsi del Governo e dei comuni, ma fosse essenzialmente sostenuta da un contributo annuo dei soci, il quale assicurasse la loro personale cooperazione, senza di che i soci non avrebbero tutto l'eccitamento ad operare, e le quote stesse non formerebbero altro che un fondo improduttivo. E considerando che i coltivatori abitano a preferenza paesi di campagna, si determinò che nelle campagne si dovessero recare i soccorsi e gli incoraggiamenti.

La quota annua venne fissata a lire 24, con un diritto d'ammessione di lire 6. I soci che, oltre il diritto d'entrata, pagavano lire 240 in una sol volta, diventavano soci perpetui.

In breve tempo quest'associazione potè enumerare poco meno di quattro mila soci, sparsi per tutto lo Stato. In ogni provincia, ora circondario, degli Stati sardi si costituì un comizio a termini dell'articolo 14 dello Statuto, e parecchi comizi promossero ancora Commissioni nei comuni più cospicui della loro provincia. Queste Commissioni corrispondevano coi comizi provinciali, come i comizi corrispondevano coll'ufficio centrale sedente in Torino.

La direzione centrale venne tosto alla prima nomina dei suoi ufficiali, in cui riuscirono eletti: a presidente, Alfieri di Sostegno marchese Cesare; a vice-presidenti, Bertone di Sambuy marchese Emilio, Moris professore cav. Giuseppe. Provvedutasi l'associazione di vasto caseggiato, vi raccolse una ricca biblioteca agraria, ed ordinò una collezione dei più perfetti strumenti rurali per porli ad esperimento, metterli in mostra e distribuirli ai più reputati agricoltori dei vari comizi, affinchè li adoperassero e ne facessero conoscere i vantaggi ai coltivatori.

Le adunanze della direzione e dei suoi comitati avevano luogo regolarmente, e si teneva fra quella ed i comizi provinciali un frequente e vivo carteggio. Non v'era argomento che si collegasse coll'agricoltura, colle industrie e colle condizioni economiche dello Stato, che non venisse dai comitati della direzione esaminato e

discusso, nè alcun nuovo ritrovato agrario che non fosse sottoposto ai loro studi ed esperimenti. Si compilavano regolari relazioni che venivano sottoposte a giudizio, e quindi fatte di pubblica ragione.

Nel 1843 l'associazione agraria tenne il suo primo congresso, che ebbe luogo nel reale castello di Pollenzo presso la città d'Alba; pel 1844 venne scelta la città di Pinerolo; nel 1845 si tenne in Annecy; nel 1846 in Mortara; e nel 1847 in Casal-Monferrato.

Splendide e numerosissime di accorrenti riuscirono coteste feste dell'industria rurale, nelle quali si istituivano sperimenti comparativi sui diversi strumenti rustici, si studiavano le condizioni agrarie locali, si discutevano proposte di miglioramenti, si distribuivano premi e ricompense. E conviene pur riconoscere che parecchie importanti proposte, che vennero poi attuate, uscirono dalle conferenze di quei congressi, e che i principali miglioramenti introdotti nel governo delle campagne subalpine, massime per ciò che riguarda gli strumenti rurali, il bestiame, i concimi concentrati, la vinificazione, vennero dall'associazione agraria specialmente promossi.

I bilanci attivi di questa società furono:

| | | |
|---|---|---|
| pel 1843 di . . | L. | 50,098 01 |
| » 1844 . . . | » | 81,397 21 |
| » 1845 . . . | » | 109,566 25 |
| » 1846 . . . | » | 175,749 08 |
| » 1847 . . . | » | 163,081 86 |

Alla qual somma stanziata pel 1847 vuolsi aggiungere altra di L. 48,452 74, che era stata fissata per le spese di fondazione dell'istituto agrario-forestale-veterinario, che l'associazione agraria aveva determinato d'istituire presso la Venaria Reale.

Per tale oggetto essa aveva ottenuto dal Governo in affitto un podere di cento ettari, e vasti e grandiosi caseggiati civili e rustici pel servizio delle coltivazioni, pel convitto e per le scuole, e già aveva assunto il governo delle terre, e intraprese le operazioni rurali. Ma quindi, sul timore che sì vasto e dispendioso istituto non corresse pericolo di mancare di mezzi per sostenersi, essendo questi provenienti principalmente da quote sociali, il Governo riprese sotto di sè l'istituto, e ne ordinò l'apertura pel 1° gennaio

1848. Cotesto istituto durò quattro anni, essendo stato soppresso da un decreto del 9 settembre 1851 del ministro della marina, agricoltura e commercio; le terre ed i caseggiati da esso occupati furono congiunti allo stabilimento militare vicino, che ne abbisognava.

Negli statuti dell'associazione si introducevano alcune modificazioni di forma, sanzionate con decreti 22 marzo 1845 e 17 marzo 1846.

Negli anni 1848-49-50, per causa degli avvenimenti politici di quei tempi, non si tennero congressi agrari, ed anzi i comizi provinciali cessarono, e l'associazione intiera si sarebbe disciolta, se un competente numero di soci non si fosse conservato nella città di Torino e tenuta in vita la direzione centrale.

Nel 1851 il ministro dell'interno, avvisando ai benefizi recati all'agricoltura da cotesta associazione, rivolse le sue cure a farla risorgere, promovendo la ricostituzione dei comizi. Per opera della direzione nell'anno stesso si ordinò e si tenne un congresso in Asti.

Il 28 dicembre 1852 si pubblicò un nuovo statuto (1), nel quale, senza discostarsi dai principii fondamentali dell'associazione, si adottarono alcune riforme atte ad agevolare nuove adesioni di soci ed il rinnovamento dei comizi, fra le quali modificazioni le principali sono: la riduzione delle quote sociali da lire 24 a lire 10, l'abolizione della retribuzione d'ammessione e dell'obbligo d'associazione per tre anni; si ritenne però la quota a lire 20 per i soci residenti in Torino, i quali potevano fruire della biblioteca e del gabinetto di lettura.

Frattanto alcuni comizi si andavano ricostituendo, il bilancio dell'associazione si aumentava per iscrizione di nuovi soci, ed i congressi annui hanno potuto riordinarsi regolarmente. Nel 1852 si tenne congresso in Tortona, nel 1853 in Chiavari, sospeso nel 1854 per cagione del colèra, si fissò pel 1855 in Cuneo, nel 1856 ebbe luogo in Mortara, nel 1857 in Voghera, e nel 1858 in Vercelli. Nell'occasione del congresso in alcune di coteste città vennero ordinate pubbliche esposizioni agrarie e industriali.

Nel 1859 la direzione sospese il consueto congresso e deliberò

(1) Vedi *Allegato* n° 165.

Digitized by Google

di tenerlo nell'anno seguente in una città delle nuove provincie; nel 1860 infatti ebbe luogo in Milano, dove già erasi con molta sollecitudine istituito un comizio, in conformità dell'antica associazione agraria.

L'attivo dei bilanci dell'associazione ammontò: nel 1855 a lire 10,865, nel 1856 a lire 11,210, nel 1857 a lire 11,000, nel 1858 a lire 13,908 09, nel 1859 a lire 11,140, nel 1860 a lire 12,680, nel 1861 a lire 16,175 53.

Ma, avvenuta l'annessione di altre provincie, la direzione ravvisò necessario che si procedesse a sostanziali riforme degli statuti dell'associazione per poter estendere con maggiore agevolezza a tutto il nuovo regno questa benefica istituzione.

Un nuovo schema di statuto fu tosto compilato e spedito ai comizi ed alle podestà provinciali, con preghiera di far conoscere alla direzione le loro osservazioni, le quali pervenute, questa se ne valse per riformare ancora quello schema che di poi fu approvato nell'adunanza dell'assemblea generale, 8 dicembre 1861 (1).

In questo schema si ritenne il principio, che l'associazione debba fondarsi sopra un contributo annuo di tutti i soci, il quale, mentre somministra i mezzi ad operare, valga ad assicurare la loro cooperazione; ma vi è la differenza che cogli antichi statuti l'associazione si raccoglieva tutta in un centro unico, ed i comizi non erano altro che delegazioni provinciali, mentre col nuovo progetto i comizi costituiscono altrettanti centri indipendenti che si collegano insieme per mezzo di un Consiglio generale sedente nella capitale del regno, e composto dei delegati di ciascun comizio. L'estensione di ogni comizio venne circoscritta al territorio di un circondario, essendosi reputato che il comune sia troppo ristretto per dar vita ad un consorzio valido ed efficace, e la provincia troppo vasta per agevolare il ritrovo frequente della maggioranza dei soci. Il contributo annuo dei soci è stato fissato a lire 3, di cui due a benefizio del comizio, ed una da versarsi nella cassa del Consiglio generale per le spese d'amministrazione, per la stampa dei bollettini semestrali che si distribuiscono a tutti i soci, e per premi, ricompense, incoraggiamenti, ecc. ecc.

(1) Vedi *Allegato* n° 166.

Digitized by Google

La direzione dovette però convincersi che il nuovo ordinamento non avrebbe potuto attuarsi senza il concorso del Governo, perocchè la tenue quota assegnata all'amministrazione centrale non sarebbe stata bastante alle spese occorrenti ed ai necessari incoraggiamenti. Onde essa, con lettera del 6 dicembre 1861 comunicando al Ministero d'agricoltura, industria e commercio le sue determinazioni, invocava da lui un sussidio sufficiente all'effettuazione de' suoi disegni.

Con nota del giorno successivo il ministro replicava che, riconoscendo i principii dello statuto convenienti all'intento dell'associazione ed all'avanzamento dell'agricoltura, sarebbe egli disposto d'accordarle un sussidio di lire 10,000 pel 1862, e per l'avvenire promuovere quelle determinazioni che l'esperienza avrebbe suggerito.

Eletti, in ordine alle prese deliberazioni, i delegati dei comizi di già costituiti, e convocato il Consiglio generale, venne discusso, e nell'adunanza del 5 gennaio 1862 definitivamente deliberato il progetto di statuto (1), che fu poi approvato con regio decreto del 1° marzo successivo (2).

I comizi dell'associazione agraria italiana, costituiti a tutto settembre 1862, sono:

| | | | N° dei soci |
|---|---|---|---|
| 2 | Comizio di | Acqui | 55 |
| 2 | » | Alessandria | 65 |
| 3 | » | Alghero | 141 |
| 4 | » | Brescia | 32 |
| 5 | » | Caserta | 300 |
| 6 | » | Chieti | 300 |
| 7 | » | Como | 30 |
| 8 | » | Crema | 39 |
| 9 | » | Cuneo | 66 |
| 10 | » | Imola | 64 |
| 11 | » | Milano | 72 |
| 12 | » | Modena | 87 |
| 13 | » | Mortara | 17 |
| 14 | » | Palermo | 12 |
| | | *A riportarsi* | 1280 |

(1) Vedi *Allegato* n° 167.
(2) Vedi *Allegato* n° 168.

| | | | N° dei soci |
|---|---|---|---|
| | | *Riporto* | 1280 |
| 15 | Comizio di | Parma . . . . | 54 |
| 16 | » | Piacenza . . . . | 82 |
| 17 | » | Piedimonte . . . | 84 |
| 18 | » | Reggio (Emilia). . | 65 |
| 19 | » | Salò . . . . . | 32 |
| 10 | » | Saluzzo . . . . | 82 |
| 21 | » | Sanfrè . . . . | 23 |
| 22 | » | Sora . . . . . | 30 |
| 23 | » | Torino . . . . | 400 |
| 24 | » | Tortona . . . . | 205 |
| 25 | » | Vercelli . . . . | 57 |
| 26 | » | Voghera . . . . | 87 |
| | | | 2481 |

I comizi di Acqui (1), Crema (2), Cuneo (3), Modena (4), Parma (5), Sanfrè (6), Tortona (7), ottennero già l'approvazione dei loro regolamenti, a termini dell'articolo 3 del regio decreto di approvazione dello statuto generale; altri comizi deliberarono di preparare pel 1863 un'esposizione agraria nel proprio circondario.

Nelle trasformazioni a cui cotesta associazione andò soggetta pei mutamenti delle condizioni politiche del paese, si tenne sempre fedele al principio di estendere l'opera sua a tutte le parti dello Stato, delegando dapprima comizi a rappresentarla nelle diverse provincie, e promovendo quindi la fondazione di comizi circondariali indipendenti nella loro interna amministrazione, ma collegati insieme per mezzo di un Consiglio generale sedente nella capitale.

Il ministro scrivente, reputando tale ordinamento possa tornare profittevole all'avanzamento dell'agricoltura, siccome quello che mira ad istituire comizi d'incoraggiamento in tutto lo Stato, con-

(1) Vedi *Allegato* 169.
(2) Vedi *Allegato* 170.
(3) Vedi *Allegato* 171.
(4) Vedi *Allegato* 172.
(5) Vedi *Allegato* 173.
(6) Vedi *Allegato* 174.
(7) Vedi *Allegato* 175.

Digitized by Google

giunti fra loro da continue relazioni, le quali varranno a tener viva e dirigere l'operosità di tutti, credette opportuno di promuoverne l'attuazione. Egli ha fiducia che quest'associazione, ove venga con sapienza ed a norma dell'esperienza graduatamente temperata, oltre al giovare direttamente all'industria rurale, servirà eziandio ad agevolare l'opera del Governo nell'applicazione di molti provvedimenti che si riferiscono alle migliorie agrarie dello Stato.

---

Dalle esposte notizie si fa pur troppo manifesta una dolorosa verità, ed è che noi abbiamo molti istituti e molte scuole agrarie senza insegnamento agrario efficace.

È d'uopo quindi che i comuni, i Consigli provinciali, le amministrazioni particolari, i privati ed il Governo pongano cura e diligenza nel riformare sostanzialmente gli uni e le altre.

Il ministro colla presente relazione mise in chiaro le cose con quell'esattezza che per lui si potè maggiore per la brevità del tempo e la fretta con cui fu dettata. Egli desidera che il paese abbia contezza così dei vizi come delle virtù di tutte le sue istituzioni, affinchè la cognizione genuina del loro essere ne renda più sollecita l'opera del miglioramento.



Digitized by Google

Digitized by Google

# ALLEGATI

Digitized by Google

# CX

## § 1. — Decreto del Governo provvisorio della Toscana, del 29 novembre 1859, col quale si autorizza l'apertura di un istituto agrario nel Casino delle regie Cascine dell'Isola di Firenze.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che la diffusione delle cognizioni agrarie teoriche e pratiche ha spinto l'industria rurale al maggior grado di prosperità tra le più civili nazioni, e sentendo il dovere di promuovere con ogni mezzo l'incremento della produzione territoriale, risorsa importantissima delle popolazioni toscane,

*Decreta:*

Art. 1. Un istituto agrario è aperto nel Casino delle regie Cascine dell'Isola di Firenze.

Art. 2. Questo istituto avrà sei cattedre, cioè;

Agricoltura generale;
Pastorizia e zooiatria;
Arboricoltura e botanica agraria;
Meccanica agraria;
Chimica agraria;
Economia sociale nelle sue attinenze coll agricoltura.

Art. 3. I titolari delle cattedre avranno grado di professore e lo stipendio di annue lire italiane 1,200.

Art. 4. Il direttore generale dei regi possessi dello Stato avrà la soprintendenza e la direzione di questo stabilimento.

Art. 5. L'istituto agrario delle Cascine non conferirà gradi accademici di sorta.

Art. 6. Una Commissione composta di tre membri della regia accademia dei Georgofili compilerà il regolamento organico dell'istituto stesso.

Art. 7. Nell'istituto delle Cascine avrà luogo a cura della sua direzione ogni cinque anni una esposizione agraria contemporanea a quella delle industrie manifatturiere.

Art. 8. L'istituto delle Cascine dell'Isola dipenderà dal Ministero dell'istruzione pubblica in quanto spetta al puro insegnamento, e da quello delle finanze sotto ogni altro rapporto.

Art. 9. I ministri dell'istruzione pubblica e delle finanze sono incaricati, ciascuno, in quanto loro spetta, dell'esecuzione del presente decreto.

Dato in Firenze, il 29 novembre 1859.

*Il presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell'interno* B. Ricasoli. — *Il ministro dell'istruzione pubblica* C. Ridolfi. — *Il ministro delle finanze, del commercio e dei lavori pubblici* R. Busacca.

Digitized by Google

**§ 2. — Decreto del Governo provvisorio della Toscana, del 29 novembre 1859, con cui si nomina la Commissione incaricata della compilazione del regolamento dell'istituto agrario delle Cascine dell'Isola.**

—

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il decreto del dì 29 novembre 1859, col quale è aperto un istituto agrario alle regie Cascine dell'Isola;

E volendo in questa circostanza avere il concorso della regia accademia dei Georgofili che tanto si adoprò in passato perchè la Toscana godesse del benefizio dell'insegnamento agrario officiale,

*Decreta:*

Art. 1. La Commissione incaricata della compilazione del regolamento organico dell'istituto agrario delle regie Cascine, di che all'articolo 6 del citato decreto del dì 29 novembre 1859, sarà presieduta dal presidente della regia accademia dei Georgofili, marchese Cosimo Ridolfi, e composta dei seguenti membri dell'accademia stessa:

Conte L. G. De Cambray Digny;
Dottor Luigi dei marchesi Ridolfi e
Professor Francesco Carega.

Art. 2. Il ministro dell'istruzione pubblica e il ministro delle finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Dato in Firenze, il 29 novembre 1859.

*Il presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell'interno* B. Ricasoli. — *Il ministro dell'istruzione pubblica* C. Ridolfi. — *Il ministro delle finanze, del commercio e dei lavori pubblici* R. Busacca.

---

# CXI

**§ 1. — Decreto del regio Governo della Toscana, del 30 dicembre 1859, con cui viene approvato il regolamento per l'istituto agrario delle Cascine dell'Isola.**

—

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL REGIO GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il rapporto della Commissione incaricata di proporre un regolamento per l'istituto agrario delle regie Cascine dell'Isola,

*Decreta:*

Art. 1. L'annesso regolamento per l'istituto agrario delle regie Cascine

Digitized by Google

dell'Isola è approvato, e deve considerarsi come parte integrante del presente decreto.

Art. 2. Il ministro dell'istruzione pubblica e quello delle finanze, commercio e lavori pubblici, ognuno per la parte che gli spetta, provvederanno all'esecuzione del presente decreto.

Dato in Firenze, il 30 dicembre 1859.

*Il presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell'interno* B. Ricasoli. — *Il ministro dell'istruzione pubblica* C. Ridolfi. — *Il ministro delle finanze, del commercio e dei lavori pubblici* R. Busacca.

---

## § 2. — Regolamento per l'istituto agrario delle Cascine dell'Isola, instituito con decreto del regio Governo della Toscana del 29 novembre 1859.

### Titolo I. — *Scopo dello stabilimento.*

Art. 1. L'istituto agrario delle Cascine dell'Isola è inteso a propagare specialmente nella classe dei possidenti le cognizioni necessarie all'industria rurale ed insieme a diffondere la propensione verso questo importante ramo delle risorse della Toscana.

Art. 2. Questo scopo sarà raggiunto mediante

1° Le lezioni orali;

2° Le lezioni da darsi sul terreno;

3° Le colture esemplari e le pratiche giornaliere che lo stabilimento mostrerà in ogni tempo dell'anno;

4° L'esibizione continua degli arnesi, macchine e prodotti;

5° La diffusione dei semi di piante;

6° Le pubblicazioni;

7° La biblioteca;

8° Le esposizioni.

### Titolo II. — *Direzione e dipendenze dello stabilimento.*

Art. 3. Direttore dell'istituto delle Cascine sarà il direttore *pro tempore* delle regie possessioni dello Stato.

Art. 4. Esso dipenderà dal Ministero della pubblica istruzione in tutto ciò che spetta all'insegnamento, e da quello delle finanze in quanto può avere relazione alla parte amministrativa.

Art. 5. Il direttore sarà anche consegnatario di tutto ciò che apparterrà allo stabilimento, il quale dovrà abbracciare e comprendere tutta la tenuta delle Cascine.

Art. 6. Avrà l'iniziativa di tutte le proposizioni sia di massima, sia in quanto può riferirsi al personale, rivolgendosi, bene inteso, ad uno dei due sopracitati ministri secondo le competenze di ciascuno.

### Titolo III. — *Insegnamento.*

Art. 7. L'insegnamento voluto dal citato decreto del dì 29 novembre 1859 si dividerà in sei cattedre, cioè:

Digitized by Google

1° Agricoltura generale.
2° Meccanica agraria;
3° Chimica agraria;
4° Arboricoltura e botanica agraria;
5° Pastorizia e zooiatria;
6° Economia sociale nelle sue attinenze con l'agricoltura.

Art. 8. L'insegnamento sarà dato pubblicamente per lezioni orali e sul terreno.

Art. 9. Le lezioni orali saranno sussidiate di tutta la suppellettile necessaria per le dimostrazioni scientifiche.

Art. 10. Le lezioni orali avranno luogo ogni anno dal 1° dicembre a tutto maggio, e l'apertura dell'anno scolastico si farà con una certa solennità.

Art. 11. Ogni cattedra avrà per ora una lezione la settimana in ore da destinarsi.

Art. 12. Le lezioni sul campo saranno date dai medesimi professori titolari delle citate cattedre, quando lo credano opportuno, avvisandone il pubblico per mezzo del *Monitore*.

Art. 13. I programmi di queste lezioni saranno concordati nello schema generale tra i professori ed il direttore, il quale se la intenderà, occorrendo, col Ministero della pubblica istruzione.

Art. 14. Le lezioni orali si terranno per norma nel Casino delle Cascine dell'Isola, rimanendo però nelle facoltà del direttore di designare altri luoghi quando lo creda opportuno. Quelle sul campo si terranno nelle terre addette all'istituto.

Art. 15. Le lezioni saranno pubbliche e libere. Gli uditori non saranno astretti a nessun obbligo di rassegne nè di presenza. L'istituto non darà nissun grado accademico.

## Titolo IV. — *Museo e biblioteca.*

Art. 16. L'istituto avrà una biblioteca agraria e un museo.

Art. 17. La biblioteca conterrà le opere principali e più importanti, e sarà accessibile:

1° Costantemente agl'impiegati delle regie possessioni;
2° Al pubblico, in ore da destinarsi.

Art. 18. Il museo dovrà comprendere:

1° Una collezione il più possibile completa di macchine e arnesi rurali usati in Toscana o utilmente adottabili tra noi;
2° Di prodotti naturali e trasformati dall'industria rurale;
3° Una collezione degli animali domestici esistenti in Toscana scelti fra le razze più perfette e più produttive;
4° Una collezione di piante forestali ed agrarie, e di piante nocive.

Art. 19. Al museo sarà addetto un laboratorio chimico.

Art. 20. Ciascuna delle citate collezioni sarà conservata ed ampliata a cura del titolare della cattedra di cui farà speciale corredo, e saranno aperte al pubblico nei giorni e ore da destinarsi.

Digitized by Google

### Titolo V. — *Esposizioni.*

Art. 21. Ogni quinquennio avrà luogo nei locali dell'istituto un'esposizione agraria che si terrà contemporaneamente a quella dell'industria nazionale, e sarà esclusivamente affidata alle cure della direzione dell'istituto stesso.

### Titolo VI. — *Amministrazione e contabilità.*

Art. 22. L'amministrazione dell'istituto delle Cascine sarà staccata dall'amministrazione generale dei possessi dello Stato, e vi si connetterà solo pei risultati finali.

Art. 23. Essa abbraccierà tutta la tenuta delle Cascine, e di più qualche podere staccato che, a giudizio del direttore, possa essere però adatto a certa coltura speciale.

Art. 24. La contabilità sarà ordinata in modo che dia esatto conto dei risultati delle diverse colture, del prodotto dei bestiami, dei magazzini e dei sistemi di conservazione delle derrate, e di qualunque impiego di nuovi capitali.

Art. 25. Le spese di mantenimento dei passeggi e di tutto ciò che non sia produzione, dovranno figurarvi come erogazioni di rendita.

Art. 26. Dovrà la contabilità prestarsi a rendere esatto conto di tutte le operazioni in modo che sia possibile esporre al pubblico i risultati delle colture esemplari e delle pratiche agrarie in uso nello stabilimento.

Art. 27. Il personale amministrativo dipendente dal direttore sarà stabilito secondo le proposizioni di esso, e dipenderà interamente dalla direzione generale dei possessi dello Stato.

Il 30 dicembre 1859.

Visto C. Ridolfi
R. Busacca

R. Nocchi
F. Carega



Digitized by Google

# CXII

**CATALOGO delle macchine possedute dal regio istituto agrario delle Cascine dell'Isola a tutto l'11 maggio 1860.**

| Quantità | QUALITÀ | AUTORE | PROVENIENZA |
|---|---|---|---|
| 1 | Tribbiatore e sua caldaia. . . | Clayton e C. . . . . | D'Inghilterra |
| 1 | Falciatrice . . . . . | Samuelson. . . . . | Id. |
| 1 | Detta . . . . . | Burgess e Hey . . . | Id. |
| 4 | Coltri . . . . . | Digny . . . . . | Di Schifanoia |
| 2 | Detti, piccoli . . . . . | Id. . . . . | Id. |
| 2 | Ripuntatori. . . . . | Sistema inglese montato in legno . . . | Id. |
| 1 | Detto . . . . . | Sistema inglese. . . | Id. |
| 2 | Erpici . . . . . | Valcour . . . . . | Id. |
| 2 | Ruspe . . . . . | . . . . . | Id. |
| 1 | Macchina da far cannelle per la fognatura tubulare. . . . | . . . . . | Id. |
| 2 | Coltri americani . . . . . | . . . . . | Id. |
| 2 | Detti . . . . . | Lambruschini . . . . | Fonderia Benini |
| 1 | Estirpatore a 11 vanghegge . | Ransomes . . . . . | D'Inghilterra |
| 1 | Detto a 5 vanghegge . . . . . | Bentball . . . . . | Da Meleto |
| 1 | Detto c. s. . . . . | . . . . . | Id. |
| 1 | Detto a 3 vanghegge . . . . . | . . . . . | Id. |
| 1 | Scarificatore . . . . . | Meismeron-Dombasle | Id. |
| 3 | Erpici . . . . . | Erluch. . . . . | Id. |
| 1 | Sarchiatore. . . . . | . . . . . | Id. |
| 1 | Rullo da tritolar le zolle. . . | Garret and Sons . . | Id. |
| 1 | Erpice a cilindri . . . . . | Istituto agrario pisano. . . . . | Da Pisa |
| 1 | Spandifieno . . . . . | Smith Ashbys. . . . | Officina Cosimini |
| 1 | Raccattafieno. . . . . | Id. . . . . | Id. |
| 1 | Vaglio ventilatore. . . . . | . . . . . | Id. |
| 1 | Sgranatore per il granturco . | . . . . . | Id. |
| 1 | Molino da biade . . . . . | Samuelson. . . . . | Id. |
| 1 | Trinciaradici. . . . . | Grignon . . . . . | Id. |
| 1 | Spandibottino . . . . . | . . . . . | Id. |
| 1 | Ripuntatore . . . . . | Garrett. . . . . | Id. |
| 1 | Coltivatore. . . . . | Colemann . . . . . | Id. |
| 1 | Zappa a cavallo . . . . . | . . . . . | Id. |
| 1 | Erpice accoppiato. . . . . | Howard . . . . . | Id. |

Digitized by Google

# CXIII

## § 1. — Decreto del regio Governo della Toscana del 20 gennaio 1860, con cui sono fatte le nomine del personale per l'istituto agrario delle Cascine dell'Isola.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL REGIO GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il decreto del 29 novembre 1859, con cui venne fondato l'istituto agrario delle regie Cascine dell'Isola, e volendo provvedere del personale occorrente le cattedre in esso stabilite, fermi stanti gli oneri e gli assegnamenti determinati dal decreto medesimo e dal regolamento approvato con altro decreto del 30 dicembre 1859,

*Decreta le seguenti nomine:*

*Agricoltura generale.* — Dottor Francesco Carega, professore, di cui è accettata la rinunzia alla cattedra di economia rurale istituita col decreto del 15 novembre 1859, ed a cui è conservato il grado di professore onorario del regio istituto tecnico toscano.

*Meccanica agraria.* — Conte Guglielmo De Cambray Digny, professore, direttore dell'istituto.

*Chimica agraria.* — Dottor Adolfo Targioni, professore.

*Arboricoltura e botanica agraria.* — Ispettore Filippo Calandrini, professore.

*Pastorizia e zooiatria.* — Vaca.

*Economia sociale nelle sue attinenze coll'agricoltura.* — Vaca.

Il ministro della pubblica istruzione è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che avrà effetto a contare dal 1° febbraio prossimo.

Dato in Firenze, il 20 gennaio 1860.

*Il presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell'interno* B. Ricasoli
*Il ministro della pubblica istruzione* C. Ridolfi

---

## § 2. — Decreto del regio Governo della Toscana del 9 febbraio 1860, con cui si fanno le nomine per le cattedre di economia e di zooiatria nell'istituto agrario delle Cascine dell'Isola.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL REGIO GOVERNO DELLA TOSCANA

*Decreta:*

Art. 1. Alla cattedra di economia sociale vacante nell'istituto agrario delle Cascine dell'Isola è nominato l'avvocato Francesco Protonotari.

Art. 2. Alla cattedra di pastorizia e zooiatria, pur ivi vacante, è nominato

il professore Almerico Christin; ambidue cogli oneri e appuntamenti fissati da relativo decreto organico del 29 novembre 1859.

Il ministro della pubblica istruzione è incaricato di dar effetto al presente decreto.

Dato il 9 febbraio 1860.

*Il presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell'interno* B. Ricasoli
*Il ministro della pubblica istruzione* C. Ridolfi

---

# CXIV

## Distribuzione delle lezioni nel regio istituto agrario delle Cascine dell'Isola.

*Orario d'estate.*

| GIORNI | ORE | LEZIONI | PROFESSORI |
|---|---|---|---|
| Lunedì . . . . | 5 1/2 pom. | Meccanica agraria . . . | Sig. De Cambray Digny |
| Martedì . . . . | Id. | Agricoltura generale. . | Sig. F. Carega |
| Mercoledì . . . | Id. | Pastorizia e Veterinaria | Sig. A. Christin |
| Giovedì . . . . | Id. | Chimica agraria . . . . | Sig. A. Targioni-Tozzetti |
| Venerdì . . . . | Id. | Botanica agraria e Arboricoltura . . . . . | Sig. F. Calandrini |
| Sabato . . . . . | Id. | Economia sociale applicata all'Agraria . . . | Sig. M. Protonotari |

Lezioni straordinarie sul campo a seconda del bisogno.

---

Digitized by Google

# CXV

**Decreto del regio Governo della Toscana del 10 marzo 1860, col quale viene aggiunta al regio istituto di studi superiori in Firenze una sezione di agronomia e prescritto che tale sezione sia formata dall'istituto delle Cascine.**

—

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL REGIO GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo e un tempo onorare l'agricoltura e completare il regio istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze,

*Decreta:*

Art. 1. È aggiunta al régio istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze una sezione di agronomia.

Art. 2. Fermo stante in ogni parte quanto è stabilito nei decreti del 29 novembre e 30 dicembre 1859, il regio istituto agrario delle Cascine dell'Isola formerà la sezione di agronomia del regio istituto di studi superiori di che al precedente articolo.

Il ministro dell'istruzione pubblica è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato in Firenze, il 10 marzo 1860.

*Il presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell'interno* B. RICASOLI
*Il ministro dell'istruzione pubblica* C. RIDOLFI

# CXVI

## Regolamento del regio istituto agrario delle Cascine dell'Isola per gli aspiranti al diploma di capacità nelle scienze agrarie.

—

Art. 1. È aperto nel regio istituto delle Cascine dell'Isola un corso triennale di studi agrari teorico-pratici, alla fine del quale sarà conferito un *diploma di capacità nelle scienze agrarie* a coloro che avranno rigorosamente osservato il presente regolamento.

Art. 2. La direzione di questo corso è affidata al professore di agricoltura generale, come direttore degli studi e delle colture, sotto la dipendenza del direttore generale dell'amministrazione dei regi possessi come soprintendente all'istituto.

Art. 3. Gli aspiranti al diploma di capacità dovranno nel novembre di ogni anno inscriversi o farsi inscrivere in una nota che rimarrà aperta nella direzione dei regi possessi, nella qual nota indicheranno il nome loro e quello del padre, il cognome e l'età loro, nonchè il domicilio della loro famiglia, e il loro recapito in Firenze; questa inscrizione è obbligatoria tanto per i principianti quanto per gli aspiranti di secondo e di terzo anno; ma i primi dovranno accompagnarla dal deposito di certificati comprovanti di avere studiato l'aritmetica, la geometria elementare e di conoscere i rudimenti delle lettere italiane.

Art. 4. Tutti gli aspiranti dovranno intervenire all'apertura annuale dell'istituto, la quale ha luogo negli ultimi giorni di novembre, dovranno assistere a tutte le lezioni cattedratiche che vi si danno regolarmente dal 1° dicembre a tutto maggio, nonchè alle altre straordinarie che saranno date nel resto dell'anno o nella sala o sul terreno; inoltre dovranno prestarsi a tutti gli esercizi pratici che verranno loro prescritti dal direttore degli studi e delle colture, osservando rigorosamente l'orario che verrà dal medesimo stabilito.

Art. 5. Gli aspiranti saranno tenuti a rispondere alle interrogazioni che piacesse ai professori di indirizzare loro avanti o dopo la lezione.

Art. 6. Alla fine del semestre d'inverno, in cui hanno luogo le lezioni cattedratiche, e cioè nella prima metà di giugno, dovranno gli aspiranti subire un esame verbale su tutte le materie studiate nell'anno, il quale esame sarà pubblico ed avrà luogo in locale da determinarsi, sedendo tutti i professori insegnanti nell'istituto come collegio esaminante presieduto dal soprintendente del medesimo.

Art. 7. La procedura degli esami sarà la seguente:

*a*) Il giorno in cui gli esami dovranno incominciare sarà annunziato nel *Monitore toscano* una settimana innanzi;

Digitized by Google

*b*) Ogni seduta del collegio esaminante verrà aperta colla chiamata degli aspiranti, e sarà preso nota degli assenti;

*c*) L'esame sarà verbale, durerà dieci minuti per materia e si aggirerà sopra rubriche che saranno pubblicamente estratte a sorte dal presidente del collegio, le quali rubriche non dovranno essere state comunicate preventivamente agli aspiranti;

*d*) Terminato ogni esame, il collegio si ritirerà e i professori noteranno segretamente in un separato registro tanti *punti di merito* quanti, secondo giustizia, crederà potere accordare all'esaminato dei dieci di cui può disporre;

*e*) Alla fine di ogni seduta la presidenza del collegio proclamerà vincitori all'esame soltanto coloro che avranno conseguiti nel complesso almeno trenta punti di merito;

*f*) Il risultato finale degli esami sarà fatto di pubblica ragione, notando il numero dei punti conseguiti da ciascuno;

*g*) Dopo l'ultimo esame verrà rilasciato dalla soprintendenza dell'istituto il diploma di capacità, nel quale saranno notati i numeri dei punti ottenuti nei precedenti.

Art. 8. Gli aspiranti che non si presentassero all'esame o non ne uscissero vittoriosamente saranno tenuti a ripetere l'anno cui l'esame stesso si riferisce; soltanto per gravi motivi potrà il soprintendente dell'istituto accordare esami straordinari o ripetizione di esami nella seconda metà di novembre.

Art. 9. L'istituto rimanendo aperto tutto l'anno non vi saranno vacanze determinate; ma gli aspiranti potranno rimanerne assenti l'ultima settimana dell'anno, quella precedente alla *Pasqua di Risurrezione*, o in quei giorni del semestre d'estate in cui verranno accordati loro dei congedi dalla soprintendenza dell'istituto, congedi che non potranno mai oltrepassare la durata di quindici giorni.

Art. 10. Per quanto non provvede il presente regolamento speciale resta in vigore quello generale dell'istituto, e dell'osservanza sì dell'uno che dell'altro è incaricato il direttore degli studi e delle colture come rappresentante a tutti gli effetti il soprintendente generale dell'istituto.

Il 27 dicembre 1860.

*Il governatore generale delle provincie della Toscana*
B. Ricasoli

# CXVII

**Legge del 19 luglio 1862 che vieta il cumulo degl'impieghi retribuiti, delle pensioni ed altri assegnamenti a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni.**

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Gl'impieghi retribuiti a carico dello Stato non potranno cumularsi con altri retribuiti dallo Stato, dalle provincie, dai comuni, dalle Università libere e da qualsiasi altra amministrazione garantita, sussidiata o riconosciuta dallo Stato, salvo le eccezioni di cui in appresso.

Art. 2. Sono ammesse le cumulazioni:

§ 1. Di due impieghi riuniti per disposizione espressa di legge;

§ 2. Di un impiego di pubblico insegnante con altro di dirigente o di addetto, sotto qualunque titolo, di osservatorii, musei, scavi, ed altri simili istituti;

§ 3. Di due impieghi di pubblico insegnante, qualsiasi il dicastero, e quindi l'amministrazione da cui essi dipendono;

§ 4. Di un impiego di pubblico insegnante con un impiego appartenente al corpo sanitario, o di due impieghi di quest'ultima specie;

§ 5. Di un impiego retribuito dallo Stato con un impiego nell'amministrazione di un istituto di beneficenza che non sia nella diretta dipendenza dello Stato o di una società di mutuo soccorso, purchè la retribuzione di questo secondo impiego non oltrepassi la somma di lire 500 annue;

§ 6. Di un impiego di pubblico insegnante in una scuola d'ingegneri con altro impiego, le cui funzioni abbiano attinenza coll'insegnamento dato in detta scuola.

La disposizione del § 4 non è applicabile ai medici militari in attività di servizio od in disponibilità.

Art. 3. Le cumulazioni indicate nel precedente articolo non potranno aver luogo quando l'uno dei due impieghi già si trovi riunito ad altro per legge, ed il pieno e regolare adempimento dei doveri di entrambi ne venisse impedito.

Art. 4. Non sarà considerata come nuovo impiego la qualità di membro del Consiglio superiore di pubblica istruzione e di quello per gl'istituti di istruzione e di educazione militare.

Digitized by Google

Art. 5. Rispetto ai membri del corpo insegnante e del corpo sanitario non sarà considerato come nuovo impiego:

§ 1. La qualità di direttore o di collaboratore, sotto qualunque titolo, di stabilimenti scientifici o letterari o di cliniche annesse all'insegnamento di cui siano incaricati;

§ 2. La qualità di membro del Consiglio superiore di sanità.

Art. 6. Nei casi di cumulazione consentiti dalla presente legge si farà luogo a riduzione, semprechè i due stipendi riuniti eccedano la somma di lire 5,000.

Quando ciascuno dei due stipendi sia inferiore a lire 5,000, e presi insieme eccedano questa somma, si farà la riduzione di un terzo sulla eccedenza.

Quando uno o entrambi gli stipendi eccedano la somma di lire 5,000, la riduzione sarà di un terzo dell'uno dei due se uguali, del minor di essi se disuguali.

Art. 7. Nessun assegno vitalizio o temporaneo a carico dello Stato può essere conceduto ad un impiegato in attività di servizio, in aspettativa, in disponibilità, in riforma od in riposo, oltre lo stipendio, soldo o pensione di cui trovisi provveduto per uno di questi titoli.

Art. 8. Si eccettuano dalle disposizioni di cui all'articolo precedente:

§ 1. Gli assegnamenti fissi o eventuali che a titolo di propine od iscrizioni ai corsi ricevono i professori delle Università effettivamente insegnanti;

§ 2. Le medaglie di presenza;

§ 3. Gli assegnamenti per ispese d'ufficio, di trasferta, di collaborazione, di rappresentanza o d'alloggio;

§ 4. I supplementi di stipendio o soprassoldi ai militari dell'armata di terra e di mare nelle speciali condizioni di addetti alla istruzione ed al governo degli istituti militari o di esercenti cariche ed incombenze speciali, ed in sostituzione di spese permanenti di trasferta, a termini delle leggi e dei regolamenti sulla materia;

§ 5. Le prestazioni di viveri, pane, foraggi, lume e fuoco, tanto in natura che in denari.

Art. 9. Sono parimente eccettuati gli insegnamenti e le pensioni:

§ 1. Sopra gli ordini cavallereschi;

§ 2. Per le medaglie al valor militare;

§ 3. Ai membri degli istituti scientifici e letterari del regno;

§ 4. Ai religiosi, dipendentemente dalla soppressione dei loro ordini.

Art. 10. Ogniqualvolta un impiegato godente una pensione di riposo a carico dello Stato non maggiore di lire 800 venga provvisto di un impiego a carico dello Stato, di cui lo stipendio e gli emolumenti eccedano il montare della medesima, sarà questa ridotta in modo che la somma rimanente e lo stipendio insieme riuniti non eccedano la somma di lire 2,000.

Ove poi lo stipendio annesso all'impiego giungesse a lire 2,000 ed oltre, il pagamento della pensione rimarrà per intiero sospeso sino alla cessazione dell'impiego.

Non sono soggette a riduzione di sorta le pensioni di riposo cumulate collo stipendio di un impiego, quando queste pensioni furono conseguite in seguito a ferite riportate in servizio.



Digitized by Google

Art. 11. Sarà permesso di cumulare la pensione di riposo con uno stipendio a carico dello Stato nei casi di eccezione enunciati negli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente legge.

Art. 12. La disposizione di cui all'articolo 1 non è applicabile ai bass'ufficiali o soldati veterani ed invalidi sì di terra che di mare per la retribuzione che viene loro corrisposta in dipendenza del servizio che prestano nei Ministeri, negli uffizi ed in altre amministrazioni dello Stato.

Art. 13. I militari di qualsiasi corpo, i custodi carcerari, i guardiani dei bagni marittimi, i guarda-spiaggia, le guardie di sanità marittima, chiamati ad impiego di commissario, di delegato o di guardia di pubblica sicurezza, di guardia doganale o forestale, potranno ritenere la pensione di riposo, percependo simultaneamente lo stipendio assegnato a codesti impieghi.

*Disposizioni transitorie.*

Art. 14. Saranno soppressi o modificati, in conformità delle sovra espresse disposizioni, tutti gli assegni di qualunque natura o denominazione che trovinsi iscritti sul bilancio dello Stato.

Art. 15. Sono però mantenute le maggiori provvisioni fondate sui seguenti titoli:

§ 1. Per maggiore somma assegnata a pareggio di stipendio in caso di riduzione avvenuta coll'attuazione di nuova pianta organica del personale;

§ 2. Per compenso personale di privazione e soppressione di vantaggi od utili già da prima fruiti in un determinato impiego;

§ 3. Per pensione od assegno vitalizio, quando non ecceda le lire 500 e fino a tale concorrenza;

§ 4. Per assegni fatti ad impiegati senza progressività di carriera, quando al tempo della promulgazione della presente legge il provvisto si trovasse da cinque anni senza avanzamento.

Queste maggiori provvisioni però saranno di mano in mano diminuite, o cesseranno in ragione del corrispondente aumento che l'impiegato venisse a conseguire sul suo stipendio.

Art. 16. Sono conservate le maggiori provvisioni non eccedenti le lire 500 assegnate ai membri del corpo insegnante per supplire alla tenuità dello stipendio in quelle provincie nelle quali non fossero per anco applicati gli stipendi fissati dalla legge 13 novembre 1859 sul pubblico insegnamento.

Sarà pure applicabile a queste maggiori provvisioni la disposizione dell'ultimo alinea dell'articolo precedente.

Art. 17. Chiunque all'epoca della pubblicazione della presente legge riunisce in sè due o più degli stipendi o delle provvisioni di cui è vietato il cumulo od è prescritta la riduzione, dovrà, entro un mese dalla pubblicazione medesima, farne la dichiarazione all'ufficio di prefettura o sotto-prefettura del luogo da cui dipende la sua residenza, ed optare per quell'impiego o provvisione che egli intende conservare.

La mancanza della dichiarazione suddetta sarà considerata quale rinunzia a tutti gl'impieghi o provvisioni da lui ritenuti, tranne quello di cui il montare sia meno gravoso al bilancio dello Stato.

Digitized by Google

Qualora si tratti del cumulo di un impiego governativo con altro impiego non retribuito dallo Stato, s'intenderà rinunciato l'impiego governativo.

Art. 18. Per gl'impiegati o provvisti di qualche assegno residenti fuori dello Stato, ma in Europa, il termine di cui sovra sarà di quattro mesi, e di sei mesi se fuori d'Europa.

Essi faranno pervenire la loro dichiarazione al Ministero per gli affari esteri.

Art. 19. Nulla sarà innovato circa i cumuli degl'impieghi di qualunque natura, qualora ciascuno di questi cumuli nel suo complesso non ecceda la somma di lire 200 mensuali, e ciò fino all'attivazione delle leggi sulla parificazione degli stipendi.

Nulla sarà pure innovato quanto al cumulo d'un impiego a carico dello Stato con altro retribuito da un istituto di beneficenza e conferito prima della presente legge, ove la retribuzione di questo secondo impiego non ecceda la somma di lire 1,500 annue, salva però la disposizione dell'articolo 3 pel caso d'incompatibilità dei due impieghi.

Art. 20. La presente legge andrà in vigore il 1° ottobre 1862.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 19 luglio 1862.

VITTORIO EMANUELE

RAFFAELE CONFORTI

---

# CXVIII

**Decreti del Governo provvisorio toscano, coi quali è revocato il decreto di abolizione delle Università di Pisa e di Siena che vengono ripristinate, ed è nominata una Commissione pel riordinamento degli studi universitari nelle due dette città.**

## § 1.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Ha decretato e decreta quanto appresso:

Art. 1. Il decreto del 28 ottobre 1851, col quale furono abolite le due Università di Pisa e di Siena e istituita la Università toscana, è revocato in tutte le sue parti.

Art. 2. Sono ripristinate le due Università predette di Pisa e di Siena.

Art. 3. È creata una Commissione composta dei signori:

Professore commendatore Giulio Puccioni;

Professore commendatore Cosimo Ridolfi;

Digitized by Google

Professore commendatore Maurizio Bufalini;
Professore commendatore Carlo Matteucci;
Professore dottore Francesco Corbani;
Dottore Ermolao Rubieri, segretario.

Questa Commissione proporrà sollecitamente tutto ciò che è necessario a riordinare gli studi universitari, non esclusi, quanto a Pisa, quelli attinenti all'agraria, pastorizia e veterinaria.

Dato in Firenze il 30 aprile 1859.

Cav. Ubaldino Peruzzi
Avv. Vincenzo Malenchini
Magg. Alessandro Danzini

---

§ 2.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

*Decreta:*

L'avvocato Leopoldo Cempini è nominato segretario della Commissione pel riordinamento degli studi universitari in sostituzione del dottore Ermolao Rubieri, chiamato ad altro ufficio.

Dato in Firenze il 4 maggio 1859.

Cav. Ubaldino Peruzzi
Avv. Vincenzo Malenchini
Magg. Alessandro Danzini

---

§ 3.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

*Decreta:*

A far parte della Commissione per il riordinamento della Università di Pisa e di Siena, invece del professore commendatore Cosimo Ridolfi è nominato il cavaliere consigliere di Stato Gaetano Giorgini, e invece dell'avvocato Leopoldo Cempini dimissionario è nominato il signor Emilio Frullani.

Dato il 12 maggio 1859.

*Il commissario straordinario del Re Vittorio Emanuele durante la guerra della indipendenza*
C. Bon-Compagni

*Il ministro della pubblica istruzione*
C. Ridolfi

Digitized by Google

# CXIX

## Decreto del Governo provvisorio toscano del 31 luglio 1859, col quale si ricostituisce l'Università di Pisa.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che le mutate condizioni politiche della Toscana ed il generale progresso delle scienze e della civiltà rendono necessarie alcune variazioni e richiedono importanti ampliazioni nell'ordinamento degli studi superiori, specialmente in quella parte che si connette coi diversi rami del pubblico servizio;

Visto il decreto del 30 aprile 1859 che ordina la ripristinazione delle due Università di Pisa e di Siena;

Nella necessità di predisporre tutto quanto è necessario per l'apertura dei corsi universitari nel prossimo novembre;

Sentita la Commissione nominata a quest'effetto col precitato decreto,

Dispone quanto appresso:

Art. 1. L'Università di Pisa è ricostituita con le sei facoltà di

1° Teologia,
2° Giurisprudenza,
3° Filosofia e filologia,
4° Medicina e chirurgia,
5° Scienze matematiche pure ed applicate,
6° Scienze naturali.

E quella di Siena con le tre facoltà di

1° Teologia,
2° Giurisprudenza,
3° Medicina e chirurgia,

tutte abilitate a conferire la laurea dottorale.

Art. 2. Inoltre presso l'Università di Pisa è istituita una sezione di agronomia e veterinaria, abilitata a conferire diplomi di licenza in agronomia e veterinaria.

Art. 3. Le cattedre della facoltà teologica nelle due Università di Pisa e di Siena sono le seguenti:

1° Scrittura Sacra,
2° Teologia dommatica,
3° Teologia apologetica,
4° Teologia morale,
5° Storia ecclesiastica.

Nella facoltà di teologia nella Università di Siena è inoltre stabilita una cattedra di lingua greca ed ebraica.

Le cattedre della facoltà di giurisprudenza parimente nelle due Università sono le seguenti:

1° Istituzioni di economia sociale,
2° Diritto naturale e delle genti,
3° Istituzioni di diritto romano,
4° Diritto ecclesiastico,
5° Istituzioni di diritto criminale,
6° Pandette,
7° Diritto patrio e commerciale,
8° Storia del diritto.

Le cattedre della facoltà di filosofia e filologia nella Università di Pisa sono le seguenti:

1° Filosofia razionale,
2° Filosofia morale,
3° Storia e archeologia,
4° Lettere italiane,
5° Lettere latine,
6° Lettere greche,
7° Lingue orientali,
8° Pedagogia.

Le cattedre della facoltà di medicina e chirurgia nelle due Università di Pisa e di Siena sono le seguenti:

1° Istologia e anatomia umana,
2° Fisiologia e fenomeni fisico-chimici dei corpi viventi,
3° Patologia generale,
4° Materia medica,
5° Chimica farmaceutica,
6° Ostetricia e clinica ostetrica,
7° Patologia chirurgica,
8° Clinica medica e trattati di patologia speciale medica,
9° Clinica chirurgica e trattati di chirurgia operatrice,
10. Tossicologia e medicina forense,
11. Igiene pubblica e privata.

Le cattedre della facoltà di scienze matematiche sono le seguenti:

1° Algebra,
2° Geometria analitica,
3° Geometria descrittiva e architettura civile e idraulica,
4° Fisica tecnologica e meccanica sperimentale,
5° Calcolo differenziale e principii di calcolo integrale,
6° Calcolo integrale,
7° Analisi superiore,
8° Meccanica,
9° Fisica matematica, meccanica celeste e geodesia.

Le cattedre della facoltà di scienze naturali nell'Università di Pisa sono le seguenti:

1° Fisica,
2° Chimica,
3° Mineralogia e geologia,

Digitized by Google

4° Botanica,
5° Anatomia comparata e zoologia,
6° Fisica terrestre e geografia fisica,
7° Chimica organica.

Art. 4. La sezione universitaria di agronomia e veterinaria avrà le cattedre seguenti:

1° Agronomia e pastorizia,
2° Chimica agraria,
3° Anatomia e fisiologia degli animali domestici e veterinaria operatoria,
4° Zooiatria e clinica zooiatrica.

Art. 5. Da ora in avanti gli esami di baccellierato saranno sostenuti al termine degli studi dei licei davanti a professori addetti alle due Università, ed espressamente delegati, e serviranno per l'ammessione agli studi universitari.

Art. 6. Per l'ammessione agli studi universitari nelle facoltà di teologia, giurisprudenza, filosofia e filologia, l'esame di baccelliere si aggirerà in

1° Lettere italiane e latine,
2° Filosofia,
3° Aritmetica,
4° Elementi di geometria piana,
5° Elementi di fisica.

Per la facoltà di medicina e chirurgia l'esame di baccelliere verserà intorno alle

1° Lettere italiane e latine,
2° Aritmetica e geometria piana,
3° Fisica,
4° Anatomia umana.

Per la facoltà di scienze matematiche l'esame di baccelliere si aggirerà sopra

1° Lettere italiane e latine,
2° Aritmetica,
3° Geometria e trigonometria,
4° Algebra elementare,
5° Fisica,
6° Agraria (per gli ammittendi ai ruoli delle matematiche applicate).

Per la facoltà di scienze naturali detto esame verserà sopra

1° Lettere italiane e latine,
2° Aritmetica,
3° Geometria e trigonometria,
4° Algebra,
5° Fisica.

Per l'ammessione agli studi di agronomia l'esame di baccelliere si porterà sopra le seguenti materie:

1° Lettere italiane e latine,
2° Aritmetica, geometria e trigonometria,
3° Algebra,
4° Fisica,
5° Agronomia.

Per l'ammessione agli studi di veterinaria si aggirerà sopra

1° Lettere italiane e latine,
2° Aritmetica e geometria,
3° Fisica,
4° Chimica,
5° Botanica,
6° Anatomia umana e comparata.

Art. 7. Il corso di studi per conseguire la laurea dottorale nelle diverse facoltà sarà di quattro anni, ad eccezione della facoltà medico-chirurgica, nella quale questo corso sarà di cinque anni.

Art. 8. I giovani non potranno passare dagli studi di un anno a quelli del successivo, senza aver subìto con approvazione l'esame di passaggio sulle materie studiate nel precedente anno.

Art. 9. La facoltà di teologia nelle due Università di Pisa e di Siena conferisce le lauree di

1° Sacra teologia,
2° Sacra teologia e diritto ecclesiastico.

Per conseguire la laurea in sacra teologia l'ordine degli studi sarà il seguente:

*Nel 1° anno*

1° Filosofia morale,
2° Sacra Scrittura,
3° Teologia dommatica,
4° Lingua greca ed ebraica.

*Nel 2° anno*

1° Sacra Scrittura,
2° Teologia dommatica,
3° Teologia morale,
4° Lingua greca ed ebraica.

*Nel 3° anno*

1° Teologia morale,
2° Teologia apologetica,
3° Storia ecclesiastica.

*Nel 4° anno*

1° Teologia morale,
2° Teologia apologetica,
3° Storia ecclesiastica,
4° Pedagogia.

Gli esami per ottenere la laurea in sacra teologia si istituiranno sopra la teologia dommatica e apologetica, la teologia morale, la Sacra Scrittura e la storia ecclesiastica.

I giovani che vorranno conseguire la laurea in sacra teologia e diritto ecclesiastico dovranno aggiungere agli studi sopra descritti

*Nel 1° anno:* Lo studio del diritto naturale,
» *2° anno:* Quello delle istituzioni di diritto romano,
» *3° e 4° anno:* L'altro di diritto ecclesiastico.

E prima di sottoporsi all'esame di laurea davanti alla facoltà di teologia

Digitized by Google

dovranno sostenere al termine del 4° anno un esame sul diritto ecclesiastico davanti un collegio di professori di giurisprudenza.

Art. 10. Gli studi della facoltà di giurisprudenza saranno ordinati nel modo seguente:

*Nel 1° anno*

1° Filosofia razionale,
2° Diritto naturale e delle genti,
3° Elementi di economia sociale,
4° Istituzioni di diritto romano.

*Nel 2° anno*

1° Filosofia morale,
2° Istituzioni di diritto romano,
3° Diritto ecclesiastico,
4° Pandette.

*Nel 3° anno*

1° Istituzioni di diritto criminale,
2° Diritto commerciale,
3° Pandette.

*Nel 4° anno*

1° Diritto patrio,
2° Pandette,
3° Storia del diritto.

Gli esami di laurea si istituiranno sopra il diritto civile, criminale, ecclesiastico, patrio e commerciale.

Art. 11. Nella facoltà di filosofia e filologia l'ordine degli studi sarà il seguente:

*Nel 1° anno*

1° Filosofia razionale,
2° Lettere italiane,
3° Lettere latine,
4° Lettere greche.

*Nel 2° anno*

1° Filosofia morale,
2° Lettere italiane,
3° Lettere latine,
4° Lettere greche.

*Nel 3° anno*

1° Istituzioni di economia sociale,
2° Lettere greche,
3° Storia e archeologia.

*Nel 4° anno*

1° Diritto naturale e delle genti,
2° Storia ed archeologia,
3° Storia della filosofia,
4° Pedagogia.

Gli esami per ottenere le lauree in filosofia e filologia dovranno necessariamente abbracciare le lettere italiane, latine, greche, la filosofia e la pedagogia, e potranno estendersi alle lingue orientali per quegli studenti che



Digitized by Google

ne avranno frequentate le lezioni e vorranno che ne sia fatta menzione nel diploma di laurea.

Art. 12. Nella facoltà di medicina e chirurgia l'ordine degli studi sarà il seguente:

*Nel 1° anno*

1° Fisica,
2° Chimica,
3° Botanica,
4° Anatomia umana.

*Nel 2° anno*

1° Chimica,
2° Anatomia umana,
3° Anatomia comparata,
4° Fisiologia.

*Nel 3° anno*

1° Fisiologia e fenomeni fisico-chimici dei corpi viventi,
2° Patologia generale,
3° Patologia chirurgica,
4° Chimica farmaceutica.

*Nel 4° anno*

1° Materia medica,
2° Clinica medica e trattati di patologia speciale medica,
3° Clinica chirurgica e trattati di chirurgia operatoria,
4° Tossicologia e medicina forense.

*Nel 5° anno*

1° Ostetricia e clinica ostetrica,
2° Clinica medica e trattati di patologia speciale medica,
3° Clinica chirurgica e trattati di chirurgia operatoria,
4° Igiene pubblica e privata.

Gli esami per ottenere la laurea in medicina e chirurgia cadranno sulle materie studiate nel 4° e 5° anno, escluse quelle che hanno fatto parte dell'esame precedente.

Art. 13. La facoltà di scienze matematiche, nella Università di Pisa, conferisce le lauree:

1° In scienze matematiche pure,
2° In scienze matematiche applicate.

Il corso di studi necessari a conseguire la laurea in scienze matematiche pure è il seguente:

*Nel 1° anno*

1° Algebra,
2° Geometria analitica,
3° Geometria descrittiva,
4° Fisica.

*Nel 2° anno*

1° Calcolo differenziale e principii di calcolo integrale,
2° Fisica tecnologica e meccanica sperimentale,
3° Chimica.

Digitized by Google

*Nel 3° anno*

1° Calcolo integrale,
2° Meccanica,
3° Analisi superiore,
4° Geodesia.

*Nel 4° anno*

1° Calcolo integrale,
2° Meccanica,
3° Analisi superiore,
4° Fisica matematica e meccanica celeste.

Gli esami per ottenere la laurea in matematiche pure vertiranno sopra il calcolo differenziale ed integrale, la meccanica, l'analisi superiore, la fisica matematica o la meccanica celeste.

Il corso di studi necessari a conseguire la laurea in scienze matematiche applicate è il seguente:

*Nel 1° anno*

1° Algebra,
2° Geometria analitica,
3° Geometria descrittiva,
4° Fisica.

*Nel 2° anno*

1° Calcolo differenziale e principii di calcolo integrale,
2° Fisica tecnologica e meccanica sperimentale,
3° Geometria descrittiva e applicazione della medesima al disegno geometrico,
4° Chimica.

*Nel 3° anno*

1° Calcolo integrale,
2° Meccanica,
3° Architettura civile e idraulica,
4° Mineralogia e geologia,
5° Fisica tecnologica e meccanica sperimentale.

*Nel 4° anno*

1° Meccanica,
2° Architettura civile o idraulica,
3° Geodesia,
4° Fisica terrestre o geografia fisica,
5° Agronomia.

Gli esami per essere insigniti della laurea nelle scienze matematiche applicate si aggireranno sulle materie studiate nei due ultimi anni universitari.

Art. 14. Nella facoltà di scienze naturali gli studi saranno così ordinati:

*Nel 1° anno*

1° Fisica,
2° Chimica,
3° Botanica,
4° Anatomia umana.

Digitized by Google

*Nel 2° anno*

1° Fisica tecnologica e meccanica sperimentale,
2° Chimica,
3° Botanica,
4° Zoologia e anatomia comparata.

*Nel 3° anno*

1° Fisiologia umana e fenomeni fisico-chimici dei corpi viventi,
2° Zoologia e anatomia comparata,
3° Mineralogia e geologia.

*Nel 4° anno*

1° Mineralogia e geologia,
2° Zoologia,
3° Fisica terrestre e geografia fisica,
4° Agronomia.

L'esame per ottenere la laurea nelle scienze naturali si aggirerà sulla zoologia e anatomia comparata, botanica, mineralogia e geologia, fisica terrestre e geografia fisica.

Art. 15. La sezione di agronomia e veterinaria istituita nella Università di Pisa conferisce il diploma di licenza in agronomia dopo tre anni di studi ordinati come appresso:

*Nel 1° anno*

1° Fisica,
2° Chimica,
3° Botanica,
4° Geometria descrittiva.

*Nel 2° anno*

1° Chimica agraria,
2° Agronomia,
3° Architettura civile e idraulica.

*Nel 3° anno*

1° Mineralogia e geologia,
2° Fisica tecnologica,
3° Architettura rurale,
4° Agronomia.

Gli esami di passaggio da un anno all'altro in questa sezione si aggireranno sulle materie insegnate nell'anno precedente.

L'esame per il diploma di licenza in agronomia sarà dato sulle materie studiate nel 2° e 3° anno.

Art. 16. La stessa sezione di agronomia e veterinaria conferisce il diploma di licenza in veterinaria dopo tre anni di studi seguiti come appresso:

*Nel 1° anno*

1° Chimica farmaceutica,
2° Fisiologia,
3° Patologia generale,
4° Anatomia e fisiologia degli animali domestici.

Digitized by Google

*Nel 2° anno*

1° Materia medica,
2° Zooiatria e clinica zooiatrica,
3° Veterinaria operatoria.

*Nel 3° anno*

1° Clinica zooiatrica e trattati delle epizottie,
2° Veterinaria operatoria.

I relativi esami di passaggio da un anno all'altro si aggireranno sulle materie insegnate nell'anno precedente.

L'esame per il diploma di licenza in veterinaria sarà dato sulle materie studiate nel 2° e 3° anno.

Art. 17. Oltre la sezione della facoltà medico-chirurgica della Università di Pisa, insegnante nell'arcispedale di Santa Maria Nuova, saranno istituite in Firenze per l'insegnamento pratico e lo scientifico perfezionamento quattro altre sezioni universitarie di

1° Filosofia, filologia e storia,
2° Giurisprudenza e scienze politiche,
2° Scienze matematiche,
4° Scienze naturali.

Art. 18. Regolamenti speciali determineranno in appresso le cattedre da cui dovranno essere formate e le discipline da osservarsi tanto negli studi delle diverse sezioni di perfezionamento scientifico e pratico, quanto nella collazione delle matricole per l'esercizio di professioni liberali e dei diplomi per l'ammessione ai pubblici impieghi.

Art. 19. Frattanto rimarranno in vigore tutti i regolamenti universitari ai quali col presente decreto non vien derogato, non che le discipline tuttora vigenti sì per il conferimento delle matricole, come per l'ammessione agl'impieghi.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 20. Per l'ammessione agli studi universitari nel futuro anno accademico, che dovranno iniziarsi a seconda del presente decreto, e sino al riordinamento degli studi dei licei, gli esami di baccelliere sulle materie indicate all'articolo 6 si daranno nelle due Università, dovunque i concorrenti a tali esami abbiano fatti i relativi studi.

Art. 21. I giovani del 2°, 3° e 4° anno, i quali abbiano studiato a norma del precedente sistema, nei loro esami di passaggio saranno considerati come studenti del 1°, 2° e 3° anno, aspiranti a passare rispettivamente al 2°, 3° e 4° anno di studi nel nuovo sistema.

Da questa disposizione però restano eccettuati gli studenti nella facoltà di medicina e chirurgia, pei quali il corso di studi è mantenuto di anni cinque.

Il ministro della pubblica istruzione è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato il 31 luglio 1859.

*Il commissario straordinario*
C. Bon-Compagni

Digitized by Google

# CXX

**Decreti del Governo toscano dell' 8 novembre 1859, coi quali sono determinati gli emolumenti dei professori e di altri ufficiali delle Università di Pisa e di Siena.**

§ 1.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che un Governo, il quale tenga gli studi nell'onore loro dovuto presso le nazioni civili, ha il debito di ricompensare i professori delle Università in modo conveniente alla importanza sociale dell'ufficio che esercitano, e alle cure che questo richiede,

*Decreta:*

I ruoli normali delle Università di Pisa e di Siena sono stabiliti nel modo seguente:

Art. 1. Lo stipendio annuo dei professori della Università di Pisa è fissato in lire italiane quattromila.

Quei professori che all'insegnamento cattedratico congiungono l'insegnamento clinico avranno lo stipendio di lire italiane cinquemila cinquecento.

I professori supplenti godranno di uno stipendio di lire italiane tremila.

Gli aiuti dei professori godranno di uno stipendio annuo di lire italiane mille cinquecento.

L'aiuto del clinico chirurgico incaricato delle lezioni di chirurgia minore avrà lo stipendio annuo di lire italiane mille ottocento.

Il dissettore anatomico godrà l'annuo stipendio di lire italiane duemilacinquecento.

Art. 2. Nella Università di Siena i professori godranno dello stipendio annuo di lire italiane tremila.

I professori che all'insegnamento cattedratico congiungono l'insegnamento clinico avranno lo stipendio annuo di lire quattromila.

I professori supplenti godranno di uno stipendio annuo di lire italiane duemila quattrocento.

Gli aiuti dei professori godranno di uno stipendio annuo di lire italiane mille dugento.

Il dissettore anatomico avrà uno stipendio di lire italiane mille settecento.

Art. 3. In ambedue le Università i professori godranno un aumento triennale di lire italiane dugento.

Ai professori che all'obbligo della cattedra hanno aggiunto quello di dirigere qualche stabilimento è assegnata la somma di lire italiane quattrocento all'anno, e, dove il bisogno del servizio lo richieda, avranno anche l'alloggio.

Digitized by Google

Per il caso che un professore sia incaricato di un numero di lezioni settimanali maggiore di quello normale potrà avere un aumento di stipendio di lire italiane settecento.

Il ministro della istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato l'8 novembre 1859.

*Il presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell'interno*
B. Ricasoli

---

§ 2.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

*Decreta :*

Art. 1. I professori nominati anteriormente al decreto di questo giorno godranno della provvisione stabilita dal decreto medesimo, ben inteso che dovrà in quella provvisione imputarsi e rimanere assorbito qualunque emolumento del quale precedentemente godessero per qualsivoglia titolo, tranne gli aumenti triennali lucrati in conformità della legge organica del 1841, dei quali dovrà tenersi un conto distinto perchè siano cumulati con la provvisione normale.

Art. 2. I professori i quali godessero di una provvisione che, indipendentemente dagli aumenti triennali, superasse quella stabilita dal ruolo normale, conserveranno il di più a titolo di pensione supplementaria.

Il ministro della pubblica istruzione è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato l'8 novembre 1859.

*Il presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell'interno*
B. Ricasoli

Digitized by Google

# CXXI

**Decreti del Governo provvisorio toscano del 9 novembre 1859 e del 16 febbraio 1860, con cui gli stabilimenti dell'Università di Pisa sono provveduti di annua dotazione.**

§ 1.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che per corrispondere allo scopo cui sono destinati gli stabilimenti universitari debbono essere provveduti di un sufficiente assegnamento, e che il decreto del 28 ottobre 1851 ridusse alcune doti dei detti stabilimenti in modo da renderle insufficienti al bisogno,

*Decreta:*

Le annue dotazioni degli stabilimenti universitari saranno quelle che appresso nella Università di Pisa:

| | |
|---|---|
| Della biblioteca . . . . . | L. 6,000 |
| Del gabinetto di fisica . . . . . | » 2,000 |
| Del gabinetto di chimica . . . . . | » 3,500 |
| Degli stabilimenti anatomici . . . . . | » 2,000 |
| Del gabinetto di fisiologia . . . . . | » 1,000 |
| Del giardino botanico . . . . . | » 4,000 |
| Del museo di storia naturale . . . . . | » 6,000 |
| Del gabinetto di mineralogia . . . . . | » 500 |
| Del gabinetto di fisica tecnologica . . . . | » 1,300 |
| Dell'istituto agrario . . . . . | » 1,200 |
| Per le esperienze di tossicologia . . . . . | » 200 |

Il ministro della pubblica istruzione è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato il 9 novembre 1859.

*Il presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell'interno*
B. Ricasoli

§ 2.

Con altro decreto del 16 febbraio 1860 furono fatte le seguenti modificazioni al surriferito decreto:

| | | |
|---|---|---|
| Dotazione della biblioteca . . . . . | | L. 7,000 |
| Id. | del giardino botanico . . . . . | » 6,800 |
| Id. | del museo di storia naturale . . . . . | » 7,000 |
| Id. | del gabinetto di mineralogia . . . . . | » 1,800 |
| Id. | del nuovo gabinetto di chimica farmaceutica . . . | » 1,800 |
| Id. | del nuovo gabinetto di chimica agraria . . . . | » 1,500 |
| Id. | del nuovo gabinetto per l'anatomia degli animali domestici | » 700 |

# CXXII

**Decreto del Governo provvisorio toscano del 10 novembre 1859, con cui si fanno alcune nomine nella sezione agronomica dell'Università di Pisa.**

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il decreto del 31 luglio 1859 sul riordinamento degli studi universitari, e volendo provvedere del personale occorrente le cattedre in esso stabilite, fermi stanti gli stipendi fissati nel decreto del dì otto del mese corrente,

Decreta le seguenti nomine per l'Università di Pisa:

*Sezione di agronomia e veterinaria.*

*Agronomia e pastorizia* — Cuppari dottore Pietro, professore.

*Chimica agraria* — Vaca - De Luca, professore incaricato della supplenza.

*Anatomia e fisiologia degli animali domestici e veterinaria operatoria* — Lombardini Ferdinando, professore supplente.

*Zooiatria e clinica zooiatrica* — Tonelli dottore Felice, professore.

---

# CXXIII

**Articolo 53 della legge 13 novembre 1859, con cui si istituisce una scuola d'applicazione per gli ingegneri presso l'Università di Torino.**

Art. 53. Alla facoltà di scienze fisiche e matematiche dell'Università di Torino sarà annessa una scuola di applicazione in surrogazione all'attuale regio istituto tecnico, in cui si daranno i seguenti insegnamenti:

1° Meccanica applicata alle macchine ed idraulica pratica;
2° Macchine a vapore e ferrovie;
3° Costruzioni civili, idrauliche e stradali;
4° Geodesia pratica;
5° Disegno di macchine;
6° Architettura;
7° Mineralogia e chimica docimastica;
8° Agraria ed economia rurale.

# CXXIV

## § 1. — Decreto d'istituzione e regolamento organico della Cassa di prestanze agrarie e commerciali, instituita nel circondario di Melfi.

FERDINANDO II

PER GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, ECC.

Veduto il rapporto a noi rassegnato dal direttore del real Ministero dell'interno, ramo interno, dal quale risulta che i soccorsi finora raccolti a vantaggio del distretto di Melfi danneggiato dal tremuoto del 14 agosto 1851 ascendono a ducati cent'undicimila seicentoventi;

Volendo che una parte disponibile di questa somma sia volta ad una istituzione permanente, la quale venga in sollievo delle piccole industrie agrarie e commerciali di quel distretto medesimo, e formi ad un tempo il germe di un avvenire prosperevole che valga a compensare in qualche modo le calamità patite da quelle nostre popolazioni;

Sulla proposizione del direttore del Ministero e real segreteria di Stato dell'interno, ramo interno,

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È istituita in Melfi una Cassa di prestanze agrarie e commerciali col capitale di ducati quarantamila, a favore de' comuni compresi nel distretto medesimo.

Di questa somma saranno investiti ducati trentamila in prestanza per l'esercizio delle industrie agrarie ed armentizie, e ducati diecimila in prestanze per l'esercizio di arti e manifatture, dovendosi tenere per ciascuna di cotali somme una contabilità separata.

Art. 2. La suddetta Cassa godrà di tutti i privilegi ed andrà soggetta a tutte le obbligazioni comuni ad ogni pubblico stabilimento, salvo le prescrizioni speciali ad essa che saranno stabilite.

Art. 3. È approvato l'annesso regolamento per lo investimento dei fondi della Cassa negli usi indicati nell'articolo 1 del presente decreto, e per la sua amministrazione.

Art. 4. Il direttore del Ministero e real segreteria di Stato dell'interno, ramo interno, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Napoli, 15 aprile 1852.

FERDINANDO

*Il ministro segretario di Stato*
*presidente del Consiglio dei ministri*
F. Troja

Digitized by Google

§ 2. **Regolamento.**

## TITOLO PRIMO.

### Capitolo I. — *Disposizioni generali per lo investimento dei fondi della Cassa.*

Art. 1. La Cassa agraria commerciale farà prestanze pei seguenti obbietti:

1° Per acquisto di semenze e per pagamento delle spese necessarie alle operazioni che servono al ricolto;

2° Per acquisto di bestiame;

3° Per anticipazioni sui prodotti dell'agricoltura e della pastorizia dati in pegno;

4° Per acquisto di ordigni e di strumenti necessari all'esercizio di un'arte o manifattura, e per acquisto di materie grezze da essere lavorate.

Le prestanze della prima sorta non saranno ristrette alle sole anticipazioni pel ricolto dei grani, ma si estenderanno eziandio a quelle del ricolto di altre derrate che sono in maggiore abbondanza prodotte nei comuni a cui vantaggio la Cassa è fondata.

Art. 2. Nello stato discusso annuale della Cassa sarà segnata la parte del capitale che a ciascuna delle suddette sorta di prestiti dovrà essere adottata, distinguendosi la somma che a ciascun comune spetterà, avuto riguardo ai bisogni delle rispettive popolazioni agricole.

Art. 3. Sarà compilato uno stato discusso particolare per le anticipazioni delle quali parlasi nel numero 4° dell'articolo 1 del presente regolamento.

Art. 4. Gli utili che vengono alla Cassa dalle prestanze agrarie, e quelli che le vengono dalle prestanze industriali andranno in aumento del rispettivo fondo, senza che mai possano venir confusi.

Le spese comuni di amministrazione saranno divise proporzionatamente fra le due parti nelle quali è diviso il capitale della Cassa.

Art. 5. Le prestanze saranno date coll'interesse al 5 per 100 l'anno.

Questo verrà pagato nella restituzione del debito principale.

La Cassa non potrà mai introitare il solo interesse alla scadenza del debito, eccetto il caso di prestanze industriali, regolato dal seguente articolo 39.

Art. 6. Le anticipazioni che fa la Cassa a coloro che non domiciliano in Melfi, saranno pagate nel modo che sarà appresso stabilito dai rispettivi cassieri comunali.

Agli stessi cassieri saranno dai mutuatari restituite le somme che debbono in soddisfazione de' loro obblighi.

Art. 7. Ogni rinnovamento del prestito è vietato. Soltanto in considerazione di straordinarie congiunture il Consiglio d'amministrazione ha facoltà di concedere una dilazione improrogabile di giorni quindici.

Art. 8. Chi ha ottenuto una prestanza per un ricolto, è abilitato a conseguirne una seconda per altro differente ricolto; ma non sarà dato ad alcuno, finchè terrà in suo potere una prestanza su pegno, ottenerne altra per ispese di ricolto.

Digitized by Google

Un'anticipazione per ispese di ricolto può convertirsi in anticipazione su pegno, nel modo stabilito nel capitolo 4 di questo regolamento: in tal caso l'anticipazione va soggetta a tutte le condizioni dei prestiti su pegni.

Art. 9. Il Consiglio di amministrazione porrà ogni cura perchè non restino in Cassa somme inoperose.

Art. 10. Lo stesso Consiglio proporrà, di concerto con la Commissione del Monte pecuniario di Melfi, un progetto di regolamento indirizzato ad evitare che la stessa persona abbia ad un tempo prestanze dalla Cassa e dal Monte.

Art. 11. La Cassa ha il privilegio, secondo il paragrafo 3 del numero 1 dell'articolo 1971 del Codice, prima parte, ed il numero 2 dello stesso articolo, sul prezzo dei seguenti oggetti ottenuti o acquistati con le anticipazioni date dalla medesima:

1° Del prodotto del ricolto;

2° Del bestiame acquistato, e de' prodotti che da questi si hanno;

3° Della derrata avuta in pegno;

4° Degli strumenti ed utensili e delle materie lavorate.

Compete anche alla Cassa il dritto delle coazioni amministrative.

### Capitolo II. — *Delle anticipazioni per acquisti di semense per ispese di ricolto.*

Art. 12. Le anticipazioni per ispese di ricolto e per acquisto di semenze non possono farsi che nel corso del mese, il quale precede rispettivamente l'epoca del ricolto stesso o della semina.

Il Consiglio d'amministrazione determinerà tali epoche secondo la natura delle coltivazioni.

Art. 13. Le suddette anticipazioni non supereranno il terzo del valore presunto del ricolto, secondo la estensione e la natura delle coltivazioni dichiarate, come qui appresso è stabilito.

Ma non dovranno giammai superare i ducati cento, nè essere inferiori ai ducati dodici.

Art. 14. In ogni anno, tre mesi avanti l'epoca della semina, o avanti la operazione del ricolto, secondo la diversa natura delle produzioni, saranno avvertiti gli agricoltori mediante affissi pubblicati a cura del Consiglio di amministrazione, a presentare al sindaco del proprio comune le domande per le anticipazioni che si desiderano.

Le domande dovranno essere presentate nello spazio di giorni quindici dal dì dell'affissione.

Esse dovranno chiaramente indicare:

1° La estensione della terra che si tiene a coltivare;

2° La parte che vuolsene porre a semina, o pure quella che è piantata o coltivata per prodotto che si ha a raccogliere;

3° La somma che si desidera;

4° Il titolo col quale si coltiva la terra.

Art. 15. Il sindaco, raccolte tutte le domande, le trasmetterà nello spazio di giorni quindici col suo parere e con le sue note al presidente del Consiglio di amministrazione.

E questo Consiglio, avuto presenti le somme assegnate nello stato discusso a ciascun comune, e dopo aver deliberato sull'ammessione, rigetto e riduzione delle richieste avanzate, statuirà sui prestiti a farsi.

Art. 16. Quante volte le somme chieste con le domande ammesse superino quelle onde può disporsi, si darà luogo alla riduzione; e quando questa nemmen basti ad uguagliare le somme chieste alle disponibili, si procederà alla preferenza.

La riduzione verrà eseguita su tutte le somme superiori ai ducati venti, senza che possa discendersi al disotto di questa somma.

La riduzione si farà proporzionatamente.

La preferenza poi si darà ai coloni e piccoli proprietari che abbiano numerosa famiglia e minori mezzi e che siensi distinti per buona condotta morale.

Art. 17. Di tutte coteste operazioni il Consiglio di amministrazione, dopo averne disposta la esecuzione, ne darà contezza all'intendente, il quale ne ragguaglierà fra lo spazio di otto giorni il Ministero dell'interno.

Art. 18. Il Consiglio provvederà, sotto la sua più stretta risponsabilità, che le anticipazioni siano date a tempo opportuno agli agricoltori.

Art. 19. Dallo stesso sarà compilato uno stato per ciascun comune delle anticipazioni da lui stabilite, e sarà fatto tenere al sindaco rispettivo, onde ne sia da costui disposta l'affissione alla porta della casa comunale per lo spazio di giorni quindici.

Chi, spirato un mese dal primo giorno dell'affissione, non si sarà fatto a ritirare la somma a lui spettante, non potrà più pretenderla.

Art. 20. I pagamenti delle anticipazioni saranno fatti da'cassieri comunali sui fondi che loro saranno passati dal cassiere centrale insieme agli analoghi mandati.

I cassieri comunali eseguiranno cosiffatti pagamenti coll'intervento del sindaco o del secondo eletto; e, nel ritirare dalla parte prendente il mandato quitanzato, faran segnare analoga ricevuta del denaro su di apposito registro.

Per coloro che non sappiano scrivere, il sindaco, o chi in sua vece interviene, certificherà sul registro la ricevuta.

In Melfi i pagamenti si faranno dal cassiere dello stabilimento.

Art. 21. L'estratto dello stato di cui parlasi nel precedente articolo 19 colla copia legale del mandato quitanzato, saranno considerati come titoli autentici ed esecutivi per agire contro il mutuatario nei casi di inadempimento.

Art. 22. Qualunque dichiarazione nella domanda, la cui falsificazione sia riconosciuta dopo fatto il prestito, e dalla quale sia provenuto che il mandatario abbia carpito doppia prestanza sotto diversi nomi, o una quantità di denaro superiore a quella che gli sarebbe spettata per la estensione e qualità delle sue coltivazioni, darà luogo, oltre alle pene comminate dalle leggi penali pei reati di frode, ad una multa nei modi amministrativi non inferiore del quarto, nè superiore della metà della somma datasi a prestanza.

La multa andrà a beneficio della Cassa.

Nella stessa guisa si procederà quante volte siesi verificata co'mezzi amministrativi, di esserai posto a semina dal mutuatario una estensione di terra minore di un quarto di quella dichiarata.

Art. 23. Chi avrà frodato nei modi ora indicati la Cassa, o si sarà mostrato inadempiente agli obblighi contratti, sarà escluso dal godimento di altre prestanze dalla Cassa medesima.

### Capitolo III. — *Delle anticipazioni per acquisto di bestiame.*

Art. 24. Per acquisto di bestiame sarà convenuto volta per volta fra il Consiglio di amministrazione ed il richiedente su tutte le condizioni necessarie.

Art. 25. Somiglianti anticipazioni potranno farsi ai proprietari di terre ed ai coloni per solo acquisto di bestiami che occorrono per la loro particolare industria, esclusi i negozianti.

Art. 26. Esse non potranno eccedere i ducati ottanta.

Art. 27. Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di stabilire l'epoca della restituzione della prestanza, secondo la varia qualità degli animali e del loro prodotto, senza che possa tale epoca oltrepassare un anno.

### Capitolo IV. — *Delle prestanze sopra pegni di derrate.*

Art. 28. La Cassa non farà altre anticipazioni su pegni di derrate, che a favore dei coloni per soddisfare allo estaglio che essi debbono.

Il pagamento della prestanza sarà fatto al proprietario della terra per conto del colono.

Art. 29. Coteste prestanze non possono avere un termine maggiore di tre mesi.

La restituzione potrà farsi a dande diverse nel detto periodo.

Art. 30. Le prestanze non eccederanno i due terzi del valore corrente della derrata che si dà in pegno; ma non supereranno giammai i ducati cinquanta, nè saranno minori di ducati dodici.

Art. 31. Le derrate che potranno darsi in pegno sono i cereali, le lane e gli olii.

Art. 32. È vietato di farsi prestanze su pegno di derrate in altro tempo che ne' due mesi seguenti al loro ricolto.

Il Consiglio d'amministrazione determinerà tali epoche per la presentazione delle dimande, a norma dell'articolo 14.

Art. 33. Il colono che vorrà una prestanza su pegno di derrate per l'obbietto indicato nell'articolo 28 ne dirigerà domanda al presidente del Consiglio di amministrazione o al sindaco del proprio comune, secondo ch'ei domicilia in Melfi o altrove. Indicherà nelle domande il quantitativo ch'ei deve di denaro per l'estaglio, la qualità e quantità del genere che vuol dare in pegno, il luogo ove si trova, il depositario ch'egli presceglie affin di riceverlo per conto della Cassa. Dirà pure la mercede e la ricompensa che si è convenuto di dare al depositario.

Art. 34. Il sindaco, dopo di aver fatto amministrativamente verificare le cose esposte, trasmetterà tale domanda colle sue note al Consiglio d'amministrazione, il quale delibererà definitivamente tanto sulla quantità dell'anticipazione che sulla scelta del depositario, sulle cautele che questi dovrà dare e sul compenso da pagarglisi.

Digitized by Google

Art. 35. Ne' casi che occorra di procedersi a riduzioni, a preferenza delle domande, si procederà nel modo di sopra stabilito per le anticipazioni per ispese di ricolto.

Art. 36. Per mezzo dei sindaci, ed in Melfi per mezzo del cassiere, saranno avvertite le persone delle prestanze cui consente la Cassa, e delle condizioni stabilite.

I pagamenti non saranno fatti dal cassiere centrale o dai cassieri comunali, se non sia presentato il certificato del seguìto deposito del pegno, siccome è prescritto nell'articolo seguente.

Per quanto altro risguarda il modo di pagamento, saranno seguìte le norme di sopra stabilite per le anticipazioni delle spese di ricolto.

Art. 37. Il deposito sarà eseguito con l'intervento del deponente, del depositario e di persona a ciò destinata dal sindaco; e di tale operazione sarà compilato il processo verbale firmato da tutti gl'intervenuti.

Il quale processo verbale sarà dal cassiere, cui è stato esibito, trasmesso al cassiere centrale che lo conserverà.

Il Consiglio d'amministrazione però anche può valersi per luogo di deposito dei Monti frumentari che sono nei comuni.

Il processo verbale sarà firmato da uno degli amministratori del Monte qual depositario.

Art. 38. Sulle derrate pignorate la Cassa godrà il privilegio a fronte di ogni altro creditore, ancorchè privilegiato, fino alla concorrenza della sorte data in prestanza, degl'interessi e delle spese.

### Capitolo V. — *Delle prestanze industriali.*

Art. 39. Le prestanze per l'acquisto sia di strumenti ed ordigni, sia di materie grezze per l'esercizio di un'arte, non possono eccedere i ducati 30, nè essere inferiori ai ducati 8.

Art. 40. Esse potranno essere restituite alla Cassa a rate, in due anni, col corrispondente interesse a scalare.

Non potrà per altro la Cassa ricevervi l'interesse del prestito senza il contemporaneo pagamento della rata scaduta.

Art. 41. Chi avendo avuto una delle suddette prestanze non l'impiegherà nello spazio di un mese nell'uso indicato sarà tenuto a rendere il capitale con l'interesse scaduto, ed andrà soggetto ad una multa ne' modi stessi stabiliti con l'articolo 22. Potrà anche venir dichiarato colpevole di frode e punito a termini delle leggi penali.

Art. 42. Il Consiglio d'amministrazione veglierà attentamente perchè non si commetta alcuna frode in pregiudizio della Cassa, e perchè le prestanze sieno volte al loro scopo, e perseguiterà sotto la sua responsabilità coloro che siensi resi inadempienti agli obblighi assunti verso la Cassa medesima.

I sindaci coopereranno col Consiglio onde le prestanze sieno impiegate a vero vantaggio degl'industriosi e non sieno deviate ad altri usi contrari allo scopo dell'istituzione.

Art. 43. Tutte le disposizioni di sopra stabilite riguardo alle anticipazioni per le prestanze agrarie, alle quali non sia derogato con quelle contenute negli articoli 38, 39 e 40, sono applicabili alle prestanze industriali.

Digitized by Google

## TITOLO II.

*Del Consiglio d'amministrazione e degl'impiegati suoi dipendenti.*

Art. 44. La Cassa sarà amministrata da un Consiglio d'amministrazione residente in Melfi, il quale sarà presieduto dal sottintendente del distretto, e composto dal regio giudice e dal sindaco di Melfi, e da due proprietari del distretto.

Questi ultimi saranno a noi proposti in due terne dal Consiglio generale della provincia, e rimarranno in ufficio per un triennio.

Nel caso d'impedimento del sottintendente, o di chi ne fa le veci nei casi di mancanza o di assenza di lui, sarà il Consiglio presieduto dal regio giudice del circondario.

Art. 45. Le deliberazioni del Consiglio non saranno valide se non vi prendano parte almeno due de' suoi membri, oltre al sottintendente.

Si terrà un registro per le sue deliberazioni, sul quale, preso appuntamento delle medesime, sarà firmato al termine di ciascuna seduta dai membri intervenuti.

Art. 46. Il sottintendente presidente del Consiglio d'amministrazione rappresenta la Cassa in tutti gli atti che per la sua amministrazione e per l'esercizio de' suoi diritti occorrono; firma la corrispondenza, e trae i mandati di pagamento sul cassiere; ma questi ultimi debbono essere firmati da due membri almeno del Consiglio.

Art. 47. Il Consiglio avrà nella sua dipendenza un razionale segretario ed un cassiere.

Sarà compilato un regolamento per il servizio interno dello stabilimento, e per la tenuta dell'archivio e dei registri di contabilità, distinti per le due sezioni nelle quali la Cassa è divisa.

Art. 48. Al razionale segretario sarà aggiunto un aiutante.

Vi sarà pure un serviente; ma a tale ufficio sarà destinato uno dei servienti comunali.

Oltre ai suddetti impiegati non potranno nominarsene altri sotto qualunque titolo, se non con la nostra approvazione.

Art. 49. Il cassiere è incaricato della custodia dei fondi, dei pagamenti e dell'esazione.

Egli sarà pure il depositario dei pegni qualora il Consiglio d'amministrazione deliberi di trasportarsi in Melfi e deporsi ne' magazzini addetti all'uso della Cassa.

Per le esazioni egli riceve dal Consiglio d'amministrazione la lista di carico a misura delle operazioni che fa la Cassa, e dovrà portare come esatte quelle somme che non avrà a tempo debito introitate, quando non abbia dato incontanente al Consiglio contezza delle difficoltà incontrate provocandone le opportune misure.

Per gli esiti da farsi sono tratti de' mandati su di lui, siccome è detto nell'articolo 45, ne' quali sieno indicati:

1° L'articolo dello stato discusso, cui l'esito si riferisce;

2° L'analoga deliberazione del Consiglio;

3° La superiore approvazione ne' casi di esiti straordinari e d'inversioni.

Art. 50. Il ricevitore distrettuale eserciterà le funzioni di cassiere, ma è

Digitized by Google

obbligato a dare una cauzione speciale, ed a tenere una cassa separata pei fondi di questo stabilimento.

La cauzione sarà di ducati 10,000 in rendita iscritta sul Gran Libro del debito pubblico, ovvero in benifondi.

Art. 51. Il Consiglio provinciale di quest'anno formerà il progetto dello stato discusso della Cassa, e proporrà il premio da darsi al cassiere, non che i soldi del razionale segretario e del suo aiutante, ed una gratificazione pel serviente comunale addetto a prestar servizio presso la Cassa.

Art. 52. Rimarranno a carico del cassiere tutte le spese di custodia, di registri e di trasporto de' fondi e delle derrate offerte in pegno.

Art. 53. Nella prima settimana di novembre di ciascun anno il Consiglio farà tenere all'intendente della provincia il progetto degli stati discussi pel prossimo venturo anno, tanto per le prestanze agrarie, che per le industriali. E quel funzionario lo trasmetterà ne' primi otto giorni di dicembre al Ministero dell'interno per l'approvazione, corredandolo delle note ed osservazioni sue e del Consiglio d'intendenza.

Art. 54. Il Consiglio d'amministrazione renderà ogni anno il conto morale della sua gestione per l'anno precedente al Consiglio generale della provincia.

Il cassiere renderà il suo conto materiale al Consiglio d'intendenza, e quello pure in genere per le anticipazioni che sui pegni di derrate avrà fatto la Cassa; ma tali conti dovranno essere riveduti e discussi dalla gran Corte dei conti nella stessa guisa che pe' conti dei comuni maggiori è disposto con l'articolo 274 della legge del 12 dicembre 1816.

Non presentandosi il conto materiale per la fine di marzo, si procederà contro il cassiere moroso, a norma dell'articolo 137 della suddetta legge.

Le multe nelle quali può incorrere il cassiere vanno a beneficio della Cassa.

Art. 55. Fra i primi otto giorni del mese che segue lo spirare di ciascun quadrimestre, il Consiglio di amministrazione farà tenere all'intendente in doppia spedizione uno stato di situazione della Cassa per valori effettivi, obbliganze e derrate.

L'intendente ne trasmetterà un esemplare al Ministero dell'interno.

Art. 56. Nei comuni diversi da Melfi i sindaci rispettivi eseguiranno tutti gl'incarichi che loro sono dati col presente regolamento, o che riceveranno dal Consiglio d'amministrazione nell'interesse dello stabilimento.

Art. 57. I cassieri comunali, eccetto quello di Melfi, riceveranno dal cassiere dello stabilimento le rispettive liste di carico col *visto* del sindaco, e saranno incaricati della loro esecuzione, usando degli stessi mezzi di coazione amministrativa che competono al cassiere centrale.

Adempiranno ai pagamenti nel modo di sopra stabilito.

Le indennità dovute ai cassieri comunali saranno a carico del cassiere centrale distrettuale.

Napoli, 15 aprile 1852.

FERDINANDO

*Il ministro segretario di Stato*
*presidente del Consiglio dei ministri*
F. Troja



Digitized by Google

# CXXV

## § 1. — Decreto di fondazione dell'istituto agrario distrettuale di Santa Maria di Valleverde di Melfi e regolamento.

—

FERDINANDO II

PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, ECC.

Volendo rendere sempre più feconda di vantaggi la Cassa di prestanze agrarie e commerciali da noi istituita nel distretto di Melfi col nostro real decreto del 15 di aprile 1852;

Considerando che, dopo essersi dati a quei nostri amatissimi sudditi non iscarsi mezzi di menare innanzi le loro diverse industrie, nulla giovi tanto al miglioramento di queste, quanto un'istituzione teorico-pratica dei migliori trovati onde elevare a più floride condizioni l'agricoltura di quelle contrade;

Sulla proposizione del direttore del Ministero e real segreteria di Stato dell'interno;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato,

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È fondato in Melfi un istituto agrario con convitto e con un podere-modello a vantaggio di quel distretto sotto il titolo di *Istituto agrario di Santa Maria di Valleverde.*

Art. 2. I fondi pel suo mantenimento saranno i seguenti:

1° Dalla sezione delle prestanze agrarie della Cassa di prestanze del distretto di Melfi la metà degli interessi annuali sulle somme mutuate, lordi delle spese di amministrazione;

2° Da ciascuno dei comuni del distretto ducati 50 l'anno per un solo alunno.

Quei comuni che hanno maggiori mezzi sia dalle rendite proprie sia da quelle della beneficenza dovran mantenervene due almeno;

3° Dai fondi speciali della provincia sarà conceduto il supplemento della dotazione che occorrerà, secondo lo stato discusso annuale che sarà presentato al Consiglio generale della provincia.

Art. 3. Approviamo le regole annesse al presente nostro real decreto pel detto istituto.

Art. 4. Il direttore del Ministero e real segreteria di Stato dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Caserta, 4 maggio 1853.

FERDINANDO

*Il ministro segretario di Stato*
*presidente del Consiglio dei ministri*
F. Troja

## § 2. — Regolamento per l'istituto agrario distrettuale di Santa Maria di Valleverde di Melfi.

### TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1. L'istituto agrario distrettuale sarà governato dal Consiglio di amministrazione della Cassa di prestanze agrarie e commerciali del distretto di Melfi.

Art. 2. La disciplina interna dello stabilimento verrà affidata ad un rettore ed un prefetto, ambedue ecclesiastici.

L'insegnamento sarà dato dai maestri che saranno appresso indicati.

Vi sarà un numero di persone che verrà nei seguenti articoli determinato per il servizio interno.

Art. 3. Il rettore, i due maestri e l'aggiunto al maestro di agricoltura saranno nominati dal ministro dell'interno, sulla proposizione che ne verrà fatta dal Consiglio di amministrazione e sul parere dell'intendente.

La nomina del prefetto e degli altri impiegati e delle persone addette al servizio interno apparterrà al sottintendente, udito il Consiglio di amministrazione.

Art. 4. L'istituto avrà degli alunni a piazza franca a beneficio dei comuni che contribuiranno alla sua dotazione.

Avrà pure degli alunni a pagamento, colla pensione di ducati quaranta l'anno.

### TITOLO II.

EDIFIZIO E PODERE-MODELLO.

#### Capitolo I. — *Scompartimento dell'edifizio.*

Art. 5. L'edifizio sarà tutto campestre nella forma, nella costruzione e nello scompartimento de' suoi membri.

Art. 6. Esso avrà le seguenti località:

Oratorio - Una o due camerate con tutti i comodi necessari - Una o più sale da studio e da lezioni - Infermeria - Sala da pranzo - Biblioteca - Guardaroba - Abitazione del rettore - Abitazione del maestro di agricoltura - Sala di udienza - Sala pel deposito degli istrumenti agrari - Abitazione dei servienti.

Art. 7. La parte inferiore del colle sul quale sarà fondato il convitto verrà destinata ai seguenti locali:

Cucina e forno - Stalle tre - Magazzini quattro - Cella vinaria - Cascina - Palmento.

Art. 8. Opportune comunicazioni saranno stabilite fra le diverse parti dell'edifizio indicate nei due precedenti articoli.

Art. 9. A poca distanza dall'edifizio ed in quei siti del podere-modello,

Digitized by Google

ove sarà giudicato conveniente, si costruiranno una bigattiera ed un apiario, ed in un sito più lontano il letamaio.

Art. 10. Il palmento, la bigattiera e l'apiario saranno istituiti appena che lo stabilimento ne avrà i mezzi.

## Capitolo II. — *Podere-modello.*

Art. 11. Il podere-modello dovrà contenere tutte le colture in uso nel distretto, affin d'insegnarsi agli alunni le migliori pratiche da usarsi nella coltivazione di quelle piante, sieno erbacee, sieno legnose.

Saranno quivi sperimentate delle piantagioni e delle coltivazioni poco note nel distretto, ma adattate al suo clima ed al suo suolo; e sarà tentata l'introduzione di altre specie di grani, di civaie, di prati, di piante da tiglio ed oleose e di quelle che servono ad usi tecnici ed industriali.

Art. 12. Si avrà cura speciale per la coltivazione di scelte viti, più confacenti alle condizioni climatologiche e geologiche del distretto.

Art. 13. Una sezione del podere sarà destinata alle piante da selve e da boschi, tanto di quelle che trovansi nel distretto, che delle altre che possono utilmente introdurvisi.

Art. 14. La coltivazione dei fiori sarà concentrata in aiuole adiacenti al convitto, e sarà cura degli alunni il provvedere con essi all'adornamento dell'oratorio dell'istituto e della vicina parrocchia di San Marco.

Art. 15. Per le occorrenze dello stabilimento e del podere si avrà un carretto con un animale da tiro.

Art. 16. Si potranno stabilire in una sezione del podere dei vivai per vendersi agli agricoltori e proprietari del distretto i polloni.

Art. 17. Saranno venduti a beneficio dell'istituto tutti i prodotti del podere ed i semi che superano ai bisogni di questo.

Art. 18. Il ritratto da tali vendite sarà destinato per metà al mantenimento e miglioramento del podere, e per l'altra parte a fornire gli alunni che escono dall'istituto d'istrumenti agrari e di un sussidio a norma dell'articolo 86.

Art. 19. La ripartizione del podere nelle diverse sezioni ed aiuole spetterà al professore di agricoltura, sotto la vigilanza del Consiglio di amministrazione, il quale dovrà badare perchè tutte le colture servano in primo luogo all'insegnamento degli alunni, e poi al profitto dello stabilimento.

Art. 20. La bigattiera, l'apiario, il palmento, le stalle e la cascina saranno considerate come altrettante dipendenze del podere, e quindi affidate, nel modo indicato nell'articolo precedente, al maestro di agricoltura.

Art. 21. Il Consiglio di amministrazione compilerà e sottoporrà, per mezzo dell'intendente della provincia, all'approvazione del ministro dell'interno, un regolamento speciale sul modo da serbarsi per le spese ordinarie di coltivazioni che occorrerà farsi dal maestro, per le spese straordinarie e per la vendita dei prodotti del podere e delle sue dipendenze.

Art. 22. Tutte le operazioni ed i lavori di coltivazione delle piante, di allevamento del bestiame, di manifatturazione di vini e di caci, di cure per la bigattiera e per l'apiario saranno eseguite dagli alunni, secondo l'ordine che sarà stabilito dal maestro di agricoltura di concerto col rettore, avuto

Digitized by Google

riguardo alle età rispettive degli alunni ed al periodo nel quale trovansi del corso dei loro studi.

Art. 23. Potranno, coll'autorizzazione del sottintendente, presidente del Consiglio di amministrazione, ammettersi alunni esterni ad apprendere nelle stagioni proprie i lavori di manifatturazione dei vini e dei caci, ed il modo di allevare i bachi.

### Capitolo III. — *Deposito di macchine ed istrumenti agrari.*

Art. 24. In convenevoli località si terranno tutte le macchine ed istrumenti agrari che si acquistano dall'istituto.

Cotali compre saranno fatte dal Consiglio di amministrazione sulla proposta del maestro di agricoltura.

Art. 25. Le macchine ed istrumenti, oltre al servire ai bisogni del podere, potranno essere dati in fitto per un determinato tempo ai privati.

Art. 26. I proprietari o coloni che volessero far uso di simiglianti ordigni, ne presenteranno dimanda al Consiglio di amministrazione, il quale, inteso il maestro di agricoltura, ne concederà l'uso e determinerà, quante volte occorra, il numero degli alunni che dovrà destinarsi a maneggiarli.

Art. 27. Le condizioni del contratto saranno stabilite volta per volta, e dopo essersi ottenuta valida garanzia contro i deterioramenti o danni che si recassero a quelli.

### Capitolo IV. — *Biblioteca.*

Art. 28. La biblioteca verrà fornita di pochi ma scelti libri sull'agricoltura e la pastorizia, e di collezioni di modelli e di disegni di macchine ed ordegni per l'esercizio di quelle due industrie. Avrà pure una collezione di diverse terre e dei principali reagenti chimici necessari alle analisi delle medesime.

Art. 29. Essa dipenderà dal maestro di agricoltura, il quale proporrà al Consiglio di amministrazione gli acquisti da farsi.

## TITOLO III.

## INSEGNAMENTO.

### Capitolo I. — *Corso di studi.*

Art. 30. Gli alunni apprenderanno:

1° Il leggere e lo scrivere;

2° La grammatica italiana;

3° Il catechismo di religione;

4° L'aritmetica;

5° L'agricoltura teorica, ossia i principii elementari sulla conoscenza delle diverse terre, sui caratteri delle piante agricole, sulle diverse maniere di vivere di queste, sulle rotazioni agrarie, sugli effetti dei concimi e sulle loro diverse specie, ecc.;

6° L'agricoltura pratica, ossia la conoscenza ed usi degli istrumenti agrari, le operazioni pratiche della potatura, degli innesti, delle arature e di ogni altro lavoro campestre; la manifatturazione delle derrate come vini, caci, l'allevamento dei bachi, ecc.;

7° La veterinaria, per apprendere i caratteri esterni delle migliori qualità degli animali utili; i modi di allevarli e di perfezionarne le razze cogli incrociamenti; le malattie più comuni cui vanno soggetti, le cure e le medele da apprestarsi, ecc.

Art. 31. L'insegnamento delle teoriche non sarà mai disgiunto dalla pratica, avendosi sempre presente che scopo dell'istituto è il formare abili agricoltori.

Art. 32. I maestri proporranno al Consiglio di amministrazione i libri dei quali intendano far uso per le lezioni, ed il Consiglio ne chiederà, per mezzo dell'intendente, l'approvazione dal ministro dell'interno.

I libri saranno elementari ed accomodati all'intendimento e stato d'istruzione degli alunni.

Art. 33. Gli alunni verranno divisi in classi, secondo gli studi che faranno.

Art. 34. Il corso d'insegnamento si darà in quattro anni.

Nel primo gli alunni apprenderanno a leggere, scrivere, i primi rudimenti grammaticali e i primi elementi di aritmetica. Comincieranno ad eseguire le più semplici e men faticose operazioni dell'agricoltura, a conoscere le diverse piante agricole.

Nel secondo anno progrediranno nello studio della grammatica e della aritmetica, e nelle conoscenze pratiche dell'agricoltura e negli esercizi di lavoro.

Nel terzo e quarto anno studieranno le teoriche dell'agricoltura e la veterinaria; apprenderanno i lavori che si fanno nel palmento, nella cascina, nella bigattiera e nell'apiario; avranno cura del bestiame. Si eserciteranno nella tenuta de' conti e nella scrittura di lettere.

Art. 35. Gli alunni del terzo e quarto anno di studi saranno condotti dal maestro di agricoltura ne' luoghi circostanti a Melfi, per esaminare i metodi di coltura e le diverse qualità di terreni.

Queste escursioni saranno fatte due volte l'anno, a giudizio del Consiglio di amministrazione, il quale determinerà l'occorrente tanto pe' luoghi da visitarsi, che pel numero degli alunni da andarvi ogni volta e per ogni altro particolare.

## Capitolo II. — *Professori.*

Art. 36. Il leggere, lo scrivere, la grammatica italiana e l'aritmetica saranno insegnati da un solo maestro.

Art. 37. Un altro maestro insegnerà l'agricoltura teorica e pratica.

A lui sarà dato un aggiunto per assistere gli alunni nelle pratiche operazioni e nelle ripetizioni sulle teoriche agrarie.

Egli solo fra' maestri avrà l'abitazione nell'istituto.

Art. 38. Il veterinario distrettuale insegnerà due volte la settimana le cose spettanti alla veterinaria, dette nel precedente articolo 30, ed avrà una gratificazione annuale.

Digitized by Google

Art. 39. Allora quando sarà fondata la cascina si farà venire nell'istituto, da' luoghi ov'è meglio intesa la fabbricazione de' caci, un abile cascinaio per due mesi dell'anno, e gli si darà una gratificazione.

Art. 40. Il catechismo di religione sarà insegnato e spiegato dal rettore.

## TITOLO IV.

### AMMESSIONE, DISCIPLINA E CONGEDO DEGLI ALUNNI.

#### Capitolo I. — *Ammessione.*

Art. 41. Non si potrà ammettere nello stabilimento chi abbia un'età minore de' dodici anni o maggiore di quattordici.

Dopo l'età di diciotto anni nessuno potrà rimanervi.

Art. 42. Semprechè trattisi di provvedere una piazza franca, il sindaco del comune cui essa spetta, farà pubblicare degli avvisi, affinchè nel termine di quindici giorni dal dì dell'affissione, i genitori, o chi ne fa le veci di coloro che vi aspirano, presentino le loro dimande, unendovi l'atto di nascita ed il certificato della inoculazione del vaiuolo. Chi non è innestato del vaiuolo non può pretendere la piazza franca.

Il sindaco raccolte tutte le dimande, chiederà informazioni da' rispettivi parrochi sulla condizione delle famiglie e sulla educazione morale ricevuta da' giovanetti, ed unitivi i propri schiarimenti, farà procedere dal decurionato alla formazione di una terna, nella quale saranno preferiti gli orfani ed i trovatelli del comune, e, quando questi manchino, i figli dei contadini poveri. Se ne escluderanno i giovanetti evidentemente deformi, come i claudicanti, i ciechi, i gobbi e gli storpi, e quelli che per malsania abituale sono inabili a' lavori dell'agricoltura.

Art. 43. Le terne così formate si manderanno al Consiglio di amministrazione, il quale le farà tenere col suo parere all'intendente. Questi sceglierà l'alunno da collocarsi nell'istituto.

Art. 44. Quante volte dall'intendente sia rigettata la terna, si procederà dal sindaco e dal decurionato ad una seconda terna colle stesse formalità della prima.

Art. 45. Per le ammessioni a pagamento basterà una dimanda al presidente del Consiglio di amministrazione accompagnata dall'atto di nascita, e dall'attestato d'inoculazione del vaiuolo e di godimento di valida salute, e dall'attestato del proprio parroco di aver ricevuto una morale educazione.

Art. 46. Il sottintendente, inteso il Consiglio di amministrazione, provocherà l'assenso dell'intendente all'ammessione a pagamento.

Art. 47. L'alunno ammesso a pensione dovrà esser provveduto dalla propria famiglia del corredo bisognevole, secondo le regole dell'istituto.

Chi vorrà lasciarne la cura al Consiglio di amministrazione dovrà pagare ducati 30 per una sol volta.

Art. 48. La pensione di ducati 40 sarà pagata a bimestri sempre anticipatamente.

Art. 49. Oltre a queste spese nessun'altra ne sarà portata dalle famiglie sotto qualunque titolo.

Digitized by Google

## Capitolo II. — *Disciplina.*

Art. 50. Gli alunni sono tenuti alla più stretta obbedienza verso il rettore, il prefetto ed i maestri.

Art. 51. Eccetto i casi preveduti dal presente regolamento, sarà vietato l'uscire dal convitto senza il permesso del rettore. Si punirà severamente l'inadempimento a siffatto divieto.

Art. 52. Sia quando verranno condotti al passeggio, sia quando si recheranno in campagna a lavorare dovranno gli alunni rimaner riuniti a vista del prefetto, del maestro di agricoltura o del suo aggiunto, secondo i casi.

Art. 53. Non sarà lecito agli alunni l'appropriarsi qualsiasi frutto o prodotto del podere. Il rettore soltanto, di concerto col maestro di agricoltura, potrà permettere qualche eccezione, quando la buona condotta dell'alunno meritasse un guiderdone.

Art. 54. Gli esercizi pericolosi, i motti indecenti ed ingiuriosi saranno proibiti.

Il rettore permetterà i soli giuochi ginnastici compatibili colla decenza e colla incolumità degl'individui.

Art. 55. Nell'oratorio, nello studio, nelle scuole e durante le ore del sonno si osserverà il più stretto silenzio, e nessuno potrà uscire dalla camerata, dalla scuola o dall'oratorio senza il permesso del prefetto o del maestro, secondo i casi.

Art. 56. Il prefetto farà ogni sera un rapporto al rettore sulla condotta degli alunni e su di ogni avvenimento che sia intervenuto.

Il rapporto de' maestri sarà fatto al rettore ciascun sabbato.

Art. 57. In un registro che il rettore conserverà si noteranno il profitto, l'indole, i mancamenti e le azioni lodevoli di ciascun alunno, ed i premi e le punizioni che avrà riportato.

Art. 58. I mancamenti e le discolezze degli alunni verranno economicamente puniti dal prefetto, dal rettore, da' maestri, ed in gravi casi vi prenderanno parte il Consiglio d'amministrazione e l'intendente della provincia.

Art. 59. Le misure disciplinari consisteranno:

1° Nell'ammonizione privata o pubblica;

2° Nel silenzio durante le ore della ricreazione;

3° Nello stare ginocchioni per certo tempo;

4° Nella privazione del passeggio o de' divertimenti;

5° Nella privazione di frutta, di vino o di qualche vivanda;

6° Nella restrizione in sala di disciplina;

7° Nella espulsione.

Art. 60. Le punizioni dal n° 1 al n° 5 potranno essere inflitte dal prefetto e da' maestri, i quali dovranno darne incontanente notizia al rettore.

Al solo rettore è dato il poter infliggere la restrizione nella sala di disciplina per un tempo non maggiore di una settimana. Quando la mancanza commessa gli sembri meritevole di una più lunga restrizione, dovrà chiederne l'approvazione dal sottintendente.

Questi, udito il Consiglio d'amministrazione, può provocare dall'intendente l'espulsione di un alunno colpevole di gravissime mancanze e convinto d'in-

Digitized by Google

correggibile indisciplinatezza, o incapace di trar profitto dall'insegnamento dopo le prove date in due successivi esami, siccome verrà detto nel seguente articolo 83.

Art. 61. La diligenza nello studio, la buona condotta morale e la docilità saranno premiate.

Art. 62. I premi saranno:

1° Di piccole cose che allettano gli alunni, come di frutta o altre produzioni del podere, di qualche libriccino, ecc.;

2° Di posti più notevoli nelle camerate, nel refettorio, nell'oratorio o nelle altre radunanze;

3° Di supplire momentaneamente il prefetto, e fare da maestrino agli alunni e dispensarli da qualche opera servile;

4° Di un distintivo di nastro di colore scarlatto da portarsi sul braccio diritto;

5° Di una piccola medaglia di ottone con un giglio in mezzo ed intorno la leggenda dell'istituto che sarà attaccata al petto con un nastro bianco.

Art. 63. La concessione de' premii, indicati ne' numeri 1, 2 e 3, sarà fatta dal rettore sopra rapporto che ne verrà fatto a lui da' maestri e dal prefetto rispettivamente.

Gli altri premi saranno dati in seguito degli esami annuali; il distintivo del nastro a giudizio del Consiglio d'amministrazione; quello della medaglia dopo l'approvazione data dall'intendente all'analoga proposta che gliene farà il detto Consiglio.

Non potranno darsi medaglie ad altri alunni che a quelli della terza e quarta classe soltanto, come massimo de' premi da meritarsi.

### Capitolo III. — *Orario ed esercizi giornalieri.*

Art. 64. L'orario sarà regolato a norma delle diverse stagioni e distribuito in maniera che gli alunni si abbiano, tranne le eccezioni che si indicheranno, 3 ore per lo studio e per la scuola, 8 pe' lavori campestri e manuali, 1 1|2 per la ricreazione, 1 1|2 per le pratiche religiose, 1 1|4 pel pranzo e cena, 1 per la nettezza della persona, e 7 3|4 pel riposo nell'inverno e 6 3|4 nell'estate.

Art. 65. I segnali pel cominciamento di ciascuna delle dette operazioni verranno dati con un campanello fisso in quel sito dell'edifizio donde il suono ne potrà esser da tutti udito.

Art. 66. Al segnale dello sveglio tutti gli alunni col prefetto si alzeranno, e dopo breve preghiera ciascun alunno rassetterà il suo letto, e poi passerà nel lavacro ove intenderà alla nettezza della sua persona. Sarà ciò eseguito con ordine e silenzio sotto la vigilanza del prefetto.

Art. 67. Trascorsa una mezz'ora gli alunni passeranno nell'oratorio ad udirvi la messa, durante la quale saranno lette delle preci di religione secondo un libro che sarà dato. Al terminar della messa pregheranno pel re e per la real famiglia secondo la formola in uso negli altri convitti.

Art. 68. Dopo la messa sarà dato un quarto d'ora per prendere un breve e discreto ristoro.



Digitized by Google

Art. 69. Indi passeranno alle sale di studio e di scuola, ove rimarranno un'ora e mezzo gli alunni del secondo e terzo anno. Quelli del primo e secondo anno vi resteranno per un'altra ora, affine di esercitarsi nel leggere, scrivere, primi elementi di aritmetica e di grammatica.

Art. 70. Tolti poscia dalla sala degli strumenti agrari quelli che verranno indicati dal maestro di agricoltura, gli alunni si recheranno al lavoro campestre sotto la guida dello stesso maestro. Procederanno ordinatamente e lungo il cammino e nel tempo della fatica potranno rallegrarsi col canto di canzoni sacre o morali, o celebranti le maraviglie della creazione, che saranno approvate dal Consiglio d'amministrazione.

Questo lavoro mattutino durerà ore quattro.

Art. 71. Allorchè la pioggia o la neve rendesse impossibili o molesti i lavori campestri, sarà impiegato il tempo ad essi assegnato in lavori manuali, e nella spiegazione de' disegni o de' modelli di macchine ed istrumenti agrari, e nell'apprendere a riparare le deteriorazioni degli ordegni che si usano. Ciò sarà regolato di accordo fra il rettore ed il maestro di agricoltura.

Art. 72. Al tocco del mezzodì saranno sospesi i lavori, gli alunni ritorneranno nel convitto per ripulirsi e passar poi nel refettorio a desinare.

Art. 73. Il pranzo, che non durerà più di mezz'ora, sarà preceduto e seguito da brevi analoghe preci. Non è vietato il parlare durante il pranzo, ma con decenza ed a voce bassa.

Il rettore vi assisterà.

Art. 74. Dopo il pranzo si avrà una ricreazione di mezz'ora.

Art. 75. Si avrà un diverso orario delle ore vespertine per le stagioni invernale ed estiva.

Durante l'inverno si ritornerà a' lavori del campo appena finita la ricreazione. Essi continueranno fino al tramonto del sole.

Indi, ritornati gli alunni nel convitto avranno cura di depositare nel proprio luogo gli strumenti agrari usati nel corso della giornata, e ripulitisi passeranno in ordine nell'oratorio ove reciteranno il rosario e faranno la visita al SS. Sacramento.

Di poi avranno mezz'ora di ricreazione, e questa terminata si prepareranno per un'ora alle lezioni del giorno seguente.

A questo studio seguirà la cena, dopo la quale, ed invocata la benedizione del Signore sul sonno della notte, rassetteranno i loro letti e si porranno a dormire.

Art. 76. Nella stagione estiva, dopo la ricreazione che segue il pranzo, faranno un'ora di studio. Indi passeranno a' lavori campestri, e poi ritornati nel convitto e depositati gli ordegni andranno nell'oratorio per esercitarvi le suddette pratiche religiose.

A queste seguirà la cena, indi una ricreazione di mezz'ora; e poi come sopra si porranno a letto.

Art. 77. Ne'giorni festivi ed in quelli di gala per la ricorrenza de' nomi e della nascita delle LL. MM. il Re e la Regina e di S. A. R. il Duca di Calabria, dopo lo sveglio e trascorso il tempo necessario alla nettezza della persona, si andrà nell'oratorio per udir la messa e la spiegazione del Vangelo e per esercitarsi nel catechismo di religione. Faransi due ore di studio fra mattina e giorno.

Digitized by Google

Ne' detti giorni gli alunni usciranno a diporto prima e dopo del pranzo accompagnati dal prefetto e da un servitore in ordine ed in silenzio quando passano per l'abitato.

In questi soli giorni sarà permesso a' parenti di visitar gli alunni.

Art. 78. Al cadere di ciascun mese si adempiranno gli obblighi cristiani intorno al sacramento della Penitenza e dell'Eucaristia.

Un padre spirituale a scelta del vescovo si presterà ad ascoltar le confessioni.

### Capitolo IV. — *Esami annuali.*

Art. 79. Gli esami pubblici annuali si daranno al cader della stagione estiva in que' giorni che verranno determinati dal Consiglio di amministrazione.

Il sottintendente inviterà ad intervenirvi tutte le autorità e dignità ecclesiastiche di Melfi ed i principali proprietari del distretto.

Art. 80. Sarà compilato da' maestri e sottoposto all'approvazione del Consiglio di amministrazione il programma delle materie sulle quali ciascuna classe si esporrà ad essere esaminata.

Art. 81. Tutti gli alunni dovranno subire il pubblico sperimento, e sarà lecito agli astanti l'indirizzar loro quelle dimande che vorranno purchè sieno comprese ne' termini del programma.

Art. 82. All'occasione degli esami saranno messi in mostra tutti i prodotti del podere e le macchine ed ordegni adoperati.

Art. 83. Il Consiglio di amministrazione giudicherà del merito di ciascun alunno e darà o proporrà i premi da darsi a norma dell'articolo 63.

L'alunno che darà prove di nessun profitto nell'esame non potrà passare alla classe superiore.

Qualora in due esami successivi si avranno le stesse prove a carico di un alunno ne sarà provocata l'espulsione dall'istituto secondo l'articolo 60.

Art. 84. Si prenderà nota del giudizio riportato negli esami nel registro del quale parlasi nell'articolo 57.

### Capitolo V. — *Congedi.*

Art. 85. Quando pel finire del corso degli studi o pel compimento dell'età di anni 18 gli alunni dovranno uscire dall'istituto porteranno seco loro il vestiario onde godevano.

Gli alunni a piazza franca che n'escono per espulsione o per volontà delle famiglie prima del termine degli studi avranno soltanto gli abiti che indossano, rimanendo il resto del loro corredo a beneficio dell'istituto.

Gli alunni a pensione avranno tutto il corredo loro appartenente.

Nell'uscire dallo stabilimento si darà all'alunno un foglio firmato dal rettore e dal maestro di agricoltura e vistato dal sottintendente presidente del Consiglio di amministrazione, ove saranno notate l'epoca dell'entrata e quella dell'uscita dell'alunno, la condotta serbata, il profitto mostrato, i premi ottenuti.

Art. 86. Avranno gli alunni a piazza franca che escono per aver com-

Digitized by Google

piuto il corso degli studi degl' istrumenti agrari ed un sussidio. Il valore de' primi ed il secondo saranno presi sul ritratto dalla vendita delle derrate prodotte nel podere nel modo prescritto nell'articolo 18.

Il sussidio sarà maggiore o minore secondo il numero de' premi conseguiti da ciascun alunno.

## TITOLO V.

### MANTENIMENTO DEGLI ALUNNI.

#### Capitolo I. — *Corredo e vestimenta.*

Art. 87. Le vestimenta tanto per l'estate che per l'inverno saranno uniformi di modello e di qualità per tutti gli alunni senza distinzione alcuna.

Il modello sarà proposto dal Consiglio di amministrazione e dopo il parere dell'intendente sarà approvato dal ministro dell'interno.

Art. 88. Ciascun alunno avrà il seguente corredo:

Due scranne di ferro. - Due tavole. - Un pagliericcio. - Un guanciale di lana. - Una coperta di lana. - Una coperta di cotone bianco. - Tre paia di lenzuola. - Due foderi di guanciale. - Quattro paia di calze. - Quattro camicie. - Tre asciugatoi. - Quattro fazzoletti da naso. - Due sedie. - Due pettini. - Un bacile di rame. - Un abito giornaliero d'inverno. - Idem per l'estate. - Uno pe' giorni festivi. - Copertura di testa per l'estate e per l'inverno. - I libri necessari alla propria classe. - Una immaginetta della SS. Vergine di Valleverde.

Art. 89. Nel muro a capo al letto sarà sospesa la detta immagine.

In uno de' muri del dormitorio vi sarà un crocefisso.

Vi si terrà accesa per tutto il corso della notte una lampada.

#### Capitolo II. — *Vittitazione.*

Art. 90. I cibi da somministrarsi saranno sani e convenientemente abbondanti. Nella somministrazione di essi saranno serbate le seguenti proporzioni:

Pane once sei a colazione, once otto a pranzo ed once sei la sera. - Vino un terzo di caraffa per gli alunni dai 16 ai 18 anni, un quarto per quelli di età minore. - Maccheroni e pasta grossa cinque a rotolo. - Semolina idem. - Riso idem. - Legumi secchi quattro a rotolo. - Carne cinque a rotolo. - Baccalà sei a rotolo. - Patate tre a rotolo. - Formaggio oltre quello che bisogna per condimento dieci a rotolo.

Le proporzioni de' condimenti delle vivande e quelle di altre maniere di cibi saranno determinate dal Consiglio di amministrazione di concerto col rettore.

Art. 91. Il trattamento di ciascun giorno sarà come segue:

Domenica. — *Mattina:* Maccheroni, carne, verdura e frutte. — *Sera:* Semolina e verdura.

Lunedì. — *Mattina:* Minestra verde e pomi di terra caldi. — *Sera:* Pasta minuta.

Digitized by Google

Martedì. — *Mattina:* Riso ed un pezzo di formaggio. — *Sera:* Pomi di terra conditi.

Mercoledì. — *Mattina:* Minestra di legumi, baccalà o salacche. — *Sera:* Semolina.

Giovedì. — *Mattina:* Maccheroni e carne. — *Sera:* Semolina e verdura.

Venerdì. — *Mattina:* Riso e due uova per ciascuno. — *Sera:* Pomi di terra conditi.

Sabato. — *Mattina:* Legumi ed un pezzo di formaggio. — *Sera:* Pasta minuta.

Art. 92. La colazione consisterà ogni mattina in pane e frutta fresche o secche secondo la stagione.

Art. 93. In casi speciali potrà il rettore, ottenutone l'assentimento del sottintendente, somministrare altri alimenti in luogo di quelli indicati. Nell'estate farà somministrare l'insalata due o tre volte la settimana nella cena.

Art 94. Ne'giorni di Pasqua, vigilia e festa del S. Natale, nella festa della SS. Protettrice e ne' dì onomastici e natalizi delle LL. MM. il Re la Regina e di S. A. R. il Duca di Calabria, avranno gli alunni tre piatti caldi e qualche dolciume oltre alle frutta ed alle verdure.

## TITOLO VI.

### AMMINISTRAZIONE.

---

### Capitolo I. — *Consiglio di amministrazione.*

Art. 95. Le prescrizioni contenute negli articoli 45, 46, 53, 54 e 55 del regolamento del 15 aprile 1852 della cassa di prestanze del distretto di Melfi e riguardanti al Consiglio di amministrazione della medesima saranno da questo eseguite anche per l'amministrazione dell'istituto.

Art. 96. Semprechè trattisi di spese pel podere-modello e sue dipendenze, per le quali a norma dell'articolo 21 si avrà a compilare un regolamento speciale, potrà il sottintendente presidente del Consiglio invitare il maestro di agricoltura ad intervenire nelle sedute del Consiglio per dargli tutti i chiarimenti opportuni ma senza voto deliberativo.

Art. 97. Per le spese di mantenimento dell'edifizio e delle suppellettili ed arnesi dell'istituto, le quali si hanno a proporre dal rettore, secondo il seguente articolo 107, ei potrà esser chiamato nel modo ora detto pel maestro ad intervenire nel Consiglio.

### Capitolo II. — *Segretario contabile.*

Art. 98. Il segretario contabile del Consiglio di amministrazione della cassa di prestanze eserciterà le medesime funzioni per l'istituto con una gratificazione annuale.

Art. 99. Ei terrà la corrispondenza, un libro per notarvisi le deliberazioni del Consiglio e tanti registri quanti saranno giudicati necessari da quest'ultimo.

Digitized by Google

### Capitolo III. — *Cassiere.*

Art. 100. Il cassiere comunale di Melfi sarà il cassiere dell'istituto con un premio ed un'indennità annuali.

Art. 101. Ei darà una cauzione in beni fondi o in biglietto di tenuta da accettarsi dal decurionato del comune, il quale rimarrà responsabile della fedeltà di lui.

Art. 102. Sono applicabili al cassiere dell'istituto le disposizioni sancite pel cassiere della cassa di prestanze nel regolamento del 15 aprile 1852 negli articoli 49, 52 e 54.

Art. 103. Le ricevute ch'ei rilascierà per gl'introiti saranno vistate dal segretario contabile il quale ne prenderà nota sui suoi registri.

## TITOLO VII.

## IMPIEGATI DELL'ISTITUTO.

### Capitolo I. — *Rettore.*

Art. 104. Il rettore è il capo dello stabilimento ed a lui è affidata la vigilanza sulla disciplina e sulla morale degli alunni e sull'adempimento dei propri doveri da ciascuno dei maestri ed impiegati.

Ei dimorerà nel convitto.

Art. 105. Egli insegnerà la domenica il catechismo di religione e spiegherà il Vangelo.

Art. 106. Tutti gl'impiegati di qualunque sorta saranno sotto la sua dipendenza.

Art. 107. Incomberà a lui il vigilare alla manutenzione dell'edifizio e delle suppellettili ed arnesi, del corredo degli alunni, e degli altri oggetti dell'istituto, eccetto quelli che sono destinati pel podere-modello e per le sue dipendenze e pel deposito delle macchine agrarie.

Art. 108. Per l'acquisto dei libri ed altri oggetti necessari per lo studio e per le scuole il rettore ed il maestro di agricoltura proporranno d'accordo l'occorrente al Consiglio di amministrazione.

### Capitolo II. — *Prefetto.*

Art. 109. Il prefetto, nella dipendenza del rettore, sarà nell'immediato contatto cogli alunni, dimorando nelle camerate con essi e curando l'adempimento delle disposizioni del presente regolamento, e segnatamente quelle contenute nel titolo IV, capitolo II e capitolo III.

Ei non si allontanerà dagli alunni che nelle sole ore di lavoro nel podere-modello.

Art. 110. Dovrà celebrare ogni dì la messa nell'oratorio.

Art. 111. A lui è affidata la custodia dei locali e delle masserizie dello stabilimento, la buona tenuta del corredo degli alunni e di quanto altro ap-

Digitized by Google

partenga all'istituto, meno che quegli oggetti che spettano al podere e sue dipendenze.

Ei sarà risponsabile della degradazione o dispersione degli oggetti a lui consegnati; a qual uopo ne terrà un inventario esattissimo vistato dal rettore e dal segretario contabile.

### Capitolo III. — *Medico-cerusico ed infermiere.*

Art. 112. Il medico-cerusico sarà tenuto ad accedere ogni mattina all'istituto per prendervi contezza dello stato di salute degli alunni e di tutti coloro che vi dimorano.

Art. 113. In caso di malattia sarà assidua la sua assistenza nella infermeria, e vigilerà che la somministrazione delle medele sia fatta regolarmente.

Art. 114. L'infermiere eseguirà tutti gli ordini che gli verranno dati dal medico-cerusico.

Curerà la nettezza dei letti e di tutti gli arnesi ed utensili della infermeria.

Pernotterà quivi quante volte vi sieno degli ammalati. Quando dovrà pernottare o rimanere nello stabilimento pel corso della giornata avrà pure il vitto.

Art. 115. Presterà l'opera sua in fatto di bassa chirurgia ed in qualità di parrucchiere eccederà nel locale due volte la settimana.

### Capitolo IV. — *Servienti.*

Art. 116. Vi saranno tre servienti. L'uno sarà addetto alla cucina ed al refettorio; l'altro alla porta d'ingresso dello stabilimento, per impedirne l'entrata a persone estranee nelle ore vietate e per mantenere la nettezza dei locali a pian terreno. Il terzo sarà destinato a mantener la nettezza dei locali superiori e delle camerate e delle scuole, ed a servire al rettore.

Art. 117. Vi sarà un cuciniere.

Art. 118. Questi impiegati e l'infermiere saranno proposti dal rettore al sottintendente, che li nominerà a norma dell'articolo 3.

Art. 119. Il rettore potrà sospenderli per mancanze lievi; e potrà proporne, in casi che la faranno meritare, l'espulsione.

## TITOLO VIII.

### TRATTAMENTO DEGL'IMPIEGATI.

Art. 120. Il trattamento degl'impiegati è fissato nel seguente modo:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1° Rettore, oltre il vitto, annuali | D. | 120 | » |
| 2° Prefetto, idem | » | 60 | » |
| 3° Maestro di agricoltura | » | 180 | » |
| 4° Maestro di gramatica e di aritmetica | » | 72 | » |
| 5° Aggiunto al maestro di agricoltura | » | 108 | » |
| *A riportarsi* | D. | 340 | » |

Digitized by Google

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Riporto* | D. | 540 | » |
| 6° Veterinario distrettuale per due lezioni la settimana, gratificazione | » | 12 | » |
| 7° Medico-cerusico, idem | » | 12 | » |
| 8° Segretario contabile, idem | » | 24 | » |
| 9° Cassiere, premio ed indennità | » | 30 | » |
| 10. Servienti tre, oltre il vitto | » | 54 | » |
| 11. Infermiere oltre il vitto | » | 24 | » |
| 12. Cuciniere, idem | » | 30 | » |
| Totale l'anno | D. | 726 | » |

FERDINANDO

*Il ministro segretario di Stato*
*presidente del Consiglio dei ministri*
F. Troia

## § 3. — Articoli addizionali al regolamento sull'economia del podere dell'istituto agrario del distretto di Melfi.

Art. 1. Gl'impiegati di ogni sorta addetti al podere o fissi o temporanei saranno sotto l'immediata dipendenza del direttore del podere e la dipendenza del rettore per mezzo del direttore.

I certificati di servizio dei detti impiegati saranno firmati da ambedue.

Art. 2. La proposta di tutti gl'impiegati addetti al podere sarà fatta dal direttore del Consiglio di amministrazione. I giornalieri saranno a scelta di lui con il consenso del rettore.

Art. 3. L'economo sarà il custode di tutti gli oggetti mobili appartenenti al podere.

L'aggiunto pratico sarà incaricato della custodia delle piantagioni e delle coltivazioni fatte e del bestiame, avendo nella sua dipendenza il guardiano rurale ed il vaccaro.

Art. 4. In conseguenza dell'articolo precedente saranno fatti a cura del direttore due inventari, uno per l'economo, l'altro per l'aggiunto pratico rispettivamente. Al termine di ciascun anno saranno notati i mutamenti avvenuti in più o in meno.

Ogni cinque anni sarà fatto un novello inventario.

Degl'inventari annuali un esemplare rimarrà nelle mani del direttore, un altro sarà conservato nella segreteria del Consiglio di amministrazione ed il terzo sarà mandato all'intendente.

Del primo inventario che sarà fatto nel mese di gennaio 1859 e gli altri quinquennali ne sarà inviato un esemplare al ministro dell'interno.

Art. 5. Nella prima settimana di settembre di ciascun anno il Consiglio di amministrazione si riunirà in sessione ed il maestro di agricoltura o direttore del podere gli presenterà una relazione di tutte le operazioni fatte nell'anno colonico, finito col mese di agosto precedente, dei risultamenti

Digitized by Google

che se ne sono ottenuti pel miglioramento del podere e per l'istruzione degli alunni, dello stato e dei prodotti del bestiame e del ritratto avuto dalla vendita delle diverse derrate del podere.

Art. 6. A questa relazione farà seguito la proposta delle operazioni da farsi nel seguente anno colonico, distinguendo quelle che spettano a ciascuna sezione, addetta sia a coltivazioni annuali, sia a pascoli permanenti, vivai, vigna, selva, ecc. Proporrà altresì quanto occorre per l'acquisto e miglioramento del bestiame, per le stalle, bigattiera e simili dipendenze del podere. Vi unirà la proposta delle macchine ed arnesi agrari da farsi nel corso dell'anno.

Tutte queste proposte debbono andare accompagnate dalla indicazione della spesa presuntiva che occorre per ciascuna operazione nei limiti che consentono le entrate dell'istituto.

Verrà pure indicato capo per capo l'introito presuntivo che potrà aversi dalle vendite delle diverse derrate del podere.

Art. 7. A tale rapporto sarà unito il conto dell'economo delle spese e degli introiti fatti per conto del podere.

Art. 8. Il Consiglio di amministrazione presa conoscenza di tali documenti si riunirà nel corso della seconda settimana di settembre per pigliare le convenevoli deliberazioni. In questa sessione interverrà il direttore del podere per dare tutti i necessari chiarimenti e per istabilirvi di accordo col Consiglio quanto si avrà da fare nel nuovo anno colonico.

Art. 9. Questa deliberazione servirà di base alla formazione del progetto di stato-discusso. Sarà a ciascun esemplare di quest'ultimo unita una copia tanto del rapporto del direttore che della deliberazione del Consiglio.

Con l'approvazione dello stato-discusso sarà pure approvata la deliberazione suddetta.

Art. 10. Il progetto di stato-discusso sarà coi detti documenti inviato all'intendente prima della fine di settembre per la ministeriale approvazione.

Art. 11. Occorrendo nel corso dell'anno colonico di portare variazioni alle cose stabilite, il direttore del podere ne farà rapporto al Consiglio. Ogni deliberazione sopra ciò sarà presa con l'intervento del direttore.

Potrà anche il Consiglio deliberare sopra qualche mutamento alle cose già fermate, ma dovrà in questi casi sentire il direttore, chiamandolo nel suo seno.

Queste deliberazioni hanno bisogno, per essere eseguite, dell'approvazione ministeriale, da invocarsi per mezzo dell'intendente.

Napoli, 16 dicembre 1858.

---



Digitized by Google

# CXXVI

## STATO-DISCUSSO dell'istituto agrario distrettuale di Melfi pel 1862.

| N° d'ordine | PROGETTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | CIFRA DELL'ARTICOLO Ducati | Gr. |
|---|---|---|---|
| | **TITOLO PRIMO** | | |
| | CAPITOLO I. *Introito ordinario.* | | |
| 1 | Dalla cassa di prestanze . . . . . | 750 | » |
| 2 | Da' 24 alunni del distretto . . . . . | 1,200 | » |
| 3 | Dalla provincia . . . . . | 400 | » |
| | Totale introito ordinario . . . . . | 2,350 | » |
| | CAPITOLO II. *Introito straordinario.* | | |
| 4 | Dai prodotti del podere . . . . . | 1,000 | » |
| 5 | Per la vendita di alberi inutili. . . . . | 10 | » |
| 6 | Dalla vendita delle baracche a disfarsi e del legname. . . . | 450 | » |
| 7 | Dalla resta di cassa per la gestione 1861 . . . . . | 337 | 48 |
| | Totale introito straordinario . . . . | 1,797 | 48 |
| | Totale introito ordinario . . . . . | 2,350 | » |
| | Introito complessivo . . . . . | 4,147 | 48 |

Digitized by Google

| N° d'ordine | PROGETTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | CIFRA DELL'ARTICOLO Ducati | Gr. |
|---|---|---|---|
| | **TITOLO SECONDO** | | |
| | **CAPITOLO I.** | | |
| | *Esito — Spese ordinarie.* | | |
| 8 | Soldo al rettore | 120 | » |
| 9 | Id. al professore di agronomia | 240 | » |
| 10 | Id. al prefetto e maestro | 96 | » |
| 11 | Id. all'aggiunto pratico | 108 | » |
| 12 | Id. all'economo | 96 | » |
| 13 | Id. al cuoco | 24 | » |
| 14 | Id. all'infermiere | 18 | » |
| 15 | Id. al cameriere | 18 | » |
| 16 | Al guarda-porta che rattoppa anche le scarpe degli alunni | 18 | » |
| 17 | Al guattero | 6 | » |
| 18 | Al guardiano | 72 | » |
| 19 | All'aratore e custode de' bovi | 67 | » |
| 20 | Al lavoriero fisso-ortolano | 84 | » |
| 21 | Al garzone fisso | 48 | » |
| 22 | Alla lavandaia | 36 | » |
| 23 | Al cassiere per onorario | 30 | » |
| 24 | Al medico-chirurgo | 20 | » |
| 25 | Al veterinario | 20 | » |
| 26 | Al barbiere e salassatore | 9 | » |
| 27 | Vitto per 24 alunni e 10 impiegati calcolato a grana 10 la bocca | 1,224 | » |
| 28 | Per mantenimento di animali ed attrezzi pe' medesimi | 60 | » |
| 29 | Per olio de' lumi, e fuoco | 70 | » |
| 30 | Per manutenzione e riparazione de' fabbricati | 100 | » |
| 31 | Per manutenzione di strumenti agrarii | 18 | » |
| 32 | Spese per l'oratorio | 2 | » |
| 33 | Per manutenzione e supplemento di mobilia | 24 | » |
| 34 | Spese di scrittoio all'officina del Consiglio d'amministrazione | 24 | » |
| 35 | Per carta, penne, inchiostro, ecc., agli alunni | 24 | » |
| 36 | Per medicine | 30 | » |
| 37 | Fondo per l'uscita degli alunni per finita età | » | » |
| | Totale | 2,706 | » |

Digitized by Google

| N° d'ordine | PROGETTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | CIFRA DELL'ARTICOLO Ducati | Gr. |
|---|---|---|---|
| | **CAPITOLO II.** | | |
| | *Spese varie.* | | |
| 38 | Canoni sui fondi del podere . . . . . | 32 | » |
| 39 | Fondiaria . . . . . | 58 | » |
| 40 | Associazioni ad opere agrarie . . . . . | 15 | » |
| 41 | Interessi al 5 per 100 ai proprietari de' fondi ceduti all'istituto e non pagati, cioè: | | |
| | Agli eredi di D. Pietro Ginistrelli pel 1860, 1861 e 1862 . . . . . 211 23 | | |
| | A D. Luigi Aquilecchia . . . . . 40 15 | | |
| | A donna Giuditta Pierri . . . . . 31 90 | | |
| | A donna Raffaela Sabbatelli . . . . . 24 38 | 352 | 67 |
| | Ai fratelli Landolfi. . . . . 22 [illegible] | | |
| | A donna Anna Maria e D. Giovanni Guarnieri . 13 06 | | |
| | A D. Giovanni Aquilecchia . . . . . 8 60 | | |
| 42 | Interessi alla cassa di prestanze sul mutuo di ducati 1,400 . | 70 | » |
| 43 | Escomputo a dando del suddetto mutuo, non si piazza somma per positiva mancanza di mezzi . . . . . | » | » |
| | Totale . . . . . | 527 | 67 |
| | **CAPITOLO III.** | | |
| | *Spese straordinarie.* | | |
| 44 | Per acquisto di libri . . . . . | 16 | » |
| 45 | Per vestimenta e calzature, e manutenzione delle medesime . | 200 | » |
| 46 | Per rimpiazzo di biancherie . . . . . | 20 | » |
| 47 | Id. di utensili di cucina e refettorio . . . . . | 6 | » |
| 48 | Per acquisto di strumenti agrarii. . . . . | 50 | » |
| | *Da riportarsi* . . . . . | 292 | » |

Digitized by Google

| N° d'ordine | PROGETTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | CIFRA DELL'ARTICOLO Ducati | Gr. |
|---|---|---|---|
| | *Riporto* | 29[illegible] | » |
| 49 | Per colture ordinarie | 300 | » |
| 50 | Id. straordinarie | 242 | » |
| 51 | Per prosieguo de' lavori in fabbrica | » | » |
| 52 | Indennità all'ingegnere | » | » |
| 53 | Per acquisto di bestiame | 30 | » |
| 54 | Per accomodo all'anemoscopio | 6 | » |
| 55 | Per acquisto di semi | 30 | » |
| | Totale | 900 | » |
| | **CAPITOLO IV.** | | |
| | ***Spese impreveduto.*** | | |
| 56 | Per tali spese complessivamente | 13 | 81 |
| | **BILANCIO** | | |
| | Introito { ordinario . . . 2,350 » ; straordinario . . . 1,797 48 } | 4,147 | 48 |
| | Esito { ordinario . . . 2,706 » ; vario . . . 527 67 ; straordinario . . . 900 » ; impreveduto . . . 13 81 } | 4,147 | 48 |

# CXXVII

## Statuto per l'associazione agraria di Corte di Palasio (1).

### Capitolo I. — *Forma, sede, scopo e durata della società.*

1. È costituita col presente statuto una società di forma anonima, a sensi degli articoli 29 e seguenti del Codice di commercio, che assume la denominazione di *Associazione agraria lombarda di Corte di Palasio.*

La sua sede è in Milano.

2. Sono scopo di questa società: 1° l'acquisto, la coltivazione ed il miglioramento del latifondo di Corte di Palasio, dell'estensione di pertiche 23,024, posto nella provincia di Lodi e Crema; 2° l'attivazione su questo latifondo di uno stabilimento d'istruzione agraria, in cui le cognizioni teoriche siano sussidiate dal continuo esempio delle migliori pratiche di agricoltura.

3. La durata della società è fissata a venti anni, decorribili dal giorno in cui, notificato il decreto ministeriale che approverà questo statuto, sarà nominata la rappresentanza della società (2).

4. La società si riterrà duratura per altri dieci anni, qualora per questa protrazione concorra il voto di tanti azionisti che rappresentino più della metà di tutte le azioni effettivamente collocate. Questa continuazione dovrà essere approvata dal Ministero dell'interno.

### Capitolo II. — *Del capitale sociale.*

5. Il capitale della società viene determinato nella somma di tre milioni e duecentomila lire austriache effettive (L. 3,200,000); il qual capitale si ritiene diviso in tremila e duecento azioni da lire mille caduna.

6. Il pagamento delle azioni sarà fatto in Milano alla cassa della società in danaro effettivo, esclusa la carta monetata e qualunque altro surrogato

(1) Il Consiglio d'ispezione, per norma degli azionisti e di chiunque vi possa avere interesse, pubblica questo statuto dell'*Associazione agraria lombarda di Corte di Palasio* modificato in relazione alle deliberazioni approvate dall'assemblea degli azionisti nella seduta del giorno 30 novembre 1858, e sanzionate dal Ministero dell'interno in Vienna con dispaccio del giorno 14 aprile 1859, al n° 1560-40.

Per lasciare allo statuto il carattere della sua originalità legale, non crede il Consiglio d'ispezione, nel pubblicarlo, di portarvi alcun cambiamento, nemmeno nelle parti in cui il mutato ordine politico lo richiederebbe, ponendosi soltanto a suo luogo qualche annotazione a schiarimento della disposizione dello statuto.

Milano, il 18 settembre 1859.

*Il Consiglio d'ispezione.*

(2) La rappresentanza della società venne nominata dall'assemblea degli azionisti nella seduta del giorno 30 settembre 1858.

Digitized by Google

al danaro, in rate non maggiori di L. 200 caduna, e coll'intervallo dall'una all'altra non minore di mesi due. Nel primo anno sociale non potrà essere chiamato un versamento maggiore del quaranta per cento sull'importo nominale dell'azione; e non potrà essere chiamato un versamento maggiore del venti per cento in ciascuno degli anni successivi.

7. I versamenti saranno chiamati dall'amministratore soltanto a misura che si verifica il bisogno della relativa erogazione, previa deliberazione del Consiglio d'ispezione.

8. Le chiamate dei versamenti saranno fatte mediante avviso da inserirsi per tre volte nella *Gazzetta ufficiale di Milano*, in modo che, dalla terza pubblicazione del detto avviso al giorno del versamento, debba esservi un intervallo non minore di giorni trenta.

## Capitolo III. — *Delle azioni.*

9. Le azioni sono nominative. Il primo soscrittore rimane obbligato verso la società pel versamento dell'intero importo della sua azione ad onta che la alienasse ad altri, ferme le disposizioni della legge 26 novembre 1852 sulle associazioni e salvo il disposto dell'articolo seguente.

10. L'alienazione delle azioni dovrà essere notificata all'amministrazione della società tanto dall'alienante quanto dall'acquirente. L'amministrazione comunicherà la notifica al Consiglio d'ispezione, al quale spetterà il diritto di riconoscere o no l'acquirente come proprietario dell'azione od azioni cedutegli, finchè le azioni che formano l'oggetto dell'alienazione non siano state pagate per intero. Nel caso che il Consiglio creda di ricusare il riconoscimento dell'acquirente, non sarà obbligato di indicare i motivi del rifiuto. Quando poi il Consiglio d'ispezione abbia riconosciuto l'acquirente, e quindi abbia ammessa la relativa intestazione a suo favore, cesserà con questo fatto ogni risponsabilità dell'antecedente azionista per quella parte dell'importo delle azioni da lui alienate che non fosse ancora stata pagata, e tale risponsabilità passerà all'acquirente nuovo intestato. I poteri che il Consiglio d'ispezione deve esercitare a norma di questo articolo vengono a lui delegati dalla intera società, a sensi del § 12, lettera *d*, della sovrana patente 26 novembre 1852.

11. All'atto del primo versamento sarà rilasciato all'azionista un certificato interinale sul quale saranno annotati anche gli ulteriori versamenti, e che sarà concambiato col titolo di *azione* all'atto del versamento dell'ultima rata del suo intiero importo o di quell'importo che dall'assemblea degli azionisti sarà dichiarato bastante a raggiungere lo scopo sociale.

Tanto del certificato interinale quanto del titolo d'azione è unita modula in fine del presente statuto. (Allegato *a*, *b*.)

12. A carico dell'azionista, che ritardi il pagamento della rata d'azione diffidata, decorrerà l'interesse passivo del sei per cento dal giorno in cui avrebbe dovuto seguirne il pagamento in avanti: e qualora l'azionista manchi al pagamento di due rate collo scadere della seconda insoddisfatta, egli decaderà dal suo diritto di socio e sarà acquisito alla società quanto l'azionista medesimo avesse già pagato. Sarà però facoltativo alla società, quando

Digitized by Google

così deliberi il Consiglio d'ispezione, di procedere invece contro l'azionista moroso pel pagamento delle rate scadute coi relativi interessi.

13. Le azioni ed i loro certificati interinali sono considerate cose mobili e sono trasmessibili in altrui proprietà nei modi comuni autorizzati dal vigente Codice civile ed anche per cessione vidimata da un pubblico agente di cambio. Il trasferimento di proprietà non opera però alcun effetto legale nei rapporti della società, se non in quanto il legale trapasso di proprietà sia stato notificato o giustificato all'amministrazione della società in Milano, ferma del resto la disposizione degli articoli 9 e 10 pel caso di alienazioni, di certificati d'azione di cui l'importo non fosse per anco versato per intero.

14. Senza pregiudizio della disposizione dell'articolo antecedente, ogni nuovo azionista ha il diritto di farsi rilasciare a sue spese un nuovo titolo d'azione contro la resa di quello da surrogarsi, che sarà ritirato dall'amministratore della società, il quale dovrà farne constare la estinzione con processo verbale da erigersi in concorso del Consiglio d'ispezione.

15. Ogni azione è dichiarata inscindibile, e quando vi siano più individui ad essa intestati sarà loro cura di notificare all'amministrazione della società a chi fra loro ne sia stata affidata la rappresentanza, senza di che tale azione si riterrà, nei rapporti della società, siccome mancante di qualsiasi rappresentanza.

16. L'azione frutterà a favore dell'azionista l'interesse del quattro per cento sui fatti versamenti, e questo interesse sarà pagabile alla fin d'anno, dovendosi poi, a semplificazione di amministrazione, portare ad una scadenza sola il pagamento di tali interessi, dopo che sarà stato sborsato l'intiero importo dell'azione, o quell'importo che sarà dichiarato bastare al raggiungimento dello scopo sociale dall'assemblea degli azionisti, a sensi dell'articolo 11 del presente statuto.

17. Ogni azione, come avrà l'obbligo di concorrere in proporzione di quota alle eventuali perdite, così anco avrà diritto nella stessa proporzione agli utili netti che saranno dichiarati divisibili, come si dirà dopo, in base agli annuali bilanci, dall'assemblea generale degli azionisti.

18. Nessun azionista sarà tenuto in nessuna circostanza e per nessun titolo a versare una somma maggiore dell'importo delle sue azioni.

## Capitolo IV. — *Della rappresentanza della società.*

19. La società è rappresentata, delibera ed agisce col mezzo dell'assemblea generale dei proprj azionisti, di un Consiglio d'ispezione, di un amministratore e di un direttore, ognuno nella sfera delle attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto.

## Capitolo V. — *Dell'assemblea generale degli azionisti.*

20. L'assemblea generale degli azionisti è composta di tutti gli azionisti che siano possessori ed intestati nei registri sociali almeno per cinque azioni. Ogni azionista possessore di cinque azioni ha quindi un voto. Se un azionista ne possiede un maggior numero, gli compete nelle deliberazioni dell'assemblea un voto ogni cinque azioni; ma, qualunque sia il numero

Digitized by Google

di azioni possedute da un solo azionista, questi non potrà mai avere più di cinque voti.

21. Più azionisti possono unirsi fra loro per formare in un'unica persona il mandato a rappresentare cinque o più azioni all'assemblea, nel qual caso si computano tanti voti quante cinque azioni sono rappresentate dall' unico procuratore. Nessuno per altro può avere più di cinque voti, qualunque sia il numero delle sue azioni e delle procure che tenesse per rappresentare altri azionisti.

È libero all'azionista di farsi rappresentare da un procuratore non azionista.

I mandati potranno essere tanto generali che speciali, tanto costituiti da atti pubblici, quanto da scrittura privata o tutta scritta e sottoscritta dal mandante, o da lui soltanto sottoscritta, colla vidimazione di due testimoni alla sua firma. Ove il mandato non sia generale, cioè comprendente nella sua generalità i poteri per deliberare validamente sugli oggetti da trattarsi nell'assemblea, dovrà contenere la facoltà di deliberare intorno agli oggetti stessi contemplati nella circolare di convocazione, da essere espressamente richiamata nel mandato.

22. Per la determinazione dei voti attribuibili ad ogni azionista si ha riguardo al numero delle azioni, per cui esso è intestato nei libri sociali quindici giorni avanti la prima pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea.

All'aprirsi della seduta l'amministratore della società presenterà al presidente dell'assemblea, vidimato da lui e dal Consiglio d'ispezione, l'elenco degli azionisti, in relazione al numero delle azioni da essi possedute all'epoca indicata in quest'articolo.

23. L'assemblea generale delibera sopra tutti gli oggetti concernenti gli interessi sociali, che trascendono le facoltà attribuite col presente statuto al Consiglio d'ispezione, all'amministratore ed al direttore. Delibera altresì sopra gli oggetti espressamente demandati da questo statuto alla sua decisione e sopra qualunque altro oggetto concernente la società, semprechè le relative deliberazioni non siano contrarie alle disposizioni di questo statuto medesimo.

24. Viene convocata l' assemblea ordinariamente in febbraio d'ogni anno ed in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio d'ispezione lo creda opportuno, o che la dimanda al Consiglio stesso sia fatta da azionisti, che siano intestati nei registri sociali almeno di quattrocento azioni.

25. L'assemblea è legalmente convocata quando il relativo avviso di convocazione sia stato pubblicato per tre volte nella *Gazzetta ufficiale di Milano*.

L'avviso di convocazione sarà firmato dall' amministratore ed a sua cura fatto inserire nella detta *Gazzetta ufficiale di Milano*.

L'avviso di convocazione dovrà contenere i punti sui quali l'assemblea sarà chiamata a deliberare, e fra la terza pubblicazione dell'avviso stesso ed il giorno fissato per l' adunanza dovrà correre almeno il periodo di giorni venti continui.

Soltanto nei casi d'urgenza, riconosciuta per deliberazione del Consiglio d'ispezione, può essere l' assemblea convocata con avviso inserito una sola volta nella detta *Gazzetta ufficiale di Milano* e senza che fra questa pubblicazione ed il giorno dell'adunanza abbia a correre il suddetto periodo, che non dovrà però mai essere minore di otto giorni continui.



Digitized by Google

26. L'assemblea delibera obbligatoriamente per la società, quando sia in essa rappresentato, o direttamente, o per procura, almeno il quarto delle azioni effettivamente collocate; ad eccezione dei casi espressamente contemplati in questo statuto.

27. Nel caso in cui in un'adunanza non venga ad essere rappresentato il quarto delle azioni effettivamente collocate, come sopra si disse, viene convocata l'assemblea degli azionisti per altra giornata, nella quale essa delibera obbligatoriamente per la società, qualunque sia il numero degli azionisti intervenuti; ad eccezione sempre dei casi espressamente contemplati in questo statuto.

28. Nel caso in cui l'assemblea degli azionisti venga riconvocata pel verificarsi del caso contemplato dall'articolo antecedente, nell'avviso della nuova convocazione da seguire a sensi dell'articolo 25 si indicheranno di nuovo i punti sui quali è chiamata l'assemblea a deliberare e si farà menzione speciale che la nuova assemblea delibererà obbligatoriamente per la società, qualunque sia il numero degli azionisti che vi interverranno.

29. Le deliberazioni degli azionisti convocati in assemblea legalmente deliberante vengono prese a pluralità assoluta di voti e con votazione palese.

Nel solo caso che trattisi di deliberazioni relative a persone, la votazione sarà segreta. Quando la deliberazione cade sulla persona di un azionista o quando la deliberazione cade su di un oggetto, nel quale l'azionista abbia un interesse diretto individuale in collisione con quello della società, l'azionista non vota.

Nelle elezioni si riterranno nominati coloro che avranno riportato la maggioranza assoluta di voti a risultanza dello spoglio delle schede, quando non venga chiesto lo scrutinio individuale da tanti azionisti che rappresentino almeno il quarto dei voti presenti; nello scrutinio si riterranno nominati coloro che riporteranno la maggioranza di voti quantunque meramente relativa. Nel caso di parità di voti si rinnoverà lo scrutinio; e rinnovandosi la parità, deciderà la sorte.

30. Sopra rapporto del Consiglio d'ispezione l'assemblea delibera sui conti sociali resi dall'amministratore e dal direttore, non che sul bilancio consuntivo della società dell'annata antecedente; delibera sul dividendo degli utili da distribuirsi agli azionisti, non che sopra qualsiasi altro argomento sociale che sia proposto dal Consiglio d'ispezione.

Il Consiglio d'ispezione, nel fissare gli oggetti da assoggettarsi alle deliberazioni dell'assemblea, dovrà tener conto di ogni proposta che sia fatta dall'amministratore, dal direttore o da tanti azionisti che possedano almeno cinquanta azioni; fermo il principio che ogni argomento debba essere indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea degli azionisti.

Il bilancio sociale quando sia approvato dall'assemblea degli azionisti sarà pubblicato a cura dell'amministratore, come pure sarà pubblicato il bilancio speciale dell'istituzione delle scuole agrarie, giusta le disposizioni del § 12, lettera *g*, e del § 13 della patente sovrana del 26 novembre 1852. Della seguita pubblicazione dei detti bilanci verrà dato avviso, sempre per cura dell'amministratore, sulla *Gazzetta ufficiale di Milano* e sul giornale della Camera di commercio.

31. I conti resi dall'amministrazione e dal direttore, come pure il bilancio

Digitized by Google

consuntivo della società ed il rapporto del Consiglio d'ispezione intorno ad essi, dovranno essere depositati presso l'amministrazione in Milano quindici giorni prima del giorno destinato per la convocazione dell' assemblea degli azionisti chiamata a deliberare su di essi.

Nell'avviso di convocazione si farà cenno di questo deposito, annunziandosi che a tutti gli azionisti è libero di prenderne ispezione presso l'amministrazione.

32. All'assemblea degli azionisti spetta la nomina del Consiglio d'ispezione, dell'amministratore della società e del direttore tecnico dell'azienda agraria residente sul latifondo.

33. Spetta pure all'assemblea degli azionisti di determinare gli onorari per l'amministratore e pel direttore.

34. Nell'adunanza generale dell'anno susseguente al primo anno di effettivo esercizio dell'azienda sociale l'assemblea degli azionisti delibererà, sopra proposta del Consiglio d'ispezione, intorno alla pianta morale dell' amministrazione, direzione e controllo dell' impresa sociale ed intorno ai relativi onorari.

Pel primo anno è autorizzato a provvedere il Consiglio d'ispezione, sentite le proposte dell'amministratore e del direttore, i quali dovranno pure essere sentiti dal Consiglio d'ispezione, in ciò che rispettivamente li riguarda per la formazione della pianta morale suddetta, che il Consiglio stesso sarà per assoggettare alle deliberazioni dell'assemblea degli azionisti.

La detta pianta morale stabile poi, una volta che sia stata definitivamente assentata, non potrà essere mutata che in forza di deliberazione dell'assemblea degli azionisti, venendo solo attribuita al Consiglio d'ispezione la facoltà di provvedere in via interinale ai cambiamenti che d'urgenza venissero consigliati dalle circostanze pel miglior andamento e prosperamento della società, salvo a riferirne alla prima adunanza per le relative deliberazioni dell'assemblea degli azionisti.

35. Nessuna modificazione può essere fatta al presente statuto, se non in quanto vi concorra il voto almeno di tanti azionisti che rappresentino i due terzi delle azioni collocate, ben inteso poi che nessuna modificazione potrà essere ritenuta valida ed efficace se non in quanto venga approvata dalla suprema autorità politica dello Stato.

36. Ogni assemblea è presieduta al suo primo adunarsi dall'azionista presente più provetto di età.

Tosto viene nominato dall'assemblea un presidente; e per lo spoglio delle schede il presidente provvisorio nomina due scrutatori a norma del bisogno.

Ogni qualvolta occorra l'ufficio degli scrutatori è sempre il presidente che li nomina.

37. Il presidente dell'assemblea ne mantiene l'ordine, ne dirige la discussione e le deliberazioni ed ha lo speciale incarico di vegliare a che in nessun modo si contravvenga alle disposizioni del presente statuto ed alle relative vigenti leggi.

38. Delle deliberazioni d'ogni adunanza viene tenuto processo verbale a cura del segretario addetto all'amministrazione, il quale farà anche le funzioni di segretario dell'assemblea degli azionisti.

Il processo verbale sarà firmato dallo stesso segretario, dal presidente,

Digitized by Google

dagli scrutatori, dall'amministratore e da tutti i membri del Consiglio d'ispezione che si trovino presenti.

Il processo verbale della prima adunanza degli azionisti, che sarà convocata, sarà firmato dal presidente, dagli scrutatori e da otto azionisti all'uopo assegnati dallo stesso presidente.

### Capitolo VI. — *Del Consiglio d'ispezione.*

39. Cinque azionisti all'uopo nominati dall'assemblea dei soci costituiscono il Consiglio d'ispezione, al quale la società delega l'importante mandato: 1° di controllare l'operato dell'amministratore, del direttore ed in genere di tutte le persone che direttamente od indirettamente hanno ingerenza nell'azienda sociale; 2° di deliberare sugli argomenti espressamente da questo statuto al detto Consiglio demandati; 3° di farsi iniziatore e promotore presso l'assemblea degli azionisti di qualunque provvedimento che sia atto, tanto a togliere inconvenienti già noti o preveduti quanto a meglio far prosperare la società al duplice scopo del maggior tornaconto degli azionisti e della più efficace diffusione degli utili insegnamenti agrarii.

Il Consiglio d'ispezione deliberando sull'assunzione di mutui a carico della società in relazione alla facoltà attribuitagli dall'articolo 78 di questo statuto non potrà trascendere la somma complessiva corrispondente alla quarta parte del prezzo di acquisto del tenimento di Corte di Palasio. La facoltà di assumere a mutuo somme maggiori è riservata all'assemblea generale degli azionisti.

40. Nei casi gravi d'urgenza è autorizzato il Consiglio di ispezione a prendere qualsiasi misura che credesse necessaria ad evitare danni maggiori alla società, ed occorrendo anche a sospendere le funzioni di qualunque impiegato della società, e fin anco dell'amministratore e del direttore, salvo in quest'ultimo caso di revoca dell'amministratore e del direttore di riferirne indilatamente, anche con convocazione straordinaria, all'assemblea degli azionisti.

41. Il Consiglio d'ispezione rivede i conti che vengono resi dall'amministratore e dal direttore per la gestione loro rispettivamente demandata come abbasso, come pure rivede i bilanci tanto dell'azienda rurale del latifondo di Corte di Palasio, quanto dell'istituzione delle scuole agrarie e quello generale di tutto il patrimonio sociale, e ne fa rapporto all'assemblea degli azionisti cui spetta il deliberare sull'approvazione dei detti conti e bilanci.

I conti resi dall'amministratore e dal direttore, non che i bilanci ed il rapporto del Consiglio d'ispezione su di essi, dovranno essere depositati presso l'amministrazione nel termine e per gli effetti contemplati dall'articolo 31 di questo statuto.

42. Nessuna miglioria sarà eseguita sul latifondo sociale senza la previa approvazione del Consiglio d'ispezione, il quale ne delibererà sopra proposizione e rapporto del direttore tecnico che si farà coll'organo dell'amministratore, il quale accompagnerà colle sue osservazioni il rapporto del direttore al Consiglio d'ispezione.

Il direttore unirà al suo rapporto il conto preventivo delle spese occorrenti per le proposte migliorie.

Digitized by Google

43. Spetta al Consiglio d'ispezione, sentiti previamente il direttore e l'amministratore, il deliberare sulla convenienza in massima di procedere ad affitti delle tenute di cui si compone il latifondo di Corte di Palasio, ed al Consiglio stesso è devoluta in ogni caso l'approvazione dei contratti d'affitto eccedenti la durata di un anno.

44. La facoltà di vendere i generi e prodotti del latifondo, o così pure di comperare e vendere le scorte del latifondo stesso, sarà impartita dal Consiglio d'ispezione.

In ogni caso le comunicazioni amministrative che il Consiglio d'ispezione spedisce al direttore gli vengono trasmesse coll'organo dell'amministratore.

45. In qualunque differenza che nascesse sia fra l'amministratore ed il direttore, sia fra essi e l'ispettore delle scuole agrarie, o qualunque impiegato subalterno, il Consiglio d'ispezione è chiamato a decidere, e la sua decisione deve essere attesa ed osservata dai dissidenti.

Ha altresì facoltà il Consiglio d'ispezione di transigere, anche mediante compromesso, qualunque vertenza di diritto privato che emergesse fra la società e qualunque terzo, non che fra la società o l'amministratore ed il direttore.

46. Il Consiglio d'ispezione ha diritto di esaminare, quando il voglia, tutti i registri d'amministrazione e di cassa e la corrispondenza tanto dell'azienda centrale di Milano, quanto di quella rurale sul latifondo e delle scuole agrarie. Tutto il personale della società, compreso l'amministratore ed il direttore, hanno l'obbligo di prestarsi a tutti i lavori e fornire tutti gli schiarimenti di cui fossero richiesti dal Consiglio d'ispezione.

47. Se nell'acquisto del latifondo fossero compresi diritti di patronato attivo, il loro esercizio spetterà al Consiglio d'ispezione, sentita prima la proposta del direttore locale.

48. Il Consiglio d'ispezione è autorizzato, quando creda utile, di circondarsi di maggiori lumi nelle deliberazioni che dal presente statuto gli sono demandate, di valersi a spese della società dell'opera e del consiglio di persone tecniche, anche estranee alla società.

49. Ogni membro del Consiglio d'ispezione deve possedere almeno cinque azioni. Quegli che, nominato, avesse ad alienarne, sì che rimanesse con un numero minore di cinque, è surrogato alla prima adunanza degli azionisti, essendo però nel frattempo valide le deliberazioni prese dal Consiglio in suo concorso.

50. Ogni anno, alla tornata ordinaria dell'assemblea degli azionisti vengono estratti a sorte i nomi di tre membri del Consiglio che cessano dalle loro funzioni.

Contemporaneamente si procede dall'assemblea degli azionisti alla nomina dei tre membri del Consiglio, alle cui funzioni possono essere rieletti gli stessi membri destinati dalla sorte ad escirne.

51. Nessuna deliberazione del Consiglio è valida se non vi saranno intervenuti almeno tre dei cinque membri di cui si compone, i quali tutti per altro dovranno essere invitati ad intervenire ai loro congressi a cura del segretario dell'amministrazione, il quale ne redigerà il processo verbale da essere firmato dagli intervenuti e dallo stesso segretario.

52. Le deliberazioni si prendono dal Consiglio a pluralità assoluta di voti

dei membri intervenuti. Verificandosi parità di voti prevarrà quella opinione a cui abbia aderito il presidente del Consiglio.

53. Il Consiglio d'ispezione nomina nel proprio seno un presidente, il quale fissa i congressi, dirige la discussione e veglia perchè a cura del segretario dell'amministrazione, sia mantenuta la più evidente regolarità negli atti della società, sicchè risultino le deliberazioni tanto dell'assemblea degli azionisti, quanto del Consiglio d'ispezione, non che le proposizioni e rapporti dell'amministratore e del direttore della società.

54. Le funzioni dei membri del Consiglio d'ispezione sono gratuite. Vengono per altro rimborsate ad essi le spese che avessero ad incontrare per l'esercizio delle loro funzioni.

## Capitolo VII. — *Della direzione tecnica della società.*

55. La società delega ad un direttore tecnico residente sul latifondo di Corte di Palasio il mandato ad amministrare tutta l'azienda rurale del latifondo stesso ed a dirigere e sorvegliare l'esecuzione dei lavori tanto ordinari quanto straordinari per migliorie, non che le officine, i laboratoi, ecc. che vi venissero attivati.

Esso è anche ispettore in capo delle scuole agrarie che saranno istituite in relazione all'articolo 91 del presente statuto.

56. Al direttore spetta in modo speciale il diritto e l'obbligo della iniziativa dei progetti di miglioramento da eseguirsi sul latifondo e di ogni nuova istituzione succursale al prosperamento dell'azienda rurale del latifondo stesso e della scuola d'agricoltura.

57. Il direttore però non potrà intraprendere nessun nuovo lavoro che ecceda la spesa dei lavori ordinari agrarii, senza che abbia preceduto la deliberazione adesiva del Consiglio d'ispezione a norma dell'articolo 42 del presente statuto.

58. Il direttore dovrà fare in tempo i suoi progetti di nuove opere e miglioramenti da attivarsi sul latifondo e così per acquisti di scorte od altro, unendovi il conto preventivo delle occorrenti spese affinchè coll'organo dell'amministrazione ne possa essere fatta la proposizione al Consiglio d'ispezione per gli effetti del detto articolo 42 di questo statuto.

Tanto per far fronte alle spese comprese nel detto preventivo, quanto per far fronte a qualunque altra spesa ordinaria o straordinaria, il direttore avrà diritto e l'obbligo di proporre al Consiglio d'ispezione sempre coll'organo dell'amministratore, il modo di procacciare i mezzi occorrenti e così anco riferirà intorno all'opportunità della vendita dei generi.

59. Nei limiti del preventivo approvato, di cui è detto all'articolo antecedente, o comunque un lavoro fosse acconsentito dal Consiglio d'ispezione, il direttore avrà facoltà libera di ordinare e far eseguire le relative opere ed effettuare gli occorrenti acquisti erogandovi le corrispondenti somme.

60. Ogni mese il direttore manderà all'amministrazione di Milano, da lui vidimata, la copia del registro di cassa tenuta dall'economo, come abbasso, relativa all'esercizio del mese che termina, non che lo stato dei magazzini dimostrativo del movimento dei generi.

L'amministratore accompagnerà colle sue osservazioni i detti prospetti al

Digitized by Google

Consiglio d'ispezione di conformità al disposto dell'articolo 74, lettera *f* di questo statuto.

61. Nel mese di novembre d'ogni anno il direttore assumerà l'inventario di tutto quanto è affidato alla di lui gestione amministrativa e renderà i suoi conti al Consiglio d'ispezione, sempre coll'organo dell'amministratore che li accompagnerà colle sue osservazioni al Consiglio d'ispezione perchè questo, previa revisione, abbia a riferirne all'assemblea degli azionisti a cui ne spetta l'approvazione.

62. Nel caso di emergenze straordinarie in cui tardi giungerebbero al direttore le approvazioni del Consiglio d'ispezione, è autorizzato lo stesso direttore sotto la sua risponsabilità a provvedere sia con lavori non preventivati, sia con acquisti o vendite, riferendone però tosto al Consiglio di ispezione sempre coll'organo dell'amministrazione di Milano.

63. Il direttore ha il diritto di assumere e licenziare tutto il personale addetto alla coltivazione del latifondo ad eccezione degli agenti, ossia dei dirigenti delle singole tenute o possessioni in cui sarà diviso il latifondo di Corte di Palasio, la nomina dei quali o il licenziamento saranno fatti parimente da lui, ma previa approvazione del Consiglio d'ispezione. Se la persona da assumersi in servizio o da licenziarsi sarà fra gli apprendenti delle scuole agrarie, dovrà previamente sentirsi il parere dell'ispettore dello stabilimento d'istruzione.

Il direttore però sotto la sua responsabilità ha il diritto nei casi di urgenza, in cui pregiudizievole sarebbe qualunque ritardo, di sospendere dalle loro funzioni anche gli agenti riferendone però tosto al Consiglio d'ispezione.

64. Ha il direttore la facoltà di assumere e licenziare coloni e giornalieri per la coltivazione del latifondo e di dare la disdetta di finita locazione, rappresentando all'uopo la società anche in giudizio, con facoltà di delegare, occorrendo, avvocati, transigere e sostituire.

Con questa disposizione nulla si intende innovato a quella dell'articolo 43 di questo statuto.

65. Il direttore sorveglierà l'esercizio della cassa filiale affidata all'economo locale. Esso avrà altresì l'obbligo di verificare, a periodi non maggiori di un mese, presso l'economo lo stato effettivo di cassa col riscontro del relativo giornale da essere tenuto sempre in regola e colle scritturazioni portate fino all'ultima partita d'introito e di pagamento.

66. Il direttore avrà cura che sia tenuta con perfetta regolarità, se si può anche con l'opera degli stessi apprendenti delle scuole agrarie, tutta la contabilità dell'azienda rurale del latifondo e dello stabilimento d'istruzione, giusta le norme che saranno state stabilite dal Consiglio d'ispezione che dovrà previamente sentire in proposito anche il parere dell'amministratore.

Il direttore avrà cura particolare di far tenere distinta la contabilità delle singole tenute, in cui sarà diviso il latifondo all'effetto di conoscere con verità i risultamenti che saranno offerti dai diversi modi di coltivazione e dai miglioramenti che saranno attivati su ciascuna tenuta.

67. Giusta le istruzioni che riceverà dal Consiglio d'ispezione coll'organo dell'amministratore, il direttore venderà i generi e i prodotti del latifondo.

68. All'assemblea annuale degli azionisti il direttore farà il suo rapporto intorno all'andamento e sviluppo che andranno prendendo l'azienda agraria

del latifondo e le istituzioni d'insegnamento che vi saranno attivate, provocando i provvedimenti che crederà opportuni per la maggior prosperità dell'impresa.

69. La società delega al direttore anche il mandato speciale di rappresentarla nei convocati comunali, con facoltà di concorrere obbligatoriamente per essa alle deliberazioni che vi venissero prese sopra qualsiasi oggetto indicato negli avvisi di convocazione, e così pure di rappresentarla presso qualunque autorità comunale, distrettuale, provinciale o comunque politico-amministrativa per tutto quanto concerne l'amministrazione e direzione del latifondo di Corte del Palasio ed i rapporti che ne possono derivare colle comuni e colla politica amministrazione, e di rappresentarla altresì presso qualunque consorzio e comprensorio in cui la società fosse interessata.

70. Al direttore sono addetti due aggiunti da lui dipendenti. L'uno sarà specialmente applicato all'amministrazione e direzione dell'azienda rurale, e l'altro all'ispettorato delle scuole agrarie, dovendosi per altro sussidiare a vicenda giusta le istruzioni che ne riceveranno dal direttore.

Nel caso di malattia, impedimento od assenza del direttore, le funzioni di lui vengono esercitate dall'aggiunto, che è l'ispettore delle scuole.

71. Presso il direttore, sul latifondo di Corte del Palasio, vi sarà un economo che terrà la cassa filiale per i bisogni dell'azienda rurale del latifondo stesso, ed un magazziniere, al quale sarà affidata la custodia di tutti i generi ed altri valori mobili esistenti sul latifondo.

72. Il Consiglio d'ispezione determinerà le modalità di controllo per l'esercizio della cassa tenuta dall'economo, e per il movimento dei granai e magazzini affidati al magazziniere.

L'economo ed il magazziniere dovranno, a garanzia dell'esercizio delle loro funzioni, prestare quella cauzione che sarà all'uopo determinata dal Consiglio d'ispezione.

## Capitolo VIII. — *Dell'amministrazione della società.*

73. Salvo quanto è di competenza amministrativa del direttore del latifondo di Corte del Palasio per la condotta del latifondo stesso e per l'andamento delle scuole agrarie, giusta il capitolo VII di questo statuto, la società delega il mandato ad amministrare la somma dell'azienda sociale ad una persona, la quale ha il titolo di *amministratore* e firma obbligatoriamente per la società, nel limite dei poteri a lui attribuiti, colla seguente formola: *Per l'associazione agraria lombarda di Corte del Palasio l'amministratore N. N.*

74. L'amministratore ha i seguenti diritti ed obblighi:

*a*) Dirige e fa tenere in evidenza tutta la contabilità dell'azienda sociale per quanto riguarda il movimento dell'amministrazione centrale da essere esercitata in Milano, e tiene in evidenza altresì la contabilità dei mensili rendiconti sommari che, giusta l'articolo 58 del presente statuto, è obbligato il direttore di trasmettere all'amministrazione di Milano per essere comunicati al Consiglio d'ispezione;

*b*) Esige a mezzo del cassiere della società tutte le somme dovute alla

Digitized by Google

società stessa, ed ordina tutti i pagamenti che devono essere fatti per conto della medesima, salvo quanto è disposto più avanti relativamente alle esazioni e pagamenti da farsi sul latifondo;

*c*) Provvede, coll'adesione però del Consiglio d'ispezione, all'impiego dei fondi giacenti di spettanza della società;

*d*) Propone al Consiglio d'ispezione la nomina di tutti gl'impiegati della società presso l'amministrazione di Milano;

*e*) Nel mese di dicembre d'ogni anno, pervenuti all'amministratore l'inventario ed il bilancio dell'azienda rurale del latifondo di Corte del Palasio, completa l'inventario sociale, e forma il bilancio di tutto il patrimonio della società, rendendo in pari tempo i suoi conti al Consiglio d'ispezione;

*f*) Accompagna col proprio voto ragionato al Consiglio d'ispezione tanto il rendiconto, quanto l'inventario e bilancio annuali che il direttore deve dare dell'azienda rurale, e dello stabilimento d'istruzione, quanto anche i rendiconti mensili parziali, a cui il direttore è obbligato, giusta l'articolo 60 del presente statuto, e così pure qualunque rapporto che sopra qualsiasi ramo d'amministrazione pervenga dal direttore del latifondo;

*g*) Propone al Consiglio d'ispezione i mezzi ed il modo di soddisfare agli impegni della società, tanto per quanto riguarda l'amministrazione centrale di Milano, quanto l'amministrazione locale del latifondo di Corte del Palasio;

*h*) Ha la rappresentanza legale della società nei rapporti del terzo e di qualunque pubblica autorità, salvi i poteri attribuiti in proposito al direttore cogli articoli 64 e 69 di questo statuto; e così pure l'amministratore ha la rappresentanza della società in giudizio e fuori di giudizio tanto come attrice, quanto come rea convenuta, e con facoltà di transigere le liti nel limite dei poteri a lui delegati, non che di nominare avvocati, e di accordare la facoltà di ulteriormente sostituire.

75. La cassa della società verrà esercitata sotto la speciale sorveglianza dell'amministratore, il quale dovrà procedere in concorso del Consiglio di ispezione, ad intervalli non maggiori di un mese, alla verificazione del denaro esistente in cassa per riconoscerne la corrispondenza colle risultanze del giornale di cassa.

76. Nell'annuale adunanza degli azionisti del febbraio l'amministratore presenterà un rapporto intorno all'andamento dell'azienda sociale, che serva d'illustrazione e di commento all'inventario ed al bilancio consuntivo da lui presentato per l'annata precedente, ed insieme alle sue osservazioni indicherà i provvedimenti che credesse opportuno di attivare per il migliore andamento dell'azienda sociale.

77. Insieme al bilancio, che in dicembre d'ogni anno deve l'amministratore rassegnare al Consiglio d'ispezione col suo rendiconto, unirà pure un preventivo formato sulla proposta del direttore del latifondo per la parte che concerne l'azienda rurale locale, il qual preventivo indicherà i pesi, impegni e spese della società per l'anno successivo, colla contrapposizione dei presumibili introiti; il qual preventivo, in quanto venga approvato dal Consiglio d'ispezione, dovrà essere osservato dall'amministratore e dal direttore per ciò che specialmente li riguarda.

78. L'amministratore, quando vi concorra la deliberazione adesiva del Consiglio d'ispezione, ha facoltà di assumere denaro a mutuo fruttifero per

sopperire agl'impegni della società, assoggettando ad ipoteca gli stabili di proprietà della società stessa.

Il Consiglio d'ispezione accorderà in ispecie l'assunzione di mutui qualora, sottoscritte le azioni della società per l'importo almeno del capitale sociale di due milioni e mezzo di lire austriache, trovasse od utile o necessario di prendere denaro a prestito per soddisfare agl'impegni della società.

79. Previa sempre autorizzazione del Consiglio d'ispezione, l'amministratore potrà aprire un conto corrente con qualche casa bancaria di Milano di indubbia solvibilità.

## Capitolo IX. — *Del segretario dell'amministrazione della società.*

80. È addetto all'amministrazione un segretario, che eserciterà queste funzioni di segretario tanto presso l'amministratore, quanto presso il Consiglio d'ispezione.

81. Esso eseguirà tutto ciò di cui verrà incaricato dall'amministratore e dal Consiglio d'ispezione, specialmente per quanto concerne la corrispondenza, sia colla direzione del latifondo, sia coi terzi, ed in genere poi per quanto riguarda la redazione negli affari di concetto. Ha l'ispezione e mantiene l'ordine degli affari e degli atti d'amministrazione dell'azienda sociale in Milano, sempre colla dipendenza dall'amministratore. Assiste alle riunioni del Consiglio d'ispezione, e ne redige i processi verbali; ed esercita le funzioni di segretario anche presso l'assemblea degli azionisti.

82. Nei casi di malattia, impedimento od assenza dell'amministratore, il segretario, quando vi concorra il voto del Consiglio d'ispezione, potrà fare le veci dell'amministratore, del quale anzi dovrà esso assumere provvisoriamente le funzioni nei casi qui contemplati, anche in pendenza della deliberazione del Consiglio d'ispezione ove si presenti istantanea urgenza di qualche provvedimento che sarebbe devoluto all'amministratore.

## Capitolo X. — *Del cassiere della società.*

83. Il cassiere della società dovrà prestare un'idonea cauzione alla società per la somma non minore di austriache lire 30,000, a garanzia della fedele gestione della cassa a lui affidata.

84. Il cassiere della società non potrà nè ricevere nè pagare alcuna somma per conto della società se non sopra reversale o mandato che siano firmati dall'amministratore e dal contabile addetto all'amministrazione di Milano.

Le reversali ed i mandati avranno un numero progressivo, e saranno staccati da un apposito libro a madre e figlia.

Il registro di cassa dovrà essere tenuto sempre in perfetta regola, talchè si possa ad ogni istante riconoscere lo stato di cassa per essere riscontrato col denaro ivi effettivamente giacente.

Digitized by Google

## Capitolo XI. — *Delle scuole agrarie.*

85. La società attiverà sul latifondo scuole agrarie, giusta il piano d'insegnamento unito a questo statuto, ritenuta la facoltà di modificarlo a norma di quanto trovasi espresso nel piano stesso (1).

86. Verrà tenuta una contabilità affatto distinta dell'azienda amministrativa del collegio e scuole agrarie.

Tutti gli utili che derivassero da quest'azienda si riterranno applicati all'istituzione dell'insegnamento agrario per darvi il maggior possibile sviluppo, per eseguire esperimenti e per formare musei di macchine, utensili agrari, oggetti di storia naturale, ecc.

87. La società assegna all'istituzione dell'insegnamento agrario l'uso gratuito del così detto convento di Cerreto, posto nel comune dello stesso nome, nello stato però in cui oggi si trova; e s'impegna ad anticipare in conto corrente alla detta istituzione una somma non maggiore però di austriache lire 200,000, la quale, insieme ai relativi interessi semplici del 4 per cento, dovrà essere rimborsata alla società appena il permetterà lo stato economico di detta istituzione d'insegnamento.

## Capitolo XII. — *Della divisione degli utili e delle perdite.*

88. Nella formazione degli annuali bilanci il valore degli stabili verrà ritenuto quello d'acquisto, aumentato soltanto dalle spese effettive, erogate in miglioramenti degli stabili stessi.

Il valore delle scorte vive e morte dei fondi, ed il valore dei generi che fossero invenduti all'epoca del bilancio sarà determinato, in quanto alle prime, in base a prezzi peritali, e quanto ai secondi in base ai prezzi minimi correnti sul mercato di Lodi.

89. Gli utili che risulteranno, dedotti i pesi e spese tutte d'esercizio dell'azienda locale, e dedotti gl'interessi dei capitali verso terzi, non che di quelli dovuti agli azionisti, a norma dell'articolo 16 del presente statuto, saranno divisi nel modo indicato all'articolo seguente.

90. Sugli utili annuali verrà prelevato il 10 per cento destinato a formare un fondo di riserva, con l'applicazione speciale ad assicurare il servizio degl'interessi agli azionisti, pel caso che circostanze straordinarie di gragnuola, siccità, incendi ed altri infortuni di simile fatta ponessero temporaneamente la società nella difficoltà di pagare con altri mezzi i detti interessi.

Tale prelevazione di utili cesserà quando il fondo di riserva sia giunto alla cifra di austriache lire 200,000. Il rimanente degli utili viene distribuito proporzionalmente sopra ciascun'azione, dovendo sempre per l'effettiva

(1) Si omette il piano d'insegnamento sia perchè lo stesso Ministero di Vienna non lo aveva definitivamente approvato, sia perchè dovrà esso venire necessariamente modificato e coordinato al sistema d'insegnamento che verrà adottato nel nuovo Stato italiano subalpino.

Digitized by Google

distribuzione di questo dividendo intervenire l'approvazione dell'assemblea degli azionisti, a norma dell'articolo 30 del presente statuto.

91. Quando si verificassero delle perdite nell'annuale esercizio dell'azienda sociale non verranno esse rifatte dagli azionisti al loro verificarsi, in quanto le azioni siano state già per intero versate, ma saranno compensate coi primi utili che si verificheranno; così che non potrà mai dirsi che vi siano utili da essere distribuiti, come all'articolo antecedente, finchè non siano pareggiate le perdite che si fossero verificate.

Se l'importo delle azioni non fosse per intero versato, la perdita potrà venire anche ripartita proporzionalmente sopra ciascun azionista, sempre nei limiti del capitale dell'azione.

92. Le perdite poi che si verificassero allo sciogliersi della società saranno sopportate proporzionalmente sopra ciascun'azione, ferma la disposizione dell'articolo 18 del presente statuto.

### Capitolo XIII. — *Del fondo di riserva.*

93. Il fondo di riserva è intangibile, salvo il caso che, per deliberazione del Consiglio d'ispezione, debba essere in tutto od in parte erogato, per le circostanze straordinarie di sopra contemplate, nel pagamento degl'interessi dovuti agli azionisti.

94. Le rendite del fondo di riserva si accrescono al fondo stesso, finchè questo abbia raggiunta la cifra di lire 200,000. Raggiunta questa cifra, le rendite del fondo di riserva entrano nella massa degli utili divisibili fra gli azionisti.

95. Appena i mezzi della società il permetteranno, il fondo di riserva sarà rifatto di quanto avesse sborsato pel servizio degli interessi agli azionisti.

96. Il fondo di riserva sarà impiegato separatamente, e nei modi che saranno stabiliti dal Consiglio d'ispezione.

### Capitolo XIV. — *Dello scioglimento e della liquidazione della società.*

97. Quando, a risultanza degli annuali bilanci, si verifichi una perdita complessiva del trenta per cento sul capitale sociale, la società sarà posta in liquidazione, ove concorra il voto di tanti azionisti che rappresentino più della metà del totale delle azioni. Lo scioglimento della società in qualunque caso dovrà essere previamente portato a cognizione dell'autorità politica.

98. La liquidazione della società, tanto nel caso previsto dall'articolo antecedente, quanto al termine convenzionale di essa, giusta la disposizione degli articoli 3 e 4 del presente statuto, si farà colla realizzazione di tutte le attività della società, e col distribuire il ricavo fra gli azionisti in proporzione delle loro azioni, soddisfatti previamente tutti i debiti della società.

99. Le operazioni di liquidazione della società saranno eseguite dall'amministratore, previo il consenso del Consiglio d'ispezione, il quale avrà anche cura di sollecitare le dette operazioni.

100. Nell'anno antecedente all'ultimo convenzionale della società, o quando ne venga deliberato lo scioglimento, a sensi dell'articolo 97 di questo statuto, il Consiglio d'ispezione, sopra proposizione del direttore e dell'ammi-

Digitized by Google

nistratore, ed anche coll'opera di appositi periti, predisporrà i diversi lotti in cui potrà essere vantaggiosamente diviso il latifondo per rendere più facile e più utile la sua vendita. La vendita seguirà a cura dell'amministratore, col mezzo di asta pubblica avanti notaio, previa approvazione del Consiglio d'ispezione che ne farà assumere la stima, sulle basi della quale sarà aperta l'asta.

Per vendere gli stabili della società a prezzo minore della stima dovrà concorrere il voto dell'assemblea degli azionisti.

101. Dovrà il Consiglio d'ispezione alienare a prezzo sempre appoggiato ad una stima lo stabilimento d'istruzione agraria, cioè il caseggiato destinato a questo uso, con tutti i relativi mobili, attrezzi e materiale dei gabinetti e delle scuole.

In tale alienazione quella persona o corpo morale che presenti le convenienti garanzie morali ed economiche per la continuazione dello stabilimento stesso dovrà essere sempre preferita, quando offra il prezzo di stima; ed a parità di condizione, in confronto di ogni altro acquirente, quando il prezzo non raggiunga la stima.

L'alienazione alla persona o corpo morale che presenti le convenienti garanzie per la continuazione dello stabilimento potrà anche effettuarsi, riportato il consenso dell'assemblea degli azionisti, prima del fine della società, mediante trattato, per cui gli obblighi e i diritti relativi allo stabilimento di istruzione vengano trasmessi alla medesima persona o corpo morale.

## Capitolo XV. — *Disposizioni generali.*

102. Nell'amministrazione e direzione generale dell'azienda sociale, si dovrà avere di mira il suddetto scopo finale della divisione del latifondo in lotti per la più vantaggiosa loro vendita, ed a ciò dovranno quindi coordinarsi in corso della società le divisioni dei singoli corpi di fondi col loro servizio di caseggiati e ragioni d'acqua.

103. La proprietà degli stabili della società si dichiara investita alla società stessa, ossia all'associazione agraria lombarda di Corte di Palasio, la quale verrà così come proprietaria dei detti stabili anco intestata nelle tavole censuarie, e vi rimarrà intestata senza variazione fino alla loro alienazione a terzi possessori.

104. Anche prima che sia venuta l'epoca dello scioglimento della società, potrà essere alienata qualche possessione di compendio del latifondo, ove l'alienazione sia stata proposta dal Consiglio d'ispezione e deliberata in assemblea generale degli azionisti, alla quale deliberazione concorra il voto di tanti azionisti che rappresentino almeno la metà del totale delle azioni.

105. In relazione alla disposizione dell'articolo 13 di questo statuto, si dichiara che il singolo azionista non è comproprietario degli stabili di spettanza della società, per cui non può disporre di nessuna quota degli stabili stessi, nè alienandola, nè sottoponendola ad ipoteca; e quindi anco nessun terzo potrà validamente ottenere nessuna prenotazione sui detti stabili a carico dei singoli azionisti.

106. Questo statuto s'intende convenuto sotto il vigore delle disposizioni

Digitized by Google

e comminatorie portate dalla sovrana patente del 26 novembre 1852 sulle società.

107. Questa società non acquisterà esistenza legale, e quindi non sorgerà alcun vincolo obbligatorio fra gli azionisti soscrittori di questo statuto, se non in quanto venga la istituzione di questa società approvata dalla competente magistratura politica, e se non in quanto si verifichino queste altre due condizioni: che, cioè, siano sottoscritte almeno duemila e cinquecento azioni; e che abbia ad avere effetto l'offerta condizionata di vendita del latifondo di Corte di Palasio, indicato all'articolo 2 di questo statuto; ben inteso che non potrà essere chiesto agli azionisti il versamento di nessuna, benchè menoma, parte dell'importo delle loro azioni, fino a che sia stata impartita la superiore approvazione della società, e non siansi verificate le altre due condizioni indicate in questo articolo.

108. Ove fossero bensì sottoscritte le duemila cinquecento azioni, ma tutte nol fossero le tremila e ducento azioni, in cui è diviso il capitale sociale, le azioni non collocate potranno collocarsi a cura dell'amministratore, previa approvazione del Consiglio d'ispezione, ed ogni vantaggio che se ne potesse ritrarre sarà devoluto alla società.

109. Ove fossero sottoscritte più che tremila e ducento azioni, in cui, a sensi dell'articolo 5 del presente statuto è diviso il capitale sociale, si farà luogo ad una proporzionata riduzione in relazione al numero di azioni da ciascuno sottoscritte, ritenuto per altro che rimarranno intatte le sottoscrizioni di una sola azione, e che nelle riduzioni sarà evitato il frazionamento delle azioni.

Questa operazione delle riduzioni, ove se ne verificasse il bisogno, si dichiara devoluta alla Commissione dei promotori, di cui è detto nell'articolo 114 di questo statuto; essa farà rapporto su tale oggetto alla prima assemblea degli azionisti, che per sua cura deve essere convocata, giusta lo stesso articolo 114 di questo statuto.

110. Si dichiara competente il tribunale di commercio di Milano a decidere tutte le controversie che si elevassero nei rapporti sociali, ben inteso che qualunque controversia nei rapporti dei terzi sarà decisa dai tribunali competenti per legge.

111. Oltre l'obbligo di essere presente alle adunanze generali, il commissario governativo ha il diritto di intervenire anche alle riunioni del Consiglio d'ispezione e di opporsi ad ogni decisione, sia dell'adunanza generale sia del Consiglio, che esso reputasse lesiva degli interessi dello Stato e non pienamente conformi allo Statuto. Dovranno perciò di volta in volta notificarsi previamente al commissario governativo tanto le adunanze generali, quanto le riunioni del Consiglio d'ispezione colla indicazione degli oggetti da trattarsi (1).

(1) Questa disposizione vuolsi ritenere abolita siccome contraria ai principii di libertà inaugurati dal nuovo regime italiano, che sono incompatibili con quella pedante e gelosa tutela che il Governo austriaco voleva esercitare per fini politici anche nelle associazioni d'indole commerciale e privata.

Digitized by Google

CAPITOLO XVI. — *Disposizioni transitorie.*

112. La società, costituita in forza del presente statuto, verrà ad avere legale esistenza per la verificazione delle condizioni contemplate nell'articolo 107; si conviene che la società rifonderà al signor ingegnere Reschisi le spese da lui incontrate all'oggetto di dar vita a questa impresa, di cui esso fu primo proponente.

La liquidazione di dette spese e competenze sarà fatta dal Consiglio di ispezione per l'interesse della società.

113. Quando sarà comunicato il dispaccio ministeriale di approvazione di questa società, sarà deposto in atti notarili il dispaccio stesso e questo statuto, nella quale occasione sarà pagata all'I. R. finanza la tassa del presente contratto di società.

114. I membri già componenti la Commissione che presentò la sua relazione all'adunanza del 2 febbraio 1856, il proponente ingegnere Reschisi ed il relatore della Commissione, costituendosi effettivi promotori, produrranno all'I. R. luogotenenza l'istanza per l'approvazione della società stessa, giusta la disposizione del § 7 della sovrana patente del 26 novembre 1852, ed ottenuta tale approvazione, sarà a cura dei promotori medesimi posta alla pubblica concorrenza la sottoscrizione delle azioni della società. Quando siano sottoscritte almeno duemila cinquecento azioni, sarà da essi convocata la prima adunanza generale degli azionisti, giusta le modalità stabilite dall'articolo 25 del presente statuto, onde si proceda alla nomina del Consiglio d'ispezione, del direttore e dell'amministratore, e alla determinazione degli onorari di questi ultimi (1).

115. Nei quindici giorni poi successivi alla nomina dell'amministratore, a cura del medesimo, saranno fatte le regolari notifiche di questa società all'I. R. tribunale di commercio e alla Camera di commercio di questa città di Milano.

(1) Verificatesi tutte le condizioni volute da questo statuto, gli azionisti furono convocati in assemblea generale il giorno 30 settembre 1858, ed all'atto in cui dichiararono costituita la società nominarono l'amministratore nella persona del signor ingegnere Carlo Possenti, il direttore nella persona del signor ingegnere Antonio Reschisi, ed il Consiglio d'ispezione nelle persone dei signori ingegnere Anastasio Calvi, dottore Antonio Dossena, avvocato Giovanni Battista Imperatori, ingegnere Giovanni Battista Mazzeri ed avvocato Francesco Restelli.

# CXXVIII

## Programma ed istruzioni per l'ammessione, l'insegnamento ed il convitto nel collegio agrario di Corte di Palasio a chilometri sei dalla città di Lodi.

L'associazione agraria lombarda di Corte di Palasio col giorno 11 novembre 1861 ha aperto sul proprio latifondo l'istituto d'istruzione agraria, giusta il § 2 dello statuto sociale.

In questo istituto gli allievi sono interni o convittori, ma si autorizza anche un determinato numero di allievi esterni a frequentare i corsi ed a partecipare degli altri mezzi d'istruzione.

*Condizioni di ammessione.*

§ I. Le domande di ammessione, tanto per gli alunni interni, quanto per gli esterni, saranno presentate non più tardi del giorno 31 settembre all'ufficio d'amministrazione centrale in Milano, contrada di Borgonuovo, n° 17, e saranno corredate dai seguenti certificati:

*a*) Atto di nascita;

*b*) Certificato medico di subita vaccinazione e di sana fisica costituzione;

*c*) Obbligazione formale da parte dei genitori, d'un tutore o d'un protettore del postulante, che garantisca il regolare pagamento dell'annua pensione;

*d*) Attestato di licenza del corso ginnasiale o tecnico inferiore.

§ II. Gli allievi aspiranti, nell'ultima settimana di ottobre, dovranno assoggettarsi ad un esame sulle seguenti materie:

Lingua italiana — Tema di corrispondenza epistolare;

Aritmetica — Numerazione intera e decimale; le quattro operazioni dell'aritmetica, tanto di numeri intieri, che decimali e frazionari;

Elementi di geografia — Grandi divisioni del globo e loro suddivisioni principali, monti, fiumi e città principali — Principali cognizioni di geografia d'Italia.

§ III. In mancanza dell'attestato di cui al § I, *d*) potranno in via d'eccezione essere ammessi quegli aspiranti che avendo compiuta l'età di 15 anni, comprovassero evidentemente la loro idoneità assoggettandosi ad un esame speciale.

*Insegnamento.*

§ IV. L'anno scolastico concorda coll'anno rurale; incomincia col giorno 11 novembre e termina il giorno 10 novembre dell'anno successivo.

§ V. La durata dell'insegnamento è di tre anni, e le materie insegnate sono le seguenti:

1° Lettere italiane e storia,

Digitized by Google

2° Le cognizioni naturali necessarie a ben intendere l'agricoltura,
3° La fisica e la chimica generale ed applicata,
4° L'agronomia e l'agricoltura,
5° Gli elementi e le applicazioni dell'aritmetica, algebra, geometria, geodesia, meccanica e idraulica,
6° Le norme teorico-pratiche dell'amministrazione rurale,
7° L'economia, la legislazione e l'estimo rurale, consegne e bilanci,
8° La zootecnica e la veterinaria,
9° L'igiene applicata specialmente ai bisogni della campagna;
10. Il disegno lineare, topografico, di macchine e l'architettura rurale,
11. La lingua francese.

§ VI. Le suindicate materie sono divise fra nove professori, cioè:

*a*) Professore per l'agricoltura teorico-pratica e scienze naturali affini;

*b*) Professore di fisica e chimica teorico-pratica;

*c*) Professore di contabilità, legislazione ed economia rurale e delle norme per le consegne, i bilanci e l'estimo rurale.

*d*) Professore di matematica per gli elementi d'algebra, geometria, trigonometria piana, meccanica razionale;

*e*) Professore per la geodesia, altimetria, stereometria, applicazioni di meccanica agraria, d'idrometria e d'idronamica;

*f*) Professore aggiunto pel disegno lineare, planimetrico, di macchine e di architettura rurale;

*g*) Professore aggiunto per la zootecnica e la veterinaria;

*h*) Professore aggiunto per la lingua francese;

*i*) Professore aggiunto per le lettere italiane e la storia.

Un assistente è specialmente incaricato delle pratiche dimostrazioni per l'agricoltura; e vi sarà un istruttore per gli esercizi militari.

Tutti gli elementi scientifici suindicati verranno insegnati entro i limiti teorico-pratici strettamente indispensabili per formare buoni agricoltori, periti, agrimensori ed amministratori rurali.

§ VII. Oltre all'assistere alle lezioni orali nelle scuole, gli allievi sì interni, che esterni, nei momenti e nelle epoche opportune, d'accordo col direttore tecnico, faranno frequenti visite ai lavori campestri, nell'intento di prendere cognizione dell'andamento e del risultato delle diverse e svariate coltivazioni, per le quali offre opportuno e largo campo il latifondo. Faranno inoltre gli alunni escursioni botaniche e mineralogiche, ed avranno parte pratica nella contabilità agraria speciale del latifondo.

§ VIII. Alla scuola di chimica è annesso un laboratorio per le pratiche dimostrazioni.

§ IX. Nell'istituto si formerà un gabinetto di fisica e storia naturale, una raccolta di modelli delle più utili macchine agrarie; una biblioteca agrario-educativa, ed è aperto un gabinetto di lettura fornito dei migliori giornali agrari, scientifici, politici ed educativi.

§ X. È opportunamente provveduto perchè, mediante apposito sacerdote, gli allievi adempiano alle necessarie pratiche religiose.

§ XI. Nei giorni di domenica, e possibilmente in qualche altro giorno, gli alunni verranno addestrati negli esercizi militari.



Digitized by Google

*Regime interno.*

§ XII. Gli alunni convittori sono assoggettati ad un regolamento disciplinare interno e ad altro per le scuole. Quest'ultimo è obbligatorio anche per gli esterni.

§ XIII. Soltanto nelle scuole e fuori del convitto è prescritta agli allievi interni l'uniformità dell'abito.

§ XIV. Nelle scuole gli alunni esterni potranno indossare un abito qualunque, purchè decente.

§ XV. I convittori sono alloggiati in camere separate; ed hanno il vitto in comune tre volte al giorno.

§ XVI. Un medico è addetto allo stabilimento.

§ XVII. In caso di malattia, e sul parere del medico, l'ispettore delle scuole ne avverte i genitori, tutore o protettore.

§ XVIII. La direzione e la sorveglianza interna dello stabilimento è affidata all'ispettore delle scuole. Un vice-ispettore è specialmente incaricato della parte disciplinare.

§ XIX. Il direttore tecnico, l'amministratore ed il Consiglio d'ispezione esercitano una sorveglianza suprema nei limiti determinati dallo statuto sociale.

§ XX. L'istituto rimane aperto tutto l'anno. Ciò nonpertanto i genitori, tutori o protettori potranno, volendo, levare gli alunni nelle seguenti epoche dell'anno:

Dal 20 dicembre a tutto il 7 gennaio;

Dal sabbato antigrasso a tutto il primo lunedì di quaresima;

Dal sabbato antisanto a tutto il martedì successivo alle feste di Pasqua.

In agosto per 15 giorni, dopo gli esami al termine dei corsi orali.

*Pensione.*

§ XXI. Gli alunni-convittori, indipendentemente da qualunque assenza, pagano una pensione annua di italiane lire settecento venti, quale corrispettivo dell'istruzione, oggetti di cancelleria e di disegno per le scuole, alloggio, vitto, riscaldamento, lavatura e stiratura di biancheria, sorveglianza, assistenza medica e medicinali.

§ XXII. La pensione è pagata per trimestri anticipati alla cassa d'amministrazione centrale in Milano, oppure alla cassa della direzione tecnica in Corte di Palasio.

§ XXIII. In qualunque caso il trimestre pagato non viene restituito.

§ XXIV. Gli alunni esteri pagheranno una tassa di italiane lire cento, a titolo di corrispettivo del solo insegnamento, esclusa qualunque somministrazione.

*Corredo.*

§ XXV. Gli alunni convittori dovranno portare seco il seguente corredo:

N° 12 camicie di tela;

» 12 paia di calze;

» 4 asciugamani;

Digitized by Google

N° 6 lenzuoli;
» 4 fodrette;
» 4 mutande;
» 2 blouses di tela bleu;
» 1 tunica di panno bleu;
» 2 pantaloni di tela russa;
» 2 paia pantaloni di panno;
» 3 gilets, il tutto marcato colla propria cifra;
» 1 paia stivali;
» 2 paia scarpe;
» 1 cappello a larghe tese;
» 1 astuccio di compassi per disegno.

Uniforme degli istituti tecnici governativi.

Più ampie informazioni si potranno avere presso l'amministrazione in Milano, contrada di Borgonuovo, n° 17.

*L'amministratore*
Ingegnere cavaliere Carlo Possenti

---

# CXXIX

## Programma e condizioni d'ammessione per la scuola dell'accademia agraria di Pesaro nell'anno 1862.

Col giorno 7 febbraio verrà riaperto il consueto corso di agricoltura in una sala dello stabile della Maddalena a tale effetto benignamente conceduta dal municipio.

S'invitano quindi tutti quelli che amassero profittare di siffatto insegnamento di presentarsi dal giorno 31 al 3 febbraio al professore, il quale dalle ore 10 antimeridiane alle 2 pomeridiane si troverà nel locale stesso per ricevere le iscrizioni.

Le domande di ammessione devono essere fatte in iscritto e indicare il nome, cognome e patria del padre, il nome dell'alunno, il luogo di sua abitazione, il nome, cognome e qualità dell'ospite, quando l'alunno non conviva colla propria famiglia, e finalmente essere corredate dall'attestato di nascita debitamente autenticato, e dell'attestato di vaccinazione o sofferto vaiuolo.

Inoltre è necessario che chi desidera frequentare la scuola in qualità di

alunno presenti i documenti di aver compiuti gli studi di grammatica italiana e di aritmetica sino alle proporzioni, ovvero si assoggetti ad un esame che verrà fatto intorno alle materie stesse nel giorno 3 di febbraio dal professore assistito da due deputati dell'accademia.

Quelli che desiderano di frequentare la scuola in qualità di uditori andranno esenti da esame, e verranno muniti dal professore di un permesso d'ingresso, che verrà ritirato, quando non osservassero la parte disciplinare del regolamento che li riguarda.

Le lezioni si faranno il lunedì, mercoledì e sabbato dalle ore 12 all'1 1/2 pomeridiana. Il giovedì, permettendolo il tempo, il professore, dalle ore 11 ad 1 pomeridiana farà delle escursioni in aperta campagna, e massime nel podere dell'accademia, e finalmente nella domenica dalle ore 11 ad 1, il professore, quando sia secondato, procurerà di riaprire la conferenza dei fattori campagnuoli per trattarvi praticamente le questioni agricole che più interessano il nostro territorio.

Il corso dell'anno corrente comprenderà l'agronomia propriamente detta e verrà diviso nel seguente modo:

1° *Dello stato naturale dell'atmosfera.* Pressione atmosferica - calore atmosferico - umidità atmosferica - dei venti - della pioggia - della gragnuola - della brina - della neve - climi - modificazioni del clima prodotte dalla esposizione, elevazione, inclinazione, configurazione della superficie e coltivazione del suolo.

2° *Dell'aria atmosferica.* Composizione chimica di essa - modificazioni a cui va soggetta - ufficio degli elementi dell'aria rispetto alla vegetazione - necessità di rinnovarla nei luoghi abitati da gran numero di uomini ed animali.

3° *Dello stato naturale delle piante.* Come si può intendere costituita una pianta - disposizioni principali nell'insieme di una pianta - particolarità principali di struttura dei vegetabili coltivati - relazione che passa fra i rami, il pedale e le radici - principali funzioni vegetative - composizione chimica delle piante domestiche - influenza della natura del terreno sulla qualità e proporzione relativa delle materie minerali contenute in esse.

4° *Dei terreni.* Composizione chimica delle terre - Come si sia formato e si formi il terreno agrario - suolo e sottosuolo - analisi meccanica e chimica delle terre - proprietà fisiche e metodi per determinarle - classificazione dei terreni - come se ne possa modificare lo stato meccanico mediante i lavori aratorii, e degli strumenti che li eseguiscono.

5° *Dei mezzi artificiali che modificano la superficie e lo stato fisico del suolo.* Adattamenti stabili di superficie, colmate di piano e di monte - prosciugamenti, ecc. - fognatura - irrigazione, ecc. - regole generali per la condotta delle acque come in piano così in poggio - mezzi artificiali di modificare il calore del suolo e la natura del sottosuolo - debbio.

6° *Dei mezzi artificiali che modificano la composizione del suolo.* Correttivi terrosi - Marne - conchiglie fossili - sabbia.

7° *Dei concimi.* Concimi puramente vegetali - concimi animali - orina - escrementi solidi e misti - processi di conservazione e disinfettamento dei concimi animali.

8° *Dei letami.* Influenza delle lettiere sulla qualità dei letami - lettiere vegetali - lettiere terrose - preparazione, conservazione ed impiego dei letami

Digitized by Google

- letami di diversi animali - pollina - colombina - guano - avanzo di diversi animali - composte - equivalenti dei concimi secondo il loro tenore in azoto.

9° *Ingrassi salini.* Sali ammoniacali - loro maniera di agire - quali siano le principali sorgenti naturali di essi - nitrati - nitrificazione naturale - fosfati - solfati - gesso - sali diversi - silicati - sale comune, ecc.

10. *Degl'ingrassi minerali che agiscono come correttivi.* Ceneri di legno - ceneri lessivate - di carbon fossile - di lignite, ecc. - calce.

11. *Degli avvicendamenti.* Esame dell'avvicendamento seguito nella provincia, e confronto al punto di vista chimico con alcuni avvicendamenti del Cesenate, del Bolognese, della Lombardia, di alcune parti della Francia, della Germania e dell'Inghilterra - influenza dei residui che una coltura lascia nel suolo a beneficio delle successive.

12. *Delle intraprese rurali.* La stabile - la località - rapporti fra il valore dello stabile ed il capitale impiegato nelle migliorie e nella coltura. - L'intrapreenditore; qualità che nel medesimo si ricercano - norme generali per il calcolo dell'intrapresa.

Pesaro, 31 gennaio 1862.

*Il presidente* GIACOMO MATTEI

---

# CXXX

## Regolamento per la scuola agraria teorico-pratica in Iesi.

A richiesta, e con il concorso della società di agricoltura diretta ad avvantaggiare in ogni modo possibile la coltivazione del fertile territorio iesino, non che di tutta la provincia anconitana, fu risoluto da questo comune di Iesi e dal Consiglio provinciale l'istituzione di una scuola di agricoltura approvata dal Ministero dell'interno.

Egli è perciò che questa magistratura comunale e la sopradetta società di agricoltura tanto per sè, che per le facoltà conferite dallo stesso Consiglio provinciale sono procedute alla compilazione del presente regolamento, consultate a tal'uopo le norme già adottate per l'istituto agrario Pisano, e l'altro per la scuola di Pesaro.

1° La scuola di agricoltura dovrà unire alla istruzione teorica anche la pratica, e quest'ultima verrà particolarmente eseguita sul terreno sperimentale che verrà dato dalla società di agricoltura.

2° In due categorie saranno distinti gl'individui che verranno ammessi a questa scuola: apparterranno alla prima quelli che avranno compiuti gli studi

di matematica e fisica, o almeno che frequenteranno contemporaneamente queste scuole nel primo anno d'istruzione agraria; questi saranno chiamati *apprendisti; alunni* saranno chiamati quelli della seconda, e che per essere ammessi dovranno saper leggere e scrivere, e le quattro operazioni di aritmetica.

3° Il numero degli scolari non potrà eccedere quello prefisso dalla bolla per le scuole ginnasiali. Saranno essi tra i 15 e 25 anni: compiono il corso in un triennio.

Avrà pure diritto di essere ammesso alla scuola chiunque sarà nato, o domiciliato, o dimorante da tre anni in provincia, compresi sempre gli alunni che possono essere mandati dalla provincia stessa.

4° Tanto gli apprendisti quanto gli alunni per essere ammessi alla suddetta scuola dovranno riportare il rescritto del vescovo *pro tempore*, quale rescritto presentato al gonfaloniere ed al presidente della società, rilasciano il permesso di ammessione che dovrà rendersi ostensibile in un agli altri documenti in doppia copia al direttore della scuola agraria. Gli originali dei documenti stessi rimarranno presso il gonfaloniere, e le copie saranno ritirate dal professore; ad ogni socio accademico sarà libero l'accesso alla scuola, ed a qualunque altro intelligente agronomo, ma però come semplice uditore.

5° Tre lezioni alla settimana verranno date, e non più brevi di due ore di tempo. In tutte tre le lezioni settimanali dovrà di più aver luogo, permettendolo il tempo, due ore di esercizi pratici nel campo sperimentale. Ad ogni lezione saranno obbligati rigorosamente intervenire tanto gli apprendisti, che gli alunni.

6° Sarà in libertà del professore fissare i giorni e le ore per la scuola, di concerto con le deputazioni incaricate alla sorveglianza della scuola stessa, nè potrà mai portarvi cambiamento senza l'espresso consenso delle medesime.

7° Saranno nel corso dell'anno accordati 40 giorni di vacanza da fissarsi dalle deputazioni, e rimarranno ferme le altre vacanze solite a darsi alle scuole comunali, meno però quelle di autunno, e le altre del giovedì. La scuola si farà nelle camere della società agraria.

8° Il professore dovrà tenere un registro degli alunni ed apprendisti ove dovranno notarsi i progressi, e seguire quelle modalità prescritte dalla citata bolla.

9° Nel corso triennale della scuola saranno possibilmente dettate le seguenti istruzioni:

1° *Anno*

Elementi primissimi di botanica,
Elementi primissimi di storia naturale.

2° *Anno*

Agronomia, cioè cognizione delle terre, dei concimi, e caratteri minerali de' campi,

Agricoltura propriamente detta, cioè parti naturali ed artificiali, colmate di monte e di pianocoltura speciale delle piante, orti, giardini, rotazione rurale, ecc.

3° *Anno*

Riproduzione degli animali domestici - perfezionamento delle razze,
Elementi di veterinaria,
Tecnologia agraria,
Miglioramenti eseguibili nel territorio iesino.

10. La deputazione *pro tempore* di queste scuole ginnasiali, e due soggetti nominati dal Consiglio generale della società agraria, ed approvati dall'eminentissimo vescovo avranno l'incarico di ispezionare la scuola teorico-pratica ed il terreno sperimentale. Alla fine dell'anno scolastico tanto il professore, quanto l'intera deputazione potranno dirigere in duplo i loro rapporti alla magistratura ed al presidente della società agraria da depositarsi ne' rispettivi archivi. L'articolo 9 potrà essere anche modificato dal professore, però di concerto con le deputazioni agraria e comunale.

11. Alla fine d'ogni anno scolastico vi sarà un saggio pubblico coll'intervento dell'eminentissimo Mecenate, della magistratura e deputazione alle scuole comunali, del presidente, della Commissione de' censori e segretario della società agraria.

Quest'ultimo leggerà un discorso analogo, e l'eminentissimo sullodato distribuirà al più bravo alunno, e questa magistratura comunale al più distinto apprendista un premio che sarà stabilito rispettivamente dalla società agraria e dalla magistratura suddetta. Il dono verrà accompagnato da relativo diploma.

12. Verrà rilasciato all'appoggio de' certificati del professore di agraria un documento atto a constatare i fatti studi agronomici a tutti quei giovani che avranno per tre anni consecutivi frequentata la scuola di agricoltura, facendo rimarco se ne abbiano riportato premio o menzione di lode, come all'articolo precedente. Tali certificati saranno firmati tanto dall'eminentissimo vescovo e dal gonfaloniere *pro tempore*, quanto dal presidente e segretario della società agraria.

13. Il terreno sperimentale, che sarà dato dalla società agraria sarà affidato esclusivamente alla direzione del professore, il quale però dovrà essere obbligato ad eseguirvi quei lavori, coltivazioni, od esperimenti che gli venissero ingiunti dalla società predetta. Per ciò poi che conferisce l'amministrazione del campo, le spese, i prodotti e tutt'altro sarà da lui tenuta sotto la vigilanza e direzione della Commissione amministrativa, alla quale dovrà in ogni trimestre esibire un esatto rendiconto, per essere da questa alla fine d'ogni anno uniti al conto generale e sottoposti all'approvazione della società agraria esclusivamente da ogni altro. Nel preventivo che dovrà esibirsi nel mese di novembre, dovranno essere contemplati i lavori da farsi nell'esercizio del nuovo anno.

14. Sarà della cura del professore il far conoscere in dettagliato rapporto alla società predetta in ogni trimestre lo stato e l'esito delle coltivazioni ed esperimenti intrapresi, come di quelli che vorrà intraprendere per prodursi nelle generali tornate.

15. Ogni qual volta il professore verrà invitato a dirigere qualche operazione rurale da taluno dei proprietari della provincia, per i quali potrà prestarsi a tutto suo piacere ed arbitrio, sempre però con il consenso del gonfaloniere *pro tempore* e presidente della società, condurrà almeno due

Digitized by Google

alunni e due apprendisti perchè apprendano a porre in atto le lezioni teoriche. Se poi il proprietario amerà che gli alunni stessi eseguiscano il lavoro dovrà corrisponder loro non meno di quello che si usa a titolo di alimento e giornate.

16. Due alunni per turno saranno tenuti alla settimana di servizio, stando a disposizione del professore per dirigere le mani d'opera nella esecuzione degli sperimenti agronomici; come altresì potrà disporre e valersi a tal'uopo degli alunni che saranno a carico della provincia tenuti presso questo stabilimento agrario.

17. Dal momento del possesso rimarrà affidata al professore di agraria la direzione di qualunque piantamento che fosse, o che venisse in proprietà di questa comune a decoro ed abbellimento della città e per conseguenza non potrà rifiutarsi alle relative richieste del gonfaloniere, nè potrà esigere compenso o beneficio di sorta alcuna.

18. Sarà esso signor professore nominato socio onorario di detta accademia e sarà obbligato ad intervenire e prendere parte nei Consigli di essa e nelle adunanze generali; come pure prestarsi e fornire materia alla compilazione degli annali ed atti che vengono pubblicati a stampa dalla società stessa.

19. Finalmente per tutto ciò che potesse essere relativo al presente capitolato e non contemplato, dovrà interamente riportarsi alle prescrizioni e discipline portate dalla bolla superiormente citata « *quod divina sapientia*, ecc. »

---

# CXXXI

## Decreto d'approvazione per la fondazione dell'istituto agrario ai Colli presso Palermo.

FERDINANDO I

Veduta la dimanda avanzata dal principe di Castelnuovo per mezzo del ministro di Stato presso il nostro luogotenente generale in Palermo, onde fondare colla dotazione di lire 500 annuali un istituto agrario nella di lui villa ai Colli coll'offerta di costruire a sue spese l'edifizio necessario.

Considerando che la domanda del detto principe tende a propagare in quella parte dei nostri reali dominii al di là del Faro i migliori metodi di coltivazione, e per voler mantenere a piazza franca in esso stabilimento otto alunni scelti dal ceto de' contadini, ed in fine per dover introdurre l'istru-

Digitized by Google

zione del leggere e scrivere, ed i principii d'aritmetica ed agronomia con mutuo insegnamento;

Veduto il parere del supremo Consiglio di cancelleria; sulla proposizione del nostro segretario di Stato ministro degli affari interni,

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Accordiamo al principe di Castelnuovo il permesso di stabilire un istituto agrario nella sua villa ai Colli, sotto l'ispezione della Commissione di pubblica istruzione, colla qualità però di privato stabilimento, dando la facoltà ad esso principe di nominare il direttore di detto stabilimento, con doverlo presentare all'autorità competente per l'approvazione, come altresì di ammettere e rimuovere gli alunni e gli impiegati a suo piacimento, e vogliamo che tale facoltà sia trasferibile a quelle persone che destinerà a sostenere le sue veci.

Art. 2. Il nostro ministro di Stato presso il luogotenente generale nei nostri dominii al di là del Faro, intesa la Commissione di pubblica istruzione, redigerà il progetto degli statuti che regolar debbono la disciplina, la educazione, l'economia e l'istruzione di un tale stabilimento, e lo trasmetterà alla nostra sovrana approvazione per organo del nostro segretario di Stato ministro degli affari interni.

Art. 3. Il nostro segretario di Stato ministro degli affari interni ed il ministro di Stato presso il luogotenente generale nei nostri reali dominii al di là del Faro, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Napoli, 5 ottobre 1819.

FERDINANDO

---

# CXXXII

## § 1.

### Copia degli articoli dei testamenti del fu principe di Castelnuovo, che riguardano l'istituto agrario ai Colli e l'esecutore testamentario.

*Nel primo testamento del 14 giugno 1822.*

Art. 2. Lascio un legato di lire *cinquecento annue* per la stabilita fondazione del *Seminario di agricoltura* nella mia villa ai Colli oltre dell'annuale fruttato potrà ricavarsi dalle terre della villa stessa, detratte le spese della manutenzione per come in vita mia si è praticato, e detratta ancora quella parte di terre che altrimenti ne ho disposto.

Voglio che fra gli alunni da mantenersi franchi, per come mi sono ob-



Digitized by Google

bligato, venissero prescelti quei *ragazzi villici* che si nomineranno, cioè: uno da mio nipote D. Gaetano Gioeni, due dal generale marchese Nunziante, uno dall'abate D. Giovanni Colaianni, uno dal dottore D. Pasquale Fiandaca di Santa Caterina, ed un figlio del mio curatolo Giovanni Zivillo semprechè sarà ai miei servizi il giorno di mia morte.

La mia erede universale dovrà assumere l'obbligo di terminare il fabbricato del Seminario di tutto punto in quelle parti che potranno trovarsi incompite il giorno di mia morte, sia anche per gli imbellimenti esteriori, a seconda dei disegni disposti, e con la direzione dell'architetto D. Antonino Gentile, quale voglio che si avvalesse per istucchiatore del maestro Michele Varrico.

Art. 3. Lascio al sopraddetto D. Antonino Gentile un'assegnazione vitalizia di onze 36 annuali, come architetto del sopraddetto Seminario, dovendo rimanere obbligato, dopo terminate le fabbriche ed imbellimenti, conferirsi una volta al mese sopra il luogo per ispezionare ogni cosa e riferire l'occorrente al mio sostituto.

Voglio che i miei pochi libri che si rinveniranno in città o campagna, a seconda dei rispettivi cataloghi, meno quelli appartenenti ad agricoltura, si dovessero vendere colla direzione di monsignor D. Giuseppe Frangipane, ed il ritratto di essi impiegarsi nell'acquisto di opere confacenti a far parte della biblioteca agraria all'uso del Seminario.

Art. 5. Affinchè i giovani allievi del sopraddetto Seminario, possano mettere in pratica le istruzioni che avranno ricevute, voglio che la mia erede universale sii ancor gravata di pagare al mio sostituto onze cento annui per l'acquisto di uno o più poderi in contrada dei Colli, quali dovranno darsi in premio a quei seminaristi che avranno data prova di maggior intelligenza e che appartenghino a delle famiglie povere.

Art. 6. Contando sul costante attaccamento addimostratomi in ogni occorrenza dal buono ed impareggiabile amico signor maresciallo D. Ruggiero Settimo, conto che non isdegnerà assumere egli, dopo la mia morte, ogni cura per l'amministrazione del sopraddetto Seminario di agricoltura, e di ogni ramo ad esso annesso, facendo le mie veci colla qualità di mio sostituto e curando l'esecuzione d'ogni articolo stabilito nel piano generale di tale stabilimento e di ogni mia posteriore disposizione fatta in questo testamento, e altra che potrà aver luogo pria della mia morte; affinchè poi possa il sopraddetto signor maresciallo più agiatamente occuparsene, lascio al medesimo in proprietà i due paviglioni esistenti in detta mia villa e nella parte del giardino d'agrumi, uno dirimpetto all'altro, con tutti i mobili, stivigli ed ogni oggetto per come si troveranno forniti il giorno di mia morte ed a seconda degli inventari da me contrassegnati, che si conservano dal guardaroba, unitamente alla stalla, rimesse ed officine annesse, per non mancare d'alcun comodo, volendo ivi dimorare qualche tempo dell'anno, restando in sua piena facoltà conoscere quanto potrà essere necessario destinare per il servigio del seminario, in riguardo alle officine e stalla di sopra indicate, e fare egli uso del rimanente dei corpi.

Art. 34. E per la esecuzione di tutte le sopradette disposizioni contenute negli anzidetti 33 capitoli del presente testamento, esigo e nomino mio esecutore testamentario e fiduciario il mio grande amico signor maresciallo D. Ruggiero Settimo, a cui voglio che seguita la mia morte si con-

Digitized by Google

segnino tutte le carte che si rinveniranno nei miei appartamenti tanto sotto chiavi che esposte, per poterle far egli passare nell'archivio di mia casa, del quale prendendone presso sè le chiavi, e, facendovi apporre i suggelli, ne farà eseguire in seguito la coordinazione per tutto ciò che conoscerà utile alla mia eredità, e persone su di essa interessate, bruciando u lacerando le inutili.

§ 2. *Preliminare nel secondo testamento del 20 luglio 1827.*

Ho giudicato necessario di prescrivere per mezzo di questo secondo testamento, che intendo debba far parte integrante del primo, dato a conservare il giorno 14 giugno 1822 a notai D. Salvatore Milana e Mottola, che il mio esecutore testamentario prescelto e nominato nel primo testamento (e che ora faculto di poter sostituire in sua vece chi crederà) far debba data proporzione al vuoto che potrà rinvenire al momento della mia morte nell'annua rendita libera, ed in conseguenza nella minorativa del capitale da me calcolato allora per disponibile, una riduzione in tutti i legati e disposizioni prescritti nel primo testamento mistico in ragione proporzionale sopra ogni temporanea disposizione, sia in vantaggio di private persone, che pubbliche u corpi morali.

Art. 18. Il rimanente del capitale della mia eredità della quale ne avrà goduto l'usufrutto la principessa mia moglie, come ho disposto di sopra, voglio che venghi impiegato in compra di tante terre nella contrada dei Colli le più prossime possibili al locale del Seminario agrario da me fondato, per servire tali terre per dei campi agrari d'istruzione ai giovani villici seminaristi, eseguendosene da essi la coltura ed impiegandosene il prodotto che se ne potrà ritrarre per le annue provviste di generi bisognevoli al mantenimento dei seminaristi ed in aumento dell'annua assegnazione stabilita nel mio primo testamento mistico per tale istituzione agraria, per la quale non dubito che il mio esecutore testamentario e sostituto per tale stabilimento, vorrà interessarsene in corrispondenza dell'utilità della cosa, u con quella esattezza propria del di lui pregevolissimo carattere, su qual fiducia vado a morire con meno pena, dietro che la disgrazia ha portato di non ricevere alcuna agevolezza per poter effettuare in vita ciò che per tal particolare aveva ideato in vantaggio della mia patria, al solido bene della quale ho sempre desiderato poter contribuire.

§ 3. *Nel terzo testamento del 18 dicembre 1829.*

Art. 5. Tutte le somme che si esigeranno per il sopradetto conto di posto, voglio che s'impieghino subito nell'edificio del Seminario agrario, acciò si solleciti a modo di renderlo presto adatto a potervisi alloggiare i seminaristi.

Art. 6. Tutto il denaro si troverà conservato nei locali dove io apro con le mie chiavi particolari, ascendente al presente a onze duemila seicento: voglio che parimente si debba impiegar subito per terminarsi l'edifizio agrario, a meno che di quanto avrò disposto nei due precedenti testamenti.

---

Digitized by Google

# CXXXIII

## Regolamento provvisorio per l'istituto agrario De' Colli fondato dal principe di Castelnuovo, approvato da S. R. M. col real rescritto del 16 luglio 1847.

### I.

OGGETTO DELL'ISTITUTO.

1° L'istituto Castelnuovo è diretto a formare agricoltori intelligenti e pratici che possano o prestarsi utilmente all'ufficio di buon fattore, o ben coltivare la terra per conto proprio. A tale oggetto i suoi alunni riceveranno tanto l'istruzione mentale necessaria a ben eseguire tutto ciò che concerne la coltivazione della campagna, quanto un'istruzione pratica per avvezzarsi al travaglio manuale. Essi saranno contemporaneamente educati a' buoni costumi ed alle pratiche della religione.

2° L'istituto avrà:

Un direttore-professore;
Un cappellano-precettore;
Un fattore;
Un precettore lancastriano;
Sei contadini a soldo fisso;
Un cuoco.

Quel numero di lavorieri temporanei che occorreranno secondo le stagioni e secondo il bisogno delle coltivazioni di cui si parlerà agli articoli 23 e seguenti.

E ciò oltre ad ogni altro degli attuali impiegati a soldo che saranno indicati nello stato-discusso dell'istituto.

3° Saranno nell'istituto mantenuti almeno otto alunni a piazza franca, o un numero maggiore qualora il permettano le circostanze dell'eredità Castelnuovo.

4° Vi si ammetteranno a pensione quanti altri alunni si possa, secondo la località dello stabilimento.

### II.

ISTRUZIONE E SUO METODO.

5° L'istruzione degli alunni sarà divisa in tre classi: primaria, preparatoria, agraria.

*Istruzione primaria.*

6° La primaria sarà data soltanto ad alunni pensionati nell'età da 8 a 10 anni, e si limiterà a leggere, scrivere e conteggiare.

7° Verrà somministrata in una scuola lancastriana che trovasi annessa

Digitized by Google

all'istituto, nella quale si continueranno ad ammettere ragazzi estranei, come si è praticato finora.

8° Il precettore che ne avrà la cura sarà tenuto di dar lezioni due volte al giorno, tranne un giorno della settimana e le feste di doppio precetto, secondo l'orario da stabilirsi in appresso.

9° Nelle ore d'intervallo fra le due lezioni quotidiane e nelle giornate di vacanza, gli alunni appartenenti a questa prima classe godranno di quelle ricreazioni che sono indispensabili alla loro tenera età. Sarà loro permesso di giuocare, saranno condotti a diporto; in inverno, attesa la lunghezza delle notti, sarà prolungato il loro sonno ed anticipata l'ora del pasto serale, ecc.

10. Il bisogno di un orario ed un regime particolare per gli alunni di questa prima classe farà risolvere in appresso al rappresentante del fondatore se convenga nei primi tempi ammettere pensionati di tal classe prima che si abbia un sufficiente numero di domande.

*Istruzione preparatoria.*

11. Gli alunni da 10 a 13 anni formeranno la seconda classe destinata a ricevere l'istruzione preparatoria, la quale abbraccierà contemporaneamente un insegnamento intellettuale ed un insegnamento manuale.

12. L'insegnamento intellettuale risulterà da due lezioni, le quali si alterneranno per tre volte la settimana ciascuna, dandosi l'una dal direttore e l'altra dal cappellano per due ore almeno ogni volta.

13. La lezione del direttore dovrà contenere una serie di conoscenze sfiorate da diversi rami delle scienze naturali, e presentate dalla parte più sensibile, puramente descrittiva e spoglia di qualunque apparato scientifico.

Le forme, i nomi e le più facili a percepirsi tra le proprietà delle figure geometriche, le parti delle piante e degli animali, i caratteri delle terre e dei minerali, le proprietà sensibili dell'acqua, della luce e del calorico, ecc., sono altrettanti esempi delle materie che il direttore porterà mano mano all'osservazione degli alunni, e di cui farà loro comprendere le spiegazioni.

Tra le notizie di questo genere il direttore avrà cura di scegliere quelle che sono più strettamente connesse all'ufficio di agricoltore, e che si possono presentare più come fatti speciali che come principii generali ed astratti.

Le accompagnerà di esperimenti semplici e facilmente eseguibili, e farà insomma di tutto perchè la tenera mente degli alunni di questa classe si vada senza stento imbevendo di quelle utili conoscenze che dovranno esser base alle lezioni di coltivazione, nelle quali entreranno gli alunni in età più avanzata.

14. La lezione del cappellano comprenderà i rudimenti della grammatica italiana, l'esercizio di lettura latina, particolarmente pei termini botanici; la parte più elementare della geografia e della storia, specialmente sacra e sicula, l'esercizio dello scrivere in prosa, lettere, narrazioni e cose simili.

15. Nel rimanente della giornata i giovani di seconda classe assisteranno ai lavori della campagna, dove verranno praticamente avviati all'esercizio dei travagli rurali proporzionatamente alle loro forze sotto l'ispezione del direttore e la guida del fattore.

*Istruzione agraria.*

16. All'età di anni 13, compita la istruzione preparatoria, gli alunni passeranno alla terza classe e vi comincieranno un corso quinquennale di coltivazione.

17. Questo corso comprenderà ugualmente la parte mentuale e la manuale.

18. L'insegnamento mentale sarà dato dal direttore per mezzo di lezioni, ciascuna di due ore almeno, tre volte la settimana, alternandole colle giornate di lezione della seconda classe.

Il direttore se non crederà di adottare uno dei trattati elementari d'agricoltura sarà tenuto di dare agli alunni in iscritto il testo delle sue lezioni.

19. Le lezioni anzidette della terza classe formeranno un corso di agricoltura.

Gli alunni saranno iniziati alla conoscenza dei terreni, alla teoria degl'ingrassi, degli avvicendamenti, ecc., alla coltivazione speciale delle diverse piante che entrano in un buon sistema d'agricoltura, di pastorizia, d'orticoltura e di giardinaggio; al governo degli animali ed alla preparazione dei loro prodotti; ai sistemi d'economia agraria; a metodi di contabilità agraria; agli elementi dell'agrimensura.

Le materie di questo corso saranno sempre trattate senza alcun apparato scientifico, ma colla mira di formare dei fattori intelligenti.

Saranno distribuite, secondo le stagioni, in modo che gli alunni si trovino informati delle rispettive teorie all'avvicinarsi il momento dei diversi lavori pratici che si dovranno eseguire nelle terre dell'istituto.

20. Nel rimanente della giornata di lezione e nell'intera giornata in cui non avranno lezione, i giovani della terza classe saranno occupati nella campagna per eseguirvi o degli esperimenti, o la coltivazione delle terre dell'istituto.

21. Gli esperimenti si faranno in quelle terre che a tal uopo saranno riserbate e tenderanno a mostrare per via di paragone la differenza di risultato fra i sistemi vigenti in Sicilia e le riforme, di cui il direttore avrà spiegato la possibilità ed i vantaggi.

Tenderanno ancora a saggiare la riuscita di coltivazioni, o nuove per la Sicilia, o nuove per la contrada in cui si faranno, come sarebbe specialmente quella delle erbe da foraggio, di cui è tanto desiderata l'introduzione, e di cui talune hanno già in lor favore la felice esperienza di qualche proprietario.

22. Gli alunni nell'eseguire siffatti sperimenti, sotto l'ispezione del direttore, dovranno tenere stretto conto delle spese, dei prodotti, dell'andamento progressivo, del risultato finale, riportandolo in un apposito giornale, di cui ciascun di loro sarà provveduto.

23. Il lavoro di *coltivazione* accennato nell'articolo 20 sarà eseguito nel seguente modo:

Tutte le terre di cui l'istituto può attualmente e potrà in appresso disporre, escluse quelle di cui si è parlato nell'articolo 21, dovranno porsi a regolare coltura, come se fossero un potere privato, in modo che ad un tempo servano d'istruzione agli alunni e formino un articolo di rendita

Digitized by Google

all'istituto, e secondo le istruzioni che se ne faranno dal rappresentante del fondatore, intesone il progetto del direttore.

Esse saranno coltivate congiuntamente dagli alunni di terza classe, dai contadini a soldo fisso e dai lavorieri temporanei.

I lavori s'eseguiranno colle norme prescritte dal direttore e sotto la sorveglianza del fattore.

Il fattore sarà specialmente incaricato d'esigerne rigorosamente l'esecuzione dagli alunni, i quali in questa parte di servizio dovranno riguardarsi come se fossero contadini impiegati in un podere privato.

24. Per quelle coltivazioni alle quali non sono adatte le terre de' Colli, il rappresentante del fondatore si riserba di stabilire in appresso il modo migliore di farle apprendere agli alunni, tenute presenti le circostanze dell'eredità Castelnuovo, e i mezzi di cui si possa disporre.

25. Gli alunni saranno ugualmente obbligati a tenere strettissimo conto delle coltivazioni alle quali assistono tanto per la parte tecnica, quanto per la economica, prendendo nota di tutte le circostanze che si presenteranno, includendo fra le spese, per il valore che meriti, anche la giornata del proprio travaglio, ricavandone infine l'utilità rispettiva delle diverse colture, e riportando il tutto nel loro giornale.

*Disposizioni comuni.*

26. Tanto gli alunni di seconda classe quanto per quelli di terza, le lezioni teoretiche saranno, fin dove si possa, condotte a materie staccate ed indipendenti fra loro, affinchè ogni nuovo alunno che sopravvenga possa mettersi in corso, quantunque non si sia trovato alle lezioni dell'anno anteriore.

27. Oltre alle lezioni ed esercizi in comune, di cui si è parlato negli articoli precedenti, gli alunni avranno delle ore di studio particolare destinato a riflettere sull'insegnamento avuto alla scuola, e prepararsi alle ripetizioni.

28. Oltre agli alunni franchi e pensionati, di cui si è parlato agli articoli 3 e 4, qualunque ragazzo estraneo che volesse frequentare le lezioni e le pratiche agrarie dell'istituto, vi sarà ammesso previa intelligenza del rappresentante del fondatore, e colla sola condizione d'indennizzare l'istituto di quel poco che costeranno le due colazioni della mattina e del mezzodì, che si daranno a tutti indistintamente, secondo è detto all'articolo 65. Questi ragazzi si chiameranno *apprendisti*.

29. Il rappresentante del fondatore, nell'impegno di estendere i vantaggi dell'istituto alle più ristrette fortune, si propone d'ammettere fra gli apprendisti quel numero di ragazzi che si potrà, in vista dei mezzi disponibili, senza il pagamento di cui parla all'articolo 28.

30. A misura che gli apprendisti si renderanno capaci di un lavoro utile e che si possa impiegarli nella coltivazione delle terre dell'istituto, alla loro giornata sarà dato un prezzo conveniente che si compenserà con quella delle due colazioni giornaliere, e sarà il di più, quando vi fosse loro pagato, e messo a conto loro particolare, se così vogliano i loro parenti.

31. Gli apprendisti dovranno star soggetti a tutte le prescrizioni che loro si crederà d'imporre perchè si mantenga fra loro, e nel loro contatto con

Digitized by Google

gli alunni, la più rigorosa disciplina e la più delicata morale. Ogni loro mancanza su queste materie potrà esser punita con togliere all'apprendista colpevole il permesso d'intervenire all'insegnamento ed agli esercizi dell'istituto.

*Istruzione religiosa.*

32. L'istruzione religiosa, dalla quale promana il principale elemento del buon costume, e perciò del buon essere della società, dovrà formare uno dei principali oggetti dell'educazione degli alunni, e sarà insieme alle pratiche corrispondenti affidata al cappellano.

Gli alunni assisteranno ogni giorno alla messa nella cappella dell'istituto. Faranno una preghiera in comune nell'alzarsi da letto, avanti ogni pasto e prima di andare a letto. Reciteranno il rosario ogni sera. Nei giorni festivi visiteranno la vicina parrocchia di Resuttana per frequentare i sacramenti ed ascoltarvi la predica.

Ogni anno riceveranno gli esercizi spirituali per prepararsi alla comunione pasquale. In tutte le feste, oltre a ciò, apprenderanno nell'istituto quei catechismi morali e religiosi che saranno scelti dal rappresentante del fondatore ed approvati dalla Commissione di pubblica istruzione in Sicilia.

*Premi e castighi.*

33. Durante il corso dell'istruzione, ed a quelle epoche che saranno in seguito fissate, gli alunni riceveranno delle medaglie d'onore, e delle patenti che attestino essersi distinti per diligenza nei loro doveri.

34. Oltre ai saggi che il rappresentante del fondatore potrà richiedere per verificare il profitto che abbiano fatto gli alunni si farà a delle epoche da stabilirsi un rigoroso concorso, onde partecipare ad un premio di terre, pel quale il fondatore stabilì un legato di onze cento annuali.

35. In qualunque caso di mancanza alla disciplina ed allo studio, sarà proibita ogni sorta di punizione corporale. Le colpe leggiere saranno riprese o punite con privare l'alunno colpevole delle ricreazioni, della conversazione dei suoi compagni, o con altri simili castighi. Trattandosi di gravi mancanze che sieno di positivo disturbo al regime dell'istituto, o di scandalo al buon costume, l'alunno colpevole sarà cacciato. In quest'ultimo caso appartiene al rappresentante del fondatore il decidersi a siffatta punizione.

Negli altri può il direttore o il cappellano, ciascuno nella propria sfera, ordinare sul momento il castigo opportuno, ma se ne dovrà dar conto al rappresentante del fondatore del rapporto giornaliero di cui si dirà in appresso.

## III.

### ATTRIBUZIONI E DOVERI DEL DIRETTORE.

36. Il direttore professore, secondo il real decreto del 5 ottobre 1819, è proposto dal rappresentante del fondatore ed approvato da S. M.

37. I suoi averi ed i suoi obblighi sono fissati in una speciale convenzione stabilita sotto il giorno 19 aprile 1844.

Digitized by Google

38. Come conseguenza della medesima egli è tenuto all'adempimento di tutto ciò che si contiene nel presente regolamento, o che potrà in appresso prescriversi dal rappresentante del fondatore.

39. Il direttore sarà localmente il capo dell'istituto. Tutti gli altri impiegati dipenderanno dalle sue prescrizioni. Egli non potrà congedarne alcuno qualunque fosse il suo grado. Potrà momentaneamente sospenderli, quando il bene del servizio portasse l'urgenza di una tale misura, ma in tal caso dovrà subito darne conto al rappresentante del fondatore.

40. Per il sicuro adempimento di quanto è detto all'articolo 13, il direttore dovrà, prima che l'istituto si apra, compilare il corso delle lezioni destinate alla istruzione preparatoria, e presentarlo in iscritto al rappresentante del fondatore, il quale si riserba di farlo approvare dalla Commissione di pubblica istruzione, qualora non v'incontri a ridire.

41. Per le lezioni che dovranno formare il corso di agricoltura destinato alla terza classe, il direttore, dopo due anni, dacchè l'istituto sarà aperto, dovrà presentare in iscritto un compito programma, perchè il rappresentante suddetto possa procurarne del pari la debita approvazione.

42. Approvato che sarà il presente regolamento, sarà obbligo del direttore avanzare al rappresentante del fondatore le sue proposte sulla scelta delle terre destinate pel campo sperimentale degli alunni di terza classe, a termini dell'articolo 21.

43. Il direttore dovrà ugualmente alla stessa epoca proporre un piano di coltivazione per tutte le altre terre che attualmente appartengono all'istituto, in esecuzione di quanto è detto all'articolo 23.

44. Aperto l'istituto, il direttore sarà tenuto a fissare in esso la sua dimora, in quel quarto che gli si è destinato.

45. Il direttore ogni giorno, intesi il cappellano, il precettore lancastriano e il fattore, dovrà scrivere e mandare al rappresentante del fondatore un suo rapporto sullo stato di quello stabilimento. Riferirà sulla condotta degli alunni e degli impiegati, darà conto sommario delle operazioni fattesi, tanto in riguardo al ginnasio, quanto in riguardo alla coltivazione delle terre, e farà le proposte o dimande che gli possano occorrere.

46. Il direttore sarà tenuto a pubblicare un giornale agrario, secondo la mente del fondatore, ed a quei periodi ed in quella forma che si potrà in seguito determinare.

## IV.

### IMPIEGATI.

47. Appartiene esclusivamente al rappresentante del fondatore la nomina e la rimozione di tutti gli altri impiegati, ai termini del succitato reale decreto.

48. Il fattore sarà capo immediato dei contadini e sottoposto alle prescrizioni del direttore.

49. Oltre all'istruzione pratica che il fattore sarà tenuto di dare agli alunni, a termini dell'articolo 23, egli sarà in generale incaricato di sorvegliare e praticamente dirigere tutti i lavori che occorreranno nelle terre

dell'istituto, e render conto delle entrate, spese, provviste, ecc., che si faranno per mezzo suo.

50. La sorveglianza generale del buon costume degli alunni e degli impiegati, è affidata al cappellano, che sarà tenuto di riferire ogni giorno al direttore, o anche direttamente al rappresentante del fondatore, nei casi che esigano particolare riserbatezza.

51. Il cappellano sarà tenuto di fissare la sua dimora nel locale dell'istituto, in quel luogo che gli verrà destinato, e non potrà allontanarsene senza uno speciale permesso del rappresentante del fondatore. L'esercizio di tutte le pratiche religiose, di cui si parla all'articolo 31, sarà tutto a cura del cappellano, compresa la messa, che egli dovrà localmente celebrarvi ogni giorno.

52. Il precettore lancastriano, avrà, oltre al dovere delle lezioni lancastriane, l'obbligo di eseguire la scrittura dei conti dell'istituto, e se ne occuperà nelle sere e nei giorni di vacanza. Egli avrà pure l'obbligo d'eseguire quelle incombenze che il direttore vorrà affidargli, come assistere alla biblioteca, eseguire la corrispondenza d'officio, ecc.

53. Il cuoco dell'istituto sarà scelto, ove si possa, dalla classe dei campagnuoli, ed in tal caso, oltre al servizio della cucina, si presterà a quei lavori che il direttore credesse compatibili colla sua principale occupazione.

54. Il cuoco sarà tenuto di prestare l'opera sua di cucina al direttore ed al cappellano, senza interesse dell'istituto.

55. Il cuoco, o uno dei contadini, secondo sarà determinato in appresso, sarà mandato ogni giorno in città colla carretta dell'istituto, a fine di acquistare le provviste della cucina, eseguire quelle incombenze che gli saranno affidate dal direttore, dal cappellano o dal fattore, portare al rappresentante del fondatore il rapporto giornaliero indicato nell'articolo 46, e riportarne le sue determinazioni.

## V.

### ALUNNI.

56. La scelta degli alunni a posto franco, l'ammessione di quelli a pensione e degli apprendisti appartiene, in forza dello stesso real decreto, esclusivamente al rappresentante del fondatore.

57. Nessun alunno a piazza franca sarà ammesso, se non abbia l'età di anni dieci e non sappia leggere, scrivere ed eseguire le quattro regole aritmetiche.

58. Gli alunni a pensione possono entrare agli anni otto non sapendo leggere, scrivere e conteggiare; agli anni dieci sapendolo, salvo pei primi quanto è stato detto all'articolo 10.

59. Chiunque voglia collocare un ragazzo a pensione nell'istituto, dovrà farne dimanda al rappresentante del fondatore, accompagnata dalle fedi di battesimo e di vaccinazione.

Il rappresentante suddetto potrà nondimeno negarsi alla ammessione, per motivi che non sarà tenuto di dichiarare, essendo l'istituto Castelnuovo uno stabilimento affatto privato.

Digitized by Google

60. Gli alunni pensionati ed i franchi, saranno trattati in perfetta uguaglianza. L'istituto darà a tutti indistintamente abiti, vitto, medicamenti, libri, strumenti, ed ogni cosa necessaria al regime stabilito.

61. Ogni alunno sarà provveduto di un corredo, descritto in fine del presente regolamento, il cui valore sarà fissato quanto più economicamente sarà possibile.

Il corredo, tranne gli oggetti di biancheria, che potranno essere portati dalle loro case, nel numero e nella qualità stabilita, sarà fornito dall'istituto agli alunni franchi. I pensionisti ne pagheranno l'importo una sola volta all'entrare; gli oggetti resteranno in proprietà loro, per essere restituiti qualora lascino l'istituto prima di esservi dimorati per anni tre, scorso questo termine il corredo sarà acquistato all'istituto, il quale per altro si obbliga di rinnovarlo e mantenerlo in buono stato per tutto il tempo dell'alunnato.

62. La pensione dell'alunno rimane stabilita per ora nella somma di onze venti all'anno pagabili di terzo in terzo anticipatamente. La mancanza di pagamento, un mese dopo della scadenza, porterà il congedo dell'alunno.

63. Gli alunni avranno un abito da casa, un altro da campagna, un terzo per le uscite, secondo le specificazioni che se ne danno in fine del presente regolamento.

64. Faranno tre pasti al giorno, cioè una prima colazione la mattina, una seconda a mezzodì ed un pasto la sera. I legumi, le frutta ed i latticini formeranno in generale la base del loro nutrimento, la carne si accorderà due volte la settimana, ed il pesce una volta. In tutto si procurerà che la condizione dei cibi somigli a quella di cui può far uso ordinariamente un fattore, salvo sempre quelle ricreazioni straordinarie che si potranno loro accordare nelle principali festività.

65. Gli alunni eseguiranno, per quanto si possa, da se medesimi, tutto ciò che riguarda la nettezza del proprio alloggio, della scuola, dei letti e della tavola. Si procurerà di educarli ad un'estrema proprietà, senza che per altro si avvezzino a delle delicatezze incompatibili colla condizione campestre.

66. L'entrata nell'istituto rimane proibita a persone che non vi sieno impiegate, salvo quanto è detto all'articolo 28 e seguenti per gli apprendisti, salvo ancora i latori di un permesso del rappresentante del fondatore, e salvo finalmente il caso che il direttore, trovandosi sopra luogo, si persuada che convenga permetterla.

67. In generale sarà proibito di dare alloggio nello stabilimento a persone non impiegate nel medesimo, senza uno speciale permesso del rappresentante del fondatore, quand' anche fossero intimi parenti degli impiegati.

68. Sarà proibito di far pervenire agli alunni danari ed oggetti qualunque, ed essi saranno immediatamente privati di ogni cosa che si trovasse in loro potere al di là di quelle che dall'istituto si somministrano.

69. Le visite dei parenti saranno permesse una volta la settimana colle condizioni che saranno in seguito stabilite.

70. Ogni alunno che uscirà dall'istituto riceverà un certificato a firma del direttore e vistato dal rappresentante del fondatore, nel quale si dichiarerà il tempo della sua dimora nell'istituto, e i premi che avrà potuto riportarvi.

Digitized by Google

## VI.

### RISERVA GENERALE.

71. Gli articoli del presente regolamento saranno soggetti a tutte quelle mutazioni che l'esperienza potrà suggerire al rappresentante del fondatore, e che saranno al bisogno sottoposte all'approvazione della Commissione di pubblica istruzione.

*Nota degli oggetti d'abbigliamento ed altro per ogni alunno.*

Giubbone, calzoni e giubbetto di velluto, per travaglio.
Detti per casa nell'inverno.
Detti di panno per le feste nell'inverno.
Giubbone di dogh crudo, calzoni e giubbetto di tela cruda per le feste nell'estate.
Detti di cotone bigio.
Quattro camicie.
Quattro paia di calzette.
Quattro sotto-calzoni di tela.
Due paia di calzette di lana.
Due paia di scarponi di campagna.
Un paio di scarpe per le feste.
Un paio di scarpe per casa.
Tre fazzoletti da naso.
Due mezzo-fazzoletti per collo.
Due berrette di lana.
Un cappello di paglia per lavorare.
Un cappello di paglia per le feste nell'estate.
Un berretto di panno per l'inverno nelle uscite.
Un cappotto di albagio.
Due pettini per uno in uno scatolino, l'uno lungo e l'altro d'avorio.
Una spugna per uno.
Tre tovagliette.
Un crocifisso con immagine di Nostra Signora.
Un materasso di lana.
Un guanciale di lana.
Tre tavole da letto tinte color verde.
Tre scanne di ferro.
Tre paia di lenzuoli.
Tre fodere di guanciale.
Una coltre d'inverno di lana di San Cipriano.
Un copertino di mezzo tempo.
Una sedia.
Un piccolo armadio per conservazione di oggetti e per lo studio.

Palermo, 16 luglio 1847.

*Il rappresentante l'eredità Castelnuovo*
RUGGIERO SETTIMO

Digitized by Google

# CXXXIV

## Regolamento per l'ammessione, per i divertimenti, per i premi e per le pene nell'istituto agrario di Castelletti.

### *Dell'ammessione.*

Si ammettono nell'istituto suddetto i fanciulli che abbiano compita l'età di anni nove, e non oltrepassata quella di anni quattordici.

I posti sono all'intiera retta, a mezza retta e gratuiti.

Gli ammessi sono istruiti nell'agricoltura teorica e pratica, apprendono leggere, scrivere, aritmetica e disegno. Sono educati nella religione cattolica, sono vestiti, nutriti ed in caso di malattia curati.

La retta è stabilita in lire italiane 40 al mese. La mezza retta in lire 20, pagabili anticipatamente. Inoltre dovrà passarsi particolarmente all'alunno lire 1 il mese di assegnamento.

I parenti, tutori e tenutari dei giovani, dovranno rimettere unitamente alle loro dimande le seguenti carte:

1° Fede di nascita;

2° Certificato medico di buona salute, di robusta costituzione e di avuta vaccinazione;

3° Certificato del proprio parroco di buona condotta del fanciullo, indicante le sue qualità morali, tendenze, professione e studi, nei quali sia stato iniziato.

Se la domanda sarà per uno dei posti gratuiti, dovrà esservi il certificato di miserabilità e quello di essere orfano. In tal caso i parenti e tenutari che faranno la domanda, dovranno obbligarsi a passare lire una al mese al giovane dal momento in cui sia ammesso nell'istituto, ed a riprenderlo immediatamente ogniqualvolta non piacesse al proprietario ritenerlo nel suo istituto per qualunque ragione della quale esso solo è giudice.

Se la domanda sarà per posti a intiera o mezza retta, per i quali sono accettati anche i giovani con genitori, dovranno seguirsi le stesse norme.

### *Dei divertimenti.*

I divertimenti hanno luogo nei giorni festivi, ed in altri accordati al piacere dal direttore, e consistono:

Nella *pesca*, nella *tesa dell'uccellare*, negli *esercizi ginnastici*, nel *giuoco delle boccie*, della *palla* e della *tombola*.

Le ore per i suddetti divertimenti vengono stabilite dall'ispettore a seconda delle stagioni.

Digitized by Google

*Dei premi.*

I premi si accordano dal direttore e ispettore e consistono:

1° In uno o più giorni la settimana, oltre i soliti, di carne al pranzo;

2° In libri ed altri oggetti per proprio uso;

3° In denaro;

4° In oggetti di vestiario o generi di scarto dello stabilimento da servire ad elemosine da farsi dall'alunno premiato.

*Delle pene.*

Le pene sono di tre specie: *Minori*, *maggiori* e *massime*.

Le *minori* possono applicarsi, oltre che dall'ispettore, dai mestri, dal capoccia e massaia, e consistono:

1° In moniti registrati al nazionale;

2° In privazione dei divertimenti per un giorno, fino al quarto;

3° Privazione di carne e vino per un giorno solo.

Le *maggiori* si applicano dal maestro e dall'ispettore, e consistono:

1° Nel dormire a pancaccio;

2° Nella multa di un soldo a dieci;

3° Nel restare in ginocchioni nel refettorio durante il tempo di uno o due pranzi degli altri alunni, con minestra, pane ed acqua, ed anche a pane ed acqua soltanto.

Le *massime* sono ordinate dal direttore, e, nel solo caso di assenza lontana, possono essere usate dall'ispettore e maestro di catechismo, purchè si trovino fra loro concordi nella convenienza dell'applicazione, e consistono:

1° Nella privazione di divertimenti, della carne e vino, da una settimana ad un mese;

2° Nella privazione di divertimenti con solo pane ed acqua da una settimana ad un mese;

3° Nella pena prima e seconda, con vestiario di punizione, e restare a pancaccio incatenato.

ANDAMENTO DELLA FAMIGLIA.

*Dell' ispettore.*

L'ispettore tiene l'amministrazione, ha la sorveglianza generale, provvede ai diversi bisogni della casa, ordina e presiede i lavori rurali e faccende.

Accorda i premi, infligge pene dentro la sua competenza, e redige un rapporto mensile.

È depositario del denaro degli alunni, ognuno dei quali tiene un quinterno di entrata e uscita del proprio peculio, ed è depositario delle multe che formansi con le penali pagate dagli alunni per loro mancanza e che serve ad elemosina da farsi dagli stessi alunni.

Digitized by Google

*Del capoccia.*

Il capoccia suona la sveglia ogni mattina alle ore determinate dall'ispettore, ed, alzandosi, osserva che anche i caporali siano alzati, sentendo da loro se è accaduto niente nella notte; riceve i rapporti per renderne conto all'ispettore, provvedendo esso, in caso di urgenza, come creda meglio.

Dirige e vigila il servizio della stalla ed i lavori delle terre, consegnandoli agli alunni.

Alla campana della colazione, del pranzo e della sera, fa tornare a casa gli alunni, i quali non possono allontanarsi dal lavoro ordinatogli senza permesso.

Guarda allo stato degli arnesi rurali, alla proprietà di persona degli alunni, ai loro modi e detti, correggendoli in tutto ciò che occorra.

Presiede la tavola, fa la parte del vitto cominciando dai caporali e continuando per gli alunni più anziani dell'istituto.

Fa eseguire le pene inflitte, e può infliggere le pene minori, riferendone peraltro all'ispettore.

*Della massaia.*

La massaia suona la campana tutte le volte dopo la sveglia. Prepara il vitto, custodisce la biancheria e vestiario, sorveglia il quartiere, dirige la donna che può avere in aiuto, e rende conto di tutto all'ispettore.

*Dei caporali.*

I caporali nella notte fanno far silenzio nei dormitoi, alla sveglia si alzano, e fanno alzare gli alunni, guardando che tutti si lavino, si pettinino, puliscano i loro panni e disfacciano i loro letti regolarmente.

Il caporale di settimana guarda più singolarmente la polizia del quartiere ed il servizio della stalla, mentre gli altri si uniscono agli alunni nel lavoro che gli sarà ordinato dal capoccia, procurando di dare buon esempio correggendo ogni mancanza; facendone delle gravi, ne farà rapporto al capoccia e all'ispettore.

Il caporale di settimana recita avanti cena il Rosario ed altre preghiere ordinate. La sera, all'ordine del capoccia, i caporali conducono gli alunni nei loro dormitoi per andare subito a letto, vigilando che i medesimi si spoglino con decenza, accomodando le loro vesti. Essi non potranno spogliarsi che dopo che tutti gli alunni siano in letto.

I caporali camminano di un passo giusto, per abituarsi a guardar tutto. Tengono i libri di amministrazione ed il caporale di settimana redige un rapporto pel direttore.

*Del quartigliere.*

Il quartigliere di settimana fa il servizio della stalla con tutti gli altri, rimane in casa a ripulire tutto il quartiere e contorni della casa, ad aiutare la massaia nelle faccende domestiche e custodire il bestiame col caporale di settimana.

Digitized by Google

*Degli alunni.*

Gli alunni si alzano alla sveglia e, dopo una breve preghiera, scendono a fare il servizio nella stalla, sotto la direzione del capoccia, quindi si puliscono i panni, si lavano, si pettinano e si vestono, disfanno i loro letti, ripiegano accuratamente tutto e vanno alle loro incombenze a forma dell'orario.

Lavorano in silenzio e sotto gli ordini del capoccia, ed attendono agli studi nelle ore destinate.

Sono premiati e puniti, a seconda dei casi, dal direttore, dall'ispettore, dai maestri e dal capoccia. Al pranzo, a cena ciascuno prende il suo posto nel refettorio, lavandosi avanti le mani, ed attaccando il proprio cappello al cappellinaio. Ognuno mette avanti il suo piatto, la propria salvietta, posata e bicchiere, che rimette puliti, dopo mangiato, nel suo armadino.

Nessuno può alzarsi da tavola, nè la sera andare a letto, senza il permesso del capoccia e massaia.

Nella scuola ed in camera debbono fare perfetto silenzio, debbono camminare di un passo accelerato quando non portino pesi.

Alla messa vanno accompagnati o dal capoccia, o dalla massaia, o dai caporali. Debbono tenere il loro vestiario ordinato nelle cassine, e dopo mezzogiorno debbono rifare i loro letti, aiutandosi reciprocamente.

Le 24 ore del giorno sono divise a seconda delle stagioni, come appresso:

Sette ore di lavoro al campo;

Tre ore di studio;

Sette ore fra riposo, refezione, servizio di casa, di stalla, ecc.

Sette ore di dormire.

Nei giorni festivi le ore antimeridiane destinate negli altri giorni al lavoro, serviranno a ripulire i contorni dell'istituto, riordinare gli arnesi e preparare i foraggi per i vitelli; e quelle pomeridiane serviranno agli esercizi ginnastici e divertimenti, come le ore della scuola sono destinate a studi ed esercizi religiosi.

Il giovedì grasso e l'ultimo giorno di carnovale saranno considerati come giorni festivi.

L'ispettore può, a seconda dei tempi e dei casi, ordinare qualche temporaria variazione all'orario, rendendone conto al direttore.

Il capoccia, nelle ore di giorno della scuola, attende al lavoro o faccende rurali ed a quanto le sarà ordinato dall'ispettore.

Digitized by Google

# CXXXV

**Decreto del Governo della Toscana che accorda, per anni sei, un premio di lire 400 ad un alunno dell'istituto di Castelletti.**

—

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL REGIO GOVERNO DELLA TOSCANA

Informato che il signor Leopoldo Cattani-Cavalcanti fondava a sue spese un istituto agrario nella sua tenuta di Castelletti per accogliervi poveri orfani e figli di spedale, i quali hanno così un avviamento gratuito alle arti agrarie ed alla civile educazione, e volendo incoraggiare la fondazione di tali privati istituti,

*Decreta:*

Art. 1. Un premio di lire quattrocento italiane è concesso all'istituto agrario di Castelletti per sei anni a contare dal presente.

Art. 2. Questa somma sarà erogata a giudizio del direttore proprietario in vantaggio dell'alunno che avrà dato nell'anno migliori prove di profitto e di buona condotta.

Art. 3. Il ministro dell'interno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato il 19 marzo 1860.

*Il presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell'interno*
RICASOLI

# CXXXVI

**Decreto perchè le società d'agricoltura stabilite nel regno di Napoli abbiano anche per oggetto le manifatture e il commercio, e prendano il nome di *società economiche*.**

GIOACCHINO NAPOLEONE

RE DELLE DUE SICILIE

Considerando di quanto utile esser possa alla nazionale floridezza la propagazione delle cognizioni relative alle arti e commercio;

Visto il rapporto del nostro ministro dell'interno,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Le società d'agricoltura stabilite nelle provincie con nostro decreto del 16 di febbraio 1810 si verseranno benanche sulle manifatture e commercio, e prenderanno il nome di *società economiche*.

Art. 2. Il numero di dodici soci ordinari di ciascuna sarà portato a diciotto, unendosi tre soggetti istruiti nelle teorie e nella pratica dei differenti rami di manifatture, e tre negozianti intesi delle teorie e pratiche commerciali.

Art. 3. Ciascuna società economica sarà divisa in due sezioni di nove soci, una di economia rurale che si occuperà della pastorizia e dell'agricoltura, e l'altra d'economia civile che si occuperà delle manifatture e del commercio.

Art. 4. Il numero dei soci corrispondenti sarà anche aumentato, facendosi scelta tra abili negozianti e manifatturieri.

Art. 5. Avranno ancora esse società un numero indeterminato di soci onorari prescelti tra la classe di benemeriti proprietari della provincia che avran dato bastantemente prova di loro generosità nel promuovere la pubblica industria.

Art. 6. La nomina di tutti i soci da ora innanzi sarà da noi fatta in seguito della prescelta delle società e del parere dei rispettivi intendenti.

Art. 7. I travagli delle società predette saranno regolati con nuovi statuti convenienti alla novella forma che prendono, ed ai nuovi travagli, quali ci saranno presentati dal nostro ministro dell'interno per la nostra sovrana approvazione.

Art. 8. Il nostro ministro dell'interno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Napoli, 30 luglio 1812.

CAROLINA Reggente

*Da parte della Regina reggente*
*Il ministro segretario di Stato*
PIGNATELLI

Digitized by Google

# CXXXVII

## § 1. — Decreto e regolamento con cui si confermano e riformano le società economiche nelle provincie napolitane.

FERDINANDO I, ECC., ECC.

Sulla proposizione del nostro segretario di Stato ministro degli affari interni,

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. In ogni capitale delle nostre provincie al di qua del Faro è stabilita una società economica, la quale si occuperà a promuovere la pubblica industria.

Art. 2. Ciascuna società sarà divisa in due sezioni. Una sarà di economia rurale e l'altra di economia civile. La prima si verserà sull'agricoltura e pastorizia della provincia, la seconda sulle manifatture e commercio.

Art. 3. Avrà ciascuna società tre classi di soci: ordinari, onorari e corrispondenti. Il numero degli ordinari sarà determinato a diciotto, de' quali una metà apparterrà ad una sezione e metà all'altra.

Il numero poi degli onorari e corrispondenti sarà indeterminato per ciascuna specie.

Art. 4. I soci ordinari e corrispondenti saranno presi dalla classe degli uomini istrutti nelle teorie e nella pratica di ciascun ramo d'industria; e quelli onorari dalla classe de' principali e benemeriti possidenti che con la loro generosità abbiano manifestato di voler concorrere al bene pubblico.

Art. 5. La nomina di tutti i soci sarà da noi fatta sulla proposta della società e parere de' rispettivi intendenti, confermando però ora nel loro posto tutti quelli che vi si trovano provvisoriamente.

Art. 6. Saranno da noi nominati i segretari perpetui di ciascuna società sulla proposta della medesima e parere del rispettivo intendente; i quali segretari godranno il soldo annuo di ducati centottanta sopra i fondi provinciali.

Art. 7. Le occupazioni delle società anzidette saranno regolate cogli annessi statuti da noi approvati.

Art. 8. Il nostro segretario di Stato ministro degli affari interni è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Napoli, 26 marzo 1817.

FERDINANDO

*Il segretario di Stato ministro cancelliere*
Marchese di CIRCELLO

## § 2. — Statuti delle società economiche nelle provincie del regno di Napoli al di qua del Faro a norma del real decreto del 26 marzo 1817.

Art. 1. Ogni società economica stabilita nella capitale di ciascuna provincia sarà composta di soci ordinari, al numero di diciotto, di soci onorari e di soci corrispondenti in numero indeterminato.

Art. 2. Vi sarà un presidente della società, un vice-presidente, un segretario, un ispettore alle spese ed un tesoriere.

Art. 3. La durata del presidente, vice-presidente, ispettore alle spese e tesoriere è di un anno; quella del segretario è perpetua.

Art. 4. Vi sarà un Consiglio d'amministrazione composto del presidente, ed in mancanza, del vice-presidente, dell'ispettore alle spese e del tesoriere.

Art. 5. Accadendo proposta d'un nuovo socio ordinario, sarà fatta con ischede segrete dalla sola classe de' soci ordinari, ed avrà l'inclusiva colui che sarà proposto da più della metà de' votanti presenti, e sarà lo scrutinio replicato nel caso che non vi sia la detta inclusiva.

La proposta de' soci onorari sarà fatta nel modo stesso, ma dalle classi insieme riunite de' soci ordinari ed onorari.

La proposta de' soci corrispondenti sarà fatta dal presidente solo, e quindi bussolata con voti segreti dalla classe de' soci ordinari, per vedere se vi concorra la metà di essi soci.

Art. 6. L'elezione del presidente, del vice-presidente, dell'ispettore alle spese e tesoriere sarà fatta da ambe le classi di soci ordinari ed onorari, anche per ischede, come fassi la proposta di essi soci, a differenza però che, non essendovi la inclusiva per ischede, si bussolerà con voti segreti colui che avrà ottenuto in suo favore maggiori schede, e resterà eletto se avrà la metà de' voti favorevoli, ed in caso contrario si passerà a bussolare il seguente, finchè si avrà l'elezione nel modo predetto.

Art. 7. Tutti gli uffizi saranno comuni sì a' soci ordinari, che a' soci onorari, a riserba dei segretariati generali e delle sezioni che saranno privativamente degli ordinari.

Art. 8. Nessuno de' predetti impiegati potrà essere rieletto se non dopo l'interstizio di un anno.

Art. 9. Il presidente della società avrà la facoltà: 1° di accordare la parola a' soci; 2° di mantenere l'ordine nelle sedute; 3° di convocare le adunanze straordinarie; 4° di sottoscrivere i processi verbali, le relazioni, i rapporti, le lettere, le patenti, e tutte le altre carte della società; 5° di rimettere gli oggetti delle sezioni a cui appartengono, perchè vengano discusse e preparate le sezioni dell'intera società.

Art. 10. In assenza del presidente, ne farà le veci il vice-presidente.

Art. 11. Il segretario della società avrà gl'incarichi: 1° di dirigere tutti i registri della società; 2° di formare il processo verbale; 3° di formare le lettere, i rapporti e tutte le altre carte, di sottoscriverle dopo il presidente ed apporvi il suggello di cui è esclusivamente il conservatore; 4° di leggere

Digitized by Google

nelle adunanze le memorie rimesse dai soci assenti; 5° di fare un'analisi ragionata di tutte quelle memorie che pel loro volume non potessero essere iscritte tutte intere negli atti, de' quali egli è compilatore; 6° di tenere un'aperta corrispondenza colle altre società del regno, e segnatamente col reale istituto d'incoraggiamento stabilito in Napoli; 7° di formare gli articoli necrologici de' soci trapassati; 8° di convocare le adunanze, previa l'approvazione del presidente; 9° di aver cura dell'archivio, della biblioteca, del museo e del gabinetto delle macchine.

Art. 12. Il Consiglio di amministrazione, composto come sopra, ha l'incarico di tutte le spese, riceve i conti dal tesoriere, pei quali l'approvazione del segretario di Stato ministro degli affari interni servirà di giuridica quietanza.

Art. 13. Tutti i giudizi scientifici saranno dati dalla sola classe de' soci ordinari per voti segreti col bussolo.

Art. 14. Le deliberazioni economiche saranno prese di unito alle classi de' soci ordinari ed onorari anche per voti segreti col bussolo.

Art. 15. Il voto sopra la metà del loro numero sarà reputato come la volontà generale.

Art. 16. Le adunanze ordinarie della società sono o generali, o particolari.

Un'adunanza generale si terrà il 30 del mese di maggio. In questa il presidente leggerà un discorso analogo alla circostanza. Il segretario farà il rapporto ragionato de' travagli della società nell'anno scorso, farà l'analisi ristretta delle memorie de' soci ordinari e dei corrispondenti, leggerà gli articoli necrologici. Si farà la elezione degl'impiegati. Un socio espressamente invitato leggerà una memoria a suo piacere, purchè non sia aliena dalle istituzioni. Si farà la distribuzione dei premi d'incoraggiamento agli agricoltori ed artisti che sederanno in luogo separato e distinto.

Le adunanze particolari si terranno ogni mese. Il presidente destinerà il giorno e l'ora; in queste si tratteranno affari scientifici ed economici.

Art. 17. La società è divisa in due sezioni: una di economia rurale e l'altra di economia civile. Ciascuna sezione avrà un presidente ed un segretario eletti nel suo seno dai soci ordinari in ogni anno con voti segreti, potendo essere rieletti senza aspettarsi l'interstizio di un anno.

Art. 18. I soci ordinari del capoluogo avranno l'obbligo di intervenire alle adunanze sì della società intera che delle sezioni cui appartengono ad ogni invito del rispettivo segretario.

Art. 19. Nelle adunanze delle sezioni per preparare e discutere le materie si serberà l'ordine stesso prescritto per le adunanze di tutta la società, ed i soci corrispondenti, trovandosi presenti, saranno per quel solo atto anche considerati come ordinari.

Art. 20. Ciascun socio ordinario sarà in obbligo in ogni anno di comunicare alla società le sue osservazioni che avrà fatte durante l'anno, o sulla vegetazione e produzione, o sulle stagioni, o sul prodotto di qualche manifattura, o sul commercio, o pure sulla natura del suolo, o su di qualunque oggetto di industria, o di presentare finalmente qualche memoria che progetti o dia conto dell'applicazione e introduzione de' buoni metodi industriali da sè inventati o copiati da altri paesi.

Art. 21. In ogni anno sarà tenuta la società di rimettere nella segreteria di Stato e Ministero degli affari interni, copia de' processi verbali di tutte le

Digitized by Google

adunanze dell'intera società, i quali mostrino quello che si è trattato ed eseguito dalla medesima e da' suoi membri durante tal tempo.

Art. 22. Un socio ordinario che per due anni avrà mancato all'obbligo enunciato nell'articolo 20, perderà il detto grado e la società sarà tenuta di fare la proposta del suo posto vacante.

Art. 23. I soci corrispondenti non saranno tenuti a detto obbligo, ma i loro travagli saranno avuti in considerazione nelle proposte di soci ordinari e serviranno a mostrare al Governo il loro zelo e talento.

Art. 24. Se i soci ordinari e corrispondenti concorrono all'avanzamento della pubblica industria, i soci onorari far lo debbono colla loro generosità che sarebbe improprio a determinarla, bastando la sola emulazione, di cui si debbono supporre animati nel concorrere al bene pubblico. Si farà a tal uopo una sottoscrizione aperta presso del tesoriere della società di quel che ciascuno dei soci, o altri fuori della società, saranno per offrire per la esecuzione di qualche utile progetto tendente al detto fine, e del tutto se ne darà conto dal tesoriere alla società per la costui regola, e perchè possa essere inscritto ne' processi verbali che debbono essere a conoscenza del Governo.

Napoli, 26 marzo 1817.

FERDINANDO

*Il segretario di Stato ministro cancelliere*
Marchese di Circello

---

# CXXXVIII

**§ 1. — Decreto che fissa le attribuzioni del reale istituto d'incoraggiamento, approva gli statuti per l'esercizio delle sue funzioni, e lo stato de' fondi e delle spese occorrenti al suo sostegno.**

FERDINANDO I

PER LA GRAZIA DI DIO RE DI SICILIA, ECC.

Sulla proposizione del direttore della nostra real segreteria di Stato degli affari interni;

Inteso il nostro Consiglio di Stato,

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. L'istituto d'incoraggiamento che ha la sua sede nell'edifizio di San Pietro a Maiella in questa capitale si occuperà a promuovere la pubblica industria non solo per la provincia di Napoli, assumendo tutti gl'incarichi

Digitized by Google

da noi dati alle società economiche stabilite in tutte le altre provincie di qua del Faro col nostro decreto del 26 di marzo 1817, ma estenderà altresì le sue viste su tutto il regno, riunendo quanto sarà proposto dalle dette società provinciali colle quali sarà in corrispondenza.

Esso stabilimento sarà inoltre da noi consigliato in tutto ciò che riguardar possa l'agricoltura, e le arti e manifatture, restando incorporata nel detto istituto la Giunta delle arti e manifatture.

Art. 2. Il detto istituto d'incoraggiamento sarà regolato a norma degli annessi statuti da noi approvati.

Art. 3. È altresì approvato l'annesso stato de' fondi e delle spese occorrenti al sostegno di esso istituto d'incoraggiamento.

Art. 4. I direttori delle nostre segreterie di Stato degli affari interni e delle finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Napoli, 25 settembre 1821.

FERDINANDO

---

## § 2. — Statuti dell'istituto d'incoraggiamento di Napoli.

### Capitolo I. — *Disposizioni generali.*

P. 1. Il reale istituto d'incoraggiamento di Napoli avrà tre ordini di soci, cioè: *ordinari, onorari e corrispondenti.*

Il numero dei primi è di quaranta, e saranno divisi in due classi come si dirà nel capitolo VII, gli onorari e corrispondenti saranno di un numero indeterminato. I soli soci ordinari hanno diritto al voto.

P. 2. Sarà governato da un presidente proposto dall'istituto a S. M. le cui funzioni dureranno a piacere della M. S.

P. 3. Avrà inoltre un vice-presidente da eleggersi annualmente dall'istituto, il quale disimpegnerà le funzioni del presidente nel caso che questi sia assente; ma la di lui nomina avrà sempre bisogno della sovrana approvazione.

P. 4. In mancanza del presidente e del vice-presidente ne farà le veci il socio più anziano in età.

P. 5. Vi sarà un segretario generale pel registro degli atti ed un vice-segretario, tutti e due saranno perpetui. Le loro incumbenze saranno spiegate nel capitolo IV.

P. 6. Il segretario generale sarà assistito da due commessi e da un usciere.

P. 7. Vi sarà inoltre un segrètario di corrispondenza dipendente dal segretario generale. I suoi incarichi verranno stabiliti nel capitolo V.

P. 8. Il segretario di corrispondenza avrà pure due commessi ed un usciere. Terrà eziandio un commesso soprannumerario.

P. 9. L'istituto avrà un Consiglio d'amministrazione, composto di tre in-

Digitized by Google

dividui, uno de' quali avrà l'incarico di tesoriere. Le loro funzioni dureranno un anno.

P. 10. Avrà finalmente un archiviario e bibliotecario, ed un visitatore degli stabilimenti di arti e manifatture, il quale sarà dipendente dagli ordini del presidente.

P. 11. I soldi de' predetti impiegati sono fissati nel seguente modo:

Al segretario generale del registro degli atti, ducati quaranta al mese,

Al vice-segretario, ducati dieci al mese,

All'archiviario e bibliotecario, ducati diciotto al mese,

Al primo commesso, ducati dieci al mese,

All'usciere, ducati otto al mese,

Al segretario di corrispondenza, ducati quaranta al mese,

Al visitatore degli stabilimenti di arti e manifatture, ducati venticinque al mese,

A due, ducati dieci al mese per ciascuno,

Al commesso soprannumerario, ducati tre al mese.

P. 12. Nel caso che qualche articolo de' presenti stabilimenti meritasse col tempo del cambiamento se ne farà relazione a S. M.

P. 13. Nelle deliberazioni ordinarie un voto al disopra della metà sarà riguardato come il voto generale, ma non si reputerà seduta accademica quella che non abbia il numero di venti soci tra ordinari e onorari.

P. 14. Il reale istituto avrà un locale in cui vi sia una sala grande per le assemblee pubbliche e per le adunanze accademiche; una sala di lettura, una biblioteca, un gabinetto di macchine addette al miglioramento delle nostre industrie, e specialmente di quelle che dovranno introdursi nel regno, o che saranno di nuova invenzione, ed infine un gabinetto di saggi di manifatture e di oggetti agrari che si potranno ottenere e conservare. Ben inteso che tutti questi comodi già esistono nel locale di San Pietro a Maiella attualmente posseduto dall'istituto medesimo. In ogni anno poi sarà preso notamento delle macchine esistenti e delle nuove che si potranno introdurre, inviandolo al direttore del Ministero degli affari interni.

P. 15. Vi sarà in ogni anno una sessione pubblica, ove si pubblicherà il torno degli atti, ed ove si distribuiranno i premi d'incoraggiamento.

P. 16. Nelle sessioni economiche dell'istituto non possono assistervi che i soli soci ordinari ed onorari.

## Capitolo II. — *Elezioni e modi delle medesime.*

P. 17. L'elezione del presidente, quando venisse disposta ed ordinata dalla Maestà del Re, e quella del vice-presidente e del Consiglio d'amministrazione, la quale deesi rinnovare nella prima sessione di ciascun anno, sarà fatta nel seguente modo:

Ogni socio scriverà in una scheda il nome di quell'accademico che vorrà nominare, e tutte le schede saranno depositate in un'urna. Il presidente nominerà due squittinatori, i quali dopo di aver numerato le schede le leggeranno una dopo l'altra ad alta voce. Il presidente, il segretario degli atti, il vice-segretario ed il tesoriere sono tenuti a scrivere i nominati in ciascuna delle schede. Colui che avrà un voto affermativo sopra la metà de' soci pre-

Digitized by Google

senti sarà eletto per uno de' mentovati ufficiali. In parità di voti deciderà il presidente. La loro elezione sarà presentata al real trono per averne l'approvazione.

P. 18. L'elezione del segretario degli atti e del vice-segretario, come pure quella del segretario di corrispondenza si farà allo stesso modo, e sarà ben anche presentata al real trono per l'approvazione.

P. 19. L'elezione de' soci ordinari sarà trattata in due sessioni. Nella prima essendone stati prevenuti tutti i soci ordinari, ciascuno di essi indipendentemente dall'altro produrrà una scheda nella quale saranno registrati i nomi di tanti soggetti creduti degni, quanti saranno i posti vacanti. Tutte le schede raccolte in un'urna saranno lette da due squittinatori. Il presidente, il segretario degli atti, il vice-segretario ed il tesoriere ne prenderanno nota, e se le altre note non si trovassero uniformi, si rileggeranno le schede, e verificate le note si registreranno que' soggetti pei quali saranno concorsi almeno tre voti, formandosi la lista de' candidati.

Nella seconda sessione si passerà quindi alla bussola il nome di colui che si troverà notato in primo luogo pel maggior numero di voti, e poi quello degli altri secondo il loro ordine. Colui che riassumerà il massimo numero di voti si avrà per eletto. Ben inteso che non dovrà concorrere meno di un voto sopra la metà de' soci presenti per esser valida l'elezione, come si è detto per l'elezione degl'impiegati nel p. 17. Tale elezione sarà presentata al real trono per riscuoterne l'approvazione, senza la quale non potrà prendersene l'esercizio.

P. 20. Nell'elezione de' soci onorari e corrispondenti sarà in libertà di ciascuno degli onorari di farne la proposta in una sessione; si prenderanno quindi le necessarie indagini, se trattasi di soggetto ignoto alla maggior parte dei soci, ed essendo queste soddisfacenti si passerà la bussola. La maggioranza deciderà dell'ammessione o della esclusione. La loro nomina sarà proposta a S. M. per l'approvazione.

P. 21. I soci onorari avranno le stesse attribuzioni de' soci ordinari, eccetto che il benefizio del *gettone* di presenza, e saranno esenti dall'obbligo dell'intervento a termini del p. 67.

### Capitolo III. — *Delle funzioni del presidente e del vice-presidente.*

P. 22. Il presidente reggerà le sessioni perchè siano tenute con ordine e regolarità.

P. 23. Darà la parola a quei soci che vorranno leggere le memorie o i rapporti.

P. 24. Scioglierà o prolungherà le sessioni secondo il bisogno.

P. 25. Soscriverà gli atti accademici, e tutti gli stabilimenti, relazioni e rapporti che si manderanno al Re o a' suoi ministri.

P. 26. Spedirà e soscriverà le lettere e le patenti.

P. 27. Convocherà le assemblee straordinarie e stabilirà i cambiamenti dei giorni delle periodiche.

P. 28. Sarà presidente nato di tutte le deputazioni che potranno essere inviate dall'istituto al Re o a' suoi ministri.

P. 29. Designerà alla semplice deliberazione dell'assemblea, i soci che

dovranno comporre la deputazione, o qualunque Commissione che recar debbasi alla presenza del Re o de' suoi ministri.

P. 30. Rimetterà alle rispettive classi le materie ordinandone anche l'unione nel caso che il bisogno lo richiedesse.

Capitolo IV. — *Delle funzioni del segretario degli atti e del vice-segretario.*

P. 31. Il segretario perpetuo degli atti sarà il direttore di tutti i registri accademici.

P. 32. Avrà cura che dall'archiviario si conservino nell'archivio ben ordinato tanto i registri, quanto le lettere di corrispondenza ed i manoscritti degli accademici, e de' non accademici che vorranno depositarveli.

P. 33. Nelle sessioni leggerà gli atti della sessione precedente, e li soscriverà col presidente, indi noterà quelli della sessione attuale.

P. 34. Disporrà le relazioni e le lettere, e le soscriverà dopo il presidente.

P. 35. Riceverà e metterà in ordine tutte le memorie che saranno date nel corso dell'anno, e dirigerà la compilazione e la stampa dei lavori accademici.

P. 36. Indirizzerà le lettere e patenti delle nomine, le soscriverà dopo il presidente, e vi apporrà il suggello.

P. 37. Spedirà tutti i biglietti di avviso delle convocazioni accademiche e qualunque altro invito.

P. 38. Annunzierà la morte de' soci, e ne formerà gli articoli necrologici.

P. 39. In caso d'assenza nelle assemblee dell'istituto, sarà rimpiazzato dal vice-segretario, il quale adempirà in sua mancanza tutte le di lui veci, e coopererà col medesimo a' lavori accademici.

Capitolo V. — *Delle funzioni del segretario di corrispondenza.*

P. 40. Il segretario di corrispondenza sarà addetto immediatamente al presidente per mantenere la di costui corrispondenza colle reali segreterie o colle altre autorità.

P. 41. Dipenderà dal segretario generale per tutto quello che fa parte dello scibile, ed eziandio per tutti gli oggetti de' quali debbesi far menzione negli atti accademici.

P. 42. Prima di ciascuna sessione passerà al segretario generale le carte che debbonsi proporre all'adunanza, onde riceverne le necessarie deliberazioni.

P. 43. Terrà corrispondenza con tutti i soci sì esteri che nazionali, di qualunque classe essi sieno.

Capitolo VI. — *Dell'amministrazione.*

P. 44. Sarà nominato dall'istituto un Consiglio amministrativo composto di tre soci, uno dei quali avrà l'impiego di tesoriere, a tenore del P. 9.

P. 45. Il tesoriere depositerà tutte le somme che s'introiteranno per conto dell'istituto in mano d'un banchiere che sarà approvato da S. M., e nelle occorrenze spedirà al medesimo i mandati di pagamento da farsi.

Digitized by Google

P. 46. Provvederà alle spese che occorreranno per le sessioni, pei mobili, per la contabilità, per le segreterie e per l'archivio.

P. 47. Egli però non potrà disporre alcuna spesa, senza la firma almeno di uno dei due amministratori.

P. 48. Malgrado ciò, dovrà egli fare la ricevuta delle partite che riceverà per passarle al banchiere.

P. 49. L'amministrazione renderà i suoi conti alla fine dell'anno.

P. 50. Allora saranno nominati dall'istituto due censori, eletti a seconda del p. 17, per rivedere i conti e farne i rapporti all'istituto. Siffatti rapporti, esaminati dal presidente e dal segretario degli atti, saranno letti nell'assemblea.

P. 51. Il tesoriere riceverà i mensuali appuntamenti assegnati e da assegnarsi da S. M., e pagherà nel modo suddetto tutte le spese ordinarie e quelle che venissero ordinate dall'istituto.

## Capitolo VII. — *Delle sessioni.*

P. 52. Vi saranno delle assemblee pubbliche ordinarie e straordinarie.

P. 53. Vi saranno due assemblee ordinarie in ciascun mese, eccetto che nei mesi di maggio e di ottobre.

P. 54. Le assemblee straordinarie saranno convocate con biglietto del segretario d'ordine del presidente quando ne sarà di bisogno.

P. 55. In tutte le sessioni ordinarie i soci ordinari godranno il beneficio del *gettone* di presenza, il quale sarà di ducati 40 al mese, coerentemente al numero dei soci ordinari. Tale somma sarà distribuita a quelli tra essi, i quali abbiano assistito alle sessioni del mese; e ciò finchè l'istituto farà degli introiti corrispondenti non meno dal fondo della teriaca, che da altri fondi che gli sieno assegnati.

P. 56. Per potersi fare una sessione, il numero dei soci non potrà essere minore di venti, come si è detto nel p. 13.

P. 57. Nel principio della sessione il presidente dimanderà al segretario generale la lettura degli atti della sessione precedente.

P. 58. Ogni socio potrà accennare se abbia osservazioni da fare e da proporre sugli atti suddetti. Discusse che saranno, il segretario le darà a registrare nel libro, mentre dura la sessione.

P. 59. Immediatamente dopo, il segretario degli atti leggerà gli ordini del Re o de' suoi ministri, e si determineranno alla pluralità dei voti le rispettive risposte da darsi, rimettendosi alle classi quelle materie che han bisogno di esame.

P. 60. Fatto ciò, il presidente annunzierà una dopo l'altra le cose da trattarsi.

P. 61. Tutti gli affari dibattuti si metteranno allo squittinio a voti segreti, purchè sia reclamato dai soci.

P. 62. Indi si leggeranno le memorie, le quali dovranno sempre contenere un soggetto degno dell'occupazione dell'istituto.

P. 63. I soci che vorranno leggere le loro memorie o i loro rapporti, ne faranno inteso prima della sessione il presidente, il quale ne darà l'ordine della lettura.

Digitized by Google

P. 64. L'ultimo atto delle medesime sarà la soscrizione che faranno il presidente ed il segretario generale degli atti della sessione precedente registrati nel libro.

P. 65. La sessione non si scioglierà, se il presidente non ne darà il segno.

P. 66. Niuno dei soci potrà innanzi tempo ritirarsi, se il presidente non gliene darà il permesso.

P. 67. Sarà preciso obbligo di ogni socio ordinario d'intervenire nelle unioni periodiche dell'istituto, come anche in quelle delle classi; e la sua mancanza per quattro volte continue senza legittima scusa, da prodursi con biglietto al segretario, il quale la riferirà all'istituto, sarà interpellata come una rinuncia al corpo accademico, che allora avrà diritto di cassarlo dall'elenco e di proporre, nei modi già detti nel p. 19, un altro socio a S. M.

## Capitolo VIII. — *Delle classi.*

P. 68. Avendo per oggetto questo reale istituto la floridezza della nazione, poggiata sulle scienze utili, quali sono l'economia pubblica e privata, l'agricoltura e le arti che vengono sussidiate dalle matematiche, dalla fisica, dalla chimica, dalla storia naturale, dalla medicina e dalla veterinaria, le sue occupazioni, per essere condotte con regolarità, saranno distribuite in due classi nel modo seguente:

1° Economia rurale, colle scienze ausiliarie;

2° Economia civile, id.

P. 69. Ciascuna classe avrà una parte dei soci ordinari. La loro destinazione sarà fatta prudenzialmente in un'adunanza generale.

P. 70. Un socio non potrà appartenere a due classi. I soci però professori delle scienze ausiliarie potranno prestare la loro assistenza all'una ed all'altra, secondo il bisogno.

P. 71. Resterà in arbitrio di ciascun socio il produrre delle memorie su qualunque materia, abbenchè appartenente alla classe non sua.

P. 72. Ciascun argomento a discussione sarà rimesso in pubblica seduta a quella classe cui si appartiene, ed anche ad ambedue, se la materia lo esige.

P. 73. Ciascuna classe avrà un presidente ed un segretario, i quali si cambieranno in ogni anno, e la cui elezione non sarà dissimile dall'esposto nei pp. 17 e 18. I presidenti delle classi saranno dipendenti dal presidente generale dell'istituto.

P. 74. Ogni classe potrà formare delle Commissioni, secondo esigerà la natura degli affari, le quali verranno nominate dal presidente di essa e dal presidente dell'istituto, nel caso che si trovi presente alla discussione.

P. 75. Le classi avranno le loro particolari sedute nello stesso locale dell'istituto, e saranno convocate d'ordine del presidente generale o con biglietto del segretario speciale.

P. 76. Le discussioni saranno registrate dal segretario speciale e firmate da tutti i componenti la classe o la Commissione, facendosi assistere da uno dei commessi del segretario generale.

Digitized by Google

P. 77. I rapporti saranno parimente segnati dal presidente dell'istituto e dal segretario degli atti fatta che ne sarà la lettura nella sessione accademica.

P. 78. Tutte le memorie lette o presentate al reale istituto saranno rimesse alle classi rispettive, le quali, inteso l'autore, nel caso che si creda che la memoria meriti cambiamenti o dilucidazioni, e dopo maturo esame, ne faranno rapporto all'istituto intero, acciò si decida se meritino o no di essere inserite negli atti, o se debba farsene altro uso.

## Capitolo IX. — *Delle memorie da coronarsi per concorso.*

P. 79. Ciascuna classe presenterà in ogni anno dei programmi pel miglioramento delle nostre industrie, che crederà più conducenti a proporsi per l'utilità nazionale, e dal reale istituto dovranno essere approvati in una sessione generale.

Saranno inoltre umiliati alla Maestà del Re affinchè, vedendone l'importanza, possa assegnarvi dei premi convenienti.

P. 80. Ottenuti da S. M. il permesso e la destinazione dei premi si renderanno pubblici colle stampe.

P. 81. Elasso il tempo prefisso, i concorrenti presenteranno le loro memorie cogli analoghi modelli (se trattasi di nuove macchine o di migliorazioni delle già conosciute) al segretario degli atti, chiuse o aperte, a loro piacere, ma senza nome di autore e segnate con un motto arbitrario.

P. 82. Contemporaneamente presenteranno una scheda suggellata, nella quale sarà notato il nome dell'autore, e al di fuori sarà segnata collo stesso motto apposto alla memoria.

P. 83. Le memorie saranno rimesse alle classi rispettive e le schede saranno conservate nella cassa del suggello.

P. 84. Le classi, fatto un severo esame di tutte le memorie, ne faranno in iscritto i corrispondenti rapporti che saranno presentati alla generale unione dell'istituto, il quale in altra sessione dovrà decidere a voti segreti del loro merito e del premio da conferirsi.

P. 85. In seguito di tal rapporto sarà fissata la sessione generale che si convocherà con due biglietti particolari e specificati, ed in essa si coronerà la memoria che più avrà soddisfatto al programma e quelle che meritino l'*accessit*.

P. 86. Nel tempo che si frappone tra il rapporto fatto dalle classi e la decisione dell'istituto, sarà in libertà di ogni socio d'istruirsi del contenuto sì delle memorie che dei rapporti delle classi. A qual effetto si terranno nell'archivio a continua disposizione di tutti i soci, ma non si potranno estrarre per qualunque causa.

P. 87. Sia egualmente vietato di restituire alcuna memoria al di lei autore che lo dimandi.

P. 88. Al momento che sarà fatto il giudizio, si apriranno quelle schede che avranno i corrispondenti motti della memoria che avrà meritato il premio e di quelle che avranno ottenuto l'*accessit*, e si pubblicheranno i nomi degli autori rispettivi, bruciando le altre schede nella stessa pubblica sessione.

Digitized by Google

P. 89. Si supplicherà il Re tutte le volte che si dovrà fissare il giorno ed il luogo della grande sessione.

P. 90. L'atto accademico di ammessione al premio sarà stampato e scritto nel libro.

P. 91. Oltre ai premi suddetti, se saranno presentate al reale istituto memorie, libri, invenzioni, perfezioni di metodi tecnici, modelli di macchine ed ogni altro che tenda ad aumentare la pubblica floridezza, ne sarà fatto rapporto al real Trono, per implorare un premio corrispondente.

CAPITOLO X.

P. 92. I soci corrispondenti che si troveranno in Napoli potranno assistere in tutte le assemblee periodiche e pubbliche.

P. 93. Essi avranno una voce consultiva e potranno fare delle proposte e delle discussioni su tutti gli oggetti delle deliberazioni accademiche, ma senza voto.

Napoli il dì 25 di settembre 1821.

FERDINANDO

---

## § 3. — Notamento dei fondi addetti attualmente al mantenimento del reale istituto d'incoraggiamento.

INTROITO

Si percepiscono ducati 80 al mese sullo stato-discusso del Ministero degli affari interni . . . . . Ducati 80

Fondi, dai quali venivano pagati gl'impiegati della Giunta delle arti e manifatture.

Dal signor Migliorati si contribuiscono ducati 100 al mese per la privativa che ha della fabbricazione del *cremor di tartaro*, su dei quali gravitano ducati 15 al mese a favore di D. Luigi de Ruggiero per sovrana disposizione; onde restano netti ducati 85 al mese . . . » 85

L'introito di ciascun mese importa . . . . . Ducati 165

ESITO

PESI E SPESE PER LO MANTENIMENTO DEL SUDDETTO REALE ISTITUTO.

*Soldi agli impiegati, a tenore degli statuti.*

Al segretario generale degli atti ducati 40 al mese . . . Ducati 40
Al vice-segretario ducati 10 al mese . . . . . » 10
All'archiviario-bibliotecario ducati 18 al mese . . . . . » 18
Al primo commesso ducati 12 al mese . . . . . » 12

*A riportarsi* Ducati 80

Digitized by Google

| | | |
|---|---|---|
| *Riporto* | Ducati | 80 |
| Al secondo commesso ducati 10 al mese . . . . . | » | 10 |
| All'usciere ducati 8 al mese . . . . . | » | 8 |
| Al segretario di corrispondenza ducati 40 al mese . . . . . | » | 40 |
| Al visitatore degli stabilimenti d'arti e manifatture ducati 25 al mese | » | 25 |
| A due commessi ducati 10 al mese per ciascuno che importano. | » | 20 |
| Ad un commesso soprannumerario ducati 3 al mese . . . . . | » | 3 |
| All'usciere ducati 10 al mese. . . . . | » | 10 |
| I soldi mensili importano . . . . . | Ducati | 196 |

*Spese diverse.*

| | | |
|---|---|---|
| Per gasti a due rami della segreteria ducati 40 al mese . . | Ducati | 40 |
| Per carboni per l'inverno, accomodi del locale, acqua, lumi, spazzatura, ecc., ducati 10 al mese . . . . . | » | 10 |
| Per posta estera e del regno ducati 10 al mese; conto distinto al direttore del Ministero degli affari interni . . . . . | » | 10 |
| Per oggetti occorrenti nei saggi ed esperimenti da farsi nelle sessioni dell'istituto e nelle Commissioni per le verifiche che occorrono ducati 10 al mese da darsene conto, come sopra . . . . . | » | 10 |
| Le spese diverse importano . . . . . | Ducati | 70 |
| I pesi e le spese ascendono in ogni mese a . . . . . | Ducati | 266 |
| Mancano in ciascun mese . . . . . | Ducati | 101 |

## § 4. — Osservazioni.

Per l'importo della stampa del volume annuale degli atti e rami annessi, prudenzialmente si opina che possano bisognare ducati 500 all'anno, ossia ducati 40 circa al mese, dei quali si darebbe un conto esatto al termine della stampa di ciascun volume, come pure si darebbe un conto esatto della loro vendita, qualora però S. M. non volesse farli imprimere nella reale stamperia, che sarebbe assai meglio.

Non si propongono premi per le persone che faranno delle utili invenzioni pel miglioramento delle industrie nazionali, perchè si rimetteranno alla generosità di S. M., secondo la proposta dell'istituto.

Giusta lo stato della fabbricazione e vendita della teriaca con privativa concessa al reale istituto, si è finora ottenuto l'introito di altri ducati 50 al mese; ma su di questi non si può fare alcun appoggio per la circostanza di doversi distribuire la teriaca ai farmacisti della provincia, per la gran quantità che se ne fa in contrabbando e s'immette continuamente nel regno, ed infine per la guerra del Levante che ha fatto accrescere i prezzi delle droghe, e conseguentemente quello di essa teriaca. Quindi lo spaccio della medesima viene di giorno in giorno a minorarsi.

Del mentovato introito fatto colla vendita della teriaca, ducati 40 di essa al mese han servito pei *gettoni* delle due mensuali sessioni; cioè, ducati 20 distribuiti in ciascuna delle due sessioni ordinarie fra 40 soci ordinari intervenuti, e ducati 10 si sono erogati in altre minute spese occorse. Se un tal cespite seguiterà nel piede stesso, potrà tuttavia supplire a detti *gettoni*, ma se viene a mancare, converrà supplirvi con altri fondi.

Napoli il dì 15 di settembre 1821.

FERDINANDO

---

# CXXXIX

## Decreto che attribuisce ad una Commissione amministrativa l'amministrazione finanziaria di tutte le società economiche dello Stato.

FRANCESCO II

PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, ECC.

Veduto il regolamento organico approvato con reale decreto del 26 marzo 1817 per le società economiche;

Volendo rendere sempre più regolare e sicura l'amministrazione dei fondi loro assegnati;

Sulla proposizione del direttore del nostro Ministero e real segreteria di Stato dell'interno,

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. L'amministrazione di tutte le entrate e spese di ciascuna società economica sarà affidata ad una Commissione amministrativa, composta dal presidente della società, di due soci ordinari od onorari e del segretario perpetuo, abolendosi l'uffizio d'ispettore delle spese.

Art. 2. La durata di esercizio dei componenti la Commissione, compreso il presidente, sarà di un triennio, ma ciascuno di essi potrà essere rieletto indefinitamente.

Art. 3. La nomina del presidente e dei membri della Commissione amministrativa sarà fatta dalla società nel mese di novembre dell'ultimo anno del triennio, perchè possano così entrare in esercizio nel mese di gennaio.

Art. 4. L'uffizio di tesoriere finora prestato gratuitamente da uno dei soci è abolito. Vi sarà un cassiere, estraneo al Corpo accademico, con analoga cauzione, da nominarsi sopra una terna fatta dalla società e da continuare

Digitized by Google

in esercizio per un triennio, salvo la rielezione indefinita, e cogli stessi obblighi e premii stabiliti dalla legge del 12 dicembre 1816 per i cassieri comunali.

Art. 5. Il cassiere renderà annualmente il conto materiale al Consiglio d'intendenza, e la Commissione amministrativa il conto morale al Consiglio provinciale.

Art. 6. L'amministrazione delle entrate e delle spese per gli orti agrari, dipendenti dalle società economiche, sarà pure affidata alle Commissioni amministrative suddette, e la parte materiale ai cassieri della società colle stesse norme degli articoli precedenti.

Art. 7. Gli assegnamenti che hanno le società economiche sopra i fondi delle rispettive provincie saranno loro pagati, a cominciare dal prossimo venturo anno, a dodicesimi dalla real tesoreria, meno che la parte addetta al pagamento dei soldi soggetti alla ritenuta del 2 1/2 per cento, i quali continueranno ad essere pagati direttamente dalla real tesoreria.

Art. 8. Ogni disposizione contraria a quelle stabilite nei precedenti articoli è abrogata.

Art. 9. I direttori dei Ministeri e reali segreterie di Stato dell'interno e delle finanze sono incaricati, ciascuno per la parte che li riguarda, dell'esecuzione del presente decreto.

Capodimonte, 7 luglio 1859.

FRANCESCO

*Il consigliere ministro segretario di Stato,*
*Presidente del Consiglio dei ministri*
Principe di Satriano

---

# CXL

## Decreto che autorizza la fondazione in Palermo di un istituto d'incoraggiamento di agricoltura, arti e mestieri.

FERDINANDO II

PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, ECC.

Visto il rapporto del nostro ministro segretario di Stato presso il conte di Siracusa nostro luogotenente generale nei reali dominii oltre il Faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di Stato degli affari interni;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato,

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È stabilito in Palermo un istituto d'incoraggiamento di agricoltura, arti e manifatture secondo gli annessi statuti da noi approvati.

Art. 2. In ciascuno degli altri sei capoluoghi di valle è stabilita una società economica, ed in ogni comune una Commissione da quelle dipendenti, secondo gli statuti medesimi.

Art. 3. È approvato l'assegnamento di once mille annuali per lo istituto, e di once cento annuali per ciascuna società economica sui fondi, e secondo la distribuzione, che sono indicati negli statuti medesimi.

Art. 4. Il nostro ministro segretario di Stato degli affari interni ed il nostro ministro segretario di Stato presso il conte di Siracusa, nostro luogotente generale nei reali dominii oltre il Faro, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Napoli, 9 novembre 1831.

FERDINANDO

*Il consigliere ministro di Stato*
*Presidente del Consiglio dei ministri*
Duca di Gualtieri

---

# CXLI

## Statuti dell'istituto d'incoraggiamento per l'agricoltura, le arti e mestieri.

### TITOLO I.

#### Capitolo I. — *Parte organica dell'istituto.*

Art. 1. L'istituto d'incoraggiamento avrà tre ordini di soci: ordinari, onorari e corrispondenti; il numero dei primi è di trenta, e verranno divisi in due classi come si dirà nel capitolo VII. Gli onorari e corrispondenti saranno di un numero indeterminato; i soli soci ordinari ed onorari hanno diritto al voto, con che però il numero dei soci onorari abilitati a votare con effetto nelle singole riunioni non possa ecceder giammai il numero dei soci ordinari quivi presenti. Pertanto la preferenza tra soci onorari intervenuti sarà data ai più anziani in ordine di nomina, lasciandosi bensì agli esuberanti il diritto di prender parte alle discussioni.

Art. 2. Avrà inoltre un presidente eletto da' suoi soci, e presentato in terna a S. A. R. il luogotenente generale per farne la scelta. Le sue funzioni dureranno tre anni.

Art. 3. Avrà un vice-presidente eletto in ogni anno dallo stesso istituto,

Digitized by Google

e che in assenza del presidente ne adempirà le incumbenze, ma la costui nomina interna dipenderà sempre dall'approvazione di S. A. R. il luogotenente generale.

Art. 4. In mancanza del presidente e vice-presidente ne farà le veci il socio di maggior età.

Art. 5. Vi sarà un segretario generale ed un vice-segretario non che pel registro degli atti, ma eziandio per la corrispondenza degli affari generali; la loro durata sarà perpetua, i loro incarichi saranno dichiarati nel capitolo IV.

Art. 6. Il segretario generale ed il vice-segretario saranno assistiti da un commesso.

Art. 7. Vi sarà inoltre un direttore ed un segretario per ciascuna delle due classi, le cui attribuzioni saranno dichiarate nel capitolo IV.

Art. 8. Ogni segretario di classe avrà presso di sè un commesso.

Art. 9. L'istituto avrà un Consiglio d'amministrazione composto di tre individui. Uno di essi farà da tesoriere; le funzioni dureranno un anno.

Art. 10. A tempo opportuno sarà provveduto all'istallazione di un archiviario bibliotecario. Per ora le incombenze attribuitevisi in questo progetto saranno adempite da uno dei tre commessi a scelta del presidente dell'istituto e sotto la direzione e cura del vice-presidente dell'istituto medesimo.

Un usciere ed un barandiere saranno destinati al servizio dell'istituto, della segreteria e di ciascuna classe di essa.

## Capitolo II.

Art. 11. Il reale istituto avrà un casamento in cui sarà una sala grande per le assemblee pubbliche, per l'esposizione delle arti e manifatture e per le adunanze accademiche, una sala per la lettura, una biblioteca, un gabinetto di macchine inservienti al miglioramento delle nostre industrie, e specialmente di quelle che dovranno introdursi in Sicilia, e che saranno di nuova invenzione, un gabinetto di saggi di manifatture e di strumenti ed oggetti agrari che si potranno ottenere e conservare, ed in fine le officine necessarie per la segreteria e per l'archivio.

## Capitolo III.

Art. 12. L'elezione dei soci ordinari si compirà in due sedute: nella prima ciascuno dei soci ordinari presenterà una scheda in cui saranno scritti i nomi di tanti soggetti creduti degni, quanti saranno i posti vacanti. Queste schede raccolte in un'urna saranno lette da due squittinatori. Il presidente, il segretario generale, il vice-segretario ed il tesoriere ne prenderanno nota separatamente l'uno dall'altro, e se le note non si trovassero uniformi, si rileggeranno le schede, e, verificatele, si registreranno quei soggetti pei quali sono concorsi almeno tre voti, formandosi la lista dei candidati. Nella seconda seduta si passerà al bussolo il nome di colui che avrà ottenuto maggior numero di voti, e si terrà per eletto, con che però non dovrà concorrere meno di un voto sopra la metà de' soci presenti per esser valida l'elezione. Tale elezione sarà presentata a S. A. R. il luogotenente generale per

Digitized by Google

ottenerne l'approvazione, senza la quale non potrà prenderne lo esercizio.

Art. 13. Ciascun socio è in diritto di proporre in una seduta altri soci onorari e corrispondenti. Si prenderanno quindi le necessarie indagini, ed essendo queste soddisfacenti si passerà il bussolo. La maggioranza deciderà dell'ammessione o dell'esclusione. La loro nomina sarà proposta a S. A. R. il luogotenente generale per averne il beneplacito.

Art. 14. I soci onorari avranno le stesse attribuzioni dei soci ordinari, eccetto il beneficio del *gettone* di presenza, e saranno esenti dall'obbligo d'intervento a' termini degli articoli 53 a 68.

Art. 15. L'elezione del presidente, che devesi rinnovare nella prima sessione di ogni triennio, e quella del vice-presidente e del Consiglio di amministrazione, sarà fatta nel seguente modo. Ogni socio scriverà in una scheda il nome di quell'accademico che vorrà nominare, e tutte le schede saranno riposte in un'urna. Il presidente nominerà due squittinatori, i quali dopo di aver numerato le schede le leggeranno una dopo l'altra ad alta voce. Il presidente, il segretario generale, il vice-presidente ed il tesoriere sono tenuti a scrivere i nominati in ciascuna delle schede.

Quei tre individui che avranno maggioranza di voti affermativi sopra la metà dei soci presenti saranno messi in terna pei posti dei mentovati ufficiali. In parità di voti per qualcheduno, deciderà il presidente. La loro elezione sarà presentata a S. A. R. il luogotenente generale per averne la sua approvazione.

Art. 16. L'elezione del segretario generale e del vice-segretario si farà nella guisa medesima già descritta nell'articolo 15, e sarà la terna benanche presentata a S. A. R. il luogotenente generale per la sua approvazione.

Art. 17. L'elezione dell'archiviario bibliotecario quando avrà luogo sarà fatta da S. A. R. il luogotenente generale, dietro la proposta del presidente, in terna.

Occorrendo delle visite negli stabilimenti di arti e manifatture, saranno queste affidate a delle Commissioni nominate, al bisogno, dal presidente in sessione accademica dal seno dell'istituto centrale, e composto per qualità e numero di soci in modo corrispondente alla rispettiva bisogna.

Art. 18. I commessi, l'usciere ed il barandiere saranno nominati dal presidente dell'istituto ed approvati da S. A. R. il luogotenente generale.

Art. 19. L'elezione dei direttori e dei segretari delle classi verrà fatta anche per via di schede e nel modo medesimo descritto nell'articolo 15.

*Articolo transitorio.*

La prima elezione dei soci ordinari dell'istituto, come pure la prima elezione del presidente, vice-presidente, segretario generale, vice-segretario, direttori e segretari delle classi e tesoriere saran fatte da S. A. R. il luogotenente generale e se ne darà conto a S. M. per la sovrana intelligenza.

## Capitolo IV. — *Delle funzioni del presidente, vice-presidente, segretario, vice-segretario, direttori e segretari delle classi.*

Art. 20. Il presidente curerà che le sessioni sieno tenute con ordine e regolarità.

Digitized by Google

Art. 21. Darà la parola a quei soci che vorranno leggere le memorie o i rapporti secondo l'ordine delle domande che gli verran fatte.

Art. 22. Scioglierà o prolungherà le sessioni secondo il bisogno.

Art. 23. Sottoscriverà gli atti accademici e tutti i regolamenti o rapporti che si faranno a S. A. R. il luogotenente generale.

Art. 24. Spedirà e sottoscriverà le lettere e le patenti.

Art. 25. Convocherà le assemblee straordinarie e stabilirà i cambiamenti dei giorni delle periodiche.

Art. 26. Sarà presidente nato di tutte le deputazioni da inviarsi al luogotenente generale.

Art. 27. Nominerà alla semplice deliberazione dell'assemblea i soci che dovranno comporre la deputazione o qualunque Commissione che recar debbasi alla presenza di S. A. R. il luogotenente generale.

Art. 28. Rimetterà alle due classi separatamente ed, ove bisogno ne fosse, ad esse insieme i rispettivi lavori.

Art. 29. Curerà di avvisare tanto alle Commissioni della propria valle, quanto ai presidenti delle società economiche entro il mese di gennaio la pubblica esposizione che avrà luogo in Palermo il 30 maggio, in ogni biennio, perchè fossero avvertiti i fabbricanti, manifattori e gli artieri di ogni sorta d'industria, a far registrare al più tardi del 31 marzo i loro nomi e cognomi nella cancelleria delle Commissioni comunali, e per gl'individui di Palermo direttamente nella segreteria dell'istituto, ed a presentarvi i campioni e modelli degli oggetti da esporsi.

Art. 30. Destinerà il direttore ed altri soci, se occorra, della classe sia dell'economia civile, o dell'agraria per riceversi dalle Commissioni della propria valle, dai presidenti delle società economiche delle altre valli minori, e dagl'individui della valle di Palermo gli oggetti che dovranno esporsi.

Art. 31. Ne farà egli rapporto a S. A. R. il luogotenente generale per averne gli ordini convenienti giusta l'articolo 86.

Art. 32. Il vice-presidente eserciterà tutte le funzioni del presidente in caso di costui mancanza.

Art. 33. Il segretario generale sarà il direttore di tutti i registri dell'istituto.

Art. 34. Avrà egli inoltre la corrispondenza per tutti gli affari generali risguardanti l'istituto d'incoraggiamento.

Art. 35. Attenderà particolarmente a tutte le memorie, lettere o altro che perverranno all'istituto dalle società economiche, e ne darà esatto conto al presidente.

Art. 36. Disporrà le relazioni e le lettere, e le sottoscriverà dopo il presidente.

Art. 37. Riceverà e metterà in ordine tutte le memorie che saranno date nel corso dell'anno e dirigerà la compilazione e la stampa dei lavori accademici antecedentemente approvati.

Art. 38. Indirizzerà le lettere e patenti delle nomine, le sottoscriverà dopo il presidente e vi apporrà il suggello.

Art. 39. Spedirà tutti i biglietti di avvisi delle convocazioni accademiche, e di qualunque altro oggetto.

Art. 40. Annunzierà la morte dei soci, e ne formerà gli articoli necrologici.

Art. 41. In caso di sua assenza dall'istituto, succederà il vice-segretario, il quale ne adempirà le funzioni e coopererà col medesimo ai lavori accademici.

Art. 42. Il suddetto vice-segretario avrà cura che dall'archiviario si conservino nell'archivio ben ordinati tanto i registri, quanto le lettere di corrispondenza ed i manoscritti degli accademici che vorranno depositarveli.

Art. 43. I direttori delle classi, per la parte rispettiva che li riguarda, sopravveglieranno ai lavori di ciascuna di esse.

Art. 44. La comunicazione e la corrispondenza delle classi coll'istituto e colle società economiche avranno sempre luogo per mezzo del presidente.

Art. 45. In caso di mancanza o di altro legittimo impedimento, i segretari delle classi rimpiazzeranno i direttori, ma la corrispondenza sarà tenuta sempre per mezzo del presidente.

## Capitolo V. — *Dell'amministrazione.*

Art. 46. Sarà nominato dall'istituto un Consiglio di amministrazione composto di tre soci, uno dei quali avrà l'impiego di tesoriere giusta l'articolo 9.

Art. 47. Il tesoriere depositerà tutte le somme nel regio Banco di Palermo, dove si aprirà un conto particolare a nome dell'istituto e, secondo l'occorrenza, darà corso ai mandati a firma del presidente.

Art. 48. Provocherà dal presidente il pagamento delle spese che occorreranno per le adunanze, pei mobili, per la contabilità, per le segreterie, per l'archivio, e per le esposizioni degli oggetti di arti e manifatture.

Art. 49. Non potrà egli proporre al presidente alcuna spesa senza la sottoscrizione almeno di uno dei due amministratori.

Art. 50. L'amministrazione renderà i suoi conti alla fine dell'anno, i quali dopo di essersi esaminati nel modo che verrà indicato nell'articolo seguente, saranno rassegnati a S. A. R. il luogotenente generale per aver conoscenza della natura e della misura ancora delle erogazioni fattesi per ispese variabili.

Art. 51. Allora saranno nominati dall'istituto due censori eletti, giusta l'articolo 15, per rivederli e fargliene rapporto, il quale sarà esaminato prima dal presidente e dal segretario degli atti, ed indi letto nell'assemblea.

Art. 52. Il tesoriere riceverà i mensuali appuntamenti assegnati e da assegnarsi da Sua Maestà, e pagherà nel modo suddetto tutte le spese ordinarie e quelle che venissero ordinate dall'istituto a termini dello stato-discusso, preventivamente approvato da S. A. R. il luogotenente generale.

## Capitolo VI. — *Delle sessioni dell'istituto.*

Art. 53. Vi saranno assemblee pubbliche, ordinarie e straordinarie.

Art. 54. Si terranno due assemblee ordinarie in ciascun mese, salvo in quelli di maggio e di ottobre.

Art. 55. Le assemblee straordinarie verranno convocate, quando ne sarà il bisogno, con viglietti del segretario e d'ordine del presidente.

Art. 56. In tutte le sessioni ordinarie, i soci ordinari godranno il beneficio del *gettone* di presenza, il quale sarà di ducati trenta al mese, corrispon-

Digitized by Google

dente al numero dei soci ordinari. Tale somma sarà distribuita a quelli tra essi, i quali abbiano assistito alle sessioni.

Art. 57. Perchè una sessione sia legale, il numero dei soci ordinari non potrà essere minore di quindici, oltre il presidente, giusta l'articolo 1.

Art. 58. Nel principio della sessione, il presidente dimanderà al segretario la lettura del processo verbale della sessione precedente.

Art. 59. Ogni socio potrà accennare se abbia osservazioni a proporre sul processo verbale: discusse che saranno, il segretario le darà a registrare nel libro mentre dura la sessione.

Art. 60. Immediatamente dopo, il segretario leggerà gli ordini di S. A. R. il luogotenente generale, e si determineranno alla pluralità dei voti le risposte da darsi, rimettendosi alle classi quelle materie che avranno bisogno di esame.

Art. 61. Allora il presidente annunzierà l'una dopo l'altra le cose da trattarsi.

Art. 62. Tutti gli affari dibattuti, purchè sia reclamato dai soci, si metteranno allo squittinio.

Art. 63. Indi si leggeranno le memorie le quali dovranno sempre contenere un soggetto degno dell'approvazione dell'istituto.

Art. 64. I soci che vorranno leggere memorie o rapporti, ne faranno inteso prima della sessione il presidente, il quale determinerà la lettura secondo il loro ordine.

Art. 65. L'ultimo atto delle sedute sarà chiuso colla sottoscrizione del presidente e del segretario generale degli atti della sessione precedente registrati nel libro.

Art. 66. La sessione non si scioglierà se il presidente non ne darà il segno.

Art. 67. Niuno dei soci potrà innanzi tempo ritirarsi, senza il permesso del presidente.

Art. 68. Sarà preciso dovere di un socio ordinario d'intervenire nelle unioni periodiche dell'istituto, come anche in quelle delle classi. Laddove però reiteratamente e senza allegarne ragione con viglietto di scusa diretto al segretario, ometta d'intervenire e priverà così l'istituto dell'opera sua abituale, allora decaderà dai vantaggi e prerogative annesse all'abituale assistenza presso l'istituto, e cesserà di appartenere al numero dei soci ordinari, passando al numero di quelli straordinari, e dando così luogo ad altro socio più diligente ed operoso, che assumerà il carattere di ordinario.

### Capitolo VII. — *Dell'oggetto dell'istituto e della sua divisione in due classi.*

Art. 69. L'oggetto del reale istituto si è la floridezza della Sicilia poggiata non che sulle scienze utili, come lo sono l'agricoltura, l'economia pubblica e privata, ma eziandio sulle arti che vengono sostenute dalle matematiche, dalla fisica, dalla chimica, dalla storia naturale, dalla veterinaria e da altre scienze analoghe.

Art. 70. Per conseguire quest'oggetto, l'istituto terrà un elenco non che di tutte le arti e manifatture che sono nella Sicilia, ma eziandio dei fabbricanti, e si occuperà a conoscere i modi onde quelle si esercitano, lo stato attuale, gli intoppi che si oppongono al loro progredimento, e li rappresenterà al Governo, per attenderne le superiori determinazioni.

Digitized by Google

Art. 71. Invigilerà sull'uso delle privative, affinchè sieno godute nel modo che sono state concedute a ciascun manifattore o fabbricante, dovendosi comunicare all'istituto le privative che si andranno accordando.

Art. 72. A tal fine farà l'istituto in ogni biennio la pubblica esposizione dei prodotti d'industria nel modo che si dirà nel capitolo VIII.

Art. 73. Acciocchè però le occupazioni dell'istituto sieno condotte con regolarità, saranno distribuite in due classi nel modo seguente:

1° Classe di economia rurale, ossia agricoltura e rami che ne dipendono;

2° Classe di economia civile o vogliasi arti, manifatture o commercio.

Art. 74. Ciascuna classe avrà il seguente numero di soci ordinari, cioè, la prima di dodici, la seconda di diciotto.

Art. 75. La classe dell'economia civile sarà divisa in due sezioni, una cioè composta di dieci persone che verrà destinata alla parte teorica e pratica delle arti o manifatture, e l'altra di numero otto il cui obbietto sarà quello di raccogliere ed esaminare tutti gli oggetti che dovranno servire alla pubblica esposizione come negli articoli 29 e 30: ben inteso, che non mai in niuna delle due classi i soci che addiconsi alle facoltà economiche saranno di un numero minore di quelli che appartengono alle ausiliari.

Art. 76. Un socio non potrà appartenere a più di una classe. I soci però professori delle scienze ausiliari potranno prestare la loro assistenza a tutte secondo che sarà necessario, il che verrà determinato dal presidente.

Art. 77. Resterà in arbitrio di ciascun socio di metter fuori memorie su qualunque materia ancorchè appartenente alla classe non sua.

Art. 78. Ciascun argomento da discutersi, sarà rimesso, in pubblica seduta, a quella classe cui spetta ed anche a tutte due se la materia lo esige.

Art. 79. Tutte le memorie lette o presentate all'istituto, saranno rimesse alle classi rispettive, le quali inteso l'autore, nel caso che si creda che la memoria meriti cambiamenti o dilucidazioni, o dopo maturo esame ne faranno rapporto all'istituto, acciò si decida se debbano o no essere iscritti negli atti, o se debba farsene altro uso.

Art. 80. Le classi infine saranno precipuamente incaricate di fare un compendio chiaro e preciso dei vari metodi, processi e di tutte le scoperte pratiche e manuali che l'esperienza ha mostrato essere atti al miglioramento dell'agricoltura, delle arti e del commercio; affinchè rendendoli pubblici per mezzo della stampa, si promuova maggiormente l'industria della Sicilia.

Art. 81. Ogni classe potrà formare quelle Commissioni che esigerà la natura degli affari, da comporsi però di un moderato numero di soci di entrambe le classi corrispondenti al preciso bisogno, e da nominarsi dal presidente in generale sessione accademica.

Art. 82. Le classi avranno le loro particolari sedute ordinarie e straordinarie nell'istesso luogo dell'istituto, e saranno convocate d'ordine del presidente e con viglietti del segretario della classe. Le riunioni periodiche debbono aver luogo una volta al mese.

Art. 83. Le discussioni saranno registrate dal segretario della classe e sottoscritte da tutti quelli che comporranno la classe o la Commissione.

Art. 84. I rapporti che si presenteranno dalla classe all'istituto saranno sottoscritti dal direttore di essa.

Art. 85. La seconda classe che ha per oggetto le arti o le manifatture

Digitized by Google

resta incaricata, non solo di raccogliere dalle Commissioni della propria valle, ma benanche dagli individui della città di Palermo, tutti gli oggetti vi hanno riguardo, e di avvisare per organo del direttore i rispettivi presidenti delle società economiche, acciò essi curassero di far pervenire nell'istituto d'incoraggiamento gli oggetti che ciascun di loro avrà raccolto per farsene in ogni biennio la pubblica esposizione nel locale dell'istituto, il dì 30 maggio, giorno onomastico di S. M. il Re N. S., la quale esposizione durerà per 15 giorni.

Art. 86. Il direttore della classe di economia civile farà un suo rapporto al presidente dell'istituto degli oggetti da esporsi, acciocchè questi dietro le sue osservazioni faccia il suo rapporto a S. A. R. il luogotenente generale per ottenerne gli ordini convenienti a' termini dell'articolo 31.

### Capitolo VIII. — *Modo da tenersi per raccogliere gli oggetti.*

Art. 87. Il presidente dell'istituto, entro il mese di gennaio, avviserà con manifesto in istampa non che nella valle di sua dipendenza, ma eziandio farà avvisare dai presidenti delle società economiche delle altre valli, e quindi dalle Commissioni comunali, che il giorno 30 maggio avrà luogo la pubblica esposizione.

Art. 88. Avvertirà per via del medesimo manifesto i manifattori, gli artieri e i fabbricanti d'ogni sorta d'industria a far registrare, al più tardi del 31 marzo, i loro nomi e cognomi nella cancelleria delle Commissioni comunali della sua valle ed a presentarvi i campioni e modelli degli oggetti da esporsi.

Art. 89. Le Commissioni comunali della valle di Palermo avranno particolare cura di fare iscrivere i nomi dei manifattori, artieri e fabbricanti dei rispettivi comuni e di raccogliere gli oggetti surriferiti, rilasciando ai loro proprietari il corrispondente *ricevo*, come si dirà all'articolo 162.

Art. 90. Coloro i quali avranno ottenuto dal Governo una privativa, o un premio qualunque saranno espressamente obbligati a lasciare nel deposito dell'istituto i campioni, ove si tratti di fabbriche, tessuti e simili, ed ove si tratti di macchine o strumenti di ogni specie, sieno obbligati di lasciare i modelli, ovvero i disegni con delle dettagliate descrizioni, salve sempre bensì le disposizioni degli articoli 7 e 12 del reale decreto del 4 maggio 1824 sulle concessioni di privativa.

Art. 91. Le materie sì grezze, come lavorate, dovranno essere presentate nei differenti loro stati cominciando dal primo, e passando per gli stati intermedi sino al punto che avranno ricevuto l'intera perfezione.

Art. 92. Ogni campione dovrà essere tale da facilitare il giudizio sulla intiera manifattura.

Art. 93. Nessun oggetto potrà far parte della pubblica esposizione, se non sarà caduto su di esso il certificato come ora si dirà.

Art. 94. Presentati gli oggetti all'istituto, il presidente di esso destinerà il direttore e gli individui, sì della prima che della seconda classe, come si è detto negli articoli 29 e 30, affine di esaminarli se fossero o no degni di essere esposti; nel caso affermativo di farne i certificati, e nel caso negativo di restituirli in Palermo ai loro proprietari e nella valle alle Commissioni comunali.

Art. 95. Pel giorno 10 maggio di ogni biennio, l'istituto per la valle di Palermo dovrà finire il suo esame, e dovrà rilasciare i corrispondenti certificati degli oggetti di arti e manifatture.

Art. 96. Il direttore della classe di economia civile pubblicherà a nome dell'istituto e per mezzo del presidente, per via d'avvisi in tutta la sua valle, i nomi e cognomi degli artieri e manifattori, le cui produzioni si son credute degne di essere presentate alla pubblica esposizione; indicherà nell'avviso il genere e le quantità delle produzioni, e renderà pubblico questo avviso per mezzo dei giornali.

Tutti gli artieri e manifattori testè mentovati, le cui produzioni si sono credute degne di essere presentate alla pubblica esposizione, sono autorizzati a portare a loro piacere una quantità di tali produzioni per farne spaccio, mettendole in vendita al pubblico durante il tempo della esposizione, e nel locale medesimo in cui sarà questa eseguita.

Art. 97. Terminata l'esposizione, l'istituto restituirà esattamente ai presidenti delle società economiche, ed alle Commissioni della propria valle o ai rispettivi individui di Palermo tutti gli oggetti che non sono stati premiati, affine di consegnarli a chi si appartengano.

Le Commissioni saranno obbligate di renderli ai loro proprietari, come si dirà nell'articolo 163.

### Capitolo IX. — *Delle memorie da coronarsi per concorso.*

Art. 98. Si distribuiranno in ogni biennio ducati trecento per premi di tre memorie da coronarsi per concorso. La somma del premio per ciascuna delle tre memorie da coronarsi sarà con anticipazione fissata e manifestata al pubblico nel programma rispettivo, di cui qui appresso si farà menzione, ed una tal somma potrà fissarsi maggiore o minore per ciascuna memoria a misura della maggiore o minore importanza, e gravità della materia.

Art. 99. A quest'oggetto ciascuna classe presenterà in ogni anno i programmi pel miglioramento di quei rami d'industria che crederà più proficui alla Sicilia.

Questi programmi dovranno essere approvati in una sessione generale dell'istituto, il quale li presenterà a S. A. R. il luogotenente generale, acciocchè conoscendone l'importanza, gli accordi il permesso di renderli pubblici.

Art. 100. Ottenuto il permesso di S. A. R. il luogotenente, i programmi si renderanno pubblici con le stampe.

Art. 101. Elasso il tempo prefisso, i concorrenti presenteranno le loro memorie cogli analoghi modelli (se trattasi di nuove macchine, o di migliorazioni alle già conosciute) al segretario generale, chiuse o aperte a loro piacere, ma senza nomi di autori, e segnati con un motto arbitrario.

Art. 102. Contemporaneamente presenteranno una scheda suggellata, nella quale sarà scritto il nome dell'autore, e al di fuori sarà notata con lo stesso motto apposto alla memoria.

Art. 103. Le memorie saranno rimesse alla classe rispettiva, e le schede conservate nella cassa del suggello.

Art. 104. Le classi, fatto un severo esame di tutte le memorie, ne faranno in iscritto i corrispondenti rapporti che verranno presentati alla ge-

Digitized by Google

nerale unione dell'istituto, il quale in un'altra sessione dovrà decidere a voti segreti del loro merito e del premio da conferirsi.

Art. 105. In seguito di tale rapporto, sarà fissata la sessione generale che si convocherà con viglietti particolari, ed in essa si coroneranno quelle memorie che avranno più soddisfatto a' programmi e le altre che avranno meritato l'*accessit*.

Art. 106. Nel tempo che si frappone tra il rapporto fatto dalle classi e la decisione dell'istituto, sarà in libertà di ogni socio d'istruirsi del contenuto sì delle memorie che dei rapporti delle classi, al qual effetto sì le memorie che i rapporti si terranno nell'archivio a continua disposizione di tutti i soci, ma non si potranno estrarre per qualunque causa.

Art. 107. Sia egualmente vietato di restituire alcuna memoria al suo autore che la domanda.

Art. 108. Al momento che sarà fatto il giudizio si apriranno quelle schede che avranno i corrispondenti motti delle memorie che avranno meritato il premio, e di quelle che avranno ottenuto l'*accessit*, e si pubblicheranno i nomi degli autori rispettivi, bruciando le altre schede nella stessa pubblica sessione.

Art. 109. Si supplicherà S. A. R. il luogotenente generale tutte le volte che si dovrà fissare il giorno e il luogo della grande sessione.

Art. 110. L'atto accademico di ammessione al premio sarà stampato e scritto nel libro a ciò destinato.

Art. 111. Oltre ai premi suddetti, se saranno presentati all'istituto memorie, libri, invenzioni, perfezioni di metodi tecnici, modelli di macchine ed ogni altro che tende ad aumentare la pubblica floridezza, ne sarà fatto rapporto a S. A. R. il luogotenente generale per implorare dal Re un premio corrispondente.

### Capitolo X. — *Premi d'incoraggiamento per le arti e manifatture.*

Art. 112. Saranno stabilite in ogni biennio dieci medaglie per premiarsi gli artieri e manifattori che se ne renderanno meritevoli; due di esse saranno di oro del valore di once 20 per ognuna, ed otto di argento del valore di once 3 e tarì 10 per ognuna.

Art. 113. L'istituto d'incoraggiamento, riuniti che saranno tutti gli oggetti trasmessigli tanto dalla valle di Palermo, o dagl'individui della città di Palermo, quanto dalle altre valli, si occuperà dell'esame di essi.

Art. 114. A quest'oggetto il presidente destinerà una Commissione che verrà composta di 16 individui, cioè: otto della prima classe ed altri otto della seconda. Questo numero potrà accrescersi, ove il bisogno lo esiga, di altri individui non appartenenti all'istituto, purchè fossero istruiti, o esperti nelle arti di cui dee giudicarsi, acciocchè esamini partitamente e scelga tutti gli oggetti che crederà degni di premio, e di qual premio.

Art. 115. Questa scelta sarà presentata in una seduta generale all'istituto, il quale farà a pluralità di voti ed a bussolo segreto le sue deliberazioni.

Art. 116. Saranno meritevoli de' primi premi tutti coloro i quali presentassero macchine, strumenti e altri nuovi ritrovati che evidentemente mi-

gliorassero la nostra agricoltura, e de' secondi premi tutti coloro i quali offrissero prodotti di arti e di manifatture, che fatto il confronto potessero sostenere la concorrenza de' prodotti stranieri, e inventassero macchine e strumenti atti a migliorare la nostra industria delle manifatture. Qualora però non vi fossero nuove scoperte nell'agricoltura, in tal caso i primi premi li avranno coloro i quali presentassero macchine, strumenti ed altri nuovi ritrovati, che evidentemente migliorassero le nostre industrie manifatturiere.

Art. 117. L'istituto d'incoraggiamento, dopo l'esame fatto e la sua determinazione, proporrà a S. A. R. il luogotenente generale gl'individui che saranno meritevoli non che delle medaglie d'oro, ma ben anche di quelle d'argento.

Art. 118. Indicherà altresì coloro che tra gli artieri e manifattori, che sebbene non avessero meritato il premio, fossero degni tuttavia di essere onorevolmente menzionati.

Art. 119. Saranno ugualmente fatti pubblici, con onorata menzione, i nomi e cognomi di coloro i quali si saranno distinti pel loro zelo ed attività tanto nelle società economiche, quanto nelle Commissioni comunali, e saranno presentati al Governo per averli in particolare considerazione.

Art. 120. Le medaglie saranno accompagnate da una lettera-patente, nella quale si esporranno i meriti che hanno dato diritto al premio.

Art. 121. La solenne distribuzione delle medaglie agli artieri e manifattori che le avranno ottenute, avrà luogo il dì 30 maggio di ogni biennio, giorno onomastico del Re, e potrà esser fatta, o dalla M. S., s'ella risederà in quest'isola, o da S. A. R. il luogotenente generale, o da un'altra persona che potrà l'A. S. R. destinare.

Nell'iscrizione apposta agli oggetti premiati sarà espressamente fatta menzione del premio ottenuto.

Art. 122. Il segretario generale dell'istituto d'incoraggiamento pubblicherà in ogni biennio il risultamento dell'esposizione, e farà espressa ed onorata ricordanza degl'individui, le cui produzioni saranno premiate.

### Capitolo XI. — *De' soci corrispondenti.*

Art. 123. I soci corrispondenti che si troveranno in Palermo potranno assistere a tutte le assemblee periodiche e pubbliche.

Art. 124. Essi avranno una voce consultiva e potranno proporre e discutere gli oggetti delle deliberazioni dell'istituto, ma senza voto.

## TITOLO II.

### Capitolo XII. — *Parte organica delle società economiche.*

Art. 125. Ogni società economica sarà composta ugualmente di soci ordinari, onorari e corrispondenti. Il numero degli ordinari sarà di 12, che saranno ugualmente divisi in due classi di sei per ciascuna, la prima, cioè, di economia rurale, e la seconda di economia civile.

Art. 126. Avrà inoltre de' soci onorari e corrispondenti, il cui numero è indeterminato. Però l'esercizio di votare ne' soci onorari delle società eco-

Digitized by Google

nomiche, ne' termini degli articoli 132, 133 e 142, s'intenderà così regolato: che il numero di costoro abilitati con effetto a votare nelle singole riunioni, non possa mai eccedere il numero de' soci ordinari quivi presenti.

La preferenza pertanto tra' soci onorari intervenuti sarà data a' più anziani di essi in ordine di nomina, lasciandosi bensì agli esuberanti il diritto di prender parte alla discussione.

Art. 127. Avrà un presidente, un vice-presidente, un segretario, un ispettore alle spese ed un tesoriere.

Art. 128. Avrà un Consiglio di amministrazione composto del presidente, e, in mancanza di costui, del vice-presidente, dell'ispettore alle spese e del tesoriere.

Art. 129. I soci ordinari e corrispondenti saranno scelti dalla classe degli uomini istruiti nella teorica e nella pratica di ciascun ramo d'industria, i soci onorari dalla classe dei principali e benemeriti cittadini, che con la loro generosità manifesteranno di voler cooperare al bene pubblico.

Art. 130. La durata del presidente sarà biennale, quella del vice-presidente, dell'ispettore alle spese e del tesoriere sarà di un anno. La durata del segretario sarà perpetua.

Art. 131. Le società economiche si riuniranno nei locali delle rispettive intendenze.

## Capitolo XIII. — *Delle elezioni e modo di esse.*

Art. 132. Accadendo proposte di soci, esse verranno fatte nel modo seguente:

La proposta de' soci ordinari dalla sola classe dei soci ordinari con ischede segrete, ed avrà l'inclusiva colui il quale sarà proposto dal numero maggiore della metà de' votanti presenti. Lo scrutinio sarà replicato nel caso che non vi fosse l'inclusiva;

La proposta de' soci onorari sarà fatta nel modo stesso, ma dalle classi insieme unite dei soci ordinari ed onorari;

Quella de' soci corrispondenti dal solo presidente, e quindi bussolata con voti segreti dalle classi dei soci ordinari ed onorari per vedere se vi concorra la metà di essi;

Le nomine de' soci ordinari ed onorari saranno trasmesse dai presidenti delle società economiche all'istituto, e da questo con le sue osservazioni rassegnate a S. A. R. il luogotenente generale, per essere indi approvate.

Art. 133. La nomina del presidente, del vice-presidente, del segretario, dell'ispettore alle spese e del tesoriere sarà fatta da ambo le classi dei soci ordinari ed onorari, qualora questi ultimi vi intervenissero, anche per ischede come si è detto per la nomina dei soci.

Con questa differenza però, che non essendovi inclusiva per ischede, si bussolerà con voti segreti colui che avrà ottenuto a suo favore maggiori schede, e resterà nominato se avrà la metà dei voti favorevoli; in caso contrario si passerà a bussolare il socio che segue sinchè si avrà la nomina nella guisa predetta.

Questa nomina sarà trasmessa all'istituto affin di riceverne l'approvazione di S. A. R. il luogotenente generale.

Digitized by Google

Art. 134. La seduta non si terrà per legale, ove non interveranno almeno due terzi dei soci ordinari.

Art. 135. Tutti gli uffici saranno comuni ai soci ordinari ed onorari, eccetto quelli de' segretari generali, e delle classi che saranno preventivamente scelti dagli ordinari.

Art. 136. Nessuno dei predetti impiegati potrà essere rieletto se non dopo il lasso di un anno.

*Articolo transitorio.*

La prima nomina de' soci ordinari delle società economiche, come pure la prima nomina del presidente, del vice-presidente, del segretario, dell'ispettore alle spese e del tesoriere sarà fatta da S. A. R. il luogotenente generale.

CAPITOLO XIV. — *Delle funzioni degli uffiziali e dell'obbligo dei soci.*

Art. 137. Il presidente della società avrà la facoltà: 1° di dar la parola ai soci; 2° di mantenere l'ordine nelle sedute; 3° di convocare le adunanze straordinarie; 4° di sottoscrivere i processi verbali, le relazioni, le lettere, le patenti, i certificati e tutte le altre carte della società; 5° di rimettere alle rispettive classi cui appartengono gli oggetti da esaminarsi, affinchè siano discussi, o da esse o dall'intera società.

Art. 138. In assenza del presidente ne farà le parti il vice-presidente.

Art. 139. Il segretario della società sarà incaricato: 1° di dirigere i registri della società; 2° di compilare i processi verbali; 3° di formare le lettere, i rapporti, i certificati e tutte le altre carte, di sottoscriverle dopo il presidente e di apporvi il suggello di cui è esclusivamente il conservatore; 4° di leggere nelle adunanze le memorie che pel loro volume non potessero essere iscritte per intero negli atti dei quali egli è il compilatore; 5° di tenere un'aperta corrispondenza colle Commissioni di ogni comune, e segnatamente coll'istituto; 6° di scrivere gli articoli necrologici dei soci trapassati; 7° di convocare le adunanze accademiche; 8° di aver cura dell'archivio, della biblioteca, del museo e del gabinetto delle macchine.

Art. 140. Il Consiglio di amministrazione composto come sopra, sarà incaricato di tutte le spese e riceverà i conti del tesoriere pei quali servirà di giuridica quietanza l'approvazione di S. A. R. il luogotenente generale.

Art. 141. I giudizi sulle memorie da pubblicarsi siano scientifiche, siano pratiche, relativamente all'agricoltura, o agli altri rami d'industria, saranno dati dalla sola classe de' soci ordinari per voti segreti.

Art. 142. Le deliberazioni che riguardano l'amministrazione delle società saranno prese dalle due classi de' soci ordinari ed onorari anche per voti segreti.

Art. 143. Un voto sopra la metà del numero di detti soci basterà per inclusiva delle deliberazioni, e sarà riputato come volontà generale.

Art. 144. I soci ordinari del capoluogo avranno l'obbligo d'intervenire nelle adunanze sì della società intiera, che della classe cui appartengono ad ogni invito del rispettivo segretario a nome del presidente.

Art. 145. Nelle adunanze delle classi per preparare e discutere le materie si serberà l'ordine stesso prescritto per le adunanze di tutte le società,

Digitized by Google

ed i soci corrispondenti che v'intervengono saranno per quel solo atto considerati come ordinari.

Art. 146. Ciascun socio ordinario sarà obbligato di comunicare alle società le osservazioni che avrà fatto in ogni anno sulla natura del suolo, la sua vegetazione, produzione e sul corso delle stagioni, sulla ruota delle raccolte, i lavori rurali, gl'ingrassi o conci, le chiusure, i prati naturali o artificiali, gli animali da razza e gli animali a corna o a lana, la cascina, la coltura degli alberi e del loro innesto, il prodotto delle manifatture o altri rami d'industria, e finalmente presentare qualche memoria che proponga e dia conto dell'applicazione ed introduzione da lui fatta, e dei buoni metodi da lui inventati o tratti da altri paesi.

Art. 147. Le memorie saranno esaminate dalla società e trasmesse all'istituto per farne l'uso prescritto dall'articolo 103.

Art. 148. Un socio ordinario che per due anni avrà mancato all'obbligo enunciato nell'articolo 146, perderà il suo grado, e la società sarà tenuta a proporre il successore.

Art. 149. I soci corrispondenti sono liberati da tale obbligo, ma i loro travagli saranno presi in considerazione nella proposta dei soci ordinari, e serviranno a mostrare al Governo il loro zelo ed ingegno.

Art. 150. Se i soci ordinari e corrispondenti concorrer debbono all'avanzamento della pubblica industria, ai soci onorari è riserbato il farlo con la loro generosità, che inopportuno sarebbe a determinare, bastando la sola emulazione, di cui si suppongono animati nel voler concorrere al bene pubblico.

Vi sarà a tal uopo una soscrizione presso il tesoriere della società per quello che ciascuno di essi, o altri fuori la società offrirebbero per l'esecuzione di qualche utile progetto tendente a detto fine, e del tutto si darà conto dal tesoriere alla società per sua regola, e perchè possa essere iscritto nei processi verbali che debbonsi far noti al Governo ed al pubblico.

## Capitolo XV. — *Delle sessioni delle società economiche.*

Art. 151. Le adunanze ordinarie delle società saranno generali o particolari. Un'adunanza generale si terrà il 30 maggio. In questa interverrà l'intendente della valle occupando il primo posto; il presidente leggerà un discorso analogo alla circostanza; il segretario farà un rapporto ragionato dei travagli della società nell'anno scorso, darà un ristretto delle memorie dei soci onorari e corrispondenti, e leggerà gli articoli necrologici.

Un socio espressamente invitato leggerà una memoria a suo piacere, purchè non sia aliena dalle istituzioni, e si distribuiranno solamente i premi per l'agricoltura, poichè quelli per le arti e mestieri si distribuiranno dall'istituto d'incoraggiamento nel tempo dell'esposizione.

Art. 152. Un'altra adunanza generale sarà tenuta nel mese di novembre per farsi l'elezione degl'impiegati, i quali si metteranno nell'esercizio delle loro rispettive funzioni al 1° gennaio seguente. Le adunanze particolari si terranno ogni dieci giorni, eccetto i mesi di luglio, di agosto e di ottobre; il presidente destinerà il giorno e l'ora, ed in questa si tratteranno gli affari scientifici ed economici.

CAPITOLO XVI. — *Delle classi componenti le società economiche.*

Art. 153. Ogni società economica sarà divisa in due classi, una, cioè, di economia rurale, l'altra di economia civile.

Art. 154. Queste classi saranno destinate dal presidente, e ciascuna di esse riferirà all'intiera società, secondo le rispettive materie di cui viene incaricata.

Art. 155. In ognuna delle due classi vi sarà un capo ed un segretario, il cui impiego si eserciterà dall'ultimo nominato.

CAPITOLO XVII. — *Degli obblighi dei presidenti delle società economiche per la esposizione degli oggetti di arte e manifatture.*

Art. 156. I presidenti delle società economiche, per ciò che riguarda la esposizione degli oggetti di arti e manifatture, e il modo da tenersi per raccoglierli, esaminarli, farne i certificati, e restituirli ai loro proprietari, si regoleranno in conformità di ciò che è prescritto negli articoli dall'87 al 97.

Art. 157. Finalmente ciascun presidente delle società economiche farà la spedizione degli oggetti surriferiti all'istituto d'incoraggiamento.

Essa dovrà essere compita al più tardi pel giorno 20 aprile, sarà eseguita in modo che tutti gli oggetti pervengano ben condizionati, e con la maggior possibile sicurtà.

## TITOLO III.

CAPITOLO XVIII. — *Delle Commissioni comunali.*

Art. 158. Ogni Commissione sarà composta di tre soggetti, cioè: dal sindaco e da due individui, tra i quali il sindaco farà da presidente, ed in caso di costui mancanza il secondo eletto, e dei due individui, il secondo nominato terrà la corrispondenza.

Art. 159. Esse si riuniranno nelle rispettive case comunali.

Art. 160. I componenti le Commissioni saranno eletti nel modo seguente:

I decurionati faranno pervenire per mezzo dei sindaci le proposte in terna degli eligibili agli intendenti, che le trasmetteranno con le loro osservazioni ai presidenti delle società economiche.

I presidenti delle società economiche ne faranno l'elezione e la comunicheranno all'istituto per averne conoscenza, il quale ne darà, dal suo canto, intelligenza a S. A. R. il luogotenente generale.

La loro durata sarà di un biennio; conducendosi bene, potranno essere confermati.

Art. 161. Le Commissioni corrisponderanno direttamente coi presidenti delle rispettive società economiche.

Art. 162. Pubblicato il manifesto in cui si è parlato nell'articolo 87, le Commissioni faranno iscrivere, al più tardi il 31 marzo, i nomi dei manifattori, artieri e fabbricanti del rispettivo comune, raccoglieranno gli oggetti

Digitized by Google

di arti e manifatture, e ne rilasceranno ai proprietari la corrispondente ricevuta.

Art. 163. Saranno obbligati, sotto la loro risponsabilità, a restituire ai proprietari gli oggetti che costoro avranno alle medesime consegnati.

## TITOLO IV.

### DEI FONDI DI QUESTI ISTITUTI E DISTRIBUZIONE DI ESSI.

*Istituto d'incoraggiamento.*

Art. 164. L'assegnamento di questo istituto sarà di onze mille annuali e verrà fornito:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dal fondo comune delle valli in . . . . . | Onze | 666 | 20 |
| Dalla tesoreria generale. . . . . | » | 166 | 20 |
| Dal comune di Palermo . . . . . | » | 166 | 20 |
| Totale . . . | Onze | 1,000 | » |

Art. 165. Tale assegnamento si distribuirà nel seguente modo:

| | | *Al mese* | |
|---|---|---|---|
| Al segretario generale . . . . . | Onze | 6 | 20 |
| Al vice-segretario . . . . . | » | 3 | 10 |
| Al commesso . . . . . | » | 2 | 15 |
| All'usciere . . . . . | » | 2 | » |
| Al barandiere . . . . . | » | 1 | 10 |
| Ai due segretari di classe onze 3 10 per ognuno . . . . | » | 6 | 20 |
| Ai due loro commessi onze 2 per ciascuno . . . . . | » | 4 | » |
| Gettoni . . . . . | » | 10 | » |
| Gasti di scrittoio . . . . . | » | 3 | 10 |
| Saggi ed esperimenti . . . . . | » | 1 | 20 |
| Stampe . . . . . | » | 5 | » |
| Esposizione delle manifatture . . . . . | » | 4 | » |
| Premi e medaglie. . . . . | » | 12 | 15 |
| Compra di libri e macchine . . . . . | » | 16 | 20 |
| Spese imprevedute . . . . . | » | 3 | 20 |
| Totale . . . | Onze | 83 | 10 |

*NB.* Non si annotano spese di posta, perchè la corrispondenza si terrà in franchigia per mezzo dell'intendente di Palermo.

*Società economiche.*

Art. 166. Il fondo di onze 100 ammesso per queste società negli stati-discussi delle valli sarà nel seguente modo distribuito:

*Per le valli di Messina e Catania*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Al segretario in ogni mese . . . . . | Onze | 3 | » |
| Gasti di scrittoio . . . . . | » | 1 | » |
| Compra di libri e macchine. . . . . | » | 2 | » |
| Ad un barandiere, messo e custode . . . . . | » | 1 | 10 |
| Spese imprevedute . . . . . | » | 1 | » |
| Totale . . . | Onze | 8 | 10 |

*Per le valli di Siracusa, Girgenti, Trapani e Caltanisetta*

| | | |
|---|---|---|
| Al segretario . . . . . | Onze | 2 15 |
| Imprevedute . . . . . | » | 1 15 |
| Le altre spese le stesse . . . . . | » | 4 10 |
| Totale . . . | Onze | 8 10 |

Non si farà spesa di posta, dovendo la corrispondenza tenersi in franchigia per mezzo degl'intendenti.

Le spese di trasporto degli oggetti dell'esposizione in Palermo, si prenderanno dalle imprevedute della società.

Art. 167. Non si stabilisce alcuna spesa particolare per le Commissioni comunali, giacchè gli oggetti di scrittoio si prenderanno dalla cancelleria comunale, le spese di trasporto delle manifatture per l'esposizione si prenderanno dalle *imprevedute* del comune rispettivo, e la posta si terrà in franchigia per via del sindaco.

Art. 168. Il comune di Palermo provvederà alle spese di primo stabilimento per l'istituto d'incoraggiamento; i comuni capoluoghi delle altre sei valli, alle spese di primo stabilimento per le rispettive società economiche.

FERDINANDO

*Il consigliere ministro di Stato*
*Presidente del Consiglio dei ministri*
Duca di Gualtieri

---

# CXLI

**_Motu-proprio_ del granduca Pietro Leopoldo di Toscana per la convalidazione degli statuti dell'accademia dei Georgofili e l'istituzione di un premio di zecchini 25.**

Volendo noi dare all'accademia dei Gergofili, stabilita nella nostra città di Firenze, nuovi contrassegni del nostro sovrano favore e della paterna premura con la quale riguardiamo il suo utile istituto, approviamo e convalidiamo con la suprema nostra autorità il piano dei capitoli di detta accademia, stato modernamente compilato e a noi presentato a tale effetto dai soci della medesima, ordinando che questi siano la regola con cui debbano i detti soci condursi nell'esercizio di tutte le loro funzioni ed incumbenze; e per animare vieppiù la loro attività ed applicazione, oltre la protezione da noi accordata all'intiero corpo di detta accademia, e lo stabilimento di un annuo premio

Digitized by Google

di una medaglia d'oro del valore di zecchini 25, da conferirsi nella forma proposta in detti capitoli, assicuriamo ancora della nostra speciale protezione tutti quelli fra gli accademici, che con i loro scritti, osservazioni ed esperienze, daranno utili saggi del loro studio per il progresso, e perfezione dell'accademia.

Dato il 31 luglio 1767.

PIETRO LEOPOLDO

V. Rosemberch

---

# CXLII

## Costituzioni della reale accademia economico-agraria dei Georgofili di Firenze.

### TITOLO I.

OGGETTO DELL'ACCADEMIA.

Art. 1. L'accademia ha per oggetto il progresso, l'incoraggiamento e la propagazione delle cognizioni teoriche e pratiche riguardanti l'agricoltura, e qualunque altro ramo d'economia pubblica e privata, e delle scienze ed arti in quelle particolarità che con esse abbiano relazione.

### TITOLO II.

COMPOSIZIONE DELL'ACCADEMIA.

Art. 2. L'accademia è composta di membri onorari, ordinari, emeriti e corrispondenti.

Art. 3. Gli ordinari sono 50, tutti residenti in Firenze. Gli altri non hanno numero, nè residenza determinata.

Art. 4. Gli ordinari, dopo 15 anni dalla loro elezione, possono diventare emeriti. In tal qualità sono dispensati dagli obblighi, continuando a godere i diritti degli ordinari.

Art. 5. Gli ordinari sono scelti fra i soggetti benemeriti per l'amore e protezione delle scienze economiche, o per servigi resi all'accademia.

### TITOLO III.

CORPO ED UFFIZI DELL'ACCADEMIA.

Art. 6. I membri ordinari ed emeriti compongono il corpo deliberante dell'accademia.

Art. 7. Hanno soli il diritto di eleggere e di essere eletti a tutti gli

Digitized by Google

uffizi e deputazioni permanenti o temporarie che sono di nomina dell'accademia e del presidente.

Art. 8. Gli uffiziali dell'accademia sono:

Il presidente,
Il vice-presidente,
Il conservatore,
I deputati,
I segretari,
Il tesoriere,
Il bibliotecario,
Il direttore dell'orto e lettore di agricoltura.

§ 1. — *Del presidente.*

Art. 9. Il presidente accompagna al regio trono le deliberazioni dell'accademia, per le quali richiedesi l'approvazione sovrana;

Convoca le adunanze straordinarie del Consiglio di economia;

Pubblica le proposizioni per l'ammessione di nuovi soci;

Nomina le deputazioni speciali;

Dirige l'ordine delle adunanze straordinarie e solenni.

§ 2. — *Del vice-presidente.*

Art. 10. Il vice-presidente ha tutte le facoltà del presidente in caso di sua assenza o d'impedimento.

§ 3. — *Del conservatore.*

Art. 11. Il conservatore ha l'incarico d'invigilare che le operazioni e deliberazioni della accademia non si dipartano dal prescritto nelle costituzioni e nel regolamento interno della medesima.

§ 4. — *Della deputazione.*

Art. 12. La deputazione è composta di sei membri.

Art. 13. Dirige gli studi dell'accademia;

Propone la stampa delle opere utili al progresso delle scienze economiche e agrarie;

Propone ancora, di concerto col presidente, col conservatore e coi segretari, gli avvisi da pubblicarsi concernenti il concorso ai premi annuali e straordinari;

Esamina e giudica le memorie sì dei concorrenti ai premi, che da stamparsi negli atti accademici.

Art. 14. Il primo di essi convoca e presiede di diritto alla deputazione, l'ultimo n'è il segretario. La precedenza si regola sull'anzianità nel ruolo accademico.

Digitized by Google

### § 5. — *De' segretari.*

Art. 15. L'accademia ha un segretario degli atti e uno delle corrispondenze.

Art. 16. Il segretario degli atti tiene due registri diversi: uno per le adunanze ordinarie e solenni, l'altro per le straordinarie.

Ha la custodia dell'archivio;

Distribuisce i *gettoni* di presenza e le medaglie;

Fa l'elogio de' soci ordinari ed emeriti defunti, eccettuato che qualche socio non si offra spontaneo a comporlo.

Distende l'istoria delle operazioni accademiche da pubblicarsi negli atti.

Art. 17. Il segretario delle corrispondenze tiene il carteggio tanto coi particolari quanto colle società dotte in materia e di pubblica economia d'agricoltura;

Ha la custodia del sigillo accademico.

Art. 18. I due segretari si suppliscono a vicenda nelle loro incumbenze e funzioni.

### § 6. — *Del bibliotecario.*

Art. 19. Il bibliotecario custodisce i libri dell'accademia;

Provvede, coll'approvazione de' deputati, quei libri che sono creduti utili per gli studi accademici.

Art. 20. I soci onorari, ordinari ed emeriti hanno il diritto di avere in imprestito, mediante una loro ricevuta, i libri della biblioteca accademica;

Non possono però ritenerli per più di un mese.

Art. 21. I libri son tutti contrassegnati nel frontispizio coll'impresa o sigillo dell'accademia.

### § 7. — *Del tesoriere.*

Art. 22. Il tesoriere riscuote le entrate dell'accademia e fa le spese approvate dalla medesima col *visto* del presidente;

Tiene un registro di scrittura in buon ordine;

Rende annualmente conto della sua gestione al Consiglio di economia.

### § 8. — *Del direttore dell'orto e lettore di agricoltura.*

Art. 23. Il direttore dell'orto agrario sperimentale e lettore di agricoltura al principio di ogni anno accademico partecipa ai deputati il piano delle sue lezioni, e propone quello che crede più vantaggioso per la conservazione e miglioramento dell'orto, e pel numero, qualità e metodo più utile de' lavori da farvisi.

Art. 24. Eseguisce le sperienze commessegli dai deputati.

Art. 25. Rende conto ogni anno di tutto ciò che sia risultato dalle sue esperienze e della rendita dell'orto.

### § 9. — *Del Consiglio di economia.*

Art. 26. Il presidente o vice-presidente, il conservatore ed i deputati uniti insieme formano il Consiglio di economia.

Art. 27. È convocato il Consiglio dal presidente. Il meno anziano de' deputati n'è il segretario.

Art. 28. Nessuna spesa può farsi senza la precedente approvazione di questo Consiglio.

Art. 29. Riceve i conti del tesoriere o di qualunque altro incaricato dell'esecuzione di qualche articolo di spesa.

Art. 30. Ha la vigilanza sull'amministrazione dell'orto agrario.

Art. 31. Le materie sono discusse e risolute in un'adunanza composta per lo meno di cinque membri, e la risoluzione dipende dalla pluralità assoluta de' voti.

Art. 32. Le deliberazioni debbono essere sottoscritte da ciascuno dei membri.

Art. 33. I membri che in tempo delle discussioni hanno dato un parere contrario alla risoluzione, o deliberazione posteriore, possono nel sottoscriverla esporre i motivi del loro dissenso.

## TITOLO IV.

### DELL'AMMESSIONE DE' SOCI.

Art. 34. Il diritto di proporre nuovi soci appartiene ai soli accademici ordinari ed emeriti.

Art. 35. Le proposizioni sono pubblicate dal presidente in un'adunanza ordinaria. Nella prossima successiva si procede allo squittinio segreto.

Art. 36. Per l'ammessione sono necessari due terzi dei voti favorevoli sopra un numero di quindici votanti almeno.

## TITOLO V.

### DELLE ADUNANZE.

Art. 37. Le adunanze sono ordinarie, straordinarie e solenni.

Art. 38. Le ordinarie sono una per ogni mese, eccettuati, come sotto si dice, l'ottobre e il novembre.

Art. 39. Le straordinarie sono convocate dal presidente secondo le varie occorrenze.

Art. 40. Alla fine di ogni anno accademico vi è un'adunanza solenne in luogo dell'ordinaria.

Art. 41. L'anno accademico comincia in dicembre e finisce in settembre.

Art. 42. Le ordinarie adunanze sono destinate alla lettura di memorie, lettere di corrispondenza, estratti d'opere nuove, ragguagli di esperienze e di osservazioni, e alle ammessioni di nuovi soci.

Art. 43. Le straordinarie sono destinate alla discussione e risoluzione degli affari interni dell'accademia.

Art. 44. Nelle solenni si leggono i rapporti degli studi fatti nell'anno de-

Digitized by Google

corso, de' progressi avvenuti in ogni ramo di economia e d'arti, l'estratto delle corrispondenze, gli elogi degli accademici defunti;

Si annunziano i doni fatti all'accademia;

Si dà ragguaglio delle esperienze agrarie, e delle osservazioni meteorologico-agrarie fatte dal direttore dell'orto;

Si legge il giudizio sulle memorie concorse ai premi, e si distribuiscono i premi per le memorie approvate.

Art. 45. Le adunanze ordinarie e straordinarie si convocano per mezzo d'inviti. Le solenni sono oltracciò annunziate con pubblici avvisi. Alle straordinarie intervengono i soli ordinari ed emeriti; alle altre sono anche ammessi i colti non accademici.

Art. 46. Il presidente, il vice-presidente, il conservatore ed i segretari hanno posto distinto nelle adunanze ordinarie nelle solenni lo hanno anco i deputati e il bibliotecario.

## TITOLO VI.

### DELL'ORDINE DELLE ADUNANZE.

Art. 47. Ogni adunanza comincia dal cenno datone dal presidente, o dal vice-presidente, o in loro mancanza dal più anziano fra i deputati presenti.

Art. 48. Il segretario degli atti, dopo la lettura dei nomi degli accademici intervenuti, e dopo la distribuzione delle medaglie e dei *gettoni* di presenza, legge l'atto dell'adunanza prossima antecedente.

Art. 49. Il presidente, udite le osservazioni degli accademici e il voto del conservatore, ne decreta l'approvazione, o la correzione, la quale è immantinente eseguita. Dopo di che l'atto è sottoscritto sul registro dal presidente, dal conservatore e dal segretario.

Art. 50. Il segretario delle corrispondenze rende conto delle lettere ricevute e presenta le opere donate all'accademia.

Art. 51. Il presidente commette l'estratto di ciascuna opera d'importanza ad uno degli accademici.

Art. 52. Quindi invita gli accademici, secondo l'ordine d'anzianità, alla lettura delle loro memorie e degli estratti.

Art. 53. Annunzia le proposizioni fattegli di nuovi soci, manifestando i nomi dei soci proponenti, e fa procedere ai partiti per l'ammessione dei già proposti.

Art. 54. Permette di parlare a chi abbia da comunicare proposizioni ed osservazioni relative all'oggetto dell'accademia, e destina una deputazione per farne rapporto.

Art. 55. Il segretario legge gli articoli per disteso dell'atto dell'adunanza.

Art. 56. Approvati questi articoli puntuali, il presidente dichiara sciolta l'adunanza.

Art. 57. L'ordine delle adunanze straordinarie e solenni dipende interamente dal presidente.

Art. 58. Ogni memoria letta in adunanza debb'essere immediatamente consegnata al segretario degli atti per restituirsi, quando piaccia all'autore, dopo però che ne saranno fatti gli estratti o le copie a spese dell'accademia, da conservarsi in archivio.

Digitized by Google

## TITOLO VII.

### DELLA DISTRIBUZIONE DELLE MEDAGLIE E DEI GETTONI DI PRESENZA.

Art. 59. Ogni accademico ordinario, che legga d'obbligo una memoria, riceve dal segretario degli atti una medaglia d'argento.

Art. 60. In principio d'ogni adunanza ordinaria, il segretario degli atti distribuisce un gettone a tutti gli accademici che si trovano presenti.

Art. 61. Distribuisce inoltre un secondo gettone a tutti gli accademici che spontaneamente leggono memorie o estratti, o comunicano all'accademia fatti, esperienze ed osservazioni in iscritto per passarsi in archivio.

## TITOLO VIII.

### DELLE PROPOSIZIONI ED ELEZIONI AGLI UFFIZI.

Art. 62. Il presidente è nominato da S. A. R.; ed ugualmente il direttore dell'orto e lettore d'agricoltura.

Art. 63. Il vice-presidente è proposto per l'elezione ai soci colla nomina scritta di tre accademici, e presentata dal presidente, o in sua assenza ed impedimento dal vice-presidente attuale.

Art. 64. L'elezione si fa per via di schede.

Art. 65. Ogni accademico presenta una scheda da lui sottoscritta coi nomi dei tre soci, disposti nell'ordine naturale che indica la prelazione del suo voto.

Art. 66. Facendo lo spoglio delle schede, la collocazione del primo posto in ciascuna si valuta a favore del nominato come se fossero tre voti; quella nel secondo come due; quella nel terzo come uno.

Art. 67. Chi ha il maggior numero di voti è eletto all'ufficio di vice-presidente.

Art. 68. La sorte decide fra più concorrenti che abbiano ugual numero di voti favorevoli.

Art. 69. Le elezioni del conservatore e successivamente dei segretari, del bibliotecario e del tesoriere si fanno alla pluralità assoluta di voti, cioè superiore alla metà del numero dei votanti. I voti sono dati per mezzo di schede nelle quali ogni accademico presenta il nome di un altro accademico.

Art. 70. Se lo spoglio delle schede non dà questa pluralità assoluta a favore di alcuno dei nominati, lo squittinio è ricominciato collo stesso metodo delle schede fra quei due che abbiano ottenuto la pluralità relativa.

Art. 71. Nel caso che la pluralità relativa sia a favore di più di due, per l'eguaglianza di voti a favore di due o più nominati, si procede colla stessa regola dell'elezione del vice-presidente.

Art. 72. Per l'elezione dei deputati ogni scheda contiene un numero di accademici corrispondente a quello dei deputati da eleggersi. In caso che non vi sia pluralità assoluta di voti per qualcheduno, lo squittinio è ricominciato come sopra in un numero doppio di quello delle elezioni che debbono farsi.

Digitized by Google

Art. 73. Le elezioni si fanno in adunanza straordinaria convocata espressamente nell'ultimo mese dell'anno accademico.

Art. 74. Gli uffizi del vice-presidente, del conservatore, dei segretari, del bibliotecario e del tesoriere sono triennali. Niuno può essere rieletto se non dopo compito un triennio.

Art. 75. I deputati si rinnovano ogni anno per un terzo in luogo dei due più anziani d'uffizio.

## TITOLO IX.

### DELLE DELIBERAZIONI ACCADEMICHE.

Art. 76. Le proposizioni relative all'oggetto dell'accademia debbono essere fatte in iscritto e lette dal proponente in adunanza ordinaria.

Art. 77. Il presidente nomina una deputazione speciale che ne faccia rapporto in adunanza straordinaria.

Art. 78. Dopo il rapporto della deputazione ogni accademico può domandare il permesso di parlare tanto in favore, quanto contro la fatta proposizione.

Art. 79. Nessuno può ottenere questo permesso più di due volte sulla stessa proposizione.

Art. 80. Il proponente può ottenerlo l'ultimo per rispondere agli argomenti in contrario.

Art. 81. Quando il presidente creda la questione bastantemente schiarita chiude la discussione ed ordina al conservatore di proferire le sue conclusioni.

Art. 82. Il presidente pone la questione spartita nei diversi suoi articoli e sotto i differenti suoi aspetti. Sopra ciascun articolo si procede per via di squittinio segreto.

Art. 83. La pluralità assoluta approva o rigetta.

Art. 84. Il segretario legge quindi la deliberazione da lui distesa, nella quale non hanno luogo altre descrizioni che quell' unica riguardante nella sua precisa espressione il voto dell'accademia.

Art. 85. L'atto dell'adunanza dee contenere menzione espressa dell'adempimento di tutte queste formalità indispensabili.

## TITOLO X.

### DEI DOVERI DEGLI ACCADEMICI.

Art. 86. I soci ordinari hanno l'obbligo di leggere o di rimettere una loro memoria secondo l'ordine stabilito, e fatto noto a ciascuno nel termine dell'anno accademico prossimo antecedente.

Art. 87. Può però il socio che debbe leggere farvi supplire da altro socio ordinario, previo l'avviso da darsene al presidente.

Art. 88. La mancanza a questo dovere per due volte consecutive, porta il passaggio dal posto di socio ordinario a quello di corrispondente.

Art. 89. I soci corrispondenti dirigono al segretario delle corrispondenze i loro e gli altrui esperimenti ed osservazioni, come pure le risposte ai quesiti fatti loro dall'accademia.

## TITOLO XI.

### DEI PREMI.

Art. 90. L'accademia conferisce ogni anno sei premi, cioè:

Un premio del valore di venticinque zecchini a quella memoria che sia giudicata aver meglio risposto a un quesito;

Due premi del valore da destinarsi a chi abbia eseguita qualche rustica operazione proposta dall'accademia.

Tre premi di minor valore a tre accademici che alla fine dell'anno accademico si troveranno avere ottenuto un maggior numero di gettoni che attestino della loro presenza alle adunanze.

Art. 91. Ogni accademico ha diritto di proporre uno o più quesiti pel concorso al premio maggiore.

Art. 92. Alla fine di ciascun anno accademico il presidente o vice-presidente, il conservatore, i deputati e due segretari scelgono tre di quei quesiti, e li propongono all'accademia.

Art. 93. In un'adunanza straordinaria espressamente convocata il corpo accademico sceglie per via di schede uno dei tre quesiti propostigli, collo stesso metodo che per l'elezione del vice-presidente.

Art. 94. Il quesito ed il termine prescritto al concorso sarà pubblicato nell'adunanza solenne.

Art. 95. È permesso a qualunque accademico fondare un premio, chiedendone per mezzo del presidente e ottenendone l'approvazione sovrana.

## TITOLO XII.

### DELLO SCRIVANO E DEL CUSTODE.

Art. 96. L'accademia ha uno scrivano e un custode.

Gli stipendi e le incumbenze dell'uno e dell'altro sono stabilite dal Consiglio di economia.

## TITOLO ULTIMO.

### DELLA RIFORMA DELLE COSTITUZIONI.

Art. 97. Ogni proposizione per domandare al regio Governo riforma delle presenti costituzioni debb'essere presentata in iscritto al presidente colla sottoscrizione almeno di cinque accademici ordinari.

Art. 98. Il presidente con tutti gli uffiziali convocati in Consiglio straordinario decide sull'ammessione della proposizione a unanimità di suffragi.

Art. 99. Ammessa la proposizione, e poi letta in un'adunanza ordinaria, è rimessa all'esame di una deputazione speciale, che ha l'incarico di stendere il progetto di riforma, da approvarsi poscia dall'intiera accademia.

Art. 100. Approvato che sia il progetto di riforma è presentato per l'approvazione all'I. e R. Governo dal presidente.

Dalla regia accademia de' Georgofili, il 2 luglio 1817.

U. De' Nobili — Pietro Ferroni — Gio. Lessi — Gio. Fabbroni — Luigi Vecchietti Poltri — Giovanni Bettoni — Gaetano Cioni — Luigi Serristori — Cosimo Ridolfi — Antonio Targioni-Tozzetti

Digitized by Google

# CXLIII

**_Motu-proprio_ del granduca Pietro Leopoldo di Toscana per la fondazione di un'accademia dei Georgofili, di scudi 400.**

Sua Altezza Reale volendo che l'accademia dei Gergofili abbia una dote fissa e costante secondo la quale possa regolare le sue spese, abolisce tutte le assegnazioni che finora si pagavano all'estinta società botanica e all'accademia dei Georgofili dalla Camera delle comunità, dallo scrittoio delle fabbriche e dalla sua real depositeria, e ordina che la predetta sua reale depositeria richiamando a sè le enunciate assegnazioni, paghi costantemente all'accademia dei Georgofili l'annua dote di scudi quattrocento.

Dato il 9 giugno 1783.

PIETRO LEOPOLDO III

V. ALBERTI

---

# CXLIV

**Particola di testamento del conte Leon Battista degli Alberti, del dì 5 ottobre 1829, rogato Ciatti, per la fondazione di premii da conferirsi annualmente dall'accademia dei Georgofili.**

Reputando l'agraria essere la prima tra le arti o piuttosto un complesso delle arti le più essenziali alla società, e desiderando di cooperare anche dopo la mia morte ai suoi progressi coll'incoraggiare, sull'esempio delle più illuminate nazioni, coloro che arrecheranno di fatto utili incrementi all'arte suddetta, lascio con titolo di legato di pubblica utilità in perpetuo la somma di scudi centoventi fiorentini all'anno a carico della mia eredità, e così da pagarsi dal mio erede o da i di lui successori in effettivi contanti per erogarsi in due o più premi da dispensarsi nel dì 28 giugno di ciascun anno, giorno onomastico di me testatore, a quelle persone che, a giudizio della regia accademia dei Georgofili di Firenze, saranno dichiarati meritevoli di conseguirli. I soggetti per i premii da conferirsi verranno indicati dall'acca-

Digitized by Google

demia stessa e resi noti al pubblico almeno un anno anticipatamente, con questo però vi si richiamino i concorrenti ad operazioni di fatto, essendo mia espressa volontà non vengano accordati i detti premi ad estensori di dissertazioni e di teorici scritti, ma bensì sieno distribuiti a coloro i quali dimostreranno di aver ottenuti degli utili risultati in vantaggio e miglioramento dell'arte agraria, come, per esempio, a chi presenterà dei quadrupedi, addetti all'agricoltura, di un maggior volume e di razze da esso migliorate, a chi fosse riescito di ottenere in grande e con metodi di facile esecuzione per i coloni di estirpare la rogna e il baco dagli ulivi e di distruggere qualunque altra malattia nociva ai vegetabili interessanti l'agricoltura; a colui che rettificando la manifattura dei vini da pasto impedirà si alterino in pochi mesi, conforme generalmente accade in Toscana; a colui che avrà migliorata la rotazione delle raccolte, diminuendo le sementi dei grani e graminacei per sostituirvi in alimento dei bestiami varie piante tuberose e di foraggio non adottate in Toscana o confinate per mero lusso e scientifica curiosità negli orti così detti *sperimentali*. Ed altri simili di utilità di fatto e di assoluto miglioramento reale ed effettivo della nostra coltivazione ed industria agraria, esonerando, conforme dichiaro di esonerare ed esonero, in caso diverso, il mio erede e suoi successori dall'obbligo di consegnare per quell'anno in cui non vi fosse persona che a giudizio dell'accademia suddetta avesse meritato l'offerto premio, la rata di detto legato destinata al medesimo, da doversi però l'ammontare di quei premi che non venissero graziati trasportare, per pagarsi nell'anno successivo, in aumento della dotazione da me come sopra assegnata per tale oggetto.

---

# CXLV

**Particola di testamento del fu signor marchese consigliere Paolo Garzoni-Venturi, pel lascito di scudi fiorentini 2,000 all'accademia dei Georgofili.**

« Lascio all'imperiale e regia accademia dei Georgofili di Firenze scudi duemila fiorentini, da porsi a frutto, e questo annualmente impiegare in qualche oggetto di pubblica utilità analogo alla sua istituzione. »

---

Digitized by Google

# CXLVI

## Lettera del professore Pietro Cuppari pel conferimento in perpetuo di un premio triennale di lire 300 da amministrarsi dall'accademia dei Georgofili.

*Onorando signor presidente,*

La deputazione cui fu dagli uditori delle mie lezioni private di economia rurale commesso l'uffizio di curarne la stampa, ha depositato nelle mie mani la somma di lire fiorentine duemila cinquecento sessantatrè, soldi quindici e danari quattro, come utile netto ricavato dall'edizione da loro fatta, dandomi nel tempo stesso facoltà, in virtù di lettera che le accompagno nel suo originale, di disporne a mio piacimento in pro della nostra economia rurale.

A soddisfare alle generose e cittadine intenzioni della deputazione predetta, ho deliberato di convertire la mentovata somma in cartelle del debito pubblico toscano affine di ottenerne una rendita certa, la quale servisse alla fondazione di un premio triennale perpetuo destinato a promuovere ed aiutare l'incremento della nostra rurale economia. E ad accrescere cotal rendita ho aggiunto alla somma affidatami quelle stesse lire trecento che erano state da me depositate nella Cassa di risparmio di Pisa pel conferimento del premio che io fondai ed offersi a codesta accademia nell'anno 1854, di guisa che la somma diventò di lire 2,866 9 4. Le cartelle da me comprate nel decorso ottobre dettero già nel dì 2 gennaio passato la rendita di lire novanta, le quali, riunite alle sopradette lire 2,866 9 4, costituiscono la somma di lire 2,956 9 4. Esse cartelle, acquistate per lire 1,080 l'una, importano lire 3,240, sicchè io sono in disborso di lire 283 10 8, di cui potrò rifarmi colla rendita dell'anno corrente e con parte dell'anno prossimo avvenire, per modo che nel 1860 si avranno colle rendite susseguenti le lire 300 occorrenti al promesso conferimento del mio premio, il quale così diverrà il primo di questa fondazione perpetua.

Ora io mi sono risoluto di offrire la sopradetta rendita di lire 180 all'anno a codesta illustre e benemerita accademia dei Georgofili da V. S. chiarissima sì meritamente presieduta perchè l'amministrasse e facesse servire al sopradetto fine del conferimento di un premio triennale perpetuo. E qualora dopo di aver adempito alle formalità consuete pel conferimento di detto premio in ogni triennio l'accademia non ne giudicasse degni i concorrenti, dovrebbe aggiungere la somma accumulata di lire 540 a quella da riscuotere nel triennio susseguente per formarne unico prémio. Se poi l'accademia non troverà, allo spirare del secondo triennio, fra i concorrenti alcuno degno di premio, sarà abilitata a rivolgere le accumulate lire 1,080 ad altra destinazione in vantaggio della nostra economia rurale. Io chiedo in grazia soltanto all'accademia che mi resti, finchè avrò vita, la facoltà di proporre via via così i

Digitized by Google

temi e le condizioni dei premii, come gli usi cui dovranno rivolgersi i fondi rispettivi nel caso che non vi sarà luogo a conferire essi premii.

Confido che l'accademia sarà per accettare benignamente la mia proposta e che terrà conto dell'opera laudevole di quei benemeriti i quali si son date tante cure per aiutarla con questo nuovo sussidio nella nobile impresa da lei assunta di migliorare le condizioni economico-agrarie di un paese che già le va debitore di tanti benefizi in fatto di civiltà.

I deputati erano i signori conte Aud. Agostino, D. T. Carega, D. Nicolò Mecherini.

Accolga, egregio signor presidente, le dimostrazioni sincere di alta stima con cui mi reco ad onore di potermi sottoscrivere

Di Vostra Signoria chiarissima

Pisa li 8 maggio 1857

*Devotissimo ed obbligatissimo servo*
P. Cuppari

---

# CXLVII

**Autorizzazione governativa per l'accettazione dei fondi relativi alla fondazione di un premio di lire 300 da conferirsi ogni tre anni dall'accademia dei Georgofili.**

*Illustrissimo signore,*

S. A. R. il granduca si è degnata autorizzare cotesta accademia dei Georgofili, da V. S. illustrissima meritamente presieduta, ad accettare la cessione che le viene offerta dal professore Pietro Cuppari di tre cartelle del debito pubblico toscano per l'effetto che con la rendita di esse, in annue lire centottanta, sia conferito in perpetuo un premio triennale destinato a promuovere la nostra rurale economia, con tutti i patti e condizioni espresse nell'istanza diretta dal suddetto professore Cuppari all'accademia stessa sotto li 8 del caduto maggio, e bene inteso che la rendita risultante dalle tre cartelle di cui si tratta dovrà restare convertita in altrettanta rendita per iscrizione nominativa da condizionarsi in perpetuo a favore dell'accadema precitata.

Comunicandole la presente sovrana risoluzione in isfogo delle analoghe preci già da lei umiliate al real trono in nome dell'accademia suddetta, passo all'onore di segnarmi con la più distinta considerazione,

Di V. S. illustrissima

Il 18 settembre 1857

*Devotissimo ed obbligatissimo servitore*
G. Meini

Digitized by Google

# CXLVIII

**Decreto del Governo della Toscana che porta a lire 4,000 la dote annua dell'accademia dei Georgofili e a lire 300 il premio annuo leopoldino.**

---

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL REGIO GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che l'accademia dei Georgofili contribuì efficacemente ad accrescere la prosperità del paese promovendo gli studi agrari e propugnando la libertà del commercio, quale fondamento di ogni altra libertà civile e politica;

Considerando che la tenuità dei mezzi toglie all'accademia il modo di spiegare tutta quella utile operosità che è del proprio istituto e di provvedere con decoro al suo interno ordinamento,

*Decreta:*

Art. 1. La dote annua goduta dall'accademia dei Georgofili in virtù del *motu-proprio* del 9 giugno 1783 è portata a lire italiane quattromila.

Art. 2. Il premio annuo leopoldino di venticinque zecchini, non compreso nella dote, è portato a lire italiane trecento, ed è data facoltà all'accademia di cumularlo quando in qualche anno non venisse conferito.

Il ministro della pubblica istruzione è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato il ventisette dicembre milleottocentocinquantanove.

*Il presidente del Consiglio dei ministri*
*e ministro dell'interno*
B. Ricasoli

Digitized by Google

# CXLIX

## Regolamento della società agraria di Torino, approvato con regio rescritto 15 febbraio 1788.

—

### CAPO I.

*Dell'oggetto della società.*

1° L'oggetto primario della società sarà di promuovere a pubblico vantaggio la coltivazione più acconcia de' terreni situati principalmente ne' felici dominii di S. M., secondo le regole opportune e convenevoli alla loro diversa natura, onde si ecciti l'animo de' contadini a ricavarne più abbondanti, ed anche nuovi prodotti, e se ne procuri coll'industria la maggiore utilità.

2° Siccome ciascun soggetto non potrebbe occuparsi direttamente intorno l'agricoltura, perciò desiderandosi che ognuno de' soci contribuisca co' suoi lumi al progresso di essa, si potrà a tal fine trattare qualunque parte della fisica, storia naturale, meccanica, matematica ed altra scienza che abbia relazione diretta o indiretta al primo oggetto della società, giovando moltissimo che vada unita alla pratica una giusta e ben ordinata teoria per agevolarne la perfezione.

### CAPO II.

*De' soci.*

1° Tre saranno le classi de' soci, cioè ordinari, onorari e liberi.

2° I soci ordinari avranno tutti domicilio fisso in Torino, e saranno eletti tra quelli che siansi già acquistato merito per opere date alla luce con applauso, o le cui memorie verranno presentate alla società, ed a questo fine da essa approvate.

3° Volendo il caso che alcuno de' soci ordinari dovesse altrove stabilire la sua dimora sarà trasferito nella classe de' soci liberi, colla condizione però di riprendere nella classe degli ordinari il posto, che da prima occupava, quando venisse a ristabilirsi in Torino.

4° A ciascuno de' soci ordinari sarà assegnato un certo numero di soci liberi, o di corrispondenti coi quali possa comunicare le materie che stimerà per ottenere notizie spettanti allo scopo della società, e proporre esperimenti da farsi ne' terreni de' luoghi di loro dimora, con partecipazione

Digitized by Google

reciproca dei lumi acquistati dalla società, e delle loro esperienze, e saggie riflessioni adattate alla proposta.

5° I soci onorari saranno personaggi distinti in qualunque modo, per nascita, o per impiego, amatori delle cognizioni spettanti alla scienza agraria ed impegnati a favore della società, onde si rendano meritevoli di particolare stima ed onore.

6° Essendo la società agraria, sinchè non abbia, come lice sperare, alcun reddito fisso, gravata di varie spese indispensabili, ciascun socio onorario, che tale non sia pel suo impiego, dovrà pagare la tassa di lire ventiquattro pel corso di ogni anno, di che il tesoriere spedirà a tutti un biglietto d'avviso per parte della società, con dare pure ad ognuno un biglietto di quitanza, fattone il pagamento. Quelli poi che avranno passati due anni senza pagare s'intenderanno voler essere esclusi dalla società, e ne sarà soppresso il nome nel catalogo da stamparsi ogni biennio.

7° I soci liberi saranno o regnicoli, o esteri. Tra i regnicoli si ammetteranno quelli che saranno riputati essere più forniti delle cognizioni agrarie nelle diverse provincie degli Stati di S. M. Tra gli esteri si associeranno quelli, il cui nome sarà già reso celebre per opere stampate, o per particolari esperienze e scoperte nella scienza delle cose naturali ed agrarie.

8° Il numero de' soci ordinari si è per ora fissato a quello di 30, per le altre classi sarà indeterminato non meno che quello de' corrispondenti.

## CAPO III.

### *De' corrispondenti.*

1° Avrà pure la società corrispondenti abitanti fuori della metropoli, e sparsi nelle varie provincie dello Stato, ai quali per essere più alla portata di eseguire molti esperimenti sopra le terre, e conoscere di esse il proprio carattere suggerirà quei lavori che stimerà più opportuni ed adattati alla natura del terreno di quel luogo dove hanno il loro domicilio.

2° La società sarà pure loro grandemente obbligata se le daranno esatta notizia dei difetti occorrenti nella pratica della coltivazione, e delle osservazioni, o scoperte utili e singolari da essi fatte intorno agli oggetti di storia naturale, come pure delle persone le quali con particolare studio e zelo attendono alle cose relative alla scienza agraria, acciò possa la società far uso dei lumi comunicati, divulgare a comune benefizio dette cose, e, se facesse d'uopo, suggerire loro i mezzi creduti più atti a sradicare gli errori, e perfezionare l'agricoltura secondo il fine propostosi.

3° Potranno questi corrispondenti dopo alcuni saggi dati della loro industria ed accuratezza essere aggregati tra soci liberi, e passando nella capitale sarà loro permesso d'intervenire alle sessioni pubbliche della società, e proporre le materie che pensassero profittevoli e degne di considerazione.

## CAPO IV.

### *Delle memorie.*

1° Ogni socio ordinario si farà una premura di presentare alla società fra lo spazio di due anni qualche memoria, osservazione o esperienza relativa all'oggetto principale di promuovere l'agricoltura.

2° Le memorie da pubblicarsi colle stampe dovranno contenere argomenti di una certa importanza, nuove scoperte e materie non abbastanza note al pubblico, corredate di nuovi esperimenti. La lingua, in cui saranno scritte, potrà essere italiana, latina o francese, e si daranno alla luce nella medesima lingua in cui saranno presentate, o fedelmente tradotte in lingua volgare, qualora possano direttamente servire per istruzione del volgo.

3° Non si riceveranno memorie anonime, fuorchè siano presentate da un socio a cui l'autore abbia confidato il suo nome.

4° Saranno le memorie de' soci ordinari pubblicate allorquando fattane la lettura alla società, e la votazione, assente l'autore, non vi sarà difficoltà essenziale che vi si opponga, onde verranno a tal effetto rimesse al segretario col decreto della stampa.

5° Riguardo alle memorie de' soci liberi o de' corrispondenti, sarà cura del direttore il commetterne l'esame a due soci, acciò sentito il loro giudizio possa la società con fondamento deliberare sopra la pubblicazione da farsene.

6° Nella stampa ciascuna memoria si noterà colla data del giorno in cui sarà stata presentata alla società. Questa però non si rende mallevadrice delle memorie pubblicate negli atti, dovendo ciascuno rispondere per se stesso dei fatti che vi sono esposti; bensì non permetterà mai che trattandosi argomenti controversi si trasgrediscano le leggi della più onesta moderazione, e si proceda a critiche intemperanti, e personalità ingiuriose. Una simile regola si osserverà pure nelle relazioni e negli eccitamenti che si faranno alla società quando non fossero le opere stimate degne di approvazione.

7° Le esperienze ed osservazioni esposte in una memoria presentata alla società tanto per titolo di aggregazione, quanto per essere stampata negli atti dovranno, per quanto sia possibile, confermarsi colla ripetizione da farsene avanti quel numero di soci ordinari, o liberi, o corrispondenti, che attese le circostanze la società crederà conveniente di eleggere, acciò se ne possa dare un esatto ragguaglio. Alla stessa legge saranno sottoposte le memorie de' concorrenti a qualche premio, qual volta siano appoggiati a nuovi esperimenti, o particolari osservazioni, senza la qual cosa non si potrà riportare il dovuto suffragio.

## CAPO V.

### *Delle cariche.*

Cinque saranno le cariche della società: il direttore e vice-direttore, il segretario e vice-segretario ed il tesoriere.

Digitized by Google

## CAPO VI.

### *Del direttore e vice-direttore.*

1° Il direttore potrà eleggersi fra la classe de' soci onorari che hanno la loro fissa abitazione in Torino, e tra quella degli ordinari. Durerà nell'impiego pel corso di due anni, e l'elezione si farà per voti segreti dai soci ordinari ed onorari.

2° Presiederà il direttore a tutte le adunanze con regolarne il buon ordine, proporrà le quistioni e ne stabilirà lo stato secondo il sentimento dei soci con procurare l'esecuzione delle cose ordinate. Invigilerà con la maggiore attenzione alla osservanza degli stabilimenti della società, e ne correggerà tutte le irregolarità che potessero accadere.

3° Segnerà col segretario tutti gli atti della società, le memorie che vi si leggeranno, le lettere di ricevimento de' nuovi soci ed i registri d'ogni adunanza. Avrà pure la soprintendenza a tutto ciò che può appartenere all'amministrazione economica sì per le spese da farsi, che per la stampa, acciò venga osservata una regola sicura e permanente, di cui ne darà esatta contezza al successore nel terminare del suo impiego.

4° Finito il tempo della sua carica riprenderà il posto che da prima occupava come socio.

5° Ad esso spetterà il fare la nomina del vice-direttore, il quale prenderassi dalla classe dei soci ordinari, od onorari, ed in sua assenza avrà uguale autorità, e nel caso non volesse dichiararlo la società ne farà l'elezione a pluralità di voti. Durerà pure questi nell'uffizio per lo spazio di due anni.

## CAPO VII.

### *Del segretario e vice-segretario.*

1° Il segretario e vice-segretario saranno perpetui, e si procederà alla nomina da' soci con voti segreti.

2° Dovrà il segretario trovarsi presente a tutte le adunanze ed alle deputazioni della società per farne ad essa la relazione nella prima sessione.

3° Riceverà tutte le lettere, relazioni e memorie dirette alla società a cui ne farà il rapporto. Sarà pure sua incombenza prepararne le risposte, quando gli siano ordinate, facendone la lettura alla società prima d'inviarle.

4° Egli terrà un esatto registro, scritto in lingua italiana, di tutti gli atti dalla prima adunanza sino all'ultima, de' quali ne farà nell'anno un estratto da leggersi nella prima sessione dell'anno seguente.

5° Trasmetterà ai corrispondenti nelle provincie tutte quelle notizie che dalla società si riputeranno più importanti ed utili, ed assisterà alle deputazioni destinate per l'esame delle memorie presentate per l'aggregazione, o pel concorso de' premi.

6° Avrà la cura della stampa degli atti e l'amministrazione economica di essa, tenendone ragguagliato il direttore, il tesoriere e quelli che la società stimerà deputare all'occorrenza.

Digitized by Google

7° Si mostrerà pronto in ogni altra cosa che dalla società gli sarà commessa relativamente al suo impiego, e metterà sempre la sua firma a piedi d'ogni atto.

8° Coll'aiuto di uno scritturale salariato procurerà che si tenga in buon ordine l'archivio della società in cui dovrà esservi: 1° un libro contenente tutte le lettere indirizzate alla società a tenore del tempo del loro ricevimento, come pure delle risposte fatte; 2° un altro simile delle memorie presentate, giusta la loro data, siano esse per l'aggregazione, o per la stampa, o pel concorso de' premi acciò sia sempre pronto a mettere sotto gli occhi dei soci congregati ogni lettera, o memoria che gli venisse ricercata. Farà pure descrivere un indice di tutti i libri propri della società, e di tutti i mobili che possiede. Si servirà di esso scritturale nello scrivere lettere, o relazioni ordinate dalla società, facendolo trovare nell'archivio in tutti i giorni di adunanza ed in quelli che verranno stabiliti per comodo di quei soci che avessero d'uopo consultare alcuno de' registri, o libri dell'archivio, pel qual fine saranno assegnate le ore che vi si dovrà trattenere.

9° Nelle adunanze sederà il segretario accanto del direttore per essere a portata di riferire qualunque cosa gli verrà da questo comunicata. In sua mancanza farà le di lui parti il vice-segretario, il quale non mancherà di prestargli la sua assistenza nelle Commissioni per l'esame delle memorie.

## CAPO VIII.

### *Del tesoriere.*

Il tesoriere sarà biennale, e l'elezione si farà per voti. Egli avrà la custodia ed amministrazione dei fondi della società, e dovrà sul finire dell'anno rendere i suoi conti, tenendo in buon ordine i suoi libri tanto dell'entrata, quanto della spesa. Non farà verun pagamento senza mandato del direttore, segnato pure dal segretario.

## CAPO IX.

### *Delle adunanze.*

1° Il direttore, o il vice-direttore in mancanza del primo chiameranno le adunanze con biglietto spedito ai soci.

2° I soci ordinari sederanno da una parte, e dall'altra gli onorari. Fra quelli il direttore prenderà il primo posto, sedendo indi ciascuno secondo l'ordine della propria anzianità, il quale vuol pure essere osservato nell'esporre il proprio parere sopra gli argomenti proposti, o nel leggere le proprie memorie. Dopo gli onorari sederanno i soci liberi, e dopo questi i corrispondenti.

3° Il direttore solo potrà proporre o cose proprie, o spettanti ad alcuno de' soci, non nominando a chi di questi appartenga, quando così piaccia all'autore.

4° Le adunanze ordinarie si terranno ai quindici ed all'ultimo di ciascun mese (eccetto che sia giorno di domenica, nel qual caso l'antecedente od il successivo verrà prescritto dal direttore), ne' mesi di novembre, dicembre,

Digitized by Google

gennaio, febbraio e marzo alle ore 3 dopo pranzo, e negli altri mesi, trattine quelli di luglio, agosto, settembre, ottobre feriati, alle ore 10 della mattina. Si potranno anche indicare altre straordinarie, quando il direttore lo stimi a proposito secondo le occorrenze.

5° Perchè siano le adunanze legittime, ed abbiano vigore le decisioni dovranno intervenirvi almeno dodici soci ordinari. Nè avrà forza qualsivoglia decisione o stabilimento, se non concorreranno in favore i due terzi de' voti, i quali daransi o in iscritto, o segretamente nella cassetta, come all'esigenza degli affari si crederà più convenevole.

6° Fra l'anno si potranno convocare due adunanze pubbliche, delle quali spetterà al direttore determinarne il giorno.

## CAPO X.

### *Delle aggregazioni.*

1° L'elezione de' nuovi soci si farà per mezzo della votazione, come già fu stabilito nel capo II, e con lettera del segretario si notificherà al nuovo socio eletto.

2° Nella prima sessione alla quale interverrà l'aggregato, sederà secondo l'ordine della sua accettazione, e dal segretario gli verrà significato il gradimento della società; finita poi l'adunanza riceverà una copia degli stabilimenti colla nota de' soci, fra i quali sarà pubblicato alla prima occasione, e dei corrispondenti della società.

## CAPO XI.

### *De' premi.*

1° Per eccitare vieppiù i talenti ad applicarsi col maggiore zelo alla perfezione dell'agricoltura, si distribuiranno dalla società due generi di premi. I primi saranno in medaglie sopra la risoluzione di qualche problema da proporsi, ai quali tanto gli esteri, quanto i regnicoli potranno concorrere, eccettuati i soci ordinari.

2° I secondi saranno pecuniari, proporzionati all'utilità di qualche nuova invenzione di macchine, o al vantaggio di qualche scoperta riguardante l'agricoltura, che si comunicheranno alla società, e questi si daranno ai soli nazionali.

3° Il giudizio ne spetterà alla società, la quale si riserva il diritto di dare soltanto quella parte di premio che verrà giudicato meritarsi l'opera presentata, dividerlo tra due concorrenti di egual merito, o negarlo quando non vi fosse merito alcuno. La distribuzione de' premi si farà da' soci con atto pubblico in una delle pubbliche adunanze.

4° Se alcun socio, o altra persona privata desiderasse di proporre a trattarsi qualche materia relativa alle cose agrarie con assegnamento di un premio, potrà far capo dal segretario acciò riferisca il suo intento alla società, la quale di buon grado accetterà la proposizione, purchè depositi nelle mani del tesoriere la somma da darsi in premio, da cui sarà poi conse-

Digitized by Google

guata a chi la società giudicherà aver meglio trattato l'argomento, nè si ometterà di partecipare il nome del zelante donatore, quando non voglia questi esser segreto.

### CAPO XII.

*Delle spese.*

1° Per deliberare sulle spese di riguardo in ogni genere, come pure sulla proposizione de' premi, avranno anche voto deliberativo i soci onorari.

2° Affinchè si dia luogo a matura deliberazione, nè si proceda a veruna spesa senza il necessario fondamento di poterla condurre a termine, terrà il tesoriere sempre pronto il bilancio della cassa e dei contanti in essa contenuti da far presente alla società in occorrenza di tali determinazioni.

2° Le spese da farsi pagheranno dal detto tesoriere con mandato segnato dal direttore e firmato dal segretario.

---

# CL

## Regio brevetto con cui S. M. approva i nuovi statuti per la reale accademia d'agricoltura di Torino.

CARLO ALBERTO

PER LA GRAZIA DI DIO RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME, ECC.

L'accademia nostra d'agricoltura sedente in Torino ebbe a riconoscere che, per potere più facilmente e più compiutamente raggiungere l'utile e commendevole scopo cui tendono i suoi lavori e le incessanti sue cure, sarebbe opportuno d'introdurre qualche modificazione in alcune disposizioni dei regolamenti da cui è retta, stati approvati con regio rescritto del 15 febbraio 1788, di riformarne per intiero alcune altre e di aggiungervene delle nuove, in guisa che tutte coordinate insieme riescano meglio accomodate alle esigenze dei tempi presenti, ed acconcie a rendere più attiva e più efficace l'opera sua nel promuovere l'incremento dell'agricoltura. Con tale intendimento avendo essa preparate, dopo maturo esame, e raccolte in uno tutte quelle disposizioni che le parvero più atte a produrre quest'utile risultamento, ed avendone formato materia di nuovi statuti, ce ne ha ora rassegnato il progetto per la sovrana nostra approvazione. Dal rapporto che ci è stato fatto in proposito risultandoci che questo progetto è pienamente

Digitized by Google

meritevole della nostra sanzione, ci siamo ben di buon grado disposti ad approvarlo, compiacendoci di potere per tal modo dare alla suddetta nostra accademia anche in questa congiuntura un pubblico contrassegno del pregio in cui la teniamo, e del particolare conto che facciamo delle savie sue proposte dirette al maggior vantaggio del pubblico. Epperò, col presente abbiamo approvati ed approviamo gli anzidetti nuovi statuti dell'accademia nostra d'agricoltura, che sono uniti al presente, e che saranno di nostr'ordine visti e firmati dal reggente la nostra segreteria di Stato per gli affari dell'interno, volendo che abbiano essi la piena ed esatta loro esecuzione. Mandiamo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente, chè tale è nostra mente.

Dato in Torino, addì 25 gennaio 1845.

CARLO ALBERTO

DES AMBROIS

---

# CLI

## Statuti della reale accademia d'agricoltura di Torino.

### CAPO I. — *Dello scopo dell'accademia.*

Art. 1. L'istituzione dell'accademia è diretta a promuovere e propagare le cognizioni teoriche e pratiche riguardanti l'agricoltura, non meno che le scienze od arti che vi abbiano relazione.

### CAPO II. — *Dei membri dell'accademia.*

Art. 2. I membri dell'accademia sono ordinari, onorari o corrispondenti. Il numero di essi non può eccedere:

Per gli ordinari, quaranta;

Per gli onorari d'elezione, dieci;

Per i corrispondenti regnicoli, cento;

Quello dei corrispondenti esteri è indeterminato.

Art. 3. I membri ordinari sono eletti fra le persone, che, facendo la loro residenza sul territorio di Torino, vengono per i loro lumi, le opere già date alla luce, o le memorie presentate all'accademia, riputate più in grado di contribuire allo scopo cui tende la medesima. Nella scelta dei membri ordinari l'accademia procurerà che ogni ramo dei suoi studi sia rappresentato da un proporzionato numero di membri.

Digitized by Google

Art. 4. I membri ordinari dovendo trovarsi regolarmente presenti alle adunanze, o prendere parte ai lavori dell'accademia con qualche scritto, nel caso in cui alcuno di essi non adempisse a questa sua obbligazione per un intervallo di tempo maggiore di un anno senza farne conoscere per mezzo di lettera i legittimi motivi d'impedimento, ovvero trasferisse permanentemente la sua dimora fuori del territorio di Torino, l'accademia procederà alla di lui surrogazione per mantenere compiuto il numero dei membri che possono intervenire alle sue tornate. L'accademico surrogato passerà di diritto nella classe dei membri onorari. Sarà però cura del presidente di rammentargli il disposto da questo articolo prima che se ne faccia l'applicazione.

Art. 5. I membri onorari d'elezione vengono scelti fra quei personaggi che per la protezione accordata all'agricoltura, o per doni fatti o servizi resi alla accademia ne sono riconosciuti benemeriti.

Sono inoltre membri onorari nati il primo segretario di Stato per gli affari dell'interno, ed il presidente dell'associazione agraria, approvata con regio brevetto del 25 agosto 1842.

Art. 6. Non possono ammettersi a membri corrispondenti regnicoli se non quelle persone che si saranno distinte per le loro cognizioni agrarie, e di cui avranno dato saggio con qualche scritto o relazione di esperienze, ovvero in altre maniere tendenti a promuovere l'incremento dell'agricoltura nelle diverse provincie di questi regi Stati.

I membri corrispondenti esteri si scelgono fra quelle persone che si sono acquistata rinomanza per opere stampate o per utili scoperte fatte nella scienza delle cose naturali ed agrarie, o nella loro pratica applicazione.

Art. 7. Tanto i membri ordinari, quanto gli onorari ed i corrispondenti sono eletti a seguito di proposta in iscritto consegnata al presidente, e da esso comunicata all'accademia un mese prima.

Le elezioni si faranno nella prima adunanza di ciascuno dei mesi di dicembre, marzo e giugno, e previo l'avviso di una speciale Commissione nominata dal presidente, il parere della quale sarà dal medesimo riferito all'accademia.

Ciò nulla di meno, nei casi straordinari ed ove il consentano all'unanimità tutti gli intervenienti, vi si potrà procedere anche in altre adunanze senza le formalità sovra prescritte, purchè nei biglietti di convocazione dell'adunanza, nella quale deve procedersi a straordinaria elezione, venga ciò indicato.

Art. 8. Ogni membro riceverà un diploma firmato dal presidente, controssegnato dal segretario, e munito del sigillo dell'accademia, come pure un esemplare degli statuti, ai quali è tenuto di uniformarsi.

### Capo III. — *Degli uffiziali.*

Art. 9. Gli uffiziali dell'accademia sono:

1° Il presidente;
2° Il censore;
3° Il segretario;
4° Il bibliotecario-archivista;

Digitized by Google

5° Il tesoriere;

6° Il direttore dell'orto agrario.

Art. 10. I soli membri ordinari possono essere eletti a questi uffizi, non meno che alle Deputazioni e Commissioni.

Art. 11. Gli uffiziali sono nominati per tre anni, e possono essere rieletti.

Nel caso di surrogazione durante il triennio, il nuovo eletto rimarrà solamente in uffizio sino a compimento dello stesso triennio.

Art. 12. Gli eletti entrano in uffizio tostochè sono proclamati; ma il presidente soltanto dopo l'approvazione sovrana.

Art. 13. Ciascun uffiziale dovrà nominare un vice-uffiziale per rappresentarlo nei casi d'assenza o d'impedimento, e parteciperà la sua scelta all'accademia almeno nell'adunanza successiva a quella in cui avrà assunte le sue funzioni.

Qualora questa scelta non si facesse dall'uffiziale, ovvero l'uffiziale si trovasse per qualsiasi altra causa scoperto, vi si provvederà dall'accademia.

Art. 14. Le funzioni annesse agli uffizi summentovati sono meramente onorifiche e si esercitano gratuitamente.

## Capo IV. — *Del presidente.*

Art. 15. Il presidente apre, dirige e chiude le adunanze e ne mantiene il decoro ed il buon ordine.

Concede o toglie la parola sì e come giudica opportuno.

Provvede per l'esatta osservanza degli statuti.

Firma col segretario tutti gli atti ed i registri dell'accademia, non meno che i diplomi di aggregazione dei nuovi membri.

Procura l'esecuzione delle cose deliberate, ordina tutti i pagamenti e soprintende all'amministrazione economica dell'accademia.

Art. 16. Nel caso d'assenza o d'impedimento del presidente lo rappresenta il vice-presidente con le stesse attribuzioni.

In mancanza pure del vice-presidente, la presidenza interinale spetta di diritto al membro ordinario più anziano di nomina che sarà presente.

## Capo V. — *Del censore.*

Art. 17. Il censore invigila sull'osservanza degli statuti, sull'amministrazione economica dell'accademia, non meno che sovra tutto ciò che può riguardarne la conservazione, l'ordine, l'utile ed il decoro, promovendo ad un tal fine le opportune deliberazioni.

Art. 18. Qualora le adunanze ordinarie non si tenessero regolarmente nei giorni stabiliti, il censore richiederà dalla presidenza che l'accademia sia convocata senza ulteriore ritardo.

Non succedendo la convocazione, potrà egli stesso ordinarla d'ufficio.

Art. 19. Il censore vidima gli scritti da stamparsi d'ordine dell'accademia, come pure i mandati di pagamento.

Art. 20. La presenza del censore è necessaria in tutte le adunanze dell'accademia per la validità delle deliberazioni. In mancanza del medesimo



Digitized by Google

lo rappresenta il vice-censore, e questi neppur intervenendo, il presidente designa l'accademico presente più anziano per farne le veci.

### Capo VI. — *Del segretario.*

Art. 21. Il segretario assiste a tutte le adunanze dell'accademia, e ne distende, sottoscrive, spedisce e porta a registro gli atti ed ordini, non meno che i mandati di pagamento.

Notifica ai membri la loro nomina e spedisce ai medesimi il relativo diploma.

Riceve i libri, le macchine ed ogni altra cosa diretta all'accademia, cui ne darà pronto ragguaglio.

Tiene il carteggio, riferendone per la preventiva approvazione nella prossima adunanza qualora si tratti d'oggetti dilicati ed importanti, eccettuati però i casi d'urgenza, nei quali basterà che ne conferisca col presidente e col censore.

Art. 22. Conserva in ordine le lettere, le memorie e gli scritti spettanti all'accademia, finchè si depongano negli archivi; tiene inoltre copia in ispeciale registro delle lettere e risposte a di lei nome scritte.

Art. 23. Trasmette ai membri dell'accademia tutte quelle notizie che si riconoscerà utile di partecipare ai medesimi.

Art. 24. Dirige le stampe e le pubblicazioni ordinate dall'accademia.

Art. 25. Stende l'annuo sunto storico dei lavori dell'accademia, nel quale farà menzione onorevole delle persone, che con doni od altri atti generosi si saranno rese benemerite presso la medesima. Questo sunto sarà presentato per la lettura in una delle adunanze di novembre o dicembre.

Art. 26. Nel caso d'assenza o d'impedimento del segretario o del vice-segretario, ne assumerà interinalmente le funzioni quello degli accademici che verrà a ciò invitato dal presidente.

### Capo VII. — *Del bibliotecario-archivista.*

Art. 27. Il bibliotecario-archivista ha sotto la sua custodia ed ispezione tutti i libri, i giornali, le stampe, i registri, i manoscritti, le carte ed i mobili dell'accademia.

Art. 28. I libri e giornali debbono essergli consegnati immediatamente dopo fattane la presentazione all'accademia, ed i registri e le carte alla fine dell'anno.

Tosto ricevuti i libri ed i giornali, vi si apporrà, per cura del bibliotecario, il bollo dell'accademia.

Art. 29. Gli esemplari degli *Annali* e d'ogni altro scritto stampato d'ordine dell'accademia dovranno consegnarsi al bibliotecario-archivista immediatamente dopo compiutane la stampa, salvo il disposto dell'articolo 64.

Art. 30. La distribuzione degli *Annali* e d'altri stampati si farà giusta il prescritto dagli statuti, e le deliberazioni che saranno in proposito prese dall'accademia. Il bibliotecario-archivista terrà registro di coloro cui saranno destinati.

Art. 31. Dei libri e giornali dovrà il bibliotecario tenere un elenco in

Digitized by Google

ordine alfabetico degli autori e dei titoli delle opere, nel quale si trovino indicati il numero dei volumi, il sesto, l'edizione, la data della presentazione, la provenienza, e se per dono, per cambio o per acquisto.

Art. 32. L'archivio delle carte si terrà in quell'ordine che sarà determinato dall'accademia sulla proposta del bibliotecario-archivista.

Art. 33. Nessun libro, giornale o carta può uscire dalla biblioteca o dall'archivio se non sulla ricevuta d'uno dei membri ordinari dell'accademia, e per un tempo non maggiore di un mese; per le carte dovrà precedervi una deliberazione della medesima.

Art. 34. Il bibliotecario-archivista deve registrare i libri, giornali e carte consegnati ai membri dell'accademia, coll'indicazione del loro nome, del giorno della consegna e di quello della restituzione.

Questo registro sarà sempre sulla tavola delle adunanze in occasione delle medesime.

Art. 35. Dovrà ugualmente tenere un inventario dei mobili ed altri oggetti appartenenti all'accademia.

Art. 36. Il bibliotecario-archivista farà nel mese di gennaio d'ogni anno una relazione sullo stato in cui si trovano la biblioteca e l'archivio, e proporrà i provvedimenti che giudicherà opportuni.

### Capo VIII. — *Del tesoriere.*

Art. 37. Il tesoriere riscuote i fondi dell'accademia e ne paga le spese in seguito a mandati firmati dal presidente, sottoscritti dal segretario e vidimati dal censore.

Art. 38. Tiene un registro dell'entrata e dell'uscita dal quale si possa riconoscere in ogni occorrenza la situazione della cassa, e ne darà trimestralmente ragguaglio all'accademia.

Art. 39. Rende annualmente il suo conto, che sarà esaminato dal Consiglio d'amministrazione prima di venir sottoposto all'accademia per l'approvazione.

Art. 40. Custodisce le medaglie ed altri oggetti che gli fossero consegnati d'ordine dell'accademia, e ne tiene registro.

### Capo IX. — *Del direttore dell'orto agrario.*

Art. 41. Il direttore ha sotto la sua ispezione e custodia l'orto agrario sperimentale della *Crocetta*, cogli annessivi fabbricati, e qualsiasi altro terreno che fosse alla disposizione dell'accademia per le sue sperienze.

Egli è inoltre conservatore delle macchine, degli istrumenti, dei modelli e degli altri oggetti ivi esistenti.

Art. 42. La coltivazione dell'orto sarà commessa ad un giardiniere mediante la mercede ed i patti che verranno con esso stabiliti dal direttore in convenzione scritta dietro l'approvazione dell'accademia.

Art. 43. Il giardiniere dipenderà immediatamente dal direttore, cui spetta di vegliare affinchè siano esattamente osservati i patti con esso convenuti.

Art. 44. Il direttore fa eseguire nell'orto le coltivazioni, le piantagioni e le sperienze che giudica opportune, o che gli venissero affidate dall'accademia.

Digitized by Google

Art. 45. Nel mese di gennaio d'ogni anno il direttore farà conoscere all'accademia con una sua relazione le sperienze che avrà eseguite, le nuove coltivazioni ò piante introdotte, e tendenti ad arricchire la patria agricoltura i risultamenti ottenuti, e le fatte osservazioni.

Indicherà in pari tempo i principali esperimenti che si propone d'intraprendere successivamente.

Nellò stesso mese di gennaio di ciaschedun anno presenterà il conto dei prodotti e delle spese dell'orto e sue dipendenze, non meno che uno specchio delle spese presunte per l'annata corrente.

Art. 47. Il direttore terrà un inventario delle macchine, degli stromenti, dei modelli, non meno che degli altri oggetti mobili appartenenti all'accademia, ed esistenti nei siti annessi all'orto sperimentale.

Un doppio di quest'inventario verrà deposto negli archivi.

### Capo X. — *Del Consiglio d'amministrazoine.*

Art. 48. Gli uffiziali dell'accademia compongono il Consiglio d'amministrazione. In caso d'assenza o d'impedimento debbono farsi rappresentare dal rispettivo loro vice-uffiziale.

Per la validità delle sue deliberazioni è necessaria la presenza di tre membri, oltre il presidente ed il censore.

Art. 49. Il Consiglio prepara annualmente il bilancio, ed esamina i conti del tesoriere, giusta il disposto dall'articolo 39, non che quelli di qualunque altro contabile, e soprintende a tutte le cose relative all'amministrazione dell'accademia, e così a quella dell'orto agrario.

Art. 50. Può il Consiglio autorizzare le spese straordinarie tenui ed urgenti non prevedute nel bilancio, informandone però l'accademia nella più prossima adunanza.

### Capo XI. — *Delle adunanze.*

Art. 51. Le convocazioni si fanno con biglietti diretti a tutti i membri ordinari, e firmati dal segretario d'ordine del presidente o di chi ne fa le veci, salvo il caso previsto dall'articolo 18.

Le adunanze si tengono nel locale a ciò destinato dalla munificenza sovrana.

Art. 52. Le adunanze ordinarie si convocheranno alla metà ed al fine di ciascun mese, da novembre a tutto giugno.

Potrà però sempre il presidente, sentito il censore, convocare l'accademia in adunanza straordinaria.

Art. 53. Non havvi tra gli accademici altra precedenza che quella inerente agli uffizi.

Art. 54. I due membri onorari nati hanno il diritto d'intervenire a tutte le adunanze con voto deliberativo.

Gli altri membri onorari ed i corrispondenti che vorranno assistere alle adunanze, dovranno dirigersi al presidente e vi avranno voto consultivo.

Potrà però il presidente invitare alle adunanze anche persone estranee all'accademia, ragguardevoli per i loro studi, o benemerite dell'agricoltura.

Art. 55. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti, e

Digitized by Google

per la validità loro è necessario l'intervento personale almeno di dodici membri aventi voto deliberativo.

Allorchè il numero dei votanti è pari, il presidente avrà doppio voto.

Art. 56. I voti si daranno sempre segretamente.

Art. 57. Niuno può votare, nè assistere alla votazione per gli oggetti che lo riguardano personalmente.

Art. 58. Vi potranno essere in ogni anno due adunanze generali e pubbliche.

L'accademia, sulla proposta del presidente, sentito il parere del censore, ne stabilirà il modo, il giorno e l'ora.

## Capo XII. — *Delle memorie.*

Art. 59. Ogni membro dell'accademia concorrerà allo scopo dell'istituto, principalmente col presentare memorie e col comunicare alla medesima le osservazioni ed esperienze fatte a questo fine.

L'accademia riceve pur anco da persone ad essa estranee gli scritti e le comunicazioni tendenti allo stesso oggetto.

Non accetterà però gli scritti anonimi, fuorchè siano presentati dal presidente.

Art. 60. Non si ammetteranno alla lettura nelle adunanze dell'accademia se non se gli scritti stesi in lingua italiana, francese o latina, che non siano stati fatti di pubblica ragione nè colle stampe, nè coll'essere stati presentati ad altro corpo scientifico.

Art. 61. Gli scritti proposti per la lettura debbono essere presentati al presidente.

Quelli degli accademici ordinari od onorari saranno senz'altro ammessi alla lettura.

Quelli dei corrispondenti vi saranno pure ammessi ove siano presentati da due membri ordinari, che dichiarino d'averli esaminati e riconosciuti degni dell'attenzione dell'accademia.

Qualunque altro scritto verrà sottoposto all'esame d'una Commissione di tre membri almeno, nominata dal presidente, la quale farà la sua relazione, e conchiuderà o per l'immediata trasmessione agli archivi, o per la lettura. Se la Commissione conchiuse per la trasmessione immediata agli archivi, potrà esservi luogo a discussione ed a successiva votazione. Ma qualora la conclusione sia stata per la lettura, questa sarà ammessa senza votazione.

Art. 62. La lettura degli scritti seguirà nell'ordine stesso della loro ammessione, salvo che per giusti motivi l'accademia stimasse di fare un'eccezione.

Art. 63. Dopo la lettura l'accademia, assente l'autore, deciderà se lo scritto debba essere immediatamente approvato per la stampa, ovvero sottoposto ad ulteriore discussione.

Se lo scritto non viene approvato per la stampa, il segretario farà menzione del medesimo nel sunto storico dei lavori dell'accademia.

Digitized by Google

### Capo XIII. — *Degli annali dell'accademia.*

Art. 64. L'accademia farà di pubblica ragione i suoi atti e gli scritti che le vengono presentati per mezzo di volumi col titolo di *Annali della reale accademia d'agricoltura*, in continuazione alla raccolta delle *Memorie della reale società agraria*.

Il numero degli esemplari sarà determinato dall'accademia, sulla proposta del Consiglio d'amministrazione.

Ogni volume uscirà alla luce in separate dispense, che saranno a mano a mano della stampa distribuite agli accademici ed alle persone alle quali il presidente stimerà doversi offerire, informandone successivamente l'accademia; ne dovranno però sempre rimanere presso il tipografo almeno cento esemplari per la formazione dei volumi.

Gli autori avranno diritto a cinquanta esemplari dei loro scritti, e volendone un numero maggiore, sarà a loro carico l'eccedente spesa.

Art. 65. L'inserzione negli *Annali* seguirà nell'ordine in cui gli scritti vennero ammessi alla stampa, e sotto la data del giorno della loro lettura.

Art. 66. L'accademia coll'inserire uno scritto ne'suoi *Annali* non intende guarentire tutti i fatti e le teorie che vi si contengono.

Art. 67. Gli scritti che non sono ancora stati letti all'accademia possono essere ritirati dai loro autori, ad eccezione però di quelli presentati per concorrere a qualche premio.

Dopo la lettura dei primi e la presentazione dei secondi l'originale debbe rimanere negli archivi dell'accademia.

L'autore che vorrà avere copia del suo scritto potrà farsela estrarre dall'originale, coll'annuenza del presidente.

### Capo XIV. — *Delle scuole d'applicazione.*

Art. 68. Quegli accademici che saranno disposti a dare pubbliche lezioni di pratica agraria e di scienze applicate all'agricoltura ne faranno la proposta al presidente, il quale, ove la creda opportuna, ne riferirà all'accademia per le relative deliberazioni.

Art. 69. Se la proposta viene accolta e l'insegnamento superiormente autorizzato, si daranno dall'accademia i provvedimenti tanto per le sale, quanto per ogni altra cosa occorrente.

Art. 70. Un sunto delle lezioni potrà, con l'approvazione dell'accademia, venire stampato negli *Annali*.

### Capo XV. — *Dei premi.*

Art. 71. Per eccitare maggiormente gl'ingegni ad applicarsi al progresso dell'agricoltura, l'accademia conferirà ogni anno, per premio d'incoraggiamento, una medaglia d'oro all'autore della *Memoria* in cui sarà stato meglio trattato l'argomento da essa proposto, e saranno più esattamente adempite le condizioni stabilite dal relativo programma.

Questa medaglia porterà da un lato le effigie riunite degli augusti sovrani

Digitized by Google

il Re Vittorio Amedeo III, che istituì la reale società agraria, ed il Re Carlo Alberto, che la eresse in accademia.

Art. 72. Procurerà inoltre l'accademia stessa di premiare all'occorrenza, e quando lo permettano le sue circostanze, coloro che con qualche scritto, invenzione, scoperta, od in altro modo avranno efficacemente contribuito al progresso od alla propagazione delle cognizioni agrarie.

Art. 73. Qualora venisse offerta all'accademia una somma di danaro, od altra cosa da darsi in premio, sia che l'offerente ne proponga o no l'oggetto, il presidente nominerà, ove lo creda opportuno, una Commissione per emettere il suo preavviso se abbiasi ad accettare l'offerta.

Venendo questa dall'accademia accettata, potrà il programma farsi di pubblica ragione tosto che l'offerente abbia depositato presso il tesoriere la somma o la cosa offerta.

L'accademia si farà premura di rendere noto il nome del donatore, salvo che questi voglia tenerlo segreto.

Art. 74. Ogniqualvolta l'accademia vorrà aprire il concorso a qualche premio, il presidente farà indicare nei biglietti di convocazione quest'oggetto speciale dell'adunanza.

L'argomento verrà scelto fra quelli che saranno stati precedentemente proposti, e si troveranno iscritti nel registro a ciò destinato.

Determinato l'argomento, il presidente nominerà una Commissione per istendere il progetto del relativo programma.

Art. 75. Allorchè l'accademia dovrà radunarsi per conferire qualche premio, i biglietti di convocazione debbono inviarsi agli accademici almeno otto giorni prima dell'adunanza, e contenere l'indicazione di quest'oggetto.

Art. 76. I concorrenti ai premi debbono far constare all'accademia dei titoli per i quali vi aspirano. Al giudizio dell'accademia dovrà sempre precedere il parere d'una Commissione nominata dalla medesima.

Art. 77. I premi non possono essere conferiti ai membri ordinari dell'accademia.

Art. 78. Nel caso che più concorrenti allo stesso premio ne vengano giudicati egualmente meritevoli, potrà il medesimo essere fra di loro diviso.

Art. 79. I giudizi dell'accademia, coi quali avrà essa conferito qualche premio, verranno fatti di pubblica ragione tanto ne' suoi annali, quanto nella *Gazzetta Piemontese*.

Art. 80. La distribuzione dei premi si farà preferibilmente in adunanza pubblica.

### Capo XVI. — *Dei conti e del bilancio.*

Art. 81. Nel mese di gennaio d'ogni anno il segretario sottopone alle deliberazioni dell'accademia, col parere del Consiglio d'amministrazione, il conto reso dal tesoriere per l'annata precedente, come pure il bilancio proposto per il corrente esercizio, inerentemente al disposto dagli articoli 39 e 49.

Art. 82. Qualunque spesa non ammessa nel bilancio, e non autorizzata successivamente dall'accademia, oppure dal Consiglio d'amministrazione nel caso preveduto dall'articolo 50, sarà a carico di chi l'avesse arbitrariamente ordinata.

Digitized by Google

CAPO XVII. — *Delle persone addette al servizio dell'accademia.*

Art. 83. L'accademia, sulla proposta del Consiglio d'amministrazione, determina il numero, le incumbenze e gli stipendi degl'impiegati necessari al suo servizio.

Essa non potrà nominarli nè licenziarli senza avere prima sentito il parere dello stesso Consiglio.

Art. 84. Gl'impiegati debbono uniformarsi alle istruzioni del Consiglio di amministrazione, ed eseguire gli ordini di ciascuno degli uffiziali nelle cose riguardanti le particolari sue attribuzioni.

DES AMBROIS

---

# CLII

**Regio brevetto con cui S. M. assegnava alla regia Accademia di agricoltura di Torino un aumento di L. 2,000 alla dotazione di altre L. 2,000 di cui era per lo addietro provvista.**

CARLO ALBERTO

PER GRAZIA DI DIO RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME, ECC.

Mentre con altro brevetto in data di quest'oggi approviamo i nuovi statuti statici proposti per l'accademia nostra di agricoltura sedente in Torino, abbiamo divisato di fornire all'accademia stessa più ampi mezzi di sopperire alle spese che le occorre di fare, sia per provvedere al mantenimento della sua istituzione, sia per promuovere con buon effetto il miglioramento dell'agricoltura ed impiegare così con maggior efficacia e profitto l'opera che ha fin qui prestata con molto merito di lode, accrescendole di 2,000 lire la dotazione di cui trovasi provvista e portandola per tal modo ad annue L. 4,000. Epperò abbiamo assegnato, siccome col presente assegniamo all'anzidetta nostra accademia di agricoltura, un aumento di L. 2,000 alla dotazione di altre L. 2,000 di cui già venne prima d'ora provvista, mandando al tesoriere dell'azienda generale economica dell'interno di pagargliele ripartitamente a quartieri maturati cominciando dal primo del corrente anno e continuando in avvenire durante il nostro beneplacito e sintantochè non ci risulterà essere, per cambiamento di circostanze, cessata la necessità della continuazione di questo nuovo assegnamento. Mandiamo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente, che verrà registrato nell'ufficio generale del controllo e nella suddetta generale azienda; chè tale è nostra mente.

Torino 25 gennaio 1845.

CARLO ALBERTO

DES AMBROIS

Digitized by Google

# CLIII

## Regolamento per l'accademia agraria di Camerino.

### TITOLO I.

#### OGGETTO DELL'ACCADEMIA.

Art. 1. L'accademia ha per fine il progresso, l'incoraggiamento e la propagazione delle cognizioni teoriche e pratiche riguardanti l'agricoltura, ed è posta sotto la protezione del Re d'Italia.

### TITOLO II.

#### COMPOSIZIONE DELL'ACCADEMIA.

Art. 2. L'accademia si compone di soci ordinari, onorari e corrispondenti.

Art. 3. Gli ordinari sono trenta, oltre il presidente, i quali per due terzi almeno devono essere residenti in Camerino onde facilitare le adunanze generali.

I membri onorari e corrispondenti sono di numero e domicilio indeterminato.

Art. 4. I soci onorari si scelgono fra i soggetti distinti o benemeriti per l'amore e protezione delle scienze economiche, o per servigi resi all'accademia.

Art. 5. I soci corrispondenti si eleggono tra individui di chiaro nome nella scienza agraria ed in quelle alla medesima attinenti.

### TITOLO III.

#### CORPO ED UFFIZI DELL'ACCADEMIA.

Art. 6. I membri ordinari compongono il corpo deliberante ed amministrativo dell'accademia, ed essi soli hanno il diritto di eleggere e di essere eletti a tutti gli uffizi e deputazioni permanenti o temporanee.

Art. 7. Gli uffiziali dell'accademia sono:

Il presidente,
Il vice-presidente,
Il conservatore,
I deputati,
Il segretario,
Il tesoriere,
Il direttore dell'orto.

§ 1 — *Del presidente.*

Art. 8. Il presidente procura per le deliberazioni dell'accademia, che ne avessero bisogno, l'approvazione superiore.

Convoca le adunanze ordinarie e straordinarie, le presiede, e ne dirige l'ordine.

Dà conto all'accademia di tutti i risultati del terreno od orto modello e dei metodi nella coltivazione praticata dietro i rapporti del direttore.

Nomina le deputazioni speciali.

Firma il carteggio.

§ 2. — *Del vice-presidente.*

Art. 9. Il vice-presidente rappresenta il presidente con tutte le facoltà in caso di sua assenza o d'impedimento.

§ 3. — *Del conservatore.*

Art. 10. È dovere del conservatore d'invigilare che le operazioni e deliberazioni dell'accademia non si allontanino dal prescritto del regolamento.

§ 4. — *Dei deputati.*

Art. 11. La deputazione si compone di quattro membri, i quali eleggono nel loro seno il presidente ed il segretario.

Art. 12. Dirige gli studi dell'accademia.

Propone la stampa delle opere o memorie utili al progresso delle scienze agrarie.

Esamina e giudica le memorie dei concorrenti ai premi, e quelle dei soci che meritano di essere stampate.

Disimpegna gli incarichi speciali che ad essa vengono affidati.

Dà parere al presidente su tutti quegli oggetti nei quali viene consultata, e particolarmente sulle materie da assoggettarsi a discussione dell'accademia.

§ 5. — *Del segretario.*

Art. 13. È obbligo del segretario di sostenere il carteggio della presidenza ed ogni altra incumbenza dell'ufficio di segreteria.

Art. 14. Assiste alle adunanze dell'accademia, e ne redige processo verbale.

Tiene i registri di contabilità.

Forma i bilanci preventivi e consuntivi, e gli stati di esigenza pel tesoriere.

Spedisce gli ordini di pagamento da firmarsi dal presidente e da contrassegnarsi da lui.

Tiene l'archivio con regolarità ed ordine, ed è custode responsabile di tutte le carte, libri, memorie, stampe, non che degli articoli di storia naturale de' quali la società venisse in possesso.

Digitized by Google

Ha la custodia del sigillo accademico.

Disimpegna in fine le ulteriori analoghe incumbenze, delle quali viene incaricato dal presidente.

Art. 15. In corrispettivo delle sue cure il segretario avrà una gratificazione annua da determinarsi dall'accademia.

### § 7. — *Del tesoriere.*

Art. 16. Il tesoriere riscuote le entrate che gli vengono affidate dall'istituto, ed ha in corrispettivo il 2 per cento.

Paga i mandati od ordini di pagamento sottoscritti dal presidente, e controfirmati dal segretario.

Tiene un registro di scrittura in buon ordine.

Rende annualmente conto della sua gestione al Consiglio di economia o sindacatori.

Ad ogni richiesta del presidente è in obbligo di presentare lo stato di cassa.

### § 8. — *Del direttore dell'orto.*

Art. 17. Il direttore dell'orto agrario sperimentale al principio di ogni anno accademico partecipa ai deputati e presidente il piano de' suoi esperimenti, e propone quello che crede più vantaggioso per la conservazione e miglioramento dell'orto agrario, e pel numero, qualità e metodo più utile dei lavori da farvisi.

Art. 18. Eseguisce le sperienze commessegli dal presidente previo parere dei deputati.

Art. 19. Dirige e vigila i lavori dell'orto-modello, e perciò da lui dipende principalmente il colono o custode del medesimo.

Art. 20. Propone all'accademia l'acquisto d'istrumenti agrari e macchine adatte al territorio Camerte, e di semi cereali od erbe non conosciute o non coltivate in questa regione.

Art. 21. Aliena i prodotti dell'orto-modello, e di semestre in semestre ne dà conto al presidente, e dietro di lui ordine ne versa il prezzo in mani del tesoriere.

Art. 22. In ogni anno rende conto all'accademia di tutto ciò che sia risultato dalle sue sperienze.

Art. 23. L'annuo onorario del direttore dell'orto è fissato a talleri 50, pari a lire 266.

### § 9. — *Del Consiglio di economia.*

Art. 24. Il presidente o vice-presidente, il conservatore, i deputati e il segretario riuniti insieme formano il Consiglio di economia, il quale è convocato dal presidente.

Art. 25. Ninna spesa può farsi se non è discussa e approvata da questo Consiglio, eccettuate quelle decretate dalle adunanze generali dei soci.

Art. 26. Riceve i conti annuali del tesoriere e di qualunque altro incari-

Digitized by Google

cato dell'esecuzione di qualche articolo di spesa, li esamina e sanziona, e dà conto della sentenza sindacatoria all'adunanza generale.

Art. 27. Ha la vigilanza sull'amministrazione dell'orto agrario.

Art. 28. Le materie sono discusse e risolute coll'intervento di cinque membri almeno, e la risoluzione dipende dalla maggioranza assoluta dei voti.

Art. 29. Le deliberazioni devono essere sottoscritte da tutti gl'intervenuti.

## TITOLO IV.

### DELL'AMMESSIONE DEI SOCI.

Art. 30. Il diritto di proporre nuovi soci appartiene ai soli accademici ordinari.

Art. 31. Le proposizioni sono pubblicate dal presidente in un'adunanza ordinaria. Il proposto è ammesso se riporta la pluralità dei suffragi.

## TITOLO V.

### DELLE ADUNANZE.

Art. 32. Le adunanze sono ordinarie, straordinarie e solenni.

Art. 33. Le ordinarie si tengono una per ogni bimestre, eccettuato l'ottobre e il novembre.

Art. 34. Le straordinarie sono convocate dal presidente per circostanze eccezionali ed urgenti.

Art. 35. Alla fine di ogni anno accademico vi è un'adunanza solenne in luogo dell'ordinaria. Il giorno e il luogo verrà reso noto al pubblico mediante avviso a stampa.

Art. 36. L'anno accademico comincia in dicembre e finisce in settembre.

Art. 37. Le adunanze ordinarie sono destinate alla lettura di memorie, lettere di corrispondenza, estratti di opere nuove, ragguagli di esperienze e di osservazioni, e all'ammessione di nuovi soci.

Si discutono pure in esse tutti gli affari dell'accademia comprensivamente ai preventivi e consuntivi; e tutte quelle proposte che verranno fatte dal presidente e dalla deputazione.

Art. 38. Nelle adunanze solenni si leggono i rapporti degli studi fatti nell'anno decorso, dei progressi avvenuti in ogni ramo di economia agraria, l'estratto delle corrispondenze, gli elogi degli accademici defunti.

Si annunciano i doni fatti all'accademia.

Si dà ragguaglio delle esperienze agrarie, e delle osservazioni metereologico-agrarie fatte dal direttore dell'orto.

Si legge il giudizio sulle memorie concorse ai premi, e si distribuiscono i premi per le memorie approvate.

Si farà onorevole menzione di possidenti locali ed agricoltori che più si distinguono nella coltivazione de' loro terreni.

Art. 39. Tutte le adunanze si convocano col mezzo d'inviti da diramarsi tre giorni innanzi almeno; e non sono legali se non v'intervengono la metà

Digitized by Google

dei soci ordinari; in difetto sarà legale quella che al secondo appello si terrà con qualunque numero.

Art. 40. I soli soci ordinari hanno diritto d'intervenire alle adunanze, eccetto le solenni nelle quali è ammesso il pubblico.

Art. 41. Il presidente, il vice-presidente, il conservatore ed il segretario avranno posto distinto nelle adunanze ordinarie solenni.

## TITOLO VI.

### DELL'ORDINE DELLE ADUNANZE.

Art. 42. Fatto l'appello nominale dei soci e trovato legale il numero degli intervenuti, il presidente o il vice-presidente, o, in loro mancanza, il presidente della deputazione, dichiara aperta la seduta e la presiede.

Art. 43. Il segretario legge il processo verbale dell'adunanza precedente, e se non vi sono osservazioni in contrario rimane approvato. Se qualche socio ne reclama la correzione, questa viene immediatamente eseguita. Dopo di che l'atto viene sottoscritto dal presidente, dal conservatore e dal segretario.

Art. 44. Il segretario rende conto delle lettere ricevute dal presidente e presenta le opere donate all'accademia.

Art. 45. Il presidente commette l'estratto di ciascun'opera d'importanza ad uno degli accademici.

Art. 46. Quindi invita gli accademici, secondo l'ordine d'anzianità, alla lettura delle memorie che avessero compilate, e degli estratti che fossero loro affidati.

Art. 47. Annuncia le proposizioni fattegli di nuovi soci, manifestando i nomi dei soci proponenti, e fa procedere al partito per l'ammessione od esclusione.

Art. 48. Permette di parlare a chi abbia da comunicare proposizioni ed osservazioni relative all'oggetto dell'accademia, e destina una deputazione per farne rapporto, qualora si creda opportuno.

Art. 49. L'ordine delle adunanze straordinarie e solenni dipende interamente dal presidente.

Art. 50. Ogni memoria letta in adunanza debbe essere immediatamente consegnata al segretario per restituirsi, quando piaccia all'autore, dopo però che ne saranno fatti gli estratti e le copie a spese dell'accademia da conservarsi in archivio.

## TITOLO VII.

### DELLA ELEZIONE AGLI UFFICI.

Art. 51. Il presidente, il vice-presidente e gli altri ufficiali tutti, eccetto il direttore dell'orto, durano in carica tre anni, e sono sempre rieleggibili.

Art. 52. L'elezione si fa per via di schede ed a maggioranza assoluta di voti. Nel caso di parità decide la sorte.

Art. 53. Se lo spoglio delle schede non dà la pluralità assoluta a favore

Digitized by Google

di alcuno de'nominati, lo squittinio si ripete collo stesso metodo delle schede fra quei due che abbiano ottenuta la pluralità relativa. Nel caso di parità decide la sorte come sopra.

Il direttore dell'orto è sempre di diritto il professore di agraria.

## TITOLO VIII.

### DELLE DELIBERAZIONI ACCADEMICHE.

Art. 54. Le proposizioni relative all'oggetto dell'accademia devono essere fatte in iscritto e lette dal proponente in adunanza ordinaria.

Art. 55. Il presidente può nominare, secondo l'importanza della proposta, una deputazione speciale che ne faccia rapporto nell'adunanza successiva.

Art. 56. Dopo il rapporto della deputazione ogni accademico può domandare il permesso di parlare tanto in favore, quanto contro la fatta proposizione.

Art. 57. Quando il presidente crede la questione bastantemente schiarita, chiude la discussione e pone ai voti la proposta.

Art. 58. Lo squittinio è a suffragi segreti, e la pluralità assoluta approva o rigetta.

Art. 59. Il segretario legge quindi la deliberazione e il risultato ottenuto. Il tutto deve far parte del processo verbale.

## TITOLO IX.

### DEI DOVERI DEGLI ACCADEMICI.

Art. 60. Tutti i soci ordinari hanno l'obbligo d'intervenire alle adunanze; quelli che mancano a cinque adunanze ordinarie consecutive cessano di diritto di esser soci, salvo legittimo impedimento o assenza da giustificarsi al presidente.

Art. 61. Hanno pure l'obbligo di riferire sui quesiti ad essi proposti e sugli incarichi che vennero loro commessi dall'accademia.

Art. 62. Può però il socio che deve leggere la memoria o il rapporto farsi supplire da altro socio, previo l'avviso da darsene al presidente.

Art. 63. I soci in carica che non adempissero i loro doveri possono, a richiesta del presidente, essere rinnovati nella decorrenza del triennio. Il surrogato dura in carica quanto avrebbe durato quello che ha rimpiazzato.

Art. 64. I soci corrispondenti sono tenuti di dirigere al presidente i loro e gli altrui esperimenti ed osservazioni, come pure le risposte ai quesiti fatti loro dall'accademia.

## TITOLO X.

### DE' PREMI.

Art. 65. Per raggiungere lo scopo dell'accademia, che è il progresso e la propagazione delle cognizioni agrarie teorico-pratiche, saranno ogni anno conferiti due premi, il cui valore verrà determinato dal Consiglio di eco-

Digitized by Google

nomia in ragione de' mezzi de' quali la società può disporre, e verranno distribuiti come appresso:

Art. 66. Un premio sarà conferito all'autore di quella memoria che avrà meglio risposto ad un quesito. L'esame e il giudizio verranno fatti come all'articolo 12.

Ogni accademico ha diritto di proporre uno o più quesiti pel concorso al premio.

Alla fine di ciascun anno accademico il Consiglio di economia, insieme al direttore dell'orto scelgono tre di quei quesiti e li propongono all'accademia. Questa, nella prima riunione ordinaria o straordinaria, ne sceglie uno a mezzo di schede, e prefigge il termine ai concorrenti entro il quale dovranno consegnare al presidente le loro memorie.

Art. 67. L'altro premio sarà conferito a chi abbia meglio eseguita qualche rustica operazione proposta dall'accademia.

Art. 68. L'accademia inoltre si propone d'istituire una terza premiazione a chi allevi e presenti i più bei capi di bestiame addetto all'agricoltura.

Art. 69. Questo premio potrà essere suddiviso a seconda delle diverse specie di bestiame.

Art. 70. Essendo scopo di questa premiazione il miglioramento delle razze di bestiame agricolo, i proprietari concorrenti saranno invitati ad una esposizione annuale.

Art. 71. L'epoca, il luogo, il giurì e qualunque altra disposizione relativa verranno determinati da apposito regolamento, che sarà compilato dalla deputazione e che dovrà essere approvato dall'accademia e dal Governo.

## TITOLO XI.

### DEL CUSTODE O COLONO E DEL BIDELLO.

Art. 72. L'accademia, per iscrutinio segreto, elegge il custode ed il bidello e ne determina i rispettivi salari.

Art. 73. Le incumbenze dell'uno e dell'altro essendo varie, sono stabilite dal Consiglio di economia in concorso del direttore dell'orto.

Art. 74. Il Consiglio stesso può per ragionevoli motivi sospendere tanto il custode che il bidello, ed anche proporne la loro licenza al corpo accademico e provvedere provvisoriamente al servizio.

## TITOLO XII.

### RENDITE E CAPITALI.

Art. 75. L'accademia sin qui non ha altra entrata che quella la quale gli viene annualmente somministrata dall'amministrazione provinciale in onze 150, pari a lire 798; oltre onze 50, pari a lire 266, che la provincia paga al direttore dell'orto-modello.

Digitized by Google

## TITOLO XIII.

### RIFORMA DEL REGOLAMENTO.

Art. 76. Cinque soci ordinari possono per iscritto domandare la riforma delle presenti costituzioni, indicandone le parti difettose.

Il presidente e tutti gli ufficiali, se trovano ragionevole la proposta, stendono il progetto di riforma, e lo assoggettano poscia per l'approvazione all'adunanza dell'accademia.

Emidio Doncrecchi, *presidente*.

---

# CLIV

## Statuto per l'istituto provinciale di agricoltura e d'industria di Macerata, approvato nell'adunanza generale dei soci il 27 marzo 1861.

## TITOLO I.

### SCOPO E SEDE DELLA SOCIETÀ.

Art. 1. La società ha per iscopo di promuovere e favorire il progresso dell'agricoltura, industria e commercio della provincia, ed in virtù di ciò conserva il titolo di *Società di agricoltura e d'industria della provincia di Macerata* (1).

Art. 2. Sua eccellenza il ministro di agricoltura e commercio è il protettore della società.

Art. 3. La società per raggiungere il suo scopo è sovvenuta con opportuni mezzi dal Consiglio provinciale, al quale strettamente è collegata e connessa.

Art. 4. I principali modi ch'essa impiega per soddisfare alla missione cui viene destinata, sono: 1° Raccogliere dati statistici relativi alle attuali condizioni naturali, civili ed economiche della provincia. 2° Propagare l'istruzione agraria, sia coll'ampliare quella già esistente, sia promuovendo la fondazione d'un istituto agrario, sia con pubblicazioni popolari periodiche e di

(1) Per deliberazione presa nel luglio 1861 il nome di *Società* venne cambiato in quello di *Istituto provinciale d'agricoltura e d'industria.*

Digitized by Google

circostanza. 3° Incoraggiare con premiazioni e con medaglie al merito gli agricoltori ed allevatori di bestiami e quanti altri di tale distinzione saranno giudicati degni nei diversi rami di agricoltura ed industria, sia nei relativi concorsi annuali, sia nelle esposizioni provinciali. 4° Promuovere e favorire il concorso degli agricoltori ed industrianti alle esposizioni nazionali od estere. 5° Porsi in istretti rapporti con le accademie, società e camere di agricoltura, industria e commercio del regno, mantenendovi quella corrispondenza che tanto giova al progresso delle scienze ed industrie.

Art. 5. La sede della società è in Macerata capoluogo della provincia e nel locale che viene destinato dal Consiglio provinciale. Nelle principali città della provincia potranno attivarsi altrettanti comizi, i quali, come raggi derivanti dal centro, siano con esso in diretta corrispondenza.

## TITOLO II.

### ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ.

Art. 6. I soci sono di tre categorie. Soci *residenti od ordinari, corrispondenti ed onorari*.

Art. 7. I soci residenti debbono tutti essere stabilmente domiciliati nella provincia e non eccedano il numero di sessanta. L'essere possidenti di capitali stabili od industriali, ovvero cultori delle scienze naturali, tecniche ed economiche ed anche pratici distinti nell'agraria, arti e commercio, e sopratutto operosi, sono le principali doti che si richieggono per esser soci ordinari.

Art. 8. Soci corrispondenti sono quelli che possedendo alcuna delle qualifiche distintive dei soci ordinari possono alla società arrecare vantaggio, per quanto risiedano fuori della provincia. Nel novero dei soci corrispondenti passano i soci ordinari, quando prendono stabile domicilio fuori della provincia.

Art. 9. Soci onorari sono nominati coloro che o per altezza di meriti scientifici, o per grandiose opere utili e filantropiche, o sostenendo pubblici ufficii di alto rango si resero benefici dell'agricoltura e della nazione.

Art. 10. Nelle adunanze della società tutti i soci indistintamente hanno diritto d'intervenire e prender parte alle discussioni e deliberazioni.

Art. 11. Per essere nominato socio ordinario o corrispondente si richiede la proposta fatta alla società da due soci ordinari e comunicata ai soci dal presidente nella relativa lettera d'invito. La proposta messa a partito sarà vinta, qualora ottenga la pluralità assoluta dei suffragi.

Art. 12. I soci onorari sono eletti per acclamazione.

Art. 13. Il numero dei soci corrispondenti ed onorari è illimitato.

## TITOLO III.

### UFFICIO DELLA SOCIETÀ.

Art. 14. I soci residenti formano la facoltà di esercizio della società, e perciò essi soli hanno diritto di essere eletti agli uffici che la rappresentano.



Digitized by Google

Art. 15. La società avrà i seguenti ufficiali:

Un presidente
Un vice-presidente
Quattro consiglieri
Un economo-cassiere
Due segretari

i quali vengono tutti eletti per ischede e durano nel loro ufficio a seconda di quanto viene stabilito nei relativi paragrafi.

§ 1. — *Del presidente e vice-presidente.*

Art. 16. Il presidente presiede le adunanze ordinarie e straordinarie e quelle del Consiglio di amministrazione. Intima le adunanze straordinarie, dirige l'amministrazione e ne redige i preventivi e consuntivi. Firma gli atti delle sedute, spedisce le patenti ai soci e firma i mandati di pagamento segnati prima dal segretario degli atti. Sorveglia al buon andamento della istruzione agraria ed è in facoltà di farsi rappresentare in questo ufficio da uno dei consiglieri.

Art. 17. Il vice-presidente supplirà con gli stessi diritti il presidente in qualunque circostanza.

Art. 18. Il presidente ed il vice-presidente stanno in ufficio per un triennio, al termine del quale possono essere rieletti, ed ove il presidente non lo fosse, passa di diritto consigliere nel triennio successivo.

§ 2. — *Del Consiglio di amministrazione.*

Art. 19. I quattro consiglieri uniti agli altri ufficiali della società compongono il Consiglio di amministrazione, e solamente in casi speciali è data facoltà al presidente di associarvi taluno fra i soci che crederà più opportuno. Ne sarà rinnovato uno in ogni anno.

Art. 20. Il Consiglio è adunato dal segretario dietro ordine del presidente, il quale non potrà ricusarne la convocazione sulla richiesta di qualsia dei membri del Consiglio stesso.

Art. 21. Sarà legale l'adunanza alla prima chiamata con due terzi degli aventi diritto, alla seconda con uno sopra la metà e la deliberazione delle materie proposte e discusse sarà fatta con voto segreto e dovrà avere la maggioranza.

Art. 22. I quattro consiglieri devono esaminare specialmente i preventivi e consuntivi da presentarsi alla società, ed invigilare per il buon andamento della società stessa.

Art. 23. Spetta al Consiglio di amministrazione la nomina delle Commissioni per l'esame delle memorie e degli oggetti da premiarsi, riserbandosi la società solamente la nomina de' giudici nelle esposizioni provinciali.

§ 3. — *Dell' economo-cassiere.*

Art. 24. L'economo-cassiere ritira dalla tesoreria provinciale la somma stabilita dal Consiglio provinciale a vantaggio della società, ed è l'esecutore di qualunque spesa o contratto che far debba la società, procurando sempre,

Digitized by Google

d'intesa col presidente, il maggior possibile risparmio conciliabile col decoro della società.

Art. 25. Renderà conto in ogni anno al Consiglio amministrativo delle somme esatte e delle spese sostenute, ed anche straordinariamente sulla richiesta del Consiglio stesso. Dura nel suo ufficio per un triennio, e può essere confermato.

### § 4. — *Dei segretari.*

Art. 26. Un segretario degli atti ed un altro per le corrispondenze, sussidiati da un amanuense, formeranno la segreteria della società.

Art. 27. Il segretario degli atti redige i verbali delle adunanze sia del Consiglio amministrativo, sia della società, e dirama gli inviti per le adunanze stesse, dietro ordine del presidente. Custodisce i sigilli della società ed in apposito archivio gli scritti, i documenti, i giornali, i libri ed altri oggetti che verranno presentati all'istituto e da questo acquistati. È suo ufficio di presentare in ogni anno nella seduta solenne il prospetto dei lavori della società, delle memorie e doni ricevuti, e degli acquisti fatti.

Art. 28. Il segretario delle corrispondenze riceve dal presidente le lettere dei soci e le memorie scritte e dirette alla società, perchè è di sua spettanza la corrispondenza scientifica con i soci, le accademie, ecc. In ogni caso di speciali corrispondenze risguardanti l'industria potrà il segretario chiedere al presidente la cooperazione di qualche socio, il quale in questo caso si firmerà *Segretario per le corrispondenze industriali*. Spetta ad esso una breve biografia de' soci defunti nell'anno ed il rendiconto delle memorie offerte alla società nelle adunanze generali, eccetto il caso in cui il presidente ne abbia affidato l'esame a qualche socio o ad una Commissione.

Art. 29. Ambedue i segretari devono lavorare alla pubblicazione degli atti della società, ed ambedue durano nel loro ufficio un triennio, e possono essere confermati.

Art. 30. L'amanuense è pagato con i fondi della società, che gli stabilisce l'emolumento, e deve prestarsi ai lavori che per essa gli verranno imposti dal presidente e dai segretari, e deve tenere aperto l'ufficio della società in tutti i giorni non festivi dalle 10 antimeridiane alle 2 pomeridiane per comodo dei soci e dei giovani iscritti al corso agrario che amano leggere giornali e libri, ed esaminare tutto quello che trovasi in possesso della società stessa.

## TITOLO IV.

### DELLE ADUNANZE.

Art. 31. La società si aduna in sedute ordinarie, straordinarie e solenni. Le adunanze ordinarie saranno quattro all'anno, ed i giorni fissati saranno pubblicati al principiare dell'anno, e ne sarà diramato l'elenco a tutti i soci. In queste adunanze si faranno letture di memorie o di estratti e di corrispondenze, si darà ragguaglio delle osservazioni ed esperienze, e si discuteranno gli affari relativi alla società, e tutti gli oggetti che potessero

interessare l'agricoltura, l'industria e la statistica. Ogni socio potrà proporne l'oggetto, ma la proposta dovrà farsi dieci giorni prima dell'adunanza in segreteria per norma del presidente, cui spetta dirigere l'ordine delle adunanze che viene alla sua sapienza affidato. I nuovi soci vi si proporranno con le norme fissate all'articolo 11.

Art. 32. Ogni delibera della società dovrà essere presa a pluralità assoluta di suffragi, e sarà tenuta legale un'adunanza ordinaria con qualunque numero dei soci, poichè la presidenza richiamerà alla mente dei soci residenti il giorno fissato per l'adunanza con speciale invito.

Art. 33. Le adunanze straordinarie non devono aver luogo che per cose talmente urgenti da non poter attendere l'adunanza ordinaria. Al Consiglio di amministrazione spetta il giudizio di urgenza; nella lettera d'invito sarà indicato l'oggetto, e l'adunanza sarà legale con qualunque numero.

Art. 34. Le adunanze solenni avranno luogo all'epoca della riunione del Consiglio provinciale e della esposizione provinciale.

Art. 35. Sotto l'aspetto di mere conferenze due volte al mese si riuniranno in quei giorni che stabilirà la presidenza, e vi sarà ammesso qualunque estraneo, quando venga presentato da uno dei soci. Se manchi il presidente o vice-presidente della società, gli adunati sceglieranno nel loro seno il direttore della conferenza. Scopo di queste conferenze è conoscere lo stato delle coltivazioni correnti ed il movimento commerciale di tutti i prodotti naturali e tecnici della provincia, istruirsi sui miglioramenti da introdursi nelle industrie diverse, e raccogliere ed esaminare quanto l'attualità può offerire per accrescere il progresso delle classi operose.

## TITOLO V.

### DOVERI DEI SOCI.

Art. 36. I soci ordinari in ispecie devono essere operativi ed utili, e perciò hanno l'obbligo d'intervenire alle adunanze per leggervi memorie, ovvero dare rapporto di esperienze sia liberamente istituite, sia per incarico della società, concorrere insomma con questi modi e con altri al decoro dell'associazione, alla tutela de' suoi interessi, al fine altissimo della sua istituzione.

Art. 37. I soci ordinari non intervenendo, non mandando scritti, e ricusando di prestarsi a qualche richiesta della società senz'addurre alla presidenza un ragionevole motivo per il lasso di un intero anno, s'intendono renunciatari.

Art. 38. I soci corrispondenti debbono pur essi concorrere al bene della società sia col rispondere alle richieste che loro saranno fatte, sia col favorire una qualche memoria o ragguaglio di oggetto o di scoperta che possa tornare utile alla scienza.

Art. 39. I soci onorari si renderanno benemeriti della società con quei modi ed atti che crederanno più utili al suo progresso.

Digitized by Google

TITOLO VI.

RENDITE E SPESE.

Art. 40. Le rendite della società consistono interamente nell'assegno che il Consiglio provinciale gli stabilisce annualmente. Per tal uopo la società gli presenta il preventivo dell'anno successivo, e gli sottopone il consuntivo dell'anno decorso per giustificare l'erogazione dell'assegno ricevuto.

---

# CLV

**Regolamento per la società agraria della provincia di Bologna, approvato dalla sacra Congregazione degli studi con decreto del 10 dicembre 1847.**

—

Art. 1. La società si propone di migliorare l'agricoltura in generale, e particolarmente quella della provincia di Bologna, col far istituire e promuovere quelle sperienze e nuovi metodi di coltivazione che possono condurre a questo scopo, usando di tutti i mezzi sì pecuniali che istruttivi, i quali saranno in sua facoltà.

Art. 2. L'eminentissimo e riverendissimo signor cardinale, legato della città e provincia di Bologna, è protettore della società.

Art. 3. Essa è composta di soci ordinari e di residenti ed esteri corrispondenti, i quali tutti ricevono un diploma a stampa nell'atto della nomina ed una copia dei regolamenti.

Art. 4. I soci ordinari sono in numero di quaranta. Si traggono da tutta la provincia fra i più versati nella pratica e nella teorica agricoltura. Eglino soli hanno voto nelle adunanze.

Art. 5. I soci corrispondenti residenti sono eletti fra i maggiori proprietari di terreni della provincia, e fra quelli che dimostrano un maggiore impegno a promuovere il bene dell'agricoltura in genere e più particolarmente quello della provincia stessa. È indeterminato il numero dei soci contemplati in quest'articolo.

Art. 6. I soci corrispondenti esteri sono di due classi. La prima è formata di soggetti distinti per cognizioni pratiche nell'arte agraria e domiciliati fuori di Bologna in diverse località della provincia, ove formano parte di alcuna delle deputazioni sezionali stabilite in vari distretti della provincia medesima; delle quali deputazioni si dirà in appresso. Questi soci corri-

spondenti hanno il titolo di *Sezionali*, e sono tenuti di soddisfare a tutte le domande che loro verranno fatte per parte della società, e specialmente intorno a ciò che riguarda la rispettiva loro sezione o distretto. Essi sono tenuti ad assumere le incombenze che loro sieno affidate dalla società, ed in particolare per la verificazione delle sperienze o altro che taluno abbia intrapreso, o per concorrere a qualche premio, o per istituire tentativi di coltivazione, o di nuove proposte.

L'altra classe di corrispondenti è composta di soggetti, o dello Stato o esteri, celebri per cognizioni teoriche, ovvero anche distinti per la pratica del coltivare. Tanto di questi come dei corrispondenti sezionali è indeterminato il numero. Gli autori delle memorie premiate entrano di pieno diritto nel numero dei soci corrispondenti residenti od esteri, secondo che dimorano in Bologna o fuori.

Art. 7. All'oggetto di conoscere e di migliorare la pratica agraria di ciascuna parte della provincia, diffondendovi le notizie e l'istruzione, la provincia medesima viene divisa in più sezioni, ed in ciascun capoluogo di tali sezioni risiede una deputazione sezionale destinata ad occuparsi esclusivamente dello stato della pratica agricoltura nella rispettiva sezione.

Ogni deputazione sezionale è composta dei soci corrispondenti sezionali abitanti in essa sezione. Di diritto inoltre ne forman parte i parrochi, i priori ed i soci corrispondenti residenti, ed ordinari possidenti nella sezione medesima.

Le deputazioni sezionali tengono regolarmente un'adunanza in ciascun mese nella sala della Magistratura del capoluogo.

Ogni deputazione ha un direttore, un vice-direttore ed un segretario, scelti dalla società fra i componenti la sezione, e da rinnovarsi in ciascun anno, potendo però essere rieletti.

Le deputazioni medesime in tutti i loro lavori dovranno intieramente uniformarsi a quelle norme che verranno stabilite nel proposito dalla società.

Il numero di tali deputazioni verrà regolato con intelligenza dell'eminentissimo signor cardinale legato, a norma del bisogno, secondo la diversa località e le varie occorrenze di pratica agraria che si offrono per la provincia.

Un'apposita Commissione composta di sei soci ordinari, scelti fra quelli che maggiormente si interessano della pratica agricoltura, è incaricata di mantenere una regolare corrispondenza con queste deputazioni, e di conservare e promuovere l'attività, intervenendo ancora alle adunanze di esse deputazioni.

Alla fine di ciascun anno accademico, ogni deputazione invia alla società il ristretto dei propri atti, accompagnandoli colle memorie e coi rapporti che sieno stati letti in quelle adunanze.

La detta Commissione apposita fa in seguito un generale rapporto alla società di tutte le cose più interessanti che risultano da tali atti, il quale rapporto potrà formar soggetto di lettura nella pubblica adunanza annua della società, se ciò venga approvato dal corpo accademico.

La conferenza agraria di Bologna, tanto di già benemerita dell'agricoltura della provincia per le sue utilissime esercitazioni e pei lavori da essa pubblicati, potrà anche rappresentare la deputazione sezionale del distretto di Bologna.

Digitized by Google

Art. 8. La società ha un presidente, un vice-presidente, un segretario, un vice-segretario, cinque censori, un tesoriere e due direttori dell'orto agrario.

Il presidente è nominato dalla sacra Congregazione degli studi sulla terna proposta a pluralità di voti dal corpo accademico adunato in sessione straordinaria agli ultimi di maggio, o ai primi di giugno il più tardi. È riservato alla stessa Congregazione degli studi l'ordinare nuove terne quante volte non crede di accudire alla prima. Il presidente nomina il vice-presidente. Tutte le altre cariche sono fatte per ischede, e si avrà per eletto chi otterrà nella relativa ballottazione i due terzi dei voti. I soci si faranno per voti segreti a pluralità assoluta e per proposta del presidente. Seguite le nomine tanto per le cariche quanto per nuovi soci, ne verrà trasmessa nota all'eminentissimo protettore per la necessaria approvazione.

Art. 9. Il presidente presiede a tutte le adunanze, fa diramare gli avvisi ai soci ordinari per le straordinarie che egli intima. Invigila perchè siano osservati i regolamenti. Propone o fa proporre col mezzo del segretario gli oggetti della deliberazione tanto della società intiera che della censura. Segna tutti gli atti delle adunanze e le lettere alle autorità pubbliche. Esso è capo dell'amministrazione economica. Firma tutti i mandati che sono contrassegnati da un censore e dal segretario. Dura in carica un anno e fino all'elezione del nuovo, e potrà essere riproposto.

Art. 10. Il vice-presidente, in assenza del presidente, ha le stesse sue prerogative. Dura in carica un anno ed è sempre rieleggibile.

Art. 11. Il segretario è incaricato dell'estensione e registrazione di tutti gli atti e delle corrispondenze, egualmente che della compilazione di ciò che la società credesse di dover pubblicare colle stampe. Nella pubblica sessione per la distribuzione dei premi farà un ragionamento storico dell'operato nel corso dell'anno antecedente, da rassegnarsi alla sacra Congregazione degli studi per mezzo dell'eminentissimo cardinale protettore. È suo dovere di tenere informata la società del carteggio corrente, delle memorie e dei libri qualunque pervenuti dalle società estere o altrimenti. Propone alla medesima, e provvede, col di lei permesso, i libri più interessanti, dei quali, all'occorrenza, fa un estratto da comunicare al corpo accademico nelle adunanze ordinarie. Ha in consegna tanto in particolare l'archivio degli atti come in generale tutto il mobiliare della società. La sua carica dura per un triennio, trascorso il quale potrà essere nuovamente eletto.

Art. 12. Il vice-segretario supplisce, in mancanza del segretario, a tutte le sue funzioni. Assiste a tutte le adunanze, anche della censura. Nella pubblicazione di tutto quello che verrà ordinato dalla società, egli è specialmente incaricato di vegliarne la stampa, tanto per ciò che riguarda l'oggetto scientifico quanto per l'economico. La durazione di questa carica verrà regolata sulle norme del precedente articolo.

Art. 13. Cinque soci ordinari sono aggiunti al presidente, vice-presidente, segretario e vice-segretario, col titolo di censori. Si rinnovano ogni tre anni. Dapprima esce quello che ebbe meno voti, ed a parità decide la sorte; nel secondo anno due, e gli altri nel terzo con egual norma. Possono rieleggersi.

Art. 14. Alla censura appartiene giudicare del merito delle opere o memorie presentate alla società, ed il pronunziare voto decisivo per la distri-

buzione dei premi. Questa decisione verrà accompagnata dai motivi in iscritto da presentarsi alla società, che, volendo, potrà decretarne la stampa. Ad evitare il numero soverchio delle adunanze e la lunghezza delle sessioni non verrà esaminato progetto alcuno e proposto alla deliberazione del corpo accademico, se prima la censura non avrà giudicato della sua utilità. Essa pure, fra i vari quesiti che ogni socio ordinario o corrispondente ha il diritto di proporre in iscritto per formarne il soggetto di premio, dirigendoli perciò al segretario, presenta quelli che crede migliori alla società per la scelta definitiva. La censura rappresenta in sostanza il Consiglio d'amministrazione della società; propone il piano delle spese annue, prende provvisorie risoluzioni nei casi d'urgenza, ed è legittimamente adunata quando si trovino presenti cinque votanti.

Art. 15. Il tesoriere custodisce ed amministra i fondi della società. Non può erogare somma veruna senza un mandato colle firme del presidente, di un censore e del segretario. Presenta i suoi conti in fine d'anno. Dura in carica tre anni e può essere confermato.

Art. 16. Due soci ordinari sono specialmente incaricati di dirigere l'orto agrario col titolo di *direttori*. Fanno eseguire le sperienze stabilite dalla società, e potranno intraprendere quelle che eglino crederanno più utili, comunicatane l'idea alla censura. Per le spese si concertano col presidente. Durano in carica sei anni, e possono confermarsi. Non dovranno però uscir di carica contemporaneamente. Dopo i primi tre anni la sorte decide chi debba sortire.

Art. 17. La società stipendia fuori del suo seno uno scrittore per aiuto della segreteria quando la copia delle materie lo esiga, ed un portiere che, oltre alla custodia del locale della residenza, serve a diramare gli avvisi ed altri pieghi che gli verranno dati dal segretario o dal vice-segretario con intelligenza del presidente, il quale solo ha la facoltà di licenziarli.

Art. 18. Si tiene ogni anno una sessione pubblica in giugno, alla quale sono pregate d'intervenire le autorità primarie ed i corpi accademici della provincia. In essa si distribuiscono i premi e si annunziano i problemi ed i quesiti di pratica dei quali la società brama la soluzione.

Art. 19. Le sessioni ordinarie si tengono nei mesi di dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio, alle quali possono intervenire i soci di qualunque classe. Di queste, in ciascun anno, si determina il numero, il giorno, l'ora e l'ordine, colla preventiva pubblicazione dell'*Album*. Le straordinarie sono fissate dal presidente, e non vi assistono che i soci ordinari. Il presidente siede nel mezzo, ed ha il segretario a destra. Non vi è altra distinzione di posto nelle pubbliche sedute.

Art. 20. Nella prima adunanza straordinaria del nuovo anno accademico, che incomincia col novembre di ciascun anno, si eleggono le cariche, si rimpiazzano i soci ordinari mancanti, si nominano i corrispondenti, si passano alla classe dei corrispondenti residenti quelli fra gli ordinari che, avendo mancato d'intervenire alle sessioni per un intiero anno, hanno dimostrato col fatto di non poter conservare il loro posto nella classe degli ordinari. Si fissa inoltre il piano delle spese.

Art. 21. Perchè una sessione sia legittima vi si richiedono dodici soci ordinari compreso il presidente ed il segretario; ed in qualunque sessione,

Digitized by Google

perchè un partito sia vinto, vi si richiede un voto più della metà dei votanti.

Art. 22. In ciascuna sessione ordinaria si legge una dissertazione di argomento agronomico, secondo l'ordine pubblicato nell'*Album*, e secondo la assegnazione ed incarico datone dalla censura ad uno dei soci. Dopo la quale lettura il presidente, se così a lui piaccia, invita i soci ad esporre quelle difficoltà che potessero affacciarsi intorno all'argomento trattato, e dà luogo a domandare quegli schiarimenti che potessero occorrere, discutendo le questioni relative all'argomento medesimo, e la memoria letta viene deposta negli atti.

Art. 23. Nelle sessioni medesime si tratta ancora delle sperienze da tentarsi nel fondo assegnato alla società, ovvero di quelle che qualche socio bramasse d'istituire altrove, e fosse perciò da lui richiesta alcuna speciale direzione. Al qual fine è destinata un'apposita Commissione incaricata di raccogliere tutte le relative notizie, ricevendo in prevenzione da chi voglia occuparsi di tali sperienze la denuncia del luogo preciso ove l'esperienza sarà per essere istituita, e dell'ordine, e dei modi, e dello scopo della medesima. Quindi la Commissione stessa è in facoltà di visitare una o più volte, secondo l'occorrenza, il terreno ove l'esperimento è stato intrapreso, onde potere riconoscerne e garantirne legalmente e concludentemente le circostanze ed i risultati; il che tutto dovrà farsi a spese e carico della società, come pure a spese e carico della società dovranno essere gl'indennizzi dovuti al socio sperimentatore per l'occupazione del terreno, rimanendosi totalmente a rischio od a vantaggio del corpo accademico i risultati qualsiansi dello sperimento intrapreso.

Art. 24. Desiderosa la società di avere dei lumi teorici che agevolino il miglioramento della pratica agraria riceve da chiunque con sentimento di gratitudine le memorie che le vengono presentate. Le fa esaminare dalla censura, ed in seguito del giudizio della medesima potranno essere lette, ovvero anche stampate. Nel qual caso l'autore, secondo il consueto di altri corpi accademici, ne avrà, senza spesa, venticinque copie.

Art. 25. La società propone ogni anno almeno due premi per promuovere l'industria ed eccitare il miglioramento dell'agricoltura, ai quali non potranno aspirare che gli abitanti della provincia, e debbono riguardare o un metodo di coltura o un'esperienza.

Propone inoltre la soluzione di un problema agrario o di una qualche questione teorico-pratica, ed al premio da conseguirsi per una tale soluzione possono concorrere anche gli esteri. I soli individui della censura non possono aspirare ad alcun premio. La memoria che rinchiude la soluzione predetta debb'essere dall'autore rimessa alla società colle stesse cautele che esigono gli altri corpi accademici perchè rimanga segreto il suo nome, e seguendo in tutto quelle discipline che verranno ingiunte in ciascun anno nella pubblicazione del relativo programma.

Art. 26. La società si riserba di accordare una medaglia d'onore a quegli individui che, per qualche straordinario servigio reso alla medesima, potessero meritarla.

Art. 27. Animata dal bene dell'agricoltura del proprio paese, come è suo debito di prestarsi con zelo a tutte le inchieste che le vengono fatte dal Governo superiore, così ritiene doveroso egualmente di farlo per tutte le



Digitized by Google

ricerche relative a qualunque ramo di economia campestre, le quali sieno a lei fatte da qualsiasi corpo amministrativo della provincia.

Art. 28. Pubblica regolarmente colle stampe in ciascun anno, e col consenso dei rispettivi autori e l'approvazione della censura, quelle memorie che vengono approvate e lette nelle sessioni ordinarie. E così pure pubblica quelle che sono state o premiate o giudicate utili; e quando le circostanze lo richieggono fa stampare quelle istruzioni e quegli avvertimenti che crede più opportuno di spargere fra gli agricoltori. Inoltre rende pubblico il rendiconto accademico e la storia delle proprie operazioni.

Art. 29. Conoscendosi in atto pratico la necessità di modificare alcuno dei presenti articoli ed aggiungerne dei nuovi, apparterrà al corpo accademico di proporre all'eminentissimo protettore tutti quei temperamenti che saranno più acconci ed opportuni al suo essere migliore.

Art. 30. Ottenuta l'approvazione della sacra Congregazione degli studi, verrà questo regolamento stampato, distribuito a tutti i soci e messo in piena osservanza.

Art. 31. I soci corrispondenti residenti possono essere invitati a far parte delle Commissioni elette ad uno scopo particolare, come pure all'ufficio di vice-segretario, acquistando temporaneamente, e sino ad esaurimento del loro incarico, la facoltà di intervenire alle adunanze straordinarie, godendovi dei diritti dei soci ordinari.

---

# CLVI

## Statuto della società agraria di Reggio, approvato nelle sedute straordinarie 14 e 27 giugno 1861.

### SCOPO DELLA SOCIETÀ.

Art. 1. La società si propone di migliorare l'agricoltura in genere e particolarmente quella della provincia di Reggio collo istituire e promuovere esperienze — coll'introdurre nuovi metodi di coltivazione — col propagare tutti quei perfezionamenti che possano condurre al suo scopo.

### CLASSIFICAZIONE DEI SOCI.

Art. 2. Essa è composta di soci effettivi, aggregati, onorari e corrispondenti, i quali tutti, dopo la loro nomina, ricevono un diploma a stampa ed un esemplare dello statuto.

Digitized by Google

*Soci effettivi.*

Art. 3. I soci effettivi sono scelti fra le persone più segnalate per cognizioni teoriche e pratiche d'agricoltura, e non oltrepassano il numero di trenta; dovranno avere la principale loro dimora in città.

Art. 4. Avranno l'obbligo d'intervenire alle adunanze, e qualora alcuno per un anno non si presenti alle sedute, senza giustificare la sua mancanza, farà passaggio alla classe degli aggregati. — In tal caso la società potrà nominare altra persona che lo sostituisca.

Art. 5. Dovranno presentare per turno una memoria di tema agronomico o che all'agronomia si attenga, o fare una esposizione delle esperienze tentate, producendo i risultamenti pratici ed economici ottenuti. Sono esonerati da tale obbligo, il presidente, il segretario ed i censori durante l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 6. Potranno far eseguire nel podere della società, di concerto col direttore, quelle esperienze che giudicheranno utili al progresso della pratica agricoltura, quando abbiano ottenuto l'approvazione dell'ufficio di presidenza.

*Soci aggregati.*

Art. 7. I soci aggregati sono nominati non solo fra i maggiori proprietari di terreni nella provincia, ma anche fra quelli che più specialmente si applicano all'agricoltura e ne curano il miglioramento. — Il loro numero è indeterminato.

Art. 8. Potranno intervenire alle sessioni, leggere memorie, esporre osservazioni, proporre esperienze da farsi nel fondo agrario, ma avranno voto puramente consultivo.

*Soci onorari.*

Art. 9. La classe di soci onorari comprende le persone, le quali colle scoperte e cogli scritti hanno illustrato se stesse e la patria, e coloro che si resero singolarmente benemeriti dell'agricoltura o della società agraria.

*Soci corrispondenti.*

Art. 10. La classe dei soci corrispondenti si compone degli individui noti per cognizioni pratiche nell'arte agraria, domiciliati nella provincia. Essi informano la società delle condizioni dell'agricoltura nelle località da loro abitate, ne additano i bisogni, espongono i mezzi di soddisfarli e propongono allo studio della società gli argomenti più importanti di economia rurale. Danno conto delle esperienze tentate e dell'esito ottenuto. — Designano gli agricoltori più benemeriti. Hanno obbligo di somministrare informazioni sull'andamento delle stagioni, sullo stato delle raccolte e quei dati statistici che loro fossero richiesti per gli studi della società.

Digitized by Google

*Cariche.*

Art. 11. La società ha un presidente, un vice-presidente, un segretario, un vice-segretario, tre censori, un direttore dell'orto agrario ed economo, un tesoriere. Durano in ufficio tre anni e possono essere rieletti.

UFFICIO DI PRESIDENZA.

Art. 12. L'ufficio di presidenza si compone del presidente, del vice-presidente, del segretario, del vice-segretario e del direttore dell'orto ed economo.

Art. 13. L'ufficio di presidenza fa le proposte per l'ammessione dei soci nelle singole classi, eseguisce le deliberazioni prese dalla società in regolare adunanza, dirige l'andamento economico della società e dell'orto agrario, presenta i bilanci preventivi, e rende ogni anno conto della sua amministrazione. Le sue deliberazioni non sono valide se non vi concorre la maggioranza assoluta dei voti.

*Presidente.*

Art. 14. Il presidente dirige le adunanze, convoca la società alle sedute ordinarie, ed intima le straordinarie, veglia all'osservanza dei regolamenti, fissa l'ordine del giorno per le discussioni, firma gli atti delle adunanze, e la corrispondenza della società, non che i mandati di pagamento.

*Vice-presidente.*

Art. 15. Il vice-presidente, in assenza del presidente, ha le stesse prerogative ed incumbenze.

*Segretario.*

Art. 16. Il segretario ha la custodia dell'archivio e degli atti tutti della società, tiene il registro di protocollo, è incaricato della redazione dei verbali delle adunanze, della corrispondenza, della compilazione delle pubblicazioni che la società intendesse di fare colle stampe; appone la propria firma alle lettere, ai diplomi ed ai mandati. In principio d'ogni seduta dà cenno degli opuscoli, dei libri e di ogni altro oggetto offerto alla società, delle memorie presentate e delle notizie più importanti estratte dal carteggio colle società estere e coi soci corrispondenti.

*Vice-segretario.*

Art. 17. Il vice-segretario supplisce in mancanza del segretario a tutte le sue incumbenze. Ha lo speciale incarico di vegliare alla stampa degli scritti da pubblicare e di curarne la correzione e l'economia.

Digitized by Google

CENSURA.

Art. 18. Alla censura appartiene giudicare del merito delle opere o memorie presentate alla società e l'esprimere voto per l'assegnazione dei premi. Il suo voto sarà accompagnato da relazione scritta, della quale la società potrà ordinare la stampa. Fra i vari quesiti che ogni socio effettivo od aggregato ha il diritto di proporre per formarne soggetto di concorso, essa presenta alla scelta della società quelli che ravviserà migliori o più opportuni.

*Direttore dell'orto ed economo.*

Art. 19. Al direttore dell'orto ed economo è affidata la coltivazione del podere della società giusta le norme segnate dall'ufficio di presidenza. Esso dirige le esperienze che la società determina siano istituite, e provvede alle spese stanziate in bilancio. Compie tutti gli atti di amministrazione ordinaria, cura l'acquisto e la vendita dei generi e dei bestiami e tiene regolare registro della sua gestione.

*Tesoriere.*

Art. 20. Il tesoriere custodisce ed amministra i fondi della società. Non può erogare somma alcuna senza mandato firmato dal presidente e controfirmato dal segretario, ed a capo di ciascun anno presenta il conto di cassa.

SEDUTE.

Art. 21. Le sedute sono ordinarie e straordinarie. — In ciascun mese vi ha almeno una seduta ordinaria, ad eccezione di agosto, settembre e ottobre. Vi intervengono tanto i soci effettivi che gli aggregati, i quali dal presidente vengono avvisati a domicilio del giorno, dell'ora e delle materie da trattarsi.

Nell'adunanza di novembre si discute il preventivo, ed in quella di febbraio il consuntivo.

Art. 22. Le sedute straordinarie sono fissate dalla presidenza, vi intervengono soltanto i soci effettivi, e l'invito relativo conterrà indicazione degli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 23. A rendere valide le deliberazioni occorre il terzo dei soci effettivi, e le determinazioni si prendono a maggioranza assoluta. — Nel caso di seconda convocazione resa necessaria per mancanza di numero, l'adunanza sarà valida, qualunque sia il numero degli intervenuti, purchè non si tratti dell'ammessione di nuovi soci.

Art. 24. Per l'accettazione di nuovi soci o il trasferimento di essi da una classe ad un'altra, e per la nomina alle cariche, la votazione si farà per ischede segrete e si richiederà la maggioranza assoluta dei votanti, mentre basterà la maggioranza relativa per la nomina di Commissioni ed incarichi speciali.

Art. 25. Ogni anno avrà luogo una seduta pubblica, quando la società non determini altrimenti, nella quale per cura del segretario sarà letto un

Digitized by Google

rapporto dei lavori scientifici e pratici fatti nel corso dell'anno dalla società, o, dietro la sua iniziativa, da estranei: si farà la distribuzione dei premi e si annunzieranno i temi o i quesiti che la società si propone di studiare.

PREMI.

Art. 26. La società determina premi allo scopo d'incoraggiare le industrie agrarie e di giovare all'incremento della scienza e dell'arte agraria.

CONCORSO.

Art. 27. Propone inoltre ogni anno la soluzione di un problema d'agricoltura, o di una questione teorico-pratica di economia rurale, ed apre un concorso al quale sono ammessi tutti i regnicoli.

Art. 28. Le memorie debbono essere indirizzate al segretario della società, controssegnate con una epigrafe, la quale sarà ripetuta sopra una scheda suggellata che deve contenere il nome dell'autore.

Art. 29. La società, in seguito al rapporto scritto de' censori, decide se sia il caso di conferire il premio e se abbiano a pubblicarsi colle stampe le memorie premiate. In tal caso l'autore avrà diritto a 25 copie del suo lavoro.

Art. 30. Anche i soci, qualora non siano in carica, sono ammessi al concorso, purchè osservino le prescrizioni dell'articolo 28, e si uniformino a tutte quelle discipline che verranno fissate nel relativo programma.

DISPOSIZIONE GENERALE.

Art. 31. Quando sia riconosciuta la necessità di togliere o modificare alcuno dei presenti articoli, o di aggiungere nuove disposizioni, è in facoltà dell'ufficio di presidenza, oppure di otto soci effettivi che ne facciano domanda all'ufficio stesso, di presentare le relative proposte in adunanza straordinaria. — Non saranno valide le deliberazioni se non intervenga la metà dei soci effettivi e se le proposizioni non siano approvate dai due terzi dei votanti.

Digitized by Google

# CLVII

## Statuto della società agraria parmense.

—

### Titolo I. — *Istituzione e scopo della società.*

Art. 1. È istituita in Parma una società, la quale s'intitola: *Società agraria parmense.*

Art. 2. È suo scopo il miglioramento dell'industria agraria, e si propone di conseguirlo, diffondendo l'istruzione, promovendo studi ed esperimenti, e valendosi di tutti i modi d'incoraggiamento di cui possa disporre.

Art. 3. Si compone di un numero indeterminato di soci *effettivi* e di soci *corrispondenti* ed *onorari*, e s'intenderà costituita quando il numero de' primi arrivi a cento.

Art. 4. È diretta ed amministrata da un Consiglio centrale composto di

Un presidente,
Un vice-presidente,
Un segretario degli atti,
Un vice-segretario degli atti,
Un segretario delle corrispondenze,
Un vice-segretario delle corrispondenze,
Un economo,
Quattro consiglieri.

Art. 5. È coadiuvata da centri secondari, che a norma dell'utilità, che se ne può ripromettere, la società stabilisce ne' diversi capoluoghi del territorio parmense sotto il nome di *comizi*.

### Titolo II. — *De' soci.*

Art. 6. La società rappresentata fino alla sua definitiva costituzione, dai primi trenta sottoscrittori al progetto della sua fondazione, ammette in seguito chi domandi od accetti di esservi ascritto. Costituita la società rimane riserbato al Consiglio, cui la domanda sarà diretta, di riconoscere l'ammessibilità del richiedente.

Art. 7. Ogni socio effettivo paga per trimestri anticipati una quota annua di lire 12, più una tassa di ammessione di lire 5.

Art. 8. Il trimestre in corso dal giorno dell'ammessione deve pagarsi intero.

Art. 9. Chiunque manca, non ostante avviso speciale del cassiere, di pagare per due trimestri consecutivi le rispettive rate della quota annua, sarà ritenuto dimissionario e perderà i vantaggi inerenti alla qualità di socio.

Digitized by Google

Art. 10. I soci *corrispondenti* sono nominati dalla società riunita in generale adunanza, dietro proposta di qualunque socio effettivo, fra le persone dimoranti nel territorio parmense o fuori di esso, le quali ne siano stimate meritevoli per loro impegno a promuovere l'agricoltura.

Art. 11. I soci *onorari* vengono proposti e nominati in pari modo fra le persone sì del paese che estere, le quali abbiano rinomanza di dottrina e di amore e di protezione verso la scienza agraria.

Art. 12. Qualunque socio riceve un diploma a stampa firmato dal presidente e dal segretario delle corrispondenze.

Art. 13. Tanto i soci corrispondenti che gli onorari sono immuni da ogni tassa, ma non hanno voto nelle adunanze.

Art. 14. Tutti i soci indistintamente hanno libero accesso alle adunanze, e ricevono gratuitamente un esemplare di tutte le pubblicazioni a stampa che si facciano a spese e cura della società medesima.

## Titolo III. — *Del Consiglio centrale.*

Art. 15. Ogni socio effettivo che abbia dimora in Parma è eleggibile alle cariche espresse nell'articolo 4.

Art. 16. Le elezioni si fanno dalla società raccolta in generale adunanza, per mezzo di schede segrete ed a maggioranza assoluta di voti.

Art. 17. La carica di presidente è durevole tre anni. Le altre due anni soltanto, rinnovandosi per metà ogni anno. La prima rinnovazione ha luogo alla fine del primo anno per estrazione a sorte, e le successive per anzianità. Le cariche sono indistintamente rieleggibili.

Art. 18. Il Consiglio centrale riunisce in se medesimo i poteri tutti non espressamente deferiti alla società intera, provvede con ogni maggiore economia alle spese d'amministrazione, pubblica l'*Albo* per le adunanze ordinarie della società, i programmi de' concorsi e de' premi, e redige in fine d'anno un rapporto del proprio operato da sottoporsi all'approvazione della società.

Art. 19. Il presidente convoca e presiede le adunanze ordinarie e straordinarie sì della società che del Consiglio, accoglie le istanze, mantiene l'ordine nelle discussioni, sottoscrive tutti gli atti del Consiglio e della società insieme col segretario degli atti, e sorveglia al regolare andamento degli affari sociali.

Art. 20. Il segretario degli atti redige i verbali della società e del Consiglio, ha la custodia dell'archivio sociale e tiene nota di tutte le operazioni da registrarsi agli atti.

Art. 21. Il segretario delle corrispondenze si tiene in carteggio coi corpi scientifici, coi comizi, coi soci e coi privati, ed ha inoltre la custodia del sigillo sociale.

Art. 22. L'economo riscuote le tasse e le quote dei soci effettivi rilasciando ricevute staccate da apposito registro a madre e figlia, e rimette al Consiglio, allo spirare di ogni trimestre, la nota de' morosi al pagamento; eseguisce i pagamenti dietro mandato firmato dal presidente e dal segretario degli atti, od in loro mancanza dal vice-presidente e dal vice-segretario, e compila al fine dell'anno, corredato degli opportuni documenti giusti-

Digitized by Google

ficativi, il bilancio consuntivo e quello di previsione, da sottoporsi quindi all'approvazione del Consiglio.

Art. 23. In ogni capoluogo del territorio parmense, ove siano almeno tre soci effettivi, il Consiglio può promuovere la fondazione di un comizio, invitando uno di essi ad unirsi agli altri per nominare un direttore, un segretario ed un economo.

### Titolo IV. — *Delle adunanze della società.*

Art. 24. La società si raduna due volte al mese in adunanza ordinaria, eccettuati i mesi delle ferie autunnali. Nella prima adunanza che avrà luogo in novembre si redige l'*Albo*, nel quale vengono fissati i giorni e l'ora, e l'ordine delle adunanze successive per tutto il corso dell'anno. Nell'adunanza medesima si eleggono le cariche, si fondano i nuovi comizi, si procede fuori dal seno del Consiglio alla nomina di due revisori de' conti incaricati di prendere in esame il bilancio compilato dall'economo, e si delibera intorno al preventivo delle spese proposte dal Consiglio.

Art. 25. Perchè le adunanze siano valide, il numero de' soci effettivi intervenienti dovrà sorpassare almeno il numero de' componenti il Consiglio.

Art. 26. Ogni socio ha diritto di fare proposte, le quali però devono essere presentate in iscritto al banco della Presidenza.

Art. 27. Nelle altre adunanze ordinarie si leggono una o più memorie di argomento agrario, e anche scientifico, ma riguardante l'agricoltura, secondo l'ordine recato dall'*Albo*. Dopo la lettura si apre la discussione intorno alla medesima, terminata la quale, la memoria o le memorie, vengono depositate agli atti, e si passa quindi, se vi ha luogo, a trattare altri argomenti secondo l'ordine del giorno.

Art. 28. Nell'ultimo dì festivo del mese di luglio ha luogo ogni anno una solenne e pubblica adunanza della società; il segretario degli atti legge un succinto rapporto sull'andamento sociale insieme all'indice delle memorie che furono lette e presentate nelle adunanze ordinarie, designando quelle che furono trovate meritevoli della stampa. Nell'adunanza medesima avrà luogo (se accada) la distribuzione de' premi.

### Titolo V. — *Adunanze dei comizi.*

Art. 29. In ogni mese dell'anno, ed in giorni stabiliti, tengono regolarmente i comizi un'adunanza ordinaria, alla quale, oltre i membri del comizio, può intervenire ogni altro socio così effettivo come corrispondente ed onorario. Scopo precipuo di simili adunanze si è la compilazione di un esatto rapporto dello stato delle campagne da spedirsi regolarmente in ciascun mese al Consiglio centrale. Inoltre si studiano i bisogni agrari ed economici del territorio, si sciolgono i quesiti proposti dalla società e se ne distende esatta relazione da comunicarsi prontamente al Consiglio.

Art. 30. Tutte le volte che i direttori de' comizi lo stimino opportuno, rimane in loro facoltà di consultare, ed anche invitare all'adunanza le persone d'ogni classe, dalle quali credano di poter aver lumi e cognizioni per le loro operazioni.



Digitized by Google

Art. 31. Nella prima metà del luglio di ogni anno i segretari de' singoli comizi inviano al Consiglio un estratto degli atti insieme alle memorie e ai rapporti letti in quelle adunanze.

### Titolo VI. — *Degli archivi.*

Art. 32. Tutti gli atti della società, i verbali delle adunanze ordinarie e solenni, le corrispondenze, i rapporti dei comizi, le memorie scritte e stampate ed i libri offerti alla società formano un archivio da fondarsi e custodirsi in Parma a cura del segretario degli atti, il quale ne compila il catalogo.

Art. 33. Presso ciascuno de' comizi è pure fondato e custodito dai segretari un archivio nel quale vengono depositati gli originali degli atti, le corrispondenze, e tutte le volte che si creda, una copia delle memorie e dei rapporti letti e presentati nelle adunanze.

### Titolo VII. — *De' premi.*

Art. 34. La società, compatibilmente co' propri mezzi, propone ogni anno de' premi per promuovere l'industria agraria ed eccitarne il miglioramento. Propone inoltre la soluzione di problemi agrari o di quistioni teorico-pratiche, e le memorie vengono inviate alla società colle norme espresse nel programma di concorso.

Art. 35. I premi ai concorrenti si conferiscono per giudizio di un'apposita Commissione composta di otto membri che il Consiglio centrale elegge volta per volta fra i più competenti anche non soci a giudicare rettamente sulle varie specialità de' concorsi. Il presidente della società è di diritto presidente della Commissione, la quale elegge nel proprio seno un segretario incaricato di prendere atto delle relative deliberazioni.

### Titolo VIII. — *Diritti e doveri accademici de' soci.*

Art. 36. Al tempo della compilazione dell'*Albo* potrà ogni socio offrirsi per leggere una o più memorie di argomento agrario o scientifico, fissando in quale adunanza ordinaria intende di farlo.

Art. 37. In caso di legittimo impedimento può il socio, che deve leggere, chiamare nel proprio posto un altro socio, previo l'avviso da darsene al presidente.

Art. 38. I membri de' comizi sono tenuti d'intervenire alle adunanze tutte de' comizi rispettivi e di prestarsi alla compilazione mensile dello stato delle campagne, ed alle risposte da farsi ai quesiti proposti dalla società.

### Titolo IX. — *Degli stipendiati.*

Art. 39. La società stipendia uno scrivrano ed un portiere. Gli stipendi e le incumbenze dell'uno e dell'altro vengono proposte dal Consiglio centrale ed approvate dalla società.

Digitized by Google

TITOLO X. — *Scioglimento della società.*

Art. 40. Se le rendite della società decrescano col tempo di tanto da non bastare più allo scopo pel quale essa è costituita, il presidente propone ai soci in generale adunanza di deliberare sullo scioglimento della società.

Art. 41. Non prevalendo il partito dello scioglimento, il Consiglio centrale ha facoltà di sospendere ogni spesa non consentita dai mezzi sociali. Se all'opposto venga deliberato lo scioglimento della società, in tal caso l'archivio dovrà venire depositato nella biblioteca dello Stato e sarà nominata una Commissione incaricata di erogare il residuo attivo in opere profittevoli all'agricoltura, ed in una successiva adunanza generale la Commissione medesima espone il proprio operato, che segna il termine della esistenza della società.

---

# CLVIII

## Statuto organico della società agraria di Lombardia.

TITOLO I. — *Scopo generale della società e suoi modi d'azione.*

Art. 1. La società ha per iscopo di promuovere l'incremento dell'agricoltura e delle arti ad essa attinenti, a seconda delle varie esigenze delle speciali regioni agrarie di Lombardia.

Art. 2. A questo scopo essa dispone dei fondi ordinari versati dai soci e di tutte quelle altre rendite che le possono pervenire in via straordinaria.

Art. 3. Coi mezzi di cui può disporre essa intende:

1° Di diffondere opere interessanti l'agricoltura, col promuoverne la stampa, istituendo biblioteche circolanti ad uso dei soci;

2° D'istituire pubblici corsi agrari e conferenze intorno a speciali temi agronomici per promuovere i progressi dell'agricoltura ed applicarli alla migliore prosperità del paese;

3° Di fondare depositi delle migliori macchine ed apparati agrari, istituendo anche raccolte georgiche e vivai di piante utili;

4° Di pubblicare gli atti sociali col mezzo di un giornale che contenga eziandio memorie e notizie che tendano al miglioramento della patria agricoltura;

5° Di ordinare pubbliche esposizioni di prodotti agrari ed orticoli, di ani-

mali utili, di macchine agrarie e di ogni altro oggetto spettante all'agricoltura;

6° Di aggiudicare premi alla migliore soluzione di quesiti agrari, economici e statistici, non che per qualsiasi utile applicazione agraria e per incoraggiamento a chiunque colla proficua applicazione di capitali o coll'opera personale promuova il miglior bene dell'agricoltura, e giovi a diffondere la buona coltura e migliori la condizione economica e morale degli agricoltori;

7° Di assegnare i sussidi occorrenti per chi intendesse introdurre dall'estero nuove invenzioni e produzioni giudicate utili per l'incremento dell'agricoltura lombarda.

### Titolo II. — *Dei soci.*

Art. 4. La società agraria lombarda ha un numero indeterminato di soci.

Art. 5. La qualifica di socio si acquista mediante la presentazione fatta da uno dei soci al rispettivo consorzio regionale e la successiva proclamazione da parte della rappresentanza generale della società.

Art. 6. Ogni socio è obbligato a corrispondere l'importo di un'annua azione che viene determinata in lire italiane dieci.

Art. 7. Chiunque si obbliga a versare più azioni può determinare, se vuole, la speciale applicazione da farsi dal consorzio regionale o dalla rappresentanza generale della somma che supera l'importo di un'azione.

Art. 8. Chi si sottoscrive per cinque o più azioni ha diritto a due voti nelle deliberazioni sociali, tanto nelle adunanze del consorzio regionale come in quelle della società generale.

Art. 9. Le rappresentanze dei comuni di Lombardia saranno invitate a prender parte alla società, sottoscrivendosi per una e più azioni, e godranno pur esse di tutti i diritti che spettano ai singoli soci.

Anche le rappresentanze di altre società agrarie o di corpi morali potranno colla sottoscrizione di una o più azioni appartenere come soci alla società agraria lombarda.

Art. 10. L'obbligazione del socio s'intende continuata quando non pervenga alla rappresentanza speciale del consorzio, non oltre il 31 ottobre di ciascun anno, una diffidazione in iscritto in cui sia dichiarato che cessa di appartenere alla società.

Art. 11. Il socio che non avrà pagato l'annuo contributo entro il termine prefisso al versamento verrà per tre volte nel periodo di tre mesi invitato al pagamento dalla rappresentanza speciale del consorzio, ed ove non si presti si riterrà escluso dalla società.

### Titolo III. — *Dei consorzi regionali.*

Art. 12. La società agraria lombarda è ripartita in tanti consorzi quante possono essere le regioni agrarie che intendono di costituirsi.

Art. 13. Ogni consorzio dispone delle azioni versate dai soci che vi appartengono, detratta previamente la quota che da ciascuna azione deve prelevarsi per le spese generali della società, giusta gli articoli 23 e 28 dello

Digitized by Google

statuto, ed ha inoltre la proprietà di ogni ente che fosse al medesimo esclusivamente donato od attribuito come di propria ragione.

Art. 14. Perchè possa istituirsi un consorzio regionale occorre almeno il numero di quindici annui contribuenti.

Art. 15. Di regola il consorzio si aduna nel capoluogo di quel territorio i di cui interessi agrari intende di promuovere.

Art. 16. Qualora però il numero piuttosto notevole di soci dimoranti in un dato territorio e le circostanze particolari della locale agricoltura od altri titoli speciali consigliassero un diverso riparto del consorzio, potrà costituirsi un consorzio speciale, dietro l'adesione dei soci raccolti in adunanza generale.

Art. 17. Le attribuzioni di ogni consorzio regionale sono le seguenti:

1° Esso elegge la propria rappresentanza direttiva ed amministrativa composta di un presidente, di un vice-presidente, di tre o di cinque consiglieri, di due segretari e di un tesoriere delegato a procurare l'esazione dei contributi sociali. Elegge pure uno dei suoi membri nella qualità di consigliere rappresentante il consorzio presso la direzione centrale della società, giusta l'articolo 20 dello statuto;

2° Il consorzio si raccoglie in periodiche adunanze;

3° Promuove le sperienze che crede più proprie pel miglior essere della locale agricoltura, e dà esito alle richieste che gli possono esser fatte dalla rappresentanza generale della società.

4° Discute e decide sulla presa in considerazione delle proposte che gli vengono fatte dai proprii soci;

5° Delibera sull'uso e l'applicazione degli introiti speciali del consorzio e del fondo disponibile degli annui contributi, giusta l'articolo 15 dello statuto;

6° Sceglie annualmente i revisori del rendiconto economico consorziale;

7° Promuove esposizioni locali di prodotti agrari ed orticoli, di bestiame e di macchine agrarie;

8° Istituisce corsi pubblici agrari e conferenze su temi speciali di agricoltura;

9° Promuove nuovi studi agrari da intraprendersi, e richiede voti scientifici col mezzo della rappresentanza generale della società, che sente all'uopo il comitato tecnico;

10. Compila ogni anno un rendiconto del proprio operato da trasmettersi alla rappresentanza generale della società;

11. Elegge soci onorari e corrispondenti, i di cui nomi dovranno essere notificati alla rappresentanza generale della società.

12. Ogni consorzio regionale compila il proprio regolamento interno, da comunicarsi per norma alla rappresentanza generale della società.

## Titolo IV. — *Rappresentanza generale della società.*

Art. 18. La società agraria lombarda è rappresentata da una direzione centrale residente in Milano.

Art. 19. La direzione centrale viene nominata dai membri effettivi che appartengono alla società ripartita nei consorzi regionali.

Digitized by Google

Art. 20. La direzione centrale è composta:

Di un presidente;

Di due vice-presidenti;

Di quattro direttori;

Di un consigliere nominato da ciascun consorzio regionale.

Art. 21. L'ufficio della direzione è gratuito.

Art. 22. La direzione verrà assistita da un tesoriere e da due segretari, uno per la parte amministrativa e l'altro per la redazione del giornale della società. Questi coll'occorrente personale di servizio potranno anche essere stipendiati.

Art. 23. La direzione centrale ha le seguenti attribuzioni:

1° Rappresenta l'associazione nei suoi rapporti interni ed esterni;

2° Ritira, mediante i tesorieri delle direzioni consorziali, quella quota procedente dalle singole azioni che devono i soci d'ogni consorzio versare per le spese generali della società;

3° Compila il conto preventivo delle spese generali, eroga i fondi di cui dispone a tenore del preventivo approvato dalla società; provvede alle nuove emergenze che nel decorso dell'anno potessero presentarsi, e rende annualmente i conti della gestione ai soci raccolti in adunanza generale;

4° Delibera intorno agli studi e lavori da intraprendersi per l'interesse generale della società, consultando all'uopo il Comitato tecnico, a norma dell'articolo 41, titolo VI, e provvede alla relativa esecuzione;

5° Tiene relazione coi consorzi regionali allo scopo:

*a*) Di ottenere notizie dell'operato dai consorzi medesimi;

*b*) Di accompagnare al Comitato tecnico le interpellanze dei consorzi, e trasmettere agli stessi le proposte e le domande del Comitato tecnico;

*c*) Di decidere, ove siano richieste, le vertenze che potessero insorgere fra i soci ed il consorzio e fra i consorzi diversi;

*d*) D'invigilare sull'andamento dei consorzi onde non escano dalle norme prescritte dallo statuto organico, salvo a questi il ricorso alle decisioni della società raccolta in adunanza generale.

Art. 24. La direzione centrale corrisponde, per quanto riguarda l'interesse dell'agricoltura, colle associazioni d'indole analoga, coi vari corpi scientifici, e rappresenta la società nei congressi biennali degli scienziati italiani.

Art. 25. Tutti i membri della direzione rimangono in carica tre anni, ma possono essere rieletti.

Art. 26. La nomina dei soci componenti la direzione centrale ha luogo a tenore dell'articolo 28, titolo V. Tutti i soci aventi capacità legale di obbligarsi civilmente a qualsiasi consorzio essi appartengano possono essere chiamati a far parte dell'ufficio della direzione centrale, purchè tengano stabile dimora in Milano, o vi siano abitualmente ricondotti per occupazione d'indole non eventuale.

La condizione della dimora stabile non si richiede pei consiglieri che rappresentano i consorzi regionali.

Digitized by Google

TITOLO V. — *Adunanze sociali e congressi.*

Art. 27. I soci appartenenti ai vari consorzi regionali tengono adunanze generali ordinarie e straordinarie, e si radunano anche ad annui congressi.

Art. 28. Le adunanze generali ordinarie si tengono in Milano, e sono due:

La prima ha luogo nella prima domenica del mese di dicembre di ogni anno, ed in essa si eleggono a pluralità assoluta di voti i membri della direzione centrale della società, giusta gli articoli 20 e 22, e si delibera intorno al conto preventivo delle spese generali per l'anno successivo, e si eleggono tre revisori pel rendiconto dell'anno che scade;

La seconda ha luogo nell'ultima settimana di carnovale, e si delibera intorno al conto consuntivo delle spese generali dell'anno precedente, in base al rapporto dei revisori del rendiconto. Nella stessa adunanza si approvano e si promulgano i programmi di concorso per gli annui congressi della società.

Art. 29. Le adunanze generali tanto ordinarie che straordinarie si tengono dietro invito pubblico della direzione centrale da comunicarsi anche quindici giorni prima alla rappresentanza dei singoli consorzi regionali.

Art. 30. La società tiene un annuo congresso generale in quella località che verrà all'uopo determinata in una delle ordinarie adunanze generali.

Art. 31. All'annuo congresso hanno diritto d'intervenire tutti i soci con voto deliberativo.

Art. 32. In occasione dell'annuo congresso si terrà una pubblica esposizione di prodotti agrari ed orticoli, di bestiame, di macchine e strumenti agrari.

Art. 33. Si conferiranno premii agli espositori e consisteranno in medaglie d'oro, d'argento o di rame, od anche in sussidi pecuniari.

Art. 34. Eguali incoraggiamenti di premio verranno distribuiti a tutti coloro che avranno felicemente sciolto i vari temi agronomici, tecnologici o statistici stati posti a concorso.

Art. 35. La Presidenza effettiva del congresso è demandata alla direzione centrale della società, di cui farà parte anche la rappresentanza locale del consorzio regionale presso cui si tiene il congresso.

Art. 36. Il capo della rappresentanza del comune in cui ha luogo il congresso sarà ritenuto qual presidente onorario.

Art. 37. L'aggiudicazione dei premii viene attribuita a Commissioni od a giurì speciali da nominarsi dalla rappresentanza generale del congresso.

Art. 38. Nelle adunanze generali i soci assenti possono farsi rappresentare da uno dei soci presenti, che avrà in questo caso due voti. Qualunque però possa essere il numero degli atti di procura, nessuno può avere più di due voti.

Quei soci effettivi però che hanno, a termini dell'articolo 8, diritto a due voti, possono, oltre il proprio duplice voto, avere anche un terzo voto, quando siano muniti di una o più procure.

Art. 39. L'elezione dei soci a qualche carica od a qualche ufficio sociale viene fatta mediante la presentazione di schede, e si ritengono eletti quelli

Digitized by Google

che avranno ottenuta la maggioranza assoluta dei voti offerti dai soci intervenuti all'adunanza.

Art. 40. Le deliberazioni sociali prese dai soci raccolti in regolare adunanza si ritengono valide ed obbligatorie anche per i soci assenti.

### Titolo VI. — *Comitato tecnico.*

Art. 41. A lato della direzione centrale siede un Comitato tecnico, allo scopo di far concorrere i lumi della scienza e della buona pratica alla miglior prosperità agronomica del paese. Possono far parte del comitato anche le persone che non hanno la qualità di socio.

Art. 42. Il Comitato tecnico si compone, a seconda delle esigenze sociali, di quel numero di membri che parrà necessario alla direzione centrale, da cui verranno eletti. Essi rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Il loro ufficio è gratuito.

Art. 43. Le funzioni di membro del Comitato tecnico non sono incompatibili coll'esercizio delle altre cariche conferite dalla società.

Art. 44. Il Comitato tecnico è presieduto da uno dei due vice-presidenti della direzione centrale.

Art. 45. Al comitato tecnico competono le seguenti attribuzioni:

*a*) Assiste, ove sia richiesto, alle adunanze generali della società ed a quelle speciali della direzione centrale per fornire tutti quegli schiarimenti che potessero all'uopo desiderarsi;

*b*) Esso intraprende tutti quegli studi e sperimenti che crede più opportuni pel prosperamento sociale. Nel caso che occorressero spese si dovrà per queste chiedere la preventiva autorizzazione della direzione centrale che ne curerà l'erogazione;

*c*) Dà opera ai lavori ed agli studi che gli vengono attribuiti dalla direzione centrale, sia a nome proprio che a nome dei consorzi regionali che ne abbiano fatta alla direzione regolare domanda;

*d*) Assiste e coopera all'ufficio di redazione del giornale della società per giovarlo dei proprii lumi;

*e*) Emette il proprio voto sulla proposta dei programmi dei corsi pubblici agrari, e concorre colla direzione centrale alla compilazione dei programmi di concorso;

*f*) Dietro istanza dei consorzi regionali decide le vertenze che possono insorgere fra questi corpi e le rispettive rappresentanze in materia scientifica.

Art. 46. Le comunicazioni del Comitato tecnico coi consorzi regionali hanno sempre luogo col mezzo della direzione centrale.

### Titolo VII. — *Scioglimento della società.*

Art. 47. Un consorzio regionale cessa di esistere allorchè il numero dei soci sia ridotto a soli cinque, ed in questo caso i fondi che gli appartengono vengono ritirati dalla società generale.

Art. 48. La società generale può sospendere l'applicazione definitiva dei

Digitized by Google

fondi residui di un consorzio regionale stato sciolto sino a che creda possa di nuovo ricostituirsi il consorzio.

Art. 49. La società generale cessa di esistere quando non sussista più che un solo consorzio regionale, il quale però può, come tale, continuare la propria limitata esistenza.

Art. 50. La società generale può anche essere disciolta per deliberazione della società stessa, quando lo scioglimento sia stato proposto dalla direzione centrale o dietro domanda di dieci soci, e sia stato accolto alla maggioranza di tre quinti dei membri effettivi dell'associazione a tal uopo invitati ad una apposita adunanza generale, e sia stato confermato un anno dopo in una seconda adunanza generale a maggioranza assoluta dei soci ad essa intervenuti.

Art. 51. Nel caso del definitivo scioglimento della società verranno i fondi sociali destinati dalla società medesima a scopo analogo alla sua istituzione.

Milano, 27 gennaio 1862.

---

# CLIX

## Statuto organico per la società agraria della provincia di Sondrio.

Art. 1. L'associazione ha per iscopo l'incremento dell'agricoltura, ed assume il titolo di *Associazione agraria della provincia di Sondrio*.

Art. 2. La società è indeterminata riguardo alla sua durata e al numero dei soci. La società s'intenderà costituita quando lo statuto avrà riportato la necessaria approvazione e si saranno accolti sottoscrittori non meno di trenta.

Art. 3. Qualunque persona legalmente atta ad obbligarsi, di fama intemerata, che abbia interesse all'incremento dell'agricoltura, può far parte della società mediante dichiarazione di volerlo, che viene contrassegnata da due soci e presentata alla direzione della società per le sollecite opportune verificazioni e l'iscrizione dell'entrante socio nel registro degli associati.

Art. 4. L'amministrazione della società è affidata ad una direzione composta da un presidente, due vice-presidenti e quattro consiglieri, ed assistita da un segretario e da un cassiere. Il segretario ed il cassiere intervengono alle adunanze della direzione, ma non hanno voto deliberativo.

La società inoltre delega nel suo seno una Commissione permanente di sorveglianza, di tre membri incaricati di controllare le operazioni della di-



Digitized by Google

rezione, di vegliare al regolare andamento degli affari sociali, di esaminare il rendiconto annuale e di farne relazione all'adunanza generale.

Art. 5. Il presidente ed i vice-presidenti rimangono in carica per tre anni, il segretario per quattro anni ed i consiglieri per cinque.

Art. 6. Tutti ponno essere rieletti; il presidente però non più di due volte consecutive.

Art. 7. Tutti i componenti la direzione e la Commissione vengono nominati a pluralità assoluta di voti. Se due candidati ottengono un numero eguale di voti, l'associato il più anziano d'iscrizione, ed a pari data d'iscrizione, l'anziano d'età sarà eletto. Queste nomine si faranno un anno prima dell'epoca nella quale dovranno entrare in carica. I membri eletti alla direzione dovranno essere assoggettati alla conferma dell'eccelsa luogotenenza.

Art. 8. Tutte le summentovate cariche sono gratuite.

Art. 9. La direzione siede permanentemente in Sondrio, laonde il presidente, od almeno uno dei vice-presidenti, due fra i consiglieri, il segretario ed il cassiere dovranno essere domiciliati nel distretto di Sondrio.

La direzione può riunirsi ogniqualvolta lo stimerà opportuno. Le di lei deliberazioni saranno valide ogniqualvolta siano pronunciate a maggioranza assoluta di voti, semprechè gl'intervenuti siano in numero non minore di quattro, riservato al presidente o a chi ne fa le veci, la decisione in caso di parità di voti.

I soci si aduneranno in adunanza generale in Sondrio ogni anno il giorno 1° maggio. Se però tal giorno fosse festivo, l'adunanza avrà luogo nel prossimo dì feriale. In detta adunanza la direzione renderà conto dell'andamento della società, si eleggeranno le persone in rimpiazzo delle uscenti di carica, si esamineranno i progetti, si proporranno le tesi da ventilarsi nella tornata dell'anno successivo, e si farà infine quanto per l'andamento della società e per lo scopo pel quale si è riunita si troverà opportuno.

Occorrendo di dover convocare gli associati in un'adunanza straordinaria, ne sarà dato avviso preventivo di quindici giorni a tutti i soci.

Il protocollo dell'adunanza sarà tenuto dal segretario e sottoscritto dal presidente della direzione, o da chi ne fa le veci, che parimente presiedono alla seduta.

Ogniqualvolta si troveranno presenti al congresso agrario quindici soci almeno, le deliberazioni prese a maggioranza assoluta di voti si avranno per obbligatorie per la società intera.

Chi non interviene personalmente alle riunioni generali potrà farvisi rappresentare da altro socio mediante lettera autografa, e il mandatario avrà diritto di emettere tanti voti quante sono le azioni proprie e quelle del mandante, ritenuta però per ciascheduno la limitazione dell'articolo 11. Niun socio potrà però assumersi più di una procura.

La società è rappresentata al di fuori dal presidente o da chi ne fa le veci, i quali firmeranno gli atti colla controfirma del segretario.

Art. 10. Venendo presentate alla società memorie, modelli, e venendo fatte proposizioni, la direzione nomina a pluralità di voti un Comitato fra i soci per esaminarli ed opinare in proposito. I membri d'un Comitato non ponno esser meno di tre, se più, sempre dispari, ed il Comitato resta sciolto tosto che avrà esaurito l'incarico affidatogli.

Digitized by Google

Art. 11. I fondi occorribili per la società verranno stabiliti mediante viglietti da austriache lire 10 per cadauno e lire 2 per diritto di ammessione. Ogni socio, all'epoca del suo entrare in società, dovrà dichiarare per quanti viglietti intende associarsi.

Si è fissata così tenue la retribuzione minima onde rendere facile anche alle persone delle sostanze più limitate il prendervi parte senza impedire le più facoltose di mostrare la loro generosità. Ogni viglietto porta il diritto ad un voto fino alla concorrenza di cinque, oltre al qual numero non potranno aumentare per quanti viglietti si possano avere.

Il diritto di ammessione è sempre di lire 2 per una volta sola. L'associazione s'intende obbligatoria per tre anni; essa è personale; morendo un socio gli eredi non sono obbligati di continuare nell'associazione.

Spirato il triennio ogni socio che non intende più far parte deve darne avviso per lettera alla direzione entro il dicembre del terzo anno, altrimenti si riterrà socio per un altro triennio. Si può riscattare a perpetuità l'annua retribuzione, pagando per una sola volta dodici annate, cioè lire 120 per cadun viglietto.

Art. 12. I capitali che venissero versati in riscatto di viglietti dovranno essere impiegati in acquisto di stabili per conto della società, se le somme sono di qualche rilievo, altrimenti in mutui assicurati legalmente.

Art. 13. Nel decorso del mese di gennaio d'ogni anno gli associati dovranno far rientrare la loro retribuzione a mani del socio, che per risparmio d'incomodo verrà legalmente delegato dal cassiere della società in ogni capoluogo del distretto, e da questi verrà versato nelle mani del cassiere che ne rilascierà ricevuta da consegnarsi al socio contribuente.

Non pagando la premessa retribuzione dopo il primo anno verrà invitato dal cassiere, dopo il secondo dal presidente, e, non volendo ancora prestarsi, verrà escluso dalla società con partecipazione a tutti i soci ed apposita annotazione negli annui rendiconti che si distribuiscono ai soci.

Art. 14. Coi proventi che verranno per tal modo incassati si sosterranno anzitutto le spese d'amministrazione, di cancelleria, postali e simili. Le somme che risulteranno quindi disponibili verranno erogate nel modo adottato e prescritto dalla riunione generale dei soci. In essa si dovrà avere precipuamente di mira di stabilire:

*a*) un fondo pei premi;

*b*) altro pei giornali agrari;

*c*) un fondo di riserva per le spese straordinarie, diffusione dei libri o memorie riconosciute utili e simili.

Art. 15. All'epoca dell'annua riunione generale in Sondrio del 1° maggio, la direzione dovrà disporre il rendiconto o stato della cassa sociale che sarà fatto conoscere ai soci presenti. Essi nomineranno un revisore fra i soci che emetterà il proprio voto.

Art. 16. La direzione della società dovrà tenersi al corrente non solo dei cangiamenti di qualche rilievo che ponno avvenire nella nostra provincia, ma altresì delle scoperte le più importanti e degli avvenimenti i più segnalati risguardanti l'agricoltura che ebbero luogo altrove. Essa dovrà compilare, se possibile, ogni anno una memoria relativa che dovrà essere distribuita *gratis* ai soci.

Digitized by Google

Art. 17. Se i mezzi della società lo permetteranno si formerà una biblioteca, o museo agrario che sarà aperto a tutti i soci. I doni, di qualunque sorta, fatti alla società saranno pubblicati unitamente al rendiconto annuo dopo l'accettazione per parte della direzione.

Art. 18. La società ha durata permanente, giacchè lo scopo non può venir meno; ma nel caso venisse a sciogliersi, i fondi e le proprietà di essa rimasti disponibili saranno convertiti in opere di pubblica utilità da determinarsi nell'adunanza generale.

Art. 19. Le controversie che insorgeranno in dipendenza dei rapporti della società stessa verranno rimesse al giudizio della regia delegazione provinciale.

Art. 20. Niuna deroga dallo statuto potrà esser fatta senza il previo consenso ottenuto nell'adunanza generale dei soci, e non potrà essere adottata se non dopo l'approvazione sovrana, alla quale dovranno assoggettarsi anche le proposte che si trovassero del caso per l'introduzione dei comizi agrari.

---

# CLX

## § 1. — Decreto di fondazione della società agraria ed economica di Cagliari.

IL RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME

Duca del Genevese fratello mio amatissimo. Fin da quando voi ci esponeste le vostre idee sull'erezione in codesta capitale d'una società agraria, ad esempio di altre consimili che si resero illustri presso le più colte nazioni, noi ravvisammo in quella un vantaggioso stabilimento proprio a destar l'industria, a promuovervi l'agricoltura e a rettificarvi quei difetti che in essa esistono onde trarre maggior partito di un suolo de' più feraci. Abbiamo poi veduto con soddisfazione, ed approvato il progetto di regolamento della società predetta, e siamo sicuri non meno di tutto il vostro zelo nell'esigerne l'osservanza, quanto dell'impegno che vi farete per facilitare i progressi della società nascente, anche accendendo negli animi de' suoi membri quello spirito di emulazione, che tanto giova alle utili scoperte, a penetrare i segreti della natura, e infine al migliore avanzamento nelle cognizioni fisiche e naturali, ed alla perfezione nelle arti. Epperciò in vigore delle presenti da noi firmate e controssegnate dall'infrascritto reggente, le nostre segreterie di Stato, che vogliamo abbiano forza di diploma nella più solenne forma spedito, aderendo noi alle vostre istanze, di nostra certa scienza e

Digitized by Google

regia autorità erigiamo e stabiliamo nella capitale di Cagliari la mentovata società agraria, e intendiamo che sia distinta d'ora innanzi col nuovo titolo di *Reale società agraria ed economica*, quella prendiamo sotto l'immediata e speciale nostra protezione, persuadendoci, che animata da questo tratto della nostra reale propensione si farà sempre un vero impegno di consacrare i suoi studi e fatiche a beneficio del pubblico ed a perpetuo onorevole ornamento della nazione. Vi diciamo di proteggerla e favorirla in nome nostro, essa, e suoi membri in tutto quanto potrà esser giovevole a questo nuovo stabilimento, e finalmente d'informarci di quando in quando de' suoi progressi e de' saggi che sarà per dare delle sue operazioni, con trasmetterci l'elenco de' soggetti, che a tenore del regolamento comporranno come soci e membri la società predetta. Mandiamo pertanto a chiunque spetti ed appartenga di osservar le presenti, da spedirsi senza pagamento di emolumento od altro diritto, e le medesime registrarsi insieme col regolamento presso il magistrato nostro della reale udienza, e dovunque crederete conveniente, senza costo di spesa alcuna.

Dato in Gaeta il 14 luglio 1804.

V. EMANUELE

Rossi

---

## § 2. — Regolamento per la real società agraria ed economica di Cagliari.

Art. 1. Resta stabilita in questa capitale una società letteraria sotto il titolo di *Reale società agraria ed economica*.

S. M. si è degnata di prenderla sotto l'immediata sua protezione.

S. A. R. l'augusto Vicerè ne è il capo, il fondatore ed il fautore.

Art. 2. È composta la società d'un presidente, d'un vice-presidente, un segretario, un vice-segretario, un tesoriere, un vice-tesoriere e per ora di trentasei membri *ordinari*.

Oltre questi vi è la classe degli *onorari*, nella quale verranno ammessi tutti quelli che si crederanno convenienti pel decoro e per l'interesse della società.

Art. 3. Le qualità necessarie per esser membro ordinario sono: 1° l'onoratezza del soggetto; 2° i cogniti di lui talenti; 3° l'amore al pubblico bene, e per quanto sarà possibile si procurerà che sieno facoltosi e possidenti.

Art. 4. L'elezione degli accademici ai posti vacanti spetta alla società collegialmente unita.

Si farà nota de' candidati che fossero concorsi per ottenerlo, ed ogni membro avrà inoltre la facoltà di proporre quegli altri, oltre i predetti, che giudicasse utili alla società, il nome de' quali verrà pure inserito in detta nota. Si passerà quindi alla votazione di ciascuno per via di scrutinio se-

greto, e si avrà per eletto colui che avrà ottenuto un numero maggiore di voti.

Art. 5. Nella stessa maniera si farà l'elezione dei membri onorari, per l'ammessione de' quali basterà che siano persone di qualità, e che possano corrispondere l'annua prestazione di cui infra si parlerà.

Art. 6. Vi sarà pure la classe de' soci *corrispondenti* che sarà suddivisa in ordinari ed onorari da eleggersi sotto le premesse rispettive qualità. I medesimi venendo a Cagliari avranno l'onore di siedere nell'accademia fra quelli della rispettiva classe.

Art. 7. I soci corrispondenti saranno disseminati in tutte le popolazioni del regno, e sarà cura della società di eccitare il patriottismo delle grandi, e specialmente delle città ad erigersi in società corrispondenti o figliali della cagliaritana.

Art. 8. Siccome però la società ha urgente bisogno di propagare dappertutto quegli utili lumi che stimerà di adottare a pro del regno, così restano fin d'ora dichiarati corrispondenti nati i censori diocesani nella classe degli onorari.

Art. 9. Per ultimo avrà la società una classe aggregata di pratici di questa capitale e villaggi circonvicini, il di cui consulto ed opera potrà e dovrà prevalersi all'occorrenza. Tre di essi saranno ortolani, tre pratici di verzieri, tre vignaiuoli, tre coltivatori di grani e de' così detti frutti maggiori, e tre pastori. La società gli eleggerà sui favorevoli riscontri della loro intelligenza e pratica nella rispettiva facoltà, e potrà accrescerli nel numero e nella facoltà a misura del bisogno.

Art. 10. L'elezione del presidente si farà da tutta la società unita per via di scrutinio segreto, e sarà rassegnata, come quella di tutti i membri, al Governo per l'approvazione.

Art. 11. Spetterà parimente alla società nella premessa forma l'elezione del vice-presidente, segretario, vice-segretario e tesoriere.

Art. 12. Nell'eleggere il segretario e vice-segretario avrà presente l'accademia di quanta importanza sia un tale impiego, e perciò avrà cura di destinarvi un soggetto che riunisca l'assiduità al lavoro, colla facilità di scrivere, e colla piena cognizione delle materie per la giusta maniera di spiegarsi.

Art. 13. Per l'impiego di tesoriere si ricercherà principalmente la contabilità del soggetto, nè potrà entrare nell'amministrazione senza prima prestare una cauzione opportuna che si renda mallevadrice verso la società per lui. Il vice-tesoriere sarà sotto la risponsabilità del tesoriere, e verrà perciò da lui proposto alla società per l'approvazione.

Art. 14. Il presidente interviene, ove non sia impedito, a tutte le radunanze della società.

Ha il diritto di aprire la sessione e di fare tutte le proposizioni che giudica opportune.

Ha la direzione della società, la quale non può radunarsi che sul di lui avviso per le Giunte straordinarie.

Regola il buon ordine delle sedute ed ha il diritto d'intimare il silenzio sempre che lo stimi necessario.

Conserva presso di sè il sigillo della società.

Segna gli atti della medesima e le patenti da spedirsi ai membri.

Digitized by Google

Rassegna al Governo i piani che la società giudica di sottoporre all'approvazione, ed a lui spetta di sollecitarla.

Per ultimo s'investisce di tutti i doveri di sopra enunciati riguardo alle elezioni.

Art. 15. In sua assenza od impedimento il vice-presidente sottentra intieramente negli stessi carichi ed onorificenze, nessuna eccettuata.

Art. 16. Al segretario spetta la redazione in iscritto degli atti accademici.

Siede a tale oggetto in un tavolino accanto al presidente, e di mano in mano che si propongano e discutano gli affari, va prendendo le sue annotazioni per distenderle poi a comodo e farne lettura nella prossima congrega, nella quale viene segnata dal presidente e controssegnata da lui.

Ha a suo carico il carteggio coi membri corrispondenti e quello delle corrispondenze estere, al quale oggetto deve godere della franchigia di posta.

Segna tutte le lettere particolari col suo solo nome, e le accademiche che occorresse di dirigere ad altre società vengono pure da lui segnate previa l'espressione: *Per la reale società agraria ed economica.*

Art. 17. Il tesoriere ha a suo carico l'esazione della quota che deve pagare ogni membro, cui ne dà quitanza e lo registra nel suo libro di carico.

Corrono per sua mano tutti i pagamenti, nè può farne alcuno senza previo mandato segnato dal presidente e segretario, e mediante ricevuta a tergo dello stesso mandato.

Ogni anno il 31 agosto deve presentare il suo libro di carico e discarico al presidente della società, dalla quale verranno nella prima Giunta di settembre immediato nominati due membri alla verificazione e liquidazione de' conti e documenti, e mediante il rapporto che se ne deve fare alla società verranno dalla medesima approvati i conti, e definito il tesoriere anno per anno.

Art. 18. Gl'impieghi di presidente, segretario e tesoriere debbono essere perpetui. Il vice-presidente resta eletto ogni anno a voti segreti. Il vice-segretario è triennale, ma può essere confermato a piacimento della società.

Art. 19. I soci sono egualmente perpetui, ma in caso di assenza oltre quattro anni senza permesso od intelligenza della società, o di non corrispondere per un anno la quota fissata, s'intenderanno avere tacitamente rinunziato il posto, e si procederà, previa una formale interpellanza, alla surrogazione d'un altro soggetto.

Art. 20. Per dotazione della società si assegna per ora quella contribuzione che annualmente debbono somministrare i soci, cioè, scudi tre gli ordinari e scudi sei gli onorari ed i corrispondenti.

Art. 21. Questo fondo non dev'essere impiegato che ne' seguenti oggetti:

1° Nell'acquisto de' migliori libri di economia;

2° Negli sperimenti da farsi per conto della società e nella casa, quando ne abbia una propria, e nei terreni quando ne sia provvista, e per ora nell'affitto de' medesimi;

3° Nell'acquisto degli strumenti d'agricoltura ed arti di moderna invenzione, e de' modelli di quelle macchine utilmente inventate per qualcuno di quegli oggetti di cui la società deve occuparsi;

4° Nella paga de' custodi della casa e terreni, non dovendo esservi altri che serva per stipendio, ad eccezione del segretario, qualora non riesca di trovare chi possa gratuitamente addossarsi questo incarico;

Digitized by Google

5° Nelle spese delle stampe per la rapida comunicazione delle scoperte, o nella paga degli amanuensi in aiuto del segretario;

6° Qualora sopravanzi qualche fondo si proporranno premi, o per dissertazioni scientifiche, o per gli autori di qualche utile sperimento.

Art. 22. Di due classi debbono essere le adunanze della società: altre pubbliche, altre private.

Le private da tenersi periodicamente ogni giovedì, sono composte dal presidente, segretario e dodici membri eletti por turno fra gli ordinari, senza esclusione degli altri che volessero intervenirvi.

Questi dodici soci eletti si rinnoveranno per metà ogni quindici giorni, dimodochè non si trovino mai tutti nuovi, ma i sei che entrano si uniscano con i sei precedenti, onde tramandandosi dagli uni negli altri lo spirito delle cose, si conservi l'unità de' sistemi.

In queste private adunanze si debbono trattare tutti gli affari de' quali la società deve occuparsi; vi si leggono tutte le corrispondenze e si combinano le risposte, che poi estenderà il segretario, si esaminano in ultimo le memorie che i soci potranno presentare, e dopo approvate per ciò che riguarda l'utilità si rimettono a' censori de' quali infra si parlerà.

Art. 23. Le pubbliche adunanze saranno quattro, e si terranno ogni tre mesi, ne' giorni da destinarsi dalla società, per ora nel salone della regia università, con facoltà al pubblico d'intervenirvi.

Si reciterà in esse una o più dissertazioni di quelle che nel frattempo saranno state presentate, esaminate e giudicate degne di essere lette al pubblico.

Art. 24. Si terrà poi nella prima domenica del mese di settembre (che come principio dell'anno d'agricoltura, lo sarà pure dell'anno accademico) la pubblica e solenne adunanza, alla quale oltre il corpo intiero della società, sarà pregato d'intervenire sempre chiunque rappresenterà la M. S. nel Governo del regno.

In essa adunanza renderà il presidente conto al pubblico de' lavori fatti dalla società nell'anno preceduto.

Farà pure una esatta relazione di quelle scoperte, o lavori che si fossero giudicati degni di premio, ed essendovi premi da distribuire, il presidente presenterà i candidati al Vicerè, perchè gli riceva da sue mani e gli animi a meritarne ulteriori.

Qualora sia stata premiata qualche memoria sarà invitato l'autore a leggerla egli stesso al pubblico.

In difetto sarà dato l'incarico dalla società ad uno de' suoi membri di fare un'orazione accademica sopra qualche patriottico argomento.

Art. 25. Nelle adunanze, ad eccezione del presidente, che avrà sempre il primo posto, e del segretario, che deve siedere nel posto più vicino col suo tavolino, non vi sarà luogo distinto per chicchessia.

Art. 26. I censori, di cui sopra si è parlato, verranno eletti dalla società fra i membri ordinari. Saranno due de' più dotti ed accorti; l'ufficio di essi sarà triennale, nè potrà essere ricusato da alcuno.

Spetterà ai medesimi l'esame accuratissimo di tutte le memorie che si presentino alla società, onde non si leggano in pubblico che quelle che siano giudicate degne e per l'argomento e per la condotta e per la locuzione.

Digitized by Google

Ad uno de' medesimi alternativamente sarà tenuto il segretario di comunicare la redazione degli atti accademici prima di portarlo alla segnatura nella susseguente seduta.

Art. 27. Gli oggetti di cui deve occuparsi la società sono quelli principalmente che riguardano l'agricoltura e l'incoraggiamento dell'industria nazionale.

Art. 28. La società economica non aspirerà ad avere alcuna benchè piccola parte di giurisdizione, o di foro privilegiato, anzi rispettosamente lasciando libero il naturale corso alla giustizia ordinaria, volgerà tutta la sua attenzione allo scoprimento di quei mezzi che più conducano al felice conseguimento del fine per cui è istituita.

Art. 29. E siccome i premi ai letterati ed agli artisti fomentano l'emulazione, e promuovono utilmente il genio alle scienze ed alle arti, così avrà cura l'accademia, da' primi fondi disponibili, di fissare alcun premio o per chi in una dissertazione risponderà a qualche utile quesito, o per chi proporrà qualche vantaggiosa scoperta in qualunque dei generi ai quali la società è destinata.

Le dissertazioni saranno consegnate al segretario col nome dell'autore sigillato. Allorchè sarà deciso quella che deve ottenere il premio, si aprirà il nome dell'autore, e quelli delle non premiate saranno bruciati senza dissigillarli, rogandone l'atto il segretario della società.

Art. 30. Sarà pur lecito a chiunque, in una bussola che sarà alla porta dell'accademia, di mettere qualunque scritto o dissertazione sottoscritta, o con epigrafe, e qualora si riconosca degna d'essere letta al pubblico sarà avvisato l'autore, e si terrà buon conto del merito che si acquisterà per averlo presente alla prima vacanza di qualche posto accademico.

---

## § 3. — Disposizione con cui si aggiungono sei membri nati ai soci ordinari della società agraria ed economica di Cagliari.

### IL DUCA DEL GENEVESE

VICERÈ, LUOGOTENENTE E CAPITANO GENERALE DEL REGNO DI SARDEGNA

Presidente della reale società agraria ed economica. Nella destinazione dei membri ordinari della reale società agraria ed economica, se da un canto ci è parso convenevole di prescegliere l'arcivescovo di Cagliari, il reggente la reale cancelleria, l'intendente generale, l'avvocato fiscale regio patrimoniale, il censor generale, oltre il nostro segretario di Stato e di guerra, sia pel decoro della società che per trattarsi di soggetti illuminati e distinti, abbiamo dovuto riflettere dall'altro che dovendo ricadere il peso dei lavori della società sui membri ordinari della medesima, potrebbero talora gli accennati soggetti trovarsi dalle incumbenze annesse ai rispettivi impieghi impediti di frequentare le sessioni accademiche nel turno in cui ricadrebbe il

loro servigio. Epperò mentre non abbiamo creduto conveniente privare la società dei lumi ond'essi sono forniti, e che anzi ci lusinghiamo sia per riuscire proficuo in ogni tempo l'intervento dei medesimi nelle adunanze, perchè all'istesso tempo non rimangano inceppati i lavori della società per mancanza di essi, ci siamo determinati di formarne una classe separata di *soci ordinari nati* con facoltà di assistere a tutte le sedute dell'accademia in qualità di membri onorari, senza obbligo però di fissamente intervenirvi. Accrescerà perciò questo numero alli trentasei fissati dal regolamento, e vi diciamo essere nostra mente che il presidente, vice-presidente, segretario e vice-segretario siano parimente oltre detto numero, affinchè sia stabile quello che deve indefessamente lavorare coll'ordine ed alternativa prescritta dal regolamento. Allo stess'oggetto di conservare nei lavori il suddetto ordine ed alternativa, abbiamo stimato di creare eziandio una classe di *membri ordinari supplementari*, che sarà pure composta di sei, il di cui uffizio sarà ristretto in caso di assenza od impedimento di qualche socio ordinario nell'atto del suo turno a supplirne intieramente le veci, onde resti fisso intieramente il numero di dodici soggetti che si occupino degli oggetti per cui l'accademia è stata eretta, della quale creazione ne renderete intesi tutti i membri nella prima congrega, perchè venendo il rispettivo turno e trovandosi essi per sopravvenienza di giusta causa impediti di assistere a qualche seduta ve ne facciano pervenire l'avviso il giorno prima, affine di poter voi in sua vece render avvertito in tempo chi dovrà supplire per lui. Siccome questi soci supplementari avranno un fondato diritto a divenire effettivi nelle prime aperture che si facciano, così conviene che nell'elezione di essi proceda l'accademia con quella maggiore accortezza che si deve per assicurare che ricada in soggetti degni da corrispondere alle viste del Governo ed alla pubblica aspettazione. Vi trasmettiamo per ultimo l'elenco dei soci ordinari da noi per la prima volta nominati in numero di ventotto, e fra due mesi prossimi è nostra intenzione che l'accademia proceda alla nomina dei dodici che mancano al compimento del fisso numero di trentasei. E senza più preghiamo il Signore che vi conservi.

Dato a Cagliari il 5 dicembre 1804.

CARLO FELICE

De Quesada

Digitized by Google

# CLXI

## Statuti fondamentali della società di acclimazione ed agricoltura in Sicilia, approvati dall'adunanza generale del 28 aprile 1861.

—

Art. 1. È istituita una società col titolo di *Società di acclimazione e di agricoltura in Sicilia*, la di cui sede sarà in Palermo.

Art. 2. La detta società si compone d'un numero illimitato di soci.

Art. 3. Oltre i soci fondatori, chiunque desiderasse essere ammesso dovrà essere presentato da due soci ed approvato dal Consiglio sociale.

Art. 4. Prima di ricevere il corrispondente diploma a firma del presidente, del segretario e del tesoriere, ogni socio pagherà un diritto di entrata di lire 25.

Una contribuzione annua di lire 20 pagabile anticipatamente sarà pure dovuta da ciascun socio, la quale decorrerà dal 1° gennaio, nonostante che l'ammessione avvenga durante l'anno.

Art. 5. I soci hanno diritto ad una copia degli *Atti* della società pubblicati nell'anno per cui hanno pagato la contribuzione. Essi potranno anche avere gli Atti degli anni precedenti, pagando lire 10 per la collezione di ciascun anno.

Art. 6. La durata della società è indefinita.

L'obbligazione dei soci, salvo il caso di mutata residenza fuori della Sicilia, è per un quinquennio.

Il primo quinquennio spira al 31 dicembre 1865, e così di seguito.

Qualunque sia l'anno in cui il socio sia ammesso, la sua obbligazione è limitata al quinquennio in corso.

Se a tutto il 31 dicembre del penultimo anno del quinquennio il socio non avesse fatto pervenire al Consiglio sociale la sua disdetta in iscritto, la sua obbligazione si intende riconfermata pel quinquennio seguente. Lo stesso vale pel socio entrato nell'ultimo anno del quinquennio.

Art. 7. Qualunque siano le modificazioni che l'adunanza generale dei soci fosse per portare ai presenti statuti, ogni onere pei soci al di là di quelli previsti dai precedenti due articoli 4 e 6, non sarà per essi obbligatorio, senza l'individuale consentimento di ciascuno di essi.

Art. 8. È oggetto della società:

1° Introdurre, acclimare e domesticare ogni specie di animali utili per la consumazione, per gli usi dell'agricoltura e di qualunque altra industria;

2° Perfezionare, moltiplicare e propagare le razze di animali straniere già esistenti fra noi;

Digitized by Google

3° Suggerire e favorire i migliori metodi di perfezionare e di allevare gli animali indigeni;

4° Introdurre nuove piante utili o di ornamento; tentarne l'acclimazione, studiarne le qualità, additarne i modi di coltivazione e gli usi;

5° Promuovere ogni miglioramento dell'industria agraria, proponendo e propagando utili riforme, dimostrate tali da una pratica intelligente.

Opportune pubblicazioni periodiche e straordinarie; formazione di musei e collezioni tecniche e di oggetti naturali; conferimenti di premi, medaglie, sussidi, incoraggiamenti e quant'altro sia confacente allo scopo della società, sarà dalla medesima posto in opera.

Art. 9. La società sarà divisa in sei sezioni così distinte:

1ª Di acclimazione zoologica;
2ª Di acclimazione botanica;
3ª Di grande coltura;
4ª Di piccola coltura, e coltura speciale;
5ª Di chimica e meccanica agraria;
6ª Di economia, statistica e legislazione agraria.

Ogni sociò può ascriversi ad una o più sezioni.

Ogni sezione, l'indomani dell'adunanza generale di aprile, di che nell'articolo 12, nominerà il suo presidente e il suo segretario per la durata di un anno.

Le sezioni saranno legalmente costituite col numero di tre soci.

Art. 10. L'uffizio della società sarà composto:

D'un presidente,
D'un vice-presidente,
D'un segretario,
D'un vice-segretario,
D'un tesoriere,
D'un bibliotecario.

Il loro uffizio dura un anno e sono rieleggibili.

Art. 11. La società, nel primo e terzo mercoledì di ciascun mese, a mezzogiorno, terrà le sue sezioni ordinarie, nelle quali si occuperà di discussioni scientifiche e pratiche.

Vi saranno inoltre due adunanze generali in ciascun anno, una nella prima domenica di aprile, e l'altra nella prima domenica di settembre. Nella prima saranno eletti gli uffiziali della società, sarà esaminato e votato il bilancio, come pure sarà deliberato sulle statuizioni fondamentali in materia di finanza. Nella sessione di settembre sarà reso completo conto dei lavori eseguiti dalla società durante il corso dell'anno, e saranno pubblicamente conferiti i premi e gli incoraggiamenti che fossero dalla società stabiliti.

Art. 12. Quante volte il presidente, o cinque soci con domanda scritta, lo reputassero opportuno, saranno convocate altre adunanze straordinarie con apposito avviso.

Art. 13. Le sessioni ordinarie saranno legalmente costituite, quando vi intervengano sette soci almeno oltre il presidente, il segretario ed il bibliotecario, o chi ne fa le loro veci.

L'adunanza generale di aprile, come pure ogni altra straordinariamente convocata, non sarà valida, se non v'intervengano venti soci almeno oltre i membri presenti del Consiglio sociale.

Digitized by Google

Qualora per queste adunanze non siavi numero legale si avviserà una seconda riunione, la quale sarà valida qualunque sia il numero degli intervenienti.

Art. 14. Tanto per la esecuzione delle deliberazioni delle adunanze generali dei soci, quanto per tutti i provvedimenti necessari al conseguimento dello scopo della società, vi sarà un Consiglio sociale.

Esso si compone:

Del presidente,
Del vice-presidente,
Del segretario,
Del vice-segretario,
Del tesoriere,
Del bibliotecario,
Dei presidenti delle sei sezioni.

Il Consiglio si riunirà il secondo e quarto mercoledì di ogni mese, alle ore dodici meridiane, e si richiede, per essere legalmente costituito, che per lo meno intervengano cinque dei suoi componenti.

Art. 15. In tutte le adunanze dei soci, come del Consiglio e delle sezioni, nel caso di parità di voti, quello del presidente è preponderante. La parità in caso di elezioni si dirime col ballottaggio.

Art. 16. Il Consiglio determinerà se qualche impiegato a stipendio possa occorrere per servizio della società, e ne stabilirà gli obblighi e la rimunerazione, dandone conoscenza alla società nella prossima adunanza ordinaria.

Art. 17. Tutti gli esiti da eseguire saranno autorizzati da deliberazioni del Consiglio.

I mandati relativi saranno a firma del presidente e del segretario del Consiglio, ed eseguiti dal tesoriere, il quale, in giustificazione d'ogni partita di esito, dovrà alligare il corrispondente mandato quietanzato.

Art. 18. *Società collaboratrici* nei diversi punti della Sicilia potranno essere istituite o riconosciute per cooperare meglio allo scopo della società.

Art. 19. Il Consiglio avrà facoltà di formare regolamenti e istruzioni, tanto per dare sviluppo alle norme generali segnate nel presente statuto, quanto per meglio assicurare il regolare andamento degli affari sociali.

*Articolo transitorio.*

Per l'anno 1861 non avrà luogo l'adunanza generale di settembre, e una adunanza nella prima domenica di giugno starà in luogo di quella d'aprile.

---

Digitized by Google

# CLXII

## § 1. — Regolamento della Commissione d'agricoltura e pastorizia per la Sicilia.

Con ministeriale del 13 settembre 1850 — Interno — Carico 2° di n° 6908 — approvava il real Governo il seguente regolamento:

Art. 1. La Commissione si riunirà regolarmente due volte al mese.

Art. 2. Per motivi urgenti, il presidente potrà riunire straordinariamente la Commissione, avvisandone i componenti con analogo invito.

Art. 3. Le sezioni si riuniranno una volta la settimana.

Art. 4. I lavori preparati dalle sezioni saranno dai rispettivi segretari letti in Commissione.

Art. 5. I lavori dei componenti, sia che si discuteranno in sezioni od in Commissione, si riputeranno approvati dietro il suffragio delle rispettive maggioranze che si otterrà per mezzo del segreto squittinio.

In tutte le quistioni di qualunque genere che potranno aver luogo nelle discussioni, lo squittinio segreto dovrà sempre decidere.

Art. 6. In ogni riunione il presidente manterrà l'ordine della discussione, concedendo la parola successivamente a chi la dimanda, e vietando le interruzioni che potrebbero essere fatte all'oratore. Se la questione verrà oltre prolungata, il presidente la dividerà nei diversi suoi articoli, e sotto i differenti suoi aspetti, rimettendo allo squittinio segreto la decisione di ciascun articolo.

Art. 7. Nove componenti, compreso il presidente, formeranno l'adunanza legale della Commissione; cinque componenti, incluso il rispettivo presidente, l'adunanza delle sezioni.

Art. 8. Ogni adunanza avrà principio dal cenno datone dal presidente o dal vice-presidente, o, in loro mancanza, dal più anziano di età fra i componenti presenti.

Art. 9. I segretari delle sezioni e quello della Commissione avranno cura dei processi verbali, dell'intervento dei componenti, e della composizione e custodia della corrispondenza che al loro carico si appartiene.

Art. 10. Nella mancanza del segretario della Commissione, il segretario delle sezioni più giovane lo rimpiazzerà. Nella mancanza del segretario delle sezioni, il componente più giovane ne assumerà le veci.

Art. 11. Ogni segretario, dopo la lettura dei nomi dei componenti intervenuti, leggerà il processo verbale della propria antecedente seduta.

Art. 12. Il presidente, udite le osservazioni dei componenti, ne dichiara l'approvazione o la correzione; il processo verbale letto dal segretario ed

Digitized by Google!

approvato, verrà immediatamente firmato dal presidente e dal segretario della Commissione.

Art. 13. In seguito della lettura del processo verbale verranno letti dal segretario della Commissione i superiori ordini, o disposizioni governative comunicate alla stessa; ed in ultimo si occuperà la Commissione dei propri lavori, mettendoli il presidente con quell'ordine che crederà opportuno alla discussione.

Art. 14. Qualunque componente che è stato di contrario avviso a qualche deliberazione, ove voglia scrivere il suo voto negativo, dovrà dichiararlo per farsene menzione nel verbale.

Art. 15. La Commissione, nel progresso dei suoi lavori agrari, abbisognerà delle notizie pratiche e dei lumi di qualche benemerito possidente del regno, potrà sempre, per mezzo del presidente, dirigersi a questi, onde ottenere quegli schiarimenti che si desiderano.

---

## § 2. — Determinazione che modifica l'articolo 7 del regolamento della Commissione d'agricoltura e pastorizia per la Sicilia.

---

*Al signor presidente della Commissione d'agricoltura e pastorizia di Palermo.*

Tenute presenti le ragioni da lei espostemi con rapporto del 6 maggio corrente, n° 176, consento che cotesta Commissione possa riunirsi e deliberare con quel numero di soci che, secondo gli affari a discutersi, ella riputerà soddisfacente.

Palermo 22 maggio 1851.

*Il direttore*
P. Nicastro

Digitized by Google

# CLXIII

## Statuto organico per l'associazione agraria del 31 maggio 1842.

Art. 1. L'associazione ha per iscopo l'incremento dell'agricoltura, dell'orticoltura e delle arti ed industrie che ne dipendono immediatamente, ed assume il titolo di *Associazione agraria*.

Art. 2. Il numero degli associati è illimitato. I nazionali e gli stranieri, gli uomini e le donne possono ugualmente farne parte, purchè professino la religione cristiana.

Nessuna preminenza esiste fra di essi.

Art. 3. Per far parte dell'associazione conviene di essere proposto da due associati e proclamato dal presidente.

I membri delle regie società esistenti ne' reali dominii non hanno d'uopo di essere proposti, bastando la loro personale domanda d'essere ascritti.

Art. 4. L'amministrazione dell'associazione è affidata ad una direzione composta di un presidente, quattro vice-presidenti, due segretari, quattro vice-segretari, un tesoriere, un archivista, un editore delle stampe, di ventiquattro consiglieri residenti e ventiquattro non residenti.

Art. 5. La nomina del presidente e vice-presidenti non sarà valida se non dopo ottenuta l'approvazione del Ministero, dietro a sovrana autorizzazione.

Art. 6. Il presidente effettivo starà in carica per tre anni. I vice-presidenti, i segretari ed i vice-segretari per due anni; il tesoriere, l'archivista bibliotecario e l'editore delle stampe per tre anni.

Tutti possono essere rieletti.

I consiglieri si rinnoveranno sedici all'anno: otto fra i residenti ed otto fra i non residenti.

Ai consiglieri sarà fatta facoltà di farsi rappresentare, in caso d'impedimento, da altro associato non rivestito di carica, purchè ogni volta che vorrà profittare di questa facoltà munisca il rappresentante di autografo mandato.

Art. 7. Tuttavia, per conservare le norme e non abbia a rimanere la direzione affidata ad associati tutti nuovamente eletti a carica, essendo utile che la surrogazione di alcuni uffiziali sii saltuaria, scaduto il secondo anno, due vice-presidenti, uno dei due segretari e due dei due vice-segretari, estratti a sorte, rimarranno in ufficio per un altro anno, cosicchè la metà dei vice-presidenti e la metà degli uffiziali della segreteria scada al termine del secondo anno, e l'altra metà al termine del terzo.

Ugualmente rispetto ai consiglieri, pei due primi anni la loro uscita sarà determinata dalla estrazione a sorte, successivamente usciranno d'anno in anno gli otto più anziani per ogni classe.

Digitized by Google

Art. 8. Ad eccezione dei consiglieri e dell'editore delle stampe, nessun altro membro della direzione può essere confermato nella stessa carica più d'una sola volta.

Art. 9. Tutti gli uffiziali della direzione ed i consiglieri sono eletti a pluralità di voti.

Se due o più candidati ed un medesimo uffizio ottenessero un numero eguale di voti, l'associato più anziano d'iscrizione, ed a parità di data d'inscrizione, il più anziano d'età sarà eletto.

Dopo il terzo anno il presidente è nominato, alla stessa epoca, a pluralità di voti fra uno dei quattro vice-presidenti dell'anno scaduto.

Alla quarta adunanza generale ordinaria, conosciuta l'elezione del presidente, si nominerà il vice-presidente in surrogazione di quello stato eletto a presidente.

I segretari saranno eletti fra i vice-segretari uscenti di carica.

Queste nomine avranno luogo nell'adunanza generale in fine del carnovale, e tutti gli aventi diritto d'intervenirvi saranno chiesti a dare il loro voto personalmente o per mezzo di lettera.

Art. 10. Tutte le cariche menzionate dall'articolo 4 sono gratuite.

Art. 11. La direzione siede permanentemente in Torino, e vi sarà ogni settimana una seduta, in ogni mese un'adunanza, in cui si tratterà specialmente della contabilità; in ogni anno un'adunanza ordinaria generale, a cui interverranno tutti gli associati aventi carica, con autorizzazione di farsi rappresentare da altro associato non avente carica, purchè munito di autografo mandato.

Occorrendo di dover convocare gli associati in un'adunanza straordinaria, ne sarà dato avviso preventivo di quindici giorni a tutti gli associati che hanno facoltà d'intervenirvi.

Art. 12. La direzione nomina a pluralità di voti i membri dei Comitati tanto per la direzione del giornale e stampe, come per l'esame delle memorie, proposizioni e modelli diretti all'associazione.

Ognuno di questi Comitati rimane sciolto al termine dell'anno.

Art. 13. I membri di ogni Comitato non saranno meno di tre, e, ad eccezione del Comitato della stampa, si potranno eleggere tanto tra i membri della direzione (eccettuato il solo presidente) come tra i semplici associati.

I membri del Comitato della stampa dovranno essere eletti esclusivamente fra i membri della direzione.

I membri dei Comitati non formanti parte della direzione avranno facoltà d'intervenire alle adunanze generali.

Art. 14. In ogni provincia in cui risiedessero più di dodici associati, questi saranno invitati a comporre un comizio agrario, che prenderà il nome dal luogo.

È libero ad ogni associato, la cui dimora non è nel capoluogo di provincia, di eleggere a qual comizio provinciale preferisca ascriversi.

L'elezione del direttore e del segretario del comizio sarà fatta tra di essi a maggiorità assoluta di voti, ma non sarà valida se non dopo l'approvazione di cui all'articolo 5.

Tanto il direttore che il segretario hanno diritto d'intervenire alle adunanze generali, o farvisi rappresentare da un altro associato non rivestito di carica, mediante apposito mandato valevole per una sola volta.



Digitized by Google

L'intendente della provincia è di diritto presidente onorario del comizio; intervenendo esso personalmente, presiederà egli stesso la seduta.

Art. 15. Nell'adunanza generale si eleggerà il luogo ove dal 1° luglio al 1° novembre si terrà un congresso agrario, e ad oggetto di far partecipare ogni parte dei regi Stati di terraferma al benefizio di tale congresso si dovrà eleggere il luogo successivamente in una delle sette divisioni governative (quella di Aosta rimanendo compresa nella divisione di Torino), cosicchè prima di essere tenuto di nuovo nella stessa divisione, debba essersi tenuta in tutte le altre.

Art. 16. Nella scelta del luogo si avrà riguardo a che siavi un'estesa o parecchie minori migliorate coltivazioni, ed in essa, o esse, si faranno studi su i metodi di avvicendamento, di concime e modo di concimatura, di educazione e governo dei bachi da seta ed altre industrie e pratiche agrarie.

S'instituiranno paragoni sul merito dei varii aratri ed altri attrezzi ed arnesi rurali. Si apriranno concorsi sui migliori capi di bestiame; si daranno premi di buona tenuta di fondi, sempre in parità di merito, ai piccoli proprietari anche non ascritti all'associazione, come quelli che, men favoriti dalla fortuna, dovettero superare maggiori ostacoli per riuscirvi. Si daranno per ultimo premi ai servitori di campagna distinti per moralità, affetto ai padroni, solerzia ed intelligenza ne' lavori; si darà la maggior possibile solennità a questo congresso, il quale sarà chiuso con una messa solenne nella parrocchiale del luogo.

Art. 17. Scelto il luogo, la direzione ne informa tostamente il comizio provinciale, il quale nominerà una o parecchie Commissioni per preparare i lavori, le relazioni e le notizie da comunicarsi al congresso, ed eleggerà quindi, coll'approvazione della direzione che potrà aggiungervi altri associati, un'altra Commissione speciale, la quale si radunerà parecchi giorni prima in quella città, borgo o comune da determinarsi dal comizio provinciale che sarà riconosciuto più conveniente per dare le disposizioni preparatorie e recarsi con minore incomodo sul luogo scelto pel congresso onde instituirvi preliminari esperienze, e ciò affinchè la durata del congresso rimanga limitata a sole tre o quattro sedute nell'intendimento di non distogliere i piccoli proprietari e gli agricolturi delle loro occupazioni e cagionar loro troppo grave dispendio.

Art. 18. Il direttore del comizio provinciale ed il segretario di esso saranno presidente effettivo e segretario del congresso generale, e l'intendente della provincia ne sarà il presidente onorario, col diritto di presiedere, indicato nell'articolo 13. Ma sul luogo stesso del congresso si nomineranno a maggioranza di voti un vice-presidente, due vice-segretari, e dodici consiglieri della direzione temporaria del congresso.

Art. 19. La società darà preventivo avviso alla segreteria di Stato per gli affari dell'interno e delle finanze delle adunanze annuali e straordinarie, tanto della società che dei luoghi dove le medesime si terranno, avvertendo che in qualunque congrega, sia della direzione che dei congressi provinciali, ogni discussione sopra oggetti estranei allo scopo della società è vietata.

Art. 20. Nessuna congrega o riunione potrà aver luogo nelle ore dei divini uffici nei giorni festivi, durante le quali sarà vietato di entrare e trat-

Digitized by Google

tenersi nelle sale od altri luoghi di convegno della società e dei congressi provinciali.

Art. 21. L'associazione promuove eziandio l'incremento dell'agricoltura, dell'orticoltura ed industrie che ne dipendono, con premii, ricompensa, diffusione di libri, con permanenti esposizioni di modelli di attrezzi rurali e con annue temporarie esposizioni di prodotti agricoli ed orticoli.

Art. 22. Ove l'associazione incarichi qualche associato di sperienze, e che non avessero buon esito, ove questi lo richiedesse, gli sarà buonificata la perdita che potrà aver sofferta a paragone della ricolta che avrebbe potuto ottenere coltivando quel terreno come pel passato.

Art. 23. Un foglio sarà pubblicato ogni settimana, in cui si conterranno i quesiti, il compendio dei processi verbali delle adunanze, sedute e congressi, le notizie agrarie ed orticole tanto dell'interno che dell'estero, e le mercuriali dei principali mercati.

Per la pubblicazione di questo foglio la società si uniformerà alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

Questo foglio è dato gratuitamente ad ogni associato, principiando col numero uscente dopo la data della sua iscrizione.

Art. 24. L'associazione forma una biblioteca ed un museo geoponico, che saranno aperti giornalmente a tutti gli associati; non si potranno però introdurre in detta biblioteca o museo giornali, libri e stampe od opere qualunque non permesse nei regii Stati.

Art. 25. A meglio assicurare il conseguimento dello scopo di questa associazione gioverebbe immensamente l'erezione di scuole gratuite teorico-pratiche in cui s'insegnassero le varie discipline ond'è formata la scienza dell'agricoltore perfettamente istruito; ma siccome per istabilire tali scuole egli è indispensabile di possedere o di avere in affitto per molti anni un'esteso e svariato, o forse meglio più poderi dove si esercitasse nella pratica un buon numero di giovani i quali, compiuto il corso dei loro studi, si spandessero poi nelle diverse parti dei regii Stati, in cui, colle loro opere e col loro esempio arrecassero i vantaggi dell'agricoltura perfezionata e dell'economia rustica, così quando giungesse ad avere i mezzi necessari per aprire le accennate scuole, l'associazione vedrebbe pienamente mandato ad effetto il suo disegno.

Art. 26. Ogni associato paga una retribuzione annua di lire 24 ed un diritto di ammissione fissato a lire 6. Questa retribuzione e diritto potranno accrescersi col processo del tempo, ma pei soli associati venturi.

Si può riscattare a perpetuità l'annua retribuzione, pagando in una sola volta dieci annate, cioè lire 240, oltre alle lire 6 per diritto d'entrata.

Art. 27. Ogni associato s'intende obbligato per tre anni, e se nel mese di gennaio del terzo anno non dà diffidamento con lettera per iscritto ad uno dei segretari di non voler continuare, sarà considerata continuativa l'associazione per un altro triennio, e così di seguito.

Art. 28. Nel decorso mese di gennaio di ogni anno gli associati dovranno far entrare la loro retribuzione a mani dell'associato che, per risparmiare incomodo a quelli, verrà specialmente delegato dal tesoriere in ogni capoluogo di provincia di riscuotere tali retribuzioni e di spedirne quitanza.

Art. 29. I fondi provenienti dalle sottoscrizioni, come ogni altra somma

pervenuta a qualunque titolo all'associazione, detrattone quella necessaria a far fronte alle spese occorrenti, sarà depositata nella cassa centrale di deposito, creata con regio brevetto dell'11 aprile 1840.

Art. 30. L'associazione, non tosto costituita, procederà alla compilazione dei suoi regolamenti interni, che saranno rassegnati al Ministero dell'interno per essere approvati.

Art. 31. Nessuna deroga allo statuto organico potrà essere fatta senza previo il consenso ottenuto nell'adunanza ordinaria generale in Torino a maggioranza di voti.

Queste deroghe, come qualunque variazione o modificazione al presente regolamento, non potranno essere adottate se non approvate dal Governo.

Art. 32. Nel caso che l'associazione venisse a sciogliersi, i fondi e le proprietà di essa rimasti disponibili saranno impiegati in un'opera di pubblica utilità, da determinarsi dall'adunanza generale.

Art. 33. La direzione forma il conto dell'anno scaduto ed il bilancio attivo e passivo dell'associazione da presentarsi al pubblico esame nel congresso generale, ed ottenuta l'approvazione degli associati saranno stampati nel giornale.

Inoltre ogni tre mesi si stamperà nel giornale un ristretto dello stato dei fondi dell'associazione.

Art. 34. I doni di qualunque sorta fatti all'associazione, dopo accettazione espressa in una delle adunanze ebdomadarie, saranno stampati nel giornale, col nome del donatore e le condizioni a cui potrebbero essere fatti.

Art. 35. Il presente statuto, approvato dagl'intervenuti nell'adunanza del 31 maggio 1842, sarà presentato al primo segretario di Stato per gli affari dell'interno e delle finanze affinchè sia sottoposto alla sovrana approvazione dalla Commissione provvisoria in detta adunanza nominata ed al presente sottoscritta, e per essa da quel personaggio che ne sarà specialmente richiesto.

Art. 36. Una volta stabilita la società e compiuta la nomina dei suoi uffiziali e soci, ne trasmetterà essa la nota nominativa al prefato Ministero, coll'indicazione delle rispettive loro qualità sociali.

Art. 37. Notificherà parimenti allo stesso Ministero una volta all'anno le variazioni che occorressero all'elenco predetto in seguito dell'uscita o decesso di qualcheduno dei soci.

Art. 38. Approvato che sia il presente progetto di statuto organico dall'ottimo Sovrano, che con tanta saviezza e pari amore regge i popoli di questa bellissima parte d'Italia, e quando si avrà un numero di duecento associati sarà cura della Commissione provvisoria di chiamare alla prima adunanza generale tutti coloro che hanno chiesto di far parte dell'associazione per l'opportuna nomina degli uffiziali indicati nell'articolo 4, seguita la quale la Commissione cesserà dalle sue funzioni e l'associazione si riconoscerà legalmente costituita.

Allora questo statuto coll'elenco alfabetico degli associati ed il quadro degli uffiziali sarà mandato alle stampe e distribuito ad ognuno degli associati, ed un discreto numero di copie del medesimo, come altresì dei rego-

Digitized by Google

lamenti interni che verranno successivamente approvati, sarà preventivamente rimesso alla segreteria di Stato avanti menzionata.

Torino, addì 31 maggio 1842.

*Sottoscritti:*

Abbene Angelo — Alfieri di Sostegno marchese Cesare — Asinari di San Maurizio cavaliere Britannio — Audifredi cavaliere Giovanni — Benso di Cavour cavaliere Camillo — Bertalazone di Arache conte Gaetano — Bertalazzone avvocato Giuseppe — Bertone di Sambuy marchese Emilio — Bertone di Sambuy conte Vittorio — Bonafous cavaliere Matteo — Burdin Augusto — Burdin Francesco — Cantù professore Lorenzo — Cossato cavaliere Giovanni Battista — Cossato avvocato Giuseppe — Costa di Beauregard marchese Pantaleone — Della Chiesa di Benevello conte Cesare — Della Chiesa di Cinzano marchese Enrico — D'Alessandri D. Bernardino — Defernex Carlo — Duboin avvocato Felice Amato — Gené cavaliere Giuseppe — Luciano professore Giuseppe — Malaspina Carbonara di Bobbio marchese Luigi — Marau cavaliere Giovanni Battista — Moretti avvocato Luigi — Moris cavaliere Giuseppe — Petitti di Loreto conte Ilarione — Piola conte Antonio — Racca cavaliere Paolo — Robiolio Giovanni Battista — Saint-Martin professore Michele — Sismonda cavaliere Angelo — Valperga di Civrone conte Tommaso — Vegezzi-Ruscalla cavaliere Giovenale — Villa di Montpascal conte Filippo.

Visto d'ordine di Sua Maestà

*Il primo segretario di Stato*
*per gli affari dell'interno e delle finanze*
GALLINA

Digitized by Google

# CLXIV

**Regio brevetto col quale S. M. approva l'istituzione in Torino di una società per l'incremento dell'agricoltura, delle arti ed industrie alla medesima direttamente attinenti, col titolo di *Associazione agraria*.**

—

CARLO ALBERTO

PER LA GRAZIA DI DIO RE DI SARDEGNA, ECC., ECC.

Ebbero a noi ricorso alcuni ragguardevoli personaggi, i quali, mossi dal lodevole desiderio di trarre tutto il più abbondevole profitto dalle felici condizioni agricole dei nostri Stati avrebbero divisato di formare in Torino una società diretta a promuovere coi proprii mezzi l'incremento dell'agricoltura e delle arti ed industrie che hanno con essa immediata relazione, e ci supplicarono di volerne concedere l'approvazione sotto il titolo di *Associazione agraria*, a norma dello statuto che ci hanno a tal fine rassegnato. Considerando che lo scopo di una simi'e istituzione non può a meno di riuscire di sensibile vantaggio al primo fonte di ricchezza di cui sono forniti i nostri Stati, e che i mezzi coi quali la detta società si proporrebbe di raggiungere un tale scopo sarebbero acconci a procurare per la via di perfezionamenti agrari ed industriali e colla diffusione delle più corrette discipline un reale accrescimento di beni materali a profitto della porzione più numerosa dei nostri sudditi, e nello stesso tempo a rendere più intelligente, più agevole e più feconda l'applicazione di capitali e di lavoro alla coltivazione delle terre, abbiamo perciò, con particolare nostra soddisfazione, apprezzato il pensiero dei ricorrenti, e mentre ci siamo disposti di approvare la divisata società, ci piace pure di manifestare fin d'ora la nostra propensione ad impartire col tempo alla medesima quei maggiori favori ed efficaci incoraggiamenti di cui l'esperienza potrà farcela conoscere meritevole, aggregando, ove d'uopo, alla medesima lo stabilimento di una scuola forestale, non che quello di una scuola veterinaria per l'allevamento e cura del bestiame bovino e pecorino, e dotandola di quelle altre istituzioni che in progresso crederemo giovevoli allo sviluppo dell'agricoltura e di quelle arti ed industrie che la rendono in ogni suo ramo meglio produttiva e fiorente.

Per queste considerazioni abbiamo determinato e determiniamo quanto segue:

Art. 1. È approvata nella nostra città di Torino la fondazione di una società per l'incremento dell'agricoltura e delle arti ed industrie che immediatamente ne dipendono sotto il titolo di *Associazione agraria*.

Digitized by Google

È pure approvato per quest'effetto l'annesso regolamento, che verrà firmato dal nostro primo segretario di Stato per gli affari dell'interno e delle finanze.

Art. 2. Nessuna variazione o modificazione potrà essere fatta al detto regolamento se non sarà preventivamente da noi approvata.

I regolamenti di amministrazione e di disciplina interna che verranno formati dalla società dovranno pure essere prima rassegnati alla regia segreteria dell'interno e delle finanze per l'opportuna approvazione.

Art. 3. Un commissario da noi nominato veglierà al retto andamento della società; interverrà alle sue deliberazioni, prenderà speciale conoscenza delle operazioni che per cura di essa avranno avuto luogo nelle provincie; avrà in comunicazione tutti i libri, i registri e documenti della società; assisterà alla revisione dei conti, ed infine presenterà al principio d'ogni anno alla segreteria suddetta lo stato della situazione economica e finanziaria della società, proponendo quei miglioramenti che in essa avrà riconosciuti opportuni.

Art. 4. Occorrendo che qualche operazione della società sembrasse al nostro commissario contraria alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ne farà indilatamente apposita relazione alla segreteria suddetta, ed in caso di scioglimento della società ne darà parimenti pronto avviso alla medesima.

Art. 5. Ci riserviamo di sussidiare, occorrendo, e di ampliare la detta istituzione con quei provvedimenti che giudicheremo convenienti al più sicuro, sollecito ed esteso conseguimento del suo scopo.

Art. 6. In tutto ciò per cui nulla è provvisto dal detto regolamento, la società dovrà uniformarsi al disposto delle leggi e regolamenti generali in vigore.

Mandiamo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente, che tale è nostra mente.

Dato dal nostro Castello di Pollenzo, addì 25 agosto 1842.

CARLO ALBERTO

GALLINA

# CLXV

## Statuto organico dell'associazione agraria, del 28 dicembre 1852.

Art. 1. L'associazione agraria ha per unico scopo l'incremento dell'agricoltura, delle arti ed industrie che ne dipendono immediatamente, ed assume il titolo di *Associazione agraria*.

Art. 2. Il numero degli associati è illimitato; uomini e donne possono egualmente farne parte.

Art. 3. Le persone che vogliono essere ascritte all'associazione debbono essere proposte da due soci e proclamate dal presidente.

Art. 4. L'amministrazione generale della società è affidata ad una direzione composta:

Di un presidente,
Di quattro vice-presidenti,
Di quattro segretari,
Del conservatore del museo,
D'un economo,
D'un tesoriere,
D'un archivista-bibliotecario,
Di ventiquattro consiglieri residenti,
Di un numero di consiglieri non residenti eguale a quello dei comizi.

I consiglieri non residenti potranno farsi rappresentare da un associato non rivestito di carica, purchè munito di un mandato autografo.

Art. 5. L'esecuzione delle deliberazioni della direzione e delle adunanze generali apparterrà ad una Commissione amministrativa permanente composta:

Del presidente,
Dei vice-presidenti,
Dei segretari,
Dell'economo,
Del tesoriere,
Dell'archivista-bibliotecario,
Del conservatore del museo.

Art. 6. Tutti gli uffiziali della direzione saranno eletti dall'adunanza generale: il presidente ed i vice-presidenti a maggiorità assoluta di voti, gli altri a maggiorità relativa. Per l'elezione del presidente sarà in facoltà di qualunque socio che non potesse intervenire personalmente all'adunanza generale di mandare il suo voto sigillato in lettera spedita franca di porto alla segreteria.

Ove nessuno ottenga in tal modo la maggiorità assoluta, gli intervenuti

Digitized by Google

all'assemblea generale eleggeranno il presidente a maggiorità assoluta fra i tre che ottennero la maggiorità relativa.

I consiglieri non residenti però saranno eletti dai rispettivi comizi.

Art. 7. Il presidente starà in ufficio tre anni; l'economo, il tesoriere, l'archivista-bibliotecario ed il conservatore del museo, due; i vice-presidenti ed i segretari si rinnovano ogni anno per metà, ed i consiglieri ogni anno per un terzo.

Nel primo anno si estrarranno a sorte i due vice-presidenti ed i due segretari che devono uscire. Nei due primi anni la sorte deciderà pure quali dei consiglieri residenti debbano rinnovarsi.

Art. 8. La direzione ha sede in Torino, e terrà un'adunanza almeno ogni mese.

Le sue deliberazioni sono valide purchè il numero dei membri presenti non sia minore di sette.

Art. 9. Alla Commissione amministrativa apparterrà la proposta alla direzione della nomina degl'impiegati; la stessa Commissione potrà sospendere gl'impiegati, ma non potrà rimoverli definitivamente che coll'approvazione della direzione.

Alla Commissione amministrativa apparterrà pure la spedizione degli affari economici a norma del bilancio e delle deliberazioni della direzione e delle adunanze generali.

La stessa Commissione amministrativa avrà inoltre lo speciale incarico di proporre alla direzione quei provvedimenti che crederà utili all'incremento dell'associazione.

Gli storni del bilancio saranno proposti dalla Commissione amministrativa ed approvati dalla direzione. I mandati verranno sottoscritti dal presidente e controfirmati da uno dei segretari.

Art. 10. Il presidente riceve e firma la corrispondenza dell'associazione, convoca la direzione, stabilisce l'ordine del giorno di ciascuna tornata, dirige le discussioni, fa eseguire le deliberazioni della direzione, della Commissione amministrativa e dell'adunanza generale, e promuove i lavori dei comitati e delle Commissioni speciali.

Art. 11. Presso l' associazione vi saranno permanentemente i comitati seguenti:

Il comitato per l'esame delle memorie e per la stampa;
Il comitato del museo e macchine agrarie;
Il comitato della biblioteca;
Il comitato del bilancio;
Il comitato dei congressi e premi;
Il comitato di statistica ed istruzione agraria.

Art. 12. La direzione nomina ogni anno a pluralità di voti i membri dei comitati.

Art. 13. In qualunque città o comune in cui risiedono più di dodici associati, questi possono costituirsi in comizio agrario che prende nome dalla città o comune medesimo. Ogni comizio dipende esclusivamente dalla direzione; possono tuttavia più comizi avere fra loro rapporti speciali, quando loro convenga di stabilirli.

È libero ad ogni associato l'ascriversi ad uno o più comizi.

Ogni comizio appena costituito forma il suo regolamento interno e lo sottopone all'approvazione della direzione.

L'elezione del direttore e del segretario del comizio sarà fatta tra i membri di esso a maggiorità assoluta di voti.

Art. 14. Ogni anno, nel mese di febbraio o di marzo, vi sarà un'adunanza generale ordinaria per la resa del conto dell'anno precedente; la quale determinerà pure il luogo ed il tempo in cui si terrà un congresso agrario, e una seconda adunanza generale avrà luogo in dicembre d'ogni anno per l'approvazione del bilancio per l'anno successivo.

Art. 15. Nel congresso annuale verranno istituiti esperimenti ed aperte conferenze intorno alle pratiche agrarie, nell'intendimento sovratutto di promuovere l'applicazione della scienza agraria, si apriranno concorsi e si distribuiranno premi d'incoraggiamento.

Art. 16. Una Commissione speciale nominata dalla direzione darà tutte quelle disposizioni preparatorie che si giudicheranno opportune al buon governo ed all'andamento del congresso.

Art. 17. Il presidente dell'associazione sarà presidente del congresso, e qualora siavi un comizio locale, il direttore ne sarà il vice-presidente.

Art. 18. L'associazione distribuisce premi e ricompense, diffonde libri utili, tiene aperta una biblioteca ed un museo geoponico, tiene conferenze agrarie, e adotta ogni altro mezzo atto a promuovere l'istruzione agraria.

Art. 19. I soci pagano un contributo annuo di lire 10.

Ogni comizio può inoltre stabilire una seconda quota da versarsi da' suoi membri ad esclusivo benefizio del comizio medesimo.

Art. 20. I soci dimoranti in Torino, oltre la quota prescritta dall'articolo 19, devono pagare una sovratassa di lire 10 annue, ed hanno il diritto di frequentare la biblioteca, e riceverne libri in prestito, secondo il regolamento.

Le spese finora sopportate dalla soppressa società di lettura, rimangono a carico dell'associazione agragria nei limiti dell'ammontare proveniente dalla citata sovratassa.

I soci delle provincie non che gli stranieri che fanno temporario soggiorno in Torino potranno avere l'accesso nelle sale della biblioteca durante un mese, mediante biglietto del bibliotecario.

Art. 21. Ogni associato s'intende obbligato per un anno da incominciare col 1° gennaio dell'anno in cui s'inscrive, e se non dà diffidamento per iscritto alla direzione a tutto il settembre di non voler più continuare, la sua iscrizione sarà obbligatoria per un altro anno, e così di seguito.

Art. 22. Nel decorso dei due primi mesi d'ogni anno gli associati dovranno pagare la loro retribuzione, ed in difetto di pagamento rimarranno sospesi da tutti i diritti sociali, senza pregiudizio delle ragioni spettanti all'associazione.

Art. 23. La quota annua da pagarsi dai soci, in conformità dell'articolo 19, dovrà essere diminuita tostochè l'aumento del numero dei soci lo permetta.

Art. 24. La direzione pubblica un giornale mensile in lingua italiana in cui si conterranno gli atti dell'associazione agraria, si annuncieranno le più importanti fra le nuove opere o memorie riguardanti l'agricoltura, le arti e le industrie che vi sono attinenti, e se ne daranno sunti ed esami.

Le memorie che verranno giudicate conducenti allo scopo dell'associazione

Digitized by Google

saranno stampate nel giornale, il quale sarà distribuito gratuitamente ai soci.

Art. 25. Le variazioni ed aggiunte al presente statuto dovranno essere proposte dalla direzione ed approvate dall'adunanza generale a maggiorità assoluta di voti.

Art. 26. Nel caso che l'associazione venisse a sciogliersi, i fondi e le proprietà di essa rimasti disponibili saranno impiegati nel modo che sarà determinato dall'adunanza generale.

Art. 27. L'adunanza generale è composta di tutti i membri dell'associazione. L'ordine del giorno dell'adunanza generale sarà formato dalla direzione e pubblicato almeno quindici giorni prima dell'adunanza stessa.

Potranno anche essere discusse quelle proposizioni dei soci intervenuti all'adunanza generale, di cui verrà dall'assemblea decretata l'urgenza.

Art. 28. I doni di qualunque sorta fatti all'associazione, dopo accettazione espressa in una delle adunanze mensili, saranno stampati col nome del donatore, e le condizioni sotto le quali potrebbero essere fatti.

*Articolo transitorio.*

La società di lettura è soppressa col 31 di dicembre 1852. L'associazione agraria accetta tutti i libri da essa società di lettura acquistati dopo la sua unione con l'associazione medesima e descritti in catalogo speciale, alla condizione che, qualora venisse a cessare per qualsiasi causa l'associazione agraria, i libri sovranominati sieno di proprietà di quei soci che volessero formare una nuova società di lettura od un gabinetto letterario.

Torino 28 dicembre 1852.

Z. Quaglia

# CLXVI

## Schema di un nuovo statuto organico dell'associazione agraria italiana.

Art. 1. L'associazione agraria italiana si compone di un Consiglio generale e di comizi locali.

Art. 2. Il Consiglio generale è formato di consiglieri eletti dai comizi fra tutti i membri dell'associazione. Egli è il corpo direttivo e amministrativo di tutta l'associazione, e risiede nella capitale del regno.

Ciascun comizio elegge un consigliere scelto fra tutti i soci dell'associazione; se ha 200 soci ne elegge due; se ne ha 300 ne elegge tre, e così di seguito un consigliere ogni 100 soci.

Il Consiglio generale elegge fra i suoi membri un presidente ed una Giunta, la quale rappresenta il Consiglio generale nell'intervallo delle sue sessioni, veglia e provvede a tutti gli atti di amministrazione esecutiva.

Art. 3. In ogni circondario può costituirsi un comizio che prenderà il nome dal circondario medesimo.

Il comizio s'intenderà costituito quando avrà proclamati 30 soci, ed avrà nel suo seno un direttore ed una Giunta locale.

Ogni socio corrisponderà lire tre all'anno, di cui, due a vantaggio esclusivo del comizio, una a disposizione del Consiglio generale.

Art. 4. Le norme pel definitivo organamento del Consiglio generale e per i regolamenti dei comizi verranno stabilite dal Consiglio generale nominato dai comizi ora esistenti.

Fino alla pubblicazione delle suddette norme e regolamenti, avranno vigore le disposizioni contenute nello statuto vigente.

I comizi ora esistenti e quelli che si formeranno entro il corrente anno s'intenderanno costituiti, qualunque sia il numero dei soci. I soci di Torino si costituiranno in comizio.

Art. 5. Venendo a sciogliersi per qualsiasi causa l'associazione, i beni e fondi della medesima saranno impiegati nel modo da determinarsi dal Consiglio generale.

A termini però dell'articolo transitorio dello statuto del 28 dicembre 1852, i libri ceduti dalla società di lettura all'associazione agraria, venendo a cessare l'associazione od a trasferirsi altrove la sede del Consiglio generale e della Giunta centrale, si devolveranno in proprietà dei soci di Torino, costituiti in comizio, o in difetto in società di lettura o letteraria.

Digitized by Google

# CLXVII

## Statuto organico dell'associazione agraria italiana del 5 gennaio 1862.

### Capo I. — *Scopo e composizione.*

Art. 1. L'associazione agraria ha per unico scopo l'incoraggiamento della agricoltura e delle industrie a questa attenenti.

Art. 2. Essa si compone di comizi, ed è rappresentata ed amministrata da un Consiglio generale.

### Capo II. — *Dei comizi.*

Art. 3. Il comizio si compone di soci, ed è rappresentato da una Giunta.

Art. 4. In ogni circondario del regno potrà costituirsi un comizio che avrà sede nel capoluogo, e ne assumerà il nome.

Art. 5. Il comizio s'intenderà costituito quando avrà proclamati 30 soci, e saranno stati eletti i membri della Giunta.

Art. 6. Detta Giunta si compone di un direttore, d'uno o due vice-direttori, di uno o due segretari, d'un economo, d'un cassiere e di consiglieri.

Art. 7. Ciascun comizio dovrà formarsi un regolamento interno in armonia allo statuto organico dell'associazione, e da sottoporsi all'approvazione della Giunta centrale.

Art. 8. La quota annua d'ogni socio è di lire tre, delle quali, due a disposizione del comizio a cui è ascritto, una a disposizione del Consiglio generale.

I comizi sono liberi di stabilire delle sopraquote ad esclusivo loro beneficio. Tali sopraquote dovranno essere determinate ed annunziate ai soci del comizio prima della scadenza del tempo utile per la loro dimessione.

Art. 9. Per la ripartizione regolare del contributo anzidetto, il cassiere di ciascun comizio sarà obbligato di versare nei due primi mesi d'ogni anno nella cassa centrale le quote spettanti all'associazione.

Art. 10. Ogni socio nel corso dell'anno riceve, per cura della Giunta centrale, due bollettini contenenti le deliberazioni prese dal Consiglio generale nelle due sessioni ordinarie e nelle adunanze straordinarie; un catalogo di tutti i membri del Consiglio generale, della Giunta centrale e dei membri delle Giunte di tutti i comizi.

Art. 11. Chiunque, senza distinzione di sesso, di condizione e di patria, potrà far parte dell'associazione agraria e farsi iscrivere ad un comizio di sua elezione.

Digitized by Google

A tale effetto rivolge domanda al direttore del comizio prescelto, col mezzo di apposita polizza da esso sottoscritta e datata, e controfirmata da un socio proponente, o in difetto, dal capo dell'amministrazione comunale del luogo di sua residenza. La Giunta locale, nella prima adunanza successiva alla domanda, ove nulla osti alla sua ammessione, proclama l'aspirante a socio, e di tale proclamazione gli manda immediatamente avviso ed apposito diploma d'iscrizione.

Art. 12. I diritti e gli obblighi dei soci avranno effetto dal primo giorno dell'anno per cui si proclamano.

Art. 13. I soci che intenderanno di cessare dal far parte dell'associazione dovranno darne avviso per iscritto alla direzione del comizio a cui appartengono non più tardi del 1° novembre dell'anno in corso.

Art. 14. Ciascun comizio si raduna in assemblea generale di tutti i soci almeno due volte all'anno, cioè, nella primavera e nell'autunno.

L'epoca dell'assemblea, l'ordine, il modo, le materie da trattarsi in ciascuna, saranno determinate da appositi regolamenti.

I consiglieri delegati a rappresentare il comizio al Consiglio generale si eleggono nella sessione autunnale.

Tale nomina dovrà effettuarsi per ischede segrete ed a maggioranza relativa.

Art. 15. Il consigliere eletto entra in carica il primo dell'anno successivo.

### Capo III. — *Del Consiglio generale.*

Art. 16. Il Consiglio generale è il corpo direttivo ed amministrativo di tutta l'associazione agraria ed ha sede nella capitale del regno.

Art. 17. Esso si compone di consiglieri eletti dai comizi. Elegge nel suo seno una Giunta.

Art. 18. Il numero dei membri del Consiglio generale è determinato dal numero dei comizi e dei rispettivi soci.

Art. 19. Ciascun comizio elegge un consigliere scelto fra tutti i membri dell'associazione agraria, maggiorenni.

Se il comizio ha 200 soci elegge due consiglieri; se ne ha 300 ne elegge tre, e così di seguito un consigliere ogni 100 soci. Un consigliere non potrà rappresentare più di un comizio.

Art. 20. I consiglieri durano in carica tre anni; si rinnovano ogni anno per un terzo; nel primo e nel secondo anno si estraggono a sorte, in seguito la rinnovazione si regola dall'anzianità di nomina.

Essi possono sempre essere rieletti.

Il presidente non potrà essere estratto nei due primi anni.

Art. 21. Il Consiglio generale si raduna in sessione ordinaria due volte all'anno:

La prima in febbraio o marzo;

La seconda in novembre o dicembre.

Art. 22. Il presidente lo convoca in riunione straordinaria dietro istanza della Giunta o della terza parte dei consiglieri.

Ogni altra adunanza è illegale.

Art. 23. L'avviso per le sessioni ordinarie deve mandarsi per iscritto al

Digitized by Google

domicilio di ciascun consigliere venti giorni prima, per le straordinarie quindici.

Art. 24. Il Consiglio generale nella prima sessione:

Esamina il conto dell'amministrazione dell'anno precedente, dietro il rapporto del comitato di revisione, e ne delibera l'approvazione;

Delibera sulle relazioni e sulla proposta della Giunta centrale;

Elegge i membri mancanti della Giunta.

E nella seconda sessione:

Elegge i membri della Giunta ed i revisori dei conti;

Fissa il numero degli impiegati e ne determina lo stipendio e le attribuzioni;

Delibera il bilancio attivo e passivo dell'associazione e delle istituzioni che le appartengono per l'anno seguente;

Elegge quei comitati che crederà opportuni sia per proporre ricompense e premi, sia per lavori straordinari, scegliendone i membri fra tutti i soci dell'associazione.

Art. 25. Le deliberazioni del Consiglio generale sono valide, se interviene un numero di membri pari al quarto dei consiglieri eletti;

Occorrendo una seconda convocazione le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero dei consiglieri;

In caso di parità di voti quello del presidente decide.

Art. 26. Le norme per l'interno organamento del Consiglio generale saranno determinate da appositi regolamenti da formarsi in armonia del presente statuto.

## Capo IV. — *Della Giunta centrale.*

Art. 27. La Giunta centrale si compone:

Di un presidente,

Di due vice-presidenti,

Di due segretari pel carteggio,

Di due segretari per gli atti,

Di assessori,

Di un economo-archivista,

Di un tesoriere.

Art. 28. Il presidente del Consiglio generale è presidente dell'intiera associazione:

Esso presiede i Consigli generali quando hanno luogo;

Presiede la Giunta ed il Consiglio generale;

Ne convoca le adunanze;

Ne dirige le discussioni;

Fa eseguire le deliberazioni;

Promuove i lavori dei comizi e dei comitati;

Riceve e firma la corrispondenza.

Art. 20. I membri della Giunta centrale sono scelti nel seno del Consiglio generale, ed eletti:

Il presidente a maggioranza assoluta, gli altri a maggioranza relativa di voti.

I membri della Giunta durano in carica tre anni, e si rinnovano per terzo.

Art. 30. La Giunta centrale:

Rappresenta il Consiglio generale nell'intervallo delle sue sessioni;

Veglia e provvede a tutti gli atti d'amministrazione esecutiva;

Fissa il giorno dell'apertura delle sessioni ordinarie e determina le materie a trattarsi;

Forma il progetto dei bilanci;

Delibera gli storni e le spese casuali occorrenti nel corso dell'anno nei limiti accordati dal bilancio;

Presenta alle deliberazioni del Consiglio generale i provvedimenti che stima utili all'incremento dell'associazione ed all' avanzamento dell'agricoltura, le proposte ed i lavori dei comitati ordinari e straordinari, e qualunque altra proposta o lavoro all'associazione agraria relativo;

Mantiene il regolare andamento degli uffizi;

Nomina gli impiegati;

In caso d'urgenza e in assenza del Consiglio generale prende quelle deliberazioni e provvedimenti che giudica necessari;

Si raduna almeno una volta al mese, dietro invito del presidente;

Alla validità delle sue deliberazioni è necessaria la presenza di un terzo dei suoi membri;

Occorrendo una seconda convocazione, le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

In caso di parità di voti quello del presidente decide.

### Capo V. — *Disposizioni generali e transitorie.*

Art. 31. Niuna variazione od aggiunta al presente statuto potrà essere presa in considerazione dal Consiglio generale, se non è proposta per iscritto e controfirmata da un terzo dei consiglieri eletti, e tanto meno attuata, se non se con autorizzazione del Governo.

Art. 32. Le persone residenti in circondario che non abbia comizio, oppure in comuni molto distanti dal capoluogo o di difficile comunicazione con questo, potranno essere ammesse a far parte dell'associazione agraria in qualità di soci liberi.

La domanda d'ammessione dovrà in tali casi rivolgersi al presidente dell'associazione agraria, e la quota di lire tre sarà versata intieramente nella cassa centrale.

I soci liberi avranno tutti i diritti dei soci dei comizi, meno quello di prender parte alle operazioni di questi.

Art. 33. Sino alla pubblicazione degli anzidetti regolamenti, ed in quanto non venne espressamente derogato, avranno vigore le disposizioni contenute nello statuto organico dell'associazione agraria 28 dicembre 1852.

---

Digitized by Google

# CLXVIII

**Regio decreto con cui viene autorizzata la costituzione della società agraria italiana ed approvatone lo statuto organico.**

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la deliberazione in data 8 dicembre 1861 dell'assemblea generale dell'associazione agraria stabilita in Torino, e quella del 5 gennaio 1862 del Consiglio generale della medesima;

Vista la domanda del presidente del Consiglio generale preaccennato, e l'atto pubblico del 18 gennaio 1862, rogato Dallosta, col quale si è costituita in Torino l'associazione agraria italiana;

Vista la legge 30 giugno 1855 sulle società;

Visto il parere emesso dal Consiglio di Stato in adunanza del 28 febbraio 1862;

Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. La società costituitasi con istromento del 18 gennaio 1862, rogato Dallosta, sotto il titolo di *Associazione agraria italiana*, che terrà la sua sede principale nella capitale del regno, e sedi parziali nei capoluoghi di circondario, è autorizzata e ne è approvato lo statuto organico annesso all'istromento, salva l'osservanza delle disposizioni di questo decreto.

Art. 2. Sarà aggiunta in fine dell'articolo 51 dello statuto organico la seguente clausola: « e tanto meno attuata, se non se con autorizzazione del Governo. »

Art. 3. I regolamenti per il definitivo organamento del Consiglio generale dell'associazione e dei comizi di circondario dovranno sottoporsi all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 4. La presente autorizzazione potrà essere rivocata senza pregiudizio dei diritti dei terzi in caso di inosservanza degli statuti sociali, delle leggi dello Stato e delle disposizioni di che sopra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 1° marzo 1862.

VITTORIO EMANUELE

PEPOLI

# CLXIX

## Regolamento interno del comizio agrario del circondario d'Acqui, approvato il 28 giugno 1862 dal ministro d'agricoltura, industria e commercio.

Art. 1. Il comizio assume la denominazione di *Comizio del circondario;* ha sede nella città capoluogo e forma parte integrante dell'*Associazione agraria italiana,* secondo lo statuto organico approvato con reale decreto 10 marzo 1862. Esso ha per iscopo di concorrere cogli altri comizi all'incremento dell'agricoltura nazionale, e specialmente a quello dell'agricoltura del circondario d'Acqui con tutti quei mezzi che si ravviseranno opportuni.

Art. 2. Alle spese del comizio provvedono la parte della quota annua stabilita dall'articolo 8 dello statuto organico, i sussidi governativi che gli ponno venire assegnati dal Consiglio generale e le sopraquote che possono essere determinate dal comizio stesso, giusta l'articolo 8 dello statuto sunnomato.

Art. 3. Il contributo d'ogni socio deve essere pagato al cassiere del comizio non più tardi della prima metà del febbraio d'ogni anno per non decadere dai diritti inerenti alla qualità di socio, senza che cessi l'obbligo del pagamento della quota dovuta.

Art. 4. La rappresentanza e l'amministrazione del comizio sono affidate a una Giunta direttiva composta di dodici membri, e così di un direttore, di un vice-direttore, di due segretari, di un economo, d'un cassiere e di sei consiglieri, fra i quali la Giunta elegge quegli altri ufficiali di cui si può aver bisogno.

Art. 5. Il direttore e il vice-direttore che rappresentano la Giunta, i segretari, l'economo ed il cassiere durano in ufficio tre anni; i consiglieri si rinnovano ogni anno per un terzo, nei primi due anni per estrazione a sorte, in seguito per anzianità di nomina. La rielezione è ammessa indistintamente.

Art. 6. Il comizio si raduna nel dicembre di ogni anno per le occorrenti elezioni, per l'approvazione del bilancio dell'anno successivo e per la nomina di due revisori di conti, scelti fuori della Giunta direttiva; si aduna nel febbraio per l'esame ed approvazione dei conti dell'anno precedente. Nell'una e nell'altra adunanza si delibera sulle relazioni e proposte della Giunta. Può essere convocata straordinariamente per oggetti d'interesse generale del comizio, dietro deliberazione della Giunta o domanda scritta e motivata almeno da tre soci.

Art. 7. La Giunta si raduna regolarmente una volta al mese, e straordinariamente ogni volta il direttore crederà opportuno, o per domanda scritta e motivata almeno da tre soci.

Art. 8. L'avviso per le adunanze del comizio e della Giunta sarà dato me-

Digitized

diante invito scritto e mandato a domicilio dei componenti la medesima. Spetta alla Giunta determinare il giorno per la convocazione del comizio, spetta al direttore determinare il giorno per la convocazione della Giunta.

Art. 9. Le deliberazioni del comizio convocato in adunanza generale sono valide qualunque sia il numero dei soci intervenuti; quelle della Giunta, con l'intervento almeno di un terzo de' membri che la compongono.

Nelle votazioni basta la maggioranza relativa dei votanti.

Art. 10. Ogni variazione intorno al regolamento del comizio dovrà essere deliberata dall'adunanza del medesimo sulla proposta della Giunta direttiva.

---

# CLXX

## Regolamento del comizio agrario del circondario di Crema, approvato il 20 agosto 1862 dal ministro d'agricoltura, industria e commercio.

Art. 1. Il comizio assume la denominazione di *Comizio del circondario di Crema*, ha sede nella città capoluogo e forma parte integrante dell'*Associazione agraria italiana*, secondo lo statuto organico approvato col reale decreto 10 marzo 1862.

Art. 2. In proporzione dei mezzi risultanti dal bilancio il comizio

Tiene congressi;

Provvede ad esposizioni di bestiami, prodotti, macchine;

Distribuisce premi e ricompense;

Fa esperimenti in appositi poderi, o li commette ad agronomi possidenti;

Promuove l'istruzione agraria;

Tiene raccolte di libri, d'incisioni, di macchine ed istrumenti d'agricoltura;

E adotta ogni altro mezzo che reputa opportuno a raggiungere lo scopo della sua istituzione.

Art. 3. Il comizio ha un direttore, una Giunta, un segretario ed un tesoriere.

Art. 4. Tutti coloro che godono dei diritti civili possono far parte del comizio, i cui membri prendono la denominazione di *soci del comizio*.

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere minore di 30.

Art. 5. Chiunque vuole essere ascritto al comizio deve farne istanza per iscritto al direttore, munita della firma di due soci.

Art. 6. Ogni socio s'intende obbligato per un anno da decorrere dal 1° gennaio dell'anno dell'iscrizione. Se non dichiara per iscritto al direttore

Digitized by Google

entro il mese di settembre di voler uscire dalla società, la sua iscrizione è obbligatoria per un altro anno.

Art. 7. L'annuo contributo di ciascun socio è di lire 3, delle quali, lire due a vantaggio esclusivo del comizio ed una a disposizione del Consiglio generale dell'associazione agraria italiana.

Art. 8. Il pagamento della prima annualità del contributo deve essere fatto entro un mese dal giorno dell'iscrizione nel comizio, e quello delle successive nel gennaio di ciascun anno. In difetto il socio è invitato dal direttore a pagare entro quindici giorni, scorsi i quali infruttuosamente, cessa di appartenere alla società, senza pregiudicio delle ragioni spettanti a quest'ultima.

Art. 9. I soci hanno diritto d'intervenire a tutte le adunanze con voto deliberativo, e di far proposte nell'interesse e secondo lo scopo del comizio.

Art. 10. Il direttore del comizio è nominato in adunanza generale dei soci a maggioranza assoluta di voti, e quando questa non si raggiunga nel primo scrutinio, si rinnova la votazione fra i due soci che hanno ottenuto maggior numero di voti.

Il direttore dura in carica tre anni, ed è sempre eleggibile.

Art. 11. La Giunta si compone di quattro soci eletti in adunanza generale a maggioranza relativa di voti; in caso di parità si ritiene eletto il più anziano.

I membri della Giunta si rinnovano in ogni anno per metà, e sono sempre rieleggibili; nel primo anno la scadenza è determinata dalla sorte, e nei successivi dall'anzianità.

In caso di assenza o d'impedimento del direttore ne fa le veci il membro della Giunta che ha ottenuto maggior numero di voti, e a voti pari il più provetto.

Art. 12. L'elezione del segretario e del tesoriere è fatta colle stesse norme di quella dei membri della Giunta. Essi durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Art. 13. Oltre di questi ufficiali, il comizio in adunanza generale elegge a maggioranza assoluta di voti fra tutti i membri dell'associazione agraria italiana quel numero di rappresentanti al Consiglio generale che può competergli nella proporzione del numero dei soci di cui si compone. Non raggiungendosi nella prima votazione la maggioranza assoluta, si procede come per la nomina del direttore.

Art. 14. Il direttore rappresenta il comizio nei suoi rapporti esterni; convoca e presiede le adunanze della Giunta e del comizio, sia ordinarie, sia straordinarie, fissa l'ordine del giorno e dirige la discussione, cura l'osservanza del regolamento e l'esecuzione delle deliberazioni sociali.

Art. 15. L'amministrazione economica spetta al direttore unitamente alla Giunta. Essi compilano il bilancio annuale preventivo e lo sottopongono alla deliberazione del comizio nell'adunanza di autunno. Nell'adunanza di primavera presentano, col conto consuntivo del tesoriere, una relazione sulla gestione dell'anno precedente, e sugli effetti della istituzione del comizio del circondario.

Art. 16. Le deliberazioni della Giunta sono prese con l'intervento di almeno tre membri, compreso il direttore o chi ne fa le veci. A parità di voti prevale quello del direttore.

Digitized by Google

Art. 17. Le riscossioni ed i pagamenti sono ordinati e sorvegliati dal direttore insieme con la Giunta. I mandati di pagamento debbono essere sottoscritti dal direttore, da un membro della Giunta e dal segretario.

Art. 18. Il tesoriere riscuote le entrate ed eseguisce i pagamenti giusta l'articolo precedente, versando nei due primi mesi d'ogni anno alla cassa centrale le quote spettanti all'associazione. Compila in ogni anno il conto consuntivo e lo presenta al direttore ed alla Giunta non più tardi del mese di febbraio. Deve prestarsi alla verificazione dello stato della cassa ogni qualvolta ne venga richiesto dal direttore unitamente alla Giunta, ovvero dal comizio.

Art. 19. Il segretario redige tutti gli atti del comizio e li custodisce, assiste il direttore e la Giunta nell'esercizio delle loro funzioni, senza voto deliberativo.

Art. 20. Le adunanze generali ordinarie si tengono due volte all'anno, cioè in primavera ed in autunno, nel capoluogo del circondario; le straordinarie possono tenersi anche altrove, dietro deliberazione del comizio. I soci sono convocati col mezzo di avvisi da pubblicarsi in ciascun comune e nei giornali del circondario.

Art. 21. Nell'adunanza di primavera il comizio esamina sul rapporto dei soci revisori il conto consuntivo del tesoriere e la relazione del direttore e della Giunta, e delibera sulla loro approvazione. In quella di autunno esamina ed approva il bilancio preventivo dell'anno seguente, nomina a maggioranza relativa di voti due soci per la revisione dei conti da presentarsi nell'adunanza di primavera, e procede secondo le norme stabilite nei precedenti articoli alla nomina di tutti gli ufficiali e dei rappresentanti al Consiglio generale.

Art. 22. In ogni adunanza il comizio tratta di tutto ciò che in qualunque modo e sotto qualunque aspetto può favorire lo sviluppo ed il miglioramento dell'agricoltura e delle industrie agrarie nel territorio del circondario. Vi si possono quindi leggere memorie, discutere le migliori pratiche agrarie, presentare modelli di nuovi istromenti e macchine, commettere esperimenti e comunicare i risultati di quelli già eseguiti, ed accordare premi e menzioni onorevoli.

Art. 23. In generale ogni affare non commesso specialmente al direttore od alla Giunta dal presente regolamento è di esclusiva competenza del comizio.

Art. 24. Le adunanze sono pubbliche.

Art. 25. Nell'ordine della discussione le proposte del direttore e della Giunta hanno la preferenza su quelle degli altri soci, le quali sono discusse secondo l'ordine della loro presentazione. Questa deve farsi almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza.

Art. 26. Le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Si prendono a maggioranza assoluta, salvo il disposto dagli articoli 11, 12, ed a voti palesi, a meno che si tratti di persone, nel qual caso la votazione debb'essere segreta.

Art. 27. I processi verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal presidente, da due soci e dal segretario, e saranno letti al comizio nella prima adunanza successiva.

Art. 28. Ogni socio si astiene dal votare ogniqualvolta si tratti del suo

Digitized by Google

interesse. Allorchè deve discutersi la relazione annuale del direttore e della Giunta ed il conto consuntivo del tesoriere, il direttore cede la presidenza al seniore dei soci presenti, e tanto esso quanto i membri della Giunta ed il tesoriere si astengono dal votare, potendo però prender parte alla discussione.

Art. 29. In caso di scioglimento del comizio, i fondi disponibili cederanno a favore dell'ospedale maggiore di Crema.

---

# CLXXI

## Regolamento per il comizio agrario di Cuneo, approvato il 6 agosto 1862 dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

Art. 1. Il comizio assume la denominazione di *Comizio agrario del circondario di Cuneo;* ha sede nella città capoluogo e forma parte integrante dell'*Associazione agraria italiana*, secondo lo statuto organico approvato con reale decreto 10 marzo 1762.

Art. 2. Esso ha per iscopo di concorrere con gli altri comizi del regno all'incremento dell'agricoltura nazionale e delle arti ed industrie che vi sono attinenti, e specialmente allo sviluppo dell'agricoltura del circondario nel modo che crederà più opportuno, e secondo i mezzi di cui potrà disporre.

Art. 3. L'amministrazione ordinaria del comizio, in senso dell'articolo 6 dello statuto, è affidata ad una Giunta composta di undici membri, cioè, un direttore, due vice-direttori, quattro consiglieri, due segretari, un cassiere ed un economo, scelti dal comizio nel suo seno, a maggioranza relativa di voti.

Il direttore, il cassiere e l'economo stanno in carica due anni; i vice-direttori, i consiglieri ed i segretari si rinnovano ogni anno per una metà: nei primi due anni per sorteggio, in seguito per anzianità di nomina la rielezione è ammessa.

In caso di vacanza per morte o dimissione di qualche membro della Giunta, il comizio nella prima tornata provvede a surrogarlo; però il nuovo eletto sta solo in ufficio pel tempo cui toccava ancora a starvi il surrogato.

Art. 4. La Giunta rappresenta il comizio lungo l'anno per gli oggetti che, secondo lo statuto ed il regolamento, non sono di competenza del comizio, o che non ammettono dilazione, riferendone, ove del caso, al comizio nella prima tornata.

Digitized by Google

Art. 5. Il comizio si raduna regolarmente due volte all'anno nel giorno ed ora a determinarsi dalla Giunta, cioè in aprile per la discussione del conto dell'esercizio precedente sul rapporto dei revisori di cui infra, ed in novembre per la discussione del bilancio dell'anno successivo, per la elezione, quando occorra, dei membri scadenti della Giunta, nonchè di due revisori del conto estranei alla medesima, e per nominare il consigliere delegato a rappresentare il comizio all'adunanza generale dell'associazione, come all'articolo 14 dello statuto.

I corpi morali saranno rappresentati dai loro presidenti o da un delegato della rispettiva amministrazione, gli altri soci possono farsi rappresentare per lettera da persona di loro confidenza.

Art. 6. Potrà altresì il comizio essere radunato straordinariamente in seguito a deliberazione della Giunta o sulla domanda scritta e motivata di dieci soci per oggetti d'interesse generale del comizio.

Art. 7. Per la validità delle deliberazioni basterà la presenza di un terzo dei soci per il comizio e di cinque membri per la Giunta.

Però in caso di rinnovazione per mancanza di numero la seconda seduta sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 8. La Giunta si raduna quando ne occorre il bisogno, sull'invito del direttore o sull'istanza di tre membri della medesima.

Art. 9. L'avviso per le adunanze, sia del comizio che della Giunta, sarà mandato per iscritto almeno due giorni prima, e vi saranno indicati gli oggetti a trattarsi; non potrà porsi in discussione un oggetto non iscritto all'ordine del giorno, a meno che l'assemblea non vi aderisca.

Spetta al direttore il regolare l'ordine delle discussioni.

Il segretario prenderà nota, seduta stante, delle seguite deliberazioni per redigerne il verbale, che sarà letto ed approvato nella prima seduta della Giunta.

Art. 10. La Giunta determinerà la tenuta della sua contabilità; nessuna spesa potrà farsi se non per regolare mandato firmato dal direttore, dall'economo e dal segretario; non potrà eccedersi la somma stanziata in bilancio senza espressa autorizzazione del comizio.

Art. 11. In occasione della discussione del bilancio il comizio delibererà se sia il caso d'impiegare fondi che fossero disponibili in acquisto di macchine o di altri oggetti a benefizio dell'agricoltura, oppure di stabilire una festa agraria annuale nel tempo e nel modo che saranno all'uopo determinati.

Ove si faccia tale solennità, si terrà, con libero accesso al pubblico, una riunione generale nel comizio, nella quale, previa una relazione del direttore sull'andamento dell'istituzione, si daranno premi ed onorificenze agli agricoltori ed industriali più distinti e benemeriti, secondo il programma e nel modo che sarà stato dal comizio determinato.

Art. 12. Alle spese del comizio si provvederà:

1° Con la quota di lire due per ogni socio, da ritenersi a disposizione del comizio sull'annualità di lire tre, in senso dell'articolo 8 del citato statuto organico;

2° Con i sussidi governativi che si siano assegnati dal Consiglio generale;

3° Con le sopraquote che fossero all'uopo determinate dal comizio, come all'articolo 8 dello statuto.

Digitized by Google

Art. 13. Ogni socio dovrà pagare il contributo annuo di lire tre al cassiere del comizio fra tutto gennaio d'ogni anno anticipato, in difetto il comizio potrà ordinare la decadenza dalla qualità di socio, fermo in lui l'obbligo del pagamento del suo debito.

Al fine di febbraio la Giunta trasmetterà per mezzo del suo cassiere alla Cassa centrale dell'associazione generale la quota annua che le spetta.

Art. 14. L'ammessione ha luogo per proposta e proclamazione della Giunta in senso dell'articolo 11 dello Statuto, ed è tosto notificata al nuovo socio per lettera d'ufficio.

Art. 15. Ogni socio rimane vincolato per un anno, a datare dal 1° gennaio antecedente alla sua iscrizione; non dandone avviso per iscritto al direttore fra tutto ottobre di ogni anno, l'iscrizione resta obbligatoria per un altro anno, e così di seguito.

Art. 16. Qualora per difetto di soci si dovesse sciogliere il comizio, i fondi di esso rimasti disponibili saranno destinati a favore di qualche istituto di beneficenza, nel modo che in adunanza dei restanti soci sarà determinato.

Art. 17. Il presente regolamento andrà in vigore tostochè sia superiormente approvato, a mente dell'articolo 3 del reale decreto 10 marzo 1862 e dell'articolo 7 dello statuto organico.

Nessuna variazione vi si potrà introdurre salvo che sulla proposta firmata da un terzo almeno di soci, vi aderisca il comizio e se ne ottenga l'approvazione nel modo sopra indicato.

*Disposizioni transitorie.*

Art. 18. Il primo biennio d'ufficio della Giunta, di cui all'articolo 3, s'intenderà aver cominciato dal 1° gennaio 1862.

Art. 19. Per l'anno mille ottocentosessantadue, stante la ritardata costituzione del comizio, l'annualità di cui è cenno all'articolo 13 sarà pagata sulla prima quindicina di agosto, fermo rimanendo il disposto da detto articolo dal 1863 in poi.

Digitized by Google

# CLXXII

## Regolamento del comizio agrario di Modena, approvato il dì 8 agosto 1862 dal ministro d'agricoltura, industria e commercio.

*Scopo ed indirizzo dell'istituzione.*

Art. 1. Il comizio assume la denominazione di *Comizio del circondario di Modena*, ha sede nella città capoluogo e forma parte integrante dell'*Associazione agraria italiana*, secondo lo statuto organico approvato con reale decreto 10 marzo 1862.

Oltre ai membri dell'associazione agraria italiana residenti nel circondario di Modena questo comizio poi potrà comprendere pure quelli che, residenti fuori del circondario medesimo, domandassero di esservi ascritti.

Art. 2. Possono farne parte tanto i possidenti che i fittaiuoli e quanti altri hanno interesse ed affetto al prospero progredimento dell'industria agraria.

Art. 3. Il comizio del circondario di Modena contribuisce alle spese generali dell'associazione con una tassa annua fissa di lire 1 da pagarsi da ciascuno de' suoi membri all'associazione medesima.

Art. 4. La Giunta centrale dell'associazione agraria trasmetterà annualmente ad ogni socio due bollettini contenenti le deliberazioni prese dal Consiglio generale nelle due sessioni ordinarie e nelle adunanze straordinarie, un elenco di tutti i membri del Consiglio generale della Giunta centrale e dei membri della Giunta di tutti i comizi.

Art. 5. Il comizio ha presso il Consiglio generale un consigliere residente da cui è rappresentato.

Art. 6. Per conseguire il miglioramento agrario del paese e diffondere le migliori pratiche agrarie, il comizio di Modena si gioverà della cooperazione dei proprii soci, i quali saranno incaricati di intraprendere nei loro stessi poderi quegli sperimenti e quelle coltivazioni che, secondo il voto del comizio stesso, si ravvisassero opportuni a promuovere e perfezionare l'agricoltura. Le spese straordinarie fatte a tale scopo dai soci saranno loro compensate.

Art. 7. Ove il comizio possa disporre di un podere adattato, vi attiverà la coltivazione delle piante più importanti per novità, utilità e sceltezza; di esse curerà la moltiplicazione per mezzo di semi o di piantonaie. Vi attiverà pure l'allevamento delle più scelte razze di animali domestici, e sarà finalmente destinato ai più delicati esperimenti ed alle più esatte ed importanti ricerche della scienza e dell'arte agraria.

Art. 8. Dei trovati, innovazioni e miglioramenti fatti o proposti all'estero si terrà informato il comizio con opere periodiche o giornali che acquisterà in proporzione della rendita della quale potrà disporre.

I giornali depositati negli uffizi della direzione potranno essere letti nei giorni e nelle ore da stabilirsi.

Art. 9. Il comizio di Modena si terrà informato degli studi e dei lavori fatti dagli altri comizi del regno, e, quando occorra, farà pratiche presso i medesimi al fine di ottenere il concorso dell'opera loro, offrendo la propria opera in contraccambio per l'occorrenza.

Art. 10. Degli studi e degli sperimenti eseguiti e dei risultamenti ottenuti darà regolarmente conto il comizio con un bollettino mensile, del quale sarà distribuita una copia a ciascun socio. Una copia sarà pure rimessa alla direzione centrale dell'associazione e ad ognuno dei comizi aggregati.

Art. 11. Il comizio raccoglierà periodicamente, per mezzo dei soci all'uopo incaricati, le più importanti osservazioni e notizie meteorologiche ed agrario-commerciali, relative al circondario di Modena, e le farà conoscere nel suo bollettino mensile.

Art. 12. Il comizio promuoverà pure esposizioni parziali agrarie, con premiazioni nei capoluoghi del proprio circondario, e vi contribuirà per quanto lo permetteranno i suoi mezzi.

Il comizio fa assegnamento sul favore e sui soccorsi del Governo per riuscire viemmeglio nel suo intento.

*Ammissione ed obblighi dei soci.*

Art. 13. Coloro che desiderano far parte del comizio della città e circondario di Modena debbono essere proposti da due soci alla direzione del medesimo. Questa procura l'ascrizione all'associazione agraria del regno per quelli che ancora non vi sono ascritti, come è prescritto all'articolo 11 dello statuto organico.

Art. 14. Il contributo annuale di ciascun socio componesi di due quote: la prima di lire 1 effettiva dovuta all'associazione centrale in Torino, da pagarsi per il primo anno entro un mese dal giorno dell'accettazione del socio e negli anni successivi entro il mese di febbraio, siccome prescrive lo statuto organico dell'associazione medesima.

La seconda quota è lire 6 effettive; cade a vantaggio totale del comizio e riscuotesi contemporaneamente alla prima.

Art. 15. I soci pagano le quote rispettive all'economo-cassiere direttamente.

Art. 16. Ciascun socio concorre con notizie, memorie o con semplici relazioni, o con doni o con la sua opera al maggiore sviluppo scientifico e pratico del comizio.

*Uffizio del comizio, sua formazione ed incumbenze.*

Art. 17. La Giunta rappresentante il comizio si compone di un direttore, di un vice-direttore, di un segretario, di un vice-segretario, di consiglieri, di un economo-cassiere, siccome è prescritto dallo statuto organico.

Digitized by Google

I loro incarichi sono gratuiti.

Art. 18. Il direttore e il vice-direttore sono nominati a maggioranza assoluta di voti. Gli altri a maggioranza relativa.

Art. 19. Il direttore dura in carica tre anni. Il vice-direttore, il segretario e l'economo-cassiere durano in carica due anni. I consiglieri si rinnovano ogni anno per un terzo.

Tutti possono essere rieletti, tranne i consiglieri.

Art. 20. Le nomine del direttore, del segretario, dell'economo-cassiere sono notificate alla direzione centrale residente in Torino entro quindici giorni dalle fatte elezioni.

Art. 21. Il direttore riceve e firma la corrispondenza del comizio, firma gli ordini di pagamento, convoca le adunanze, stabilisce l'ordine del giorno, tiene la presidenza e fa osservare l'esatto adempimento del regolamento.

Art. 22. Il vice-direttore assiste il direttore e lo rimpiazza in caso di mancanza.

Art. 23. I consiglieri promuovono il buon andamento del comizio, hanno l'incarico di formare i bilanci annuali, propongono quanto credono utile all'incremento del comizio.

Art. 24. Il segretario e il vice-segretario tengono gli atti del comizio, la corrispondenza della direzione, il ruolo dei soci, e redigono i protocolli delle adunanze sieno ordinarie o straordinarie.

Art. 25. L'economo cassiere (salvo le garanzie che il comizio intende prendere in proposito) riceve le quote dei soci ed ogni rendita spettante al comizio; eseguisce i pagamenti sopra mandati firmati dal direttore e controfirmati dal segretario. All'epoca fissata presenta il rendimento di conto dell'esercizio scaduto coi relativi documenti per l'approvazione.

L'economo-cassiere riceve tanto la quota pel comizio che quella devoluta all'associazione centrale secondo le norme fissate agli articoli 13 e 14. Quest'ultima la invia direttamente a Torino alla direzione dell'associazione, ritirandone ricevuta, che conserva pel rendimento dei conti. Dà ogni volta avviso con lettera alla direzione del comizio dei pagamenti eseguiti in Torino.

Art. 26. La Giunta tiene adunanze particolari ogniqualvolta il direttore lo crede opportuno per ordinare e maturare le più importanti proposte da presentarsi alle adunanze generali del comizio.

Nelle adunanze particolari della Giunta intervengono e prendono parte tanto il direttore che il vice-direttore, tanto il segretario che il vice-segretario, oltre gli altri tutti componenti l'ufficio medesimo.

Art. 27. Per la sorveglianza degli esperimenti affidati ai soci a norma dell'articolo 7, saranno nominate idonee Commissioni fra i soci del comizio.

*Delle adunanze.*

Art. 28. Le adunanze del comizio sono ordinarie e straordinarie.

Art. 29. Le adunanze ordinarie sono determinate dall'articolo 14 dello statuto organico.

Art. 30. Le adunanze straordinarie sono determinate da uno speciale invito sottoscritto dal segretario e recapitato all'indirizzo del socio tre giorni prima.

Art. 31. I soci possono farsi rappresentare all'adunanza da un altro socio mediante lettera di procura.

Nessun socio può essere munito di più di una procura.

Art. 32. Le adunanze straordinarie possono essere convocate tanto per deliberazione dell'ufficio che per la domanda di dieci soci.

Art. 33. L'adunanza è valida quando sieno presenti almeno quindici soci.

Se una prima adunanza non riesce valida per mancanza del numero prescritto, la seconda, convocata sul medesimo ordine del giorno, sarà valida qualunque sia il numero degl'intervenuti.

Art. 34. Le deliberazioni prese sono registrate nel protocollo dell'adunanza stessa dal segretario, o, in sua assenza, dal vice-segretario.

Il protocollo di ciascuna adunanza è firmato dal direttore e dal segretario, o, in loro assenza, dal vice-direttore e dal vice-segretario.

Art. 35. Ogni ascritto all'associazione agraria del regno, benchè non facente parte del comizio modenese, potrà assistere alle adunanze ordinarie e straordinarie del comizio stesso, leggervi memorie, dare comunicazioni, senza per altro aver voto nelle deliberazioni che si prendessero, e dopo essersi presentato al direttore e fatto riconoscere da lui.

Il direttore ne farà presentazione al comizio.

Art. 36. Esaurito l'ordine del giorno è facoltativo ai soci di proporre argomenti di pubblica discussione e leggere memorie.

Art. 37. Il comizio potrà partecipare o tenere conferenze con altro e più comizi.

*Disposizioni generali.*

Art. 38. In qualunque epoca dell'anno accada l'ascrizione del socio, i suoi obblighi e diritti s'intendono riportati al 1° gennaio dell'anno medesimo.

Art. 39. Ogni socio è perciò obbligato per un anno a cominciare dal 1° gennaio dell'anno in cui si iscrive; e se non dà diffidamento per iscritto alla direzione a tutto settembre di non voler più continuare nell'associazione, la sua iscrizione sarà valida per un altro avvenire, così per gli altri anni.

Art. 40. La Giunta può stabilire norme di ordine interno giudicate convenienti purchè non contrarie al presente regolamento.

Art. 41. Le lettere, comunicazioni, macchine, apparecchi, ecc., saranno indirizzati franchi di porto alla direzione del comizio.

Nelle adunanze del comizio è espressamente interdetta la trattazione di argomenti che fossero troppo estranei all'agricoltura, essendo il suo scopo esclusivamente agrario.

*Per il direttore*
*Il vice-direttore* CARLO MALMUSI

Digitized by Google

# CLXXIII

**Regolamento del comizio agrario di Parma, approvato il 2 luglio 1862 dal ministro d'agricoltura, industria e commercio.**

Art. 1. Il comizio assume la denominazione di *Comizio del circondario di Parma*, ha sede nella città capoluogo, e forma parte integrante dell'*Associazione agraria italiana*, secondo lo statuto organico approvato con regio decreto 10 marzo 1862.

Art. 2. Il comizio costituitosi col giorno 22 dicembre 1861, ha per iscopo di concorrere con gli altri comizi dell'associazione agraria italiana, all'incremento dell'agricoltura nazionale e specialmente a quello dell'agricoltura del circondario di Parma, ne' modi che crederà più opportuni, temperandosi ai mezzi di cui potrà disporre.

Art. 3. Alle spese del comizio provvedono la parte della quota annua stabilita dall'articolo 8 dello statuto organico, i sussidi governativi che gli possono venire assegnati dal Consiglio generale e le sopraquote che ponno essere determinate dal comizio stesso, giusta l'articolo 8 dello statuto sunnominato.

Art. 4. Il contributo di ogni socio deve essere pagato al cassiere del comizio non più tardi della prima metà di febbraio d'ogni anno, per non decadere dai diritti inerenti alla qualità di socio, senza che cessi in lui l'obbligo del pagamento della quota dovuta.

Art. 5. La rappresentanza e l'amministrazione del comizio sono affidate ad una Giunta direttiva composta di 15 membri e così:

Di un direttore,
Di un vice-direttore,
Di due segretari,
Di un economo,
Di un cassiere,
Di nove consiglieri, fra i quali la Giunta elegge quegli altri ufficiali di cui può avere bisogno.

Art. 6. Il direttore e vice-direttore, che rappresentano la Giunta, i segretari, l'economo ed il cassiere durano in ufficio tre anni; i consiglieri si rinnovano ogni anno per un terzo: nei primi due anni per estrazione a sorte, in seguito per anzianità di nomina. La rielezione è ammessa indistintamente.

Art. 7. Il Consiglio si raduna nel dicembre di ogni anno per le occorrenti elezioni e per la nomina di due revisori de' conti, scelti fuori della

Digitized by Google

Giunta direttiva. Si raduna nel febbraio per l'esame e per l'approvazione dei conti dell'anno precedente. Nell'una come nell'altra adunanza delibera sulle relazioni e proposte della Giunta. Può inoltre essere convocato straordinariamente per oggetti di interesse generale del comizio dietro deliberazione della Giunta, e domanda scritta e motivata di non meno di dieci soci.

Art. 8. La Giunta si raduna regolarmente una volta al mese e straordinariamente ogni volta che il direttore lo crede opportuno, o per domanda scritta e motivata da almeno cinque soci.

Art. 9. L'avviso per le adunanze del comizio sarà dato mediante invito tre volte ripetuto nella *Gazzetta di Parma;* l'avviso per le adunanze della Giunta mediante invito scritto e mandato al domicilio dei componenti la medesima. Spetta alla Giunta determinare il giorno per le convocazioni del comizio, spetta al direttore determinare il giorno per le convocazioni della Giunta.

Art. 10. Le deliberazioni del comizio convocato in adunanza generale sono valide qualunque sia il numero dei soci intervenuti, quelle della Giunta sono valide con l'intervento di un terzo almeno de' membri che la compongono. Nelle votazioni basta la maggioranza relativa dei votanti.

Art. 11. Ogni variazione intorno al regolamento del comizio dovrà essere deliberata nell'adunanza del medesimo sulla proposta della Giunta direttiva.

*V°: Il direttore*
Professore Camillo Rondani

---

# CLXXIV

## Regolamento pel comizio agrario di Sanfrè (Alba), approvato il dì 8 luglio 1862 dal ministro d'agricoltura, industria e commercio.

Art. 1. Il comizio assume la denominazione di *Comizio agrario del comune di Sanfrè*, ha sede in detto luogo e forma parte integrante dell'*Associazione agraria italiana*, secondo lo statuto agrario approvato con regio decreto 10 marzo 1862.

Art. 2. Esso ha per iscopo di concorrere cogli altri comizi dell'associazione agraria italiana, all'incremento dell'agricoltura nazionale e specialmente a quello dell'agricoltura del comune nei modi che crederà più opportuni, temperandosi ai mezzi di cui potrà disporre.

Digitized by Google

Art. 3. Alle spese del comizio provvederà la quota annua stabilita dall'articolo 8 dello statuto organico, i sussidi governativi che gli possono venire assegnati dal Consiglio generale e le sopraquote che possono essere determinate ogni anno dal comizio stesso in adunanza generale dei soci, e giusta l'articolo 8 dello statuto sovracitato.

Art. 4. Il contributo d'ogni socio deve essere pagato al cassiere del comizio non più tardi della prima metà del febbraio d'ogni anno, per non decadere dai diritti alla qualità di socio, senza che cessi in lui l'obbligo del pagamento della quota dovuta.

Art. 5. L'ammessione a socio ha luogo per proclamazione della Giunta direttiva, la quale proclamazione viene immediatamente notificata al nuovo socio.

Art. 6. Ogni socio rimane vincolato per un anno, che comincia dal 1° gennaio di quello in cui s'iscrive, e viene proclamato, e se non dà diffidamento per iscritto alla Giunta a tutto ottobre di non voler più continuare la sua iscrizione sarà obbligatoria per un altro anno, e così di seguito.

Art. 7. La rappresentanza ed amministrazione del comizio è affidata ad una Giunta direttiva composta di 11 membri, cioè:

Di un direttore,
Di un vice-direttore,
Di due segretari,
Di un economo-cassiere,
Di sei consiglieri.

Art. 8. Il direttore ed il vice-direttore, i segretari e l'economo-cassiere durano in ufficio tre anni. I consiglieri rinnovansi ogni anno per un terzo, nei due primi anni per sorteggio, in seguito per anzianità di nomina. La rielezione è ammessa indistintamente.

Art. 9. Il comizio avrà inoltre un consigliere delegato al Consiglio generale, a termini dell'articolo 20 dello statuto organico, coll'incarico di rappresentare nel miglior modo gli interessi del comizio; al medesimo verrà rilasciata analoga credenziale a cura della direzione.

Art. 10. Il comizio si raduna in dicembre d'ogni anno per le occorrenti elezioni, per l'approvazione del bilancio dell'anno successivo e per la nomina di due revisori dei conti, scelti fuori della Giunta direttiva. Si raduna in febbraio per l'esame ed approvazione dei conti dell'anno precedente. Nell'una come nell'altra adunanza delibera sulle relazioni e proposte della Giunta. Può essere convocato straordinariamente per interessi generali del comizio, dietro deliberazione della Giunta o domanda scritta e motivata di non meno dieci soci.

Art. 11. La Giunta si raduna regolarmente una volta al mese, e straordinariamente ogni volta il direttore lo crede opportuno, o per domanda scritta e motivata da almeno cinque dei soci.

Art. 12. L'avviso per le adunanze tanto del comizio quanto della Giunta verrà dato per iscritto e mandato a domicilio dei singoli componenti cinque giorni prima per le adunanze ordinarie, e due per le straordinarie. Il giorno per le convocazioni del comizio verrà determinato dalla Giunta, e per quelle della Giunta dal direttore.

Art. 13. Il comizio tutti gli anni e nel mese di ottobre, cioè nel giorno

successivo alla festa del paese, terrà un'adunanza straordinaria alla quale potrà assistere il pubblico. In questa il direttore leggerà un rapporto generale di quanto si è deliberato ed operato nei dodici mesi precorsi. Il comizio inoltre designa i premi e le onorificenze per gli agricoltori ed industriali più distinti, e delibera sul da farsi nel comune per oggetto di escursioni sull'agricoltura e sulle industrie locali attinenti alla medesima.

Art. 14. Le deliberazioni del comizio convocato in adunanza generale sono valide qualunque sia il numero dei soci intervenuti, quelle della Giunta sono valide coll'intervento almeno di un terzo dei membri che la compongono. Nelle votazioni basta la maggioranza relativa dei votanti.

Art. 15. Nel caso di scioglimento del comizio i fondi e le proprietà di esso rimasti disponibili saranno impiegati nel modo che sarà determinato in adunanza generale.

Art. 16. Nessuna variazione al presente regolamento potrà effettuarsi se non proposta in iscritto e firmata da un terzo almeno dei soci o dalla Giunta direttiva e deliberata in adunanza del comizio.

Art. 17. Il presente regolamento avrà vigore appena che sia approvato dalla Giunta centrale dell'*Associazione agraria italiana*, articolo 7 statuto organico, e dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, articolo 3, regio decreto 10 marzo 1862.

Sanfrè il 12 giugno 1862.

*Il direttore*
Boetti professore Secondo

Digitized by Google

# CLXXV

**Regolamento del comizio agrario di Tortona, approvato il dì 2 luglio 1862 dal ministro d'agricoltura, industria e commercio.**

Art. 1. Il comizio assume la denominazione di *Comizio del circondario di Tortona;* ha sede nella città capoluogo, e forma parte integrante dell'associazione agraria italiana, secondo lo statuto organico approvato con regio decreto 10 marzo 1862.

*Scopo e attribuzioni del comizio.*

Art. 2. Il comizio agrario del circondario di Tortona ha per unico scopo di promuovere nel circondario stesso il miglioramento dell'agricoltura e delle industrie a questa attinenti.

Art. 3. Il comizio si rivolgerà ai comuni, ai consorzi, ai corpi morali e alle associazioni tutte del circondario, non che al Consiglio provinciale, per ottenere il loro concorso e quei provvedimenti che possano essere utili allo sviluppo dell'agricoltura nel nostro paese. Il comizio, per mezzo del suo rappresentante, farà al Consiglio generale dell'associazione agraria italiana quelle proposte e quelle domande da cui possa risultare il vantaggio del circondario conciliabilmente con quello di tutta l'associazione.

Art. 4. Il comizio promuoverà l'insegnamento agronomico nel circondario. Sarà sua cura di provvedere gli attrezzi e le macchine più utili ed importanti, nello scopo principalmente di diffonderne le cognizioni. Darà premi e menzioni onorevoli agli individui, ai comuni e corpi morali del circondario, i quali abbiano contribuito ai progressi dell'agricoltura. Procurerà d'istituire le esposizioni annuali dei prodotti agrari del paese.

Il tutto in proporzione dei mezzi di cui il comizio potrà disporre.

Art. 5. Il comizio presterà l'opera sua allorchè sarà richiesto per quelle notizie, o pareri, o giudizi, o informazioni che potranno abbisognare al Governo, alle amministrazioni provinciali e comunali, e a tutte le amministrazioni delle società e dei corpi morali, in ordine alle cose agrarie del circondario.

*Composizione del comizio.*

Art. 6. Il comizio è composto di soci che pagano lire 3 all'anno, due a disposizione del comizio, una a disposizione dell'associazione agraria italiana, di cui il comizio fa parte. Il comizio può stabilire delle sopraquote ad esclu-



Digitized by Google

sivo suo benefizio, con deliberazione presa a maggioranza assoluta di voti di tutti i soci. Si conteranno i voti espressi nell'adunanza del comizio, e quelli espressi in iscritto prima o dopo l'adunanza e comunicati al direttore.

Il pagamento deve farsi entro i primi due mesi di ogni anno, oppure all'atto dell'ammissione del socio, quando questa abbia luogo dopo i due primi mesi dell'anno.

Art. 7. Chiunque, senza distinzione di sesso, di condizione e di patria, potrà far parte del comizio. L'ammissione avrà luogo a termini dell'articolo 11 dello statuto organico dell'associazione agraria italiana.

Art. 8. La durata dei diritti ed obblighi dei soci, e la facoltà di cessare dal far parte del comizio sono regolate dagli articoli 12 e 13 dello statuto organico dell'associazione.

*Adunanze del comizio.*

Art. 9. Il comizio si raduna in sessione ordinaria in primavera e nell'autunno. Nella sessione di primavera esamina il conto dell'amministrazione dell'anno precedente dietro il rapporto del cassiere e dell'economo, e ne delibera l'approvazione.

Nella sessione d'autunno delibera il bilancio attivo e passivo. Elegge i membri della Giunta per l'anno prossimo; elegge parimente il consigliere delegato a rappresentare il comizio presso il Consiglio generale, ove questo consigliere sia scaduto, a termine dell'articolo 20 dello statuto organico dell'associazione agraria italiana.

Queste elezioni, come tutte le votazioni che riguardano le persone, si fanno a scrutinio segreto e a maggioranza relativa.

Le annuali esposizioni e la distribuzione dei premi avranno luogo in una delle predette sezioni di primavera o d'autunno, come il comizio o la Giunta determinerà.

Art. 10. Il direttore convoca il comizio anche in riunione straordinaria, dietro istanza della Giunta e dietro deliberazione del comizio.

L'avviso tanto per le sessioni ordinarie, che per le straordinarie deve mandarsi in iscritto al domicilio di ciascun socio almeno tre giorni prima.

Art. 11. Tanto nelle sessioni ordinarie che nelle straordinarie il comizio delibera su tutti gli argomenti portati all'ordine del giorno per disposizione della Giunta o del comizio.

Le deliberazioni del comizio sono valide, qualunque sia il numero dei soci intervenuti all'adunanza; in caso di parità di voti, quello del presidente decide, salvo il disposto dell'articolo 6.

I comuni, i corpi morali che sono soci intervengono e votano per mezzo dei loro legali rappresentanti, senza bisogno di appositi mandati.

*Della Giunta locale.*

Art. 12. Il comizio è amministrato da una Giunta, la quale si compone di un direttore, di un vice-direttore, di un segretario, di un economo, di un cassiere e di quattro consiglieri. La Giunta veglia e provvede a tutti gli atti di amministrazione esecutiva, fissa il giorno delle sessioni ordinarie e

Digitized by Google

straordinarie, e determina le materie a trattarsi, ove a ciò non abbia provvisto il comizio; forma il progetto dei bilanci. Alla validità delle sue deliberazioni è necessaria la presenza di un terzo de' suoi membri; in caso di parità di voti, quello del presidente decide.

Art. 13. Il direttore, e in sua assenza o impedimento il vice-direttore, presiede la Giunta e il comizio; ne convoca le adunanze, ne dirige le discussioni, fa eseguire le deliberazioni, riceve e firma la corrispondenza, esamina e firma i verbali e i registri e tutti gli atti dell'amministrazione.

Art. 14. L'economo tiene l'inventario ed è risponsabile di tutti gli oggetti appartenenti al comizio; fa le provviste che il direttore gli ordina con mandato spedito al cassiere.

Art. 15. Il cassiere è risponsabile dei fondi di cassa, delle riscossioni e dei pagamenti, e ne tiene i relativi registri. Egli verserà nei primi due mesi di ogni anno le quote spettanti all'associazione agraria italiana, di cui il comizio fa parte.

Art. 16. Il segretario redige e conserva tutti i verbali e gli atti dell'amministrazione; tiene l'elenco originale dei soci e ne dà copia al cassiere, redige la corrispondenza, tiene il repertorio di tutti gli affari in corso.

Art. 17. Il registro dei pagamenti e della riscossione e l'inventario, ad ogni nuova annotazione che vi si faccia, si dovranno presentare al direttore nella prossima adunanza del comizio o della Giunta, acciocchè esso direttore li esamini, li firmi e ne dia comunicazione all'adunanza.

*Il sotto-prefetto direttore del comizio*
Cav. Avv. Valli

MAG 921766

Digitized by Google

Digitized by Google

# INDICE

Prefazione.

PARTE PRIMA

ISTITUTI TECNICI E SCUOLE SPECIALI . . . . . Pag. 5

ISTITUTI TECNICI GOVERNATIVI

Istituto tecnico di Torino. . . . . » 8
Scuola dei misuratori di Torino . . . . . » 11
Istituto tecnico di Milano . . . . . » 16
» » di Genova . . . . . » 19
Scuole tecniche di Genova . . . . . » 23
Istituto tecnico di Piacenza . . . . . » 29
» » di Forlì . . . . . » 30
» » di Firenze . . . . . » 31
» » di Porto Maurizio . . . . . » 39
» » di Vigevano . . . . . » 40
» » di Cagliari . . . . . » 41
» » di Bergamo . . . . . » 42
» » di Brescia . . . . . » 43
» » di Cremona . . . . . » ivi
» » di Bologna . . . . . » 45
» » di Reggio . . . . . » 46
» » di Carrara . . . . . » 47
» » di Ancona . . . . . » 48
» » di Fabriano . . . . . » 50
» » di Pesaro . . . . . » 51
» » di Iesi . . . . . » 52
» » di Terni . . . . . » ivi
» » di Napoli . . . . . » 53
» » di Palermo . . . . . » 54
» » di Catania . . . . . » 55
» » di Livorno . . . . . » 56
Prospetto statistico degl'istituti tecnici governativi, già aperti nell'anno scolastico 1861-62 . . . . . » 58
Prospetto statistico degli istituti tecnici governativi che saranno aperti nell'anno scolastico 1862-63 . . . . . » 60

Digitized by Google

ISTITUTI TECNICI E SCUOLE SPECIALI COMUNALI E PRIVATE

Istituto tecnico di Novara . . . . . Pag. 63
» » di Tortona . . . . . » ivi
» » di Vercelli . . . . . » 64
» » di Casale Monferrato, detto *Istituto Leardi* . . . » ivi
Scuole tecniche dette di San Carlo in Torino . . . . . » 69
Scuola centrale tecnica serale in Torino . . . . . » ivi
Scuola tecnica serale di Dora in Torino . . . . . » ivi
Istituto tecnico del signor Augusto Heer in Torino . . . . . » ivi
» » dei Fratelli delle scuole cristiane in Torino . . . » 70
» » » » » in Piacenza . . » ivi
Istituto commerciale e industriale del signor Montefiore in Milano » 71
Istituto di ragioneria, di commercio e di lingue del signor Giovanni Battista Stampa in Milano . . . . . » 72
Istituto ginnasiale, liceale, farmaceutico e commerciale-industriale del signor Ambrogio Robiati in Milano . . . . . » 73
Istituto di commercio e di ragioneria del signor Lorenzo Santambrogio in Milano . . . . . » 74
Istituto di commercio del signor Pietro Pietrasanta in Milano . . » ivi
Istituto ginnasiale, commerciale ed elementare del signor Michele Sorre in Milano . . . . . » 75
Scuola di disegno applicata alle arti nell'accademia di belle arti in Pisa » ivi
Scuole tecniche in Siena . . . . . » ivi
» » in Arezzo . . . . . » 76
Scuola tecnica a Montevarchi . . . . . » ivi
» » a Pratovecchio . . . . . » ivi
Scuole serali di disegno in Chiavari . . . . . » ivi
Scuola di disegno in Varallo . . . . . » 77
Istituto tecnico di Savona . . . . . » ivi
Prospetto statistico degli istituti tecnici e delle scuole speciali, comunali e private, anno scolastico 1861-62 . . . . . » 78

ISTITUTI E SCUOLE D'ARTI E MESTIERI

Regio Albergo di Virtù in Torino . . . . . » 81
Scuola per gli allievi macchinisti di strade ferrate, stabilita presso la direzione delle officine delle ferrovie dello Stato a Torino . » 82
Istituto di arti e mestieri della società d'incoraggiamento in Milano » 83
Civico istituto Bellini di arti e mestieri in Novara . . . . . » 84
Scuola di arti e mestieri presso la società per l'avanzamento delle arti e dei mestieri in Biella . . . . . » 88
Pia casa di lavoro di Firenze . . . . . » 89
Pia casa di rifugio per gli orfani di San Filippo Neri in Firenze . » ivi
Scuola di arti e mestieri annessa all'accademia di belle arti in Siena » 90
» » » nell'orfanotrofio di Prato . . . . . » ivi
Istituto di arti e mestieri delle Marche, stabilito in Fermo . . . » 91
Prospetto statistico degli istituti e delle scuole d'arti e mestieri, anno scolastico 1861-62 . . . . . » 94

Digitized by Google

## SCUOLE NAUTICHE

Osservazioni generali . . . . . Pag. 97

### Scuole nautiche delle antiche provincie.

Osservazioni comuni alle scuole nautiche mercantili nelle antiche provincie . . . . . » 100

SCUOLE NAUTICHE GOVERNATIVE

Scuola nautica di Genova . . . . . » 102
» » di Cagliari . . . . . » ivi
» » di Savona . . . . . » 103
» » di Oneglia . . . . . » ivi
» » di Chiavari . . . . . » 104
» » di San Remo . . . . . » ivi
» » della Spezia . . . . . » ivi
» » di Alghero . . . . . » 105

SCUOLE NAUTICHE COMUNALI

Scuola nautica di Rapallo . . . . . » ivi
» » di Sestri-Levante . . . . . » ivi
» » di Alassio . . . . . » ivi

SCUOLE NAUTICHE PRIVATE

Scuola nautica di Camogli . . . . . » 106

### Scuole nautiche dell'Italia centrale.

*Toscana* . . . . . » ivi

SCUOLE GOVERNATIVE

Scuola nautica di Livorno . . . . . » 107
» » di Portoferraio . . . . . » 108
» » di Santo Stefano . . . . . » ivi
» » di Viareggio . . . . . » 109
*Romagne e Marche* . . . . . » ivi
Scuola nautica di Rimini . . . . . » 110

SCUOLE COMUNALI

Scuola nautica di Ancona . . . . . » 112
» » di Pesaro . . . . . » ivi

Digitized by Google

**Scuole nautiche dell'Italia meridionale.**

*Continente napoletano.*

Osservazioni comuni alle scuole nautiche del continente napolitano Pag. 113
Scuole nautiche del Piano di Sorrento, Carotto o Piano, Meta, Alberi » 114
Scuola nautica di Castellammare . . . . . » 118
» » di Reggio . . . . . » 120
» » di Gaeta . . . . . » 121
» » di Procida . . . . . » 122
» » di Torre del Greco . . . . . » 123
» » di Chiaia . . . . . » 124
» » di Bari . . . . . » 126

*Isola di Sicilia.*

Osservazioni comuni alle scuole nautiche dell'isola di Sicilia . . » 128
Collegio nautico di Palermo . . . . . » 129
Scuola nautica di Trapani . . . . . » 134
» » di Messina . . . . . » 136
» » di Riposto . . . . . » 137
» » di Catania . . . . . » 138
» » di Siracusa . . . . . » 140
Prospetto statistico delle scuole nautiche, anno 1861-62 . . . » 142

SCUOLE DELLE MINIERE

Scuole per gl'ingegneri . . . . . » 149
Istruzione dei capi-minatori e dei capi-officina . . . . . » 151
Istruzione dei caporali minatori . . . . . » 153

**ALLEGATI**

*Avvertenza* — Reale decreto del 28 novembre 1861 con cui gli istituti tecnici e alcune scuole speciali dalla dipendenza del Ministero di pubblica istruzione passarono a quello di agricoltura, industria e commercio . . . » 156
Allegato I — § 1. Titolo quarto della legge del 13 novembre 1859, n° 3725, sull'istruzione pubblica . . . . . » 157
§ 2. Circolare n° 85 del Ministero dell'istruzione pubblica, del 2 settembre 1860, sull'istruzione tecnica . . » 170
§ 3. Relazione a Sua Maestà in udienza del 19 settembre 1860, del ministro della pubblica istruzione, nel sottoporre alla firma reale il decreto che approva il regolamento per l'istruzione tecnica . » 184
§ 4. Decreto reale del 23 dicembre 1859 che approva il regolamento per l'amministrazione centrale e locale dell'istruzione pubblica . . . . . » 209

Digitized by Google

Allegato I — § 5. Decreto ministeriale del 25 agosto 1861, col quale vengono delegate ai regi provveditori agli studi, varie facoltà ed attribuzioni spettanti al Ministero dell'istruzione pubblica . . . . . Pag. 220

Allegato II — Manifesto del magistrato della riforma sopra gli studi, col quale si rende noto il regolamento per la pratica da farsi degli allievi misuratori ed agrimensori, in data 10 settembre 1845 . . . . . » 221

Allegato III — Regio decreto dell'8 aprile 1850, col quale si prescrive il tempo per gli esami di misuratore e di agrimensore nell'università di Torino . . . . . » 223

Allegato IV — Regio decreto del 25 settembre 1853, col quale si prescrivono le condizioni richieste per l'ammessione all'iscrizione per la pratica di misuratore o di agrimensore . . . . . » 225

Allegato V — Decreto ministeriale del 28 novembre 1853, in esecuzione del regio decreto del 25 settembre 1853, relativo all'esame di misuratore o di agrimensore » 226

Allegato VI — Regio decreto del 1° agosto 1852 che riordina le scuole tecniche di Torino e prescrive che debbano avere il titolo di *Regio istituto tecnico* . . . . . » 228

Allegato VII — Regio decreto dell'8 ottobre 1857, col quale si danno alcune disposizioni relative agli aspiranti alla professione di misuratore . . . . . » 231

Allegato VIII — Regolamento per l'esecuzione del regio decreto 8 ottobre 1857 concernente gli esami di ammissione e di patente degli aspiranti misuratori nel distretto universitario di Torino (escluso il ducato di Savoia) ed il corso speciale di geometria teorico-pratica nel regio istituto tecnico di Torino . . . . . » 234

Allegato IX — Notificazione della luogotenenza lombarda del 14 ottobre 1851, n° 23168 — L. L., colla quale viene eretta in Milano una scuola reale superiore . » 238

Allegato X — Regio decreto del 24 ottobre 1861 contenente alcune disposizioni organiche relative all'istituto tecnico di Milano . . . . . » 258

Allegato XI — Decreto luogotenenziale del 24 novembre 1860 col quale sono approvati i programmi d'esame per le scuole e per gl'istituti tecnici . . . . . » 260

Allegato XII — Regio decreto del 7 settembre 1856, n° 1841, con cui viene dato un nuovo ordinamento alle scuole speciali primarie e secondarie . . . . . » 308

Allegato XIII — Regio brevetto del 28 novembre 1846, n° 584, che stabilisce in Genova due pubbliche scuole, l'una di chimica, l'altra di meccanica applicata alle arti, e determina il modo di provvedere alle relative spese tanto di personale che di materiale . . . . » 312



Digitized by Google

Allegato XIV — Regolamento per le scuole tecniche di Genova, approvato il 25 novembre 1852 . . . . . Pag. 313
Allegato XV — Regolamento per le scuole di nautica mercantile e di costruzione navale annesse alle scuole tecniche di Genova, approvato il 24 ottobre 1853 . . . » 315
Allegato XVI — Relazione del ministro della pubblica istruzione fatta in udienza dell'11 febbraio 1860 al governatore delle regie provincie dell'Emilia, e relativo decreto di fondazione dell'istituto tecnico in Reggio ed in Piacenza . . . . . » 318
Allegato XVII — Relazione del ministro della pubblica istruzione fatta in udienza del 14 febbraio 1860 al governatore delle regie provincie dell'Emilia e relativo decreto di fondazione dell'istituto tecnico di Forlì . . . . » 321
Allegato XVIII — Decreto del Governo granducale della Toscana del 14 gennaio 1850 che distacca la terza classe delle arti meccaniche dall'accademia di belle arti di Firenze, e ne forma le scuole tecniche . . . . . » 322
Allegato XIX — Decreto del 22 ottobre 1853 del Governo granducale toscano col quale vengono riordinate le scuole tecniche di Firenze, intitolandole *Istituto tecnico* » 323
Allegato XX — Decreto dell'11 novembre 1856 del Governo granducale toscano col quale l'istituto tecnico di Firenze viene compiutamente ordinato . . . . . » 324
Allegato XXI — Risoluzione del 15 novembre 1860 del governatore generale della Toscana colla quale aggiunge all'istituto tecnico di Firenze altri insegnamenti, affinchè si conformi agli altri istituti del regno . . . » 325
Allegato XXII — Decreto del 1° novembre 1859 del regio Governo della Toscana col quale sono aggregate all'istituto tecnico di Firenze le scuole di disegno elementare . . . . . » 326
Allegato XXIII — Ordinanza del 15 novembre 1860 del governatore generale della Toscana che stabilisce gli insegnamenti da darsi nelle scuole di disegno annesse all'istituto tecnico di Firenze . . . . . » 327
Allegato XXIV — Programma di studi dell'istituto tecnico di Porto Maurizio . . . . . » 328
Allegato XXV — Programma di studi dell'istituto tecnico di Cagliari » 329
Allegato XXVI Idem idem di Bergamo » 330
Allegato XXVII Idem idem di Brescia » 331
Allegato XXVIII — § 1. Lettera del Ministero di agricoltura, industria e commercio, indirizzata il 30 giugno 1862 al regio provveditore agli studi della provincia di Cremona, colla quale si trasmette il programma degli studi da darsi in quell'istituto tecnico . . . . . » 332
§ 2. Programma degli studi dell'istituto tecnico di Cremona . . . . . » 333

Digitized by Google

Allegato XXVIII — § 3. Lettera del 22 luglio 1862 indirizzata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio al prefetto della provincia di Cremona circa la sezione agronomica di quell'istituto tecnico . . . . Pag. 333
Allegato XXIX — Piano di studi dell'istituto tecnico di Bologna . » 334
Allegato XXX — Idem idem di Reggio nell'Emilia . . . . . » 335
Allegato XXXI — Piano di studi dell'istituto tecnico di Carrara . » 336
Allegato XXXII — Decreto del 27 ottobre 1860, n° 167, del commissario generale straordinario nelle provincie delle Marche col quale si istituisce l'insegnamento tecnico in Ancona . . . . . » 337
Allegato XXXIII — Decreto dell'8 dicembre 1860, n° 573, del commissario generale straordinario nelle provincie delle Marche col quale si ordina la promulgazione nelle provincie stesse del regolamento sull'istruzione tecnica del 19 settembre 1860, e si stabiliscono gl'insegnamenti che debbono esser dati in ciascuno degl'istituti tecnici di Ancona, di Fabriano, di Pesaro e di Iesi . » 338
Allegato XXXIV — Piano degli studi dell'istituto tecnico di Ancona » 342
Allegato XXXV — Decreto del 6 novembre 1860, n° 355, del commissario generale delle Marche che istituisce licei, istituti tecnici, scuole normali ed un collegio militare nelle provincie delle Marche . . . . . » 343
Allegato XXXVI — Programma degl'insegnamenti nell'istituto tecnico di Fabriano . . . . . » 345
Allegato XXXVII — Programma degl'insegnamenti nell'istituto tecnico di Pesaro . . . . . » 346
Allegato XXXVIII — Programma degl'insegnamenti nell'istituto tecnico di Iesi . . . . . » ivi
Allegato XXXIX — Decreto che fonda un istituto tecnico nelle provincie amministrate dal regio commissario dell'Umbria . . . . . » 347
Allegato XL — Programma degli studi dell'istituto tecnico di Terni » 349
Allegato XLI Idem idem di Napoli » ivi
Allegato XLII Idem idem di Palermo » 350
Allegato XLIII Idem idem di Messina » 351
Allegato XLIV Idem idem di Catania » ivi
Allegato XLV — § 1. Decreto del regio Governo della Toscana in data del 10 marzo 1860 col quale si riordina l'istruzione elementare e secondaria . . . . . » 352
§ 2. Regolamento per le scuole tecniche . . . . » 356
§ 3. Idem per i ginnasi . . . . . » 358
§ 4. Idem per i licei . . . . . » 359
§ 5. Idem per l'ispezione delle scuole . . » 360
Allegato XLVI — § 1. Regolamento organico dell'istituto tecnico municipale Leardi, approvato col regio decreto 3 agosto 1857 . . . . . » 361

Allegato XLVI — § 2. Regolamento interno dell'istituto tecnico municipale Leardi, approvato con decreto ministeriale del 10 settembre 1858 . . . . . Pag. 363
Allegato XLVII — Regolamento del regio Albergo di Virtù in Torino » 370
Allegato XLVIII — Decreto del 14 gennaio 1861 del ministro dei lavori pubblici col quale si stabilisce presso la direzione delle officine delle ferrovie dello Stato una scuola per gli allievi macchinisti . . . . . » 391
Allegato XLIX — Statuti della Cassa di incoraggiamento per le arti e mestieri della provincia di Milano pubblicati e messi in vigore per governativa disposizione del 26 dicembre 1840, numeri 44900, 5605 . . . . . » 395
Allegato L — § 1. Risoluzione sovrana del 9 febbraio 1833 colla quale si permette di fondare in Novara l'istituto Bellini d'arti e mestieri . . . . . » 403
§ 2. Deliberazione del municipio di Novara del 14 febbraio 1833 colla quale si accetta il patronato dell'istituto . . . . . » 406
§ 3. Lettera dell'intendente generale della divisione di Novara del 19 febbraio 1833 colla quale si comunica l'approvazione reale della deliberazione presa dal municipio di accettare l'offertogli patronato dell'istituto Bellini . . . . . » 408
Allegato LI — Decreto reale del 18 novembre 1852 col quale viene approvato il regolamento organico dell'istituto Bellini d'arti e mestieri . . . . . » ivi
Allegato LII — § 1. Supplica al Re per ottenere l'approvazione del regolamento della società per l'avanzamento delle arti, dei mestieri e dell'agricoltura della provincia di Biella . . . . . » 438
§ 2. Regolamento fondamentale della società per l'avanzamento delle arti, dei mestieri e dell'agricoltura nella provincia di Biella . . . . . » 440
Allegato LIII — Dispaccio della regia segreteria di Stato per gli affari dell'interno in data 6 giugno 1838, divisione terza, sezione prima, n° 5632, diretto all'intendente della provincia di Biella col quale si partecipa l'approvazione del regolamento della società per l'avanzamento delle arti, dei mestieri e dell'agricoltura di Biella . . . . . » 450
Allegato LIV — Notizie sull'accademia di belle arti di Siena e sull'arte dell'intaglio in legno in quella stessa città . . » 451
Allegato LV — Decreto del dì 8 gennaio 1861 del commissario generale straordinario nelle provincie delle Marche col quale si istituisce nella città di Fermo una scuola di arti e mestieri . . . . . » 452
Allegato LVI — Rapporto al ministro di agricoltura, industria e com-

Digitized by Google

mercio sull'organizzazione della regia scuola d'arti e mestieri marchegiana nella città di Fermo, in relazione al decreto del regio commissario straordinario per le Marche . . . . . Pag. 454

Allegato LVII — Regio decreto 5 luglio 1860 che istituisce un Ministero d'agricoltura, industria e commercio, e che determina le attribuzioni del Ministero stesso . » 462

Allegato LVIII — Circolare del 22 marzo 1862 del ministro d'agricoltura, industria e commercio ai prefetti del regno sulla sorveglianza delle scuole di nautica per marina la mercantile . . . . . » 464

Allegato LIX — Regio decreto del 31 gennaio 1861, n° 4620, che ordina l'applicazione alle provincie dell'Emilia, Toscana, Umbria, Marche, Sicilia e continente napoletano delle leggi, regolamenti e disposizioni relative alla marina mercantile . . . . . » 467

Allegato LX — Regio decreto del 22 dicembre 1861, n° 387, col quale si mandano pubblicare nelle nuove provincie del regno le leggi e regolamenti che reggono la marina mercantile nelle antiche . . . . . » 468

Allegato LXI — Regio decreto del 12 dicembre 1858 che dà alcune disposizioni intorno alle scuole di nautica della marina mercantile. . . . . » 471

Allegato LXII — Articoli 32, 33 e 34 estratti dalle regie patenti del 13 gennaio 1827 colle quali si approva il regolamento per la marina mercantile . . . . . » 473

Allegato LXIII — Regio brevetto del 12 dicembre 1840 col quale S. M. dà alcuni provvedimenti per la scuola nautica di Genova, specialmente riguardo allo stipendio dei maestri e intorno agli esami . . . . . » ivi

Allegato LXIV — Articoli 66, 71, 72, 74, 75, 77, 78 e 85 estratti dalle regie patenti del 13 gennaio 1827 che approvano il regolamento per la marina mercantile . » 479

Allegato LXV — Regio decreto del 24 gennaio 1861, n° 4632, che aumenta lo stipendio del primo maestro della scuola di nautica di Savona dalle L. 800 alle L. 1,200 » 480

Allegato LXVI — Regio decreto del 24 gennaio 1861, n° 4631, col quale è istituito un posto di secondo maestro nella scuola di nautica di Savona con lo stipendio di L. 800 . . . . . » 481

Allegato LXVII — Regio decreto del 27 ottobre 1860, n° 4839, che istituisce una scuola di nautica in ciascuna delle capitanerie di Porto di Livorno, Santo Stefano e Portoferraio . . . . . » ivi

Allegato LXVIII — Regio decreto del 31 gennaio 1861, n° 4635, col quale è istituita in Viareggio una scuola di nautica » 482

Allegato LXIX — Lettera del 26 gennaio 1861 del Ministero della

Digitized by Google

marina a quello d'agricoltura, industria e commercio che notifica l'istanza del municipio di Viareggio per ottenere in quella città l'istituzione di una scuola nautica . . . . . Pag. 483

Allegato LXX — Regio decreto del 24 gennaio 1861, n° 4633, che istituisce un posto di secondo maestro nella scuola nautica di Rimini . . . . . » 484

Allegato LXXI — Regio decreto del 24 gennaio 1861, n° 4634, che porta lo stipendio del primo maestro della scuola di nautica in Rimini dalle L. 978,88 alle L. 1,200 » 485

Allegato LXXII — Regio decreto del dì 8 agosto 1861, n° 161, che istituisce una delegazione speciale del Ministero di agricoltura, industria e commercio per le provincie napoletane . . . . . » *ivi*

Allegato LXXIII — Decreto del 9 giugno 1857, col quale è prescritto che gli alunni delle scuole di nautica dell'ex-regno delle Due Sicilie sono dispensati dalla leva marittima . . . . . » 487

Allegato LXXIV — Decreto del 20 giugno 1809 che ordina debbano continuare ad esservi nel Piano di Sorrento due scuole di nautica e determina gl'insegnamenti da darsi in esse . . . . . » 488

Allegato LXXV — Decreto del 28 ottobre 1831 che modifica il sistema amministrativo e disciplinare delle scuole di nautica del Piano di Sorrento . . . . . » 489

Allegato LXXVI — Officiale del 10 maggio 1836 del Ministero di guerra e marina relativo alla scuola del villaggio di Alberi » 491

Allegato LXXVII — Regolamento prescritto dall'articolo 1 del reale decreto del 28 ottobre 1831 per le scuole nautiche di Meta e Carotto . . . . . » 491

Allegato LXXVIII — Regolamento per la scuola nautica di Castellammare posto in esecuzione il 15 maggio 1843 . » 495

Allegato LXXIX — Decreto del 20 dicembre 1852 che stabilisce gl'insegnamenti da darsi nella scuola di nautica di Castellammare . . . . . » 498

Allegato LXXX — Decreto del 20 dicembre 1852 col quale è nominato il corpo insegnante della scuola nautica di Castellammare . . . . . » 499

Allegato LXXXI — Decreto del 15 marzo 1853 che approva il regolamento della scuola di nautica di Castellammare . . . . . » 500

Allegato LXXXII — Regolamento per la scuola di nautica di Reggio » 507

Allegato LXXXIII — Decreto del 10 maggio 1854 che provvede al mantenimento ed all'insegnamento della scuola di nautica di Gaeta . . . . . » 512

Allegato LXXXIV — Regolamento per la scuola nautica del Borgo di Gaeta . . . . . » 513

Digitized by Google

Allegato LXXXV — § 1. Decreto del 27 ottobre 1855 che istituisce la scuola nautica di Procida . . . . . Pag. 519
§ 2. Regolamento per la scuola nautica di Procida . » 520
Allegato LXXXVI — Decreto del 1° agosto 1859 che istituisce nel comune di Torre del Greco una scuola di nautica » 530
Allegato LXXXVII — § 1. Decreto del 2 febbraio 1843 che approva il regolamento per la scuola degli alunni marinai e dei grumetti di Chiaia . . . . . » 531
§ 2. Regolamento per la scuola degli alunni marinai e dei grumetti . . . . . » 532
§ 3. Lettera del 15 novembre 1855 del Ministero di marina al presidente del Consiglio di ammiragliato, relativa al trattamento negli ospedali degli alunni marinai . . . . . » 543
§ 4. Lettera del 21 settembre 1843 del Ministero di marina al maggior generale della regia marina, relativa ai premi d'incoraggiamento da darsi agli alunni suddetti *ivi*
§ 5. Lettera del 21 luglio 1858 del Ministero di marina al presidente del Consiglio di ammiragliato, relativa alla ripartizione per classi degl'insegnamenti . » *ivi*
§ 6. Lettera del 30 ottobre 1846 del Ministero di guerra e marina al cappellano maggiore, notificante l'aggiunta di un confessore alla scuola . . . . . » 547
§ 7. Lettera del 3 aprile 1860 del Ministero di marina al presidente del Consiglio di ammiragliato, relativa al numero degli uffiziali di servizio ed al numero dei prefetti . . . . . » *ivi*
§ 8. Decreto del 7 gennaio 1848 che aumenta la pianta organica di un professore di matematiche nel collegio e di uno nella scuola . . . . . » *ivi*
§ 9. Lettera del dì 11 agosto 1856 del Ministero di marina al presidente del Consiglio d'ammiragliato, relativa al vestiario degli alunni . . . . . » 548
§ 10. Decreto del 25 ottobre 1858 che uguaglia lo stipendio del professere di navigazione a quello del professore di matematica . . . . . » *ivi*
§ 11. Decreto del 1° marzo 1860 relativo alla gratificazione ai maestri ed istruttori della scuola . . » 549
Allegato LXXXVIII — § 1. Decreto che istituisce in Bari una scuola di nautica . . . . . » 550
§ 2. Regolamento dell'istituto nautico della provincia di Bari . . . . . » 551
Allegato LXXXIX — Programma approvato dal Ministero della guerra e marina dell'ex-regno di Napoli, per gli esami degli aspiranti al grado di capitano e pilota di altura e di cabotaggio . . . . . » 560
Allegato XC — Statuto disciplinare del collegio nautico di Palermo » 561
Allegato XCI — Decreto del 17 aprile 1831 che istituisce una scuola

Digitized by Google

di nautica in Trapani e che approva ne il regolamento . . . . . Pag. 563
Allegato XCII — Lettera del 27 dicembre 1861 della deputazione della marina mercantile di Trapani al signor Giacomo La Monica, colla quale, attesa la mancanza di mezzi, lo licenza dall'ufficio di maestro di quella scuola di nautica . . . . . » 565
Allegato XCIII — Decreto reale dell'8 maggio 1862 che istituisce in Trapani una scuola di nautica . . . . . » 566
Allegato XCIV — Lettera del 16 maggio 1862 del sindaco della città di Trapani al prefetto di quella provincia che notifica la deliberazione della Giunta comunale di obbligarsi a somministrare il casamento, i mobili e gli oggetti occorrenti alla scuola di nautica . . . » 567
Allegato XCV — Comunicazione del rescritto d'istituzione della scuola di nautica in Giarre Moscalei (Riposto) . . . » 568
Allegato XCVI — Istruzioni comunicate dal comando della reale marina di Messina, con le quali si prescrivono alcune regole per l'ammessione e per l'insegnamento delle scuole di nautica . . . . . » ivi
Allegato XCVII — Estratto del rapporto della Giunta pel miglioramento dell'industria solfurea in Sicilia . . . . . » 570
Allegato XCVIII — Nomina di un regio consultore per le miniere di Toscana . . . . . » 571
Allegato XCIX — Decreto del Governo della Toscana che aggiunge una cattedra di scienza delle miniere alla sezione delle scienze naturali nell'istituto superiore di Firenze . . . . . » 572
Allegato C — § 1. Decreto dei consoli della repubblica del 23 piovoso, anno X, che istituisce due scuole pratiche di miniere, l'una a Geislautern e l'altra a Pesey . » 573
§ 2. Decreto emanato dal ministro dell'interno il 5 germinale, anno X, col quale si organizza la scuola di Pesey . . . . . » 574
Allegato CI — Regie patenti del 24 febbraio 1824, colle quali si approva il regolamento per la scuola mineralogica di Moutiers . . . . . » 575
Allegato CII — Regio decreto del 3 luglio 1862, n° 691, col quale è aperto un esame di concorso a quattro posti di aspiranti allievi-ingegneri nel corpo reale delle miniere, per essere inviati a compiere gli studi all'estero . . . . . » 584
Allegato CIII — Lettera del 1° luglio 1862 del ministro di agricoltura, industria e commercio al prefetto di Caltanisetta, colla quale si propone d'istituire in quella città una scuola di minatori . . . . . » 585
Allegato CIV — Programma della scuola di minatori in Caltanisetta » 586
Allegato CV — Nota diretta il 13 settembre 1862 dal ministro di

agricoltura, industria e commercio al prefetto d'Ancona sull'istituto tecnico di quella città . . Pag. 587
Allegato CVI — Esami di concorso agli allievi degl'istituti tecnici . » 588
Allegato CVII — Nota del Ministero di agricoltura e commercio diretta al prefetto di Brescia il 20 agosto 1862, in ordine a quell'istituto . . . . . » 602
Allegato CVIII — Esami di idoneità per gli aspiranti all'insegnamento della contabilità commerciale . . . . . » 603
Allegato CIX — Istituzione di un Consiglio direttivo delle scuole dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio . . . . . » 608

APPENDICE

Istituto tecnico di Torino . . . . . » 609
» di Milano . . . . . » 610
» di Genova . . . . . » 611
» di Piacenza . . . . . » 613
» di Forlì . . . . . » 614
» di Firenze . . . . . » ivi

## PARTE SECONDA

### SCUOLE AGRARIE

Prefazione . . . . . Pag. 619

SCUOLE AGRARIE GOVERNATIVE

*Scuole dipendenti dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio* » 623
Scuola agraria e forestale in Torino . . . . . » ivi
Specchio degli insegnanti delle scuole agraria e forestale di Torino » 625
Specchio delle spese per le scuole agraria e forestale in Torino » ivi
Istituto agrario delle Cascine dell'Isola presso Firenze . . . . » 626
Specchio del personale dell'istituto agrario delle Cascine dell'Isola » 629
Specchio delle spese per l'istituto agrario alle Cascine dell'Isola » 630
Scuola agraria e veterinaria in Pisa . . . . . » 631
Specchio degli insegnanti della scuola agraria e veterinaria in Pisa » 633
Specchio delle spese per la scuola agraria e veterinaria in Pisa » 634
Istituto agrario di Parma . . . . . » 635
Specchio del personale dell'istituto agrario parmense . . . . » 638
Specchio delle spese per l'istituto agrario parmense . . . . » ivi



Digitized by Google

Sezioni agronomiche degli istituti tecnici governativi . . . Pag. 639
Istituto tecnico di Torino . . . . . » *ivi*
» » di Milano . . . . . » *ivi*
» » di Piacenza . . . . . » 640
» » di Firenze . . . . . » *ivi*
Scuole ambulanti di fognatura . . . . . » *ivi*
*Scuole agrarie dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione* . . » 643
Scuola dell'Università di Torino . . . . . » 644
» » di Napoli . . . . . » 646
» » di Bologna . . . . . » *ivi*
» » di Modena . . . . . » 647
» » di Perugia . . . . . » *ivi*
» » di Palermo . . . . . » *ivi*
» » di Messina . . . . . » 648
» » di Catania . . . . . » *ivi*
» » di Ferrara . . . . . » *ivi*
» » di Macerata . . . . . » 650
» » di Urbino . . . . . » *ivi*
» » di Camerino . . . . . » 651

SCUOLE AGRARIE PROVINCIALI E COMUNALI

Istituto agrario distrettuale di Melfi . . . . . » 652
Scuola agraria provinciale di Macerata . . . . . » 658
Scuola provinciale d'agricoltura in Salerno . . . . . » 660
Scuola d'agricoltura provinciale e comunale in Pinerolo . . . . » *ivi*
Scuola tecnica agraria provinciale e comunale di Pavia . . . . » 661
Istituto agrario provinciale e comunale di Villa-Fontana . . . . » 662
Scuola d'agricoltura provinciale e comunale di Cosenza . . . . » 664
Scuola agraria civica di Novara . . . . . » *ivi*
Cattedra d'economia rurale del municipio di Foggia . . . . . » *ivi*
Scuola agraria comunale di Caluso . . . . . » 665
» » » di Catanzaro . . . . . » *ivi*

SCUOLE AGRARIE PRIVATE

Colonie agricole . . . . . » 666
Colonia agricola di Moncucco . . . . . » 667
» » di San Pietro in Assisi . . . . . » 669
» » di San Pietro in Perugia . . . . . » *ivi*
» » di Farfa . . . . . » *ivi*
» » di Montecassino . . . . . » 670
» » di Palermo . . . . . » *ivi*
Istituto agrario di Corte del Palasio . . . . . » *ivi*
Scuola pratica d'orticoltura e d'arboricoltura della reale accademia di agricoltura di Torino . . . . . » 675
Scuola dell'accademia agricola di Pesaro . . . . . » 677
Scuola agraria dell'accademia di Camerino . . . . . » 680

Digitized by Google

Scuola d'agricoltura della società agraria di Iesi . . . . . Pag. 680
Scuola agraria dell'orfanotrofio di Giovinazzo . . . . . » 682
Scuola pel materiale di drenaggio nella colonia agricola di Moncucco » 683
Istituto agrario Castelnuovo, ai Colli presso Palermo . . . . . » 684
Scuola agraria dell'istituto Leardi in Casal-Monferrato . . . . . » 686
Istituto agrario e orfanotrofio di Catanzaro . . . . . » 687
Istituto agrario Cattani-Cavalcanti in Castelletti . . . . . » ivi
Scuola agraria privata di Reggio (Calabria) . . . . . » 688
Scuola serale d'agronomia di Benevento . . . . . » 689

ISTITUZIONI AGRARIE DIVERSE

Istituti d'incoraggiamento di Napoli e di Palermo e società economiche corrispondenti . . . . . » 690
Regio istituto d'incoraggiamento delle scienze naturali nella città di Napoli . . . . . » 691
Società economiche delle provincie napolitane . . . . . » 693
Istituto d'incoraggiamento per l'agricoltura, le arti ed i mestieri di Palermo . . . . . » 696
Società economiche della Sicilia . . . . . » 697
Accademia dei georgofili di Firenze . . . . . » 698
Reale accademia d'agricoltura di Torino . . . . . » 702
Accademia agraria di Camerino . . . . . » 704
Istituto provinciale d'agricoltura e d'industria in Macerata . . . » 705
Società agraria di Bologna . . . . . » 706
» » di Reggio nell'Emilia . . . . . » 707
» » di Parma . . . . . » 708
» » di Iesi . . . . . » ivi
» » di Lombardia . . . . . » 709
» » della provincia di Sondrio . . . . . » 710
» » ed economica di Cagliari . . . . . » 711
Società di acclimazione e di agricoltura in Sicilia . . . . . » 712
Commissione d'agricoltura e pastorizia per la Sicilia . . . . . » ivi
Associazione agraria italiana e comizi rispettivi . . . . . » 713

## ALLEGATI

Allegato CX — § 1. Decreto del Governo provvisorio della Toscana, del 29 novembre 1859, col quale si autorizza l'apertura di un istituto agrario nel casino delle regie Cascine dell'Isola di Firenze . . . . . » 725
§ 2. Decreto del Governo provvisorio della Toscana, del 29 novembre 1859, con cui si nomina la Commissione incaricata della compilazione del regolamento dell'istituto agrario delle Cascine dell'Isola . . » 726
Allegato CXI — § 1. Decreto del regio Governo della Toscana, del 30 dicembre 1859, con cui viene approvato il regolamento per l'istituto agrario delle Cascine dell'Isola » ivi
§ 2. Regolamento per l'istituto agrario delle Cascine del-

l'Isola, istituito con decreto del regio Governo della Toscana del 29 novembre 1859 . . . . Pag. 727
Allegato CXII — Catalogo delle macchine possedute dal regio istituto agrario delle Cascine dell'Isola a tutto l'11 maggio 1860 . . . . . » 730
Allegato CXIII — § 1. Decreto del regio Governo della Toscana, del 20 gennaio 1860, con cui sono fatte le nomine del personale per l'istituto agrario delle Cascine dell'Isola . . . . . » 731
§ 2. Decreto del regio Governo della Toscana, del 9 febbraio 1860, con cui si fanno le nomine per le cattedre di economia e di zooiatria nell'istituto agrario delle Cascine dell'Isola . . . . . » *ivi*
Allegato CXIV — Distribuzione delle lezioni nel regio istituto agrario delle Cascine dell'Isola . . . . . » 732
Allegato CXV — Decreto del regio Governo della Toscana, del 10 marzo 1860, col quale viene aggiunta al regio istituto di studi superiori in Firenze una sezione di agronomia e prescritto che tale sezione sia formata dall'istituto delle Cascine . . . . . » 733
Allegato CXVI — Regolamento del regio istituto agrario delle Cascine dell'Isola per gli aspiranti al diploma di capacità nelle scienze agrarie . . . . . » 734
Allegato CXVII — Legge del 19 luglio 1862, che vieta il cumulo degl'impieghi retribuiti, delle pensioni ed altri assegnamenti a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni . . . . . » 736
Allegato CXVIII — Decreti del Governo provvisorio toscano coi quali è revocato il decreto di abolizione delle università di Pisa e di Siena che vengono ripristinate, ed è nominata una Commissione pel riordinamento degli studi universitari nelle due dette città (§§ 1, 2, 3) 739
Allegato CXIX — Decreto del Governo provvisorio toscano, del 31 luglio 1859, col quale si ricostituisce l'Università di Pisa (§§ 1, 2) . . . . . » 741
Allegato CXX — Decreti del Governo toscano dell'8 novembre 1859, coi quali sono determinati gli emolumenti dei professori e di altri ufficiali delle università di Pisa e di Siena (§§ 1, 2) . . . . . » 750
Allegato CXXI — Decreti del Governo provvisorio toscano del 9 novembre 1859 e del 16 febbraio 1860, con cui gli stabilimenti dell'università di Pisa sono provveduti di annua dotazione (§§ 1 e 2) . . . . . » 752
Allegato CXXII — Decreto del Governo provvisorio toscano del 10 novembre 1859, con cui si fanno alcune nomine nella sezione agronomica dell'Università di Pisa . . » 753
Allegato CXXIII — Articolo 53 della legge 13 novembre 1859, con

cui si istituisce una scuola di applicazione per gli ingegneri presso l'università di Torino . . Pag. 753
Allegato CXXIV — § 1. Decreto d'istituzione e regolamento organico della Cassa di prestanze agrarie e commerciali, istituita nel distretto di Melfi . . . . . » 754
§ 2. Regolamento . . . . . » 755
Allegato CXXV — § 1. Decreto di fondazione dell'istituto agrario distrettuale di Santa Maria di Valleverde di Melfi e regolamento . . . . . » 762
§ 2. Regolamento per l'istituto agrario distrettuale di Santa Maria di Valleverde di Melfi . . . . . » 763
§ 3. Articoli addizionali al regolamento sull'economia del podere dell'istituto agrario del distretto di Melfi . . . . . » 776
Allegato CXXVI — Stato discusso dell'istituto agrario distrettuale di Melfi pel 1862 . . . . . » 778
Allegato CXXVII — Statuto per l'associazione agraria di Corte di Palasio . . . . . » 782
Allegato CXXVIII — Programma ed istruzioni per l'ammessione, l'insegnamento ed il convitto nel collegio agrario di Corte di Palasio a chilometri sei dalla città di Lodi 800
Allegato CXXIX — Programma e condizioni d'ammessione per la scuola dell'accademia agraria di Pesaro nell'anno 1862 » 803
Allegato CXXX — Regolamento per la scuola agraria teorico-pratica in Iesi . . . . . » 805
Allegato CXXXI — Decreto d'approvazione per la fondazione dell'istituto agrario ai Colli presso Palermo . . . . » 808
Allegato CXXXII — Copia degli articoli dei testamenti del fu principe di Castelnovo, che riguardano l'istituto agrario ai Colli e l'esecutore testamentario (§§ 1, 2 e 3) . » 809
Allegato CXXXIII — Regolamento provvisorio per l'istituto agrario dei Colli, fondato dal principe di Castelnuovo, approvato da S. R. M. col real rescritto del 16 luglio 1847 . . . . . » 812
Allegato CXXXIV — Regolamento per l'ammessione, per i divertimenti, per i premi e per le pene nell'istituto agrario di Castelletti . . . . . » 821
Allegato CXXXV — Decreto del Governo della Toscana che accorda, per anni sei, un premio di lire 400 ad un alunno dell'istituto di Castelletti . . . . . » 825
Allegato CXXXVI — Decreto perchè le società d'agricoltura stabilite nel regno di Napoli abbiano anche per oggetto le manifatture e il commercio, e prendano il nome di *Società economiche* . . . . . » 826
Allegato CXXXVII — § 1. Decreto e regolamento con cui si confermano e riformano le società economiche nelle provincie napolitane . . . . . » 827
§ 2. Statuti delle società economiche nelle provincie del

Digitized by Google

regno di Napoli al di qua del Faro, a norma del real decreto del 26 marzo 1817 . . . . Pag. 828
Allegato CXXXVIII — § 1. Decreto che fissa le attribuzioni del reale istituto d'incoraggiamento, approva gli statuti per l'esercizio delle sue funzioni e lo stato dei fondi e delle spese occorrenti al suo sostegno . . . » 830
§ 2. Statuti dell'istituto d'incoraggiamento di Napoli . » 831
§ 3. Notamento di fondi addetti attualmente al mantenimento del reale istituto d'incoraggiamento . . » 838
§ 4. Osservazioni . . . . . » 839
Allegato CXXXIX — Decreto che attribuisce ad una Commissione amministrativa l'amministrazione finanziaria di tutte le società economiche dello Stato . . . . . » 840
Allegato CXL — Decreto che autorizza la fondazione in Palermo di un istituto d'incoraggiamento di agricoltura, arti e mestieri . . . . . » 841
Allegato CXLI — Statuti dell'istituto d'incoraggiamento per l'agricoltura, le arti e mestieri in Palermo . . . . . » 842
Allegato CXLI bis *Motu-proprio* del granduca Pietro Leopoldo di Toscana per la convalidazione degli statuti dell'accademia dei georgofili e l'istituzione di un premio di zecchini 25 . . . . . » 858
Allegato CXLII — Costituzioni della reale accademia economico-agraria dei georgofili di Firenze . . . . . » 859
Allegato CXLIII — *Motu-proprio* del granduca Pietro Leopoldo di Toscana per la fondazione di un'accademia dei georgofili, di scudi 400 . . . . . » 867
Allegato CXLIV — Particola di testamento del conte Leon Battista degli Alberti, del dì 5 ottobre 1829, rogato Ciatti, per la fondazione di premii da conferirsi annualmente dall'accademia dei georgofili . . . . » *ivi*
Allegato CXLV — Particola di testamento del fu signor marchese consigliere Paolo Garzoni-Venturi, per lascito di scudi fiorentini duemila all'accademia dei georgofili . » 869
Allegato CXLVI — Lettera del professore Pietro Cuppari pel conferimento in perpetuo di un premio triennale di lire 300 da amministrarsi dall'accademia dei georgofili 869
Allegato CXLVII — Autorizzazione governativa per l'accettazione dei fondi relativi alla fondazione di un premio di lire 300 da conferirsi ogni tre anni dall'accademia dei georgofili . . . . . » 870
Allegato CXLVIII — Decreto del Governo della Toscana che porta a L. 4,000 la dote annua dell'accademia dei georgofili, e a L. 300 il premio annuo leopoldino . » 871
Allegato CXLIX — Regolamento della società agraria di Torino, approvato con regio rescritto 15 febbraio 1788 . » 872
Allegato CL — Regio brevetto con cui S. M. approva i nuovi statuti per la reale accademia d'agricoltura di Torino » 878

Digitized by Google

Allegato CLI — Statuti della reale accademia d'agricoltura di Torino Pag. 879
Allegato CLII — Regio brevetto con cui S. M. assegnava alla regia accademia d'agricoltura di Torino un aumento di L. 2,000 alla dotazione di L. 2,000 di cui era per lo addietro provvista . . . . . » 888
Allegato CLIII — Regolamento per l'accademia agraria di Camerino » 889
Allegato CLIV — Statuto per l'istituto provinciale d'agricoltura e d'industria di Macerata, approvato nell'adunanza generale dei soci il 27 marzo 1861 . . . . . » 896
Allegato CLV — Regolamento per la società agraria della provincia di Bologna, approvato dalla Sacra Congregazione degli studi con decreto del 10 dicembre 1847 » 901
Allegato CLVI — Statuto della società agraria di Reggio, approvato nelle sedute straordinarie 14 e 27 giugno 1861 » 906
Allegato CLVII — Statuto della società agraria parmense . . . » 911
Allegato CLVIII — Statuto organico della società agraria di Lombardia 915
Allegato CLIX — Statuto organico per la società agraria della provincia di Sondrio . . . . . » 921
Allegato CLX — § 1. Decreto di fondazione della società agraria ed economica di Cagliari. . . . . » 924
§ 2. Regolamento per la real società agraria ed economica di Cagliari . . . . . » 925
§ 3. Disposizione con cui si aggiungono sei membri nati ai soci ordinari della società agraria ed economica di Cagliari . . . . . » 929
Allegato CLXI — Statuto fondamentale della società di acclimazione ed agricoltura di Sicilia, approvati dall'assemblea generale del 28 aprile 1861 . . . . . » 931
Allegato CLXII — § 1. Regolamento della Commissione d'agricoltura e pastorizia per la Sicilia . . . . . » 934
§ 2. Determinazione che modifica l'articolo 7 del regolamento della Commissione d'agricoltura e pastorizia per la Sicilia . . . . . » 935
Allegato CLXIII — Statuto organico per l'associazione agraria del 31 maggio 1842 . . . . . » 936
Allegato CLXIV — Regio brevetto col quale S. M. approva lo stabilimento in Torino di una società per l'incremento dell'agricoltura e delle arti ed industrie alla medesima direttamente attinenti col titolo di *Associazione agraria* . . . . . » 942
Allegato CLXV — Statuto organico della società agraria del 28 dicembre 1852 . . . . . » 944
Allegato CLXVI — Schema di un nuovo statuto organico dell'associazione agraria italiana . . . . . » 948
Allegato CLXVII — Statuto organico dell'associazione agraria italiana del 5 gennaio 1862 . . . . . » 949
Allegato CLXVIII — Regio brevetto con cui viene autorizzata la costi-

Digitized by Google

tuzione della società agraria italiana ed approvatone lo statuto organico . . . . . Pag. 953
Allegato CLXIX — Regolamento interno del comizio agrario del circondario d'Acqui, approvato il 28 giugno 1862 dal ministro d'agricoltura, industria e commercio . » 954
Allegato CLXX — Regolamento del comizio agrario del circondario di Crema, approvato il 20 agosto 1862 dal ministro d'agricoltura, industria e commercio . . . . » 955
Allegato CLXXI — Regolamento per il comizio agrario di Cuneo, approvato il 6 agosto 1862 dal ministro d'agricoltura, industria e commercio . . . . . » 958
Allegato CLXXII — Regolamento del comizio agrario di Modena, approvato il dì 8 agosto 1862 dal ministro d'agricoltura, industria e commercio . . . . . » 961
Allegato CLXXIII — Regolamento del comizio agrario di Parma, approvato il 2 luglio 1862 dal ministro d'agricoltura, industria e commercio . . . . . » 965
Allegato CLXXIV — Regolamento del comizio agrario di Sanfrè (Alba), approvato il dì 8 luglio 1862 dal ministro d'agricoltura, industria e commercio. . . . . » 966
Allegato CLXXV — Regolamento del comizio agrario di Tortona, approvato il dì 2 luglio 1862 dal ministro d'agricoltura, industria e commercio . . . . . » 969

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google